Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/654
(8TH)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

000/141/654
5TH)

ITALIAN OFFICIAL GAZETTE, FROM 18 OCT. 1945
OCT. -DEC. 1945

FILE

DATE	MINUTE SHEET NO.	PAGE
23 Oct	N.A. on fos. 1 & 2. CQW.	1. 2.
28 Oct	Ref. fo. 3. – letter on to DHL 621 letter on AC/45/24/46 at fo. 40: DHL not to be influenced	3
	N.A. on fo. 4. CQW	4.
30 Oct	NA on fos. 5 & 6. CQW	5. 6.
2 Nov.	Sqr Nice Copy & translation of DHL 7 Sept 1945 no. 643 – to be placed on "Sketches – Laws & Decrees" file & that file sent in to me. CQW	
2. Nov.	N.A. on fo. 7. CQW	7
6. Nov.	N.A. on fos. 8 & 9. CQW	8. 9.
8 Nov.	N.A. for 10 & 11 RRT. CQW	10. 11
9 Nov.	N.A. for 12 RRT.	12
13 Nov.	N.A. on fos 13 – 14 CQW	13 – 14.
19 Nov.	" " fos. 15 – 16 CQW	15. 16.
24 Nov.	" " " 17 & 18 CQW	17. 18.
27 "	" " " 19 — CQW	19.
29 "	" " " 20 CQW	20
30 "	" " " fos 21, 22 & 23 — CQW	21-22-23
6 Dec.	" " " fo. 25. CQW	25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2. Nov.	N.A. [illegible] for 1 [illegible]	8. 9.
6. Nov.	N.A. in for. 8 + 9. [illegible]	10. 11
8 Nov.	N.A. for 10 + 11 RRT. [illegible]	12
10 Nov.	N.A. for 12 RRT.	13 - 14.
13 Nov.	N-A. in for 13 - 14 [illegible]	15. 16.
19 Nov.	" " for. 15 - 16 [illegible]	17. 18.
24 Nov.	" " " 17 :8 [illegible]	19.
27 "	" " - 19 - [illegible]	20
29 "	" " " 20 [illegible]	21 - 22 - 23
30 "	" " " for 21, 22 + 23 - [illegible]	25
6 Dec.	" " " for. 25. [illegible]	

Chief Clerk

Start 9th jacket [illegible]

5.8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Ly 25

IL 23

ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/mfa

AC 4010/1.

3 December 1945

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 142 of 27 November 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR
SUB-COMMISSION
CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a)
Public Relations
Finance

(a) Decree of the President of the Council of Ministers of 13 November 1945.
Substituting a Commissioner for the temporary management of the Isola Newspaper Company Limited with head office in Sassari.

(b)
Finance

(b) Ministerial Decree of 8 September 1945.
Rendering effective the provisions concerning the new Land Register in certain Communes of Rome Province.

57

(c)
Finance

(c) Ministerial Decree of 10 November 1945.
Revocation of Interministerial Decrees 30 December 1941 and 13 May 1942, placing the Paramount Films Company Limited for Italy with head office in Rome under receivership and subsequently under liquidation.

(d)
Finance

(d) Ministerial Decree of 13 November 1945.
Revocation of the Ministerial Decree of 19th September 1940 placing the Italian Agency of Bevington Vaizey and Foster Limited with head office in Milan under receivership.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

within its field.

(a) Public Relations Finance

(a) Decree of the President of the Council of Ministers of 1 November 1945. Substituting a Commissioner for the temporary management of the Isola Newspaper Company Limited with head office in Sassari.

(b) Finance

(b) Ministerial Decree of 8 September 1945. Rendering effective the provisions concerning the new Land Register in certain Communes of Rome Province.

(c) Finance

(c) Ministerial Decree of 10 November 1945. Revocation of Interministerial Decrees 30 December 1941 and 13 May 1942, placing the Paramount Films Company Limited for Italy with head office in Rome under receivership and subsequently under liquidation.

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 13 November 1945. Revocation of the Ministerial Decree of 19th September 1940 placing the Italian Agency of Bevington Veizey and Foster Limited with head office in Milan under receivership.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 13 November 1945. Revocation of Interministerial Decree of 16 August 1940 placing the Italian Agency of the Alliance Assurance Company Limited with head office in Milan under receivership.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree of 13 November 1945. Revocation of Interministerial Decree of 29 September 1940 placing the Italian Agency of the Liverpool and London and Globe Insurance Company Limited with head office in Milan under receivership.

(g) Finance (Prop.Control) R.C. Lombardia

(g) Ministerial Decree of 14 November 1945. Substituting the receiver for the Ikonta Company with head office in Milan.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 15 November 1945. Revocation of Decree of 25 August 1945 placing the Werner Fratelli with head office in Milan under receivership.

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 24 November 1945. Cancelling the appointment of the General Manager of the National Bank of Labour.

(j) Finance

(j) Ministerial Decree of 24 November 1945. Appointing a General Manager for the National Bank of Labour.

NOTE : RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Tuesday, 11 December 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

JOHN K. WEBER,
Col.Infantry,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 27 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo . . . il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2650 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare esclusivamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1945.

Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale «L'Isola», con sede in Sassari . . . . . Pag. 1870

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Entrata in vigore del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di Roma . . . . . Pag. 1870

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1945.

Revoca dei decreti interministeriali 30 dicembre 1941 e 13 maggio 1942, con cui la Società anonima italiana «Films Paramount», con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro e poi messa in liquidazione . . . . Pag. 1870

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 29 settembre 1939, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione «The Liverpool and London and Globe Insurance Company, Limited», con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro . . . . Pag. 1871

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.

Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita Ikonta, con sede in Milano . . . . . Pag. 1872

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.

Revoca del decreto 25 agosto 1945, con cui la società in nome collettivo «Werner Fratelli», con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro . . . . . Pag. 1872

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1945.

Revoca dalla carica di direttore generale della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 1872

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1945.

Nomina del direttore generale della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 1872

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare esclusivamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1945.

Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola », con sede in Sassari . . . . . Pag. 1870

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Entrata in vigore del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di Roma . . . . . Pag. 1870

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1945.

Revoca dei decreti interministeriali 30 dicembre 1941 e 13 maggio 1942, con cui la Società anonima italiana « Films Paramount », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro e poi messa in liquidazione . . . . Pag. 1870

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 settembre 1940, con cui la Rappresentanza italiana della società inglese di assicurazione « Bevington Vaizey and Foster, Limited », con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro. Pag. 1871

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 16 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « Alliance Assurance Company, Limited », con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro . . . . . Pag. 1871

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 29 settembre 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « The Liverpool and London and Globe Insurance Company, Limited », con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro . . . . Pag. 1871

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.

Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita Ikonta, con sede in Milano . . . . . Pag. 1872

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.

Revoca del decreto 25 agosto 1945, con cui la società in nome collettivo « Werner Fratelli », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro . . . . . Pag. 1872

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1945.

Revoca dalla carica di direttore generale della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 1872

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1945.

Nomina del direttore generale della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 1872

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio:

Riassunto del provvedimento prezzi n. 29 del 3 novembre 1945, riguardante i prezzi dei pneumatici per biciclette e per furgoncini . . . . . Pag. 1873

Riassunto del provvedimento prezzi n. 30 del 7 novembre 1945 riguardante i prezzi delle tariffe di pubblici servizi . . . . . Pag. 1873

Riassunto del provvedimento prezzi n 31 del 7 novembre 1945, riguardante il prezzo della pirite e il prezzo del perfosfato . . . . . Pag. 1874

55

7755

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1874

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 14 dal 16 al 31 luglio 1945 . . . . . Pag. 1875

Ministero della pubblica istruzione:

Revoca di trasferimento di professori universitari. Pag. 1880

Diffide per smarrimento di diploma di laurea. Pag. 1880

Ministero del tesoro:

Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita . . . . . Pag. 1881

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1881

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1882

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1883

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta di buoni del Tesoro . . . . . Pag. 1884

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1884

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 142 DEL 27 NOVEMBRE 1945:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Novembre 1945 (Fascicolo n. 3).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1945.

Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola », con sede in Sassari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio u. s., numero 57, col quale, in relazione all'attività giornalistica in favore del fascismo svolto durante la guerra dal giornale « L'Isola » di Sassari, veniva nominato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola », con sede in Sassari, il dott. Ettore Pino, vice intendente di finanza;

[illegible] opportunità di revocare l'incarico attri-

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Sassari.

Roma, addì 15 novembre 1945

PARRI

(2077)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Entrata in vigore del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Mentana, Monterotondo del distretto delle imposte di Roma, Colleferro (sezione Colleferro) del distretto delle imposte di Segni, Guidonia-Montecelio (sezione Marco Simone) del distretto delle imposte di Tivoli, tutti appartenenti alla provincia di Roma;

Decreta:

Il nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1946 per i comuni di Mentana, Monterotondo del distretto delle imposte di Roma, Colleferro (sezione Colleferro) del distretto delle imposte di Segni, Guidonia-Montecelio (sezione Marco Simone) del distretto delle imposte di Tivoli, tutti appartenenti alla provincia di Roma.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2029)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485021

pubblico . . . . . Pag.
Certificato d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1882
Medio dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1883
Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta di buoni del Tesoro . . . . . Pag. 1884

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1884

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 142 DEL 27 NOVEMBRE 1945:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Novembre 1945 (Fascicolo n. 3).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1945.

Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola », con sede in Sassari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio u. s., numero 57, col quale, in relazione all'attività giornalistica in favore del fascismo svolto durante la guerra dal giornale « L'Isola » di Sassari, veniva nominato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola », con sede in Sassari, il dott. Ettore Pino, vice intendente di finanza;

Ritenuta l'opportunità di revocare l'incarico attribuito al dott. Ettore Pino, per agevolargli lo svolgimento dei compiti di pubblico funzionario;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ubaldo Nieddu è nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola », con sede in Sassari, in sostituzione del dott. Ettore Pino.

Il dott. Ubaldo Nieddu eserciterà i medesimi poteri già attribuiti al dott. Ettore Pino, col precitato decreto presidenziale del 30 aprile 1945.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Mentana, Monterotondo del distretto delle imposte di Roma, Colleferro (sezione Colleferro) del distretto delle imposte di Segni, Guidonia-Montecelio (sezione Marco Simone) del distretto delle imposte di Tivoli, tutti appartenenti alla provincia di Roma;

Decreta:

Il nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1946 per i comuni di Mentana, Monterotondo del distretto delle imposte di Roma, Colleferro (sezione Colleferro) del distretto delle imposte di Segni, Guidonia-Montecelio (sezione Marco Simone) del distretto delle imposte di Tivoli, tutti appartenenti alla provincia di Roma.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2029)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1945.

Revoca dei decreti interministeriali 30 dicembre 1941 e 13 maggio 1942, con cui la Società anonima italiana « Films Paramount », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro e poi messa in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 30 dicembre 1941, con il quale la Società anonima italiana « Films Paramount », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Visto il successivo decreto interministeriale 13 maggio 1942, con cui la società anzidetta è stata messa in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti di cui sopra e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere liberamente le sue operazioni;

Decreta:

Sono revocati i decreti interministeriali 30 settembre 1941 e 13 maggio 1942, con cui la Società anonima italiana « Films Paramount », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro e poi messa in liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che a norma del 2° comma dell'articolo 3 della predetta legge 17 luglio 1942, n. 1100, dovranno riprendere l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2066)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 settembre 1940, con cui la Rappresentanza italiana della società inglese di assicurazione « Bevington Vaizey and Foster, Limited », con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1940, con il quale la Rappresentanza italiana della società inglese di assicurazione « Bevington Vaizey and Foster, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Sentito il Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 settem-

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 16 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « Alliance Assurance Company, Limited », con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 agosto 1940, con il quale la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « Alliance Assurance Company, Limited » con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Sentito il Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 16 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « Alliance Assurance Company, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2048)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 29 settembre 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « The Liverpool and London and Globe Insurance Company, Limited », con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 29 settembre 1940, con il quale la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « The Liverpool and London and Globe Insurance Company, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° feb-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

italiana « Films Paramount », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro e poi messa in liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che a norma del 2° comma dell'articolo 3 della predetta legge 17 luglio 1942, n. 1100, dovranno riprendere l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2066)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 settembre 1940, con cui la Rappresentanza italiana della società inglese di assicurazione « Bevington Vaizey and Foster, Limited », con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1940, con il quale la Rappresentanza italiana della società inglese di assicurazione « Bevington Vaizey and Foster, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Sentito il Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 settembre 1940, con cui la Rappresentanza italiana della società inglese di assicurazione « Bevington Vaizey and Foster, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2047)

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Sentito il Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 16 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « Alliance Assurance Company, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2048)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 29 settembre 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « The Liverpool and London and Globe Insurance Company, Limited », con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 29 settembre 1940, con il quale la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « The Liverpool and London and Globe Insurance Company, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Sentito il Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 29 settembre 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « The Liverpoo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 459081

and London and Globe Insurance Company, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1945

(2046) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.

Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita Ikonta, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 settembre 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita Ikonta (importazione apparecchi ottici), con sede in Milano, corso Italia n. 8, con la nomina a sequestratario dell'avv. Piero Valtolina il quale ha dichiarato di non poter accettare l'incarico;

Ritenuto che occorre sostituire il predetto avv. Piero Valtolina con altra persona nell'incarico stesso;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società in accomandita Ikonta (importazione apparecchi ottici), con sede in Milano, l'ing. Belloni Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1945

(2062) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.

Revoca del decreto 25 agosto 1945, con cui la società in nome collettivo « Werner Fratelli », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 25 agosto 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Werner Fratelli », con sede in Milano, via Brigli n. 5, a norma dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Vista la relazione del sequestratario;

Viste le note 25 ottobre 1945, n. 1569/171 della Regia prefettura di Milano e 10 ottobre 1945, n. 17785, della Camera di commercio di Milano;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro in quanto

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1945.

Revoca dalla carica di direttore generale della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929 e modificato con propri decreti 18 agosto 1938, 23 dicembre 1940 e 2 luglio 1941;

Decreta:

Il rag. Domenico De Ritis è revocato dalla carica di direttore generale della Banca nazionale del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(2094)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1945.

Nomina del direttore generale della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929 e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il proprio decreto 8 settembre 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita Ikonta (importazione apparecchi ottici), con sede in Milano, corso Italia n. 8, con la nomina a sequestratario dell'avv. Piero Valtolina il quale ha dichiarato di non poter accettare l'incarico;

Ritenuto che occorre sostituire il predetto avv. Piero Valtolina con altra persona nell'incarico stesso;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società in accomandita Ikonta (importazione apparecchi ottici), con sede in Milano, l'ing. Belloni Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1945

(2062) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.

Revoca del decreto 25 agosto 1945, con cui la società in nome collettivo « Werner Fratelli », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 25 agosto 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Werner Fratelli », con sede in Milano, via Brigli n. 5, a norma dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Vista la relazione del sequestratario;

Viste le note 25 ottobre 1945, n. 1569/171 della Regia prefettura di Milano e 10 ottobre 1945, n. 17785, della Camera di commercio di Milano;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro in quanto i titolari della suindicata società sono cittadini italiani e nella medesima non esistono interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 della predetta legge;

Decreta:

E' revocato il decreto 25 agosto 1945 con cui è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Werner Fratelli », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1945

(2063) *Il Ministro*: RICCI

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929 e modificato con propri decreti 18 agosto 1938, 23 dicembre 1940 e 2 luglio 1941;

Decreta:

Il rag. Domenico De Ritis è revocato dalla carica di direttore generale della Banca nazionale del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(2094)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1945.

Nomina del direttore generale della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929 e modificato con propri decreti 18 agosto 1938, 23 dicembre 1940 e 2 luglio 1941;

Decreta:

Il dott. ing. Imbriani Longo è nominato direttore generale della Banca nazionale del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(2095)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 29 del 3 novembre 1945, riguardante i prezzi dei pneumatici per biciclette e per furgoncini.

Il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 29 del 3 novembre 1945, ha stabilito i prezzi di vendita al pubblico che, in conformità delle autorizzazioni concesse ai produttori, sono stati consentiti fino a diversa disposizione:

a) *pneumatici per biciclette:*
coperture tipo normale e unificate:
misura 24-26 pollici . . . . . L. 303 ciascuna
misura 28 pollici . . . . . » 313 »
camere d'aria normali senza valvola
misure unificate, 24-26-28 pollici . » 75 »

b) *pneumatici per furgoncini a pedale e ciclomotori:*
coperture tipo normale a cerchietti
misura 26 x 1 3/4 pollici . . . . » 520 »
coperture tipo rinforzato a cerchietti
misura 26 x 1 3/4 pollici . . . . . » 570 »
camere d'aria normali senza valvola
misura 26 x 1 3/4 pollici . . . . » 101 »
camere d'aria rinforzate senza valvola
misura 26 x 1 3/4 pollici . . . . » 183 »

Nelle provincie dell'Italia centro-meridionale è consentita una maggiorazione di L. 50 per ogni copertura e di L. 20 per ogni camera d'aria per rimborso delle spese di trasporto dall'origine fino ai depositi di distribuzione delle case fabbricanti.

I Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati a consentire, nei limiti strettamente indispensabili, un'ulteriore maggiorazione nelle spese di trasporto per le vendite nei centri in cui non esista un deposito delle case produttrici.

(2081)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 30 del 7 novembre 1945 riguardante i prezzi delle tariffe di pubblici servizi.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 30 del 7 novembre 1945, ha disposto quanto appresso:

I. — TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *La Società per l'industria e l'elettricità «Terni»* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° agosto 1945-31 [illegible]

Detto sovraprezzo che assorbe quello del 107 % precedentemente autorizzato, si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Impresa per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1945, salvo proroga.

d) *L'Impresa Salernitana di elettricità* - Salerno è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Impresa per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1945, salvo proroga.

e) *La Società Selt-Valdarno* - Firenze è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quelli precedentemente autorizzati, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° luglio 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

f) *La Società elettrica Maremmana* - Firenze è autorizzata ad applicare il sopraprezzo temporaneo del 330 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo, contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quelli precedentemente autorizzati, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° luglio 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

g) *La Società forze idrauliche dell'Appennino centrale* - Pistoia è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quelli precedentemente autorizzati, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° luglio 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

h) *La Società Casauria di elettricità di Tocco Casauria* (Pescara) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quello autorizzato con circolare n. 19 del 9 luglio 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1945, salvo proroga.

i) *L'Impresa elettrica Sabino Visconti di Scafati* (Salerno) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo, che assorbe quello autorizzato con ci[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) *pneumatici per biciclette:*

coperture tipo normale e unificate: misura 24-26 pollici	L. 303	ciascuna
misura 28 pollici	» 313	»
camere d'aria normali senza valvola misure unificate, 24-26-28 pollici	» 75	»
b) *pneumatici per furgoncini a pedate e ciclomotori:*		
coperture tipo normale a cerchietti misura 26 x 1 3/4 pollici	» 520	»
coperture tipo rinforzato a cerchietti misura 26 x 1 3/4 pollici	» 570	»
camere d'aria normali senza valvola misura 26 x 1 3/4 pollici	» 101	»
camere d'aria rinforzate senza valvola misura 26 x 1 3/4 pollici	» 183	»

Nelle provincie dell'Italia centro-meridionale è consentita una maggiorazione di L. 50 per ogni copertura e di L. 20 per ogni camera d'aria per rimborso delle spese di trasporto dall'origine fino ai depositi di distribuzione delle case fabbricanti.

I Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati a consentire, nei limiti strettamente indispensabili, un'ulteriore maggiorazione nelle spese di trasporto per le vendite nei centri in cui non esista un deposito delle case produttrici.

(2031)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 30 del 7 novembre 1945 riguardante i prezzi delle tariffe di pubblici servizi.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 30 del 7 novembre 1945, ha disposto quanto appresso:

I. — TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *La Società per l'industria e l'elettricità «Terni»* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° agosto 1945-31 luglio 1946, salvo proroga.

b) *La Società Ofantina Lucana di elettricità* - Napoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 275 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1945, salvo proroga.

c) *L'Impresa elettrica ing. Coccoli di Castellabate* (Salerno) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

d) *La Società Sele-Calore* - Firenze è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quelli precedentemente autorizzati, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° luglio 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

f) *La Società elettrica Maremmana* - Firenze è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo, contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quelli precedentemente autorizzati, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° luglio 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

g) *La Società forze idrauliche dell'Appennino centrale* - Pistoia è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quelli precedentemente autorizzati, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° luglio 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

h) *La Società Casauria di elettricità di Tocco Casauria* (Pescara) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quello autorizzato con circolare n. 19 del 9 luglio 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1945, salvo proroga.

i) *L'Impresa elettrica Sabino Visconti di Scafati* (Salerno) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo, che assorbe quello autorizzato con circolare n. 15 del 12 maggio 1945 sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Impresa per il periodo 1° settembre 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

l) *La Società elettrica dell'Alto Savio* - Rimini è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 275 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato sulle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° settembre 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

m) *L'Impresa elettrica F.lli Giordano & C. di Frosolone* (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo tem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

poraneo del 250 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita della energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'impresa per il periodo 1° settembre 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

n) *La S. A. Elettrica del Verrino Agnone* (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita della energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1945, salvo proroga.

o) *La S. A. per impianti elettrici di Salcito* (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'impresa per il periodo 1° agosto 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

II. — TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI

a) *Il Consorzio Barbuta* - Roma è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione e altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dal Consorzio per il periodo 1° agosto 1945-31 luglio 1946, salvo proroga.

b) *L'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese* - Bari è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo, che assorbe quello autorizzato con circolare n. 19 del 27 marzo 1945, si applica ai prezzi di vendita dell'acqua, ai canoni di manutenzione degli impianti e dei contatori, ai canoni per manutenzione degli allacciamenti alle reti di fognature e all'addizionale ai prezzi dell'acqua per la gestione fognature in vigore al 31 dicembre 1942 mentre ne sono esclusi i diritti fissi di garanzia e nolo contatori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Ente per il periodo 1° settembre 1945-31 agosto 1946, salvo proroga.

c) *La ditta Vincenzo Giudice « Acque del Cafaro » Paternò* (Catania) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 370 % sui prezzi di vendita dell'acqua, bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1945, salvo proroga.

d) *L'Acquedotto comunale di Montecatini Terme* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200 % sui prezzi di vendita dell'acqua, bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per il nolo, con-

III. — TARIFFE DEL GAS

a) *La Società italiana gas Esercizio Toscana gas* è autorizzata ad applicare il prezzo di L. 3.60 al mc. per la vendita del gas in Firenze, per il periodo 1° luglio-31 agosto 1945.

Rimangono inalterati i diritti fissi per nolo contatore.

(2682)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 31 del 7 novembre 1945, riguardante il prezzo della pirite e il prezzo del perfosfato.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 31 del 7 novembre 1945, ha disposto quanto appresso:

I. — PREZZO DELLE PIRITI

I prezzi massimi di vendita delle piriti franco vagone partenza miniera sono stabiliti come segue:

a) piriti destinate alla fabbricazione di prodotti per l'agricoltura . . . . . L. 1600 a tonn.

b) piriti destinate ad altri usi . . . . . » 1700 »

Per il rilievo delle analisi di piriti, i produttori di piriti dovranno corrispondere ai compratori un compenso di L. 100 per tonnellata di ceneri.

II. — PERFOSFATO MINERALE

I prezzi del perfosfato minerale per le vendite dal produttore restano immutati sulla base di L. 35 per unità di anidride fosforica in esso contenuta per merce insaccata franco fabbrica, resa su mezzo di trasporto, escluso il costo dell'imballaggio, come stabilito con circolare n. 9 del 29 marzo c. corrente anno.

Le altre disposizioni contenute nella predetta circolare per la distribuzione del perfosfato vengono sostituite come appresso:

I prezzi di vendita al consumo sono fissati localmente dai Comitati provinciali, aggiungendo al prezzo di vendita del produttore le seguenti maggiorazioni:

a) imposta generale sull'entrata nella misura del 4 % per i vari passaggi;

b) la spesa effettiva di trasporto dallo stabilimento di produzione ai magazzini di vendita;

c) il calo dello sfrido della merce in ragione del 2 % del prezzo del perfosfato comprensivo della maggiorazione di cui ai paragrafi precedenti;

d) compenso massimo di L. 15 al q.le di perfosfato per gli Enti distributori centrali (Federazione dei Consorzi agrari o Associazioni di categoria) e di L. 30 al q.le per i distributori nella Provincia (Consorzi agrari, Cooperative, ecc.).

(2683)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso di rettifica

Il provviso riguardante il sorteggio delle obbligazioni 6 %, 6 % Telefonica e 5,50 % Società Edison — pubblicato nella

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Impresa per il periodo 1° agosto 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

II. — TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI

a) *Il Consorzio Barletta* - Ruvo è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione e altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dal Consorzio per il periodo 1° agosto 1945-31 luglio 1946, salvo proroga.

b) *L'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese* - Bari è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo, che assorbe quello autorizzato con circolare n. 10 del 27 marzo 1945, si applica ai prezzi di vendita dell'acqua, ai canoni di manutenzione degli impianti e dei contatori, ai canoni per manutenzione degli allacciamenti alle reti di fognature e all'addizionale ai prezzi dell'acqua per la gestione fognature in vigore al 31 dicembre 1942 mentre ne sono esclusi i diritti fissi di carnuzza e nolo contatori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Ente per il periodo 1° settembre 1945-31 agosto 1946, salvo proroga.

c) *La ditta Vincenzo Giudice « Acque del Cafaro » Paterno* (Catania) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 370 % sui prezzi di vendita dell'acqua, bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Ditta per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1945, salvo proroga.

d) *L'Acquedotto comunale di Montecatini Terme* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200 % sui prezzi di vendita dell'acqua, bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per il nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Ente per il canone del corrente anno, salvo proroga.

e) *L'Acquedotto comunale di Collegliano* (Pistoia) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 100 % sui canoni ordinari e del 200 % sulle eccedenze, rispetto ai prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Tale sovraprezzo si applica soltanto sul prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Ente per il canone del corrente anno, salvo proroga.

tenza, nulliera sono stabiliti come segue:

a) piriti destinate alla fabbricazione di prodotti per l'agricoltura . . . . . L. 1600 a tonn.

b) piriti destinate ad altri usi . . . . . » 1700 »

Per il rilievo delle ceneri di piriti, i produttori di piriti dovranno corrispondere ai compratori un compenso di L. 100 per tonnellata di ceneri.

II. — PERFOSFATO MINERALE

I prezzi del perfosfato minerale per le vendite dal produttore restano bloccati sulla base di L. 85 per unità di anidride fosforica in esso contenuta per merce insaccata franco fabbrica, resa su mezzo di trasporto, escluso il costo dell'imballaggio, come stabilito con circolare n. 9 del 29 marzo corrente anno.

Le altre disposizioni contenute nella predetta circolare per la distribuzione del perfosfato vengono sostituite come appresso:

I prezzi di vendita al consumo sono fissati localmente dai Comitati provinciali, aggiungendo al prezzo di vendita dal produttore le seguenti maggiorazioni:

a) imposta generale sull'entrata nella misura del 4 % per i vari passaggi;

b) la spesa effettiva di trasporto dallo stabilimento di produzione ai magazzini di vendita;

c) il calo dello sfrido della merce in ragione del 2 % del prezzo del perfosfato comprensivo della maggiorazione di cui ai paragrafi precedenti;

d) compenso massimo di L. 15 al q.le di perfosfato per gli Enti distributori centrali (Federazione dei Consorzi agrari o Associazioni di categoria) e di L. 30 al q.le per i distributori nella Provincia (Consorzi agrari, Cooperative, ecc.).

(2683)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso di rettifica

Il preavviso riguardante il sorteggio delle obbligazioni 6 %, 6 % Telefonica e 5,50 % Società Edison — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 corrente n. 137, alla pag. 1818, prima colonna — da effettuarsi il 1° dicembre p. v. è stato erroneamente posto con l'intestazione « *Consorzio di credito per le opere pubbliche* », e pertanto s'intende rettificato nel modo seguente:

ISTITUTO DI CREDITO
PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITA'

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie ordinaria (2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª *emissione*), *obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica »* (1ª, 2ª e 3ª *emissione*), *ed obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison »*.

(2692)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 14
dal 16 al 31 luglio 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Palo	B	—	1
Id.	Santeramo	B	—	1
Brindisi	Fasano	B	1	1
Cagliari	Dellanova	B	—	1
Id.	Nuraminis	O	—	3
Id.	San Gavino Monreale	O	—	1
Id.	Serdiana	B	—	1
Catania	Ramacca	B	—	1
Catanzaro	Curatiga	BO	—	1
Id.	Briatico	B	—	1
Id.	Perrizzi	O	—	2
Firenze	Cerreto Guidi	B	—	1
Foggia	Ascoli Satriano	O	—	1
Id.	San Marco in Lamis	O	1	3
Id.	Torremaggiore	Cap	2	—
Id.	Roseto Valfortore	O	1	—
Id.	Pietramontecorvino	Cap	1	—
Id.	Serracapriola	O	1	—
Frosinone	Trivigliano	B	1	—
Id.	Castelliri	O	—	2
L'Aquila	L'Aquila	O	1	—
Id.	Pettorano sul Gizio	B	—	1
Milano	Bereldina	B	—	1
Id.	San Fiorano	B	—	1
Nuoro	Orotelli	C	—	1
Roma	Manziana	Cap	—	1
Salerno	Bellosguardo	B	1	—
Id.	San Gregorio Magno	O	—	1
Id.	Olevano sul Tusciano	B	—	1
Id.	Battipaglia	A	—	1
Sassari	Ploaghe	O	—	1
Torino	San Mauro Torinese	B	1	—
Id.	Monastero Lanzo	B	—	1
Terni	Terni	BE	—	2
Teramo	Morrera dei Volle	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Avellino	Calitri	B	—	—
Id.	Mirabella Eclano	B	10	—
Id.	Savignano	B	1	—
Bari	Altamura	B	2	—
Id.	Canosa	B	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Gioia del Colle	B	0	—
Id.	Gravina di Puglia	B	1	—
Id.	Molfetta	B	5	—
Id.	Poligiano	B	4	—
Id.	Putignano	B	6	—
Id.	Samatichele	B	1	—
Id.	Santeramo	B	10	—
Brindisi	Fasano	B	—	1
Cagliari	Arbus	B	1	1
Id.	Barrasa	BO	15	—
Id.	Cabras	S	—	4
Id.	Cagliari	S	—	1
Id.	Capoterra	B	6	—
Id.	Carbonia	B	—	4
Id.	Gonnostramadiga	OS	4	—
Id.	Id.	B	4	—
Id.	Gonnostramatza	B	—	1
Id.	Iglesias	BO	—	15
Id.	Musei	B	—	1
Id.	Narcao Pabillonis	BOS	8	—
Id.	Palmas	B	—	—
Id.	San Gavino Monreale	B	—	1
Id.	Santadi	BOS	58	—
Id.	Teulada	B	—	—
Id.	Tuili	Cap	1	—
Id.	Villamassargia	BOS	13	15
Id.	Dellanova	B	—	1
Id.	Nuraminis	O	—	3
Campobasso	Castropignano	B	—	1
Id.	Pescopennataro	B	6	1
Id.	Sant'Angelo del Pesco	B	19	1
Id.	San Pietro Avellana	B	1	—
Id.	Capracotta	B	2	—
Id.	Petacciato	B	3	1
Id.	Pietracatella	B	—	7
Id.	Campomarino	B	5	—
Id.	San Giuliano del Sannio	B	—	3
Id.	Gambatesa	B	—	5
Id.	Termoli	B	4	—
Id.	Campolasso	B	1	—
Id.	Sepino	B	3	—
Id.	Trivento	B	2	1
Id.	Fossalto	B	—	3
Id.	Casacalenda	B	2	—
Id.	Ururi	B	2	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Focolai o pascoli infetti: Accertati dalla precedente denunciati	Focolai o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio enatico				
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Palo	B	—	1
Id.	Sanderamo	B	—	1
Brindisi	Fasano	B	1	1
Cagliari	Dolianova	B	—	1
Id.	Nuraminis	O	—	3
Id.	San Gavino Monreale	O	—	1
Id.	Sardiana	B	—	1
Catania	Ramacca	B	—	1
Catanzaro	Curalga	O	—	1
Id.	Briatico	B	—	1
Id.	Petrizzi	G	—	2
Firenze	Cerreto Guidi	B	—	1
Foggia	Ascoli Satriano	O	—	1
Id.	San Marco in Lamis	O	1	3
Id.	Torremaggiore	Cap	2	—
Id.	Rocchetta Valfortore	O	1	—
Id.	Pietramontecorvino	Cap	1	—
Id.	Serracapriola	O	1	—
Frosinone	Trivigliano	B	1	—
Id.	Castelliri	O	—	5
L'Aquila	L'Aquila	O	1	—
Id.	Pettorano sul Gizio	B	—	1
Milano	Rescaldina	B	—	1
Id.	San Fiorano	B	—	1
Nuoro	Orotelli	C	—	1
Roma	Manziana	Cap	—	1
Salerno	Bellosguardo	B	1	—
Id.	San Gregorio Magno	O	—	1
Id.	Olevano sul Tusciano	B	—	1
Id.	Battipaglia	A	—	1
Sassari	Ploaghe	O	—	1
Torino	San Mauro Torinese	B	1	—
Id.	Monastero Lanzo	B	—	1
Terni	Terni	BE	—	2
Trapani	Mazzara del Vallo	B	—	1
Viterbo	Canepina	E	1	—
			12	35
Carbonchio sintomatico				
Cagliari	Teulada	B	—	1
Nuoro	Oredi	B	—	1
Sassari	Santa Teresa Gallura	B	1	—
			1	2
Afta epizootica				
Ascoli Piceno	Acquasanta	OB	—	2
Id.	Foligmano	BO	—	2
Avellino	Altavilla Irpina	BOS	15	—
Id.	Ariano Irpino	B	9	—
Id.	Calabritto	B	1	—
Id.	Savignano	B	1	—
Bari	Altamura	B	2	—
Id.	Canosa	B	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Gioia del Colle	B	10	—
Id.	Gravina di Puglia	B	1	—
Id.	Molfetta	B	6	1
Id.	Poligniano	B	4	—
Id.	Putignano	B	6	—
Id.	Sammichele	B	1	—
Id.	Sanseramo	B	10	—
Brindisi	Fasano	B	—	1
Cagliari	Arbus	B	1	1
Id.	Barrasa	EO	15	—
Id.	Cabras	S	—	4
Id.	Cagliari	S	—	1
Id.	Capoterra	B	6	—
Id.	Carbonia	B	—	4
Id.	Gonnostannadiga	OS	4	—
Id.	Id.	B	4	—
Id.	Gonnostramatza	B	—	1
Id.	Iglesias	BO	—	15
Id.	Musei	B	—	1
Id.	Narcao Pabillonis	BS	8	—
Id.	Palmas	B	—	
Id.	San Gavino Monreale	B	—	1
Id.	Santadi	BOS	58	—
Id.	Teulada	B	—	—
Id.	Tuili	Cap	1	—
Id.	Villamassargia	BOS	13	15
Id.	Dolianova	B	—	1
Id.	Nuraminis	O	—	3
Campobasso	Castropignano	B	—	1
Id.	Pescopennataro	B	6	1
Id.	Sant'Angelo del Pesco	B	19	1
Id.	San Pietro Avellana	B	1	—
Id.	Capracotta	B	—	1
Id.	Potacciato	B	3	1
Id.	Pietracatella	B	—	7
Id.	Campomarino	B	5	—
Id.	San Giuliano del Sannio	B	—	3
Id.	Ganibatesa	B	—	5
Id.	Termoli	B	4	—
Id.	Campobasso	B	1	—
Id.	Sepino	B	3	—
Id.	Trivento	B	2	1
Id.	Fossalto	B	—	3
Id.	Casacalenda	B	2	—
Id.	Agnone	B	1	2
Id.	Lupara	B	—	1
Id.	Cercepiccola	B	—	1
Id.	Vinchiaturo	B	3	3
Catanzaro	Cropani	B	—	8
Id.	Carfizzi	B	—	11
Id.	Casino	B	—	—
Id.	Cirò	BOS Cap	13	—
Id.	Crotone	BOS Cap	1	—
Id.	Crucoli	BOS Cap	1	2
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Mesoano	B	—	1
Id.	Melissa	BS	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Focolai o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Focolai o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Palo	B	—	1
Id.	Santeramo	B	—	1
Brindisi	Fasano	B	1	1
Cagliari	Dolianova	B	—	1
Id.	Nuraminis	B	—	3
Id.	San Gavino Monreale	B	—	1
Id.	Serdiana	B	—	1
Catania	Ramacca	B	—	1
Catanzaro	Curaiga	B	—	1
Id.	Briatico	B	—	1
Id.	Petrizzi	B	—	2
Firenze	Cerreto Guidi	B	—	1
Foggia	Ascoli Satriano	B	—	1
Id.	San Marco in Lamis	B	1	—
Id.	Torremaggiore	Cap	2	—
Id.	Roseto Valfortore	B	1	—
Id.	Pietramontecorvino	Cap	1	—
Id.	Serracapriola	B	1	—
Frosinone	Trivigliano	B	1	—
Id.	Castelliri	B	—	2
L'Aquila	L'Aquila	B	1	—
Id.	Pettorano sul Gizio	B	—	1
Milano	Roscaldina	B	—	1
Id.	San Fiorano	B	—	1
Nuoro	Orotelli	B	—	1
Roma	Manziana	Cap	—	1
Salerno	Bellosguardo	B	1	—
Id.	San Gregorio Magno	B	—	1
Id.	Olevano sul Tusciano	B	—	1
Id.	Lattipaglia	B	—	1
Sassari	Ploaghe	B	—	1
Torino	San Mauro Torinese	B	1	—
Id.	Monastero Lanzo	B	—	1
Terni	Terni	BE	—	2
Trapani	Mazzara del Vallo	B	—	1
Viterbo	Canepina	B	1	—
			12	35
Carbonchio sintomatico				
Cagliari	Teulada	B	—	1
Nuoro	Orroli	B	—	1
Sassari	Santa Teresa Gallura	B	1	—
			1	2
Afta epizootica				
Ascoli Piceno	Acquasanta	OB	—	2
Id.	Folignano	BO	—	2
Avellino	Altavilla Irpina	BOS	15	—
Id.	Ariano Irpino	B	9	—
Id.	Calabritto	B	1	—
Id.	Savignano	B	1	—
Bari	Altamura	B	2	—
Id.	Canosa	B	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Gioia del Colle	B	10	—
Id.	Gravina di Puglia	B	1	—
Id.	Molfetta	B	6	1
Id.	Polignano	B	4	—
Id.	Putignano	B	5	—
Id.	Sammichele	B	1	—
Id.	Santeramo	B	10	—
Brindisi	Fasano	B	—	1
Cagliari	Arbus	B	1	1
Id.	Barumini	BO	15	—
Id.	Cabras	S	—	4
Id.	Cagliari	S	—	1
Id.	Capoterra	B	6	—
Id.	Carbonia	B	—	4
Id.	Gonnostanadiga	OS	4	—
Id.	Id.	B	4	—
Id.	Gonnostramatza	B	—	1
Id.	Iglesias	BO	—	15
Id.	Musei	B	—	1
Id.	Narcao Pabillonis	BOS	8	—
Id.	Palmas	B	—	—
Id.	San Gavino Monreale	B	—	1
Id.	Santadi	BOS	8	—
Id.	Teulada	B	—	—
Id.	Tuili	Cap	1	—
Id.	Villamassargia	BOS	13	15
Id.	Dolianova	B	—	1
Id.	Nuraminis	B	—	3
Campobasso	Castropignano	B	—	1
Id.	Pescopennataro	B	6	1
Id.	Sant'Angelo del Pesco	B	10	1
Id.	San Pietro Avellana	B	1	—
Id.	Capracotta	B	2	—
Id.	Pefacciato	B	3	1
Id.	Pietrabbondante	B	—	7
Id.	Componarino	B	5	—
Id.	San Giuliano del Sannio	B	—	3
Id.	Gambatesa	B	—	5
Id.	Termoli	B	4	—
Id.	Campobasso	B	1	—
Id.	Sepino	B	2	—
Id.	Trivento	B	2	1
Id.	Fossalto	B	—	3
Id.	Casacalenda	B	2	—
Id.	Agnone	B	1	2
Id.	Lupara	B	—	1
Id.	Cercepiccola	B	—	1
Id.	Vinchiaturo	B	3	3
Catanzaro	Caccuri	B	—	8
Id.	Carfizzi	B	—	11
Id.	Casino	B	—	—
Id.	Cirò	BOS Cap	13	—
Id.	Crotone	BOS Cap	1	—
Id.	Crucoli	BOS Cap	1	2
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Magisano	B	—	1
Id.	Melissa	BS	—	1

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Catanzaro	Pallagorio	B	—	8
Id.	Savelli	B	5	—
Id.	Sersale	B	—	30
Id.	San Nicola dell'Alto	B	—	2
Id.	Strongoli	BS	3	2
Id.	Taverna	B	—	9
Id.	Umbriatico	B	—	12
Id.	Verzino	B	—	10
Id.	Zagarise	B	—	9
Chieti	Chieti	B	5	—
Id.	Torino di Sangro	B	8	—
Id.	Archi	B	—	2
Id.	Altino	B	—	2
Id.	Bucchianico	O	—	1
Id.	Casoli	B	—	9
Id.	Civitella	B	—	7
Id.	Lama dei Peligni	B	—	6
Id.	Montenerodomo	B	—	1
Id.	Palena	B	—	1
Id.	Palmoli	B	—	2
Id.	Palombaro	B	—	2
Id.	Santeusanio	B	—	2
Id.	Torricella	B	—	1
Id.	Villa Santa Maria	B	—	5
Cosenza	Acquaformosa	BO	4	—
Id.	Acri	B	16	—
Id.	Altomonte	BO	2	—
Id.	Belsito	BOS	14	—
Id.	Bisignano	B	20	—
Id.	Buonvicino	B	1	—
Id.	Calopezzati	B	10	—
Id.	Caloveto	B	7	—
Id.	Campana	B	7	—
Id.	Cassano al Jonio	B	10	—
Id.	Castrovillari	B	15	—
Id.	Cerchiara di Calabria	B	15	—
Id.	Crosia	B	8	—
Id.	Firmo	B	3	—
Id.	Id.	S	2	—
Id.	Montalto Uffugo	B	10	—
Id.	Oriolo	B	—	3
Id.	Papasidero	BO	12	—
Id.	Rende	B	8	—
Id.	Rose	B	10	—
Id.	Id.	BSOS	10	—
Id.	San Basile	B	5	—
Id.	San Demetrio Corone	B	18	—
Id.	San Giovanni in Fiore	B	28	—
Id.	San Giorgio Albanese	B	11	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	B	17	—
Id.	San Lorenzo del Vallo	B	8	—
Id.	San Pietro in Guarano	BO	10	—
Id.	San Vincenzo	B	12	—
Id.	Scalea	BO	13	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Foggia	San Paolo Civitate	B	2	—
Id.	Torre Maggiore	S	1	—
Id.	Vico Garganico	B	—	1
Id.	Volturara Appula	BO	—	1
Id.	Volturino	O	—	1
Frosinone	Trevi nel Lazio	B	5	—
Id.	Sora	B	—	2
Id.	Paliano	O	—	3
L'Aquila	Ajelli	B	—	1
Id.	Avezzano	B	—	1
Id.	Barisciano	B	1	—
Id.	Capestrano	B	1	—
Id.	Caporciano	B	1	—
Id.	Carsoli	B	2	1
Id.	Cagnano Amiterno	B	1	—
Id.	Celano	B	1	—
Id.	Collepietro	B	1	—
Id.	Introdacqua	B	1	—
Id.	L'Aquila	B	3	—
Id.	Ocre	B	—	1
Id.	Ortucchio	B	—	1
Id.	Ovindoli	B	—	1
Id.	Pereto	B	1	—
Id.	Pettorano sul Gizio	B	1	—
Id.	Pizzoli	B	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Pratola Peligna	B	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	B	—	1
Id.	Scanno	B	—	1
Id.	Tagliacozzo	B	—	1
Id.	Trasacco	B	—	1
Latina	Latina	B	—	1
Macerata	Castel Sant'Angelo	BO	2	5
Id.	Fiastra	BO	10	6
Id.	Montecavallo	BS	16	4
Id.	Pievebovigliana	BO	4	2
Id.	Pieve Torina	BOS	2	4
Id.	Serravalle di Chienti	BO	27	3
Id.	Ussita	BO	2	7
Id.	Visso	BO	4	3
Matera	Matera	B	1	1
Id.	Pernalda	B	1	1
Id.	Montescaglioso	B	1	—
Id.	Pisticci	B	2	2
Id.	San Giorgio Lucano	B	—	1
Napoli	Napoli	B	—	1
Id.	Pompei	B	—	2
Nuoro	Gairo	BO	—	4
Id.	Jerzu	BO	—	2
Id.	Nurri	O	—	1
Id.	Orroli	B	—	1
Id.	Osini	BO	—	2
Id.	Tertenia	BO	—	2
Id.	Ulassai	BO	—	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Id.	Taverna	B	—	9	Frosinone	Sora	B	—	—	2	—	—	—
Id.	Umbriatico	B	—	12	Id.	Paliano	B	—	—	3	—	—	—
Id.	Verzino	B	—	10	Id.	Ajelli	B	—	—	1	—	—	—
Id.	Zagarise	B	—	9	L'Aquila	Avezzano	B	—	—	1	—	—	—
Id.	Chieti	B	5	—	Id.	Barisciano	B	1	—	—	—	—	—
Chieti	Torino di Sangro	B	8	—	Id.	Capestrano	B	1	—	—	—	—	—
Id.	Archi	B	—	2	Id.	Caporciano	B	2	—	1	—	—	—
Id.	Altino	B	—	2	Id.	Carsoli	B	1	—	—	—	—	—
Id.	Bucchianico	O	—	1	Id.	Cuguano Amiterno	B	1	—	—	—	—	—
Id.	Casoli	B	—	9	Id.	Celano	B	1	—	—	—	—	—
Id.	Civitella	B	—	7	Id.	Col'epietro	B	1	—	—	—	—	—
Id.	Lama dei Peligni	B	—	6	Id.	Introdacqua	B	3	—	—	—	—	—
Id.	Montenerodomo	B	—	1	Id.	L'Aquila	B	—	—	1	—	—	—
Id.	Palena	B	—	1	Id.	Ocre	B	—	—	1	—	—	—
Id.	Palmoli	B	—	2	Id.	Ortucchio	B	—	—	1	—	—	—
Id.	Palombaro	B	—	2	Id.	Ovindoli	B	1	—	—	—	—	—
Id.	Santeusanio	B	—	2	Id.	Pereto	B	1	—	—	—	—	—
Id.	Torricella	B	—	1	Id.	Pettorano sul Gizio	B	1	—	—	—	—	—
Id.	Villa Santa Maria	B	—	5	Id.	Pizzoli	O	1	—	—	—	—	—
Cosenza	Acquaformosa	BO	4	—	Id.	Prata d'Ansidonia	B	1	—	—	—	—	—
Id.	Acri	B	16	—	Id.	Pratola Peligna	B	—	—	1	—	—	—
Id.	Altomonte	BO	2	—	Id.	Rocca di Mezzo	B	—	—	1	—	—	—
Id.	Belsito	BS	14	—	Id.	Scanno	B	—	—	1	—	—	—
Id.	Bisignano	B	20	—	Id.	Tagliacozzo	B	—	—	1	—	—	—
Id.	Buonvicino	B	1	—	Id.	Trasacco	B	—	—	1	—	—	—
Id.	Calopezzati	B	10	—	Latina	Latina	BO	2	—	5	—	—	—
Id.	Caloveto	B	7	—	Macerata	Castel Sant'Angelo	BO	10	—	6	—	—	—
Id.	Campana	B	7	—	Id.	Fiastra	BS	16	—	4	—	—	—
Id.	Cassano al Jonio	B	10	—	Id.	Montecavallo	BO	4	—	2	—	—	—
Id.	Castrovillari	B	15	—	Id.	Pievebovigliana	BS	2	—	4	—	—	—
Id.	Cerchiara di Calabria	B	15	—	Id.	Pieve Torina	BO	27	—	3	—	—	—
Id.	Crosia	B	8	—	Id.	Serravalle di Chienti	BO	2	—	7	—	—	—
Id.	Firmo	B	3	—	Id.	Ussita	LO	4	—	3	—	—	—
Id.	Id.	S	2	—	Id.	Visso	B	1	—	1	—	—	—
Id.	Montalto Uffugo	B	10	—	Matera	Matera	B	1	—	—	—	—	—
Id.	Oriolo	B	—	3	Id.	Pernalda	B	1	—	—	—	—	—
Id.	Papasidero	BO	12	—	Id.	Montescaglioso	B	1	—	2	—	—	—
Id.	Rende	B	8	—	Id.	Pisticci	B	2	—	—	—	—	—
Id.	Rose	B	10	—	Id.	San Giorgio Lucano	B	—	—	2	—	—	—
Id.	Id.	Cagl	10	—	Napoli	Napoli	B	—	—	1	—	—	—
Id.	San Basile	B	5	—	Id.	Pompei	B	—	—	2	—	—	—
Id.	San Demetrio Corone	B	18	—	Nuoro	Gairo	BO	—	—	4	—	—	—
Id.	San Giovanni in Fiore	B	28	—	Id.	Jerzu	BO	—	—	2	—	—	—
Id.	San Giorgio Albanese	B	11	—	Id.	Nurri	O	—	—	1	—	—	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	B	17	—	Id.	Orroli	B	—	—	1	—	—	—
Id.	San Lorenzo del Vallo	B	—	—	Id.	Osini	BO	—	—	2	—	—	—
Id.	San Pietro in Guarano	BO	10	—	Id.	Terlenia	BO	—	—	2	—	—	—
Id.	San Vincenzo	B	12	—	Id.	Ulassai	BO	—	—	2	—	—	—
Id.	Scalea	B	13	—	Rieti	Rieti	B	6	—	8	—	—	—
Id.	Spezzano della Sila	B	5	—	Id.	Cottanello	B	1	—	—	—	—	—
Id.	Vaccarizzo	B	8	—	Id.	Forano	B	1	—	—	—	—	—
Foggia	Cerignola	BS	1	—	Id.	Poggio Nativo	B	1	—	—	—	—	—
Id.	San Severo	O	2	—	Id.	Longone	B	2	—	—	—	—	—
Id.	Lucera	BS	2	—	Id.	Rivodutri	B	2	—	—	—	—	—
Id.	Monte Sant'Angelo	Cagl	24	—	Id.	Roccasinibalda	B	—	—	3	—	—	—
Id.	Roseto Valfortore	B	2	5	Id.	Posta	B	—	—	2	—	—	—
Id.	San Ferdinando di Puglia	B	2	—	Id.	Borbona	B	—	—	1	—	—	—
Id.	San Marco in Lamis	B	—	1	Id.	Amatrice	B	—	—	2	—	—	—
Id.	Troia	SB	1	—	Id.	Cittaducale	B	—	—	4	—	—	—
Id.	Cagnano Varano	B	1	—	Roma	Campagnano	B	1	—	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Roma	Carpineto	B	1	—
Id.	Casiel San Pietro	B	1	—
Id.	Capena	B	3	—
Id.	Gorga	Cap	—	1
Id.	Lanuvio	B	1	—
Id.	Licenza	BO	—	9
Id.	Mandela	B	2	—
Id.	Manziana	B	5	1
Id.	Nerola	B	2	—
Id.	Roccagiovine	B	5	—
Id.	Percile	B	2	—
Id.	Vallepietra	B	3	—
Id.	Vicovaro	B	5	—
Salerno	Nocera Inferiore	B	2	—
Id.	Pontecagnano	B	—	1
Teramo	Bisenti	B	—	1
Id.	Campli	B	—	1
Id.	Penna Sant'Andrea	B	—	5
Id.	Teramo	B	2	1
Id.	Arsita	S	—	1
Terni	Ferentillo	BO	—	20
Viterbo	Barbarano Romano	B	1	—
Id.	Civita Castellana	B	3	—
Id.	Viterbo	BOS	1	—
			780	414
Malrossino dei suini				
Alessandria	Alessandria	S	1	1
Id.	Alfiano Natta	S	2	—
Id.	Bosco Marengo	S	—	1
Id.	Cassine	S	—	1
Id.	Frugarolo	S	1	—
Id.	Murisengo	S	2	—
Id.	Odalengo Grande	S	2	—
Id.	Villadeati	S	1	—
Ancona	Agugliano	S	2	—
Aosta	Masino	S	—	1
Id.	Salerano	S	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	1	—
Id.	Montalto delle Marche	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Avellino	San Martino Valle Caudina	S	—	5
Catanzaro	Falerna	S	—	1
L'Aquila	Carsoli	S	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	S	1	—
Id.	S. Demetrio ne' Vestini	S	1	1
Id.	Sante Marie	S	1	—
Id.	Sulmona	S	—	1
Id.	Tagliacozzo	S	1	—
Macerata	Loro Piceno	S	—	1
Id.	Potenza Picena	S	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Torino	Moncalieri	S	1	—
Id.	Vinovo	S	1	1
Id.	Torino	S	—	1
Teramo	Teramo	S	1	—
Treviso	Motta di Livenza	S	—	2
Id.	Susegana	S	—	1
Id.	Sarmede	S	—	1
Id.	Pregnanziol	S	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	S	6	—
Id.	Codega Sant'Urbano	S	1	—
Udine	Tarcento	S	1	—
Id.	Codroipo	S	6	—
Id.	Fagagna	S	3	—
Id.	Martignacco	S	3	—
Id.	San Giorgio di Nogaro	S	3	—
Id.	Spilimbergo	S	6	—
Id.	Azzano Decimo	S	1	1
Id.	Casarsa	S	2	—
Id.	Sequals	S	2	—
Id.	Tarvisio	S	—	9
Vercelli	Vercelli	S	—	7
Verona	Casaleone	S	—	2
Id.	Cerea	S	—	2
Vicenza	Agugliaro	S	—	1
Id.	Lonigo	S	—	1
Id.	Noventa Vicentina	S	—	3
Id.	Valdagno	S	—	1
Id.	Sandrigo	S	—	9
Viterbo	Vetralla	S	—	1
			84	69
Peste e setticimia dei suini				
Alessandria	Cellamonte	S	1	—
Id.	Giarole	S	1	—
Ancona	Ancona	S	4	3
Id.	Loreto	S	—	3
Id.	Senigallia	S	2	3
Id.	Serra San Quirico	S	1	—
Apuania	Pontremoli	S	17	—
Id.	Aulla	S	—	6
Arezzo	Bibbiena	S	2	—
Id.	Bucine	S	—	2
Id.	Cortona	S	1	1
Id.	Chiusi della Verna	S	—	2
Id.	Montevarchi	S	7	1
Id.	Poppi	S	1	—
Id.	Terranova Bracciolini	S	1	4
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	1	1
Id.	Arquata del Tronto	S	—	1
Id.	Carassai	S	2	—
Id.	Castel di Lama	S	2	1
Id.	Montalto delle Marche	S	6	2
Id.	Montegranaro	S	4	3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Id.	Castel San Pietro	B	1	—	
Id.	Capena	B	3	—	1
Id.	Gorga	Cap	—	1	
Id.	Lanuvio	B	1	—	9
Id.	Licenza	BO	—	9	
Id.	Mandela	B	2	—	
Id.	Manziana	B	5	1	
Id.	Nerola	B	2	—	
Id.	Roccagiovine	B	5	—	
Id.	Percile	B	2	—	
Id.	Vallepietra	B	3	—	
Id.	Vicovaro	B	5	—	
Salerno	Nocera Inferiore	B	2	—	
Id.	Pontecagnano	B	—	1	
Teramo	Bisenti	B	—	1	
Id.	Campli	B	—	1	
Id.	Penna Sant'Andrea	B	—	5	
Id.	Teramo	B	2	1	
Id.	Arsita	S	—	1	
Terni	Ferentillo	BO	—	20	
Viterbo	Barbarano Romano	B	1	—	
Id.	Civita Castellana	B	3	—	
Id.	Viterbo	BO	1	—	
			780	414	

Malrossino dei suini

Alessandria	Alessandria	S	1	1
Id.	Alfiano Natta	S	2	—
Id.	Bosco Marengo	S	—	1
Id.	Cassine	S	—	1
Id.	Frugarolo	S	1	—
Id.	Murisengo	S	2	—
Id.	Odalengo Grande	S	2	—
Id.	Villadeati	S	1	—
Ancona	Agugliano	S	2	—
Aosta	Mosino	S	—	1
Id.	Salerano	S	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	1	—
Id.	Montalto delle Marche	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Avellino	San Martino Valle Caudina	S	—	5
Catanzaro	Falerna	S	—	1
L'Aquila	Carsoli	S	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	S	1	—
Id.	S. Demetrio ne' Vestini	S	1	1
Id.	Sante Marie	S	1	—
Id.	Sulmona	S	—	1
Id.	Tagliacozzo	S	1	—
Macerata	Loro Piceno	S	—	1
Id.	Potenza Picena	S	—	2
Id.	San Severino Marche	S	11	1
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	2	—
Id.	San Mauro Forte	S	5	—
Id.	San Giorgio Lucano	S	1	—
Milano	Lissone	S	—	1
Id.	Terranuova dei Passerini	S	—	1
Rovigo	Taglio di Po	S	2	—
Id.	Treconta	S	3	—
Id.	Villadose	S	2	—
Torino	Poirino	S	1	1
Id.	Carmagnola	S	1	—
Id.	Torino	S	1	4
Teramo	Teramo	S	—	2
Treviso	Motta di Livenza	S	—	1
Id.	Susegana	S	—	1
Id.	Sarmede	S	1	—
Id.	Preganziol	S	6	—
Id.	Castelfranco Veneto	S	1	—
Id.	Codega Sant'Urbano	S	1	—
Udine	Tarcento	S	6	—
Id.	Codroipo	S	3	—
Id.	Fagagna	S	3	—
Id.	Martignacco	S	6	—
Id.	San Giorgio di Nogaro	S	1	1
Id.	Spilimbergo	S	2	—
Id.	Azzano Decimo	S	2	—
Id.	Casarsa	S	—	9
Id.	Sequals	S	—	7
Id.	Tarvisio	S	—	2
Vercelli	Vercelli	S	—	2
Verona	Casaleone	S	—	1
Id.	Cerea	S	—	1
Vicenza	Agugliaro	S	—	3
Id.	Lonigo	S	—	1
Id.	Noventa Vicentina	S	—	2
Id.	Valdagno	S	—	1
Id.	Sandrigo	S	—	1
Viterbo	Vetralla	S	—	
			84	69

Peste e setticimia dei suini

Alessandria	Cellamonte	S	1	—
Id.	Giarole	S	1	—
Ancona	Ancona	S	4	3
Id.	Loreto	S	—	3
Id.	Senigallia	S	2	—
Id.	Serra San Quirico	S	1	—
Apuania	Pontremoli	S	17	—
Id.	Aulla	S	—	6
Arezzo	Bibbiena	S	2	—
Id.	Bucine	S	—	2
Id.	Cortona	S	1	—
Id.	Chiusi della Verna	S	—	2
Id.	Montevarchi	S	7	1
Id.	Poppi	S	1	—
Id.	Terranova Bracciolini	S	1	4
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	1	1
Id.	Arquata del Tronto	S	—	1
Id.	Carassai	S	2	—
Id.	Castel di Lama	S	2	1
Id.	Montalto delle Marche	S	6	2
Id.	Montegranaro	S	4	3
Id.	Monte Vidon Combatte	S	4	1
Id.	Monturano	S	1	—
Id.	Petritoli	S	5	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Avellino	Altavilla	S	—	10
Id.	Avella	S	—	2
Id.	San Martino Valle Caudina	S	20	3
Id.	Sant'Angelo a Scala	S	—	2
Cagliari	Gonnosfanadiga	S	—	1
Campobasso	Agnone	S	1	10
Id.	Casacalenda	S	10	3
Id.	Frosolone	S	—	1
Id.	Boiano	S	—	3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Peste suina				
Campobasso	Montenero di Bisaccia	S	1	1
Id.	Fossalto	S	—	3
Catanzaro	Magisano	S	—	10
Chieti	Schiavi	S	—	5
Id.	Vasto	S	—	1
Id.	Bucchianico	S	—	1
Id.	Gissi	S	—	3
Cosenza	Altilonа	S	7	—
Firenze	Vernio	S	—	1
Id.	Figline	S	—	2
Foggia	Volturino	S	1	—
Frosinone	Pontecorvo	S	—	3
L'Aquila	L'Aquila	S	2	1
Id.	S. Demetrio nei Vestini	S	1	3
Id.	Sulmona	S	—	1
Macerata	Loro Piceno	S	—	4
Milano	Segrate	S	—	1
Napoli	Ottaviano	S	—	1
Id.	Pozzuoli	S	—	5
Id.	Roccamonfina	S	—	1
Novara	Gavoi	S	—	1
Id.	Orotelli	S	—	2
Id.	Tortoli	S	—	4
Pesaro Urbino	Montelabate	S	—	2
Id.	Pesaro	S	—	2
Id.	Urbino	S	—	2
Rieti	Rieti	S	5	6
Id.	Antrodoco	S	—	10
Rovigo	Adria	S	—	1
Id.	Guarda Veneta	S	—	3
Id.	Polesella	S	70	350
Id.	Pontecchio Polesine	S	1	1
Sassari	Bessude	S	—	3
Id.	Illorai	S	1	—
Siena	Castelnuovo Berardenga	S	1	—
Id.	Torrita di Siena	S	1	—
Taranto	Castellaneta	S	1	1
Torino	Mongalieri	S	—	1
Id.	Torino	S	1	—
Teramo	Teramo	S	1	1
Terni	Acquasparta	S	3	—
Id.	Amelia	S	2	2
Id.	Monte Castrilli	S	1	—
Treviso	Motta di Livenza	S	8	4
Id.	Preganziol	S	4	3
Udine	Casarsa	S	1	—
Varese	Varese	S	1	—
Vercelli	Penna	S	—	2
Id.	Candelo	S	—	4
Id.	Desana	S	—	6
Id.	Gattinara	S	—	2
Id.	Perlengo	S	—	7
			12	12

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Farcino capsulare				
Bari	Barletta	E	1	—
Id.	Canosa	E	1	1
Id.	Sannicandro	E	1	—
Brindisi	Francavilla Fontana	E	2	—
Id.	Oria	E	1	—
Id.	Ostuni	E	1	—
Cagliari	Oristano	E	—	1
Caltanissetta	Marianopoli	E	—	1
Id.	Vallelunga	E	1	—
Catania	Catania	E	5	—
Id.	Misterbianco	E	2	—
Id.	Nicolosi	E	1	—
Foggia	Roseto Valfortore	E	1	1
Napoli	Napoli	E	6	3
Id.	Maddaloni	E	—	1
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Siracusa	Carlentini	E	4	—
Id.	Siracusa	E	2	—
Trapani	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Camporeale	E	1	1
Id.	Partanna	E	—	1
Id.	Marsala	E	1	—
Treviso	Castelfranco Veneto	E	1	—
Id.	Vedelago	E	—	1
Verona	Legnago	E	—	1
			36	12
Rabbia				
Ascoli Piceno	Spinetoli	Can	—	1
Catania	Adrano	Can	—	1
Id.	Catania	Can	—	1
Id.	Licodia Eubea	Can	—	1
Chieti	Chieti	Can	—	1
Foggia	San Severo	Can	—	1
Napoli	Afragola	Can	—	1
Id.	Vico Equense	Can	—	1
Pesaro Urbino	Urbania	Can	—	1
Roma	Roma	Can	—	3
Salerno	Pella	Can	1	—
Id.	Campagna	Can	1	—
Id.	San Gregorio Magno	Can	1	—
Id.	Nocera Inferiore	Can	1	—
Id.	Contursi	Can	—	1
Teramo	Teramo	Can	1	1
Terni	Orvieto	O	—	2
Id.	Amelia	Can	—	1
Id.	Forentillo	Can	1	—
Id.	Giove	Can	1	—
Id.	Terni	Can	1	—
Viterbo	Vetralla	Can	2	—
			10	17

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Campobasso	Montenero di Bisaccia	S	1	1
Id.	Fossalto	S	—	3
Castrovaro	Magisano	S	—	10
Chieti	Schiavi	S	—	5
Id.	Vasto	S	—	1
Id.	Bucchianico	S	—	1
Id.	Gissi	S	—	3
Cosenza	Altidona	S	7	—
Firenze	Vernio	S	—	1
Id.	Figline	S	—	2
Foggia	Volturino	S	1	—
Frosinone	Pontecorvo	S	—	3
L'Aquila	L'Aquila	S	2	1
Id.	S. Demetrio nei Vestini	S	1	3
Id.	Sulmona	S	—	1
Macerata	Loro Piceno	S	—	4
Milano	Segrate	S	—	1
Napoli	Ottaviano	S	—	1
Id.	Pozzuoli	S	—	5
Id.	Roccamonfina	S	—	1
Nuoro	Gavoi	S	—	1
Id.	Orotelli	S	—	2
Id.	Tortoli	S	—	4
Pesaro Urbino	Montelabate	S	—	2
Id.	Pesaro	S	—	2
Id.	Urbino	S	—	2
Rieti	Rieti	S	5	6
Id.	Antrodoco	S	—	10
Rovigo	Adria	S	—	1
Id.	Guarda Veneta	S	—	3
Id.	Polesella	S	70	330
Id.	Pontecchio Polesine	S	1	1
Sassari	Bessude	S	—	3
Id.	Illorai	S	1	—
Siena	Castelnuovo Berardenga	S	1	—
Id.	Torrita di Siena	S	1	—
Taranto	Castellaneta	S	1	1
Torino	Moncalieri	S	—	1
Id.	Torino	S	1	—
Teramo	Teramo	S	1	1
Terni	Acquasparta	S	3	—
Id.	Amelia	S	2	2
Id.	Monte Castrilli	S	1	—
Treviso	Motta di Livenza	S	8	4
Id.	Preganziol	S	4	3
Udine	Casarsa	S	1	—
Varese	Varese	S	1	—
Vercelli	Penna	S	—	2
Id.	Candelo	S	—	4
Id.	Desana	S	—	6
Id.	Gattinara	S	—	2
Id.	Pertengo	S	—	7
Id.	Ronsecco	S	—	12
Id.	Santhià	S	—	37
Id.	Tricerro	S	—	23
Id.	Vercelli	S	—	205
Verona	Bonavigo	S	—	2
	Isola Rizza	S	—	1
	Zevio	S	—	1
Vicenza	Barbarano Vicentino	S	—	1
Id.	Castegnero	S	—	1
Id.	Nanto	S	—	1
Id.	Lonigo	S	—	1
Viterbo	Arlena di Castro	S	1	—
			210	539

Bari	Barletta	E	1	—
Id.	Canosa	E	1	—
Id.	Sannicandro	E	1	—
Brindisi	Francavilla Fontana	E	2	—
Id.	Oria	E	1	—
Id.	Ostuni	E	1	—
Cagliari	Oristano	E	—	1
Caltanissetta	Marianopoli	E	—	1*
Id.	Vallelunga	E	1	—
Catania	Catania	E	5	—
Id.	Misterbianco	E	2	—
Id.	Nicolosi	E	1	—
Foggia	Roseto Valfortore	E	1	1
Napoli	Napoli	E	6	3
Id.	Maddaloni	E	—	1
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Siracusa	Carlentini	E	4	—
Id.	Siracusa	E	2	—
Trapani	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Camporeale	E	1	1
Id.	Partanna	E	—	1
Id.	Marsala	E	1	—
Treviso	Castelfranco Veneto	E	1	—
Id.	Vedelago	E	—	1
Verona	Legnago	E	—	1
			36	12

Rabbia

Ascoli Piceno	Spinetoli	Can	—	1
Catania	Adrano	Can	—	1
Id.	Catania	Can	—	1
Id.	Licodia Eubea	Can	—	1
Chieti	Chieti	Can	—	1
Foggia	San Severo	Can	—	1
Napoli	Afragola	Can	—	1
Id.	Vico Equense	Can	—	1
Pesaro Urbino	Urbania	Can	—	1
Roma	Roma	Can	—	3
Salerno	Polla	Can	1	—
Id.	Campagna	Can	1	—
Id.	San Gregorio Magno	Can	1	—
Id.	Nocera Inferiore	Can	1	—
Id.	Contursi	Can	—	1
Teramo	Teramo	Can	1	1
Terni	Orvieto	O	—	2
Id.	Amelia	Can	—	1
Id.	Ferentillo	Can	1	—
Id.	Giove	Can	1	—
Id.	Terni	Can	1	—
Viterbo	Vetralla	Can	2	—
			10	17

Rogna

Ancona	Fabriano	O	7	—
Aosta	Cuorgnè	O	—	2
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	3	—
Bari	Altamura	O	1	—
Id.	Gravina	O	4	—
Id.	Gioia del Colle	O	1	—
Cosenza	San Lorenzo Bellizzi	O	5	—
Id.	Belsito	O	3	—
Id.	Calopezzati	O	10	—
Id.	Cropalati	O	1	—
Id.	Pietrapaola	O	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rogna*				
Cosenza	Rossano	O	3	—
Id.	Scala Coeli	O	4	—
Foggia	San Severo	O	1	—
Frosinone	Acuto	O	30	—
Id.	Frosinone	O	15	—
Id.	Alatri	O	15	—
Id.	Alvito	O	—	20
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Castell'Azzara	O	0	—
Id.	Cinigiano	O	16	—
Id.	Grosseto	O	6	—
Id.	Massa Marittima	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	2	—
Id.	Seggiano	O	1	—
Id.	Sorano	O	111	—
L'Aquila	Acciano	O	1	—
Id.	Aielli	O	1	—
Id.	Pareto	O	—	—
Id.	Bisegna	O	1	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Goriano Sicoli	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Ortona dei Marsi	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Pezzocostanzo	O	1	—
Id.	Balano	O	1	—
Id.	Roccacasale	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	Santo Stefano di Sessanio	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
Macerata	Acquacanina	O	1	—
Id.	Fiordimonte	O	2	—
Id.	Fiastra	O	3	—
Id.	Montecavallo	O	3	1
Id.	Ussita	O	10	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rogna*				
Roma	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Monteliberetti	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Nettuno	O	5	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	13	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Terni	Amelia	O	2	—
Id.	Terni	O	3	—
Treviso	Castelfranco Veneto	E	1	—
Udine	Pasiano	E	1	—
Id.	Aquileja	E	—	1
			419	58
Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
Roma	Gorga	Cap	2	—
Id.	Carpineto Romano	Cap	1	—
Id.	Frascati	Cap	1	—
Id.	Palombara Sabina	Cap	1	—
			5	—
Aborto epizootico				
Alessandria	Castellazzo Bormida	B	—	1
Udine	Aquileja	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	4	—
Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Id.	Palmanova	O	1	—
			12	1
Tubercolosi bovina				
Bari	Molfetta	B	—	3
Trapani	Erice	B	—	1
			—	4
Vaiuolo ovino				
Brindisi	Brindisi	C	1	—
Id.	Forano	O	—	3
Id.	Francavilla Fontana	O	—	5
Id.	Ostuni	O	3	3
			4	11
Morbo coitale maligno				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Frosinone	Alvito	O	30	—	Id.	Nazzano	O	1	—		
Id.	Frosinone	O	15	—	Id.	Nerola	O	1	—		
Id.	Alatri	O	15	—	Id.	Nettuno	O	5	—		
Id.	Alvito	O	—	50	Id.	Poli	O	1	—		
Grosseto	Arcidosso	O	8	—	Id.	Pomezia	O	5	—		
Id.	Castell'Azzara	O	0	—	Id.	Rignano Flaminio	O	1	—		
Id.	Cinigiano	O	16	—	Id.	Roma	O	13	—		
Id.	Grosseto	O	6	—	Id.	Sacrofano	O	1	—		
Id.	Massa Marittima	O	1	—	Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—		
Id.	Pitigliano	O	2	—	Id.	Sant'Oreste	O	2	—		
Id.	Seggiano	O	1	—	Id.	Tolfa	O	2	—		
Id.	Sorano	O	111	—	Terni	Amelia	O	3	—		
L'Aquila	Accumoli	O	1	—	Id.	Terni	E	1	—		
Id.	Alelli	O	1	—	Treviso	Castelfranco Veneto	E	1	—		
Id.	Barete	O	1	—	Udine	Pasiano	E	—	1		
Id.	Bisegna	O	1	—	Id.	Aquileja		419	58		
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—							
Id.	Calascio	O	1	—	*Agalassia contagiosa delle pecore e capre*						
Id.	Campotosto	O	1	—	Roma	Gorga	Cap	2	—		
Id.	Cappadocia	O	1	—	Id.	Carpineto Romano	Cap	1	—		
Id.	Carapelle	O	1	—	Id.	Frascati	Cap	1	—		
Id.	Castel di Ieri	O	1	—	Id.	Palombara Sabina	Cap	1	—		
Id.	Castellafiume	O	1	—				5	—		
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—	*Aborto epizootico*						
Id.	Corfinio	O	1	—	Alessandria	Castellazzo Bormida	B	—	1		
Id.	Cocullo	O	1	—	Udine	Aquileja	B	3	—		
Id.	Collelongo	O	1	—	Id.	Cervignano	B	1	—		
Id.	Goriano Sicoli	O	1	—	Id.	Fontanafredda	B	4	—		
Id.	Molina	O	1	—	Id.	Montereale Cellina	B	1	—		
Id.	Montereale	O	1	—	Id.	Pasiano	B	1	—		
Id.	Ofena	O	1	—	Id.	Rigolato	B	1	—		
Id.	Ortona dei Marsi	O	1	—	Id.	Palmanova	O	1	—		
Id.	Poggina	O	1	—				12	1		
Id.	Pescocostanzo	O	1	—	*Tubercolosi bovina*						
Id.	Rajano	O	1	—	Bari	Molfetta	B	—	3		
Id.	Roccacasale	O	1	—	Trapani	Erice	B	—	1		
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—				—	4		
Id.	Santo Stefano di Sessanio	O	1	—	*Vaiuolo ovino*						
Id.	Scoppito	O	1	—	Brindisi	Brindisi	O	1	—		
Id.	Secinaro	O	1	—	Id.	Forano	O	—	3		
Id.	Tornimparte	O	1	—	Id.	Francavilla Fontana	O	—	5		
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—	Id.	Ostuni	O	3	3		
Macerata	Acquacanina	O	1	—				4	11		
Id.	Fiordimonte	O	2	—	*Morbo coitale maligno*						
Id.	Fiastra	O	3	—	Treviso	Treviso	E	—	1		
Id.	Montecavallo	O	3	1	Udine	Udine	E	1	—		
Id.	Ussita	O	10	—				1	1		
Id.	Visso	O	4	—	*Difterite aviaria*						
Matera	Ferrandina	O	1	—	Sassari	Sassari	P	—	1		
Id.	Irsina	O	1	—				—	1		
Id.	Trivarico	O	1	—	*Colera dei polli*						
Id.	Stigliano	O	—	1	Cagliari	Cagliari	P	—	3		
Roma	Allumiere	O	1	—	Rovigo	Adria	P	—	2		
Id.	Anguillara	O	2	—	Id.	Casaleone	P	—	1		
Id.	Artena	O	1	—	Verona	Cerea	P	—	1		
Id.	Bracciano	O	1	—				—	6		
Id.	Campagnano	O	8	—							
Id.	Civitavecchia	O	4	—							
Id.	Carpineto	O	1	—							
Id.	Colleferro	O	1	—							
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—							

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Peste aviaria				
Ancona	Senigallia	P	—	
Aosta	Pedanea	P	—	1
Ascoli Piceno	Montefortino	P	3	—
Foggia	Deliceto	P	2	—
Pesaro Urbino	Pesaro	P	—	2
Id.	Urbino	P	—	4
Rovigo	Adria	P	—	1
Id.	Castelmassa	P	24	—
Id.	Guarda Veneta	P	11	—
Id.	Polesella	P	2	—
			42	10
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Alessandria	Boscomarengo	P	3	—
Id.	Casale Monferrato	P	—	4
Id.	Castellazzo Bormida	P	1	—
Id.	Tortona	P	—	1
Ancona	Ancona	P	1	—
Aosta	Aosta	P	—	1
Avellino	Conza Campania	P	40	23
Id.	Forino	P	—	10
Id.	Roccabascerana	P	—	4
Caltanissetta	Mussomeli	P	—	90
Chieti	Palmoli	P	—	1
L'Aquila	L'Aquila	P	3	—
Id.	Sulmona	P	1	—
Salerno	Salerno	P	1	—
Id.	Campagna	P	—	2
Siracusa	Buccheri	P	1	—
Id.	Buscemi	P	1	—
Id.	Carlentini	P	1	—
Id.	Cassaro	P	1	—
Id.	Ferla	P	1	—
Id.	Palazzolo Acreide	P	—	1
Vercelli	Oldenico	P	—	200
			55	339

RIEPILOGO
dal 16 al 31 luglio 1945 - N. 14

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattia)	Numero dei comuni (Con casi di malattia)	Numero delle località (Con casi di malattia)
1	Carbonchio ematico	18	37	47
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	23	219	1194
4	Malrossino dei suini	19	66	153
5	Peste e setticimia dei suini	35	99	749
6	Farcino criptococcico	12	18	48
7	Rabbia	11	22	27
8	Rogna	15	96	477
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	4	6
10	Aborto epizootico	2	8	13
11	Tubercolosi bovina	2	2	4
12	Vaiuolo ovino	1	4	15
13	Morbo coitale maligno	2	2	2
14	Difterite aviaria	1	1	1
15	Colera dei polli	3	4	6
16	Peste aviaria	6	10	52
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	10	22	394

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1933)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimento di professori universitari

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca del trasferimento effettuato nei confronti del sottonotato professore nella

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Francesco Griffi di Vincenzo, nato ad Altamura il 14 agosto 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Camerino il 10 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1936, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a conse-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Foggia	Deliceto	P	3	—	
Pesaro Urbino	Pesaro	P	2	—	
Id.	Urbino	P	—	2	
Rovigo	Adria	P	—	4	
Id.	Castelmassa	P	—	1	
Id.	Gaurda Veneta	P	24	—	
Id.	Polesella	P	11	—	
		P	2	—	
			42	10	

Laringo tracheite infettiva dei polli

Alessandria	Boscomarengo	P	3	—	
Id.	Casale Monferrato	P	—	4	
Id.	Castellazzo Bormida	P	1	—	
Id.	Tortona	P	—	1	
Ancona	Ancona	P	1	8	
Aosta	Aosta	P	—	1	
Avellino	Cenza Campania	P	40	23	
Id.	Forino	P	—	10	
Id.	Roccabascerana	P	—	4	
Caltanissetta	Mussomeli	P	—	90	
Chieti	Palmoli	P	—	1	
L'Aquila	L'Aquila	P	3	—	
Id.	Sulmona	P	1	—	
Salerno	Salerno	P	1	—	
Id.	Campagna	P	—	2	
Siracusa	Buccheri	P	1	—	
Id.	Buscemi	P	1	—	
Id.	Carlentini	P	1	—	
Id.	Cassaro	P	1	—	
Id.	Feria	P	1	—	
Id.	Palazzolo Acreide	P	—	1	
Vercelli	Oldenico	P	—	200	
			55	339	

4	Malrossino dei suini	19	66	153
5	Peste e setticimia dei suini	35	89	749
6	Farcino criptococcico	12	18	48
7	Rabbia	11	22	27
8	Rogna	15	96	477
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	4	6
10	Aborto epizootico	2	8	13
11	Tubercolosi bovina	2	2	4
12	Vaiuolo ovino	1	4	15
13	Morbo coitale maligno	2	2	2
14	Difterite aviaria	1	1	1
15	Colera dei polli	3	4	6
16	Peste aviaria	6	10	52
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	10	22	394

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1933)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimento di professori universitari

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca del trasferimento effettuato nei confronti del sottonotato professore nella Facoltà e per la cattedra a fianco indicata:

Facoltà di medicina e chirurgia:

prof. Guido Guerrini, patologia generale, Bologna.

La Facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, deve, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le sue proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2032)

Diffide per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Francesco Griffi di Vincenzo, nato ad Altamura il 14 agosto 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Camerino il 10 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Camerino.

(2050)

Il dott. Gino Rizzi di Carlo, nato a Rovigo il 9 luglio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze agrarie conseguito presso la Regia università di Bologna il 14 febbraio 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bologna.

(2051)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 459021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 1.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Cons. 3,50% (1906)	375786	Cattaneo Rosa di Leopoldo moglie di Colombo Alfiero-Giuseppe fu Angelo, dom. in Milano, vincolata	
Id.	271791	Monte di Pietà di Cassine (Alessandria)	350 —
Id.	545486	Scaglione Domenico fu Carlo, dom. in Morbello (Alessandria), ipotecata	70 —
Id.	247701	Cambi Luigi, Francesco, Ottavio, Silverio, Vittoria moglie di Pasqui Eligio, e Rosa nubile, fu Vincenzo, e Zabagli Maddalena fu Lorenzo ved. di Cambi Vincenzo, eredi indivisi del detto fu Cambi Vincenzo, dom. in Pieve Santo Stefano (Arezzo)	17,50
Id.	145497	Cappellania Masserizia Maraffi nel Capitolo cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	140 —
Id.	109245	Cappellania Corle di S. Giuseppe nella Cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	17,50
Id.	116966	Opera Pia Calzolari eretta nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in Villafranca (Massa Carrara)	14 —
Id.	373015	Legato don Tommaso Accattini nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in comune di Villafranca Lunigiana (Massa)	3,50
Id.	415804	Opera della Chiesa di S. Bartolomeo in Legoli, frazione di Peccioli (Pisa)	17,50
Id.	208426	Ponzoni Ernesta di Angelo, moglie di Migliavacca Rodolfo, dom. in Milano, vincolata	21 —
Id.	127761	Canonicato nel Capitolo cattedrale di Pontecorvo (Caserta)	70 —
Id.	406144	Confraternita delle Cinque Piaghe e Maria Santissima Addolorata, in Pontecorvo (Caserta)	21 —
Id.	509814	Resignani Alberto di Pacifico, dom. a Bologna	17,50
Id.	680490	Come sopra	122,50
			119 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto-legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla chiesta operazione.

Roma, addì 13 luglio 1945

(1882) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione)

seppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 16 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti — Intestazione: Ruscitti Donato di Tommaso — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cons. 3,50% (1906)	375786	Cattaneo Rosa di Leopoldo moglie di Colombo Akliero-Giuseppe fu Angelo, dom. in Milano, vincolata	350 —
Id.	271791	Monte di Pietà di Cassine (Alessandria)	70 —
Id.	545486	Scaglione Domenico fu Carlo, dom. in Morbello (Alessandria), ipotecata	17,50
Id.	247701	Cambi Luigi, Francesco, Ottavio, Silverio, Vittoria moglie di Pasqui Eligio, e Rosa nubile, fu Vincenzo, e Zabagli Maddalena fu Lorenzo ved. di Cambi Vincenzo, eredi indivisi del detto fu Cambi Vincenzo, dom. in Pieve Santo Stefano (Arezzo)	140 —
Id.	145497	Cappellania Masserizia Maraffi nel Capitolo cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	17,50
Id.	109245	Cappellania Corle di S. Giuseppe nella Cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	14 —
Id.	116966	Opera Pia Calzolari eretta nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in Villafranca (Massa Carrara)	3,50
Id.	373045	Legato don Tommaso Accattini nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in comune di Villafranca Lunigiana (Massa)	17,50
Id.	415804	Opera della Chiesa di S. Bartolomeo in Legoli, frazione di Peccioli (Pisa)	21 —
Id.	208426	Ponzoni Ernesta di Angelo, moglie di Migliavacca Rodolfo, dom. in Milano, vincolata	70 —
Id.	127761	Canonicato nel Capitolo cattedrale di Pontecorvo (Caserta)	21 —
Id.	406144	Confraternita delle Cinque Piaghe e Maria Santissima Addolorata, in Pontecorvo (Caserta)	17,50
Id.	509814	Resignani Alberto di Pacifico, dom. a Bologna	122,50
Id.	680490	Come sopra	119 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto-legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla chiesta operazione.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1682)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 15

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208 — Data: 30 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Istituto nazionale della previdenza sociale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 114.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24559 — Data: 17 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Della Pica Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 16 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti — Intestazione: Ruscitti Donato di Tommaso — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 6 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Perrella Michele fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 3 — Capitale: L. 56.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 Mod. A Data: 18 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Intaglietta Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 735.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 28 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di finanza di Livorno — Intestazione: Chiellini Bianca fu Lionello — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 3041,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 — Data: 30 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Bignardelli Ignazio fu Nicolo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 431 — Data: 23 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Tuccimei Ignazio fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 532 — Data: 9 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lombardi Pietro fu Vito Donato — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 210.

A termini dell'art. 330 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguito operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1774)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLE RETTICA 5
Rendita 5 %	63555	2650 —	Ascarelli *Pellegrini Ugo* fu Isacco, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ascarelli Lidia Fortunata fu Isacco.	Ascarelli *Ugo* fu Isacco, ecc., come contro.
Id.	63557	5430 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Costanza-Pazienza* fu Abramo, ved. di Ascarelli Isacco, dom. a Roma.	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Pazienza-Costanza* fu Abramo, ecc., come contro.
Id.	29166	600 —	Morosini *Emma* di Alessandro, ved. di Gori Emilio, dom. a Firenze.	Morosini *Maria Emma* di Alessandro, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	853824	140 —	Ferrara *Angela, Elisa*, Giangiacomo e Luigi fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di detta Oddone Maria fu Giovanni, dom. a Napoli.	Ferrara *Angelica, Elisabetta*, ecc., come contro.
Id.	326951	35 —	Battisti Filippo di Tommaso, dom. a Palermo, con usufrutto a favore di *Zimmardi* Maria di Salvatore, moglie di Davi Giuseppe, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a favore di *Zimbardi* Maria di Salvatore, ecc., come contro.
P. R. 5,50 %	114867	193,50	Gaglio Aristide Attilio fu Calogero, dom. a Catania, con usufrutto a favore di Coco *Eugenia* fu Giuseppe, ved. Gaglio Calogero.	Come contro, con usufrutto a favore di Coco *Sebastiana-Eugenia* fu Giuseppe, ecc., come contro
Id.	142947	112 —	Come sopra.	Come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLE RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 %	63555	3650 —	Ascarelli *Pellegrini Ugo* fu Isacco, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ascarelli Lidia Fortunata fu Isacco.	Ascarelli *Ugo* fu Isacco, ecc., come contro.
Id.	63557	5430 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Costanza-Pazienza* fu Abramo, ved. di Ascarelli Isacco, dom. a Roma.	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Pazienza-Costanza* fu Abramo, ecc., come contro.
Id.	29166	600 —	Morosini *Emma* di Alessandro, ved. di Gori Emilio, dom. a Firenze.	Morosini *Maria Emma* di Alessandro, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	853821	140 —	Ferrara *Angela, Elisa*, Giangiacomo e Luigi fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di detta Oddone Maria fu Giovanni dom. a Napoli.	Ferrara *Angelica, Elisabella*, ecc., come contro.
Id	326951	35 —	Battisti Filippo di Tommaso, dom. a Palermo, con usufrutto a favore di *Zinnardi* Maria di Salvatore, moglie di Davi Giuseppe, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a favore di *Zinnardi* Maria di Salvatore, ecc., come contro.
P. P. 3,50 %	114867	199,50	Gaglio Aristide Attilio fu Calogero, dom. a Catania, con usufrutto a favore di Coco *Eugenia* fu Giuseppe, ved. Gaglio Calogero.	Come contro, con usufrutto a favore di Coco *Sebastiana-Eugenia* fu Giuseppe, ecc., come contro
Id.	149947	112 —	Come sopra.	Come sopra.
Obbl.Ferr. 3 %	31349	1500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 5 %	22195	900 —	Ciccariello Pasquale fu *Gaetano*.	Ciccariello Pasquale fu *Francesco*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1498)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 2

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti la vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	330736	280 —	Cirillo *Erminia* fu Ignazio, nubile dom. a Cosenza	Cirillo *Marianna - Petronilla - Erminia - Teresa* fu Ignazio, ecc. come contro.
Rendita 5 % 1944	207137	9360 —	Albergo dei Poveri di Genova, con usufrutto a favore di Vassallo *Elina* fu *Giovanni Battista*, dom. in Genova	Come contro, con usufrutto a favore di Vassallo *Camilla - Elina* fu *Gio-Batta-Pietro*, dom. in Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	38118	350 —	Menghini *Amelia* fu Ernesto, moglie di Gargiulo Giuseppe fu Domenico, dom. a Massa Lubrense (Napoli)	Menghini *Aurelia* fu Ernesto, ecc. come contro.
Id.	487407	462 —	De Biasio Filomena di Raffaele, nubile, dom. a Villa Volturno (Napoli), con usufrutto a favore dei coniugi Nuccio Carmine fu Giacomo e Caruso *Teresa* fu Pasquale, dom. a Villa Volturno (Napoli).	Come contro, con usufrutto a favore dei coniugi Nuccio Carmine fu Giacomo e Caruso *Maria-Teresa* fu Pasquale, ecc. come contro.
B. T. N. 5 % (1944) Serie speciale	281	Cap. nom. 93500 —	Brian Anna-Maria fu Alessio, dom. a Milano, con usufrutto a favore di *Bonanati Giuseppina* fu Alessandro, ved. Brian, dom. a Torino	Come contro, con usufrutto a favore di *Bonanati Alessandrina - Giuseppina - Federica - Antonietta* fu Alessandro, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1777)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 novembre 1945 - N. 246

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 novembre 1945 - N. 247

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cons. 3,50 % (1906)	330736	280 —	Cirillo *Erminia* fu Ignazio, nubile dom. a Cosenza.	Cirillo *Marianna - Petronilla - Erminia - Teresa* fu Ignazio, ecc. come contro.
Rendita 5 % 1934	207137	9360 —	Albergo dei Poveri di Genova, con usufrutto a favore di Vassallo *Elina* fu *Giovanni Battista*, dom. in Genova.	Come contro, con usufrutto a favore di Vassallo *Camilla - Elina* fu *Gio-Batta-Pietro*, dom. in Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	38118	350 —	Menghini *Amelia* fu Ernesto, moglie di Gargiulo Giuseppe fu Domenico, dom. a Massa Lubrense (Napoli).	Menghini *Aurelia* fu Ernesto, ecc. come contro.
Id.	487407	462 —	De Biasio Filomena di Raffaele, nubile, dom. a Villa Volturno (Napoli), con usufrutto a favore dei coniugi Nuccio Carmine fu Giacomo e Caruso *Teresa* fu Pasquale, dom. a Villa Volturno (Napoli).	Come contro, con usufrutto a favore dei coniugi Nuccio Carmine fu Giacomo e Caruso *Maria-Teresa* fu Pasquale, ecc. come contro.
B. T. N. 5 % (1944) Serie speciale	261	Cap. nom. 93500 —	Brian Anna-Maria fu Alessio, dom. a Milano, con usufrutto a favore di *Bonanati Giuseppina* fu Alessandro, ved. Brian, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a favore di *Bonanati Alessandrina - Giuseppina - Federica - Antonietta* fu Alessandro, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1777)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 novembre 1945 - N. 246

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,15
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,80
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,825
Redimibile 3,50 % 1934	91,975
Id. 5 % 1936	98,375
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,025
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,075
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,975

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 novembre 1945 - N. 247

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,925
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,975
Redimibile 3,50 % 1934	91,975
Id. 5 % 1936	98,35
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,025
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,975

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 82.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 15 agosto 1945 dei seguenti buoni del Tesoro novennali 5 % - 1939:

serie *F* n. 20 di L. 100.000, intestato a Romano Domenica di Natale;

serie *H* n. 6 di L. 200.000, intestato a Romano Domenica di Natale;

serie *H* n. 184 di L. 1000, intestato a Giaquinta Cono fu Rosario;

serie *H* n. 185 di L. 1500, intestato a Giaquinta Rosario fu Rosario;

serie *H* n. 186 di L. 500, intestato a Giaquinta Rosario fu Rosario;

serie *I* n. 180 di L. 1500, intestato a Giaquinta Cono fu Rosario;

serie *I* n. 181 di L. 3500, intestato a Giaquinta Cono fu Rosario;

serie *N* n. 143 di L. 4000, intestato a Giaquinta Rosario fu Rosario.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 308, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(2084)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 3 novembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione dei sottoindicati decreti Luogotenenziali nn. 680 e 681, già resi esecutivi con ordinanze del Governo Militare Alleato pubblicate rispettivamente nei numeri 136 e 138 della *Gazzetta Ufficiale*, anno 1945.

In data 20 novembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1945, N. 680.

Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 OTTOBRE 1945, N. 681.

Orario delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari.

(2088)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/mda
30 Nov 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 141 of 24 November 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Decree of the Lieutenant General No. 719 of 17 November 1945.
Amnisty of political offences committed by anti-fascists.

(b) Finance

(b) Ministerial Decree of 31 August 1945.
Issue of Ordinary Treasury Bonds for the period from 1 September 1945 to 30 June 1946.

(c) Communications Finance

(c) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Postal rates for foreign countries.

(d) Finance (Prop.Control) R.C. Lombardia

(d) Ministerial Decree of 6 November 1945.
Placing the Acciaierie Ruhrstahl Co. limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(e) Finance Price Office

(e) Ministerial Decree of 15 October 1945.
Modifying the tax on matches for the period from 1 June 1944 to 31 May 1945.

54

(f) Finance Agriculture

(f) Ministerial Decree of 16 October 1945.
Instituting an Audit Board for the General Committee for the destruction of insects of Catania.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

field.

(a) Decree of the Lieutenant General No. 719 of 17 November 1945.
Amnisty of political offences committed by anti-fascists.

(b) Finance

(b) Ministerial Decree of 31 August 1945.
Issue of Ordinary Treasury Bonds for the period from 1 September 1945 to 30 June 146.

(c) Communications Finance

(c) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Postal rates for foreign countries.

(d) Finance (Prop.Control) R.C. Lombardia

(d) Ministerial Decree of 6 November 1945.
Placing the Acciaierie Ruhrstahl Co. limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(e) Finance Price Office

(e) Ministerial Decree of 15 October 1945.
Modifying the tax on matches for the period from 1 June 1944 to 31 May 1945.

56

(f) Finance Agriculture

(f) Ministerial Decree of 16 October 1945.
Instituting an Audit Board for the General Committee for the destruction of insects of Catania.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 27 October 1945.
Authorizing the Agrarian Cooperative Bank of Canicatti' to open a branch at Grotte (Agrigento).

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 31 October 1945.
Appointing a President and Vice-President for the Perugia Savings Bank with head office in Perugia.

(i) Local Gvt.

(i) Ministerial Decree of 8 November 1945.
Assigning a secretary of the 4th grade to Ravanusa Commune (Agrigento).

(j) Finance (Prop.Control)

(j) Ministerial Decree of 2 November 1945.
Placing the Brechler and Jehring Co. with head office in Castello (Firenze) under receivership and appointing a receiver.

7739

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(k)
Finance

(k) Ministerial Decree of 2 November 1945.
Appointing a President for the Loan Credit Bank of Forli', with head office in Forli'.

(l)
Finance

(l) Ministerial Decree of 3 November 1945.
Authorising the Savings Bank of Mirandola (Modena) to open a branch at Medolla.

(m)
Finance
(Prop.Control)
R.C. Liguria

(m) Ministerial Decree of 5 November 1945.
Placing the Brevetti Otto Co. limited, with head office in Genoa under receivership and appointing a receiver.

(n)
Finance
(Prop.Control)
R.C. Lombardia

(n) Ministerial Decree of 7 November 1945.
Placing the firm S. Eckert previously known as Ferd Esser and Co., with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(o)
Finance
(Prop.Control)
R.C. Liguria

(o) Ministerial Decree of 12 November 1945.
Placing the firm Alfred Böhm & Co. with head office in Genoa under receivership and appointing a receiver.

(p)
Finance
(Prop.Control)
R.C. Lombardia

(p) Ministerial Decree of 14 November 1945.
Placing the Tana Co. limited with head office in Milan under control and appointing a controller.

(q)
Finance
(Prop.Control)
R.C. Lombardia

(q) Ministerial Decree of 14 November 1945.
Placing the Hermann Stamm Co. with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(r)
Finance
(Prop.Control)
R.C. Lombardia

(r) Ministerial Decree of 14 November 1945.
Placing the firm styled C.I.E.M. with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(s)
Finance
(Prop.Control)
R.C. Lombardia

(s) Ministerial Decree of 11 November 1945.
Placing the firm styled "Bär Gerardo", with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(t)
Finance
R.C. Piemonte

(t) Ministerial Decree of 14 November 1945.
Appointing members to the Audit Board of the Royal Mutual Insurance Co. with head office in Turin.

(u)

(u) Ministerial Decree of 15 November 1945.
Placing the S.A.R. Co. limited with head office

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(p) Finance (Prop.Control) R.C. Lombardia

(p) Placing the Tana Co. limited with head office in Milan under control and appointing a controller.

(q) Finance (Prop.Control) R.C. Lombardia

(q) Ministerial Decree of 14 November 1945. Placing the Hermann Stamm Co. with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(r) Finance (Prop.Control) R.C. Lombardia

(r) Ministerial Decree of 14 November 1945. Placing the firm styled C.[illegible] with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(s) Finance (Prop.Control) R.C. Lombardia

(s) Ministerial Decree of 11 November 1945. Placing the firm styled "Bähr Gerardo", with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(t) Finance R.C. Piemonte

(t) Ministerial Decree of 14 November 1945. Appointing members to the Audit Board of the Royal Mutual Insurance Co. with head office in Turin.

(u) Finance (Prop.Control) R.C. Liguria

(u) Ministerial Decree of 15 November 1945. Placing the S.A.R. Co. limited with head office in Genova under receivership and appointing a receiver.

(v) Ministerial Decree of 17 November 1945. Suppressing the fasces from notarial seals.

(w) Finance

(w) Ministerial Decree of 12 November 1945. Substituting the liquidator of the S.Sebastiano Agrarian Society of Mistretta (Messina).

NOTE: RCs, SCCOs and Sub-Commissions desiring that any of the previsions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementati(n) in (a) southern and/or northern areas of [illegible] territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Saturday 8 December 1945. [illegible]s the endorsement

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

JOHN H. WEBER,
Col.Infantry,
Chief Legal Advisor.

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 24 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2140 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare esclusivamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1854

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1945, n. 719.
Amnistia per reati politici antifascisti . . . Pag. 1856

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1° settembre 1945-30 giugno 1946 . . . . . Pag. 1856

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Tariffe postali con l'estero . . . . . Pag. 1857

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della «Acciaierie Ruhrstahl S. A.», con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1857

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.
Assegnazione di un segretario comunale di grado 4° al comune di Ravanusa (Agrigento) . . . . . Pag. 1859

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto Brechler e Jehring, con sede in Castello (Firenze), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1859

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì . . . . . Pag. 1860

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1945.
Apertura di una propria filiale in Medolla della Cassa di risparmio di Mirandola (Modena) . . . . . Pag. 1860

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società italiana Brevetti Otto, società anonima con sede in Genova, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1860

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 450021

Al solo "BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI" (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 400 — ; semestrale . . . » 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 800 — ; semestrale . . . » 500 — ; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2440 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1854

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1945, n. 719.
Amnistia per reati politici antifascisti . . . Pag. 1856

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1° settembre 1945-30 giugno 1946 . . . . . Pag. 1856

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Tariffe postali con l'estero . . . . . Pag. 1857

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della « Acciaierie Ruhrstahl S. A. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1857

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.
Variazione dell'imposta sui fiammiferi per il periodo 1° giugno 1944 - 31 maggio 1945 . . . . . Pag. 1857

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1945.
Istituzione di un Collegio sindacale presso il Commissariato generale anticoccidico di Catania . . . Pag. 1858

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.
Apertura di una dipendenza nella piazza di Grotte (Agrigento) della Banca agricola cooperativa di Canicatti. Pag. 1858

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia . Pag. 1859

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.
Assegnazione di un segretario comunale di grado 4° al comune di Ravanusa (Agrigento) . . . . . Pag. 1859

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto Brechler e Jehring, con sede in Castello (Firenze), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1859

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì . . . . . Pag. 1860

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1945.
Apertura di una propria filiale in Medolla della Cassa di risparmio di Mirandola (Modena) . . . . . Pag. 1860

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società italiana Brevetti Otto, società anonima con sede in Genova, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1860

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta S. Eckert già Ferd. Esser & C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1860

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società Alfred Röhm e C. in accomandita semplice, con sede in Genova, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1861

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della S. A. Lavorazione cere « Tana », con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 1861

52

7739

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1861

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Commercio apparecchi elettrici e meccanici (C.A.E.M.), con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1861

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Idromeccanica italiana di Bähr Gerardo, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1862

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945
Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino. Pag. 1862

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima refrattari « S.A.R. », con sede in Genova, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1862

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1945.
Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai. Pag. 1863

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta (Messina) . . . . . Pag. 1863

Avviso di rettifica: (decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672) . . . . . Pag. 1863

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Cattedre universitarie vacanti da coprire mediante trasferimento di titolari da altri Atenei . . . . . Pag. 1863

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 1863
Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico . . . . . Pag. 1864
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1865

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina . . . . . Pag. 1866

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimenti di notai. Pag. 1866

CONCORSI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente me-

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari « sul campo »:

CROCE DI GUERRA

Cagnetta Pietro di Giovanni e di D'Elia Luigia, nato a Terlizzi (Bari) il 26 maggio 1919, sergente elettricista, matricola 43659. — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Lisciotto Antonino di Olivio, nato a Ganzirri (Messina) il 25 giugno 1918, marinaio, matr. 71589. — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Roriglio Giandamiano fu Gualtiero e fu Nicolini Jone, nato a Pordenone (Udine) il 2 maggio 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Suffi Giuseppe fu Martino e di Formanech Maria, nato a Fiume il 13 marzo 1908, tenente del G. N. (d.m.). — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Toni Fernando di Amerigo e di Lani Clelia, nato a [illegible] Massa (Apuania) il 17 dicembre 1918, sottocapo silurista, matr. 65943. — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Carletti Gastone fu Giobatta e di Sassaro Luigia, nato a Monticelli Conte Otto (Vicenza) il 10 settembre 1922, sottonocchiere, matr. 58241;

Lazzari Antonio di Giuseppe e di Donadeo Giuseppa, nato a Castro (Lecce) il 13 giugno 1923, sottonocchiere, matr. 53476;

Biscardi Giuseppe di Antonio e di Giangrinto M. Giuseppa, nato a S. Agata dei Goti (Benevento) il 1° aprile 1922, sottocapo elettricista, matr. 54234.

Fassina Renzo fu Michele e di Vedovato Marcellina, nato a Mestre (Venezia) il 7 dicembre 1919, sottocapo elettricista, matr. 78713;

Fasan Luigi fu Geremia e di Clant Ebe, nato a Livenza (Treviso) il 19 agosto 1922, sottocapo cannoniere armiere, matricola 51821;

Bocchi Remo di Italo e di Galli Oralia, nato a Busseto (Parma) il 3 settembre 1920, sottocapo cannoniere O., matricola 5266;

Borsari Altino di Carlo e di Preti Ardena, nato a Sermide (Mantova) il 15 giugno 1920, sottocapo fuochista O., matr. 23464;

Gavinelli Mario di Agostino e di Marchi Cristina, nato a Bellinzago (Novara) il 28 ottobre 1920, sottocapo fuochista, matr. 9418;

Arena Francesco di Nicola e di Rando Giovanni, nato a Ganzirri (Messina) il 10 dicembre 1920, nocchiere, matr. 3595;

Colaps Ernesto di Pietro Paolo e di Di Stefano Carolina, nato a Gragnano (Napoli) il 13 gennaio 1921, marò, matricola 55163;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Italiana di Bähr Gerardo, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1862

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.
Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino. Pag. 1862

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima reiattari « S.A.R. », con sede in Genova, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1862

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1945.
Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai. Pag. 1862

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta (Messina) . . . . . Pag. 1863

Avviso di rettifica: (decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672) . . . . . Pag. 1863

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Cattedre universitarie vacanti da coprire mediante trasferimento di titolari da altri Atenei . . . . . Pag. 1863

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 1863
Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico . . . . . Pag. 1864
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1865

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina . . . . . Pag. 1866

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimenti di notai. Pag. 1866

CONCORSI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente medico (grado 9°) nel Laboratorio di epidemiologia. Pag. 1866

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1867

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 24 NOVEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni dela provincia di Roma.

(1147)

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari « sul campo »:

CROCE DI GUERRA

Caguetta Pietro di Giovanni e di D'Elia Luigia, nato a Terlizzi (Bari) il 26 maggio 1919, sergente elettricista, matricola 43059. — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Lisciotto Antonino di Olivio, nato a Ganzirri (Messina) il 25 giugno 1918, marinaio, matr. 71589. — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Ruciglio Giandamiano fu Gualtiero e fu Nicolini Jone, nato a Pordenone (Udine) il 2 maggio 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Suffi Giuseppe fu Martino e di Formaucch Maria, nato a Fiume il 13 marzo 1908, tenente del G. N. (d.m.). — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Toni Fernando di Amerigo e di Lani Clelia, nato a [redacted] sano Massa (Apuania) il 17 dicembre 1918, sottocapo silurista, matr. 65943. — (*Determinazione del 10 giugno 1945*).

Carletti Gastone fu Globatta e di Sassaro Luigia, nato a Montecelli Conte Otto (Vicenza) il 10 settembre 1922, sottonocchiere, matr. 59241;

Lazzari Antonio di Giuseppe e di Donadeo Giuseppa, nato a Castro (Lecce) il 18 giugno 1923, sottonocchiere, matr. 53476;

Biscardi Giuseppe di Antonio e di Gianquinto M. Giuseppa, nato a S. Agata dei Goti (Benevento) il 1° aprile 1922, sottocapo elettricista, matr. 54234;

Fassina Renzo fu Michele e di Vedovato Marcellina, nato a Mestre (Venezia) il 7 dicembre 1919, sottocapo elettricista, matr. 78713;

Fasan Luigi fu Geremia e di Ciaut Ebe, nato a Livenza Treviso) il 19 agosto 1922, sottocapo cannoniere armiere, matricola 51821;

Bocchi Remo di Italo e di Galli Oralia, nato a Busseto (Parma) il 3 settembre 1920, sottocapo cannoniere O., matricola 5280;

Borsari Altino di Carlo e di Preti Ardena, nato a Sermide Mantova) il 15 giugno 1920, sottocapo fuochista O., matr. 23404;

Gavinelli Mario di Agostino e di Marchi Cristina, nato a Bellinzago (Novara) il 28 ottobre 1920, sottocapo fuochista [redacted] matr. 9418;

Arena Francesco di Nicola e di Rando Giovanni, nato a Ganzirri (Messina) il 10 dicembre 1920, nocchiere, matr. 3595;

Colaps Ernesto di Pietro Paolo e di Di Stefano Carolina, nato a Gragnano (Napoli) il 13 gennaio 1924, mar6, matricola 55163;

Mazzella Giovanni di Ciro e di Mazzella Lucia, nato a Ischia (Napoli) il 17 aprile 1920, mar6, matr. 19659;

Rivetti Oreste di Pietro e di Quaglia Margherita, nato a Biella (Vercelli) il 28 aprile 1920, cannoniere armiere, matricola 9888;

Fabbri Antonio di Luigi e di Dirani Domenica, nato a Lugo (Ravenna) il 9 maggio 1920, cannoniere O., matr. 8573;

Ferrabue Adriano di Giacomo e di Bacchi Giuseppina, nato a Marcaria (Mantova) il 1° ottobre 1921, cannoniere O., matricola 50122;

Guadagno Salvatore di Giuseppe e di Miele Filomena, nato a Napoli il 5 ottobre 1920, cannoniere O., matr. 19686;

Valle Francesco di Luigi e di Pastorino Maddalena, nato a Voltri (Genova) il 18 settembre 1920, cannoniere armiere, matr. 20472;

Zaccagni Plerino di Giuseppe e di Fanchetti Maria, nato a Marcaria (Mantova) il 18 febbraio 1920, cannoniere O., matricola 56131;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Concato Ottorino di Giuseppe e di Frighetto Luigia, nato a Arzignano (Vicenza) il 14 novembre 1920, fuochista O., matricola 25863;

Morgavi Carlo di Giovanni e di Scabazzi Lidia, nato a Frassonalto (Alessandria) il 5 gennaio 1921, fuochista A., matricola 67715;

Eretta Giuseppina di Giovanni e di Spano Maria, nato a Olbia (Sassari) il 13 marzo 1921, fuochista O., matr. 41554;

Abbondanza Renato di Carlo e di Leoni Lucia, nato a Misano Adriatico (Forlì) il 20 novembre 1920, fuochista A., matricola 17347;

Bergamasco Francesco di Pietro e di Valle Natalina, nato ad Asti il 23 dicembre 1920, fuochista A., matr. 22385;

Chiaradia Gino fu Giuseppe e di Martinuzzi Luigia, nato a Spilimbergo (Udine) il 26 settembre 1920, fuochista A., matricola 5137. — (*Determinazione dell'11 giugno* 1945).

Rosina Stefano di Pietro e di Sticca Innocenza, nato a Moncalieri (Torino) l'8 aprile 1921, sergente meccanico, matricola 54640;

Cocchi Iginio di Gaetano e di Mazzucchelli Desolina, nato a Castelmaggiore (Bologna) l'11 novembre 1921, sottocapo fuochista, matr. 69149;

Gasparini Luigi di Giovanni e di Velluti Fortunata, nato a Porto Recanati (Macerata) il 15 dicembre 1920, sottocapo nocchiere, matr. 20070;

Bonanno Giuseppe fu Giuseppe e di Musicò Maria, nato a Villaggio Pace (Messina) il 30 marzo 1920, nocchiere, matricola 26581. — (*Determinazione del 12 giugno* 1945).

Di Mauro Lorenzo fu Francesco e di Catania Natalia, nato a Catania il 2 ottobre 1920, fuochista A., matr. 3861;

Giovanelli Sirio di Gino e di Poli Velia, nato a Livorno l'8 aprile 1921, mario s.v., matr. 49285;

Giovanni Floro di Giuseppe e di Olizia Loffredo, nato a Porto S. Stefano (Grosseto) il 30 novembre 1919, marò cuoco, matr. 90142;

Perini Turibio fu Amedeo e di Renzo Pierina, nato a Chioggia (Venezia) il 18 giugno 1920, nocchiere, matr. 8785;

Orsenigo Angelo di Giuseppe e di Orsenigo Teresa, nato a Figino (Como) il 10 maggio 1920, fuochista O., matr. 10365;

Lo Presti Francesco fu Antonio e di Mannino Maria, nato a Palermo il 6 agosto 1920, elettricista, matr. 12810;

Gianino Sebastiano di Sebastiano e di Tommaso Giuseppina, nato ad Augusta il 30 gennaio 1920, fuochista O., matricola 7197;

Castorina Carmelo di Salvatore e di Scandurra Anna, nato a Catania il 15 febbraio 1920, fuochista O., matr. 3863. — (*Determinazione del 13 giugno* 1945).

Bianchini Antonio di Carlo e di Ghinelli Pasquina, nato a Savignano nel Rubicone (Forlì) il 22 gennaio 1921, sergente torpediniere, matr. 50320;

Cappelletti Enrico di Luigi e di Galli Adele, nato a Erba (Como) il 13 dicembre 1918, sottocapo silurista, matr. 67832. — (*Determinazione del 14 giugno* 1945).

Filosa Pasquale di Giuseppe e di Del Gaudio Maria, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 4 marzo 1918, sergente M.N., matr. 46517. — (*Determinazione del 14 giugno* 1945).

Mamberti Pietro di Anzani e di Murtas Lucia, nato ad Alghero (Sassari) il 9 aprile 1920, 2° nocchiere, matr. 42307. — (*Determinazione del 14 giugno* 1945).

Nuti Giovanni di Giuseppe e di Cristoforetti Angela, nato a Livorno il 22 febbraio 1904, capo elettricista di 2ª classe, matricola 8862. — (*Determinazione del 14 giugno* 1945).

Talamonti Vittorio di Giobatta e fu Pompei Casilda, nato a S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 26 giugno 1917, sergente M.N., matr. 81418. — (*Determinazione del 14 giugno* 1945).

Mogni Giorgio fu Giuseppe e di Mogni Delfina, nato a Savezzano il 13 maggio 1915, sottotenente di vascello;

Del Prete Gennaro di Michele e di Del Prete Giuseppina nato a Frattamaggiore (Napoli) il 7 ottobre 1914, 2° capo silurista, matr. 36334. — (*Determinazione del 16 giugno* 1945).

Lanfredi Angelo di Giacomo e di Morchi Teresa, nato a Ragnoli Mella (Brescia) il 2 dicembre 1920, sottocapo silurista, matr. 11233. — (*Determinazione del 16 giugno* 1945).

Perotto Ettore di Annibale e di Giovannini Maria, nato a Sarzana (La Spezia) il 28 settembre 1918, sottocapo silurista, matr. 66012. — (*Determinazione del 16 giugno* 1945).

Antonucci Enrico di Michele e di Elisabetta Miccoli, nato a Francavilla a Mare (Chieti) il 4 gennaio 1917, sottocapo M.N., matr. 31006. — (*Determinazione del 16 giugno* 1945).

Guidobaldi Ennio di Nicola e di Pavoni Lavinia, nato a Tortoreto (Teramo) il 28 febbraio 1917, sergente M.N., matricola 31417. — (*Determinazione del 16 giugno* 1945).

Colaianni Antonio fu Giuseppe e di Carbone Concetta, nato a Ugento (Lecce) il 4 novembre 1921, furiere S., matricola 48830. — (*Determinazione del 16 giugno* 1945).

Stampalia Carlo fu Simeone e di Lakos Maria, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 17 giugno 1917, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 16 giugno* 1945).

Nunziata Massimino fu Luigi e fu Albano Felicia, nato a Scafati (Salerno) il 20 dicembre 1900, capo M.N. di 1ª classe, matr. 61268. — (*Determinazione del 16 giugno* 1945).

Donatelli Ettore di Ettore e di Tucci Concetta, nato a Napoli il 23 novembre 1923, sottocapo silurista, matr. 54001. — (*Determinazione del 16 giugno* 1945).

Cannizzo Giovanni fu Salvatore e fu Pantano Giuseppina, nato a Ispica (Siracusa) il 23 maggio 1907, capo R.T. R.D.T. di 2ª classe, matr. 4484. — (*Determinazione del 18 giugno* 1945).

Rolla Giacomo fu Giacomo e fu Bruno Costanza, nato a Porto Maurizio (Imperia) il 5 agosto 1890, tenente di vascello. — (*Determinazione del 18 giugno* 1945).

Maggio Salvatore di Francesco e fu Maria Sciortino, nato a Salerno il 2 luglio 1913, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 18 giugno* 1945).

Maurl Bruno fu Federico e di Nider Maddalena, nato a Trieste il 27 giugno 1908, capitano di corvetta. — (*Determinazione del 18 giugno* 1945).

Carrara Alberto di Melchiorre e di Aloja Angela, nato a Trapani l'8 gennaio 1917, 2° capo segnalatore, matr. 40463. — (*Determinazione del 19 giugno* 1945).

Lirer Raffaele fu Antonio e di Clorinda Sabato, nato a Napoli il 1° gennaio 1908, capo R.T. di 1ª classe, matr. 11948. — (*Determinazione del 19 giugno* 1945).

Francisco Domenico fu Giovanni e di Matessi Domenica, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 30 settembre 1908, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 19 giugno* 1945).

Caso Giuseppe di Salvatore e di Caffiero Rosalia, nato a Meta di Sorrento il 27 maggio 1918, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 18 novembre* 1944).

Isola Teodoro di Giuseppe e di Manfrica Mariantonia, nato a Spadafora (Messina) il 4 settembre 1919, sottocapo segnalatore, matr. 81963. — (*Determinazione del 13 dicembre* 1944).

Guerra Guerrino di Lorenzo e di Nicci Zeffirina, nato ad Anzio il 17 settembre 1919, sottocapo R.T., matr. 87017. — (*Determinazione del 6 febbraio* 1945).

Falchi Mario di Salvatore e di Luisa Cavallini, nato a Trieste il 4 settembre 1920, aspirante guardiamarina. — (*Determinazione del 6 febbraio* 1945).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 4 [illegible]

Moncalieri (Torino) 15 aprile 1921, sergente meccanico, matricola 54640;

Cocchi Ignio di Gaetano e di Mazzucchelli Desolina, nato a Castelmaggiore (Bologna) l'11 novembre 1921, sottocapo fuochista, matr. 69149;

Gasparini Luigi di Giovanni e di Vellati Fortunata, nato a Porto Recanati (Macerata) il 15 dicembre 1920, sottocapo nocchiere, matr. 20870;

Ranuma Giuseppe fu Giuseppe e di Musicò Maria, nato a Villaggio Pace (Messina) il 30 marzo 1920, nocchiere, matricola 26581. — (*Determinazione del 12 giugno 1945*).

Di Mauro Lorenzo fu Francesco e di Catania Natalia, nato a Catania il 2 ottobre 1920, fuochista A., matr. 3861;

Giovannelli Sirio di Gino e di Poli Velia, nato a Livorno l'8 aprile 1921, mario s.v., matr. 49285;

Giovanni Floro di Giuseppe e di Olizia Loffredo, nato a Porto S. Stefano (Grosseto) il 30 novembre 1919, marò cuoco, matr. 90143;

Perini Turiddu fu Amedeo e di Renzo Pierina, nato a Chioggia (Venezia) il 18 giugno 1920, nocchiere, matr. 8785;

Orsenigo Angelo di Giuseppe e di Orsenigo Teresa, nato a Figino (Como) il 10 maggio 1920, fuochista O., matr. 10395;

Lo Presti Francesco fu Antonio e di Mannino Maria, nato a Palermo il 6 agosto 1920, elettricista, matr. 12810;

Glenino Sebastiano di Sebastiano e di Tommaso Giuseppina, nato ad Augusta il 30 gennaio 1920, fuochista O., matricola 7197;

Castorina Carmelo di Salvatore e di Scandurra Anna, nato a Catania il 15 febbraio 1920, fuochista O., matr. 3863. — (*Determinazione del 13 giugno 1945*).

Bianchini Antonio di Carlo e di Ghinelli Pasquina, nato a Savignano nel Rubicone (Forlì) il 22 gennaio 1921, sergente torpediniere, matr. 50330;

Cappelletti Enrico di Luigi e di Galli Adele, nato a Erba (Como) il 13 dicembre 1918, sottocapo silurista, matr. 67832. — (*Determinazione del 14 giugno 1945*).

Filosa Pasquale di Giuseppe e di Del Gaudio Maria, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 4 marzo 1918, sergente M.N., matr. 46517. — (*Determinazione del 14 giugno 1945*).

Mamberti Pietro di Anzani e di Murtas Lucia, nato ad Alghero (Sassari) il 9 aprile 1920, 2° nocchiere, matr. 42307. — (*Determinazione del 14 giugno 1945*).

Nuti Giovanni di Giuseppe e di Cristoforetti Angela, nato a Livorno il 22 febbraio 1904, capo elettricista di 2ª classe, matricola 88820. — (*Determinazione del 14 giugno 1945*).

Talamonti Vittorio di Giobatta e fu Pompei Casilde, nato a S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 26 giugno 1917, sergente M.N., matr. 31348. — (*Determinazione del 14 giugno 1945*).

Scialdone Antonio di Guglielmo e di Natalina Franceschini, nato a Rimini (Forlì) il 6 gennaio 1917, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 15 giugno 1945*).

Cinque Attilio di Giuseppe e di Anna De Cristofaro, nato a Napoli il 5 dicembre 1920, sottocapo R.T., matr. 52681. — (*Determinazione del 15 giugno 1945*).

Pippo Rosario fu Pasquale e fu Pippo Pasqualina, nato a Villanova del Battista (Avellino) il 10 gennaio 1921, sergente nocchiere, matr. 53905. — (*Determinazione del 15 giugno 1945*).

Iannelli Luigi di Donato e di Panzera Concetta, nato a Casalpoto (Benevento) il 5 marzo 1914, capo R.T. di 3ª classe, matr. 32128. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Pasquero Secondo fu Costanzo e di De Maria Teresa, nato a Torino il 20 maggio 1920, silurista, matr. 13612. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Colaianni Antonio fu Giuseppe e di Carlone Concetta, nato a Ugento (Lecce) il 4 novembre 1921, furiere S., matricola 48830. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Stampalia Carlo fu Simeone e di Lakos Maria, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 17 giugno 1917, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Nunziato Massimino fu Luigi e fu Albano Felicia, nato a Scafati (Salerno) il 20 dicembre 1900, capo M.N. di 1ª classe, matr. 61268. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Donatelli Ettore di Ettore e di Tucci Concetta, nato a Napoli il 23 novembre 1923, sottocapo silurista, matr. 51001. — (*Determinazione del 16 giugno 1945*).

Cannizzo Giovanni fu Salvatore e fu Pantano Giuseppina, nato a Ispica (Siracusa) il 23 maggio 1907, capo R.T. R.D.T. di 2ª classe, matr. 4481. — (*Determinazione del 18 giugno 1945*).

Rolla Giacomo fu Giacomo e fu Bruno Costanza, nato a Porto Maurizio (Imperia) il 5 agosto 1890, tenente di vascello. — (*Determinazione del 18 giugno 1945*).

Maggio Salvatore di Francesco e fu Maria Sciortino, nato a Salerno il 2 luglio 1912, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 18 giugno 1945*).

Mauri Bruno fu Federico e di Nider Maddalena, nato a Trieste il 27 giugno 1908, capitano di corvetta. — (*Determinazione del 18 giugno 1945*).

Carrara Alberto di Melchiorre e di Aleja Angela, nato a Trapani l'8 gennaio 1917, 2° capo segnalatore, matr. 40463. — (*Determinazione del 19 giugno 1945*).

Liver Raffaele fu Antonio e di Clorinda Sabato, nato a Napoli il 1° gennaio 1908, capo R.T. di 1ª classe, matr. 11948. — (*Determinazione del 19 giugno 1945*).

Francisco Domenico fu Giovanni e di Matessi Domenica, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 30 settembre 1908, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 19 giugno 1945*).

Caso Giuseppe di Salvatore e di Caffiero Rosalia, nato a Meta di Sorrento il 25 maggio 1918, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 18 novembre 1944*).

Isola Tindaro di Giuseppe e di Manfrica Mariantonia, nato a Spadafora (Messina) il 4 settembre 1915, sottocapo segnalatore, matr. 81962. — (*Determinazione del 19 dicembre 1944*).

Guerra Guerrino di Lorenzo e di Nicci Zeffirina, nato ad Anzio il 17 settembre 1919, sottocapo R.T., matr. 87017. — (*Determinazione del 6 febbraio 1945*).

Falchi Mario di Salvatore e di Luisa Cavallini, nato a Trieste il 4 settembre 1920, aspirante guardiamarina. — (*Determinazione del 6 febbraio 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 128.

(1838)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1945, n. 719.
Amnistia per reati politici antifascisti.

Relazione del Ministro Guardasigilli sul decreto Luogotenenziale 17 novembre 1945, riguardante l'amnistia per reati politici antifascisti.

L'unito schema di decreto s'inquadra, in senso largo, nel complesso di disposizioni e di provvedimenti emanati dopo la caduta del fascismo al fine di rimuovere norme di legge, pronunziati giurisdizionali o effetti di sentenze penali di condanna ripugnanti alla reintegrata coscienza democratica del Paese.

Esso, quindi, più che inteso ad elargire un beneficio a chi si è macchiato di reato va guardato come un atto di giustizia riparatoria di cui la società è debitrice nei confronti di chi è incorso nel rigore della legge per contrastare la tirannia fascista.

Così inteso il provvedimento si affianca a quello del 5 aprile 1944, n. 96, e lo completa.

La precedente amnistia, per quanto attiene ai reati politici antifascisti, poneva come criterio di individuazione il fine di ridare al popolo italiano le libertà soppresse e conculcate dal regime fascista.

Essa, quindi, non può correttamente applicarsi se non limitandola ai reati commessi nell'ultimo periodo della lotta antifascista essendo evidente che colui il quale ha combattuto contro il fascismo fin dalle origini non può avere avuto il fine di restituire al popolo libertà soppresse, ma avrà avuto quello di evitare la soppressione delle libertà stesse.

Restavano così fuori del provvedimento proprio i casi dei più chiaroveggenti che non attesero per entrare in lotta col fascismo di vederne realizzati tutti gli scopi nefasti.

Egualmente inidonea appariva la formulazione del precedente decreto a comprendere i casi di coloro che avevano agito non in vista di un fine specifico, qual'è quello della restituzione al popolo di libertà soppresse, ma del fine generico di opporsi al fascismo, di difendersi dalle persecuzioni fasciste e di sottrarsi ad esse.

Alla esigenza, imperiosamente presente al nostro spirito, di far cessare almeno gli effetti penali di giudicati presi in odio a quanti commisero il fatto-reato per combattere il fascismo sovviene l'attuale provvedimento che ha la massima latitudine per comprendere qualsiasi fatto criminoso trovi il suo movente immediato e diretto nell'azione antifascista.

Si ha, pertanto, ragione di prevedere che della presente amnistia, attraverso una esatta interpretazione del testo del provvedimento, potranno giovarsi tutti quelli che dell'avere lottato contro il fascismo ancora subiscono le dolorose conseguenze.

TOGLIATTI

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Art. 2.

Qualora sia stata pronunziata condanna e dalla sentenza e dagli atti del procedimento non risulti sufficientemente stabilito che il fatto è compreso nell'amnistia, il giudice competente ad emettere la declaratoria dispone gli opportuni accertamenti.

Gli stessi accertamenti dispone la Corte Suprema di Cassazione se innanzi ad essa pende ricorso.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, l'anzidetto decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1° settembre 1945-30 giugno 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11 dello schema di decreto legislativo Luogotenenziale relativo allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, presentato il 28 aprile 1945 al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 gennaio 1945, n. 64;

Visto il decreto Ministeriale n. 203775 in data 30 giugno 1945, con il quale venne autorizzata l'emissione dei buoni ordinari al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi a decorrere dal 1° luglio al 31 agosto 1945;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481, che approva lo stato di previsione del[illegible] stato di previsione della spesa del Min[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

compresso di disposizioni emanate al fine di rimuovere norme di legge, pre-
cedenti del fascismo al fine di rimuovere norme di legge, pre-
cedenti del fascismo al fine di rimuovere norme di legge, pre-
cedenti del fascismo

Art. 2.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(2059)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Tariffe postali con l'estero.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 34 della Convenzione postale universale stipulata a Buenos Ayres il 23 maggio 1939, entrata in vigore nel Regno col R. decreto 8 aprile 1940, n. 1283, ed il n. 11 del Protocollo finale relativo;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 94 del 22 marzo 1945, col quale sono state maggiorate le tariffe postali per l'interno del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 in data 9 maggio 1945;

Riconosciuta l'opportunità di determinare le nuove tariffe per servizi postali con l'estero di cui è prossimo il ripristino;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe postali per l'invio all'estero di pieghi di carte manoscritte, di stampe, di campioni di merci e di carte punteggiate ad uso dei ciechi, nonchè per il recapito per espresso sono stabilite nelle seguenti misure:

a) *carte manoscritte*:		
fino a 250 grammi	L.	5 —
per ogni 50 grammi in più	»	1,50
b) *stampe*:		
per ogni 50 grammi	»	1.50
c) *campioni di merci*:		
fino a 100 grammi	»	3 —
per ogni 50 grammi in più	»	1 —
d) *carte punteggiate per i ciechi* (Braille):		
per ogni 1000 grammi	»	0,80
e) *recapito per espresso*:		
sopratassa di	»	10 —

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della « Acciaierie Ruhrstahl S. A. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 700/49, emanato in via di urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della « Acciaierie Ruhrstahl S. A. »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Acciaierie Ruhrstahl S. A. », rappresentanza per l'Italia della Ruhrstahl Aktiengesellschaft, Witten (commercio di acciai), con sede in Milano, via C. Flaminio n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Acciaierie Ruhrstahl S. A. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Umberto Zanchi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2071)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.
Variazione dell'imposta sui fiammiferi per il periodo 1° giugno 1944 - 31 maggio 1945.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1042;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1943, che stabiliva la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1944, numero 03/20429, col quale il prezzo suddetto veniva nuovamente variato, con decorrenza 1° gennaio corrente anno;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 34 della Convenzione postale universale stipulata a Buenos Ayres il 23 maggio 1939, entrata in vigore nel Regno col R. decreto 8 aprile 1940, n. 1283, ed il n. 11 del Protocollo finale relativo;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 94 del 22 marzo 1945, col quale sono state maggiorate le tariffe postali per l'interno del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 in data 9 maggio 1945;

Riconosciuta l'opportunità di determinare le nuove tariffe per servizi postali con l'estero di cui è prossimo il ripristino;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe postali per l'invio all'estero di pieghi di carte manoscritte, di stampe, di campioni di merci e di carte punteggiate ad uso dei ciechi, nonchè per il recapito per espresso sono stabilite nelle seguenti misure:

a) *carte manoscritte*:
fino a 250 grammi . . . . . L. 5 —
per ogni 50 grammi in più . . . . » 1,50

b) *stampe*:
per ogni 50 grammi . . . . . » 1.50

c) *campioni di merci*:
fino a 100 grammi . . . . . » 3 —
per ogni 50 grammi in più . . . . » 1 —

d) *carte punteggiate per i ciechi* (Braille):
per ogni 1000 grammi . . . . . » 0,80

e) *recapito per espresso*:
sopratassa di . . . . . » 10 —

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(2056)

toria è risultato che la « Acciaierie Ruhrstahl S. A. », rappresentanza per l'Italia della Ruhrstahl Aktiengesellschaft, Witten (commercio di acciai), con sede in Milano, via C. Flaminio n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Acciaierie Ruhrstahl S. A. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Umberto Zanchi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2071)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.

Variazione dell'imposta sui fiammiferi per il periodo 1° giugno 1944 - 31 maggio 1945.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1042;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1943, che stabiliva la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1944, numero 03/20429, col quale il prezzo suddetto veniva nuovamente variato, con decorrenza 1° gennaio corrente anno;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393;

Considerata la necessità di stabilire le aliquote di imposta sui fiammiferi di nuovo tipo A.M.G. (Allied Military Governement) e d'importazione alleata - Svedesi U.S.A. e Minerva U.S.A. - in relazione ai prezzi di vendita praticati;

Viste le proposte della Commissione tecnico amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Determina:

Art. 1.

Le aliquote di imposta sui sottonotati tipi di fiammiferi estratti dalle fabbriche a sud della linea Lucca-Rimini dal 1° giugno 1944 al 31 maggio 1945, sono stabilite nelle misure di cui al prospetto che segue:

	I Periodo dal 1-6-1944 al 31-12-1944	II Periodo dal 1-1-1945 al 15-3-1945	III Periodo dal 16-3-1945 al 31-5-1945
Fiammiferi di cera:			
1) scatola di cartone con 100 cerini ridotti, con sesquisolfuro di fosforo . .	— 1.8616	0.0184	3.7784
Fiammiferi di legno paraffinato:			
2) scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese normale.	— 0.8215	0.1185	1.9985
3) scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese ridotto	— 0.6492	0.2908	2.1708
4) bustina con 28 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva	— 0.5910	0.1610	1.6650
5) doppia bustina con 48 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva . . .	— 0.6518	0.5702	3.0142
Fiammiferi di legno solforati.			
6) astuccio gamella o busta con 100 solforati normali . .	— 2.0009	— 1.0609	0.8191
Di nuova istituzione:			
7) bustina A.M.G. con 40 fiammiferi di cartoncino con sesquisolfuro di fosforo . . .	— 2.6165	— 1.4885	0.7675
L'importazione alleata:			
8) bustina con 20 fiammiferi di carta al sesquisolfuro di fosforo	0.0139	0.5770	1.7050
9) scatola con 40 fiammiferi di legno paraffinati del tipo svedese	—	—	1.7170

Art. 2.

Con successivi decreti ed in relazione ad analoghe proposte della Commissione tecnico-amministrativa, prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, saranno stabilite le aliquote d'imposta di fabbricazione:

1) per i tipi di fiammiferi estratti da tutte le fab-

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1945.

Istituzione di un Collegio sindacale presso il Commissariato generale anticoccidico di Catania.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1930 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1930, n. 72), con il quale si è dichiarata obbligatoria la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nella Sicilia e in Calabria, stabilendo che alla direzione della lotta stessa avrebbe provveduto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a mezzo di un Commissariato generale;

Considerato che la gestione del predetto Commissariato generale anticoccidico ha ormai assunto, soprattutto per la notevole entità delle somme amministrate, importanza tale da rendere opportuno e necessario un periodico frequente controllo cui può proficuamente provvedersi soltanto attraverso un Collegio sindacale all'uopo nominato;

Decreta:

La gestione del Commissariato generale, istituito con sede in Catania, per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi in Sicilia e in Calabria, è sottoposta alla revisione di un Collegio sindacale così composto: di membri effettivi ed uno supplente nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per il tesoro. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati; per i loro compiti ed attribuzioni valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel Codice civile per ciò che concerne i sindaci delle società per azioni.

Roma, addì 16 ottobre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(2049)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Apertura di una dipendenza nella piazza di Grotte (Agrigento) della Banca agricola cooperativa di Canicattì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 459021

1) scatola di cartone con 100 cerini ridotti, con sesquisolfuro di fosforo . .	— 1.8616	0.0184	3.7784
Fiammiferi di legno paraffinato:			
2) scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese normale.	— 0.8215	0.1185	1.9985
3) scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese ridotto	— 0.6492	0.2908	2.1708
4) bustina con 28 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva	— 0.5910	0.1610	1.6650
5) doppia bustina con 48 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva . . .	— 0.6518	0.5702	3.0142
Fiammiferi di legno solforati:			
6) astuccio gamella o busta con 100 solforati normali . .	— 2.0000	— 1.0609	0.8191
Di nuova istituzione:			
7) bustina A.M.G. con 40 fiammiferi di cartoncino con sesquisolfuro di fosforo . . .	— 2.6165	— 1.4885	0.7675
L'importazione allenta:			
8) bustina con 20 fiammiferi di carta al sesquisolfuro di fosforo	0.0130	0.5770	1.7050
9) scatola con 40 fiammiferi di legno paraffinati del tipo svedese	—	—	1.7170

Art. 2.

Con successivi decreti ed in relazione ad analoghe proposte della Commissione tecnico-amministrativa, prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, saranno stabilite le aliquote d'imposta di fabbricazione:

1) per i tipi di fiammiferi estratti da tutte le fabbriche del Regno a decorrere dal 1° giugno 1943 al 31 maggio 1944;

2) per i tipi di fiammiferi estratti dalle sole fabbriche poste a nord della linea Lucca-Rimini a decorrere dal 1° giugno 1944 al 31 maggio 1945;

3) per i tipi di fiammiferi estratti da tutte le fabbriche del Regno a decorrere dal 1° giugno 1945.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 ottobre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2044)

a mezzo di un Commissariato generale;

Considerato che la gestione del predetto Commissariato generale anticoccidico ha ormai assunto, soprattutto per la notevole entità delle somme amministrate, importanza tale da rendere opportuno e necessario un periodico frequente controllo cui può proficuamente provvedersi soltanto attraverso un Collegio sindacale all'uopo nominato;

Decreta:

La gestione del Commissariato generale, istituito con sede in Catania, per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi in Sicilia e in Calabria, è sottoposta alla revisione di un Collegio sindacale così composto: di membri effettivi ed uno supplente nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per il tesoro. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati; per i loro compiti ed attribuzioni valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel Codice civile per ciò che concerne i sindaci delle società per azioni.

Roma, addì 16 ottobre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(2049)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Apertura di una dipendenza nella piazza di Grotte (Agrigento) della Banca agricola cooperativa di Canicatti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca agricola cooperativa di Canicatti, con sede in Canicatti (Agrigento);

Sentito l'Istituto di emissione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

La Banca agricola di Canicatti, con sede in Canicatti (Agrigento), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza nella piazza di Grotte (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1945

(1963) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni date nel dicembre 1944, dai componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, il dott. Alberto Apponi venne nominato commissario della Cassa stessa;

Considerata l'opportunità che sia ricostituita l'amministrazione ordinaria di detta Cassa;

Decreta:

I signori dott. Alberto Apponi e Remo Rossini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1945

(1959) *Il Ministro*: RICCI

---

avente 14.677 abitanti alla data del 31 dicembre 1941, in base alla tabella A annessa alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la domanda del 3 dicembre 1942 dell'Amministrazione comunale di Ravanusa, con cui si chiedeva la rettifica dell'errore di calcolo commesso dalla stessa Amministrazione comunale, la quale in occasione del precedente censimento del 21 aprile 1936, aveva erroneamente segnalato, come quantitativo di popolazione residente, allora in 14.553 abitanti, quello della popolazione presente di 13.868 abitanti, con uno scarto in meno di 687 abitanti sulla popolazione legale;

Vista la nota n. 31415 del 12 febbraio 1943 dell'Istituto centrale di statistica, da cui risulta che il Comune predetto avera, al 31 dicembre 1941, 15.165 abitanti;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali e la tabella A annessa alla detta legge;

Decreta:

A rettifica del decreto Ministeriale del 9 febbraio 1943, al comune di Ravanusa (Agrigento), è assegnato un segretario comunale di grado 4°.

Ai soli effetti del trattamento economico del segretario comunale, tale assegnazione avrà effetto con decorrenza dal 1° novembre 1945.

Il Prefetto di Agrigento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 novembre 1945

(2017) p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto Brechler e Jehring, con sede in Castello (Firenze), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto Brechler e Jehring, con sede in Castello (Firenze), via Pontorno n. 1, esercente fabbrica manufatti per l'infanzia, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre detta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni date nel dicembre 1944, dai componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, il dott. Alberto Apponi venne nominato commissario della Cassa stessa;

Considerata l'opportunità che sia ricostituita l'amministrazione ordinaria di detta Cassa;

Decreta:

I signori dott. Alberto Apponi e Remo Rossini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1945

(1959) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Assegnazione di un segretario comunale di grado 4° al comune di Ravanusa (Agrigento).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale del 9 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1943, relativo all'approvazione dell'elenco dei Comuni e dei Consorzi dei comuni, ai quali sono assegnati segretari comunali dei gradi 5°, 6°, 7° ed 8°, dal quale decreto risulta che al comune di Ravanusa (Agrigento) veniva assegnato un segretario di grado 5°, perchè

Vista la nota n. 31415 del 12 febbraio 1943 dell'Istituto centrale di statistica, da cui risulta che il Comune predetto aveva, al 31 dicembre 1941, 15.165 abitanti;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali e la tabella A annessa alla detta legge;

Decreta:

A rettifica del decreto Ministeriale del 9 febbraio 1943, al comune di Ravanusa (Agrigento), è assegnato un segretario comunale di grado 4°.

Ai soli effetti del trattamento economico del segretario comunale, tale assegnazione avrà effetto con decorrenza dal 1° novembre 1945.

Il Prefetto di Agrigento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 novembre 1945

(2017) p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto Brechler e Jehring, con sede in Castello (Firenze), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto Brechler e Jehring, con sede in Castello (Firenze), via Pontorno n. 1, esercente fabbrica manufatti per l'infanzia, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto Brechler e Jehring, con sede in Castello (Firenze), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Targioni Vincenzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

(2018) *Il Ministro*: Ricci

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni presentate in data 28 luglio 1945 dal sig. agr. Aroldo Donati, presidente del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì, occorre provvedere alla sua sostituzione nell'anzidetta carica;

Decreta:

Il sig. rag. Agostino Bianchi fu Erminio è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle disposizioni in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

(1977) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1945.

Apertura di una propria filiale in Medolla della Cassa di risparmio di Mirandola (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Mirandola (Modena) per l'apertura di una propria filiale in Medolla;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Mirandola (Modena) è autorizzata all'apertura di una propria filiale in Medolla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1945

(2018) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società italiana Brevetti Otto, società anonima con sede in Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società italiana Brevetti Otto, società anonima con sede in Genova, piazza Dante n. 10/3, esercente impianto forni e accessori per officine, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società italiana Brevetti Otto, società anonima con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. D'Arco Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1945

(2019) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta S. Eckert già Ferd. Esser & C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta S. Eckert già Ferd. Esser & C°, con sede in Milano, via Mauro Macchi n. 89 (ferramenta ed utensili), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ritenuto che il segretario della Cassa di risparmio di Forlì, designato con decreto 28 luglio 1945 dal sig. agr. Aroldo Donati, presidente del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì, occorre provvedere alla sua sostituzione nell'anzidetta carica;

Decreta:

Il sig. rag. Agostino Bianchi fu Erminio è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle disposizioni in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1977)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1945.

Apertura di una propria filiale in Medolla della Cassa di risparmio di Mirandola (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola, è autorizzata ad aprire una propria filiale in Medolla (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1962)

---

stessa a sequestro;

Decreta:

La Società italiana Brevetti Otto, società anonima con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. D'Arco Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2019)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta S. Eckert già Ferd. Esser & C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta S. Eckert già Ferd. Esser & C°, con sede in Milano, via Mauro Macchi n. 89 (ferramenta ed utensili), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta S. Eckert già Ferd. Esser & C°, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Bettetini Piero.

E'. autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2021)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società Alfred Röhm e C. in accomandita semplice, con sede in Genova, e nomina del seqnestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società Alfred Röhm e C. in accomandita semplice, con sede in Genova, via Cesarea 9/9 (esercente commercio e lavorazione di olii e grassi per usi industriali), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quidi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società Alfred Röhm e C. in accomandita semplice, con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Penco Luigi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2042)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della S. A. Lavorazione cere « Tana », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Lavorazione cere « Tana », con sede in Milano, via Pietro Maestri n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano, viale Bianca di Savoia n. 19 (commissioni e rappresentanze di ferramenta, ecc.), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Vincenzo Testa.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2039)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Commercio apparecchi elettrici e meccanici (C.A.E.M.), con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Commercio apparecchi elettrici e meccanici (C.A.E.M.), con sede in Milano, via Grasselli n. 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Commercio apparecchi elettrici

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società Alfred Röhm e C. in accomandita semplice, con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Penco Luigi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2042)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della S. A. Lavorazione cere « Tana », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Lavorazione cere « Tana », con sede in Milano, via Pietro Maestri n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La S. A. Lavorazione cere « Tana », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Angeletti Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2040)

---

hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Vincenzo Testa.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2039)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Commercio apparecchi elettrici e meccanici (C.A.E.M.), con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Commercio apparecchi elettrici e meccanici (C.A.E.M.), con sede in Milano, via Grasselli n. 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Commercio apparecchi elettrici e meccanici (C.A.E.M.), con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottore Guido Severgnini.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2038)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Idromeccanica italiana di Bahr Gerardo, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta Idromeccanica italiana di Bahr Gerardo, con sede in Milano, via Donatello n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Idromeccanica italiana di Bahr Gerardo, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Marino Francesco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2070)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945

Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 420, e 26 aprile 1945, n. 229, concernenti la nomina di commissari e sindacatori per la gestione di imprese private;

Visto il decreto in data 15 agosto 1945, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, con il quale l'ing. Remo Garoscì è stato nominato commissario unico per la intera gestione della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino;

Decreta:

Sono nominati sindaci supplenti:

Ruggeri dott. rag. Sergio;

Reitano dott. rag. Augusto.

I sindaci effettivi e supplenti, attualmente in carica nella suddetta Società e non confermati con il presente decreto, decadono dall'ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Torino.

Roma addì 14 novembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(2028)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima refrattari « S.A.R. », con sede in Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Società anonima refrattari S.A.R. » con sede in Genova, via Giacomo di Carignano n. 13, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Società anonima refrattari S.A.R. », con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Umberto Sorrentino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2069)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1945.

Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai.

IL GUARDASIGILLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Idromeccanica italiana di Bähr Gerardo, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Marino Francesco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2070)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1945

Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vito il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 420, e 26 aprile 1945, n. 229, concernenti la nomina di commissari e sindacatori per la gestione di imprese private;

Visto il decreto in data 15 agosto 1945, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, con il quale l'ing. Remo Garosci è stato nominato commissario unico per la intera gestione della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino;

Decreta:

Sono nominati sindaci effettivi della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, i signori:

Ferroglio rag. Pietro, revisore ufficiale dei conti, presidente del Collegio sindacale;

Conigliani avv. Giorgio, revisore ufficiale dei conti;

D'Aquino dott. rag. Giuseppe, revisore ufficiale dei conti;

Giannini dott. Arnoldo, revisore ufficiale dei conti;

Monet dott. rag. Mario, revisore ufficiale dei conti.

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima refrattari « S.A.R. », con sede in Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Società anonima refrattari S.A.R. » con sede in Genova, via Giacomo di Carignano n. 13, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Società anonima refrattari S.A.R. », con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Umberto Sorrentino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2069)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1945.

Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313, relativo alla soppressione del fascio littorio dagli stemmi dello Stato o dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai;

Ritenuto che i sigilli attualmente in uso dei notai, recanti il fascio littorio, devono essere sostituiti gradatamente e che con decreto del Ministro per la grazia e giustizia deve essere stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

A decorrere dal 1° giugno 1946 i notai che esercitano nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca e in quello del comune di Ancona, restituiti all'amministrazione del Governo italiano con il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 454, non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio.

Roma, addì 17 novembre 1945

(2057) *Il Ministro*: TOGLIATTI

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 3 maggio 1942, con il quale il dott. Pietro Giacopelli venne nominato liquidatore della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta (Messina);

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto liquidatore, perchè trasferitosi in altra residenza;

Decreta:

In sostituzione del dott. Pietro Giacopelli, il signor Filippo Lo Turco fu Sebastiano è nominato liquidatore della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta (Messina) ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1945

(2075) *Il Ministro*: RICCI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie vacanti da coprire mediante trasferimento di titolari da altri Atenei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università appresso indicate sono vacanti le cattedre per ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo:

REGIA UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza:
Diritto processuale civile.

REGIA UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di lettere e filosofia:
Letteratura italiana.

REGIA UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:
Economia e politica agraria.

REGIA UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia.
Clinica pediatrica.

REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza.
Procedura finale.

Facoltà di lettere e filosofia.
Etruscologia e archeologia italica.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2033)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 10.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1933, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Sanfilippo Giulia fu Carmelo, donde, in Palermo, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 542, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, in data 18 gennaio 1944, a favore di Sanfilippo Giulia, per il deposito di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 3 maggio 1942, con il quale il dott. Pietro Giacopelli venne nominato liquidatore della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta (Messina);

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto liquidatore, perchè trasferitosi in altra residenza;

Decreta:

In sostituzione del dott. Pietro Giacopelli, il signor Filippo Lo Turco fu Sebastiano è nominato liquidatore della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta (Messina) ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1945

(2075) *Il Ministro*: RICCI

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, concernente diritti e compensi spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, agli Uffici tecnici erariali e del catasto, agli Uffici del registro ed agli Uffici dei registri immobiliari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1945, n. 131, a pag. 1714, tabella *A*, titolo I, n. 3, alla colonna scritturazione ove è stampato + — devesi leggere + 6 — e a pag. 1715 della stessa tabella, titolo III, n. 4, alla colonna scritturazione, dove è stampato + — devesi leggere + 3 —

Alla tabella *A*, pag. 1714, nella colonna Annotazioni, in corrispondenza al titolo I, n. 1, ove è detto: « ... conservazione del nuovo catasto terreni » devesi leggere: « ... conservazione del catasto terreni ».

REGIA UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza:
Diritto processuale civile.

REGIA UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di lettere e filosofia:
Letteratura italiana.

REGIA UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:
Economia e politica agraria.

REGIA UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia.
Clinica pediatrica.

REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza.
Procedura finale.

Facoltà di lettere e filosofia.
Etruscologia e archeologia italica.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2033)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 10.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Sanfilippo Giulia fu Carmelo, domic. in Palermo, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 542, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, in data 18 gennaio 1944, a favore di Sanfilippo Giulia, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % 1943, per l'importo di L. 2000, presentati per la convalida.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli in essa rappresentati.

Roma, addì 11 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1553)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico

Elenco n. 25.

(3ª *pubblicazione*)

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	102358	Chiesa parrocchiale di S. Margherita, in Roccasecca (Caserta).	7 —
Id.	147379	Seminario di Aquino (Caserta)	66,50
Id.	166685	Arcipretura della Collegiata di Roccasecca, rappresentata dall'arciprete *pro tempore* (Caserta)	7 —
Id.	166687	Arcipretura parrocchiale della SS.ma Annunziata, nel Castello di Roccasecca, diocesi di Aquino (Caserta), rappresentata dal parroco *pro tempore*	42 —
Id.	170535	Seminario diocesano di Aquino (Caserta)	35 —
Id.	171372	Seminario vescovile di Aquino (Caserta)	180 —
Id.	180303	Parrocchia di Colle S. Magno (Caserta)	143,50
Id.	186151	Come sopra	3,50
Id.	187264	Congrega del SS.mo Sacramento di Roccasecca (Caserta), ipotecata	161 —
Id.	45621	Cappella del SS.mo Rosario di Caprili, di Roccasecca in Terra di Lavoro, rappresentata dagli amministratori della stessa.	49 —
Id.	49557	Congrega del SS.mo Rosario di Caprile, comune di Roccasecca, in diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore *pro tempore*	7 —
Id.	49559	Congrega del SS.mo Sacramento eretta nella Chiesa collegiata del Castello di Roccasecca, diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore *pro tempore*, ipotecata	31,50
Id.	49762	Seminario della diocesi di Aquino in Roccasecca, rappresentato dal suo rettore *pro tempore*	84 —
Id.	49905	Arcipretura parrocchiale della Madonna delle Grazie, eretta in Caprile, comune di Roccasecca, diocesi di Aquino, rappresentata dall'arciprete *pro tempore*	3,50
Id.	54156	Congrega del Rosario di Caprile, quartiere di Roccasecca (Terra di Lavoro), rappresentata dal priore *pro tempore*	28 —
Id.	54554	Congrega del Rosario di Caprile, borgata di Roccasecca, rappresentata dal priore *pro tempore*	17,50
Id.	52948	Parrocchia di Monticelli, in diocesi di Aquino, rappresentata dal parroco *pro tempore*	91 —
Id.	54993	Seminario di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentato dagli amministratori *pro tempore*	24,50
Id.	394992	Parrocchia di S. Margherita in Roccasecca (Caserta)	3,50
Id.	344341	Capitolo della Chiesa cattedrale di Aquino (Caserta)	38,50
Id.	314771	Parrocchia di Terelle (Caserta)	17,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			Lire
Cons. 3,50% (1906)	102358	Chiesa parrocchiale di S. Margherita, in Roccasecca (Caserta).	7 —
Id.	147379	Seminario di Aquino (Caserta)	66,50
Id.	166685	Arcipretura della Collegiata di Roccasecca, rappresentata dall'arciprete *pro tempore* (Caserta)	7 —
Id.	166687	Arcipretura parrocchiale della SS.ma Annunziata, nel Castello di Roccasecca, diocesi di Aquino (Caserta), rappresentata dal parroco *pro tempore*	42 —
Id.	170535	Seminario diocesano di Aquino (Caserta)	35 —
Id.	171372	Seminario vescovile di Aquino (Caserta)	189 —
Id.	180303	Parrocchia di Colle S. Magno (Caserta)	143,50
Id.	186151	Come sopra	3,50
Id.	187264	Congrega del SS.mo Sacramento di Roccasecca (Caserta), ipotecata	161 —
Id.	45621	Cappella del SS.mo Rosario di Caprile di Roccasecca in Terra di Lavoro, rappresentata dagli amministratori della stessa.	49 —
Id.	49557	Congrega del SS.mo Rosario di Caprile, comune di Roccasecca, in diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore *pro tempore*	7 —
Id.	49559	Congrega del SS.mo Sacramento eretta nella Chiesa collegiata del Castello di Roccasecca, diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore *pro tempore*, ipotecata	31,50
Id.	49762	Seminario della diocesi di Aquino in Roccasecca, rappresentato dal suo rettore *pro tempore*	84 —
Id.	49305	Arcipretura parrocchiale della Madonna delle Grazie, eretta in Caprile, comune di Roccasecca, diocesi di Aquino, rappresentata dall'arciprete *pro tempore*	3,50
Id.	54156	Congrega del Rosario di Caprile, quartiere di Roccasecca (Terra di Lavoro), rappresentata dal priore *pro tempore*	28 —
Id.	54554	Congrega del Rosario di Caprile, borgata di Roccasecca, rappresentata dal priore *pro tempore*	17,50
Id.	52948	Parrocchia di Monticelli, in diocesi di Aquino, rappresentata dal parroco *pro tempore*	91 —
Id.	54993	Seminario di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentato dagli amministratori *pro tempore*	24,50
Id.	394992	Parrocchia di S. Margherita in Roccasecca (Caserta)	3,50
Id.	344341	Capitolo della Chiesa cattedrale di Aquino (Caserta)	38,50
Id.	314771	Parrocchia di Terelle (Caserta)	17,50
Id.	314769	Clero della Chiesa parrocchiale di Terelle, sotto il titolo di Santa Maria in Cielo Assunta	7 —
Id.	55176	Capitolo della Cattedrale di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentata dall'amministratore *pro tempore*	3,50
Id.	244360	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	14 —
Id.	222142	Seminario di Aquino (Caserta)	7 —
Id.	262799	Canonicato Pascarella nella Collegiata di Piedimonte S. Germano (Caserta)	10,50
Id.	26185.	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Arce (Caserta)	28 —
Id.	254912	Badia curata di S. Martino, in Villa S. Lucia (Caserta)	136,50
Id.	79100	Congrega del SS.mo Rosario di Caprile, in Roccasecca (Sora)	7 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	490176	Congregazione del SS.mo e Pietà, del Castello di Roccasecca (Caserta), ipotecata	3,50
Id.	481848	Canonicato curato della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Terelle (Caserta)	7 —
Id.	424545	Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Piedimonte S. Germano (Caserta)	7 —
Id.	412853	Parrocchia di Santa Margherita, in Roccasecca (Caserta)	3,50
Id.	221113	Parrocchiale chiesa di S. Folco, in Santopadre (Caserta), e per essa al parroco *pro tempore*	35 —
Id.	310575	Fabbriceria della Chiesa di Santa Lucia, in Villa S. Lucia (Caserta)	3,50
Id.	292741	Parrocchia di S. Antonino Martire, in Pico (Caserta)	210 —
Id.	274937	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	21 —
Id.	635947	Canonicato nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Terelle (Caserta)	3,50
Id.	548367	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	84 —
Id.	221115	Parrocchia di S. Folco, nel comune di Santo Padre (Caserta)	70 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 6 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1658)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 novembre 1945 - N. 244

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,225
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 novembre 1945 - N. 245

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,017	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,10
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Id.	412883	Parrocchia di Santa Margherita, in Roccasecca (Caserta) . .	3,50
Id.	221113	Parrocchiale chiesa di S. Folco, in Santopadre (Caserta), e per essa al parroco *pro tempore*	35 —
Id.	310575	Fabbriceria della Chiesa di Santa Lucia, in Villa S. Lucia (Caserta)	3,50
Id.	292741	Parrocchia di S. Antonino Martire, in Pico (Caserta) . .	210 —
Id.	274937	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta) . .	21 —
Id.	635947	Canonicato nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Terelle (Caserta)	3,50
Id.	548767	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta) . .	84 —
Id.	221115	Parrocchia di S. Folco, nel comune di Santo Padre (Caserta).	70 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, al termine dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 6 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1058)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 novembre 1945 - N. 244

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,225
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,55
Redimibile 3,50 % 1934	91,675
Id. 5 % 1936	98,175
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,675
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,75
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,025

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 novembre 1945 - N. 245

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,10
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,625
Redimibile 3,50 % 1934	91,775
Id. 5 % 1936	98,325
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina

Con decreto Ministeriale 13 novembre 1945, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina, il rag. Giuseppe Lombardo.

(2031)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimenti di notai

Con decreto Ministeriale 24 novembre 1945:

Il sig. Sciascia Emanuele, notaio residente nel comune di Comiziuri, distretto notarile di Reggio Calabria, è traslocato nel comune di Favara, distretto notarile di Agrigento.

Il sig. Malnelli Antonio, notaio residente nel comune di Macchiagodena, distretto notarile di Campobasso, è traslocato nel comune di Cantalupo nel Sannio, dello stesso distretto.

Il sig. Marini Maria, notaio residente nel comune di Guarcino, distretto notarile di Frosinone, è traslocato nel comune di Frosinone.

Il sig. Marchese Egidio, notaio residente nel comune di Formia, distretto notarile di Roma, è traslocato nel comune di Roma.

(2087)

CONCORSI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente medico (grado 9°) nel Laboratorio di epidemiologia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale [illegible]

superiore di sanità con l'annuo stipendio inerente al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle vigenti disposizioni, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

Il vincitore sarà nominato assistente in prova, con gli assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti, e, se riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, conseguirà la nomina di assistente dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuti i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 anni. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per altre ragioni speciali. Il limite massimo di età non può, comunque, superare i 45 anni di età.

Al presente concorso, sono ammessi, senza limite di età, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di lire dodici, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità (viale Regina Margherita, 299), entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e conterrà l'elencazione dei singoli documenti allegati o di titoli prodotti, nonchè l'indicazione delle lingue estere nelle quali il candidato intende sostenere la prova prescritta.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di abilitazione all'esercizio di medico chirurgo o diploma di laurea in medicina e in chirurgia, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o conseguiti entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale,

f) certificati di regolare condotta morale, politica e civile rilasciati dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Trasferimenti di notai

Con decreto Ministeriale 21 novembre 1945:

Il sig. Sciascia Emanuele, notaio residente nel comune di Condofuri, distretto notarile di Reggio Calabria, è traslocato nel comune di Favara, distretto notarile di Agrigento.

Il sig. Mainelli Antonio, notaio residente nel comune di Macchiagodena, distretto notarile di Campobasso, è traslocato nel comune di Cantalupo nel Sannio, dello stesso distretto.

Il sig. Marini Mattia, notaio residente nel comune di Guarcino, distretto notarile di Frosinone, è traslocato nel comune di Frosinone.

Il sig. Marchese Egidio, notaio residente nel comune di Fornia, distretto notarile di Roma, è traslocato nel comune di Roma.

(2987)

CONCORSI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente medico (grado 8°) nel Laboratorio di epidemiologia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 858, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico in prova (gruppo A grado 8°) nel ruolo del personale del Laboratorio di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità.

Il posto messo a concorso è riservato ai mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 45° anno di età. Il limite massimo di età non può, comunque, superare i 45 anni di età.

Al presente concorso, sono ammessi, senza limite di età, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di lire dodici, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità (viale Regina Margherita, 299), entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e conterranno l'elencazione dei singoli documenti allegati e di titoli prodotti, nonchè l'indicazione delle lingue estere nelle quali il candidato intende sostenere la prova prescritta.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di abilitazione all'esercizio di medico chirurgo o diploma di laurea in medicina e in chirurgia, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o conseguiti entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2960.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificati di regolare condotta morale, politica e civile rilasciati dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza oltre l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *e*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

A. — PROVE SCRITTE:

1. Nozioni generali di batteriologia, parassitologia ed immunologia.

2. Traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di medicina (è consentito l'uso del vocabolario).

B. — PROVE PRATICHE:

1. Tecnica della autopsia degli animali da esperimento.

2. Microscopia e tecnica microscopica.

3. Tecnica e diagnostica batteriologica, parassitologica e immunologica.

C. — PROVA ORALE:

1. Cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria.

2. Tutti gli argomenti delle prove scritte e pratiche.

3. Le malattie infettive.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1265.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50. Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 35/50 nella prova orale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

3) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;

4) da due professori di università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso;

nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno di-

graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale, e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario. BERGAMI

(2007)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B. C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 20 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 novembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1994)

Dato che l'ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 dell'11 ottobre 1945 disponeva che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 settembre 1945 e, tra questi, il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530, entrassero in vigore ed avessero piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, avesse ricevuto dal Governo Militare Alleato una copia della stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 122 dell'11 ottobre 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al comma precedente, Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il suddetto decreto legislativo Luogotenen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

esame di concorso
prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

A. — PROVE SCRITTE:

1. Nozioni generali di batteriologia, parassitologia ed immunologia.

2. Traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di medicina (è consentito l'uso del vocabolario).

B. — PROVE PRATICHE:

1. Tecnica della autopsia degli animali da esperimento.

2. Microscopia e tecnica microscopica.

3. Tecnica e diagnostica batteriologica, parassitologica e immunologica.

C. — PROVA ORALE:

1. Cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria.

2. Tutti gli argomenti delle prove scritte e pratiche.

3. Le malattie infettive.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1205.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50. Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 35/50 nella prova orale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

3) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;

4) da due professori di università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso;

nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo A non inferiore al grado 9°.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 12.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B. C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 20 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, e partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 novembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1994)

Dato che l'ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 dell'11 ottobre 1945 disponeva che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 settembre 1945 e, tra questi, il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530, entrassero in vigore ed avessero piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, avesse ricevuto dal Governo Militare Alleato una copia della stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 122 dell'11 ottobre 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al comma precedente, Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il suddetto decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530 (Estensione a tutti i manufatti tessili dell'addizionale prevista dal R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65) abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dal 16 settembre 1945.

In data 16 novembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2052)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, con ordinanza n. 1 del Governo Militare Alleato, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della summenzionata ordinanza, Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dal 1° maggio 1945.

In data 17 novembre 1945

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237.

Estensione del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, ai territori restituiti all'Amministrazione italiana e modifiche del decreto stesso.

(2055)

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 31 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 19 novembre 1945

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2053)

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213, è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 9 giugno 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della summenzionata ordinanza, Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nelle provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina, soggette al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 19 novembre 1945

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213.

Miglioramenti economici di carattere temporaneo in favore del clero.

(2054)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* Santi Raffaele, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/Pa.
27 Nov 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.140 of 22 November 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Education

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.714 of 31 August 1945.

Abrogating law No.5 of 7 January 1929 relating to the State text books for elementary schools and modifying the consolidated laws and rules on elementary education which were approved by R.Decree No.577 of 5 February 1928.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.715 of 12 October 1945.

Increasing the daily remuneration due to judges of the popular courts.

(c) Finance Civil Affairs

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.716 of 9 November 1945.

Granting powers to the Council of Ministers to order, in exceptional cases and for the interest of the service, the retirement of civilian and military State personnel belonging to the first five grades or to the analogous five grades of the autonomous State administrations, even if said personnel were declared irremovable.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a) Education

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.714 of 31 August 1945.
Abrogating law No.5 of 7 January 1929 relating to the State text books for elementary schools and modifying the consolidated laws and rules on elementary education which were approved by R.Decree No.577 of 5 February 1928.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.715 of 12 October 1945.
Increasing the daily remuneration due to judges of the popular courts.

(c) Finance Civil Affairs

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.716 of 9 November 1945.
Granting powers to the Council of Ministers to order, in exceptional cases and for the interest of the service, the retirement of civilian and military State personnel belonging to the first five grades or to the analogous five grades of the autonomous State administrations, even if said personnel were declared irremovable.

51

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.717 of 16 November 1945.
Increasing the fund previously allotted to the Ministry of Post War Assistance for the financial year 1945-46.

(e) Finance

(e) Decree of the Lieutenant General No.718 of 1st August 1945.
Establishing the amount of remuneration to be taken into account when computing the contributions due for family allowances.

(f) Public Health

(f) Decree of the Lieutenant General of 2 August 1945.
Appointing members to the Provincial Public Health Council of Brindisi.

7732

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(g) Economic Section	(g) Ministerial Decree of 10 October 1945. Constituting an Advisory Committee for the Ministry of Post War Assistance.
(h) Finance (Property Control)	(h) Ministerial Decree of 27 October 1945. Administration of property belonging to the Communal Bank for Agrarian Credit of Anticoli Corrado (Roma).
(i) Finance (Property Control) R C Lombardia	(i) Ministerial Decree of 7 November 1945. Placing the Desiderio Company Limited with head office in Milan under receivershi and appointing a receiver.
(j) Finance (Property Control) Zone Commissioner Naples	(j) Ministerial Decree of 8 November 1945. Placing the firm styled Adolphe represented by Heppler Adolphe fu Carlo with head office in Naples under control and appointing a controller.
(k) Finance (Property Control) RC Lombardia	(k) Ministerial Decree of 8 November 1945. Placing the Kaliderma Company Limited represented by Gr.Uff.V.Combatti and Co. with head office in Milan, under control and appointing a controller.
(l) Finance (Property Control) RC Lombardia	(l) Ministerial Decree of 9 November 1945. Revocation of Ministerial Decree of 24 August 1945 placing the "Ney and Toskus" Company with head office in Milan under receivership.
(m) Finance (Property Control) RC Lombardia	(m) Ministerial Decree of 11 November 1945 Revocation of the Decree placing the Rasoificio di Milano Company with head offi in Monza under receivership.
(n) Finance (Property Control)	(n) Ministerial Decree of 11 November 1945 Revoking the decree of 5 August 1945 which placed the Winkelmann and Crida Co. under receivership.
(o) Finance (Property Control) RC Lombardia	(o) Ministerial Decree of 12 November 1945 Substituting the receiver for the Inie Company Limited with head office in Milan.

NOTE : RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of t

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(k)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(k) Ministerial Decree of 8 November 1942.
Placing the Kaliderma Company Limited represented by Gr.Uff.V.Combatti and Co. with head office in Milan, under control and appointing a controller.

(l)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(l) Ministerial Decree of 9 November 1945.
Revocation of Ministerial Decree of 24 August 1945 placing the "Ney and Toskus" Company with head office in Milan under receivership.

(m)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(m) Ministerial Decree of 11 November 1945
Revocation of the Decree placing the Rasoificio di Milano Company with head offi in Monza under receivership.

(n)
Finance
(Property Control)

(n) Ministerial Decree of 11 November 1945
Revoking the decree of 5 August 1945 which placed the Winkelmann and Crida Co. under receivership.

(o)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(o) Ministerial Decree of 12 November 1945
Substituting the receiver for the Inie Company Limited with head office in Milan.

NOTE : RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of t. provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hou Wednesday, 5 December 1945. As the endorsement of the decre appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, retur received after this date will be too late for action.

JOHN K. WEBER,
Col.Infantry,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 22 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2 % per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 714.

Abrogazione della legge 7 gennaio 1929, n. 5, relativa al libro di testo unico di Stato per le scuole elementari e modificazioni al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 . . . . . Pag. 1846

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 715.

Aumento dell'indennità giornaliera dovuta ai giudici popolari . . . . . Pag. 1846

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 716.

Facoltà di disporre eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo . . . . . Pag. 1847

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma) . . . . Pag. 1849

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. «Desiderio», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1850

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Adolphe nella persona di Heppler Adolphe fu Carlo, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore . . . . Pag. 1850

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della «Kaloderma» società in accomandita di gr. uff. V. Combatti e C., con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . Pag. 1850

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945.

Revoca del decreto Ministeriale del 24 agosto 1945 che sottoponeva a sequestro la società in nome collettivo «Ney e Tockus», con sede in Milano . . . . . Pag. 1850

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(Un fascicolo . . . . . 8)

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 400 — ; » semestrale . . . » 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 800 — ; » semestrale . . . » 500 — ; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 714.

Abrogazione della legge 7 gennaio 1929, n. 5, relativa al libro di testo unico di Stato per le scuole elementari e modificazioni al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 . . . . . Pag. 1846

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 715.

Aumento dell'indennità giornaliera dovuta ai giudici popolari . . . . . Pag. 1846

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 716.

Facoltà di disporre eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo . . . . . Pag. 1847

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 717.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica, per l'esercizio finanziario 1945-46 . . . . . Pag. 1847

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 718.

Determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari . . . . . Pag. 1848

DECRETO LUOGOTENEZIALE 2 agosto 1945

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Brindisi . . . . . Pag. 1848

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Istituzione del Comitato consultivo del Ministero dell'assistenza post-bellica . . . . . Pag. 1848

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma) . . . . Pag. 1849

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. «Desiderio», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1850

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Adolphe nella persona di Heppler Adolphe fu Carlo, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore . . . . Pag. 1850

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della «Kaloderma» società in accomandita di gr. uff. V. Combatti e C., con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . Pag. 1850

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945.

Revoca del decreto Ministeriale del 24 agosto 1945 che sottoponeva a sequestro la società in nome collettivo «Ney e Tockus», con sede in Milano . . . . . Pag. 1850

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.

Revoca del sequestro della Società in accomandita «Rasolificio di Milano», con sede in Monza . . . Pag. 1851

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.

Revoca del decreto 5 agosto 1945 con cui la Società in nome collettivo Winkelmann e Crida veniva sottoposta a sequestro . . . . . Pag. 1851

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.

Sostituzione del sequestratario della S. A. «Iniex», con sede in Milano . . . . . Pag. 1851

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma . . . . . Pag. 1851

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

7732

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa . . . . . Pag. 1851

Ministero dell'industria e del commercio: Convalida di licenziamenti di personale dell'Ente nazionale acquisti importazione pellicole estere . . . . . Pag. 1851

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1852

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1852

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per trasferimento di notai . . . . . Pag. 1852

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 714.

Abrogazione della legge 7 gennaio 1929, n. 5, relativa al libro di testo unico di Stato per le scuole elementari e modificazioni al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, col quale fu approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 5, concernente norme per la compilazione e l'adozione del libro di testo unico di Stato per le singole classi elementari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 5, concernente la compilazione e l'adozione del libro di testo unico di Stato nelle singole classi elementari, sono abrogate.

Art. 2.

Fino a due anni dopo la cessazione dello Stato di guerra, i testi scolastici, con annessi disegni delle illustrazioni relative, possono essere presentati per l'approvazione in copia dattilografata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 715.

Aumento dell'indennità giornaliera dovuta ai giudici popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 290;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro di Stato per la grazia e giustizia, d'accordo col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai giudici popolari per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni è dovuta una indennità di L. 250, la quale è ridotta alla metà per gli impiegati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

Tale indennità non è soggetta alla riduzione del 12 %,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per trasferimento di notai . . . . . Pag. 1852

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 714.

Abrogazione della legge 7 gennaio 1929, n. 5, relativa al libro di testo unico di Stato per le scuole elementari e modificazioni al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, col quale fu approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 5, concernente norme per la compilazione e l'adozione del libro di testo unico di Stato per le singole classi elementari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 5, concernente la compilazione e l'adozione del libro di testo unico di Stato nelle singole classi elementari, sono abrogate.

Art. 2.

Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 3.

La tassa di cui alla lettera *b*) dell'art. 204 del testo unico citato è elevata a L. 300 e analogamente il compenso di cui al primo comma dell'art. 210 dello stesso testo unico è fissato in L. 170.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 715.

Aumento dell'indennità giornaliera dovuta ai giudici popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 290;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro di Stato per la grazia e giustizia, d'accordo col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai giudici popolari per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni è dovuta una indennità di L. 250, la quale è ridotta alla metà per gli impiegati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

Tale indennità non è soggetta alla riduzione del 12 %, stabilita dal R. decreto-legge 14 aprile 1931, n. 561.

Ai giudici popolari che prestano servizio fuori della loro residenza spettano, inoltre, le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i giudici di grado 8°.

Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purchè sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana avrà effetto dal giorno che sarà fissato dal Governo Militare Alleato ed in mancanza dalla data di restituzione di detti territori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 38. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 716.

Facoltà di disporre eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri può eccezionalmente disporre, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

Per il trattamento di quiescenza si applica il disposto degli articoli 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257; 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179; 9 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2; 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44.

Contro i provvedimenti di collocamento a riposo, non è ammesso alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 37. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 717.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica, per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 set-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759081

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 38. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 716.

Facoltà di disporre eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri può eccezionalmente disporre, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

Tale facoltà può essere esercitata, a prescindere dalla pendenza o dall'esaurimento del giudizio di epurazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e per i dipendenti che si trovino nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, entro sessanta giorni dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Il provvedimento può essere preso anche su domanda dell'interessato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 37. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 717.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica, per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 586;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Lo stanziamento del cap. n. 18 « Spese per la assistenza ai patrioti, ai reduci, ai prigionieri di guerra, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario 1945-1946 è aumentato di sei miliardi e cinquecento milioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 39. — FRASCA.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 718.
Determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo della retribuzione, fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari, è fissato nei riguardi sia degli impiegati che degli operai, nella misura seguente:

per le retribuzioni riferite a mese, L. 3600;
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina, L. 1800;
per le retribuzioni riferite a settimana, L. 900;
per le retribuzioni riferite a giornata L. 144.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Brindisi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiano decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Brindisi pel triennio 1944-1946 i signori:

Lazzarini dott. Alfredo, medico chirurgo;
De Pace dott. Giuseppe, medico chirurgo;
Zambrano prof. dott. Elio, pediatra;
Granapei rag. Raffaele, esperto in materia amministrativa;
Carlucci sig. Giovanni, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1945
Registro n. 8, foglio n. 275

(2027)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945
Istituzione del Comitato consultivo del Ministero dell'assistenza post-bellica.

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST BELLICA

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 425, è composto:

a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) di un rappresentante del Ministero dell'interno;
c) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 718.
Determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo della retribuzione, fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari, è fissato nei riguardi sia degli impiegati che degli operai, nella misura seguente:
per le retribuzioni riferite a mese, L. 3600;
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina, L. 1800;
per le retribuzioni riferite a settimana, L. 900;
per le retribuzioni riferite a giornata L. 144.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 36. — FRASCA

gli affari dell'interno;
Abbiano decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Brindisi pel triennio 1944-1946 i signori:
Lazzarini dott. Alfredo, medico chirurgo;
De Pace dott. Giuseppe, medico chirurgo;
Zambrano prof. dott. Elio, pediatra;
Granapei rag. Raffaele, esperto in materia amministrativa;
Carlucci sig. Giovanni, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1945
Registro n. 8, foglio n. 275

(2027)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.
Istituzione del Comitato consultivo del Ministero dell'assistenza post-bellica.

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 425, è composto:
a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) di un rappresentante del Ministero dell'interno;
c) di un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) di un rappresentante del Ministero della guerra;
e) di un rappresentante del Ministero della marina;
f) di un rappresentante del Ministero dell'aeronautica;
g) di un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana;
h) di un rappresentante del Ministero del lavoro e previdenza sociale;
i) di un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l) di un rappresentante della Associazione della Croce Rossa Italiana;

m) di un rappresentante dell'Ente Distribuzione Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.);

n) di un rappresentante della Delegazione italiana presso l'U.N.R.R.A.;

o) di un rappresentante di ciascuno degli enti che seguono:

Opera nazionale invalidi di guerra;

Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

Opera nazionale per i combattenti;

Associazione nazionale combattenti;

Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Associazione nazionale dei Partigiani d'Italia (A.N.P.I.;

Associazione nazionale delle Famiglie caduti in guerra.

Del Comitato consultivo, inoltre, possono far parte il Capo di Gabinetto del Ministero dell'assistenza post bellica, i capi dei servizi ed uffici previsti dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale suddetto e il direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero stesso.

Il Comitato consultivo è presieduto dal Ministro per l'assistenza post-bellica o, in sua assenza, da uno dei Sottosegretari di Stato.

Art. 2.

Il presidente convoca normalmente il Comitato mediante costituzioni di speciali Commissioni per l'esame di singole questioni. In tal caso chiama a far parte delle Commissioni quei componenti del Comitato che rappresentano le amministrazioni o gli enti interessati agli affari che devono essere esaminati.

Può convocare il Comitato in adunanza plenaria quando ciò sia richiesto dalla importanza degli affari in esame o questi siano di interesse generale.

Art. 3.

Il presidente quando la materia lo richieda può chiamare ad intervenire alle adunanze plenarie del Comitato o alle riunioni delle Commissioni speciali rappresentanti di Ministeri, di enti e di organizzazioni assistenziali diversi da quelli indicati nell'art. 1. Può inoltre chiamare persone, anche estranee all'Amministrazione statale, in ragione della loro particolare competenza.

Art. 4.

I membri del Comitato sono nominati con decreto zioni ed organizzazioni che hanno compiti simili, e in genere esprime il proprio avviso sulle questioni e sui provvedimenti che vengono sottoposti al suo esame.

Art. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

Il Ministro per l'assistenza post-bellica
LUSSU

(7036)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia cen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Associazione nazionale combattenti;

Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Associazione nazionale dei Partigiani d'Italia (A.N.P.I.;

Associazione nazionale delle Famiglie caduti in guerra.

Del Comitato consultivo, inoltre, possono far parte il Capo di Gabinetto del Ministero dell'assistenza post bellica, i capi dei servizi ed uffici previsti dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale suddetto e il direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero stesso.

Il Comitato consultivo è presieduto dal Ministro per l'assistenza post-bellica o, in sua assenza, da uno dei Sottosegretari di Stato.

Art. 2.

Il presidente convoca normalmente il Comitato mediante costituzioni di speciali Commissioni per l'esame di singole questioni. In tal caso chiama a far parte delle Commissioni quei componenti del Comitato che rappresentano le amministrazioni o gli enti interessati agli affari che devono essere esaminati.

Può convocare il Comitato in adunanza plenaria quando ciò sia richiesto dalla importanza degli affari in esame o questi siano di interesse generale.

Art. 3.

Il presidente quando la materia lo richieda può chiamare ad intervenire alle adunanze plenarie del Comitato o alle riunioni delle Commissioni speciali rappresentanti di Ministeri, di enti e di organizzazioni assistenziali diversi da quelli indicati nell'art. 1. Può inoltre chiamare persone, anche estranee all'Amministrazione statale, in ragione della loro particolare competenza.

Art. 4.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica, su designazione dei Ministri competenti e dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica quanto ai componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) dell'articolo 1; e sentite le rispettive organizzazioni quanto ai componenti di cui alle lettere *l*), *m*), *n*), *o*) dello stesso articolo.

Art. 5.

Il Comitato consultivo esamina il piano generale dell'assistenza post-bellica; formula proposte relative all'estenzione dei compiti di assistenza, alle modalità delle prestazioni, ai rapporti con altre amministra-

PARRI

Il Ministro per l'assistenza post-bellica
LUSSU

(2036)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(1976)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. « Desiderio », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. « Desiderio », con sede in Milano, via Brera n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. « Desiderio », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il ragioniere Corsi Arnaldo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2020)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Adolphe nella persona di Heppler Adolphe fu Carlo, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Adolphe nella persona di Heppler Adolphe fu Carlo, con sede in Napoli, via Calabritto n. 6 (parrucchiere per signora), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania,

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della « Kaloderma » società in accomandita di gr. uff. V. Combatti e C., con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Kaloderma » società in accomandita di gr. uff. V. Combatti e C., con sede in Milano, via S. Antonio n. 20 (laboratori chimici farmaceutici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La « Kaloderma » società in accomandita di gr. uff. V. Combatti e C., con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Cisotti Fausto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2022)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945.

Revoca del decreto Ministeriale del 24 agosto 1945 che sottoponeva a sequestro la società in nome collettivo « Ney e Tockus », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, con cui la società in nome collettivo « Ney e Tockus », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario;

Viste le note 23 ottobre 1945, n. 1544/203, della Regia prefettura di Milano e 8 ottobre 1945, n. 17788, della Camera di commercio di Milano;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro in quanto i titolari della suindicata società risultano cittadini italiani e nella medesima non esistono interessi tede-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sede in Milano, via Brera n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. « Desiderio », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il ragioniere Corsi Arnaldo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2020)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Adolphe nella persona di Heppler Adolphe fu Carlo, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Adolphe nella persona di Heppler Adolphe fu Carlo, con sede in Napoli, via Calabritto n. 6 (parrucchiere per signora), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Adolphe nella persona di Heppler Adolphe fu Carlo, con sede in Napoli, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. D'Avino Rodolfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2023)

toria è risultato che la « Kalderma » società in accomandita di gr. uff. V. Combatti e C., con sede in Milano, via S. Antonio n. 20 (laboratori chimici farmaceutici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La « Kalderma » società in accomandita di gr. uff. V. Combatti e C., con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Cisotti Fausto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2022)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945.

Revoca del decreto Ministeriale del 24 agosto 1945 che sottoponeva a sequestro la società in nome collettivo « Ney e Tockus », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, con cui la società in nome collettivo « Ney e Tockus », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario;

Viste le note 23 ottobre 1945, n. 1544/263, della Regia prefettura di Milano e 8 ottobre 1945, n. 17788, della Camera di commercio di Milano;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro in quanto i titolari della suindicata società risultano cittadini italiani e nella medesima non esistono interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

È revocato il decreto 24 agosto 1945, cui la società in nome collettivo « Ney e Tockus », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2024)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.

Revoca del sequestro della Società in accomandita « Rasoificio di Milano », con sede in Monza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 25 agosto 1945, con cui la Società in accomandita « Rasoificio di Milano », con sede in Monza, è stata sottoposta a sequestro a norma dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Vista la relazione del sequestratario;

Vista la nota 30 ottobre scorso, n. 19940, della Camera di commercio di Milano;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro della suindicata azienda, in quanto i titolari risultano essere cittadini italiani e nella medesima non esistono interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 della predetta legge;

Decreta:

E' revocato il decreto 25 agosto 1945, con cui la Società in accomandita « Rasoificio di Milano », con sede in Monza, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2037)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.

Revoca del decreto 5 agosto 1945 con cui la Società in nome collettivo Winkelmann e Crida veniva sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 5 agosto 1945, con cui la Società in nome collettivo Winkelmann e Crida, con sede in Casteldelpiano (Grosseto), è stata sottoposta a sequestro a norma dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Vista la relazione del sequestratario;

Viste le note 24 settembre 1945, n. 1985, della Regia Prefettura di Grosseto e 23 ottobre 1945, n. 24187, dell'Intendenza di finanza di Grosseto;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro della suindicata società, in quanto i titolari risultano in possesso della cittadinanza italiana e nella stessa non esistono interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 della predetta legge;

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.

Sostituzione del sequestratario della S. A. « Iniex », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 12 settembre 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la S. A. « Iniex », industria e commercio di equipaggiamento per iniezioni motori, con sede in Milano, via Francesco Melzi n. 22, con la nomina a sequestratario del dott. Dino Colò.

Vista la lettera 3 ottobre scorso con la quale il dottore Dino Colò ha comunicato di non poter accettare l'incarico conferitogli;

Ritenuto che occorre nominare sequestratario altra persona, in sostituzione del predetto dott. Dino Colò;

Visti la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' nominato sequestratario della S. A. « Iniex », industria e commercio di equipaggiamento per iniezioni motori, con sede in Milano, l'ing. Capelli Vincenzo Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2043)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma.

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1945, l'ing. Carlo Ferrari è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma.

(1988)

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa.

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1945, l'ing. Giovanni Gronetti è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa.

(1989)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cittadini italiani e nella medesima non esistono interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 della predetta legge;

Decreta:

E' revocato il decreto 25 agosto 1945, con cui la Società in accomandita « Rasoificio di Milano », con sede in Monza, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2037)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.

Revoca del decreto 5 agosto 1945 con cui la Società in nome collettivo Winkelmann e Crida veniva sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 5 agosto 1945, con cui la Società in nome collettivo Winkelmann e Crida, con sede in Casteldelpiano (Grosseto), è stata sottoposta a sequestro a norma dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Vista la relazione del sequestratario;

Viste le note 24 settembre 1945, n. 1985, della Regia Prefettura di Grosseto e 23 ottobre 1945, n. 24187, dell'Intendenza di finanza di Grosseto;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro della suindicata società, in quanto i titolari risultano in possesso della cittadinanza italiana e nella stessa non esistono interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 della predetta legge;

Decreta:

E' revocato il decreto 5 agosto 1945, con cui la Società in nome collettivo Winkelmann e Crida, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2041)

Visti la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' nominato sequestratario della S. A. « Iniex », industria e commercio di equipaggiamento per iniezioni motori, con sede in Milano, l'ing. Capelli Vincenzo Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2043)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma.

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1945, l'ing. Carlo Ferrari è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma.

(1988)

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa.

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1945, l'ing. Giovanni Gironcili è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa.

(1989)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Convalida di licenziamenti di personale dell'Ente nazionale acquisti importazione pellicole estere

Con decreto Ministeriale 15 ottobre 1945 viene parzialmente convalidato il licenziamento disposto sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente nazionale acquisti importazione pellicole estere.

(2030)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 novembre 1945 - N. 242

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,50
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,70
Redimibile 3,50 % 1934	91,875
Id. 5 % 1936	98,425
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,975

Media dei cambi e dei titoli del 20 novembre 1945 - N. 243

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,175
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,60
Redimibile 3,50 % 1934	91,775
Id. 5 % 1936	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,775
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,025

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

rispettivamente a Priori Seconda, Mafalda, Elsa e Trieste fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Giammatteo Amalia fu Antonio, vedova Priori, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico, della Tesoreria di Roma, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle suddette disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1499)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950 - II, serie 29, n. 158, di L. 1000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti; n. 157, di L. 2000, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, vedova Bonetti; serie 35, n. 128, di L. 10.500, intestato a Bonetti Mario (c.s.); n. 129, di L. 11.500, intestato a Bonetti Carlo (c.s.); serie 36, n. 163, di L. 5000, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura, ved. Bonetti; serie 37, n. 150, di L. 5000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti, col pagamento degli interessi in Chieti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1500)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per trasferimento di notai

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, modificato con l'art. 24 del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, i due posti di notaio vacanti in Livorno sono messi a concorso fra notai in esercizio.

Gli aspiranti debbono, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 368, far pervenire al Ministero di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Id.	3.50 % 1902	95,50
Id.	3 % lordo	87,90
Id.	5 % 1935	98,70
Redimibile	3.50 % 1934	91,875
Id.	5 % 1936	98,425
Obbligaz.	Venezie 3.50 %	97,30
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	98,70
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	98,275
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	98,225
Id.	5 % (15 settembre 1950)	98,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	98,275
Id.	4 % (15 settembre 1951)	92 —
Id.	5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,80
Id.	5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,975

Media dei cambi e dei titoli del 20 novembre 1945 - N. 243

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	323,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,900	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita	3.50 % 1906	105,175
Id.	3.50 % 1902	95,50
Id.	3 % lordo	87,90
Id.	5 % 1935	98,60
Redimibile	3.50 % 1934	91,775
Id.	5 % 1936	98,30
Obbligaz.	Venezie 3.50 %	97,30
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	98,625
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	98,275
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	98,30
Id.	5 % (15 settembre 1950)	98,30
Id.	5 % (15 aprile 1951)	98,325
Id.	4 % (15 settembre 1951)	91,925
Id.	5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,775
Id.	5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,025

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 4 % 1951, serie A 13, nn. 91, 92, 93 e 94, di L. 10.000 ciascuno, intestati (2ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950 - II, serie 29, n. 158, di L. 1000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti; n. 157, di L. 2000, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, vedova Bonetti; serie 35, n. 128, di L. 10.500, intestato a Bonetti Mario (c.s.); n. 129, di L. 11.500, intestato a Bonetti Carlo (c.s.); serie 36, n. 153, di L. 5000, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura, ved. Bonetti; serie 37, n. 150, di L. 5000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti, col pagamento degli interessi in Chieti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1500)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per trasferimento di notai

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, modificato con l'art. 24 del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, i due posti di notaio vacanti in Livorno sono messi a concorso fra notai in esercizio.

Gli aspiranti debbono, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di novanta giorni dalla data della presente *Gazzetta Ufficiale*, regolare domanda in carta da bollo da L. 12 e la quietanza di versamento della tassa di concorso nella misura di L. 50 presso un archivio notarile. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credano utili ai fini della decisione del concorso.

(2035)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/pa.
25 Nov 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.139 of 20 November 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.
	2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.
(a) Finance	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.712 of 21 September 1945. Temporary exemption of custom duties on goods imported or exported by the Allied Forces.
(b) Local Government	(b) Decree of the Lieutenant General No.713 of 17 May 1945. Changing the name of the "Italica Gens" Institute to National Association for the Assistance of Italian Missionaries and approving its charter.
(c) Finance RC Piemonte	(c) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1945. Reinstating Mr. Luciano SEGRE as a stock-broker on the Stock Exchange of Turin.
(d) Navy Labour	(d) Ministerial Decree of 22 October 1945. Appointing a Special Commissioner for the Harbour Workers Company of Porto Santo Stefano.
(e)	(e) Ministerial Decree of 25 October 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.712 of 21 September 1945.
Temporary exemption of custom duties on goods imported or exported by the Allied Forces.

(b) Local Government

(b) Decree of the Lieutenant General No.713 of 17 May 1945.
Changing the name of the "Italica Gens" Institute to National Association for the Assistance of Italian Missionaries and approving its charter.

(c) Finance RC Piemonte

(c) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1945.
Reinstating Mr. Luciano SEGRE as a stock-broker on the Stock Exchange of Turin.

(d) Navy Labour

(d) Ministerial Decree of 22 October 1945.
Appointing a Special Commissioner for the Harbour Workers Company of Porto Santo Stefano.

(e) Finance (Prop.Control) RC Piemonte

(e) Ministerial Decree of 25 October 1945.
Placing the firm styled Gajdon Clotilde in Schnidler with head office in Torre Pellice (Torino) under control and appointing a controller.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree of 2 November 1945.
Authorizing the "Monte dei Paschi di Siena Bank to open a branch at Gavorrano Scalo.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 3 November 1945.
Authorizing the Modena Savings Bank to open branches at S/Cesario sul Panaro and Prignano sulla Secchia.

7731

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(h)
Finance

(h) Ministerial Decree of 4 November 1945.
Appointing an Audit Board for the National Propaganda Society for the prevention of accidents.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Monday, 3 December 1945. As the endorsement implementing the decrees contained in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. G. HANNAFORD,
Lt.Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 20 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 330; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento occorre aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,46 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 224 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1,2840 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 712.
Temporanee agevolazioni doganali per le merci importate ed esportate . . . . . Pag. 1838

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 713.
Modificazione del titolo «Italica Gens» in «Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani» e approvazione del nuovo statuto . . . . . Pag. 1839

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.
Dimissione nella carica di agente di cambio del [illegible] Segre Luciano, presso la Borsa valori di Torino. Pag. 1839

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.
Nomina del commissario straordinario della Compagnia portuale di Porto Santo Stefano . . . . . Pag. 1839

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1945.
Nomina del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni . Pag. 1840

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia . . . . . Pag. 1841

Ministero del tesoro:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1841
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950). Pag. 1841

CONCORSI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente (grado 9°) nel Laboratorio di ingegneria sanitaria. Pag. 1841
Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In Italia	• trimestrale •	200	All'Estero	• semestr. •	700	In Italia	• semestrale • 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	Un fascicolo . . •	8		• trimestr. •	400		• trimestrale • 120		• semestrale » 500
				Un fascicolo . •	20		Un fascicolo . . • 8		• trimestrale » 300
									Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L.	400 —
	• semestrale . . . . »	200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo . . . . . L.	800 —
	• semestrale . . . . »	500 —
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Ai suddetti prezzi di abbonamento occorre aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 224 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1,2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 712.
Temporanee agevolazioni doganali per le merci importate ed esportate . . . . . Pag. 1838

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 713.
Modificazione del titolo « Italica Gens » in « Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani » e approvazione del nuovo statuto . . . . . Pag. 1839

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.
Diamissione nella carica di agente di cambio del Segre Luciano, presso la Borsa valori di Torino. Pag. 1839

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.
Nomina del commissario straordinario della Compagnia portuale di Porto Santo Stefano . . . . . Pag. 1839

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Gajdon Clotilde in Schnidler, con sede in Torre Pellice (Torino), e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1840

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Apertura di uno sportello del Monte dei Paschi di Siena in Gavorrano Scalo . . . . . Pag. 1840

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1945.
Apertura di agenzie della Cassa di risparmio di Modena in S. Cesario sul Panaro e Prignano sulla Secchia. Pag. 1840

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1945.
Nomina del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni . Pag. 1840

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia . . . . . Pag. 1841

Ministero del tesoro:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1841
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950). Pag. 1841

CONCORSI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente (grado 9°) nel Laboratorio di ingegneria sanitaria. Pag. 1841
Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente veterinario (grado 9°) nel Laboratorio di batteriologia. Pag. 1843

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1841

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 20 NOVEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Modena. **(1146)**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 29 NOVEMBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 agosto 1945. — **Amministrazione provinciale di Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1945. — **Comune di Busto Arsizio:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Varese:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni filatura canape Giuseppe Turner e C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 24 luglio 1945. — **Unione esercizi elettrici, soc. anonima, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Cotonificio Legler, soc. per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1945. — **Comune di Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ippolito e Pisani, società anonima, in Isola del Liri:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1945. — **Società bolognese di elettricità, soc. per azioni, in Bologna:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Serio, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1945. — **Società delle cartiere meridionali, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Saronno:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Amministrazione provinciale di Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società finanziamenti esteri S.V.E.A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1945. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 712.

Temporanee agevolazioni doganali per le merci importate ed esportate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

per l'industria ed il commercio, per l'agricoltura e foreste e per l'alimentazione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a contraria disposizione le importazioni delle merci e dei materiali di qualsiasi provenienza che risultino essere stati destinati o che saranno destinati all'armamento, all'equipaggiamento ed al vettovagliamento delle Forze armate delle Nazioni Alleate in Italia, ovvero all'uso delle organizzazioni assistenziali delle Forze armate Alleate, sono esenti da diritti doganali.

La medesima esenzione è stabilita altresì:

a) per le merci che, in base a certificato delle competenti Autorità Alleate, siano state o siano da esse importate in Italia per essere gratuitamente distribuite, a titolo di soccorso, alla popolazione civile;

b) per le merci nazionali che, in base a dichiarazione delle Autorità Alleate, siano state o siano esportate dall'Italia, a cura delle stesse Autorità, con destinazione a dicasteri dei Governi Alleati.

Art. 2.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra è data facoltà al Ministro per le finanze di concedere con proprio decreto, quando ne sia riconosciuta la necessità di concerto con le altre Amministrazioni interessate, l'esonero totale o parziale dai diritti doganali che fossero dovuti:

a) sulle merci che, in base a dichiarazione delle competenti Autorità Alleate, risultino importate nel Regno per la vendita, attraverso gli Enti e nei modi stabiliti dalle disposizioni in vigore, ai fini dell'approvvigionamento alimentare e del soddisfacimento dei bisogni più essenziali della popolazione civile;

b) sulle merci e sui materiali che risultino importati dalle Amministrazioni dello Stato per la vendita, alla popolazione civile attraverso gli Enti da esse delegati, ovvero per l'impiego nella ricostruzione di industrie e di immobili o, comunque, nel ripristino di attività economiche nazionali.

Sono esclusi dalle facilitazioni tributarie autorizzate col presente articolo i generi di monopolio dello Stato, il caffè, il cacao, la cioccolata e gli altri generi coloniali compresi nelle voci 52 a 63 della vigente tariffa dei dazi doganali.

Resta ferma, inoltre, la riscossione delle sovrimposte di confine, corrispondenti alle imposte interne di fabbricazione, sui prodotti che vi sono soggetti a sensi delle leggi in vigore anche se ammessi alla importa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rona: Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 agosto [illegible]. — **Amministrazione provinciale di Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1945. — **Comune di Busto Arsizio:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Varese:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni filatura canape Giuseppe Turner e C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 24 luglio 1945. — **Unione esercizi elettrici, soc. anonima, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Cotonificio Legler, soc. per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1945. — **Comune di Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ippolito e Pisani, società anonima, in Isola del Liri:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1945. — **Società bolognese di elettricità, soc. per azioni, in Bologna:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Serio, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1945. — **Società delle cartiere meridionali, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Saronno:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Amministrazione provinciale di Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società finanziamenti esteri S.V.E.A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1945. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 712.

Temporanee agevolazioni doganali per le merci importate ed esportate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, all'armamento, all'equipaggiamento ed al vettovagliamento delle Forze armate delle Nazioni Alleate in Italia, ovvero all'uso delle organizzazioni assistenziali delle Forze armate Alleate, sono esenti da diritti doganali.

La medesima esenzione è stabilita altresì:

a) per le merci che, in base a certificato delle competenti Autorità Alleate, siano state o siano da esse importate in Italia per essere gratuitamente distribuite, a titolo di soccorso, alla popolazione civile;

b) per le merci nazionali che, in base a dichiarazione delle Autorità Alleate, siano state o siano esportate dall'Italia, a cura delle stesse Autorità, con destinazione a dicasteri dei Governi Alleati.

Art. 2.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra è data facoltà al Ministro per le finanze di concedere con proprio decreto, quando ne sia riconosciuta la necessità di concerto con le altre Amministrazioni interessate, l'esonero totale o parziale dai diritti doganali che fossero dovuti:

a) sulle merci che, in base a dichiarazione delle competenti Autorità Alleate, risultino importate nel Regno per la vendita, attraverso gli Enti e nei modi stabiliti dalle disposizioni in vigore, ai fini dell'approvvigionamento alimentare e del soddisfacimento dei bisogni più essenziali della popolazione civile;

b) sulle merci e sui materiali che risultino importati dalle Amministrazioni dello Stato per la vendita, alla popolazione civile attraverso gli Enti da esse delegati, ovvero per l'impiego nella ricostruzione di industrie e di immobili o, comunque, nel ripristino di attività economiche nazionali.

Sono esclusi dalle facilitazioni tributarie autorizzate col presente articolo i generi di monopolio dello Stato, il caffè, il cacao, la cioccolata e gli altri generi coloniali compresi nelle voci 52 a 63 della vigente tariffa dei dazi doganali.

Resta ferma, inoltre, la riscossione delle sovrimposte di confine, corrispondenti alle imposte interne di fabbricazione, sui prodotti che vi sono soggetti a sensi delle leggi in vigore anche se ammessi alla importazione con esonero totale o parziale degli altri diritti. Dalla sovrimposta sugli spiriti potranno tuttavia essere esonerati i prodotti farmaceutici.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati alla Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — DE GASPERI — RICCI — GRONCHI — GULLO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 34. — FRISCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 713.

Modificazione del titolo « Italica Gens » in « Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani » e approvazione del nuovo statuto.

N. 713. Decreto Luogotenenziale 17 maggio 1945, col quale sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'interno, il titolo « Italica Gens » — Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani — viene mutato in « Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani » e se ne approva il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Segre Luciano, presso la Borsa valori di Torino.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;

Vista la domanda con la quale il sig. Segre Luciano fu Enrico Elia è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Segre abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1945
Registro Tesoro n. 6, foglio n. 304.

(2010)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Compagnia portuale di Porto Santo Stefano.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL LAVORO
E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Porto Santo Stefano;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1945 il sig. Pelli Enrico fu Salvatore è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale di Porto Santo Stefano e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1945, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

— Ricci — Gronchi — Gullo — Molè

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 34. — Frasca

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 713.
Modificazione del titolo «Italica Gens» in «Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani» e approvazione del nuovo statuto.

N. 713. Decreto Luogotenenziale 17 maggio 1945, col quale sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'interno, il titolo «Italica Gens» — Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani — viene mutato in «Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani» e se ne approva il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.
Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Segre Luciano, presso la Borsa valori di Torino.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 223, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;
Vista la domanda con la quale il sig. Segre Luciano fu Enrico Elia chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli in dipendenza delle leggi razziali fasciste;
Visti i pareri favorevoli apposti sulla domanda medesima dal Comitato direttivo e della Deputazione della Borsa valori di Torino;
Vista la lettera 6 settembre 1945, n. 13105/F, con la quale la Commissione Alleata ha dichiarato di non avere nulla in contrario alla riassunzione nella carica del sig. Segre;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Ricci

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1945
Registro Tesoro n. 6, foglio n. 301.

(2010)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.
Nomina del commissario straordinario della Compagnia portuale di Porto Santo Stefano.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL LAVORO
E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165 convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;
Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;
Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Porto Santo Stefano;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1945 il sig. Pelli Enrico fu Salvatore è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale di Porto Santo Stefano e ne assume le funzioni.

Art. 2.

Al detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1945, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale, di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera pari alla retribuzione dei lavoratori inscritti alla Compagnia predetta, maggiorata del 30 %.

Roma, addì 22 ottobre 1945

Il Ministro per la marina
De Courten

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Barbareschi

(2012)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Gajdon Clotilde in Schnidler, con sede in Torre Pellice (Torino), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 93;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Cajdon Clotilde in Schnidler, con sede in Torre Pellice (Torino), piazza Carlo Alberto n. 4, esercente commercio stoffe e telerie, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Gajdon Clotilde in Schnidler, con sede in Torre Pellice (Torino), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Salchi Vittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1936)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Apertura di uno sportello del Monte dei Paschi di Siena in Gavorrano Scalo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1945.

Apertura di agenzie della Cassa di risparmio di Modena in S. Cesario sul Panaro e Prignano sulla Secchia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, è autorizzata ad aprire proprie agenzie in S. Cesario sul Panaro e Prignano sulla Secchia (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1961)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1945.

Nomina del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, concernente la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Visto l'art. 16 dello statuto dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, approvato con R. decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, e concernente la costituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente;

Viste le designazioni dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dalla Confederazione generale italiana del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Cajdon Clotilde in Schnidler, con sede in Torre Pellice (Torino), piazza Carlo Alberto n. 4, esercente commercio stoffe e tessuti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Gajdon Clotilde in Schnidler, con sede in Torre Pellice (Torino), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Salchi Vittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1930)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Apertura di uno sportello del Monte dei Paschi di Siena in Gavorrano Scalo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad aprire e far funzionare in Gavorrano Scalo, nel solo giorno del mercato settimanale, uno sportello staccato dipendente dalla propria filiale di Gavorrano Centro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1960)

---

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, è autorizzata ad aprire proprie agenzie in S. Cesario sul Panaro e Prignano sulla Secchia (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1961)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1945.

Nomina del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, concernente la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Visto l'art. 16 dello statuto dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, approvato con R. decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, e concernente la costituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente;

Viste le designazioni dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dalla Confederazione generale italiana del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, per gli esercizi finanziari 1944 e 1945, è composto come segue:

a) dott. Umberto Cirioni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) rag. Paolo Emiliani, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

c) ing. Filippo Garofani, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro.

Roma, addì 4 novembre 1945

Il Ministro: Barbareschi

(1942)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1945, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia, l'avv. Nello Migliorini.

(1987)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 novembre 1945 - N. 240

Argentina	29, 778	Nuova Zelanda	325.45
Australia	323, 70	Olanda	37, 7415
Belgio	2, 2845	Portogallo	4, 057
Brasile	5, 417	Spagna	9, 13
Canadà	90, 909	S. U. America	100 —
Danimarca	20, 87683	Svezia	23, 845
Egitto	415 —	Svizzera	23, 31
Francia	2, 0175	Turchia	77, 52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403, 50
India (Bombay)	30, 34		

Rendita 3,50 % 1906	105, 225
Id. 3,50 % 1902	95, 50
Id. 3 % lordo	87, 70
Id. 5 % 1935	98, 525
Redimibile 3,50 % 1934	92 —
Id. 5 % 1936	98, 375
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97, 30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1938)	98, 525
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98, 425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98, 375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98, 30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98, 325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91, 975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98, 825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99, 025

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 novembre 1945 - N. 241

Argentina	29, 78	Nuova Zelanda	325, 45
Australia	323, 70	Olanda	37, 7415
Belgio	2, 2845	Portogallo	4, 057
Brasile	5, 417	Spagna	9, 13
Canadà	90, 909	S. U. America	100 —
Danimarca	20, 87683	Svezia	23, 845
Egitto	415 —	Svizzera	23, 31
Francia	2, 0175	Turchia	77, 52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403, 50

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950)

(3ª *pubblicazione*). AVVISO n. 2.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950) 3ª emissione, serie 38ª, n. 247 di L. 500, e serie 30ª, n. 227 di L. 50.000, intestati a Leanza Anna-Maria di Pasquale, moglie di Stagliano Guido, vincolati per dote col pagamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, e dell'citato art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 14 luglio 1945.

Il direttore generale: CONTI

(1080)

CONCORSI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente (grado 9°) nel Laboratorio di ingegneria sanitaria

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1295, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 novembre 1945 - N. 240

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,900	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,34		

Rendita 3,50 % 1906	105,225
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,70
Id. 5 % 1935	98,525
Redimibile 3,50 % 1934	92 —
Id. 5 % 1936	98,375
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,025
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,025

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 novembre 1945 - N. 241

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,900	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,375
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,60
Redimibile 3,50 % 1934	91,875
Id. 5 % 1936	98,375
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,675
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,275
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,975

avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, e del citato art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 14 luglio 1945.

Il direttore generale: CONTI

(1080)

CONCORSI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente (grado 9°) nel Laboratorio di ingegneria sanitaria

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova (gruppo *A* grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità con l'annuo stipendio inerente al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle vigenti disposizioni oltre l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

Il vincitore sarà nominato assistente in prova, con gli assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti, e, se

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

riconoscibile idoneo dall'Amministrazione, conseguirà la nomina di assistente dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuti i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 anni. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per altre ragioni speciali. Il limite massimo di età non può, comunque, superare i 45 anni di età.

Al presente concorso, sono ammessi, senza limite di età, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di lire dodici, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità (viale Regina Margherita, 299), entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli allegati e dei titoli prodotti, nonchè l'indicazione delle lingue estere nelle quali il candidato intende sostenere la prova prescritta.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di abilitazione all'esercizio di ingegnere o diploma di laurea in ingegneria, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2960.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo dei godimenti dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di regolare condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

I. — PROVE SCRITTE:

1. Nozioni generali e di coordinamento fra le diverse opere occorrenti per progetti riferentisi ai seguenti argomenti: Opere idrauliche, opere marittime, viabilità, edilizia, materiali da costruzione, elettrotecnica, macchine, fisica tecnica, opere igieniche varie.

2. Traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di ingegneria. (E' consentito l'uso del vocabolario).

II. — PROVE PRATICHE:

1. Calcoli e disegni schematici di particolari costruttivi di opere riguardanti gli acquedotti e la potabilizzazione delle acque.

2. Calcoli e disegni schematici di opere riferentisi alle fognature ed alla depurazione delle acque di rifiuto.

3. Calcoli e disegni schematici di opere riferentisi a locali di isolamento, stazioni di disinfezione, cimiteri, macelli, piani regolatori, ecc.

III. — PROVA ORALE:

1. Cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria.
2. Gli argomenti delle prove scritte e pratiche.
3. Organizzazione del lavoro.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1205.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 20/50. Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione di 35/50 nella prova orale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

su impiegati non di ruolo di carriera [illegible] ...iere di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di lire dodici, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità (viale Regina Margherita, 299), entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli allegati e dei titoli prodotti, nonchè l'indicazione della lingua estera nella quale il candidato intende sostenere la prova prescritta.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di abilitazione all'esercizio di ingegnere o diploma di laurea in ingegneria, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 1° dicembre 1935, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo dei godimenti dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di regolare condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

A. — PROVE SCRITTE:

1. Nozioni generali e di coordinamento fra le diverse opere occorrenti per progetti riferentisi ai seguenti argomenti: Opere idrauliche, opere marittime, viabilità, edilizia, materiali da costruzione, elettrotecnica, macchine, fisica tecnica, opere igieniche varie.

2. Traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di ingegneria. (E' consentito l'uso del vocabolario).

B. — PROVE PRATICHE:

1. Calcoli e disegni schematici di particolari costruttivi di opere riguardanti gli acquedotti e la potabilizzazione delle acque.

2. Calcoli e disegni schematici di opere riferentisi alle fognature ed alla depurazione delle acque di rifiuto.

3. Calcoli e disegni schematici di opere riferentisi a bacini di isolamento, stazioni di disinfezione, cimiteri, macelli, piani regolatori, ecc.

C. — PROVA ORALE:

1. Cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria.
2. Gli argomenti delle prove scritte e pratiche.
3. Organizzazione del lavoro.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3066, e 17 ottobre 1941, n. 1265.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 20/50. Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 35/50 nella prova orale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;
2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;
3) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;
4) da due professori di università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso;

nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo *A* non inferiore al grado 9°.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 12.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero, e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMINI

(2965)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente veterinario (grado 9°) nel Laboratorio di batteriologia

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente veterinario in prova (gruppo A, grado 9°, nel decreto legislativo Luogotenenziale 1 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per altre ragioni speciali. Il limite massimo di età non può, comunque, superare i 45 anni di età.

Al presente concorso, sono ammessi, senza limite di età, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di lire dodici, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità (viale Regina Margherita, 299), entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati e dei titoli prodotti, nonchè l'indicazione delle lingue estere nelle quali il candidato intende sostenere la prova prescritta.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di abilitazione all'esercizio di veterinario o diploma di laurea in veterinaria, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2960.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo dei godimenti dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di regolare condotta morale, politica e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando

Art. 5.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 13.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMINI

(2063)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente veterinario (grado 9°) nel Laboratorio di batteriologia

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1931, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente veterinario in prova (gruppo A grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di batteriologia (sezione veterinaria) dell'Istituto superiore di sanità con l'annuo stipendio inerente al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle vigenti disposizioni oltre l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

Il vincitore sarà nominato assistente in prova, cogli assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti, e, se riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, conseguirà la nomina di assistente dopo un periodo di prova non inferiore di sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuti i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 anni. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del

scritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità (viale Regina Margherita, 299), entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati e dei titoli prodotti, nonchè l'indicazione delle lingue estere nelle quali il candidato intende sostenere la prova prescritta.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di abilitazione all'esercizio di veterinario o diploma di laurea in veterinaria, conseguito entro il 31 dicembre 1921, e conseguito entro il 1° dicembre 1923, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2960.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile regolarizzata;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo dei godimenti dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di regolare condotta morale, politica e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

A. — PROVE SCRITTE:

1. Nozioni generali di batteriologia, parassitologia ed immunologia.

2. Traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di medicina (è consentito l'uso del vocabolario).

B. — PROVE PRATICHE:

1. Tecnica della autopsia degli animali da esperimento;
2. Microscopia e tecnica microscopica;
3. Tecnica e diagnostica batteriologica, parassitologica e immunologica.

C. — PROVA ORALE:

1. Cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria.
2. Tutti gli argomenti delle prove scritte e pratiche.
3. Le malattie infettive.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1265.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50. Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 35/50 nella prova orale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

3) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;

4) da due professori di università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso;

nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo *A* non inferiore al grado 9°.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 12.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale, e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: Romano

(2006)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 405, è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con l'ordinanza n. 1 del Governo Militare Alleato pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della summenzionata ordinanza, Io Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 NOVEMBRE 1944, N. 405.

Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dall'autorità giudiziaria.

(2025)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

B. — PROVE PRATICHE:

1. Tecnica della autopsia degli animali da esperimento;
2. Microscopia e tecnica microscopica;
3. Tecnica e diagnostica batteriologica, parassitologica e immunologica.

C. — PROVA ORALE:

1. Cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria.
2. Tutti gli argomenti delle prove scritte e pratiche.
3. Le malattie infettive.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1265.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50. Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 35/50 nella prova orale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;
2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;
3) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;
4) da due professori di università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso;

nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo *A* non inferiore al grado 9°.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prova di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

nicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: Bergamini

(2006)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 405, è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con l'ordinanza n. 1 del Governo Militare Alleato pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della summenzionata ordinanza, Io Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 NOVEMBRE 1944, N. 405.

Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dall'autorità giudiziaria.

(2025)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AP/pa.
25 Nov 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.138 of 17 Nov 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.708 of 1st August 1945.
Rules for the application of R.Decree-law No.5 of 8 January 1942, concerning the Social Insurance Fund for employees.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.709 of14 September 1945.
Provisions relating to loans on immovable property damaged by war.

(c) Finance Public Works

(c) Legislative Decreeof the Lieutenant General No.710 of 22 September 1945.
Authorizing an extraordinary expenditure of one milliard and five million lire for repair of works damaged as a result of war operations in the port of Genova.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.711 of 17 October 1945.
Remuneration established for the serving of documents of the financial administration relating to ascertainment and settlement of direct and indirect taxes.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a) Finance

(a) General No.708 of 1st August 1945.
Rules for the application of R.Decree-law No.5 of 8 January 1942, concerning the Social Insurance Fund for employees.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.709 of14 September 1945.
Provisions relating to loans on immovable property damaged by war.

(c) Finance Public Works

(c) Legislative Decreeof the Lieutenant General No.710 of 22 September 1945.
Authorizing an extraordinary expenditure of one milliard and five million lire for repair of works damaged as a result of war operations in the port of Genova.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.711 of 17 October 1945.
Remuneration established for the serving of documents of the financial administration relating to ascertainment and settlement of direct and indirect taxes.

(e) Finance Local Government

(e) Ministerial Decree of 31 October 1945.
Approving the balance sheet of Rome Commune for the financial year 1945.

(f) Transportation

(f) Ministerial Decree of 6 October 1945.
Establishing identity marks to be applie on licence plates of motorvehicles registered in the reconstituted Province of Caserta.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 2 November 1945.
Appointing a commissioner for the Agrarian Consortium of Benevento Province.

(h) Public Works

(h) Ministerial Decree of - November 1945.
Approving a third list of communes damaged by war for which a reconstruction

7730

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

plane has to be made.

(i) Agriculture Finance

(i) Ministerial Decree of 5 November 1945.
Appointing an extraordinary Commissioner for the "S.A.I.B." Import and Export of Cattle Company Limited and confirming the vice Commissioner of the same.

(j) Finance

(j) Ministerial Decree of 6 November 1945.
Constituting for a period of four years a Board of Directors and an audit Board for the National Insurance and Credit Institute for Communications with head office in Rome.

(k) Industry

(k) Ministerial Decree of 6 November 1945.
Constituting an Interministerial Commission for liquid combustibles.

(l) Ministerial Decree of 8 November 1945
Suppressing the divisional Military Tribunals.

(m) Industry Agriculture RC Lombardia

(m) Ministerial Decree of 9 November 1945.
Suppressing the Rice Industry Office with head office in Milan .

(n) Industry Agriculture RC Lombardia

(n) Ministerial Decree of 10 November 1945.
Appointing the Commissioner liquidator of the Rice Industry Office with head office in Milan.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Monday 3 December 1945. As the endorsement implementing the Decrees contained in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tribunals.

(m) Industry Agriculture RC Lombardia

(m) Ministerial Decree of 9 November 1945.

Suppressing the Rice Industry Office with head office in Milan .

(n) Industry Agriculture RC Lombardia

(n) Ministerial Decree of 10 November 1945.

Appointing the Commissioner liquidator of the Rice Industry Office with head office in Milan.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Monday 3 December 1945. As the endorsement implementing the decrees contained in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. G. HANNAFORD,
Lt.Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 17 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200
	» semestrale » 350		» semestr. » 700
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600
	» semestrale » 200		» semestrale » 300
	» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1822

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 708.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, relativo al Fondo per l'indennità agli impiegati . . . . . Pag. 1823

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 709.

Provvedimenti per i mutui fondiari ed edilizi garantiti sopra immobili danneggiati dalla guerra . . Pag. 1825

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 710.

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire un miliardo e cinquecento milioni per lavori di riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed impianti del porto di Genova . . . . . Pag. 1825

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 711.

Compenso per le notificazioni degli atti dell'Ammini-

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento . . . . . Pag. 1828

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Approvazione del terzo elenco dei comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione. Pag. 1828

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) e conferma del vice commissario della Società medesima. Pag. 1828

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.

Costituzione, per un quadriennio, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma . . . . . Pag. 1829

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.

Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi . . . . . Pag. 1829

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Soppressione di Tribunali militari divisionali. Pag. 1829

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

In Italia . . . . . { » semestrale . . . » 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1822

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 708.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, relativo al Fondo per l'indennità agli impiegati . . . . . Pag. 1823

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 709.

Provvedimenti per i mutui fondiari ed edilizi garantiti sopra immobili danneggiati dalla guerra . . Pag. 1825

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 710.

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire un miliardo e cinquecento milioni per lavori di riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed impianti del porto di Genova . . . . . Pag. 1825

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 711.

Compenso per le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 1826

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.

Approvazione del bilancio del comune di Roma per l'esercizio 1945 . . . . . Pag. 1827

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1945.

Determinazione del contrassegno d'individuazione da apporsi sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli immatricolati nella ricostituita provincia di Caserta. Pag. 1827

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento . . . . . Pag. 1828

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Approvazione del terzo elenco dei comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione. Pag. 1828

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.E.B.) e conferma del vice commissario della Società medesima. Pag. 1828

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.

Costituzione, per un quadriennio, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma . . . . . Pag. 1829

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.

Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi . . . . . Pag. 1829

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Soppressione di Tribunali militari divisionali. Pag. 1829

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945.

Soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano . . . . . Pag. 1830

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano . . . . Pag. 1830

Avviso di rettifica (decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 329) . . . . . Pag. 1830

46

2730

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento d'ufficio di società cooperativa . Pag. 1831
Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo Apuana con sede in Massa. Pag. 1831

Ministero dell'interno: Elenco dei decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1831

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Apuania. Pag. 1831

Ministero dell'industria e del commercio: Incarico temporaneo di reggenza della Divisione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . Pag. 1831

Ministero del tesoro:
Errata-corrige . . . . . Pag. 1831
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1831
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1832

CONCORSI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Concorso per esami a 10 posti di vice preparatore. Pag. 1832
Concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente medico (grado 9°) nel Laboratorio di biologia . Pag. 1834

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1836

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Bellandi Francesco di Giorgio e di Bernabò Brea Maria, nato a Genova il 18 gennaio 1921, tenente di vascello;

Carminati Pietro di Domenico e di Bottinelli Amelia, nato a Genova 18 gennaio 1921, tenente di vascello;

Manisco Girolamo di Armando e di Grece Elvira, nato a Taranto il 31 agosto 1917, guardiamarina;

Garrone Angelo di Giuseppe e di Castagnona Eva, nato a Voghera il 15 giugno 1920, sottotenente R. E. (fanteria);

Zoppis Luigi di Giuseppe e di Patoia Maria, nato a Valduggia (Vercelli) il 22 agosto 1910, capo meccanico di 2ª classe, matr. 17313;

Fanchin Vittorio di Giulio e di Filippi Lucia, nato a Villa Maranguape (Brasile) il 25 settembre 1905, maresciallo R. E. (fanteria);

Bartelloni Luigi fu Arsede e d'Ilelio Firminia, nato a Viareggio (Lucca) il 16 novembre 1917, 2° capo cannoniere C., matr. 42352;

Squeo Filippo di Battista e di Foruggia Carmela, nato ad Alessandria d'Egitto il 14 novembre 1919, sergente R. T., matricola 42468;

Perrera Ciro fu Ciro e di Fenza Antonietta, nato a Taranto il 3 gennaio 1924, sottocapo infermiere, matr. 61230;

Gallorno Luigi fu Giacomo e di Serra Maria, nato a Genova il 12 febbraio 1924, sottocapo M. N., matr. 61648;

Fiorentino Guglielmo fu Andrea e fu Guglielmi Ines, nato a Sorrento (Napoli), marò, matr. 38548;

Riccio Armando di Vincenzo e di Frenna Emilia, nato a Napoli il 26 luglio 1921, marò, matr. 49760;

Campora Luigi di Francesco e di Faredi Giovanna, nato a Milano il 24 febbraio 1921, cannoniere R., matr. 53777;

De Polo Angelo di Marco e fu Mastromizzi Aurora, nato a Taranto il 6 dicembre 1907, caporale R. E.;

Coslovi Giovanni di Antonio e di Benci Giovanna, nato a Rovigno (Pola) il 24 aprile 1918, geniere, matr. 606. — (*Determinazione del 22 marzo 1945*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Loise Gino di Giovanni e di Mozzato Speranza, nato a Martellago (Venezia) il 23 aprile 1913, capo M. N. di 3ª classe, matr. 29002;

Timoteo Renzo di Pietro e fu Ponzoni Teresa, nato a Como il 31 luglio 1921, sergente M. N., matr. 51985;

Piccinelli Gualtiero di Enrico e di Pasquieci Ester, nato a Fano il 16 luglio 1916, sergente silurista, matr. 24591;

Olivari Umberto di Giovanni e di Galatolo Solferina, nato a Porto S. Stefano il 27 novembre 1917, sergente nocchiere, matr. 48600;

Marcolini Evelino di Umberto e di Zeni Teresa, nato a Verona il 4 giugno 1923, sottocapo palombaro, matr. 59901;

Zampini Attilio fu Ambrogio e fu Mottegani Maria, nato a Tradate (Varese) il 28 settembre 1919, sottocapo cannoniere P. M., matr. 91375;

Barezzi Aristodemo fu Attilio e di Pelezzari Irene, nato a Cremona il 4 agosto 1922, elettricista 9(389);

Dell'Aquila Salvatore di Emanuele e fu Garbetta Grazia, nato a S. Margherita di Savoia (Foggia) il 1° giugno 1924, secondo segnalatore, matr. 67893;

Bonaccorsi Antonio di Giuseppe e di Landi Fortunata, nato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Ministero dell'industria e del commercio: Incarico temporaneo di reggenza della Direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . Pag. 1831

Ministero del tesoro:

Errata-corrige . . . . . Pag. 1831
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1831
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1832

CONCORSI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:

Concorso per esami a 10 posti di vice preparatore. Pag. 1832

Concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente medico (grado 9°) nel Laboratorio di biologia . Pag. 1834

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1836

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1933, n. 2-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Berlingieri Francesco di Giorgio e di Bernaldo Brea Maria, nato a Genova il 20 febbraio 1922, guardiamarina;

Garrone Angelo di Giuseppe e di Castagnone Eva, nato a Voghera il 15 giugno 1920, sottotenente R. E. (fanteria);

De Angelis Andrea fu Alcide e di Martina Nerina, nato a Roma il 15 maggio 1922, aspirante guardiamarina;

Gianoi Corrado fu Ciclimnato e fu Pagani Ermenegilda, nato a Gallarate (Varese) il 2 luglio 1919, sottonocchiere, matr. 49533;

Perrera Ciro fu Ciro e di Fenza Antonietta, nato a Taranto il 3 gennaio 1924, sottocapo infermiere, matr. 61236;

Montanino Giuseppe di Giuseppe e di Gragnaniello Raffaela, nato a Palma Campania (Napoli) il 3 gennaio 1922, sottocapo R. T., matr. 52345;

Maletta Antonio fu Carlo e fu Giustini Angela, nato a La Spezia il 4 settembre 1913, soldato di fanteria. — (*Determinazione del 22 marzo 1945*).

Marianna (Brasile) il 25 settembre 1905, maresciallo R. E. (fanteria);

Bartelloni Aligi fu Ascelo e d'Ilelio Fiorinda, nato a Viareggio (Lucca) il 16 novembre 1917, 2° capo cannoniere C., matr. 42353;

Spuco Filippo di Battista e di Ferraggia Carmela, nato ad Alessandria d'Egitto il 14 novembre 1913, sergente R. T., matricola 53468;

Perrera Ciro fu Ciro e di Fenza Antonietta, nato a Taranto il 3 gennaio 1924, sottocapo infermiere, matr. 61236;

Gattorno Luigi fu Giacomo e di Serra Maria, nato a Genova il 12 febbraio 1924, sottocapo M. N., matr. 61648;

Fiorentino Guglielmo fu Andrea e fu Guglielmi Ines, nato a Sorrento (Napoli), marò, matr. 33548;

Riccio Armando di Vincenzo e di Frenna Emilia, nato a Napoli il 26 luglio 1921, marò, matr. 49709;

Campora Luigi di Francesco e di Paredi Giovanna, nato a Milano il 24 febbraio 1921, cannoniere F., matr. 53777;

De Polo Angelo di Marco e fu Mastromuzzi Aurora, nato a Taranto il 6 dicembre 1907, caporale R. E.;

Cesteri Giovanni di Antonio e di Benci Giovanna, nato a Ride (Pola) il 24 aprile 1918, geniere, matr. 606. — (*Determinazione del 22 marzo 1945*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Loise Gino di Giovanni e di Mozzato Speranza, nato a Marcellago (Venezia) il 23 aprile 1913, capo M. N. di 3ª classe, matr. 25002;

Timoteo Renzo di Pietro e fu Ponzoni Teresa, nato a Como il 31 luglio 1921, sergente M. N., matr. 51985;

Piccinelli Gualtiero di Enrico e di Pasquicci Ester, nato a Fano il 16 luglio 1916, sergente silurista, matr. 24591;

Olivari Umberto di Giovanni e di Galatolo Solferina, nato a Porto S. Stefano il 27 novembre 1917, sergente nocchiere, matr. 49060;

Marcolini Evelino di Umberto e di Zeni Teresa, nato a Verona il 4 giugno 1923, sottocapo palombaro, matr. 59291;

Zampini Attilio fu Ambrogio e fu Mottegani Maria, nato a Tradate (Varese) il 28 settembre 1919, sottocapo cannoniere P. M., matr. 91275;

Barezzi Aristodemo fu Attilio e di Pelezzari Irene, nato a Cremona il 4 agosto 1922, elettricista 93389;

Dell'Aquila Salvatore di Emanuele e fu Garbetta Grazia, nato a S. Margherita di Savoia (Foggia) il 1° giugno 1923, secondo segnalatore, matr. 67893;

Bongiovanni Antonio di Giuseppe e di Landi Fortunata, nato a Viareggio il 26 settembre 1923, R. T., matr. 93577;

Corvelli Vitilio di Virgilio e di Biagnini Teresa, nato a Viareggio il 1° dicembre 1923, R. T., matr. 134877;

Delfino Giuseppe di Antonio e di Teplino Caterina, nato a Torino il 22 novembre 1921, M. N., matr. 42853;

Giamberini Girolamo fu Giuseppe e di Cremona Carolina, nato a Malnate (Varese) il 16 settembre 1923, cannoniere A., matr. 148800;

Gagliano Cirino di Antonio e di Satera Rosa, nato a Signa (Firenze) il 23 ottobre 1922, nocchiere, matr. 352235;

Vasquez Renzo di Giulio e di Traversa Maria, nato a S. Benedetto dei Marzi (Aquila) il 13 novembre 1922, sottonocchiere, matr. 64867;

Mazzola Umberto di Romeo e di Pagani Rosa, nato a Rovisio (Milano) il 21 gennaio 1921, cannoniere P. M., matricola 85133;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grumelli Tarcisio fu Federico e di Mascheretti Maria, nato a Colognola al Piano (Bergamo) il 17 gennaio 1913, silurista, matr. 53350;

Grassi Carlo di Alfonso e di Cintelli Carolina, nato a Signa (Firenze) il 25 aprile 1923, cannoniere A., matr. 127335;

Rocca Giuseppe di Natale e di Colleone Teresa, nato a Colnsco d'Adda (Bergamo) il 30 settembre 1919, M. N., matricola 63171;

Caralla Salvatore di Pietro e di Cito Cesarina, nato a Taranto il 19 giugno 1922, M. N., matr. 83902. — (*Determinazione del 22 marzo 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945
Registro Marina n. 4, foglio n. 11.

(1891)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 708.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, relativo al Fondo per l'indennità agli impiegati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, che costituisce una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego, convertito con modificbe nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dal capo servizio addetto al Fondo;

da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori rispettivamente per le categorie della agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito e dell'assicurazione, designati dalle organizzazioni sindacali competenti.

L'ufficio di segreteria del Comitato è composto da un funzionario di gruppo A del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni addetto al Fondo.

Art. 2.

Spetta al Comitato:

1) fare proposte per l'emanazione di provvedimenti occorrenti per l'applicazione del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 predetto;

2) dare parere sulle questioni sorgenti dall'applicazione del Regio decreto-legge suddetto, del presente decreto e delle altre eventuali norme successive;

3) fare proposte al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per quanto attiene al funzionamento del Fondo;

4) controllare la regolarità dei versamenti effettuati dai datori di lavoro per l'accantonamento delle indennità, e la loro rispondenza alle norme di legge e dei contratti collettivi;

5) esprimere parere, ove ne sia richiesto dall'Istituto gestore, sui pagamenti da effettuarsi dal Fondo a' sensi degli articoli 10 e 11 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 predetto, e sulle questioni relative;

6) decidere in via amministrativa sui ricorsi degli interessati riguardanti:

a) le determinazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni concernenti l'obbligo del datore di lavoro di effettuare i versamenti al Fondo e la misura di tali versamenti;

b) le contestazioni in sede di conguaglio dei versamenti stessi;

c) la misura e il pagamento dell'indennità nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 10 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 predetto;

d) le liquidazioni dell'indennità integrative di cui all'art. 4 e seguenti del presente decreto;

e) ogni altra contestazione fra il Fondo e le parti interessate.

Le decisioni del Comitato debbono essere emesse entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e sono vincolative per l'Istituto gestore, salvo ricorso, da parte dell'Istituto e degli interessati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dalla comunicazione.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 11.

(1891)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 708.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, relativo al Fondo per l'indennità agli impiegati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, che costituisce una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego, convertito con modifiche nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Comitato di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modifiche con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto stesso, ed è composto:

da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da due rappresentanti del Ministero del tesoro;

Art. 2.

Spetta al Comitato:

1) fare proposte per l'emanazione di provvedimenti occorrenti per l'applicazione del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 predetto;

2) dare parere sulle questioni sorgenti dall'applicazione del Regio decreto-legge suddetto, del presente decreto e delle altre eventuali norme successive;

3) fare proposte al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per quanto attiene al funzionamento del Fondo;

4) controllare la regolarità dei versamenti effettuati dai datori di lavoro per l'accantonamento delle indennità, e la loro rispondenza alle norme di legge e dei contratti collettivi;

5) esprimere parere, ove ne sia richiesto dall'Istituto gestore, sui pagamenti da effettuarsi dal Fondo ai sensi degli articoli 10 e 11 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 predetto, e sulle questioni relative;

6) decidere in via amministrativa sui ricorsi degli interessati riguardanti:

a) le determinazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni concernenti l'obbligo del datore di lavoro di effettuare i versamenti al Fondo e la misura di tali versamenti;

b) le contestazioni in sede di conguaglio dei versamenti stessi;

c) la misura e il pagamento dell'indennità nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 10 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 predetto;

d) le liquidazioni dell'indennità integrative di cui all'art. 4 e seguenti del presente decreto;

e) ogni altra contestazione fra il Fondo e le parti interessate.

Le decisioni del Comitato debbono essere emesse entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e sono vincolative per l'Istituto gestore, salvo ricorso, da parte dell'Istituto e degli interessati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dalla comunicazione.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale decide in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 3.

L'interesse che il « Fondo per l'indennità agli impiegati » deve corrispondere, all'atto del conguaglio annuale, ai datori di lavoro, a norma della lettera *a)* dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è fissato nella misura del 4 %.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 4.

L'indennità integrativa prevista dalla lettera *b*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è dovuta quando l'impiegato non abbia raggiunto il decimo anno di servizio, nei seguenti casi:

1) per morte dell'impiegato;

2) per licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente.

Si considera invalido permanente l'impiegato che, per menomazione fisica o mentale intervenuta durante il periodo del rapporto di impiego in atto, non sia in grado di disimpegnare le proprie mansioni e venga, per tali ragioni, esonerato dal servizio.

Art. 5.

Nel caso di cui al n. 1 dell'art. 4 l'indennità è dovuta anche se il decesso sia avvenuto entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto d'impiego determinata da una delle cause che diano diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento, o di altra analoga indennità.

Art. 6.

Hanno diritto alla indennità integrativa il coniuge e i figli minori e, se viventi a carico, i figli maggiorenni, i genitori e gli altri parenti entro il 2° grado.

La ripartizione è fatta in parti uguali.

Art. 7.

L'indennità integrativa viene calcolata con le stesse norme con cui si determina l'indennità di licenziamento; il suo ammontare è commisurato al numero degli anni mancanti per il raggiungimento dell'anzianità di servizio di dieci anni.

Se l'impiegato muoia lasciando più di tre figli minori, la indennità stessa è aumentata nella misura corrispondente ad un anno per ogni figlio minore oltre il terzo. Tale aumento ha luogo anche nel caso di licenziamento dell'impiegato per sopraggiunta invalidità permanente.

In ogni caso l'indennità integrativa, con l'aggiunta della indennità dovuta dal datore di lavoro, non può superare quanto sarebbe spettato all'impiegato al compimento del 65° anno di età.

Art. 8.

L'indennità integrativa non spetta qualora l'impiegato non abbia compiuto sei mesi di servizio o abbia superato il 65° anno di età.

Nel caso che l'impiegato nel decennio antecedente [illegible] abbia

Il Fondo può disporre l'accertamento dell'invalidità per mezzo di medici di sua fiducia; in caso di contestazione la decisione è demandata ad un collegio composto di tre medici, uno designato dal Fondo, uno dall'impiegato e il terzo di comune accordo o, in difetto, il medico provinciale del luogo di residenza dell'impiegato.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

Le spese e gli onorari per i componenti del collegio medico sono a carico del Fondo. Ove però l'invalidità non sia riconosciuta, metà delle spese e degli onorari suddetti sono a carico dell'impiegato.

Art. 10.

Ogni datore di lavoro tenuto ai versamenti al Fondo deve presentare a questo, entro il mese di gennaio di ogni anno, la denuncia del personale impiegatizio in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, indicando, per ciascuno impiegato, il cognome, il nome, la paternità, l'anzianità di servizio al 31 dicembre predetto, nonchè l'ammontare dell'indennità calcolata come se la risoluzione del rapporto fosse avvenuta a quella data.

I datori di lavoro che per effetto degli articoli 1 e 6 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, non sono tenuti al versamento al Fondo, devono darne comunicazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, indicandone il motivo.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può, caso per caso, esonerare i datori di lavoro dall'obbligo della denuncia.

Art. 11.

Il presente decreto è applicabile anche per le liquidazioni d'indennità integrative riferentisi a risoluzioni di rapporti d'impiego avvenute successivamente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

per tali ragioni, esonerato dal servizio.

Art. 5.

Nel caso di cui al n. 1 dell'art. 4 l'indennità è dovuta anche se il decesso sia avvenuto entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto d'impiego determinata da una delle cause che diano diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento, o di altra analoga indennità.

Art. 6.

Hanno diritto alla indennità integrativa il coniuge e i figli minori e, se viventi a carico, i figli maggiorenni, i genitori e gli altri parenti entro il 2° grado.

La ripartizione è fatta in parti uguali.

Art. 7.

L'indennità integrativa viene calcolata con le stesse norme con cui si determina l'indennità di licenziamento; il suo ammontare è commisurato al numero degli anni mancanti per il raggiungimento dell'anzianità di servizio di dieci anni.

Se l'impiegato muoia lasciando più di tre figli minori, la indennità stessa è aumentata nella misura corrispondente ad un anno per ogni figlio minore oltre il terzo. Tale aumento ha luogo anche nel caso di licenziamento dell'impiegato per sopraggiunta invalidità permanente.

In ogni caso l'indennità integrativa, con l'aggiunta della indennità dovuta dal datore di lavoro, non può superare quanto sarebbe spettato all'impiegato al compimento del 65° anno di età.

Art. 8.

L'indennità integrativa non spetta qualora l'impiegato non abbia compiuto sei mesi di servizio o abbia superato il 65° anno di età.

Nel caso che l'impiegato nel decennio antecedente alla morte o allo stato di invalidità permanente abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro in virtù di successivi contratti d'impiego, per la determinazione del diritto alla indennità integrativa e del suo ammontare si cumulano le varie anzianità di servizio maturate nel decennio per le quali non si verifica un'interruzione superiore a sei mesi.

Art. 9.

Lo stato di invalidità permanente, di cui all'art. 4 del presente decreto, deve risultare da un certificato medico debitamente autenticato.

Ogni datore di lavoro tenuto al versamento deve presentare a questo, entro il mese di gennaio di ogni anno, la denuncia del personale impiegatizio in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, indicando, per ciascuno impiegato, il cognome, il nome, la paternità, l'anzianità di servizio al 31 dicembre predetto, nonchè l'ammontare dell'indennità calcolata come se la risoluzione del rapporto fosse avvenuta a quella data.

I datori di lavoro che per effetto degli articoli 1 e 6 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modificheo con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, non sono tenuti al versamento al Fondo, devono darne comunicazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, indicandone il motivo.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può, caso per caso, esonerare i datori di lavoro dall'obbligo della denuncia.

Art. 11.

Il presente decreto è applicabile anche per le liquidazioni d'indennità integrative riferentisi a risoluzioni di rapporti d'impiego avvenute successivamente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 31. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 709.

Provvedimenti per i mutui fondiari ed edilizi garantiti sopra immobili danneggiati dalla guerra.

UMBERTO DI SAVOIA.
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Ritenuta la necessità per lo stato di guerra, di emanare disposizioni le quali permettano agli istituti di credito fondiario di differire, se del caso, la riscossione di semestralità dovute per mutui garantiti sopra immobili danneggiati dalla guerra;

Visto l'art. 2855 del Codice civile;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le ipoteche iscritte a garanzia di mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario sopra immobili che, per fatti di guerra siano stati distrutti o danneggiati in modo da avere subito la diminuzione di almeno un quarto del reddito, garantiscono, con la stessa efficacia del grado ad esse spettante, in aggiunta all'importo della iscrizione, tutte le semestralità in scadenza dalla data della dichiarazione di guerra sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra ed i relativi interessi di mora.

Nei casi in cui la garanzia del mutuo risulti costituita da più immobili, la precedente disposizione è applicabile quando il reddito complessivo di essi abbia subito una diminuzione di almeno un quarto.

Art. 2.

Gli Uffici del genio civile sono tenuti a rilasciare su richiesta degli Istituti mutuanti, una dichiarazione, esente da bollo, attestante la distruzione o il danneggiamento ai sensi del precedente articolo.

I Comuni aventi un proprio ufficio tecnico diretto

c) al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

d) alla Sezione autonoma per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 30 novembre 1930;

e) all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria;

f) al Consorzio per sovvenzioni ipotecarie ai danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del 1906;

e a tutti gli altri enti e istituti presso i quali, per la concessione dei mutui, è prevista l'applicazione delle disposizioni concernenti il credito fondiario.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, esso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 26. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 710.

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire un miliardo e cinquecento milioni per lavori di riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed impianti del porto di Genova.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801, che approva il testo unico delle disposizioni legislative ri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nare disposizioni le quali permettano agli Istituti di credito fondiario di differire, se del caso, la riscossione di semestralità dovute per mutui garantiti sopra immobili danneggiati dalla guerra;

Visto l'art. 2855 del Codice civile;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le ipoteche iscritte a garanzia di mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario sopra immobili che, per fatti di guerra siano stati distrutti o danneggiati in modo da avere subito la diminuzione di almeno un quarto del reddito, garantiscono, con la stessa efficacia del grado ad esse spettante, in aggiunta all'importo della iscrizione, tutte le semestralità in scadenza dalla data della dichiarazione di guerra sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra ed i relativi interessi di mora.

Nei casi in cui la garanzia del mutuo risulti costituita da più immobili, la precedente disposizione è applicabile quando il reddito complessivo di essi abbia subito una diminuzione di almeno un quarto.

Art. 2.

Gli Uffici del genio civile sono tenuti a rilasciare su richiesta degli Istituti mutuanti, una dichiarazione, esente da bollo, attestante la distruzione o il danneggiamento ai sensi del precedente articolo.

I Comuni aventi un proprio ufficio tecnico diretto da un ingegnere o da un architetto, o da un geometra, sono parimenti tenuti a rilasciare tale dichiarazione relativamente agli immobili esistenti nei rispettivi territori. Tale dichiarazione farà piena fede nei confronti dei terzi.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche:

a) agli Istituti di credito fondiario in liquidazione;

b) all'Istituto nazionale di credito edilizio;

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, esso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 26. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 710.

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire un miliardo e cinquecento milioni per lavori di riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed impianti del porto di Genova.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

marina, per i trasporti, per la ricostruzione e per il lavoro e la previdenza sociale:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo cinquecento milioni per la esecuzione dei lavori occorrenti per la riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed agli impianti del porto di Genova.

La somma predetta sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire trecentomilioni annui a decorrere dall'esercizio 1945-46 fino al 1949-50 incluso.

Art. 2.

La somma annua di lire trecentomilioni di cui al capoverso dell'art. 1, sarà accreditata all'inizio dell'esercizio finanziario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova in una contabilità speciale da istituirsi a nome del Consorzio stesso presso la Sezione della Tesoreria provinciale di Genova.

Il Consorzio presenterà al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.

Il predetto Consorzio, al fine di accelerare la esecuzione dei lavori, è autorizzato ad erogare, annualmente, una somma anche maggiore a quella di lire trecentomilioni, provvedendo alla eventuale maggiore spesa con operazioni finanziarie a carico del proprio bilancio.

Art. 3.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvederà alla progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all'art. 1.

L'approvazione dei progetti da parte dell'ispettore generale del Genio civile, revisore tecnico delegato dal Ministro per i lavori pubblici presso detto Consorzio, sarà sufficiente ai fini dell'appalto e dell'inizio dei lavori.

I progetti saranno successivamente rimessi al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione, in via definitiva, sentiti gli organi tecnici consultivi del Ministero medesimo.

Art. 4.

Ai fini del presente decreto sono estesi alle operazioni ed atti del Consorzio i benefici di cui all'art. 38 del R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801.

Art. 5.

Con decreti Luogotenenziali su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la marina, per i trasporti, per la ricostruzione e per il lavoro e la previdenza sociale, sarà provveduto alla restituzione al Consorzio autonomo del porto di Genova dei beni requisiti per esigenze belliche.

Il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — SCOCCIMARRO — RICCI — DE COURTEN — LA MALFA — RUINI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 711.

Compenso per le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 29 maggio 1939, n. 817, concernente le notifiche degli atti di accertamento delle imposte dirette;

Visto il decreto 31 gennaio 1938, del Ministro per le finanze che determina il compenso per le notifiche degli atti di accertamento delle tasse e imposte indirette sugli affari e dei provvedimenti degli Intendenti di finanza;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il compenso dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali e agli agenti degli uffici finanziari esecutivi per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria relativo all'accertamento ed alla li-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

correre dall'esercizio 1945-46 fino al 1949-50 incluso.

Art. 2.

La somma annua di lire trecentomilioni di cui al capoverso dell'art. 1, sarà accreditata all'inizio dell'esercizio finanziario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova in una contabilità speciale da istituirsi al nome del Consorzio stesso presso la Sezione della Tesoreria provinciale di Genova.

Il Consorzio presenterà al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.

Il predetto Consorzio, al fine di accelerare la esecuzione dei lavori, è autorizzato ad erogare, annualmente, una somma anche maggiore a quella di lire trecentomilioni, provvedendo alla eventuale maggiore spesa con operazioni finanziarie a carico del proprio bilancio.

Art. 3.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvederà alla progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all'art. 1.

L'approvazione dei progetti da parte dell'ispettore generale del Genio civile, revisore tecnico delegato dal Ministro per i lavori pubblici presso detto Consorzio, sarà sufficiente ai fini dell'appalto e dell'inizio dei lavori.

I progetti saranno successivamente rimessi al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione, in via definitiva, sentiti gli organi tecnici consultivi del Ministero medesimo.

Art. 4.

Ai fini del presente decreto sono estesi alle operazioni ed atti del Consorzio i benefici di cui all'art. 38 del R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801.

Art. 5.

Con decreti Luogotenenziali su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la marina, per i trasporti, per la ricostruzione e per il lavoro e la previdenza sociale potranno essere emanate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Qualora la Liguria, a quel giorno, non sia stata ancora restituita all'Amministrazione italiana, il de-

PARRI — ROMITA — SCOCCIMARRO — RICCI — DE COURTEN — LA MALFA — RUINI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 711.

Compenso per le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 29 maggio 1939, n. 817, concernente le notifiche degli atti di accertamento delle imposte dirette;

Visto il decreto 31 gennaio 1938, del Ministro per le finanze che determina il compenso per le notifiche degli atti di accertamento delle tasse e imposte indirette sugli affari e dei provvedimenti degli Intendenti di finanza;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il compenso dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali e agli agenti degli uffici finanziari esecutivi per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, è fissato in L. 2 quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti e in L. 4 negli altri casi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno apportate per l'esercizio in corso le necessarie modifiche nello stanziamento dei fondi sul capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 30. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.

Approvazione del bilancio del comune di Roma per l'esercizio 1945.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Visto il bilancio di previsione del comune di Roma per l'esercizio 1945, deliberato dalla Giunta municipale con atto 19 ottobre 1945, regolarmente pubblicato a norma di legge;

Ritenuta la necessità di provvedimenti eccezionali per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio stesso;

Veduti i decreti legislativi Luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 211, e 17 novembre 1944, n. 420;

Decreta:

Art. 1.

Il bilancio del comune di Roma per l'esercizio 1945, è approvato nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATA.

Entrate effettive . .	L.	1.044.310.837
Movimento di capitali	»	55.865.870
Contabilità speciali .	»	477.482.285
	L.	1.577.658.992

SPESA.

Disavanzo d'amm.ne	L.	3.855.338
Spese effettive . . .	»	2.387.302.232
Movimento di capitali	»	57.986.601
Contabilità speciali .	»	477.482.285

Art. 3.

Per l'integrazione del suindicato disavanzo economico di L. 1.348.967.564 è autorizzata:

a) l'assegnazione — da parte dello Stato — di un contributo in capitale di L. 808.967.564;

b) l'assunzione — da parte del Comune — di un mutuo di L. 540.000.000 con uno degli Istituti designati coi decreti 28 giugno 1945, del Ministero del tesoro, col concorso dello Stato in ragione del 50 % della rata di ammortamento fino a tutto l'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra.

Art. 4.

Al pagamento del predetto contributo in capitale di L. 808.967.564 al netto delle anticipazioni per complessive L. 574.400.000 disposte con i decreti interministeriali 30 gennaio, 23 febbraio, 12 aprile e 30 giugno 1945, verrà provveduto con mandato di L. 234.567.564 tratto sul capitolo 110 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1945-46, a favore del comune di Roma, esigibile, con quietanza-bolletta del tesoriere dell'Ente, presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma.

Roma, addì 31 ottobre 1945

Il Ministro per l'interno
PARRI

Il Ministro per il tesoro RICCI
Il Ministro per le finanze SCOCCIMARRO

(2011)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1945.

Determinazione del contrassegno d'individuazione, da apporsi sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli immatricolati nella ricostituita provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, con il quale è stata ricostituita la provincia di Caserta;

Di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno d'individuazione da apporsi sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli immatricolati nella provincia di Caserta è determinato nella sigla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.

Approvazione del bilancio del comune di Roma per l'esercizio 1945.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Visto il bilancio di previsione del comune di Roma per l'esercizio 1945, deliberato dalla Giunta municipale con atto 19 ottobre 1945, regolarmente pubblicato a norma di legge;

Ritenuta la necessità di provvedimenti eccezionali per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio stesso;

Veduti i decreti legislativi Luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 211, e 17 novembre 1944, n. 426;

Decreta:

Art. 1.

Il bilancio del comune di Roma per l'esercizio 1945, è approvato nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATA.

Entrate effettive . .	L.	1.044.310.837
Movimento di capitali	»	55.865.870
Contabilità speciali .	»	477.482.285
	L.	1.577.658.992

SPESA.

Disavanzo d'ammin.	L.	3.865.328
Spese effettive . . .	»	2.387.302.332
Movimento di capitali	»	57.986.601
Contabilità speciali .	»	477.482.285
	»	2.926.626.556
Disavanzo economico . . .	L.	1.348.967.564

Art. 2.

E' autorizzata l'applicazione delle sovrimposte alle imposte erariali sui terreni e fabbricati con le aliquote massime di legge, ed è consentita l'eccedenza di L. 24.444.284 di spese facoltative sul limite del 5 % stabilito dall'art. 314 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 4.

Al pagamento del predetto contributo in capitale di L. 808.967.564 al netto delle anticipazioni per complessive L. 574.400.000 disposte con i decreti interministeriali 30 gennaio, 23 febbraio, 12 aprile e 30 giugno 1945, verrà provveduto con mandato di L. 234.567.564 tratto sul capitolo 110 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1945-46, a favore del comune di Roma, esigibile, con quietanza-bolletta del tesoriere dell'Ente, presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma.

Roma, addì 31 ottobre 1945

Il Ministro per l'interno
PARRI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(2011)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1945.

Determinazione del contrassegno d'individuazione, da apporsi sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli immatricolati nella ricostituita provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, con il quale è stata ricostituita la provincia di Caserta;

Di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno d'individuazione da apporsi sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli immatricolati nella provincia di Caserta è determinato nella sigla « CE ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1945

Il Ministro per i lavori pubblici
ROSSITA

Il Ministro per i trasporti
LA MALFA

(1954)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Considerate le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Benevento;

Decreta:

L'avv. Enrico Rossi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento, in sostituzione del dott. Giovanni Visco.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro: GULLO

(1938)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Approvazione del terzo elenco dei comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il terzo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra, che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel suddetto decreto legislativo.

Provincia di Ancona: Chiaravalle.

Provincia di Bologna: Bazzano - Casalecchio di Reno - Castel S. Pietro - Malalbergo - Pianoro - S. Lazzaro di Savena - Sasso Marconi - Vergato.

Provincia di Cagliari: S. Antioco.

Provincia di Campobasso: Boiano - Capracotta - Isernia - S. Angelo del Pesco - Venafro.

Provincia di Frosinone: S. Ambrogio sul Garigliano - Vitieuso.

Provincia di Grosseto: Monte Argentario (piano parziale limitatamente alle frazioni Porto S. Stefano e Port'Ercole) - Orbetello (capoluogo e frazione di Talamone).

Provincia di Latina: Minturno.

Provincia di Livorno: Piombino - Portoferraio.

Provincia di Rieti: Rieti (piano parziale limitatamente al Borgo S. Antonio).

Provincia di Roma: Grottaferrata.

Provincia di Sassari: Alghero - Olbia.

Provincia di Terni: Terni.

Provincia di Viterbo: Civita Castellana - Orte (piano parziale limitatamente alla frazione Orte Scalo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

p. *Il Ministro*: BRUNO

(1938)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) e conferma del vice commissario della Società medesima.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 stesso mese, con il quale l'on. Enrico Dugoni ed il dott. Ilario Melchiorri furono nominati rispettivamente commissario straordinario e vice commissario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) con sede in Roma;

Vista la lettera in data 3 novembre 1945, n. 4131, con cui il vice commissario della suindicata Società partecipa che l'on. Dugoni è deceduto il 2 c. m.;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario straordinario della S.A.I.B., ed alla conferma in carica dell'attuale vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

L'on avv. Temistocle Bogiankino è nominato commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) con tutti i poteri che il citato decreto Ministeriale 12 marzo 1945 conferiva al precedente commissario on. Enrico Dugoni ora deceduto.

Art. 2.

Il dott. Ilario Melchiorri è confermato nella carica di vice commissario della Società anzidetta col compito di coadiuvare, nell'esercizio delle sue funzioni il commissario — il quale gli potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri — e di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del dott. Giovanni Vacca.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro: GULLO

(1938)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Approvazione del terzo elenco dei comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il terzo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra, che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel suddetto decreto legislativo.

Provincia di Ancona: Chiaravalle.

Provincia di Bologna: Bazzano - Casalecchio di Reno - Castel S. Pietro - Malalbergo - Pianoro - S. Lazzaro di Savena - Sasso Marconi - Vergato.

Provincia di Cagliari: S. Antioco.

Provincia di Campobasso: Bojano - Capracotta - Isernia - S. Angelo del Pesco - Venafro.

Provincia di Frosinone: S. Ambrogio sul Garigliano - Vitticuso.

Provincia di Grosseto: Monte Argentario (piano parziale limitatamente alle frazioni Porto S. Stefano e Port'Ercole) - Orbetello (capoluogo e frazione di Talamone).

Provincia di Latina: Minturno.

Provincia di Livorno: Piombino - Portoferraio.

Provincia di Macerata: Macerata - Porto Civitanova.

Provincia di Napoli: Mignano - S. Pietro Infine.

Provincia di Pesaro: Fano (piano parziale limitatamente alla zona compresa tra la ferrovia, via Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Montevecchio, via del Cassero, via Roma e ferrovia) - Fossombrone (piano parziale limitatamente alla borgata alta detta « Cittadella ») - Pesaro (piano parziale limitatamente ai quartieri Pantano e Soria).

Provincia di Potenza: Potenza (piano parziale limitatamente ai rioni Addone, Seminario e Scale di Rossano).

Nomina del commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) e conferma del vice commissario della Società medesima.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 stesso mese, con il quale l'on. Enrico Dugoni ed il dott. Ilario Melchiorri furono nominati rispettivamente commissario straordinario e vice commissario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.), con sede in Roma;

Vista la lettera in data 3 novembre 1945, n. 4131, con cui il vice commissario della suindicata Società partecipa che l'on. Dugoni è deceduto il 2 c. m.;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario straordinario della S.A.I.B., ed alla conferma in carica dell'attuale vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

L'on avv. Temistocle Bogiankino è nominato commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) con tutti i poteri che il citato decreto Ministeriale 12 marzo 1945 conferiva al precedente commissario on. Enrico Dugoni ora deceduto.

Art. 2.

Il dott. Ilario Melchiorri è confermato nella carica di vice commissario della Società anzidetta col compito di coadiuvare, nell'esercizio delle sue funzioni il commissario — il quale gli potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri — e di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'industria e commercio
GROSCHI

(1978)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.

Costituzione, per un quadriennio, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER I TRASPORTI

E PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduta la legge 31 maggio 1928, n. 1350, costitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e le modificazioni ad essa apportate dal R. decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione dei normali organi deliberativi e di controllo dell'Istituto suddetto;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, sono costituiti per un quadriennio come appresso:

sig. avv. Giudice Giovan Battista, presidente;
sig. Ayazzi Bruno, consigliere;
sig. Battaglia dott. Salvatore, consigliere;
sig. Fiorini ing. Vezio, consigliere;
sig. Fiorillo ing. Angelo, consigliere;
sig. Laloni dott. prof. Nicola, consigliere;
sig. Nisi dott. rag. Bruno, consigliere;
sig. Simeone dott. Francesco, consigliere;
sig. Taraffi Dante, consigliere;
sig. Gaudioso dott. Vincenzo, sindaco effettivo;
sig. Gentile dott. Antonio, sindaco effettivo;
sig. Serini rag. Ambrogio, sindaco effettivo;
sig. Brilli Umberto, sindaco supplente;
sig. Fadda dott. Francesco, sindaco supplente;
sig. Ruta dott. Mario, sindaco supplente.

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.

Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, concernente la istituzione di una « Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti »;

Visto il decreto del Ministro per l'industria e il commercio del 14 luglio 1945, concernente la composizione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;

Considerata la necessità di modificare la composizione della Commissione anzidetta;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, è costituita come segue:

1) dott. Lombardo Ivan Matteo, Sottosegretario di Stato per l'industria, presidente;

2) dott. ing. Casaccia Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

3) tenente colonnello di porto Cammilleri Domenico, in rappresentanza del Ministero della marina, Direzione generale della Marina mercantile;

4) dott. Chimenti Eugenio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) dott. Mauro Benedetto, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal dott. Cuscianna Mario, primo segretario del Ministero dell'industria e commercio, coadiuvato dal dott. Allegra Mario, segretario del Ministero stesso.

Art. 2.

Sono altresì chiamati a far parte della Commissione stessa, con voto consultivo, i seguenti funzionari del Ministero industria e commercio:

1) prof. ing. Gerbella Luigi, direttore generale dell'Industria e delle miniere;

2) rag. dott. Ricci Benvenuto, ispettore generale, direttore capo della Ragioneria;

3) dott. Parise Guido, capo divisione Combustibili liquidi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sarà difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione dei normali organi deliberativi e di controllo dell'Istituto suddetto;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, sono costituiti per un quadriennio come appresso:

sig. avv. Giudice Giovan Battista, presidente;
sig. Ayazzi Bruno, consigliere;
sig. Battaglia dott. Salvatore, consigliere;
sig. Fiorini ing. Vezio, consigliere;
sig. Fiorillo ing. Angelo, consigliere;
sig. Ialoni dott. prof. Nicola, consigliere;
sig. Nisi dott. rag. Bruno, consigliere;
sig. Simeone dott. Francesco, consigliere;
sig. Tarulli Dante, consigliere;
sig. Candioso dott. Vincenzo, sindaco effettivo;
sig. Gentile dott. Antonio, sindaco effettivo;
sig. Serini rag. Ambrogio, sindaco effettivo;
sig. Brilli Umberto, sindaco supplente;
sig. Fadda dott. Francesco, sindaco supplente;
sig. Ruta dott. Mario, sindaco supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per i trasporti
LA MALFA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1979)

Decreta:

Art. 1.

La Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, è costituita come segue:

1) dott. Lombardo Ivan Matteo, Sottosegretario di Stato per l'industria, presidente;

2) dott. ing. Casaccia Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

3) tenente colonnello di porto Cammilleri Domenico, in rappresentanza del Ministero della marina, Direzione generale della Marina mercantile;

4) dott. Chimenti Eugenio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) dott. Mauro Benedetto, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal dott. Cusciunna Mario, primo segretario del Ministero dell'industria e commercio, coadiuvato dal dott. Allegra Mario, segretario del Ministero stesso.

Art. 2.

Sono altresì chiamati a far parte della Commissione stessa, con voto consultivo, i seguenti funzionari del Ministero industria e commercio:

1) prof. ing. Garbolla Luigi, direttore generale dell'Industria e delle miniere;

2) rag. dott. Ricci Benvenuto, ispettore generale, direttore capo della Ragioneria;

3) dott. Parise Guido, capo divisione Combustibili liquidi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(2000)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.
Soppressione di Tribunali militari divisionali.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;

Visto il bando del Capo di Stato Maggiore Generale n. 44 del 22 aprile 1945;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il bando del Capo di Stato Maggiore Generale n. 45 del 13 aprile 1945;

Visto il bando del Capo di Stato Maggiore Generale n. 46 del 13 aprile 1945;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 aprile 1945, n. 310;

Decreta:

A decorrere dal 16 novembre 1945 sono soppressi i Tribunali militari divisionali istituiti presso i Comandi dei gruppi di combattimento « Friuli », « Folgore », « Cremona » e « Legnano » e presso il Comando della divisione « Piceno ».

I procedimenti pendenti presso i predetti Tribunali militari divisionali alla data della loro soppressione saranno rimessi ai Tribunali militari territoriali competenti secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1945

Il Ministro: JACINI

(1886)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945.

Soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, e 1, comma secondo del decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, per effetto dei quali è data facoltà al Ministro per l'alimentazione di modificare o sopprimere uffici od enti operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerata la opportunità di semplificare i procedimenti per la distribuzione del riso e dei sottoprodotti attraverso la soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera e la devoluzione delle relative attribuzioni, opportunamente snellite e decentrate, all'Ente Nazionale Risi;

Decreta:

Art. 1.

E' soppresso l'Ufficio per l'industria risiera con sede

Art. 3.

Le attribuzioni relative alle assegnazioni del risone e alla distribuzione del riso finito e di tutti i sottoprodotti, per le quali operava l'Ufficio per l'industria risiera, sono devolute all'Ente Nazionale Risi con sede in Milano.

I fondi conseguiti con le maggiorazioni di prezzo sul risone, sul riso e sottoprodotti pei servizi di assegnazione e di distribuzione sono amministrati dall'Ente Nazionale Risi.

Le attrezzature di ufficio e gli atti di archivio dell'Ufficio per l'industria risiera, attinenti all'espletamento delle attribuzioni di cui al primo comma del presente articolo, sono trasferiti all'Ente Nazionale Risi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore a seguito di autorizzazione del Governo Militare Alleato.

Roma, addì 9 novembre 1945

Il Ministro per l'alimentazione
MOLÈ

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

(2001)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1945, con il quale è disposta la soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera e la devoluzione delle relative attribuzioni all'Ente Nazionale Risi;

Decreta:

Il dott. comm. Anselmo Ramponi fu Saulle, è nominato commissario liquidatore dell'Ufficio per l'industria risiera, con sede in Milano.

Roma, addì 10 novembre 1945

Il Ministro: MOLÈ

(2002)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I procedimenti pendenti presso i predetti Tribunali militari divisionali alla data della loro soppressione saranno rimessi ai Tribunali militari territoriali competenti secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1945

Il Ministro: JACINI

(1986)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945.

Soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, e 1, comma secondo del decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, per effetto dei quali è data facoltà al Ministro per l'alimentazione di modificare o sopprimere uffici ed enti operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerata la opportunità di semplificare i procedimenti per la distribuzione del riso e dei sottoprodotti attraverso la soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera e la devoluzione delle relative attribuzioni, opportunamente snellite e decentrate, all'Ente Nazionale Risi;

Decreta:

Art. 1.

E' soppresso l'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano.

La liquidazione del predetto Ufficio e la relazione del bilancio finale è affidata ad un commissario, nominato dal Ministro per l'alimentazione. Il commissario liquidatore è assistito da un tecnico finanziario designato dal Ministero del tesoro ed, ove occorra, da un esperto nei Servizi dell'alimentazione, nominati entrambi dal Ministro per l'alimentazione.

Art. 2.

Il Collegio sindacale dell'Ufficio per l'industria risiera, durante la gestione di liquidazione, è composto da tre membri, nominati dal Ministro per l'alimentazione.

Art. 3.

Tutti i beni mobili ed immobili, i rapporti attivi e passivi, le pratiche in corso, gli archivi, i documenti e quanto altro di pertinenza dell'Ufficio per l'industria risiera, soppresso con il presente articolo, sono trasferiti all'Ente Nazionale Risi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore a seguito di autorizzazione del Governo Militare Alleato.

Roma, addì 9 novembre 1945

Il Ministro per l'alimentazione
MOLÈ

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

(2001)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1945, con il quale è disposta la soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera e la devoluzione delle relative attribuzioni all'Ente Nazionale Risi;

Decreta:

Il dott. comm. Anselmo Ramponi fu Saulle, è nominato commissario liquidatore dell'Ufficio per l'industria risiera, con sede in Milano.

Roma, addì 10 novembre 1945

Il Ministro: MOLÈ

(2002)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 329, contenente variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 30 giugno 1945, nella tabella *C* a pag. 25, concernente l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, all'articolo n. 5, 1ª colonna, 2ª linea, ove si legge: L. 20.000, devesi leggere L. 90.000.

Nella stessa tabella *C*, pag. 25, 3ª colonna, all'art. n. 5, linea 5ª, ove si legge: L. 4.315.290.50, devesi leggere lire 4.315.493.56.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di consumo con sede in Quarata, non avendo per oltre due anni compiuti atti di amministrazione o di gestione, e non avendo adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali in detto periodo, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine citato.

(1950)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo Apuana con sede in Massa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1945, si prorogano al 30 aprile 1946, i poteri conferiti al comm. Italo Pellegrini, commissario della Società cooperativa di consumo Apuana, con sede in Massa.

(1951)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio del bilancio 1945.

Decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere, con uno degli Istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero per il tesoro, i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicato, pel pareggio del bilancio 1945:

decreto interministeriale 21 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Arezzo, importo del mutuo L. 15.500.000;

decreto interministeriale 22 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, importo del mutuo lire 11.381.000;

decreto interministeriale 21 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Chieti, importo del mutuo L. 17.000.000;

decreto interministeriale 14 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Nuoro, importo del mutuo L. 10.000.000;

decreto interministeriale 21 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, importo del mutuo lire 16.000.000;

decreto interministeriale 12 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Rieti, importo del mutuo L. 13.000.000;

decreto interministeriale 25 settembre 1945, Amministra

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Incarico temporaneo di reggenza della Direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni

Con decreto luogotenenziale in data 3 maggio 1945, il dott. ing. Leone Ambroni, vice direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, è stato temporaneamente incaricato di assolvere le funzioni di direttore generale dell'Istituto, con tutti i poteri che la legge e lo statuto demandano al direttore stesso.

(2009)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Errata-corrige

Nella parte 1ª del Bollettino n. 6 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 29 marzo 1945, relativo alla 30ª estrazione di cartelle speciali 3,50 % di Credito comunale e provinciale, sono da apportarsi le seguenti rettifiche:

			Errata		Corrige
pag. n. 2 -	colonna n. 9 -	titolo n.	29482	—	29402
» n. 2 -	» n. 10 -	» n.	33353	—	13353
» n. 3 -	» n. 6 -	» n.	58473	—	75473
» n. 4 -	» n. 5 -	» n.	101595	—	111595
» n. 4 -	» n. 9 -	» n.	113678	—	113698

Il titolo poi n. 32731, inserito nella colonna n. 9 della pagina n. 2 fra i nn. 30286 e 30510, deve intendersi inserito nella colonna n. 10 fra i nn. 35297 e 35341.

Nella parte 2ª del suddetto bollettino si devono invece apportare le seguenti rettifiche:

a pag. 9, il titolo n. 58827 deve intendersi estratto nel febbraio del 1942 con cessazione degli interessi dal 1º aprile 1942, anzichè nel febbraio 1942 con cessazione degli interessi dal 1º aprile 1943;

a pag. 14 deve iscriversi, fra i titoli quintupli, il n. 1533 sorteggiato nel febbraio 1943 ed erroneamente omesso.

Il direttore generale: PALLESTRINI

(1991)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 novembre 1945 - N. 237

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,12
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,969	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87083	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sociali in detto periodo, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine citato.

(1950)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo Apuana con sede in Massa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1945, si prorogano al 30 aprile 1946 i poteri conferiti al comm. Italo Pellenino, commissario della Società cooperativa di consumo Apuana, con sede in Massa.

(1951)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio del bilancio 1945.

Decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere, con uno degli Istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministro per il tesoro, i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicato, pel pareggio del bilancio 1945:

decreto interministeriale 21 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Arezzo, importo del mutuo L. 15.800.000;

decreto interministeriale 22 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, importo del mutuo lire 10.000.000;

decreto interministeriale 21 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Chieti, importo del mutuo L. 17.000.000;

decreto interministeriale 13 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Nuoro, importo del mutuo L. 10.000.000;

decreto interministeriale 21 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, importo del mutuo lire 16.000.000;

decreto interministeriale 22 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Rieti, importo del mutuo L. 13.000.000;

decreto interministeriale 25 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Siracusa, importo del mutuo L. 14.700.000.

(2008)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Apuania.

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1945, il sig. Romualdo Del Papa, è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Apuania.

(1986)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Errata-corrige

Nella parte 1ª del bollettino n. 6 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 29 marzo 1945, relativo alla 58ª estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale, sono da apportarsi le seguenti rettifiche:

				Errata		Corrige
pag. n. 2 -	colonna n.	9 -	titolo n.	29182	—	29492
» n. 2 -	»	n. 10 -	» n.	23353	—	13353
» n. 3 -	»	n. 6 -	» n.	58473	—	73173
» n. 4 -	»	n. 5 -	» n.	101505	—	111505
» n. 4 -	»	n. 9 -	» n.	113678	—	123668

Il titolo poi n. 33761, inserito nella colonna n. 9 della pagina n. 2 fra i nn. 36286 e 36310, deve intendersi inserito nella colonna n. 10 fra i nn. 33297 e 33311.

Nella parte 2ª del succitato bollettino si devono invece apportare le seguenti rettifiche:

a pag. 9, il titolo n. 58827 deve intendersi estratto nel febbraio del 1942 con cessazione degli interessi dal 1° aprile 1942, anzichè nel febbraio 1942 con cessazione degli interessi dal 1° aprile 1943;

a pag. 14 deve inserirsi, fra i titoli quintupli, il n. 1353 sorteggiato nel febbraio 1943 ed erroneamente omesso.

Il Direttore generale: PALLESTRINI

(1991)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 novembre 1945 - N. 237

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,657
Brasile	5,117	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	400 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	460 —	Unione Sud Afr.	403,70
India (Bombay)	30,319		

Rendita 3,50 % 1906	. . . . .	104,15
Id. 3,50 % 1902	. . . . .	95 —
Id. 3 % lordo	. . . . .	87 —
Id. 5 % 1935	. . . . .	98,15
Redimibile 3,50 % 1934	. . . . .	91,50
Id. 5 % 1936	. . . . .	98,225
Obbligaz. Venezie 3,50 %	. . . . .	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	. . . .	98,325
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	. . . .	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	. . . .	98,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	. . . .	98,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	. . . .	98,025
Id. 4 % (15 settembre 1951)	. . .	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	. . .	98,075
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	. . .	98,925

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 novembre 1945 - N. 238

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,9 9	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906		104,50
Id. 3,50 % 1902		95 —
Id. 3 % lordo		87,70
Id. 5 % 1935		98,40
Redimibile 3,50 % 1934		91,80
Id. 5 % 1936		98,15
Obbligaz. Venezie 3,50 %		97,325
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	98,35
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	98,10
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	98,125
Id.	5 % (15 settembre 1950)	98,075
Id.	5 % (15 aprile 1951)	98,075
Id.	4 % (15 settembre 1951)	94,90
Id.	5 % quinq. 1950 (2ª serie)	98,825
Id.	5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,975

Media dei cambi e dei titoli del 15 novembre 1945 - N. 239

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,9 9	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906		104,65
Id. 3,50 % 1902		95 —
Id. 3 % lordo		87,70
Id. 5 % 1935		98,425
Redimibile 3,50 % 1934		92,05
Id. 5 % 1936		98,325
Obbligaz. Venezie 3,50 %		97,325
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	98,575
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	98,35
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	98,275
Id.	5 % (15 settembre 1950)	98,25
Id.	5 % (15 aprile 1951)	98,25
Id.	4 % (15 settembre 1951)	94,975
Id.	5 % quinq. 1950 (2ª serie)	98,825
Id.	5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,025

CONCORSI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esami a 10 posti di vice preparatore

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 808, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra italiana;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1255, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice preparatore in prova (gruppo C grado 12°) nel ruolo del personale comune ai vari laboratori dell'Istituto superiore di sanità, così suddivisi: quattro posti per i Laboratori di batteriologia e biologia, due posti per il Laboratorio di chimica, tre posti per il Laboratorio di ingegneria sanitaria ed un posto per il Laboratorio di fisica, con l'annuo stipendio iniziale al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle vigenti disposizioni, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

I vincitori saranno nominati vice preparatori in prova, con gli assegni spettanti a norma delle disposizioni vigenti, e, se riconosciuti idonei dall'Amministrazione, conseguiranno la nomina di vice preparatore dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuti i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 anni. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per altre ragioni speciali. Il limite massimo di età non può, comunque, superare i 45 anni di età.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

India (Bombay)	30,349

Rendita 3,50 % 1906	104,50
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87,70
Id. 5 % 1935	98,40
Redimibile 3,50 % 1934	91,80
Id. 5 % 1936	98,15
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,125
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,975

Media dei cambi e dei titoli del 15 novembre 1945 - N. 239

Argentina	20,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Canada	5,117	Spagna	9,13
Cecoslovacchia	90,90	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87,88	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0475	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,59
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,65
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87,70
Id. 5 % 1935	98,425
Redimibile 3,50 % 1934	92,05
Id. 5 % 1936	98,325
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	95,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,025

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nell'elenco per smarrimento di certificati di rendita, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1945, n. 129, i numeri di iscrizione riferentisi ai nominativi Incontini Ines fu Giuseppe e Filippone Antonino di Giovanni, debbono intendersi rettificati: il primo in 162306 anzichè 165500 ed il secondo in 365331 anzichè 365531, come è stato erroneamente pubblicato.

(1930)

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2802, sull'ordinamento degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1931, n. 1175, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 888, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1259, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice preparatore in prova (gruppo C grado 13°) nel ruolo del personale comune ai vari laboratori dell'Istituto superiore di sanità, così suddivisi: quattro posti per i Laboratori di batteriologia e biologia, due posti per il Laboratorio di chimica, due posti per il Laboratorio di ingegneria sanitaria ed un posto per il Laboratorio di fisica, con l'annuo stipendio inerente al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle vigenti disposizioni, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

I vincitori saranno nominati vice preparatori in prova, con gli assegni spettanti a norma delle disposizioni vigenti, e, se riconosciuti idonei dall'Amministrazione, conseguiranno la nomina di vice preparatore dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuti i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 anni. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per altre ragioni speciali. Il limite massimo di età non può, comunque, superare i 45 anni di età.

Al presente concorso, sono ammessi, senza limite di età, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di lire dodici, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità, (viale Regina Margherita, 299) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè l'indicazione precisa del programma su cui si vuole sostenere l'esame.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e firmati dalle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) licenza di scuola media inferiore o titolo di studio corrispondente ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo dei godimenti dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di regolare condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *e*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere possedute alla data nella scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

Gli esami di concorso constano di una prova scritta, di quattro prove pratiche e di una prova orale, secondo i programmi particolareggiati annessi al presente bando.

Essi avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Ciascuna prova non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di 18/30.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati in ciascuna prova.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità dei lavori della Commissione, ne approva gli atti, decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni e procede alla nomina dei vincitori ai posti messi a concorso.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti a norma di legge.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMINI

Programma di esame di concorso per quattro posti di vice preparatore nei laboratori di batteriologia e di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Preparazione dei mezzi nutritivi e delle soluzioni coloranti. Assistenza tecnica alle varie operazioni di laboratorio. Preparazione di animali da sottoporre ad operazione e ad autopsia. Tenuta dei relativi registri e protocolli.

2. Preparazione della camera operatoria, montaggio ed uso dei più comuni apparecchi da laboratorio.

3. Tecnica delle disinfezioni e delle disinfestazioni.

4. Tecnica del prelevamento, condizionamento e trasporto di materiale da sottoporre ad accertamenti di laboratorio.

C. — PROVA ORALE:

Cultura generale tecnica — argomenti della prova scritta e delle prove pratiche — organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMINI

Programma di esame di concorso per due posti di vice preparatore nel laboratorio di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di regolare condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *e)*, *d)*, *e)*, *f)*, dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza nell'effetti della nomina al posto debbono essere posseduti nonostante senza scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

Gli esami di concorso constano di una prova scritta, di quattro prove pratiche e di una prova orale, secondo i programmi particolareggiati annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

a) da un funzionario dell'Istituto superiore di sanità di grado non inferiore al 5°, presidente;

b) da un funzionario dell'Istituto superiore di sanità di grado non inferiore al 6°;

c) da un professore d'università scelto fra i cultori delle discipline che formano oggetto di esame.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dall'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo *A* non inferiore al grado 9°.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova scritta, pratica ed orale.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti a norma di legge.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: Bergamini

Programma di esame di concorso per quattro posti di vice preparatore nei laboratori di batteriologia e di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Preparazione dei mezzi nutritivi e delle soluzioni colorimi. Assistenza tecnica alle varie operazioni di laboratorio. Preparazione di animali da sottoporre ad operazione e ad autopsia. Tenuta dei relativi registri e protocolli.

2. Preparazione della camera operatoria, montaggio ed uso dei più comuni apparecchi da laboratorio.

3. Tecnica delle disinfezioni e delle disinfestazioni.

4. Tecnica del prelevamento, condizionamento e trasporto di materiale da sottoporre ad accertamenti di laboratorio.

C. — PROVA ORALE:

Cultura generale tecnica — argomenti della prova scritta e delle prove pratiche — organizzazione e scopi dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: Bergamini

Programma di esame di concorso per due posti di vice preparatore nel laboratorio di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Distillazione a pressione normale e a pressione ridotta. Distillazione frazionata. Cristallizzazione di prodotti. Determinazione del punto di fusione. Pesata di precisione. Preparazione dei reattivi più comuni. Assistenza tecnica alle varie operazioni di laboratorio. Tenuta dei relativi registri e protocolli.

2. Montaggio e uso dei più comuni apparecchi di laboratorio.

3. Tecnica del prelevamento di campioni e preparazione di essi per l'analisi.

4. Determinazioni analitiche semplici per via volumetrica.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C. — PROVA ORALE:

1. Le materie delle prove scritte e pratiche.
2. Organizzazione e funzioni dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

Programma di esame di concorso per un posto di vice preparatore nel laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Rilievo quotato di un pezzo di macchina (disegno).
2. Costruzione, dietro disegno quotato, di un pezzo di macchina.
3. Prova di aggiustaggio.
4. Smontaggio e montaggio di un apparecchio.

C. — PROVA ORALE:

Cultura generale tecnica — argomenti della prova scritta e delle prove pratiche — organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto commissario: BERGAMI

Programma di esame di concorso per due posti di vice preparatore nel laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità addetto ai lavori di opere murarie ed al coordinamento dei vari impianti.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Disegno schematico di un impianto da eseguirsi, comprese le opere murarie.
2. Messa in funzione di un impianto.
3. Manovre di sezionamento di una parte di un impianto, mantenendo in servizio i rimanenti.
4. Prova di collaudo di materiali da costruzione.

C. — PROVA ORALE:

1. Le materie delle prove scritte e pratiche.
2. Organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

Programma di esame di concorso per un posto di vice preparatore nel laboratorio di ingegneria sanitaria

C. — PROVA ORALE:

1. Le materie delle prove scritte e pratiche.
2. Organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI.

(2003)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente medico (grado 8°) nel Laboratorio di biologia

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra africana;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico in prova (gruppo A grado 8°) nel ruolo del personale del Laboratorio di biologia dell'Istituto superiore di sanità con l'annuo stipendio inerente al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previsto dalle vigenti disposizioni, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

Il vincitore sarà nominato assistente in prova, con gli assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti, e, se riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, conseguirà la nomina di assistente dopo un periodo non inferiore di sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuti i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 anni. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Rilievo quotato di un pezzo di macchina (disegno).
2. Costruzione, dietro disegno quotato, di un pezzo di macchina.
3. Prova di aggiustaggio.
4. Smontaggio e montaggio di un apparecchio.

C. — PROVA ORALE:

Cultura generale tecnica — argomenti della prova scritta e delle prove pratiche — organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

Roma, addì 10 settembre 1945.

L'Alto commissario: BERGAMI

Programma di esame di concorso per due posti di vice preparatore nel laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità addetto ai lavori di opere murarie ed al coordinamento dei vari impianti.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Disegno schematico di un impianto da eseguirsi, compresse le opere murarie.
2. Messa in funzione di un impianto.
3. Manovre di sezionamento di una parte di un impianto, mantenendo in servizio i rimanenti.
4. Prova di collaudo di materiali da costruzione.

C. — PROVA ORALE:

1. Le materie delle prove scritte e pratiche.
2. Organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

Roma, addì 10 settembre 1945.

L'Alto commissario: BERGAMI

Programma di esame di concorso per un posto di vice preparatore nel laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità addetto ai lavori di meccanica ed elettricità.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Disegno schematico di una parte di un impianto.
2. Costruzione su disegno quotato, di un pezzo di macchina o di impianto.
3. Prove di aggiustaggio.
4. Montaggio e smontaggio di un apparecchio.

Concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente medico (grado 9°) nel Laboratorio di biologia

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 888, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico in prova (gruppo A grado 9°) del ruolo del personale del Laboratorio di biologia dell'Istituto superiore di sanità con l'annuo stipendio iniziale al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle vigenti disposizioni oltre l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

Il vincitore sarà nominato assistente in prova, con gli assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti, e, se riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, conseguirà la nomina di assistente dopo un periodo non minore di sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuti i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 di tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per altre ragioni speciali. Il limite massimo di età non può, comunque, superare i 45 anni di età.

Al presente concorso, sono ammessi, senza limite di età, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di lire dodici, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di sanità, (viale Regina Margherita, 229) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati e dei titoli prodotti, nonchè l'indicazione delle lingue estere nelle quali il candidato intende sostenere le prove prescritte.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di abilitazione all'esercizio di medico o diploma di lauren in medicina, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo dei godimenti dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di regolare condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *e*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa regolarizzazione di documenti.

Art. 7.

A. — PROVE SCRITTE:

1. Nozioni generali di fisiologia e fisiopatologia.
2. Traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di medicina (è consentito l'uso del vocabolario).

B. — PROVE PRATICHE:

1. Tecnica delle autopsie degli animali da esperimento.
2. Microscopia e tecnica microscopica.
3. Tecnica fondamentale di fisiologia e di farmacologia.

C. — PROVA ORALE:

1. Cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria.
2. Tutti gli argomenti delle prove scritte e pratiche.
3. Fisiologia umana, biologia, farmacologia.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1365.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 3,50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 3,50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 3,50. Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 3,50 nella prova orale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;
2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;
3) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;
4) da due professori di università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso;

nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo A non inferiore al grado 9°.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 12.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contesta-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di abilitazione all'esercizio di medico o diploma di laurea in medicina, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

c) certificato da quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di regolare condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

2. Tutti gli argomenti delle prove scritte e pratiche.
3. Fisiologia umana, biologia, farmacologia.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1905.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 28/50. Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 35/50 nella prova orale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

3) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;

4) da due professori di università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso;

nonchè da un docente universitario di lingua straniera per la prova di lingue estere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo A non inferiore al grado 9°.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 12.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero, e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1945.

L'Alto Commissario: BERGAMINI

(2004)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795081

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E. M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 681 (Orario delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari) entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 novembre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2013)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E. M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 23 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale 19 ottobre 1945 (Determinazione dei prezzi degli olii di oliva per la campagna 1945-1946), nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nei comuni di Pantelleria (provincia di Trapani), Lampedusa e Linosa (provincia di Agrigento), Napoli (provincia di Napoli), Livorno e Colle Salvetti (provincia di Livorno) e Pisa (provincia di Pisa), soggetti al Governo Militare Alleato, tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle suddette Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nei territori soggetti al Governo Militare Alleato diversi da quelli indicati nel comma precedente, tale decreto è escluso dalla esecutorietà e viene pubblicato nei detti territori a solo titolo informativo.

In data 10 novembre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2014)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E. M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 25 ottobre 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 novembre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2015)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E. M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 ottobre 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 novembre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2016)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2013)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E. M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 23 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale 19 ottobre 1945 (Determinazione dei prezzi degli olii di oliva per la campagna 1945-1946), nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nei comuni di Pantelleria (provincia di Trapani), Lampedusa e Linosa (provincia di Agrigento), Napoli (provincia di Napoli), Livorno e Colle Salvetti (provincia di Livorno) e Pisa (provincia di Pisa), soggetti al Governo Militare Alleato, tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle suddette Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 25 ottobre 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2015)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E. M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 ottobre 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2016)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ly 20

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/pa.
24 Nov 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzette Ufficiale No.137 of 15 November 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Local Government

(a) Decree of the Lieutenant General No.705 of 2 August 1945.
Recognizing the legal effects of the constitution of the parish of "Santa Maria della Provvidenza" hamlet of Fantina, Novara Sicilia Commune (Messina).

(b) Education

(b) Decree of the Lieutenant General No.706 of 31 August 1945.
Approving the new charter for the "Reale Insigne" Academy of San Luca.

(c) Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No.707 of 12 October 1945.
Recognizing the legal personality of the "Suore Domenicane di San Nicolò" Monastry with seat in Prato (Firenze).

45

(d) Shipping Navy

(d) Decree of the Lieutenant General of 12 October 1945.
Removing from the Register of auxiliary

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Local Government

(a) Decree of the Lieutenant General No.705 of 2 August 1945.

Recognizing the legal effects of the constitution of the parish of "Santa Maria della Provvidenza" hamlet of Fantina, Novara Sicilia Commune (Messina).

(b) Education

(b) Decree of the Lieutenant General No.706 of 31 August 1945.

Approving the new charter for the "Reale Insigne" Academy of San Luca.

(c) Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No.707 of 12 October 1945.

Recognizing the legal personality of the "Suore Domenicane di San Nicolò" Monastry with seat in Prato (Firenze).

45

(d) Shipping Navy

(d) Decree of the Lieutenant General of 12 October 1945.

Removing from the Register of auxiliary Government vessels certain merchant ships requisitioned for the Armed forces.

(e) Shipping Navy

(e) Decree of the Lieutenant General of 12 October 1945.

Temporary registration of merchant ships requisitioned for the requirement of the Armed Forces on the list of auxiliary Government vessels.

(f) Finance

(f) Decree of the Lieutenant General of 27 October 1945.

Appointing members to the Board of the State monopolies.

(g) Transportation (Rails)

(g) Decree of the President of the Council of Ministers of 5 November 1945.

Extension of the time limits established for the administration by a commissioner of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

the Abruzzesi Electric Railroad Company until six months after the cessation of the state of war.

(h) Public Utilities RC Piemonte

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 8 November 1945.

Appointing commissioners for the management of the Italian Gas Company With head office in Turin.

(i) Commerce Industry Agriculture

(i) Ministerial Decree of 20 August 1945.

Appointing a Commissioner Extraordinary for the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Caserta.

(j) Public Works

(j) Ministerial Decree of 21 August 1945.

Rendering void all provisions issued by institutions of the so-called Social Republican Government concerning the disposition, use and assignment of all motor-vehicles belonging to the administration of Public Works.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 10 October 1945.

Entrusting the administration of property belonging to the Communal Bank for Agrarian Credit of Campodipietra (Campobasso) to the Bank of Naples.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 18 October 1945.

Validating the provisions relating to the appointment, career and [illegible] of service of the employees of the Bank of Sicily.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 24 October 1945.

Entrusting to the Bank of Naples the administration of property belonging to the Communal Banks for Agrarian Credit of Carlati (Cosenza).

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 24 October 1945.

Modifying the composition of the Technical Administrative Committee of the Mining Credit section of the Bank of Sicily.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

to the administration of rural [illegible]

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 10 October 1945.
Entrusting the administration of property belonging to the Communal Bank for Agrarian Credit of Campodipietra (Campobasso) to the Bank of Naples.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 18 October 1945.
Validating the provisions relating to the appointment, career and [illegible] of service of the employees of the Bank of Sicily.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 24 October 1945.
Entrusting to the Bank of Naples the administration of property belonging to the Communal Bank for Agrarian Credit of Cardeti (Cosenza).

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 24 October 1945.
Modifying the composition of the Technical Administrative Committee of the Mining Credit section of the Bank of Sicily.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 27 October 1945.
Confirming the appointment of the Commissioner Extraordinary and appointing a Vice Commissioner for the Savings Bank of Pistoia and Pescia with head office in Pescia.

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 27 October 1945.
Authorizing [illegible] to open a branch in Compiobbi hamlet of Fiesole Commune (Florence).

(q) Finance

(q) Ministerial Decree of 27 October 1945.
Authorizing the Savings Bank of Calabria with head office in Cosenza to open branches in the Communes of Lago, S.Lucido, Soveria della Sila, Belvedere Marittimo (Cosenza) and Vibo Valentia Marina (Catanzaro).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

20 A

(r) Industry Finance

(r) Ministerial Decree of 2 November 1945. Validating the dismissal of the employees of the "Cinecittà" Motion Picture Company.

(s) Industry Finance

(s) Ministerial Decree of 2 November 1945. Validating the dismissal of the employees of the National Society for Motion Picture.

(t) Public Works

(t) Ministerial Decree of 7 November 1945. Sixth supplementary list of public waters of the Province of Catania.

(u) Finance (Property Control) RC Lombardia

(u) Ministerial Decree of 7 November 1945. Revocation of Interministerial decree of 30 December 1941 placing the Singer Sewing Machine Company with head office in Milan under receivership.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Sunday, 2nd December 1945. As the endorsement of the decrees contained in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. G. HANNAFORD,
Lt.Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissioners may, if they consider that any of the provisions contained in this issue of G.U. should be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Sunday, 2nd December 1945. As the endorsement of the decrees contained in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. G. HANNAFORD,
Lt.Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor. 44

7722

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 15 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Numeri vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare esclusivamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1806

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 705.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Provvidenza, in frazione Fantina del comune di Novara Sicilia (Messina). Pag. 1809

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 706.
Approvazione del nuovo statuto della Reale Insigne Accademia di San Luca . . . . . Pag. 1809

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 707.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Domenicane di San Nicolò, con sede in Prato (Firenze) . . . . . Pag. 1809

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 1809

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1945.
Gestione commissariale della Società italiana del gas, con sede in Torino . . . . . Pag. 1812

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.
Nomina del commissario straordinario per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Caserta . Pag. 1812

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.
Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione dei lavori pubblici. Pag. 1813

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.
Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Campodipietra (Campobasso) . . Pag. 1813

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio di dipendenti della Banca d'Italia . . . . . Pag. 1814

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

In Italia . . . . . { 1 semestre . . . . . Un fascicolo - Tomi vari } di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrate oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare esclusivamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1,2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1806

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 705.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Provvidenza, in frazione Fantina del comune di Novara Sicilia (Messina). Pag. 1809

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 706.

Approvazione del nuovo statuto della Reale Insigne Accademia di San Luca . . . . . Pag. 1809

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 707.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Domenicane di San Nicolò, con sede in Prato (Firenze) . . . . . Pag. 1809

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 1809

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 1810

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato . . . . . Pag. 1811

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 1945.

Proroga fino a sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, della gestione commissariale della Società anonima ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma. Pag. 1812

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 1945.

Gestione commissariale della Società italiana del gas, con sede in Torino . . . . . Pag. 1812

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Caserta . Pag. 1812

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione dei lavori pubblici. Pag. 1813

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Campodipietra (Campobasso) . . . Pag. 1813

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio di dipendenti della Banca d'Italia . . . . . Pag. 1814

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Cariati (Cosenza) . . . . . Pag. 1814

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Modificazioni alla composizione del Comitato tecnico amministrativo della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia . . . . . Pag. 1814

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Conferma del commissario straordinario e nomina del vice commissario della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia . . . . . Pag. 1815

43

7722

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.
Apertura di uno sportello della Banca Toscana in Compiobbi, frazione del comune di Fiesole (Firenze). Pag. 1815

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.
Apertura di agenzie della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, nelle piazze di Lago, S. Lucido, Spezzano della Sila, Belvedere Marittimo (Cosenza) e Vibo Valentia Marina (Catanzaro) . . . . . Pag. 1815

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati dalla Società per azioni italiana stabilimenti cinematografici « Cinecittà » nei confronti dei propri dipendenti. Pag. 1816

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati dalla Società per azioni Ente nazionale industrie cinematografiche nei confronti dei propri dipendenti . Pag. 1816

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.
Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania . . . . . Pag. 1816

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.
Revoca del decreto interministeriale 30 dicembre 1941, col quale la « Compagnia Singer per macchine da cucire » Società anonima italiana, con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro . . . . . Pag. 1817

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Proroga dell'amministrazione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti . . . . . Pag. 1817

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1817

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % ordinarie (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 11ª A, 12ª e 13ª emissione), obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » (1ª, 2ª e 3ª emissione), ed obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison » . . . . . Pag. 1818

Preavviso riguardante il sorteggio per l'assegnazione, alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni ed il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (I.R.I.). Pag. 1819

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 34B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina,
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari « sul campo »:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

Concerti Vincenzo fu Michele e di Rossi Angela, nato a Napoli il 27 maggio 1916, radiotelegrafista Genio militare (R. E.), matr. 40533;

Antiemma Giuseppe di Carmine e di Napoli Teresa, nato a Napoli il 30 novembre 1923, R.T., matr. 101810. — (*Determinazione del 20 aprile 1945*).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Leonelli Luraschi Marcello di Blea Luraschi, nato a Venezia il 6 giugno 1904, sottotenente di vascello (r.s.). — (*Determinazione del 15 marzo 1945*).

Pepa Alvaro fu Pietro e fu Baldassarre Teresa, nato a Recanati il 1° dicembre 1889, tenente di vascello. — (*Determinazione del 1° aprile 1945*).

Pinotti Corrado di Giuseppe e di Ferrari Maria, nato a Pizzighettone (Cremona) il 10 giugno 1906, tenente di vascello;

Zanani Leonardo di Augusto e fu Ricci Francesca, nato a Milano il 20 marzo 1903, sottotenente di vascello;

Bassani Pietro di Marco e di Budinis Maria, nato a Lussingrande (Pola) il 27 febbraio 1920, sottotenente di vascello;

Carlini Egidio fu Gerolamo e di Brignetti Benedetta, nato a Riva Trigoso (Genova) il 5 settembre 1917, sottotenente di vascello;

Serafino Rocco di Domenico e di Papparella Nicoletta, nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 18 gennaio 1922, sottocapo M.N., matr. 68859;

Privardi Luigi di Primo e di Stucchi Maddalena, nato a Cassano d'Adda (Milano) il 4 giugno 1923, cannoniere P.M., matr. 115279;

Torti Giuseppe fu Giovanni e fu Ricci Elisa, nato a Bevagna (Foligno) il 31 marzo 1923, silurista, matr. 68809;

Oscillatore Antonio di Giuseppe e di Penese Maria, nato a Lussingrande (Pola) il 25 dicembre 1920, nocchiere, matr. 16115;

Bori Giorgio di Duilio e di Trevisani Maria, nato a Ferrara il 25 giugno 1921, cannoniere A., matr. 52761. — (*Determinazione del 20 aprile 1945*).

Bastini Franco di Carlo e di Nathan Louisa, nato a Milano il 20 dicembre 1901, capitano di vascello. — (*Determinazione*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995021

dalla Società per azioni italiana stabilimenti cinematografici « Cinecittà » nei confronti dei propri dipendenti. Pag. 1816

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati dalla Società per azioni Ente nazionale industrie cinematografiche nei confronti dei propri dipendenti . Pag. 1816

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.

Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania . . . . . Pag. 1816

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 30 dicembre 1941, col quale la « Compagnia Singer per macchine da cucire » Società anonima italiana, con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro . . . . . Pag. 1817

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Proroga dell'amministrazione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti . . . . . Pag. 1817

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1817

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % ordinarie (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 11ª A, 12ª e 13ª emissione), obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » (1ª, 2ª e 3ª emissione), ed obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison » . . . . . Pag. 1818

Preavviso riguardante il sorteggio per l'assegnazione, alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni ed il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (I.R.I.). Pag. 1819

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1820

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 137 DEL 15 NOVEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario, dei coefficienti e delle aliquote stabiliti per i Comuni della provincia di Forlì.

(1145)

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari « sul campo »:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

Converti Vincenzo fu Michele e di Rossi Angela, nato a Napoli il 27 maggio 1916, radiotelegrafista Genio militare (R. E.), matr. 16533;

Iarlenanni Giuseppe di Carmine e di Napoli Teresa, nato a Napoli il 30 novembre 1923, R.T., matr. 105010. — (*Determinazione del 20 aprile 1945*).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Ioncelli Lurueski Marcello di Rico Lurueski, nato a Venezia il 6 giugno 1905, sottotenente di vascello (E.N.). — (*Determinazione del 15 marzo 1945*).

Pepa Alvaro fu Piero e fu Baldassarre Teresa, nato a Recanati il 1° dicembre 1886, tenente di vascello. — (*Determinazione del 1° aprile 1945*).

Pinotti Corrado di Giuseppe e di Ferrari Maria, nato a Pizzighettone (Cremona) il 10 giugno 1903, tenente di vascello;

Zanoni Leonardo di Augusto e fu Ricci Francesca, nato a Milano il 20 marzo 1901, sottotenente di vascello;

Bassani Pietro di Marco e di Rudinis Maria, nato a Lussingrande (Pola) il 27 febbraio 1920, sottotenente di vascello;

Corlini Egidio fu Gerolamo e di Brignetti Benedetta, nato a Riva Trigoso (Genova) il 5 settembre 1917, sottotenente di vascello;

Serafino Rocco di Domenico e di Papparella Nicoletta, nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 18 gennaio 1922, sottocapo M.N., matr. 68809;

Pirandi Luigi di Primo e di Stucchi Maddalena, nato a Cassano d'Adda (Milano) il 4 giugno 1923, cannoniere I.81, matr. 113429;

Torti Giuseppe fu Giovanni e fu Ricci Elisa, nato a Bevagna (Foligno) il 31 marzo 1923, silurista, matr. 66880;

Oscillatore Antonio di Giuseppe e di Penese Maria, nato a Lussingrande (Pola) il 25 dicembre 1920, meccanico, matr. 16114;

Boni Giorgio di Duilio e di Trevisani Maria, nato a Ferrara il 25 giugno 1924, cannoniere A., matr. 55701. — (*Determinazione del 20 aprile 1945*).

Bastini Franco di Carlo e di Nathan Luisa, nato a Milano il 26 dicembre 1901, capitano di vascello. — (*Determinazione del 2 maggio 1945*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Latagliata Luigi di Nicola e di Cechinegro Teresa, nato a Taranto l'8 luglio 1922, fuochista O., matr. 86435. — (*Determinazione del 18 febbraio 1945*).

Bacetta Luigi fu Paolo Alpinolo e di Amaratone Angela, nato a Torino il 25 aprile 1889, colonnello medico;

Ghisolfi Locatelli Maria Rosa di Battista Antonio e di Melani Fiamma, nata a Milano il 30 agosto 1904, capo gruppo infermiera volontaria C.R.I.;

Mezzanotte Maria Vittoria di Paolo e di Gallone Erminia, nata a Milano il 29 novembre 1918, infermiera volontaria C.R.I.;

Callejico Clotilde di Luigi Arnaldo e di Boghi Angelina, nata a Fiorenzuola d'Arda il 24 gennaio 1913, infermiera volontaria C.R.I.;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Barbieri Vittoria fu Paolo e di Annoni Carla, nata a Bellinzona il 27 novembre 1914, infermiera volontaria C.R.I.;

Suss Clotilde fu Ottone e fu Pasquinelli Teresa, nata a Milano il 22 novembre 1905, infermiera volontaria C.R.I.;

Boselli Bianca di Gustavo e di Scolari Vittorina, nata a Milano il 14 febbraio 1911, infermiera volontaria C.R.I.;

Bianchi Cattaneo Jone di Lorenzo e di Fontana Carmelita, nata a Uggiate il 27 gennaio 1915, infermiera volontaria C.R.I.;

Bacchi Annita fu Luciano e di Alessandrelli Emilia, nata a Sinigallia (Milano) il 10 giugno 1898, infermiera volontaria C.R.I. — (*Determinazione del 24 febbraio 1945*).

Licciardello Concetto di Santo e di Sapienza Angela, nato a Viagrande (Catania) il 5 aprile 1917, 2° nocchiere, matricola 10956;

Dorio Ettore di Andrea e di Giorgio Lucia, nato a Orveso (Treviso) il 9 dicembre 1922, sottocapo R.T., matr. 45709;

Macciantelli Giuseppe di Agostino e fu Mattioli Maddalena, nato a Granaglione (Torino) il 20 luglio 1923, allievo silurista, matr. 14368. — (*Determinazione del 6 marzo 1945*).

Principe Ciriaco fu Desiderio e di Bucco Anna, nato a Bari il 4 novembre 1894, capitano C.R.E.M. (s.m.);

Mariani Francesco di Augusto e di Gavagnin Emilia, nato a Torino il 22 ottobre 1906, capo silurista di 1ª classe, matricola 9713;

Spennata Fiorello di Sebastiano e di Morgandi Innocenza, nato a Bacoli il 21 gennaio 1920, sergente silurista, Matr. 51613 — (*Determinazione del 12 marzo 1945*).

Bassani Pietro di Marco e di Budinic Maria, nato a Lussingrande (Pola) il 27 febbraio 1920, sottotenente di vascello;

Monti Guarnieri Pacifico di Corrado e di Agazzi Prudenza, nato a Milano il 14 giugno 1915, sottotenente di vascello;

Potenza Leo di Clemente e di Jacobsen Luisa, nato a Casine (Alessandria) il 18 giugno 1916, tenente G. N. — (*Determinazione del 15 marzo 1945*)

Novelli Guido di Amedeo e di Mancinelli Lidia, nato ad Ancona il 2 ottobre 1896, capitano di corvetta;

Sanna Antonio di Francesco e di Pabis Maria, nato a Macomer (Nuoro) il 26 novembre 1908, maggiore G.N.;

Mortillaro Salvatore fu Felice e di Campione Concetta, nato a Palermo il 26 marzo 1892, tenente di vascello;

Paratore Franco fu Adolfo e fu Pirraino Isabella, nato a Messina il 6 marzo 1904, capitano G.N. (D.M.);

Cervone Egidio fu Enrico e di Agresti Ersilia, nato a Gaeta (Latina), il 12 febbraio 1918, sottotenente di vascello;

Galati Vincenzo di Francesco e fu Caridi Antonietta, nato a Catanzaro Marina (Catanzaro) il 4 agosto 1909, capo cannoniere di 3ª classe, matr. 4980;

Valcini Giuseppe fu Virgilio e di Bove Lucia, nato a Pompei (Napoli) il 16 dicembre 1907, 2° capo meccanico, matricola 12127

Della Valle Michele fu Marino e di Cioffi Anna, nato a Maddaloni (Napoli) il 28 dicembre 1916, 2° capo cannoniere P.S., matr. 38865;

Greco Alessandro di Antonio e di Guarnaccia Filomena, nato a Nocera Superiore (Salerno) il 12 novembre 1920, sergente cannoniere P.S., matr. 50488.

Fraffusio Pasquale di Salvatore e fu Alena Anna, nato a Napoli il 16 novembre 1911, 3° capo infermiere, matr. 17566;

Sarzani Arrigo di Oreste e di Vianelli Rosa, nato a La Spezia il 20 aprile 1920, sergente R.T., matr. 43602;

Urru Giovanni di Salvatore e di Zaru Giulia, nato ad Ardauli (Nuoro) il 10 aprile 1918, marò, matr. 50174;

Santilli Nello di Feliciano e di Saturni Rosalina, nato a Vittorito (Aquila) il 19 novembre 1913, sergente torpediniere, matr. 35460;

Peruzza Guido di Giovanni e di Bin Teresa, nato a Salgaro di Piave (Treviso) il 23 ottobre 1919, sergente telegrafista, matricola 39654;

Ruccia Chiot Genesio fu Battista e di Cerio Maria, nato a Chiaverano (Aosta) il 16 maggio 1919, sottocapo silurista, matricola 88801;

Udovici Cipriano di Cipriano e di Benazich Elena, nato a Pola il 15 gennaio 1920, sottocapo M.A., matr. 77414;

Biasoe Giovanni di Antonio e fu Marussich Giovanna, nato a Gorizia il 28 novembre 1920, sottocapo fuochista A., matricola 29730;

Paolucci Gino di Angelo e di Tommasucci Anita, nato a Pesaro il 18 marzo 1920, sottocapo M.N., matr. 8187;

Padossi Giovanni di Francesco e di Galli Maria, nato a Bavero (Novara) il 16 maggio 1920, sottocapo fuochista arieto, matr. 9747. — (*Determinazione del 10 aprile 1945*).

Zamboni Alberto fu Albano e di Ceccoli Anna, nato a Bologna il 20 luglio 1911, capitano di corvetta;

Guzzo Federico di Giovanni e di Girolami Annunziata, nato a Genova il 30 settembre 1907, capitano di corvetta. — (*Determinazione del 16 aprile 1945*).

De Angeli Primo di Giovanni e fu Cardani Giulia, nato a Casalino (Novara) il 29 aprile 1923, capo M.N. di 3ª classe, matr. 21320;

Rossio Piastor Pietro fu Giuseppe e di Sandretto Maria, nato a Ponte Canavese (Aosta) il 12 aprile 1913, capo M.N. di 3ª classe, matr. 29899;

Marano Mario di Marano Maria, nato a Bologna il 1° settembre 1920, 2° capo nocchiere, matr. 43672;

Scardigno Nicola di Onofrio e di Pisani Maria, nato a Molfetta (Bari) il 7 marzo 1917, sergente nocchiere, matr. 47235;

Giotti Roberto di Giuseppe e di Pozzati Teresa, nato a Crespino (Rovigo) il 14 dicembre 1922, sergente R.T., matricola 51694;

Pippo Rosario fu Pasqualino e fu Pippo Pasqualina, nato a Villanova del Battista (Avellino) il 10 gennaio 1921, sergente nocchiere, matr. 53805.

Sardanelli Annibale di Antonio e di Bettale Giuseppina, nato a Genova il 4 febbraio 1918, sergente R.T., matr. 6418;

Segatori Bruno di Luigi e di Censi Elena, nato a Tivoli (Roma) l'8 luglio 1920, sergente M.N., matr. 54739.

Trenta Salvatore di Martino e di Agostino Vittoria, nato a Catania il 2 aprile 1920, sergente M.N., matr. 48863;

Porcillo Vincenzo di Giuseppe e di Lavergheita Antonietta, nato a Vasto (Chieti) il 5 aprile 1923, sottocapo nocchiere, matr. 57021;

Cocco Vittorio di Vittorio e di Lai Marcella, nato a Pirri (Cagliari) l'8 ottobre 1924, sottocapo segnalatore, matr. 48132;

Mancini Raffaele di Riccardo e di Malatesta Carolina, nato a Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) il 9 febbraio 1920, sottonocchiere, matr. 23808;

Fabrizio Manfredi di Modesto e di Cristoforo Ludina, nato a S. Salvo (Chieti) il 12 aprile 1922, sottocapo segnalatore, matricola 61962;

Reppi Bruno fu Antonio e fu Sancis Maria, nato a Trieste l'11 gennaio 1921, sottonocchiere, matr. 66207;

Zanini Giacomo fu Giacomo e di Chiozzini Amelia, nato a Genova il 5 novembre 1922 sottocapo M.N., matr. 66217;

Fois Mario fu Salvatore e di Biagio Luisa, nato a Porto Torres (Sassari) il 28 giugno 1920, sottocapo silurista, matr. M.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

nato a Gratangione (Pavia) il 20 luglio 1911, capitano corvetta, matr. 14298 — (*Determinazione del 6 marzo 1945*).

Principi Ciriaco fu Desiderio e di Bittio Anna, nato a Bari il 4 novembre 1894, capitano C.R.E.M. (s.m.);

Martini Francesco di Augusto e di Gavagnin Emilia, nato a Torino il 22 ottobre 1904, capo silurista di 1ª classe, matricola 27153;

Spennato Fiorello di Sebastiano e di Morgante Innocenza, nato a Racale il 21 gennaio 1920, sergente silurista, matr. 51013 — (*Determinazione del 12 marzo 1945*).

Bussani Pietro di Marco e di Budinic Maria, nato a Lussingrande (Pola) il 27 febbraio 1930, sottotenente di vascello;

Monti Guarnieri Pacifico di Corrado e di Aguzzi Prudenza, nato a Milano il 14 giugno 1915, sottotenente di vascello;

Potenza Leo di Clemente e di Jacobsen Luisa, nato a Cassine (Alessandria) il 18 giugno 1916, tenente G. N. — (*Determinazione del 15 marzo 1945*)

Novelli Guido fu Amedeo e di Manchelli Lidia, nato ad Ancona il 2 ottobre 1886, capitano di corvetta;

Sanna Antonio di Francesco e di Pabis Maria, nato a Macomer (Nuoro) il 26 novembre 1908, maggiore G.N.;

Mudillaro Salvatore fu Felice e di Campione Concetta, nato a Palermo il 26 marzo 1892, tenente di vascello;

Paratore Franco fu Adolfo e fu Pirrino Isabella, nato a Messina il 6 marzo 1904, capitano G.N. (D.M.);

Cervone Egidio fu Enrico e di Agresti Ersilia, nato a Gaeta (Latina), il 12 febbraio 1918, sottotenente di vascello;

Galati Vincenzo di Francesco e fu Caridi Antonietta, nato a Catanzaro Marina (Catanzaro) il 4 agosto 1909, capo cannoniere di 3ª classe, matr. 4980;

Valvini Giuseppe fu Virgilio e di Bove Lucia, nato a Pompei (Napoli) il 16 dicembre 1907, 2° capo meccanico, matricola 12427;

Della Valle Michele fu Marino e di Cioffi Anna, nato a Maddaloni (Napoli) il 23 dicembre 1916, 2° capo cannoniere P.S., matr. 38865;

Greco Alessandro di Antonio e di Guarnaccia Filomena, nato a Nocera Superiore (Salerno) il 12 novembre 1920, sergente cannoniere P.S., matr. 50488;

Fruttuoso Pasquale di Salvatore e fu Atena Anna, nato a Napoli il 16 novembre 1911, 2° capo infermiere, matr. 17596;

Sarzani Arrigo di Oreste e di Vianelli Rosa, nato a La Spezia il 20 aprile 1920, sergente R.T., matr. 53463;

Urru Giovanni di Salvatore e di Zaru Giulita, nato ad Ardauli (Nuoro) il 10 aprile 1918, marò s.v., matr. 50174;

Corini Ernesto di Angelo e di Loda Elisa, nato a Brescia il 3 agosto 1919, cannoniere O., matr. 79054;

Crebeddu Mario di Raimondo e di Aresti Giuseppina, classe 1919, furiere S. cuoco, matr. 75704. — (*Determinazione del 1° aprile 1945*).

Chiapperi Emilio di Enrico e di Menchelli Marina, nato a Buenos Ayres il 6 febbraio 1906, capitano G.N. (D.M.). — (*Determinazione del 5 aprile 1945*).

Benci Germano di Giuseppe e di Mocchiutti Teresa, nato a Trieste il 7 luglio 1919, 2° capo meccanico, matr. 40770;

Sfigo Rodolfo di Giovanni e di Lucchesi Maria, nato a Marsalle Pedano il 6 settembre 1920, marò, matr 16179;

Rason Fernando di Salvatore e di Zanardi Maria, nato a Legnago (Verona) l'8 aprile 1920, sergente M.N., matr. 49362;

Verardo Procino fu Salvatore e di Lecci Addolorata, nato a Montesano (Lecce) il 20 giugno 1920, sergente cannoniere P.S., matr. 47269;

matr. 9747. — (*Determinazione del 10 aprile 1945*).

Zamboni Alberto fu Albano e di Cicconi Anna, nato a Bologna il 20 luglio 1911, capitano di corvetta;

Guzzo Federico di Giovanni e di Girolami Annunziata, nato a Genova il 30 settembre 1907, capitano di corvetta. — (*Determinazione del 16 aprile 1945*).

De Angeli Primo di Giovanni e fu Cordani Giulia, nato a Casalino (Novara) il 20 aprile 1913, capo M.N. di 3ª classe, matr. 21338;

Rossio Piassot Pietro fu Giuseppe e di Sandrone Maria, nato a Ponte Canavese (Aosta) il 12 aprile 1913, capo M.N. di 3ª classe, matr. 23899;

Marano Mario di Marano Maria, nato a Bologna il 1° settembre 1920, 2° capo nocchiere, matr. 45072;

Scardigno Nicola di Onofrio e di Pisani Maria, nato a Molfetta (Bari) il 7 marzo 1917, sergente nocchiere, matr. 47225;

Girotti Roberto di Giuseppe e di Pozzati Teresa, nato a Crespino (Rovigo) il 14 dicembre 1922, sergente R.T., matricola 51604;

Pippa Rosario fu Pasqualino e fu Pippo Pasqualina, nato a Villanova del Battista (Avellino) il 10 gennaio 1921, sergente nocchiere, matr. 53205;

Sardinelli Annibale di Antonio e di Bellora Giuseppina, nato a Genova il 4 febbraio 1918, sergente R.T., matr. 63548;

Segatori Demo di Luigi e di Censi Elena, nato a Tivoli (Roma) l'8 luglio 1920, sergente M.N., matr. 54739;

Trenta Salvatore di Martino e di Agostino Vittoria, nato a Catania il 2 aprile 1920, sergente M.N., matr. 46853;

Pracilio Vincenzo di Giuseppe e di Laverghetta Antonietta, nato a Vasto (Chieti) il 5 aprile 1923, sottocapo nocchiere, matr. 57031;

Cocco Vittorio di Vittorio e di Lai Marcella, nato a Pirri (Cagliari) l'8 ottobre 1923, sottocapo segnalatore, matr. 68142;

Manzini Raffaele di Riccardo e di Malatesta Carolina, nato a Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) il 9 febbraio 1920, sottonocchiere, matr. 23808;

Fabrizio Manfredi di Modesto e di Cristofaro Ipalina, nato a S. Salvo (Chieti) il 12 aprile 1922, sottocapo segnalatore, matricola 61962;

Reppi Bruno fu Antonio e fu Sancis Maria, nato a Trieste l'11 gennaio 1921, sottonocchiere, matr. 60797;

Zanini Giacomo fu Giacomo e di Chiozzini Amelia, nato a Genova il 5 novembre 1922, sottocapo M.N., matr. 69617;

Fois Mario fu Salvatore e di Biagio Luisa, nato a Porto Senso (Sassari) il 26 giugno 1920, sottocapo cannoniere P.M., matr. 26903;

Marieglian Bruno di Alessandro e di Sancin Pasqualina, nato a Fiume il 9 agosto 1921, sottocapo silurista, matr. 59255;

Busanisi Francesco di Luigi e di Palmitessa Rosa, nato a Triuttanoli, Foggia) il 2 gennaio 1922 sottocapo segnalatore, matr. 66917;

Belloni De Grecis Luca di Pasquale e di Barbone Angela, nato a Bari il 22 febbraio 1925, sottocapo M.N., matr. 61889.

Bernardi Libero di Giuseppe e di Giacchetti Rosalia, nato a Ravenna l'11 dicembre 1921, sottocapo S.D.T., matr. 58499;

Tricoli Giuseppe di Lazzaro e fu Selechitano Luigia, nato a Crotone (Catanzaro) il 30 maggio 1922, sottocapo M.N., matricola 60379;

Durante Giuseppe di Giovanni e di Guercia Teresa, nato a Bernalda (Matera) il 30 luglio 1922, sottonocchiere, matricola 33178;

Colombi Giuseppe di Carlo e di Nardi Cesarina, nato a Milano il 1° settembre 1918, sottocapo M.N., matr. 56360,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nanetti Gilberto di Alberico e di Casadio Margherita, nato a Portomaggiore (Ferrara) il 16 ottobre 1921, sottocapo s.v., matr. 48891;

Aste Salvatore di Luigi e di Tangallo Giuseppina, nato a Carloforte (Cagliari) il 3 aprile 1918, sottocapo M.N., matricola 30922;

Di Pietro Guerrino di Rocco e di Benedetta Maria, nato ad Ari (Chieti) il 4 marzo 1925, sottocapo segnalatore, matr. 64590;

Pizzolante Orazio di Giovanni e di Aprile Antonia, nato a Barbarano del Capo (Lecce) il 31 dicembre 1923, sottocapo silurista, matr. 59617;

Fanda Franco di Antonio e di Arru Gemma, nato a Bosa (Nuoro) il 4 novembre 1924, sottocapo R.T., matr. 68950;

Ghizzoni Rosalo di Ernesto e di Mercuri Antonia, nato a Agnone (Campobasso) il 25 settembre 1923, sottocapo M.N., matr. 68908;

Morellini Bruno di Pasquale e di Bona Gilda, nato a Chiusa (Bolzano) il 24 agosto 1924, sottocapo M.N., matr. 65350;

Ventrella Giuseppe di Francesco e di Di Maio Francesca, nato a Calitri (Avellino) il 10 agosto 1922, sottocapo M.N., matricola 62369;

Picco Luciano di Riccardo e di Andreolo Giuseppina, nato a Vicenza il 22 aprile 1923, sottocapo M.N., matr. 56292;

Santini Bruno di Delfo e di Modena Virginia, nato a Viareggio (Lucca) il 14 aprile 1921, M.N., matr. 46458;

Serroni Bruno di Giovanni e di Ida Quondamatteo, nato a Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) l'11 settembre 1921, M.N., matr. 54689;

Micarelli Ezio di Lucio e di Silvestri Maria, nato a Roma il 17 ottobre 1923, R.T., matr. 93232;

Giaffi Carlo di Luigi e di Coiapi Maria, nato a Roma il 7 dicembre 1922, cannoniere A., matr. 59129;

Bartgelletti Dino di Nullo e di Fucci Olga, nato a Montepradone (Ascoli Piceno) il 21 ottobre 1922, marò s.v., matricola 77609;

Parisio Enrico di Manlio e di Dioli Pierina, nato a Sondrio il 16 marzo 1922, M.N., matr. 73751;

Ronchin Gino di Luigi e di Spada Rosa, nato a Barbana d'Istria (Pola) il 14 novembre 1922, cannoniere P.M., matricola 74754;

Cerritelli Domenico di Gabriele e di Acetis Concetta, nato a Trani (Bari) il 6 settembre 1923, cannoniere P.M., matricola 114947;

Marengo Luigi fu Carlo e di Porcellano Angela, nato ad Asti il 5 luglio 1922, silurista, matr. 70922;

Del Grande Roberto di Carlo e di Zonca Maria, nato a Sampierdarena (Genova) il 6 ottobre 1922, silurista, matricola 76564;

Zoni Ambrogio di Giuseppe e di Zoni Maria, nato a Gerenzano (Varese) il 9 novembre 1921, silurista, matr. 54664;

Marrano Lorenzo di Vincenzo e di Seasorza Angela Lucia, nato a Giovinazzo (Bari) l'11 giugno 1922, nocchiere, matricola 56752;

Castglione Ruggero fu Pasquale e fu Santoro Grazia, nato a Firenze il 22 novembre 1923, elettricista, matr. 104759;

Zinci Giuseppe di Antonio e di Moncelli Maria, nato a Milano il 17 luglio 1923, R.T., matr. 112897;

Di Somma Giovanni di Salvatore e di Anida Lucia, nato a Castellammare di Stabia il 27 luglio 1921, cannoniere A., matr. 55235;

Mozzello Stefano di Domenico e di Castiello Maria, nato a S. Maria Capua Vetere (Napoli) il 14 maggio 1925, silurista, matr. 72871;

Pugan Antono di Antonio e di Budinich Elisabetta, nato a [illegible] (Pola) il 18 agosto 1923, nocchiere, matri-

D'Amato Angelo di Ferdinando e di Mongello Anna, nato a Nusco (Avellino) il 18 giugno 1922, M.N., matr. 107389;

Vizzari Giuseppe di Antonio e di Micalizzi Antonia, nato a Campocalabro (Reggio Calabria) il 27 novembre 1923, cannoniere P.M., matr. 120879;

Pecchio Michele di Francesco e di Ramagnoni Maddalena, nato a Racconigi (Cuneo) il 24 gennaio 1918, sottocapo silurista, matr. 87506;

Guagliardi Bruno di Gino e di Carli Pinetta, nato a Livorno il 20 luglio 1922, R.T., matr. 81582. — (*Determinazione del 30 aprile 1945*).

Marino Vincenzo di Francesco e fu Mauro Anna, nato a Napoli il 29 luglio 1906, capo M.N. di 1ª classe, matr. 1808. — (*Determinazione del 30 maggio 1944*).

Graziano Ludovico di Michele e di Montagnaro Anita, nato a Lucera il 27 gennaio 1912, capo silurista di 3ª classe, matr. 30729;

Zaccaro Guido di Domenico e di Roberti Concetta, nato a S. Elia Pianisi il 12 settembre 1913, 2º capo M.N., matr. 32831;

Campagnone Adolfo di Adolfo e di Iannone Concetta, nato a Campobasso il 25 settembre 1923, sottocapo M.N., matricola 90659;

Madeddu Michele di Attilio e di Arras Maria, nato a Esporlatu (Sassari) l'11 agosto 1923, sottonocchiere, matr. 59013. — (*Determinazione del 4 febbraio 1945*).

Cervone Egidio fu Enrico e di Agresti Ersilia, nato a Gaeta il 12 febbraio 1918, sottotenente di vascello;

Zanniccoli Domenico di Antonio e di Calzona Giovanna, nato a Cannania il 25 gennaio 1913, tenente commissario;

Cattaneo Luigi fu Carlo e di Costantini Maria, nato a Stresa Borromeo (Novara) il 4 marzo 1913, guardiamarina. — (*Determinazione del 16 febbraio 1945*).

Sacchi Pietro fu Leopoldo e di Sacchi Maria, nato a Sala al Barro (Como) il 29 settembre 1906, capo meccanico di 2ª classe, matr. 3992;

Spinosa Salvatore di Cosimo e di Buonomo Giovanna, nato a Gaeta il 6 gennaio 1922, marò, matr. 74046;

D'Onofrio Vincenzo di Leopoldo e di Carlotta Carolina, nato a Pescara il 28 marzo 1919, sottocapo cannoniere, matricola 16349;

Bologna Antonino fu Baldassarre e di Di Buono Giovanna, nato a Castellammare del Golfo il 7 novembre 1919, fuochista, matr. 96696;

Oteri Sante di Ignazio e di Rizzo Letteria, nato a Messina il 19 aprile 1920, cannoniere, matr. 12149. — (*Determinazione del 10 febbraio 1945*).

Ridella Giuseppe di Riccardo e di Frizzi Argia, nato a Ferrara il 28 febbraio 1919, tenente di vascello;

Tonolo Roberto fu Giovanni e di Giani Leopoldina, nato a Mestre il 20 luglio 1921, guardiamarina;

Ferrante Michele di Vincenzo e di Leoniani Linda, nato a Pescara il 4 settembre 1920, capitano G.N.;

Vitelli Giulio di Dino e di Gerardo Lucia, nato a Livorno il 20 novembre 1920, tenente G.N. — (*Determinazione del 16 febbraio 1945*).

Pellizzari Mezzeroa di Giuseppe e di Guera Clelia, nato a Iolanda di Savoia il 7 marzo 1911, capo elettricista di 2ª classe, matr. 23367;

Sardi Piero di Sabatino e di Madenchi Rosa, nato a Busto Arsizio il 28 giugno 1913, capo M.N. di 3ª classe, matr. 21225;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Vitiello Giuseppe di Francesco e di Di Maio Francesca, nato a Calitri (Avellino) il 10 agosto 1922, sottocapo M.N., matricola 62359;

Picco Luciano di Riccardo e di Andreola Giuseppina, nato a Vicenza il 22 aprile 1923, sottocapo M.N., matr. 59399;

Sanlini Bruno di Delfo e di Modena Virginia, nato a Viareggio (Lucca) il 14 aprile 1921, M.N., matr. 46728;

Serroni Bruno di Giovanni e di Ida Quondamarrea, nato a Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) l'11 settembre 1921, M.N., matr. 52089;

Micarelli Ezio di Lucio e di Silvestri Maria, nato a Roma il 17 ottobre 1923, R.T., matr. 93832;

Ciapi Carlo di Luigi e di Cerapi Maria, nato a Roma il 7 dicembre 1922, cannoniere A., matr. 94220;

Burgellelli Dino di Nullo e di Pucci Olga, nato a Monteprandone (Ascoli Piceno) il 21 ottobre 1922, marò S.V., matricola 77603;

Parisio Enrico di Manlio e di Dioli Pierina, nato a Sondrio il 16 marzo 1922, M.N., matr. 76754;

Rocchin Gino di Luigi e di Spada Rosa, nato a Barbana d'Istria (Pola) il 14 novembre 1922, cannoniere P.M., matricola 74754;

Cerritelli Domenico di Gabriele e di Acetis Concetta, nato a Trani (Bari) il 6 settembre 1923, cannoniere P.M., matricola 115947;

Marcago Luigi fu Carlo e di Porcellano Angela, nato ad Asti il 5 luglio 1922, silurista, matr. 70023;

Del Grande Roberto di Carlo e di Zonca Maria, nato a Sampierdarena (Genova) il 6 ottobre 1922, silurista, matricola 76584;

Zoni Ludovico di Giuseppe e di Zoni Maria, nato a Gerenzano (Varese) il 9 novembre 1921, silurista, matr. 51067;

Mariano Lorenzo di Vincenzo e di Seasorza Angela Lucia, nato a Giovinazzo (Bari) l'11 giugno 1922, nocchiere, matricola 59752;

Guaglione Ruggero fu Pasquale e fu Santoro Grazia, nato a Firenze il 27 novembre 1923, elettricista, matr. 104779;

Zinoli Giuseppe di Antonio e di Moncelli Maria, nato a Milano il 17 luglio 1923, R.T., matr. 112897;

Di Somma Giovanni di Salvatore e di Anida Lucia, nato a Castellammare di Stabia il 27 luglio 1921, cannoniere A., matr. 55295;

Mazzola Stefano di Domenico e di Castiello Maria, nato a S. Maria Capua Vetere (Napoli) il 14 maggio 1926, silurista, matr. 75871;

Pegan Antonio di Antonio e di Budinich Elisabetta, nato a Lussingrande (Pola) il 18 agosto 1923, nocchiere, matricola 124102;

Giorgio Salvatore di Domenico e di Cappello Antonina, nato a Messina il 7 dicembre 1923, R.T., matr. 109382;

Cocirio Marcello di Carlo e di Gioacchino Ida, nato a Cocconato (Asti) il 30 dicembre 1923, R.T., matr. 124739;

Tinchero Renzo di Enrico e di Lupo Francesca, nato a Zapponeta (Foggia) il 26 settembre 1921, cannoniere A., matricola 107196;

Serra Santo di Guglielmo e di Russo Vittoria, nato a Crotone (Catanzaro) il 7 gennaio 1919, M.N., matr. 70026;

Lorenzetti Angelo di Giuseppe e di Fraggia Pierina, nato a Frugarolo (Alessandria) il 19 febbraio 1924, cannoniere A., matr. 108531;

Anselmi Renato di Roberto e di Lagasio Teresa, nato a Genova il 10 giugno 1922, M.N., matr. 106536;

Tagliavia Mario di Antonio e di Guerrera Anna, nato a Trento il 16 febbraio 1923, R.T., matr. 116272;

Zaccaro Guido di Domenico e di Roberti Concetta, nato a S. Elia Pianisi il 12 settembre 1901, 2° capo M.N., matr. 35581;

Camposarcone Adolfo di Adolfo e di Iannone Concetta, nato a Campobasso il 25 settembre 1923, sottocapo M.N., matricola 66579;

Mateddu Michele di Attilio e di Arras Maria, nato a Esperlain (Sassari) l'11 agosto 1923, sottonocchiere, matr. 59013. — (*Determinazione del 4 febbraio 1945*).

Cervone Egidio fu Enrico e di Agresti Ersilia, nato a Gaeta il 12 febbraio 1918, sottotenente di vascello;

Zanuccoli Domenico di Antonio e di Calzona Giovanna, nato a Catania il 25 gennaio 1913, tenente commissario;

Cottuco Luigi fu Carlo e di Costantini Maria, nato a Stresa Borromeo (Novara) il 4 marzo 1919, guardiamarina. — (*Determinazione del 10 febbraio 1945*).

Sacchi Pietro fu Leopoldo e di Sacchi Maria, nato a Sala al Barro (Como) il 29 settembre 1906, capo meccanico di 2ª classe, matr. 3092;

Spinosa Salvatore di Cosimo e di Buonomo Giovanna, nato a Gaeta il 6 gennaio 1922, marò, matr. 74056;

D'Onofrio Vincenzo di Leopoldo e di Carlotta Carolina, nato a Pescara il 28 marzo 1919, sottocapo cannoniere, matricola 16519;

Bologna Antonino fu Baldassarre e di Di Buono Giovanna, nato a Castellammare del Golfo il 7 novembre 1919, fuochista, matr. 98606;

Oleri Sante di Ignazio e di Rizzo Letteria, nato a Messina il 19 aprile 1920, cannoniere, matr. 12450. — (*Determinazione del 10 febbraio 1945*).

Bidella Giuseppe di Riccardo e di Frizzi Argia, nato a Ferrara il 28 febbraio 1919, tenente di vascello;

Tonolo Roberto fu Giovanni e di Giani Leopoldina, nato a Mestre il 20 luglio 1921, guardiamarina;

Ferrante Michele di Vincenzo e di Leoniani Linda, nato a Pescara il 4 settembre 1920, capitano G.N.;

Visibelli Giulio di Dino e di Gerardo Lucia, nato a Livorno il 20 novembre 1920, tenente G.N. — (*Determinazione del 16 febbraio 1945*).

Pellizzari Mezzereu di Giuseppe e di Guera Clelia, nato a Iolanda di Savoia il 7 marzo 1911, capo elettricista di 2ª classe, matr. 27367;

Sardi Piero di Sabatino e di Maienchi Rosa, nato a Busto Arsizio il 28 giugno 1918, capo M.N. di 3ª classe, matr. 21295;

Valle Bruno di Raffaele e di Caparco Maria, nato a Padova il 22 febbraio 1917, 2° capo silurista, matr. 37476. — (*Determinazione del 16 febbraio 1945*).

Trad. Sirio di Sirio e di Zannini Archidemia, nato ad Ancona il 23 aprile 1918, sottotenente di vascello;

Tomba Bruno fu Rinaldo e di Llanes Giuseppina, nato a Venezia il 9 luglio 1907, capo elettricista di 1ª classe, matricola 8619;

Marinelli Mauro di Giuseppe e di Tosca Grazia, nato a Ruvo di Puglia il 9 maggio 1907, capo M.N. di 2ª classe, matricola 10283;

Buonocunto Tommaso di Nicola e di Accardo Maria, nato a Resina (Napoli) il 5 luglio 1915, 2° capo M.N., matr. 37369;

Zicco Antonio di Antonio e di Assunta Lo Presti, nato a Mazara del Vallo il 16 maggio 1920, sottocapo cannoniere P.S., matr. 55572. — (*Determinazione del 19 febbraio 1945*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Morleschi Roberto fu Ettore e di Furlani Donata, nato a Lecce il 1° gennaio 1910, capo meccanico di 3ª classe, matricola 20235. — (*Determinazione del 21 febbraio 1945*).

Capezzuto Salvatore di Francesco e fu De Crescenzo Maria, nato a Napoli il 31 maggio 1905, tenente di vascello. — (*Determinazione del 24 febbraio 1945*).

Recano Guido di Antonio e di Iorio Maria, nato a Napoli il 4 febbraio 1907, capitano di porto. — (*Determinazione del 24 febbraio 1945*).

La Rasca Giuseppe di Girolamo e di Gurizia Concetta, nato a Licata il 28 maggio 1914, tenente G.N. (D.M.). — (*Determinazione del 24 febbraio 1945*).

Chili Mario di Serafino e di Olivelli Emilia, nato a Firenze il 24 febbraio 1915, sergente torpediniere, matr. 91235. — (*Determinazione del 5 marzo 1945*).

Pagan Ubaldo di Francesco e di Cociancic Maria, nato ad Isola d'Istria il 4 gennaio 1912, capitano R.E. (Artiglieria);

Fera Alfonso di Alessandro e di Mariucola Margherita, classe 1916, tenente R.E. (Artiglieria);

Pucci Mario fu Alberto e di Puonacore Augusta, classe 1913, sottotenente R.E. (Artiglieria);

Tommasi Raoul di Tullio e di Poccarie Nazzarena, classe 1919, sergente maggiore R.E. — (*Determinazione del 10 marzo 1945*).

Art. 2.

La « croce di guerra al valor militare » concessa al tenente di porto *Cavallari Oreste* di Egisto, col decreto Luogotenenziale del 2 giugno 1944 è annullata.

Art. 3.

E' sanzionata la concessione di decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA DI BRONZO

Cavallari Oreste di Egisto e di Fusaro Virginia, nato a Molfetta (Bari) il 29 febbraio 1916, tenente di porto.

Art. 4.

La « croce di guerra al valor militare » concessa ai seguenti militari, con i decreti Luogotenenziali a fianco segnati, è annullata:

2° capo S.D.T. *De Giovanni Adolfo*, matr. 3004, 5 gennaio 1945;

sottotenente C.R.E.M. *Ormanto Angelo* di Nicola, 5 gennaio 1945;

sottocapo fuochista *La Vacchia Saverio*, matr. 93971, 24 dicembre 1944;

capo meccanico di 3ª classe *Di Martino Carlo*, matr. 20435, 24 dicembre 1944;

sottonocchiere *Cinquepalmi Antonio*, matr. 61867, 24 dicembre 1944;

sottocapo S.D.T. *Vinci Concetto*, matr. 72098, 24 dicembre 1944.

Art. 5.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui agli articoli 1 e 4 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. **705.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Provvidenza, in frazione Fantina del comune di Novara Sicilia (Messina).

N. 705. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Provvidenza, in frazione Fantina del comune di Novara Sicilia (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. **706.**

Approvazione del nuovo statuto della Reale Insigne Accademia di San Luca.

N. 706. Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Reale Insigne Accademia di San Luca.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. **707.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Domenicane di San Nicolò, con sede in Prato (Firenze).

N. 707. Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Domenicane di San Nicolò, con sede in Prato (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 107, fogli nu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Firenze il 24 febbraio 1915, sergente torpediniere, matr. 9123. — (*Determinazione del 5 marzo 1945*).

Pagan Ubaldo di Francesco e di Cociancic Maria, nato ad Isola d'Istria il 4 gennaio 1912, capitano R.E. (Artiglieria);

Feia Alfonso di Alessandro e di Maraccola Margherita, classe 1916, tenente R.E. (Artiglieria);

Pucci Mario fu Alberto e di Pomacore Augusta, classe 1913, sottotenente R.E. (Artiglieria);

Tommasi Raoul di Tullio e di Peccarile Nazzarena, classe 1919, sergente maggiore R.E. — (*Determinazione del 10 marzo 1945*).

Art. 2.

La « croce di guerra al valor militare » concessa al tenente di porto *Cavallari Oreste* di Egisto, col decreto Luogotenenziale del 2 giugno 1944 è annullata.

Art. 3.

E' sanzionata la concessione di decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA DI BRONZO

Cavallari Oreste di Egisto e di Fiscaro Virginia, nato a Molfetta (Bari) il 29 febbraio 1916, tenente di porto.

Art. 4.

La « croce di guerra al valor militare » concessa ai seguenti militari, con i decreti Luogotenenziali a fianco segnati, è annullata:

2° capo S.D.T. *De Giovanni Adolfo*, matr. 3094, 5 gennaio 1945;

sottotenente C.R.E.M. *Ormanto Angelo* di Nicola, 5 gennaio 1945;

sottocapo fuochista *La Vecchia Saverio*, matr. 95971, 24 dicembre 1944;

capo meccanico di 3ª classe *Di Martino Carlo*, matr. 26431, 24 dicembre 1944;

sottotenente *Cinquepalmi Antonio*, matr. 61697, 24 dicembre 1944;

sottocapo S.D.T. *Vinci Concetto*, matr. 72038, 24 dicembre 1944.

Art. 5.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui agli articoli 1 e 3 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1945.
Registro Marina n. 8, *foglio n.* 129.

(1836)

alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Provvidenza, in frazione Fautina del comune di Novara Sicilia (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. **706.**
Approvazione del nuovo statuto della Reale Insigne Accademia di San Luca.

N. 706. Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Reale Insigne Accademia di San Luca.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. **707.**
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Domenicane di San Nicolò, con sede in Prato (Firenze).

N. 707. Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Domenicane di San Nicolò, con sede in Prato (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli numeri 2 e 4, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 25 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

foglio n. 155, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 1° e 5 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20 e 23 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386 e 12, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta a convogli e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940, registro n. 15, foglio n. 27, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 20 febbraio 1941, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1941, registro n. 3, foglio numero 122, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 31 marzo 1941, registrati alla Corte dei conti il 25 aprile 1941, registro n. 5, fogli nn. 395 e 397, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 19 luglio 1941, registrati alla Corte dei conti il 12 agosto 1941, registro n. 10, fogli nn. 372 e 375, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1941, registro n. 14, foglio n. 289, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « Adolinta »: dalle ore zero del 23 giugno 1945;

Piropeschereccio « Folaga »: dalle ore 24 del 12 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Vito »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Francesco »: dalle ore 12 del 23 giugno 1945;

Motoveliero « Michelina Di Giorgio »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Saverio Padre »: dalle ore 24 del 24 maggio 1943;

Motoveliero « Ferdinando »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Elvira »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Giuseppe 1° »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Limite »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Ariella »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « S. Anna »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 275. — CILLO

(1981)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella cate-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Corte dei conti il 31 ottobre 1940, registro n. 15, foglio n. 27, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 20 febbraio 1941, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1941, registro n. 3, foglio numero 422, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 31 marzo 1941, registrati alla Corte dei conti il 25 aprile 1941, registro n. 5, fogli nn. 395 e 397, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi oneravie e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 19 luglio 1941, registrati alla Corte dei conti il 12 agosto 1941, registro n. 10, fogli nn. 372 e 375, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi oneravie e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1941, registro n. 14, foglio n. 289, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « Adolinta »: dalle ore zero del 23 giugno 1945;

Piropeschereccio « Folaga »: dalle ore 24 del 12 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Vito »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Francesco »: dalle ore 12 del 20 giugno 1945;

Piroscafo « Violette »: dalle ore 24 del 18 ottobre 1944;

Motopeschereccio « La Caterina »: dalle ore 8 del 4 giugno 1945;

Motopeschereccio « Saint Bon »: dalle ore 24 del 5 giugno 1945;

Motoveliero « Eraldo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motocisterna « Edda »: dalle ore 18 del 13 aprile 1945;

Motoveliero « Ariella »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « S. Anna »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 255. — CELO

(1981)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio « Maria Vittoria II », di stazza lorda tonn. 30,87, inscritto al n. 790 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 10 del 1° giugno 1945;

Motopeschereccio « Alba », di stazza lorda tonnellate 22,06, inscritto al n. 25 delle matricole del registro galleggianti dell'Ufficio marittimo di Mazara del Vallo: dalle ore 10 del 16 giugno 1945;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Motopeschereccio « S. Giovanni », di stazza lorda tonn. 27,89, inscritto al n. 687 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani: dalle ore 12 del 25 luglio 1945;

Motopeschereccio « Nettuno », di stazza lorda tonnellate 22,93, inscritto al n. 682 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani: dalle ore 10 del 25 giugno 1945;

Motopeschereccio « Immacolata Concezione », di stazza lorda tonn. 34,76, inscritto al n. 772 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 17 del 17 maggio 1945;

Motopeschereccio « S. Maria II », di stazza lorda tonn. 30,73, inscritto al n. 856 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 17 del 17 maggio 1945;

Motopeschereccio « Fedel Franco », di stazza lorda tonn. 49,61, inscritto al n. 62 del registro galleggianti della Delegazione marittima di Giulianova: dalle ore 17 del 16 maggio 1945;

Motopeschereccio « S. Rocco », di stazza lorda tonnellate 29,27, inscritto al n. 851 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 6 del 7 luglio 1945;

Motopeschereccio « S. Francesco di Paola », di stazza lorda tonn. 24,77, inscritto al n. 610 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani: dalle ore 18 del 20 aprile 1945;

Motopeschereccio « Roma D. », di stazza lorda tonnellate 15,18, inscritto al n. 928 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 8 del 14 luglio 1945;

Motopeschereccio « Umberto Maddalena », di stazza lorda tonn. 18,81, inscritto al n. 1034 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 8 del 26 luglio 1945;

Motopeschereccio « La Diana », di stazza lorda tonn. 25,75, inscritto al n. 975 delle matricole del Compartimento marittimo di Molfetta: dalle ore 20 del 6 luglio 1945;

Motopeschereccio « S. Domenico », di stazza lorda tonn. 16,62, inscritto al n. 806 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 18 del 3 agosto 1945;

Motopeschereccio « Luigi I », di stazza lorda tonnellate 20,5, inscritto al n. 1175 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 11 del 25 luglio 1945;

Motopeschereccio « S. Antonio », di stazza lorda tonn. 17,47, inscritto al n. 800 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 11 del 26 luglio 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 274. — CELLO

(1982)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1927, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A datare dal 20 ottobre 1945 e per la durata di un triennio sono nominati componenti del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i signori:

dott. Angelo De Marco, consigliere di Stato;

dott. Gaetano Balducci, ragioniere generale dello Stato;

avv. Edoardo Gatta, sostituto avvocato generale dello Stato;

dott. Pietro Cova, direttore generale dei Monopoli di Stato;

ing. Arnaldo Ricordi, capo servizio Monopoli di Stato;

dott. Ferdinando Pasquale, ispettore superiore tecnico dei Monopoli di Stato;

rag. Nello Stallone, ispettore superiore amministrativo dei Monopoli di Stato;

rag. Francesco Morabito, rag. Giulio Cavaliere e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 17 del 17 maggio 1945;

Motopeschereccio « S. Maria II », di stazza lorda tonn. 30,73, inscritto al n. 856 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 17 del 17 maggio 1945;

Motopeschereccio « Fedel Franco », di stazza lorda tonn. 49,61, inscritto al n. 62 del registro galleggianti della Delegazione marittima di Giulianova: dalle ore 17 del 16 maggio 1945;

Motopeschereccio « S. Rocco », di stazza lorda tonnellate 29,27, inscritto al n. 851 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 6 del 7 luglio 1945;

Motopeschereccio « S. Francesco di Paola », di stazza lorda tonn. 24,77, inscritto al n. 610 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani: dalle ore 18 del 20 aprile 1945;

Motopeschereccio « Roma D. », di stazza lorda tonnellate 15,18, inscritto al n. 928 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 8 del 14 luglio 1945;

Motopeschereccio « Umberto Maddalena », di stazza lorda tonn. 18,81, inscritto al n. 1034 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 8 del 26 luglio 1945;

Motopeschereccio « La Diana », di stazza lorda tonn. 25,75, inscritto al n. 975 delle matricole del Compartimento marittimo di Molfetta: dalle ore 20 del 6 luglio 1945;

Motopeschereccio « S. Domenico », di stazza lorda tonn. 15,62, inscritto al n. 806 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 18 del 3 agosto 1945;

Motopeschereccio « Luigi I », di stazza lorda tonnellate 20,5, inscritto al n. 1175 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 11 del 25 luglio 1945;

Motopeschereccio « S. Antonio », di stazza lorda tonn. 17,47, inscritto al n. 800 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 11 del 26 luglio 1945;

Motopeschereccio « Duca d'Aosta », di stazza lorda tonn. 65,42, inscritto al n. 705 de registro gallegianti di S. Benedetto del Tronto, Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 16 del 31 luglio 1945;

Motopeschereccio « Luigi », di stazza lorda tonnellate 31,39, inscritto al n. 41 delle matricole del Compartimento marittimo di Palermo: dalle ore 10 del 10 agosto 1945;

Motopeschereccio « Polpo », di stazza lorda tonnellate 23,99, inscritto al n. 758 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 8 del 17 agosto 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1927, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A datare dal 20 ottobre 1945 e per la durata di un triennio sono nominati componenti del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i signori:

dott. Angelo De Marco, consigliere di Stato;

dott. Gaetano Balducci, ragioniere generale dello Stato;

avv. Edoardo Gatta, sostituto avvocato generale dello Stato;

dott. Pietro Cova, direttore generale dei Monopoli di Stato;

ing. Arnaldo Ricordi, capo servizio Monopoli di Stato;

dott. Ferdinando Pasquale, ispettore superiore tecnico dei Monopoli di Stato;

rag. Nello Stallone, ispettore superiore amministrativo dei Monopoli di Stato;

rag. Francesco Morabito, rag. Giulio Cavaliere e Pelino Amoroso, rappresentanti del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1945
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 136. — EMANUELE

(1999)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485021

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 1945.

Proroga fino a sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, della gestione commissariale della Società anonima ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1945, col quale l'avv. Pasquale Galliano Magno fu nominato, per la durata di mesi sei, commissario governativo della Società anonima ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma, concessionaria di pubblici servizi svolgente un'attività di interesse generale;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla proroga della predetta gestione commissariale;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

I poteri attribuiti all'avv. Pasquale Galliano Magno, quale commissario governativo per la gestione della Società anonima ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma, di cui al decreto presidenziale del 10 maggio 1945, sono prorogati fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Restano ferme per la durata della suddetta proroga, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del menzionato decreto di nomina.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 5 novembre 1945

PARRI

(1998)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1945.

Gestione commissariale della Società italiana del gas, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1945, con cui l'avv. gr. cord. Alfredo Frassati veniva nominato commissario per la gestione delle sedi secondarie, esistenti nel territorio restituito all'Amministrazione italiana, della Società italiana per il gas, con sede in Torino;

Ritenuto che, per la natura dei servizi pubblici esercitati dalla predetta Società, si rende necessario provvedere alla nomina di un commissario governativo per la gestione di tutta la Società;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420

Ritenuto che si rende necessario procedere alla proroga della predetta gestione commissariale;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

I poteri attribuiti all'avv. Pasquale Galliano Magno, quale commissario governativo per la gestione della Società anonima ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma, di cui al decreto presidenziale del 10 maggio 1945, sono prorogati fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Restano ferme per la durata della suddetta proroga le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del menzionato decreto di nomina.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 5 novembre 1945

PARRI

(1958)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1945.

Gestione commissariale della Società italiana del gas, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1945, con cui l'avv. gr. cord. Alfredo Frassati veniva nominato commissario per la gestione delle sedi secondarie, esistenti nel territorio restituito all'Amministrazione italiana, della Società italiana del gas, con sede principale a Torino;

Considerato che per le sedi della società non ancora restituite all'Amministrazione italiana la gestione della società stessa risulta affidata ad un collegio di commissari composto dei signori Federico Chiantore, dott. Ferdinando Salamon, Michele Simondi e dott. Renato Zaccone;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla fusione delle due sopradette gestioni commissariali cui è attualmente affidata l'amministrazione dell'intera società;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, il quale all'art. 1 dà facoltà all'autodarie della Società italiana per il gas, [illegible] restituito all'Amministrazione italiana.

Art. 2.

La gestione della Società italiana per il gas, con sede a Torino, è affidata ai commissari signori Federico Chiantore, avv. gr. cord. Alfredo Frassati, dott. Ferdinando Salamon, Michele Simondi e dott. Renato Zaccone.

La gestione di tali commissari, ai quali sono conferiti i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione della società, è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'industria e commercio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore, per le sedi della società situate in territorio tornato all'Amministrazione italiana, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre la sua efficacia sarà estesa alle altre provincie nazionali ancora non restituite all'Amministrazione italiana, a mano a mano che esse ritorneranno sotto tale amministrazione, sempre che il decreto stesso non sia nel frattempo reso esecutivo e produttivo di effetti dal Governo Militare Alleato per le provincie che sono ancora sotto la sua giurisdizione.

Roma, addì 8 novembre 1945

PARRI

(1983)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Caserta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, relativo alla ricostituzione della provincia di Caserta a decorrere dal 1° settembre 1945;

Considerato che è necessario procedere alla creazione, nella nuova provincia di Caserta, della Camera di commercio, industria ed agricoltura, in armonia con le disposizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Ritenuto che è indispensabile che siano costituiti senz'altro gli organi atti ad assicurare il funzionamento del nuovo Ente in provincia di Caserta;

Ritenuto, pertanto, urgente procedere alla nomina di un commissario per l'amministrazione della costituenda Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

Art. 1.

Il cav. uff. rag. Francesco Paduano, ispettore superiore del ruolo statale dei direttori dei soppressi Uffici provinciali dell'economia, viene nominato commissario straordinario per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Caserta con tutti i poteri che, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, spetterebbero alla Giunta camerale.

Art. 2.

L'incarico di cui sopra, che non dovrà eccedere la durata di mesi tre a decorrere dalla data del presente decreto, è gratuito e al rag. Paduano spetterà soltanto il trattamento di missione in base alle disposizioni, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 320.

Art. 3.

Il commissario straordinario ha il compito di provvedere a che venga costituita e possa funzionare entro il termine stabilito dal decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, la Camera di commercio, industria ed agricoltura in Caserta ed ha la facoltà di proporre al Ministero il distacco presso gli uffici della Camera suddetta di quel personale, sia di ruolo statale che camerale o avventizio, ritenuto indispensabile per il funzionamento dei servizi, dalle Camere e dagli Uffici provinciali del commercio e industria di Napoli, Benevento e Campobasso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1945

Il Ministro: GROSCHI

(1953)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943, gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione dei lavori pubblici rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica sociale italiana;

Ritenuto che gli atti di disposizione, utilizzazione e destinazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarati inefficaci, e quindi improduttivi di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutti gli atti e provvedimenti sotto qualsiasi forma, emessi dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi alla disposizione, utilizzazione, e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione dei lavori pubblici caduti temporaneamente nella disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Roma, addì 21 settembre 1945

Il Ministro: ROSSITA

(1939)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Campodipietra (Campobasso).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Campodipietra (Campobasso) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Campodipietra (Campobasso) è affi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 459021

Art. 3.

Il commissario straordinario ha il compito di provvedere a che venga costituita e possa funzionare entro il termine stabilito dal decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, la Camera di commercio, industria ed agricoltura in Caserta ed ha la facoltà di proporre al Ministero il distacco presso gli uffici della Camera suddetta di quel personale, sia di ruolo statale che camerale o avventizio, ritenuto indispensabile per il funzionamento dei servizi, dalle Camere e dagli Uffici provinciali del commercio e industria di Napoli, Benevento e Campobasso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1953)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli autoveicoli appartenenti all'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943, gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione dei lavori pubblici rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione

Il Ministro: ROMITA

(1939)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Campodipietra (Campobasso).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Campodipietra (Campobasso) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Campodipietra (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1955)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1945

Convalida dei provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio di dipendenti della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 18 stesso mese, n. 70) che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e concernenti, tra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti pubblici e di enti sottoposti alla vigilanza o tutela dello Stato;

Visto che, giusta l'art. 3 dello stesso decreto legislativo Luogotenenziale, i provvedimenti predetti possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto medesimo;

Considerato che la Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Tesoro;

Viste le deliberazioni prese in data 31 luglio e 13 ottobre 1945 dal governatore della Banca d'Italia con i poteri di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1 gennaio 1945, n. 1, e con le quali si chiede la convalida di provvedimenti adottati in materia di personale dal settembre 1943 al maggio 1944 e concernenti collocamenti a riposo, cessazione dal servizio di dipendenti non aventi diritto a pensione, nomina a ruolo, promozioni nel personale di ruolo e misure disciplinari;

Considerato che siffatti provvedimenti riguardano provvedimenti che si trovavano nelle condizioni volute dagli ordinamenti interni della Banca per l'adozione delle determinazioni prese nei loro confronti, determinazioni alle quali sono rimaste estranee considerazioni di natura politica o direttive comunque imposte dal sedicente governo fascista repubblicano;

Decreta:

Sono convalidati, a tutti gli effetti, i provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio di dipendenti della Banca d'Italia, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana ed indicati nella deliberazione in data 31 luglio 1943 e nei tre elenchi allegati a quella in data 13 ottobre 1945 del governatore della Banca medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1975)

nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Cariati (Cosenza) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Cariati (Cosenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(1957)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Modificazioni alla composizione del Comitato tecnico amministrativo della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduti i decreti Ministeriali 12 agosto 1927 e 20 gennaio 1928, che stabilivano le norme per il funzionamento della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia;

Visto lo statuto del Banco di Sicilia - istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo - approvato con decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1940;

Vista la legge 11 settembre 1944, n. 226;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 12 agosto 1927, con le modifiche apportate dal decreto Ministeriale 20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di cui pubblici e di cui sottoposti [illegible] tutela dello Stato;

Visto che, giusta l'art. 3 dello stesso decreto legislativo Luogotenenziale, i provvedimenti predetti possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto medesimo;

Considerato che la Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Tesoro;

Viste le deliberazioni prese in data 31 luglio e 13 ottobre 1945 dal governatore della Banca d'Italia con i poteri di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1, e con le quali si chiede la convalida di provvedimenti adottati in materia di personale dal settembre 1943 al luglio 1944 e concernenti collocamenti a riposo, cessazione dal servizio di dipendenti non aventi diritto a pensione, nomina a ruolo, promozioni nel personale di ruolo e misure disciplinari;

Considerato che siffatti provvedimenti riguardano numerativi che si trovavano nelle condizioni volute dagli ordinamenti interni della Banca per l'adozione delle determinazioni prese nei loro confronti, determinazioni alle quali sono rimaste estranee considerazioni di natura politica o direttive comunque imposte dal sedicente governo fascista repubblicano;

Decreta:

Sono convalidati, a tutti gli effetti, i provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio di dipendenti della Banca d'Italia, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana ed indicati nella deliberazione in data 31 luglio 1945 e nei tre elenchi allegati a quella in data 13 ottobre 1945 del governatore della Banca medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1975)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1945.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Cariati (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Cariati (Cosenza) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Cariati (Cosenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(1957)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Modificazioni alla composizione del Comitato tecnico amministrativo della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduti i decreti Ministeriali 12 agosto 1927 e 20 gennaio 1928, che stabilivano le norme per il funzionamento della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia;

Veduto lo statuto del Banco di Sicilia - istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo - approvato con decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1940;

Veduta la legge 14 settembre 1944, n. 226;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 12 agosto 1927, con le modifiche apportate dal decreto Ministeriale 20 gennaio 1928, è modificato come appresso:

« Un Comitato tecnico-amministrativo assiste l'attività della Sezione. Esso è composto di cinque membri e cioè dal direttore della Sezione e di altri quattro membri nominati rispettivamente dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per l'industria e commercio, dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia e da quello dell'Ente zolfi siciliani.

« I rappresentanti dei due Ministeri devono con particolareggiato rapporto riferire di volta in volta alle rispettive Amministrazioni centrali sugli affari trattati ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2.

In armonia a quanto disposto col precedente articolo, l'art. 59 del vigente statuto del Banco di Sicilia viene pure modificato come appresso:

« Fanno parte del Comitato:

1) il direttore della Sezione;

2) un delegato del Ministero del tesoro;

3) un delegato del Ministero dell'industria e del commercio;

4) un delegato dell'Ente zolfi siciliani;

5) un esercente industria mineraria nominato dal Consiglio di amministrazione del Banco.

I componenti il Comitato durano in carica un biennio e sono rieleggibili ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1945

p. *Il Ministro per il tesoro*
PERSICO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1397)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Conferma del commissario straordinario e nomina del vice commissario della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il provvedimento in data 6 novembre 1944 del Governo Militare Alleato, con cui il gr. uff. Gino Sabocchi venne nominato commissario per la temporanea gestione della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, ente morale con sede in Pistoia;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti e aziende di credito delle disposizioni di cui agli artt. coll 1 e 2 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, ente morale con sede in Pistoia.

Art. 2.

Il gr. uff. Gino Sabocchi è confermato nella carica di commissario straordinario e il N.U. Clemente Ro-

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Apertura di uno sportello della Banca Toscana in Compiobbi, frazione del comune di Fiesole (Firenze).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Toscana, Società per azioni con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Toscana, Società per azioni con sede in Firenze, è autorizzata ad aprire un proprio sportello in Compiobbi, frazione del comune di Fiesole (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1396)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Apertura di agenzie della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, nelle piazze di Lago, S. Lucido, Spezzano della Sila, Belvedere Marittimo (Cosenza) e Vibo Valentia Marina (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5) un esercente industria mineraria nominato dal Consiglio di amministrazione del Banco.

I componenti il Comitato durano in carica un biennio e sono rieleggibili ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1945

p. *Il Ministro per il tesoro*
PERSICO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1997)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Conferma del commissario straordinario e nomina del vice commissario della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il provvedimento in data 6 novembre 1944 del Governo Militare Alleato, con cui il gr. uff. Gino Salocchi venne nominato commissario per la temporanea gestione della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, ente morale con sede in Pistoia;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti e aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, ente morale con sede in Pistoia.

Art. 2.

Il gr. uff. Gino Salocchi è confermato nella carica di commissario straordinario e il N.U. Clemente Rospigliosi è nominato vice commissario della Cassa stessa.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1925)

---

tembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Toscana, Società per azioni con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Toscana, Società per azioni con sede in Firenze, è autorizzata ad aprire un proprio sportello in Compiobbi, frazione del comune di Fiesole (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1936)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Apertura di agenzie della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, nelle piazze di Lago, S. Lucido, Spezzano della Sila, Belvedere Marittimo (Cosenza) e Vibo Valentia Marina (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze nelle piazze di Lago, S. Lucido, Spezzano della Sila, Belvedere Marittimo (Cosenza) e Vibo Valentia Marina (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1958)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati dalla Società per azioni italiana stabilimenti cinematografici « Cinecittà » nei confronti dei propri dipendenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che lo Stato ha una partecipazione nel capitale della Società per azioni italiana stabilimenti cinematografici « Cinecittà » e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la società predetta ha proceduto a licenziamenti di personale salariato ed impiegatizio per esigenze aziendali e che l'attuale situazione dell'ente non consente di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua ridotta attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società per azioni italiana stabilimenti cinematografici « Cinecittà » nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro per le finanze SCOCCIMARRO — *Il Ministro per il tesoro* RICCI

(1985)

del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che lo Stato ha una partecipazione nel capitale dell'Ente nazionale industrie cinematografiche - società per azioni con sede in Roma - e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la società predetta ha proceduto al licenziamento di dipendenti nel periodo previsto dalle suaccennate disposizioni;

Tenuto conto della situazione finanziaria ed amministrativa dell'Ente nazionale industrie cinematografiche e della sua ridotta attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, in ogni loro punto, i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società per azioni Ente nazionale industrie cinematografiche, nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro RICCI

Il Ministro per le finanze SCOCCIMARRO

(1984)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.

Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che lo Stato ha una partecipazione nel capitale della Società per azioni italiana stabilimenti cinematografici « Cinecittà » e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la società predetta ha proceduto a licenziamenti di personale salariato ed impiegatizio per esigenze aziendali e che l'attuale situazione dell'ente non consente di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua ridotta attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società per azioni italiana stabilimenti cinematografici « Cinecittà » nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro per le finanze SCOCCIMARRO — *Il Ministro per il tesoro* RICCI

(1985)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati dalla Società per azioni Ente nazionale industrie cinematografiche nei confronti dei propri dipendenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero slativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la società predetta ha proceduto al licenziamento di dipendenti nel periodo previsto dalle suaccennate disposizioni;

Tenuto conto della situazione finanziaria ed amministrativa dell'Ente nazionale industrie cinematografiche e della sua ridotta attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, in ogni loro punto, i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società per azioni Ente nazionale industrie cinematografiche, nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro RICCI

Il Ministro per le finanze SCOCCIMARRO

(1984)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.

Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 15 aprile 1920, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Catania;

Visti i Regi decreti 26 marzo 1922, 24 gennaio 1926, 10 luglio 1930, 2 agosto 1938 e 7 agosto 1936, con i quali furono approvati, rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia;

Visto lo schema di un sesto elenco suppletivo concernente l'iscrizione tra le acque pubbliche delle sorgenti Occhio dei Mulini o Cartalemme e Vena o Presa o Ragonese non comprese nei precedenti elenchi, compilato e da istruirsi ai sensi delle vigenti norme;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato col R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dell'annesso schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 novembre 1945

p. *Il Ministro*: BRUNO

Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania

N. d'ordine 1	Denominazione da valle verso monte 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali scorre pubblico il corso d'acqua 5
1	Sorgenti Occhio dei Mulini o Cartalemme. Portata presunta litri al secondo 24	Simeto	Biancavilla	Dallo sbocco alle origini, compresa la sorgente a valle denominata anche essa di Cartalemme
2	Sorgenti Vena o Presa o Ragonese. Portata presunta litri al secondo 20	Forche	Fiumefreddo, Maseali, Piedimonte Etneo	Tutte le sorgenti dallo sbocco alle origini del vallone Vena

Visto, p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
BRUNO

(1971)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 30 dicembre 1941, col quale la « Compagnia Singer per macchine da cucire » Società anonima italiana, con sede in Milano, venne sotto-

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 30 dicembre 1941, con cui la « Compagnia Singer per macchine da cucire » Società anonima italiana, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che, a norma del 2° comma dell'art. 3 della predetta legge 17 luglio 1942, n. 1100, dovranno riprendere l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1996)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga dell'amministrazione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 3 novembre 1945, il dott. Ferruccio D'Orazi è stato confermato nella carica di commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti, per la durata di altri sei mesi e cioè fino al 25 gennaio 1946.

(1948)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 novembre 1945 - N. 236

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,715
Belgio	2,2845	Portogallo	4,087
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,900	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,815
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,32
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 novembre 1945

p. *Il Ministro*: BRUNO

Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania

N. ordine	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali sottostà a pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Sorgenti Occhio dei Mulini o Cartalemmo. Portata presunta litri al secondo 24	Simeto	Biancavilla	Dallo sbocco alle origini, compresa la sorgente a valle denominata anch'essa di Cartalemmo
2	Sorgenti Vena o Presa o Ragoneso. Portata presunta litri al secondo 20	Forche	Fiumefreddo, Maseali, Piedimonte Etneo	Tutte le sorgenti dallo sbocco alle origini del vallone Vena

Visto, p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
BRUNO

(1971)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 30 dicembre 1941, col quale la « Compagnia Singer per macchine da cucire » Società anonima italiana, con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 30 dicembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 27, del 3 febbraio 1942, con il quale la « Compagnia Singer per macchine da cucire » Società anonima italiana, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che, a norma del 2° comma dell'art. 3 della predetta legge 17 luglio 1942, n. 1100, dovranno riprendere l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1996)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga dell'amministrazione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 3 novembre 1945, il dott. Ferruccio D'Orazi è stato confermato nella carica di commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti, per la durata di altri sei mesi e cioè fino al 25 gennaio 1946.

(1948)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 novembre 1945 - N. 236

Argentina	20,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,715
Belgio	2,2845	Portogallo	4,87
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,8783	Svezia	23,815
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906		104,275
Id. 3,50 % 1902		95 —
Id. 3 % lordo		87 —
Id. 5 % 1935		98,10
Redimibile 3,50 % 1934		91,90
Id. 5 % 1936		98,325
Obbligaz. Venezie 3,50 %		97,575
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	98,275
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	98,10
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	98,05
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	98,05
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	97,975
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	91,925
Id. 5 % quinq.	1950 (3ª serie)	98,70
Id. 5 % quinq.	1950 (4ª serie)	98,90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % ordinarie (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 11ª A, 12ª e 13ª emissione), obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » (1ª, 2ª e 3ª emissione), ed obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison ».

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1945, con inizio alle ore 10, si procederà, presso la sede dell'Istituto in Roma, via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 6 %:

1) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 aprile 1928, di:

n. 91 titoli di 5 obbligazioni
» 155 titoli di 10 obbligazioni
» 28 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 274 titoli, rappresentanti, complessivamente, 3405 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.702.500.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 6805 per L. 3.402.500, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 3405 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 28.765 obbligazioni effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 23 aprile 1928 con la Società Laziale di Elettricità, nonchè in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 240 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione che è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 45 del 21 agosto 1945.

2) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 4ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 maggio 1929, di n. 38 titoli di cinquanta obbligazioni rappresentanti 1900 obbligazioni per il valore nominale di L. 950.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 3100 per nominali L. 1.550.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 1900 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 32.000 obbligazioni per il valore nominale di L. 17.000.000;

3) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 5ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 26 maggio 1931, n. 284 titoli decupli rappresentanti 2840 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.136.000.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 5960 per nominali L. 2.980.000. Il sorteggio è stato però limitato a n. 2840 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 3120 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

4) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 6ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 settembre 1932, di:

5) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 7ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 giugno 1937, di n. 98 titoli decupli, rappresentanti 1960 obbligazioni per il valore nominale di lire 980.000.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 3960 obbligazioni per nominali L. 1.470.000. Il sorteggio è stato però limitato a n. 1960 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 980 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

6) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 8ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 5 marzo 1938, di n. 218 titoli decupli, rappresentanti 2180 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.090.000.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 2980 obbligazioni per nominali L. 1.490.000. Il sorteggio è stato però limitato a n. 2180 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 780 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

7) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 9ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 3 giugno 1938, di n. 109 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti 2725 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.362.500.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 3925 obbligazioni per nominali L. 1.962.500. Il sorteggio è stato però limitato a n. 2725 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 1250 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

8) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 10ª emissione, autorizzata con deliberazioni del Consiglio di amministrazione in data 19 aprile e 24 ottobre 1941, di n. 79 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 1975 obbligazioni per il valore nominale di L. 987.500.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 3225 per nominali L. 1.612.500. Il sorteggio è stato però limitato a n. 1975 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 1250 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

9) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 11ª emissione:

a) autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 21 luglio 1943, di:

n. 37 titoli di 5 obbligazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 aprile 1928, di:

n. 91 titoli di 5 obbligazioni
» 155 titoli di 10 obbligazioni
» 28 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 274 titoli, rappresentanti, complessivamente, 2305 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.702.500.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 6805 per L. 3.402.500, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 2305 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 28.955 obbligazioni effettuato a seguito di riscatto del mutuo stipulato il 23 aprile 1928 con la Società Laziale di Elettricità, nonchè in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 2310 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione che è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 74 del 21 agosto 1945;

3) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 4ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 maggio 1929, di n. 28 titoli di cinquanta obbligazioni rappresentanti 1400 obbligazioni per il valore nominale di L. 950.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 3100 per nominali L. 1.550.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 1400 obbligazioni in dipendenza del avvenuto rimborso anticipato di n. 1.700 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.000.000;

3) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 5ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 marzo 1931, n. 28, titoli decupli rappresentanti 2850 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.126.000.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 3000 per nominali L. 2.000.000. Il sorteggio è stato però limitato a n. 2850 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 150 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

4) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 6ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 settembre 1932, di:

n. 362 titoli da 10 obbligazioni
» 13 titoli da 25 obbligazioni

in totale n. 593 titoli, rappresentanti, complessivamente 7835 obbligazioni per il valore nominale di L. 3.917.500.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 13.320 obbligazioni per nominali L. 6.915.000. Il sorteggio è stato però limitato a n. 7835 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 5325 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

5) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 7ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 giugno 1936, di n. 109 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti 2725 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.362.500.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 3975 obbligazioni per nominali L. 1.987.500. Il sorteggio è stato però limitato a n. 2725 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 1250 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

8) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 9ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 19 aprile e 21 ottobre 1941, di n. 39 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 1975 obbligazioni per il valore nominale di L. 987.500.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 3225 per nominali L. 1.612.500. Il sorteggio è stato però limitato a n. 1975 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 1250 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

9) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 11ª emissione:

a) autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 21 luglio 1933, di:

n. 17 titoli di 5 obbligazioni
» 84 titoli di 10 obbligazioni
» 17 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 118 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1350 obbligazioni per il valore nominale di L. 675.000;

b) autorizzata con deliberazione commissariale in data 12 dicembre 1944, di n. 116 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 2900 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.450.000.

In quanto alle obbligazioni emesse con deliberazioni del Consiglio di amministrazione in data 21 luglio 1933, giusta il piano di ammortamento avrebbero dovuto essere sorteggiate n. 3250 per nominali L. 1.675.000. Il sorteggio è stato però limitato a n. 1350 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 2000 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % ordinarie (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 11ª A, 12ª e 13ª emissione), obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » (1ª, 2ª e 3ª emissione), ed obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison ».

Si notifica che il giorno 1º dicembre 1945, con inizio alle ore 16, si procederà, presso la sede dell'Istituto in Roma, via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *Ed ordine alle obbligazioni* 6 %:

I estrazione a sorte sulle obbligazioni della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 aprile 1928, di:

n. 91 titoli di 5 obbligazioni
» 155 titoli di 10 obbligazioni
» 28 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 274 titoli, rappresentanti, complessivamente, 3405 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.702.500.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 6805 per L. 3.402.500, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 3405 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 28765 obbligazioni effettuato in seguito al riscatto del prestito stipulato il 23 aprile 1925 con la Società Laziale di Elettricità, nonchè in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 2310 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione che è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 64 del 21 agosto 1945.

2) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 4ª emissione autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 maggio 1929, di n. 38 titoli di cinquanta obbligazioni rappresentanti 1900 obbligazioni per il valore nominale di L. 950.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 3100 per nominali L. 1.550.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 1900 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 44.000 obbligazioni per il valore nominale di L. 17.000.000.

3) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 5ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 maggio 1931, n. 384 titoli decupli rappresentanti 3840 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.920.000.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 5060 per nominali L. 2.580.000. Il sorteggio è stato però limitato a n. 2840 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 3120 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

4) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 6ª emissione autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 giugno 1937, di n. 193 titoli decupli, rappresentanti 1960 obbligazioni per il valore nominale di lire 980.000.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 2940 obbligazioni per nominali L. 1.470.000. Il sorteggio è stato però limitato a n. 1960 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 980 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

5) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 7ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 giugno 1937, di n. 193 titoli decupli, rappresentanti 1960 obbligazioni per il valore nominale di lire 980.000.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 2940 obbligazioni per nominali L. 1.470.000. Il sorteggio è stato però limitato a n. 1960 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 980 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

6) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 8ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 5 marzo 1938, di n. 218 titoli decupli, rappresentanti 2180 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.090.000.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 2960 obbligazioni per nominali L. 1.480.000. Il sorteggio è stato però limitato a n. 2180 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 780 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

7) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 9ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 3 giugno 1938, di n. 109 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti 2725 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.362.500.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 3975 obbligazioni per nominali L. 1.987.500, il sorteggio è stato però limitato a n. 2725 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 1250 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

8) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 10ª emissione, autorizzata con deliberazioni del Consiglio di amministrazione in data 19 aprile e 21 ottobre 1941, di n. 79 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 1975 obbligazioni per il valore nominale di L. 987.500.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 3225 per nominali L. 1.612.500. Il sorteggio è stato però limitato a n. 1975 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 1250 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

9) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 11ª emissione:

a) autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 21 luglio 1943, di:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 aprile 1928, di:

n. 91 titoli di 5 obbligazioni
» 155 titoli di 10 obbligazioni
» 28 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 274 titoli, rappresentanti, complessivamente, 2405 obbligazioni per il valore nominale di L. 4.797.500;

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 6887, per L. 3.062.500, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 2405 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 28.265 obbligazioni effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 23 aprile 1928 con la Società Italiana di Elettricità, nonchè in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 2230 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione che è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 64 del 21 agosto 1945;

2) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 4ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 maggio 1929, di n. 28 titoli di cinquanta obbligazioni rappresentanti 1400 obbligazioni per il valore nominale di L. 560.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 3100 per nominali L. 1.550.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 1400 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 25.000 obbligazioni per il valore nominale di L. 15.000.000;

3) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 5ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 26 maggio 1931, n. 281 titoli decupli rappresentanti 2810 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.450.000.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 5960 per nominali L. 2.980.000. Il sorteggio è stato però limitato a n. 2850 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 3120 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

4) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 6ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 settembre 1932, di:

n. 362 titoli da 10 obbligazioni
» 131 titoli da 25 obbligazioni

in totale n. 493 titoli, rappresentanti, complessivamente 7895 obbligazioni per il valore nominale di L. 3.947.500.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 13.230 obbligazioni per nominali L. 6.615.000. Il sorteggio è stato però limitato a n. 7895 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 5335 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

5) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 7ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 5 marzo 1938, di n. 218 titoli decupli, rappresentanti 2180 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.090.000.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 2650 obbligazioni per nominali L. 1.480.000. Il sorteggio è stato però limitato a n. 2180 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 780 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

6) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 8ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 3 giugno 1939, di n. 160 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti 2325 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.302.500.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 3975 obbligazioni per nominali L. 1.987.500. Il sorteggio è stato però limitato a n. 2325 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 1650 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

7) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 9ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 19 aprile e 21 ottobre 1941, di n. 79 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 1975 obbligazioni per il valore nominale di L. 987.500.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 3225 per nominali L. 1.612.500. Il sorteggio è stato però limitato a n. 1975 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 1250 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

8) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 10ª emissione, autorizzata con deliberazioni del Consiglio di amministrazione in data 19 aprile e 21 ottobre 1941, di n. 79 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 1975 obbligazioni per il valore nominale di L. 987.500.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 3225 per nominali L. 1.612.500. Il sorteggio è stato però limitato a n. 1975 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 1250 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

9) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 11ª emissione:

a) autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 21 luglio 1943, di:

n. 47 titoli di 5 obbligazioni
» 84 titoli di 10 obbligazioni
» 17 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 148 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1350 obbligazioni per il valore nominale di L. 675.000;

b) autorizzata con deliberazione commissariale in data 12 dicembre 1944, di n. 116 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 2900 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.450.000.

In quanto alle obbligazioni emesse con deliberazioni del Consiglio di amministrazione in data 21 luglio 1943, giusta il piano di ammortamento avrebbero dovuto esserne sorteggiate n. 3350 per nominali L. 1.675.000. Il sorteggio è stato però limitato a n. 1350 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 2000 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

10) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 12ª emissione autorizzata con deliberazione commissariale in data 1° agosto 1945, di:

n. 178 titoli di 25 obbligazioni
» 101 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 279 titoli, rappresentanti, complessivamente, 950 obbligazioni per il valore nominale di L. 4.750.000;

11) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 13ª emissione autorizzata con deliberazione commissariale in data 1° settembre 1945, di:

n. 76 titoli di 25 obbligazioni
» 51 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 127 titoli, rappresentanti, complessivamente, 445 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.425.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *« Telefonica »:*

1) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 1ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 29 novembre 1929, di n. 264 titoli decupli rappresentanti 2640 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.320.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da numero 5000 per nominali L. 2.500.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 2640 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 21.560 obbligazioni, effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 23 novembre 1929 con la Società Telefonica delle Venezie (Telve), nonchè in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 560 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

2) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 2ª emissione autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 31 ottobre 1930, di n. 217 titoli decupli rappresentanti 2170 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.085.000.

Le obbligazioni da estinguere, nell'anno in corso da numero 5069 per nominali L. 2.500.688, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette n. 2170 obbligazioni, in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 26.499 obbligazioni effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 20 dicembre 1930 con la Società Telefonica (Telve), nonchè in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 890 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese, n. 74;

3) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 3ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 luglio 1932, di:

n. 294 titoli di 1 obbligazione
» 278 titoli di 5 obbligazioni

c) *In ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie speciale « Società Edison » emissione autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 31 *marzo* 1943:

estrazione a sorte di:

n. 348 titoli di 1 obbligazione
» 138 titoli di 5 obbligazioni
» 127 titoli di 10 obbligazioni
» 283 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 736 titoli, rappresentanti, complessivamente, 9283 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.641.500.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione a n. 16.774 obbligazioni per nominali L. 8.387.000. Il sorteggio è stato però limitato a n. 9283 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di 7291 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successive notificazioni saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 novembre 1945

(1993) *Il presidente:* G. B. Duchi

Preavviso riguardante il sorteggio per l'assegnazione, alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni ed il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (I.R.I.).

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1945 e seguenti, incominciando alle ore 8,30, si procederà presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni Serie speciale* 4,50 % *« Elettrificazione Ferrovie dello Stato »* (ELFER) 1ª *e* 2ª *emissione:*

1) estrazione a sorte — sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 1ª emissione — di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle ferrovie dello Stato, valide per un mese;

2) estrazione a sorte — sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 2ª emissione — di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle ferrovie dello Stato, valide per un mese;

3) estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 1ª emissione, e cioè:

n. 7782 titoli di 1 obbligazione
n. 1350 titoli di 5 obbligazioni
n. 2361 titoli di 10 obbligazioni
n. 295 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 11798 titoli, rappresentanti 46.267 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.313.350.

Nella presente estrazione secondo il piano di ammorta-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1° settembre 1945, di:

n. 76 titoli di 25 obbligazioni
» 51 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 127 titoli, rappresentanti, complessivamente, 4450 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.225.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 6 % « Telefonica »:*

1) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 1ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 29 novembre 1929, di n. 267 titoli decupli rappresentanti 2670 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.320.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da numero 5000 per nominali L. 2.500.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 2670 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 21.330 obbligazioni, effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 25 novembre 1929 con la Società Telefonica delle Venezie (Telve), nonchè in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 560 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74;

2) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 31 ottobre 1930, di n. 217 titoli decupli, rappresentanti 2170 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.085.000.

Le obbligazioni da estinguere, nell'anno in corso da numero 5000 per nominali L. 2.500.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette n. 2170 obbligazioni, in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 26.000 obbligazioni effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 30 dicembre 1930 con la Società Telefonica (Telve), nonchè in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 830 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese, n. 75;

3) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 3ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 luglio 1932, di:

n. 204 titoli di 1 obbligazione
» 578 titoli di 5 obbligazioni
» 731 titoli di 10 obbligazioni
» 230 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 1443 titoli, rappresentanti, complessivamente, 17.63; obbligazioni per il valore nominale di L. 7.337.069.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento della emissione a n. 20.000 obbligazioni per nominali lire 10.000.000, Il sorteggio è stato però limitato a n. 14.654 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di numero 5316 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74.

L. 8.367.000. Il sorteggio è stato però limitato a n. 9283 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di 7091 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successive notificazioni saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 novembre 1945

(1993) *Il presidente:* G. B. Bietti

Preavviso riguardante il sorteggio per l'assegnazione, alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni ed il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (I.R.I.).

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1945 e seguenti, incominciando alle ore 8,30, si procederà presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione:*

1) estrazione a sorte — sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 1ª emissione — di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle ferrovie dello Stato, valide per un mese;

2) estrazione a sorte — sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 2ª emissione — di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle ferrovie dello Stato, valide per un mese;

3) estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 1ª emissione, e cioè:

n. 7782 titoli di 1 obbligazione
n. 1250 titoli di 5 obbligazioni
n. 2161 titoli di 10 obbligazioni
n. 305 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 11798 titoli, rappresentanti 46.367 obbligazioni per il valore nominale di L. 24.132.500.

Nella presente estrazione, secondo il piano di ammortamento, avrebbero dovuto essere sorteggiati n. 485 titoli da 50 obbligazioni, convertiti, all'atto dell'emissione in titoli di una, cinque e dieci obbligazioni, e perciò in luogo dei suddetti titoli verranno estratti i corrispondenti titoli di taglio minore, in misura proporzionale.

Pertanto, al posto dei suddetti 485 titoli da 50 obbligazioni saranno sorteggiati n. 2665 multipli, n. 485 quintupli e n. 1615 decupli.

Inoltre, in conseguenza dei rimborsi finora accertati, per n. 18000 obbligazioni, sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74, il complessivo ammontare delle obbligazioni da sorteggiare viene ridotto da n. 64.367 a 46.367;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4) estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 2ª emissione, e cioè:

n. 7317 titoli di 1 obbligazione
n. 1598 titoli di 5 obbligazioni
n. 3013 titoli di 10 obbligazioni
n. 185 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 11733 titoli, rappresentanti 48.142 obbligazioni per il valore nominale di L. 24.071.000.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 64.867 obbligazioni per nominali L. 32.433.500.

Il sorteggio è stato però limitato a n. 48.142 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 16.725 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74.

b) *In ordine alle obbligazioni Serie speciale* 4,50 % « *Istituto per la Ricostruzione Industriale* » (IRI).

Estrazione a sorte di:

n. 5086 titoli di 1 obbligazione
n. 1620 titoli di 5 obbligazioni
n. 2156 titoli di 10 obbligazioni
n. 401 titoli di 25 obbligazioni
n. 702 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 9381 titoli, rappresentanti 77.016 obbligazioni per il valore nominale di L. 38.508.000.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 110.489 obbligazioni per nominali L. 55.244.500.

Il sorteggio è stato però limitato a n. 77.016 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 33.473 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati, in due distinti bollettini, i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 16 novembre 1945

Il presidente: G. B. BORRI

(1992)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 18 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione, tuttavia, della disposizione del Ministero dell'industria e del commercio (Riassunto del provvedimento prezzi n. 28 del 5 ottobre 1945, riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del vetro prodotto a Vietri sul Mare e dei fertilizzanti azotati), nei confronti della quale dispongo quanto segue:

a) nei comuni di Pantelleria (provincia di Trapani), Lampedusa e Linosa (provincia di Agrigento), Napoli (provincia di Napoli), Livorno e Colle Salvetti (provincia di Livorno) e Pisa (provincia di Pisa), soggetti al Governo Militare Alleato, tale disposizione trova applicazione a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle suddette Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nei territori soggetti al Governo Militare Alleato diversi da quelli indicati nel comma precedente, tale disposizione non trova applicazione e viene pubblicata nei detti territori a solo titolo informativo.

In data 7 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1995)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

21 stesso mese n. 74.

b) *In ordine alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI).*

Estrazione a sorte di:

n. 5086 titoli di 1 obbligazione
n. 1049 titoli di 5 obbligazioni
n. 2156 titoli di 10 obbligazioni
n. 501 titoli di 25 obbligazioni
n. 702 titoli di 50 obbligazioni

In totale n. 9294 titoli, rappresentanti 77.016 obbligazioni per il valore nominale di L. 38.508.000.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 110.189 obbligazioni per nominali L. 55.244.500.

Il sorteggio è stato però limitato a n. 77.016 obbligazioni in dipendenza del rimborso, finora accertato, di n. 33.173 obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 stesso mese n. 74.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati, in due distinti bollettini, i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 novembre 1945

Il presidente: G. B. BOERI

(1992)

della disposizione del Ministero dell'industria e del commercio (Riassunto del provvedimento prezzi n. 28 del 5 ottobre 1945, riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del vetro prodotto a Vietri sul Mare e dei fertilizzanti azotati), nei confronti della quale dispongo quanto segue:

a) nei comuni di Pantelleria (provincia di Trapani), Lampedusa e Linosa (provincia di Agrigento), Napoli (provincia di Napoli), Livorno e Colle Salvetti (provincia di Livorno) e Pisa (provincia di Pisa), soggetti al Governo Militare Alleato, tale disposizione trova applicazione a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle suddette Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale;*

b) nei territori soggetti al Governo Militare Alleato diversi da quelli indicati nel comma precedente, tale disposizione non trova applicazione e viene pubblicata nei detti territori a solo titolo informativo.

In data 7 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1995)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

19

26

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/pa/
21 Nov 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.136 of 13 Nov.1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance Labour

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.697 of 1st August 1945.
Rules establishing the amount of remuneration to be taken into account when computing the contributions for family allowances.

(b) Finance Civil Affairs

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.698 of 7 September 1945.
Revoking the concessions of State property granted during the fascist regime.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.699 of 14 September 1945.
Increased remuneration in favour of Court officials, and Court employees.

42

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.700 of 12 October 1945.
Constituting a committee entrusted with the task of forming a roll of technical court advisers.

(e)

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

(a) Finance Labour

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.697 of 1st August 1945.
Rules establishing the amount of remuneration to be taken into account when computing the contributions for family allowances.

(b) Finance Civil Affairs

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.698 of 7 September 1945.
Revoking the concessions of State property granted during the fascist regime.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.699 of 14 September 1945.
Increased remuneration in favour of Court officials, and Court employees.

42

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.700 of 12 October 1945.
Constituting a committee entrusted with the task of forming a roll of technical court advisers.

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.701 of 12 October 1945.
Constituting a Commission of the Court of Accounts at the Ministry of Post War Assistance.

(f) Civil Affairs

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.702 of 9 November 1945.
Provisions for Epuration of State Administration personnel and for the revision of the rolls for professions and arts and trades as well as for the epuration of private enterprises.

(g) Finance

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.703 of 5 October 1945.
Modification of the legislative provisions concerning the constitution of the " Istituto Poligrafico dello Stato".

7709

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 755021

(h)
Education

(h) Decree of the Lieutenant General No.704 of 15 February 1945.

Modifying certain articles of the charter of the Foreign branch of the "Fondazione delle Gioventù Italiana del Littorio" and changing its name to "Fondazione Figli degli Italiani all'Estero".

(i)
Navy

(i) Decree of the President of the Council of Ministers of 3 November 1945.

Dissolving the Board of Directors of the "Fiumana" Navigation Company, with head office in Rome and appointing a State commissioner.

(j)
Labour
RC Liguria

(j) Ministerial Decree of 11 October 1945.

Validating the dismissal of employees of the Tyrrenean Maritime Society of Genova for workers accidents and illness.

(k)
Finance
Labour

(k) Ministerial Decree of 14 October 19..

Validating the dismissal of employees of the National Institute for Social Insurance.

(l)
Finance
(Property Control)
RC Liguria

(l) Ministerial Decree of 21 October 1945.

Revocation of Interministerial Decrees of 13 January and 16 October 1942 placing the American President Lines Company, with head office in Genova under receivership and subsequently in liquidation.

(m)
Finance

(m) Ministerial Decree of 25 October 1945.

Authorizing the Agents of the "Il Mondo" French Life Insurance Company, to increase the insurable amount of certain popular policies.

(n)
Labour

(n) Ministerial Decree of 26 October 1945.

Appointing a commissioner liquidator for the dissolved National Federation for Industrial Concerns under Municipal Concession and for Transportation Undertakings under Municipal Concession.

(o) (o) Ministerial Decree of 31 October 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(k) Finance Labour — (k) Ministerial Decree of 14 October 1945. Validating the dismissal of employees of the National Institute for Social Insurance.

(l) Finance (Property Control) RC Liguria — (l) Ministerial Decree of 21 October 1945. Revocation of Interministerial Decr e of 13 Jenuery and 16 October 1942 placing the American President Lines Company, with head office in Genova under receivership and subsecuently in liquidation.

(m) Finance — (m) Ministerial Decree of 29 October 1945. Authorising the Agents of the "Il Mondo" French Dif. Insurance Company, to increase the insurable amount of certain popular policies.

(n) Labour — (n) Ministerial Decree of 29 October 1945. Appointing a commissioner liquidator for the dissolved National Federation for Industrial Concerns under Municipal Concession and for Transportation Undertakings under Municipal Concession.

(o) Finance RC Lombardia — (o) Ministerial Decree of 31 October 1945. Approving the modifications of the Charter of the "Credito Italiano" Bank of national interest with head office in Milan.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns , giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Thursday, 29 November 1945. As the enforcement implementing the decrees contained in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. G. HARRAPOOD, Lt.Col.,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto [redacted] con la Posta

Anno 86° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 13 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare [redacted] gente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

[redacted] importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazione al valor militare . . . . . Pag. 1790

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 697.
Norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari . . . . . Pag. 1790

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 698.
Revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista . . . . . Pag. 1791

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 699.
Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati . . . . . Pag. 1791

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 700.
[redacted] di formare l'albo . . . . . Pag. 1792

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 703.
Modificazioni alle disposizioni legislative circa la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato . Pag. 1797

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 704.
Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione della Gioventù italiana del Littorio all'estero e nuova denominazione di «Fondazione Figli degli Italiani all'Estero» . . . . . Pag. 1798

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società «Fiumana» di navigazione, con sede in Roma, e nomina del commissario governativo . . Pag. 1799

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati della «Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie» di Genova . . . . Pag. 1799

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . . Pag. 1799

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Un anno . . . . . { Un semestre . . . . . Un fascicolo - Prezzi vari } di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare [illegible] gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazione al valor militare . . . . . Pag. 1790

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 697.

Norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari . . . . . Pag. 1790

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 698.

Revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista . . . . . Pag. 1791

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 699.

Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati . . . . . Pag. 1791

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 700.

Costituzione del Comitato incaricato di formare l'albo dei consulenti tecnici del giudice . . . . . Pag. 1793

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 701.

Istituzione di una delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dell'assistenza post-bellica . . . Pag. 1793

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 702.

Epurazione delle pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private . . . . . Pag. 1794

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 703.

Modificazioni alle disposizioni legislative circa la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato . Pag. 1797

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 704.

Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione della Gioventù italiana del Littorio all'estero e nuova denominazione di « Fondazione Figli degli Italiani all'Estero » . . . . . Pag. 1798

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società « Fiumana » di navigazione, con sede in Roma, e nomina del commissario governativo . . Pag. 1799

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati della « Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie » di Genova . . . . Pag. 1799

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . . Pag. 1799

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1945.

Revoca dei decreti interministeriali 13 gennaio e 16 ottobre 1942, con cui la Società American President Lines, con sede in Genova, era stata sottoposta a sequestro e quindi in liquidazione . . . . . Pag. 1800

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Il Mondo », ad elevare il capitale massimo assicurabile in forma popolare . . . . . Pag. 1800

41

7708

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1945.

Nomina del commissario liquidatore delle disciolte Federazioni nazionali aziende industriali municipalizzate e aziende municipalizzate di trasporto . . . . Pag. 1800

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.

Approvazione di modifiche apportate allo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale - con sede in Milano . . . . . Pag. 1801

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1861

Ministero del tesoro:

Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1960 . . . . . Pag. 1801

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1802

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Alanno (Pescara) in liquidazione coatta . . . . . Pag. 1803

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1803

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche pel pareggio del bilancio 1944 . . . . . Pag. 1803

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per trasferimento di notai . . . . . Pag. 1804

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1804

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 136 DEL 13 NOVEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Rieti.

(913)

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazione al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA,
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 697.

Norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048;
Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo per gli assegni famigliari è dovuto, sull'ammontare della retribuzione al lordo corrisposta al lavoratore, fino alla concorrenza dell'importo che sarà determinato con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Tale importo potrà essere variato con l'osservanza delle formalità predette.

Esso è fissato sulla base della retribuzione riferita a mese e ragguagliata, per le retribuzioni corrisposte a quindicina o quattordicina, a settimana e a giornata, secondo il rapporto rispettivamente, di 1:2, 1:4, e 1:25.

Gli emolumenti corrisposti con riferimento ad un periodo di tempo superiore ad un mese, sono ragguagliati ai periodi di pagamento della retribuzione normale cui essi si riferiscono e sono, per la quota che ne risulta, computati ai fini dell'applicazione del contributo insieme con gli altri elementi della retribuzione fino all'importo stabilito a norma dei comma precedenti.

Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi, valgono, in tutti i casi, le disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1802
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Alanno (Pescara) in liquidazione coatta . . . . . Pag. 1803
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1803
Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche pel pareggio del bilancio 1944 . . . . . Pag. 1803

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per trasferimento di notai . . . . . Pag. 1804

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1804

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 136 DEL 13 NOVEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Rieti.

(913)

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazione al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA,
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del capitano di corvetta *Cavriani Alessandro* di Massimiliano e di Arricone Ippolita, nato a Mantova il 21 giugno 1911.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 110.

(1865)

bre 1944, n. 307;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo per gli assegni famigliari è dovuto, sull'ammontare della retribuzione al lordo corrisposta al lavoratore, fino alla concorrenza dell'importo che sarà determinato con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Tale importo potrà essere variato con l'osservanza delle formalità predette.

Esso è fissato sulla base della retribuzione riferita a mese e ragguagliata, per le retribuzioni corrisposte a quindicina o quattordicina, a settimana e a giornata, secondo il rapporto rispettivamente, di 1:2, 1:4, e 1:25.

Gli emolumenti corrisposti con riferimento ad un periodo di tempo superiore ad un mese, sono ragguagliati ai periodi di pagamento della retribuzione normale cui essi si riferiscono e sono, per la quota che ne risulta, computati ai fini dell'applicazione del contributo insieme con gli altri elementi della retribuzione fino all'importo stabilito a norma dei comma precedenti.

Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi, valgono, in tutti i casi, le disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Sono abrogati i comma 2 e 3 dell'art. 1 del R. decreto 21 ottobre 1941, n. 1277, e l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato e, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 698.

Revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per la marina, per l'aeronautica e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato, salvo quanto viene disposto nell'art. 6, sono revocabili quando risulti:

a) che siano state accordate per il favore del partito fascista o in esse abbiano comunque concorso elementi di malcostume fascista;

b) che i titolari di esse siano persone condannate pei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ovvero si trovino nelle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, ovvero abbiano dato prova di faziosità fascista o si siano iscritti al partito fascista repubblicano o abbiano collaborato con il governo illegittimo.

passa all'Amministrazione, questa, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari a tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissata. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Art. 4.

La Commissione chiamata ad esprimere il parere sulla revoca delle concessioni è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo di grado non inferiore al 4°, che la presiede, di un rappresentante designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo scelto tra cittadini di provata probità e competenza in materia amministrativa, del rappresentante del Ministero delle finanze e dei rappresentanti dei Ministeri volta a volta interessati.

Art. 5.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato a termini dell'art. 26 del testo unico di leggi, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 6.

Il presente decreto non è applicabile alle concessioni di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, per le quali sarà provveduto con separato provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — ROMITA — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 20. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 699.

Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 698.

Revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per la marina, per l'aeronautica e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato, salvo quanto viene disposto nell'art. 6, sono revocabili quando risulti:

a) che siano state accordate per il favore del partito fascista o in esse abbiano comunque concorso elementi di malcostume fascista;

b) che i titolari di esse siano persone condannate pei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ovvero si trovino nelle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, ovvero abbiano dato prova di faziosità fascista o si siano iscritti al partito fascista repubblicano o abbiano collaborato con il governo illegittimo.

Art. 2.

Il provvedimento di revoca deve essere emesso non oltre il 30 giugno 1946.

Art. 3.

La revoca è disposta con decreto del Ministro che ha accordato la concessione o dal quale dipende l'ufficio concedente, d'intesa con gli altri Ministri interessati e su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 4.

La revoca non dà diritto ad indennizzo. Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili la cui proprietà al termine della concessione presentante designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo scelto tra cittadini di provata probità e competenza in materia amministrativa, del rappresentante del Ministero delle finanze e dei rappresentanti dei Ministeri volta a volta interessati.

Art. 5.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato a termini dell'art. 26 del testo unico di leggi, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 6.

Il presente decreto non è applicabile alle concessioni di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, per le quali sarà provveduto con separato provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — ROMITA — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 20. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 699.

Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari approvato col R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;
Vista la legge 25 giugno 1940, n. 828;
Vista la legge 22 maggio 1942, n. 703;
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La misura della retribuzione minima annua garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940, n. 828, è aumentata del cinquanta per cento.

Art. 2.

L'indennità attualmente spettante agli ufficiali giudiziari a titolo di aggiunta di famiglia è raddoppiata.

Art. 3.

L'importo dell'integrazione temporanea di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, esteso agli ufficiali giudiziari con l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, sarà applicato sul totale lordo mensile risultante dalle nuove misure di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e dall'assegno temporaneo di guerra.

E' estesa agli ufficiali giudiziari la modifica apportata con l'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, all'ultima linea della tabella di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

Art. 4.

In aggiunta alle competenze in vigore, è concesso agli ufficiali giudiziari un assegno a titolo di razione viveri nella misura di L. 66,66 lorde giornaliere.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di trenta giorni.

Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dagli articoli 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

L'assegno di cui sopra non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, e non è corrisposto agli ufficiali

Art. 6.

Gli ufficiali giudiziari corrisponderanno ai commessi autorizzati da loro dipendenti, salvo rimborso da parte dell'Erario, l'aumento del 50 % della retribuzione mensile dovuta ai commessi medesimi alla data del 31 gennaio 1945.

Detta nuova misura è utile ai fini della determinazione dell'importo della integrazione temporanea di cui agli articoli 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

Art. 7.

Gli ufficiali giudiziari corrisponderanno ai commessi autorizzati da loro dipendenti, in aggiunta alle competenze in vigore e salvo rimborso da parte dell'Erario, un assegno a titolo di razione viveri, nella misura di L. 66,66 lorde giornaliere.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di trenta giorni.

Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dagli articoli 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

L'assegno di cui sopra non è corrisposto ai commessi autorizzati che trovansi in una posizione la quale, a norma delle disposizioni vigenti, non possa considerarsi di servizio attivo.

Art. 8.

L'importo dell'assegno di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto va ridotto del 10 % per il personale che abbia la sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 200.000 abitanti e del 20 % nei riguardi del personale con sede di servizio nei Comuni aventi meno di 50.000 abitanti.

Art. 9.

Sull'importo annuo lordo di ciascuno emolumento risultante all'applicazione dei precedenti articoli si opera l'arrotondamento, trascurando le frazioni fino a L. 5 e aumentando a L. 10 le frazioni superiori a L. 5 ma inferiori a L. 10.

Art. 10.

Il pagamento delle somme dovute dall'Erario agli ufficiali giudiziari a norma del presente decreto è effettuato con mandato rilasciato dal capo dell'ufficio giudiziario con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari.

Art. 11.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

nistri per il tesoro e per [illegible]

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La misura della retribuzione minima annua garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940, n. 828, è aumentata del cinquanta per cento.

Art. 2.

L'indennità attualmente spettante agli ufficiali giudiziari a titolo di aggiunta di famiglia è raddoppiata.

Art. 3.

L'importo dell'integrazione temporanea di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, esteso agli ufficiali giudiziari con l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, sarà applicato sul totale lordo mensile risultante dalle nuove misure di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e dall'assegno temporaneo di guerra.

E' estesa agli ufficiali giudiziari la modifica apportata con l'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, all'ultima linea della tabella di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

Art. 4.

In aggiunta alle competenze in vigore, è concesso agli ufficiali giudiziari un assegno a titolo di razione viveri nella misura di L. 66,66 lorde giornaliere.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di trenta giorni.

Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dagli articoli 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

L'assegno di cui sopra non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, e non è corrisposto agli ufficiali giudiziari in congedo straordinario, sospesi dalle funzioni o che trovansi in una posizione la quale, a norma di legge, non possa considerarsi di servizio attivo.

Art. 5.

Per la durata dell'attuale stato di guerra le percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato in base ai campioni sono aumentate del 75 %.

La tassa del 10 % dovuta all'Erario sulle percentuali medesime è soppressa.

autorizzati da loro dipendenti, in aggiunta alle competenze in vigore e salvo rimborso da parte dell'Erario, un assegno a titolo di razione viveri, nella misura di L. 66,66 lorde giornaliere.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di trenta giorni.

Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dagli articoli 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

L'assegno di cui sopra non è corrisposto ai commessi autorizzati che trovansi in una posizione la quale, a norma delle disposizioni vigenti, non possa considerarsi di servizio attivo.

Art. 8.

L'importo dell'assegno di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto va ridotto del 10 % per il personale che abbia la sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 200.000 abitanti e del 20 % nei riguardi del personale con sede di servizio nei Comuni aventi meno di 50.000 abitanti.

Art. 9.

Sull'importo annuo lordo di ciascuno emolumento risultante all'applicazione dei precedenti articoli si opera l'arrotondamento, trascurando le frazioni fino a L. 5 e aumentando a L. 10 le frazioni superiori a L. 5 ma inferiori a L. 10.

Art. 10.

Il pagamento delle somme dovute dall'Erario agli ufficiali giudiziari a norma del presente decreto è effettuato con mandato rilasciato dal capo dell'ufficio giudiziario con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari.

Art. 11.

L'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, e quella di disagiatissima residenza di cui agli articoli 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, 3 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, sono soppresse.

Art. 12.

Per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino già restituite all'Amministrazione italiana, il presente decreto ha effetto dal 16 feb-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

braio 1945, ad eccezione delle disposizioni contenute nell'art. 5, che hanno invece effetto dal 1° maggio 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dal giorno che sarà stabilito con disposizioni del Governo Militare Alleato. In mancanza di tali disposizioni esso avrà effetto, in ciascuna provincia, dal primo giorno del mese in cui il relativo capoluogo torni all'Amministrazione italiana.

Per gli ufficiali giudiziari e i commessi con sede normale di servizio nelle provincie a nord della Toscana e delle provincie di Forlì e Ravenna, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 700.

Costituzione del Comitato incaricato di formare l'albo dei consulenti tecnici del giudice.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri

iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 701.

Istituzione di una delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dell'assistenza post-bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, che approva il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente disposizioni circa i provvedimenti legislativi concernenti l'ordinamento e le funzioni della Corte dei conti, e sentita la Corte stessa a sezioni riunite;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

normale di servizio nelle provincie a nord della Toscana e delle provincie di Forlì e Ravenna, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. **700.**

Costituzione del Comitato incaricato di formare l'albo dei consulenti tecnici del giudice.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 14 del R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è sostituito dal seguente:

« L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista, estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. **701.**

Istituzione di una delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dell'assistenza post-bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;
Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1361, che approva il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente disposizioni circa i provvedimenti legislativi concernenti l'ordinamento e le funzioni della Corte dei conti, e sentita la Corte stessa a sezioni riunite;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'assistenza post-bellica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni di riscontro preventivo e successivo sulle spese, e di controllo preventivo sugli atti del Ministero dell'assistenza post-bellica, istituito con decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 380, e degli uffici dipendenti, è istituita presso il Ministero stesso una delegazione della Corte dei conti.

La delegazione è costituita dal consigliere delegato per il controllo e da un primo referendario o referendario preposto all'apposito ufficio di riscontro oltre ad un congruo numero di funzionari e di impiegati che sarà determinato con ordinanza del Presidente della Corte. Resta invariato il numero dei posti nei ruoli organici della Corte stessa.

Art. 2.

Ai servizi della delegazione può essere adibito, nella posizione di comando, anche personale di gruppo *B* e *C* di altre Amministrazioni dello Stato nel numero che a giudizio del Presidente della Corte dei conti sarà ritenuto indispensabile per il regolare funzionamento del servizio.

Art. 3.

Il presidente di Sezione addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione della delegazione con quella degli altri uffici della Corte.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 24, comma secondo del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, il consigliere delegato, ove ritenga di tener fermo il rifiuto del visto, trasmette gli atti al Presidente della Corte per gli adempimenti previsti in detto comma e, se del caso, per quelli previsti nel successivo art. 25.

Art. 4.

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 702.

Epurazione delle pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Art. 1.

Sono dispensati dal servizio i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, a qualunque categoria o gruppo appartengano, aventi grado superiore all'8° o parificato della classificazione statale, anche se inamovibili, i quali per l'attività politica svolta come fascisti o per le manifestazioni di carattere fascista compiute in ufficio o fuori di ufficio o per aver dato prova di faziosità fascista o perchè nominati all'impiego per soli titoli fascisti, si trovino in condizione di incompatibilità con la permanenza in servizio.

I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di grado inferiore al 7° sono esenti da procedimento di dispensa, a meno che nella loro condotta si riscontrino manifestazioni di grave faziosità fascista o che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo successivo.

Per le Amministrazioni diverse da quelle dello Stato la parificazione dei gradi, agli effetti del presente decreto, se non esiste, è deliberata con provvedimento insindacabile del capo dell'Amministrazione.

Art. 2.

Sono dispensati dal servizio, anche se inamovibili, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, a qualunque categoria, gruppo o grado appartengano, la cui incompatibilità alla permanenza in servizio risulti dal fatto di avere, dopo l'8 settembre 1943:

a) prestato servizio militare o civile alle dipendenze del tedesco invasore;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sarà determinato con [illegible] Corte. Resta invariato il numero dei posti nei ruoli organici della Corte stessa.

Art. 2.

Ai servizi della delegazione può essere adibito, nella posizione di comando, anche personale di gruppo *B* e *C* di altre Amministrazioni dello Stato nel numero che a giudizio del Presidente della Corte dei conti sarà ritenuto indispensabile per il regolare funzionamento del servizio.

Art. 3.

Il presidente di Sezione addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione della delegazione con quella degli altri uffici della Corte.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 24, comma secondo del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, il consigliere delegato, ove ritenga di tener fermo il rilievo del visto, trasmette gli atti al Presidente della Corte per gli adempimenti previsti in detto comma e, se del caso, per quelli previsti nel successivo art. 25.

Art. 4.

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — LUSSU

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì . novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio* n. 32. — FRASCA

25 giugno 19[illegible],

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale [illegible] luglio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Art. 1.

Sono dispensati dal servizio i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, a qualunque categoria o gruppo appartengano, aventi grado superiore all'8° o parificato della classificazione statale, anche se inamovibili, i quali per l'attività politica svolta come fascisti o per le manifestazioni di carattere fascista compiute in ufficio o fuori di ufficio o per aver dato prova di faziosità fascista o perchè nominati all'impiego per soli titoli fascisti, si trovino in condizione di incompatibilità con la permanenza in servizio.

I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di grado inferiore al 7° sono esenti da procedimento di dispensa, a meno che nella loro condotta si riscontrino manifestazioni di grave faziosità fascista o che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo successivo.

Per le Amministrazioni diverse da quelle dello Stato la parificazione dei gradi, agli effetti del presente decreto, se non esiste, è deliberata con provvedimento insindacabile del capo dell'Amministrazione.

Art. 2.

Sono dispensati dal servizio, anche se inamovibili, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, a qualunque categoria, gruppo o grado appartengano, la cui incompatibilità alla permanenza in servizio risulti dal fatto di avere, dopo l'8 settembre 1943:

a) prestato servizio militare o civile alle dipendenze del tedesco invasore;

b) aderito al partito repubblicano fascista;

c) prestato servizio volontario nelle formazioni militari del governo della sedicente repubblica sociale italiana, o, col grado di ufficiale, in quelle del lavoro organizzate dal governo stesso;

d) partecipato a rastrellamenti o ad esecuzioni sommarie e di condanna ordinate dai nazi-fascisti o svolto opera di delazione a favore di questi ultimi;

e) esercitato funzioni di capo della provincia o di questore per nomina del sedicente governo della repubblica sociale, ovvero di presidente, di pubblico accusatore, o di membro dei tribunali speciali o straordinari istituiti dal detto governo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

f) abbandonato la propria sede per seguire e servire il governo fascista;

g) svolto opera specifica di collaborazione con i tedeschi o con la sedicente repubblica sociale italiana.

Non si fa luogo a dispensa quando le attività dopo l'8 settembre 1943 siano state svolte a seguito di coercizione o allo scopo di danneggiare l'azione dei tedeschi o del governo che solo apparentemente si serviva.

Art. 3.

Chi dopo l'8 settembre 1943 si è distinto nella lotta contro i tedeschi può essere esente dalla dispensa.

Art. 4.

La incompatibilità prevista dagli articoli 1 e 2 è dichiarata su richiesta dell'Amministrazione:

a) dalle Commissioni di epurazione istituite, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, presso le Amministrazioni centrali o gli Enti pubblici autonomi per tutti i dipendenti di dette Amministrazioni od Enti; restano ferme le facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e dall'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

b) dalle Commissioni provinciali di epurazione istituite ai sensi del 3° comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per i dipendenti di Enti pubblici locali e di Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo ed i suoi delegati provinciali invigilano sullo svolgimento dei giudizi di epurazione e, quando è necessario, prendono l'iniziativa del deferimento.

Al procedimento davanti alle Commissioni di epurazione si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alle Commissioni di primo grado.

Art. 5.

L'Amministrazione competente, non appena ricevuta comunicazione della decisione definitiva, deve deliberare la dispensa dal servizio di quei dipendenti nei confronti dei quali sia stata dichiarata la incompatibilità a restare in servizio.

Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio non è dato ricorso, nè in via amministrativa nè in via giu-

Art. 7.

I dipendenti sottoposti a procedimento di epurazione ai sensi dell'art. 4 possono essere sospesi dall'ufficio, in pendenza del giudizio, con deliberazione dell'Amministrazione competente.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al personale dipendente dagli istituti pubblici o di interesse nazionale, da imprese o da aziende private concessionarie di pubblici servizi o esercenti una pubblica funzione o un servizio di pubblica utilità.

Il giudizio di epurazione è di competenza delle Commissioni provinciali di epurazione previste dal 3° comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, tranne che non siano costituite apposite commissioni presso gli istituti e le aziende suddette.

La dispensa dal servizio è deliberata dal capo dell'Istituto per i dipendenti da istituti pubblici o di interesse nazionale, e dal Prefetto della provincia, in cui l'impresa o l'azienda ha la sua sede, per il personale dipendente dalle imprese e dalle aziende private indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Entro il 31 marzo 1946 i capi delle singole pubbliche Amministrazioni possono, per ragioni di opportunità politica o morale, disporre il trasferimento di funzionari, anche se inamovibili, ad altra sede e, comunque, per coloro che si trovano nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 10.

Sono cancellati dagli albi gli iscritti che per faziosità o malcostume fascista si siano resi incompatibili a continuare nell'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere.

Il giudizio su tale incompatibilità spetta agli organi incaricati della tenuta degli albi, i quali vi provvedono direttamente o a mezzo di commissioni da essi nominate; in difetto le commissioni sono nominate dal Ministro che esercita il controllo sugli albi.

Art. 11.

Contro le decisioni delle commissioni previste dalla lettera *a*) dell'art. 4 il dipendente dispensato può ri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Chi dopo l'8 settembre 1943 si è distinto nella lotta contro i tedeschi può essere esente dalla dispensa.

Art. 4.

La incompatibilità prevista dagli articoli 1 e 2 è dichiarata su richiesta dell'Amministrazione:

a) dalle Commissioni di epurazione istituite, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, presso le Amministrazioni centrali o gli Enti pubblici autonomi per tutti i dipendenti di dette Amministrazioni od Enti; restano ferme le facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e dall'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

b) dalle Commissioni provinciali di epurazione istituite ai sensi del 3° comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per i dipendenti di Enti pubblici locali e di Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo ed i suoi delegati provinciali invigilano sullo svolgimento dei giudizi di epurazione e, quando è necessario, prendono l'iniziativa del deferimento.

Al procedimento davanti alle Commissioni di epurazione si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alle Commissioni di primo grado.

Art. 5.

L'Amministrazione competente, non appena ricevuta comunicazione della decisione definitiva, deve deliberare la dispensa dal servizio di quei dipendenti nei confronti dei quali sia stata dichiarata la incompatibilità a restare in servizio.

Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio non è dato ricorso, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 6.

Il dipendente dispensato dal servizio ai sensi dell'articolo precedente, è ammesso al trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma delle disposizioni vigenti.

Nei casi di particolare gravità la Commissione di epurazione può pronunciare la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

Anche quando sia stata disposta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza, spetta all'impiegato dispensato la restituzione dei contributi da lui eventualmente versati al fondo di previdenza.

o di interesse nazionale, da imprese o da aziende private concessionarie di pubblici servizi o esercenti una pubblica funzione o un servizio di pubblica utilità.

Il giudizio di epurazione è di competenza delle Commissioni provinciali di epurazione previste dal 3° comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, tranne che non siano costituite apposite commissioni presso gli istituti e le aziende suddette.

La dispensa dal servizio è deliberata dal capo dell'Istituto per i dipendenti da istituti pubblici o di interesse nazionale, e dal Prefetto della provincia, in cui l'impresa o l'azienda ha la sua sede, per il personale dipendente dalle imprese e dalle aziende private indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Entro il 31 marzo 1946 i capi delle singole pubbliche Amministrazioni possono, per ragioni di opportunità politica o morale, disporre il trasferimento di funzionari, anche se inamovibili, ad altra sede e, comunque, per coloro che si trovano nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 10.

Sono cancellati dagli albi gli iscritti che per faziosità o malcostume fascista si siano resi incompatibili a continuare nell'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere.

Il giudizio su tale incompatibilità spetta agli organi incaricati della tenuta degli albi, i quali vi provvedono direttamente o a mezzo di commissioni da essi nominate; in difetto le commissioni sono nominate dal Ministro che esercita il controllo sugli albi.

Art. 11.

Contro le decisioni delle commissioni previste dalla lettera *a*) dell'art. 4 il dipendente dispensato può ricorrere, anche per il merito, ad una Sezione speciale del Consiglio di Stato, composta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed integrata da due membri da designarsi l'uno dall'Alto Commissario e l'altro dal Ministro da cui dipende o alla cui vigilanza è sottoposta l'Amministrazione alla quale appartiene il ricorrente.

Il ricorso è proposto nel termine di sei giorni decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione di 1° grado, mediante deposito nella segreteria della Commissione stessa, nell'ufficio dal quale il ricorrente dipende o, direttamente, nella segreteria della Sezione speciale del Consiglio di Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La Sezione speciale decide in camera di consiglio senza l'osservanza delle ordinarie norme di procedura e al procedimento si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alla Commissione centrale.

Art. 12.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali il dipendente dispensato può ricorrere ad una commissione istituita presso la Corte di Appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione di prima istanza. La Commissione d'appello, costituita con decreto del primo presidente della Corte di Appello, è composta di un magistrato o di un funzionario della pubblica Amministrazione, anche a riposo, di grado non inferiore al quinto, con funzioni di presidente e di due membri da designarsi l'uno dall'Alto Commissario e l'altro dal Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale tra i funzionari dell'Amministrazione cui appartiene il ricorrente.

Il ricorso è proposto nel termine di sei giorni, decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione di 1° grado, mediante deposito nella segreteria della Commissione stessa o direttamente nella segreteria della Commissione di appello.

Al procedimento davanti alle Commissioni di appello si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alla Commissione centrale.

Art. 13.

Ferme le dispense dal servizio, le cancellazioni dagli albi ed i proscioglimenti disposti con decisioni definitive emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono revocate le sanzioni disciplinari diverse dalla dispensa dal servizio, dalla cancellazione dagli albi e dalla retrocessione, irrogate con decisioni definitive ai sensi dello stesso decreto legislativo.

Agli effetti delle disposizioni del comma precedente, le decisioni delle Commissioni centrali si considerano definitive anche se alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora notificate ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179.

Le decisioni di primo grado emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, tuttora soggette a ricorso, sono impugnabili a norma del presente decreto.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono soppresse.

I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto davanti alle Commissioni di primo grado proseguono davanti alle Commissioni stesse o ai nuovi organi previsti dall'art. 10 con l'applicazione delle norme del presente decreto.

Le sospensioni dall'ufficio disposte in via cautelare sono revocate dall'Amministrazione nei confronti dei dipendenti di grado ottavo ed inferiori, i quali non si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1 e dall'art. 2; in tutti gli altri casi la revoca della sospensione può essere disposta, anche in pendenza del giudizio, dall'Amministrazione competente o dagli organi previsti dall'art. 10.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano le sospensioni di fatto comunque disposte.

Art. 14.

Fermo l'effetto dei termini già scaduti alla data del presente decreto i deferimenti devono essere effettuati entro il 31 marzo 1946 e, comunque, per coloro che si trovano nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 15.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, sono abrogate in quanto non compatibili col presente decreto.

TITOLO II.

Art. 16.

Sono risolti di diritto i contratti d'impiego, di rappresentanza e di agenzia dei direttori generali, tecnici e amministrativi, dei capi servizio, dei capi uffici, degli institori di società per azioni o a responsabilità limitata con capitale superiore ai cinque milioni di lire o di società di assicurazione con capitale nominale o con patrimonio sociale superiore a un milione di lire, i quali:

1) abbiano riportato condanne per delitti ai sensi del titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando le condanne non comportino la interdizione dai pubblici uffici;

2) i cui beni siano stati confiscati a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo medesimo;

3) abbiano riportato alcune delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

al quinto, con funzioni di presidente e di due membri da designarsi l'uno dall'Alto Commissario e l'altro dal Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale tra i funzionari dell'Amministrazione cui appartiene il ricorrente.

Il ricorso è proposto nel termine di sei giorni, decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione di 1° grado, mediante deposito nella segreteria della Commissione stessa o direttamente nella segreteria della Commissione di appello.

Al procedimento davanti alle Commissioni di appello si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alla Commissione centrale.

Art. 13.

Ferme le dispense dal servizio, le cancellazioni dagli albi ed i proscioglimenti disposti con decisioni definitive emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono revocate le sanzioni disciplinari diverse dalla dispensa dal servizio, dalla cancellazione dagli albi e dalla retrocessione, irrogate con decisioni definitive ai sensi dello stesso decreto legislativo.

Agli effetti delle disposizioni del comma precedente, le decisioni delle Commissioni centrali si considerano definitive anche se alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora notificate ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179.

Le decisioni di primo grado emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, tuttora soggette a ricorso, sono impugnabili a norma del presente decreto.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto davanti alla Commissione centrale per il giudizio di appello sono giudicati dagli organi di secondo grado previsti dagli articoli 11 e 12.

Le decisioni di primo grado emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, dalle Commissioni di revisione degli albi e tuttora soggette a ricorso, anche quando il relativo giudizio sia pendente davanti alle Commissioni centrali, sono soggette a revisione da parte dei nuovi organi previsti dall'art. 10.

La Commissione centrale di epurazione e le Commissioni per la revisione degli albi, istituite con il decreto

Art. 14.

Fermo l'effetto dei termini già scaduti alla data del presente decreto i deferimenti devono essere effettuati entro il 31 marzo 1946 e, comunque, per coloro che si trovano nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 15.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, sono abrogate in quanto non compatibili col presente decreto.

Titolo II.

Art. 16.

Sono risolti di diritto i contratti d'impiego, di rappresentanza e di agenzia dei direttori generali, tecnici e amministrativi, dei capi servizio, dei capi uffici, degli institori di società per azioni o a responsabilità limitata con capitale superiore ai cinque milioni di lire o di società di assicurazione con capitale nominale o con patrimonio sociale superiore a un milione di lire, i quali:

1) abbiano riportato condanne per delitti ai sensi del titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando le condanne non comportino la interdizione dai pubblici uffici;

2) i cui beni siano stati confiscati a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo medesimo;

3) abbiano riportato alcune delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;

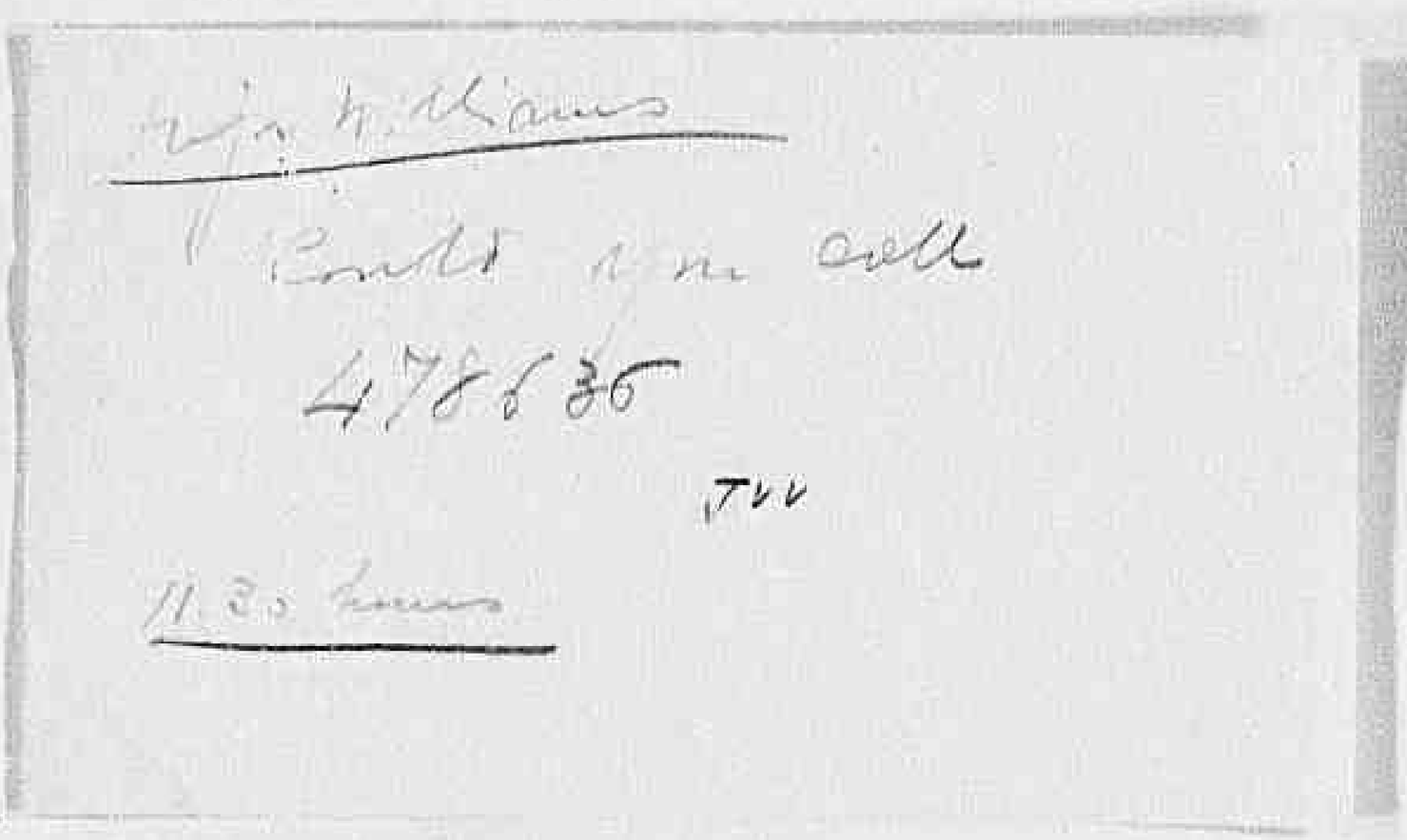
4) abbiano rivestito cariche fasciste di segretario e vice segretario del partito, membro del gran consiglio, componente del direttorio nazionale, ispettore del partito, segretario federale, deputato fascista, consigliere nazionale e senatore dichiarato decaduto.

Art. 17.

A coloro che si trovano nelle condizioni previste dal n. 4 dell'articolo precedente non si applica la disposizione prevista dallo stesso articolo quando posseggano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DLL 9/1/00 14 G.S.
n. 702

una comprovata capacità tecnica ed amministrativa e ricorra per essi una delle circostanze seguenti: si siano distinti nella lotta contro i tedeschi ovvero, prima dell'inizio della presente guerra, abbiano preso posizione ostile al fascismo o abbiano cessato di appartenere al partito nazionale fascista o abbiano rivestito la carica di consigliere nazionale in rappresentanza delle categorie professionali senza esercitare effettiva attività politica.

Il giudizio al riguardo è dato insindacabilmente, su ricorso dell'interessato, da proporsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da una Commissione provinciale nominata dal Prefetto della provincia, sentito il Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale e composta di un presidente designato dalla delegazione provinciale dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo e di quattro membri di cui due designati dalla Camera del Lavoro e due dalle associazioni dei datori di lavoro. La competenza della Commissione è determinata dal luogo in cui il dipendente presta servizio.

Il Prefetto, di concerto con il presidente della Commissione provinciale, può nominare con gli stessi criteri una o più sezioni della detta Commissione.

Se è presentato il ricorso di cui sopra il licenziamento del dirigente è sospeso sino all'esito del giudizio della Commissione provinciale.

La decisione della Commissione deve essere comunicata al datore di lavoro.

Art. 18.

Il datore di lavoro deve procedere al licenziamento del dipendente nei confronti del quale si sia verificata la risoluzione del rapporto, non appena scaduto il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente se non è stato presentato il ricorso di cui allo stesso comma, o, in caso contrario, non appena abbia ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo suddetto ovvero non appena siano divenuti definitivi i provvedimenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 16.

Il datore di lavoro che contravviene al disposto del comma precedente è punito coll'arresto fino a sei mesi con l'ammenda fino a 100.000 lire.

Art. 19.

Al dipendente licenziato per risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 16 del presente decreto, è corrisposta l'indennità prevista dai commi terzo e quarto dell'articolo 18.

Al dipendente licenziato, nei casi previsti nel comma precedente, spetta la restituzione dei contributi da lui versati al fondo di previdenza.

E' fatto salvo quanto spetta al licenziato in dipendenza delle assicurazioni obbligatorie.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 30 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 703.

Modificazioni alle disposizioni legislative circa la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273;
Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cune dalle associazioni dei datori di lavoro. La competenza della Commissione è determinata dal luogo in cui il dipendente presta servizio.

Il Prefetto, di concerto con il presidente della Commissione provinciale, può nominare con gli stessi criteri una o più sezioni della detta Commissione.

Se è presentato il ricorso di cui sopra il licenziamento del dirigente è sospeso sino all'esito del giudizio della Commissione provinciale.

La decisione della Commissione deve essere comunicata al datore di lavoro.

Art. 18.

Il datore di lavoro deve procedere al licenziamento del dipendente nei confronti del quale si sia verificata la risoluzione del rapporto, non appena scaduto il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente se non è stato presentato il ricorso di cui allo stesso comma, o, in caso contrario, non appena abbia ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo suddetto ovvero non appena siano divenuti definitivi i provvedimenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 16.

Il datore di lavoro che contravviene al disposto del comma precedente è punito coll'arresto fino a sei mesi con l'ammenda fino a 100.000 lire.

Art. 19.

Al dipendente licenziato per risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 16 del presente decreto, è corrisposta l'indennità prevista dai commi terzo e quarto dell'articolo 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè ogni altra indennità prevista nei contratti di impiego.

Nel caso di rapporto a tempo determinato è dovuta, a titolo di indennità, la minore somma tra l'importo delle retribuzioni, fino alla scadenza contrattuale del rapporto e l'ammontare della indennità che sarebbe dovuta ove il contratto fosse a tempo indeterminato.

Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 16, al dipendente licenziato non spettano le indennità di licenziamento e le eventuali indennità pattuite nei contratti a tempo indeterminato le quali devono essere devolute alle istituzioni di previdenza costituite presso l'azienda o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 30 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 703.

Modificazioni alle disposizioni legislative circa la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273;
Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge 6 dicembre 1928, n. 2744, modificata con le successive leggi 24 marzo 1932, n. 273, e 29 giugno 1940, n. 802, sono apportate le seguenti altre modifiche:

1) Il secondo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« L'Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma, è assoggettato al pagamento delle imposte e delle tasse ed è sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero del tesoro (Provveditorato generale dello Stato) per lo svolgimento della sua attività e per la produzione dei lavori ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

2) L'art. 6, modificato con la legge 24 marzo 1932, n. 273, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto è amministrato da un Consiglio di undici membri i quali sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro e possono essere impiegati dello Stato purchè di grado non inferiore al 6°.

« Il Consiglio anzidetto è costituito: da un Presidente, da un membro del Consiglio di Stato designato dal Presidente dello stesso, dal Provveditore generale dello Stato, dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato di grado non inferiore al 6°, dal Direttore generale del Tesoro o da un suo delegato di grado non inferiore al 6°, da quattro funzionari designati rispettivamente dai Ministri per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni e per il lavoro e la previdenza sociale, nonchè da due altri Consiglieri in rappresentanza del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

« Il Provveditore generale dello Stato non può essere nè presidente del Consiglio di amministrazione, nè consigliere delegato o amministratore delegato.

« Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Allo scadere di ogni triennio cessano dalle funzioni anche i membri del Consiglio che sono stati nominati durante il triennio in sostituzione di altri ».

3) L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Un Collegio di sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. Il Collegio, composto di cinque sindaci effettivi e di due supplenti, è costituito da un membro della Corte dei conti con funzioni di presidente, da cinque funzionari civili dello Stato e da un rappresentante del personale dell'Istituto con funzioni di sindaco effettivo.

« I Sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

4) L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Il Provveditorato generale dello Stato eserciterà, a propria cura e spesa, a mezzo di propri funzionari, il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare e quello sulla stampa e distribuzione degli stampati rappresentativi di valore o soggetti a rigoroso controllo.

« Tale disposizione lascia impregiudicato quanto si riferisce alla competenza della Direzione generale del Tesoro e della Banca d'Italia nei riguardi della vigilanza e del controllo sui biglietti di banca e di Stato ai sensi del regolamento approvato con R. decreto 30 ot-

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 20 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 704.

Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione della Gioventù italiana del Littorio all'estero e nuova denominazione di « Fondazione Figli degli Italiani all'Estero ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il R. decreto 7 maggio 1942, n. 743, che approva lo statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'Estero (G.I.L.E.);

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 19[illegible] n. 151;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità di modificare lo statuto della Fondazione predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 4 e 10 (comma 1°) dello statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'Estero approvato con R. decreto 7 maggio 1942, n. 743, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — E' istituita una Fondazione denominata « Fondazione Figli degli Italiani all'Estero » avente per fine l'assistenza fisica e spirituale dei figli degli italiani all'estero.

La Fondazione ha sede in Roma.

Art. 4. — La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione assistito da due revisori di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per la pubblica istruzione, per le poste e [illegible]
zioni e per il lavoro e la previdenza sociale, nonchè da due altri Consiglieri in rappresentanza del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

« Il Provveditore generale dello Stato non può essere nè presidente del Consiglio di amministrazione, nè consigliere delegato o amministratore delegato.

« I Presidente ed i Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Allo scadere di ogni triennio cessano dalle funzioni anche i membri del Consiglio che sono stati nominati durante il triennio in sostituzione di altri ».

3) L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Un Collegio di sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. Il Collegio, composto di cinque sindaci effettivi e di due supplenti, è costituito da un membro della Corte dei conti con funzioni di presidente, da cinque funzionari civili dello Stato e da un rappresentante del personale dell'Istituto con funzioni di sindaco effettivo.

« I Sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

4) L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Il Provveditorato generale dello Stato eserciterà, a propria cura e spesa, a mezzo di propri funzionari, il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare e quello sulla stampa e distribuzione degli stampati rappresentativi di valore o soggetti a rigoroso controllo.

« Tale disposizione lascia impregiudicato quanto si riferisce alla competenza della Direzione generale del Tesoro e della Banca d'Italia nei riguardi della vigilanza e del controllo sui biglietti di banca e di Stato ai sensi del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e successive disposizioni ».

Art. 2.

Le denominazioni: Ministero delle finanze e Ministro per le finanze in quegli articoli della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e successive modificazioni che riguardano norme tuttora applicabili, sono sostituite dalle seguenti: Ministero del tesoro e Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Modificazione [illegible] della Gioventù italiana del Littorio all'Estero, in denominazione di « Fondazione Figli degli Italiani all'Estero ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 7 maggio 1942, n. 743, che approva lo statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'Estero (G.I.L.E.);

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 19[illegible] n. 151;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità di modificare lo statuto della Fondazione predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 4 e 10 (comma 1°) dello statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'Estero approvato con R. decreto 7 maggio 1942, n. 743, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — E' istituita una Fondazione denominata « Fondazione Figli degli Italiani all'Estero » avente per fine l'assistenza fisica e spirituale dei figli degli i[illegible] liani all'estero.

La Fondazione ha sede in Roma.

Art. 4. — La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione assistito da due revisori di conti nominati uno dal Ministro per gli affari esteri e l'altro dal Ministro per il tesoro.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

a) il direttore generale degli Italiani all'estero, presidente;

b) un delegato del Ministero dell'interno, membro;

c) un delegato del Ministero della pubblica istruzione, membro;

d) due delegati del Ministero degli affari esteri, membri, uno dei quali dovrà essere il funzionario preposto all'Ufficio scuole Direzione generale degli Italiani all'estero.

I revisori esercitano la loro funzione secondo le norme contenute nel R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, in quanto applicabili; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Art. 10. — E' istituito altresì un Comitato permanente di amministrazione composto dal presidente, da uno dei due delegati del Ministero degli affari esteri e dal delegato del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 21. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società « Fiumana » di navigazione, con sede in Roma, e nomina del commissario governativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la « Fiumana » Società anonima di navigazione con sede in Roma, esercita un'attività d'interesse generale essendo concessionaria di servizi marittimi pubblici di trasporto;

Ritenuto che la predetta Società non trovasi in grado di funzionare per l'assenza e per la dispersione dei suoi amministratori tanto che le riunioni del Consiglio sono andate deserte;

Considerato che per cause interdipendenti anche e riunioni della assemblea degli azionisti sono andate deserte tanto in prima che in seconda convocazione;

Visti gli articoli 1, n. 1, 2 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Società « Fiumana » di navigazione, con sede in Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il prof. Lorenzo Gandolfo è nominato commissario governativo per la gestione della suddetta Società per il periodo di mesi sei.

Art. 3.

Il commissario governativo ha tutti i poteri spettanti al Consiglio di amministrazione della Società, salvo la facoltà del Ministro per la marina di provvedere in tutto o in parte alla sua sostituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 3 novembre 1945

PARRI

(1952)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati della « Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie » di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera dell'8 ottobre 1945, della « Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie » di Genova, con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 10 impiegati disposti dalla Cassa stessa sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che tali licenziamenti non furono determinati da motivi di carattere politico, ma dalla necessità di ridurre il personale in relazione alla diminuita attività dell'Ente suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento dei sottoindicati impiegati della « Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie » di Genova, disposti da detta Cassa sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

Con decorrenza dal 31 marzo 1944:

Cesaratto Narcisa - Stefanini Rina - Sebartoli Vittoria - Natale Salvatore - Camerini Riccardo.

Con decorrenza dal 31 agosto 1944:

Borghesi Ignazio - Bricito Angelo - Olivieri Ernesto - Liguori Nicola - Talamanca Salvatore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1940)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485021

BOSONI — DE GASPERI — SORAN[illegible] — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 21. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società « Fiumana » di navigazione, con sede in Roma, e nomina del commissario governativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la « Fiumana » Società anonima di navigazione con sede in Roma, esercita un'attività d'interesse generale essendo concessionaria di servizi marittimi pubblici di trasporto;

Ritenuto che la predetta Società non trovasi in grado di funzionare per l'assenza e per la dispersione dei suoi amministratori tanto che le riunioni del Consiglio sono andate deserte;

Considerato che per cause interdipendenti anche e riunioni della assemblea degli azionisti sono andate deserte tanto in prima che in seconda convocazione;

Visti gli articoli 1, n. 1, 2 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Società « Fiumana » di navigazione, con sede in Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il prof. Lorenzo Gandolfo è nominato commissario governativo per la gestione della suddetta Società per la durata di mesi sei.

Art. 3.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la marina.

Art. 4.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2336 e seguenti del Codice civile.

Art. 5.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le proprie funzioni anche durante la gestione commis-

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera dell'8 ottobre 1945, della « Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie » di Genova, con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 10 impiegati disposti dalla Cassa stessa sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che tali licenziamenti non furono determinati da motivi di carattere politico, ma dalla necessità di ridurre il personale in relazione alla diminuita attività dell'Ente suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento dei sottoindicati impiegati della « Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie » di Genova, disposti da detta Cassa sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

Con decorrenza dal 31 marzo 1944:

Cesaratto Narcisa - Stefanini Rina - Sebartoli Vittoria - Natale Salvatore - Camerini Riccardo.

Con decorrenza dal 31 agosto 1944:

Borghesi Ignazio - Bricito Angelo - Olivieri Ernesto - Lignori Nicola - Talamanca Salvatore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1940)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera 1° ottobre 1945, n. 34578, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati disposti dall'Istituto stesso sotto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'impero dello pseudo governo della repubblica sociale italiana, ai quali è stata data effettiva esecuzione;

Considerato che tali licenziamenti furono determinati esclusivamente dalla necessità di ridurre il personale alle effettive esigenze dei servizi, restando quindi escluso qualsiasi motivo di carattere politico;

Tenuto presente che le esigenze che diedero luogo ai provvedimenti di licenziamento sono tuttora sussistenti e che, inoltre, l'Istituto non ha attualmente la possibilità di riassumere il personale in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente eseguiti, i provvedimenti di licenziamento adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1941)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1945.

Revoca dei decreti interministeriali 13 gennaio e 16 ottobre 1942, con cui la Società American President Lines, con sede in Genova, era stata sottoposta a sequestro e quindi in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 13 gennaio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 5 febbraio detto anno, n. 29, con il quale la Società Americana President Lines, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il successivo decreto interministeriale 16 ottobre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 25 novembre stesso anno, n. 279, con cui la società anzidetta è stata posta in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che per disposizione del Comando Militare Alleato l'azienda è già stata dal sequestratario-liquidatore in carica consegnata al rappresentante legale dell'American President Lines, come risulta dal verbale 8 giugno 1945;

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Il Mondo », ad elevare il capitale massimo assicurabile in forma popolare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Il Mondo », con sede in Milano, allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad elevare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile in forma popolare senza visita medica;

Decreta:

La Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione sulla vita « Il Mondo », con sede in Milano, è autorizzata ad elevare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile in forma popolare senza visita medica.

Roma, addì 25 ottobre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1921)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1945.

Nomina del commissario liquidatore delle disciolte Federazioni nazionali aziende industriali municipalizzate e aziende municipalizzate di trasporto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 969, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1945, con il quale i commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali sono stati nominati commissari liquidatori anche di un gruppo di Federazioni nazionali disciolte, già aderenti alla Confederazione predetta;

Considerata l'opportunità di affidare la liquidazione delle disciolte Federazioni nazionali aziende industriali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

tati dall'Istituto nazionale della previdenza [illegible] sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1941)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1945.

Revoca dei decreti interministeriali 13 gennaio e 16 ottobre 1942, con cui la Società American President Lines, con sede in Genova, era stata sottoposta a sequestro e quindi in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 13 gennaio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 5 febbraio detto anno, n. 29, con il quale la Società Americana President Lines, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il successivo decreto interministeriale 16 ottobre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 25 novembre stesso anno, n. 279, con cui la società anzidetta è stata posta in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che per disposizione del Comando Militare Alleato l'azienda è già stata dal sequestratario-liquidatore in carica consegnata al rappresentante legale dell'American President Lines, come risulta dal verbale 8 giugno 1945;

Ritenuta la opportunità di convalidare il dissequestro già disposto, affinchè la posizione giuridica della predetta azienda venga regolarizzata anche nei confronti dei terzi;

Decreta:

Sono revocati i decreti interministeriali 13 gennaio e 16 ottobre 1942, con cui la Società American President Lines, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro e quindi messa in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1931)

---

allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad elevare [illegible] L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile in forma popolare senza visita medica;

Decreta:

La Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione sulla vita « Il Mondo », con sede in Milano, è autorizzata ad elevare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile in forma popolare senza visita medica.

Roma, addì 25 ottobre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1921)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1945.

Nomina del commissario liquidatore delle disciolte Federazioni nazionali aziende industriali municipalizzate e aziende municipalizzate di trasporto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 969, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1945, con il quale i commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali sono stati nominati commissari liquidatori anche di un gruppo di Federazioni nazionali disciolte, già aderenti alla Confederazione predetta;

Considerata l'opportunità di affidare la liquidazione delle disciolte Federazioni nazionali aziende industriali municipalizzate e aziende municipalizzate di trasporto ad un apposito commissario liquidatore;

Decreta:

L'ing. Poinelli Mario è nominato commissario liquidatore delle disciolte Federazioni nazionali aziende industriali municipalizzate e aziende municipalizzate di trasporto, già aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali.

Roma, addì 29 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1937)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.

Approvazione di modifiche apportate allo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale - con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale, con sede in Milano - approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936 e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 8 maggio 1939, 28 marzo 1941 e 24 agosto 1942;

Vedute le modifiche statutarie approvate dall'assemblea straordinaria dei soci del predetto Istituto di credito, tenuta in Milano il 6 ottobre 1945, come risulta da copia autentica del verbale relativo all'assemblea medesima;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Allo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale, con sede in Milano - sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo comma dell'art. 16 è sostituito del seguente:

« L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da un vice presidente, assistito da un segretario designato dagli intervenuti. »;

2) il testo dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione elegge annualmente fra i propri membri un presidente, uno o due vice presidenti e un segretario che può essere estraneo al Consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente e dei vice presidenti presiede l'amministratore più anziano di età. »;

3) il primo comma dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. »;

4) il secondo comma dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel titolo del decreto Ministeriale 5 ottobre 1945, relativo alle norme per la liquidazione del patrimonio della Federazione nazionale dei consorzi obbligatori fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina (*Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1945, n. 123) aggiungere « e del patrimonio dei dipendenti consorzi ».

(1970)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Si notifica che nelle operazioni eseguite nell'ottobre 1944 sono state estratte le sotto indicate cartelle ordinarie 4,50 % di Credito comunale e provinciale.

Cartelle 1ª emissione - 7ª estrazione

Unitarie: 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 936 - 937 - 938 - 1191 - 1192 - 1193 - 1194 - 1195.
Quintuple: 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 36 - 897 - 1566 - 1567 - 1568 - 1569 - 1570.
Decuple: 310 - 311 - 312 - 349 - 350 - 35. - 1408 - 1409 - 1410 - 1486 - 1487 - 1488.
Ventuple: 353 - 354 - 421 - 422 - 941 - 007 - 998 - 1079 - 1080 - 1293 - 1294 - 1323 - 1324.
Cinquantuple: 168 - 218 - 667 - 684 - 791 - 830 - 935 - 960 - 1050 - 1453 - 1511 - 1017.

Cartelle 2ª emissione - 6ª estrazione

Unitarie: 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835.
Quintuple: 2146 - 2147 - 2148 - 2149.
Decuple: 2196 - 2197 - 2198.
Ventuple: 1817 - 1818 - 2171 - 2172
Cinquantuple: 1848 - 1868 - 1901 - 2008.

Cartelle 3ª emissione - 4ª estrazione

Unitarie: 2336 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535
Quintuple: 3037 - 3038 - 3039 - 3040
Decuple: 2841 - 2842 - 2843.
Ventuple: 2341 - 2869 - 2870 - 2967 - 2968.
Cinquantuple: 2333 - 2368 - 2679.

Cartelle 4ª emissione - 3ª estrazione

Unitarie: 3221 - 3222 - 3223.
Quintuple: 3337 - 3338.
Decuple: 3285 - 3286.
Ventuple: 3065 - 3073 - 3074.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale, con sede in Milano - approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936 e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 8 maggio 1939, 28 marzo 1941 e 24 agosto 1942;

Vedute le modifiche statutarie approvate dall'assemblea straordinaria dei soci del predetto Istituto di credito, tenuta in Milano il 6 ottobre 1945, come risulta da copia autentica del verbale relativo all'assemblea medesima;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Allo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale, con sede in Milano - sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo comma dell'art. 16 è sostituito del seguente:

« L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da un vice presidente, assistito da un segretario designato dagli intervenuti. »;

2) il testo dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione elegge annualmente fra i propri membri un presidente, uno o due vice presidenti e un segretario che può essere estraneo al Consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente e dei vice presidenti presiede l'amministratore più anziano di età. »;

3) il primo comma dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. »;

4) il secondo comma dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

« Nel numero dei componenti il comitato sono compresi, come membri di diritto, il presidente, i vice presidenti e gli aministratori delegati. »;

5) la lettera *a*) dell'art. 39 è sostituita come segue:

« per la direzione centrale e per tutte le sedi, succursali e agenzie, il presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati, nonchè i direttori centrali e quegli altri funzionari a cui sia stata delegata tale facoltà ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1943)

---

trebbiatura e la sgranatura a macchina (*Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1945, n. 123) aggiungere « e del patrimonio dei dipendenti consorzi ».

(1970)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Si notifica che nelle operazioni eseguite nell'ottobre 1944 sono state estratte le sotto indicate cartelle ordinarie 4,50 % di Credito comunale e provinciale.

Cartelle 1ª emissione - 7ª estrazione

Unitarie: 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 936 - 937 - 938 - 1191 - 1192 - 1193 - 1194 - 1195.
Quintuple: 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 896 - 897 - 1566 - 1567 - 1568 - 1569 - 1570.
Decuple: 310 - 311 - 312 - 349 - 350 - 351 - 1408 - 1409 - 1410 - 1486 - 1487 - 1488.
Ventuple: 353 - 354 - 421 - 422 - 941 - 997 - 998 - 1079 - 1080 - 1293 - 1294 - 1323 - 1324.
Cinquantuple: 168 - 218 - 667 - 684 - 791 - 830 - 935 - 990 - 1050 - 1453 - 1511 - 1617.

Cartelle 2ª emissione - 6ª estrazione

Unitarie: 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835.
Quintuple: 2146 - 2147 - 2148 - 2149.
Decuple: 2196 - 2197 - 2198.
Ventuple: 1817 - 1818 - 2171 - 2172
Cinquantuple: 1848 - 1868 - 1901 - 2068.

Cartelle 3ª emissione - 4ª estrazione

Unitarie: 2336 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535.
Quintuple: 3037 - 3038 - 3039 - 3040
Decuple: 2841 - 2842 - 2843.
Ventuple: 2341 - 2869 - 2870 - 2967 - 2968.
Cinquantuple: 2333 - 2368 - 2679.

Cartelle 4ª emissione - 3ª estrazione.

Unitarie: 3221 - 3222 - 3223.
Quintuple: 3337 - 3338.
Decuple: 3285 - 3286.
Ventuple: 3063 - 3073 - 3074.
Cinquantuple: 2939 - 3046 - 3062 - 3118.

Il rimborso del capitale avrà luogo in seguito a domanda dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte.

Le domande di rimborso potranno essere presentate o direttamente a questa Direzione generale in via Goito, n. 4, se i richiedenti risiedono nella provincia di Roma o a mezzo delle Intendenze di finanza (Uffici provinciali del Tesoro) se risiedono nelle altre provincie.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale.

Roma, addì 5 novembre 1945

Il direttore generale: PALLESTRINI

(1966)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che al termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Naz. 5%	12961	Calabrò Vincenzo, dom. a Napoli	20 —
Id.	35914	Salnitro Giosuè di Francesco, dom. a Derna (Cirenaica)	75 —
Id.	36772	Salnitro Vincenzo di Francesco, dom. a Derna (Cirenaica)	75 —
Rend. 5%	31864	Pescarmona Olga di Giovanni, moglie di Faralli Arturo, dom. ad Arezzo	1400 —
Id.	163526	Tulumello Baldassarre fu Giovanni, dom. a Racalmuto (Agrigento)	10880 —
Id.	183969	Come sopra	20 —
Prest. Rod. 5%	4184	Come sopra	200 —
Rend. 5%	39670	Giampietro Maria di Luigi, moglie di Pisani Ermanno, dom. in Città S. Angelo (Pescara), vincolata	2500 —
Id.	521947	Come sopra	1750 —
Id.	520219	Come sopra	1750 —
Id.	706679 solo per la proprietà	Tortorici Filippo fu Michele, con usufrutto a Ciminnesi Marianna Giuseppa fu Luigi, dom. a Palermo	182 —
Id.	177583 solo per la proprietà	Come sopra	763 —
Id.	115700	Sajeva Antonietta di Benedetto, moglie di Sajeva Antonio, dom. a Favara (Agrigento), vincolata	154 —
Id.	524977	Lo Verde Carmelina di Antonino, moglie di Finocchiaro Salvatore fu Emanuele, dom. a Palermo, vincolata	500 —
Id.	444344	Iovane Giuseppe di Gaetano, dom. a Napoli, ipotecata	35 —
Id.	115351	Parrocchia di S. Stefano in Alatri (Roma)	84 —
Id.	21908	Mitra Mariano fu Pietro, dom. a Castelbuono (Salerno)	350 —
			94 50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

decreti legislativi luogotenenziali [illegible]
fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, [illegible]
zione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Naz. 5%	12961	Calabrò Vincenzo, dom. a Napoli	20 —
Id.	35914	Salnitro Giosuè di Francesco, dom. a Derna (Cirenaica)	75 —
Id.	36772	Salnitro Vincenzo di Francesco, dom. a Derna (Cirenaica)	75 —
Rend. 5%	31864	Pescarmona Olga di Giovanni, moglie di Faralli Arturo, dom. ad Arezzo	1400 —
Id.	163526	Tulumello Baldassarre fu Giovanni, dom. a Racalmuto (Agrigento)	10880 —
Id.	183969	Come sopra	20 —
Prest. Red. 5%	4184	Come sopra	200 —
Rend. 5%	30670	Giampietro Maria di Luigi, moglie di Pisani Ettmanno, dom. in Città S. Angelo (Pescara), vincolata	2500 —
Id.	521947	Come sopra	1750 —
Id.	520219	Come sopra	1750 —
Id.	709679 solo per la proprietà	Torteriet Filippo fu Michele, con usufrutto a Cimbinecci Marianna Giuseppa fu Luigi, dom. a Palermo	182 —
Id.	177583 solo per la proprietà	Come sopra	763 —
Id.	115700	Sajeva Antonietta di Benedetto, moglie di Sajeva Antonio, dom. a Favara (Agrigento), vincolata	154 —
Id.	524977	Lo Verde Carmelina di Antonino, moglie di Finocchiaro Salvatore fu Emanuele, dom. a Palermo, vincolata	500 —
Id.	444344	Iovane Giuseppe di Gaetano, dom. a Napoli, ipotecata	35 —
Id.	115351	Parrocchia di S. Stefano in Alatri (Roma)	84 —
Id.	21008	Mitra Mariano fu Pietro, dom. a Castelbuono (Salerno)	350 —
Id.	21083	Come sopra	94,50
Id.	80941	Come sopra	250 —
Id.	39071	Come sopra	2500 —
Id.	39072	Come sopra	2500 —
Id.	72763	De Virgilio Maria Eugenia fu Leopoldo, moglie di Cantilena Mario, dom. a Fondi (Caserta)	1785 —
Cons. 3,50 %, (1902)	35332	Schettini Rubino Michelina di Gerardo, minore emancipata sotto la curatela del marito Pesce Francesco di Carmine, dom. a Trecchina (Potenza), vincolato	350 —
		Congregazione di carità di Forchia (Benevento)	24,50
ons. 3,50 % (1906)	340153	Papa Elvira fu Alessandro, moglie di Muccioli Antonio, dom.	
Id.	822637	a Potenza, vincolata	105 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	520218 solo per l'usufrutto	Bianchi Gioconda di Armando, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto a Bettarelli Clotilde fu Domenico, moglie di Messina Francesco, dom. a Palermo	1750 —
Id.	521948 solo per l'usufrutto	Come sopra	1750 —
Id.	52367 solo per l'usufrutto	Come sopra	1750 —
Id.	523676	Bianchi Clotilde di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra . .	1750 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1345)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Alanno (Pescara) in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il 26 agosto 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Alanno (Pescara), l'ing. Augusto Nini è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, 3 dicembre 1942, n. 1752 e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(1964)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 novembre 1945 - N. 234

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 novembre 1945 - N. 235

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,275
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,175
Redimibile 3,50 % 1934	91,65
Id. 5 % 1936	98,325
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,025
Id. 5 % (15 settembre 1950) . . .	98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) . . .	98,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) . .	98,925

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Id.	solo per l'usufrutto 52367	Come sopra	1750 —
Id.	solo per l'usufrutto 523676	Bianchi Clotilde di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra . .	1750 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il direttore generale: Costi

(1345)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Alanno (Pescara) in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il 26 agosto 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Alanno (Pescara), l'ing. Augusto Nini è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, 3 dicembre 1942, n. 1752 e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 236.

(1964)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 novembre 1945 - N. 234

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,340		

Rendita 3,50 % 1906	104,275
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,225
Redimibile 3,50 % 1934	91,85
Id. 5 % 1936	98,325
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,225
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,175
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,925

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 novembre 1945 - N. 235

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,275
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,175
Redimibile 3,50 % 1934	91,05
Id. 5 % 1936	98,325
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,925

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche pel pareggio del bilancio 1944.

Con decreto interministeriale in data 18 settembre u. s. è stata autorizzata l'Amministrazione provinciale di Messina, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, a contrarre, per il pareggio del bilancio 1944, un mutuo di L. 14,000.000 col Consorzio di credito per le opere pubbliche.

(1949)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per trasferimento di notai

Ai sensi dell'art. 1, commi 1° e 2°, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, il posto di notaio vacante in Firenze è messo a concorso fra i notai in esercizio.

Gli aspiranti debbono, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di novanta giorni dalla data della presente *Gazzetta Ufficiale*, regolare domanda in carta da bollo da L. 12 e la quietanza di versamento della tassa di concorso nella misura di L. 50 presso un archivio notarile. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credano utili ai fini della decisione del concorso.

(1967)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che con ordinanza in data 27 settembre 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 ottobre 1945, è stato disposto che i benefici derivanti dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, numero 193, decorressero dalla data stabilita nel decreto stesso;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della suddetta ordinanza, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i benefici derivanti dal summenzionato decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, decorrano dal 1° maggio 1945.

In data 5 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1972)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 [illegible] entrino in vigore ed abbiano piena

Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione dei sottoindicati decreti nn. 626, 625 e 623, già resi integralmente o parzialmente esecutivi con ordinanze del Governo Militare Alleato pubblicate rispettivamente nei numeri 123, 126, 132 della *Gazzetta Ufficiale*, anno 1945.

Tuttavia il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 621, è escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato.

In data 5 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1945, N. 626.

Proroga del termine per rendere, nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo la entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 438, ed in quelle non ancora restituite, la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sulla avocazione e la confisca dei profitti di regime.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1945, N. 625.

Modificazione alle norme sulle sanzioni contro il fasci[illegible]

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 SETTEMBRE 1945, N. 623.

Norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni.

(1973)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Luogotenenziale n. 680 del 14 settembre 1945 (Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra) contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 3 novembre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

notarile. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credano utili ai fini della decisione del concorso.

(1967)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che con ordinanza in data 27 settembre 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 ottobre 1945, è stato disposto che i benefici derivanti dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, numero 193, decorressero dalla data stabilita nel decreto stesso;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della suddetta ordinanza, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i benefici derivanti dal summenzionato decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, decorrano dal 1° maggio 1945.

In data 5 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1972)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il

In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1945, N. 626.

Proroga del termine per rendere, nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo la entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 438, ed in quelle non ancora restituite, la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sulla avocazione e la confisca dei profitti di regime.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1945, N. 625.

Modificazione alle norme sulle sanzioni contro il fasci[illegible]

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 SETTEMBRE 1945, N. 623.

Norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni.

(1973)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Luogotenenziale n. 680 del 14 settembre 1945 (Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra) contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 3 novembre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia [illegible] getta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1974)

GIOLITTI GIUSEPPE, *Direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
19 Nov 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.135 of 10 November 1945.

TO : See Distribution List.

21 NOV

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Education

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.687 of 7 September 1945.
Cancelling the appointments made from 1935 to 1943 for school teachers who did not take competitive examinations.

(b) Public Relations Civil Affairs

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.688 of 5 October 1945.
Provisions concerning press.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.689 of 12 October 1945.
Provisions for the benefit of collectors of direct taxes in liberated territory after 28 February 1945.

(d) Public Works Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.690 of 12 October 1945.
Authorization of the expenditure of thirty seven billion lire required for the execution of urgent extraordinary public works for reconstruction relief of unemployment.

40

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.691 of 26 October 1945.
Instituting temporarily a post of secretary of first class, in the rolls of the secretarial personnel of the Council of State.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

to 1943 for school teache[illegible] competitive examinations.

(b) Public Relations Civil Affairs

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.688 of 5 October 1945.
Provisions concerning press.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.689 of 12 October 1945.
Provisions for the benefit of collectors of direct taxes in liberated territory after 28 February 1945.

(d) Public Works Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.690 of 12 October 1945.
Authorization of the expenditure of thirty-seven billion lire required for the execution of urgent extraordinary public works for reconstruction relief of unemployment.

40

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.691 of 26 October 1945.
Instituting temporarily a post of secretary of first class, in the rolls of the secretarial personnel of the Council of State.

(f) Finance Labour

(f) Decree of the Lieutenant General No.692 of 1st August 1945.
Defining the types of remuneration to be taken into account when computing the contributions for family allowances.

(g) Finance Labour

(g) Decree of the Lieutenant General No.693 of 1st August 1945.
Establishing the amount of contribution due for supplementary pension allowances paid by the Compulsory General Insurance for inability, old age and to survivors.

7676

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

(h) Local Government

(h) Decree of the Lieutenant General No.694 of 2 August 1945.

Authorizing the Commune of S.Severino Rota (Salerno) to resume its old name of Mercato S.Severino.

(i) Local Government

(i) Decree of the Lieutenant General No.695 of 2 August 1945.

Transferring the seat of Tortoreto Commune in the Province of Teramo.

(j) Local Government

(j) Decree of the Lieutenant General No.696 of 22 September 1945.

Authorizing the Ponte Ciano hamlet in the Commune of Lucca to resume its old name of Ponte a Moriano.

(k) Civil Affairs

(k) Decree of the Lieutenant General of 27 October 1945.

Modifying the composition of the Commissions for the "Consulta Nazionale".

(l) Finance (property control)

(l) Ministerial Decree of 13 October 1945.

Placing the Galvani Company Limited, with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(m) Finance (Property Control)

(m) Ministerial Decree of 13 October 1945.

Placing the "La Dominica" Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(n) Finance (Property Control)

(n) Ministerial Decree of 24 October 1945.

Revocation of Ministerial Decree of 7 April 1945 placing the "San Giorgio" Co. Lmtd Food Industry in East Africa, under receivership.

(o) Finance (Property Control) RC Piemonte

(o) Ministerial Decree of 25 October 1945.

Placing the firm styled Wormstein Guglielmo with head office in Cirié (Torino) under control and appointing a controller.

(p) Finance (Property Control)

(p) Ministerial Decree of 25 October 1945.

Revocation of Interministerial Decree of 18 August 1940 placing the "Italiana Marconi" Co.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(l) Finance (property control)

(l) Ministerial Decree of 13 October 1945. Placing the Galvani Company Limited, with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(m) Finance (Property Control)

(m) Ministerial Decree of 13 October 1945. Placing the "La Dominica" Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(n) Finance (Property Control)

(n) Ministerial Decree of 24 October 1945. Revocation of Ministerial Decree of 7 April 1945 placing the "San Giorgio" Co. Limtd Food Industry in East Africa, under receivership.

(o) Finance (Property Control) RC Piemonte

(o) Ministerial Decree of 25 October 1945. Placing the firm styled Wormstein Guglielmo with head office in Cirié (Torino) under control and appointing a controller.

(p) Finance (Property Control)

(p) Ministerial Decree of 25 October 1945. Revocation of Interministerial Decree of 19 August 1940 placing the "Italiana Marconi" Co. Limtd. with head office in Rome under receivership.

(q) Finance (Property Control)

(q) Ministerial Decree of 25 October 1945. Revocation of Interministerial Decree of 19 August 1940 placing the "Radio Marittimi" Co. Limtd. with head office in Rome under receivership.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Tuesday 27 November 1945. As the endorsement

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

18A

of the decrees contained in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. G. HANNAFORD,
Lt.Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

7676

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200
	» semestrale » 350		» semestr. » 700
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600
	» semestrale » 200		» semestrale » 300
	» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare soltanto gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Ricompense al valor civile. Pag. 1774

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 687.
Annullamento delle nomine senza concorso effettuate dal 1935 al 1943 nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica governativi . . . . . Pag. 1776

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 688.
Disposizioni sulla stampa periodica . . . . Pag. 1777

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 689.
Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945. Pag. 1777

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 690.
Autorizzazione della spesa di lire trentasette miliardi

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 693.
Determinazione del contributo per gli assegni integrativi delle pensioni corrisposte dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti. Pag. 1781

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 694.
Autorizzazione al comune di S. Severino Rota in provincia di Salerno, a riprendere l'antica denominazione di Mercato S. Severino . . . . . Pag. 1781

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 695.
Trasferimento della sede del comune di Tortoreto in provincia di Teramo . . . . . Pag. 1782

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, numero 696.
Autorizzazione alla frazione Ponte Ciano del comune di Lucca a riprendere l'antica denominazione di Ponte a Moriano . . . . . Pag. 1782

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945.
Modificazioni nella composizione delle Commissioni della Consulta Nazionale . . . . . Pag. 1782

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1 2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Ricompense al valor civile. Pag. 1774

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 687.

Annullamento delle nomine senza concorso effettuate dal 1935 al 1943 nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica governativi . . . . . Pag. 1776

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 688.

Disposizioni sulla stampa periodica . . . . Pag. 1777

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 689.

Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945. Pag. 1777

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 690.

Autorizzazione della spesa di lire trentasette miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, per la ricostruzione ed a sollievo della disoccupazione . . . . . Pag. 1778

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 691.

Istituzione transitoria di un posto di segretario di sezione di prima classe, nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato . . . . . Pag. 1779

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 692.

Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari . . . . . Pag. 1780

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 693.

Determinazione del contributo per gli assegni integrativi delle pensioni corrisposte dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti. Pag. 1781

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 694.

Autorizzazione al comune di S. Severino Rota in provincia di Salerno, a riprendere l'antica denominazione di Mercato S. Severino . . . . . Pag. 1781

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 695.

Trasferimento della sede del comune di Tortoreto in provincia di Teramo . . . . . Pag. 1782

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, numero 696.

Autorizzazione alla frazione Ponte Ciano del comune di Lucca a riprendere l'antica denominazione di Ponte a Moriano . . . . . Pag. 1782

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945.

Modificazioni nella composizione delle Commissioni della Consulta Nazionale . . . . . Pag. 1782

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1784

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « La Dominica », società immobiliare con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1784

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 7 aprile 1945, col quale la Società anonima « San Giorgio », industrie alimentari Africa Orientale, venne sottoposta a sequestro . Pag. 1785

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

7676

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Wormstein Guglielmo, con sede in Ciriè (Torino), e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1785

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la « Italiana Marconi », società per azioni, con sede in Roma, veniva sottoposta a sequestro . . . Pag. 1785

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società italiana per azioni « Radio Marittima », con sede in Roma. Pag. 1785

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Avviso per distruzione di ricevute semestrali di certificati del Prestito redimibile 3,50 % (1934) . . Pag. 1786

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1787

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1788

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per trasferimento di notai . . . . . Pag. 1788

Ministero delle finanze: Varianti al concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1945-46 . . . . Pag. 1788

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 135 DEL 10 NOVEMBRE 1945.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito al parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, nell'udienza del 5 ottobre 1945, ha fregiato con la medaglia d'argento al valor civile le persone sottonominate in premio della coraggiosa e filantropica [illegible] compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati.

D'ACIERNO Attilio, comandante dei vigili del fuoco di Messina, negli anni 1941-1943 in Messina.

Comandante dei vigili del fuoco di Messina, durante la guerra, in numerose occasioni dava prova di alto sentimento del dovere, di perizia e di ardire. Di esempio ai suoi uomini, accorreva, durante l'imperversare di bombardamenti aerei, nelle località più duramente colpite, svolgendo efficace opera di soccorso e di salvataggio; nè esitava, più volte, a prendere il mare onde contribuire allo spegnimento di gravi incendi sviluppatisi a bordo delle navi.

SECHI Antonio Giuseppe, vigile del fuoco, il 10 gennaio 1943 in Macomer (Nuoro).

Sviluppatosi un violento incendio nella cabina di un cinematografo, nel cui interno quattro giovani correvano grave pericolo, abbattuta la porta con una spallata, riusciva a trarre all'aperto i quattro disgraziati già gravemente ustionati, uno dei quali, dopo alcune ore, perdeva la vita. Alla fine della sua opera generosa cadeva al suolo semiasfissiato delle esalazioni venefiche.

BRUNORI Salvatore, manovale delle Ferrovie dello Stato, il 4 giugno 1943 in Grottaglie (Taranto).

Durante un'incursione aerea, avvertito che un passaggio al livello era rimasto aperto, mentre un treno stava per transitare, esponendosi al pericolo, onde evitare qualche sciagura, accorreva a manovrare le leve di chiusura; ma, nel mentre ritornava verso la stazione, veniva colpito da una scheggia di granata e, gravemente ferito, doveva essere amputato del braccio destro.

S. E. Mons. **Guido BENTIVOGLIO,** Vescovo di Avell[illegible] il 14 settembre 1943 in Avellino.

Durante l'imperversare di bombardamenti aerei, con slancio paterno ed eroico accorreva nei luoghi più duramente colpiti per recare soccorso ai feriti ed assistenza ai moribondi. Al susseguirsi delle incursioni non abbandonava la città e, benchè travolto dal crollo del Seminario, pur gravemente ferito, non abbandonava la sua alta missione dando prova di sereno, intrepido ardire.

D'ANIELLO dott. **Ennio,** medico chirurgo, il 14-17 settembre 1943 in Serre (Salerno).

In occasione di numerosi bombardamenti aerei, esponendosi a grave pericolo, si prodiguva, con alto senso del dovere, nell'opera di soccorso e nella cura di numerosi feriti, alcuni dei quali salvava da morte sicura. Rimaneva fermo al suo posto di lavoro anche nei momenti più tragici finchè, colpita la sala di medicazione da una bomba veniva travolto dalle macerie e riportava varie ferite.

Alla memoria di **CANTELLA Gaetano,** il 26 settembre 1943 in Catania.

Si slanciava alla testa di un cavallo che, datosi alla fuga lungo una via cittadina, costituiva un grave pericolo per i [illegible] santi e, afferratolo per la testiera, tentava di fermarlo. V[illegible] però dall'impeto dell'animale e gettato al suolo riportava gravi ferite e perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso.

ROMANINI Giuseppe, operaio, il 20 settembre 1944 in Serra San Quirico (Ancona).

Scorto un carro che, mentre guadava il fiume « Esino », sorpreso da una piena improvvisa stava per essere travolto con grave rischio del conducente e di tre donne che si trovavano sul veicolo, benchè inesperto del nuoto si slanciava in acqua e, raggiunti i pericolanti, riusciva, per mezzo di una corda, a salvare il conducente e due delle donne, mentre l'altra,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Avviso per distruzione di ricevute semestrali di certificati del Prestito redimibile 3,50 % (1934) . . Pag. 1786
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1787
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1788

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per trasferimento di notai . . . . . Pag. 1788
Ministero delle finanze: Varianti al concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1945-46 . . . . Pag. 1788

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 135 DEL 10 NOVEMBRE 1945.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 98: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito al parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, nell'udienza del 5 ottobre 1945, ha fregiato con la medaglia d'argento al valor civile le persone sottonominate in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati.

Alla memoria di **SILVESTRI Vincenzo**, sergente maggiore, il 12 maggio 1942 in Bardia (Africa Settentrionale).

Si slanciava in mare nel generoso intento di salvare un soldato che, avventuratosi in acqua su di una zattera rudimentale, era stato spinto al largo dalla corrente e correva grave pericolo; ma, dopo sforzi sovrumani, vinto anche egli dalle onde, perdeva la vita, vittima del suo nobile ardire.

Alla memoria di **ARCANGELI Mario**, soldato, il 13 agosto 1942 in Gallipoli (Lecce).

Si slanciava in mare in soccorso di due militari che stavano per annegare; ma, mentre tentava di trarre a riva uno dei pericolanti, colto da improvviso malore e vinto da una forte ondata, perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso ed eroico.

BRUNORI Salvatore, manovale delle Ferrovie dello Stato, il 4 giugno 1943 in Grottaglie (Taranto).

Durante un'incursione aerea, avvertito che un passaggio al livello era rimasto aperto, mentre un treno stava per transitare, esponendosi al pericolo, onde evitare qualche sciagura, accorreva a manovrare le leve di chiusura; ma, nel mentre ritornava verso la stazione, veniva colpito da una scheggia di granata e, gravemente ferito, doveva essere amputato del braccio destro.

S. E. Mons. **Guido BENTIVOGLIO**, Vescovo di Avellino, il 14 settembre 1943 in Avellino.

Durante l'imperversare di bombardamenti aerei, con slancio paterno ed eroico accorreva nei luoghi più duramente colpiti per recare soccorso ai feriti od assistenza ai moribondi. Al susseguirsi delle incursioni non abbandonava la città e, benchè travolto dal crollo del Seminario, pur gravemente ferito, non abbandonava la sua alta missione dando prova di sereno, intrepido ardire.

D'ANIELLO dott. **Ennio**, medico chirurgo, il 14-17 settembre 1943 in Serre (Salerno).

In occasione di numerosi bombardamenti aerei, esponendosi a grave pericolo, si prodigava, con alto senso del dovere, nell'opera di soccorso e nella cura di numerosi feriti, alcuni dei quali salvava da morte sicura. Rimaneva fermo al suo posto di lavoro anche nei momenti più tragici finchè, colpita la sala di medicazione da una bomba veniva travolto dalle macerie e riportava varie ferite.

Alla memoria di **CANTELLA Gaetano**, il 26 settembre 1943 in Catania.

Si slanciava alla testa di un cavallo che, datosi alla fuga lungo una via cittadina, costituiva un grave pericolo per i passanti e, afferratolo per la testiera, tentava di fermarlo. Vinto però dall'impeto dell'animale e gettato al suolo riportava gravi ferite e perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso.

ROMANINI Giuseppe, operaio, il 20 settembre 1944 in Serra San Quirico (Ancona).

Scorto un carro che, mentre guadava il fiume « Esino », sorpreso da una piena improvvisa stava per essere travolto con grave rischio del conducente e di tre donne che si trovavano sul veicolo, benchè inesperto del nuoto si slanciava in acqua e, raggiunti i pericolanti, riusciva, per mezzo di una corda, a salvare il conducente e due delle donne, mentre l'altra, trasportata dalla corrente, miseramente annegava.

IACAZZI Pio, capo stazione Ferrovie dello Stato, il 31 dicembre 1944 in Battipaglia (Salerno).

Sviluppatosi un incendio in un carro merci carico di fusti contenenti essenze di benzina, coadiuvato da un dipendente procedeva, con ammirevole ardire allo sganciamento del carro in fiamme dagli altri componenti il treno, alcuni dei quali contenevano esplosivi evitando così, con le successive opportune manovre, un disastro maggiore.

Alla memoria di **GAROFALO Giuseppina**, il 13 febbraio 1945 in Monselice (Padova).

Colpito l'abitato da bombe incendiarie e rimasta miracolosamente incolume, penetrava nella propria casa in fiamme onde rintracciare e salvare una sua bambina di appena un anno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rimasto vano il tentativo lo ripeteva una seconda volta ancora infruttuosamente e già gravemente ustionato al viso, si slanciava di nuovo fra le fiamme riportando scottature gravissime, in seguito alle quali perdeva la vita, vittima del suo sublime ed eroico amore materno.

RACCHINI dott. **Antonio**, procuratore del registro, il 18 settembre 1944 in Morciano di Romagna (Forlì).

Durante gli ultimi combattimenti anglo-tedeschi per la liberazione di Morciano, scorto un uomo che, colpito da una scheggia di granata, era caduto gravemente ferito, nonostante l'infuriare dei bombardamenti accorreva in suo soccorso. Sfiorato da un proiettile, non desisteva dall'opera pietosa e, con l'aiuto di altri valorosi sopraggiunti, traeva in luogo più sicuro il disgraziato ormai in fin di vita.

Nella medesima udienza S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottonominate persone:

SANTORO Napoleone, sottocapo trombettiere Regia marina, il 31 luglio 1941 in Brindisi.

Scorto un individuo che, nell'attraversare un binario, stava per essere investito da un treno merci, non esitava a slanciarsi in soccorso del pericolante ed afferratolo riusciva a trascinarlo fuori delle rotaie ed a salvarlo.

QUERCIOLA Gasperino, operaio, il 18 settembre 1941 in Pizzo (Catanzaro).

Si slanciava in mare, vestito com'era, in soccorso di una bagnante che stava per annegare e, raggiunta a nuoto la pericolante, benchè da questa avvinghiato ed impedito nei movimenti, riusciva, con tenaci sforzi a salvarla.

ROTONNELLI Giovanni, il 10 gennaio 1942 in Minturno (Latina).

Si slanciava in mare in aiuto di un bagnante che, spintosi troppo al largo stava per annegare e, raggiuntolo a nuoto, benchè avvinchiato ed ostacolato nei movimenti, riusciva a trarlo in salvo.

CAROPRESO Alfredo, guardia scelta di P. S., il 2-3 marzo 1942 in Palermo.

Durante un violento bombardamento aereo sulla città, si prodigava esponendosi a grave pericolo, nelle operazioni di soccorso dei feriti e di salvataggio dei sepolti dalle macerie.

LONGO Francesco, studente, il 20 aprile 1942 in Termini Imerese (Palermo).

Benchè poco esperto nel nuoto non esitava a slanciarsi senz'indugio nelle acque del porto in soccorso di un bambino che, caduto vi, stava per annegare, raggiuntolo, riusciva, con generosi sforzi, a salvarlo.

EVANGELISTA Umberto, studente, il 2 luglio 1942 in Napoli.

Si slanciava in mare in soccorso di un compagno che stava per annegare, ma, raggiuntolo sott'acqua a nuoto, veniva fortemente avvinghiato ed impedito nei movimenti e, mentre tentava di risalire alla superficie, vistosi sfuggire il pericolante ed ormai esausto, doveva desistere dalla rischiosa impresa.

PUGLIESE Mario, marinaio, il 2 luglio 1942 in Napoli.

Nonostante gli infruttuosi tentativi di altri valorosi, non esitava a tuffarsi in mare in aiuto di un bagnante che, rimanendo riversi sui respingenti, saliva con un salto sul predellino della vettura e, con pericolosa ardita manovra, afferrata la giovane, riusciva a trarla a sè ed a furia salire sulla vettura salvandola da sicura morte.

PRIVITERA Giovanni, sottotenente 2° gruppo art. c. a. del 4° reggimento art. c. a., l'11 settembre 1942 in Olbia (Sassari).

Si slanciava in mare in soccorso di una donna e di una bambina che stavano per annegare e, raggiuntele, tentava di trarle a riva. Avvinghiato dalle pericolanti ed impedito nei movimenti, correva egli stesso grave rischio e poteva condurre a termine l'arduo salvataggio mercè l'aiuto di un barcaiolo sopraggiunto.

PELELLA Luigi, vigile del fuoco
GIORDANO Ciro, vigile del fuoco
} l'11 dicembre 1942 in Napoli.

Durante un bombardamento aereo accorrevano con una squadra di vigili in una località gravemente colpita e si prodigavano nell'opera di salvataggio. Superando difficoltà e rischi non lievi, si distinguevano particolarmente nel trarre dalle macerie una bimba che, fra le braccia della madre, già morta, invocava soccorso.

MULLER Eugenia, assuntrice di casello ferroviario, il 22 gennaio 1943 in Licata (Agrigento).

Di guardia ad un casello ferroviario, durante il passaggio di un treno sottoposto da parte di aerei a violenta azione di mitragliamento ed a lancio di bombe, conscia del pericolo che minacciava lei stessa ed i suoi numerosi figioletti, manteneva il suo posto e, fermatosi il convoglio per le avarie ripportate, accorreva in soccorso del personale rimasto fortunatamente incolume.

SCOGLIO Antonio, operaio
GERACI Mario, insegnante
UTANO Antonio, operaio
ZAPPA Francesco
} il 30 gennaio 1943 in Messina

Durante un bombardamento aereo sulla città, accorrevano nei pressi di un edificio gravemente colpito e, con pronta generosa azione, esponendosi a non lievi pericoli, riuscivano a trarre in salvo dalle macerie alcuni feriti e le salme delle vittime.

TAGLIAFERRI Guido, aiuto macchinista FF. SS.
CONFORTI Ciro, macchinista FF. SS.
} il 14-15 febbraio 1943 in Ciniei Terrasini (Palermo).

In seguito al mitragliamento di un treno si prodigavano in soccorso di due compagni rimasti gravemente feriti. Conseguito il generoso intento si offrivano volontariamente per portare a destinazione il treno composto di cisterne di benzina, rimasto privo di conducenti. Davano così prova di ammirevole attaccamento al dovere e di ardimento.

CARNEMOLLA Giuseppe, pescatore
CARNEMOLLA Giovanni, pescatore
CARNEMOLLA Ignazio, pescatore
PUMA Giorgio, pescatore
} il 19 marzo 1943 in Pozzallo (Ragusa)

Nonostante le cattive condizioni del mare, accorrevano con una barca, in soccorso di alcuni aviatori precipitati in acqua coi loro apparecchio, ma, dopo un breve tragitto, a causa del mal tempo e della oscurità notturna dovevano abbandonare l'ardua impresa. Sulla via del ritorno, squarciatasi la barca sugli scogli e precipitati in acqua, potevano a stento salvarsi dopo lunga lotta con le onde.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Detta medesima autorità S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottonominate persone:

SANTORO Napoleone, sottocapo trombettiere Regia marina, il 31 luglio 1941 in Brindisi.

Scorto un individuo che, nell'attraversare un binario, stava per essere investito da un treno merci, non esitava a slanciarsi in soccorso del pericolante ed afferratolo riusciva a trascinarlo fuori delle rotaie ed a salvarlo.

QUERCIOLA Gasperino, operaio, il 18 settembre 1941 in Pizzo (Catanzaro).

Si slanciava in mare, vestito com'era, in soccorso di una bagnante che stava per annegare e, raggiunta a nuoto la pericolante, benchè da questa avvinghiato ed impedito nei movimenti, riusciva, con tenaci sforzi a salvarla.

ROTONNELLI Giovanni, il 10 gennaio 1942 in Minturno (Latina).

Si slanciava in mare in aiuto di un bagnante che, spintosi troppo al largo stava per annegare e, raggiuntolo a nuoto, benchè avvinchiato ed ostacolato nei movimenti, riusciva a trarlo in salvo.

CAROPRESO Alfredo, guardia scelta di P. S., il 2-3 marzo 1942 in Palermo.

Durante un violento bombardamento aereo sulla città, si prodigava esponendosi a grave pericolo, nelle operazioni di soccorso dei feriti e di salvataggio dei sepolti dalle macerie.

LONGO Francesco, studente, il 20 aprile 1942 in Termini Imerese (Palermo).

Benchè poco esperto nel nuoto non esitava a slanciarsi semivestito nelle acque del porto in soccorso di un bambino che, caduovi, stava per annegare, raggiuntolo, riusciva, con generosi sforzi, a salvarlo.

EVANGELISTA Umberto, studente, il 2 luglio 1942 in Napoli.

Si slanciava in mare in soccorso di un compagno che stava per annegare, ma, raggiuntolo sott'acqua a nuoto, veniva fortemente avvinghiato ed impedito nei movimenti e, mentre tentava di risalire alla superficie, vistosi sfuggire il pericolante ed ormai esausto, doveva desistere dalla rischiosa impresa.

PUGLIESE Mario, marinaio, il 2 luglio 1942 in Napoli.

Nonostante gli infruttuosi tentativi di altri valorosi, non esitava a tuffarsi in mare in aiuto di un bagnante che stava per annegare e, raggiunto nel fondo, il corpo esanime del disgraziato, riusciva, con generosi sforzi a riportarlo alla riva dove le cure tosto prodigategli non valevano peraltro a richiamarlo in vita.

SALZANO Vincenzo, vigile del fuoco
OLIVA Luigi, vigile del fuoco
CIOFFI Ciro, vigile del fuoco
} il 17 luglio 1942 in Napoli

Apertasi in una via della città un'ampia voragine, nella quale erano caduti due passanti, non esitavano a calarsi in soccorso dei malcapitati che riuscivano a trarre al sicuro appena in tempo per sottrarsi, con i salvati, al crollo di un vicino edificio.

VALENTE Alfredo, agente imposte di consumo, l'11 agosto 1942 in Sanseverino Rota (Salerno).

Scorta una viaggiatrice che, nel tentare di scendere da un treno già in moto, era andata a cadere tra un vagone e l'altro durante un bombardamento aereo accorreva con una squadra di vigili in una località gravemente colpita e si prodigavano nell'opera di salvataggio. Superando difficoltà e rischi, non lievi, si distinguevano particolarmente nel trarre dalle macerie una bimba che, fra le braccia della madre, già morta, invocava soccorso.

MULLER Eugenia, assuntrice di casello ferroviario, il 22 gennaio 1943 in Licata (Agrigento).

Di guardia ad un casello ferroviario, durante il passaggio di un treno sottoposto da parte di aerei a violenta azione di mitragliamento ed a lancio di bombe, conscia del pericolo che minacciava lei stessa ed i suoi numerosi figlioletti, manteneva il suo posto e, fermatosi il convoglio per le avarie riportate, accorreva in soccorso del personale rimasto fortunatamente incolume.

SCOGLIO Antonio, operaio
GERACI Mario, insegnante
UTANO Antonio, operaio
ZAPPA Francesco
} il 30 gennaio 1943 in Messina

Durante un bombardamento aereo sulla città, accorrevano nei pressi di un edificio gravemente colpito e, con pronta generosa azione, esponendosi a non lievi pericoli, riuscivano, a trarre in salvo dalle macerie alcuni feriti e le salme delle vittime.

TAGLIAFERRI Guido, aiuto macchinista FF. SS.
CONFORTI Ciro, macchinista FF. SS.
} il 14-15 febbraio 1943 in Cinisi Terrasini (Palermo).

In seguito al mitragliamento di un treno si prodigavano in soccorso di due compagni rimasti gravemente feriti. Conseguito il generoso intento si offrivano volontariamente per portare a destinazione il treno composto di cisterne di benzina, rimasto privo di conducenti. Davano così prova di ammirevole attaccamento al dovere e di ardimento.

CARNEMOLLA Giuseppe, pescatore
CARNEMOLLA Giovanni, pescatore
CARNEMOLLA Ignazio, pescatore
PUMA Giorgio, pescatore
} il 19 marzo 1943 in Pozzallo (Ragusa)

Nonostante le cattive condizioni del mare, accorrevano con una barca, in soccorso di alcuni aviatori precipitati in acqua col loro apparecchio, ma, dopo un breve tragitto, a causa il mal tempo e della oscurità notturna dovevano abbandonare l'ardua impresa. Sulla via del ritorno, squarciatosi la barca sugli scogli e precipitati in acqua, potevano a stento salvarsi dopo lunga lotta con le onde.

MORREALE Calogero, vigile del fuoco, il 20 aprile 1943 in Sciacca (Agrigento).

In seguito ad un grave incidente aviatorio che aveva provocato l'incendio di un apparecchio carico di bombe, accorreva con alcuni compagni per l'opera di spegnimento. Caduto, a causa dell'oscurità notturna, in una trincea e rimasto gravemente contuso, non desisteva dal generoso proposito finchè, in seguito allo scoppio di alcune bombe, riportava una grave ferita.

Suor **Giovanna LA CAVA**, agosto-settembre 1943 in Catanzaro.

Nonostante le ripetute incursioni aeree si rifiutava di abbandonare la città onde non privare delle sue cure numerosi ricoverati di uno Ospizio di mendicità. Rimasta ferita in seguito ad un bombardamento proseguiva nella sua opera pietosa, dando prova di alto senso di carità cristiana e di generoso ardimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 859021

RIBAUDO Benedetto, vicebrigadiere dei carabinieri Reali, il 1° novembre 1943 in Termini Imerese (Palermo).

Accorreva nei pressi di un edificio in preda alle fiamme e, con ardita pericolosa manovra, riusciva a trarre in salvo da un balcone una donna che, avendo preclusa ogni via di scampo, invocava soccorso.

FRANCHI Silvano, carabiniere ausiliario
SPINELLA Filippo, carabiniere richiamato
} il 22-23 dicembre 1943 in Maletto (Catania).

Informati che un aeroplano inglese si era abbattuto sulle falde dell'Etna ad un'altitudine superiore ai 2000 metri e che alcuni feriti, esposti alla bufera, correvano gravissimo pericolo, iniziavano lunghe e difficili ricerche e, rintracciati alcuni sventurati, due dei quali erano già morti dal freddo, soccorrevano i sopravvissuti e trasportando accanto ad essi una modesta nottata, riuscivano a salvarli, con l'aiuto di altri soccorsi sopraggiunti.

MAYER Vincenzo, vigile del fuoco, il 7 marzo 1944 in Roma.

In occasione di una grave incursione aerea, mentre partecipava alle operazioni di soccorso, benchè ferito al sopraggiungere di una seconda ondata di bombardamento, soccorreva e trasportava un compagno più gravemente colpito, sino all'arrivo di ulteriori soccorsi.

TICCONI Mario, vigile del fuoco volontario, il 7 marzo 1944 in Roma.

In occasione di un bombardamento aereo, sorpreso da una ondata e gettato a terra dallo scoppio di alcune bombe, raggiungeva la caserma per ritornare volontariamente a prestare opera di soccorso nella stessa località rimanendo gravemente ferito dal bombardamento di una terza formazione di aerei.

Alla memoria di **STAZI Tommaso,** tenente Regia aeronautica, l'8 aprile 1944 in Jenne (Roma).

Sviluppatosi un incendio in un bosco, accorreva con altri volontari ed in terreno scosceso ed impervio, si prodigava nello spegnimento delle fiamme. Spintosi, con generoso ardire in un punto assai pericoloso, precipitava in un profondo burrone e perdeva la vita.

COLANTONIO Vincenzo, vigile urbano, il 14 aprile 1944 in Torre del Greco (Napoli).

Scorta una bambina che, mentre attraversava una via, stava per essere investita da un autocarro, si slanciava in soccorso della piccina ed afferratala riusciva a salvarla. Veniva però egli stesso urtato da un parafango e, gettato al suolo, riportava lievi escoriazioni.

CASU Leonardo, guardia scelta di P. S., il 22 maggio 1944 in Roma.

Affrontava un mulo che, trainando un carro, erasi dato alla fuga lungo una via molto frequentata ed afferratolo per le redini tentava di fermarlo. Gettato al suolo e rimasto contuso, non desisteva dal generoso proposito riuscendo in fine a domare il quadrupede imbizzarrito e ad evitare probabili disgrazie.

BICCHIERI Giovanni, studente, il 3 agosto 1944 in Villafranca Tirrena (Messina).

Si slanciava generosamente in mare in soccorso di due giovanette che stavano per annegare e, raggiunta una delle nuotanti, riusciva a salvarla. Si tuffava quindi di nuovo in mare per soccorrere l'altra, ma, sopraffatto dalla stanchezza, doveva desistere dall'impresa.

CAPPELLO Giuseppe, carabiniere, il 15 agosto 1944 in Catania.

Mentre si trovava in servizio di ordine pubblico, scorgeva un giovane che, caduto in mare, stava per annegare. Si slanciava in suo soccorso e, raggiunto il naufrago, riusciva a trarlo in salvo

non appena notata, riuscivano a salvarli, con rischio di altri soccorsi sopraggiunti.

MAYER Vincenzo, vigile del fuoco, il 7 marzo 1944 in Roma.

In occasione di una grave incursione aerea, mentre partecipava alle operazioni di soccorso, benchè ferito al sopraggiungere di una seconda ondata di bombardamento, soccorreva e trasportava un compagno più gravemente colpito, sino all'arrivo di ulteriori soccorsi.

TICCONI Mario, vigile del fuoco volontario, il 7 marzo 1944 in Roma.

In occasione di un bombardamento aereo, sorpreso da una ondata e gettato a terra dallo scoppio di alcune bombe, raggiungeva la caserma per ritornare volontariamente a prestare opera di soccorso nella stessa località rimanendo gravemente ferito dal bombardamento di una terza formazione di aerei.

Alla memoria di **STAZI Tommaso,** tenente Regia aeronautica, l'8 aprile 1944 in Jenne (Roma).

Sviluppatosi un incendio in un bosco, accorreva con altri volenterosi ed in terreno scosceso ed impervio, si prodigava nello spegnimento delle fiamme. Spintosi, con generoso ardire in un punto assai pericoloso, precipitava in un profondo burrone e perdeva la vita.

COLANTONIO Vincenzo, vigile urbano, il 14 aprile 1944 in Torre del Greco (Napoli).

Scoria una bambina che, mentre attraversava una via, stava per essere investita da un autocarro, si slanciava in soccorso della piccina ed afferratala riusciva a salvarla. Veniva però egli stesso urtato da un parafango e, gettato al suolo, riportava lievi escoriazioni.

CASU Leonardo, guardia scelta di P. S., il 22 maggio 1944 in Roma.

Affrontava un mulo che, trainando un carro, erasi dato alla fuga lungo una via molto frequentata ed afferratolo per le redini tentava di fermarlo. Gettato al suolo e rimasto contuso, non desisteva dal generoso proposito riuscendo in fine a domare il quadrupede imbizzarrito e ad evitare probabili disgrazie.

BICCHIERI Giovanni, studente, il 3 agosto 1944 in Villafranca Tirrena (Messina).

Si slanciava generosamente in mare in soccorso di due giovanette che stavano per annegare e, raggiunta una delle perdolanti, riusciva a salvarla. Si tuffava quindi di nuovo in acqua, ma non rintracciava il corpo dell'altra giovane che, più tardi riusciva a raggiungere ormai cadavere, ed a portare a riva a mezzo di una barca.

FANELLI Fernando, impiegato, l'8 novembre 1944 in Roma.

Si slanciava alla testa di un cavallo che, trainando un carro, si era dato alla fuga lungo una via cittadina e, con sforzi tenaci, riusciva a fermarlo dopo essere stato trascinato per un tratto non breve.

MASCAGNI Celso, caposquadra Poste e telegrafi
MASI don **Domenico,** sacerdote
SARTI Emilio, cementista
} il 18 settembre 1944 in Morciano di Romagna (Forlì).

Durante gli ultimi combattimenti anglo-tedeschi per la liberazione di Morciano, scorto altro valoroso che tentava impresa consimile, si slanciava in mare in soccorso di costui che stava per annegare e, raggiunta a nuoto la piccina, riusciva, con notevoli sforzi, a salvarla.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, ha quindi premiato con attestato di pubblica benemerenza:

SCALIA Orazio, aiuto macchinista delle Ferrovie dello Stato, per l'azione coraggiosa compiuta il 27 aprile 1942 in Lentini (Siracusa).

POGGI Natale, macchinista delle Ferrovie dello Stato, per l'azione coraggiosa compiuta il 27 aprile 1942 in Lentini (Siracusa).

TRAVERSA Vincenzo, barcaiuolo, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 luglio 1942 in Napoli.

GIANCALEONE Armando, soldato, per l'azione coraggiosa compiuta il 13 agosto 1942 in Gallipoli (Lecce).

ABELA Gaetano, per l'azione coraggiosa compiuta il 31 agosto 1942 in Gela (Caltanissetta).

SCHILIRO' Salvatore Carmelo, per l'azione coraggiosa compiuta il 18 settembre 1942 in Cesarò (Messina).

GENTILE Salvatore, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 novembre 1942 in Siracusa.

SALVATERRA Virgilio, portiere, per l'azione coraggiosa compiuta il 22 maggio 1944 in Roma.

DE SOCIO prof. **Giuseppe,** per l'azione coraggiosa compiuta il 10 luglio 1944 in Melizzano (Benevento).

BARTOLINI Giovanni, cantoniere comunale, per l'azione coraggiosa compiuta il 19 dicembre 1944 in Pescia (Pistoia).

(1969)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 687.

Annullamento delle nomine senza concorso effettuate dal 1935 al 1943 nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica governativi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le nomine degli insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione tecnica, avvenute dopo l'emanazione del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, in applicazione del 1° comma dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono dichiarate nulle, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, quando risultì che esse non furono conferite per cattedre di materie tecniche di carattere speciale e nei confronti di persone di riconosciuta singolare perizia.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sarà costituita una commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta di un professore universitario e da un ispettore centrale, la quale esaminerà la posizione e i titoli degli insegnanti di cui all'art. 1 al fine di accertare per quali di essi ricorrono i motivi di nullità di cui allo stesso art. 1.

Art. 3.

Il personale insegnante la cui nomina è annullata per effetto del presente decreto legislativo può, qualora abbia dato buona prova, essere mantenuto in servizio a titolo di personale incaricato e con gli emolumenti propri di tale categoria fino a non oltre la data in cui la cattedra relativa sarà conferita ad insegnante di ruolo. Il servizio prestato prima dell'annullamento della nomina sarà considerato agli effetti del trattamento di quiescenza, come prestato a titolo di incarico nel caso che successivamente l'interessato ottenga di essere assunto in ruolo in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Il personale insegnante che precedentemente alla nomina annullata era titolare di altra cattedra di ruolo in istituti governativi è restituito alla cattedra prima occupata: il servizio da esso prestato in dipendenza della nomina annullata per effetto del presente decreto legislativo sarà considerato come servizio di ruolo a tutti gli effetti economici di carriera e di quiescenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo [illegible] inserto nella Raccolta ufficiale delle

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 688.

Disposizioni sulla stampa periodica.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384, contenente norme sull'albo professionale dei giornalisti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'editore di giornali o di altre pubblicazioni periodiche, il quale assume come professionista o pubblicista persona cancellata dall'albo o sospesa dall'esercizio professionale per misura di epurazione, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire centomila.

Il direttore o il redattore responsabile del giornale o della pubblicazione periodica, il quale si vale dell'opera del professionista o del pubblicista che si trova nelle condizioni indicate nel comma precedente, incorre, senza pregiudizio dell'azione penale nel caso di concorso nel reato commesso dall'editore, nella sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non inferiore a due mesi, e, se ricade nella violazione, è cancellato dall'albo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945

Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 689.

Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte di[illegible] deliberati dopo il 28 febbraio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in vigore del presente decreto legislativo, quando risulti che esse non furono conferite per cattedre di materie tecniche di carattere speciale e nei confronti di persone di riconosciuta singolare perizia.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sarà costituita una commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta di un professore universitario e da un ispettore centrale, la quale esaminerà la posizione e i titoli degli insegnanti di cui all'art. 1 al fine di accertare per quali di essi ricorrono i motivi di nullità di cui allo stesso art. 1.

Art. 3.

Il personale insegnante la cui nomina è annullata per effetto del presente decreto legislativo può, qualora abbia dato buona prova, essere mantenuto in servizio a titolo di personale incaricato e con gli emolumenti propri di tale categoria fino a non oltre la data in cui la cattedra relativa sarà conferita ad insegnante di ruolo. Il servizio prestato prima dell'annullamento della nomina sarà considerato agli effetti del trattamento di quiescenza, come prestato a titolo di incarico nel caso che successivamente l'interessato ottenga di essere assunto in ruolo in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Il personale insegnante che precedentemente alla nomina annullata era titolare di altra cattedra di ruolo in istituti governativi è restituito alla cattedra prima occupata: il servizio da esso prestato in dipendenza della nomina annullata per effetto del presente decreto legislativo sarà considerato come servizio di ruolo a tutti gli effetti economici di carriera e di quiescenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 7. — FRASCA

tenente norme sull'albo professionale dei giornalisti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'editore di giornali o di altre pubblicazioni periodiche, il quale assume come professionista o pubblicista persona cancellata dall'albo o sospesa dall'esercizio professionale per misura di epurazione, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire centomila.

Il direttore o il redattore responsabile del giornale o della pubblicazione periodica, il quale si vale dell'opera del professionista o del pubblicista che si trova nelle condizioni indicate nel comma precedente, incorre, senza pregiudizio dell'azione penale nel caso di concorso nel reato commesso dall'editore, nella sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non inferiore a due mesi, e, se recide nella violazione, è cancellato dall'albo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 689.

Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modifiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, concernente provvedimenti in materia di imposte dirette;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli esattori delle imposte dirette dei territori liberati successivamente al 28 febbraio 1945, che con la misura dell'aggio spettante sulle riscossioni effettuate nell'anno 1945 non abbiano percepito, in detto anno, un aggio complessivo pari al 290 per cento per le esattorie aventi nel febbraio 1945 un carico di oltre cinque milioni, ed al 310 per cento per quelle con carico fino a cinque milioni, rispetto all'aggio corrispondente ai carichi dell'anno 1943, hanno diritto di ottenere la differenza dallo Stato.

Art. 2.

Gli esattori che con l'integrazione di cui all'art. 1 non riescano a compensare le spese di gestione, hanno facoltà di chiedere che la misura dell'integrazione sia determinata in base a rendiconto.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di disporre che agli esattori, che nel 1945 abbiano avuto carichi o realizzate riscossioni inferiori al 30 per cento rispetto a quelli del 1943, la integrazione sia concessa esclusivamente su presentazione di rendiconto.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri indicati negli articoli precedenti, è estesa, nei territori di cui all'art. 1, l'applicazione dell'addizionale istituita dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Nello stabilire la misura di tale addizionale è trascurata la frazione sino a centesimi cinquanta ed arrotondata a lira intera quella superiore.

Gli esattori sono autorizzati a liquidare e riscuotere detta addizionale su tutte le bollette della riscossione su cui compete l'aggio, qualunque sia l'annualità cui si riferiscono le quote riscosse, con effetto dal 10 ottobre 1945 e fino al 31 dicembre 1945, e possono trattenere provvisoriamente l'addizionale medesima, con l'osservanza delle norme stabilite nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Art. 5.

Sono estese ai territori ai quali è applicabile il presente decreto le norme dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, circa la reimposizione delle somme anticipate dall'Erario, e quelle dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, circa le variazioni della integrazione di aggio ed addizionale per il 1946.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 24. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 680.

Autorizzazione della spesa di lire trentasette miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, per la ricostruzione ed a sollievo della disoccupazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie inderogabili, secondo un piano organico predisposto per facilitare i problemi della ricostruzione, con parti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gli esattori delle imposte dirette dei territori liberati successivamente al 28 febbraio 1945, che con la misura dell'aggio spettante sulle riscossioni effettuate nell'anno 1945 non abbiano percepito, in detto anno, un aggio complessivo pari al 290 per cento per le esattorie aventi nel febbraio 1945 un carico di oltre cinque milioni, ed al 310 per cento per quelle con carico fino a cinque milioni, rispetto all'aggio corrispondente ai carichi dell'anno 1943, hanno diritto di ottenere la differenza dallo Stato.

Art. 2.

Gli esattori che con l'integrazione di cui all'art. 1 non riescano a compensare le spese di gestione, hanno facoltà di chiedere che la misura dell'integrazione sia determinata in base a rendiconto.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di disporre che agli esattori, che nel 1945 abbiano avuto carichi o realizzate riscossioni inferiori al 30 per cento rispetto a quelli del 1943, la integrazione sia concessa esclusivamente su presentazione di rendiconto.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri indicati negli articoli precedenti, è estesa, nei territori di cui all'art. 1, l'applicazione dell'addizionale istituita dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Nello stabilire la misura di tale addizionale è trascurata la frazione sino a centesimi cinquanta ed arrotondata a lira intera quella superiore.

Gli esattori sono autorizzati a liquidare e riscuotere detta addizionale su tutte le bollette della riscossione su cui compete l'aggio, qualunque sia l'annualità cui si riferiscono le quote riscosse, con effetto dal 10 ottobre 1945 e fino al 31 dicembre 1945, e possono trattenere provvisoriamente l'addizionale medesima, con l'osservanza delle norme stabilite nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Art. 5.

La concessione dell'integrazione di aggio prevista dall'art. 1 è autorizzata con decreto dell'Intendente di finanza competente; quella stabilita con gli articoli 2 e 3 è concessa dal Ministro per le finanze con le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Art. 6.

Ai ricevitori provinciali dei territori indicati all'articolo 1 sono applicabili le disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 690.

Autorizzazione della spesa di lire trentasette miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, per la ricostruzione ed a sollievo della disoccupazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie inderogabili, secondo un piano organico predisposto per facilitare i problemi della ricostruzione, con particolare riguardo alla riparazione dei danni di guerra, e per fronteggiare la disoccupazione;

Riconosciuta altresì l'opportunità di assumere a carico dello Stato l'esecuzione di opere di Enti locali che rivestano carattere di particolare importanza ed urgenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per la ricostruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire trentasette miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Enti locali.

Art. 2.

A carico della somma autorizzata col precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni, nei sottoindicati limiti:

a) per l'esecuzione di opere relative alla viabilità statale	L.	7.100.000.000
b) per la concessione di contributi a privati per i lavori di riparazione e ricostruzione di alloggi danneggiati dalla guerra, ai sensi del testo unico 9 giugno 1945, n. 305 . .	»	9.500.000.000
c) per l'esecuzione di opere di navigazione interna e per la concessione di contributi in base alle disposizioni vigenti	»	530.000.000
d) per l'esecuzione di opere pubbliche varie di carattere straordinario	»	19.870.000.000
Totale . . .	L.	37.000.000.000

Art. 3.

Per l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza degli Enti locali si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517.

Art. 4.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di consentire su proposta dei Provveditorati alle opere pubbliche che la esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli venga affidata agli Enti locali interessati, sempre che essi possiedano già una adeguata attrezzatura tecnica propria.

In tal caso i Provveditorati alle opere pubbliche, a mezzo degli Uffici del genio civile, limiteranno il proprio compito all'alta vigilanza, alla conferma e pagamento dei certificati di acconto ed al collaudo dei lavori.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dal-

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI — SCOCCIMARRO — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 19. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 691.

Istituzione transitoria di un posto di segretario di sezione di prima classe, nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 270, concernente il riordinamento dei servizi del Consiglio di Stato;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 332, concernente il personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato è istituito transitoriamente un posto di « segretario di sezione di prima classe » - grado sesto, gruppo *A* - da riassorbire con la prima vacanza che si verificherà nel grado stesso.

Sino a quando non sarà avvenuto il riassorbimento previsto dal precedente comma, deve essere tenuto vacante un posto nel grado iniziale del ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tive alla viabilità statale . . . . L. 7.100.000.000

b) per la concessione di contributi a privati per i lavori di riparazione e ricostruzione di alloggi danneggiati dalla guerra, ai sensi del testo unico 9 giugno 1945, n. 305 . . » 9.500.000.000

c) per l'esecuzione di opere di navigazione interna e per la concessione di contributi in base alle disposizioni vigenti . . . . . » 550.000.000

d) per l'esecuzione di opere pubbliche varie di carattere straordinario . . . . . » 19.870.000.000

Totale . . . L. 37.000.000.000

Art. 3.

Per l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza degli Enti locali si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517.

Art. 4.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di consentire su proposta dei Provveditorati alle opere pubbliche che la esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli venga affidata agli Enti locali interessati, sempre che essi possiedano già una adeguata attrezzatura tecnica propria.

In tal caso i Provveditorati alle opere pubbliche, a mezzo degli Uffici del genio civile, limiteranno il proprio compito all'alta vigilanza, alla conferma e pagamento dei certificati di acconto ed al collaudo dei lavori.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Gli stanziamenti che a chiusura dell'esercizio finanziario risultino esuberanti rispetto agli impegni assunti saranno portati in economia.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 19. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 691.

Istituzione transitoria di un posto di segretario di sezione di prima classe, nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 270, concernente il riordinamento dei servizi del Consiglio di Stato;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1939, n. 332, concernente il personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato è istituito transitoriamente un posto di « segretario di sezione di prima classe » - grado sesto, gruppo *A* - da riassorbire con la prima vacanza che si verificherà nel grado stesso.

Sino a quando non sarà avvenuto il riassorbimento previsto dal precedente comma, deve essere tenuto vacante un posto nel grado iniziale del ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 11. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 692.

Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, concernente l'istituzione di assegni familiari supplementari di carovita, la normalizzazione di quelli ordinari e la determinazione del relativo contributo;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del calcolo dei contributi dovuti in applicazione della legge sugli assegni familiari, per retribuzione si intende tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, direttamente dal datore di lavoro per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi ritenuta.

Pertanto, nella determinazione della retribuzione in aggiunta al salario e allo stipendio:

A) debbono computarsi tutte le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di compenso per lavoro straordinario, qualunque ne sia la natura o la durata, per lavoro notturno, per lavoro festivo;

2) di provvigione, di cointeressenza, di partecipazione agli utili o al prodotto, di percentuali di servizio, di assegno di carica o grado;

3) di premio di indennità o di assegno particolare che il datore di lavoro ordinariamente corrisponde ai lavoratori occupati in determinate condizioni di lavoro, di tempo e di località, come gli assegni variabili e le competenze accessorie, le indennità chilometriche a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e per ricupero di ritardi e simili per il personale delle imprese di trasporto, le indennità di linea, di varo, di supertonnellaggio e simili per il personale della navigazione, le indennità similari dovute al personale di volo della navigazione aerea, le indennità di residenza, di località disagiata, di sottosuolo, di montagna, di zona malarica, di lavori pericolosi o dannosi e di

6) di compenso per ferie o festività nazionali godute;

7) di assegno temporaneo di guerra;

8) di indennità agli ex combattenti;

9) di indennità di panatica in ragione del 40% della somma per tale titolo corrisposta ai marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo;

10) di indennità di famiglia;

11) di indennità di presenza, di premio di assiduità, operosità e simili e di carovita, comunque denominati, anche se esclusi da disposizioni di legge o di contratto.

B) non debbono computarsi le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di prestazioni a carico di gestioni previdenziali e mutualistiche quali gli assegni familiari, gli assegni di malattia, di integrazione guadagni, di congedo matrimoniale, di nuzialità e natalità e di trattamento di richiamo alle armi;

2) di compenso per ferie o festività nazionali non godute;

3) di mancia;

4) di indennità sostitutiva del preavviso e di anzianità;

5) di indennità di cassa, di rappresentanza e di sfollamento;

6) di indennità vestiario;

7) di indennità per rischio di guerra.

Art. 2.

Quando la retribuzione, compresi gli assegni o le indennità di cui alla lettera *A*) dell'articolo precedente venga in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.

Art. 3.

Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura il valore di esse è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.

Art. 4.

Nei lavori retribuiti a cottimo e a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetaria.

Art. 5.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

contributo;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del calcolo dei contributi dovuti in applicazione della legge sugli assegni familiari, per retribuzione si intende tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, direttamente dal datore di lavoro per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi ritenuta.

Pertanto, nella determinazione della retribuzione in aggiunta al salario e allo stipendio:

A) debbono computarsi tutte le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di compenso per lavoro straordinario, qualunque ne sia la natura o la durata, per lavoro notturno, per lavoro festivo;

2) di provvigione, di cointeressenza, di partecipazione agli utili o al prodotto, di percentuali di servizio, di assegno di carica o grado;

3) di premio di indennità o di assegno particolare che il datore di lavoro ordinariamente corrisponde ai lavoratori occupati in determinate condizioni di lavoro, di tempo e di località, come gli assegni variabili e le competenze accessorie, le indennità chilometriche a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e per ricupero di ritardi e simili per il personale delle imprese di trasporto, le indennità di linea, di varo, di supertonnellaggio e simili per il personale della navigazione, le indennità similari dovute al personale di volo della navigazione aerea, le indennità di residenza, di località disagiata, di sottosuolo, di montagna, di zona malarica, di lavori pericolosi o dannosi e simili;

4) di gratificazione annuale o periodica quali le mensilità e le settimane eccedenti le normali, come la 13ª e la doppia mensilità e la 53ª settimana, escluse le gratificazioni e le elargizioni concesse una volta tanto dal datore di lavoro;

5) di diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 40% del loro ammontare, esclusi sempre i rimborsi a piè di lista come ogni altro compenso o somma qualsiasi che abbia carattere di rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

B) debbono computarsi tutte le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di prestazioni a carico di gestioni previdenziali e mutualistiche quali gli assegni familiari, gli assegni di malattia, di integrazione guadagni, di congedo matrimoniale, di nuzialità e natalità e di trattamento di richiamo alle armi;

2) di compenso per ferie o festività nazionali non godute;

3) di mancia;

4) di indennità sostitutiva del preavviso e di anzianità;

5) di indennità di cassa, di rappresentanza e di sfollamento;

6) di indennità vestiario;

7) di indennità per rischio di guerra.

Art. 2.

Quando la retribuzione, compresi gli assegni o le indennità di cui alla lettera A) dell'articolo precedente venga in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.

Art. 3.

Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura il valore di esse è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.

Art. 4.

Nei lavori retribuiti a cottimo e a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetaria.

Art. 5.

Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi e convenzionali questi valgono per la determinazione della retribuzione.

Art. 6.

E' abrogato l'art. 14 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore con l'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 8 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 693.
Determinazione del contributo per gli assegni integrativi delle pensioni corrisposte dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dovuto per l'anno 1945 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali » di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, è fissato, per gli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, nella misura, rispetto alla retribuzione, del 5 % a carico dei datori di lavoro e del 2,50 % a carico dei lavoratori di l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per i rispettivi datori di lavoro, con i decreti Luogotenenziali previsti dall'art. 1 comma *a*) del decreto legislativo Luogotenenziale precitato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 9. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 694.
Autorizzazione al comune di S. Severino Rota in provincia di Salerno, a riprendere l'antica denominazione di Mercato S. Severino.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1846;
Vista la domanda con la quale il sindaco di S. Severino Rota, in provincia di Salerno, in esecuzione della propria deliberazione n. 59 del 21 dicembre 1944, chiede l'autorizzazione a ripristinare la antica denominazione del comune « Mercato S. Severino »;
Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Salerno in adunanza 29 maggio 1945, con la deliberazione n. 413;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485021

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 8 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 693.

Determinazione del contributo per gli assegni integrativi delle pensioni corrisposte dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dovuto per l'anno 1945 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali » di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, è fissato, per gli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, nella misura, rispetto alla retribuzione, del 5 % a carico dei datori di lavoro e del 2,50 % a carico dei lavoratori di tutte le categorie, escluse quelle indicate dall'articolo seguente.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 sarà determinato:

a) per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia e per i rispettivi datori di lavoro con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177;

b) per i lavoratori soggetti a forme di previdenza obbligatoria sostitutive dell'assicurazione generale per

dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 9. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 694.

Autorizzazione al comune di S. Severino Rota in provincia di Salerno, a riprendere l'antica denominazione di Mercato S. Severino.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1846;

Vista la domanda con la quale il sindaco di S. Severino Rota, in provincia di Salerno, in esecuzione della propria deliberazione n. 59 del 21 dicembre 1944, chiede l'autorizzazione a ripristinare la antica denominazione del comune « Mercato S. Severino »;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Salerno in adunanza 29 maggio 1945, con la deliberazione n. 413;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1846, è abrogato.

Il comune di S. Severino Rota, in provincia di Salerno, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Mercato S. Severino ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. **695**.
Trasferimento della sede del comune di Tortoreto in provincia di Teramo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 3 aprile 1930, n. 515;
Vista la deliberazione n. 1, in data 5 gennaio 1945, con la quale il sindaco di Tortoreto (Teramo) chiede l'autorizzazione a ristabilire in Tortoreto Alto la sede comunale;
Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Teramo, in adunanza 22 febbraio 1945, con la deliberazione n. 7;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 3 aprile 1930, n. 515 è abrogato.
Il comune di Tortoreto, in provincia di Teramo, è autorizzato a fissare la sua sede in Tortoreto Alto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, numero **696**.
Autorizzazione alla frazione Ponte Ciano del comune di Lucca a riprendere l'antica denominazione di Ponte a Moriano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la domanda con la quale il sindaco di Lucca, in provincia di Lucca, in esecuzione della propria deliberazione del 1° giugno 1945, chiede l'autorizzazione a riportare la frazione di « Ponte Ciano » all'antica denominazione di « Ponte a Moriano »;
Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Lucca, in adunanza 10 luglio 1945, con la deliberazione n. 362/1939;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione « Ponte Ciano » del comune di Lucca, in provincia di Lucca, è autorizzata a riprendere l'antica denominazione di « Ponte a Moriano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945.
Modificazioni nella composizione delle Commissioni della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo Luogo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 835021

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 695.
Trasferimento della sede del comune di Tortoreto in provincia di Teramo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 3 aprile 1930, n. 515;
Vista la deliberazione n. 1, in data 5 gennaio 1945, con la quale il sindaco di Tortoreto (Teramo) chiede l'autorizzazione a ristabilire in Tortoreto Alto la sede comunale;
Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Teramo, in adunanza 22 febbraio 1945, con la deliberazione n. 7;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 3 aprile 1930, n. 515 è abrogato.
Il comune di Tortoreto, in provincia di Teramo, è autorizzato a fissare la sua sede in Tortoreto Alto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 14. — FRASCA

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Lucca, in adunanza 10 luglio 1945, con la deliberazione n. 362/1639;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione « Ponte Ciano » del comune di Lucca, in provincia di Lucca, è autorizzata a riprendere l'antica denominazione di « Ponte a Moriano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945.
Modificazioni nella composizione delle Commissioni della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visti gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;
Visto l'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, col quale sono stati nominati i componenti della Consulta Nazionale;
Visto il decreto Luogotenenziale 25 settembre 1945, concernente l'assegnazione dei Consultori alle Commissioni della Consulta Nazionale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione di alcune delle Commissioni anzidette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I seguenti Consultori cessano di far parte delle Commissioni alle quali sono stati assegnati con il decreto Luogotenenziale 25 settembre 1945, e sono rispettivamente assegnati alle Commissioni sotto indicate:

Amatucci Francesco, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari politici e amministrativi;

Andreotti Giulio, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per l'istruzione e belle arti;

Angeletti Bruno, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Bardini Vittorio, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Baroncini Fernando, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Bellotti Pietro, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Bergmann Giulio, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari politici e amministrativi;

Boggiano Pico Antonio, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per gli affari esteri;

Boneschi Mario, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per le finanze e tesoro;

Bottoni Pietro, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Bresciani Carlo, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'istruzione e belle arti;

Bruni Alessandro, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Brusasca Giuseppe, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari esteri;

Calarco Guglielmo, dalla Commissione per la giustizia, a quella per l'istruzione e belle arti;

Canepa Giuseppe, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Carbonari Luigi, dalla Commissione per l'agricol[illegible] a quella per gli affari politici [illegible]

Corbino Epicarmo, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'industria e commercio;

Damo Aldo, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per la difesa nazionale;

Della Giusta Piero, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per le finanze e tesoro;

Ducos Marziale, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per l'istruzione e belle arti;

Facchinetti Cipriano, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per gli affari esteri;

Fantoni Luciano, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Faranda Giuseppe, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Filippini Giuseppe, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'istruzione e belle arti;

Fioritto Domenico, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Frassati Alfredo, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per le finanze e tesoro;

Gallesio Carlo Alberto, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'industria e commercio;

Gilardoni Annibale, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per le finanze e tesoro;

Giovannini Alberto, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quela per l'industria e commercio;

Grazzadei Corrado, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Gnarieuti Ugo, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Guindani Giuseppe, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per le finanze e tesoro;

Laricchiuta Eugenio, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Lavatelli Alfredo, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per le finanze e tesoro;

Leone Francesco, dalla Commissione per la difesa nazionale a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Lombardo Pellegrino Ettore, dalla Commissione per [illegible] a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Amatucci Francesco, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari politici e amministrativi;

Andreotti Giulio, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per l'istruzione e belle arti;

Angeletti Bruno, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Bardini Vittorio, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Baroncini Fernando, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Bellotti Pietro, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Bergmann Giulio, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari politici e amministrativi;

Boggiano Pico Antonio, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per gli affari esteri;

Boneschi Mario, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per le finanze e tesoro;

Bottoni Pietro, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Bresciani Carlo, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'istruzione e belle arti;

Bruni Alessandro, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Brusasca Giuseppe, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari esteri;

Calareo Guglielmo, dalla Commissione per la giustizia, a quella per l'istruzione e belle arti;

Canepa Giuseppe, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Carbonari Luigi, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per gli affari politici e amministrativi;

Carignani Giovanni, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per gli affari politici e amministrativi;

Carnagnola Luigi, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per l'industria e commercio;

Cocco Ortu Francesco, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per gli affari politici e amministrativi;

Colonnetti Gustavo, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per l'istruzione e belle arti;

Facchinetti Cipriano, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per gli affari esteri;

Fantoni Luciano, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Faranda Giuseppe, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Filippini Giuseppe, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'istruzione e belle arti;

Fioritto Domenico, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Frassati Alfredo, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per le finanze e tesoro;

Gallesio Carlo Alberto, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'industria e commercio;

Gilardoni Annibale, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per le finanze e tesoro;

Giovannini Alberto, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per l'industria e commercio;

Graziadei Corrado, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Gnarieuti Ugo, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Gaindani Giuseppe, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per le finanze e tesoro;

Laricchiuta Eugenio, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Lavatelli Alfredo, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per le finanze e tesoro;

Leone Francesco, dalla Commissione per la difesa nazionale a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Lombardo Pellegrino Ettore, dalla Commissione per la giustizia a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Longo Luigi, dalla Commissione per la difesa nazionale a quella per gli affari esteri;

Lucatello Guido, dalla Commissione per gli affari politici e amministrativi a quella per l'istruzione e belle arti;

Lupis Giuseppe, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per gli affari esteri;

Manes Carlo, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per gli affari politici e amministrativi;

Mariotti Attilio, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

Mentasti Piero, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'industria e commercio;

Minoletti Quarello Virginia, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'istruzione e belle arti;

Molinelli Guido, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per le finanze e tesoro;

Mondovì Arturo, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per l'industria e commercio;

Montagnana Mario, dalla Commissione per gli affari esteri a quella per la difesa nazionale;

Monteforte Salvatore, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per la giustizia;

Morelli Luigi, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'industria e commercio;

Moscatelli Vincenzo, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'industria e commercio;

Paggi Mario, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari politici e amministrativi;

Pertini Alessandro, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per la giustizia;

Petrone Carlo, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per gli affari politici e amministrativi;

Pizzoni Alfredo, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per gli affari esteri;

Rodinò Giulio, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per gli affari esteri;

Ronco Nino, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Savoretti Giovanni, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'istruzione e belle arti;

Sereni Emilio, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per l'industria e commercio;

Signorelli Giuseppe, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Spano Velio, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari esteri;

Stampacchia Vito Mario, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'istruzione e belle arti;

Terranova Raffaele, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Traina Giuseppe, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per le finanze e tesoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1945
Registro Consulta n. 1, foglio n. 15. — FERRARI

(1947)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, via Fontana n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. rag. Eugenio Greco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1945

(1911) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « La Dominica », società immobiliare con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Morelli Luigi, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'industria e commercio;

Moscatelli Vincenzo, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'industria e commercio;

Paggi Mario, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari politici e amministrativi;

Pertini Alessandro, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per la giustizia;

Petrone Carlo, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per gli affari politici e amministrativi;

Pizzoni Alfredo, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per gli affari esteri;

Rodinò Giulio, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per gli affari esteri;

Ronco Nino, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Savoretti Giovanni, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'istruzione e belle arti;

Sereni Emilio, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per l'industria e commercio;

Signorelli Giuseppe, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Spano Velio, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari esteri;

Stampacchia Vito Mario, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'istruzione e belle arti;

Terranova Raffaele, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Traina Giuseppe, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per la giustizia;

Urbinati Alfredo, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Valiani Leo, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per gli affari esteri;

Viridis Gaetano, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per l'istruzione e belle arti;

Zavattaro Renato, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per la giustizia;

Zoccoli Angelo, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per gli affari politici e amministrativi.

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, via Fontana n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. rag. Eugenio Greco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1945

(1911) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « La Dominica », società immobiliare con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « La Dominica », società immobiliare con sede in Milano, via Fontana n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nella azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

La Società anonima « La Dominica », società immobiliare con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. rag. Eugenio Greco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1945

(1910) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 7 aprile 1945, col quale la Società anonima « San Giorgio », industrie alimentari Africa Orientale, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 7 aprile 1945, con cui la Società anonima « San Giorgio », industrie alimentari in Africa Orientale, con sede in Roma, via Lucullo n. 8, venne sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario, con la quale è stata proposta la revoca del sequestro, in quanto la società non svolge più alcuna attività in Italia, avendo gli stabilimenti in Addis Abeba ora occupati dal Governo etiopico;

Vista la nota 4 settembre 1945, n. 18232/165, del Ministero degli affari esteri;

Ritenuta l'opportunità di addivenire al dissequestro della suddetta società per le considerazioni avanti esposte;

Visto l'art. 9 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

E' revocato il decreto 7 aprile 1945, col quale la Società anonima « San Giorgio », industrie alimentari in Africa Orientale, venne sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

(1929) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

cucirini, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Wormstein Guglielmo, con sede in Ciriè (Torino), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. Ercole Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1945

(1932) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la « Italiana Marconi », società per azioni, con sede in Roma, veniva sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 agosto 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 208 del 5 settembre successivo, con il quale è stata sottoposta a sequestro la « Italiana Marconi », società per azioni con sede in Roma, in applicazione del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si rende opportuno che la predetta società sia liberata dai vincoli conseguenti al provvedimento succitato;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la « Italiana Marconi » — società per azioni — con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del rappresentante legale della società delegato dall'assemblea generale dei soci, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma addì, 25 ottobre 1945

(1912) *Il Ministro*: RICCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

(1930) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 7 aprile 1945, col quale la Società anonima « San Giorgio », industrie alimentari Africa Orientale, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 7 aprile 1945, con cui la Società anonima « San Giorgio », industrie alimentari in Africa Orientale, con sede in Roma, via Lucullo n. 8, venne sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario, con la quale è stata proposta la revoca del sequestro, in quanto la società non svolge più alcuna attività in Italia, avendo gli stabilimenti in Addis Abeba ora occupati dal Governo etiopico;

Vista la nota 4 settembre 1945, n. 18232/165, del Ministero degli affari esteri;

Ritenuta l'opportunità di addivenire al dissequestro della suddetta società per le considerazioni avanti esposte;

Visto l'art. 9 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

E' revocato il decreto 7 aprile 1945, col quale la Società anonima « San Giorgio », industrie alimentari in Africa Orientale, venne sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

(1929) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Wormstein Guglielmo, con sede in Ciriè (Torino), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Wormstein Guglielmo, con sede in Ciriè (Torino), via Circonvallazione n. 48, esercente industria e commercio di filati

Officiale del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1945

(1932) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la « Italiana Marconi », società per azioni, con sede in Roma, veniva sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 agosto 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 208 del 5 settembre successivo, con il quale è stata sottoposta a sequestro la « Italiana Marconi », società per azioni con sede in Roma, in applicazione del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si rende opportuno che la predetta società sia liberata dai vincoli conseguenti al provvedimento suscitato;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la « Italiana Marconi » — società per azioni — con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del rappresentante legale della società delegato dall'assemblea generale dei soci, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma addì, 25 ottobre 1945

(1912) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società italiana per azioni « Radio Marittima », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 agosto 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 208 del 5 settembre successivo, con il quale è stata sottoposta a sequestro la Società italiana per azioni « Radio Marittima » con sede in Roma, in applicazione del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si rende opportuno che la predetta società sia liberata dai vincoli conseguenti al provvedimento succitato;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la Società italiana per azioni « Radio Marittima », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del rappresentante legale della società delegato dall'assemblea generale dei soci, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma addì, 25 ottobre 1945

(1813) *Il Ministro*: RICCI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per distruzione di ricevute semestrali di certificati del Prestito redimibile 3,50 % (1934)

Sono stati prodotti a quest'Amministrazione per la rinnovazione i seguenti certificati del Prestito redimibile 3,50 % (1934) semidistrutti in seguito ad incendio, intestati come appresso:

n. 4020 di L. 3,50 e n. 368985 di L. 59,50, Parrocchia di S. Giacomo in Caltagirone (Catania); n. 5615 di L. 3,50, Chiesa dello Spirito Santo in Licodia Eubea (Catania); n. 23476 di L. 325,50 e n. 27713 di L. 7, Arciconfraternita del SS. Sacramento in Mineo (Catania); n. 33260 di L. 469, parroco pro tempore della Chiesa di S. Agrippina in Mineo (Catania); n. 46700 di L. 39, Parrocchia di S. Pietro in Mineo (Catania); n. 109167 di L. 63, Parrocchia di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 77439 di L. 35, parrocchiale Chiesa di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 106597 di L. 12, Chiesa madre di Vizzini (Catania) sotto il titolo di S. Gregorio Magno; n. 115744 di L. 112 e n. 302814 di L. 560, Congregazione delle Anime Sante del Purgatorio in Militello (Catania); n. 28706 di L. 45,50, Confraternita del S.S. Sacramento in Mineo (Catania); n. 122160 di L. 133, Chiesa di S. Lucia filiale della parrocchia di S. Margherita in Licodia Eubea (Catania); n. 122216 di L. 14, n. 208569 di L. 3,50, n. 388495 di L. 10,50 e n. 397217 di L. 3,50, Confraternita del Caltagirone (Catania); n. 174855 di L. 269,50 e n. 185019 di L. 378, parrocchia di S. Giorgio in Caltagirone (Catania); n. 176527 di L. 126, parrocchia di S. Agrippina in Mineo (Catania); numero 186897 di L. 7, Chiesa ex Matrice di Caltagirone; n. 187732 di L. 2051 e n. 378393 di L. 584,50, Chiesa parrocchiale ex Matrice di S. Maria del Monte in Caltagirone (Catania); n. 196124 di L. 1701,50, Beneficio parrocchiale di S. Michele in Grammichele (Catania); n. 198170 di L. 77 e n. 322845 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Caltagirone (Catania); n. 201306 di L. 52, n. 214912 di L. 3,50, n. 215488 di L. 175 e n. 322848 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 207568 di L. 175, parroco pro tempore della Chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 265450 di L. 31,50 e n. 368899 di L. 10,50, parrocchia di S. Maria del Monte (o ex Matrice) in Caltagirone (Catania); n. 245030 di L. 168, n. 311604 di L. 12, n. 333135 di L. 3,50 e n. 339354 di L. 28, Beneficio parrocchiale di S. Rocco in Scordia (Catania); n. 242920 di L. 10,50, Chiesa di S. Leonardo in Grammichele (Catania); n. 229645 di L. 7, O.P.S.S. Crocifisso di Mineo (Catania); n. 241056 di L. 7, Chiesa di S. Agata di Vizzini (Catania); n. 242283 di L. 3,50, Chiesa madre S.S. salvatore in Militello V. C. (Catania); n. 244021 di L. 24,50 e n. 305125 di L. 7, Chiesa cattedrale di S. Giuliano in Caltagirone (Catania); n. 245101 di L. 721, parrocchia madre S. Nicolò S.S. Salvatore di Militello in Val di Catania; n. 248803 di L. 980, Chiesa cattedrale di S. Giuliano in Caltagirone (Catania); n. 250006 di L. 721, Congregazione del S.S. Crocefisso al Calvario in Militello Val di Catania; n. 280565 di L. 3,50, parrocchia di S. Nicolò S.S. Salvatore in Militello (Catania); n. 280566 di L. 84, Cappella di S. Leonardo nella chiesa omonima di Militello (Catania); numero 280567 di L. 3,50, parrocchia di S. Maria della Sicilia in Militello (Catania); n. 282948 di L. 17,50, n. 275523 di L. 3,50 e n. 289539 di L. 3,50, Chiesa di Maria S.S. della Neve in Caltagirone (Catania); n. 276264 di L. 3,50 e n. 315118 di L. 21, Chiesa di Maria S.S. delle Grazie di Caltagirone (Catania); n. 276265 di L. 3,50, Chiesa di S. Onofrio in Caltagirone (Catania); numero 276266 di L. 3,50 e n. 389432 di L. 52,50, Chiesa del S.S. Cuore di Gesù in Caltagirone (Catania); n. 282243 di L. 45,50, Chiesa S. Giuseppe in Caltagirone (Catania); n. 282806 di L. 10,50, n. 400832 di L. 3,50 e n. 401850 di L. 126, parrocchia di S. Rocco in Scordia (Catania); n. 283840 di L. 3,50, Chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 289841 di L. 3,50, Chiesa di S. Leonardo in Militello (Catania); numero 289844 di L. 3,50, Chiesa Maria S.S. delle Grazie in Mirabella (Catania); n. 289846 di L. 3,50, Chiesa parrocchiale S. Gregorio Magno in Vizzini (Catania); n. 289847 di L. 3,50, Chiesa di S. Nicolò di Bari in Vizzini (Catania); n. 289848 di L. 3,50 e n. 396357 di L. 17,50, Chiesa di S. Maria della Sicilia in Caltagirone (Catania); n. 293769 di L. 73,50, Opera Pia S.S. Crocefisso al Calvario in Militello Val Catania (Catania); n. 295378 di L. 3,50, Chiesa di S. Gregorio Magno in Vizzini (Catania); n. 321388 di L. 7, Chiesa S. Caterina in Caltagirone (Catania); n. 331369 di L. 24,50 e n. 348514 di L. 10,50, Chiesa di S. Sofia in Caltagirone (Catania); n. 336779 di L. 17,50, parrocchia ex Matrice di Caltagirone (Catania); n. 332089 di L. 10,50, Opera Pia S.S. Crocefisso in Mineo (Catania); n. 344076 di L. 150,50 e n. 288161 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale (o parrocchia) di S. Maria delle Grazie in Giardinelli (Catania); n. 336733 di L. 17,50, Beneficio parrocchiale S. Nicolò e S.S. Salvatore in Militello Val Catania (Catania); n. 358861 di L. 105, parrocchia S. Nicolò in Militello Val Catania (Catania); n. 276034 di L. 3,50, Chiesa di S. Eligio di Vizzini (Catania).

Poichè ai certificati P. R. 3,50 %, nn. 282848, 293822, 294060, 295378 e 307425 manca il tagliando di ricevuta semestrale n. 21 (semestre 1° gennaio 1945), a quelli nn. 289442, 300085 e 100242 mancano i tagliandi di ricevute semestrali nn. 21, 22 e 23, ne

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del rappresentante legale della società delegato dall'assemblea generale dei soci, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma addì, 25 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1813)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per distruzione di ricevute semestrali di certificati del Prestito redimibile 3,50 %. (1934)

Sono stati prodotti a quest'Amministrazione per la rinnovazione i seguenti certificati del Prestito redimibile 3,50 % (1934) semidistrutti in seguito ad incendio, intestati come appresso:

n. 4981 di L. 3,50 e n. 388965 di L. 50,50, Parrocchia di S. Giacomo in Caltagirone (Catania); n. 5615 di L. 3,50, Chiesa dello Spirito Santo in Licodia Eubea (Catania); n. 22476 di L. 325,50 e n. 27743 di L. 7, Arciconfraternita del SS. Sacramento in Mineo (Catania); n. 38269 di L. 469, parroco pro tempore della Chiesa di S. Agrippina in Mineo (Catania); n. 46706 di L. 49, Parrocchia di S. Pietro in Mineo (Catania); n. 169127 di L. 83, Parrocchia di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 77439 di L. 35, parrocchiale Chiesa di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 166507 di L. 42, Chiesa madre di Vizzini (Catania) sotto il titolo di S. Gregorio Magno; n. 118744 di L. 112 e n. 389814 di L. 560, Congregazione delle Anime Sante del Purgatorio in Militello (Catania); n. 28796 di L. 45,50, Confraternita del S.S. Sacramento in Mineo (Catania); n. 122160 di L. 63, Chiesa di S. Lucia filiale della parrocchia di S. Margherita in Licodia Eubea (Catania); n. 120216 di L. 15, n. 288859 di L. 3,50, n. 318425 di L. 10,50 e n. 337217 di L. 3,50, Confraternita del S.S. Crocifisso in Mineo (Catania); n. 133595 di L. 10,50, n. 376307 di L. 3,50 e n. 381019 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale di S. Nicolò in Militello Val di Catania (Catania); n. 388085 di L. 80,50, parrocchia di S. Nicolò in Militello Val di Catania (Catania); n. 133751 di L. 35 e n. 280842 di L. 3,50, Chiesa parrocchiale di S. Maria della Stella in Militello Val di Catania (Catania); n. 155879 di L. 21,50 e n. 306356 di L. 10,50, Chiesa del S.S. Crocifisso sotto il titolo di S. Filippo Neri in Caltagirone (Catania); n. 167745 di L. 248,50 e n. 339956 di L. 15, Congregazione del S.S. Crocifisso al Calvario in Militello Val di Catania; n. 167702 di L. 38,50, n. 275524 di L. 7, n. 275525 di L. 7, n. 275526 di L. 10,50, n. 275527 di L. 7, n. 279290 di L. 7, n. 282240 di L. 7, n. 280843 di L. 24,50 e n. 292022 di L. 21, Chiesa Maria S.S. degli Angeli in Caltagirone (Catania); n. 170425 di L. 3,50 e n. 261058 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale della Matrice (o Chiesa madre) di S. Nicolò S.S. Salvatore in Militello Val Catania; n. 177790 di L. 21, parrocchiale Chiesa di S. Giacomo in (Catania); n. [illegible] di L. 7, Chiesa di S. Agata di Vizzini (Catania); n. 241056 di L. 7, Chiesa di S. Agata di Vizzini (Catania); n. 242883 di L. 3,50, Chiesa madre S.S. Salvatore in Militello V. C. (Catania); n. 244063 di L. 24,50 e n. 305125 di L. 7, Chiesa cattedrale di S. Giuliano in Caltagirone (Catania); n. 247501 di L. 721, parrocchia madre S. Nicolò S.S. Salvatore di Militello in Val di Catania; n. 248803 di L. 980, Chiesa cattedrale di S. Giuliano in Caltagirone (Catania); n. 260006 di L. 721, Congregazione del S.S. Crocifisso al Calvario in Militello Val di Catania; n. 260565 di L. 3,50, parrocchia di S. Nicolò S.S. Salvatore in Militello (Catania); n. 260586 di L. 84, Cappella di S. Leonardo nella chiesa omonima di Militello (Catania); numero 260567 di L. 3,50, parrocchia di S. Maria della Stella in Militello (Catania); n. 262048 di L. 1750, n. 275523 di L. 3,50 e n. 289839 di L. 3,50, Chiesa di Maria S.S. della Neve in Caltagirone (Catania); n. 276384 di L. 3,50 e n. 315118 di L. 21, chiesa di Maria S.S. delle Grazie di Caltagirone (Catania); n. 276385 di L. 3,50, Chiesa di S. Onofrio in Caltagirone (Catania); numero 276386 di L. 3,50 e n. 389172 di L. 52,50, Chiesa del S.S. Cuore di Gesù in Caltagirone (Catania); n. 288243 di L. 45,50, Chiesa S. Giuseppe in Caltagirone (Catania); n. 288306 di L. 10,50, n. 300242 di L. 3,50 e n. 301850 di L. 126, parrocchia di S. Rocco in Scordia (Catania); n. 288840 di L. 3,50, Chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 288841 di L. 3,50, Chiesa di S. Leonardo in Militello (Catania); numero 289844 di L. 3,50, Chiesa Maria S.S. delle Grazie in Mirabella (Catania); n. 289846 di L. 3,50, Chiesa parrocchiale S. Gregorio Magno in Vizzini (Catania); n. 289847 di L. 3,50, Chiesa di S. Nicolò di Bari in Vizzini (Catania); n. 289848 di L. 3,50 e n. 306357 di L. 17,50, Chiesa di S. Maria della Stella in Caltagirone (Catania); n. 291959 di L. 52,50, Opera Pia S.S. Crocefisso al Calvario in Militello Val Catania (Catania); n. 295378 di L. 3,50, Chiesa di S. Gregorio Magno in Vizzini (Catania); n. 321368 di L. 7, Chiesa S. Caterina in Caltagirone (Catania); n. 321569 di L. 24,50 e n. 348514 di L. 10,50, Chiesa di S. Sofia in Caltagirone (Catania); n. 330570 di L. 17,50, parrocchia cattedrale Matrice di Caltagirone (Catania); n. 332090 di L. 10,50, Opera Pia S.S. Crocefisso in Mineo (Catania); n. 341079 di L. 150,50 e n. 358761 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale (o parrocchia) di S. Maria delle Grazie in Giardinelli (Catania); n. 346753 di L. 17,50, Beneficio parrocchiale S. Nicolò e S.S. Salvatore in Militello Val Catania (Catania); n. 358881 di L. 406, parrocchia S. Nicolò in Militello Val Catania (Catania); n. 375561 di L. 3,50, Chiesa di S. Filgio di Vizzini (Catania).

Poichè ai certificati P. R. 3,50 % nn. 280848, 293892, 294850, 295578 e 305125 manca il tagliando di ricevuta semestrale n. 21 (semestre 1° gennaio 1945); a quelli nn. 280142, 295085 e 300232 mancano i tagliandi di ricevute semestrali nn. 21, 22 e 23 semestri 1° gennaio e 1° luglio 1945 e 1° luglio 1946); a quelli nn. 4920, 5615, 22476, 27743, 28796, 33950, 46700, 77420, 118744 e 401850 mancano i tagliandi di ricevute semestrali nn. 21, 22 e 23 semestri 1° gennaio e 1° luglio 1945 e 1° gennaio 1946, ed a tutti gli altri certificati su descritti mancano i tagliandi numeri 21 e 22 (semestri 1° gennaio e 1° luglio 1945), si comunica che ai termini degli articoli 4 del D. decreto 10 febbraio 1924, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi insoluti sulle rendite stesse.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il direttore generale: COSTA

(1944)

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(*3ª pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 18, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Comuni di Sicilia	10508	Calcagno Annunziata detta Nunziatina di Giovanni, moglie di Cocuzza Giuseppe-Giovanbattista fu Salvatore, dom. a Udine	58,99
Rendita 5 %	93621	D'Addezio Maria di Giuseppe, nubile, dom. a Melfi (Potenza), vincolata per dote	4500 —
Id.	14478	Ciaramella Rosa fu Salvatore, moglie di Maru Giovanni, dom. a Catania	135 —
Id.	208263	Opera Pia Brunotti in Castignano (Ascoli Piceno), amministrata dal locale Ente comunale di assistenza	6270 —
Cons. 3,50 % (1906)	393915	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Mussomeli (Caltanissetta)	161 —
Id.	568773	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Palermo, vincolata per dote	63 —
Id.	612886	Come sopra	175 —
Id.	610045	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Palermo	35 —
Id.	610046	Come sopra	35 —
Id.	844281	Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Galfano Salvatore di Giovanni, dom. a Trapani, vincolata per dote	1050 —
Pr. Red. 3,50 %	492565	Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Galfano Salvatore dom. a Partanna (Trapani), vincolata per dote	3251,50
Id.	501177	Napolitano Maria di Michelangelo, moglie di Giunta Luigi di Giuseppe, dom. a Palermo, vincolata per dote	1750 —
Id.	169406	Perrotti Maria di Massimo, moglie di Pizzacasa Michele, domic. a Orzagna (Chieti), vincolata per dote	1400 —
Id.	450372	Forte Anna fu Giuseppe, moglie di Turrini Giuseppe, dom. a Castelbuono (Palermo), vincolata per dote	1050,50
Id.	183083	Veneziano Pietro fu Vincenzo, dom. a Corsosimo (Potenza), ipotecata	17,50
Id.	223457	Faraci Giuseppa fu Giuseppe, moglie di Musumeci Giuseppe, dom. a Catania	84 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Comuni di Sicilia	10508	Calcagno Annunziata detta Nunziatina di Giovanni, moglie di Cocuzza Giuseppe-Giovambattista fu Salvatore, dom. a Udine	58, 90
Rendita 5 %	93621	D'Addezio Maria di Giuseppe, nubile, dom. a Melfi (Potenza), vincolata per dote	4500 —
Id.	14478	Ciaramella Rosa fu Salvatore, moglie di Maru Giovanni, dom. a Catania	135 —
Id.	308268	Opera Pia Brunotti in Castignano (Ascoli Piceno), amministrata dal locale Ente comunale di assistenza	6270 —
Cons. 3,50 % (1906)	395915	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Mussomeli (Caltanissetta)	161 —
Id.	368773	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Palermo, vincolata per dote	63 —
Id.	612886	Come sopra	175 —
Id.	610945	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Palermo	35 —
Id.	610946	Come sopra	35 —
Id.	844281	Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Galfano Salvatore di Giovanni, dom. a Trapani, vincolata per dote	1050 —
Pr. Red. 3,50 %	492565	Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Galfano Salvatore dom. a Partanna (Trapani), vincolata per dote	251, 50
Id.	501177	Napolitano Maria di Michelangelo, moglie di Giunta Luigi di Giuseppe, dom. a Palermo, vincolata per dote	1750 —
Id.	169406	Perrotti Maria di Massimo, moglie di Pizzacasa Michele, domic. a Orzagna (Chieti), vincolata per dote	1400 —
Id.	450372	Forte Anna fu Giuseppe, moglie di Turrini Giuseppe, dom. a Castelbuono (Palermo), vincolata per dote	1050, 50
Id.	185083	Veneziano Pietro fu Vincenzo, dom. a Cersosimo (Potenza), ipotecata	17, 50
Id.	223457	Faraci Giuseppa fu Giuseppe, moglie di Musumeci Giuseppe, dom. a Catania	84 —
Id.	281873	Capitolo Cattedrale di Venafro (Campobasso), per la Missione Atella	3, 50
Cons. 3,50 % (1906)	77474	Legato della Santa Missione in Venafro (Isernia)	3, 50
Id.	840140	Prebenda dell'Organo in Venafro	7 —
Id.	784128	Casillo Nunziata di Pasquale, moglie di Ambrosio Raffaele, dom. a San Giuseppe Vesuviano (Napoli), dotale	210 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Il direttore generale: CONTI

Roma, addì 30 giugno 1935

(1021)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 novembre 1945 - N. 232

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,575
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,525
Redimibile 3,50 % 1934	92,20
Id. 5 % 1936	98,525
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,225
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99 —

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 novembre 1945 - N. 233

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,50
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 35	98,275
Redimibile 3,50 % 1934	92,075
Id. 5 % 1936	98,425

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per trasferimento di notai

Ai sensi dell'art. 1, commi 1° e 2°, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, il posto di notaio vacante in Roma è messo a concorso fra i notai in esercizio.

Gli aspiranti debbono, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di novanta giorni dalla data della presente *Gazzetta Ufficiale* regolare domanda in carta da bollo da L. 12 e la quietanza di versamento della tassa di concorso nella misura di L. 50 presso un archivio notarile. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credano utili ai fini della decisione del concorso.

(1936)

MINISTERO DELLE FINANZE

Varianti al concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1945-46

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1945, registrato alla Corte dei conti addì 30 marzo 1945, registro Finanze n. 4, foglio n. 214), che indice per l'anno scolastico 1945-46 un concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale presso la Accademia della Regia guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1945 (registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1945, registro Finanze n. 5, foglio n. 307), che apporta modificazioni al decreto Ministeriale suddetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 653 del 21 settembre 1945, che apporta modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di età stabilito dall'art. 2, lettera *g*), del decreto Ministeriale 13 marzo 1945, che indice, per l'anno scolastico 1945-46, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al 1° anno del 56° corso della Regia accademia della Regia guardia di finanza in Roma, è elevato da anni 23 ad anni [illegible].

Tale limite di età non deve essere superato alla data del 31 ottobre 1945.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande, fissato dall'art. 3, paragrafo 2°, del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 suddetto, è prorogato fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	408,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,575
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,525
Redimibile 3,50 % 1934	92,20
Id. 5 % 1936	98,525
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,225
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99 —

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 novembre 1945 - N. 233

Argentina	20,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,969	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,50
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 35	98,275
Redimibile 3,50 % 1934	92,075
Id. 5 % 1936	98,425
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,175
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,175
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,775
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,975

della presente *Gazzetta Ufficiale* regolare domanda in carta da bollo da L. 32 e la quietanza di versamento della tassa di concorso nella misura di L. 50 presso un archivio notarile. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credano utili ai fini della decisione del concorso.

(1936)

MINISTERO DELLE FINANZE

Varianti al concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1945-46

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1945, registrato alla Corte dei conti addì 30 marzo 1945, registro Finanze n. 4, foglio n. 244, che indice per l'anno scolastico 1945-46 un concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale presso la Accademia della Regia guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1945, registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1945, registro Finanze n. 5, foglio n. 207, che apporta modificazioni al decreto Ministeriale suddetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 653 del 21 settembre 1945, che apporta modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di età stabilito dall'art. 2, lettera *g*), del decreto Ministeriale 13 marzo 1945, che indice, per l'anno scolastico 1945-46, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al 1° anno del 46° corso della Regia accademia della Regia guardia di finanza in Roma, è elevato da anni 23 ad anni 25.

Tale limite di età non deve essere superato alla data del 31 ottobre 1945.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande, fissato dall'art. 3, paragrafo 2°, del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 suddetto, è prorogato fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

L'esame scritto di cultura storica, oltre che nelle sedi stabilite dall'art. 3 del decreto Ministeriale in data 30 maggio 1945, si svolgerà anche nella sede di Milano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1945.

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1968)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

VII - VIII

INDICE DEI MESI
DI LUGLIO E AGOSTO 1945

IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO

2343	– Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944	L. 150
2343/A	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nel secondo semestre dell'anno 1944	» 350
2343/B	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di gennaio e febbraio 1945	» 150
2343/C	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di marzo e aprile 1945	» 250
2343/D	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di maggio e giugno 1945	» 250
694/bis	– Legislazione sui lavori pubblici (*edizione 1930*)	» 500
949/bis	– Legislazione sui lavori pubblici - 1ª Appendice (*edizione 1932*)	» 200
2000/bis	– Codice sanitario – Parte 1ª e 2ª (*VI edizione*)	» 600
2062	– Farmacopea ufficiale	» 400
2225	– Codice civile (con tavole di confronto con il vecchio Codice ed il Codice di commercio)	» 200
—	– Nuovo dizionario dei Comuni	» 300
—	– Raccolta delle disposizioni in materia di Imposta Generale sull'Entrata (*Edizione* Nuova Rivista Tributaria)	» 220

(*Ai suddetti prezzi aggiungere L. 20 per spese di spedizione oltre il 2 % per Imposta sull'Entrata*)

37

2210/A	– Norme di attuazione del Codice civile	L. 50
2210/B	– Relazione sul nuovo Codice civile	» 100
2230	– Codice di procedura civile (Testo, Relazioni, Disposizioni per l'attuazione)	» 150
2270	– Ordinamento giudiziario. Relazione. Indici	» 150
2365	– Legislazione italiana sulle borse valori	» 50
2367	– Ricuperi di autoveicoli e loro parti abbandonati o illegittimamente detenuti	» 20
2375	– Norme sull'esercizio degli ascensori	» 40
2376	– Norme sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi	» 30
2377	– Norme sui fondi rustici e contratti agrari	» 30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO

2343	– Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944	L. 150
2343/A	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nel secondo semestre dell anno 1944	» 350
2343/B	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di gennaio e febbraio 1945	» 150
2343/C	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di marzo e aprile 1945	» 250
2343/D	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di maggio e giugno 1945	» 250
694/bis	– Legislazione sui lavori pubblici (*edizione 1930*)	» 500
949/bis	– Legislazione sui lavori pubblici - 1ª Appendice (*edizione 1932*)	» 200
2000/bis	– Codice sanitario – Parte 1ª e 2ª (*VI edizione*)	» 600
2062	– Farmacopea ufficiale	» 400
2225	– Codice civile (con tavole di confronto con il vecchio Codice ed il Codice di commercio)	» 200
—	– Nuovo dizionario dei Comuni	» 300
—	– Raccolta delle disposizioni in materia di Imposta Generale sull'Entrata (*Edizione* Nuova Rivista Tributaria)	» 220

(*Ai suddetti prezzi aggiungere L. 20 per spese di spedizione oltre il 2% per Imposta sull'Entrata*)

37

2210/A	– Norme di attuazione del Codice civile	L. 50
2210/B	– Relazione sul nuovo Codice civile	» 100
2230	– Codice di procedura civile (Testo, Relazioni, Disposizioni per l'attuazione)	» 150
2270	– Ordinamento giudiziario. Relazione. Indici	» 150
2365	– Legislazione italiana sulle borse valori	» 50
2367	– Ricuperi di autoveicoli e loro parti abbandonati o illegittimamente detenuti	» 20
2375	– Norme sull'esercizio degli ascensori	» 40
2376	– Norme sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi	» 30
2377	– Norme sui fondi rustici e contratti agrari	» 30
2378	– Disposizioni circa le nomine ed i licenziamenti disposti dal Governo Militare Alleato	» 30
—	– Programmi didattici per le scuole elementari e materne (Supplemento ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 21 agosto 1945)	» 30
—	– Guida pratica per Avvocati e Procuratori (*Edizione* Centro Studi Giuridici – *Roma*)	» 100

(*Ai suddetti prezzi aggiungere L. 20 per spese di spedizione oltre il 2% per Imposta sull'Entrata*)

Inviare richieste alla Libreria dello Stato - Roma
versando l'importo sul conto postale 1/2640

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO

OPERE DI GABRIELE D'ANNUNZIO

Pubblicazioni della Fondazione " IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI "

I – *Versi d'amore e di gloria*

IL VERSO E' TUTTO - L'Isottèo (1886) - La Chimera (1888).

MAIA (1903) - Delle Laudi - Libro I.

ELETTRA (1904) - Delle Laudi - Libro II.

MEROPE (1911-1912) - Delle Laudi - Libro IV.

CANTI DELLA GUERRA LATINA (1914-1918).

II – *Prose di romanzi*

LE PRIMAVERE DELLA MALA PIANTA - (Terra vergine (1882) - Giovanni Episcopo (1891).

IL PIACERE (1889).

LE VERGINI DELLE ROCCE (1895).

FORSE CHE SI FORSE CHE NO (1910).

III – *Tragedie, misteri e sogni*

I SOGNI DELLE STAGIONI: Sogni di un mattino di primavera (1897) - Sogno d'un tramonto d'autunno (1899).

LA NAVE (1908).

LE MARTYRE DE SAINT SEBASTIEN (1911).

IV – *Prose varie*

LA VITA DI COLA DI RIENZO (1905).

IL LIBRO ASCETICO DELLA GIOVANE ITALIA (1923).

PER LA PIÙ GRANDE ITALIA (1915).

LE DIT DU SOURD ET MUET QUI FUT MIRACULÉ EN L'AN DE GRACE MCCLXVI (1930-1936).

TENEO TE AFRICA (1935-1936) - La seconda gesta d'oltremare.

PREZZO DI CIASCUN VOLUME L. **100** (Aggiungere L. **20** per spese postali oltre al **2** % per imposta sull'entrata)

Versare l'importo sul c/c postale 1/2640 intestato all'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - ROMA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDICE PER MATERIE

	Numero della Gazzetta
Abitati da consolidare.	
Decreto Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 431: Inclusione dell'abitato di Bolotana, in provincia di Nuoro, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.	95
Accademie e istituti culturali.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 359: Epurazione dei membri delle accademie e degli istituti culturali	83
Acido borico. — Vedi: « Prezzi ».	
Acque minerali.	
Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale denominata « Acqua di Nepi »	84
Acquedotti. — Vedi anche: « Prezzi ».	
ACQUEDOTTO PUGLIESE. — Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 389: Modificazioni alle norme sugli organi di amministrazione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese	86
Aeronautica. — Vedi: « Associazioni ».	
Agenti di cambio. — Vedi: « Borse valori ».	
Agenti consolari stranieri.	
Concessioni di «exequatur»	104
Agricoltura. — Vedi anche: « Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ».	
Decreto Ministeriale 14 maggio 1945: Costituzione della Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura	80
Albi nazionali. — Vedi: « Imposte dirette ».	
Alloggi.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 371: Dichiarazione di servizio speciale di guerra dell'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra	85
Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 414: Delegazioni della Corte dei conti istituite presso gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna	91
Decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417: Istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica	91
Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 428: Norme amministrative per gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna	95
Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446: Ordinamento e attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica	99
Amnistia e indulto.	
Decreto luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 455: Applicazione degli articoli 1 e 2 del R. decreto d'amnistia e indulto 5 aprile 1944, n. 96, nei territori liberati dopo il 4 aprile 1944	100
Anagrafe.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 383: Aumento delle pene pecuniarie per omissione degli adempimenti prescritti in materia anagrafica	86
Anticipazioni statali. — Vedi: « Aziende industriali dello Stato ».	
Appalti. — Vedi: « Opere pubbliche ».	
Apparecchi accenditori. — Vedi: « Imposte e tasse ».	
Architetti. — Vedi: « Ingegneri e architetti ».	
Archivi notarili.	
Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 361: Trattenimento in servizio del personale degli Archivi notarili che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo	83

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 359: Epurazione dei membri delle accademie e degli istituti culturali 83

Acido borico. — Vedi: « Prezzi ».

Acque minerali.

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale denominata « Acqua di Nepi » 84

Acquedotti. — Vedi anche: « Prezzi ».

ACQUEDOTTO PUGLIESE. — Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 389: Modificazioni alle norme sugli organi di amministrazione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese 86

Aeronautica. — Vedi: « Associazioni ».

Agenti di cambio. — Vedi: « Borse valori ».

Agenti consolari stranieri.

Concessioni di «exequatur» 104

Agricoltura. — Vedi anche: « Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ».

Decreto Ministeriale 14 maggio 1945: Costituzione della Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura 80

Albi nazionali. — Vedi: « Imposte dirette ».

Alloggi.

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 332: Norme complementari e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi, nei Comuni per i quali sia nominato il commissario governativo per gli alloggi 79

Alloggi cooperativi. — Vedi: « Cooperative edilizie ».

Alti Commissariati.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 347: Corresponsione di una indennità di comando ai Prefetti segretari generali degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna 81

Decreto luogotenenziale 12 aprile 1945: Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per i reduci 81

Decreto luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 311: Costituzione dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la sanità pubblica 91

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 398: Norme amministrative per gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna 95

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446: Ordinamento e attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. 99

Amnistia e indulto.

Decreto luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 455: Applicazione degli articoli 1 e 2 del R. decreto d'amnistia e indulto 5 aprile 1944, n. 96, nei territori liberati dopo il 4 aprile 1944 100

Anagrafe.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 383: Aumento delle pene pecuniarie per omissione degli adempimenti prescritti in materia anagrafica 86

Anticipazioni statali. — Vedi: « Aziende industriali dello Stato ».

Appalti. — Vedi: « Opere pubbliche ».

Apparecchi accenditori. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Architetti. — Vedi: « Ingegneri e architetti ».

Archivi notarili.

Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 361: Trattenimento in servizio del personale degli Archivi notarili che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo 83

Assegni. — Vedi: « Pensioni ed assegni ».

Assegni familiari.

Decreto Ministeriale 14 luglio 1945: Applicazione delle norme sugli assegni familiari ai lavoratori che prestano lavoro retribuito alle dipendenze dei partiti politici e delle associazioni sindacali 87

Assicurazioni private.

Decreto Luogotenenziale 19 aprile 1945: Sostituzione del presidente del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti assicurazioni private . 80

Decreto Ministeriale 26 giugno 1945: Autorizzazione alla Società di assicurazioni « La Previdente Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore. . 81

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Numero della Gazzetta
Decreto luogotenenziale 16 giugno 1945: Sostituzione di un membro del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private	86
Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore	87
Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione alla Rappresentanza, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore	87
Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione alla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Anonima vita », con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore	89
Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore	89
Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione alla Rappresentanza della Società francese di assicurazione « L'Abeille » ad apportare alcuni aumenti nelle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore	92
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 1945: Nomina del commissario unico per la gestione della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino	101

Assicurazioni sociali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 398: Coordinamento dei sussidi temporanei a favore degli orfani dei salariati dello Stato con le pensioni a favore dei superstiti disposte dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia	88

Assistenza e beneficenza.

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 471: Estensione alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 282	103

Associazioni. — Vedi anche: « Croce Rossa » e « Enti economici dell'agricoltura ».

Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 340: Nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo	89
Avviso di rettifica concernente le tariffe dei contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo	101

	Numero della Gazzetta
Autori ed editori. — Vedi: « Ente italiano diritto di autore ».	

Autoveicoli.

Decreto Ministeriale 30 aprile 1945: Estensione alle autovetture, ai motocicli e alle motocarrozzette immatricolati ad uso privato, della revisione per l'anno 1945	87
Decreto Ministeriale 18 luglio 1945: Estensione alle provincie di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio	92
Avventizi. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».	

Avvocati e procuratori.

Decreto Ministeriale 23 luglio 1945: Nomina dei componenti la Commissione di esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Roma	92

Aziende industriali o commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti.

SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1945: Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni generali di Vienna « Danubio Concordia », con sede in Roma, e nomina del sequestratario	82
Decreto Ministeriale 4 luglio 1945: Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società di assicurazioni « Mannheim », con sede in Roma, e nomina del sequestratario	82
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima Durferrit Italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario	97
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Hahn & Kolb, con sede in Milano, e nomina del sequestratario	97
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima Tarsia, con sede in Milano, e nomina del sequestratario	97
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società italiana Riolera, con sede in Milano, e nomina del sequestratario	98
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società italiana prodotti Schering, con sede in Milano, e nomina del sequestratario	98
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima Voigtlander, con sede in Milano, e nomina del sequestratario	98
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Weiss Söhne, con sede in Milano, e nomina del sequestratario	98
Decreto Ministeriale 6 agosto 1945: Estensione alla	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

alla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Anonima vita », con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore 89

Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore 89

Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione alla Rappresentanza della Società francese di assicurazione « L'Abeille » ad apportare alcuni aumenti nelle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore 92

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 1945: Nomina del commissario unico per la gestione della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino 104

Assicurazioni sociali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 398: Coordinamento dei sussidi temporanei a favore degli orfani dei salariati dello Stato con le pensioni a favore dei superstiti disposte dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia 88

Assistenza e beneficenza.

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 471: Estensione alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 282 103

Associazioni. — Vedi anche: « Croce Rossa » e « Enti economici dell'agricoltura ».

Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 350: Nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo . 89

Avviso di rettifica concernente le tariffe dei contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione 104

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI. — Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945: Nomina del vice commissario dell'Associazione nazionale combattenti 82

ASSOCIAZIONI RELIGIOSE. — Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 419: Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana delle Suore della carità Domenicane della Presentazione, con sede in Roma 92

Associazioni Sindacali. — Vedi: « Assegni familiari ».

Stato ».

Avvocati e procuratori.

Decreto Ministeriale 23 luglio 1945: Nomina dei componenti la Commissione di esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Roma 92

Aziende industriali o commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti.

SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1945: Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni generali di Vienna « Danubio Concordia », con sede in Roma, e nomina del sequestratario 82

Decreto Ministeriale 4 luglio 1945: Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società di assicurazioni « Mannheim », con sede in Roma, e nomina del sequestratario 82

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima Durferrit Italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . 97

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Hahn & Kolb, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 97

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima Tarsia, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 97

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società italiana Riviera, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 98

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società italiana prodotti Schering, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . 98

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima Voitglander, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 98

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Weise Söhne, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 98

Decreto Ministeriale 6 agosto 1945: Estensione alla sede sociale in Milano, con lo stesso sequestratario, del sequestro disposto a carico della Società dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium - direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni e Ascoli Piceno - con decreto 20 marzo 1945 98

Decreto Ministeriale 8 agosto 1945: Estensione all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale costituito dalla « Gorla-Siama S. A. - fabbriche riunite apparecchi elettromedici », con sede in Milano, del provvedimento di sequestro di cui al decreto Ministeriale 27 aprile 1945 96

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Demag, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . 100

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Revoca dei decreti interministeriale 27 gennaio 1943 e 9 maggio 1942, con cui la S. A. American Export Lines, con sede in Genova, veniva sottoposta prima a sequestro e poi messa in liquidazione	100
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della I.C.I., industria colori inchiostri, con sede in Milano, e nomina del sequestratario	100
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Winkelman & Cridu, con sede in Castelnelpiano (Grosseto), e nomina del sequestratario	100
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Ernesto Kirchner & C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario	100
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Revoca del decreto Ministeriale 20 maggio 1945 che sottoponeva a sequestro la ditta Cristhiana Erna Krause in Rappaport, con sede in Roma	100
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Revoca del decreto Ministeriale 31 maggio 1945 che sottoponeva a sequestro la ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz, con sede in Roma	100
Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Otto Harms, con sede in Milano, e nomina del sequestratario	100
Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Ottone Gerstung, con sede in Milano, e nomina del sequestratario	100
Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta F.I.M.A. di Giuseppe Kugler, fabbrica italiana matite automatiche, con sede in Milano, e nomina del sequestratario	100
Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, e nomina del sequestratario	100
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana dott. A. Oetker, con sede in Milano, e nomina del sequestratario	101
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società chimico-farmaceutica Hermann Beutelspacher, con sede in Milano, e nomina del sequestratario	101
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Ernesto Gerhardt, con sede in Milano, e nomina del sequestratario	101
Decreto Ministeriale 20 agosto 1945: Revoca del decreto interministeriale 6 agosto 1940 col quale venne sottoposta a sequesto, la Barclays Bank S.A.I., con sede in Roma	101
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, e nomina del sequestratario	103
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata	

	Numero della Gazzetta
Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.).	
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 368: Modificazioni al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale dell'A.M.M.I.	85
Banche e Istituti di credito.	
Decreto Ministeriale 28 giugno 1945: Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Banca « Fratelli Irace » nel Banco di Napoli	79
Decreto Ministeriale 9 luglio 1945: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, ad istituire una propria dipendenza in S. Felice al Circeo (Latina)	85
Decreto Ministeriale 4 luglio 1945. — Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa cattolica « S. Gaetano » di Agrigento	87
Decreto Ministeriale 13 agosto 1945. — Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena ad aprire una propria dipendenza in Castiglione in Teverina (Viterbo)	104
Biblioteche.	
Decreto Ministeriale 5 luglio 1945. — Soppressione della carica di segretario generale nella organizzazione amministrativa della Banca nazionale del lavoro	90
Decreto Ministeriale 9 luglio 1945. — Autorizzazione al Banco di Napoli ad aprire una propria dipendenza in Alberobello (Bari)	90
Decreto Ministeriale 6 agosto 1945. — Riapertura della procedura di liquidazione e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno)	102
Decreto Ministeriale 10 agosto 1945. — Convalida della cessione di azioni effettuata dalla soppressa Confederazione degli agricoltori a favore della Banca nazionale dell'agricoltura	103
Decreto Ministeriale 6 agosto 1945. — Sostituzione del liquidatore della Banca cooperativa siciliana di Agrigento	104
Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 356. — Soppressione del posto di conservatore della Biblioteca di storia moderna e contemporanea	82
Biglietti di banca. — Vedi: « Istituti di emissione ».	
Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.	
Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 352. — Aumento dei limiti per acquisti a minute spese	81
Errata-corrige	91
Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 441. — Se-	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Ernesto Kirchner & C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario 100

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Revoca del decreto Ministeriale 30 maggio 1945 che sottoponeva a sequestro la ditta Cristiliana Erna Krause in Rappaport, con sede in Roma 100

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Revoca del decreto Ministeriale 31 maggio 1945 che sottoponeva a sequestro la ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz, con sede in Roma 100

Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Otto Harms, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 100

Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Ottone Gerstung, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 100

Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta F.I.M.A. di Giuseppe Kugler, fabbrica italiana matite automatiche, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 100

Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 100

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana dott. A. Oetker, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 101

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società chimico-farmaceutica Hermann Beutelspacher, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 101

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Ernesto Gerhardt, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 101

Decreto Ministeriale 20 agosto 1945: Revoca del decreto interministeriale 6 agosto 1940 col quale venne sottoposta a sequesto, la Barclays Bank S.A.I., con sede in Roma 101

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 103

Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata Degewop Organon, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 103

Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Sottoposizione a sequestro della società di fatto « Riccardo Escher & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario 104

Aziende industriali dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365: Autorizzazione alla concessione di anticipazioni per un miliardo di lire a favore delle aziende industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato 84

Decreto Ministeriale 9 luglio 1945: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, ad istituire una propria dipendenza in S. Felice al Circeo (Latina) 85

Decreto Ministeriale 4 luglio 1945. — Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa cattolica « S. Gaetano » di Agrigento 87

Decreto Ministeriale 13 agosto 1945. — Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena ad aprire una propria dipendenza in Castiglione in Teverina (Viterbo) 104

Biblioteche.

Decreto Ministeriale 5 luglio 1945. — Soppressione della carica di segretario generale nella organizzazione amministrativa della Banca nazionale del lavoro 90

Decreto Ministeriale 9 luglio 1945. — Autorizzazione al Banco di Napoli ad aprire una propria dipendenza in Alberobello (Bari) 90

Decreto Ministeriale 6 agosto 1945. — Riapertura della procedura di liquidazione e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno) 102

Decreto Ministeriale 10 agosto 1945. — Convalida della cessione di azioni effettuata dalla soppressa Confederazione degli agricoltori a favore della Banca nazionale dell'agricoltura 103

Decreto Ministeriale 6 agosto 1945. — Sostituzione del liquidatore della Banca cooperativa siciliana di Agrigento 104

Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 356. — Soppressione del posto di conservatore della Biblioteca di storia moderna e contemporanea 82

Biglietti di banca. — Vedi: « Istituti di emissione ».

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.

Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 352. — Aumento dei limiti per acquisti a minute spese . . . 81

Errata-corrige 91

Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 441. — Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46. 98

Decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 442. — Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1945-46 98

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481. — Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 482. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) 104

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Numero della Gazzetta
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 483. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . .	104
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 484. — Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*)	104
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 485. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) .	104
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 486. — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946. (*Supplemento*). . .	105
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 487. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . .	104
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 488. — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . .	104
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 489. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . .	104
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 490. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . .	104
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 491. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . .	104
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 492. — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . .	104
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 493. — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . .	104
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 494. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per lo esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*)	104
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 495. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*)	104
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 496. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario	

	Numero della Gazzetta
Borse valori.	
Decreto Ministeriale 30 maggio 1945: Elevazione del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli	86
Decreto Luogotenenziale 26 maggio 1945: Riassunzione nella carica di agente di cambio del sig. Tedeschi Gastone	87
Decreto Ministeriale 12 luglio 1945: Revoca della nomina del sig. Garulli Costantino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.	87
Decreto Ministeriale 30 maggio 1945: Aumento del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli	88
Decreto Luogotenenziale 28 giugno 1945: Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Chimichi Benedetto di Eugenio	94
Decreto Ministeriale 9 agosto 1945: Determinazione del numero dei componenti i Comitati direttivi degli agenti di cambio delle Borse valori di Milano, Torino e Genova	100
Decreto Ministeriale 10 agosto 1945: Costituzione della Deputazione della borsa valori di Roma, per l'anno 1945	100
Buoni del tesoro. — Vedi: « Debito pubblico » . .	
Caccia.	
Decreto Ministeriale 16 luglio 1945: Calendario venatorio per il periodo 15 agosto-2 settembre 1945 . . .	89
Calendario venatorio. — Vedi: « Caccia ».	
Cambiali.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 420: Norme sul graduale pagamento delle passività cambiarie	93
Camere di commercio.	
Decreto Ministeriale 19 luglio 1945: Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Livorno e Pistoia	99
Decreto Ministeriale 19 luglio 1945: Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ascoli Piceno	99
Avviso di rettifica concernente la nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze	99
Decreto Ministeriale 30 luglio 1945: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Terni	96

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 485. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 486. — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 487. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 488. — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 489. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 490. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 491. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 492. — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 493. — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . . . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 494. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per lo esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) 105

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 495. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 496. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (*Supplemento*) . 104

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 476: Provvista di fondi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi 104

Bonifiche.

Approvazione della proposta di ripartizione provvisoria della spesa a carico dei proprietari interessati per le opere complementari della bonifica di Bonorva (Sassari) 87

Borace. — Vedi: « Prezzi ».

Buoni del tesoro. — Vedi: « Debito pubblico ». .

Caccia.

Decreto Ministeriale 16 luglio 1945: Calendario venatorio per il periodo 15 agosto-2 settembre 1945 . . . 89

Calendario venatorio. — Vedi: « Caccia ». .

Cambiali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 420: Norme sul graduale pagamento della passività cambiarie 93

Camere di commercio.

Decreto Ministeriale 19 luglio 1945: Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Livorno e Pistoia 99

Decreto Ministeriale 19 luglio 1945: Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ascoli Piceno 99

Avviso di rettifica concernente la nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze 99

Decreto Ministeriale 30 luglio 1945: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Terni 96

Canapa. — Vedi: « Enti nazionali ».

Carabinieri Reali. — Vedi: « Esercito ».

Carburanti. — Vedi: « Combustibili liquidi ».

Carovita. — Vedi: « Infortuni sul lavoro ».

Carta piroforica. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Carte da giuoco. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Cascami di gomma. — Vedi: « Prezzi ».

Decreto Ministeriale 30 maggio 1945: Aumento del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli 88

Decreto Luogotenenziale 28 giugno 1945: Ammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Ciminelli Benedetto di Eugenio 95

Decreto Ministeriale 6 agosto 1945: Determinazione del numero dei componenti i Comitati direttivi degli agenti di cambio delle Borse valori di Milano, Torino e Genova 100

Decreto Ministeriale 10 agosto 1945: Costituzione della Deputazione della borsa valori di Roma, per l'anno 1945 101

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

	Numero della Gazzetta
Case economiche e popolari.	
Decreto Ministeriale 4 luglio 1945: Norme esecutive per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, riguardante la decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato.	84
Case editrici.	
Avviso di rettifica concernente la nomina dei sindaci della Società editrice « A. Mondadori »	97
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 14 agosto 1945: Nomina dell'avv. Giovanni Zappala, durante l'assenza dell'avv. Mario Giacone, pel periodo 16 agosto-30 settembre 1945, a vice-commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero »	101
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 17 agosto 1945: Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1945, col quale si nominava un commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società anonima editrice G. C. Sansoni » di Firenze	104
Case popolari. — Vedi: « Istituti ».	
Cassa depositi e prestiti. — Vedi: « Credito comunale e provinciale ».	
Casse nazionali di previdenza.	
Decreto Ministeriale 10 giugno 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali	80
Nomina del commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa	84
Decreto Ministeriale 25 luglio 1945: Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa	93
Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario.	
Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale	81
Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Angelo a Cupolo (Benevento); Marianopoli (Caltanissetta); Riola Sardo (Cagliari) ed altre	82
Decreto Ministeriale 30 giugno 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale Casiel S. Nicolò in	

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 15 luglio 1945: Attribuzione alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, della gestione patrimoniale delle Casse comunali di credito agrario di Petrella Tifernina e di Toro (Campobasso)	96
Decreto Ministeriale 15 luglio 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Campomaggiore (Potenza); Castelsaraceno (Potenza); Rivello (Potenza) ed altre	97
Decreto Ministeriale 6 agosto 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Rocco » di Gerocarne (Catanzaro)	102
Decreto Ministeriale 6 agosto 1945: Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas (Cagliari)	102
Decreto Ministeriale 10 agosto 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa diocesana cattolica di Patti Messina)	103
Casse di risparmio.	
Decreto Ministeriale 30 giugno 1945: Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze	87
Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Nomina del presidente e del vice-presidente della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona)	95
Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Nomina del sindaco della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo	95
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Conferma di un sindaco effettivo della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne	96
Casse scolastiche.	
Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 342: Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Nicola Spedalieri » Catania	80
Catasto.	
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Ragusa. (*Supplemento*)	80
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Siracusa. (*Supplemento*)	81
Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 357: Estensione al personale di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle norme di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 304	82
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Teramo. (*Supplemento*)	82

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Avviso di rettifica concernente la nomina dei sindaci della Società editrice « A. Mondadori » 97
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 14 agosto 1945: Nomina dell'avv. Giovanni Zappalà, durante l'assenza dell'avv. Mario Giacone, pel periodo 16 agosto-30 settembre 1945, a vice-commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero » 103
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 17 agosto 1945: Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1945, col quale si nominava un commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società anonima editrice G. C. Sansoni » di Firenze 104

Case popolari. — Vedi: « Istituti ».

Cassa depositi e prestiti. — Vedi: « Credito comunale e provinciale ».

Casse nazionali di previdenza.

Decreto Ministeriale 10 giugno 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali 80
Nomina del commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa . . 84
Decreto Ministeriale 25 luglio 1945: Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa 93

Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario.

Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale 81
Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Angelo a Cupolo (Benevento); Marianopoli (Caltanissetta); Riola Sardo (Cagliari) ed altre 82
Decreto Ministeriale 20 giugno 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale Castel S. Nicolò, in Prato di Strada (Arezzo) 84
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento) 85
Decreto Ministeriale 4 luglio 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di S. Benedetto Ullano (Cosenza) 87
Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Alberoro Montagnano (Arezzo) 93
Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Vito » di Mazzara del Vallo (Trapani) 95
Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale « Maria SS.ma in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento) . . . 95
Decreto Ministeriale 6 agosto 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Rocco » di Gerocarne (Catanzaro) 102
Decreto Ministeriale 6 agosto 1945: Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas (Cagliari) . . . 102
Decreto Ministeriale 10 agosto 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa diocesana cattolica di Patti Messina) 103

Casse di risparmio.

Decreto Ministeriale 30 giugno 1945: Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze 87
Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Nomina del presidente e del vice-presidente della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona) 95
Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Nomina del sindaco della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo 95
Decreto Ministeriale 5 agosto 1945: Conferma di un sindaco effettivo della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne 96

Casse scolastiche.

Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 342: Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Nicola Spedalieri » Catania 80

Catasto.

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Ragusa. (*Supplemento*) 80
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Siracusa. (*Supplemento*) 81
Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 357: Estensione al personale di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle norme di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 304 82
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Teramo. (*Supplemento*) 82
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Trapani. (*Supplemento*) 84
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Siena. (*Supplemento*) 86
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario, dei coefficienti e delle aliquote per i Comuni della provincia di Savona. (*Supplemento*). 88
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario, dei coefficienti e delle aliquote per i Comuni della provincia di Perugia. (*Supplemento*). 90
Decreto Ministeriale 1° giugno 1945: Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Siena agli effetti delle verificazioni quinquennali per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni 90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Numero della Gazzetta
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Cosenza. (*Supplemento*)	97
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario, dei coefficienti e delle aliquote stabiliti per i Comuni della provincia di Lucca. (*Supplemento*)	99
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Livorno. (*Supplemento*)	101
Centri di studio.	
Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente « Centro italiano di studi mediterranei »	91
Cereali.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 354: Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo	82
Cimiteri militari.	
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 6 maggio 1945: Cessione al Governo francese di un'area in Roma, per l'impianto di un cimitero militare per i soldati francesi caduti in territorio d'Italia	91
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429: Impianti di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle FF. AA. delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra.	95
Codice della navigazione.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 336: Abrogazione del 2° comma dell'art. 1207 del Codice della navigazione e nuova denominazione della Direzione marittima del Lazio	80
Colonie perpetue del Veliterno.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 335: Proroga delle agevolazioni fiscali accordate per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno	80
Combattenti. — Vedi: « Associazione nazionale combattenti ».	
Combustibili liquidi.	
Decreto Ministeriale 14 luglio 1945: Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti	90
Comitati. — Vedi sotto i vari soggetti.	
Comuni e Provincie. — Vedi anche: « Consorzio di credito per le opere pubbliche ».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373: Ricostituzione della provincia di Caserta	85
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 384: Ricostituzione del comune di Atrani (Salerno)	86
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 385: Ricostituzione del comune di Moio della Civitella	86
Decreto Ministeriale 28 giugno 1945: Designazione di Istituti di credito per la concessione, agli Enti locali, dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211	98
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 470: Ricostituzione dei comuni di Sorbo Serpico e Petruro	103
Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 479: Autorizzazione al comune di Comunanza del Littorio in provincia di Ascoli Piceno a riprendere la denominazione di « Comunanza »	104
Concessioni di exequatur. — Vedi: « Agenti consolari stranieri ».	
Concorsi.	
MINISTERO FINANZE. — Annullamento del concorso per il conferimento di rivendita di generi di monopolio ai grandi invalidi di guerra o per la causa fascista indetto con avviso del 10 marzo 1943 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 88, del 16 aprile 1943	95
REGIE PREFETTURE. — Regia prefettura di Cuneo: varianti alla graduatoria del concorso a 32 posti di ostetrica condotta nella provincia di Cuneo	84
Confederazioni. — Vedi: « Banche, ecc. ».	
Confraternite.	
Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 408: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in frazione Casali del comune di Roccapiemonte (Salerno)	
Consiglio nazionale delle ricerche.	
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 1945: Convalida di provvedimenti relativi al personale del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249	87
Consorzi.	
Decreto Ministeriale 20 giugno 1945: Nomina del commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i	91

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

Centri di studio.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente « Centro italiano di studi mediterranei » 91

Cereali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 354: Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo 82

Cimiteri militari.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 6 maggio 1945: Cessione al Governo francese di un'area in Roma, per l'impianto di un cimitero militare per i soldati francesi caduti in territorio d'Italia 91

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429: Impianti di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle FF. AA. delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra. 95

Codice della navigazione.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 336: Abrogazione del 2° comma dell'art. 1207 del Codice della navigazione e nuova denominazione della Direzione marittima del Lazio 80

Colonie perpetue del Veliterno.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 335: Proroga delle agevolazioni fiscali accordate per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno 80

Combattenti. — Vedi: « Associazione nazionale combattenti ».

Combustibili liquidi.

Decreto Ministeriale 14 luglio 1945: Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti 90

Comitati. — Vedi sotto i vari soggetti.

Comitato olimpico nazionale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1945: Nomina di un vice-commissario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) . . 97

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1945: Nomina di un vice-commissario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) . . 97

Commissari straordinari. — Vedi: « Enti », « Imprese editoriali » e « Società ».

Commissioni. — Vedi sotto i vari soggetti.

Decreto Ministeriale 28 giugno 1945: Designazione di Istituti di credito per la concessione, agli Enti locali, dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 311 98

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 470: Ricostituzione dei comuni di Sorbo Serpico e Petruro 103

Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 479: Autorizzazione al comune di Comunanza del Littorio in provincia di Ascoli Piceno a riprendere la denominazione di « Comunanza » 104

Concessioni di exequatur. — Vedi: « Agenti consolari stranieri ».

Concorsi.

MINISTERO FINANZE. — Annullamento del concorso per il conferimento di rivendita di generi di monopolio ai grandi invalidi di guerra o per la causa fascista indetto con avviso del 10 marzo 1943 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 88, del 16 aprile 1943 95

REGIE PREFETTURE. — Regia prefettura di Cuneo: varianti alla graduatoria del concorso a 32 posti di ostetrica condotta nella provincia di Cuneo 84

Confederazioni. — Vedi: « Banche, ecc. ».

Confraternite.

Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 408: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in frazione Casali del comune di Roccapiemonte (Salerno) 87

Consiglio nazionale delle ricerche.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 1945: Convalida di provvedimenti relativi al personale del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 87

Consorzi.

Decreto Ministeriale 20 giugno 1945: Nomina del commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria 81

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 1945: Nomina del commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film italiani - C.E.F.I. - Ufficio vendite S. A. 82

Proroga dei poteri conferiti al commissario per la temporanea gestione del Consorzio fra le cooperative Pugliesi, con sede in Bari 87

CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 11 luglio 1945: Convalida di licenziamenti del personale del Consorzio agrario provinciale di Roma 85

Decreto Ministeriale 13 luglio 1945: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Rieti 89

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 1° agosto 1945: Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena	96
CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA. — Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione « Acque Cardinali » in provincia di Siracusa	81
Approvazione delle modifiche apportate agli articoli 21, 29 e 42 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Cartalemmi e Fontanavecchia, in comune di Biancavilla, provincia di Catania	81
CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE. — Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1945	93
Elenco di amministrazioni provinciali autorizzate a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche pel pareggio del bilancio 1945	96
Decreto Ministeriale 28 giugno 1945: Conferma della designazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche per la concessione, agli Enti locali, dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211	98
Decreto Ministeriale 19 maggio 1945: Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche ad assumere dei mutui per il pareggio dei bilanci 1945 di alcuni Comuni	99
Decreto Ministeriale 22 maggio 1945: Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche ad assumere dei mutui per il pareggio dei bilanci 1944 di alcuni Comuni	99
Decreto Ministeriale 4 aprile 1945: Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche a somministrare i due terzi su alcuni mutui precedentemente autorizzati per il pareggio dei bilanci 1944 delle Amministrazioni provinciali	101
Consulta nazionale.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 422: Integrazione della composizione della Consulta nazionale	93
Contabilità generale dello Stato.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 447: Deroga alle disposizioni vigenti della legge di contabilità generale per il pagamento della indennità per il maggior prezzo del pane e della pasta	99
Decreto Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 448: Modificazione all'art. 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato	99
Contributi statali. — Vedi: « Enti nazionali ».	
Cooperative. — Vedi anche: « Consorzi » e	

	Numero della Gazzetta
Revoca della nomina del commissario della Società anonima cooperativa Consorzio Adriatico moto pescherecci, con sede in Ancona	92
Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa di consumo Apuania, con sede in Massa	93
Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa agricola, con sede in Agira	100
Decreto Ministeriale 10 agosto 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Società agricola cooperativa Banca cattolica di Cammarata (Agrigento)	103
Cooperative edilizie.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413: Estensione agli esonerati per motivi politici del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, relativo alla decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie	91
Corte dei conti. — Vedi anche: « Alti Commissariati » e « Provveditorati alle opere pubbliche ».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 14 luglio 1945, n. 430: Nuove disposizioni circa le nomine a consigliere della Corte dei conti	95
Corti di appello e di assise. — Vedi anche: « Ordinamento giudiziario ».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 466: Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sulla istituzione di Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi	102
Credito agrario. — Vedi: « Casse agrarie, artigiane, ecc. » e « Casse di risparmio ».	
Credito comunale e provinciale.	
Cartelle ordinarie 4% sorteggiate nella 92ª estrazione del novembre 1943. (*Supplemento*)	86
Croce Rossa Italiana.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 388: Passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze dei Ministeri dell'interno e della guerra	86
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 397: Finanziamenti in valuta estera alla Croce Rossa italiana per l'organizzazione a Ginevra di opere di soccorso a favore degli italiani colpiti dalla guerra	88
Decreto legislativo Luogotenenziale 17 giugno 1945, n. 405: Riorganizzazione del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa	89

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1945 93

Elenco di amministrazioni provinciali autorizzate a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche pel pareggio del bilancio 1945 96

Decreto Ministeriale 28 giugno 1945: Conferma della designazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche per la concessione, agli Enti locali, dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211 98

Decreto Ministeriale 19 maggio 1945: Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche ad assumere dei mutui per il pareggio dei bilanci 1945 di alcuni Comuni 99

Decreto Ministeriale 22 maggio 1945: Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche ad assumere dei mutui per il pareggio dei bilanci 1944 di alcuni Comuni 99

Decreto Ministeriale 4 aprile 1945: Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche a somministrare i due terzi su alcuni mutui precedentemente autorizzati per il pareggio dei bilanci 1944 delle Amministrazioni provinciali 101

Consulta nazionale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 422: Integrazione della composizione della Consulta nazionale 93

Contabilità generale dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 447: Deroga alle disposizioni vigenti della legge di contabilità generale per il pagamento della indennità per il maggior prezzo del pane e della pasta . 95

Decreto Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 448: Modificazione all'art. 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 99

Contributi statali. — Vedi: « Enti nazionali ».

Cooperative. — Vedi anche: « Consorzi » e « Opere pubbliche ».

Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Sostituzione di tre membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta) 81

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio erbivendoli e fruttivendoli », con sede in Roma 87

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa di lavoro « Guglielmo Oberdan », con sede in Napoli 87

Conferma in carica del commissario della Società cooperativa « Unione cooperativa Italia di consumo e previdenza di Scandicci », con sede in Scandicci 90

Cooperative edilizie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413: Estensione agli esonerati per motivi politici del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, relativo alla decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie 91

Corte dei conti. — Vedi anche: « Alti Commissariati » e « Provveditorati alle opere pubbliche ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 luglio 1945, n. 430: Nuove disposizioni circa le nomine a consigliere della Corte dei conti 95

Corti di appello e di assise. — Vedi anche: « Ordinamento giudiziario ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 466: Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sulla istituzione di Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi 102

Credito agrario. — Vedi: « Casse agrarie, artigiane, ecc. » e « Casse di risparmio ».

Credito comunale e provinciale.

Cartelle ordinarie 4% sorteggiate nella 92ª estrazione del novembre 1943. (*Supplemento*) 86

Croce Rossa Italiana.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 388: Passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze dei Ministeri dell'interno e della guerra 86

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 397: Finanziamenti in valuta estera alla Croce Rossa Italiana per l'organizzazione a Ginevra di opere di soccorso a favore degli italiani colpiti dalla guerra 88

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 giugno 1945, n. 405: Riorganizzazione del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa 89

Debito pubblico.

Decreto Ministeriale 12 maggio 1945: Modificazioni al decreto Ministeriale 26 maggio 1941, concernente la istituzione della Commissione istituita per la eliminazione dei titoli e atti di debito pubblico e per la vigilanza sul movimento dei titoli presso l'agenzia contabile 87

BUONI DEL TESORO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363: Estensione alle provincie del Nord Italia della sottoscrizione ai buoni del Tesoro quinquennali 5%, a premi - 1° aprile 1950 - emessi con decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70 84

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 20 giugno 1945: Autorizzazione per l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore nominativi con scadenza da uno a dodici mesi	88
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 463: Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, per la chiusura delle sottoscrizioni ai buoni del Tesoro quinquennali 3 % a premi, 1° aprile 1950, nelle provincie del Nord Italia	101
Diffide di smarrimento di buoni, ricevute, ecc.	77
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro	79
Gazzetta Ufficiale nn. 79 - 80 - 85 - 86 - 90 - 100 - 104.	
CERTIFICATI, QUIETANZE DI TITOLI VARI, ECC. Diffida per smarrimento, rinnovazione, ecc.):	
Avviso di rettifica	81
Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Consolidato 3,50 % (1906) - Capitolo cattedrale di Venafro (Campobasso)	86
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Calcagno Annunziata	87
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 15: Innocenti Eugenio	83
Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Scialabba Giuseppe	85
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 27: Teresi Salvatore	86
Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico - Chiesa parrocchiale di Santa Margherita, in Roccasecca (Caserta)	84
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative	86
Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita - Cattaneo Rosa	87
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 28, Posadino Michele	87
Diffida per rinnovazione di quietanze ricevute di certificati del Consolidato 3,50 % (1906) - Avviso n. 17: Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia (Firenze)	91
Diffida per smarrimento di quietanza di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare) - Avviso n. 18: Ditta Marimpietri Andrea	91
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Parrella Emilio	91
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Diplima Domenico	92
Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 23: Posadino Michele	100
Avviso di rettifica	104
Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute semestrali - Avviso n. 5: Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Archimede » di Siracusa	101
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Consoli Giuseppina	104
RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 2:	

	Numero della Gazzetta
Diploma di laurea.	
Diffida per smarrimento di diploma di laurea	87
Id.	90
Id.	91
Diritto d'autore. — Vedi: « Proprietà intellettuale ».	
Distillatori di spiriti. — Vedi: « Consorzi ».	
Distintivi onorifici. — Vedi: « Patrioti ».	
Dollari. — Vedi: « Valuta estera ».	
Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi sotto i vari soggetti.	
Edilizia popolare ed economica. — Vedi: « Cooperative edilizie ».	
Elettorato.	
Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi	86
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 luglio 1945, n. 436: Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini di ambo i sessi che, successivamente al 31 dicembre 1944, hanno compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 21 dicembre 1945 (*Supplemento*)	96
Energia elettrica. — Vedi: « Prezzi ».	
E.N.I.M.S. — Vedi: « Enti nazionali ».	
Enti.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382: Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, che reca disposizione circa la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale	86
Decreto Ministeriale 8 agosto 1945: Nomina del commissario liquidatore dell'Ente economico delle fibre tessili	97
Decreto Ministeriale 16 luglio 1945: Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »	98
ENTE ITALIANO DIRITTO DI AUTORE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 393: Modificazione della denominazione dell'Ente Italiano	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gazzetta Ufficiale nn. 79 - 80 - 85 - 86 - 90 - 100 - 105.

CERTIFICATI, QUIETANZE DI TITOLI VARI, ECC. (Diffide per smarrimento, rinnovazione, ecc.):

Avviso di rettifica 81
Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Consolidato 3,50 % (1906) - Capitolo cattedrale di Venafro (Campobasso) 86
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Calcagno Annunziata 86
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 15: Innocenti Eugenio 86
Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Scialaba Giuseppe 86
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 27: Teresi Salvatore 86
Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico - Chiesa parrocchiale di Santa Margherita, fu Roccaseeca (Caserta) 86
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative 86
Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita - Cattaneo Rosa 86
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 28: Posadino Michele 86
Diffida per rinnovazione di quietanze ricevute di certificati del Consolidato 3,50 % (1906) - Avviso n. 17: Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia (Firenze) 86
Diffida per smarrimento di quietanza di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare) - Avviso n. 18: Ditta Marinipietri Andrea 86
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Parrella Emilio 86
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Diprima Domenico 86
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 23: Posadino Michele 100
Avviso di rettifica 104
Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute semestrali - Avviso n. 5: Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Archimede » di Siracusa . 104
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Consoli Giuseppina 105
RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 2: Calogero Giovanna 91
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 3: Calogero Giovanna-Maria-Concetta . . 104

Demanio. — Vedi: « Usi civici ».

Detenuti. — Vedi: « Istituti di prevenzione e di pena ».

Difesa nazionale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 345: Istituzione del Comitato di difesa: 81

Distintivi onorifici. — Vedi: « Patrioti ».

Dollari. — Vedi: « Valuta estera ».

Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi sotto i vari soggetti.

Edilizia popolare ed economica. — Vedi: « Cooperative edilizie ».

Elettorato.

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi 86
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 luglio 1945, n. 436: Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini di ambo i sessi che, successivamente al 31 dicembre 1944, hanno compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1945 (*Supplemento*) . . . 96

Energia elettrica. — Vedi: « Prezzi ».

E.N.I.M.S. — Vedi: « Enti nazionali ».

Enti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382: Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, che reca disposizione circa la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale 86
Decreto Ministeriale 8 agosto 1945: Nomina del commissario liquidatore dell'Ente economico delle fibre tessili 97
Decreto Ministeriale 16 luglio 1945: Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » 98
ENTE ITALIANO DIRITTO DI AUTORE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 30 luglio 1945, n. 433: Modificazione della denominazione dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.) in quella di « Società Italiana degli Autori ed Editori » (S.I.A.E.) . . 95
ENTI ECONOMICI DELL'AGRICOLTURA Vedi anche: « Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura ». — Decreto Ministeriale 13 luglio 1945: Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Associazione nazionale degli Enti economici dell'agricoltura (Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Chieti) 91
ENTI LOCALI. Vedi: « Comuni e provincie ».
ENTI NAZIONALI. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Modificazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 13 giugno 1940, n. 858 81

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Numero della Gazzetta
Decreto legislativo Luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 366: Modificazioni alla misura dei contributi e delle prestazioni dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico	84
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412: Soppressione dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.)	91
Decreto Ministeriale 26 luglio 1945: Nomina del commissario liquidatore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose	1
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 468: Concessione all'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di L. 50.000.000 per far fronte alle spese di trasporto dei soccorsi dai porti di sbarco alle località di distribuzione	102
Decreto Luogotenenziale 19 aprile 1945, n. 469: Provvedimento per il personale dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa	102
Delibera n. 100 del Commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali relativa a nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso	102

Epurazione. — Vedi anche: « Accademie e istituti culturali » e « Profitti di regime ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 410: Modificazione dell'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, già modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, sulle sanzioni contro il fascismo	90
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 427: Proroga del termine per il deferimento a giudizio di epurazione	97
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 472: Epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private	103
Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 461: Norme per la dichiarazione di giuridica inesistenza delle sentenze penali, prevedute nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo	102

Esami. — Vedi: « Istruzione pubblica » e « Segretari comunali ».

Esattori delle imposte dirette. — Vedi: « Imposte dirette ».

Esercito.

	Numero della Gazzetta
Famiglie bisognose dei patrioti. — Vedi anche: « Patrioti ».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 369: Estensione ai congiunti dei patrioti delle disposizioni sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	85

Fascio littorio. — Vedi: « Notariato ».

Ferrovie.

FERROVIE DELLO STATO - Vedi anche: « Infortuni sul lavoro ». — Decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 330: Ripristino delle norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato	79
Decreto Ministeriale 31 maggio 1945: Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato	91
FERROVIE SECONDARIE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344: Repressione delle irregolarità di viaggio sui servizi pubblici di trasporto in concessione	81
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402: Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto	89

Fiammiferi.

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393: Revisione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi	87

Fogli degli annunzi legali.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945: Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma	81
Decreto Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 390: Delega ai Prefetti del Regno della facoltà di aumentare i prezzi delle inserzioni nei Fogli annunzi legali delle provincie	86

Fondazioni.

Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 426: Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Emanuele Paternò » presso l'Istituto superiore di sanità, con sede in Roma	94

Forze armate dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 346: Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale	81

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Duzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di L. 50.000.000 per far fronte alle spese di trasporto dei soccorsi dai porti di sbarco alle località di distribuzione 102

Decreto Luogotenenziale 19 aprile 1945, n. 469: Provvedimento per il personale dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa . 102

Delibera n. 100 del Commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali relativa a nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso 103

Epurazione. — Vedi anche: «Accademie e istituti culturali» e «Profitti di regime».

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° luglio 1945, n. 410: Modificazione dell'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, già modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, sulle sanzioni contro il fascismo 96

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 427: Proroga del termine per il deferimento a giudizio di epurazione 97

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 472: Epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private 103

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 461: Norme per la dichiarazione di giuridica inesistenza delle sentenze penali, prevedute nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo 102

Esami. — Vedi: «Istruzione pubblica» e «Segretari comunali».

Esattori delle imposte dirette. — Vedi: «Imposte dirette».

Esercito.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 444: Anzianità da attribuire agli ufficiali del servizio sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del servizio veterinario, vincitori del concorso straordinario per il reclutamento di 1500 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo delle varie armi e servizi del Regio esercito 99

CARABINIERI REALI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 445: Aumento dell'organico dell'Arma dei carabinieri Reali 99

Esportazioni. — Vedi: «Consorzi» ed «Importazioni ed esportazioni».

FERROVIE DELLO STATO - Vedi anche: «Infortuni sul lavoro». — Decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 330: Ripristino delle norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato 79

Decreto Ministeriale 31 maggio 1945: Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato 91

FERROVIE SECONDARIE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344: Repressione delle irregolarità di viaggio sui servizi pubblici di trasporto in concessione 81

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402: Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 89

Fiammiferi.

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393: Revisione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi 87

Fogli degli annunzi legali.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945: Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma 81

Decreto Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 390: Delega ai Prefetti del Regno della facoltà di aumentare i prezzi delle inserzioni nei Fogli annunzi legali delle provincie 86

Fondazioni.

Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 436: Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Emanuele Paternò» presso l'Istituto superiore di sanità, con sede in Roma 94

Forze armate dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 316: Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale 81

Giappone. — Vedi: «Guerra».

Giustizia penale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 404: Competenza a giudicare dei reati di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, recante disposizioni penali di carattere straordinario 89

Governo Militare Alleato.

Disposizioni e comunicati: *G. U.* nn. 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero della Gazzetta

Granai del popolo. — Vedi anche: « Cereali ».

Decreto Ministeriale 23 luglio 1945: Assegnazione di buoni per l'acquisto di tessuti ai conferenti di cereali ai Granai del popolo 89

Decreto Ministeriale 1° agosto 1945: Misura dei prezzi per i semi secchi di leguminose del raccolto 1945, conferiti ai « Granai del popolo » 93

Guerra.

Comunicato concernente lo stato di guerra con il Giappone 96

TERRITORI ITALIANI RESTITUITI ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 454: Riassunzione, da parte del Governo italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca ed in quello del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata 99

Proclami del Presidente del Consiglio dei Ministri al popolo italiano 100

Igiene. — Vedi: « Alti Commissariati ».

Impiegati e salariati dello Stato. — Vedi anche: « Reduci di guerra ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1945: Norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 380, riguardante il trattamento economico per le missioni e i trasferimenti dei dipendenti statali 83

Decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 449: Trasferimento di personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato 96

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 451: Provvedimenti a favore del personale impiegatizio in servizio presso la Regia zecca 100

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462: Modalità di pagamento dei premi di operosità e rendimento al personale provinciale 101

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473: Proroga del periodo biennale per il trasporto, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali 103

Importazione ed esportazione.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370: Norme circa le importazioni e le esportazioni 85

Imposte e tasse. — Vedi anche: « Uffici finanziari ».

Numero della Gazzetta

IMPOSTE DIRETTE. — Decreto Ministeriale 9 luglio 1945: Approvazione della nuova tabella dei compensi per atti esecutivi promossi dagli esattori delle imposte dirette 87

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424: Provvedimenti in materia di imposte dirette 104

Decreto Ministeriale 9 luglio 1945: Modificazioni alla costituzione della Commissione speciale per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette 98

Imprese editoriali.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1945: Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1945 col quale si nominava un commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello » 100

Imprese private. — Vedi anche: « Epurazione » e « Reduci di guerra ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1945: Proroga delle gestioni commissariali delle imprese Igliori Ulisse, Società anonima impresa Tudini & Talenti, Vaselli Romolo, Società italiana costruzioni e lavori pubblici fratelli Scalera e Federici Elia 89

Indulto. — Vedi: « Amnistia ».

Infermiere della C.R.I. — Vedi: « Scuole professionali per infermiere ».

Infortuni sul lavoro. — Vedi anche: « Agricoltura » e « Istituti nazionali ».

Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 423: Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro e per malattia professionale con grado di inabilità dal 50 al 100 % liquidate o da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . 93

Ingegneri ed architetti.

Decreto Ministeriale 3 agosto 1945: Nomina della Commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini degli architetti 95

Decreto Ministeriale 21 aprile 1945: Nomina della Commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini degli ingegneri 97

Istituti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TERRITORI ITALIANI RESTITUITI ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 454: Riassunzione, da parte del Governo italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca ed in quello del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata 99

Proclami del Presidente del Consiglio dei Ministri al popolo italiano 100

Igiene. — Vedi: « Alti Commissariati ».

Impiegati e salariati dello Stato. — Vedi anche: « Reduci di guerra ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1945: Norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, riguardante il trattamento economico per le missioni e i trasferimenti dei dipendenti statali 83

Decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 449: Trasferimento di personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato 96

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 451: Provvedimenti a favore del personale impiegatizio in servizio presso la Regia zecca 100

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462: Modalità di pagamento dei premi di operosità e rendimento al personale provinciale 101

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473: Proroga del periodo biennale per il trasporto, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali 103

Importazione ed esportazione.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370: Norme circa le importazioni e le esportazioni 85

Imposte e tasse. — Vedi anche: « Uffici finanziari ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386: Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata 84

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 394: Modificazioni alla legge per le tasse sulle carte da giuoco 87

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399: Modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico 88

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 478: Diritto fisso erariale sugli apparecchi accenditori a carta piroforica e sulla carta piroforica impiegata negli apparecchi stessi 104

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1945: Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1945 col quale si nominava un commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello » 100

Imprese private. — Vedi anche: « Epurazione » e « Reduci di guerra ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1945: Proroga delle gestioni commissariali delle imprese Igliori Ulisse, Società anonima impresa Tudini & Talenti, Vaselli Romolo, Società italiana costruzioni e lavori pubblici fratelli Scalera e Federici Elia 80

Indulto. — Vedi: « Amnistia ».

Infermiere della C.R.I. — Vedi: « Scuole professionali per infermiere ».

Infortuni sul lavoro. — Vedi anche: « Agricoltura » e « Istituti nazionali ».

Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 423: Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro e per malattia professionale con grado di inabilità dal 50 al 100 % liquidate o da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . 99

Ingegneri ed architetti.

Decreto Ministeriale 3 agosto 1945: Nomina della Commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini degli architetti 95

Decreto Ministeriale 21 aprile 1945: Nomina della Commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini degli ingegneri 97

Istituti.

Decreto Ministeriale 1° luglio 1945: Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Istituto coloniale italiano nei confronti dei propri dipendenti 102

Decreto Ministeriale 14 agosto 1945: Convalida, alla data in cui sono stati adottati, dei provvedimenti di licenziamento disposti dall'Istituto cotoniero italiano per il personale dell'Ufficio di Roma 104

ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI. — Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona 81

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno . . . 81

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

	Numero della Gazzetta
Decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387: Modificazioni al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica per quanto concerne le assegnazioni di alloggi dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti autonomi per le case popolari e revoca delle assegnazioni illegittime di alloggi fatte dagli Istituti anzidetti	86
ISTITUTI DI CREDITO - Vedi: « Banche e Istituti di credito ».	
ISTITUTI CULTURALI - Vedi: « Epurazione ».	
ISTITUTI DI EMISSIONE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 396: Autorizzazione al Ministro per il tesoro a derogare alle disposizioni dell'art. 3 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca	88
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 411: Modificazione alla composizione della Commissione interministeriale per il lavoro dei detenuti, prevista dall'art. 2 della legge 9 maggio 1932, n. 547	91
ISTITUTI NAZIONALI - Vedi anche: « Ufficio Italiano dei cambi ». — Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore	87
Decreto Luogotenenziale 25 giugno 1945: Nomina di un membro effettivo nel Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza della Corte dei conti	93
Decreto Ministeriale 25 luglio 1945: Convalida dell'esonero del dott. prof. Antonio Bonadies da medico esterno dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro	104
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945: Nomina del professor avv. Alberto Canaletti Gaudenti a presidente dell'Istituto centrale di statistica pel quadriennio 29 marzo 1945 - 28 marzo 1949	104
ISTITUTO COLONIALE ITALIANO. — Conferma in carica del commissario dell'Istituto coloniale italiano	85
ISTITUTO FROEBELIANO. — Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 351: Modificazione dell'art. 18 dello statuto dell'Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II » in Napoli	81
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 1945: Modificazioni allo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato	101
Istruzione pubblica.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358: Riforma degli Ispettorati centrali per l'istruzione elementare e per l'istruzione media classica,	
ISTRUZIONE SUPERIORE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 349: Norme per una speciale sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza	81
ISTRUZIONE TECNICA. — Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 458: Autorizzazione alla Cassa del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Pitagora » di Taranto ad accettare una donazione	100
Lavoratori. — Vedi: « Assegni familiari ».	
Leguminose. — Vedi: « Granai del popolo ».	
Libera docenza. — Vedi: « Istruzione pubblica ».	
Lotterie.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353: Istituzione di una lotteria nazionale a favore del « Fondo di solidarietà nazionale »	82
Decreto Ministeriale 3 luglio 1945: Sostituzione del presidente del Comitato generale di direzione della lotteria nazionale « Italia »	93
Lubrificanti. — Vedi: « Combustibili liquidi ».	
Malattie professionali. — Vedi: « Infortuni sul lavoro ».	
Marina mercantile.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334: Disposizioni integrative della legge 7 aprile 1941, n. 266, per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra	80
Marina militare.	
Decreto Luogotenenziale 7 giugno 1945: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate	80
Decreto Luogotenenziale 7 giugno 1945: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della motopesca « Esperia » e del motopeschereccio « Fiera del Levante »	81
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 372: Utilizzazione del naviglio mercantile	85
Materiali ferrosi. — Vedi: « Prezzi ».	
Metalli.	
Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi	82

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ministro per il tesoro a derogare alle disposizioni dell'art. 3 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca . . . 88

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 411: Modificazione alla composizione della Commissione interministeriale per il lavoro dei detenuti, prevista dall'art. 2 della legge 9 maggio 1932, n. 547 91

ISTITUTI NAZIONALI - Vedi anche: « Ufficio italiano dei cambi ». — Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore 87

Decreto Luogotenenziale 25 giugno 1945: Nomina di un membro effettivo nel Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza della Corte dei conti 93

Decreto Ministeriale 25 luglio 1945: Convalida dell'esonero del dott. prof. Antonio Bonadies da medico esterno dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 104

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945: Nomina del professor avv. Alberto Canaletti Gaudenti a presidente dell'Istituto centrale di statistica pel quadriennio 29 marzo 1945 - 28 marzo 1949 104

ISTITUTO COLONIALE ITALIANO. — Conferma in carica del commissario dell'Istituto coloniale italiano 85

ISTITUTO FROEBELIANO. — Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 351: Modificazione dell'art. 18 dello statuto dell'Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II » in Napoli 81

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 1945: Modificazioni allo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato 101

Istruzione pubblica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358: Riforma degli Ispettorati centrali per l'istruzione elementare e per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica 83

Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 439: Istituzione di alcuni nuovi corsi completi presso Regi Istituti tecnici 97

ISTRUZIONE ELEMENTARE. — Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459: Programmi per le scuole elementari e materne 100

ISTRUZIONE MEDIA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 348: Ammissione agli esami di maturità e di abilitazione negli Istituti di istruzione media in favore dei giovani che per motivi razziali o per gravi ragioni inerenti allo stato di guerra si siano trovati nell'impossibilità di frequentare i corsi e di sostenere gli esami 81

Leguminose. — Vedi: « Granai del popolo ».

Libera docenza. — Vedi: « Istruzione pubblica ».

Lotterie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353: Istituzione di una lotteria nazionale a favore del « Fondo di solidarietà nazionale » 82

Decreto Ministeriale 3 luglio 1945: Sostituzione del presidente del Comitato generale di direzione della lotteria nazionale « Italia » 93

Lubrificanti. — Vedi: « Combustibili liquidi ».

Malattie professionali. — Vedi: « Infortuni sul lavoro ».

Marina mercantile.

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334: Disposizioni integrative della legge 7 aprile 1941, n. 266, per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra 80

Marina militare.

Decreto Luogotenenziale 7 giugno 1945: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . 80

Decreto Luogotenenziale 7 giugno 1945: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della motopesca « Esperia » e del motopeschereccio « Fiera del Levante » 81

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 372: Utilizzazione del naviglio mercantile 85

Materiali ferrosi. — Vedi: « Prezzi ».

Metalli.

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi 82

Milizia. — Vedi: « Pensioni ed assegni ».

Ministeri, Sottosegretariati di Stato e Uffici dipendenti. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato, ecc. ».

Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 456: Attuazione dell'art. 11, comma terzo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente la composizione dei Consigli di amministrazione presso i Ministeri . . . 100

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474: Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale 103

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Numero della Gazzetta

MINISTERO DELL'ALIMENTAZIONE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477: Ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione 104

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425: Attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica 94

MINISTERO PER LA CONSULTA NAZIONALE. — Decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 443: Istituzione, attribuzioni e ordinamento del Ministero per la Consulta Nazionale 96

MINISTERO DELLA COSTITUENTE. — Decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435: Istituzione e attribuzioni del Ministero per la Costituente 97

MINISTERO DELLE FINANZE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 452: Trasferimento all'Amministrazione finanziaria delle attribuzioni già assegnate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di liquidazione dei beni fascisti 103

MINISTERO DELL'INTERNO. — Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 418: Soppressione di alcune Direzioni generali del Ministero dell'interno 92

MINISTERO DELL'ITALIA OCCUPATA. — Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 391: Soppressione del Ministero dell'Italia occupata 80

MINISTERO DELLA RICOSTRUZIONE. — Decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 432: Attribuzioni e ordinamento del Ministero della ricostruzione 95

SOTTOSEGRETARIATI DI STATO. — Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416: Soppressione del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e provvedimenti per la temporanea gestione dei relativi servizi 91

Ministri e Sottosegretari di Stato.

Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato 90

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del senatore dott. Federico Ricci a Ministro Segretario di Stato per il tesoro 98

Missioni e trasferimenti di sede. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Monopoli. — Vedi anche: « Concorsi ».

Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 333: Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei sali nei territori dell'Italia liberata 79

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945,

Numero della Gazzetta

Monte dei Paschi di Siena. — Vedi: « Istituti di credito ».

Monti di credito su pegno.

Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Sostituzione del presidente e conferma in carica del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sciacca (Agrigento) 95

Motocicli e motocarrozzette. — Vedi: « Autoveicoli ».

Mutui. — Vedi: « Assistenza e beneficenza » e « Comuni e provincie ».

Mutui agrari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 403: Ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio e delle rate dei mutui per miglioramenti agrari scadute e non pagate in dipendenza degli eventi bellici 86

Naviglio mercantile. — Vedi: « Marina militare ».

Notariato. — Vedi anche: « Fascio littorio ».

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 87

Cessazione di notaro dall'esercizio 84

Accreditamento di notaio 86

Decreto Ministeriale 26 luglio 1945: Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai 91

Cessazioni di notaro dall'esercizio 91

Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 96

Cessazione di notaro dall'esercizio 99

Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 101

Oleari del popolo.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 400: Istituzione di un servizio speciale per il controllo degli oleari del popolo 88

Olivicoltura.

Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475: Divieto di abbattimento di alberi di olivo . . 104

Opera nazionale per i figli degli aviatori.

Decreto Luogotenenziale 19 aprile 1945, n. 407: Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli aviatori ad accettare una eredità 89

Opere pubbliche. — Vedi anche: « Provveditorati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione, attribuzioni e ordinamento del Ministero per la Consulta Nazionale 95

MINISTERO DELLA COSTITUENTE. — Decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435: Istituzione e attribuzioni del Ministero per la Costituente 96

MINISTERO DELLE FINANZE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 432: Trasferimento all'Amministrazione finanziaria delle attribuzioni già assegnate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di liquidazione dei beni fascisti 104

MINISTERO DELL'INTERNO. — Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 418: Soppressione di alcune Direzioni generali del Ministero dell'interno 92

MINISTERO DELL'ITALIA OCCUPATA. — Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 391: Soppressione del Ministero dell'Italia occupata 86

MINISTERO DELLA RICOSTRUZIONE. — Decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 432: Attribuzioni e ordinamento del Ministero della ricostruzione 95

SOTTOSEGRETARIATI DI STATO. — Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416: Soppressione del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e provvedimenti per la temporanea gestione dei relativi servizi 91

Ministri e Sottosegretari di Stato.

Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato 90

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del senatore dott. Federico Ricci a Ministro Segretario di Stato per il tesoro 98

Missioni e trasferimenti di sede. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Monopoli. — Vedi anche: « Concorsi ».

Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 333: Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei sali nei territori dell'Italia liberata 79

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 338: Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi . . 80

Decreto Ministeriale 30 maggio 1945: Aumento del prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposta 84

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392: Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e adeguamento dei limiti di valore per contratti, forniture e servizi dell'Amministrazione stessa 87

Decreto Ministeriale 15 giugno 1945: Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi agli esercenti le industrie e le altre attività economiche a prezzi speciali 88

coli ».

Mutui. — Vedi: « Assistenza e beneficenza » e « Comuni e provincie ».

Mutui agrari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 403: Ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio e delle rate dei mutui per miglioramenti agrari scadute e non pagate in dipendenza degli eventi bellici 89

Naviglio mercantile. — Vedi: « Marina militare ».

Notariato. — Vedi anche: « Fascio littorio ».

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 83

Cessazione di notaro dall'esercizio 84

Accreditamento di notaio 86

Decreto Ministeriale 26 luglio 1945: Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai 91

Cessazioni di notaro dall'esercizio 91

Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 96

Cessazione di notaro dall'esercizio 99

Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 101

Oleari del popolo.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 400: Istituzione di un servizio speciale per il controllo degli oleari del popolo 98

Olivicoltura.

Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475: Divieto di abbattimento di alberi di olivo . . 104

Opera nazionale per i figli degli aviatori.

Decreto Luogotenenziale 19 aprile 1945, n. 407: Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli aviatori ad accettare una eredità 89

Opere pubbliche. — Vedi anche: « Provveditorati alle opere pubbliche ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 427: Norme per agevolare la partecipazione delle società cooperative e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche 95

Ordinamento giudiziario.

Decreto Ministeriale 16 giugno 1945: Ritorno in sede del Tribunale della procura del Regno di Foggia (Corte di appello di Bari) 90

Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 474: Istituzione delle Corti straordinarie di Assise nei territori delle provincie di Ancona, Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa 96

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero della Gazzetta

Orfani dei salariati dello Stato. — Vedi: « Assicurazioni sociali ».

Organizzazioni fasciste.

Decreto Ministeriale 31 luglio 1945: Convalida dei provvedimenti relativi al personale delle organizzazioni fasciste, soppresse in virtù dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana 98

Orzo. — Vedi: « Cereali ».

Ostetricia.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360: Limiti di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia 83

Pane e pasta. — Vedi anche: « Contabilità generale dello Stato ».

Decreto Ministeriale 1° agosto 1945: Sospensione dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 58, riguardante i prezzi del pane e della pasta nelle provincie dell'Emilia che saranno restituite all'Amministrazione del Governo italiano 80

Parrocchie.

Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 341: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nella chiesa di Maria SS.ma di Loreto, in località San Salvatore del comune di Roccavaldina (Messina) 87

Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 395: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Borgata Stazione del comune di Augusta (Siracusa) . 89

Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 408: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Palau del comune di Tempio Pausania (Sassari) . 89

Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1945, n. 480: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Ponte, in Caltagirone (Catania) 101

Pasta. — Vedi: « Pane, ecc. ».

Numero della Gazzetta

Pensioni ed assegni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 343: Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro o per malattie professionali con grado di inabilità dal 50 al 100 % 81

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 461: Anticipazioni su pensioni liquidate a cittadini italiani da Paesi stranieri 101

Decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945: Nomina del prof. Mario Gallo e del dott. Franco Fortini del Giglio a componenti della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni agli appartenenti alla disciolta m.v.s.n., in sostituzione del conte dott. Alberto De Marsanich e del dott. De Nardo, dimissionari 104

Pesca.

Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . 82

Decreto Ministeriale 28 aprile 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca del lago Trasimeno 82

Decreto Ministeriale 28 aprile 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno 84

Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno 87

Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno 87

Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno 88

Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno 90

Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Proroga dei decreti Ministeriali 15 febbraio e 17 ottobre 1942 concernenti disposizioni sulla pesca del pesce persico nel lago Trasimeno 92

Porti.

Decreto Ministeriale 19 giugno 1945: Modificazione dell'art. 5, comma 2°, del decreto Ministeriale 19 aprile 1929, recante norme per l'applicazione del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 136, sull'ordinamento delle maestranze portuali 92

Decreto Ministeriale 20 giugno 1945: Composizione dei Consigli del lavoro portuale e delle Commissioni aggregate agli uffici del lavoro portuale 92

Poste, telegrafi e telefoni. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato » e « Infortuni sul lavoro ».

Decreto Ministeriale 7 giugno 1945: Cessazione di va-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

italiano 38

Orzo. — Vedi: « Cereali ».

Ostetricia.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 359: Limiti di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia 83

Pane e pasta. — Vedi anche: « Contabilità generale dello Stato ».

Decreto Ministeriale 1° agosto 1945: Sospensione dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, riguardante i prezzi del pane e della pasta nelle provincie dell'Emilia che saranno restituite all'Amministrazione del Governo italiano 80

Parrocchie.

Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 341: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nella chiesa di Maria SS.ma di Loreto, in località San Salvatore del comune di Roccavaldina (Messina) 80

Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 395: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Borgata Stazione del comune di Augusta (Siracusa) . 80

Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 400: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Pulau del comune di Tempio Pausania (Sassari) . 80

Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1945, n. 489: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Ponte, in Caltagirone (Catania) 107

Pasta. — Vedi: « Pane, ecc. ».

Pastine glutinate.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1945: Riduzione della percentuale delle sostanze proteiche stabilita per le pastine glutinate 88

Patrioti. — Vedi anche: « Famiglie bisognose » e « Reduci di guerra ».

Decreto Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350: Istituzione di un distintivo onorifico per i patrioti « Volontari della Libertà » 81

Decreto legislativo Luogotenenziale 20 giugno 1945, n. 421: Concessione di premi di solidarietà nazionale ai patrioti combattenti e alle loro famiglie . . 93

prof. Mario Gallo e del dott. Franco Forini del Giglio a componenti della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N., in sostituzione del conte dott. Alberto De Marsanich e del dott. De Nardo, dimissionari 104

Pesca.

Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . 83

Decreto Ministeriale 28 aprile 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca del lago Trasimeno 82

Decreto Ministeriale 28 aprile 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno 84

Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno 87

Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno 87

Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno 88

Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno 90

Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Proroga dei decreti Ministeriali 15 febbraio e 17 ottobre 1942 concernenti disposizioni sulla pesca del pesce persico nel lago Trasimeno 90

Porti.

Decreto Ministeriale 19 giugno 1945: Modificazione dell'art. 5, comma 2°, del decreto Ministeriale 19 aprile 1929, recante norme per l'applicazione del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 116, sull'ordinamento delle maestranze portuali 92

Decreto Ministeriale 20 giugno 1945: Composizione dei Consigli del lavoro portuale e delle Commissioni aggregate agli uffici del lavoro portuale 92

Poste, telegrafi e telefoni. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato » e « Infortuni sul lavoro ».

Decreto Ministeriale 7 giugno 1945: Cessazione di validità dei francobolli per il recapito per espresso e per la posta pneumatica 85

Precedenze a Corte.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 406: Abolizione del titolo di eccellenza 89

Premi di operosità e rendimento. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Previdenza. — Vedi: « Casse nazionali di previdenza », « Enti nazionali », « Ferrovie secondarie » e « Istituti nazionali ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero della Gazzetta

Prezzi. — Vedi anche sotto le voci dei singoli soggetti.

Riassunto del provvedimento prezzi n. 20 riguardante i criteri per la valutazione delle merci requisite o fornite agli Alleati, zolfi greggi siciliani, vetri greggi, ossido di carbonio prodotto dalla Fonte carbonica Pompeiana, acido borico e borace 88

Riassunto del provvedimento prezzi n. 19 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica e degli acquedotti 91

Riassunto del provvedimento prezzi n. 21 del 26 luglio 1945 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi 91

Avviso di rettifica al riassunto del provvedimento prezzi n. 19, riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica e degli acquedotti 96

Decreto Ministeriale 20 giugno 1945: Aumento di prezzo dei prodotti sintetici Italchina e Atebrina 99

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 465: Modificazione alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi, istituito con decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 102

Riassunto del provvedimento prezzi n. 22 del 20 agosto 1945 riguardanti il prezzo del metano, il prezzo dei materiali non ferrosi e il prezzo dei cascami di gomma, delle suole, dei tacchi e delle lastre di gomma per calzature 104

Prigionieri di guerra. — Vedi: « Reduci di guerra ».

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Prodotti conservati. — Vedi: « Tonno ».

Prodotti industriali.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1945: Modificazione dell'elenco dei prodotti industriali sottoposti al vincolo della denunzia e del blocco 90

Prodotti sintetici. — Vedi: « Prezzi ».

Profitti di regime. — Vedi anche: « Ministeri (Finanze) ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364: Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'avocazione e la confisca dei profitti di regime 84

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 435: Proroga del termine per rendere la dichiarazione [illegible] del decreto legislativo

Numero della Gazzetta

Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440: Proroga dei termini per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 99

Provincie. — Vedi: « Comuni ».

Provveditorati agli studi.

Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362: Norme concernenti i provveditori agli studi 83

Provveditorati alle opere pubbliche.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355: Istituzione di uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche 82

Pubblica sicurezza.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 381: Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti 86

Pubblici servizi. — Vedi: « Prezzi ».

Pubblici servizi di trasporti. — Vedi: « Ferrovie secondarie ».

Raffinerie. — Vedi: « Società ».

Reddito dominicale. — Vedi: « Catasto ».

Reduci di guerra. — Vedi anche: « Alti Commissariati ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 455: Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private 100

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467: Estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione 102

Registro pubblico automobilistico. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Requisizioni. — Vedi: « Alloggi ».

RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Vedi: « Debito

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

glio 1945 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi 91

Avviso di rettifica al riassunto del provvedimento prezzi n. 19, riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica e degli acquedotti 96

Decreto Ministeriale 20 giugno 1945: Aumento di prezzo dei prodotti sintetici Italchina e Alebrina 99

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 465: Modificazione alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi, istituito con decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 102

Riassunto del provvedimento prezzi n. 22 del 20 agosto 1945 riguardanti il prezzo del metano, il prezzo dei materiali non ferrosi e il prezzo dei cascami di gomma, delle suole, dei tacchi e delle lastre di gomma per calzature 103

Prigionieri di guerra. — Vedi: « Reduci di guerra ».

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Prodotti conservati. — Vedi: « Tonno ».

Prodotti industriali.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1945: Modificazione dell'elenco dei prodotti industriali sottoposti al vincolo della denunzia e del blocco 93

Prodotti sintetici. — Vedi: « Prezzi ».

Profitti di regime. — Vedi anche: « Ministeri (Finanze) ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364: Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'avocazione e la confisca dei profitti di regime 87

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 438: Proroga del termine per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sull'avocazione e la confisca dei profitti del regime 97

Profughi di guerra. — Vedi: « Alti Commissariati ».

Proprietà intellettuale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 337: Proroga dei termini per il deposito delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 80

Provveditorati alle opere pubbliche.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355: Istituzione di uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche 82

Pubblica sicurezza.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 281: Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti 86

Pubblici servizi. — Vedi: « Prezzi ».

Pubblici servizi di trasporti. — Vedi: « Ferrovie secondarie ».

Raffinerie. — Vedi: « Società ».

Reddito dominicale. — Vedi: « Catasto ».

Reduci di guerra. — Vedi anche: « Alti Commissariati ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 455: Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private 100

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467: Estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione 102

Registro pubblico automobilistico. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Requisizioni. — Vedi: « Alloggi ».

RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Vedi: « Debito pubblico ».

Revisori dei conti.

Decreto Ministeriale 17 agosto 1945: Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Jona Luciano 102

Decreto Ministeriale 17 agosto 1945: Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Manni Giorgio 103

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 agosto 1945: Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche . . . 104

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero della Gazzetta

Ricompense al valor militare.

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. 97

Sali. — Vedi: « Monopoli ».

Sanità militare.

Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 359: Modificazioni al paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale 80

Sanità pubblica. — Vedi anche: « Alti Commissariati ».

Decreto Luogotenenziale 3 maggio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Latina 81

Bollettino bimensile del bestiame n. 3 dal 1° al 15 febbraio 1945 83

Bollettino bimensile del bestiame n. 4 dal 16 al 28 febbraio 1945 86

Bollettino bimensile del bestiame n. 5 dal 1° al 15 marzo 1945 87

Bollettino bimensile del bestiame n. 6 dal 16 al 31 marzo 1945 89

Bollettino bimensile del bestiame n. 7 dal 1° al 15 aprile 1945 96

Bollettino bimensile del bestiame n. 8 dal 16 al 30 aprile 1945 100

Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Avellino 99

Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Palermo 104

Decreto Luogotenenziale 27 giugno 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Potenza 104

Decreto Luogotenenziale 3 luglio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pistoia 104

Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lucca 104

Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Campobasso 104

Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cagliari 104

Numero della Gazzetta

Scuole professionali per infermiere.

Decreto Ministeriale 22 maggio 1945: Autorizzazione alle scuole convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana 82

Segretari comunali.

Decreto Ministeriale 28 luglio 1945: Assegnazione di un segretario comunale di grado 6° al comune di Sinopoli (Reggio Calabria) 93

Diario degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale nelle provincie dell'Italia del Nord 98

Società. — Vedi anche: « Assicurazioni private », « Case editrici », « Cooperative », « Imprese private ».

Decreto Ministeriale 11 giugno 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento dei dipendenti della Raffineria Olii Minerali Società per Azioni (R.O.M. S.A.) della sede di Roma 90

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cantina sociale « G. B. Corona », con sede in Ierzu 100

Solidarietà nazionale. — Vedi: « Patrioti ».

Sottosegretari di Stato. — Vedi: « Ministri, ecc. ».

Sterline. — Vedi: « Valuta estera »

Tabacchi. — Vedi: « Monopoli ».

Tariffe di assicurazione. — Vedi: « Assicurazioni private » e « Istituti nazionali ».

Terreni. — Vedi: « Catasto ».

Territori italiani restituiti all'amministrazione italiana. — Vedi: « Guerra ».

Titolo di eccellenza. — Vedi: « Precedenze a Corte ».

Tonno.

Decreto Ministeriale 4 agosto 1945: Abrogazione del decreto dell'Alto Commissario dell'alimentazione in data 27 aprile 1945, riguardante la disciplina della produzione e la immissione al consumo del tonno e dei sottoprodotti conservati per la campagna 1945 . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

cazioni al paragrafo III del regolamento ... sanitario militare territoriale 80

Sanità pubblica. — Vedi anche: « Alti Commissariati ».

Decreto Luogotenenziale 3 maggio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Latina 81

Bollettino bimensile del bestiame n. 3 dal 1° al 15 febbraio 1945 83

Bollettino bimensile del bestiame n. 4 dal 16 al 28 febbraio 1945 86

Bollettino bimensile del bestiame n. 5 dal 1° al 15 marzo 1945 87

Bollettino bimensile del bestiame n. 6 dal 16 al 31 marzo 1945 89

Bollettino bimensile del bestiame n. 7 dal 1° al 15 aprile 1945 96

Bollettino bimensile del bestiame n. 8 dal 16 al 30 aprile 1945 100

Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Avellino 99

Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Palermo 101

Decreto Luogotenenziale 27 giugno 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Potenza 104

Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pistoia 104

Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lucca 104

Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Campobasso 104

Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cagliari 104

Saponi da bucato.

Decreto Ministeriale 14 agosto 1945: Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato 100

Scambi di valute e commercio dell'oro.

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 460: Modificazioni alla legge 28 luglio 1930, n. 1097, recante disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro 101

Diario degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale nelle provincie dell'Italia del Nord 91

Società. — Vedi anche: « Assicurazioni private », « Case editrici », « Cooperative », « Imprese private ».

Decreto Ministeriale 11 giugno 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento dei dipendenti della Raffineria Olii Minerali Società per Azioni (R.O.M. S.A.) della sede di Roma 90

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cantina sociale « G. B. Corona », con sede in Ierzu 100

Solidarietà nazionale. — Vedi: « Patrioti ».

Sottosegretari di Stato. — Vedi: « Ministri, ecc. ».

Sterline. — Vedi: « Valuta estera »

Tabacchi. — Vedi: « Monopoli ».

Tariffe di assicurazione. — Vedi: « Assicurazioni private » e « Istituti nazionali ».

Terreni. — Vedi: « Catasto ».

Territori italiani restituiti all'amministrazione italiana. — Vedi: « Guerra ».

Titolo di eccellenza. — Vedi: « Precedenze a Corte ».

Tonno.

Decreto Ministeriale 4 agosto 1945: Abrogazione del decreto dell'Alto Commissario dell'alimentazione in data 27 aprile 1945, riguardante la disciplina della produzione e la immissione al consumo del tonno e dei sottoprodotti conservati per la campagna 1945 . 104

Tramvie. — Vedi: « Ferrovie secondarie ».

Trasporti pubblici. — Vedi: « Ferrovie secondarie ».

Tribunali. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Uffici finanziari.

Decreto Ministeriale 2 giugno 1945: Modificazioni alla circoscrizione degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro di Crotone e Cirò (Catanzaro) 88

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero della Gazzetta

Ufficiali. — Vedi: « Esercito ».

Ufficio italiano dei cambi.

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331: Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero 79

Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367: Istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione 82

Decreto Ministeriale 27 luglio 1945: Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura 91

Università.

Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 457: Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare un legato 100

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 459: Aumento del contributo alla Scuola d'ingegneria aeronautica della Regia università di Roma 100

Revoca dei trasferimenti dei professori universitari disposti d'iniziativa del Ministro, senza il voto delle Facoltà interessate 101

Numero della Gazzetta

Usi civici.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 401: Modificazioni alle norme relative alla liquidazione dei compensi in favore degli incaricati di operazioni demaniali 89

Valuta estera.

Decreto legislativo Luogotenenziale 30 luglio 1945, n. 415: Cessazione, nella parte del territorio nazionale attualmente soggetto alla giurisdizione del Governo italiano, del corso legale della valuta cartacea degli Stati Uniti d'America, denominata « Dollaro timbro giallo » e della valuta cartacea della Gran Bretagna in sterline, recante l'iscrizione « British Military Authority » 91

Decreto Ministeriale 31 luglio 1945: Modificazione dell'art. 1 del decreto Ministeriale 14 luglio 1943, concernente la cessione obbligatoria delle valute estere 101

Valute. — Vedi: « Scambi di valute e commercio dell'oro ».

Vetri greggi. — Vedi: « Prezzi ».

Zecca (Regia). — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Zolfi greggi. — Vedi: « Prezzi ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1944 e di quelli del 1945 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale »
dal 1° gennaio al 31 agosto 1945

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
Raccolta 1944		463	23	17	19	86	39	155	53	224	61	293	73
		464	23	18	21	87	39	156	53	225	62	294	73
396	1	465	23	19	21	88	39	157	53	226	62	295	73
397	1	466	23	20	21	89	39	158	53	227	62	296	73
398	1	467	24	21	22	90	39	159	54	228	62	297	73
399	2	468	24	22	22	91	39	160	54	229	62	298	73
400	2	469	24	23	22	92	39	161	54	230	62	299	73
401	3	470	25	24	22	93	39	162	54	231	62	300	74
402	3	471	25	25	22	94	39	163	54	232	62	301	74
403	4	472	25	26	22	95	39	164	54	233	62	302	74
404	4	473	25	27	23	96	40	165	55	234	62	303	74
405	4	474	25	28	25	97	41	166	55	235	62	304	75
406	4	475	27	29	25	98	41	167	55	236	62	305	75
407	4	476	27	30	25	99	41	168	55	237	63	306	75
408	5	477	27	31	25	100	41	169	55	238	63	307	75
409	5	478	27	32	25	101	41	170	55	239	64	308	75
410	5	479	27	33	25	102	41	171	56	240	64	309	75
411	5	480	28	34	25	103	42	172	56	241	64	310	76
412	5	481	28	35	25	104	42	173	56	242	64	311	76
413	5	482	28	36	25	105	42	174	56	243	65	312	76
414	6	483	28	37	25	106	42	175	56	244	65	313	76
415	6	484	28	38	26	107	42	176	56	245	65	314	76
416	6	485	29	39	27	108	42	177	57	246	65	315	76
417	6	486	29	40	27	109	42	178	57	247	65	316	76
418	7	487	29	41	27	110	42	179	57	248	65	317	76
419	7	488	29	42	27	111	42	180	57	249	65	318	77
420	8	489	29	43	29	112	42	181	57	250	65	319	77
421	8	490	29	44	29	113	42	182	57	251	65	320	77
422	8	491	29	45	30	114	43	183	57	252	65	321	78
423	8	492	30	46	30	115	43	184	57	253	65	322	78
424	8	493	30	47	30	116	43	185	57	254	65	323	78
425	9	494	30	48	31	117	43	186	57	255	65	324	78
426	9	495	30	49	31	118	43	187	57	256	66	325	78
427	9	496	30	50	31	119	43	188	57	257	66	326	78
428	10	497	31	51	32	120	43	189	57	258	66	327	78
429	11	498	31	52	32	121	43	190	57	259	66	328	78
430	11	499	31	53	32	122	43	191	58	260	66	329	78
431	12	500	31	54	32	123	44	192	58	261	66	330	79
432	13	501	32	55	32	124	44	193	58	262	66	331	79
433	14	502	32	56	32	125	44	194	58	263	66	332	79
434	14	503	32	57	32	126	44	195	58	264	66	333	79
435	15	504	32	58	33	127	45	196	58	265	67	334	80
436	16	505	36	59	33	128	45	197	58	266	67	335	80
437	16	506	43	60	33	129	45	198	59	267	68	336	80
438	16	507	45	61	33	130	46	199	59	268	68	337	80
439	16	508	67	62	35	131	46	200	59	269	68	338	80
440	17	509	73	63	35	132	47	201	59	270	68	339	80
441	17	510	73	64	36	133	47	202	59	271	68	340	80
442	17	511	73	65	36	134	47	203	59	272	68	341	80
443	17			66	36	135	47	204	59	273	68	342	80
												343	81

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

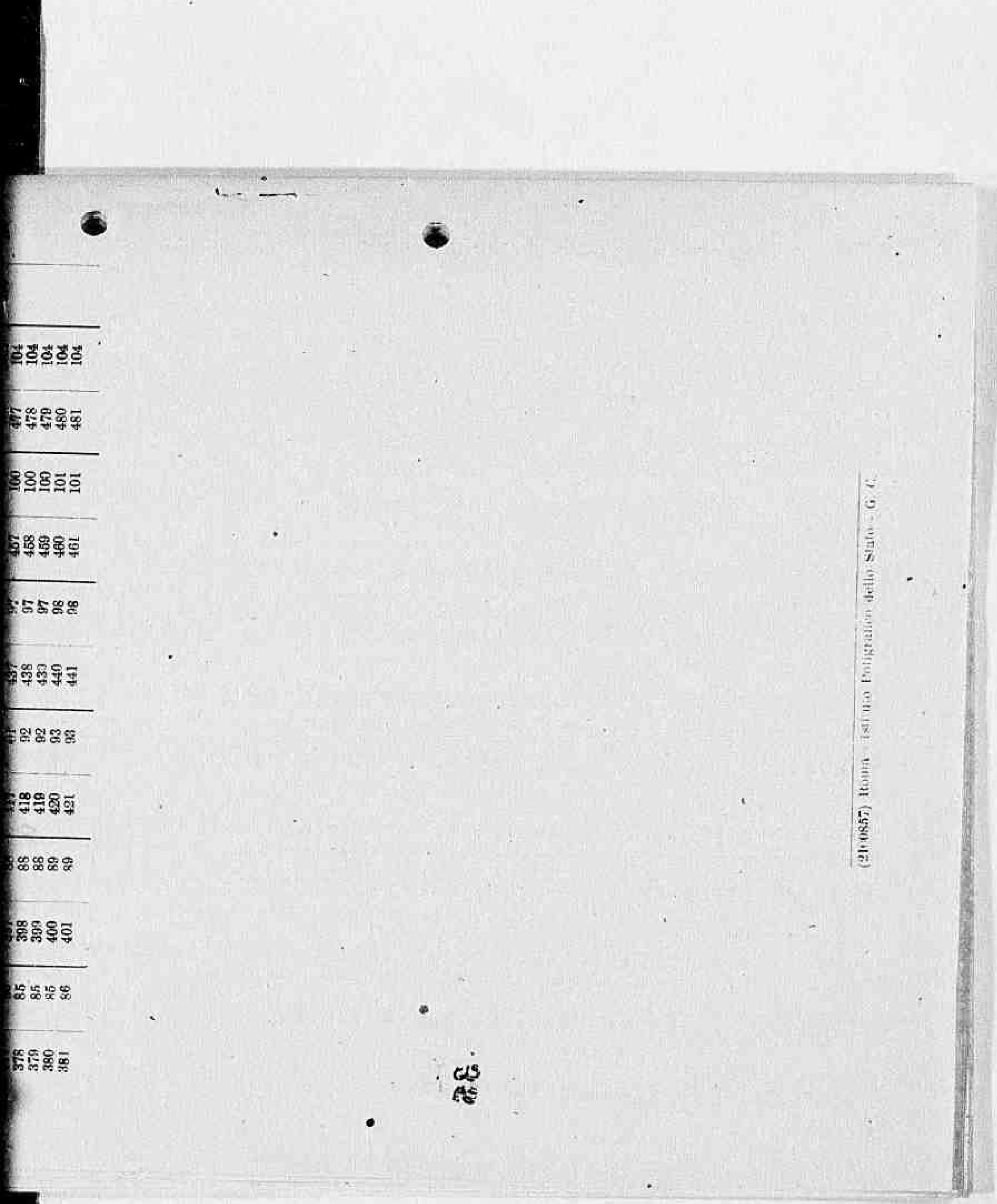
Raccolta 1945

Indice numerico dal 1° gennaio al 31 agosto 1945

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
362	83	382	86	402	89	422	93	442	98	462	101	482	104
363	84	383	86	403	89	423	93	443	98	463	101	483	104
364	84	384	86	404	89	424	94	444	99	464	102	484	104
365	84	385	86	405	89	425	94	445	99	465	102	485	104
366	84	386	86	406	89	426	94	446	99	466	102	486	104
367	85	387	86	407	89	427	95	447	99	467	102	487	104
368	85	388	86	408	89	428	95	448	99	468	102	488	104
369	85	389	86	409	89	429	95	449	99	469	102	489	104
370	85	390	86	410	90	430	95	450	100	470	103	490	104
371	85	391	86	411	91	431	95	451	100	471	103	491	104
372	85	392	87	412	91	432	95	452	100	472	103	492	104
373	85	393	87	413	91	433	96	453	100	473	103	493	104
374	85	394	87	414	91	434	96	454	100	474	103	494	104
375	85	395	87	415	91	435	96	455	100	475	104	495	104
376	85	396	88	416	91	436	96	456	100	476	104	496	104
377	85	397	88	417	91	437	97	457	100	477	104		
378	85	398	88	418	92	438	97	458	100	478	104		
379	85	399	88	419	92	439	97	459	100	479	104		
380	85	400	89	420	93	440	98	460	101	480	104		
381	86	401	89	421	93	441	98	461	101	481	104		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

19 NOV 45

/pa.

AC/4010/L. 17 Nov 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 134 of 8 November 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Land Forces, Navy, Air Force, Civil Affairs

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.685 of 7 September 1945.
Cancelling from the rolls non commissioned officers of the Armed Forces and the personnel recalled in the army or retained under any special rule who had collaborated with fighting forces against Italy from 13 October 1943.

(b) Navy, Shipping, Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.688 of 19 October 1945.
Means for the recovery and the re-activation of damaged merchant vessels.

(c) Finance

(c) Ministerial Decree of 10 October 1945.
Transferring to the Federal Agrarian Institute for Central Italy the administration of the Communal Bank for Agrarian Credit of Carassai (Ascoli Piceno).

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 10 October 1945.
Transferring to the Federal Institute for Agrarian Credit for Central Italy the administration of the Communal Bank of Agrarian Credit of Monsampietro Morico (Ascoli Piceno).

(e)

(e) Ministerial Decree of 18 October 1945.

36

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

will take appropriate action in [illegible]
decree within its field.

(a) Land Forces, Navy, Air Force, Civil Affairs

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.605 of 7 September 1945.
Cancelling from the roster non commissioned officers of the Armed Forces and the personnel recalled to the army or retained under any special rule who had collaborated with fighting forces against Italy from 13 October 1943.

(b) Navy, Shipping, Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.606 of 10 October 1945.
Means for the recovery and the re-activation of damaged merchant vessels.

(c) Finance

(c) Ministerial Decree of 10 October 1945.
Transferring to the Federal Agrarian Institute for Central Italy the administration of the Communal Bank for Agrarian Credit of Carassai (Ascoli Piceno).

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 10 October 1945.
Transferring to the Federal Institute for Agrarian Credit for Central Italy the administration of the Communal Bank of Agrarian Credit of Monsampietro Morico (Ascoli Piceno).

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 18 October 1945.
Imposing a fine on the liquidator of the Agrarian Cooperative Bank "Avvenire Agricolo" with head office in Butera (Caltanissetta).

(f) Finance

(f) Ministerial Decree of 19 October 1945.
Substituting the liquidator of the Agrarian Cooperative Bank of Licata (Agrigento).

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 10 October 1945.
Reopening the liquidation of the Artisans' Bank of Bari, with head office at Bari, and appointing the commissioner-liquidator and members of the supervisory committee.

36

766/a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789127

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 24 October 1945.
Substituting the Commissioner Liquidator of the Rural Loans Bank "S.Nicolò di Bari" of S.Stefano Quisquina (Agrigento).

(i) Agriculture

(i) Ministerial Decree of 24 October 1945.
Substituting the liquidator of the Agrarian Cooperative Society for Work and Production Credit of S.Stefano Quisquina (Agrigento).

(j) Finance

(j) Ministerial Decree of 24 October 1945.
Appointing the President and Vice-President of the Savings Bank of Ferrara, with head office in Ferrara.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 10 October 1945.
Appointing and confirming the presidents of the Communal Banks for Agrarian Credit of Massafra (Taranto), S.Severino Rota (Salerno), Picciano (Pescara), Campolattaro (Benevento) and others.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 12 October 1945.
Validating the loan of 5.000.000 lire granted by the National Bank for Medical Assistance to the Confederation for Professions and Arts.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 27 October 1945.
Administration of the properties belonging to the Communal Banks for Agrarian Credit of Acquacanina, Castelraimondo, Civitanova Marche, Montefano, Morrovalle and S.Angelo in Pantano (Macerata).

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 31 October 1945.
Instituting a branch of the Bank of Sicily at Polizzi Generosa (Palermo).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

of the Communal Banks for Agrarian Credit of Massafra (Taranto), S.Severino Rota (Salerno), Picciano(Pescara), Campolattaro (Benevento) and others.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 12 October 1945.
Validating the loan of 5.000.000 lire granted by the National Bank for Medical Assistance to the Confederation for Professions and Arts.

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 27 October 1945.
Administration of the properties belonging to the Communal Banks for Agrarian Credit of Acquacanina, Castelraimondo, Civitanova Marche, Montefano, Morrovalle and S.Angelo in Pantano (Macerata).

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 31 October 1945.
Instituting a branch of the Bank of Sicily at Polizzi Generosa (Palermo).

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Sunday , 25 November 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. G. HANNAFORD,
Lt.Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785181

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 8 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . . L. 400
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 200
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . » 8

ALLA PARTE SECONDA

All'Estero	Abb. annuo . . L. 800		
	» semestrale » 500		
	» trimestrale » 300		
	Un fascicolo . » 20		

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . . » 200 —		» semestrale . . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare esclusivamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1758

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 685.

Cancellazione dai ruoli dei sottufficiali di carriera delle Forze armate e del personale raffermato o vincolato a ferma speciale, che abbiano cooperato dal 13 ottobre 1943 con forze armate combattenti contro l'Italia . Pag. 1762

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1945, n. 686.

Provvidenze per il recupero e la rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate . . . . . Pag. 1763

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Passaggio all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale della gestione patrimoniale della Cassa

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Licata (Agrigento) . . . . . Pag. 1767

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.

Riapertura della liquidazione della Banca artigiana di Bari, con sede in Bari, e nomina del commissario liquidatore e di membri del Comitato di sorveglianza . . Pag. 1768

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti «S. Nicolò di Bari» di S. Stefano Quisquina (Agrigento) . . . . . Pag. 1768

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro di S. Stefano Quisquina (Agrigento) . . . . . Pag. 1768

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara . Pag. 1769

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Nomina e conferma in carica di presidenti delle Casse

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In Italia . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 400 —
* semestrale . . . * 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 800 —
Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 224 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare [illegible]mente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1755

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 685.

Cancellazione dai ruoli dei sottufficiali di carriera delle Forze armate e del personale raffermato o vincolato a ferma speciale, che abbiano cooperato dal 13 ottobre 1943 con forze armate combattenti contro l'Italia . Pag. 1762

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1945, n. 686.

Provvidenze per il recupero e la rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate . . . . . Pag. 1763

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Passaggio all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Carassai (Ascoli Piceno). Pag. 1766

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Passaggio all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) . . . . . Pag. 1767

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1945.

Pena pecuniaria inflitta al liquidatore della Cassa agraria cooperativa « Avvenire agricolo » con sede in Butera (Caltanissetta) . . . . . Pag. 1767

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Licata (Agrigento) . . . . . Pag. 1767

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.

Riapertura della liquidazione della Banca artigiana di Bari, con sede in Bari, e nomina del commissario liquidatore e di membri del Comitato di sorveglianza . . Pag. 1768

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « S. Nicolò di Bari » di S. Stefano Quisquina (Agrigento) . . . . . Pag. 1768

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro di S. Stefano Quisquina (Agrigento) . . . . . Pag. 1769

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara . Pag. 1769

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Nomina e conferma in carica di presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Massafra (Taranto), S. Severino Rota (Salerno), Picciano (Pescara), Campolattaro (Benevento) ed altre . . . . . Pag. 1769

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Convalida del mutuo di L. 5.000.000 concesso dalla Cassa nazionale assistenza medici alla Confederazione professionisti ed artisti . . . . . Pag. 1770

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Acquacanina, Castelraimondo, Civitanova Marche, Montefano, Morrovalle e S. Angelo in Pontano (Macerata) . . . . . Pag. 1770

35

7664

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.
Istituzione di una dipendenza del Banco di Sicilia in Polizzi Generosa (Palermo) . . . . . Pag. 1771

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Roma ad assumere un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche . . . . . Pag. 1771

Ministero del tesoro:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1771
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1772

Ministero della pubblica istruzione: Revoca di trasferimento di professori universitari . . . . . Pag. 1772

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 134 DELL'8 NOVEMBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Credito fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, in Milano:** Cartelle fondiarie sorteggiate dal 7 al 24 agosto 1945. — **Cantina sociale cooperativa di Gattinara:** Estrazione di obbligazioni. — **Municipio di Varese:** Estrazione di obbligazioni. — **Linificio e canapificio nazionale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1945. — **Lanificio Sella & C., società anonima, in Campore di Vallemosso:** Obbligazioni sorteggiate il 23 luglio 1945. — **Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 10 agosto 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945 — **Industria e commercio prodotti zootecnici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1945. — **Frank Industria nazionale dei succedanei al caffè, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1945. — **« Guidovia » Santuario della Guardia, società per azioni, in Genova - Serro San Quirico:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso — **S. A. Caproni aeronautica Bergamasca (già Cantieri aeronautici Bergamaschi, in Ponte S. Pietro:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1945. — **Comune di Mantova:** 54ª estrazione di obbligazioni del prestito civico 1868. — **Comune di Albino (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945.

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare (*alla memoria*) dell'elettricista *Forgiarini Arduino*, matr. 45881, di Domenico e di Mariarosa Patriarca, nato a Osoppo (Udine) il 24 agosto 1918.

(Per necessità di tutela del segreto militare la motivazione sarà resa nota al termine della guerra).

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 18 ottobre 1945.
Registro Marina n. 8, foglio n. 169.

(1867)

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari « sul campo »:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

(*Gruppo CC. TT. Fiordi*).

Carminati Renato di Carminati Luigia, da Venezia, sottocapo meccanico. — (*Determinazione del 21 agosto 1945*).

A DISPERSI

(*Comando IX Divisione navale*).

Caracciotti Stanislao fu Alessandro e di Giribaldi Emma, nato a Roma l'11 dicembre 1897, contrammiraglio;

Migeca Giuseppe di Raffaele e di Vastarini Anna, nato a L'Aquila il 14 dicembre 1905, capitano di fregata;

Leita Giuseppe fu Gaetano e di Giandini Antonietta, nato a Caltavuturo (Palermo) il 26 novembre 1899, tenente colonnello G. N. (D. M.). — (*Determinazione del 17 agosto 1945*).

Del Cima Adone di Pellegro e di Ghilarducci Paolina, nato a Viareggio il 7 giugno 1898, capitano di vascello;

Cableri Ferruccio di Antonio e di Krasch Antonia, nato a Trieste il 15 aprile 1907, capitano di fregata;

Pilli Bruno di Pasistrato e di Pianelli Ida, nato a Venezia il 6 maggio 1904, capitano di fregata;

Giugni Luigi di Olivpiero e di Fracchia Elvira, nato ad Alessandria il 1° febbraio 1910, capitano di corvetta;

Millioni Andrea di Giov. Battista e di Berlesi Caterina,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1772

Ministero della pubblica istruzione: Revoca di trasferimento di professori universitari . . . . . Pag. 1772

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 134 DELL'8 NOVEMBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Credito fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, in Milano:** Cartelle fondiarie sorteggiate dal 7 al 21 agosto 1945. — **Cantina sociale cooperativa di Gattinara:** Estrazione di obbligazioni. — **Municipio di Varese:** Estrazione di obbligazioni. — **Linificio e canapificio nazionale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1945. — **Lanificio Sella & C., società anonima, in Campore di Vallemosso:** Obbligazioni sorteggiate il 23 luglio 1945. — **Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 10 agosto 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora prescutate per il rimborso. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945. — **Industria e commercio prodotti zootecnici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1945. — **Frank Industria nazionale dei succedanei al caffè, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1945. — **« Gnidovia » Santuario della Guardia, società per azioni, in Genova - Serro San Quirico:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso — **S. A. Caproni aeronautica Bergamasca (già Cantieri aeronautici Bergamaschi, in Ponte S. Pietro:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1945. — **Comune di Mantova:** 54ª estrazione di obbligazioni del prestito civico 1868. — **Comune di Albino (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945.

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazione al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concesione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Registro Marina n. 8, foglio n. 183.

(1867)

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/P;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari « sul campo »:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

(Gruppo CC. TT. Vivaldi).

Carminati Renato di Carminati Luigia, da Venezia, sottocapo meccanico. — *(Determinazione del 21 agosto 1945).*

A DISPERSI

(Comando IX Divisione navale).

Caracciolo Stanislao fu Alessandro e di Garibaldi Emma, nato a Roma l'11 dicembre 1897, contrammiraglio;

Migeca Giuseppe di Raffaele e di Vasinrini Anna, nato a L'Aquila il 14 dicembre 1905, capitano di fregata;

Lello Giuseppe fu Gaetano e di Giandini Antonietta, nato a Cattavuturo (Palermo) il 26 novembre 1899, tenente colonnello G. N. (D. M.). — *(Determinazione del 17 agosto 1945).*

Del Cima Adone di Pellegro e di Ghilarducci Pia, nato a Viareggio il 7 giugno 1898, capitano di vascello;

Cabler Ferruccio di Antonio e di Kranich Antonia, nato a Trieste il 15 aprile 1907, capitano di fregata;

Pilla Remo di Pasistrato e di Pianelli Ida, nato a Venezia il 6 maggio 1904, capitano di fregata;

Giugni Luigi di Oliviero e di Francina Elvira, nato ad Alessandria il 1° febbraio 1910, capitano di corvetta;

Millioni Andrea di Giov. Battista e di Berlesi Caterina, nato ad Acqui l'8 gennaio 1912, capitano di corvetta;

Dini Mario di Giuseppe e di Corsini Maria, nato a Siena il 18 aprile 1904, maggiore G. N.;

Melanica Dellmiro Danilo fu Domenico e di Sauli Antonia, nato a Firenze il 27 maggio 1913, tenente di vascello. — *(Determinazione del 18 agosto 1945).*

(Gruppo CC. TT. Vivaldi).

Valdambrini Pio di Bernardino e fu Venturi Antonietta, nato a Roma il 17 agosto 1903, capitano di fregata. — *(Determinazione del 21 agosto 1945).*

A VIVENTI

(Comando IX Divisione navale).

Scotto Michele di Domenico, nato a La Spezia il 28 maggio 1920, aspirante guardiamarina;

Lepori Giuseppe di Geroleno e di Introzzi Rosa, capo elettricista di 2ª classe, matr. 18241.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Battaglini Gino di Gilardo, nato a Pieve a Nievole (Pistoia), 2° capo segnalatore, matr. 11442;

Bellaso Alessandro di Isidoro, nato a Verona il 22 maggio 1922, sottocapo furiere O. matr. 68886;

Maletti Pietro, da Abbazia (Fiume), caun. O. matr. 140829. — (*Determinazione del 18 agosto 1945*).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

(*Comando IX Divisione navale*).

Petroni Manlio di Arnaldo e di Francisci Maria, nato a Roma il 25 agosto 1906, capitano di fregata. — (*Determinazione del 17 agosto 1945*).

(*Gruppo CC. TT. Vivaldi*).

Caterini Mario di Carlo e di Gasperini Gina, sottotenente di vascello;

Fois Salvatore di Bachisio e di Baldino Anna Maria, nato a Sorso (Sassari) il 4 giugno 1920, capo silurista di 3ª classe;

Di Paola Francesco di Giuseppe, da Furletta (Bari), nocchiere, matr. 96679;

Bratonich Anco, da Parenzo (Pola), allievo meccanico;

Capranola Luigi, da Colobraro (Matera), fuochista. — (*Determinazione del 21 agosto 1945*).

A DISPERSI

(*Comando IX Divisione navale*).

Liannazza Luigi fu Mariano e di Bardelloni Angelina, nato a Brescia il 10 agosto 1902, capitano di fregata;

Ricci Mario di Luigi e di Filippini Maddalena, nato a Sarzana (La Spezia) il 16 agosto 1905, capitano di fregata;

Giannini Mario di Guglielmo e di Nasia Amalia, nato ad Ancona l'8 maggio 1901, tenente colonnello R.A.;

Sirotti Luigi fu Giosuè e di Ravagnoli Elena, nato a Milano il 6 settembre 1900, capitano di corvetta;

Vallosecure Corrado di Pasquale e di Mazzoneschi Francesca, nato a Roma il 28 agosto 1910, maggiore G.N.;

Sani Ottavio di Eugenio e fu Fumei Giustina, nato a Pieve di Cadore (Belluno) il 7 gennaio 1886, maggiore G. N. c°, macch. garanzia C.R.D.A.;

Bacciocchi Calcedonio di Giuseppe e di Molinati Giuseppa, nato a Napoli il 27 ottobre 1903, maggiore Regia aeronautica;

Boscu Marco di Eraldo, nato nel settembre 1914, tenente di vascello;

Demini Giovanni fu Antonio e di Bacich Giovanna, nato a Fiume il 22 settembre 1912, tenente di vascello;

Uncini Ettore di Luigi Giulio e di Granata Adele, nato a Porto Civitanova (Macerata) il 1° gennaio 1917, tenente di vascello;

Salvia Gallozzi Vittorio di Carlo e di Javarelli Antonietta, nato a Roma il 3 febbraio 1918, tenente di vascello;

Sansonetti Pietro di Giulio e di Castellano Estella, nato a Taranto il 23 dicembre 1919, tenente di vascello;

Gentini Licio di Pietro e di Corti Livia, nato a Livorno 26 giugno 1912, tenente di vascello;

Massa Mario di Giuseppe e di Properzi Curti Annina, nato a La Spezia il 16 febbraio 1919, tenente di vascello;

Contestabile Natale di Domenico, nato nell'ottobre 1919, tenente di vascello;

Pompei Giovanni fu Osvaldo e di Crosa Linda, nato a Napoli il 13 aprile 1919, tenente di vascello;

Giuliano Giobatta di Achille e di Serre Giuseppina, nato a Viareggio (Lucca) il 10 luglio 1919, tenente di vascello;

(*Comando IX Divisione navale*).

Lehoffe Arturo fu Enrico, nato a Gaeta il 3 giugno 1914, tenente di vascello;

Magna Giuseppe di Antonio, nato ad Urbino (Pesaro) il 7 gennaio 1912, tenente di vascello;

Lorenzini Alberto fu Rodolfo, nato ad Ancona il 25 ottobre 1913, capitano medico;

Negrazzo Giustino fu Cosimo, nato a Porto Salvo (Gaeta) il 16 aprile 1891, tenente C.R.E.M.;

Meneghini Antonio di Carlo e di Sedea Linda, nato a Padova il 28 luglio 1921, guardiamarina;

Coré Egidio di Antonio e di Polo Riva Santa, nato a Venezia il 14 aprile 1909, capo elettricista di 2ª classe, matr. 11642.

Marabitto Lino fu Francesco e di La Boccetta Angelina, nato a Reggio Calabria il 10 febbraio 1910, capo cannoniere armiere di 3ª classe, matr. 14703. — (*Determinazione del 18 agosto 1945*).

Bottiglieri Sabato fu Felice e fu Franchini Corinna, nato a Salerno il 30 novembre 1898, capitano di vascello;

Giovannini Adalberto di Mario e di Marsi Giovanna, nato a Capodistria (Pola) il 12 agosto 1906, capitano di fregata;

Maletta Giuseppe fu Luigi e fu Lupartiti Angela, nato a Torre Maggiore (Foggia) il 18 novembre 1902, maggiore G.N.;

Clemente Giovanni di Francesco e di Fregola Sara, nato a Napoli il 3 ottobre 1909, maggiore G.N.;

Naddei Giuseppe di Ernesto e di Giardullo Concetta, nato a Salerno il 1° gennaio 1913, capitano G.N.;

Capozzi Giuseppe di Domenico e di Fracealvieri Marina, nato a Santeramo in Colle (Bari) il 25 aprile 1898, capo meccanico di 1ª classe, matr. 37136. — (*Determinazione del 19 agosto 1945*).

(*Gruppo CC. TT. Vivaldi*).

Piccione Francesco di Annibale e di Ce Angela, nato a Retenisco (Cremona), cannoniere P.M., matr. 88416. — (*Determinazione del 21 agosto 1945*).

CROCE DI GUERRA

ALLA MEMORIA

(*Gruppo CC. TT. Vivaldi*).

Mamone Filippo di Antonio, da Palermo, classe 1919, sottonocchiere, matr. 82727;

Galia Michele di Nicolò, da Trapani, classe 1925, silurista;

Gatto Francesco, da Siracusa, elettricista;

De Vico Sebastiano di Salvatore, da Siracusa, classe 1922, marinaio;

Giuffrè Sente di Antonio, da Messina, cannoniere P.S., matr. 35782;

Di Giulio Franco da Brindisi, cannoniere P.M.;

Grazzini Giuseppe di Luigi, da Lentini (Siracusa), cannoniere P.M., matr. 102216;

Pagliaro Francesco di Bernardo, da Mondragone (Napoli), cannoniere O., matr. 52951;

Firpo Luigi di Andrea, da Arenzano (Genova) cannoniere O., matr. 16972;

Tiozzo Argentino, da Sottomarina (Chioggia), nocchiere;

Trezza Emanuele, da Salerno, nocchiere. — (*Determinazione del 21 agosto 1945*).

A DISPERSI

(*Comando IX Divisione navale*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Petroni Manlio di Arnaldo e di Francesca Maria, nato a Roma il 25 agosto 1906, capitano di fregata. — (*Determinazione del 17 agosto 1945*).

(*Gruppo CC. TT. Vivaldi*).

Caterini Mario di Carlo e di Gasperini Gina, sottotenente di vascello;

Fois Salvatore di Bachisio e di Paldino Anna Maria, nato a Sorso (Sassari) il 4 giugno 1909, capo silurista di 3ª classe;

Di Paola Francesco di Giuseppe, da Parletta (Bari), nocchiere, matr. 96079;

Bratorich Anco, da Parenzo (Pola), allievo meccanico;

Caparruola Luigi, da Colobraro (Matera), fuochista. — (*Determinazione del 21 agosto 1945*).

A DISPERSI

(*Comando IX Divisione navale*).

Liannazza Luigi fu Mariano e di Bardelloni Angelina, nato a Brescia il 10 agosto 1902, capitano di fregata;

Ricci Mario di Luigi e di Filippini Maddalena, nato a Sarzana (La Spezia) il 15 agosto 1905, capitano di fregata;

Giannini Mario di Gualtiero e di Nasio Amalia, nato ad Ancona l'8 maggio 1901, tenente colonnello R.A.;

Sironi Luigi fu Giosuè e di Ravagnoli Elena, nato a Milano il 6 settembre 1909, capitano di corvetta;

Valloscuro Corrado di Pasquale e di Mazzoneschi Francesca, nato a Roma il 28 agosto 1910, maggiore G.N.;

Sommariva Ottavio di Eugenio e fu Fumei Giustina, nato a Pieve di Cadore (Belluno) il 7 gennaio 1886, maggiore G. N. c°, nucchi, garanzia C.R.D.A.;

Baccalà Calcedonio di Giuseppe e di Molinati Giuseppa, nato a Napoli il 27 ottobre 1903, maggiore Regia aeronautica;

Bosca Marco di Eraldo, nato nel settembre 1914, tenente di vascello;

Demini Giovanni fu Antonio e di Bacich Giovanna, nato a Fiume il 22 settembre 1912, tenente di vascello;

Uncini Ettore di Luigi Giulio e di Granata Adele, nato a Porto Civitanova (Macerata) il 1° gennaio 1917, tenente di vascello;

Salvia Gallozzi Vittorio di Carlo e di Javarelli Antonietta, nato a Roma il 3 febbraio 1918, tenente di vascello;

Sansonetti Pietro di Giulio e di Castellano Estella, nato a Taranto il 23 dicembre 1919, tenente di vascello;

Gentini Licio di Pietro e di Corti Livia, nato a Livorno 26 giugno 1912, tenente di vascello;

Massa Mario di Giuseppe e di Properzi Curti Annina, nato a La Spezia il 19 febbraio 1919, tenente di vascello;

Contestabile Natale di Domenico, nato nell'ottobre 1919, tenente di vascello;

Pompei Giovanni fu Osvaldo e di Crosa Linda, nato a Napoli il 13 aprile 1919, tenente di vascello;

Giamma Giobatta di Achille e di Serra Giuseppina, nato ad Augusta il 26 aprile 1910, tenente di vascello;

Manna Vincenzo di Giovanni, nato a Salerno il 5 dicembre 1912, capitano G.N.;

Schiaroli Guido di Ercole e di Gargiulo Almerinda, nato a Rimini il 3 novembre 1917, capitano G.N.;

Ferretti Giulio di Eugenio e di Gattara Lucia, nato a Roma il 7 febbraio 1910, capitano G.N. (D.M.);

Lecaro Alfredo di Adolfo e di Zulema Villa, nato a Genova il 1° ottobre 1912, capitano A.N.;

Cataldi Francesco di Giovanni e di Ricciardi Clorinda, nato a Salerno il 1° maggio 1915, capitano A.N.;

Rizza Gaetano di Ettore e di Coffa Calvo Giovanna, nato ad Avola (Siracusa) il 12 aprile 1914, capitano commissario;

Felici Aldo di Leone e di Boscagli Isola, nato a Salerno il 24 giugno 1915, capitano Regia aeronautica. — (*Determinazione del 17 agosto 1945*).

Marangio Antonio, marò s.v., matr. 47379. — (*Determinazione del 18 agosto 1945*).

Corò Egidio di Antonio e di Polo Riva Santa, nato a Venezia il 14 aprile 1909, capo elettricista di 2ª classe, matr. 11613.

Morabito Lino fu Francesco e di La Boccetta Angelina, nato a Reggio Calabria il 10 febbraio 1910, capo cannoniere armiere di 3ª classe, matr. 14793. — (*Determinazione del 18 agosto 1945*).

Bottiglieri Sabato fu Felice e fu Franchini Carmina, nato a Salerno il 30 novembre 1898, capitano di vascello;

Giovannini Adalberto di Mario e di Masi Giovanna, nato a Capodistria (Pola) il 12 agosto 1904, capitano di fregata;

Maiella Giuseppe fu Luigi e fu Lipartiti Angela, nato a Torre Maggiore (Foggia) il 18 novembre 1902, maggiore G.N.;

Clemente Giovanni di Francesco e di Fregola Sara, nato a Napoli il 3 ottobre 1900, maggiore A.N.;

Naddei Giuseppe di Ernesto e di Giardullo Concetta, nato a Salerno il 1° gennaio 1913, capitano G.N.;

Capozzi Giuseppe di Domenico e di Fraccalvieri Marina, nato a Santeramo in Colle (Bari) il 25 aprile 1908, capo meccanico di 1ª classe, matr. 37136. — (*Determinazione del 19 agosto 1945*).

(*Gruppo CC. TT. Vivaldi*).

Piccione Francesco di Annibale e di Ce Angela, nato a Rotenisco (Cremona), cannoniere P.M., matr. 88316. — (*Determinazione del 21 agosto 1945*).

CROCE DI GUERRA

ALLA MEMORIA

(*Gruppo CC. TT. Vivaldi*).

Mamone Filippo di Antonio, da Palermo, classe 1919, sottonocchiere, matr. 82787;

Galia Michele di Nicolò, da Trapani, classe 1925, silurista;

Gatto Francesco, da Siracusa, elettricista;

De Vico Sebastiano di Salvatore, da Siracusa, classe 1922, marinaio;

Giuffrè Scala di Antonio, da Messina, cannoniere P.S., matr. 35782;

Di Giulio Franco da Brindisi, cannoniere P.M.;

Grazzini Giuseppe di Luigi, da Lentini (Siracusa), cannoniere P.M., matr. 102216;

Pagliaro Francesco di Bernardo, da Mondragone (Napoli), cannoniere O., matr. 52851;

Firpo Luigi di Andrea, da Arenzano (Genova) cannoniere O., matr. 10073;

Tiozzo Argentino, da Sottomarina (Chioggia), nocchiere;

Trezza Emanuele, da Salerno, nocchiere. — (*Determinazione del 21 agosto 1945*).

A DISPERSI

(*Comando IX Divisione navale*).

Milani Paolo di Giorgio e di Banti Lina, nato a Firenze il 2 novembre 1919, sottotenente di vascello;

De Giacomo Francesco di Giacomo e di De Amicis Bianca, nato a Napoli il 4 marzo 1922, tenente G.N.;

Patalano Pietro di Francesco e di Fortunata Valente, nato a Gaeta il 29 agosto 1917, tenente G.N. (D.M.);

Cicala Enrico di Enrico e di Del Frate Maria, nato ad Apunnia il 23 gennaio 1917, tenente A.N.;

Faggioni Mario di Francesco e di Mori Maria, nato a La Spezia il 27 luglio 1896, tenente C.R.E.M.;

Rocco Emilio di Augusto e di Riccardi Ausonia, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 2 aprile 1895, tenente C.R.E.M.;

Fabozzi Mario di Giuseppe e di Perrelli Silvia, nato a Napoli l'1 febbraio 1894, tenente C.R.E.M.;

Orecchia Germano di Felice e di Gallina Teresa, nato a Torino il 4 giugno 1914, tenente Regia aeronautica;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Palomba Stanislao di Mario e di Caput Emilia, nato a Cagliari il 15 maggio 1921, sottotenente di vascello;

Romano Francesco di Giuseppe e di Gisalda Tedeschi, nato a Roma il 6 febbraio 1919, sottotenente di vascello;

Codognola Franco fu Giovanni Battista e di Cancellieri Maria, nato a Milano il 13 agosto 1919, sottotenente di vascello;

Venturoli Vito fu Umberto e di Daniele Antonietta, nato a Malalbergo (Bologna) il 30 settembre 1919, sottotenente di vascello;

Provenzano Luigi fu Alfredo e di Almazun Giuseppina, nato a S. Pietro Vernotico il 17 agosto 1914, tenente G.N.;

Righini Renato di Olimpio e di Fusetto Margherita, nato a Pola il 9 settembre 1920, tenente G.N.;

Guidotti Ernesto di Edoardo e di Olga Sonzgli, nato a La Spezia il 12 agosto 1921, guardiamarina;

Tropea Italo di Nicola, nato il 2 maggio 1921, guardiamarina;

Gotelli Arcangelo di Padoan Vanina, nato il 10 gennaio 1922, guardiamarina;

Dalnese Attilio di Cesare e di Dalla Monta Rita, nato a Cervarese S. Croce (Padova) il 28 febbraio 1917, sottotenente A.N.;

Cerubolini Giuseppe di Enrico e di Imberti Maria, nato a Milano il 13 marzo 1917, sottotenente medico;

Saccares Vincenzo di Gabriele e di Stiliano di Zenise Maria Egiziaca, nato a Trapani il 23 ottobre 1923, sottotenente commissario;

Bradaloni Dorillo di Raffaele e di Cordellini Giulia, nato a Roccaraso (Aquila) il 23 maggio 1900, sottotenente C.R.E.M.;

Pezzello Vincenzo di Angelo e di Liquori Lucia, nato a Napoli il 1° aprile 1898, sottotenente C.R.E.M.;

Koncampay Guido di Carlo e di Federighi Celestina, nato a Venezia il 6 giugno 1896, sottotenente C.R.E.M.;

Zedda Alberto fu Bachisio e di Pintor Albina, nato ad Isili (Nuoro) il 24 novembre 1896, sottotenente C.R.E.M. — (*Determinazione del 18 agosto 1945*).

Squeo Piero di Pasquale, nato a Venezia il 24 ottobre 1918, sottotenente di vascello;

Mariucci Enrico di Alfredo e di Fali Giulia, nato il 10 marzo 1921, sottotenente di vascello;

Monti Luigi di Corrado, nato il 19 novembre 1921, sottotenente di vascello;

Faverke Elmut di Gustav, nato a Lussimpiccolo (Pola) il 10 luglio 1918, sottotenente di vascello;

Lo Calzo Giovanni di Eugenio e di Diomede Crescenza, nato a Bari il 1° dicembre 1919, tenente commissario;

De Calice Caio di Angelo e di Filippucci Ida, nato a Chieti l'11 ottobre 1893, tenente C.R.E.M.;

Alcigini Lorenzo di Antonio, nato il 7 ottobre 1921, guardiamarina;

Benini Raffaele di Giuseppe e di Danesi Velia, nato a Livorno il 17 maggio 1918, sottotenente commissario. — (*Determinazione del 17 agosto 1945*).

A VISTENTI

(*Comando IX Divisione navale*).

Mattoli Franco di Epaminonda Dino e di Armanni Rosa, nato a Milano il 21 giugno 1920, sottotenente di vascello;

Castracane Degli Antelminelli Francesco di Guido e di Mei Gentilucci Anna Maria, nato a Castelfidardo (Ancona) il 27 settembre 1917, tenente G.N.;

Ririaco Domenico fu Giuseppe e di Candullo Francesca, nato a Catania il 2 ottobre 1914, tenente C.R.E.M.;

Finucci Neri di Guglielmo e fu Bini Ottavia, nato a San [illegible] (Grosseto) il 27 marzo 1895, tenente C.R.E.M.;

Nocerino Vincenzo fu Giacomo, da Somma Vesuviana (Napoli), capo cannoniere P.S. di 3ª classe, matr. 30506;

Pinelli Natale di Valentino, da Torino, capo cannoniere A., matr. 29593;

Padiglioni Giovanni di Romeo, da Asolo (Treviso), capo cannoniere A. di 1ª classe, matr. 5859;

Mastromarino Carlo di Leo, da Gioia del Colle (Bari, capo cannoniere A., di 3ª classe, matr. 32253;

Brandino Giovanni fu Battista, da La Morra (Cuneo), capo cannoniere di 3ª classe, matr. 32317;

Magnani Walter di Gaetano, da Vignola (Modena), 2° capo cannoniere P.M., matr. 41065;

Fasolo Giacomo di Vincenzo, da Vallamadonna (Alessandria), 2° capo cannoniere P.S., matr. 33646;

Caviola Tullio di Luigi, da Posta Bribbano (Belluno), 2° capo M.N., matr. 28952;

Sorgente Franco di Filippo, da Bitonto (Bari), 2° capo cannoniere A., matr. 38529;

Mandirola Domenico di Mario, da Bosco Marengo (Alessandria), 2° capo cannoniere P.S., matr. 35591;

Mariotti Nino di Luigi, da Ostiglia (Mantova), 2° capo elettricista, matr. 36158;

Iannotta Alfonso di Paolo, da S. Agata dei Goti (Benevento), 2° capo cannoniere P.S., matr. 35482;

Scaglione Geronimo di Ignazio, da Alcamo (Trapani), sergente cannoniere P.M., matr. 44156;

Spagnolo Antonio di Giuseppe, da Novoli (Lecce), sergente cannoniere S.T., matr. 43172;

Guerrini Bernardino fu Vito, da Calzate (Bergamo), sergente cannoniere P.M., matr. 42670;

Emiliani Marcello di Giuseppe, da Vetralla (Viterbo), sergente cannoniere P.M., matr. 41297;

Pica Ennio fu Giovanni Battista, da Torre di Quartesolo, sottocapo S.D.T., matr. 59172;

Formentin Armando di Angelo, da Murano (Venezia), sottocapo cannoniere A., matr. 63142;

Agostini Tarcisio fu Domenico, da Campo S. Martino (Padova), sottocapo cannoniere A., matr. 63145;

Mazzi Marinio di Giovanni, da Modena, sottocapo cannoniere armiere, matr. 51818;

Tavano Pierino fu Michele, da Bari, sottonocchiere, matricola 95745;

Messore Enrico di Angelo, da Gaeta, sottocapo cannoniere P.S., matr. 58966;

Cavaliere Bruno di Giovanni, da Muragone (Alessandria), sottocapo cannoniere S.T., matr. 58703;

Varrone Enrico fu Francesco, da S. Remo (Imperia), sottocapo S.D.T., matr. 87712;

Chiantella Beniamino di Alfredo, da Pescara, sottocapo meccanico, matr. 64823;

Benedetti Andrea di Giuseppe, da Dalmine (Bergamo), sottocapo cannoniere arm., matr. 69570;

Pascolini Amedeo di Giuseppe, da Città di Castello (Perugia), sottocapo cannoniere P.M., matr. 55206;

Lombardi Angelo di Giuseppe, da Cremona, sottocapo cannoniere P.M., matr. 55526;

Cedola Pierino di Carmine, da Avezzano (Aquila), sottocapo cannoniere P.S., matr. 57456;

Marazzotta Salvatore di Orazio, da Butera (Caltanissetta), sottocapo M.N., matr. 56381.

Testoni Salvatore di Francesco, da Tissi (Sassari), sottocapo cannoniere P.M., matr. 54575;

Amendola Giovanni di Vincenzo, da Castellammare di Stabia (Napoli), sottocapo cannoniere arm., matr. 57076;

Amato Giovanni di Francesco, da Torre Annunziata (Napoli), sottocapo elettricista, matr. 87712;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

La Spezia il 12 agosto 1921, guardiamarina;

Tropea Italo di Nicola, nato il 2 maggio 1921, guardiamarina;

Golelli Armando di Padoan Vanina, nato il 10 gennaio 1921, guardiamarina;

Danese Attilio di Cesare e di Dalla Monta Rita, nato a Cervarese S. Croce (Padova) il 28 febbraio 1917, sottotenente A.N.;

Cerabolini Giuseppe di Enrico e di Imberti Maria, nato a Milano il 18 marzo 1917, sottotenente medico;

Saccares Vincenzo di Gabriele e di Schiano di Zenise Maria Eglelaca, nato a Trapani il 23 ottobre 1923, sottotenente commissario;

Bratoloni Duilio di Raffaele e di Cordellini Giulia, nato a Roccaraso (Aquila) il 23 maggio 1900, sottotenente C.R.E.M.;

Pezzella Vincenzo di Angelo e di Liguori Lucia, nato a Napoli il 1° aprile 1892, sottotenente C.R.E.M.;

Korompay Guido di Carlo e di Federigli Celestina, nato a Venezia il 5 giugno 1896, sottotenente C.R.E.M.;

Zedda Alberto fu Bachisio e di Pintor Albina, nato ad Isili (Nuoro) il 24 novembre 1896, sottotenente C.R.E.M. — (*Determinazione del 18 agosto 1945*).

Spuca Piero di Pasquale, nato a Venezia il 24 ottobre 1918, sottotenente di vascello;

Mariucci Enrico di Alfredo e di Fati Giulia, nato il 10 marzo 1921, sottotenente di vascello;

Monti Luigi di Corrado, nato il 19 novembre 1921, sottotenente di vascello;

Favorke Elnant di Gustav, nato a Lussimpiccolo (Pola) il 10 luglio 1918, sottotenente di vascello;

Lo Calzo Giovanni di Eugenio e di Diomede Crescenza, nato a Pari il 1° dicembre 1919, tenente commissario;

De Calice Cola di Angelo e di Filippucci Ida, nato a Chieti l'11 ottobre 1893, tenente C.R.E.M.;

Alvigini Lorenzo di Antonio, nato il 7 ottobre 1921, guardiamarina;

Benini Raffaele di Giuseppe e di Danesi Velia, nato a Livorno il 17 maggio 1918, sottotenente commissario. — (*Determinazione del 17 agosto 1945*).

A VIVENTI

(*Comando IX Divisione navale*).

Maltoli Franco di Epaminonda Dino e di Armanni Rosa, nato a Milano il 21 giugno 1920, sottotenente di vascello;

Castracane Degli Antelminelli Francesco di Guido e di Mei Gentilucci Anna Maria, nato a Castelfidardo (Ancona) il 27 settembre 1917, tenente G.N.;

Bivaco Domenico fu Giuseppe e di Candullo Francesca, nato a Catania il 2 ottobre 1914, tenente C.R.E.M.;

Innocenti Neri di Guglielmo e fu Bini Ottavia, nato a San Marcello Pistoiese (Pistoia) il 27 marzo 1895, tenente C.R.E.M.;

Manì Mario fu Daniele e fu Bianchi Lucia, nato a Genova il 30 dicembre 1897, tenente C.R.E.M.;

Tidone Vincenzo di Giovanni e fu Manenti Giuseppina, nato a Scicli (Ragusa) il 22 novembre 1891, tenente C.R.E.M.;

Bussino Pasquale fu Salvatore e fu Piredda Maria, nato a Tempio Pausania (Sassari) il 6 gennaio 1892, tenente C.R.E.M.;

Facca Torelli Marcello di Giuseppe e di Petroni Maria Enrica, nato a Napoli il 5 agosto 1920, guardiamarina;

Catalano Gonzaga di Cirella Arturo di Gaetano, nato il 18 ottobre 1921, guardiamarina;

Casini Vincenzo di Luigi e di Santi Erina, nato a Apuania Massa il 25 febbraio 1921, guardiamarina;

Rossi Wladimiro fu Remo e di Magnani Linda, nato a Macerata il 27 gennaio 1922, guardiamarina;

Monticone Paolo di Giuseppe, da Asti, capo cannoniere P.S. di 3ª classe, matr. 1041;

Cecilia Tullio di Luigi, da Forte Brisbano (Belluno), 2° capo M.N., matr. 28953;

Sergente Franco di Filippo, da Bitonto (Bari), 2° capo cannoniere A., matr. 38589;

Mandirola Domenico di Mario, da Bosco Marengo (Alessandria), 2° capo cannoniere P.S., matr. 35191;

Mariotti Nino di Luigi, da Ostiglia (Mantova), 2° capo elettricista, matr. 36138;

Iannotta Alfonso di Paolo, da S. Agata dei Goti (Benevento), 2° capo cannoniere P.S., matr. 37482;

Scaglione Gerolamo di Ignazio, da Alcamo (Trapani), sergente cannoniere P.M., matr. 44156;

Spagnolo Antonio di Giuseppe, da Novoli (Lecce), sergente cannoniere S.T., matr. 43172;

Guerrini Bernardino fu Vito, da Calzate (Bergamo), sergente cannoniere P.M., matr. 49670;

Emiliani Marcello di Giuseppe, da Vetralla (Viterbo), sergente cannoniere P.M., matr. 41297;

Piva Ennio fu Giovanni Battista, da Torre di Quartesolo (Vicenza), sottocapo S.D.T., matr. 59172;

Formentin Armando di Angelo, da Murano (Venezia), sottocapo cannoniere A., matr. 63742;

Agostini Terzisio fu Domenico, da Campo S. Martino (Padova), sottocapo cannoniere A., matr. 63146;

Mazzi Marinio di Giovanni, da Modena, sottocapo cannoniere armiere, matr. 51818;

Tavano Pierino fu Michele, da Bari, sottonocchiere, matricola 95746;

Messore Enrico di Angelo, da Gaeta, sottocapo cannoniere P.S., matr. 58936;

Cavaliere Bruno di Giovanni, da Muragone (Alessandria), sottocapo cannoniere S.T., matr. 58765;

Varrone Enrico fu Francesco, da S. Remo (Imperia), sottocapo S.D.T., matr. 82712;

Chiantella Beniamino di Alfredo, da Pescara, sottocapo meccanico, matr. 60823;

Benedetti Andrea di Giuseppe, da Dalmine (Bergamo), sottocapo cannoniere arm., matr. 60670;

Pascolini Amedeo di Giuseppe, da Città di Castello (Perugia), sottocapo cannoniere P.M., matr. 59396;

Lombardi Angelo di Giuseppe, da Cremona, sottocapo cannoniere P.M., matr. 59526;

Cedola Pierino di Carmine, da Avezzano (Aquila), sottocapo cannoniere P.S., matr. 57156;

Marazzotta Salvatore di Orazio, da Butera (Caltanissetta), sottocapo M.N., matr. 50381;

Testoni Salvatore di Francesco, da Tissi (Sassari), sottocapo cannoniere P.M., matr. 54575;

Amendola Giovanni di Vincenzo, da Castellammare di Stabia (Napoli), sottocapo cannoniere arm., matr. 57676;

Amato Giovanni di Francesco, da Torre Annunziata (Napoli), sottocapo elettricista, matr. 87712;

Cavalieri Francesco di Cavalieri Annunziata, da Lieusati (Salerno), sottocapo cannoniere P.M., matr. 40814;

Caldari Giuseppe di Gioacchino, da Pellano, sottocapo cannoniere P.M., matr. 56104;

Cei Narciso di Attilio, da Cascina (Pisa), sottocapo cannoniere P.M., matr. 63581;

Ghiglione Pasquale di Ghiglione Maria, da Novi Ligure, sottocapo cannoniere P.M., matr. 63567;

Padovano Vittorio di Epifanio, da Casarano (Lecce), sottocapo cannoniere P.M., matr. 61280;

Maiale Giuseppe di Mario, da Mazzara del Vallo (Trapani), sottocapo cannoniere P.M., matr. 85333;

De Michele Elvio di Luigi, da Sulmona (Aquila), sottocapo cannoniere P.S., matr. 57363;

Mancini Francesco di Lorenzo, da Nola (Bari), sottocapo cannoniere arm., matr. 51388;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Venturini Giuseppe di Pietro, da Savona, sottocapo cannoniere P.S., matr. 63677;

Arrigone Luigi di Carlo, da Bagnano S. Feriolo (Como), sottocapo cannoniere, arm., matr. 10465;

Cavalieri Enrico di Giustino, da Porto Garibaldi (Ferrara), sottocapo cannoniere P.M., matr. 54475;

Canta Salvatore fu Alfonso, da Tortora (Cosenza), sottocapo cannoniere P.M., matr. 56475;

Cazzocrea Pasquale di Domenico, da Pola, sottocapo cannoniere P.M., matr. 55504;

Casaburi Andrea di Nicola, da Giovinazzo (Bari), marò, matr. 14037;

Castro Dino fu Cristoforo, da Pirano (Pola), marò, matricola 95747;

Checcucci Rolando di Fioravante, da Montignano (Firenze), cannoniere A., matr. 38190;

Rossi Giuseppe di Vincenzo, da Voltri (Genova), cannoniere A., matr. 32951;

Simonelli Vincenzo di Simonelli Maria, da Briatico (Catanzaro), cannoniere A., matr. 40892;

Tamburro Walter di Enrico, da Sestri Ponente (Genova), cannoniere A., matr. 39011;

Zucconi Vittorio di Igino, da Trebbiano Arcola (La Spezia), cannoniere A., matr. 66384;

Fraboni Battista di Battista, da Botticino Sera (Brescia), cannoniere O., matr. 44344;

Gracco Sabatino fu Antonio, da Caronia (Catanzaro), marò, matr. 17259;

Galli Guerrino di Giuseppe, da Ghisalba (Bergamo), cannoniere P.S., matr. 44686;

Marello Erminio di Eugenio, da Burano (Venezia), cannoniere O., matr. 76585;

Muscolino Sebastiano di Domenico, da S. Teresa Riva (Messina), cannoniere O., matr. 121329;

Melis Raimondo fu Raffaele, da Cergli (Nuoro), marò, matricola 35271;

Menegozzo Gino di Basilio, da Cordenons (Udine), cannoniere O., matr. 62178;

Viviani Nicola di Domenico, da Monterosso al Mare (La Spezia), marò, matr. 91729;

Gobetti Giacomo di Amedeo, da Levanto (La Spezia), cannoniere S.D.T., matr. 87932;

Resca Libero di Rinaldo, da Fezzano (La Spezia), cannoniere S.D.T., matr. 13874;

Freschi Angelo di Giuseppe, da Mogliano Veneto (Treviso), cannoniere S.D.T., matr. 70499;

Grogno Edmondo di Antonio, da Leini (Torino), cannoniere S.D.T., matr. 88930;

Currò Salvatore di Salvatore, da S. Agata di Militello (Messina), cannoniere O, matr. 5404;

Vicari Fiorio di Sebastiano, da Terni, cannoniere A., matricola 55805;

Tubuli Benedetto di Emilio, da Roma, cannoniere S.D.T., matr. 88796;

Nicolussi Elio di Enrico, da Molveno (Trento), cannoniere [illegible] matr. 98763;

Sorrentino Raffaele di Pasquale, da Torre Annunziata (Napoli), cannoniere O., matr. 101567;

Pensabene Temistocle fu Silvio, da Palmi (Reggio Calabria), marò, matr. 56110;

Papili Vincenzo fu Silvio, da Ancona, cannoniere P.S., matr. 14671;

Ragusa Raffaele di Giorgio, da Pozzallo (Ragusa), cannoniere O, matr. 15714;

Romano Gaspare di Francesco, da Palermo, cannoniere P.S., matr. 91836;

Masin Gino di Angelo, da Este (Padova), cannoniere P.M., matr. 25496;

Rossi Giovanni di Giuseppe, da Casalbuttano (Cremona), cannoniere P.M., matr. 60165;

Lavagetto Antonio di Francesco, da Bolzaneto (Genova), cannoniere P.M., matr. 66975;

Barbarotto Santino di Mario, da Castellammare di Stabia (Napoli), cannoniere P.M., matr. 53709;

Fazio Salvatore di Sebastiano, da Augusta (Siracusa), cannoniere P.M., matr. 64622;

Battaglieri Domenico di Giacomo, da Salita Gavitelli (Messina), marò cannoniere, matr. 5149;

Giacchella Salvatore di Pasquale, da Stigliano (Matera), marò cannoniere, matr. 143922;

Serpe Ciro di Raffaele, da Torre del Greco (Napoli), marò cannoniere, matr. 82788;

Marcenaro Armando fu Agostino, da Genova Bolzaneto, marò cannoniere, matricola 109271;

La Manna Raffaele di Marco, da Salerno, marò cannoniere, matr. 88230;

Todaro Natale fu Pedro, da Trapani, marò cannoniere, matricola 56668;

Guariglia Domenico di Nicola, da Salerno, marò cannoniere, matricola 67061;

Conti Vasco di Giobatta, da Livorno, cannoniere A., matricola 49150;

Folino Domenico di Vincenzo, da Guardia Piemontese (Cosenza), cannoniere O., matr. 8309;

Leone Carlo di Giuseppe, da Lecce, cannoniere P.S., matricola 61289;

Micolozzi Tommaso di Giovanni, da Pelleto Occhio (Reggio Calabria), cannoniere O., matr. 12564;

Marchesini Renato fu Ulderico, da Milano, cannoniere O., matr. 74385;

Scarcella Camillo di Nicola, da Castellammare del Golfo (Trapani), cannoniere O., matricola 50825;

Carbone Secondo di Alfredo, da Asti, cannoniere P.M., matr. 124495;

Casaburo Antonio di Luigi, da Vallo della Lucania (Salerno), cannoniere O., matr. 136960;

Dari Giuseppe di Giuseppe, da Borghetto Lodigiano (Milano) - cannoniere P.M., matr. 36926;

Grienti Francesco di Francesco, da Avola (Siracusa), cannoniere P.M., matr. 105548;

Pirini Renato di Tersilio, da Torino, cannoniere A., matricola 43129;

Frassom Sergio di Luigi, da Castelfranco Veneto (Treviso), cann. A., matr. 34756;

Tresolini Giuseppe di Carmine, da Palagiano (Taranto), cannoniere O., matr. 86631;

Ventura Umberto di Giulio, da Roma, cannoniere O., matricola 65943;

Vacca Aldo di Nicola, da Settimo (Torino), cannoniere O., matr. 69908;

Vannella Luigi di Giuseppe, da Barletta (Bari), cannoniere O., matr. 17834;

Barducci Mario di Giulio, da Firenze, cannoniere A., matricola 14244;

Piana Antonio di Giuseppe, da Campo Ligure (Genova), cannoniere A., matr. 67925;

Bianco Enrico di Enrico, da Trieste, cannoniere P. S., matricola 37212;

Currenti Carmelo di Mario, da Gallodoro (Messina), cannoniere O., matr. 50547;

Ciancolino Arcangelo di Cosimo, da Torre del Greco (Napoli), marò s.v., matr. 14373;

Cardarello Rosario fu Rosario, da Bagnara (Reggio Ca-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985021

Rossi Giuseppe di Vincenzo, da Voltri (Genova), cannoniere A., matr. 32951;

Simonelli Vincenzo di Simonelli Maria, da Briatico (Catanzaro), cannoniere A., matr. 40892;

Tamburro Walter di Enrico, da Sestr. Ponente (Genova), cannoniere A., matr. 39011;

Zucconi Vittorio di Igino, da Trebbiano Arcola (La Spezia), cannoniere A., matr. 66584;

Frigoni Battista di Battista, da Botticino Sera (Brescia), cannoniere O., matr. 44344;

Giacco Sabatino fu Antonio, da Caronia (Catanzaro), mar., matr. 17259;

Galli Guerrino di Giuseppe, da Ghisalba (Bergamo), cannoniere P.S., matr. 44686;

Marello Erminio di Eugenio, da Burano (Venezia), cannoniere O., matr. 78355;

Muscolino Sebastiano di Domenico, da S. Teresa Riva (Messina), cannoniere O., matr. 121320;

Melis Erminando fu Raffaele, da Cergli (Nuoro), mar., matricola 35271;

Menegozzo Gino di Basilio, da Cordenons (Udine), cannoniere O., matr. 62178;

Viviani Nicola di Domenico, da Monterosso al Mare (La Spezia), marò, matr. 91749;

Gobetti Giacomo di Amedeo, da Levanto (La Spezia), cannoniere S.D.T., matr. 37932;

Resca Libero di Rinaldo, da Fezzano (La Spezia), cannoniere S.D.T., matr. 13874;

Freschi Angelo di Giuseppe, da Mogliano Veneto (Treviso), cannoniere S.D.T., matr. 70439;

Grogno Edmondo di Antonio, da Leini (Torino), cannoniere S.D.T., matr. 88038;

Currò Salvatore di Salvatore, da S. Agata di Militello (Messina), cannoniere O, matr. 5494;

Vicari Flavio di Sebastiano, da Terni, cannoniere A., matricola 55804;

Tubuli Benedetto di Emilio, da Roma, cannoniere S.D.T., matr. 88736;

Nicolussi Elio di Enrico, da Molveno (Trento), cannoniere S.[illegible], matr. 98763;

Sorrentino Raffaele di Pasquale, da Torre Annunziata (Napoli), cannoniere O., matr. 101567;

Pensabene Temistocle fu Silvio, da Palmi (Reggio Calabria), marò, matr. 46110;

Papili Vincenzo fu Silvio, da Ancona, cannoniere P.S., matr. 11671;

Ragusa Raffaele di Giorgio, da Pozzallo (Ragusa), cannoniere O. matr. 15714;

Romano Gaspare di Francesco, da Palermo, cannoniere P.S., matr. 21526;

Bancati Luigi fu Vittorio, da Casalpusterlengo (Milano), cannoniere O., matr. 146169;

Secci Dante di Angelo, da La Romola (Firenze), marò, matr. 49153;

Di Lella Giuseppe di Michele, da Rodi Garganico (Foggia), cannoniere P.M., matr. 51827;

Perugi Bruno di Benedetto, da Napoli, cannoniere S.D.T., matr. 115657;

Gré Renato di Amedeo, da Roma, cannoniere P.S., matricola 16708;

Calderan Armando di Alvise, da Venezia, cann. O., matricola 13528;

Pasturro Nicola di Francesco, da Giovinazzo (Bari), fuochista O., matr. 96807;

Del Vecchio Antonio di Ermanno, da Napoli, furiere O., matr. 104085;

Marcenaro Armando fu Agostino, da Genova Bolzaneto, marò cannoniere, matricola 109271;

La Manna Raffaele di Marco, da Salerno, marò cannoniere, matr. 89230;

Taduro Natale fu Pedro, da Trapani, marò cannoniere, matricola 56668;

Guariglia Domenico di Nicola, da Salerno, marò cannoniere, matricola 67061;

Conti Vasco di Giobatta, da Livorno, cannoniere A., matricola 40170;

Folino Domenico di Vincenzo, da Guardia Piemontese (Cosenza), cannoniere O., matr. 8309;

Leone Carlo di Giuseppe, da Lecce, cannoniere P.S., matricola 61289;

Micalozzi Tommaso fu Giovanni, da Pelleto Occhio (Reggio Calabria), cannoniere O., matr. 12364;

Marchesini Renato fu Ulderico, da Milano, cannoniere O., matr. 7488;

Scarcella Camillo di Nicola, da Castellammare del Golfo (Trapani), cannoniere O., matricola 5885;

Carbone Secondo di Alfredo, da Asti, cannoniere P.M., matr. 121495

Casabueri Antonio di Luigi, da Valle della Lucania (Salerno), cannoniere O., matr. 136260;

Davi Giuseppe di Giuseppe, da Borghetto Lodigiano (Milano) - cannoniere P.M., matr. 36920.

Grienti Francesco di Francesco, da Avola (Siracusa), cannoniere P.M., matr. 105548;

Pirani Renato di Tersilio, da Torino, cannoniere A., matricola 43129;

Frasson Sergio di Luigi, da Castelfranco Veneto (Treviso), cann. A., matr. 34756;

Tresolini Giuseppe di Carmine, da Pulagiano (Taranto), cannoniere O., matr. 8663);

Ventura Umberto di Giulio, da Roma, cannoniere O., matricola 65943;

Vacca Aldo di Nicola, da Settimo (Torino), cannoniere O., matr. 63508;

Vannella Luigi di Giuseppe, da Barletta (Bari), cannoniere O., matr. 17894;

Barducci Mario di Giulio, da Firenze, cannoniere A., matricola 14244;

Piana Antonio di Giuseppe, da Campo Ligure (Genova), cannoniere A., matr. 67325;

Bianco Enrico di Enrico, da Trieste, cannoniere P. S., matricola 37212;

Currenti Carmelo di Mario, da Gallodoro (Messina), cannoniere O., matr. 50547;

Giovolino Arcangelo di Cosimo, da Torre del Greco (Napoli), mar. s.v., matr. 14313;

Carolozzolo Rosario fu Rosario, da Bagnara (Reggio Calabria), cannoniere O., matr. 129558;

Ilarcà Augusto di Pietro, da Cassano Spinola (Alessandria), cannoniere O., matr. 124473;

De Vita Giuseppe di Diego, da Favignana (Trapani), cannoniere O., matr. 132670.

Fontanino Vasco di Amedeo, da Polesine (Mantova), cannoniere O., matr. 56895. — (*Determinazione del 18 agosto 1915*).

Bonotti Luigi fu Augusto e di Roiscene Ada, nato a Firenze l'11 dicembre 1909, capitano di fregata;

Sacchi Marco fu Michelangelo e di Chizzolini Camilla, nato a Torino il 12 gennaio 1907, capitano di fregata;

Manca Eugenio di Vincenzo e fu Franchetti Sofia, nato a Roma il 3 febbraio 1912, tenente di vascello;

Musso Ugo di Giovanni Battista e di Torre Maddalena, nato a Genova il 9 maggio 1909, capitano G.N. (D.M.);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lehoffe Angelo di Giovanni e di Bertella Luigia, nato a Lerici (La Spezia) il 23 dicembre 1894, tenente C.R.E.M. (s.m.);

Palmaro Ernesto di Giuseppe e di Corna Anna, nato a Torino il 29 giugno 1893, tenente C.R.E.M. (s.m.);

Manieri Domenico di Giacomo e di Broccolino Maria, nato a Giulianova (Teramo) il 18 ottobre 1908, capo meccanico di 1ª classe, matr. 12428;

Pariani Marcello di Serafino, nato a Lucca il 27 settembre 1894, capo segnalatore di 1ª classe, matr. 2017;

Ronzini Michele di Teodoro e di Malatesta Angela, nato a Istonio (Chieti) il 1ª ottobre 1910, capo meccanico di 1ª classe, matr. 61287;

Sariga Luigi di Daniele e di Raccis Rosa, nato a Guspini (Cagliari) il 9 gennaio 1901, capo meccanico di 1ª classe, matricola 64123;

Iacobellis Filippo fu Nicola e di Vita Maria, nato a Mottola (Taranto), il 3 maggio 1896, capo cannoniere di 1ª classe, matr. 911;

Papa Luigi fu Pasquale e fu Mare Anna, nato a Portici (Napoli) l'8 aprile 1896, 1° nocchiere, matr. 80879;

Milazzo Antonino di Vincenzo e di Serpi Iole, nato a Livorno il 28 aprile 1900, capo elettricista di 1ª classe, matr. 51459;

Cossutti Augusto di Alberto e di Marsigliano Caterina, nato a Pordenone (Udine) il 18 febbraio 1911, capo elettricista di 2ª classe, matr. 23371;

Milioni Adelmo di Giuseppe e fu Ferretti Giulia, nato a Tarquinia (Roma) il 13 aprile 1921, sergente elettricista, matricola 48455;

Santucci Giovanni di Francesco e di Consalvo Rosina, nato a Nocera Superiore (Salerno) il 27 settembre 1915, 2° capo meccanico, matr. 21993;

Paci Gino di Gino e di Donati Paolina, nato a Monsummano (Pistoia) il 20 dicembre 1914, 2° capo carpentiere, matricola 31071;

Bonazzi Domenico fu Enrico e di Dall'Ogli Giulia, nato a La Spezia il 4 luglio 1917, sergente elettricista, matr. 66665;

Baldini Angelo di Ettore e di Cavagnino Giuseppina, nato a Genova il 9 febbraio 1916, sergente elettricista, matr. 19541;

Beltrame Augusto fu Giovanni e di Vanon Ida, nato a Cividale (Udine) il 27 dicembre 1920, sottocapo elettricista, matricola 4908;

De Paola Donato di Vittorio e di Lausa Maria, nato a Pertosa (Salerno) il 17 agosto 1922, sottocapo elettricista, matricola 67569;

Del Carria Aldo di Donato e di Caramelli Angelina, nato a La Spezia il 20 ottobre 1920, sottocapo elettricista, matr. 13815;

Isola Vittorio di Raimondo e di Anfossi Giuseppina, nato a Genova il 9 luglio 1920, elettricista, matr. 18875;

Amoruso Gaetano di Giuseppe e di Lorusso Teresa, nato a Bari il 21 settembre 1921, elettricista, matr. 33563;

Carnesco Bruno di Agostino e di Chinellato Elisabetta, nato a Chirignago (Venezia) il 26 luglio 1920, sergente meccanico, matr. 42932;

De Pascali Salvatore di Vito e di Spano Caterina, nato a Muro Leccese (Lecce) l'8 febbraio 1922, sottocapo meccanico, matricola 64794;

Sibille Adolfo di Sibille Costina, nato a Exilles (Torino) il 18 aprile 1920, fuochista A., matr. 13631;

Oppezzo Giovanni di Giuseppe e di Roncolo Maria, nato a Stroppiana (Vercelli) il 2 settembre 1920, fuochista A, matricola 9881;

Cosentino Giovanni di Domenico e di Foresta Carmelina, nato a Taverna (Catanzaro) il 12 aprile 1920, sergente carpentiere, matr. 44471;

Ibba Giuseppe di Egidio e di Isoni Angela, nato a Villacidro (Cagliari), sottocapo carpentiere, matr. 62363;

Manoni Antonio di Giulio e di Sebastiani Argia, nato a Cerreto (Perugia) il 28 gennaio 1924, sottocapo M.N., matr. 66018;

Di Giuseppe Giuseppe fu Antonio e di Cannavina Elisabetta, nato a Casandrino (Napoli) il 27 maggio 1907, cappellano capo;

Pace Antonio di Francesco e di Sarra Lorenza, nato a Scanno (L'Aquila) il 9 settembre 1913, tenente di vascello;

Malfettani Piro di Pietro e di Caprioli Gerolama, nato ad Alessandria il 4 maggio 1920, sergente cannoniere P.M., matricola 48949. — (*Determinazione del 20 agosto 1945*).

(*Gruppo CC. TT. Vivaldi*).

Bardi Aldo di Ettore e di Pellegrini Lilia, nato a Pitelli (La Spezia) il 27 gennaio 1912, capo meccanico di 2ª classe, matricola 15636;

Santostefano Antonio di Vincenzo e di Rocci Nicoletta, nato a Castel di Sangro (L'Aquila), sottocapo elettricista, matricola 25766;

Bonivento Osvaldo di Attilio e fu Vianello Emilia, nato a Jesolo (Venezia) il 16 marzo 1920, fuochista, matr. 44620;

Euart Remigio di Antonio e di Lilian Maria, nato a Ruda (Udine) il 22 agosto 1920, fuochista;

Rossito Antonio di Francesco e di Rotturi Serafina, nato a Siracusa il 24 agosto 1923, fuochista, matr. 132150;

Frassine Vittorio di Luigi e di Abenni Maria, nato a Brescia il 4 aprile 1923, cannoniere A., matr. 60007;

Barberini Mario di Anselmo e fu Federiva Virginia, nato a Feltre (Belluno) il 1° gennaio 1923, sottocapo infermiere, matricola 61673;

La Bruna Giovanni di Giuseppe e di Palumbo Matilde, nato a Pozzuoli (Napoli) il 24 ottobre 1919, fuochista O., matricola 96015;

Galiota Cosimo di Rosario e di Carnio Giuseppe, nato a Palermo il 3 gennaio 1923, fuochista O., matr. 132207. — (*Determinazione del 21 agosto 1945*).

ART. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 145.

(1839)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 685.

Cancellazione dai ruoli dei sottufficiali di carriera delle Forze armate e del personale raffermato o vincolato a ferma speciale, che abbiano cooperato dal 13 ottobre 1943 con forze armate combattenti contro l'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ruggiero Filippo fu Nicola e di Vita Maria, nato a Mottola (Taranto), il 3 maggio 1895, capo cannoniere di 1ª classe, matr. 911;

Papa Luigi fu Pasquale e fu Mare Anna, nato a Portici (Napoli) l'8 aprile 1896, 1° nocchiere, matr. 80879;

Milazzo Antonino di Vincenzo e di Serpi Iole, nato a Livorno il 28 aprile 1900, capo elettricista di 1ª classe, matr. 51439;

Cassuti Augusto di Alberto e di Marsigliano Caterina, nato a Pordenone (Udine) il 18 febbraio 1911, capo elettricista di 2ª classe, matr. 29371;

Milani Adelmo di Giuseppe e fu Ferretti Giulia, nato a Tarquinia (Roma) il 13 aprile 1921, sergente elettricista, matricola 48155;

Santucci Giovanni di Francesco e di Consalvo Rosina, nato a Nocera Superiore (Salerno) il 27 settembre 1915, 2° capo meccanico, matr. 21963;

Paci Gino di Gino e di Donati Paolina, nato a Monsummano (Pistoia) il 20 dicembre 1914, 2° capo carpentiere, matricola 35071;

Bonazzi Domenico fu Enrico e di Dall'Ogli Giulia, nato a La Spezia il 4 luglio 1917, sergente elettricista, matr. 66975;

Baldini Angelo di Ettore e di Cavagnino Giuseppina, nato a Genova il 9 febbraio 1916, sergente elettricista, matr. 19541;

Beltrame Augusto fu Giovanni e di Vanon Ida, nato a Cividale (Udine) il 27 dicembre 1920, sottocapo elettricista, matricola 4908;

De Paola Donato di Vittorio e di Lausa Maria, nato a Pertosa (Salerno) il 17 agosto 1922, sottocapo elettricista, matricola 67760;

Del Carria Aldo di Donato e di Caramelli Angelina, nato a La Spezia il 20 ottobre 1920, sottocapo elettricista, matr. 13813;

Isola Vittorio di Raimondo e di Anfossi Giuseppina, nato a Genova il 9 luglio 1920, elettricista, matr. 19875;

Amoruso Gaetano di Giuseppe e di Lorusso Teresa, nato a Bari il 21 settembre 1921, elettricista, matr. 33593;

Carmosco Bruno di Agostino e di Chinellato Elisabetta, nato a Chirignago (Venezia) il 26 luglio 1920, sergente meccanico, matr. 42032;

De Pascali Salvatore di Vito e di Spano Caterina, nato a Muro Leccese (Lecce) l'8 febbraio 1922, sottocapo meccanico, matricola 64704;

Sibille Adolfo di Sibille Cesiina, nato a Exilles (Torino) il 18 aprile 1920, fuochista A., matr. 13631;

Oprezzo Giovanni di Giuseppe e di Roncolo Maria, nato a Stroppiana (Vercelli) il 2 settembre 1920, fuochista A, matricola 9881;

Cosentino Giovanni di Domenico e di Foresta Carmelina, nato a Taverna (Catanzaro) il 12 aprile 1920, sergente carpentiere, matr. 44471;

Ibba Giuseppe di Egidio e di Isoni Angela, nato a Villacidro (Cagliari), sottocapo carpentiere, matr. 62363;

Manoni Antonio di Otello e di Sebastiani Argia, nato a Cepagatti (Pescara) il 22 gennaio 1924, sottocapo M.N., matr. 60018;

Valli Ario di Umberto e di Ferrari Maria, nato a Lezzeno (Como) il 26 gennaio 1922, carpentiere, matr. 103259;

Biancalana Virgilio di Giuseppe e di Musetti Felicina, nato a Virgilio (Lucca) il 19 gennaio 1922, carpentiere, matr. 88117.

Passariello Giacomo di Pietro e di Moscatiello Giuseppina, nato a Praia Principato Ultra (Avellino) il 13 agosto 1924, carpentiere, matr. 71658. — (*Determinazione del 19 agosto 1945*)

Andriani Giuseppe fu Giuseppe e di Greco Angela, nato a Oria (Brindisi) il 20 febbraio 1903, capitano di fregata;

Basile Cosimo di Gaetano e di Pursi Ernestina, nato a Taranto il 7 novembre 1911, capitano di corvetta;

Quattrone Giuseppe di Rocco e di Alanogi Gagliardi Antonia, nato a Reggio Calabria il 27 giugno 1913, tenente di vascello;

Bonicenio Osvaldo di Attilio e fu Vianello Emilia, nato a Jesolo (Venezia) il 16 marzo 1920, fuochista, matr. 44620;

Fuart Remigio di Antonio e di Ulliani Maria, nato a Buda (Udine) il 22 agosto 1920, fuochista;

Rossito Antonio di Francesco e di Bottari Serafina, nato a Siracusa il 24 agosto 1923, fuochista, matr. 132140;

Frassine Vittorio di Luigi e di Abeoni Maria, nato a Brescia il 4 aprile 1923, cannoniere A., matr. 60007;

Barbarisi Maria di Anselmo e fu Pederiva Virginia, nato a Feltre (Belluno) il 1° gennaio 1923, sottocapo infermiere, matricola 61653;

La Bruna Giovanni di Giuseppe e di Palumbo Matilde, nato a Pozzuoli (Napoli) il 24 ottobre 1919, fuochista O., matricola 96015;

Galioto Cosimo di Rosario e di Caruso Giuseppe, nato a Palermo il 3 gennaio 1923, fuochista O., matr. 122307. — (*Determinazione del 21 agosto 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 145.

(1839)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 685.

Cancellazione dai ruoli dei sottufficiali di carriera delle Forze armate e del personale raffermato o vincolato a ferma speciale, che abbiano cooperato dal 13 ottobre 1943 con forze armate combattenti contro l'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sulla proposta del Ministro per la marina, d'intesa con i Ministri per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I sottufficiali delle Forze armate e i militari raffermati o vincolati a ferma speciale, che abbiano cooperato, dal 13 ottobre 1943, con le forze armate combattenti contro l'Italia, sono, nei casi gravi, cancellati dai relativi ruoli con perdita del grado, indipendentemente dall'azione penale da esperirsi nei loro confronti in applicazione delle leggi penali militari o di altre leggi speciali e senza pregiudizio degli obblighi di servizio militare.

Art. 2.

I provvedimenti previsti dall'art. 1 sono adottati dal Ministro competente con suo decreto, se si tratti di maresciallo maggiore, maresciallo capo, o maresciallo ordinario, e gradi corrispondenti, o con sua determinazione negli altri casi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — JACINI — CEVOLOTTO — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1945, n. 686.

Provvidenze per il recupero e la rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica, per l'industria e commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai proprietari, che intendono procedere alla rimessa in efficienza di navi miste e da passeggeri di stazza lorda non superiore a 15.000 tonnellate e di navi o galleggianti di qualsiasi altro tipo o tonnellaggio (escluse le navi da diporto) è concesso, qualora le spese di ripristino, calcolate al momento del recupero, risultino superiori all'85 per cento dell'indennità di perdita, a qualsiasi titolo conseguibile, un compenso di riparazione nonchè un contributo nel pagamento degli interessi sui finanziamenti ottenuti, con la garanzia sussidiaria dello Stato prevista dall'art. 5 del presente decreto, da Enti od Istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio.

I lavori di rimessa in efficienza debbono essere ultimati entro il 31 dicembre 1947.

I suddetti benefici sono estesi anche alle navi o galleggianti dei quali il ricupero oppure la riparazione erano in corso al 2 settembre 1943 ovvero siano stati iniziati dopo tale data ed ultimati o tuttora in corso di ultimazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla concessione dei benefici di cui al presente articolo sono esclusi i proprietari delle navi e galleggianti requisiti, danneggiati e rimessi in piena e completa efficienza ai termini dell'art. 47 della legge 13 luglio 1939, n. 1154, dall'Amministrazione che ha proceduto alla requisizione.

I proprietari che intendono avvalersi delle disposizioni stabilite dal presente decreto, devono farne dichiarazione scritta entro sei mesi dalla entrata in vigore di esso al Ministero della marina, impegnandosi ad iniziare i lavori di ricupero e riparazione entro i tre mesi successivi alla dichiarazione. Scaduto infruttuosamente detto termine il Ministero potrà provvedere altrimenti alla utilizzazione del relitto, sul quale il proprietario perderà ogni eventuale diritto di rivendicazione.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

mente dall'azione penale da esperirsi nei [illegible] in applicazione delle leggi penali militari o di altre leggi speciali e senza pregiudizio degli obblighi di servizio militare.

Art. 2.

I provvedimenti previsti dall'art. 1 sono adottati dal Ministro competente con suo decreto, se si tratti di maresciallo maggiore, maresciallo capo, o maresciallo ordinario, e gradi corrispondenti, o con sua determinazione negli altri casi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — JACINI — CEVOLOTTO — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1945, n. 686.

Provvidenze per il recupero e la rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245, e successive modificazioni, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, e successive modificazioni, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successiva modificazione, recante provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione;

Art. 1.

Ai proprietari, che intendono procedere alla rimessa in efficienza di navi miste e da passeggeri di stazza lorda non superiore a 15.000 tonnellate e di navi o galleggianti di qualsiasi altro tipo o tonnellaggio (escluse le navi da diporto) è concesso, qualora le spese di ripristino, calcolate al momento del recupero, risultino superiori all'85 per cento dell'indennità di perdita, a qualsiasi titolo conseguibile, un compenso di riparazione nonchè un contributo nel pagamento degli interessi sui finanziamenti ottenuti, con la garanzia sussidiaria dello Stato prevista dall'art. 5 del presente decreto, da Enti od Istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio.

I lavori di rimessa in efficienza debbono essere ultimati entro il 31 dicembre 1947.

I suddetti benefici sono estesi anche alle navi o galleggianti dei quali il ricupero oppure la riparazione erano in corso al 2 settembre 1943 ovvero siano stati iniziati dopo tale data ed ultimati o tuttora in corso di ultimazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla concessione dei benefici di cui al presente articolo sono esclusi i proprietari delle navi e galleggianti requisiti, danneggiati e rimessi in piena e completa efficienza ai termini dell'art. 47 della legge 13 luglio 1939, n. 1154, dall'Amministrazione che ha proceduto alla requisizione.

I proprietari che intendono avvalersi delle disposizioni stabilite dal presente decreto, devono farne dichiarazione scritta entro sei mesi dalla entrata in vigore di esso al Ministero della marina, impegnandosi ad iniziare i lavori di ricupero e riparazione entro i tre mesi successivi alla dichiarazione. Scaduto infruttuosamente detto termine il Ministero potrà provvedere altrimenti alla utilizzazione del relitto, sul quale il proprietario perderà ogni eventuale diritto di rivendicazione.

Art. 2.

Il compenso di riparazione di cui al precedente art. 1, la cui liquidazione sarà effettuata dopo l'entrata in esercizio delle navi e dei galleggianti sinistrati, è costituito dalle quote sotto indicate ed è corrisposto nella misura risultante dalle tabelle allegate al presente decreto firmate dal Ministro per la marina:

a) *quota concorso spese di ricupero* che non è corrisposto ove le navi e i galleggianti, a giudizio insindacabile del Ministro per la marina, siano rimasti a galla dopo il sinistro (tabella *A*);

b) *quota concorso spese di riparazione scafo, allestimento e relativi macchinari ausiliari* (tabella *B*);

c) *quota concorso spese di ripristino corredi, dotazioni e pezzi di rispetto* (tabella *C*);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

d) *quota concorso spese di riparazione apparato motore e macchinari ausiliari dell'apparato motore* (tabella *D*).

La misura delle quote costituenti il compenso di cui al presente articolo è semestralmente soggetta a revisione, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per il tesoro, sulla base delle variazioni intervenute nei costi dei materiali e della mano d'opera.

Per le navi o galleggianti di cui al terzo comma del precedente art. 1, le quote del compenso di riparazione saranno ridotte, in relazione ai minori costi dell'epoca, nella misura che sarà fissata con decreto del Ministro per la marina di concerto con quello per il tesoro.

L'ammontare del compenso complessivo previsto dal presente articolo non potrà in alcun caso superare il 40 per cento delle spese effettuate per il ricupero e la rimessa in efficienza delle navi e galleggianti sinistrati.

A tale fine il Ministero della marina avrà facoltà di esaminare tutti i documenti di spesa, in contraddittorio con le imprese, i cantieri e gli stabilimenti che hanno provveduto al ricupero ed alla rimessa in efficienza delle navi e galleggianti stessi.

Le controversie, eventualmente insorte con gli interessati, saranno definite secondo le norme di cui al quarto comma dell'art. 4 del presente decreto.

Il compenso di riparazione può essere ricuperato, in tutto od in parte, dallo Stato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'esercizio di tale facoltà, che sarà regolato da norme da emanarsi dal Ministero della marina di concerto con quello del tesoro, è subordinato all'accertamento dei benefici che il corso dei noli ed il conseguente valore delle navi o dei galleggianti nel mercato internazionale assicureranno a coloro che li hanno ricuperati e rimessi in efficienza.

Art. 3.

Quando la nave od il galleggiante sia stato ricuperato e reso sicuramente galleggiante, ai proprietari potrà essere concesso, a giudizio del Ministro per la marina, un acconto non superiore all'80 per cento della quota concorso spese di ricupero.

Quando lo stato d'avanzamento dei lavori di riparazione, accertato dagli uffici di vigilanza del Registro Italiano Navale, abbia raggiunto, rispettivamente, il 50 per cento, il 75 per cento ed il 95 per cento, ai proprietari delle navi e galleggianti potranno esser concessi, a giudizio del Ministro per la marina, acconti pari, rispettivamente, al 35 per cento, al 60 per cento ed al 75 per cento delle quote *b*), *c*) e *d*) del compenso di riparazione.

Nel caso di requisizione per uso temporaneo, l'indennità di perdita o di avaria a carico dell'Amministrazione, spettante ai proprietari delle navi o galleggianti, non potrà superare per qualsiasi titolo di spesa o perdite subite, l'85 per cento del valore della nave o del galleggiante alla data del sinistro, valore da determinarsi dal Ministero della marina, secondo le norme di cui alla legge 13 luglio 1939, n. 1154.

Le spese per i lavori di ricupero e di riparazione sostenute dal Ministero della marina non potranno perciò superare tale valore. Qualora le spese abbiano superato il valore predetto, l'Amministrazione ha diritto al rimborso della maggior somma erogata. Resta in ogni modo fermo l'obbligo dell'Amministrazione alla corresponsione dei compensi di requisizione, a termini del R. decreto 2 febbraio 1943, n. 127.

Le controversie eventualmente insorte sulla necessità ed entità dei lavori e sui costi relativi sono deferite ad un Collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Amministrazione, da un rappresentante dell'armatore e da un terzo arbitro nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale competente.

L'arbitrato del Collegio è disciplinato dalle norme del titolo VIII, libro IV, del Codice di procedura civile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi noleggiate dalle Amministrazioni dello Stato, nel caso che le Amministrazioni stesse si siano avvalse delle facoltà previste dall'art. 5 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, ed a quelle assicurate contro i rischi di guerra di cui alla legge 3 aprile 1941, n. 499, per la parte ad esse applicabile: in tal caso va preso per base il valore assicurato in polizza.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere agli enti od istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio, a termini delle vigenti disposizioni legislative, la garanzia sussidiaria dello Stato, fino all'importo complessivo di 3500 milioni, per i finanziamenti da concedersi per il ricupero e la rimessa in efficienza delle navi e galleggianti, di cui al presente decreto. Tale garanzia sarà concessa sulla base dei documenti giustificativi delle spese già sostenute e dei preventivi delle spese da sostenere, predisposti dagli enti ricuperatori, dai cantieri o stabilimenti ed approvati dal Ministero della marina previa deduzione del compenso di riparazione previsto dall'art. 2 del presente decreto.

I finanziamenti di cui al precedente comma sono autorizzati dal Ministro per il tesoro, di concerto con il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il Ministero della marina avrà facoltà di esaminare tutti i documenti di spesa, in contraddittorio con le imprese, i cantieri e gli stabilimenti che hanno provveduto al ricupero ed alla rimessa in efficienza delle navi e galleggianti stessi.

Le controversie, eventualmente insorte con gli interessati, saranno definite secondo le norme di cui al quarto comma dell'art. 4 del presente decreto.

Il compenso di riparazione può essere ricuperato, in tutto od in parte, dallo Stato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'esercizio di tale facoltà, che sarà regolato da norme da emanarsi dal Ministero della marina di concerto con quello del tesoro, è subordinato all'accertamento dei benefici che il corso dei noli ed il conseguente valore delle navi o dei galleggianti nel mercato internazionale assicureranno a coloro che li hanno ricuperati e rimessi in efficienza.

Art. 3.

Quando la nave od il galleggiante sia stato ricuperato e reso sicuramente galleggiante, ai proprietari potrà essere concesso, a giudizio del Ministro per la marina, un acconto non superiore all'80 per cento della quota concorso spese di ricupero.

Quando lo stato d'avanzamento dei lavori di riparazione, accertato dagli uffici di vigilanza del Registro Italiano Navale, abbia raggiunto, rispettivamente, il 50 per cento, il 75 per cento ed il 95 per cento, ai proprietari delle navi e galleggianti potranno esser concessi, a giudizio del Ministro per la marina, acconti pari, rispettivamente, al 35 per cento, al 60 per cento ed al 75 per cento delle quote *b*), *c*) e *d*) del compenso di riparazione.

Art. 4.

I proprietari i quali, allo scopo di avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto, intendano riacquistare la proprietà dei relitti delle navi o galleggianti che, già requisiti per uso temporaneo, sono stati successivamente requisiti per acquisto, a termini dell'art. 2 del R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, e dell'art. 1 del Regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, dovranno corrispondere una somma pari al 15 per cento dell'ammontare dell'indennità ad essi spettante a termini della legge 13 luglio 1939, n. 1154, e rimborsare le spese per ricupero e per riparazioni, eventualmente sostenute dall'Amministrazione che ha proceduto alla requisizione.

ed entità dei lavori e sui costi relativi sono deferite ad un Collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Amministrazione, da un rappresentante dell'armatore e da un terzo arbitro nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale competente.

L'arbitrato del Collegio è disciplinato dalle norme del titolo VIII, libro IV, del Codice di procedura civile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi noleggiate dalle Amministrazioni dello Stato, nel caso che le Amministrazioni stesse si siano avvalse delle facoltà previste dall'art. 5 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, ed a quelle assicurate contro i rischi di guerra di cui alla legge 3 aprile 1941, n. 499, per la parte ad esse applicabile: in tal caso va preso per base il valore assicurato in polizza.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere agli enti od istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio, a termini delle vigenti disposizioni legislative, la garanzia sussidiaria dello Stato, fino all'importo complessivo di 3500 milioni, per i finanziamenti da concedersi per il ricupero e la rimessa in efficienza delle navi e galleggianti, di cui al presente decreto. Tale garanzia sarà concessa sulla base dei documenti giustificativi delle spese già sostenute e dei preventivi delle spese da sostenere, predisposti dagli enti ricuperatori, dai cantieri o stabilimenti ed approvati dal Ministero della marina previa deduzione del compenso di riparazione previsto dall'art. 2 del presente decreto.

I finanziamenti di cui al precedente comma sono autorizzati dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina, previo parere del Comitato previsto nell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

I detti finanziamenti avranno durata non eccedente i cinque anni, e il contributo nel pagamento degli interessi sarà corrisposto in misura non eccedente il 3 per cento annuo, per un periodo non maggiore di quattro anni per ogni operazione.

Il contributo d'interesse è corrisposto nei limiti previsti dal presente articolo anche ai proprietari ammessi al beneficio del compenso di riparazione che provvedano con mezzi finanziari propri, in tutto od in parte, alla rimessa in efficienza delle navi e galleggianti sinistrati. Detto contributo sarà pagato, con decorrenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dalla data d'entrata in esercizio delle navi o galleggianti, a rate semestrali posticipate e sarà calcolato per il primo anno sulla base delle spese sostenute dai proprietari e controllate dal Ministero della marina, e per i tre anni successivi sulla base di tale ammontare ridotto ogni anno del 25 per cento.

Art. 6.

Salvo altre eventuali garanzie, il credito derivante dal finanziamento di cui al precedente art. 5 deve essere garantito da ipoteca a favore dell'ente o istituto finanziatore sulle navi o galleggianti al cui ricupero e rimessa in efficienza è destinato il finanziamento stesso.

Alla pubblicità dell'ipoteca si procede senza alcuna spesa, ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione.

Qualora la nave o galleggiante sia stato cancellato dalla matricola o registro d'iscrizione dovrà essere ripristinata la preesistente iscrizione.

Il credito derivante dal finanziamento ha inoltre privilegio sui macchinari ed altre attrezzature, costruiti o in costruzione, da installare sulla nave o galleggiante di cui sopra.

Detto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi; esso è preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di quelli derivanti dai privilegi o pegni preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio di cui sopra deve essere annotato, a richiesta dell'istituto od ente finanziatore, senza spese, nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile presso il Tribunale competente in relazione alla località nella quale si trovano i macchinari o attrezzature stessi e di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia.

L'ipoteca ed il privilegio s'intendono costituiti anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 7.

Fermo sempre il disposto del terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, perchè la garanzia sussidiaria prestata dallo Stato ai sensi del precedente art. 5 diventi operativa e lo Stato sia tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto, sarà sufficiente che abbia avuto corso la escussione della nave o galleggiante ipotecato e delle cose sottoposte a privilegio a termini

Art. 8.

Alle provvidenze ed ai finanziamenti di cui al presente decreto sono applicabili le norme di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944 n. 367.

Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 12 del suddetto decreto s'intendono applicabili anche agli atti e contratti con i quali vengono concessi o ceduti i compensi di riparazione di cui al presente decreto, nonchè alle formalità ipotecarie marittime.

Art. 9.

Con singoli provvedimenti, da emanarsi dal Ministro per la marina, di concerto con quello per il tesoro, i benifici previsti dal presente decreto potranno essere estesi anche alle navi miste e da passeggeri di stazza lorda superiore alle 15.000 tonnellate.

Art. 10.

Agli effetti del conseguimento dei benefici previsti dal R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e successive modifiche, le motonavi a scafo di legno sono parificate ai motovelieri a scafo di legno.

Art. 11.

Per provvedere al pagamento dei compensi previsti dal presente decreto è autorizzata la spesa di L. 2500 milioni, ivi compresi gli stanziamenti ancora da effettuare sulla autorizzazione di cui all'art. 21 del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330. La indicata somma di L. 2500 milioni sarà stanziata nel bilancio di previsione del Ministero della marina in ragione di:

750	milioni	per	l'esercizio	finanziario	1945-46
1000	»	»	»	»	1946-47
750	»	»	»	»	1947-48

Lo stanziamento per ciascun esercizio finanziario non dovrà essere in nessun caso superato; gli eventuali residui andranno in aumento degli stanziamenti degli anni successivi.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della navigazione.

Qualora la nave o galleggiante sia stato cancellato dalla matricola o registro d'iscrizione dovrà essere ripristinata la preesistente iscrizione.

Il credito derivante dal finanziamento ha inoltre privilegio sui macchinari ed altre attrezzature, costruiti o in costruzione, da installare sulla nave o galleggiante di cui sopra.

Detto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi; esso è preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di quelli derivanti dai privilegi o pegni preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio di cui sopra deve essere annotato, a richiesta dell'istituto od ente finanziatore, senza spese, nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile presso il Tribunale competente in relazione alla località nella quale si trovano i macchinari o attrezzature stessi e di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia.

L'ipoteca ed il privilegio s'intendono costituiti anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 7.

Fermo sempre il disposto del terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, perchè la garanzia sussidiaria prestata dallo Stato ai sensi del precedente art. 5 diventi operativa e lo Stato sia tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto, sarà sufficiente che abbia avuto corso la escussione della nave o galleggiante ipotecato e delle cose sottoposte a privilegio a termini del precedente art. 6.

Inoltre la detta garanzia sussidiaria diventa ugualmente operativa, e lo Stato è tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto finanziatore nei casi seguenti:

a) ogni qualvolta abbia avuto luogo la perdita totale della nave o galleggiante ipotecato per quella parte del credito dell'ente o istituto finanziatore che non fosse coperta dalla indennità di assicurazione;

b) ogni qualvolta la nave o galleggiante abbia formato oggetto di cattura o di procedimenti cautelativi od esecutivi fuori delle acque territoriali, dopo trascorsi sei mesi dalle cattura o dall'inizio di detti procedimenti.

lorda superiore alle 15.000 tonnellate.

Art. 10.

Agli effetti del conseguimento dei benefici previsti dal R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e successive modifiche, le motonavi a scafo di legno sono parificate ai motovelieri a scafo di legno.

Art. 11.

Per provvedere al pagamento dei compensi previsti dal presente decreto è autorizzata la spesa di L. 2500 milioni, ivi compresi gli stanziamenti ancora da effettuare sulla autorizzazione di cui all'art. 21 del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330. La indicata somma di L. 2500 milioni sarà stanziata nel bilancio di previsione del Ministero della marina in ragione di:

750	milioni	per	l'esercizio	finanziario	1945-46
1000	»	»	»	»	1946-47
750	»	»	»	»	1947-48

Lo stanziamento per ciascun esercizio finanziario non dovrà essere in nessun caso superato; gli eventuali residui andranno in aumento degli stanziamenti degli anni successivi.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — CEVOLOTTO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 12. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

TABELLA A.

Compenso di riparazione

Quota concorso spese di ricupero

Navi e galleggianti		fino a	100	tonn.	stanza	lorda	L.	7.500	per tonn.	stanza	lorda
»	»	da 101	a 300	»	»	»	»	6.000	»	»	»
»	»	da 301	a 500	»	»	»	»	5.500	»	»	»
»	»	da 501	a 1000	»	»	»	»	5.000	»	»	»
»	»	da 1001	a 2000	»	»	»	»	4.000	»	»	»
»	»	da 2001	a 15000	»	»	»	»	3.000	»	»	»
			ed oltre								

TABELLA B.

Compenso di riparazione

Quota concorso spese di riparazione scafo ed allestimento e relativi macchinari ausiliari

						Per ogni quintale di legno messo a posto — Lire	Per ogni quintale di materiale metallico messo a posto — Lire	Peso massimo per ogni tonnellata s. l. — q.li
Navi e galleggianti		fino a	100	tonn.	stanza lorda	2.000	2.500	3,9
»	»	da 101	a 300	»	» »	2.000	2.500	3,7
»	»	da 301	a 500	»	» »	2.000	2.500	3,5
»	»	da 501	a 1000	»	» »	1.800	2.500	3,3
»	»	da 1001	a 1500	»	» »	1.600	2.100	2,1
»	»	da 1501	a 2000	»	» »	1.600	2.100	1,9
»	»	da 2001	a 3000	»	» »	1.500	1.900	1,6
»	»	da 3001	a 15000	»	» »	1.400	1.900	1,3
			ed oltre					

TABELLA C.

Compenso di riparazione

Quota concorso spese ripristino corredi, dotazioni, pezzi rispetto

Navi e galleggianti		fino a	500	tonn.	stanza	lorda	L.	1.600	per tonn.	stanza	lorda
»	»	da 501	a 1000	»	»	»	»	1.700	»	»	»
»	»	da 1001	a 2000	»	»	»	»	1.900	»	»	»
»	»	da 2001	a 15000	»	»	»	»	2.000	»	»	»
			ed oltre								

I valori di cui alla presente tabella debbono essere maggiorati del 30 per cento nel caso di navi da passeggeri o miste.

TABELLA D.

Compenso di riparazione

Quota concorso spese di riparazione apparato motore ed apparecchi ausiliari dell'apparato motore

Potenza		fino a	100	C.A. o C.I.	. . . . .	L.	4.000	a C.A. o C.I.		
»	da	101	a 300	»	»	»	3.800	»	»	
»	da	301	a 500	»	»	»	3.600	»	»	
»	da	501	a 1000	»	»	»	3.400	»	»	
»	da	1001	a 2000	»	»	»	3.200	»	»	
»	di	oltre	2000	»	»	»	3.000	»	»	

Roma, addì 19 ottobre 1915

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Testo del R. decreto 23 gennaio 1928 e successive modi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Quota concorso spese di riparazione scafo ed allestimento e relativi macchinari ausiliari

			Per ogni quintale di legno messo a posto — Lire	Per ogni quintale di materiale metallico messo a posto — Lire	Peso massimo per ogni tonnellata s. l. — q.li
Navi e galleggianti	fino a 100 tonn. stanza lorda		2.000	2.500	2,9
» »	da 101 a 300 » » »		2.000	2.500	2,7
» »	da 301 a 500 » » »		2.000	2.500	2,5
» »	da 501 a 1000 » » »		1.800	2.500	2,3
» »	da 1001 a 1500 » » »		1.600	2.100	2,1
» »	da 1501 a 2000 » » »		1.600	2.100	1,9
» »	da 2001 a 3000 » » »		1.400	1.900	1,6
» »	da 3001 a 15000 ed oltre » » »		1.400	1.900	1,3

TABELLA *C*.

Compenso di riparazione

Quota concorso spese ripristino corredi, dotazioni, pezzi rispetto

Navi e galleggianti	fino a 500	tonn.	stazza	lorda	L.	1.600	per	tonn.	stazza	lorda
» »	da 501 a 1000	»	»	»	»	1.700		»	»	»
» »	da 1001 a 2000	»	»	»	»	1.900		»	»	»
» »	da 2001 a 15000 ed oltre	»	»	»	»	2.000		»	»	»

I valori di cui alla presente tabella debbono essere maggiorati del 30 per cento nel caso di navi da passeggeri o mieie.

TABELLA *D*.

Compenso di riparazione

Quota concorso spese di riparazione apparato motore ed apparecchi ausiliari dell'apparato motore

Potenza	fino a 100	C.A. o C.I.	. . . . .	L.	4.000	a	C.A. o C.I.	
»	da 101 a 300	»	»	. . . . .	»	3.800	»	»	
»	da 301 a 500	»	»	. . . . .	»	3.600	»	»	
»	da 501 a 1000	»	»	. . . . .	»	3.400	»	»	
»	da 1001 a 2000	»	»	. . . . .	»	3.200	»	»	
»	di oltre 2000	»	»	. . . . .	»	3.000	»	»	

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Passaggio all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Carassai (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3139, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Carassai (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Carassai (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(1896)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Passaggio all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale [illegible] di Monsampietro Morico (Ascoli

---

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1945.

Pena pecuniaria inflitta al liquidatore della Cassa agraria cooperativa « Avvenire agricolo » con sede in Butera (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la lettera in data 20 agosto 1945, n. 65921, della Banca d'Italia;

Considerato che il sig. dott. Giuseppe Strazzeri liquidatore della Cassa agraria cooperativa « Avvenire agricolo » di Butera (Caltanissetta), malgrado gli inviti rivoltigli e le diffide fattegli pel tramite della competente prefettura, non ha prodotto la documentazione annuale relativa all'esercizio 1943;

Decreta:

Al signor dott. Giuseppe Strazzeri, liquidatore della Cassa agraria cooperativa « Avvenire agricolo », con sede in Butera (Caltanissetta), è inflitta, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del menzionato R. decreto-legge n. 375, la pena pecuniaria di lire duemila (L. 2.000); la Cassa predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detto liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Caltanissetta provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(1899)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della fun-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(1896)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Passaggio all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(1897)

tembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la lettera in data 20 agosto 1945, n. 63921, della Banca d'Italia;

Considerato che il sig. dott. Giuseppe Strazzeri liquidatore della Cassa agraria cooperativa « Avvenire agricolo » di Butera (Caltanissetta), malgrado gli inviti rivoltigli e le diffide fattegli pel tramite della competente prefettura, non ha prodotto la documentazione annuale relativa all'esercizio 1943;

Decreta:

Al signor dott. Giuseppe Strazzeri, liquidatore della Cassa agraria cooperativa « Avvenire agricolo », con sede in Butera (Caltanissetta), è inflitta, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del menzionato R. decreto-legge n. 375, la pena pecuniaria di lire duemila (L. 2.000); la Cassa predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detto liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Caltanissetta provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1945

(1899) p. *Il Ministro*: PERSICO

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Reale, in data 7 marzo 1935, con cui venne sciolta e posta in liquidazione la Cassa agraria cooperativa di Licata, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Licata (Agrigento) e venne nominato liquidatore il dott. Antonio Lo Presti Seminerio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Considerato che il predetto liquidatore si è trasferito in altra residenza ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonio Lo Presti Seminerio, il rag. Ettore Maldonato fu Francesco è nominato, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge numero 375, liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Licata, società cooperativa in nome collettivo con sede in Licata (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1901)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.

Riapertura della liquidazione della Banca artigiana di Bari, con sede in Bari, e nomina del commissario liquidatore e di membri del Comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 novembre 1937, con cui fu revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca artigiana di Bari, società anonima cooperativa con sede in Bari, e venne messa in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che nel marzo 1943 il soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito a seguito dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge inerenti alla chiusura della procedura di liquidazione, provvide a cancellare la banca dall'albo delle aziende di credito;

Considerato che, nell'aprile 1943 venne notificato al commissario liquidatore della cessata Banca, dott. Nicola De Cristofaro fu Domenico, un avviso di sgravio d'imposta di ricchezza mobile categoria C° riferentesi all'anno 1938 per l'importo di L. 1227 e che, pertanto,

Art. 2.

I signori dott. Nicola De Cristofaro fu Domenico, Angeloro dott. Giuseppe fu Francesco, Manara dott. Carlo fu Pietro e D'Amore dott. Antonio di Giovanni sono nominati, rispettivamente, commissario liquidatore della menzionata Banca il primo, e membri del Comitato di sorveglianza gli altri, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1960)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « S. Nicolò di Bari » di S. Stefano Quisquina (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 11 settembre 1941, con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « S. Nicolò di Bari » di S. Stefano Quisquina (Agrigento) e la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda venne sostituita con quella speciale regolata dalle norme del titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento del Capo dell'Ispettorato in data 11 settembre 1941, con il quale il dott. Antonino Lo Presti Seminerio venne nominato commissario liquidatore della Cassa anzidetta;

Considerato che il predetto dott. Lo Presti Seminerio ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ufficiale del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1901)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.

Riapertura della liquidazione della Banca artigiana di Bari, con sede in Bari, e nomina del commissario liquidatore e di membri del Comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 novembre 1937, con cui fu revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca artigiana di Bari, società anonima cooperativa con sede in Bari, e venne messa in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che nel marzo 1943 il soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito a seguito dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge inerenti alla chiusura della procedura di liquidazione, provvide a cancellare la banca dall'albo delle aziende di credito;

Considerato che, nell'aprile 1943 venne notificato al commissario liquidatore della cessata Banca, dott. Nicola De Cristofaro fu Domenico, un avviso di sgravio d'imposta di ricchezza mobile categoria C² riferentesi all'anno 1938 per l'importo di L. 1227 e che, pertanto, si rende necessario procedere alla riapertura della liquidazione della ripetuta Banca, onde rendere possibile l'incasso di detta quota e il riparto di essa fra gli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' riaperta la liquidazione della Banca artigiana di Bari, società anonima cooperativa con sede in Bari, limitatamente all'operazione d'incasso della nuova sopravvenienza attiva ed al riparto di essa fra gli aventi diritto.

Roma, addì 19 ottobre 1945

(1900) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « S. Nicolò di Bari » di S. Stefano Quisquina (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 11 settembre 1941, con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « S. Nicolò di Bari » di S. Stefano Quisquina (Agrigento) e la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda venne sostituita con quella speciale regolata dalle norme del titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento del Capo dell'Ispettorato in data 11 settembre 1941, con il quale il dott. Antonino Lo Presti Seminerio venne nominato commissario liquidatore della Cassa anzidetta;

Considerato che il predetto dott. Lo Presti Seminerio ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Lo Presti Seminerio, il sig. Giuseppe Reina fu Domenico è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « S. Nicolò di Bari » di S. Stefano Quisquina (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

(1905) p. *Il Ministro*: PERSICO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 845021

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro di S. Stefano Quisquina (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 28 marzo 1941, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Antonino Lo Presti Seminerio venne nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro di S. Stefano Quisquina (Agrigento);

Considerato che il predetto dott. Lo Presti Seminerio ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Lo Presti Seminerio, il sig. Giuseppe Reina fu Domenico è nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro di S. Stefano Quisquina (Agrigento), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

p. *Il Ministro*: PENSCO

(1962)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità che sia ricostituita l'amministrazione ordinaria di detta Cassa;

Decreta:

I signori avv. Mario Cavallari fu Vincenzo e avv. Renato Giovannetti fu Riccardo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1963)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Nomina e conferma in carica di presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Massafra (Taranto), S. Severino Rota (Salerno), Picciano (Pescara), Campolattaro (Benevento) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Direzione generale del Banco di Napoli, con sede in Napoli, dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e dall'Istituto di credito agrario per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 28 marzo 1941, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Antonino Lo Presti Seminerio venne nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro di S. Stefano Quisquina (Agrigento);

Considerato che il predetto dott. Lo Presti Seminerio ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Lo Presti Seminerio, il sig. Giuseppe Reina fu Domenico è nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro di S. Stefano Quisquina (Agrigento), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

p. *Il Ministro*: Pesenco

(1992)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che con decreto 23 luglio 1945 del Prefetto di Ferrara, i signori dott. avv. Mario Cavallari fu Vincenzo e avv. Renato Giovannetti fu Riccardo vennero nominati rispettivamente commissario e vice commissario per la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara;

Ritenuto che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal commissario, occorre procedere alla nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Decreta:

Il sig. avv. Renato Giovannetti fu Riccardo è nominato presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara.

Il sig. dott. avv. Mario Cavallari fu Vincenzo è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1993)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Nomina e conferma in carica di presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Massafra (Taranto), S. Severino Rota (Salerno), Picciano (Pescara), Campolattaro (Benevento) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Direzione generale del Banco di Napoli, con sede in Napoli, dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. avv. Gaetano Stefano Tramonte di Fedele Benedetto è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Massafra (Taranto);

il sig. Luigi Tenore di Gennaro è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Severino Rota (Salerno);

il sig. Pasquale De Luca fu Filandro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Picciano (Pescara);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il sig. Vincenzo Denza di Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Campolattaro (Benevento);

il sig. Giacomo Melchiorre di Camillo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bellante (Teramo);

il sig. Giorgio Vitale di Angelo Rodolfo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone Valfortore (Benevento);

il sig. Beniamino Pompei fu Francesco Paolo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montesino (Teramo);

il sig. Elio Lalli fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Pio delle Camere (L'Aquila);

il sig. Nicola Graziano fu Carmine è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Pietro al Tanagro (Salerno);

il sig. Zuccarini Giovanni Battista fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guspini (Cagliari);

il sig. Vallero avv. Baldo fu Stefano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sassari;

il sig. Sannia Isidoro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pula (Cagliari);

il sig. Fabrizi Eugenio fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gualdo Tadino (Perugia);

il sig. Cellini cav. Arpaldo fu Emidio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ripatransone (Ascoli Piceno);

il sig. Gnoni dott. G. Battista fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Umbertide (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(1898)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Convalida del mutuo di L. 5.000.000 concesso dalla Cassa nazionale assistenza medici alla Confederazione professionisti ed artisti.

IL MINISTRO

federazione professionisti ed artisti, sotto l'impero del governo della repubblica sociale italiana, come da rogito notaio Staderini 12 ottobre 1943, registrato a Roma il 13 ottobre successivo, atti pubblici, vol. 648, n. 6649;

Viste le deduzioni presentate dai commissari liquidatori della Confederazione professionisti ed artisti e i documenti esibiti dalla Confederazione e dalla Cassa;

Ritenuto che il mutuo predetto deve ritenersi un atto di disposizione dei beni della Cassa nazionale assistenza medici, avendo importato trasferimento nel patrimonio della Confederazione professionisti ed artisti dell'importo delle somme mutuate ai sensi dell'art. 1814 Codice civile;

Ritenuto d'altra parte che la somma mutuata è stata acquisita al patrimonio confederale, risultando dai documenti prodotti dalla Cassa nazionale assistenza medici che la Banca nazionale del lavoro trasferì L. 4.500.000 dal conto tesoreria della Cassa stessa a quello della Confederazione, e che per altre L. 500.000 la Cassa predetta emise sul proprio cassiere un mandato a favore della Confederazione professionisti ed artisti come da regolare quietanza e successiva reversale;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarato valido il mutuo di L. 5.000.000, fatto con atto Staderini il 12 ottobre 1943 (registrato il 13 ottobre successivo, atti pubblici, volume 648, n. 6649) dalla Cassa nazionale assistenza medici alla Confederazione professionisti ed artisti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 12 ottobre 1945

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1909)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Acquacanina, Castelraimondo, Civitanova Marche, Montefano, Morrovalle e S. Angelo in Pontano (Macerata).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il sig. Elio Lelli fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Pio delle Camere (L'Aquila);

il sig. Nicola Graziano fu Carmine è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Pietro al Tanagro (Salerno);

il sig. Zuccarini Giova..... Battista fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guspini (Cagliari);

il sig. Vallero avv. Baldo fu Stefano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sassari;

il sig. Sanniu Isidoro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pula (Cagliari);

il sig. Fabrizi Eugenio fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gualdo Tadino (Perugia);

il sig. Cellini cav. Arpaldo fu Emidio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ripatransone (Ascoli Piceno);

il sig. Gnoni dott. G. Battista fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Umbertide (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(1898)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Convalida del mutuo di L. 5.000.000 concesso dalla Cassa nazionale assistenza medici alla Confederazione professionisti ed artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2, n. 5, e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto l'art. 2, penultimo comma, del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Vista l'istanza in data 24 marzo 1945 del commissario della Cassa nazionale assistenza medici, con la quale si chiede la convalida ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, come atto portante disposizioni di propri beni, di un mutuo di L. 5.000.000, fatto dalla Cassa alla Confederazione professionisti ed artisti con atto Staderini il 12 ottobre 1943 (registrato il 13 ottobre successivo, atti pubblici, volume 648, n. 6649);

Ritenuto d'altra parte che la somma mutuata è stata acquisita al patrimonio confederale, risultando dai documenti prodotti dalla Cassa nazionale assistenza medici che la Banca nazionale del lavoro trasferì L. 4.500.000 dal conto tesoreria della Cassa stessa a quello della Confederazione, e che per altre L. 500.000 la Cassa predetta emise sul proprio cassiere un mandato a favore della Confederazione professionisti ed artisti come da regolare quietanza e successiva reversale;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarato valido il mutuo di L. 5.000.000, fatto con atto Staderini il 12 ottobre 1943 (registrato il 13 ottobre successivo, atti pubblici, volume 648, n. 6649) dalla Cassa nazionale assistenza medici alla Confederazione professionisti ed artisti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 12 ottobre 1945

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1909)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.

Gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Acquacanina, Castelraimondo, Civitanova Marche, Montefano, Morrovalle e S. Angelo in Pontano (Macerata).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 25 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Acquacanina, Castelraimondo, Civitanova Marche, Montefano, Morrovalle e S. Angelo in Pontano della provincia di Macerata non possono utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione dei patrimoni delle Casse comunali di credito agrario di Acquacanina, Castelraimondo, Civitanova Marche, Montefano, Morrovalle e S. Angelo in Pontano della provincia di Macerata è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1926)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.

Istituzione di una dipendenza del Banco di Sicilia in Polizzi Generosa (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 6 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Pa-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Roma ad assumere un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Con decreto interministeriale 10 corrente, l'Amministrazione provinciale di Roma è stata autorizzata ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, un mutuo di L. 111.000.000 pel pareggio del bilancio 1945.

(1946)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 novembre 1945 - N. 230

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,20
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,15
Redimibile 3,50 % 1934	91,15
Id. 5 % 1936	98,275
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,375
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,125
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99 —

Media dei cambi e dei titoli del 6 novembre 1945 - N. 231

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

La gestione dei patrimoni delle Casse comunali di credito agrario di Acquacanina, Castelraimondo, Civitanova Marche, Montefano, Morrovalle e S. Angelo in Pontano della provincia di Macerata è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1926)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.
Istituzione di una dipendenza del Banco di Sicilia in Polizzi Generosa (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e [illegible] dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Polizzi Generosa (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1945.

Il Ministro: RICCI

(1927)

Con decreto [illegible] zione provinciale di Roma è stata autorizzata ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, un mutuo di L. 111.000.000 pel pareggio del bilancio 1945.

(1946)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 novembre 1945 - N. 230

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,20
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,15
Redimibile 3,50 % 1934	91,15
Id. 5 % 1936	98,275
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,125
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99 —

Media dei cambi e dei titoli del 6 novembre 1945 - N. 231

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,575
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,425
Redimibile 3,50 % 1934	91,90
Id. 5 % 1936	98,55
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,05

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Rubino Corrado fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9751 — Data: 29 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito Italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quetanza esattoriale — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9414 — Data: 20 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120-16895 — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lauciello Biase fu Vito — Titoli del Debito pubblico: quetanza esattoriale — Capitale: L. 2200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Anatista Luigi di Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons 3.50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 45.50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Campo Domenico fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons 3.50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 462.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2033 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Paradiso Giuseppe fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons 3.50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 10.50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 689 — Data: 11 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Saorra Emelinda fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons 3.50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 767 — Data: febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Saverio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons 3.50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 133

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 239 — Data: 20 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Ievolella Domenico fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Cons 3.50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 80.50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 25 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 23.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 90.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 198 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 45.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 199 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 4 — Capitale: L. 38.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia — Intestazione: Rocchini Silvio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro 4 % — Capitale: L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 agosto 1945

(1344) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimento di professori universitari

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti effettuati nei confronti dei sottonotati professori nella Facoltà e per la cattedra per ciascuno indicata:

Facoltà di lettere e filosofia:

Filosofia teoretica, Milano, prof. Giovanni Emanuele Barie.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Chimica generale e inorganica, Milano, prof. Umberto Sborgi.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica otorinolaringoiatrica, Milano, prof. Francesco Lasagna.

Facoltà di medicina veterinaria:

Patologia speciale e clinica chirurgica, Bologna, prof. Attilio Mensa;

Patologia speciale e clinica chirurgica, Milano, prof. Felice Ciuffi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

reria di Siracusa — Intestazione: Rubino Corrado fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9754 — Data: 29 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9414 — Data: 20 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 129-10836 — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lauciello Biase fu Vito — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Amalista Luigi di Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 45,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Campo Domenico fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 462.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2033 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Paradiso Giuseppe fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 10,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 682 — Data: 11 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Sborra Ermelinda fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 367 — Data: febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Saverio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 133.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 230 — Data: 20 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Ievoletta Domenico fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 80,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Ragusa — Intestazione: Cavalieri Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 8600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 195 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 123.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 4 — Capitale: L. 38.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia — Intestazione: Rocchini Silvio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro 4 % — Capitale: L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 agosto 1945

(1344) *Il direttore generale*: CENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimento di professori universitari

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti effettuati nei confronti dei sottonotati professori nella Facoltà e per la cattedra per ciascuno indicata:

Facoltà di lettere e filosofia:

Filosofia teoretica, Milano, prof. Giovanni Emanuele Barié.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Chimica generale e inorganica, Milano, prof. Umberto Sborgi.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica otorinolaringoiatrica, Milano, prof. Francesco Lasagna.

Facoltà di medicina veterinaria:

Patologia speciale e clinica chirurgica, Bologna, prof. Attilio Mensa;

Patologia speciale e clinica chirurgica, Milano, prof. Felice Cinotti.

Le Facoltà interessate, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, devono, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le loro proposte per la conferma del titolare, o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1934)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

dalla data d'entrata in esercizio delle navi o galleggianti, a rate semestrali posticipate e sarà calcolato per il primo anno sulla base delle spese sostenute dai proprietari e controllate dal Ministero della marina, e per i tre anni successivi sulla base di tale ammontare ridotto ogni anno del 25 per cento.

Art. 6.

Salvo altre eventuali garanzie, il credito derivante dal finanziamento di cui al precedente art. 5 deve essere garantito da ipoteca a favore dell'ente o istituto finanziatore sulle navi o galleggianti al cui ricupero e rimessa in efficienza è destinato il finanziamento stesso.

Alla pubblicità dell'ipoteca si procede senza alcuna spesa, ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione.

Qualora la nave o galleggiante sia stato cancellato dalla matricola o registro d'iscrizione dovrà essere ripristinata la preesistente iscrizione.

Il credito derivante dal finanziamento ha inoltre privilegio sui macchinari ed altre attrezzature, costruiti o in costruzione, da installare sulla nave o galleggiante di cui sopra.

Detto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi; esso è preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di quelli derivanti dai privilegi o pegni preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio di cui sopra deve essere annotato, a richiesta dell'istituto od ente finanziatore, senza spese, nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile presso il Tribunale competente in relazione alla località nella quale si trovano i macchinari o attrezzature stessi e di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia.

L'ipoteca ed il privilegio s'intendono costituiti anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 7.

Fermo sempre il disposto del terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, perchè la garanzia sussidiaria prestata dallo Stato ai sensi del precedente art. 5 diventi operativa e lo Stato sia tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto, sarà sufficiente che abbia avuto corso la escussione della nave o galleggiante ipotecato e delle cose sottoposte a privilegio a termini

Art. 8.

Alle provvidenze ed ai finanziamenti di cui al presente decreto sono applicabili le norme di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944 n. 367.

Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 12 del suddetto decreto s'intendono applicabili anche agli atti e contratti con i quali vengono concessi o ceduti i compensi di riparazione di cui al presente decreto, nonchè alle formalità ipotecarie marittime.

Art. 9.

Con singoli provvedimenti, da emanarsi dal Ministro per la marina, di concerto con quello per il tesoro, i benifici previsti dal presente decreto potranno essere estesi anche alle navi miste e da passeggeri di stazza lorda superiore alle 15.000 tonnellate.

Art. 10.

Agli effetti del conseguimento dei benefici previsti dal R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e successive modifiche, le motonavi a scafo di legno sono parificate ai motovelieri a scafo di legno.

Art. 11.

Per provvedere al pagamento dei compensi previsti dal presente decreto è autorizzata la spesa di L. 2500 milioni, ivi compresi gli stanziamenti ancora da effettuare sulla autorizzazione di cui all'art. 21 del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330. La indicata somma di L. 2500 milioni sarà stanziata nel bilancio di previsione del Ministero della marina in ragione di:

750	milioni	per	l'esercizio	finanziario	1945-46
1000	»	»	»	»	1946-47
750	»	»	»	»	1947-48

Lo stanziamento per ciascun esercizio finanziario non dovrà essere in nessun caso superato; gli eventuali residui andranno in aumento degli stanziamenti degli anni successivi.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Rubino Corrado fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9754 — Data: 29 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quetanza esattoriale — Capitale: L. 4100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9414 — Data: 20 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120-10896 — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lanciello Biase fu Vito — Titoli del Debito pubblico: quetanza esattoriale — Capitale: L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Amalista Luigi di Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 45,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Campo Domenico fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 462.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2033 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Paradiso Giuseppe fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 10,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 682 — Data: 11 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Saorra Ermelinda fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 367 — Data: febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Saverio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 133.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 230 — Data: 20 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Ievolella Domenico fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 80,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 23.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 90.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 198 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 15.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 199 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 4 — Capitale: L. 38.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia — Intestazione: Rocchini Silvio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro 4 % — Capitale: L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siene intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 agosto 1945

(1344) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimento di professori universitari

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti effettuati nei confronti dei sottonotati professori nella Facoltà e per la cattedra per ciascuno indicata:

Facoltà di lettere e filosofia:

Filosofia teoretica, Milano, prof. Giovanni Emanuele Barié.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Chimica generale e inorganica, Milano, prof. Umberto Sborgi.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica otorinolaringoiatrica, Milano, prof. Francesco Lasagna.

Facoltà di medicina veterinaria:

Patologia speciale e clinica chirurgica, Bologna, prof. Attilio Mensa;

Patologia speciale e clinica chirurgica, Milano, prof. Felice Ciuolti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

— Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9734 — Data: 29 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quetanza esattoriale — Capitale: L. 4100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9414 — Data: 20 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 5600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120-10806 — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lauciello Biase fu Vito — Titoli del Debito pubblico: quetanza esattoriale — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Amatista Luigi di Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 45,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Campo Domenico fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 402.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2033 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Paradiso Giuseppe fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 10,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 682 — Data: 11 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Saorra Ermelinda fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 367 — Data: febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Saverio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 133.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 239 — Data: 20 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Ievoletta Domenico fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 80,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Ragusa — Intestazione: Cavalieri Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 195 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 132.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 4 — Capitale: L. 38.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia — Intestazione: Rocchini Silvio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro 5 % — Capitale: L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 agosto 1945

(1344) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimento di professori universitari

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti effettuati nei confronti dei sottoindicati professori nella Facoltà e per la cattedra per ciascuno indicata:

Facoltà di lettere e filosofia:

Filosofia teoretica, Milano, prof. Giovanni Emanuele Barie.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Chimica generale e inorganica, Milano, prof. Umberto Sborgi.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica otorinolaringoiatrica, Milano, prof. Francesco Lasagna.

Facoltà di medicina veterinaria:

Patologia speciale e clinica chirurgica, Bologna, prof. Attilio Mensa;

Patologia speciale e clinica chirurgica, Milano, prof. Felice Cinotti.

Le Facoltà interessate, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, devono, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le loro proposte per la conferma del titolare, o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1934)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

15

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. /pa.
15 Nov 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.133 of 6 November 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Land Forces Navy Air Force

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.662 of 31 August 1945.

Revision of the medico-legal declarations made in the enemy occupied territories, from 8 September 1943 to the date on which they were respectively liberated, concerning the military personnel.

(b) War Material Disposal

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.683 of 29 October 1945.

Constitution, in the Ministry for Reconstruction, of an autonomous agency for War Material Disposal.

(c) War Material Disposal Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 684 of 29 October 1945.

Authorization to advance two hundred millions of lire in favour of the Autonomous Agency for War Material Disposal.

(d) Local Government Finance

(d) Ministerial Decree of 16 April 1945.

Authorization to the Credit Consortium for Public Works to supply the two thirds of the loans contracted in favour of some Communes in order to

36

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a)
Land Forces
Navy
Air Force

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.682 of 31 August 1945.

Revision of the medico-legal declarations made in the enemy occupied territories, from 8 September 1943 to the date on which they were respectively liberated, concerning the military personnel.

(b)
War Material Disposal

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.683 of 29 October 1945.

Constitution, in the Ministry for Reconstruction, of an autonomous agency for War Material Disposal.

(c)
War Material Disposal
Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 684 of 29 October 1945.

Authorization to advance two hundred millions of lire in favour of the Autonomous Agency for War Material Disposal.

(d)
Local Government Finance

(d) Ministerial Decree of 16 April 1945.

Authorization to the Credit Consortium for Public Works to supply the two thirds of the loans contracted in favour of some Communes in order to balance the 1944 budget.

(e)
Food

(e) Ministerial Decree of 29 October 1945.

Regulations to supply the civil population with meat and "pecorino" cheese.

(f)
Navy
Labour

(f) Ministerial Decree of 2 October 1945.

Extension of the powers conferred upon the special Commissioner for the Marsaha Harbour Workers Company.

(g)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(g) Ministerial Decree of 11 October 1945.

Placing "Agfa-Foto" Stock Company, having its main office in Milan, under control and appointing a controller.

(h)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(h) Ministerial Decree of 11 October 1945.

Sequestration of the "Gutehoffnungshuette-Schloemann" Stock Company, with head office in Milan, and appointing a controller.

36

7663

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(i) Finance (Property Control) RC Venezia

(i) Ministerial Decree d. 14 October 1945. Sequestration of the "H.Krull" Stock Company having its main office in Treviso, and appointment of trustee.

(j) Finance (Property Control) RC Liguria

(j) Ministerial Decree of 20 October 1945. Sequestration of the "Carlo Bensel & Co." limited partnership, having its main office in Carasco (Genova), and appointment of trustee.

(k) Finance (Property Control) RC Piemonte

(k) Ministerial Decree of 20 October 1945. Placing "Schmid Emilio di Giacomo" private firm with its main office in Torino under control and appointing a controller.

(l) Finance (Property Control) RC Piemonte

(l) Ministerial Decree of 20 October 1945. Placing "Peter Ernesto"firm, with main office in Torino, under control and appointing a controller.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 25 October 1945. 93 Revocation of the Interministerial decree of 22 November 1941, concerning the sequestration of the "La Radio Nazionale" stock Company having its seat in Rome.

NOTE .- ROs, SOSOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.O. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of A.C territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Friday, 23 November 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue of G.O. will be published in the issue appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. B. [illegible]
Lt.Colonel,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RC Piemonte

(1) Finance (Property Control) RC Piemonte

(1) Ministerial Decree of 20 October 1945. Placing "Peter Ernesto" firm, with main office in Torino, under control and appointing a controller.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 25 October 1945. Revocation of the interministerial decree of 22 November 1941, concerning the sequestration of the "La Radio Nazionale" stock Company having its seat in Rome.

33

NOTE :- ACs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of J.G. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of A.C territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Friday, 23 November 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue of J.G. will be published in the issue appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. G. [illegible]
Lt.Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 6 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare soltanto gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1742

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 682.

Revisione dei giudizi medico-legali emessi nei territori occupati dal nemico, dalla data dell'8 settembre 1943 a quella della rispettiva liberazione, riguardanti i personali dipendenti dalle Amministrazioni militari . . Pag. 1743

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 ottobre 1945, n. 683.

Creazione, presso il Ministero della ricostruzione, di una Azienda autonoma per i residuati di guerra . . Pag. 1745

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1945, n. 684.

Autorizzazione all'anticipazione di lire duecento milioni a favore dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra. Pag. 1746

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società per azioni « Agfa-Foto », con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 1748

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni Gutehoffnungshuette - Schloemann, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1749

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « H. Krüll », con sede in Treviso, e nomina del sequestratario. Pag. 1749

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Carlo Pensel e C., con sede in Carasco (Genova), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1750

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Schmid

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

150

33

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,20 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1 2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1742

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 682.

Revisione dei giudizi medico-legali emessi nei territori occupati dal nemico, dalla data dell'8 settembre 1943 a quella della rispettiva liberazione, riguardanti i personali dipendenti dalle Amministrazioni militari . . Pag. 1743

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1945, n. 683.

Creazione, presso il Ministero della ricostruzione, di una Azienda autonoma per i residuati di guerra . . Pag. 1745

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1945, n. 684.

Autorizzazione all'anticipazione di lire duecento milioni a favore dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra. Pag. 1746

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche ad effettuare la somministrazione dei due terzi dei mutui assunti a favore di alcuni Comuni per il pareggio dei bilanci 1944 . . . . . Pag. 1746

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1945.

Norme per l'approvvigionamento della popolazione civile delle carni ovine e del formaggio pecorino . . Pag. 1747

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Marsala. Pag. 1748

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società per azioni « Agfa-Foto », con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 1748

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni Gutehoffnungshuette - Schloemann, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1748

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « H. Krüll », con sede in Treviso, e nomina del sequestratario. Pag. 1748

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Carlo Pensel e C., con sede in Carasco (Genova), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1749

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Peter Ernesto, con sede in Torino, e nomina del sindacatore. Pag. 1749

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 22 novembre 1941, con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società per azioni « La Radio Nazionale », con sede in Roma. Pag. 1749

33

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7663

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 13 dal 1° al 15 luglio 1945 . . . . . Pag. 1756

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 1756

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1756

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1756

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 DEL 6 NOVEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Reggio Calabria.

(912)

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

Leone Salvatore fu Orazio e di Lo Giudice Carmela, nato a Taormina l'8 aprile 1916, sergente palombaro, matr. 16369. — (*Determinazione del* 10 *maggio* 1945).

A VIVENTI

Paccagnini Damos di Agostino e di Canocchi Celide, nato a Montalcino (Siena) l'8 aprile 1913, 2° capo palombaro, matricola 29640;

Varini Dino di Orazio e di Sgarbozza Ede, nato a Terrassano (Padova) il 9 marzo 1922, sottocapo palombaro, matricola 36285. — (*Determinazione del* 10 *maggio* 1945).

Favale Luciano di Nicola e di Crocerisso Magnolia, nato a Monteroni (Lecce) il 13 dicembre 1920, sottocapo palombaro, [illegible] (*Determinazione del* 10 *maggio* 1945).

Pesel Carlo di Colo e di Postle Caterina, nato a Laurana (Fiume) il 23 febbraio 1919, sottocapo palombaro, matr. 97281;

Feroldi Giuseppe di Vittorio e di Gilberti Maria, nato a Remedello (Brescia) il 23 gennaio 1920, sottocapo palombaro, matr. 53719.

Pammolli Colombo di Agostino e fu Babbucci Anna, nato a Piancastagnaio (Siena) il 28 febbraio 1922, sottocapo palombaro, matr. 51898. — (*Determinazione del* 10 *maggio* 1945).

MEDAGLIA DI BRONZO

Notarbartolo Di Villarosa Pietro di Luigi e di Donegani Maria, nato a Livorno il 4 luglio 1910, tenente di vascello. — (*Determinazione del* 1° *giugno* 1945).

CROCE DI GUERRA

Zuanetti Michele fu Armando e di De Paolo Caterina, nato a Pieve di Cadore (Belluno) il 2 aprile 1920, sergente elettricista, matr. 45846. — (*Determinazione del* 20 *maggio* 1945).

Concialini Antonio di Arturo, nato a Milano il 29 dicembre 1911, capitano di corvetta. — (*Determinazione del* 20 *maggio* 1945).

Sandrini Mario di Luigi e di Ravenoldi Antonia, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 26 dicembre 1921, sottonocchiere, matr. 52007 — (*Determinazione del* 20 *maggio* 1945).

Cian Mario fu Guido e di Wucherer Anna, nato a Trepalach (Germania) il 10 dicembre 1914, 2° capo meccanico, matr. 26484;

Scarso Alessandro di Marcello e di Turolla Maria, nato a Padova il 28 aprile 1920, sergente meccanico, matr. 42958;

Casappa Livio di Igino e Zardi Maria Rosa, nato a Parma il 19 febbraio 1918, sottocapo fuochista A., matr. 56315;

Stella Antonino di Leonardo e di Ingargiola Giuse[illegible] nato a Castelvetrano (Trapani) il 4 aprile 1920, sottocapo [illegible]chista A., matr. 26952;

Trecisan Mario di Giacomo e di Burello Maria, nato a Pola il 15 agosto 1920, fuochista M. N., matr. 16990;

Poma Arturo di Pietro e di Castelli Carla, nato a Zanica (Bergamo) il 21 settembre 1920, fuochista O., matr. 20564;

Mandas Natale di Rodolfo e di Sieri Assunta, nato a Cagliari il 1° gennaio 1920, fuochista O., matr. 12953;

Morgan Alessandro di Stefano e di Visentin Tranquilla, nato a Trieste il 13 marzo 1920, cann. A., matr. 4775;

Sbrascini Ulderico di Angelo e di Casalini Elvira, nato a Civitanova Marche il 6 gennaio 1920, cann. O., matr. 2006;

Palazzolo Angelo di Mario e di Massimilo Rosa, nato ad Acireale (Catania) il 13 novembre 1920, cann. O., matr. 30016;

D'Emmanuele Francesco fu Giuseppe e di Previti Domenica, nato a Catania il 3 ottobre 1920, cann. O., matr. 3856;

Annese Vincenzo di Giuseppe e di Laura Vacca, nato a Molfetta (Bari) il 5 gennaio 1920, sottonocchiere, matr. 16915;

Zinni Angelo di Antonio e di Zinni Annunziata, nato a Istonio (Chieti) il 4 novembre 1920, marinaio, matr. 2209. — (*Determinazione del* 24 *maggio* 1945).

Camboni Giovanni di Luigi e di Argidiacono Anna, nato a Cagliari il 25 novembre 1916, tenente di vascello. — (*Determinazione del* 25 *maggio* 1945).

Santucci Antonio di Alessandro e di Betti Annamaria, nato a Monterotondo (Roma) il 20 febbraio 1918, 2° capo R.T., matr. 43707;

Fiore Benedetto di Vito e fu De Fonte Maria, nato a Bari il 6 gennaio 1912, 2° capo M.N., matr. 43216;

Luccarelli Michele fu Angelo e di Pucci Assunta, nato a Taranto il 21 settembre 1918, 2° capo R.T., matr. 40815;

Piscopiello Luigi di N. N. e di Strichi Filomena, nato a Tricase (Lecce) il 7 dicembre 1920, marinaio, matr. 15325. —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 DEL 6 NOVEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Reggio Calabria.

(912)

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

Leone Salvatore fu Orazio e di Lo Giudice Carmela, nato a Taormina l'8 aprile 1916, sergente palombaro, matr. 16369. — (*Determinazione del 10 maggio 1945*).

A VIVENTI

Paccagnini Damos di Agostino e di Canocchi Celide, nato a Montalcino (Siena) l'8 aprile 1913, 2° capo palombaro, matricola 38640;

Varini Fino di Orazio e di Sgarbozza Ede, nato a Terrigamno (Padova) il 9 marzo 1922, sottocapo palombaro, matricola 56385. — (*Determinazione del 10 maggio 1945*).

Favale Luciano di Nicola e di Crocerisso Magnolia, nato a Monteroni (Lecce) il 13 dicembre 1920, sottocapo palombaro, matr. 53349. — (*Determinazione del 10 maggio 1945*).

Guglielmo Giuseppe fu Federico e di Silo Maria, nato a Belluno il 17 marzo 1920, sottocapo palombaro, matr. 56283. — (*Determinazione del 10 maggio 1945*).

Badessi Giorgio fu Giuseppe e di Graglietto Irma, nato a Graz (Austria) il 17 settembre 1916, tenente di vascello;

Arena Guido di Gaetano e di Ricò Ines, nato a Catania il 3 giugno 1919, tenente G. N.;

Morello Agostino fu Angelo e fu Allos Giovanna, nato a Torino il 21 aprile 1920, sottotenente A. N.;

Rota Oreste di Palmiro e di Navardi Adelaide, nato a Cremona il 29 luglio 1914, 2° capo infermiere, mat. 30910;

Cocchi Ferdinando di Gaetano e di Malagoni Clotilde, nato a Modena il 13 luglio 1919, sottocapo palombaro, matricola 56286;

CROCE DI GUERRA

Zuanetti Michele fu Armando e di De Paolo Caterina, nato a Pieve di Cadore (Belluno) il 2 aprile 1920, sergente elettricista, matr. 45846. — (*Determinazione del 20 maggio 1945*).

Cocialini Antonio di Arturo, nato a Milano il 29 dicembre 1911, capitano di corvetta. — (*Determinazione del 20 maggio 1945*).

Sandrini Mario di Luigi e di Ravenoldi Antonia, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 26 dicembre 1924, sottonocchiere, matr. 53667. — (*Determinazione del 20 maggio 1945*).

Ciaa Mario fu Guido e di Wucherer Anna, nato a Trapanch (Germania) il 10 dicembre 1914, 2° capo meccanico, matr. 26484;

Scarso Alessandro di Marcello e di Turolla Maria, nato a Padova il 28 aprile 1920, sergente meccanico, matr. 42358;

Casappa Livio di Igino e Zardi Maria Rosa, nato a Parma il 19 febbraio 1918, sottocapo fuochista A., matr. 36315;

Stella Antonino di Leonardo e di Ingargiola Giuseppa, nato a Castelvetrano (Trapani) il 4 aprile 1920, sottocapo fuochista A., matr. 26352;

Trevisan Mario di Giacomo e di Burello Maria, nato a Pola il 15 agosto 1920, fuochista M. N., matr. 19860;

Poma Arturo di Pietro e di Castelli Carla, nato a Zanica (Bergamo) il 21 settembre 1920, fuochista O., matr. 20564;

Mandas Natale di Rodolfo e di Steri Assunta, nato a Cagliari il 1° gennaio 1920, fuochista O., matr. 12653;

Morgan Alessandro di Stefano e di Visentin Tranquilla, nato a Trieste il 13 marzo 1920, cann. A., matr. 4775;

Sbrazelni Ulderico di Angelo e di Casalini Elvira, nato a Civitanova Marche il 6 gennaio 1920, cann. O., matr. 20005;

Palazzolo Angelo di Mario e di Massimillo Rosa, nato a Acireale (Catania) il 13 novembre 1920, cann. O., matr. 30046;

D'Emanuele Francesco fu Giuseppe e di Previti Domenica, nato a Catania il 3 ottobre 1920, cann. O., matr. 3846;

Annese Vincenzo di Giuseppe e di Laura Vacca, nato a Molfetta (Bari) il 5 gennaio 1920, sottonocchiere, matr. 16915;

Zinni Angelo di Antonio e di Zinni Annunziata, nato a Istonio (Chieti) il 4 novembre 1920, marinaio, matr. 2299. — (*Determinazione del 24 maggio 1945*).

Cambani Giovanni di Luigi e di Arcidiacono Anna, nato a Cagliari il 25 novembre 1916, tenente di vascello. — (*Determinazione del 25 maggio 1945*).

Santucci Antonio di Alessandro e di Botti Annamaria, nato a Monterotondo (Roma) il 20 febbraio 1918, 2° capo R.T., matr. 43707;

Fiore Benedetto di Vito e fu De Fonte Maria, nato a Bari il 6 gennaio 1912, 2° capo M.N., matr. 4336;

Luccarelli Michele fu Angelo e di Pucci Assunta, nato a Taranto il 21 settembre 1918, 2° capo R.T., matr. 40816;

Piscopiello Luigi di N. N. e di Strichi Filomena, nato a Tricase (Lecce) il 7 dicembre 1920, marinaio, matr. 15825. — (*Determinazione del 25 maggio 1945*).

Caracciolo Leopoldo di Vincenzo e di Vitale Maddalena, nato a Frattamaggiore (Napoli) il 30 novembre 1919, sergente cannoniere P.S., matr. 55138. — (*Determinazione del 1° giugno 1945*).

Saita Alfonso di Giuseppe e di Mellia Maria Catena, nato a Miscemi (Caltanissetta) il 27 giugno 1921, sergente R.T., matr. 50728. — (*Determinazione del 1° giugno 1945*).

Silvestrini Alberto di Romeo e di Castagnara Adelaide, nato a Fontanelice (Bologna) l'11 agosto 1921, sergente nocchiere, matr. 51657. — (*Determinazione del 1° giugno 1945*).

De Ronis Ottorino di Samuele e di Paoloni Liberata, nato a S. Polo dei Cavalieri (Roma) il 3 marzo 1920, sergente elettricista, matr. 43031. — (*Determinazione del 1° giugno 1945*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Berti Lido di Marino e di Giuliani Umbertina, nato a Fano il 6 ottobre 1918, sottocapo M. N., matr. 47540. — (*Determinazione del 6 giugno 1945*).

Bocca Attilio fu Bocca Orsola, nato a Torino l'8 luglio 1890, capitano di corvetta. — (*Determinazione del 6 giugno 1945*).

Quintiliani Nicola fu Giuseppe e di Marchingiana Sabia, nato a Pescara l'11 febbraio 1917, sergente nocchiere, matricola 45373. — (*Determinazione del 6 giugno 1945*).

Ironetti Luraschi Marcello di Luraschi Bice, nato a Venezia il 6 giugno 1904, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 6 giugno 1945*).

Cartini Egidio fu Gerolamo e di Prigneti Benedetta, nato a Riva Trigoso (Genova) il 5 settembre 1917, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 6 giugno 1945*).

Nacinovich Mario fu Mariano e di Maria Bergnaz, nato a Fiume il 10 settembre 1916, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 6 giugno 1945*).

Iannucci Marino fu Giovanni e di Laura Barile, nato a Castro dei Volsci (Frosinone) il 15 aprile 1900, capitano di vascello. — (*Determinazione del 7 giugno 1945*).

Spanò Annunziato di Ferdinando e di Cosentino Anna, nato a S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) il 1° gennaio 1916, 2° capo cannoniere P.S., matr. 39101. — (*Determinazione del 7 giugno 1945*).

Tozzini Ubaldo fu Guido e fu Nardelli Maria, nato a Rio Marina (Livorno) il 22 luglio 1897, tenente C.R.E.M. (S.M.). — (*Determinazione del 7 giugno 1945*).

Botti Filippo di Pietro e di Salbene Maria, nato a Cernobbio (Como) il 13 settembre 1920, sergente meccanico, matricola 53563;

Oggiano Mario di Antonio e di Pierotti Maria, nato a Genova il 5 novembre 1920, fuochista A., matr. 19057. — (*Determinazione del 7 giugno 1945*).

Gianquinto Angelo fu Angelo e di Castiglione Rosaria, nato a Trapani l'11 novembre 1918, nocchiere, matr. 71402. — (*Determinazione del 7 giugno 1945*).

Leonardi Gaetano di Ottavio e di Zito Domenica, nato a Catona (Reggio Calabria) il 5 giugno 1921, sergente furiere, matricola 49877. — (*Determinazione dell'8 giugno 1945*).

Rendina Pietro di Francesco e di Tarantino Pasqualina, nato a Lacedonia (Avellino) il 26 marzo 1921, sergente cannoniere P.M., matr. 54264;

Costa Nazzareno fu Gregorio e di Anna Lorigio, nato a Vibo Valentia il 29 maggio 1920, fuochista A., matr. 17190. — (*Determinazione dell'8 giugno 1945*).

Roncelato Olivo di Vittorio e di Serecchi Ginevra, nato a Firenze il 29 agosto 1919, sergente cannoniere P.M., matricola 45277;

Indeo Dello di Serra Luigia, nato a S. Gavino (Cagliari) il 18 ottobre 1919, sottocapo cannoniere O., matr. 75760. — (*Determinazione dell'8 giugno 1945*).

Meschi Brunetto di Tommaso e di Filippi Assunta, nato a Livorno il 22 novembre 1893, capitano del G.N. (D.M.). — (*Determinazione dell'8 giugno 1945*).

Visaggi Egidio fu Gioacchino e di Bonadduce Grazia, nato a Terlizzi (Bari) il 20 luglio 1920, sergente M.N., matr. 43300 — (*Determinazione del 25 marzo 1944*).

La Rosa Marino di Antonino e di Amalia Massaro, nato a Napoli il 13 marzo 1922, guardiamarina.

Cremona Achille di Amedeo e di Colombani Angela, nato a Pitisi *Giovanni* fu Francesco e di Ghidetti Maria Egeria, nato a Palermo il 5 gennaio 1916, 2° capo M.N., matr. 38714;

Di Costa Giuseppe di Paolo e di Carone Filippina, nato a Celico (Cosenza) il 25 settembre 1921, sergente nocchiere, matr. 46525;

Torchio Lorenzo di Francesco e di Croce Giulia, nato a Cisa Scapaccino (Asti) il 29 settembre 1922, sottocapo M.N., matr. 66705;

Cormio Leonardo di Felice e di Anna Maria De Felice, nato a Molfetta (Bari) il 1° gennaio 1923, sottocapo segnalatore, matr. 60008;

Macchi Giorgio di Luigi e di Ottaria Ghisleri, nato a Milano il 7 febbraio 1924, sottocapo R.T., matr. 59184;

Amato Gaetano di Antonio e di Frisciano Vincenza, nato a Avola (Siracusa) il 16 aprile 1922. — (*Determinazione del 21 maggio 1945*).

Tomba Bruno fu Rinaldo e di Giuseppina Lanes, nato a Venezia il 9 luglio 1907, capo elettricista di 1ª classe, matricola 8619. — (*Determinazione del 2 giugno 1945*).

Franco Aniello di Raffaele e fu Fazio Maria, nato a Sarno (Salerno) il 22 gennaio 1906, capo meccanico di 3ª classe, matr. 8892. — (*Determinazione del 2 giugno 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1945.
Registro Marina n. 8, foglio n. 127.

(1837)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 682.

Revisione dei giudizi medico-legali emessi nei territori occupati dal nemico, dalla data dell'8 settembre 1943 a quella della rispettiva liberazione, riguardanti i personali dipendenti dalle Amministrazioni militari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure medico legali da seguirsi negli accertamenti circa la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cirelli Egisto fu Gerolamo e di Erginelli Benedetta, nato a Riva Trigoso (Genova) il 5 settembre 1917, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 6 giugno* 1945).

Nacinovich Mario fu Mariano e di Maria Bergnaz, nato a Fiume il 10 settembre 1916, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 6 giugno* 1945).

Iannucci Marino fu Giovanni e di Laura Barile, nato a Castro dei Volsci (Frosinone) il 15 aprile 1900, capitano di vascello. — (*Determinazione del 7 giugno* 1945).

Spanò Annunziato di Ferdinando e di Cosentino Anna, nato a S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) il 1° gennaio 1916, 2° capo cannoniere P.S., matr. 39101. — (*Determinazione del 7 giugno* 1945).

Tozzini Ubaldo fu Guido e fu Nardelli Maria, nato a Rio Marina (Livorno) il 22 luglio 1897, tenente C.R.E.M. (S.M.). — (*Determinazione del 7 giugno* 1945).

Dotti Filippo di Pietro e di Saffione Maria, nato a Cernobbio (Como) il 12 settembre 1920, sergente meccanico, matricola 53503;

Oggiano Mario di Antonio e di Pierotti Maria, nato a Genova il 5 novembre 1920, fuochista A., matr. 19057. — (*Determinazione del 7 giugno* 1945).

Gasquinto Angelo fu Angelo e di Castiglione Rosaria, nato a Trapani l'11 novembre 1918, acchiere, matr. 71402. — (*Determinazione del 7 giugno* 1945).

Leonardi Gaetano di Ottavio e di Zito Domenica, nato a Catona (Reggio Calabria) il 5 giugno 1921, sergente furiere, matricola 49877. — (*Determinazione dell'8 giugno* 1945).

Bendini Pietro di Francesco e di Tarantino Pasqualina, nato a Lacedonia (Avellino) il 26 marzo 1921, sergente cannoniere P.M., matr. 54961;

Costa Nazzareno fu Gregorio e di Anna Lorigio, nato a Vibo Valentia il 29 maggio 1920, fuochista A., matr. 17190. — (*Determinazione dell'8 giugno* 1945).

Roncolato Olivo di Vittorio e di Sereschi Ginevra, nato a Firenze il 29 agosto 1919, sergente cannoniere P.M., matricola 45277;

Indeo Delio di Serra Luigia, nato a S. Gavino (Cagliari) il 18 ottobre 1919, sottocapo cannoniere O., matr. 75760. — (*Determinazione dell'8 giugno* 1945).

Meschi Francito di Tommaso e di Filippi Assunta, nato a Livorno il 22 novembre 1893, capitano del G.N. (D.M.). — (*Determinazione dell'8 giugno* 1945).

Visaggi Egidio fu Gioacchino e di Bonaduce Grazia, nato a Terlizzi (Bari) il 20 luglio 1920, sergente M.N., matr. 43360 — (*Determinazione del 25 marzo* 1946).

La Susa Marino di Antonino e di Amalia Massaro, nato a Napoli il 12 marzo 1922, guardiamarina;

Cremona Achille di Amedeo e di Colombani Angela, nato a Milano il 22 luglio 1922, sottotenente G.N. (D.M.);

Furia Antonio di Alfredo e di Vincenzina Maida, nato a Napoli il 5 marzo 1919, aspirante guardiamarina. — (*Determinazione del 21 maggio* 1945).

Morlani Mario fu Globatta e di Lucarelli Coressa, nato a La Spezia il 1° gennaio 1911, capo M.N. di 3ª cl., matr. 26878;

Santangelo Carlo fu Antonio e di Capocci Maria, nato a Gaeta il 28 febbraio 1915, 2° capo silurista, matr. 34249;

Roni Trento di Alberto e fu Fernanda Mazziechi, nato a Pietrasanta (Lucca) il 3 settembre 1915, 2° capo R.T., matricola 30338;

Samory Giovanni di Michele e di Ragazzini Adelaide, nato a Modigliana (Forlì) il 12 febbraio 1915, 2° capo elettricista, matr. 36148. — (*Determinazione del 21 maggio* 1945).

Quarta Marcello di Raffaele e di Rizzo Addolorata, nato a Campi Salentina (Lecce) il 7 giugno 1916, 2° capo silurista, matr. 40986;

Amato Gaetano di Antonio e di Frisciano Vincenza, nato a Avola (Siracusa) il 16 aprile 1922. — (*Determinazione del 21 maggio* 1945).

Tomba Bruno fu Rinaldo e di Giuseppina Lanes, nato a Venezia il 9 luglio 1907, capo elettricista di 1ª classe, matricola 8619. — (*Determinazione del 2 giugno* 1945).

Franco Aniello di Raffaele e fu Fazio Maria, nato a Sarno (Salerno) il 22 gennaio 1906, capo meccanico di 3ª classe, matr. 8892. — (*Determinazione del 2 giugno* 1945).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 16 *ottobre* 1945.
Registro Marina n. 6, *foglio n.* 127.

(1837)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 682.

Revisione dei giudizi medico-legali emessi nei territori occupati dal nemico, dalla data dell'8 settembre 1943 a quella della rispettiva liberazione, riguardanti i personali dipendenti dalle Amministrazioni militari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure medico legali da seguirsi negli accertamenti circa la dipendenza o meno da causa di servizio, delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e dalle altre Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 27 giugno 1933, n. 703, sulla liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti;

Visto il R. decreto 28 giugno 1933, n. 704, sulle norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima, approvato con R. decreto 28 luglio 1932, n. 1365;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato degli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica, approvato con R. decreto 11 marzo 1926, n. 397;

Visto il testo unico sull'ordinamento del Corpo Reali Equipaggi Marittimi, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione dei territori liberati;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno, la grazia e giustizia, il tesoro, la marina e l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono sottoposti a revisione i giudizi medico-legali emessi, nei territori occupati dal nemico, dalla data dell'8 settembre 1943 a quella della rispettiva liberazione, relativi:

1) all'accertamento della permanente inabilità al servizio incondizionato degli ufficiali del servizio permanente e delle categorie in congedo e dei suttufficiali di carriera delle Forze Armate dello Stato, nonchè del personale civile, di qualsiasi categoria, dipendente dalle amministrazioni militari;

2) all'accertamento della temporanea inabilità al servizio che abbia comportato o che comporterebbe provvedimenti di stato riguardanti gli ufficiali del servizio permanente e i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, nonchè il personale civile di ruolo dipendente dalle Amministrazioni militari;

3) al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, di ferite, lesioni, infermità, riportate, contratte od aggravate durante la prestazione del servizio o alla assegnazione di categoria di pensione ordinaria privilegiata, che riguardino il personale militare e quello civile, di qualsiasi categoria, dipendente da Amministrazioni militari.

In sede di revisione, il servizio prestato in territorio occupato dal nemico, dall'8 settembre 1943 alla liberazione del territorio stesso, deve essere considerato

Le Commissioni mediche ospedaliere del Regio esercito ed i corrisondenti organi sanitari della Regia marina e della Regia aeronautica si avvarranno a tale scopo dei verbali e delle documentazioni annessevi, in loro possesso, redatti a suo tempo dalle Commissioni mediche che comunque abbiano funzionato sotto il controllo nemico dopo l'8 settembre 1943, richiedendo, se del caso, il rinnovo di un supplemento dell'istruttoria.

Nei casi in cui il giudizio di primo grado sia stato emesso prima dell'8 settembre 1943, e quello di secondo grado sia stato invece emesso da organo sanitario funzionante sotto il controllo nemico, la revisione sarà eseguita dal competente organo di secondo grado, anzichè dalla Commissione medica di primo grado.

In deroga al citato regolamento, nei casi che non si prestino a dubbi e limitatamente alle pratiche di dipendenza da causa di servizio, le Commissioni mediche ospedaliere del Regio esercito ed i corrispondenti organi sanitari della Regia marina e della Regia aeronautica potranno giudicare in base ai soli documenti.

Art. 3.

Quando dall'esito del giudizio di revisione risulti che l'invalidità non ha alcun rapporto di dipendenza da evento di servizio, o non sussiste, ovvero che è stata assegnata a categoria di pensione privilegiata ordinaria superiore a quella dovuta, il Ministro competente provvede alla revoca o modifica della concessione della pensione od assegno privilegiato ordinario.

La concessione è pure revocata quando il titolare non si presenta senza giustificato motivo alla eventuale visita medica di revisione o si rifiuti di assoggettarvisi.

Il decreto di revoca o modifica della concessione avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreva il provvedimento revocato o modificato; non sarà però provveduto al recupero delle mensilità di pensione o assegno pagate nel periodo intercorso tra il provvedimento di concessione e quello di revoca, salvo che gli interessati abbiano diritto per il periodo stesso al trattamento economico di attività. Nel caso di modifica della pensione sono abbonati i maggiori assegni eventualmente percepiti.

Avverso il provvedimento di revoca o modifica potrà dall'interessato essere presentato ricorso alla Corte dei conti nei termini di rito.

Art. 4.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione dei territori liberati;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno, la grazia e giustizia, il tesoro, la marina e l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono sottoposti a revisione i giudizi medico-legali emessi, nei territori occupati dal nemico, dalla data dell'8 settembre 1943 a quella della rispettiva liberazione, relativi:

1) all'accertamento della permanente inabilità al servizio incondizionato degli ufficiali del servizio permanente e delle categorie in congedo e dei sottufficiali di carriera delle Forze Armate dello Stato, nonchè del personale civile, di qualsiasi categoria, dipendente dalle amministrazioni militari;

2) all'accertamento della temporanea inabilità al servizio che abbia comportato o che comporterebbe provvedimenti di stato riguardanti gli ufficiali del servizio permanente e i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, nonchè il personale civile di ruolo dipendente dalle Amministrazioni militari;

3) al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, di ferite, lesioni, infermità, riportate, contratte od aggravate durante la prestazione del servizio o alla assegnazione di categoria di pensione ordinaria privilegiata, che riguardino il personale militare e quello civile, di qualsiasi categoria, dipendente da Amministrazioni militari.

In sede di revisione, il servizio prestato in territorio occupato dal nemico, dall'8 settembre 1943 alla liberazione del territorio stesso, deve essere considerato valido, agli effetti del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, esclusivamente per coloro che risultino discriminati.

Art. 2.

Le revisioni di cui al precedente articolo saranno iniziate d'ufficio dalle Commissioni mediche ospedaliere del Regio esercito e dai corrispondenti organi sanitari della Regia marina e della Regia aeronautica mediante nuovi accertamenti sanitari e seguendo per i giudizi di prima e seconda istanza la procedura stabilita dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, e dal relativo regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024.

...ziché dalla Commissione medica di primo grado.

In deroga al citato regolamento, nei casi che non si prestino a dubbi e limitatamente alle pratiche di dipendenza da causa di servizio, le Commissioni mediche ospedaliere del Regio esercito ed i corrispondenti organi sanitari della Regia marina e della Regia aeronautica potranno giudicare in base ai soli documenti.

Art. 3.

Quando dall'esito del giudizio di revisione risulti che l'invalidità non ha alcun rapporto di dipendenza da evento di servizio, o non sussiste, ovvero che è stata assegnata a categoria di pensione privilegiata ordinaria superiore a quella dovuta, il Ministro competente provvede alla revoca o modifica della concessione della pensione od assegno privilegiato ordinario.

La concessione è pure revocata quando il titolare non si presenta senza giustificato motivo alla eventuale visita medica di revisione o si rifiuti di assoggettarvisi.

Il decreto di revoca o modifica della concessione avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreva il provvedimento revocato o modificato; non sarà però provveduto al recupero delle mensilità di pensione o assegno pagate nel periodo intercorso tra il provvedimento di concessione e quello di revoca, salvo che gli interessati abbiano diritto per il periodo stesso al trattamento economico di attività. Nel caso di modifica della pensione sono abbuonati i maggiori assegni eventualmente percepiti.

Avverso il provvedimento di revoca o modifica potrà dall'interessato essere presentato ricorso alla Corte dei conti nei termini di rito.

Art. 4.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — TOGLIATTI — RICCI — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1945

Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 3. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1945, n. 683.

Creazione, presso il Ministero della ricostruzione, di una Azienda autonoma per i residuati di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita, presso il Ministero della ricostruzione, nell'interesse e per conto del Tesoro dello Stato, una Azienda autonoma per il rilievo, la custodia e l'alienazione dei materiali residuati di guerra ceduti dalle Autorità alleate o abbandonati dai tedeschi in Italia od in altro modo acquisiti.

Art. 2.

Nell'adempimento dei suoi compiti l'Azienda seguirà le direttive fissate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, il quale ha anche il compito di coordinare le richieste delle Amministrazioni interessate.

Art. 3.

L'Azienda è amministrata da un Consiglio d'amministrazione nominato dal Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione può nominare uno o più Comitati tecnici per l'esame delle forme di migliore utilizzazione dei residuati e per lo studio delle norme di vendita di essi: ai Comitati potranno essere chiamate persone estranee al Consiglio.

Le norme per il funzionamento dei Comitati tecnici sono di spettanza del Consiglio, il quale potrà ad essi delegare, sotto la sua responsabilità, talune delle pro-

Art. 6.

Per la gestione dell'Azienda saranno date disposizioni con successivo provvedimento. Spetta intanto al Ministro per il tesoro, e per esso alla Ragioneria generale dello Stato, di esercitare, con modalità da stabilirsi, il riscontro finanziario e contabile della gestione, anche mediante apposito ufficio da costituirsi presso l'Azienda. All'emanazione delle suddetto disposizioni, l'Azienda compilerà e presenterà al Ministero del tesoro, per l'ulteriore inoltro alla Corte dei conti, il rendiconto delle operazioni eseguite.

Art. 7.

L'Azienda non procederà alla alienazione dei beni, di cui sia venuta in possesso a norma dell'art. 1, fino a quando non saranno state emanate disposizioni sulla tutela di eventuali diritti di terzi sui beni stessi.

Tuttavia l'Azienda può procedere senz'altro alla alienazione, quando si tratti:

a) di beni per i quali esista difficoltà per la custodia o la conservazione, o, in ogni caso, di automezzi;

b) di beni che, per le loro caratteristiche o per lo stato di confusione in cui si trovano con altri materiali, non possano essere identificati, ai fini del riconoscimento di diritti di terzi;

c) di beni che, per le loro caratteristiche, risultino come già appartenenti ad Amministrazioni alleate o nemiche.

I diritti dei terzi sui beni indicati nella lettera *a)* possono essere fatti valere soltanto sul prezzo realizzato con la vendita, detratta ogni spesa che la pubblica Amministrazione abbia comunque sostenuto in relazione al bene alienato.

Art. 8.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio, sarà provveduto alla emanazione delle norme eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nato 1944, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita, presso il Ministero della ricostruzione, nell'interesse e per conto del Tesoro dello Stato, una Azienda autonoma per il rilievo, la custodia e l'alienazione dei materiali residuati di guerra ceduti dalle Autorità alleate o abbandonati dai tedeschi in Italia od in altro modo acquisiti.

Art. 2.

Nell'adempimento dei suoi compiti l'Azienda seguirà le direttive fissate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, il quale ha anche il compito di coordinare le richieste delle Amministrazioni interessate.

Art. 3.

L'Azienda è amministrata da un Consiglio d'amministrazione nominato dal Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione può nominare uno o più Comitati tecnici per l'esame delle forme di miglior utilizzazione dei residuati e per lo studio delle norme di vendita di essi: ai Comitati potranno essere chiamate persone estranee al Consiglio.

Le norme per il funzionamento dei Comitati tecnici sono di spettanza del Consiglio, il quale potrà ad essi delegare, sotto la sua responsabilità, talune delle proprie attribuzioni.

Art. 5.

L'Azienda, per le necessità della sua gestione, si varrà delle Ferrovie dello Stato, che metteranno a sua disposizione, a rimborso di spesa, il personale e gli impianti.

La direzione dell'Azienda sarà affidata ad un funzionario del grado primo dell'Amministrazione ferroviaria.

L'Azienda è, inoltre, autorizzata ad assumere direttamente personale secondo norme da stabilire dal proprio Consiglio d'amministrazione, con l'approvazione del Ministro per il tesoro.

Art. 6.

L'Azienda non procederà alla alienazione dei beni, di cui sia venuta in possesso a norma dell'art. 1, fino a quando non saranno state emanate disposizioni sulla tutela di eventuali diritti di terzi sui beni stessi.

Tuttavia l'Azienda può procedere senz'altro alla alienazione, quando si tratti:

a) di beni per i quali esista difficoltà per la custodia o la conservazione, o, in ogni caso, di automezzi;

b) di beni che, per le loro caratteristiche o per lo stato di confusione in cui si trovano con altri materiali, non possano essere identificati, ai fini del riconoscimento di diritti di terzi;

c) di beni che, per le loro caratteristiche, risultino come già appartenenti ad Amministrazioni alleate o nemiche.

I diritti dei terzi sui beni indicati nella lettera *a*) possono essere fatti valere soltanto sul prezzo realizzato con la vendita, detratta ogni spesa che la pubblica Amministrazione abbia comunque sostenuto in relazione al bene alienato.

Art. 8.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio, sarà provveduto alla emanazione delle norme eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI — RICCI — LA MALFA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 4. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1945, n. 684.

Autorizzazione all'anticipazione di lire duecento milioni a favore dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, relativo alla istituzione presso il Ministero della ricostruzione di una Azienda autonoma per i residuati di guerra;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la ricostruzione, di concerto col Ministro per il tesoro,

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata una anticipazione da parte dello Stato di lire duecento milioni a favore dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra per provvedere ad acquisti di materiali residuati di guerra ceduti dagli Alleati.

La somministrazione dei fondi di cui al comma precedente potrà essere effettuata anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando il controllo della Corte dei conti.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 5. — FRASCA

autorizzati ad assumere, per il pareggio dei rispettivi bilanci, per l'esercizio 1944, i seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche:

comune di:		
Canicatti (Agrigento)	L.	1.000.000
Licata (Id.)	»	1.100.000
Porto Empedocle (Id.)	»	1.000.000
Sciacca (Id.)	»	1.100.000
Altamura (Bari)	»	480.000
Andria (Id.)	»	2.000.000
Barletta (Id.)	»	1.800.000
Bisceglie (Id.)	»	800.000
Ritonto (Id.)	»	600.000
Canosa di Puglie (Id.)	»	1.000.000
Corato (Id.)	»	1.400.000
Gioia del Colle (Id.)	»	750.000
Gravina di Puglie (Id.)	»	600.000
Molfetta (Id.)	»	1.500.000
Santeramo in Colle (Id.)	»	600.000
Terlizzi (Id.)	»	680.000
Trani (Id.)	»	1.000.000
Iglesias (Cagliari)	»	100.000
Acireale (Catania)	»	550.000
Corigliano Calabro (Cosenza)	»	600.000
Rossano Calabro (Id.)	»	650.000
Leonforte (Enna)	»	690.000
Piazza Armerina (Id.)	»	1.[illegible]
Valguarnera (Id.)	»	5[illegible]
Priverno (Littoria)	»	500.000
Milazzo (Messina)	»	500.000
Bagheria (Palermo)	»	800.000
Corleone (Id.)	»	400.000
Monreale (Id.)	»	500.000
Termini Imerese (Id.)	»	500.000
Comiso (Ragusa)	»	600.000
Ispica (Id.)	»	400.000
Modica (Id.)	»	2.000.000
Vittoria (Id.)	»	1.000.000
Eboli (Salerno)	»	400.000
Cava dei Tirreni (Id.)	»	1.000.000
Augusta (Siracusa)	»	850.000
Lentini (Id.)	»	800.000
Noto (Id.)	»	1.110.000
Alcamo (Trapani)	»	1.500.000
Castelvetrano (Id.)	»	1.000.000
Erice (Id.)	»	5[illegible]
Marsala (Id.)	»	7.400.000
Mazara del Vallo (Id.)	»	2.000.000
Sulmona (L'Aquila)	»	1.048.000
Montesarchio (Benevento)	»	720.000
San Bartolomeo in Galdo (Id.)	»	460.000
Carbonia (Cagliari)	»	1.600.000
Cisterna (Littoria)	»	510.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per i residuati di guerra;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la ricostruzione, di concerto col Ministro per il tesoro,

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata una anticipazione da parte dello Stato di lire duecento milioni a favore dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra per provvedere ad acquisti di materiali residuati di guerra ceduti dagli Alleati.

La somministrazione dei fondi di cui al comma precedente potrà essere effettuata anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando il controllo della Corte dei conti.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 5. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche ad effettuare la somministrazione dei due terzi dei mutui assunti a favore di alcuni Comuni per il pareggio dei bilanci 1944.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 211, e 11 gennaio 1945, n. 51;

Visti i decreti interministeriali 23 gennaio e 15 marzo 1945, con i quali i sottoindicati comuni sono stati

Bisceglie (Id.)	»	800.000
Bitonto (Id.)	»	600.000
Canosa di Puglie (Id.)	»	1.000.000
Corato (Id.)	»	1.400.000
Gioia del Colle (Id.)	»	750.000
Gravina di Puglie (Id.)	»	600.000
Molfetta (Id.)	»	1.560.000
Santeramo in Colle (Id.)	»	600.000
Terlizzi (Id.)	»	680.000
Trani (Id.)	»	1.000.000
Iglesias (Cagliari)	»	400.000
Aetreale (Catania)	»	550.000
Corigliano Calabro (Cosenza)	»	600.000
Rossano Calabro (Id.)	»	650.000
Leonforte (Enna)	»	600.000
Piazza Armerina (Id.)	»	1.0[illegible].000
Valguarnera (Id.)	»	5[illegible].000
Priverno (Littoria)	»	500.000
Milazzo (Messina)	»	500.000
Bagheria (Palermo)	»	800.000
Corleone (Id.)	»	400.000
Monreale (Id.)	»	500.000
Termini Imerese (Id.)	»	500.000
Comiso (Ragusa)	»	600.000
Ispica (Id.)	»	400.000
Modica (Id.)	»	2.000.000
Vittoria (Id.)	»	1.000.000
Eboli (Salerno)	»	400.000
Cava dei Tirreni (Id.)	»	1.000.000
Augusta (Siracusa)	»	850.000
Lentini (Id.)	»	800.000
Noto (Id.)	»	1.140.000
Alcamo (Trapani)	»	1.500.000
Castelvetrano (Id.)	»	1.000.000
Erice (Id.)	»	5[illegible].000
Marsala (Id.)	»	7.400.000
Mazara del Vallo (Id.)	»	2.000.000
Sulmona (L'Aquila)	»	1.048.000
Montesarchio (Benevento)	»	720.000
San Bartolomeo in Galdo (Id.)	»	460.000
Carbonia (Cagliari)	»	1.600.000
Cisterna (Littoria)	»	510.000
Cori (Id.)	»	480.000
Formia (Id.)	»	1.700.000
Minturno (Id.)	»	920.000
Terracina (Id.)	»	2.000.000
Castelforte (Id.)	»	500.000
Fondi (Id.)	»	700.000
Sezze (Id.)	»	1.250.000
Gaeta (Id.)	»	1.350.000
Caserta (Napoli)	»	4.190.000
Capua (Id.)	»	850.000
Castellammare di Stabia (Id.)	»	2.170.000
Acerra (Id.)	»	500.000
Ischia (Id.)	»	1.780.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Genzano (Roma)	L.	640.000
Albano Laziale (Id.)	»	570.000
Subiaco (Id.)	»	470.000
Marino (Id.)	»	500.000
	L.	70.488.000

Ritenuta la necessità e l'urgenza della somministrazione, da parte dell'Istituto mutuante, nelle more del conseguimento delle garanzie dei mutui anzidetti, di una somma pari ai due terzi dell'importo dei mutui stessi;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato ad effettuare, a ciascuno dei suindicati comuni, la somministrazione dei due terzi dei mutui che dovranno, come sopra, essere assunti con l'Istituto medesimo per il pareggio economico dei rispettivi bilanci per l'esercizio 1944, non appena stipulati i relativi contratti di mutuo ed in pendenza delle pratiche per la costituzione delle garanzie previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti dalle Amministrazioni mutuatarie in dipendenza dei relativi contratti di mutuo, è garantito dallo Stato, fino a che non venga provveduto al rilascio delle garanzie suaccennate.

Roma, addì 16 aprile 1945

p. *Il Ministro per l'interno*
MOLÈ

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1924)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1945.

Norme per l'approvvigionamento della popolazione civile delle carni ovine e del formaggio pecorino.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo all'ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di provvedere a particolari esigenze dell'approvvigionamento della popolazione civile in carni ovine e formaggio pecorino;

ma, di volta in volta che avrà da effettuare trasporti dovrà richiedere alla Sezione provinciale dell'alimentazione della provincia di destinazione o a quella di acquisto apposita bolletta di accompagnamento da cui risulti il numero dei capi da trasportare, la località di partenza e quella di destinazione rientranti nella zona indicata nell'autorizzazione predetta.

Art. 2.

I detentori di greggi ovini per un numero superiore a cinque capi in produzione di latte debbono conferire per ogni pecora lattara un kg. di formaggio stagionato o equivalente quantitativo di prodotto in pasta oppure di latte, nel caso in cui il produttore non proceda per proprio conto alla completa lavorazione del formaggio.

Il compito della determinazione dell'equivalenza del prodotto in pasta o del latte al formaggio stagionato, è affidato alla Sezione provinciale dell'alimentazione.

Tutto il prodotto raccolto rimane a disposizione del Ministero dell'alimentazione, che determina la quota assegnata alle provincie di conferimento e quella destinata alla esportazione nelle provincie assegnatarie, regolandone i movimenti.

Art. 3.

E' demandato al prefetto, sulla base e nei limiti delle determinazioni del Ministero dell'alimentazione di emanare, per ciascuna provincia, i provvedimenti relativi ai prezzi e alle modalità per le consegne obbligatorie di formaggio.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1945

Il Ministro: MOLÈ

Zone nell'ambito delle quali può essere effettuato il movimento degli ovini destinati al macello a scopo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stessi;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato ad effettuare, a ciascuno dei suindicati comuni, la somministrazione dei due terzi dei mutui che dovranno, come sopra, essere assunti con l'Istituto medesimo per il pareggio economico dei rispettivi bilanci per l'esercizio 1944, non appena stipulati i relativi contratti di mutuo ed in pendenza delle pratiche per la costituzione delle garanzie previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti dalle Amministrazioni mutuatarie in dipendenza dei relativi contratti di mutuo, è garantito dallo Stato, fino a che non venga provveduto al rilascio delle garanzie succennate.

Roma, addì 16 aprile 1945

p. *Il Ministro per l'interno*
MOLÈ

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1924)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1945.

Norme per l'approvvigionamento della popolazione civile delle carni ovine e del formaggio pecorino.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo all'ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di provvedere a particolari esigenze dell'approvvigionamento della popolazione civile in carni ovine e formaggio pecorino;

Decreta:

Art. 1.

Il commercio ed il movimento del bestiame ovino da macello sono liberi, purchè effettuati nei limiti di ciascuna zona di cui all'annessa tabella ed a condizione che l'acquirente sia munito di apposita autorizzazione rilasciata dalla Sezione provinciale dell'alimentazione della provincia di destinazione o da quella di acquisto.

Per legittimare il movimento del bestiame ovino da macello vivo o già macellato acquistato, ogni acquirente, munito dell'autorizzazione di cui al precedente comma, dovrà conferire per ogni capo ovino per un numero superiore a cinque capi in produzione di latte debbono conferire per ogni pecora lattara un kg. di formaggio stagionato o equivalente quantitativo di prodotto in pasta oppure di latte, nel caso in cui il produttore non proceda per proprio conto alla completa lavorazione del formaggio.

Il compito della determinazione dell'equivalenza del prodotto in pasta o del latte al formaggio stagionato, è affidato alla Sezione provinciale dell'alimentazione.

Tutto il prodotto raccolto rimane a disposizione del Ministero dell'alimentazione, che determina la quota assegnata alle provincie di conferimento e quella destinata alla esportazione nelle provincie assegnatarie, regolandone i movimenti.

Art. 3.

E' demandato al prefetto, sulla base e nei limiti delle determinazioni del Ministero dell'alimentazione di emanare, per ciascuna provincia, i provvedimenti relativi ai prezzi e alle modalità per le consegne obbligatorie di formaggio.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1945

Il Ministro: MOLÈ

Zone nell'ambito delle quali può essere effettuato il movimento degli ovini destinati al macello a scopo di commercio.

1ª Zona: Apuania, Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena.

2ª Zona: Grosseto, Perugia, Terni, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Aquila.

3ª Zona: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Pescara, Chieti, Teramo.

4ª Zona: Campobasso, Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Caserta, Foggia, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.

5ª Zona: Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera, Potenza.

6ª Zona: Emilia e le regioni del Nord Italia che verranno successivamente restituite all'amministrazione del Governo italiano.

Il Ministro: MOLÈ

(1920)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Marsala.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL LAVORO
E PER LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1944, con il quale il sig. Casubolo Giuseppe venne nominato commissario straordinario per la Compagnia di lavoratori portuali di Marsala;

Considerata l'opportunità di prorogare i poteri conferiti al predetto commissario;

Decreta:

I poteri conferiti al sig. Casubolo Giuseppe, quale commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Marsala, sono prorogati di mesi sei a decorrere dal 1° agosto 1945.

Roma, addì 2 ottobre 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1871)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società per azioni « Agfa-Foto », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Agfa-Foto », società per azioni prodotti fotografici, con sede in Milano, via C. Merli (ex General Govone) n. 65, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni Gutehoffnungshuette - Schloemann, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni Gutehoffnungshuette - Schloemann, con sede in Milano, via Durini n. 25, esercente disegni dei progetti per costruzione impianti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni Gutehoffnungshuette - Schloemann, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. ing. Queirazza Rodolfo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1801)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « H. Krüll », con sede in Treviso, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « H. Krüll », Società anonima Trevigiana, con sede in Treviso, esercente industria spazzole ed affini, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sot-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Marsala;

Considerata l'opportunità di prorogare i poteri conferiti al predetto commissario;

Decreta:

I poteri conferiti al sig. Casubolo Giuseppe, quale commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Marsala, sono prorogati di mesi sei a decorrere dal 1° agosto 1945.

Roma, addì 2 ottobre 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1871)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società per azioni « Agfa-Foto », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Agfa-Foto », società per azioni prodotti fotografici, con sede in Milano, via C. Merli (ex General Govone) n. 65, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La « Agfa-Foto » società per azioni prodotti fotografici, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Tortorella Ugo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1802)

zione impianti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni Gutehoffnungshuette - Schloemann, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. ing. Queirazza Rodolfo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1801)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « H. Krüll », con sede in Treviso, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « H. Krull », Società anonima Trevigiana, con sede in Treviso, esercente industria spazzole ed affini, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « H. Krüll », Società anonima Trevigiana con sede in Treviso, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Piazza Leonida.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1824)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Carlo Pensel e C., con sede in Carasco (Genova), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice Carlo Pensel e C., con sede in Carasco (Genova), esercente lavorazione ardesie, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice Carlo Pensel e C., con sede in Carasco (Genova), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Ramazzotti Aldo fu Giacomo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1873)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino, corso Casale n. 46, esercente incisione metalli, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sot-

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Peter Ernesto, con sede in Torino, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Peter Ernesto, con sede in Torino, corso Tassoni n. 61, esercente mestiere armaiolo, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Peter Ernesto, con sede in Torino, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Romeo Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1945

(1875) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 22 novembre 1941, con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società per azioni « La Radio Nazionale », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 novembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 dicembre successivo n. 305, con il quale è stata sottoposta a sequestro e messa in liquidazione la Società per azioni « La Radio Nazionale » con sede in Roma, in applicazione del R. decreto-legge 28 gennaio 1940, numero 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti suindicati e che, nell'attuale situazione, si rende opportuno che la predetta società riacquisti la sua libertà d'azione;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice Carlo Pensel e C., con sede in Carasco (Genova), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Ramazzotti Aldo fu Giacomo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1873)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino, corso Casale n. 46, esercente incisione metalli, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. rag. Borelli Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1874)

stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Peter Ernesto, con sede in Torino, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Romeo Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1945

(1875) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 22 novembre 1941, con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società per azioni « La Radio Nazionale », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 novembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 dicembre successivo n. 305, con il quale è stata sottoposta a sequestro e messa in liquidazione la Società per azioni « La Radio Nazionale » con sede in Roma, in applicazione del R. decreto-legge 28 gennaio 1940, numero 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti suindicati e che, nell'attuale situazione, si rende opportuno che la prédetta società riacquisti la sua libertà d'azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 22 novembre 1941, con il quale la Società per azioni « La Radio Nazionale », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro e messa in liquidazione.

Il présente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del rappresentante legale della società delegato dall'assemblea generale dei soci, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma addì, 25 ottobre 1945

(1914) *Il Ministro*: RICCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 13
dal 1° al 15 luglio 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Bari	Andria	B	—	1
Id.	Santeramo	B	—	1
Brindisi	Fasano	Cap	—	1
Id.	Sandonaci	Cap	—	1
Cagliari	Sant'Antioco	Cap	—	1
Id.	Siurgus Donigala	O	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	Cap	—	2
Id.	Torremaggiore	O	—	1
Id.	Roseto Valfortore	Cap	—	1
Id.	Pietramontecorvino	O	—	1
Id.	Serracapriola	O	—	1
Frosinone	Trivigliano	O	30	—
Id.	Id.	B	—	1
L'Aquila	L'Aquila	B	—	1
Matera	Matera	B	1	—
Modena	Concordia	C	—	1
Nuoro	Orotelli	E	—	1
Id.	Villagrande Strisaili	O	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Roma	Roma	B	1	—
Salerno	Tramonti	B	—	1
Id.	Eboli	E	1	—
Id.	Bellosguardo	B	—	1
Sassari	Nulvi	B	—	1
Torino	San Mauro Torinese	B	—	1
Trapani	Erice	B	—	2
Treviso	San Vendemiano	B	—	1
Vicenza	Gallio	E	—	1
Id.	Asiago	O	1	—
Viterbo	Canepina		35	27
Id.	Vignanello			
Carbonchio sintomatico				
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	B	—	1
		B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Avellino	Sant'Angelo Esca	B	7	—
Id.	San Martino Valle Caudina	B	6	—
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Barletta	B	1	—
Id.	Canosa	B	2	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Cassano	B	1	—
Id.	Gioia del Colle	B	10	—
Id.	Gravina di Puglia	B	—	1
Id.	Molfetta	B	—	6
Id.	Noci	B	6	—
Id.	Polignano a Mare	B	3	1
Id.	Putignano	B	6	—
Id.	Sannichele	B	1	—
Id.	Sant'Eramo	B	9	1
Benevento	San Bartolomeo in Galdo	B	1	—
Id.	Castelfranco in Miscano	B	3	2
Id.	Sassinoro	B	2	—
Id.	Pontelandolfo	B	1	—
Id.	Morcone	B	2	—
Id.	Pietralcina	B	—	2
Id.	Pago Veiano	B	—	1
Id.	San Lupo	B	—	1
Cagliari	Alès	B	5	—
Id.	Arbus	B	—	1
Id.	Assemini	B	2	—
Id.	Paressa	B	2	35
Id.	Id.	O	2	11
Id.	Burcei	BO	2	—
Id.	Capoterra	BS	8	1
Id.	Collinas	BO	6	—
Id.	Donori	B	2	—
Id.	Gonnosfanadiga	BOS	—	8
Id.	Narcao	B	4	9
Id.	Pabillonis	BOS	66	—
Id.	Santadi	B	—	75
Id.	Id.	OES	—	57
Id.	Sant'Antioco	B	—	1
Id.	Santulussurgiu	B	5	—
Id.	Senis	B	—	1
Id.	Sinnai	B	3	—
Id.	Teulada	B	—	—
Id.	Tuili	OCap	—	—
Id.	Villamassargia	BOS	—	13
Campobasso	Torella del Sannio	B	1	—
Id.	Sepino	B	1	2
Id.	Petacciato	B	8	—
Id.	Termoli	B	4	—
Id.	Campomarino	B	2	3
Id.	Guardiaregia	B	—	1
Id.	Trivento	B	2	1
Id.		B	2	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Bari	Andria	B	—	1
Id.	Santeramo	B	—	1
Brindisi	Fasano	Cap	—	1
Id.	Sandonaci	Cap	—	1
Cagliari	Sant'Antioco	Cap	—	1
Id.	Siurgus Donigala	O	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	Cap	—	2
Id.	Torremaggiore	O	—	1
Id.	Roseto Valfortore	Cap	—	1
Id.	Pietramontecorvino	O	—	1
Frosinone	Serracapriola	O	30	—
Id.	Trivigliano	B	—	1
L'Aquila	Id.	O	—	1
Matera	L'Aquila	B	1	—
Modena	Matera	C	—	1
Nuoro	Concordia	E	—	1
Id.	Orotelli	O	—	1
Reggio Calabria	Villagrande Strisaili	E	1	—
Roma	Reggio Calabria	B	—	1
Salerno	Roma	B	1	—
Id.	Tramonti	B	1	—
Id.	Eboli	E	1	—
Sassari	Bellosguardo	B	—	1
Torino	Nulvi	B	—	1
Trapani	San Mauro Torinese	B	—	1
Treviso	Erice	B	—	2
Vicenza	San Vendemiano	B	—	1
Id.	Gallio	E	—	1
Viterbo	Asiago	O	1	—
Id.	Canepina		35	27
	Vignanello			
Carbonchio sintomatico				
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	B	—	1
Grosseto	Scansano	B	—	2
Modena	Frassinoro	B	—	2
Nuoro	Orroli	B	—	1
Sassari	Santa Teresa Gallura	B	—	1
Vicenza	Enego	B	—	2
			—	9
Afta epizootica				
Avellino	Altavilla Irpina	B S	7	8
Id.	Ariano Irpino	B	11	—
Id.	Calabritto	B	4	—
Id.	Mirabella Eclano	SO	1	6
Id.	Id.	B	11	3
Id.	Montemarano	B	2	—
Id.	Savignano			
Avellino	Sant'Angelo Basa	B	6	—
Id.	San Martino Valle Caudine	B	—	1
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Barletta	B	2	—
Id.	Canosa	B	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Cassano	B	10	—
Id.	Gioia del Colle	B	—	1
Id.	Gravina di Puglia	B	—	6
Id.	Molfetta	B	6	—
Id.	Noci	B	3	1
Id.	Polignano a Mare	B	6	—
Id.	Putignano	B	1	—
Id.	Sannichele	B	9	1
Id.	Sant'Eramo	B	1	—
Benevento	San Bartolomeo in Galdo	B	3	2
Id.	Castelfranco in Miscano	B	2	—
Id.	Sassinoro	B	1	—
Id.	Pontelandolfo	B	2	—
Id.	Morcone	B	—	2
Id.	Pietralcina	B	—	1
Id.	Pago Veiano	B	—	1
Id.	San Lupo	B	5	—
Cagliari	Ales	B	—	1
Id.	Arbus	B	2	—
Id.	Assemini	B	2	35
Id.	Paressa	O	2	11
Id.	Id.	BO	2	—
Id.	Burcei	BS	8	1
Id.	Capoterra	BO	6	—
Id.	Collinas	B	2	—
Id.	Donori	B S	—	8
Id.	Gonnosfanadiga	B	4	9
Id.	Narcao	B S	66	—
Id.	Pabillonis	B	—	75
Id.	Santadi	D E S	—	57
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Sant'Antioco	B	5	—
Id.	Santulussurgiu	B	—	1
Id.	Senis	B	3	—
Id.	Sinnai	B	—	—
Id.	Teulada	O Cap	—	13
Id.	Tuili	B S	—	—
Id.	Villamassargia	B	1	—
Campobasso	Torella del Sannio	B	1	2
Id.	Sepino	B	8	—
Id.	Petacciato	B	4	—
Id.	Termoli	B	2	3
Id.	Campomarino	B	—	1
Id.	Guardiaregia	B	2	1
Id.	Trivento	B	2	—
Id.	Capracotta	B	1	5
Id.	Pescopennataro	B	1	18
Id.	Sant'Angelo del Pesco	B	—	1
Id.	Agnone	B	2	—
Id.	Casacalenda	B	—	1
Id.	Fresolone	B	—	1
Id.	Santa Croce di Magliano	B	—	1
Id.	Bonefro	B	—	1
Catanzaro	Cirò	B Sp S	27	17
		B O	1	—
Id.	Crotone	S B	2	2
Id.	Crucoli	B	—	1
Id.	Mesoraca			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Catanzaro	Savelli	B	4	1
Id.	Soveria Mannelli	B	—	2
Id.	Strongoli	B	13	—
Id.	Verzino	B	1	—
Chieti	Chieti	B	2	3
Id.	Poggiofiorito	B	1	—
Id.	Torino di Sangro	BO	5	3
Id.	Vasto	B	2	—
Cosenza	Acquaformosa	BO	1	3
Id.	Acri	B	16	—
Id.	Altomonte	BO	—	2
Id.	Belsito	B	7	—
Id.	Id.	OS	7	—
Id.	Pisignano	B	—	20
Id.	Buonvicino	B	—	1
Id.	Calopezzati	B	10	—
Id.	Caloveto	B	7	—
Id.	Campana	B	7	—
Id.	Cassano al Ionio	B	10	—
Id.	Castrovillari	B	15	—
Id.	Cerchiara di Calabria	B	15	—
Id.	Crosia	B	8	—
Id.	Firmo	B	3	—
Id.	Id.	S	2	—
Id.	Lungro	BO	2	2
Id.	Montalto Uffugo	B	10	—
Id.	Papasidero	BO	—	12
Id.	Rende	B	8	—
Id.	Rose	B	10	—
Id.	Id.	BCap	10	—
		S		
Id.	Rossano	BO	8	—
Id.	San Basile	B	5	—
Id.	San Demetrio Corone	B	18	—
Id.	San Giovanni in Fiore	B	28	—
Id.	San Giorgio Albanese	B	11	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	B	17	—
Id.	San Lorenzo del Vallo	B	6	—
Id.	San Pietro in Guarano	B	7	—
Id.	Id.	O	3	—
Id.	San Vincenzo	B	12	—
Id.	Scalea	BO	—	13
Id.	Spezzano Sila	B	5	—
Id.	Vaccarizzo	B	8	—
Foggia	Cerignola	BS	3	1
Id.	San Severo	OB	1	2
Id.	Orta Nova	B	1	—
Id.	Foggia	B	4	—
Id.	Lucera	BS	4	2
Id.	Manfredonia	B	2	—
Id.	Monte Sant'Angelo	BCap	5	24
		B		
Id.	San Giovanni Rotondo	B	4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
L'Aquila	Capestrano	B	1	—
Id.	Caporciano	B	1	—
Id.	Corsoli	B	1	1
Id.	Cagnano Amiterno	B	—	1
Id.	Castel di Sangro	BO	1	—
Id.	Celano	B	1	—
Id.	Collepietro	B	—	1
Id.	Introdacqua	B	1	—
Id.	L'Aquila	B	2	1
Id.	Massa d'Albe	B	1	—
Id.	Montereale	BO	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Pescasseroli	B	1	—
Id.	Pettorano sul Gizio	B	1	—
Id.	Pizzoli	B	1	—
Id.	Pereto	B	—	1
Id.	Prata d'Ansidonia	BO	1	—
Id.	Pratola Peligna	B	1	—
Id.	Rivisondoli	B	1	—
Id.	Rocca di Botte	BO	1	—
Id.	San Pio delle Camere	B	1	—
Id.	Scoppito	B	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	BO	1	—
Latina	Pontinia	B	5	—
Macerata	Castel Sant'Angelo	BO	—	2
Id.	Fiastra	BO	2	8
Id.	Montecavallo	BOS	7	9
Id.	Pievebovigliana	BO	—	4
Id.	Pieve Torina	BOS	—	2
Id.	Serravalle	BO	—	27
Id.	Ussita	BOS	2	—
Id.	Visso	BO	—	4
Matera	Matera	O	1	—
Id.	Bernalda	B	—	1
Id.	Montescaglioso	B	—	1
Id.	Pisticci	B	—	1
Nuoro	Baunei	BOC	—	8
Id.	Cuglieri	B	—	1
Id.	Gairo	BO	—	9
Id.	Ierzu	BO	—	9
Id.	Orroli	B	—	4
Id.	Posada	BOCS	—	27
Id.	Sadali	BO	—	6
Id.	Siniscola	BOCS	—	24
Id.	Tertenia	B	—	5
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Torpè	BOS	—	21
Id.	Triei	B	—	3
Id.	Ulassai	BO	—	9
Id.	Urzulei	BS	—	6
Perugia	Campello	BO	2	—
Id.	Cerreto di Spoleto	O	1	—
Id.	Foligno	B	1	1
Id.	Gualdo Cattaneo	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Chieti	Chieti	B	1	—		Id.	Cagnano Amiterno	B	—	1			
Id.	Poggiofiorito	B	2	3		Id.	Castel di Sangro	BO	1	—			
Id.	Torino di Sangro	BO	1	—		Id.	Celano	B	1	—			
Id.	Vasto	BO	5	3		Id.	Collepietro	B	—	1			
Cosenza	Acquaformosa	B	2	—		Id.	Introdacqua	B	1	—			
Id.	Acri	BO	1	3		Id.	L'Aquila	B	2	1			
Id.	Altomonte	B	16	—		Id.	Massa d'Albe	B	1	—			
Id.	Belsito	BO	—	2		Id.	Montereale	B	1	—			
Id.	Id.	B	7	—		Id.	Id.	O	1	—			
Id.	Bisignano	OS	7	—		Id.	Pescasseroli	B	1	—			
Id.	Buonvicino	B	—	20		Id.	Pettorano sul Gizio	B	1	—			
Id.	Calopezzati	B	—	1		Id.	Pizzoli	B	1	—			
Id.	Caloveto	B	10	—		Id.	Pereto	B	—	1			
Id.	Campana	B	7	—		Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—			
Id.	Cassano al Jonio	B	7	—		Id.	Pratola Peligna	B	1	—			
Id.	Castrovillari	B	10	—		Id.	Rivisondoli	B	1	—			
Id.	Cerchiara di Calabria	B	15	—		Id.	Rocca di Botte	B	1	—			
Id.	Crosia	B	15	—		Id.	San Pio delle Camere	O	1	—			
Id.	Firmo	B	8	—		Id.	Scoppito	B	1	—			
Id.	Id.	B	3	—		Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—			
Id.	Lungro	S	2	—		Latina	Pontinia	B	5	—			
Id.	Montalto Uffugo	BO	2	2		Macerata	Castel Sant'Angelo	BO	—	2			
Id.	Papasidero	B	10	—		Id.	Fiastra	BO	2	8			
Id.	Rende	BO	—	12		Id.	Montecavallo	BOS	7	9			
Id.	Rose	B	8	—		Id.	Pievebovigliana	BO	—	4			
Id.	Id.	B	10	—		Id.	Pieve Torina	BOS	—	2			
		Cap	10	—		Id.	Serravalle	BO	—	27			
Id.	Rossano	S	—	—		Id.	Ussita	BOS	2	—			
Id.	San Basile	BO	8	—		Id.	Visso	BO	—	4			
Id.	San Demetrio Corone	B	5	—		Matera	Matera	O	1	—			
Id.	San Giovanni in Fiore	B	18	—		Id.	Bernalda	B	—	1			
Id.	San Giorgio Albanese	B	28	—		Id.	Montescaglioso	B	—	1			
Id.	San Lorenzo Bellizzi	B	11	—		Id.	Pisticci	B	—	1			
Id.	San Lorenzo del Vallo	B	17	—		Nuoro	Baunei	BOC	—	8			
Id.	San Pietro in Guarano	B	6	—		Id.	Cuglieri	B	—	1			
Id.	Id.	O	7	—		Id.	Gairo	BO	—	9			
Id.	San Vincenzo	B	3	—		Id.	Ierzu	BO	—	9			
Id.	Scalea	BO	12	—		Id.	Orroli	B	—	4			
Id.	Spezzano Sila	B	—	13		Id.	Posada	BOC	—	27			
Id.	Vaccarizzo	B	5	—		Id.	Sadali	BO	—	6			
Foggia	Cerignola	BS	8	—		Id.	Siniscola	BOC	—	24			
Id.	San Severo	B	3	1		Id.	Terranova	B	—	5			
Id.	Orta Nova	O	1	2		Id.	Id.	O	—	2			
Id.	Foggia	B	1	—		Id.	Torpè	BOS	—	21			
Id.	Lucera	B	4	—		Id.	Triei	B	—	3			
Id.	Manfredonia	BS	4	2		Id.	Ulassai	BO	—	9			
Id.	Monte Sant'Angelo	B	2	—		Id.	Urzulei	BS	—	6			
		Cap	5	24		Perugia	Campello	BO	2	—			
Id.	San Giovanni Rotondo	B	4	—		Id.	Cerreto di Spoleto	O	1	—			
Id.	Orsara di Puglia	B	1	—		Id.	Foligno	B	1	1			
Id.	Ascoli Satriano	B	1	—		Id.	Gualdo Cattaneo	B	—	1			
Id.	Rignano Garganico	B	1	—		Id.	Monteleone di Spoleto	O	—	1			
Id.	Accadia	B	1	—		Id.	Poggiodomo	O	—	1			
Id.	Pietramontecorvino	Cap	2	—		Id.	Sellano	O	1	—			
Id.	Troia	SB	4	1		Id.	Todi	OB	—	2			
Id.	San Marco in Lamis	O	—	1		Id.	Trevi	O	1	—			
Id.	Sant'Agata di Puglia	BCS	3	—		Rieti	Pescorocchiano	B	1	—			
Id.	Anzano di Puglia	B	1	1		Id.	Fiamignano	B	1	—			
Id.	San Paolo Civitate	B	—	2		Id.	Castel Sant'Angelo	B	1	—			
Id.	Roseto Valfortore	B	—	2		Id.	Rieti	B	11	—			
Id.	Torremaggiore	S	—	1		Id.	Cottanello	B	3	—			
Frosinone	Trevi nel Lazio	B	—	5		Id.	Forano	B	1	—			
L'Aquila	Barisciano	B	1	—		Id.	Poggio Nativo	B	5	1			
						Id.	Longone	B	3	—			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Rieti	Frasso Sabino	B	1	—
Id.	Montopoli	B	1	—
Id.	Rivodutri	B	2	—
Roma	Campagnano di Roma	B	1	—
Id.	Carpineto Romano	B	—	1
Id.	Castel San Pietro	B	1	—
Id.	Capena	B	3	—
Id.	Gallicano	B	2	—
Id.	Lanuvio	B	1	—
Id.	Licenza	B O	—	9
Id.	Mandela	B	3	—
Id.	Manziana	B	2	3
Id.	Nerola	B	—	2
Id.	Roccagiovine	B	5	—
Id.	Percile	B	2	—
Id.	Vallepietra	B	3	—
Id.	Vicovaro	B	5	—
Salerno	Eboli	B	2	—
Id.	Nocera Inferiore	B	—	2
Sassari	Alghero	B	1	—
Id.	Porto Torres	B	1	—
Id.	Santa Teresa Gallura	B	2	—
Id.	Tempio	B	1	—
Taranto	Taranto	B O S	4	1
Teramo	Arsita	B	12	1
Id.	Teramo	B	—	2
Id.	Tortoreto	B	—	1
Id.	Torricella	B	—	10
Id.	Bisenti	S	1	2
Terni	Acquasparta	B	1	—
Viterbo	Barbarano Romano	B	—	1
Id.	Bagnoregio	B	1	—
Id.	Capranica	B	1	—
Id.	Civita Castellana	B	3	3
Id.	Corchiano	B	1	—
Id.	Vetano	B	1	—
Id.	Viterbo	B O S	1	1
			742	674
Malrossino dei suini				
Alessandria	Alessandria	S	3	—
Id.	Alfiano Natta	S	2	—
Id.	Frugarolo	S	1	—
Id.	Murisengo	S	2	—
Id.	Odalengo Grande	S	2	—
Id.	Villadeati	S	—	1
Ancona	Agugliano	S	1	1
Id.	Osimo	S	3	—
Id.	Ancona	S	2	3
Id.	Senigallia	S	1	1
Id.	Serra San Quirico	S	—	1
Id.	Ancona	S	2	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
L'Aquila	San Demetrio ne' Vestini	S	1	—
Id.	Sante Marie	S	1	—
Id.	Tagliacozzo	S	—	1
Macerata	Esanatoglia	S	—	3
Id.	Montecassiano	S	—	1
Id.	Petriolo	S	—	1
Id.	San Severino Marche	S	6	5
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	5	—
Id.	San Giorgio Lucano	S	1	—
Modena	Castelfranco dell'Em.	S	—	6
Id.	Cavezzo	S	—	2
Id.	San Cesario	S	—	3
Perugia	Montefalco	S	1	—
Id.	Perugia	S	2	2
Pesaro Urbino	Mondolfo	S	—	2
Id.	Montelabate	S	—	1
Id.	Pesaro	S	—	1
Rovigo	San Martino di Venezze	S	1	—
Id.	Villadose	S	2	—
Id.	Taglio di Po	S	2	—
Id.	Trecenta	S	2	—
Teramo	Castilenti	S	—	5
Id.	Teramo	S	5	1
Terni	Narni	S	2	—
Torino	Carmagnola	S	—	1
Id.	Moncalieri	S	—	1
Id.	Vinovo	S	—	1
Treviso	Castelfranco Veneto	S	—	6
Id.	Godega di S. Urbano	S	—	1
Id.	Gorgo al Monticano	S	1	—
Id.	Mansuè	S	1	—
Id.	Maser	S	1	—
Id.	Ormelle	S	1	—
Id.	Preganziol	S	—	1
Id.	Riese	S	2	—
Udine	Tarcento	S	1	—
Id.	Codroipo	S	6	—
Id.	Fagagna	S	3	—
Id.	Martignacco	S	1	—
Id.	San Giorgio della Richinvelda	S	1	2
Id.	Spilimbergo	S	2	—
Id.	Azzano Decimo	S	—	1
Id.	Casarza	S	2	—
Id.	Sequals	S	—	2
Varese	Varese	S	1	—
Vicenza	Barbarano Vicentino	S	—	3
Id.	Lonigo	S	—	2
Id.	Altavilla Vicentina	S	—	1
Id.	Arzignano	S	—	7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Id.	Montopoli	B	1	—	
Id.	Rivodutri	B	2	—	
Roma	Campagnano di Roma	B	1	—	
Id.	Carpineto Romano	B	—	1	
Id.	Castel San Pietro	B	1	—	
Id.	Capena	B	3	—	
Id.	Gallicano	B	2	—	
Id.	Lanuvio	B	1	—	
Id.	Licenza	B O	—	9	
Id.	Mandela	B	3	—	
Id.	Manziana	B	2	3	
Id.	Nerola	B	—	2	
Id.	Roccagiovine	B	5	—	
Id.	Percile	B	2	—	
Id.	Vallepietra	B	3	—	
Id.	Vicovaro	B	5	—	
Salerno	Eboli	B	2	—	
Id.	Nocera Inferiore	B	—	2	
Sassari	Alghero	B	1	—	
Id.	Porto Torres	B	1	—	
Id.	Santa Teresa Gallura	B	2	—	
Id.	Tempio	B	1	—	
Taranto	Taranto	B T	4	1	
Teramo	Arsita	B	12	1	
Id.	Teramo	B	—	2	
Id.	Torricella	B	—	1	
Id.	Bisenti	B	—	10	
Id.	Acquasparta	S	1	2	
Terni	Barbarano Romano	B	1	—	
Viterbo	Bagnoregio	B	—	1	
Id.	Capranica	B	1	—	
Id.	Civita Castellana	B	3	3	
Id.	Corchiano	B	1	—	
Id.	Veiano	B	1	—	
Id.	Viterbo	B O S	1	1	
			742	674	

Malrossino dei suini

Alessandria	Alessandria	S	3	—
Id.	Alfiano Natta	S	2	—
Id.	Frugarolo	S	1	—
Id.	Murisengo	S	2	—
Id.	Odalengo Grande	S	2	—
Id.	Villadeati	S	—	1
Ancona	Agugliano	S	1	1
Id.	Osimo	S	3	—
Id.	Ancona	S	2	3
Id.	Senigallia	S	1	1
Id.	Serra San Quirico	S	—	1
Id.	Ancona	S	2	1
Aosta	Saterano	S	—	2
Id.	San Vincenzo Fonte	S	1	—
Id.	Borgomasino	S	4	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	1	—
Id.	Amandola	S	3	—
Id.	Ascoli Piceno	S	2	1
Avellino	Calabritto	S	2	—
Id.	Lioni	S	—	3
Id.	Volturara	S	2	—
Campobasso	Vinchiaturo	S	—	3
Id.	Belmonte del Sannio	S	—	1
Cosenza	Aprigliano	S	2	—
L'Aquila	Carsoli	S	—	1
Id.	Rocca di Mezzo	S	1	—
Id.	Sante Marie	S	1	—
Id.	Tagliacozzo	S	—	1
Macerata	Esanatoglia	S	—	2
Id.	Monteassiano	S	—	1
Id.	Petriolo	S	—	1
Id.	San Severino Marche	S	6	5
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	5	—
Id.	San Giorgio Lucano	S	1	—
Modena	Castelfranco dell'Em.	S	—	6
Id.	Cavezzo	S	—	2
Id.	San Cesario	S	—	3
Perugia	Montefalco	S	1	—
Id.	Perugia	S	2	2
Pesaro Urbino	Mondolfo	S	—	2
Id.	Montelabate	S	—	1
Id.	Pesaro	S	—	1
Rovigo	San Martino d. Venezze	S	1	—
Id.	Villadose	S	2	—
Id.	Taglio di Po	S	2	—
Id.	Trecenta	S	2	—
Teramo	Castilenti	S	—	5
Id.	Teramo	S	5	1
Terni	Narni	S	2	—
Torino	Carmagnola	S	—	1
Id.	Moncalieri	S	—	1
Id.	Vinovo	S	—	1
Treviso	Castelfranco Veneto	S	—	6
Id.	Godega di S. Urbano	S	—	1
Id.	Gorgo al Monticano	S	1	—
Id.	Mansuè	S	1	—
Id.	Maser	S	1	—
Id.	Ormelle	S	1	—
Id.	Preganziol	S	—	1
Id.	Riese	S	2	—
Udine	Tarcento	S	1	—
Id.	Codroipo	S	6	—
Id.	Fagagna	S	3	—
Id.	Martignacco	S	1	2
Id.	San Giorgio della Richinvelda	S	1	2
Id.	Spilimbergo	S	2	—
Id.	Azzano Decimo	S	—	1
Id.	Casarza	S	2	—
Id.	Sequals	S	—	2
Varese	Varese	S	1	—
Vicenza	Barbarano Vicentino	S	—	3
Id.	Lonigo	S	—	2
Id.	Altavilla Vicentina	S	—	1
Id.	Arzignano	S	—	7
			93	87

Peste e setticemia dei suini

Alessandria	Cellamonte	S	2	—
Id.	Giarole	S	1	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	1	—
Id.	Amandola	S	3	—
Id.	Carassai	S	3	1
Id.	Castel di Lama	S	—	2
Id.	Comunanza	S	2	—
Id.	Maltignano	S	1	—
Id.	Montalto delle Marche	S	3	5
Id.	Montefiore Aso	S	1	—
Id.	Montegranaro	S	2	4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Ascoli Piceno	Monte Vidon Combatte	S	2	2
Id.	Monte Urano	S	—	1
Id.	Petritoli	S	4	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Avellino	Calitri	S	12	2
Id.	Lioni	S	—	3
Id.	Salza Irpina	S	11	—
Id.	S. Martino Valle Caudina	S	18	5
Id.	Summonte	S	3	4
Bari	Bitonto	S	1	—
Id.	Toritto	S	4	—
Benevento	Apollosa	S	—	7
Id.	Vitulano	S	—	5
Id.	Foglianise	S	—	4
Id.	Ceppaloni	S	—	5
Cagliari	Connosfanadiga	S	—	1
Campobasso	Montenero di Bisaccia	S	—	1
Id.	Agnone	S	—	1
Id.	Casacalenda	S	12	4
Chieti	San Buono	S	—	1
Id.	Furci	S	—	1
Id.	Carpineto	S	—	1
Cosenza	Albidona	S	7	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	5	—
Foggia	Volturino	S	—	1
Id.	Chieuti	S	2	—
Id.	Motta Montecorvino	S	1	—
Id.	San Severo	S	1	—
Id.	San Marco in Lamis	S	3	—
Id.	Celenza Valfortore	S	1	—
Id.	San Paolo Civitate	S	2	—
Id.	Anzano di Puglia	S	1	—
Id.	Deliceto	S	1	—
Id.	Serracapriola	S	1	—
L'Aquila	L'Aquila	S	2	—
Id.	Sulmona	S	—	1
Modena	Castelnuovo Rangone	S	1	—
Id.	Modena	S	—	1
Pesaro Urbino	Pesaro	S	4	—
Id.	Montelabate	S	2	—
Id.	Pergola	S	2	—
Rieti	Rieti	S	—	5
Rovigo	Polesella	S	—	60
Id.	Pontecchio Polesine	S	—	1
Sassari	Illorai	S	—	1
Siena	Castelnuovo Berardenga	S	1	—
Id.	Torrita di Siena	S	1	—
Taranto	Castellaneta	S	—	1
Teramo	Teramo	S	—	1
Terni	Acquasparta	S	2	3
Id.	Amelia	S	—	2
Id.	Montecastrilli	S	—	1
	Morva			
Foggia	Cerignola	E	2	—
Vicenza	Thiene	E	—	1
Id.	Chiuppano	E	—	1
			2	2
	Farcino criptococcico			
Avellino	Volturara Irpina	E	1	—
Bari	Barletta	E	1	—
Id.	Canosa	E	1	—
Id.	Putignano	E	1	—
Id.	Sannicandro di Bari	E	1	—
Brindisi	Francavilla Fontana	E	2	—
Id.	Oria	E	1	—
Id.	Ostuni	E	1	—
Caltanissetta	Vallelunga	E	—	1
Catania	Catania	E	5	—
Id.	Misterbianco	E	3	—
Id.	Nicolosi	E	1	—
Catanzaro	Nicastro	E	1	—
Foggia	Lucera	E	2	—
Id.	Roseto Valfortore	E	—	1
Nuoro	Aritzo	E	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Salerno	E	1	1
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	3	—
Id.	Siracusa	E	3	—
Trapani	Marsala	E	1	—
Treviso	Castelfranco Veneto	E	—	1
			31	7
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	7	—
Aosta	Castiglione Dora	E	1	—
Id.	Valdigna d'Aosta	E	1	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	1	—
Bari	Altamura	O	1	—
Id.	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Gravina di Puglia	O	4	—
Id.	Noci	O	1	—
Chieti	Montenerodomo	O	3	—
Id.	Rolo del Sangro	O	5	—
Id.	Vasto	O	2	—
Cosenza	Belsito	O	3	—
Id.	Calopezzati	O	1	—
Id.	Corigliano Calabro	O	4	—
Id.	Cropalati	O	1	—
Id.	Pietrapaola	O	1	—
Id.	Roggiano Gravina	O	3	—
Id.	Rossano	O	7	—
Id.	Scala Coeli	O	4	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Id.	Petritoli	S	4	1	Vicenza	Thiene	E	—	1	
	Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1	Id.	Chiuppano	E	—	1	
Avellino		Calitri	S	12	2				2	2	
	Id.	Lioni	S	—	3		*Farcino criptococcico*				
	Id.	Salza Irpina	S	11	—	Avellino	Volturara Irpina	E	1	—	
	Id.	S. Martino Valle Caudina	S	18	3	Bari	Barletta	E	1	—	
	Id.	Summonte	S	2	4	Id.	Canosa	E	1	—	
Bari		Bitonto	S	1	—	Id.	Putignano	E	1	—	
	Id.	Toritto	S	4	—	Id.	Sannicandro di Bari	E	1	—	
Benevento		Apollosa	S	—	7	Brindisi	Francavilla Fontana	E	2	—	
	Id.	Vitulano	S	—	5	Id.	Oria	E	1	—	
	Id.	Foglianise	S	—	4	Id.	Ostuni	E	1	—	
	Id.	Ceppaloni	S	—	5	Caltanissetta	Vallelunga	E	—	1	
Cagliari		Connesfanadiga	S	—	1	Catania	Catania	E	5	—	
Campobasso		Montenero di Bisaccia	S	—	1	Id.	Misterbianco	E	2	—	
	Id.	Agnone	S	—	1	Id.	Nicolosi	E	1	—	
	Id.	Casacalenda	S	13	4	Catanzaro	Nicastro	E	1	—	
Chieti		San Buono	S	—	1	Foggia	Lucera	E	2	—	
	Id.	Furci	S	—	1	Id.	Roseto Valfortore	E	—	1	
	Id.	Carpineto	S	—	1	Nuoro	Aritzo	E	—	1	
Cosenza		Albidona	S	7	—	Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—	
	Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	5	—	Salerno	Serre	E	1	—	
Foggia		Volturino	S	—	1	Id.	Salerno	E	1	—	
	Id.	Chieuti	S	2	—	Id.	Vietri sul Mare	E	1	—	
	Id.	Motta Montecorvino	S	1	—	Id.	Nocera Inferiore	E	—	1	
	Id.	San Severo	S	1	—	Siracusa	Carlentini	E	3	—	
	Id.	San Marco in Lamis	S	3	—	Id.	Siracusa	E	2	—	
	Id.	Celenza Valfortore	S	1	—	Trapani	Marsala	E	1	—	
	Id.	San Paolo Civitate	S	2	—	Treviso	Castelfranco Veneto	E	—	1	
	Id.	Anzano di Puglia	S	1	—				31	7	
	Id.	Deliceto	S	1	—		*Rogna*				
	Id.	Serracapriola	S	1	—	Ancona	Fabriano	O	7	—	
L'Aquila		L'Aquila	S	2	—	Aosta	Castiglione Dora	E	1	—	
	Id.	Sulmona	S	—	1	Id.	Valdigna d'Aosta	E	1	—	
Modena		Castelnuovo Rangone	S	1	—	Ascoli Piceno	Acquasanta	O	1	—	
	Id.	Modena	S	—	1	Bari	Altamura	O	1	—	
Pesaro Urbino		Pesaro	S	4	—	Id.	Gioia del Colle	O	1	—	
	Id.	Montelabate	S	2	—	Id.	Gravina di Puglia	O	4	—	
	Id.	Pergola	S	2	—	Id.	Noci	O	1	—	
Rieti		Rieti	S	—	5	Chieti	Montenerodomo	O	3	—	
Rovigo		Polesella	S	—	60	Id.	Rolo del Sangro	O	5	—	
	Id.	Pontecchio Polesine	S	—	1	Id.	Vasto	O	2	—	
Sassari		Illorai	S	—	1	Cosenza	Belsito	O	3	—	
Siena		Castelnuovo Berardenga	S	1	—	Id.	Calopezzati	O	1	—	
	Id.	Torrita di Siena	S	1	—	Id.	Corigliano Calabro	O	4	—	
Taranto		Castellaneta	S	—	1	Id.	Cropalati	O	1	—	
Teramo		Teramo	S	—	1	Id.	Pietrapaola	O	1	—	
Terni		Acquasparta	S	2	3	Id.	Roggiano Gravina	O	3	—	
	Id.	Amelia	S	—	2	Id.	Rossano	O	7	—	
	Id.	Montecastrilli	S	—	1	Id.	Scala Celi	O	4	—	
	Id.	Montegabbione	S	2	—	Foggia	San Severo	O	—	1	
	Id.	Narni	S	5	—	Id.	San Marco in Lamis	O	5	—	
Torino		Torino	S	—	1	Id.	Rignano Garganico	O	2	—	
Treviso		Motta di Livenza	S	—	8	Id.	Chieuti	O	2	—	
	Id.	Preganziol	S	2	4	Id.	Orta Nova	O	1	—	
Udine		Casarsa	S	—	1	Id.	Monte Sant'Angelo	O	3	—	
Varese		Varese	S	1	1	Id.	Troia	O	3	—	
	Id.	Leggiuno-Sangiano	S	1	—	Id.	Deliceto	O	2	—	
Vercelli		Lignana	S	—	12	Frosinone	Acuto	O	15	30	
Vicenza		Noventa Vicentina	S	—	2	Id.	Frosinone	O	15	15	
	Id.	Sossano	S	—	1	Id.	Alatri	O	—	15	
Viterbo		Arlena di Castro	S	—	1	Grosseto	Arcidosso	O	8	—	
				136	171	Id.	Castellazzara	O	50	—	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NMD No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rogna*				
Grosseto	Cinigiano	O	16	—
Id.	Grosseto	O	6	—
Id.	Massa Marittima	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	2	—
Id.	Seggiano	O	1	—
Id.	Sorano	O	111	—
L'Aquila	Acciano	O	1	—
Id.	Alelli	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Bisegna	O	1	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Capestrano	O	1	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Corfinio	O	1	—
Id.	Fagnano	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Gagliano Aterno	O	1	—
Id.	Goriano Sicoli	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Navelli	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Ortona dei Marsi	O	1	—
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	Pizzoli	O	1	—
Id.	Prata D'Ansidonia	O	1	—
Id.	Pratola Peligna	O	1	—
Id.	Prezza	O	1	—
Id.	Rajano	O	1	—
Id.	Roccacasale	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	San Demetrio	O	1	—
Id.	Santo Stefano di Sessanio	O	1	—
Id.	Santo Stefano di Sessanio	O	1	—
Modena	Fanano	O	4	—
Perugia	Campello	O	1	—
Id.	Foligno	O	2	—
Id.	Fossato di Vico	O	2	—
Id.	Gualdo Tadino	O	6	—
Id.	Nocera Umbra	O	2	—
Id.	Norcia	O	1	—
Id.	Spello	O	4	—
Id.	Spoleto	O	1	—
Id.	Trevi	O	4	—
Reggio Calabria	Roccaforte del Greco	O	6	—
Id.	Roccella Jonica	O	1	—
Rieti	Castel di Tora	O	1	—
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	1	—
Id.	Bracciano	O	8	—
Id.	Campagnano di Roma	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	4	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Colleferro	O	—	1
Id.	Carpineto Romano	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Montelibretti	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	5	—
Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Poli	O	5	—
Id.	Pomezia	O	1	—
Id.	Rignano Flaminio	O	12	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	2	—
Id.	Sant'Oreste	O	1	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Montecorvino Rovella	O	1	—
Salerno	Rocca d'Aspide	O	1	—
Id.	Montesano sulla Marcellana	O	—	2
Id.	Capaccio	O	2	—
Terni	Amelia	O	—	3
Id.	Orvieto	O	1	—
Id.	Terni	E	1	—
Treviso	Casteifranco Veneto	E	452	85
Udine	Pasiano			
	Rabbia			
Ascoli Piceno	Acquasanta	E	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Id.	Pitigliano	O	2	—		Id.	Possato di [illegible]	O	3	—	
Id.	Seggiano	O	1	—		Id.	Gualdo Tadino	O	2	—	
Id.	Sorano	O	111	—		Id.	Nocera Umbra	O	6	—	
L'Aquila	Acciano	O	1	—		Id.	Norcia	O	2	—	
Id.	Aielli	O	1	—		Id.	Spello	O	1	—	
Id.	Avezzano	O	1	—		Id.	Spoleto	O	4	—	
Id.	Barete	O	1	—		Id.	Trevi	O	1	—	
Id.	Bisegna	O	1	—		Reggio Calabria	Roccaforte del Greco	O	4	—	
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—		Id.	Roccella Jonica	O	6	—	
Id.	Calascio	O	1	—		Rieti	Castel di Tora	O	1	—	
Id.	Campotosto	O	1	—		Roma	Allumiere	O	1	—	
Id.	Capestrano	O	1	—		Id.	Anguillara Sabazia	O	1	—	
Id.	Cappadocia	O	1	—		Id.	Bracciano	O	1	—	
Id.	Carapelle	O	1	—		Id.	Campagnano di Roma	O	1	—	
Id.	Carsoli	O	1	—		Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—	
Id.	Castel di Ieri	O	1	—		Id.	Civitavecchia	O	4	—	
Id.	Castellafiume	O	1	—		Id.	Colleferro	O	1	—	
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—		Id.	Carpineto Romano	O	—	1	
Id.	Cerchio	O	1	—		Id.	Lanuvio	O	1	—	
Id.	Cocullo	O	1	—		Id.	Marcellina	O	1	—	
Id.	Collarmele	O	1	—		Id.	Marino	O	1	—	
Id.	Collelongo	O	1	—		Id.	Montelibretti	O	1	—	
Id.	Corfinio	O	1	—		Id.	Nazzano	O	1	—	
Id.	Fagnano	O	1	—		Id.	Nerola	O	1	—	
Id.	Fontecchio	O	1	—		Id.	Nettuno	O	5	—	
Id.	Gagliano Aterno	O	1	—		Id.	Poli	O	1	—	
Id.	Goriano Sicoli	O	1	—		Id.	Pomezia	O	5	—	
Id.	L'Aquila	O	1	—		Id.	Rignano Flaminio	O	1	—	
Id.	Molina	O	1	—		Id.	Roma	O	12	1	
Id.	Montereale	O	1	—		Id.	Sacrofano	O	1	—	
Id.	Navelli	O	1	—		Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—	
Id.	Ocre	O	1	—		Id.	Sant'Oreste	O	2	—	
Id.	Ofena	O	1	—		Id.	Tolfa	O	2	—	
Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—		Salerno	Montecorvino Rovella	O	1	—	
Id.	Ovindoli	O	1	—		Id.	Rocca d'Aspide	O	2	—	
Id.	Pescina	O	1	—		Id.	Montesano sulla Marcellana	O	1	—	
Id.	Pescocostanzo	O	1	—		Id.	Capaccio	O	1	—	
Id.	Pizzoli	O	1	—		Terni	Amelia	O	—	2	
Id.	Prata D'Ansidonia	O	1	—		Id.	Orvieto	O	2	—	
Id.	Pratola Peligna	O	1	—		Id.	Terni	O	—	3	
Id.	Prezza	O	1	—		Treviso	Castelfranco Veneto	E	1	—	
Id.	Raiano	O	1	—		Udine	Pasiano	E	1	—	
Id.	Rocca Casale	O	1	—					452	85	
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—							
Id.	San Demetrio	O	1	—			*Rabbia*				
Id.	Santo Stefano di Sessanio	O	1	—							
Id.	Sante Marie	O	1	—		Ascoli Piceno	Acquasanta	E	—	1	
Id.	Scoppito	O	1	—		Id.	Acquaviva Picena	Can	—	1	
Id.	Scoppito	O	1	—		Id.	Appignano del Tronto	Can	—	1	
Id.	Sulmona	O	1	—		Id.	Fermo	Can	—	1	
Id.	Tagliacozzo	O	1	—		Id.	Monte Vidon Combatte	Can	—	1	
Id.	Tornimparte	O	1	—		Firenze	Castelfiorentino	Can	—	1	
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—		Messina	Tortorici	Can	—	1	
Macerata	Acquacanina	O	—	1		Perugia	Perugia	Can	—	4	
Id.	Fiastra	O	—	3		Id.	Piegaro	Can	—	1	
Id.	Fiordimonte	O	—	2		Salerno	Polla	Can	—	1	
Id.	Fiuminata	O	—	1		Id.	Campagna	Can	—	1	
Id.	Monte Cavallo	O	—	3		Id.	San Gregorio Magno	Can	—	1	
Id.	Ussita	O	5	5		Id.	Nocera Inferiore	Can	—	1	
Id.	Visso	O	2	2		Teramo	Teramo	Can	1	1	
Matera	Ferrandina	O	1	—		Terni	Attigliano	Can	1	—	
Id.	Irsina	O	1	—		Id.	Ferentillo	Can	1	1	
Id.	Tricarico	O	1	—							

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rabbia*				
Terni	Giov.	Can	—	1
Id.	Terni	Can	—	1
Viterbo	Civita Castellana	Can	1	—
Id.	Tuscania	E	1	—
Id.	Vetralla	Can	—	2
			5	22
Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
Matera	Accettura	O	1	—
Id.	Montalbano Jonico	O	1	—
Roma	Gorga	Cap	2	—
Id.	Carpineto Romano	Cap	—	1
Id.	Frascati	O	1	—
Id.	Palombara Sabina	O	1	—
			6	1
Aborto epizootico				
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Lucca	Capannori	B	1	—
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	4	—
Id.	Montereale	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Vercelli	Casanova Elvo	B	—	4
			13	4
Brucellosi.				
Udine	Palmanova	O	1	—
			1	—
Adenite equina.				
Trapani	Marsala	E	—	7
			—	7
Anemia infettiva.				
Vercelli	San Germano Vercellese	E	—	1
			—	1
Vaiuolo ovino				
Brindisi	Brindisi	O	—	1
Id.	Carovigno	O	2	—
Id.	Ostuni	O	3	2
Id.	Sandonaci	O	1	—
Taranto	San Marzano di San Giuseppe	O	3	—
			9	
Colera dei polli				
Ancona	Ostra Vetere	P	1	—
Catania	Ramacca	P	1	—
Laringo trachelite infettiva dei polli				
Alessandria	Posco Marengo	P	4	—
Id.	Casale Monferrato	P	2	—
Id.	Castellazzo Bormida	P	—	1
Ancona	Ancona	P	—	1
Avellino	Conza Campania	P	—	43
L'Aquila	Sulmona	P	2	3
Id.	L'Aquila	P	—	1
Matera	Grassano	P	1	—
Modena	Modena	P	—	1
Salerno	Rutino	P	1	—
Id.	Pellezzano	P	1	—
Id.	Salerno	P	—	1
Siracusa	Buccheri	P	1	—
Id.	Buscemi	P	1	—
Id.	Carlentini	P	—	1
Id.	Cassaro	E	1	—
Id.	Feria	P	1	—
Torino	Poirino	P	—	3
Treviso	Treviso	P	2	3
			17	58

RIEPILOGO

dal 1° al 15 luglio 1945 - N. 13

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattie)	Numero dei comuni (Con casi di malattie)	Numero delle località (Con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	18	26	62
2	Carbonchio sintomatico	6	6	9
3	Afta epizootica	25	230	1416
4	Malrossino dei suini	21	77	180
5	Peste e setticemia dei suini	27	76	107
6	Morva	2	3	4
7	Farcino criptococcico	13	25	38
8	Rogna	21	143	357
9	Rabbia	8	22	27
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	6	7
11	Aborto epizootico	4	8	17

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Segue: *Rabbia*

Terni	Giov	Can	—	1
Id.	Terni	Can	—	1
Viterbo	Civita Castellana	Can	1	—
Id.	Tuscania	E	1	—
Id.	Vetralla	Can	—	2
			5	22

Agalassia contagiosa delle pecore e capre

Matera	Accettura	O	1	—
Id.	Montalbano Jonico	O	1	—
Roma	Gorga	Cap	2	—
Id.	Carpineto Romano	Cap	—	1
Id.	Frascati	O	1	—
Id.	Palombara Sabina	O	1	—
			6	1

Aborto epizootico

Alessandria	Alessandria	B	1	—
Lucca	Capannori	B	1	—
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	4	—
Id.	Montereale	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Vercelli	Casanova Elvo	B	—	4
			13	4

Brucellosi.

Udine	Palmanova	O	1	—
			1	—

Adenite equina.

Trapani	Marsala	E	—	7
			—	7

Anemia infettiva.

Vercelli	San Germano Vercellese	E	—	1
			—	1

Vaiuolo ovino

Brindisi	Brindisi	O	—	1
Id.	Carovigno	O	2	—
Id.	Ostuni	O	3	2
Id.	Sandonaci	O	1	—
Taranto	San Marzano di San Giuseppe	O	3	—
			9	

Colera dei polli

Ancona	Ostra Vetere	P	1	—
Catania	Ramacca	P	1	—
			2	—

Peste aviaria

Ascoli Piceno	Monteflore	P	10	—
Id.	Ripatransone	P	3	—
Firenze	Firenze	P	—	1
Id.	Id.	P	—	4
Foggia	Deliceto	P	—	2
Pesaro Urbino	Pesaro	P	—	2
Rovigo	Adria	E	1	—
Id.	Castelmassa	P	24	—
Id.	Giarda Veneta	P	11	—
Id.	Polesella	P	2	—
			51	9

Laringo trachelite infettiva dei polli

Alessandria	Posco Marengo	P	4	—
Id.	Casale Monferrato	P	2	—
Id.	Castellazzo Bormida	P	—	1
Ancona	Ancona	P	—	1
Avellino	Conza Campania	P	—	43
L'Aquila	Sulmona	P	2	3
Id.	L'Aquila	P	—	1
Matera	Grassano	P	1	—
Modena	Modena	P	—	1
Salerno	Rutino	P	1	—
Id.	Pellezzano	P	1	—
Id.	Salerno	P	—	1
Siracusa	Buccheri	P	1	—
Id.	Buscemi	P	1	—
Id.	Carlentini	P	—	1
Id.	Cassaro	E	1	—
Id.	Ferla	P	1	—
Torino	Poirino	P	—	3
Treviso	Treviso	P	2	3
			17	58

RIEPILOGO

dal 1° al 15 luglio 1945 - N. 13

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattia)	Numero dei comuni (Con casi di malattia)	Numero delle località (Con casi di malattia)
1	Carbonchio ematico	18	26	62
2	Carbonchio sintomatico	6	6	9
3	Afta epizootica	25	230	1416
4	Malrossino dei suini	21	77	180
5	Peste e setticemia dei suini	27	76	107
6	Morva	2	3	4
7	Farcino criptococcico	13	25	78
8	Rogna	21	143	337
9	Rabbia	8	22	27
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	6	7
11	Aborto epizootico	4	9	17
12	Brucellosi	1	1	1
13	Adenite equina	1	1	7
14	Anemia infettiva	1	1	1
15	Vaiuolo ovino	2	5	12
16	Colera dei polli	2	2	2
17	Peste aviaria	5	9	60
18	Laringo trachelite infettiva dei polli	10	19	75

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 26 ottobre 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Aidala Giovanni, residente nel comune di Bronte, del distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 3 novembre 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

(1935)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 ottobre 1945 - N. 229

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	102,875
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	97,675
Redimibile 3,50 % 1934	90,675
Id. 5 % 1936	97,95
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,425
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,70
Id. 5 % quinq. 1950 (2ª serie)	98,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,925

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C. B. E., M. C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 2 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1922)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C. B. E., M. C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1923)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 3 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200
	» semestrale » 350		» semestr. » 700
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . . L. 800
	» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganSi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 675.

Esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sicilia Pag. 1726

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 676.

Esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sardegna . . . . . Pag. 1727

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 677.

Disposizioni a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e per gli Istituti autonomi per le case popolari . . . . . Pag. 1728

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 678.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945.

Composizione del Collegio arbitrale di Messina per le controversie dipendenti dal terremoto del 1908 . Pag. 1733

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina di un membro tecnico effettivo e di uno supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 1908 . . . . . Pag. 1734

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina di un membro tecnico ordinario e di uno supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Reggio Calabria, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 1908 . . . Pag. 1734

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1945.

Limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi . . . . . Pag. 1734

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero — Abb. annuo L. 800 —
	» semestrale	» 200 —	» semestrale » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. **675**.

Esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sicilia . . . Pag. 1726

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. **676**.

Esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sardegna . . . . . Pag. 1727

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. **677**.

Disposizioni a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e per gli Istituti autonomi per le case popolari . . . . . Pag. 1728

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. **678**.

Nuovo ordinamento dell'industria cinematografica italiana . . . . . Pag. 1729

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. **679**.

Modificazioni al Codice penale e al Codice di procedura penale . . . . . Pag. 1731

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, numero **680**.

Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra . . . . . Pag. 1732

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. **681**.

Orario delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari . . . . . Pag. 1733

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945.

Composizione del Collegio arbitrale di Messina per le controversie dipendenti dal terremoto del 1908 . Pag. 1733

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina di un membro tecnico effettivo e di uno supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 1908 . . . . . Pag. 1734

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina di un membro tecnico ordinario e di uno supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Reggio Calabria, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 1908 . . . Pag. 1734

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1945.

Limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi . . . . . Pag. 1734

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Fantino Lorenzo a rappresentante del sig. Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . . Pag. 1735

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Oppler dott. Ernesto, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1735

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1735

32

7623

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di 27 impiegati dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio . . . . . Pag. 1730

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di cinque impiegati dell'Ente « Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione » . . Pag. 1730

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.
Convalida del provvedimento di licenziamento del ragioniere Mario Bianchini dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . . Pag. 1736

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Antonomina (Reggio Calabria) . . . . . Pag. 1737

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1945.
Disciplina del latte vaccino e dei prodotti caseari. Pag. 1737

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1945.
Nomina del commissario per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura . . . . . Pag. 1735

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Conferma in carica del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna . . . . . Pag. 1738

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari. Pag. 1738

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni . . . . . Pag. 1735

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1738

Diffida per smarrimento di quietanze del Prestito redimibile 5 % (1936) . . . . . Pag. 1739

Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro 4 % (1943) . . . . . Pag. 1739

Ministero della pubblica istruzione:

Diffida per smarrimento di diploma di laurea . Pag. 1735

Revoca di trasferimento di professori universitari. Pag. 1739

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 675.
Esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo centocinquantamilioni per la esecuzione a cura dello Stato di opere pubbliche straordinarie a pagamento non diretto nell'interesse di Enti locali della Sicilia.

Art. 2.

Per ottenere l'esecuzione dei lavori a carico della presente autorizzazione di spesa, gli Enti locali dovranno inoltrare all'Alto Commissario per la Sicilia apposita richiesta per il tramite della competente prefettura la quale dovrà esprimere il proprio parere circa la necessità ed indifferibilità delle opere richieste e la impossibilità da parte degli Enti interessati di provvedere al loro finanziamento.
Al riguardo sarà sentito, anche, il parere del provveditore alle Opere pubbliche.

Art. 3.

La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per metà a carico degli Enti locali interessati. Il ricupero di detta quota, anticipata dallo Stato, sarà effettuato in trenta rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.
Le spese di manutenzione saranno dagli Enti interessati assunte a proprio carico, a partire dalla data di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

razione contro gli infortuni sul lavoro . . . . Pag. 1736

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Antonomina (Reggio Calabria) . . . . . Pag. 1737

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1945.
Disciplina del latte vaccino e dei prodotti caseari. Pag. 1737

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1945.
Nomina del commissario per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura . . . . . Pag. 1738

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Conferma in carica del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna . . . . . Pag. 1738

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari. Pag. 1738

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni . . . . . Pag. 1738

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1738

Diffida per smarrimento di quietanze del Prestito redimibile 5 % (1936) . . . . . Pag. 1739

Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro 4 % (1943) . . . . . Pag. 1739

Ministero della pubblica istruzione:

Diffida per smarrimento di diploma di laurea . Pag. 1739

Revoca di trasferimento di professori universitari. Pag. 1739

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1740

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 132 DEL 3 NOVEMBRE 1945:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 1945.
Adozione delle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite.

(1840).

n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo centocinquantamilioni per la esecuzione a cura dello Stato di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito nell'interesse di Enti locali della Sicilia.

Art. 2.

Per ottenere l'esecuzione dei lavori a carico della presente autorizzazione di spesa, gli Enti locali dovranno inoltrare all'Alto Commissario per la Sicilia apposita richiesta per il tramite della competente prefettura la quale dovrà esprimere il proprio parere circa la necessità ed indifferibilità delle opere richieste e la impossibilità da parte degli Enti interessati di provvedere al loro finanziamento.

Al riguardo sarà sentito, anche, il parere del provveditore alle Opere pubbliche.

Art. 3.

La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per metà a carico degli Enti locali interessati. Il ricupero di detta quota, anticipata dallo Stato, sarà effettuato in trenta rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

Le spese di manutenzione saranno dagli Enti interessati assunte a proprio carico, a partire dalla data di consegna delle opere, che dovrà, in ogni caso, essere effettuata non oltre un anno dalla data del verbale di collaudo.

Art. 4.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di consentire, su proposta dell'Alto Commissario, che l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli venga affidata agli Enti locali interessati, semprechè essi possiedano già una adeguata attrezzatura tecnica propria.

In tal caso il Provveditorato alle opere pubbliche, a mezzo degli uffici del Genio civile, limiterà il proprio compito all'alta vigilanza, alla conferma e pagamento dei certificati di acconto ed al collaudo dei lavori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di lire trecentocinquantamilioni per provvedere alla maggiore spesa ed alla liquidazione di opere in corso di esecuzione a cura del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo nel territorio della Sicilia.

Art. 6.

Per gli scopi di cui all'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente Acquedotti Siciliani, è autorizzata la spesa di lire cinquecentomilioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a cominciare dal 1945-46, in ragione di lire centomilioni per ciascun esercizio.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 171. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 676.

Esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Art. 2.

Per ottenere l'esecuzione dei lavori a carico della presente autorizzazione di spesa, gli Enti locali dovranno inoltrare all'Alto Commissario per la Sardegna apposita richiesta per il tramite della competente prefettura la quale dovrà esprimere il proprio parere circa la necessità ed indifferibilità delle opere richieste e la impossibilità da parte degli Enti interessati di provvedere al loro finanziamento.

Al riguardo sarà sentito anche il parere del Provveditorato alle opere pubbliche.

Art. 3.

La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per metà a carico degli Enti locali interessati. Il ricupero di detta quota, anticipata dallo Stato, sarà effettuato in trenta rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

Le spese di manutenzione saranno dagli Enti interessati assunte a proprio carico, a partire dalla data di consegna delle opere, che dovrà, in ogni caso, essere effettuata non oltre un anno dalla data del verbale di collaudo.

Art. 4.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di consentire, su proposta dell'Alto Commissario, che l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli venga affidata agli Enti locali interessati, semprechè essi posseggano già una adeguata attrezzatura tecnica propria.

In tal caso il Provveditorato alle opere pubbliche, a mezzo degli uffici del Genio civile, limiterà il proprio compito all'alta vigilanza, alla conferma e pagamento dei certificati di acconto ed al collaudo dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

scriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a cominciare dal 1945-46, in ragione di lire centomilioni per ciascun esercizio.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio* n. 171. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 676.

Esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo centomilioni per la esecuzione a cura dello Stato di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito nell'interesse di Enti locali della Sardegna.

Art. 3.

La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per metà a carico degli Enti locali interessati. Il ricupero di detta quota, anticipata dallo Stato, sarà effettuato in trenta rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

Le spese di manutenzione saranno dagli Enti interessati assunte a proprio carico, a partire dalla data di consegna delle opere, che dovrà, in ogni caso, essere effettuata non oltre un anno dalla data del verbale di collaudo.

Art. 4.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di consentire, su proposta dell'Alto Commissario, che l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli venga affidata agli Enti locali interessati, semprechè essi posseggano già una adeguata attrezzatura tecnica propria.

In tal caso il Provveditorato alle opere pubbliche, a mezzo degli uffici del Genio civile, limiterà il proprio compito all'alta vigilanza, alla conferma e pagamento dei certificati di acconto ed al collaudo dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio* n. 170. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 677.

Disposizioni a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e per gli Istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, concernente la disciplina delle locazioni degli immobili urbani;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria ed il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) è autorizzato a provvedere all'adeguamento delle pigioni per le case date in locazione, a norma del secondo comma dell'art. 379 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Il predetto Istituto è altresì autorizzato a procedere alla perequazione delle pigioni ad esso dovute per case costruite in località, in tempi ed a costi diversi, tenendo conto delle loro speciali condizioni, a norma del penultimo comma dell'art. 379, del citato testo unico.

La disposizione del comma precedente non si applica relativamente agli alloggi già di proprietà dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 2.

Gli Istituti autonomi per le case popolari sono anche essi autorizzati a procedere all'adeguamento delle pigioni e alla loro perequazione per la totalità degli alloggi

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, può rifiutare l'approvazione dei piani finanziari quando gli aumenti siano molto onerosi per gli inquilini.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, è autorizzato a consentire, previo esame dei bilanci, la sospensione del pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui concessi dagli Istituti di credito e di previdenza agli Istituti autonomi per le case popolari.

La sospensione potrà avere effetto nei riguardi delle annualità che verranno a maturare sino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, nonchè di quelle già maturate all'entrata in vigore del presente decreto e non ancora corrisposte.

Rimane ferma la corresponsione del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per i quali il contributo stesso sia stato già accordato.

Art. 5.

Sulle annualità di ammortamento non corrisposte ai termini del precedente articolo decorrerannno, a carico degli Istituti mutuatari, gli interessi nella stessa misura stabilita nei contratti di mutuo.

L'ammontare delle annualità differite e dei relativi interessi sarà accertato alla fine del periodo di sospensione e sarà pagato, a decorrere dall'anno successivo a quello della scadenza del mutuo, in quote d'importo non superiore a quello stabilito per l'estinzione del mutuo stesso.

Rimangono fermi, per i pagamenti differiti, le garanzie, le condizioni e tutte le modalità di pagamento stabilite per il mutuo originario.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche per la sospensione del pagamento delle annualità di ammortamento per i mutui concessi all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti, con fondi propri o con fondi somministratile da altri Istituti.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, concernente la disciplina delle locazioni degli immobili urbani;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria ed il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) è autorizzato a provvedere all'adeguamento delle pigioni per le case date in locazione, a norma del secondo comma dell'art. 379 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Il predetto Istituto è altresì autorizzato a procedere alla perequazione delle pigioni ad esso dovute per case costruite in località, in tempi ed a costi diversi, tenendo conto delle loro speciali condizioni, a norma del penultimo comma dell'art. 379, del citato testo unico.

La disposizione del comma precedente non si applica relativamente agli alloggi già di proprietà dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 2.

Gli Istituti autonomi per le case popolari sono anche essi autorizzati a procedere all'adeguamento delle pigioni e alla loro perequazione per la totalità degli alloggi da ciascuno di essi gestiti.

Art. 3.

L'adeguamento e la perequazione delle pigioni, sia da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, sia degli Istituti autonomi per le case popolari, saranno fatti in base a piani finanziari, da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le nuove pigioni risultanti dai piani finanziari saranno applicate dalla data di approvazione dei piani stessi.

La sospensione potrà avere effetto nei riguardi delle annualità che verranno a maturare sino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, nonchè di quelle già maturate all'entrata in vigore del presente decreto e non ancora corrisposte.

Rimane ferma la corresponsione del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per i quali il contributo stesso sia stato già accordato.

Art. 5.

Sulle annualità di ammortamento non corrisposte ai termini del precedente articolo decorreranno, a carico degli Istituti mutuatari, gli interessi nella stessa misura stabilita nei contratti di mutuo.

L'ammontare delle annualità differite e dei relativi interessi sarà accertato alla fine del periodo di sospensione e sarà pagato, a decorrere dall'anno successivo a quello della scadenza del mutuo, in quote d'importo non superiore a quello stabilito per l'estinzione del mutuo stesso.

Rimangono fermi, per i pagamenti differiti, le garanzie, le condizioni e tutte le modalità di pagamento stabilite per il mutuo originario.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche per la sospensione del pagamento delle annualità di ammortamento per i mutui concessi all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti, con fondi propri o con fondi somministratile da altri Istituti.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — ROMITA — TOGLIATTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 163. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Made available to AMG. Venezia
in G.U. No. 142 27 Nov 1945.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 678.

Nuovo ordinamento dell'industria cinematografica italiana.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, e successive modificazioni;

Viste le leggi 16 giugno 1927, n. 1117, e 17 agosto 1941, n. 1131, sull'obbligatorietà della proiezione dei giornali Luce e dei documentari;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, concernente la concessione di provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale, e successive modificazioni;

Viste le leggi 9 gennaio 1939, n. 465, e 4 aprile 1940, n. 404, sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film esteri;

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1939, numero 1812, contenente norme per la disciplina dell'attività di produzione dei film;

Vista la legge 30 novembre 1939, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1940, n. 1314, convertito nella legge 23 gennaio 1941, n. 168, sulla proiezione obbligatoria di film di propaganda;

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1491;

Vista la legge 25 novembre 1940, n. 1847, sulla limitazione del circuito di alcuni film nazionali ed esteri;

Vista la legge 22 gennaio 1942, n. 143;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 420, concernente provvidenze a favore di Case cinematografiche italiane in relazione ai film prodotti all'estero;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'industria e il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

con il R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, e la legge 30 novembre 1939, n. 2125, sulla concessione del nulla osta preventivo per la produzione dei film, sono abrogate.

Per i film che saranno posti in lavorazione dall'entrata in vigore del presente decreto sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, il produttore dovrà presentare la sceneggiatura all'approvazione preventiva dell'autorità competente. Questa potrà essere negata soltanto per ragioni inerenti alla censura militare od ai rapporti internazionali.

L'approvazione preventiva della sceneggiatura di cui al comma precedente è condizione indispensabile per poter successivamente presentare il film prodotto alla revisione prescritta dall'art. 1 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato col R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

Art. 3.

Sono considerati nazionali, ai fini del presente decreto, i film prodotti in versione originale italiana o in più versioni, di cui una italiana, che siano stati girati prevalentemente in Italia, con personale artistico e tecnico in prevalenza italiano, da imprese appartenenti a cittadini italiani o, se trattasi di società commerciali, quando queste abbiano la sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani, e svolgano in Italia la maggior parte delle loro attività.

Per ottenere la dichiarazione di nazionalità il produttore dovrà denunziare all'autorità competente, con le modalità che saranno prescritte dalle norme di attuazione del presente decreto, prima dell'inizio della lavorazione, tutti i dati occorrenti per l'accertamento della nazionalità del film.

Art. 4.

Gli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, rispettivamente modificati dagli articoli 1 e 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1083, sulla proiezione obbligatoria e sulle particolari condizioni di noleggio dei film nazionali, il R. decreto-legge 24 luglio 1940, n. 1314, sulla proiezione obbligatoria di pellicole di propaganda, convertito nella legge 23 gennaio 1941, n. 168, le leggi 16 giugno 1927, n. 1117, e 17 agosto 1941, n. 1131, sull'obbligatorietà della proiezione dei giornali L.U.C.E. e dei documentari, e la legge 25 novembre 1940, n. 1847, sulla limitazione del circuito di programmazione dei film nazionali ed esteri che presentino gravi deficienze di realizzazione, sono abrogati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

creto 21 settembre 1923, n. 3287, e successive modificazioni;

Viste le leggi 16 giugno 1927, n. 1117, e 17 agosto 1941, n. 1131, sull'obbligatorietà della proiezione dei giornali Luce e dei documentari;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, concernente la concessione di provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale, e successive modificazioni;

Viste le leggi 9 gennaio 1939, n. 465, e 4 aprile 1940, n. 404, sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film esteri;

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1939, numero 1812, contenente norme per la disciplina dell'attività di produzione dei film;

Vista la legge 30 novembre 1939, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1940, n. 1314, convertito nella legge 28 gennaio 1941, n. 168, sulla proiezione obbligatoria di film di propaganda;

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1491;

Vista la legge 25 novembre 1940, n. 1847, sulla limitazione del circuito di alcuni film nazionali ed esteri;

Vista la legge 22 gennaio 1942, n. 143;

Vista la legge 21 marzo 1942, n. 420, concernente provvidenze a favore di Case cinematografiche italiane in relazione ai film prodotti all'estero;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'industria e il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'esercizio dell'attività di produzione di film è libero.

Le norme per la disciplina dell'esercizio dell'attività di produzione dei film approvate col decreto 27 novembre 1939, n. 1812, e la legge 22 gennaio 1942, n. 143, sull'autorizzazione ministeriale per le imprese di produzione, sono abrogate.

Art. 2.

Le norme sull'esame preventivo dei soggetti dei film contenute nell'art. 2 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato al comma precedente, per poter successivamente presentare il film prodotto alla revisione prescritta dall'art. 1 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato col R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

Art. 3.

Sono considerati nazionali, ai fini del presente decreto, i film prodotti in versione originale italiana o in più versioni, di cui una italiana, che siano stati girati prevalentemente in Italia, con personale artistico e tecnico in prevalenza italiano, da imprese appartenenti a cittadini italiani o, se trattasi di società commerciali, quando queste abbiano la sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani, e svolgano in Italia la maggior parte delle loro attività.

Per ottenere la dichiarazione di nazionalità il produttore dovrà denunziare all'autorità competente, con le modalità che saranno prescritte dalle norme di attuazione del presente decreto, prima dell'inizio della lavorazione, tutti i dati occorrenti per l'accertamento della nazionalità del film.

Art. 4.

Gli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, rispettivamente modificati dagli articoli 1 e 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1083, sulla proiezione obbligatoria e sulle particolari condizioni di noleggio dei film nazionali, il R. decreto-legge 24 luglio 1940, n. 1314, sulla proiezione obbligatoria di pellicole di propaganda, convertito nella legge 28 gennaio 1941, n. 168, le leggi 16 giugno 1927, n. 1117, e 17 agosto 1941, n. 1131, sull'obbligatorietà della proiezione dei giornali L.U.C.E. e dei documentari, e la legge 25 novembre 1940, n. 1847, sulla limitazione del circuito di programmazione dei film nazionali ed esteri che presentino gravi deficienze di realizzazione, sono abrogati.

Art. 5.

Le disposizioni del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, concernenti la concessione di premi a favore dell'industria cinematografica nazionale, nonchè quelle delle leggi e dei decreti che li hanno successivamente modificati e quelle della legge 21 marzo 1942, n. 420, che ha esteso tali provvidenze a case cinematografiche italiane in relazione ai film prodotti all'estero, sono abrogate. In via transitoria potranno essere ammessi a fruire delle disposizioni come sopra abrogate soltanto quei film, sia ad intreccio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che documentari, già ultimati, che saranno presentati all'autorità competente per il nulla osta di proiezione in pubblico entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

A tale beneficio potranno essere ammesse anche le imprese che, per motivi dipendenti dallo stato di guerra, non siano fornite del nulla osta sindacale e di quello ministeriale richiamate dall'art. 4 del presente decreto, o non abbiano potuto adempiere a tutte le formalità richieste per il conseguimento di tali premi, sempre che abbiano denunciato l'inizio della lavorazione all'autorità competente anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e non abbiano collaborato col nemico.

Pei film prodotti all'estero conformemente alla legge 24 marzo 1942, n. 420, la concessione dei premi di cui sopra avrà luogo anche se la presentazione dei film stessi venga effettuata alle autorità diplomatiche o consolari del luogo di produzione, anziché all'autorità competente, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Rimangono ferme le disposizioni relative al pubblico registro cinematografico, all'imposta di registro sugli atti concernenti i film ed ai compensi spettanti alla Società italiana degli autori per il servizio del registro cinematografico e per l'accertamento degli incassi contenute negli articoli 7, 12, 13 e 14 del citato R. decreto legge 16 giugno 1938, n. 1061, e nell'art. 2 della legge 2 ottobre 1940, n. 1491, che ha modificato l'art. 13 del predetto R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061.

Art. 6.

Per ogni pellicola nazionale di lunghezza superiore ai 1800 metri presentata all'autorità competente per il nulla osta di proiezione in pubblico dopo trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche del Regno si effettui prima del 30 giugno 1948 è concessa a favore del produttore, in via eccezionale, una quota del 10 % dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico.

Alle pellicole previste nel comma precedente che, per il loro valore artistico ne siano giudicate meritevoli da apposito comitato, è concessa un'ulteriore quota, pari al 4 % dell'introito lordo, di cui al comma precedente. Una quota pari all'1 % dell'introito stesso sarà devoluta per manifestazioni cinematografiche, in conformità delle disposizioni che saranno emanate.

Le quote previste dai comma precedenti sono ridotte alla metà se il film nazionale venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro film di lunghezza

Art. 7.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano in nessun caso ai film prodotti o in corso di lavorazione nelle provincie settentrionali prima della liberazione, i quali abbiano ottenuto dalla sezione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro l'anticipazione sul costo di produzione a carico del fondo statale di L. 52.500.000.

E' in facoltà dell'autorità amministrativa competente di confermare le anticipazioni predette e in tal caso sono applicabili le modalità di erogazione e di rimborso previste nei relativi contratti di finanziamento.

Qualora le anticipazioni siano revocate esse saranno recuperate dalla sezione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro.

Il residuo netto del fondo indicato nel primo comma integrato dalle somme ricuperate ai sensi dei due comma precedenti, sarà devoluto ad incremento della quota di partecipazione del tesoro dello Stato al fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro.

Art. 8.

Entro i limiti di tempo e con le modalità previste dal precedente articolo 6 è concessa, a favore dei produttori di film nazionali a carattere documentario, culturale e di attualità, di lunghezza superiore ai 150 metri ed inferiore ai 1800 metri, a titolo di parziale rimborso dei diritti erariali, una quota del 3 % dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i film stessi sono stati proiettati per un periodo di quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico.

Se in uno stesso programma sono proiettati più film di corto metraggio la predetta quota viene divisa in parti eguali fra essi.

Gli enti e le imprese che intendano svolgere la loro attività nel campo della ripresa cinematografica di fatti o di avvenimenti di attualità debbono ottenere l'autorizzazione dall'autorità competente.

Tale autorizzazione sarà concessa con criteri analoghi a quelli vigenti per la pubblicazione dei periodici.

Art. 9.

Le leggi 9 gennaio 1939, n. 465 e 4 aprile 1940, n. 404 sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film cinematografici prodotti all'estero sono abrogate.

Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà disposta la liquidazione dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vigore del presente decreto e non abbiano collaborato col nemico.

Pei film prodotti all'estero conformemente alla legge 24 marzo 1942, n. 420, la concessione dei premi di cui sopra avrà luogo anche se la presentazione dei film stessi venga effettuata alle autorità diplomatiche o consolari del luogo di produzione, anzichè all'autorità competente, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Rimangono ferme le disposizioni relative al pubblico registro cinematografico, all'imposta di registro sugli atti concernenti i film ed ai compensi spettanti alla Società italiana degli autori per il servizio del registro cinematografico e per l'accertamento degli incassi contenute negli articoli 7, 12, 13 e 14 del citato R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, e nell'art. 2 della legge 2 ottobre 1940, n. 1491, che ha modificato l'art. 13 del predetto R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061.

Art. 6.

Per ogni pellicola nazionale di lunghezza superiore ai 1800 metri presentata all'autorità competente per il nulla osta di proiezione in pubblico dopo trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche del Regno si effettui prima del 30 giugno 1948 è concessa a favore del produttore, in via eccezionale, una quota del 10 % dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico.

Alle pellicole previste nel comma precedente che, per il loro valore artistico ne siano giudicate meritevoli da apposito comitato, è concessa un'ulteriore quota, pari al 4 % dell'introito lordo, di cui al comma precedente. Una quota pari all'1 % dell'introito stesso sarà devoluta per manifestazioni cinematografiche, in conformità delle disposizioni che saranno emanate.

Le quote previste dai comma precedenti sono ridotte alla metà se il film nazionale venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro film di lunghezza superiore ai 1800 metri; sono ridotte del 40 % se venga proiettato con l'aggiunta di un avanspettacolo teatrale.

L'introito sul quale vengono liquidate le quote di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana degli autori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Con le norme di attuazione del presente decreto saranno regolate le modalità per la liquidazione delle quote suddette, per la nomina e la composizione del Comitato e quanto altro occorra per l'attuazione del presente articolo.

previste nei relativi contratti di finanziamento.

Qualora le anticipazioni siano revocate esse saranno recuperate dalla sezione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro.

Il residuo netto del fondo indicato nel primo comma integrato dalle somme ricuperate ai sensi dei due comma precedenti, sarà devoluto ad incremento della quota di partecipazione del tesoro dello Stato al fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro.

Art. 8.

Entro i limiti di tempo e con le modalità previste dal precedente articolo 6 è concessa, a favore dei produttori di film nazionali a carattere documentario, culturale e di attualità, di lunghezza superiore ai 150 m[illegible] ed inferiore ai 1800 metri, a titolo di parziale rimborso dei diritti erariali, una quota del 3 % dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i film stessi sono stati proiettati per un periodo di quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico.

Se in uno stesso programma sono proiettati più film di corto metraggio la predetta quota viene divisa in parti eguali fra essi.

Gli enti e le imprese che intendano svolgere la loro attività nel campo della ripresa cinematografica di fatti o di avvenimenti di attualità debbono ottenere l'autorizzazione dall'autorità competente.

Tale autorizzazione sarà concessa con criteri analoghi a quelli vigenti per la pubblicazione dei periodici.

Art. 9.

Le leggi 9 gennaio 1939, n. 465 e 4 aprile 1940, n. 404 sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la di[illegible]buzione dei film cinematografici prodotti all'estero sono abrogate.

Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà disposta la liquidazione dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.).

Art. 10.

Le disposizioni del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, che vietano la proiezione nelle sale del Regno di film esteri doppiati all'estero e istituiscono una tassa di concessione governativa sul doppiaggio, e tutte le successive disposizioni che hanno apportato aggiunte o modifiche ad esse cessano di avere vigore per tutti i film esteri presentati all'autorità competente per il nulla osta di proiezione, dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze, è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per i pagamenti a favore della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro, in corrispettivo dei certificati di esonero della tassa di concessione governativa (buoni di doppiaggio), che non potranno essere utilizzati per la disposta abrogazione delle tasse di doppiaggio.

Art. 11.

Oltre alle disposizioni di cui è espressamente prevista l'abrogazione negli articoli precedenti, cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del presente decreto tutte le norme legislative e regolamentari che sottopongono a particolari restrizioni l'importazione, il doppiaggio, la produzione e il noleggio di pellicole cinematografiche o che siano comunque incompatibili con le norme contenute nel presente decreto, salvo le norme delle leggi di pubblica sicurezza e del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato con il R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, che disciplinano la censura cinematografica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — ARANGIO RUIZ — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio* n. 169. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 679.

Modificazioni al Codice penale e al Codice di procedura penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Codici penale e di procedura penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere quella della multa da lire cento a lire quarantamila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».

Art. 2.

Il testo dell'art. 26 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cinquanta, nè superiore a lire ventimila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».

Art. 3.

Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale e dalle leggi penali speciali, nonchè le altre sanzioni pecuniarie comminate, per le singole infrazioni, dal Codice di procedura penale, sono raddoppiate.

La presente disposizione non si applica alle pene proporzionali.

Art. 4.

Il testo dell'art. 66, n. 3, del Codice penale è modificato come segue:

« 3° e, rispettivamente, lire duecentomila o quarantamila, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire seicentomila o centoventimila, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26 ».

Art. 5.

Il testo dell'art. 78, comma 1°, n. 3, del Codice penale è modificato come segue:

« 3° lire trecentomila per la multa, e lire sessantamila per l'ammenda; ovvero lire ottocentomila per la multa e lire centosessantamila per l'ammenda se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26 ».

Art. 6.

Il testo dell'art. 135 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 11.

Oltre alle disposizioni di cui è espressamente prevista l'abrogazione negli articoli precedenti, cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del presente decreto tutte le norme legislative e regolamentari che sottopongono a particolari restrizioni l'importazione, il doppiaggio, la produzione e il noleggio di pellicole cinematografiche o che siano comunque incompatibili con le norme contenute nel presente decreto, salvo le norme delle leggi di pubblica sicurezza e del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato con il R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, che disciplinano la censura cinematografica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — ARANGIO RUIZ — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 159. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 679.

Modificazioni al Codice penale e al Codice di procedura penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Codici penale e di procedura penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il testo dell'art. 24 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cento, nè superiore a lire centomila.

Il testo dell'art. 26 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cinquanta, nè superiore a lire ventimila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».

Art. 3.

Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale e dalle leggi penali speciali, nonchè le altre sanzioni pecuniarie comminate, per le singole infrazioni, dal Codice di procedura penale, sono raddoppiate.

La presente disposizione non si applica alle pene proporzionali.

Art. 4.

Il testo dell'art. 66, n. 3, del Codice penale è modificato come segue:

« 3° e, rispettivamente, lire duecentomila o quarantamila, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire seicentomila o centoventimila, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26 ».

Art. 5.

Il testo dell'art. 78, comma 1°, n. 3, del Codice penale è modificato come segue:

« 3° lire trecentomila per la multa, e lire sessantamila per l'ammenda; ovvero lire ottocentomila per la multa e lire centosessantamila per l'ammenda se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26 ».

Art. 6.

Il testo dell'art. 135 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando cento lire, o frazione di cento lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva ».

Art. 7.

L'art. 162 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 237 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duemila, nè superiore a lire cinquantamila ».

Art. 9.

L'art. 30 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Appartiene al tribunale la cognizione dei reati diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, e che non sono attribuiti alla competenza del pretore.

Tuttavia, qualora per il concorso di circostanze attenuanti, diverse da quelle prevedute nell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 288, il procuratore del Regno ritenga applicabile una pena che rientri nei limiti indicati nel primo comma dell'articolo seguente, può, con provvedimento insindacabile e fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, disporre la rimessione al pretore del procedimento di competenza del tribunale.

Egualmente il giudice istruttore e la sezione istruttoria, qualora ricorrano le condizioni stabilite nel precedente comma, possono, su conforme richiesta del pubblico ministero, ordinare la rimessione del procedimento innanzi al pretore ».

Art. 10.

L'art. 31 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Appartiene al pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

Tuttavia il procuratore del Regno con provvedimento insindacabile può disporre, fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, la rimessione del procedimento al tribunale ».

Art. 11.

All'art. 166 del Codice di procedura penale è aggiunto il comma seguente:

« Qualora si tratti di un mandato o di un ordine di comparizione, ovvero di un decreto di citazione che non sia diretto alla presentazione in giudizio dell'imputato o delle altre parti, il giudice o il pubblico ministero può disporne la notificazione a mezzo della polizia giudiziaria. In tal caso l'atto, insieme ad un numero di copie uguale a quello delle persone alle quali deve essere notificato, è rimesso all'ufficio di polizia giudiziaria competente per territorio. Questo delega per l'esecuzione uno dei propri agenti, il quale è tenuto ad alla Corte di Assise, trasmette gli atti al Procuratore generale con ordinanza motivata.

Il Procuratore generale presenta le sue requisitorie alla sezione istruttoria ».

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 374 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti al tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale ».

Art. 14.

Il primo periodo del primo comma dell'art. 506 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il pretore che, nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene di dover infliggere soltanto la multa o l'ammenda, può pronunciare la condanna per decreto senza procedere al dibattimento ».

Art. 15.

Il limite di pena pecuniaria, stabilito per l'appellabilità delle sentenze dagli articoli 512, nn. 1 e 3, e 5[illegible] nn. 1 e 3, del Codice di procedura penale è raddoppiato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, numero 680.

Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari [illegible] ritoriali di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 310;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

non sono attribuiti alla competenza del pretore.

Tuttavia, qualora per il concorso di circostanze attenuanti, diverse da quelle prevedute nell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, il procuratore del Regno ritenga applicabile una pena che rientri nei limiti indicati nel primo comma dell'articolo seguente, può, con provvedimento insindacabile e fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, disporre la rimessione al pretore del procedimento di competenza del tribunale.

Egualmente il giudice istruttore e la sezione istruttoria, qualora ricorrano le condizioni stabilite nel precedente comma, possono, su conforme richiesta del pubblico ministero, ordinare la rimessione del procedimento innanzi al pretore ».

Art. 10.

L'art. 31 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Appartiene al pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

Tuttavia il procuratore del Regno con provvedimento insindacabile può disporre, fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, la rimessione del procedimento al tribunale ».

Art. 11.

All'art. 166 del Codice di procedura penale è aggiunto il comma seguente:

« Qualora si tratti di un mandato o di un ordine di comparizione, ovvero di un decreto di citazione che non sia diretto alla presentazione in giudizio dell'imputato o delle altre parti, il giudice o il pubblico ministero può disporne la notificazione a mezzo della polizia giudiziaria. In tal caso l'atto, insieme ad un numero di copie uguale a quello delle persone alle quali deve essere notificato, è rimesso all'ufficio di polizia giudiziaria competente per territorio. Questo delega per l'esecuzione uno dei propri agenti, il quale è tenuto ad osservare le disposizioni degli articoli seguenti ».

Art. 12.

L'art. 369 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice istruttore, compiuta la istruttoria, comunica gli atti al procuratore del Regno.

Questi, se ritiene che la cognizione del reato appartenga alla Corte di Assise, trasmette gli atti al Procuratore generale con relazione motivata; in ogni altro caso presenta le sue requisitorie al giudice istruttore, il quale, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale ».

Art. 11.

Il primo periodo del primo comma dell'art. 506 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il pretore che, nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene di dover infliggere soltanto la multa o l'ammenda, può pronunciare la condanna per decreto senza procedere al dibattimento ».

Art. 13.

Il limite di pena pecuniaria, stabilito per l'appellabilità delle sentenze dagli articoli 512, nn. 1 e 3, e 5[illegible] nn. 1 e 3, del Codice di procedura penale è raddoppiato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, numero 680.

Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari [illegible] ritoriali di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 310;

Visto il bando n. 19 dell'8 marzo 1944;

Visto il bando n. 41 del 14 marzo 1945;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1945 la Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Taranto con sede in Lecce è soppressa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso alla data del 1° novembre 1945 presso la Sezione autonoma di Lecce è devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Taranto.

Art. 2.

A decorrere dal 1° novembre 1945 riprenderà il suo funzionamento il Tribunale militare territoriale di guerra di La Spezia, costituito presso il Comando militare marittimo di La Spezia, e con la circoscrizione stabilita dalla tabella *A* allegata all'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Pertanto dalla stessa data il territorio delle provincie di Livorno, Lucca e Pisa, temporaneamente attribuite al Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze in forza dell'art. 6 del bando n. 41 del 14 marzo 1945, è restituito alla giurisdizione del Tribunale militare territoriale di guerra di La Spezia.

Art. 3.

I procedimenti di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di La Spezia che, alla data del 1° novembre 1945, saranno in corso presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze dovranno essere rimessi a quel Tribunale.

Rimarranno validi gli atti istruttori già compiuti.

Tuttavia i procedimenti per i quali alla data predetta sia stata già pronunciata sentenza di rinvio a giudizio od omessa richiesta di citazione per il giudizio, rimarranno di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per quanto dispongono gli articoli 2 e 3 il decreto entrerà in vigore nel giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza della competente Autorità Alleata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 2. — FRASCA

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per tutto il periodo di tempo in cui gli uffici finanziari continueranno, in deroga all'art. 52 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, ad osservare l'orario giornaliero di sei ore, le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari osserveranno lo stesso orario giornaliero di sei ore, rimanendo aperti al pubblico dalle ore 8 alle ore 14 in ciascun giorno feriale e dalle ore 9 alle ore 12 in ogni giorno festivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 166 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 agosto 1945.

Composizione del Collegio arbitrale di Messina per le controversie dipendenti dal terremoto del 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 161 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 312;

Visti i decreti in data 23 gennaio 1945 e 19 luglio 1945, n. 980, dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 21 febbraio 1945, del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

in forza dell'art. 6 del bando n. 41 del 14 marzo 1945, è restituito alla giurisdizione del Tribunale militare territoriale di guerra di La Spezia.

Art. 3.

I procedimenti di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di La Spezia che, alla data del 1° novembre 1945, saranno in corso presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze dovranno essere rimessi a quel Tribunale.

Rimarranno validi gli atti istruttori già compiuti.

Tuttavia i procedimenti per i quali alla data predetta sia stata già pronunciata sentenza di rinvio a giudizio od omessa richiesta di citazione per il giudizio, rimarranno di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per quanto dispongono gli articoli 2 e 3 il decreto entrerà in vigore nel giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza della competente Autorità Alleata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 2. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 681.

Orario delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

dei registri immobiliari osserveranno lo stesso orario giornaliero di sei ore, rimanendo aperti al pubblico dalle ore 8 alle ore 14 in ciascun giorno feriale e dalle ore 9 alle ore 12 in ogni giorno festivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 166 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945.

Composizione del Collegio arbitrale di Messina per le controversie dipendenti dal terremoto del 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 161 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 312;

Visti i decreti in data 23 gennaio 1945 e 19 luglio 1945, n. 980, dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 21 febbraio 1945, dell'Amministrazione provinciale di Messina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Messina, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, è composto per l'anno 1945 dai signori:

Laganà dott. Basilio, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente effettivo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Venuti dott. Nicolò, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;

Acciuni Raffaele, ingegnere principale del Genio civile di Reggio Calabria, arbitro ordinario;

Palombo Vincenzo, ingegnere principale del Genio civile di Reggio Calabria, arbitro supplente;

Sturiale ing. Santi e Alizzi ing. Sebastiano, rispettivamente arbitro ordinario e supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Registro Lavori pubblici n. 27, foglio n. 109. — ZACCA

(1870)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina di un membro tecnico effettivo e di uno supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 494 del testo unico approvato col decreto-legge Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio speciale di 2° grado, con sede in Messina, per la decisione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. ing. Armando Brath, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Reggio Calabria ed il comm. ing. Vincenzo Pugliese, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, direttore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, sono nominati rispettivamente membro tecnico effettivo e supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 di-

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina di un membro tecnico ordinario e di uno supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Reggio Calabria, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 494 del testo unico approvato col decreto-legge Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio speciale di 2° grado, con sede in Reggio Calabria per la decisione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. ing. arch. Aurelio Chersi, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Messina ed il comm. ing. Giuseppe Chisini, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Catanzaro, sono nominati rispettivamente membro tecnico ordinario e supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Reggio Calabria, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, con effetto dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Registro n. 27, foglio n. 116.

(1884)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1945.

Limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 40 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Registro Lavori pubblici n. 27, foglio n. 109. — ZACCA

(1870)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina di un membro tecnico effettivo e di uno supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 494 del testo unico approvato col decreto-legge Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio speciale di 2° grado, con sede in Messina, per la decisione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. ing. Armando Brath, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Reggio Calabria ed il comm. ing. Vincenzo Pugliese, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, direttore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, sono nominati rispettivamente membro tecnico effettivo e supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, con effetto dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Registro n. 27, foglio n. 117.

(1869)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina di un membro tecnico effettivo e di uno supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Reggio Calabria, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 494 del testo unico approvato col decreto-legge Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio speciale di 2° grado, con sede in Reggio Calabria per la decisione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. ing. arch. Aurelio Chersi, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Messina ed il comm. ing. Giuseppe Chisini, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Catanzaro, sono nominati rispettivamente membro tecnico ordinario e supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Reggio Calabria, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, con effetto dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Registro n. 27, foglio n. 116.

(1884)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1945.

Limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 49 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, con legge 5 giugno 1939, n. 973, il quale stabilisce che per potersi applicare la tassa di licenza alle operazioni a premio svolte dalle ditte, il valore dei premi offerti ai clienti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Vista la lettera 2 luglio 1945, n. 1175, con la quale il Ministero dell'industria e commercio determina detto limite di valore nella misura di L. 100;

Visto il successivo art. 54 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, comma *b*) il quale esclude dai concorsi ed operazioni a premio alcuni generi alimentari e generi di largo e popolare consumo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuta la necessità imposta dalla attuale situazione alimentare del Paese, di aggiungere a detti generi i prodotti tesserati attualmente, nonchè tutti gli altri che nel corso dell'anno potranno essere soggetti a tesseramento;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti, dalle ditte che svolgono operazioni a premio, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è stabilito per l'anno 1945 nella misura di L. 100 (cento).

Art. 2.

Sono esclusi dai concorsi ed operazioni a premio, a' termini dell'art. 54 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, i prodotti attualmente tesserati, compresi i vini, il pollame e il carbone, nonchè gli altri generi che nel corso dell'anno 1945 potranno essere sottoposti a tesseramento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1908)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Fantino Lorenzo a rappresentante del sig. Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Fantino Lorenzo fu Giuseppe;

Vista la relativa procura speciale notarile;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino, nonchè della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Oppler dott. Ernesto, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 53;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Oppler dottor Ernesto, con sede in Torino, via Torricelli n. 2, esercente commercio schedari e articoli di cancelleria, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Oppler dott. Ernesto, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Morfi Leo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1756)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, via Montecuccoli n. 9, esercente produzione di tele cerate, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a seque-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti, dalle ditte che svolgono operazioni a premio, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è stabilito per l'anno 1945 nella misura di L. 100 (cento).

Art. 2.

Sono esclusi dai concorsi ed operazioni a premio, a' termini dell'art. 54 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, i prodotti attualmente tesserati, compresi i vini, il pollame e il carbone, nonchè gli altri generi che nel corso dell'anno 1945 potranno essere sottoposti a tesseramento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1908)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Fantino Lorenzo a rappresentante del sig. Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Fantino Lorenzo fu Giuseppe;

Vista la relativa procura speciale notarile;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino, nonchè della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata con nota n. 13105/F del 13 agosto 1945;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Fantino Lorenzo fu Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1872)

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Oppler dottor Ernesto, con sede in Torino, via Torricelli n. 2, esercente commercio schedari e articoli di cancelleria, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Oppler dott. Ernesto, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Morfi Leo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1796)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, via Montecuccoli n. 9, esercente produzione di tele cerate, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cav. uff. Diena Vittorio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1797)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di 27 impiegati dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 29714 del 27 settembre 1945 dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 27 impiegati disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che ai licenziamenti suddetti furono estranei motivi di carattere politico, essendo stati determinati dalla riduzione dell'attività dell'Ente, le cui condizioni finanziarie non consentono tuttora la riassunzione del personale licenziato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento dei 27 impiegati sotto indicati dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

Con decorrenza da 30 ottobre 1943:

Monaco Mario - Maresca Vanda - Savino Ofelia - Almanza Vera - Apruzzesi Anna Maria - Menanti Velia - Marceddu Baingio - Graziani Laura - Etnasi Ferdinando - Santarelli Caterina - Dell'Anna Liliana.

Con decorrenza dal 31 dicembre 1943:

Corsi Clara - Barbetta Giuliana - Stengel Guglielmo - Gagliardi Ercole - Colasanti Massimilde - Emanuelli Rosa - Principi Adelaide - Locatelli Ilario - Bani Lidia - Dalcin Giovanna - Pesce Ermanno - Cremona Maria - Rutili Paolo - Cardinale Giovanna - Vacher Anna Maria - Aloisi Adriana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1893)

DECRETO MINISTERIALE

Considerato che ai licenziamenti di cui sopra furono estranei motivi di carattere politico, essendo stati determinati esclusivamente dalla riduzione delle attività dell'Ente, le cui condizioni finanziarie non consentono la riassunzione del personale licenziato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, dalla data in cui furono effettivamente adottati, i provvedimenti di licenziamento dei cinque impiegati sotto indicati del « Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione » disposti dall'Ente suddetto sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

avv. Francesco Vairo - ing. Ego Raponi - sig.na Franca Fabi - sig.na Gilda Corrado - sig. Arturo Palestro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1894)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Convalida del provvedimento di licenziamento del ragioniere Mario Bianchini dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2274 del 14 settembre 1945 dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con la quale viene proposta la convalida del provvedimento di licenziamento del rag. Mario Bianchini, professionista esterno ad orario parziale della disciolta Cassa mutua infortuni agricoli « Adige » di Verona, licenziamento disposto dall'Istituto stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che al licenziamento di cui sopra furono estranei motivi di carattere politico, essendo stato determinato dalla riduzione dell'attività dell'Istituto;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

dei provvedimenti di licenziamento di 27 impiegati disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che ai licenziamenti suddetti furono estranei motivi di carattere politico, essendo stati determinati dalla riduzione dell'attività dell'Ente, le cui condizioni finanziarie non consentono tuttora la riassunzione del personale licenziato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento dei 27 impiegati sotto indicati dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

Con decorrenza da 30 ottobre 1943:

Monaco Mario - Maresca Vanda - Savino Ofelia - Almanza Vera - Apruzzesi Anna Maria - Menanti Vella - Marceddu Baingio - Graziani Laura - Etnasi Ferdinando - Santarelli Caterina - Dell'Anna Liliana.

Con decorrenza dal 31 dicembre 1943:

Corsi Clara - Barbetta Giuliana - Stengel Guglielmo - Gagliardi Ercole - Colasanti Massimilde - Emanuelli Rosa - Principi Adelaide - Locatelli Ilario - Bani Lidia - Dalcin Giovanna - Pesce Ermanno - Cremona Maria - Rutili Paolo - Cardinale Giovanna - Vacher Anna Maria - Aloisi Adriana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1893)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di cinque impiegati dell'Ente « Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 39415 del 28 settembre 1945 del « Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione », con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di cinque impiegati disposti dall'Ente suddetto sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana; previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione » disposti dall'Eute suddetto sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

avv. Francesco Vairo - ing. Ego Raponi - sig.na Franca Fabi - sig.na Gilda Corrado - sig. Arturo Palestro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1894)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Convalida del provvedimento di licenziamento del ragioniere Mario Bianchini dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2274 del 14 settembre 1945 dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con la quale viene proposta la convalida del provvedimento di licenziamento del rag. Mario Bianchini, professionista esterno ad orario parziale della disciolta Cassa mutua infortuni agricoli « Adige » di Verona, licenziamento disposto dall'Istituto stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che al licenziamento di cui sopra furono estranei motivi di carattere politico, essendo stato determinato dalla riduzione dell'attività dell'Istituto;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato, con effetto dal 31 luglio 1944, il provvedimento di licenziamento del rag. Mario Bianchini, disposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1895)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Antonomina (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 28 agosto 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Antonomina (Reggio Calabria) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 22 ottobre 1942, con il quale l'avv. Domenico Marulli venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa predetta;

Considerato che l'avv. Marulli si è trasferito in altra residenza ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Domenico Marulli, l'avv. Walter De Agostino fu Felice è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Antonomina (Reggio Calabria), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(1904)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1945.

Decreta:

Art. 1.

Nelle provincie dell'Italia settentrionale di cui alla annessa tabella, salvo quanto è previsto nel successivo art. 8, ed in quelle altre che potranno essere successivamente determinate dal Ministero dell'alimentazione, tutto il latte vaccino prodotto, fatta eccezione pei quantitativi riconosciuti per il fabbisogno familiare ed aziendale dei produttori, deve essere conferito per il consumo diretto e l'utilizzazione industriale, secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

Il quantitativo di latte conferito non può essere inferiore ai contingenti minimi che saranno stabiliti per ciascun produttore.

La consegna di detto quantitativo e dell'eventuale supero deve effettuarsi col sistema dell'abbinamento obbligatorio già in atto alla data dell'ultimo censimento, salvo eventuali variazioni che sono autorizzate a norma del successivo art. 4.

Art. 2.

Le ditte industriali lattiero-casearie che ricevono il latte a norma del precedente articolo hanno l'obbligo di tenere a disposizione del Ministero dell'alimentazione tutti i prodotti alimentari ottenuti dal latte ad esse conferito secondo le rese che verranno stabilite dalle Commissioni lattiero-casearie provinciali.

La immissione al consumo del latte alimentare e dei suddetti derivati viene effettuata in base a piani predisposti dal Ministero dell'alimentazione.

Art. 3.

Il latte conferito nei limiti del contingente fissato a norma del precedente articolo viene pagato ai prezzi ufficiali attualmente in vigore; per i quantitativi conferiti in eccedenza a tale contingente viene inoltre corrisposto un premio la cui determinazione è demandata ai competenti organi provinciali.

Art. 4.

E' demandato ai prefetti di emanare con proprio decreto, sulla base e nei limiti delle disposizioni del Ministero dell'alimentazione, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle norme previste nei precedenti articoli, provvedendo:

a) a determinare le zone nelle quali la produzione del latte deve essere destinata al consumo diretto e quelle nelle quali la produzione stessa è destinata alla lavorazione industriale, soddisfatte anche a mezzo di precettazione, le necessità del consumo diretto;

b) ad autorizzare, ove necessario, variazioni o il-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 28 agosto 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Antonomina (Reggio Calabria) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 22 ottobre 1942, con il quale l'avv. Domenico Marulli venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa predetta;

Considerato che l'avv. Marulli si è trasferito in altra residenza ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Domenico Marulli, l'avv. Walter De Agostino in Felice è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Antonomina (Reggio Calabria), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(1904)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1945.

Disciplina del latte vaccino e dei prodotti caseari.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo all'ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1941, n. 85, relativo alla disciplina del latte vaccino e dei prodotti caseari;

Ritenuta la necessità di provvedere a particolari esigenze dell'approvvigionamento della popolazione civile in latte fresco, formaggi e burro;

le disposizioni contenute nel presente decreto.

Il quantitativo di latte conferito non può essere inferiore ai contingenti minimi che saranno stabiliti per ciascun produttore.

La consegna di detto quantitativo e dell'eventuale supero deve effettuarsi col sistema dell'abbinamento obbligatorio già in atto alla data dell'ultimo censimento, salvo eventuali variazioni che sono autorizzate a norma del successivo art. 4.

Art. 2.

Le ditte industriali lattiero-casearie che ricevono il latte a norma del precedente articolo hanno l'obbligo di tenere a disposizione del Ministero dell'alimentazione tutti i prodotti alimentari ottenuti dal latte ad esse conferito secondo le rese che verranno stabilite dalle Commissioni lattiero-casearie provinciali.

La immissione al consumo del latte alimentare e dei suddetti derivati viene effettuata in base a piani predisposti dal Ministero dell'alimentazione.

Art. 3.

Il latte conferito nei limiti del contingente fissato a norma del precedente articolo viene pagato ai prezzi ufficiali attualmente in vigore; per i quantitativi conferiti in eccedenza a tale contingente viene inoltre corrisposto un premio la cui determinazione è demandata ai competenti organi provinciali.

Art. 4.

E' demandato ai prefetti di emanare con proprio decreto, sulla base e nei limiti delle disposizioni del Ministero dell'alimentazione, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle norme previste nei precedenti articoli, provvedendo:

a) a determinare le zone nelle quali la produzione del latte deve essere destinata al consumo diretto e quelle nelle quali la produzione stessa è destinata alla lavorazione industriale, soddisfatte anche a mezzo di precettazione, le necessità del consumo diretto;

b) ad autorizzare, ove necessario, variazioni o libertà di abbinamento nelle zone del latte industriale e, a richiesta degli interessati, a permettere la lavorazione diretta ai produttori che già dispongono di idonea attrezzatura industriale e di adeguata produzione aziendale di latte.

Ove sia concessa libertà di abbinamento, le ditte industriali non possono utilizzare la produzione del latte di un numero di capi lattiferi superiore a quello che avevano in abbinamento alla data dell'ultimo censimento nazionale o provinciale;

c) a stabilire le modalità relative all'accertamento della produzione, alla notifica dei contingenti di conferimento, al controllo delle consegne e della produzione industriale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Art. 5.

Tutti i quantitativi di prodotti alimentari derivati dal latte giacenti presso le ditte produttrici, stagionatrici e grossiste, già vincolati a termini di precedenti provvedimenti, restano a disposizione del Ministero dell'alimentazione.

Art. 6.

E' abrogata ogni disposizione che contrasti con quelle del presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto ed a quelle che verranno emanate dai prefetti in applicazione del decreto stesso sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie di cui alla allegata tabella che alla data della entrata in vigore del presente decreto non siano restituite all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entra in vigore a seguito di autorizzazione del Governo Militare Alleato.

Roma, addì 30 ottobre 1945

Il Ministro: MOLÈ

TABELLA

Provincie nelle quali si attua la disciplina della produzione e della utilizzazione del latte di vacca:

Piemonte: Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Asti.

Lombardia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.

Veneto: Belluno, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Emilia: Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

Il Ministro: MOLÈ

(1907)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1945.

Nomina del commissario per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data del 23 ottobre 1945, l'ing. Giacomo Piergianni è stato confermato nella carica di commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna, per la durata di altri sei mesi e cioè fino al 9 dicembre 1945.

(1849)

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data del 22 ottobre 1945, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari, affidandone l'incarico presidenziale al rag. Fausto Dessy.

(1850)

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 23 ottobre 1945, il geom. Bolondi Renato è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni.

(1851)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 ottobre 1945 - N. 226

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,99	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	22,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,275
Id. 3,50 % 1902	91,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto ed a quelle che verranno emanate dai prefetti in applicazione del decreto stesso sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie di cui alla allegata tabella che alla data della entrata in vigore del presente decreto non siano restituite all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entra in vigore a seguito di autorizzazione del Governo Militare Alleato.

Roma, addì 30 ottobre 1945

Il Ministro: MOLÈ

TABELLA

Provincie nelle quali si attua la disciplina della produzione e della utilizzazione del latte di vacca:

Piemonte: Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Asti.

Lombardia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.

Veneto: Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Emilia: Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

Il Ministro: MOLÈ

(1907)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1945.

Nomina del commissario per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione;

Decreta:

Il prof. Domenico Casella è nominato commissario per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura.

Roma, addì 30 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(1332)

---

nella carica di commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna, per la durata di altri sei mesi e cioè fino al 9 dicembre 1945.

(1849)

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data del 23 ottobre 1945, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari, affidandone l'incarico presidenziale al rag. Fausto Dessy.

(1850)

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 23 ottobre 1945, il geom. Bolondi Renato è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni.

(1851)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 ottobre 1945 - N. 226

Argentina	20,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	321,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,990	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906		104,275
Id. 3,50 % 1902		81,50
Id. 3 % lordo		82,50
Id. 5 % 1935		97,475
Redimibile 3,50 % 1934		90,475
Id. 5 % 1936		97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %		97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		98,325
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	98,075
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	97,975
Id.	5 % (15 settembre 1950)	97,975
Id.	5 % (15 aprile 1951)	97,925
Id.	4 % (15 settembre 1951)	91,875
Id.	5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,525
Id.	5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,775

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 ottobre 1945 - N. 227

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,20
Id. 3,50 % 1902	91,50
Id. 3 % lordo	82,50
Id. 5 % 1935	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	90,475
Id. 5 % 1936	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,825

Media dei cambi e dei titoli del 30 ottobre 1945 - N. 228

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,075
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	97,625
Redimibile 3,50 % 1934	90,525
Id. 5 % 1936	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,90

MINISTERO DEL TESORO

A norma dell'art. 19 del R. decreto 29 novembre 1937, n. 1963, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Caltanissetta le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1856)

Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro 4 % (1943)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 20.

I signori Agneci Adriana fu Antonio e Billitteri Giuseppe fu Carlo, coniugi, hanno denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 243 D.P. n. 288, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti, in data 28 aprile 1943, in seguito alla presentazione del buono del Tesoro 4 % (1943) serie G, n. 353, di L. 10.000, intestato alla signora Agneci Adriana di Antonio, maritata Billitteri, con vincolo dotale, scadenza 15 febbraio 1963.

Ai termini dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi novanta giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, sarà pagato ai signori Agneci Adriana fu Antonio e Billitteri Giuseppe fu Carlo, il mandato corrispondente al predetto buono senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1854)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott. Eleonora Pensa fu Pasquale, di anni 26, nata a Napoli, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso la Regia università di Napoli il 30 giugno 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(1852)

Revoca di trasferimento di professori universitari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gran Bretagna	400 —
India (Bombay)	30,349

Rendita 3,50 % 1906	104,20
Id. 3,50 % 1902	91,50
Id. 3 % lordo	82,50
Id. 5 % 1935	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	90,475
Id. 5 % 1936	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,825

Media dei cambi e dei titoli del 30 ottobre 1945 - N. 228

Argentina	29,778
Australia	323,70
Belgio	2,2845
Brasile	5,417
Canadà	90,909
Danimarca	20,87683
Egitto	415 —
Francia	2,0175
Gran Bretagna	400 —
India (Bombay)	30,349
Nuova Zelanda	325,42
Olanda	37,7415
Portogallo	4,057
Spagna	9,13
S. U. America	100 —
Svezia	23,845
Svizzera	23,31
Turchia	77,52
Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3,50 % 1906	104,075
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	97,625
Redimibile 3,50 % 1934	90,525
Id. 5 % 1936	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,90

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanze del Prestito redimibile 5 % (1936)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 18.

E' stato denunciato lo smarrimento delle due quietanze serie 58, n. 575313 e n. 575312, rilasciate il 1° luglio 1939 dalla Esattoria comunale di Gela, per il versamento della sesta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % 1936, dovuta rispettivamente dalla ditta Iacono Maria Luisa, maritata Navarra, iscritta all'art. 58 di ruolo del comune di Gela, e dalla ditta Navarra Maria Luisa fu Cesare, iscritta all'art. 167 di ruolo del medesimo comune, con delega al ritiro dei titoli definitivi del detto prestito a Navarra Carlo fu Cesare.

Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro 4 % (1943)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 20.

I signori Agneci Adriana fu Antonio e Billitteri Giuseppe fu Carlo, coniugi, hanno denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 243 D.P. n. 288, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti, in data 28 aprile 1943, in seguito alla presentazione del buono del Tesoro 4 % (1943) serie G, n. 353, di L. 10.000, intestato alla signora Agneci Adriana di Antonio, maritata Billitteri, con vincolo dotale, scadenza 15 febbraio 1953.

Ai termini dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi novanta giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, sarà pagato ai signori Agneci Adriana fu Antonio e Billitteri Giuseppe fu Carlo, il mandato corrispondente al predetto buono senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1851)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott. Eleonora Pensa fu Pasquale, di anni 26, nata a Napoli, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso la Regia università di Napoli il 30 giugno 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(1852)

Revoca di trasferimento di professori universitari

Il Ministro per la pubblica istruzione rende noto che i decreti Ministeriali 25 luglio 1945, relativi alla revoca del trasferimento dei professori Gaetano Morelli della Regia università di Napoli, Eugenio Maurizio della Regia università di Catania, Giuseppe D'Eufemia della Regia università di Bari, sono stati revocati e dichiarati di nessun effetto, perchè i trasferimenti medesimi sono risultati regolarmente disposti, a suo tempo, con il voto delle Facoltà interessate.

Di conseguenza i predetti professori risultano definitivamente assegnati alle rispettive cattedre di diritto internazionale della Regia università di Napoli, di clinica ostetrica e ginecologica della Regia università di Catania e di diritto costituzionale della Regia università di Bari.

(1906)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 623 (Norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni) entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1915)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 ottobre 1945 ad eccezione del decreto Ministeriale 25 settembre 1945 (Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie) già reso esecutivo con precedente ordinanza del Governo Militare Alleato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1916)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 6 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1917)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 9 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1918)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 dell'11 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 29 ottobre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

verno Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1915)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 ottobre 1945 ad eccezione del decreto Ministeriale 25 settembre 1945 (Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie) già reso esecutivo con precedente ordinanza del Governo Militare Alleato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1916)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 9 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1918)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 dell'11 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 29 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1919)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

23

14

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

/lc.
9 November 1945.

AC/4010/L.
MEMORANDUM

13 NOV 1945

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale N° 132 of 3 November 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Public Works	(a)	Legislative Decree of the Lieutenant General N°. 675 of 22 September 1945. Performance of extraordinary public works in Sicily.
(b) Public Works	(b)	Legislative Decree of the Lieutenant General N°. 676 of 22 September 1945. Performance of extraordinary public works in Sardinia.
(c) Finance Public Works	(c)	Legislative Decree of the Lieutenant General N°. 677 of 5 October 1945. Provisions in favour of the National Institute for the homes of the State Employees (I.N.C.I.S.) and for the Autonomous Institutes for people's homes
(d) Public Relation Industry Film Board	(d)	Legislative Decree of the Lieutenant General N°. 678 of 5 October 1945. New regulations for the Italian film industry. 31
(e)	(e)	Legislative Decree of the Lieutenant General N°. 679 of 5 October 1945. Amendments to the Penal Code and the Code of Penal

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

take appropriate action [illegible]
within its field.

(a) Public Works

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 675 of 22 September 1945.
Performance of extraordinary public works in Sicily.

(b) Public Works

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 676 of 22 September 1945.
Performance of extraordinary public works in Sardinia.

(c) Finance Public Works

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 677 of 5 October 1945.
Provisions in favour of the National Institute for the Houses of the State Employees (I.N.C.I.S.) and for the Autonomous Institutes for people's homes

(d) Public Relation Industry Film Board

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 678 of 5 October 1945.
New regulations for the Italian film industry.

31

(e)

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 679 of 5 October 1945.
Amendments to the Penal Code and the Code of Penal Procedure.

(f) RC Liguria Land Forces Navy Air Force

(f) Decree of the Lieutenant General No. 680 of 14 Sept.45
Rules for the functioning of the Territorial Military Tribunals of War.

(implemented in advance)

(g) Finance

(g) Decree of the Lieutenant General No. 681 of 12 Oct. 45
Office-hours for the Archives of the real estate registries.

(h) Public Works Local Govt.

(h) Decree of the Lieutenant General 10 August 1945.
Constitution of the Arbitration Committee of Messina for controversies arising out of the earthquake of 1908.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(i) Public Works Local Govt.

(i) Decree of the Lieutenant General of 2 August 1945. Appointing a regular technical member and a substitute member of the Special Committee of 2nd instance, constituted in Messina, for the controversies concerning the buildings damaged or destroyed by the earthquake of 1908.

(j) Public Works Local Govt.

(j) Decree of the Lieutenant General of 2 August 1945. Appointing an ordinary technical member and a substitute member of the Special Committee of 2nd instance, constituted in Reggio Calabria, for the controversies concerning buildings damaged or destroyed by the earthquake of 1908.

(k) Finance Commerce Food

(k) Ministerial Decree of 25 July 1945. Limiting the selling value of premium offered to all purchasers of certain products by firms which engage in pramium transactions.

30

(l) Finance RC Piemonte

(l) Ministerial Decree of 10 September 1945. Appointing Sig. Fantino Lorenzo as representative of Sig. Signetti Giuseppe Pietro, stockbroker of the Torino Stock Exchange.

(m) Finance (Property Control) RC Piemonte

(m) Ministerial Decree of 8 October 1945. Sequestration of the "Oppler Fett. Ernesto" firm, main office in Torino, and appointment of trustee.

(n) Finance (Property Control) RC Piemonte

(n) Ministerial Decree of 8 October 1945. Sequestration of the Stock Company of the Brandizzo United Factories with the seat at Torino and appointment of trustee.

(o) Labor

(o) Ministerial Decree of 9 October 1945. Ratification of the dismissal of 27 employees of the Ente Nazionale for the assistance of commercial agents and representatives.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(l) Finance RC Piemonte

(l) Ministerial Decree of 10 September 1945. Appointing Sig. Fantino Lorenzo as representative of Sig. Signetti Giuseppe Pietro, stockbroker of the Torino Stock Exchange.

(m) Finance (Property Control) RC Piemonte

(m) Ministerial Decree of 8 October 1945. Sequestration of the "Oppler Fott. Ernesto" firm, main office in Torino, and appointment of trustee.

(n) Finance (Property Control) RC Piemonte

(n) Ministerial Decree of 8 October 1945. Sequestration of the Stock Company of the Brandizzo United Factories with the seat at Torino and appointment of trustee.

(o) Labor

(o) Ministerial Decree of 9 October 1945. Ratification of the dismissal of 27 employees of the Ente Nazionale for the assistance of commercial agents and representatives.

(p) Labor

(p) Ministerial Decree of 10 October 1945. Ratification of the dismissal of five employees of the Ente "National Fund of assistence for the employees of the forwarding agencies."

(q) Labor Finance

(q) Ministerial Decree of 12 October 1945. Ratification of the dismissal of the Accountant Mario Bianchini of the National Institute for insurance against industrial accidents.

(r) Finance

(r) Ministerial Decree of 24 October 1945. Substitution of a member of the Supervisory Committee of the Rural and Artisan's Bank of Autonoma (Reggio Calabria).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

14D

(a) Food Agriculture all RCs	(a)	Ministerial Decree of 30 October 1945. Control of the distribution of cow milk and of cheese products.
(t) Agriculture	(t)	Ministerial Decree of 30 October 1945. Appointment of the commissioner for the liquidation of the assets of the National Association of economic agricultural bodies.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Saturday 17th November 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

JOHN K. WEBER,
Colonel Infantry,
Chief Legal Adviser.

Incl.

7623

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 128 del 25 ottobre 1945

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

ANNO 20 – N. 2

OTTOBRE 1945

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA

29

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA

29

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA - 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDICE

POPOLAZIONE

TAVOLA 1 — Popolazione presente e residente dell'Italia . . . . . *Pag.* 3
TAVOLA 2 — Movimento naturale della popolazione italiana: . . . . . » 3
A) Dati assoluti . . . . . » 3
B) Dati relativi . . . . . » 4
TAVOLA 3 — Movimento naturale della popolazione presente in alcuni Comuni con oltre 50.000 abitanti . . . . . » 5
TAVOLA 4 — Morti per malattie infettive e parassitarie, suicidi ed omicidi nei Comuni con oltre 100.000 abitanti . . . . . » 5

AGRICOLTURA E FORESTE

TAVOLA 5 — Produzione delle principali coltivazioni agricole: . . . . . *Pag.* 6
A) Prodotti delle coltivazioni erbacee . . . . . » 6
B) Prodotti delle coltivazioni legnose agrarie . . . . . » 7
TAVOLA 6 — Superficie e produzione di frumento . . . . . » 9
TAVOLA 7 — Superficie e produzione di segale . . . . . » 9
TAVOLA 8 — Superficie e produzione di orzo . . . . . » 10
TAVOLA 9 — Superficie e produzione di avena . . . . . » 10
TAVOLA 10 — Superficie e produzione di riso . . . . . » 11
TAVOLA 11 — Superficie e produzione di granoturco primaverile . . . . . »
TAVOLA 12 — Superficie e produzione di fava da seme . . . . . »
TAVOLA 13 — Produzione di uva da vino . . . . . » 16
TAVOLA 14 — Conferimento di frumento ai granai del popolo . . . . . » 18
TAVOLA — Conferimento di olio di pressione (commestibile e lampante) agli oliari del popolo . . . . . »

MONETA, CREDITO, FINANZE

TAVOLA 16 — Entrate e spese dello stato, secondo il bilancio di previsione per l'esercizio 1944-45, per le provincie in detto esercizio restituite all'Amministrazione italiana . . . . . *Pag.* 20
TAVOLA 17 — Alcuni dati del Conto riassuntivo del Tesoro . . . . . » 20
TAVOLA 18 — Situazione dei debiti pubblici interni dell'Italia . . . . . » 21
TAVOLA 19 — Corso medio ufficiale e tasso di rendimento dei titoli dello Stato . . . . . » 22
TAVOLA 20 — Situazione dei Buoni del Tesoro poliennali . . . . . » 22
TAVOLA 21 — Corso medio ufficiale dei cambi . . . . . »
TAVOLA 22 — Stanze di compensazione: . . . . . » 23
A) Ammontare complessivo delle operazioni eseguite in contanti . . . . . » 23
B) Operazioni eseguite in contanti presso le singole Stanze nelle liquidazioni mensili . . . . . » 24
C) Operazioni eseguite in contanti presso le singole Stanze nelle compensazioni giornaliere . . . . . »
TAVOLA 23 — Attività della Borsa di Roma: . . . . . » 25
A) Dati riassuntivi sul mercato delle varie categorie di titoli . . . . . » 26
B) Valore di compenso delle diverse specie di titoli trattati . . . . . » 27
C) Prezzi e quantità di alcuni principali titoli trattati . . . . . »
TAVOLA 24 — Situazione della Banca d'Italia . . . . . »

PREZZI, SALARI, CONSUMI

Pag. 28
TAVOLA 25 — Prezzi alla produzione di alcuni prodotti agricoli . . . . . » 29
TAVOLA 26 — Prezzi effettivamente pagati da pubbliche Amministrazioni per acquisti di merci e articoli vari nel mese di giugno 1945 . . . . . » 30
TAVOLA 27 — Numeri indici dei prezzi al minuto di alcuni generi alimentari . . . . . » 30
TAVOLA 28 — Prezzi medi dei generi alimentari considerati per il calcolo degli indici dei prezzi al minuto . . . . . » 31
TAVOLA 29 — Prezzi al minuto di alcuni principali generi alimentari, del carbone e del gas . . . . . » 34
TAVOLA 30 — Distribuzioni di generi razionati, effettuate nei capoluoghi di provincia ai normali consumatori . . . . . » 35
TAVOLA 31 — Valore calorico delle razioni medie giornaliere dei generi distribuiti mediante carta annonaria ai normali consumatori in alcuni capoluoghi di provincia . . . . . » 36
TAVOLA 32 — Guadagni medi giornalieri degli operai dell'industria in alcune Provincie . . . . . »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

B) Prodotti delle coltivazioni legnose agrarie . . . . . » 7
TAVOLA 6 — Superficie e produzione di frumento . . . . . » 9
TAVOLA 7 — Superficie e produzione di segale . . . . . » 9
TAVOLA 8 — Superficie e produzione di orzo . . . . . » 10
TAVOLA 9 — Superficie e produzione di avena . . . . . » 10
TAVOLA 10 — Superficie e produzione di riso . . . . . » 11
TAVOLA 11 — Superficie e produzione di granoturco primaverile . . . . . »
TAVOLA 12 — Superficie e produzione di fava da seme . . . . . »
TAVOLA 13 — Produzione di uva da vino . . . . . » 16
TAVOLA 14 — Conferimento di frumento ai granai del popolo . . . . . » 18
TAVOLA — Conferimento di olio di pressione (commestibile e lampante) agli oliari del popolo . . . . .

MONETA, CREDITO, FINANZE

TAVOLA 16 — Entrate e spese dello stato, secondo il bilancio di previsione per l'esercizio 1944-45, per le provincie in detto esercizio restituite all'Amministrazione italiana . . . . . *Pag.* 20 » 20
TAVOLA 17 — Alcuni dati del Conto riassuntivo del Tesoro . . . . . » 20
TAVOLA 18 — Situazione dei debiti pubblici interni dell'Italia . . . . . » 21
TAVOLA 19 — Corso medio ufficiale e tasso di rendimento dei titoli dello Stato . . . . . » 22
TAVOLA 20 — Situazione dei Buoni del Tesoro pollennali . . . . . » 22
TAVOLA 21 — Corso medio ufficiale dei cambi . . . . . » 23
TAVOLA 22 — Stanze di compensazione:
A) Ammontare complessivo delle operazioni eseguite in contanti . . . . . » 23
B) Operazioni eseguite in contanti presso le singole Stanze nelle liquidazioni mensili . . . . . » 24
C) Operazioni eseguite in contanti presso le singole Stanze nelle compensazioni giornaliere . . . . . » 24
TAVOLA 23 — Attività della Borsa di Roma:
A) Dati riassuntivi sul mercato delle varie categorie di titoli . . . . . » 25
B) Valore di compenso delle diverse specie di titoli trattati . . . . . » 26
C) Prezzi e quantità di alcuni principali titoli trattati . . . . . » 27
TAVOLA 24 — Situazione della Banca d'Italia . . . . . »

PREZZI, SALARI, CONSUMI

TAVOLA 25 — Prezzi alla produzione di alcuni prodotti agricoli . . . . . *Pag.* 28
TAVOLA 26 — Prezzi effettivamente pagati da pubbliche Amministrazioni per acquisti di merci e articoli vari nel mese di giugno 1945 . . . . . » 29
TAVOLA 27 — Numeri indici dei prezzi al minuto di alcuni generi alimentari . . . . . » 30
TAVOLA 28 — Prezzi medi dei generi alimentari considerati per il calcolo degli indici dei prezzi al minuto . . . . . » 30
TAVOLA 29 — Prezzi al minuto di alcuni principali generi alimentari, del carbone e del gas . . . . . » 31
TAVOLA 30 — Distribuzioni di generi razionati, effettuate nei capoluoghi di provincia ai normali consumatori . . . . . » 34
TAVOLA 31 — Valore calorico delle razioni medie giornaliere dei generi distribuiti mediante carta annonaria ai normali consumatori in alcuni capoluoghi di provincia . . . . . » 35 » 36
TAVOLA 32 — Guadagni medi giornalieri degli operai dell'industria in alcune Provincie . . . . . »

AVVERTENZE

I. **Segni convenzionali.** — Nelle tavole della presente pubblicazione sono adoperati i seguenti *segni convenzionali*:

Linea (—): *a)* quando il fenomeno non esiste;
b) quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati;
c) quando il fenomeno esiste ma non viene o non venne rilevato.

Punto interrogativo (?): quando i dati non si conoscono, perchè gli Organi rilevatori non li hanno comunicati, pure avendo eseguita la rilevazione o perchè questa non è stata ancora eseguita.

Due puntini (..): per i numeri assoluti (ridotti a centinaia, migliaia, ecc.) e per i numeri relativi, quando non raggiungano la cifra significativa dell'ordine minimo considerato.

II. **Cifre rettificate.** — Le cifre che non concordano con quelle pubblicate nel *Bollettino* precedente s'intendono rettificate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

POPOLAZIONE

TAV. 1. — Popolazione presente e residente dell' Italia

REGIONI	CENSIMENTO AL 21 APRILE 1931		POPOLAZIONE RESIDENTE (LEGALE) ALLE SEGUENTI DATE			
	popolazione residente	popolazione presente	21 aprile 1936 (censimento)	31 dicembre 1939	31 dicembre 1942 (a)	1° luglio 1943 (a)
Piemonte	3.546.367	3.497.799	3.506.134	3.561.029	3.600.251	3.602.721
Liguria	1.422.654	1.436.068	1.466.915	1.521.757	1.533.983	1.535.076
Lombardia	5.594.372	5.545.307	5.630.342	6.041.992	6.185.753	6.190.301
Venezia Tridentina	667.826	660.137	660.620	698.203	660.705	663.925
Veneto	4.274.707	4.123.267	4.287.890	4.359.521	4.470.415	4.483.391
Venezia Giulia e Zara	990.899	978.042	977.257	1.014.762	1.030.094	1.030.291
Emilia	3.267.490	3.218.452	3.339.068	3.492.597	3.407.815	3.472.017
Italia settentrionale	19.764.315	19.460.992	20.082.541	20.599.981	20.952.971	20.976.022
Toscana	2.910.410	2.892.564	2.974.479	3.042.602	3.088.220	3.088.511
Marche	1.239.863	1.217.746	1.278.071	1.311.388	1.323.110	1.330.774
Umbria	698.983	694.074	725.018	747.003	761.956	765.711
Lazio	2.340.633	2.385.052	2.647.088	2.861.602	3.050.191	3.063.203
Italia centrale	7.189.889	7.189.236	7.625.516	7.963.655	8.223.479	8.248.199
Abruzzi e Molise	1.555.704	1.495.559	1.660.031	1.841.770	1.673.919	1.677.146
Campania	3.511.470	3.494.726	3.698.865	3.861.670	3.982.980	3.991.490
Puglie	2.503.308	2.486.593	2.637.022	2.769.516	2.857.842	2.886.070
Lucania	518.712	507.750	543.262	587.103	582.069	584.543
Calabrie	1.723.496	1.668.954	1.771.851	1.898.278	1.962.452	1.907.953
Italia meridionale	9.807.689	9.856.582	10.251.281	10.677.348	11.059.312	11.047.312
Sicilia	3.905.467	3.896.866	4.000.076	4.131.257	4.247.992	4.256.077
Sardegna	983.760	973.125	1.034.206	1.094.231	1.144.506	1.153.384
Italia insulare	4.889.727	4.869.991	5.034.284	5.225.488	5.390.498	5.409.461
IN COMPLESSO	41.651.617	41.176.671	42.993.622	44.466.347	45.626.860	45.681.000

(a) Cifre provvisorie.

TAV. 2. — Movimento naturale della popolazione italiana (*)

A) DATI ASSOLUTI, MEDIE ANNUALI

PERIODI	MATRIMONI	NATI VIVI				NATI MORTI		MORTI (a)			ECCEDENZA dei nati vivi sui morti
		in complesso		illegittimi				in complesso		da 0 a 364 giorni di età	
		M F	M	M F	M	M F	M	M F	M	M F	
1872-75	219.937	998.226	514.772	70.573	36.128	28.650	16.403	827.071	421.928	218.735	170.250
1876-80	210.629	1.026.457	530.584	74.231	38.089	31.982	18.183	820.892	421.140	215.480	208.565
1881-85	231.915	1.094.075	563.127	82.598	42.337	37.009	21.010	786.656	399.868	213.472	307.420
1886-90	241.649	1.118.340	575.983	82.024	42.177	41.052	23.890	811.601	411.262	218.343	306.745
1891-95	228.815	1.112.869	571.914	76.267	38.893	45.505	25.028	787.001	396.828	205.580	325.868
1896-900	227.997	1.084.672	557.169	67.560	34.659	46.630	25.909	781.781	370.783	182.747	302.911
1901-05	242.645	1.072.576	551.188	60.360	31.008	48.044	26.985	721.494	365.920	170.818	351.081
1906-10	267.889	1.106.473	567.869	56.199	28.754	49.854	27.721	717.636	364.549	169.178	388.837
1911-14	280.319	1.116.020	572.276	53.331	27.228	47.886	26.620	671.486	340.118	154.376	444.546
1915-18	124.402	839.974	431.045	37.907	19.384	37.025	20.685	970.429	581.039	139.556	— 130.455
1919-21	422.864	1.075.668	522.060	47.758	24.450	47.546	26.542	606.771	308.199	131.429	348.897
1922-25	325.591	1.141.330	584.959	53.761	27.517	60.708	25.517	669.487	343.108	143.695	471.833
1926-30	294.878	1.078.211	552.892	54.456	27.859	40.737	22.815	641.956	328.980	128.812	436.255
1931-35	256.815	1.000.569	512.809	50.565	25.842	34.961	10.365	590.291	303.115	104.800	410.278
1936-40	341.054	1.015.655	521.126	41.750	21.360	32.074	18.114	602.944	309.974	101.830	412.741
1941-42	281.405	931.804	448.885	35.592	18.192	28.772	14.712	632.861	329.608	105.704	299.143

(*) Fino al 1931 i dati riguardano il movimento della popolazione entro i confini precedenti alla guerra 1915-18.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Veneto	3.267.490	3.218.452	3.339.059	3.492.697	3.407.815	3.475.017	
Venezia Giulia e Zara							
Emilia							
Italia settentrionale	16.764.315	19.460.862	20.082.541	20.598.861	20.652.071	20.976.022	
Toscana	2.930.410	2.592.364	2.674.429	3.049.662	2.980.520	3.086.511	
Marche	1.230.263	1.217.746	1.278.071	1.311.388	1.328.114	1.330.774	
Umbria	698.943	694.074	725.018	747.003	763.955	785.711	
Lazio	2.340.633	2.385.052	2.047.688	2.861.602	3.050.191	3.063.208	
Italia centrale	7.189.899	7.189.236	7.625.516	7.963.655	8.228.479	8.248.139	
Abruzzi e Molise	1.555.704	1.498.559	1.600.031	1.641.770	1.673.910	1.677.146	
Campania	3.511.476	3.404.728	3.603.605	3.881.678	3.952.080	3.991.409	
Puglie	2.503.306	2.486.303	2.697.022	2.708.516	2.827.842	7.886.770	
Lucania	513.712	507.790	542.262	567.103	582.699	584.243	
Calabrie	1.726.408	1.668.954	1.771.951	1.878.278	1.952.452	1.907.852	
Italia meridionale	9.807.606	9.656.582	10.251.881	10.677.341	11.018.812	11.047.318	
Sicilia	3.905.967	3.800.860	4.060.076	4.131.257	4.247.992	4.256.077	
Sardegna	983.760	973.125	1.034.206	1.094.293	1.148.508	1.153.384	
Italia insulare	4.889.727	4.869.991	5.034.284	5.225.550	5.396.498	5.409.461	
IN COMPLESSO	41.651.617	41.176.671	42.993.692	44.465.347	45.596.860	45.681.009	

(a) Cifre provvisorie.

TAV. 2. — Movimento naturale della popolazione italiana (*)

A) DATI ASSOLUTI. MEDIE ANNUALI

PERIODI	MATRIMONI	NATI VIVI in complesso M F	NATI VIVI in complesso M	NATI VIVI illegittimi M F	NATI VIVI illegittimi M	NATI MORTI M F	NATI MORTI M	MORTI (a) in complesso M F	MORTI (a) in complesso M	MORTI (a) da 0 a 364 giorni M F	ECCEDENZA dei nati vivi sui morti
1872-75	218.937	908.226	514.772	70.573	36.128	28.680	16.433	837.971	421.928	218.735	170.255
1876-80	219.629	1.020.457	580.531	74.231	38.049	31.862	18.163	829.892	421.140	216.480	208.565
1881-85	231.915	1.094.076	593.127	82.568	42.337	37.009	21.010	786.656	390.808	2.8.472	307.420
1886-90	231.649	1.118.348	575.063	82.024	42.177	41.052	23.800	811.401	111.952	218.343	306.745
1891-95	223.813	1.112.809	571.914	76.207	38.803	45.990	25.629	787 901	899 325	205.580	325.898
1896-900	227.907	1.084.672	557 169	67.569	34.659	46.185	25.999	731 761	379.783	182,747	352.911
	242.645	1.072.575	551.138	60.350	31 003	48.044	28 997	721.494	386 681	179.818	351.081
1901-05	237.880	1 106.473	567.882	58.109	28.754	49 654	27 721	717.036	364.549	169.178	388.837
1906-10	260 919	1.116.026	572 279	58.331	27.295	47.396	26.620	671.486	340.116	154 376	444.546
1911-14	124 402	832,974	431.045	37.907	19.384	37.025	20.685	670.426	351.039	139,558	130.455
1915-18	122 364	1.035 668	522 040	47.753	24.450	47.540	26 792	698.771	358,190	181.429	348.897
1919-21											
1922-25	325.301	1.141 320	584 959	58.781	27.317	80.708	25.517	869.487	343.138	143.693	471.833
1926-30	284.878	1.078 211	552 802	54 456	27.849	40.737	22.815	641.956	323.089	128 812	436.255
1931-35	258.815	1.000 569	512.809	50.565	25.842	34.961	19.365	590.291	303.115	104.890	410.278
1936-40	231.064	1.015.685	521 428	41.736	21.360	32.974	18.114	603.944	309.974	105.630	412.741
1941-42	241.405	931 804	448.885	35.529	18.102	26.772	14.712	632.661	329,608	105.704	299.143

(*) Fino al 1921 i dati riguardano il movimento della popolazione entro i confini precedenti alla guerra 1915-18.
(a) Dal 1940 esclusi i morti (civili e militari) in zone di operazioni.

B) DATI RELATIVI

PRINCIPALI QUOZIENTI DEMOGRAFICI	1872-75	1876-80	1881-85	1886-90	1891-95	1896-900	1901-05	1906-10	1911-14	1915-18	1919-21	1922-25	1926-30	1931-35	1936-40	1941-42
Matrimoni per 1000 abitanti	7,9	7,5	8,1	7,8	7,4	7,1	7,4	7,9	7,4	7,4	11,6	8,4	7,5	6,6	7,5	6,2
Nati vivi per 1000 abitanti	36,8	36,9	38,0	37,5	36,0	34,6	32,7	32,7	31,7	32,9	37,0	33,5	28,5	23,8	23,2	22,6
Morti per 1000 abitanti	30,5	29,4	27,3	27,2	25,5	22,9	22,0	21,2	19,1	20,4	18,3	17,8	16,0	14,1	13,7	14,0
Eccedenza nati per 1000 abitanti	6,3	7,5	10,7	10 3	10,6	11,1	10,7	11,5	12,6	12,5	18,6	15,7	12,5	9,8	9,4	8,6
Illegittimi per 100 nati vivi	7,1	7,2	7,6	7,4	6,9	6,2	5,6	5,1	4,6	4,5	4,2	4,7	5,1	5,1	4,1	3,8
Nati morti per 100 nascite	2,8	3,0	3,3	3,6	3,9	4,1	4,3	4,3	4,1	4,2	4,5	4,3	4,0	3,4	3,7	2,8
Morti a meno di un anno per 1000 nati vivi	219,1	209 3	195,1	195,2	184,7	168,5	167,7	152,9	138,3	106,1	129,4	125 9	119,5	104,7	103,6	113,5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TAV. 3. — Movimento naturale della popolazione presente in alcuni Comuni con oltre 50.000 abitanti

(Cifre provvisorie)

COMUNI	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1° Trimestre 1943	1° Trimestre 1944	1° Trimestre 1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1° Trimestre 1943	1° Trimestre 1944	1° Trimestre 1945
	MATRIMONI									NATI VIVI								
Alessandria	561	577	491	504	430	360	96	93	79	1.162	1.132	1.170	1.060	1.021	800	274	295	183
Ancona	666	740	609	649	480	235	161	40	106	1.822	1.704	1.695	1.725	1.567	811	479	180	268
Andria	374	453	226	421	330	266	92	77	86	2.053	1 972	1.709	1.903	1.940	1.903	593	628	613
Apuania	942	995	958	778	616	698	162	156	103	2.417	2.666	2.388	2.138	2.027	2.207	473	641	473
Arezzo	406	423	419	433	327	227	94	41	100	1.188	1.311	1.155	1.092	1 215	832	339	242	253
Bari	1.566	1.476	1.632	1.744	1.434	2.219	357	317	434	6 699	6.927	6.532	6.976	5.862	6.220	1.627	1.605	2.196
Barletta	442	389	321	339	294	356	90	80	116	1.877	2 022	1.851	1.941	1.936	1.784	536	538	569
Bergamo	574	586	403	595	459	474	116	80	83	2.303	2.565	2.183	2.224	2.231	2 122	588	590	531
Bologna	2.515	619	2.377	2.243	1.606	944	450	230	281	4.803	5.044	4.833	4.585	3.844	2.540	1.007	858	843
Cagliari	1.052	1.040	1.094	904	365	531	190	67	155	3.410	3.677	3.605	3.705	1.812	2.148	824	449	1.001
Caltanissetta	406	363	317	316	274	387	81	87	84	1.484	1 610	1.407	1.332	1.274	1.180	392	325	359
Caserta	439	375	329	344	237	290	75	51	75	1.355	1.330	1.219	1.280	1.392	1.074	427	320	402
Catania	1 939	1.896	1.914	1 968	1.265	1.046	471	398	483	6.906	7.642	6.633	7.105	5 062	6.460	1.979	1.631	2.005
Cremona	415	421	384	361	278	343	79	73	57	1.367	1.341	1.318	1.200	1.155	892	297	284	210
Firenze	2.665	2.642	2.603	2 518	2.034	1.560	489	364	498	5.413	5.356	5.254	4 698	4.436	4.560	1.056	1.256	1.152
Forlì	447	515	442	451	343	296	102	77	88	1.220	1.320	1.101	102	1 148	1.100	290	365	298
Genova	4.487	4.302	4.186	4.430	3.301	3.048	774	646	570	9.302	8.784	8.039	7.183	4.305	5.742	1.004	1.653	1.367
Lecce	364	408	327	375	329	392	93	79	100	1.340	1.465	1.244	1.424	1.290	1.302	379	412	377
Livorno	1.169	962	1.058	1.122	535	337	208	56	172	2.403	2.465	2.346	2.284	1.021	805	487	160	[redacted]
Lucca	571	604	613	582	453	329	125	73	133	1.492	1.560	1.475	1 396	1.565	1 406	346	368	
Marsala	611	566	526	456	212	396	99	80	91	1.728	1.776	1.651	1.739	1.660	1.416	525	346	449
Messina	1 618	1.444	1 420	1.522	758	1 309	284	291	295	4.455	5.049	4 571	4.045	2.915	3.664	1.025	906	1.193
Napoli	7.300	7.891	7.948	7.810	4.775	5 520	1.390	940	1.484	24.614	25.75	23.524	24.072	16.866	18.830	5.149	6.484	7.488
Palermo	3.111	3.211	3.203	3.745	1.903	3.385	887	748	663	11.100	11.791	11.092	11 220	6.234	10.289	2.301	2.182	3.187
Pavia	330	237	215	300	258	247	63	70	52	1.354	1.355	1,108	1.084	1.048	922	280	306	190
Perugia	527	588	509	550	456	462	139	93	116	1,987	1.835	1.738	1.571	1.752	1.528	449	477	380
Pescara	418	406	422	415	270	162	92	18	62	1.365	1.365	1.235	1.250	720	646	435	110	205
Pisa	580	514	507	557	409	250	103	60	60	1.679	1.729	1 558	1.578	1.075	874	376	127	127
Pistoia	594	607	536	504	427	343	121	98	87	1.385	1.338	1.185	1.207	1.225	977	306	204	251
Prato	600	624	572	578	390	244	110	43	83	1.241	1.197	1.138	1.107	1.103	875	277	228	212
Ragusa	322	267	142	212	173	333	41	77	80	1.064	1 028	868	810	846	746	269	211	242
Reggio di Cal.	908	871	724	955	581	567	200	133	198	3 357	3 570	3.054	3.094	2.427	2.577	878	706	751
Roma	9.796	10.795	9.852	10.060	8.821	7.580	2.197	1.716	1.702	30 338	30.886	29.819	29.209	26 602	24.111	7.250	7.419	5.624
Salerno	427	485	402	517	301	353	108	75	72	2.084	2.146	2.002	2.071	1.573	1.525	554	484	552
Sassari	626	489	542	436	400	341	93	62	77	1.781	2 000	1.740	1.840	1.774	1.759	585	518	474
Savona	486	537	401	496	367	312	90	66	69	1.132	1.010	905	926	850	687	236	208	162
Siracusa	522	475	457	470	391	530	93	125	109	1 511	1.520	1.341	1.458	1.153	1.501	401	336	473
Taranto	934	968	1.002	1.068	859	1.182	246	216	247	4 202	4.450	4 060	4.081	2.998	3.937	844	1.134	1 314
Terni	551	591	449	568	399	357	96	68	119	1.895	1.502	1.529	1 468	1.156	904	376	270	232
Torre Annunziata	543	543	532	587	436	582	122	104	129	2.149	2.405	2.457	2.518	2 480	2.035	727	774	779
Trapani	687	599	662	659	403	580	121	129	123	2.009	2 130	1.799	2.083	1.393	1.836	500	434	610
Venezia	2.074	2.346	2.114	931	1.519	1.406	342	315	191	5.631	5.537	5.212	5.301	5.359	5.018	1.273	1.563	1.316
Verona	1.072	1.175	1.138	1.194	900	741	238	159	106	3.519	3.490	3.440	3.468	2.970	1.755	871	545	414
Totale	58.537	55.676	55.698	55.739	41.015	42.478	11 555	8.759	10.022	171.640	177.027	164.686	164.303	131.804	133.935	39.455	38.711	40.500

	MORTI IN COMPLESSO (a)									MORTI A MENO DI UN ANNO DI ETÀ (DA 0 A 364 GIORNI)								
Alessandria	1.190	1.100	1.227	1.347	1.431	1.633	443	410	473	59	65	85	80	66	65	14	20	2
Ancona	1.002	1.261	1.139	1.339	1.012	1.167	410	293	293	114	167	126	142	102	62	57	19	28
Andria	1.106	1 332	1.078	1.129	1.227	1.117	339	329	332	†	†	†	342	391	333	109	99	113
Apuania	1.127	1.219	1.332	1.633	1.473	2.000	436	461	730	164	203	194	169	†	†	†	†	†
Arezzo	921	828	941	1.042	1.004	1.425	290	257	257	110	101	86	93	78	107	27	8	53
Bari	2.856	3.573	3.919	4.192	4.370	4.024	1.087	1.396	1.061	776	991	953	1.039	1.008	929	218	295	249
Barletta	847	1.046	957	914	1.136	1.196	217	348	280	†	†	†	279	341	302	56	76	85
Bergamo	1.579	1.723	1.759	2.100	2.02.	2.202	510	621	466	231	341	331	285	305	352	71	91	68
Bologna	4.100	4.162	4.507	4.652	4.991	5.211	1.250	1.325	2.172	239	331	318	275	381	338	82	91	214
Cagliari	1.683	1.990	2.238	2.597	1.736	1.778	610	418	509	315	369	435	421	116	217	42	49	74
Caltanissetta	779	844	883	817	1.009	865	277	233	230	169	206	215	169	198	122	34	23	9
Caserta	738	850	1.014	1.161	1.401	894	276	338	254	†	†	†	136	220	158	54	33	44
Catania	4 187	3.991	4.093	4.736	5.524	4.049	1.186	1.264	1.176	1.029	946	1.053	1.105	728	747	142	144	190
Cremona	1.214	1.222	1.247	1.214	1.344	1.417	358	416	951	105	129	103	96	99	118	39	43	16
Firenze	4.072	4.005	5.057	5.887	5.004	0 356	1.638	2.306	2.301	301	328	357	340	322	475	79	135	156
Forlì	807	904	892	908	973	1.045	252	295	537	70	86	91	70	79	82	22	13	30
Genova	8.250	8.726	8.400	9.647	7.313	8.366	2.101	2.145	2.453	609	641	561	595	423	733	98	154	160
Lucca	875	891	1.038	1.260	1.264	1.178	338	413	387	121	120	165	175	154	149	37	53	45
Livorno	1.750	1.952	2.090	2.501	2.113	1.382	695	342	559	138	184	177	157	81	72	33	11	39
Lucca	1.288	1.366	1.391	1.642	1.515	2.144	453	501	599	89	122	109	97	122	120	26	19	29
Marsala	738	753	782	816	1.334	894	227	272	221	†	†	†	183	179	123	28	24	32
Messina	2.583	2.648	2.776	3.075	3.746	2.601	860	851	754	395	462	902	477	396	331	85	68	127
Napoli	15.750	16.117	16.550	20.282	22.253	19 421	5.428	8.434	4.181	2.881	2.814	3.590	2.754	2.852	2.506	474	685	663
Palermo	7.172	7.175	7.376	9.155	8.020	6.142	2.387	1.921	1.946	1.281	1.359	1.304	1.446	636	1.069	171	223	264
Pavia	950	969	996	1.081	1.091	1.279	279	312	284	89	105	91	102	86	81	10	18	22
Perugia	1.149	1.327	1.271	1.479	1.372	2.107	371	520	472	112	144	140	134	120	137	40	32	48
Pescara	582	688	661	659	522	575	175	93	240	78	121	101	105	92	55	29	5	26
Pisa	998	1.143	1.192	1.420	2.110	1.675	445	404	404	93	118	97	129	92	73	35	11	11
Pistoia	989	1.092	1.086	1.110	1.242	1.425	322	360	358	89	108	97	76	94	92	26	29	40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

[illegible]	496	525	510	532	511															
Bari	1.506	1.476	1.632	1.744	1.484	2.219	357	317	454	6.600	6.021	5.532	6.076	5.362	1.936	1.784	536	538	560	
Barletta	442	389	321	339	294	353	99	80	118	1.677	2.022	1.851	1.941	2.231	2.224	2.231	2 122	588	590	531
Bergamo	574	586	493	595	459	474	116	80	83	2.313	2.565	2.183	2.224	2.231	2 122	2.540	1.007	858	843	
Bologna	2.515	619	2.377	2.283	1.606	944	400	285	281	4.803	5.044	4.833	4.585	3.844	2.540	2.148	824	449	1.001	
Cagliari	1.052	1.040	1.004	904	345	531	199	57	155	3.410	3.077	3.035	3.705	1.812	2.148	1.180	392	325	359	
Caltanissetta	406	363	317	335	274	387	81	87	84	1.464	1 610	1.407	1.332	1.274	1.180	1.074	427	320	402	
Caserta	439	375	329	344	257	290	75	51	75	1.855	1.330	1.219	1.250	1.392	1.074	6.460	1.979	1.631	2.095	
Catania	1.960	1.896	1.914	1.969	1.285	1.966	471	398	483	6.906	7.642	6.633	7.105	5.082	6.460	4.560	1.066	1.246	1.152	
Cremona	415	421	384	361	276	343	79	73	67	1.397	1.341	1.348	1.200	1.155	802	297	284	210		
Firenze	2.665	2.642	2.603	2 518	2.034	1.580	489	364	196	5.413	5.356	5.264	4 498	4.435	4.560	1.106	290	365	968	
Forlì	447	515	442	451	343	296	102	77	86	1.250	1.320	1.161	162	1 158	1.106	5.742	1.904	1.653	1.307	
Genova	4.487	4.300	4.186	4.430	3.301	3.088	774	646	570	9.392	8.784	8.339	7.153	4.305	5.742	1.302	379	412	377	
Girgenti	364	404	327	375	349	392	83	79	100	1.340	1.465	1.249	1.424	1 290	1.302	805	487	150	[illegible]	
Lecce	1.169	962	1.058	1.122	535	837	208	56	172	2.403	2.465	2.348	2.284	1.021	805	1.408	346	308		
Livorno	571	604	613	582	453	329	125	73	133	1.492	1.560	1.475	1 398	1.555	1.408	1.416	525	348	448	
Lucca	611	568	526	436	312	396	99	80	91	1.728	1.776	1.651	1.739	1.860	1.416	3.664	1.025	906	1.193	
Macerata	1.618	1.444	1.420	1.522	758	1.309	284	291	295	4.455	5.040	4 571	4.045	2.915	3.664	18.800	5.140	6.484	7.498	
Messina	7.300	7.591	7.945	7.810	4.775	5.520	1.300	940	1.484	24.614	25.78	23.524	24.072	16.366	18.800	10.239	2.391	2.182	3.187	
Napoli	3.111	3.211	3.263	3.745	1.933	3.185	887	748	661	11.100	11.791	11.092	11 220	6.233	10.239	1.046	922	280	306	190
Palermo	330	297	295	300	208	247	63	70	59	1.304	1.353	1.166	1.084	1.046	922	1.752	1.525	449	477	380
Pavia	527	588	509	550	456	462	139	93	116	1.837	1.835	1.738	1.571	1.752	1.525	546	435	110	205	
Perugia	418	406	422	415	270	162	92	18	62	1.365	1.365	1 235	1.250	720	546	574	576	127	127	
Pesaro	580	514	507	557	400	259	103	60	60	1.679	1.729	1 558	1.578	1.075	574	977	396	204	251	
Pisa	594	607	536	504	427	343	121	93	87	1.395	1.338	1.185	1.207	1.225	977	875	277	228	212	
Pistoia	500	524	572	578	399	244	110	43	83	1.241	1.197	1.143	1.107	1.103	875	746	280	211	242	
Prato	822	267	142	212	173	333	41	77	80	1.084	1 028	866	810	846	746	2.577	873	706	751	
Ragusa	998	571	724	955	581	567	200	133	194	3.857	3 570	3.054	3.004	2.427	2.577	24.111	7.250	7.419	5.624	
Reggio di Cal.	9.796	10.795	9.852	10.069	8.831	7.580	2.197	1.716	1.702	30 338	30.686	29.819	29.209	26 602	24.111	1.525	554	484	552	
Roma	427	485	462	517	301	343	108	75	72	2.084	2.146	2.092	2.071	1.573	1.525	1.759	695	518	474	
Salerno	628	489	542	436	460	341	98	62	77	1.731	2.060	1.740	1.840	1.774	1.759	687	236	208	102	
Sassari	486	537	491	480	367	312	90	65	64	1.182	1.016	965	926	850	687	1.501	491	336	473	
Savona	522	475	457	470	391	539	93	125	109	1 571	1.530	1.341	1.456	1.158	1.501	3.937	884	1.104	1.314	
Siracusa	934	906	1.062	1 068	859	1.182	246	216	247	4 202	4.450	4 060	4.081	2.998	3.937	904	376	270	232	
Taranto	531	591	459	568	399	357	96	88	119	1.895	1.592	1.529	1.468	1.166	904	2.095	727	774	779	
Teramo	548	543	532	587	436	582	122	104	129	2.149	2.405	2.457	2.518	2 480	2.095	1.838	500	434	610	
Trapani	687	599	682	659	403	569	121	129	125	2.000	2 130	1 799	2.083	1.353	1.838	5.018	1.273	1.563	1.316	
Venezia	2.074	2.140	2.114	931	1.516	1.406	347	315	191	5.631	5.537	5.212	5.391	5.359	5.018	1.755	871	545	414	
Verona	1.072	1.175	1.138	1.194	900	744	248	159	106	3.519	3.490	3.449	3.468	2.070	1.755					
Totale	56.587	55.678	55.608	55.739	41.015	42.478	11.555	9.759	10.092	171.646	177.027	164.688	164.303	131.804	133.025	39.453	38.711	40.500		

MORTI IN COMPLESSO (a)

Alessandria	1.199	1.199	1.227	1.347	1.431	1.663	443	410	473
Ancona	1.052	1.281	1.199	1.339	1.012	1.167	410	293	298
Andria	1.166	1.329	1.078	1.129	1.227	1.117	339	329	332
Aquila	1.127	1.219	1.362	1.633	1.473	2.000	436	461	730
Arezzo	921	828	941	1.042	1.004	1.425	299	287	287
Bari	2.555	3.573	3.919	4.192	4.370	4.024	1.067	1.306	1.061
Barletta	847	1.046	957	914	1.136	1.106	217	348	289
Bergamo	1.579	1.723	1.750	2.100	2.02.	2.203	510	621	467
Bologna	4.100	4.162	4.507	4 652	4.991	5.211	1.250	1.325	2.172
Cagliari	1.883	1.990	2.238	2.597	1.736	1.778	610	418	669
Caltanissetta	779	844	883	817	1.000	805	277	233	230
Caserta	733	850	1.014	1.161	1.401	894	270	338	254
Catania	4 187	3.901	4.093	4.736	5.524	4.049	1.186	1.264	1.176
Cremona	1.214	1.223	1.237	1.214	1.344	1.417	358	416	351
Firenze	4.872	4.905	5.037	5.887	5.994	9 356	1.638	2.308	2.301
Forlì	807	904	892	968	973	1.049	252	295	537
Genova	8.250	8.726	8.499	9.047	7.313	8.309	2.101	2.145	2.453
Lecce	875	891	1.048	1.200	1.254	1.178	338	413	389
Livorno	1.750	1.952	2.090	2.501	2.113	1.382	605	342	659
Lucca	1.288	1.306	1.301	1.642	1.515	2.144	453	591	599
Macerata	739	753	759	816	1.334	894	227	272	221
Messina	2.563	2.648	2.776	3.075	3.746	2.601	860	851	764
Napoli	15.750	16.117	18.560	20 282	22 254	19 421	5.428	8.438	4.181
Palermo	7.172	7.175	7.376	9.155	8.020	8.142	2.367	1.922	1.946
Pavia	950	969	996	1.031	1.091	1.279	279	312	284
Perugia	1.149	1.327	1.271	1.479	1.372	2.107	371	520	472
Pesaro	582	688	681	659	522	575	178	98	240
Pisa	998	1.143	1.102	1.420	2.119	1.675	445	404	404
Pistoia	989	1.052	1.080	1.110	1.242	1.425	322	366	358
Prato	873	828	869	939	848	1.356	275	371	582
Ragusa	665	569	632	676	670	562	202	171	201
Reggio di Cal.	1.642	1.574	1.765	1.810	2.193	1.590	432	486	307
Roma	14.110	14.566	15.018	16.914	19.319	25.604	4.941	7.788	5.595
Salerno	946	1.012	1.059	1.296	1.444	1.453	391	529	282
Sassari	894	1.051	1.245	1.346	1.567	1.273	345	551	293
Savona	871	881	612	915	1.044	1.147	241	321	280
Siracusa	885	768	827	946	1.330	765	351	252	207
Taranto	1.981	1.989	2.107	2.410	1.800	2.080	460	637	647
Teramo	858	922	528	885	1.373	878	262	251	265
Trapani	1.337	1.308	1.307	1.616	2.041	1.683	422	595	357
Venezia	1.024	1.068	1.117	1.233	1.437	1.132	332	352	246
Verona	3.242	3.207	3.789	4 011	3 761	4.504	1.121	1.552	1.232
Totale	2.105	2 280	2.449	2.462	2.422	2.638	624	1.049	876
	103.823	107.761	113.958	127.855	133.989	135.779	34.022	42.288	35.582

MORTI A MENO DI UN ANNO DI ETÀ (DA 0 A 364 GIORNI)

	59	65	85	80	66	63	14	20	22
	114	167	126	142	102	62	57	19	28
				342	391	333	109	99	113
	164	209	194	160					
	110	101	86	93	78	107	27	8	53
	776	991	953	1.036	1.008	999	218	205	249
				279	241	302	56	76	85
	261	341	331	285	305	352	71	91	68
	289	331	348	275	361	338	82	91	214
	315	360	435	421	116	217	42	40	74
	169	206	215	169	188	122	34	23	9
				136	220	158	54	33	44
	1.029	940	1.053	1.105	723	747	152	144	190
	165	129	109	96	99	118	39	43	16
	301	326	357	340	322	476	79	135	156
	70	86	81	70	79	82	22	13	30
	609	641	561	595	423	733	95	184	160
	121	120	165	175	154	149	37	52	45
	138	184	177	157	81	72	30	11	39
	89	122	109	97	122	129	26	19	29
				188	179	135	28	24	32
	395	462	602	477	396	331	85	68	127
	2.981	2.814	3.500	2.754	2.852	2.506	474	695	663
	1.281	1.359	1.304	1.446	638	1.068	171	225	264
	89	105	91	102	86	81	16	18	23
	112	144	140	134	120	137	40	32	48
	78	121	101	105	92	55	29	8	26
	93	118	97	120	92	73	35	11	11
	89	108	97	76	94	92	26	29	40
				69	55	57	21	10	23
	132	96	115	110	89	60	21	15	17
	360	328	493	323	129	261	30	54	44
	2.045	2.386	2.286	2.624	2.425	2.084	615	681	651
	182	205	245	321	268	234	72	55	57
	157	180	261	188	262	186	56	61	66
	65	90	68	69	32	47	2	6	7
	181	148	178	163	207	110	32	23	23
	586	642	713	796	599	587	115	134	159
	96	119	111	112	82	79	17	25	29
				429	499	408	107	106	57
	212	245	278	347	270	237	66	43	46
	358	378	472	350	348	441	96	143	147
	203	320	348	279	208	195	72	42	74
	16.814	17.529	16.899	15.456	13.025	12.453	3.485	3.876	4.261

(a) Esclusi i nati morti. Dal 1940 esclusi anche i morti (civili e militari) in zone di operazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TAV. 4. — Morti per malattie infettive e parassitarie, suicidi ed omicidi, nei Comuni con oltre 100.000 abitanti (popolazione residente)

ANNI	Roma	Milano	Napoli	Torino	Genova	Palermo	Firenze	Bologna	Venezia	Trieste	Catania	Bari	Messina	Verona	Taranto	Padova	Brescia	Livorno	Reggio Calabria	Ferrara	Cagliari	La Spezia	Apuania	Modena	Reggio Emilia
1. — FEBBRE TIFOIDEA E PARATIFI																									
Media 1936-38	81	82	157	42	61	113	15	20	31	23	41	65	28	36	29	26	47	9	7	12	25	16 (b)	7	?	?
1939	78	57	115	35	48	188	20	20	34	25	52	45	34	30	24	22	64	21	10	21	29	9	5	20	?
1940	90	50	105	48	60	79	12	39	36	22	33	69	13	48	28	14	65	11	4	7	36	13	10	22	18
1941	100	74	228	74	172	152	15	32	60	31	38	122	25	41	28	22	125	21	11	49	50	22	7	14	8
1942 (a)	132	87	162	96	110	148	23	32	82	47	64	74	18	38	42	15	340	35	7	49	39	13	8	16	17
1944 (a)	238	112	?	?	?	?	92	?	67	39	?	?	47	?	?	10	?	?	?	16	?	20	?	5	?
2. — TUBERCOLOSI APPARATO RESPIRATORIO																									
Media 1936-38	1.260	749	984	859	681	514	434	336	223	399	250	86	164	90	102	160	196	159	78	137	192	104 (b)	94	?	?
1939	1.338	708	941	827	595	481	424	285	251	415	204	103	151	113	100	184	177	151	92	133	236	83	91	85	?
1940	1.280	673	1.043	821	620	545	415	294	229	388	225	195	138	142	67	180	192	124	96	109	212	32	96	84	105
1941	1.500	729	1.307	877	649	693	458	364	257	441	208	245	168	133	47	218	245	152	68	145	237	49	134	85	67
1942 (a)	2.067	998	1.761	1.029	837	748	651	509	369	513	339	376	199	208	84	292	338	234	101	186	269	58	153	114	162
1944 (a)	2.931	878	?	?	?	?	995	?	454	617	?	?	172	?	?	236	?	?	?	114	?	143	?	137	?
3. — ALTRE FORME TUBERCOLARI																									
Media 1936-38	323	227	216	150	154	127	104	111	112	80	56	52	36	28	46	63	44	38	15	50	63	25 (b)	28	?	?
1939	297	221	198	129	136	117	93	93	106	97	30	55	35	38	42	71	32	36	11	35	58	20	25	35	?
1940	322	201	219	152	138	124	96	98	99	84	57	42	27	40	27	49	46	32	10	42	69	21	26	26	20
1941	370	238	252	153	128	109	103	115	112	94	84	57	33	55	34	67	50	44	19	50	69	36	41	37	44
1942 (a)	437	268	322	234	170	148	147	146	170	99	73	70	46	66	55	85	48	60	19	69	98	35	52	34	64
1944 (a)	554	190	?	?	?	?	182	?	179	100	?	?	29	?	?	49	?	?	?	82	?	28	?	29	?
4. — SIFILIDE, ATASSIA LOCOMOTRICE PROGRESSIVA E PARALISI PROGRESSIVA DEGLI ALIENATI																									
Media 1936-38	217	120	287	64	86	43	31	32	35	66	34	23	16	14	10	16	29	13	10	15	9	9 (b)	1	?	?
1939	157	124	242	97	93	54	38	24	23	61	35	26	12	18	10	12	24	8	12	37	16	10	3	5	?
1940	194	124	289	86	75	30	26	31	34	61	27	13	14	16	14	10	39	9	10	15	15	6	2	8	11
1941	173	122	295	80	88	52	34	48	38	74	22	19	15	19	9	13	36	12	19	28	13	8	5	2	4
1942 (a)	278	145	393	99	97	72	40	33	45	82	35	23	10	20	17	20	56	14	11	17	8	15	3	3	16
1944 (a)	213	108	?	?	?	?	48	?	58	44	?	?	8	?	?	11	?	?	?	7	?	2	?	13	?
5. — ALTRE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE																									
Media 1936-38	901	658	818	423	246	380	151	246	202	180	125	581	170	118	48	165	202	82	70	33	132	58 (b)	68	?	?
1939	867	556	650	400	219	440	149	259	219	141	123	490	69	98	51	128	157	81	73	59	171	45	46	62	?
1940	838	382	586	215	231	298	97	178	112	107	89	603	57	75	49	116	143	83	64	53	127	73	28	33	68
1941	774	459	681	341	186	321	131	196	240	195	94	590	70	102	51	116	165	100	72	73	164	40	47	67	46
1942 (a)	710	335	639	252	194	377	120	191	151	165	109	497	95	93	43	125	140	91	49	62	158	35	27	37	59
1944 (a)	810	185	?	?	?	?	160	?	137	154	?	?	58	?	?	42	?	?	?	26	?	19	?	25	?
Complesso malattie infettive e parassitarie																									
a) *Dati assoluti*																									
Media 1936-38	2.842	1.834	2.462	1.538	1.225	1.187	735	754	606	750	506	787	414	288	235	370	520	292	180	267	421	212 (b)	196	?	?
1939	2.937	1.660	2.156	1.488	1.099	1.280	721	681	633	739	459	719	301	296	227	415	454	297	198	271	510	167	170	207	1
1940	2.734	1.439	2.249	1.422	1.121	1.083	846	640	510	662	431	927	200	323	175	369	485	259	160	220	479	145	162	168	222
1941	2.925	1.622	2.703	1.525	1.203	1.207	739	755	716	838	396	1.042	311	350	169	436	621	337	189	345	553	155	234	205	169
1942 (a)	3.624	1.833	3.217	1.690	1.417	1.493	981	918	817	840	620	1.040	388	425	241	537	811	430	187	383	570	156	243	204	318
1944 (a)	4.796	1.473	?	?	?	?	1.497	?	894	954	?	?	274	?	?	353	?	?	?	195	?	212	?	219	?
b) *Percentuali sul totale dei decessi per tutte le cause di morte*																									
Media 1936-38	*19,9*	*13,5*	*15,6*	*17,5*	*14,7*	*17,7*	*13,8*	*18,1*	*17,8*	*21,4*	*12,6*	*26,6*	*14,4*	*13,5*	*12,6*	*18,6*	*21,4*	*17,6*	*10,4*	*17,2*	*24,2*	*16,5*	b)*15,8*	?	?
1939	*18,8*	*12,5*	*13,2*	*16,3*	*13,0*	*17,7*	*15,2*	*10,6*	*18,9*	*21,3*	*10,8*	*24,1*	*11,6*	*14,1*	*12,0*	*19,6*	*20,3*	*16,8*	*12,1*	*16,5*	*26,7*	*14,2*	*15,5*	*16,0*	?
1940	*18,6*	*10,8*	*13,6*	*15,6*	*12,9*	*15,6*	*13,2*	*15,3*	*15,7*	*18,9*	*11,0*	*25,8*	*10,3*	*14,2*	*8,8*	*17,5*	*20,6*	*13,3*	*10,1*	*13,3*	*24,1*	*11,8*	*13,1*	*12,7*	*16,3*
1941	*19,7*	*12,2*	*14,7*	*15,9*	*14,3*	*17,1*	*14,5*	*16,8*	*18,2*	*21,7*	*9,6*	*28,3*	*11,2*	*14,2*	*7,9*	*19,8*	*24,3*	*16,7*	*19,2*	*20,3*	*24,2*	*12,9*	*16,8*	*14,3*	*12,6*
1942 (a)	*21,5*	*13,8*	*15,6*	*16,3*	*14,2*	*16,7*	*16,7*	*19,7*	*20,1*	*21,2*	*13,0*	*24,5*	*12,0*	*17,2*	*10,1*	*22,9*	*29,3*	*17,1*	*10,4*	*21,3*	*22,3*	*11,8*	*14,9*	*14,1*	*20,3*
1944 (a)	*18,7*	?	?	?	?	?	*16,0*	?	*19,8*	?	?	?	*10,5*	?	?	?	?	?	?	?	?	*21,7*	?	?	?
6. — SUICIDI																									
Media 1936-38	102	142	91	98	73	20	45	62	24	62	21	9	10	10	7	19	12	11	3	12	7	12 (b)	8	?	?
1939	89	122	85	80	51	14	38	50	12	65	21	17	9	14	8	17	7	10	8	16	16	18	5	16	?

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1. — Febbre tifoidea e paratifi

Media 1936-38	81	82	157	42	61	113	15	20	31	23	41	63	28	36	29	28	47	9	7	12	25	10	(b)	7	?	?
1939	78	57	115	35	48	188	39	20	34	25	52	45	34	39	24	22	64	21	10	21	29	9		5	20	?
1940	90	59	105	48	60	79	12	39	36	22	33	69	13	48	28	14	65	11	4	7	50	13		10	22	18
1941	100	74	228	74	172	152	15	32	69	31	38	122	25	41	28	22	125	21	11	49	50	22		7	14	8
1942 (a)	132	87	162	96	116	146	23	39	82	47	64	74	18	38	42	15	240	35	7	49	39	13		8	16	17
1944 (a)	238	112	?	?	?	?	92	?	67	39	?	?	47	?	?	16	?	?	?	16	?	20		?	5	?

2. — Tubercolosi apparato respiratorio

Media 1936-38	1.260	749	984	850	661	514	434	336	226	309	250	66	164	90	102	160	198	159	78	137	192	104	(b)	94	?	?
1939	1.238	708	941	827	395	481	424	285	251	415	204	103	151	113	109	184	177	151	92	133	236	83		91	85	?
1940	1.280	673	1.043	821	620	545	415	294	229	388	225	105	158	142	67	180	192	124	66	103	212	32		90	84	105
1941	1.509	729	1.397	877	649	603	456	364	257	441	208	245	168	133	47	216	245	150	68	145	257	49		134	85	67
1942 (a)	2.007	908	1.761	1.029	837	748	651	509	369	513	330	376	199	208	84	292	338	234	101	186	289	58		153	114	162
1944 (a)	2.931	878	?	?	?	?	995	?	453	617	?	?	172	?	?	235	?	?	?	114	?	143		?	137	?

3. — Altre forme tubercolari

Media 1936-38	323	227	316	159	154	127	104	111	112	80	56	52	36	28	46	63	44	36	15	50	63	25	(b)	28	?	?
1939	297	221	198	129	136	117	93	93	106	97	39	55	33	36	42	71	32	36	11	35	58	20		25	35	?
1940	322	201	219	152	138	124	96	98	99	84	57	42	27	40	27	49	46	32	10	42	63	21		26	26	20
1941	370	238	252	153	128	100	103	115	112	94	34	57	33	55	34	67	59	44	19	50	69	36		41	37	44
1942 (a)	437	268	342	234	173	148	137	146	170	99	73	70	46	66	53	85	48	60	19	69	98	35		52	34	64
1944 (a)	554	190	?	?	?	?	182	?	179	100	?	?	29	?	?	49	?	?	?	32	?	28		?	39	?

4. — Sifilide, atassia locomotrice progressiva e paralisi progressiva degli alienati

Media 1936-38	217	120	287	64	86	43	31	32	35	68	34	23	16	14	10	16	20	13	10	15	9	9	(b)	1	?	?
1939	157	124	262	97	92	54	38	24	23	61	35	26	12	18	10	12	24	8	12	23	16	10		3	5	?
1940	193	124	289	86	75	30	26	31	34	61	27	13	14	18	14	10	30	9	10	15	15	6		2	3	11
1941	172	122	295	80	88	52	34	48	38	74	22	19	15	19	9	13	36	12	19	28	13	8		5	2	4
1942 (a)	278	145	333	69	97	72	40	33	45	82	35	23	10	20	17	20	56	14	11	17	8	15		3	3	16
1944 (a)	213	108	?	?	?	?	48	?	58	44	?	?	8	?	?	11	?	?	?	7	?	9		?	13	?

5. — Altre malattie infettive e parassitarie

Media 1936-38	981	656	818	425	246	399	151	246	202	180	125	581	170	118	48	103	202	82	70	53	132	58	(b)	68	?	?
1939	867	550	650	400	219	440	149	259	219	141	129	490	99	88	51	126	157	81	73	59	171	45		46	62	?
1940	838	382	586	215	231	298	97	173	112	107	89	608	57	75	46	116	143	83	64	53	127	73		29	33	68
1941	774	459	681	341	180	321	131	196	240	198	94	599	70	102	51	116	165	100	72	73	184	40		47	67	40
1942 (a)	710	335	639	252	194	377	120	191	151	108	109	497	95	93	43	125	149	91	49	62	156	33		27	37	50
1944 (a)	810	185	?	?	?	?	180	?	137	154	?	?	58	?	?	42	?	?	?	28	?	19		?	25	?

Complesso malattie infettive e parassitarie

a) *Dati assoluti*

Media 1936-38	2.342	1.834	2.462	1.538	1.228	1.187	735	754	606	750	506	787	414	286	235	370	520	299	180	267	421	212	(b)	108	?	?
1939	2.637	1.660	2.166	1.488	1.090	1.280	721	691	693	739	459	719	391	296	227	415	454	297	198	271	510	187		170	207	?
1940	2.724	1.439	2.242	1.422	1.121	1.086	640	640	510	662	431	927	269	323	176	369	485	259	166	220	479	145		162	168	222
1941	2.925	1.622	2.763	1.525	1.203	1.237	739	755	716	838	395	1.042	311	350	169	436	621	337	189	345	553	155		234	205	169
1942 (a)	3.624	1.833	3.217	1.690	1.417	1.493	981	918	817	840	620	1.040	368	425	241	537	811	430	187	383	570	156		243	204	318
1944 (a)	4.796	1.473	?	?	?	?	1.497	?	894	954	?	?	274	?	?	353	?	?	?	195	?	212		?	219	?

b) *Percentuali sul totale dei decessi per tutte le cause di morte*

Media 1936-38	*19,9*	*13,3*	*15,6*	*17,5*	*14,7*	*17,7*	*13,8*	*18,1*	*17,8*	*21,4*	*12,6*	*26,6*	*14,4*	*13,5*	*12,6*	*18,6*	*21,4*	*17,6*	*10,4*	*17,3*	*24,2*	*16,5*	b)	*15,6*	?	?
1939	*18,8*	*12,5*	*13,2*	*16,3*	*13,0*	*17,7*	*15,2*	*16,6*	*18,9*	*21,3*	*10,8*	*24,1*	*11,6*	*14,1*	*12,0*	*19,6*	*20,5*	*16,8*	*12,1*	*16,5*	*26,7*	*14,2*		*15,5*	*16,0*	?
1940	*18,6*	*10,8*	*13,6*	*15,6*	*12,9*	*15,6*	*13,2*	*15,3*	*15,7*	*18,9*	*11,0*	*25,8*	*10,3*	*14,2*	*8,8*	*17,6*	*20,6*	*13,3*	*10,1*	*13,3*	*24,1*	*11,8*		*13,1*	*12,7*	*16,3*
1941	*19,7*	*12,2*	*14,7*	*15,9*	*14,8*	*17,1*	*14,5*	*16,8*	*18,9*	*21,7*	*9,6*	*26,3*	*11,2*	*14,2*	*7,2*	*19,8*	*24,3*	*16,7*	*10,2*	*20,3*	*24,2*	*12,9*		*16,8*	*14,3*	*12,6*
1942 (a)	*21,5*	*13,8*	*15,6*	*16,2*	*14,2*	*16,7*	*16,7*	*19,7*	*20,1*	*21,2*	*13,0*	*24,6*	*12,0*	*17,2*	*10,1*	*22,9*	*29,3*	*17,1*	*10,4*	*21,3*	*22,3*	*11,8*		*14,9*	*14,1*	*20,3*
1944 (a)	*18,7*	?	?	?	?	?	*16,9*	?	*19,8*	?	?	?	*10,5*	?	?	?	?	?	?	?	?	*21,7*		?	?	?

6. — Suicidi

Media 1936-38	102	142	91	95	73	29	45	62	24	62	21	9	10	10	7	19	12	11	3	12	7	12	(b)	8	?	?
1939	80	122	85	80	51	14	36	50	12	55	21	17	9	14	6	17	7	10	3	16	15	18		5	16	?
1940	92	104	53	75	37	17	41	42	15	48	14	8	4	10	6	11	8	15	3	19	13	10		6	10	15
1941	70	94	56	65	53	7	41	31	10	48	10	9	5	6	2	10	13	11	7	8	12	0		5	13	9
1942 (a)	83	91	63	72	34	7	37	37	17	33	14	10	7	6	7	8	33	16	4	0	0	4		7	10	10
1944 (a)	61	57	?	?	?	?	21	?	10	42	?	?	2	?	?	6	?	?	?	5	?	?		?	6	?

7. — Omicidi

Media 1936-38	14	16	34	9	4	9	2	4	1	4	5	2	1	2	2	3	1	2	6	1	2	1	(b)	—	?	?
1939	15	9	22	4	3	5	1	6	4	5	10	—	2	—	3	5	—	—	7	—	2	1		1	1	?
1940	13	10	25	6	3	8	2	3	1	6	8	1	1	—	5	—	4	1	5	—	3	2		1	—	—
1941	24	12	22	4	1	1	1	5	1	2	6	7	2	2	3	—	—	1	2	—	5	—		—	1	—
1942 (a)	11	16	18	10	2	1	1	1	3	6	7	4	4	3	3	—	9	1	5	—	4	3		3	1	—
1944 (a)	129	122	?	?	?	?	90	?	35	81	?	?	5	?	?	13	?	?	?	15	?	20		?	39	?

(a) Dati provvisori.
(b) Dati relativi al solo anno 1938.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

AGRICOLTURA E FORESTE

TAV. 5. — Produzione delle principali coltivazioni agricole

A) PRODOTTI DELLE COLTIVAZIONI ERBACEE

PRODOTTI	MEDIA QUADRIENNIO 1936-39			MEDIA QUADRIENNIO 1940-43			1944			1945 (dati provvisori)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha
	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q
I. — CEREALI												
1. Frumento	5.141.995	75.852.830	14,8	5.148.089	67.815.800	13,2	4.762.525	63.787.380	13,4	4.456.671	38.749.530	8,7
2. Segale	104.845	1.415.090	13,5	104.626	1.414.450	13,5	93.569	1.136.150	12,1	92.741	774.920	8,4
3. Orzo	197.538	2.273.160	11,5	234.902	2.278.880	9,7	241.632	2.195.660	9,1	236.660	1.242.900	5,3
4. Avena	433.250	5.685.530	13,1	448.223	5.216.920	11,6	424.476	4.221.680	9,9	434.863	2.521.270	5,8
5. Riso (risone)	148.628	7.440.500	50,1	161.155	8.071.170	50,1	120.547	4.054.500	33,6	?	?	?
6. Granoturco	1.300.389	20.697.940	20,5	1.275.264	23.177.950	18,2	1.286.190	21.409.110	16,7	?	?	?
II. — LEGUMINOSE DA GRANELLA												
7. Fave da seme	652.806	6.350.210	9,7	550.996	3.439.820	6,2	407.323	2.587.010	6,4	877.931	1.115.350	3,0
8. Fagiuoli	500.125	1.672.160	3,3	397.095	1.201.610	3,0	404.120	973.830	2,6	?	?	?
9. Piselli	23.028	183.380	7,7	21.184	156.140	7,4	21.960	129.740	6,1	?	?	?
10. Ceci	100.010	393.870	3,9	97.814	314.600	3,2	94.027	317.820	3,4	?	?	?
11. Lenticchie	21.773	127.840	5,9	21.300	107.820	5,0	21.220	102.250	4,8	?	?	?
12. Leguminose minori da granella	92.681	704.400	8,7	82.804	550.870	6,7	66.923	385.090	5,7	?	?	?
III. — COLTIVAZIONI ORTIVE												
13. Patate	425.032	28.934.060	68,1	425.435	29.101.070	64,4	414.570	23.521.250	56,7	?	?	?
14. Fave	18.408	803.630	43,5	17.654	626.930	35,5	15.702	700.110	37,5	18.980	520.500	27,9
15. Fagiuoli	36.502	502.200	13,7	39.024	588.020	15,0	33.626	632.920	16,4	45.064	811.080	18,0
16. Piselli	25.424	825.030	32,5	27.422	835.430	30,5	25.701	785.560	30,6	27.002	599.110	22,2
17. Pomodori	57.544	9.576.820	166,4	61.398	9.042.450	151,9	53.310	7.164.000	134,4	?	?	?
18. Asparagi	2.637	116.180	44,1	2.670	110.450	41,4	2.447	93.240	38,1	2.304	76.190	33,1
19. Carciofi	12.995	764.420	58,8	13.800	734.120	53,2	14.761	747.620	50,6	14.916	711.170	47,7
20. Cardi, finocchi e sedani	7.225	1.276.940	176,7	7.716	1.116.140	144,7	7.812	1.086.990	139,1	?	?	?
21. Cavoli	43.225	4.741.220	109,7	48.500	4.821.460	99,4	52.232	5.307.980	101,6	?	?	?
22. Cavolifiori	18.403	2.692.740	146,3	21.028	2.865.150	136,2	19.795	3.013.080	152,3	?	?	?
23. Cipolle e agli	12.156	1.403.540	122,6	14.831	1.985.710	133,9	17.049	2.238.560	124,7	?	?	?
24. Poponi e cocomeri	24.432	5.582.360	165,0	18.847	2.620.970	138,9	17.831	2.390.240	134,6	?	?	?
IV. — COLTIVAZIONI INDUSTRIALI												
25. Barbabietole da zucchero	134.700	32.719.200	242,8	155.779	40.814.790	262,0	113.950	29.970.720	263,0	?	?	?
26. Canapa												
a) tiglio	86.220	1.097.450	12,9	88.431	1.068.820	12,3	52.100	557.640	10,7	?	?	?
b) seme	85.220	33.600	0,4	88.431	42.500	0,5	52.100	20.210	0,4	?	?	?
27. Lino:												
a) tiglio	14.859	37.600	2,5	30.915	66.650	2,2	22.035	58.580	2,7	?	?	?
b) seme	14.559	59.280	4,0	30.915	154.340	5,0	22.035	81.310	3,7	?	?	?
28. Cotone:												
a) fibra	27.358	58.200	1,9	47.541	62.000	1,3	14.832	12.390	1,3	?	?	?
b) seme	27.358	101.770	3,7	47.541	105.110	2,2	14.832	34.350	2,3	?	?	?
29. Semi oleosi (*a*)	5.513	61.860	—	15.149	156.250	—	39.650	282.930	—	?	?	?
V. — COLTIVAZIONI FORAGGERE												
30. Foraggi (*b*)	—	310.431.520	—	—	274.167.110	—	—	242.102.740	—	?	?	?

(*a*) Arachide, colza, girasole, ravizzone, ricino, sesamo, soia.
(*b*) Produzione dei prati avvicendati; degli erbai; dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti e produzione accessoria di foraggio (ottenuta dai seminativi a riposo, dalle tare produttive, dai boschi e dalle altre colture legnose, dagli incolti produttivi; paglia dei cereali; foglie e colletti di barbabietole da zucchero; cime, frasche, fronde, strame, ecc.). La produzione è espressa in quintali di *fieno normale*.

B) PRODOTTI DELLE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRODOTTI	PRODUZIONE (quintali)			PRODOTTI	PRODUZIONE (quintali)			
	Media quadriennio 1936-39	Media quadriennio 1940-43	1944		Media quadriennio 1936-39	Media quadriennio 1940-43	1944	1945
31. Uva da tavola	1.000.000	1.000.000	1.000.000	36. Mandorle	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32. Uva da vino	1.000.000	1.000.000	1.000.000	37. Noci	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33. Olive da tavola	1.000.000	1.000.000	1.000.000	38. Nocciuole	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
34. Olive da olio	1.000.000	1.000.000	1.000.000	39. Castagne	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35. Agrumi	1.000.000	1.000.000	1.000.000					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1. Frumento	5.141.995	76.532.850	14.9	5.[illegible]	[illegible]	[illegible]	93.560	1.136.150	12.1	92.741	774.520	8.4
2. Segale	104.845	1.415.090	13.5	104.620	1.414.490	13.5	211.012	2.195.660	9.[illegible]	226.640	1.242.990	5.5
3. Orzo	107.638	2.273.180	11.5	231.902	2.278.380	9.7	424.178	4.221.680	9.[illegible]	424.869	2.521.270	5.8
4. Avena	433.250	5.086.530	13.1	448.233	5.216.920	11.6	125.547	4.954.500	39.5	?	?	?
5. Riso (risone)	148.928	7.440.500	50.1	161.155	8.071.170	50.1	?	?	?	?	?	?
6. Granoturco	1.300.399	26.697.440	20.5	1.275.254	23.177.950	18.5	1.286.190	21.409.110	16.7	?	?	?
II. — Leguminose da granella												
7. Fave da seme	652.806	6.350.210	9.7	550.996	3.430.520	6.2	407.323	2.587.010	6.4	377.931	1.116.350	3.0
8. Fagiuoli	506.125	1.672.150	3.3	307.006	1.281.610	3.2	494.120	974.630	2.0	?	?	?
9. Piselli	23.028	182.360	7.7	21.184	150.140	7.1	21.830	129.740	6.1	?	?	?
10. Ceci	100.619	398.270	3.9	92.814	314.800	3.2	94.027	317.820	3.4	?	?	?
11. Lenticchie	21.779	127.840	5.9	21.380	107.820	5.0	21.220	102.220	4.8	?	?	?
12. Leguminose minori da granella	92.681	708.400	8.3	82.254	550.870	6.7	66.078	385.000	5.7	?	?	?
III. — Coltivazioni ortive												
13. Patate	425.002	28.934.060	68.1	458.435	29.191.070	64.4	444.879	23.521.250	56.7	?	?	?
14. Fave	18.408	893.620	48.5	17.664	628.930	35.5	18.762	700.110	37.3	18.965	320.560	27.9
15. Fagiuoli	36.502	502.200	13.7	39.024	586.520	15.0	38.620	632.320	16.4	45.064	811.980	18.0
16. Piselli	25.421	825.630	32.5	27.422	835.450	30.5	25.701	785.560	30.6	27.002	599.110	22.2
17. Pomodori	57.544	9.570.820	166.4	61.396	9.042.450	181.9	53.310	7.164.000	134.4	?	?	?
18. Asparagi	2.697	116.150	44.1	2.670	110.450	41.4	2.417	93.340	38.1	2.304	76.190	33.1
19. Carciofi	12.905	764.420	58.8	13.800	734.120	53.2	14.761	747.620	50.6	14.910	711.170	47.7
20. Cardi, finocchi e sedani	7.225	1.276.920	176.7	7.710	1.116.140	144.7	7.818	1.086.980	139.1	?	?	?
21. Cavoli	48.235	4.741.220	109.7	45.500	4.861.460	90.3	52.252	5.507.980	107.6	?	?	?
22. Cavolfiori	18.403	2.692.740	146.3	21.035	2.895.150	136.2	19.705	3.013.980	152.3	?	?	?
23. Cipolle e agli	12.186	1.493.540	122.6	14.581	1.485.710	133.9	17.949	2.236.590	124.7	?	?	?
24. Poponi e cocomeri	24.433	3.982.830	163.0	18.867	3.620.970	138.9	17.831	2.390.240	134.0	?	?	?
IV. — Coltivazioni industriali												
25. Barbabietole da zucchero	134.798	32.719.290	242.8	155.779	40.814.730	262.0	113.950	29.970.720	263.0	?	?	?
26. Canapa												
a) tiglio	85.220	1.097.450	12.9	88.431	1.088.820	12.3	52.100	557.640	10.7	?	?	?
b) seme	85.220	33.660	0.4	88.431	42.500	0.5	52.100	20.210	0.4	?	?	?
27. Lino:												
a) tiglio	14.850	37.850	2.5	30.015	66.655	2.2	22.035	58.580	2.7	?	?	?
b) seme	14.850	59.280	4.0	30.015	154.840	5.0	22.035	81.310	3.7	?	?	?
28. Cotone:												
a) fibra	27.358	53.200	1.9	47.541	62.000	1.3	14.832	19.320	1.3	?	?	?
b) seme	27.358	101.770	3.7	47.541	105.110	2.2	14.832	34.350	2.3	?	?	?
29. Semi oleosi (*a*)	5.513	61.800	—	15.148	158.250	—	30.650	282.900	—	?	?	?
V. — Coltivazioni foraggere												
30. Foraggi (*b*)	—	810.431.520	—	—	274.167.110	—	—	242.102.740	—	?	?	?

(*a*) Arachide, colza, girasole, ravizzone, ricino, sesamo, soia.
(*b*) Produzione dei prati avvicendati; degli erbai; dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti e produzione accessoria di foraggio (ottenuta dai seminativi a riposo, dalle tare produttive, dai boschi e dalle altre colture legnose, dagli incolti produttivi; paglia dei cereali; foglie e colletti di barbabietole da zucchero; cime, frasche, fronde, strame, ecc.). La produzione è espressa in quintali di *fieno normale*.

B) Prodotti delle coltivazioni legnose agrarie

PRODOTTI	Produzione (quintali) Media quadriennio 1936-39	Media quadriennio 1940-43	1944	1945 (dati provvisori)	PRODOTTI	Produzione (quintali) Media quadriennio 1936-39	Media quadriennio 1940-43	1944	1945 (dati provvisori)
1. Uva	61.677.700	58.038.650	55.136.850	?	12. Susine	534.280	615.610	770.300	?
2. Olive	14.325.370	10.834.500	10.479.750	?	13. Cotogne e molegrane	99.290	129.780	164.600	?
3. Arance	3.255.040	3.124.680	2.279.130	?	14. Mandorle (*a*)	1.804.050	927.940	789.460	?
4. Mandarini	533.640	659.450	414.440	?	15. Nocciole (*a*)	221.850	199.680	255.540	?
5. Limoni	2.249.230	3.103.580	2.234.810	?	16. Noci	481.570	412.620	434.480	?
6. Altri agrumi	297.090	268.110	192.130	?	17. Fichi freschi	3.070.990	3.453.130	3.297.100	?
7. Mele	2.919.640	3.278.710	3.113.430	?	18. Fichi secchi	838.440	689.350	659.020	?
8. Pere	1.983.990	2.103.200	2.472.220	?	19. Prugne secche	1.480	2.190	2.100	?
9. Pesche	2.315.820	2.417.370	2.610.570	?	20. Carrube	574.900	777.780	469.680	?
10. Albicocche	251.340	196.770	222.920	?	21. Foglie di gelso	9.788.940	9.824.020	10.227.220	10.710.530
11. Ciliege	699.840	751.400	781.110	977.050					

(*a*) Col guscio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TAV. 6. — Superficie e produzione di frumento

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA QUADRIENNIO 1936-39			MEDIA QUADRIENNIO 1940-43			1944			1945 (dati provvisori)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha
	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q
Alessandria	79.481	1.565.350	19,7	82.012	1.653.900	20,2	86.820	1.633.000	18,8	78.269	1.147.320	14,7
Aosta	10.414	203.140	19,5	10.700	239.610	22,2	11.334	224.520	19,8	10.210	78.140	7,7
Asti	37.020	648.420	17,5	40.412	634.510	16,2	40.700	597.880	14,7	39.200	430.680	11,0
Cuneo	99.121	1.629.500	16,1	92.254	1.661.200	18,0	101.087	1.702.510	16,8	92.084	914.080	9,9
Novara	15.481	350.500	22,6	12.585	296.860	23,6	12.980	260.000	20,0	11.900	136.720	12,1
Torino	54.224	990.590	18,3	56.584	1.075.900	19,0	57.073	1.022.230	17,9	57.871	444.270	7,7
Vercelli	24.825	599.130	24,1	20.508	527.760	25,7	23.201	444.000	19,2	21.237	199.800	9,4
Piemonte	**311.568**	**5.986.720**	**19,2**	**315.195**	**6.109.830**	**19,4**	**334.185**	**5.885.690**	**17,6**	**310.201**	**3.351.090**	**10,8**
Genova	8.454	86.890	10,3	10.923	113.250	10,3	13.000	97.770	7,5	12.549	76.980	6,1
Imperia	2.271	22.740	10,0	3.333	25.660	7,7	3.317	27.040	8,2	2.333	13.236	5,7
La Spezia	4.980	51.480	10,3	5.404	53.320	9,9	5.500	56.040	10,2	5.330	37.940	7,1
Savona	7.420	83.710	11,3	7.529	68.350	9,1	8.205	69.380	8,5	7.705	49.100	6,4
Liguria	**23.125**	**244.810**	**10,6**	**27.194**	**288.080**	**9,5**	**30.022**	**250.230**	**8,3**	**27.918**	**177.310**	**6,4**
Bergamo	25.653	622.890	24,3	25.065	584.290	23,3	24.695	502.870	20,4	22.250	278.000	12,5
Brescia	53.406	1.551.990	29,0	48.405	1.369.870	28,3	49.000	1.350.010	27,6	41.100	575.620	14,0
Como	12.748	268.320	21,0	11.570	213.040	18,4	10.075	200.000	19,9	9.985	97.430	9,8
Cremona	35.587	1.065.100	29,9	35.650	968.140	27,2	38.551	1.076.250	27,9	32.459	510.500	15,7
Mantova	58.683	1.442.040	24,6	57.571	1.393.240	24,2	56.615	1.405.580	25,5	51.424	870.040	16,9
Milano	49.266	1.312.850	26,6	48.697	1.214.150	24,9	51.585	1.111.710	21,6	45.000	670.200	14,9
Pavia	52.590	1.296.070	24,7	54.706	1.264.380	23,1	59.002	1.325.500	22,5	54.348	797.510	14,7
Sondrio	364	6.930	19,2	388	7.160	18,5	500	8.570	17,1	525	6.320	12,0
Varese	7.671	159.290	20,8	6.682	125.030	18,7	6.150	95.260	15,6	6.120	69.890	11,4
Lombardia	**296.004**	**7.726.500**	**26,1**	**297.762**	**7.090.200**	**24,8**	**298.173**	**7.168.440**	**24,0**	**263.811**	**3.884.510**	**14,7**
Bolzano	3.950	69.460	17,6	3.962	63.040	16,1	3.863	40.070	12,1	3.862	42.960	11,1
Trento	11.651	175.340	15,0	10.103	147.320	14,6	8.820	127.280	14,4	5.404	54.190	10,0
Venezia Tridentina	**15.607**	**244.800**	**15,7**	**14.065**	**211.280**	**15,0**	**12.683**	**173.950**	**13,7**	**9.266**	**97.150**	**10,5**
Belluno	1.292	27.030	20,9	1.042	21.090	21,1	1.200	21.630	17,9	906	12.010	13,3
Padova	62.704	1.427.220	22,8	59.188	1.192.350	20,1	59.496	1.558.600	26,2	50.991	968.800	19,0
Rovigo	43.178	1.139.130	26,4	42.217	1.068.030	25,3	40.420	1.200.000	29,7	33.700	761.600	22,6
Treviso	39.126	618.070	15,8	37.292	516.200	13,8	42.403	670.400	16,0	34.530	424.500	12,3
Udine	37.691	673.210	18,0	31.057	499.150	16,1	37.000	734.030	19,8	30.000	457.960	15,3
Venezia	41.006	920.680	22,5	34.433	714.630	20,6	36.000	955.400	26,5	25.950	472.400	18,2
Verona	57.644	1.298.800	22,5	53.338	1.305.560	24,6	58.065	1.527.010	26,3	56.209	868.630	15,5
Vicenza	42.780	784.980	18,3	43.735	760.540	17,6	46.000	1.002.900	21,8	36.000	564.680	15,7
Veneto	**325.421**	**6.894.120**	**21,2**	**312.300**	**6.087.510**	**19,5**	**330.530**	**7.679.970**	**23,2**	**268.256**	**4.530.760**	**16,9**
Carnaro	746	10.600	14,2	550	6.120	11,1	?	?	?	?	?	?
Gorizia	4.673	71.100	15,2	4.646	58.880	12,7	5.300	81.940	15,5	4.450	59.440	13,4
Istria (Pola)	20.877	254.810	12,2	20.017	232.900	11,6	?	?	?	?	?	?
Trieste	2.977	58.020	19,5	3.010	49.600	16,4	3.350	65.600	19,5	1.880	28.000	15,3
Zara	121	1.770	14,6	122	1.650	13,5	?	?	?	?	?	?
Venezia Giulia e Zara (a)	**29.394**	**396.300**	**13,5**	**28.351**	**349.210**	**12,3**	**8.656**	**147.540**	**17,0**	**6.339**	**88.180**	**13,9**
Bologna	81.479	1.920.610	23,6	79.774	1.824.930	22,9	82.600	2.308.790	28,0	55.160	947.800	17,2
Ferrara	50.385	1.570.490	26,6	55.165	1.561.870	28,3	60.760	1.837.650	30,2	45.650	993.740	21,9
Forlì	85.746	1.596.320	19,1	87.665	1.463.760	16,7	90.500	1.400.000	15,5	74.720	767.850	10,3
Modena	48.748	999.330	20,5	51.761	931.120	18,0	57.592	1.252.460	21,7	48.500	772.000	15,9
Parma	55.460	1.178.110	21,2	58.300	1.250.500	21,6	63.382	1.226.870	19,5	56.674	711.120	12,5
Piacenza	55.375	1.184.750	21,4	54.371	1.167.650	21,5	55.400	1.305.520	23,6	50.100	802.700	16,0
Ravenna	70.147	1.487.980	21,2	64.387	1.257.810	19,5	58.327	900.000	15,4	32.230	560.000	17,4
Reggio nell'Emilia	39.494	747.890	19,0	40.925	719.550	17,6	45.200	857.750	19,0	40.200	521.800	13,0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Vercelli	24.825	599.100	24,1	29.508	527.760	25,7	23.201	444.600	19,1	21.287	109.800	9,4
Piemonte	**311.563**	**5.986.720**	**19,2**	**315.195**	**6.109.830**	**19,4**	**334.155**	**5.885.690**	**17,6**	**310.201**	**3.351.090**	**10,5**
Genova	8.454	86.880	10,3	10.123	118.250	10,8	13.000	97.770	7,5	12.548	76.980	6,1
Imperia	2.271	22.740	10,0	3.338	25.680	7,7	3.317	27.040	8,2	2.333	13.230	5,7
La Spezia	4.980	51.480	10,3	5.404	53.320	9,9	5.500	56.040	10,2	5.330	37.540	7,1
Savona	7.420	83.710	11,3	7.529	68.450	9,1	8.995	69.380	8,3	7.705	49.100	6,1
Liguria	**23.125**	**344.810**	**10,6**	**27.194**	**266.080**	**9,8**	**30.022**	**250.230**	**8,3**	**27.916**	**177.310**	**6,4**
Bergamo	25.655	622.800	24,3	24.905	534.290	22,3	24.595	562.830	20,4	22.250	278.000	12,5
Brescia	53.496	1.551.090	29,0	48.405	1.360.670	27,3	49.000	1.350.010	27,6	41.100	575.620	14,0
Como	12.748	268.320	21,0	11.570	213.910	18,5	10.075	200.000	19,9	9.985	97.430	9,8
Cremona	35.587	1.065.100	29,9	35.650	968.140	27,2	38.551	1.079.250	27,9	32.450	510.500	15,7
Mantova	58.683	1.442.040	24,6	57.571	1.333.240	24,2	58.615	1.495.580	25,5	51.424	870.040	16,9
Milano	49.264	1.312.830	26,6	48.097	1.214.180	24,8	51.585	1.111.710	21,6	45.600	670.200	14,9
Pavia	52.596	1.296.970	24,7	54.768	1.264.380	23,1	59.002	1.325.500	22,5	54.345	797.510	14,7
Sondrio	364	6.990	19,2	385	7.190	18,5	500	8.570	17,1	525	6.320	12,0
Varese	7.671	159.280	20,8	6.882	125.030	18,7	6.150	95.090	15,6	6.120	69.800	11,4
Lombardia	**296.604**	**7.726.500**	**26,1**	**287.762**	**7.090.200**	**24,6**	**298.173**	**7.188.440**	**24,0**	**283.811**	**3.884.510**	**14,7**
Bolzano	3.956	69.460	17,6	5.962	63.940	16,1	5.883	46.670	12,1	3.802	42.960	11,1
Trento	11.051	175.340	15,9	10.103	147.320	14,6	8.820	127.280	14,4	5.404	54.190	10,0
Venezia Tridentina	**14.907**	**244.800**	**15,7**	**14.965**	**211.260**	**15,0**	**12.683**	**173.950**	**13,7**	**9.266**	**97.150**	**10,5**
Belluno	1.252	27.030	20,9	1.042	21.980	21,1	1.295	21.030	17,2	906	12.010	13,3
Padova	62.704	1.427.220	22,8	59.186	1.102.350	20,1	59.436	1.558.630	26,2	30.931	968.890	19,0
Rovigo	43.178	1.139.180	26,4	42.217	1.068.030	25,3	40.420	1.200.000	29,7	33.700	701.600	22,6
Treviso	39.126	618.070	15,8	37.202	516.260	13,8	42.103	679.400	16,0	34.530	424.320	12,3
Udine	37.691	678.210	18,0	31.057	499.150	16,1	37.000	734.030	19,8	30.000	457.960	15,3
Venezia	41.000	920.680	22,5	34.433	714.630	20,8	36.000	995.400	26,5	25.950	472.400	18,2
Verona	57.644	1.238.800	23,5	63.330	1.305.560	20,6	65.005	1.527.010	22,8	56.200	868.630	15,5
Vicenza	42.780	784.980	18,3	40.735	760.540	17,6	46.000	1.002.900	21,8	36.000	564.680	15,7
Veneto	**325.421**	**6.894.120**	**21,2**	**312.300**	**6.057.510**	**19,5**	**330.530**	**7.878.970**	**23,2**	**268.236**	**4.530.760**	**16,9**
Carnaro	740	10.600	14,3	550	6.120	11,1	†	†	†	†	†	†
Gorizia	4.679	71.100	15,2	4.646	58.380	12,7	5.300	31.040	13,5	4.450	59.440	13,4
Istria (Pola)	20.877	254.810	12,2	20.017	232.960	11,6	†	†	†	†	†	†
Trieste	2.977	58.020	19,5	3.016	49.600	16,4	3.356	65.600	19,5	1.380	23.600	15,3
Zara	121	1.770	14,6	122	1.650	13,5	†	†	†	†	†	†
Venezia Giulia e Zara (a)	**29.394**	**396.300**	**13,5**	**28.351**	**349.210**	**12,3**	**8.656**	**147.540**	**17,0**	**6.330**	**88.130**	**13,9**
Bologna	81.479	1.926.610	23,6	79.774	1.824.930	22,9	82.000	2.308.790	28,0	55.160	947.800	17,2
Ferrara	59.385	1.570.490	26,4	55.145	1.561.870	28,3	60.760	1.817.830	30,2	45.650	998.740	21,9
Forlì	83.746	1.596.320	19,1	87.685	1.463.760	16,7	90.500	1.400.000	15,5	74.720	767.850	10,3
Modena	48.743	999.330	20,5	51.761	931.120	18,0	57.502	1.252.460	21,7	48.500	772.000	15,9
Parma	55.480	1.178.110	21,2	58.300	1.250.500	21,6	63.382	1.236.870	19,5	56.674	711.120	12,5
Piacenza	55.375	1.184.750	21,4	54.371	1.167.680	21,5	55.400	1.305.520	23,6	50.100	802.300	14,0
Ravenna	70.147	1.487.980	21,2	64.987	1.257.810	19,3	58.327	900.000	15,4	32.253	560.000	17,4
Reggio nell'Emilia	39.404	747.800	19,0	40.925	719.550	17,6	45.200	857.750	19,0	40.200	521.800	13,0
Emilia	**493.799**	**10.691.480**	**21,7**	**492.348**	**10.186.220**	**20,7**	**513.761**	**11.180.220**	**21,8**	**403.257**	**6.081.610**	**15,1**
Apuania	5.314	73.390	13,8	6.920	66.410	9,6	6.750	68.480	10,1	5.082	40.460	8,0
Arezzo	60.109	850.920	14,2	61.685	717.800	11,6	64.115	730.010	11,4	59.537	514.830	8,6
Firenze	65.700	1.090.750	16,6	69.405	934.800	13,5	75.989	803.120	10,6	65.810	670.100	10,2
Grosseto	62.507	791.910	12,7	58.014	527.020	12,2	70.104	666.650	9,5	60.605	520.150	8,6
Livorno	17.265	243.040	14,1	18.807	261.710	13,9	20.300	216.920	10,7	18.862	210.260	11,2
Lucca	16.905	254.920	15,1	13.276	102.390	14,5	13.020	100.250	12,3	9.700	100.350	10,3
Pisa	41.233	593.360	14,4	44.765	618.750	13,8	47.210	535.150	11,3	41.000	371.120	9,1
Pistoia	11.250	178.180	15,8	11.411	171.180	15,0	12.272	156.000	12,7	9.800	107.480	11,0
Siena	74.826	1.028.920	13,8	75.099	939.370	12,6	80.110	1.000.100	13,3	75.100	680.900	9,1
Toscana	**355.115**	**5.105.390**	**14,4**	**373.002**	**4.779.430**	**12,8**	**389.870**	**4.425.680**	**11,4**	**345.496**	**3.224.850**	**9,3**

(a) Per gli anni 1944 e 1945 non sono compresi i dati relativi alle provincie del Carnaro, Istria e Zara.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: TAV. 6. — **Superficie e produzione di frumento**

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA QUADRIENNIO 1936-39			MEDIA QUADRIENNIO 1940-43			1944			1945 (dati provvisori)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q
Ancona	64.630	1.286.660	19,9	68.283	1.302.790	19,1	71.680	1.103.550	15,4	68.195	801.630	11,8
Ascoli Piceno	52.956	903.200	17,2	58.496	950.630	17,8	58.815	935.230	16,2	55.573	699.040	12,6
Macerata	71.026	1.249.400	16,6	73.700	1.224.510	16,6	74.249	1.188.080	16,0	74.519	825.360	11,1
Pesaro e Urbino	73.878	1.208.190	16,4	87.798	1.167.500	13,3	91.000	920.650	10,1	76.500	600.000	7,8
Marche	262.690	4.632.540	17,6	288.357	4.641.430	16,1	292.753	4.117.540	14,1	274.789	2.926.030	10,6
Perugia	137.307	1.701.890	12,4	148.757	1.780.720	12,0	141.080	1.873.760	13,3	140.328	1.407.610	10,0
Terni	37.386	437.580	11,7	28.849	455.600	11,7	41.000	486.600	11,9	41.000	363.100	8,9
Umbria	174.693	2.139.470	12,2	177.606	2.225.320	12,5	182.080	2.360.360	13,0	181.328	1.770.710	9,8
Frosinone	66.500	480.130	7,2	66.643	476.080	7,1	34.780	210.380	6,0	27.400	164.790	4,4
Latina	46.265	380.500	8,2	36.570	399.510	10,9	21.600	104.130	4,8	26.080	159.600	6,1
Rieti	44.587	397.790	8,9	43.760	350.410	8,0	30.000	273.000	7,0	30.250	200.500	5,3
Roma	72.640	860.250	11,8	78.124	927.070	11,9	58.324	653.590	11,2	71.050	480.650	6,8
Viterbo	78.030	869.100	11,0	83.264	832.360	10,0	68.500	602.250	8,8	76.595	502.930	6,6
Lazio	307.937	2.988.930	9,7	308.379	2.985.430	9,7	222.204	1.843.350	8,3	250.324	1.664.670	6,6
Campobasso	136.435	1.349.000	9,9	135.823	1.133.910	8,3	123.100	1.103.100	9,0	123.170	743.150	6,0
Chieti	68.992	778.000	11,3	75.797	621.810	8,2	68.800	480.000	7,0	72.000	381.000	5,3
L'Aquila	65.803	822.580	12,5	62.938	628.670	10,0	52.000	430.000	8,3	50.000	200.000	4,0
Pescara	31.505	411.920	13,1	34.054	428.770	12,9	30.000	299.910	10,0	31.000	186.080	6,0
Teramo	50.118	780.630	15,6	51.200	752.500	14,7	53.500	625.000	11,7	53.000	475.000	9,0
Abruzzi e Molise	352.913	4.142.220	11,7	359.812	3.575.660	9,9	327.400	2.938.103	9,0	329.179	1.983.220	6,0
Avellino	78.435	728.630	9,9	75.728	674.710	8,9	70.300	533.450	7,6	78.300	350.650	4,8
Benevento	64.817	703.700	9,1	84.792	696.650	8,1	80.700	625.880	7,8	83.800	379.470	4,5
Napoli	61.585	868.450	14,1	62.059	793.440	12,8	31.000	433.000	14,0	53.285	470.270	8,8
Salerno	58.526	552.390	10,5	54.810	508.670	10,4	55.300	477.900	8,6	50.800	293.120	5,8
Campania	272.813	2.918.230	10,7	277.389	2.722.670	9,8	237.300	2.070.230	8,7	261.185	1.493.510	5,7
Bari	95.113	1.121.000	11,8	91.394	837.430	9,2	65.903	524.810	8,0	65.979	230.440	3,5
Brindisi	47.815	443.740	9,3	43.400	350.480	8,1	34.700	187.150	5,4	28.000	80.020	2,8
Foggia	211.485	2.748.680	13,0	220.244	2.530.050	11,5	219.200	2.504.000	11,5	221.570	1.248.900	5,6
Ionio (Taranto)	59.220	555.640	9,4	50.436	369.010	7,3	44.690	321.860	7,2	42.220	140.520	3,3
Lecce	32.315	274.170	8,5	34.284	246.400	7,2	26.225	125.720	4,8	25.650	71.390	2,8
Puglie	445.954	5.143.230	11,5	443.758	4.433.330	9,9	389.678	3.664.440	9,4	384.009	1.780.270	4,6
Matera	91.376	1.030.350	11,9	99.121	977.910	9,9	91.040	1.017.350	11,2	78.050	444.420	5,7
Potenza	118.450	1.194.860	9,6	119.620	917.910	7,7	114.400	1.000.410	8,7	116.000	307.250	2,6
Lucania	209.826	2.224.240	10,6	218.741	1.895.820	8,7	205.440	2.017.760	9,8	194.050	751.670	3,9
Catanzaro	84.838	973.450	11,5	90.978	823.140	9,0	61.153	576.230	9,4	64.310	499.980	7,8
Cosenza	112.104	1.292.960	11,5	111.592	947.550	8,5	75.000	569.540	8,0	75.000	280.000	3,7
Reggio di Calabria	27.095	175.410	6,5	27.076	151.960	5,4	14.031	73.510	5,2	21.880	87.080	4,0
Calabrie	224.127	2.441.820	10,9	229.646	1.922.700	8,3	150.184	1.249.310	8,3	161.190	867.060	5,4
Agrigento	125.913	1.814.100	14,4	120.731	1.144.950	9,5	120.000	720.000	6,0	101.945	550.000	5,4
Caltanissetta	79.001	1.187.820	15,0	81.637	982.310	12,0	75.000	707.900	9,4	70.100	487.680	7,0
Catania	82.604	837.010	10,1	85.077	720.390	8,4	72.000	788.130	10,5	73.000	365.000	5,0
Enna	94.612	1.320.730	14,0	93.953	973.020	10,4	59.312	591.620	10,0	65.578	367.200	5,6
Messina	47.904	481.660	10,1	48.303	337.650	7,0	44.010	308.480	7,0	42.640	206.290	4,8
	160.837	1.938.080	12,0	154.521	1.362.740	8,8	126.175	961 690	7,6	100.700	595.630	5,9
				40.297	244.310	6,1	30.180	211.260	7,0	27.040	120.230	4,4
									7,5	51.991	238.640	4,6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

Perugia	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Terni	37.386	437.550	11,7	38.949	455.600	11,7	41.000	456.600	11,9	41.000	882.100	2,3
Umbria	174.893	2.139.470	12,2	177.600	2.225.320	12,5	182.080	2.360.360	13,0	181.328	1.770.710	9,8
Frosinone	66.500	480.100	7,2	66.643	476.060	7,1	34.780	210.380	6,0	37.400	164.790	4,4
Latina	46.205	380.500	8,2	36.579	399.610	10,9	21.000	104.130	4,8	26.080	159.600	6,1
Rieti	44.587	397.790	8,9	43.760	350.410	8,0	39.000	273.000	7,0	39.250	208.500	5,3
Roma	72.649	866.290	11,9	78.124	927.070	11,9	58.324	663.590	11,2	71.050	413.650	5,8
Viterbo	78.036	869.190	11,0	89.264	832.360	10,0	68.500	602.250	8,8	76.595	502.530	6,5
Lazio	93.937	2.996.930	9,7	303.879	2.985.490	9,7	222.304	1.543.350	8,3	250.325	1.504.070	6,6
Campobasso	136.435	1.349.000	9,9	135.823	1.189.910	8,3	123.100	1.103.100	9,0	123.170	748.150	6,0
Chieti	68.992	778.090	11,3	75.797	621.310	8,2	68.800	480.000	7,0	72.000	381.790	5,3
L'Aquila	65.553	822.580	12,5	62.938	628.070	10,0	53.000	430.000	8,3	50.000	200.000	4,0
Pescara	31.505	411.050	13,1	34.054	438.770	12,9	30.000	290.910	10,0	31.000	186.080	6,0
Teramo	50.118	780.630	15,6	51.200	752.500	14,7	53.500	625.000	11,7	53.000	475.000	9,0
Abruzzi e Molise	352.913	4.142.220	11,7	359.812	3.575.660	9,9	327.400	2.938.100	9,0	329.170	1.988.220	6,0
Avellino	78.475	728.680	9,9	75.728	673.710	8,9	70.300	533.450	7,6	73.300	350.050	4,8
Benevento	84.317	768.700	9,1	84.792	696.550	8,1	80.700	625.880	7,8	83.800	379.470	4,5
Napoli	61.595	868.450	14,1	62.069	798.440	12,8	51.000	433.000	14,0	53.285	470.270	8,8
Salerno	58.526	552.390	10,3	54.810	568.670	10,4	55.300	477.000	8,6	50.800	293.120	5,8
Campania	272.813	2.818.239	10,7	277.389	2.722.079	9,8	257.300	2.070.230	8,7	261.185	1.493.610	5,7
Bari	96.113	1.121.000	11,6	91.394	837.430	9,2	65.003	524.810	8,0	65.979	290.440	3,6
Brindisi	47.815	443.740	9,3	43.400	350.480	8,1	34.700	187.150	5,4	26.600	60.020	2,3
Foggia	211.485	2.748.660	13,0	220.244	2.509.020	11,3	219.200	2.504.900	11,5	221.530	1.248.900	5,6
Ionio (Taranto)	59.226	555.640	9,4	50.436	369.910	7,3	44.650	321.860	7,2	42.220	140.520	3,3
Lecce	32.315	274.170	8,5	34.284	246.490	7,2	26.225	125.720	4,8	25.680	71.390	2,8
Puglie	445.954	5.143.230	11,5	443.758	4.403.330	9,8	389.678	3.664.440	9,4	384.009	1.780.270	4,6
Matera	91.376	1.039.380	11,3	90.121	777.910	8,9	91.040	1.017.350	11,2	78.050	444.420	5,7
Potenza	118.450	1.134.860	9,6	119.620	917.910	7,7	114.400	1.000.410	8,7	116.000	307.250	2,6
Lucania	209.826	2.224.240	10,6	218.741	1.895.820	8,7	205.440	2.017.760	9,8	194.050	751.670	3,9
Catanzaro	84.836	973.450	11,5	90.078	823.100	9,0	61.152	576.230	9,4	64.310	499.980	7,8
Cosenza	112.104	1.292.960	11,5	111.592	947.550	8,5	75.000	509.540	6,8	75.000	280.000	3,7
Reggio di Calabria	27.095	175.410	6,5	27.976	151.950	5,4	14.031	73.510	5,2	21.880	87.080	4,0
Calabrie	224.127	2.441.820	10,9	230.646	1.922.700	8,3	150.184	1.249.310	8,3	161.190	867.060	5,4
Agrigento	125.913	1.814.190	14,4	120.731	1.144.950	9,5	120.000	720.000	6,0	101.048	570.000	5,4
Caltanissetta	76.091	1.137.820	15,0	81.657	982.310	12,0	75.000	707.990	9,4	70.100	487.680	7,0
Catania	82.604	837.010	10,1	86.677	720.390	8,4	73.000	788.140	10,8	73.000	365.000	5,0
Enna	94.612	1.320.750	14,0	93.953	973.090	10,4	59.212	591.020	10,0	65.578	367.200	5,6
Messina	47.934	481.660	10,1	43.303	337.650	7,8	44.010	308.480	7,0	42.040	206.290	4,8
Palermo	160.837	1.938.050	12,0	154.521	1.362.740	8,8	126.175	961 690	7,6	109.700	595.630	5,9
Ragusa	44.162	343.130	7,8	40.297	244.340	6,1	30.180	211.260	7,0	27.040	120.230	4,4
Siracusa	74.575	707.530	9,5	71.629	523.120	7,3	62.080	478.350	7,5	51.901	238.640	4,6
Trapani	82.842	944.190	11,4	74.001	623.630	8,4	65.000	503.700	7,7	60.000	407.980	6,8
Sicilia	789.450	9.524.340	12,1	766.149	6.912.220	9,0	654.757	5.761.220	8,0	592.907	3.338.650	5,6
Cagliari	114.898	1.121.310	9,8	108.658	707.760	6,5	85.004	712.350	8,4	94.462	409.960	4,3
Nuoro	53.195	487.020	9,2	45.819	269.970	5,9	40.552	211.310	5,2	40.110	110.260	2,7
Sassari	82.397	793.460	9,6	67.629	473.750	7,0	57.197	419.690	7,3	58.595	215.910	3,7
Sardegna	250.490	2.402.690	9,6	222.105	1.451.480	6,5	182.843	1.343.330	7,3	193.167	736.130	3,8
REGNO (a)	5.141.995	75.852.830	14,8	5.143.069	67.815.809	13,2	4.762.525	63.783.360	13,4	4.456.671	38.749.580	8,7
Italia Settentrionale (a)	1.494.978	32.184.730	21,5	1.477.215	30.300.310	20,5	1.528.010	32.492.040	21,3	1.289.047	18.210.560	14,1
Italia Centrale	1.101.444	14.871.330	13,5	1.142.354	14.631.610	12,8	1.089.913	12.746.930	11,7	1.051.937	9.585.480	9,1
Italia Meridionale	1.505.633	16.869.740	11,2	1.535.246	14.520.180	9,5	1.310.002	11.939.940	9,1	1.329.613	6.978.730	5,2
Italia Insulare	1.039.940	11.927.030	11,5	988.254	8.363.700	8,5	837.600	6.604.550	7,9	786.074	4.074.780	5,2

(a) Vedasi la nota (a) alla pagina precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

TAV. 7. — Superficie e produzione di segale

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	MEDIA QUADRIENNIO 1936-39			MEDIA QUADRIENNIO 1940-43			1944			1945 (dati provvisori)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha
	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q
Piemonte	43.823	618.000	14,1	41.136	589.910	14,3	35.505	455.680	12,8	35.940	263.110	7,3
Liguria	315	3.390	10,8	302	3.020	10,0	272	2.550	9,4	230	1.130	4,9
Lombardia	15.511	249.110	16,1	17.244	275.580	16,0	15.701	224.200	14,3	17.295	177.190	10,3
Venezia Tridentina	11.995	185.570	15,5	12.377	209.350	16,9	12.380	171.250	13,9	11.978	151.890	12,7
Veneto	3.639	54.200	14,9	4.972	79.709	16,0	5.400	90.930	16,8	4.128	61.530	14,9
Venezia Giulia e Zara (a)	2.770	32.360	11,7	2.396	26.030	10,9	1.010	12.360	12,2	493	5.480	11,1
Emilia	1.778	31.410	17,7	1.612	24.400	15,1	1.482	21.000	14,2	1.341	13.680	10,2
Italia Settentrionale (a)	**79.837**	**1.174.040**	**14,7**	**80.039**	**1.207.940**	**15,1**	**71.769**	**973.202**	**13,6**	**71.575**	**674.063**	**9,4**
Toscana	5.593	70.700	12,6	4.970	55.050	11,1	3.749	38.220	10,2	2.453	19.670	8,0
Marche	77	1.000	13,0	86	1.030	12,0	90	910	10,1	100	600	6,0
Umbria	602	3.600	5,6	533	2.670	5,0	370	2.370	6,4	310	1.105	3,5
Lazio	1.100	9.960	9,1	1.515	15.040	9,9	1.631	14.040	8,6	1.428	8.910	6,2
Italia Centrale	**7.782**	**85.350**	**11,0**	**7.104**	**73.790**	**10,4**	**5.840**	**55.240**	**9,5**	**4.291**	**30.370**	**7,1**
Abruzzi e Molise	1.135	9.310	8,2	1.050	7.730	7,3	1.110	5.620	5,1	800	2.570	3,2
Campania	4.760	51.050	10,9	4.236	43.440	10,3	3.840	30.460	8,0	4.655	26.820	5,8
Puglie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lucania	300	2.660	8,9	303	2.300	7,6	310	2.170	7,0	320	890	2,8
Calabrie	9.644	81.180	8,2	10.374	68.420	6,6	9.149	53.220	5,8	9.775	32.550	3,3
Italia Meridionale	**16.039**	**144.805**	**9,0**	**15.993**	**121.890**	**7,6**	**14.409**	**91.670**	**6,4**	**15.530**	**62.830**	**4,1**
Sicilia	1.237	10.900	8,8	1.453	10.430	7,2	1.560	10.940	7,0	1.545	7.590	4,9
Sardegna	—	—	—	37	380	10,3	—	—	—	—	—	—
Italia Insulare	**1.237**	**10.900**	**8,8**	**1.490**	**10.810**	**7,3**	**1.560**	**10.940**	**7,0**	**1.545**	**7.590**	**4,9**
REGNO (a)	104.845	1.415.090	13,5	104.626	1.414.430	13,5	93.569	1.130.150	12,1	92.741	774.930	8,4

(a) Per gli anni 1944 e 1945 non sono compresi i dati relativi alle provincie del Carnaro, Istria e Zara. In queste provincie nel quadriennio 1936-39 la superficie è risultata di 1.447 ha e la produzione di 16.280 q in media; nel quadriennio 1940-43 la superficie è risultata di 1.322 ha e la produzione di 13.849 q in media.

TAV. 8. — Superficie e produzione di orzo

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	MEDIA QUADRIENNIO 1936-39			MEDIA QUADRIENNIO 1940-43			1944			1945 (dati provvisori)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha
	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q
Piemonte	1.300	18.160	14,0	2.774	39.250	14,1	3.393	39.030	11,5	3.380	22.820	6,7
Liguria	83	750	9,0	85	710	8,4	120	890	7,4	100	550	5,5
Lombardia	254	4.240	16,7	719	13.820	19,2	1.726	28.930	16,8	1.224	13.700	11,2
Venezia Tridentina	3.961	56.310	14,2	4.275	62.290	14,6	4.084	54.290	13,3	3.862	47.170	12,2
Veneto	1.536	24.180	15,7	2.274	36.240	15,9	2.403	39.340	16,3	2.161	29.630	13,7
Venezia Giulia e Zara (a)	5.270	59.420	11,3	5.104	51.920	10,1	1.727	21.430	12,4	1.682	13.060	12,6
Emilia	9.513	132.820	14,0	13.587	200.570	14,8	17.639	294.420	16,7	12.967	140.020	10,9
Italia Settentrionale (a)	**21.923**	**295.680**	**13,5**	**28.778**	**404.111**	**14,0**	**31.107**	**478.330**	**15,4**	**25.726**	**276.450**	**10,7**
Toscana	7.923	99.930	12,6	11.459	121.780	10,6	13.570	114.000	8,4	9.333	71.510	7,7
Marche	7.681	88.700	11,5	8.333	93.820	11,2	8.996	94.500	10,5	8.057	57.580	7,1
Umbria	6.034	51.800	8,6	4.885	38.500	8,0	4.400	38.900	8,8	4.480	30.750	6,9
Lazio	4.112	40.250	9,8	5.497	59.510	10,8	6.218	59.000	9,5	8.535	58.680	6,9
Italia Centrale	**25.750**	**280.680**	**10,9**	**30.174**	**313.610**	**10,4**	**33.184**	**306.400**	**9,2**	**30.405**	**218.520**	**7,2**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Venezia Giulia e Zara (a) . .	2.776	32.360	11,7	2.366	26.080	10,9	1.650	12.860	12,3	405	5.480	11,1
Emilia	1.778	31.410	17,7	1.612	24.490	15,1	1.482	21.000	14,2	1.341	13.680	10,2
Italia Settentrionale (a) . .	**79.837**	**1.174.040**	**14,7**	**80.039**	**1.207.940**	**15,1**	**71.769**	**973.200**	**13,6**	**71.376**	**674.060**	**9,4**
Toscana	5.893	70.790	12,0	4.070	65.050	11,1	3.749	38.220	10,2	2.453	19.670	8,0
Marche	77	1.000	13,0	86	1.030	12,0	90	910	10,1	100	600	6,0
Umbria	662	3.600	5,6	533	2.670	5,0	370	2.170	5,9	310	1.100	3,5
Lazio	1.100	9.960	9,1	1.515	15.040	9,9	1.631	14.040	8,6	1.428	8.910	6,2
Italia Centrale	**7.732**	**85.350**	**11,0**	**7.104**	**73.790**	**10,4**	**5.840**	**55.340**	**9,5**	**4.291**	**30.370**	**7,1**
Abruzzi e Molise	1.135	9.310	8,2	1.060	7.730	7,2	1.110	5.620	5,1	800	2.570	3,2
Campania	4.760	51.050	10,7	4.236	43.440	10,3	3.849	30.660	8,0	4.685	20.850	3,8
Puglie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lucania	300	2.660	8,9	303	2.300	7,6	310	2.170	7,0	300	900	3,0
Calabrie	9.844	81.180	8,2	10.374	68.420	6,6	9.149	53.220	5,8	9.775	32.550	3,3
Italia Meridionale	**16.039**	**144.200**	**9,0**	**15.993**	**121.890**	**7,6**	**14.400**	**91.670**	**6,4**	**15.530**	**63.970**	**4,1**
Sicilia	1.237	10.900	8,8	1.459	10.430	7,2	1.560	10.040	7,0	1.545	7.590	4,9
Sardegna	—	—	—	37	380	10,3	—	—	—	—	—	—
Italia Insulare	**1.237**	**10.900**	**8,8**	**1.496**	**10.810**	**7,3**	**1.560**	**10.040**	**7,0**	**1.545**	**7.590**	**4,9**
REGNO (a) . . .	**104.845**	**1.415.090**	**13,5**	**104.628**	**1.414.430**	**13,5**	**93.569**	**1.130.150**	**12,1**	**92.741**	**774.990**	**8,4**

(a) Per gli anni 1944 e 1945 non sono compresi i dati relativi alle provincie del Carnaro, Istria e Zara. In queste provincie nel quadriennio 1936-39 la superficie è risultata di 1.447 ha e la produzione di 16.230 q in media; nel quadriennio 1940-43 la superficie è risultata di 1.922 ha e la produzione di 13.840 q in media.

TAV. 8. — Superficie e produzione di orzo

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	MEDIA QUADRIENNIO 1936-39			MEDIA QUADRIENNIO 1940-43			1944			1945 (dati provvisori)		
	Superficie	Produzione complessiva	Produzione per ha	Superficie	Produzione complessiva	Produzione per ha	Superficie	Produzione complessiva	Produzione per ha	Superficie	Produzione complessiva	Produzione per ha
	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q
Piemonte	1.300	18.180	14,0	2.771	39.250	14,4	3.393	39.030	11,5	3.930	32.320	8,2
Liguria	83	750	9,0	85	710	8,4	120	890	7,4	100	550	5,5
Lombardia	254	4.240	16,7	719	13.820	19,2	1.725	28.930	16,8	1.224	13.760	11,2
Venezia Tridentina	3.961	56.510	14,3	4.275	62.200	14,5	4.004	54.200	13,5	3.892	47.170	12,2
Veneto	1.536	24.180	15,7	2.274	35.240	15,5	2.408	39.340	16,3	2.161	29.690	13,7
Venezia Giulia e Zara (a) . .	5.276	59.420	11,3	5.104	51.920	10,1	1.727	21.430	12,4	1.082	13.000	12,0
Emilia	9.513	132.820	14,0	13.587	200.570	14,8	17.630	294.420	16,7	13.967	140.010	10,0
Italia Settentrionale (a) . .	**21.923**	**295.580**	**13,5**	**28.778**	**404.111**	**14,0**	**31.107**	**478.330**	**15,4**	**25.746**	**276.450**	**10,7**
Toscana	7.022	90.080	12,8	11.459	121.780	10,6	13.570	114.600	8,4	9.393	71.510	7,7
Marche	7.681	88.700	11,5	8.533	93.820	11,0	8.996	94.890	10,5	8.057	57.610	7,1
Umbria	6.034	51.800	8,6	4.885	38.810	8,0	4.400	38.090	8,6	4.480	30.750	6,9
Lazio	4.112	40.250	9,8	5.497	59.510	10,8	6.218	59.060	9,5	8.535	58.080	6,9
Italia Centrale	**25.749**	**280.630**	**10,9**	**30.174**	**313.960**	**10,4**	**33.184**	**307.540**	**9,3**	**30.465**	**218.470**	**7,2**
Abruzzi e Molise	5.260	51.210	9,7	4.662	44.870	9,6	5.776	42.680	7,4	4.520	18.870	4,2
Campania	7.258	75.610	10,4	8.138	96.050	11,8	6.992	64.680	9,2	6.710	41.080	6,1
Puglie	35.797	382.000	10,7	43.822	396.810	9,0	42.435	342.650	8,1	41.827	124.430	3,0
Lucania	11.258	136.600	12,1	16.204	155.810	9,6	20.000	177.550	8,9	19.250	77.440	4,0
Calabrie	11.941	121.780	10,2	12.403	102.410	8,3	8.800	58.800	6,7	10.000	51.190	5,1
Italia Meridionale . . .	**71.523**	**768.220**	**10,7**	**85.229**	**796.950**	**9,3**	**84.003**	**686.602**	**8,2**	**82.326**	**317.950**	**3,8**
Sicilia	50.037	611.570	12,2	58.310	630.190	9,2	66.862	556.080	8,3	63.122	341.350	5,4
Sardegna	28.306	317.030	11,2	32.411	225.120	6,9	25.586	168.130	6,5	33.107	88.770	2,6
Italia Insulare . . .	**78.343**	**928.600**	**11,9**	**90.721**	**764.310**	**8,4**	**92.753**	**725.120**	**7,8**	**97.229**	**430.120**	**4,4**
REGNO (a) . . .	**197.538**	**2.273.180**	**11,5**	**234.902**	**2.278.830**	**9,7**	**241.032**	**2.196.660**	**9,1**	**236.090**	**1.342.990**	**5,3**

(a) Per gli anni 1944 e 1945 non sono compresi i dati relativi alle provincie del Carnaro, Istria e Zara. In queste provincie nel quadriennio 1936-39 la superficie è risultata di 3.679 ha e la produzione di 36.310 q in media; nel quadriennio 1940-43 la superficie è risultata di 3.408 ha e la produzione di 31.320 q in media.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TAV. 9. — Superficie e produzione di avena

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	MEDIA QUADRIENNIO 1936-39			MEDIA QUADRIENNIO 1940-43			1944			1945 (dati provvisori)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha
	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q
Piemonte	16.318	294.609	16,2	15.261	264.030	17,3	16.433	229.470	14,0	21.079	123.330	5,7
Liguria	379	3.850	9,7	380	3.900	10,3	341	2.290	6,5	267	1.550	5,8
Lombardia	14.501	283.800	19,6	16.219	332.500	20,5	14.574	238.490	16,4	17.854	214.450	12,0
Venezia Tridentina	1.945	28.560	14,7	2.038	31.060	15,2	1.570	18.100	11,6	1.917	18.380	9,6
Venezia	7.324	123.040	16,9	9.339	148.930	15,9	8.576	139.750	16,3	9.762	139.150	14,3
Venezia Giulia e Zara (a)	3.193	34.560	10,8	3.059	31.450	10,3	702	8.000	11,7	464	4.980	10,7
Emilia	7.037	121.890	17,3	5.064	92.230	18,2	4.721	84.710	17,9	4.674	56.300	12,1
Italia settentrionale(a)	**50.704**	**860.710**	**17,0**	**51.388**	**904.160**	**17,6**	**46.977**	**721.740**	**15,4**	**56.017**	**618.200**	**11,0**
Toscana	35.515	500.730	15,2	35.910	470.090	13,3	35.108	350.950	10,0	32.358	256.050	7,9
Marche	2.572	32.400	12,6	2.632	31.680	12,0	2.055	18.920	9,2	1.537	11.780	6,4
Umbria	11.504	108.380	9,4	9.658	80.790	8,4	9.360	84.360	9,0	9.310	61.160	6,6
Lazio	26.088	288.760	10,9	26.301	367.280	14,0	20.440	253.610	12,4	25.303	256.470	10,1
Italia centrale	**73.659**	**934.210**	**12,7**	**74.501**	**959.840**	**12,9**	**66.963**	**707.740**	**10,6**	**68.508**	**585.460**	**8,5**
Abruzzi e Molise	17.406	196.310	11,3	14.904	130.300	8,7	14.817	113.120	7,6	15.300	67.370	4,4
Campania	28.924	286.160	10,0	29.437	353.870	12,0	25.600	212.850	8,3	25.060	137.370	5,4
Puglie	119.070	1.576.680	13,3	134.252	1.441.860	10,7	132.461	1.253.520	9,5	129.300	509.320	3,9
Lucania	57.403	742.840	12,9	61.935	660.440	10,7	65.000	616.050	9,5	61.850	210.320	3,4
Calabrie	36.634	428.720	11,7	31.198	335.140	10,7	27.140	231.520	8,5	27.200	137.770	5,1
Italia meridionale	**259.139**	**3.232.710**	**12,5**	**271.816**	**2.921.610**	**10,7**	**265.018**	**2.427.050**	**9,2**	**259.310**	**1.062.150**	**4,1**
Sicilia	35.389	459.590	13,7	27.464	233.230	8,5	26.468	197.380	7,5	31.883	182.590	5,7
Sardegna	13.159	165.310	12,3	23.076	192.100	8,6	19.050	167.870	8,8	18.845	72.870	3,9
Italia insulare	**48.748**	**657.900**	**13,2**	**50.540**	**432.330**	**8,6**	**45.518**	**365.150**	**8,0**	**50.728**	**255.460**	**5,0**
REGNO(a)	433.350	5.685.530	13,1	448.223	5.218.920	11,6	424.476	4.221.650	9,9	434.863	2.521.270	5,8

(a) Per gli anni 1944 e 1945 non sono compresi i dati relativi alle provincie del Carnaro, Istria e Zara. In queste provincie nel quadriennio 1936-39 la superficie è risultata di 1.826 ha e la produzione di 17.140 q in media; nel quadriennio 1940-43 la superficie è risultata di 1.899 ha e la produzione di 17.270 q in media.

TAV. 10. — Superficie e produzione di riso

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	MEDIA QUADRIENNIO 1936-39			MEDIA QUADRIENNIO 1940-43			1944			1945 (dati di previsione)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha
	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q
Alessandria	2.980	167.480	54,5	3.081	166.140	53,9	3.340	163.940	49,0	3.012	150.490	50,0
Novara	18.448	1.004.270	54,7	20.534	1.075.380	52,4	15.600	618.280	39,6	11.800	457.400	38,8
Torino	2	100	50,0	4	180	45,0	4	120	30,0	4	100	25,0
Vercelli	52.023	2.355.720	45,3	55.975	2.785.000	49,8	49.380	1.846.560	37,4	42.000	1.605.880	38,2
Piemonte	**73.451**	**3.528.170**	**48,0**	**79.594**	**4.026.700**	**50,6**	**68.324**	**2.628.920**	**38,5**	**58.816**	**2.213.870**	**39,0**
Bergamo	35	1.550	44,3	38	1.590	41,8	40	1.800	45,0	45	2.030	45,1
Brescia	26	1.420	54,6	11	590	53,6	15	570	38,0	15	580	38,7
Cremona	555	27.530	45,6	708	33.200	41,6	657	23.560	35,9	600	21.110	35,2
Mantova	3.798	203.870	53,7	3.803	190.020	50,0	3.638	169.760	46,7	3.310	100.390	43,5
Milano	11.932	661.730	55,4	13.010	602.080	45,4	12.000	500.080	41,5	9.650	364.800	37,8
Pavia	42.212	2.293.210	52,2	44.515	2.268.000	51,0	29.133	1.171.120	40,2	24.030	897.000	41,5
Lombardia	**58.559**	**3.039.310**	**51,9**	**63.075**	**3.135.570**	**50,0**	**45.543**	**1.868.890**	**41,0**	**38.650**	**1.486.815**	**40,6**
Padova	44	1.850	42,0	46	1.740	37,8	41	1.770	43,2	40	1.560	39,0
Rovigo	4.288	186.350	43,5	4.360	165.500	37,9	3.570	118.990	33,3	2.600	78.000	30,0
Udine	128	4.200	32,8	40	610	15,3	—	—	—	—	—	—
Venezia	77	3.180	41,7	23	720	31,3	—	—	—	—	—	—
Verona	2.317	98.320	42,4	2.124	82.340	38,6	1.507	63.620	39,8	1.805	60.200	40,0
Vicenza	87	3.250	37,1	79	2.420	30,6	55	2.480	45,1	60	2.700	45,0
Veneto	**6.941**	**298.130**	**43,0**	**6.691**	**253.330**	**37,9**	**5.223**	**181.330**	**34,8**	**4.205**	**142.460**	**33,9**
Bologna	5.708	366.300	64,5	5.808	377.700	65,0	3.000	120.000	40,0	1.000	45.000	45,0
Ferrara	1.747	95.880	54,9	3.173	149.400	47,1	1.850	92.500	50,0	—	—	—
Modena	413	23.040	55,8	700	41.240	58,5	483	31.400	65,0	283	15.000	53,0
Ravenna	701	40.040	57,6	859	34.320	52,1	98	4.410	45,0	43	1.930	44,9
Reggio nell'Emilia	619	33.040	53,6	992	48.730	49,1	676	20.280	30,0	610	21.350	35,0
Emilia	**9.288**	**560.710**	**60,4**	**11.337**	**651.500**	**57,5**	**6.107**	**268.590**	**44,0**	**1.936**	**83.280**	**43,0**
Lucca-Toscana	121	4.840	25,0	97	2.700	28,0	60	1.200	20,0	80	1.200	15,0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Toscana	38.515	500.720	13,2	10.910	110.000	10,1	2.665	18.620	9,5	1.587	11.100	7,1
Marche	2.572	32.400	12,6	2.632	31.680	12,0	3.300	34.300	9,6	3.310	61.160	6,6
Umbria	11.504	105.385	9,4	24.301	307.260	14,0	20.440	253.610	12,4	25.303	256.470	10,1
Lazio	26.068	296.750	10,9	34.501	307.260	14,0	20.440	253.610	12,4	25.303	256.470	10,1
Italia centrale	78.659	934.210	12,7	74.501	958.820	12,9	66.963	757.740	10,6	69.808	585.460	8,5
Abruzzi e Molise	17.400	196.310	11,3	14.994	130.300	8,7	14.817	113.150	7,6	15.300	67.370	4,4
Campania	93.624	980.160	10,6	29.437	353.870	12,0	25.600	212.850	8,3	25.600	137.370	5,4
Puglie	119.070	1.578.680	13,3	134.272	1.441.860	10,7	132.461	1.253.520	9,5	129.300	500.320	3,9
Lucania	37.405	742.840	19,9	61.035	650.440	10,7	45.000	634.000	9,5	61.850	210.330	3,4
Calabrie	38.634	425.720	11,7	31.108	335.140	10,7	27.140	231.520	8,5	27.200	137.770	5
Italia meridionale	459.139	3.923.710	12,5	271.816	2.921.610	10,7	265.018	2.427.050	9,2	259.310	1.062.150	4,1
Sicilia	33.580	459.500	13,7	27.404	233.230	8,5	26.468	197.280	7,5	31.683	182.580	5,7
Sardegna	16.150	165.310	12,3	24.076	199.100	8,6	19.050	167.870	8,8	18.845	72.870	3,9
Italia insulare	49.748	657.900	13,2	50.540	432.330	8,6	45.518	385.150	8,0	50.728	255.460	5,0
REGNO(a)	633.250	5.685.530	13,1	448.223	5.216.920	11,6	424.476	4.221.690	9,9	434.963	2.521.270	5,8

(a) Per gli anni 1944 e 1945 non sono compresi i dati relativi alle provincie del Carnaro, Istria e Zara. In queste provincie nel quadriennio 1936-39 la superficie è risultata di 1.820 ha e la produzione di 17.140 q in media; nel quadriennio 1940-43 la superficie è risultata di 1.839 ha e la produzione di 17.270 q in media.

Tav. 10. — Superficie e produzione di riso

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Media quadriennio 1936-39			Media quadriennio 1940-43			1944			1945 (dati di previsione)		
	Superficie	Produzione complessiva	Produzione per ha	Superficie	Produzione complessiva	Produzione per ha	Superficie	Produzione complessiva	Produzione per ha	Superficie	Produzione complessiva	Produzione per ha
	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q
Alessandria	2.980	167.480	54,2	3.081	166.140	53,5	3.340	163.660	49,0	3.912	150.490	50,0
Novara	18.446	1.001.870	54,7	20.534	1.075.380	52,4	15.600	618.280	39,6	11.800	457.400	38,7
Torino	2	100	50,0	4	180	45,0	4	120	30,0	4	100	25,0
Vercelli	52.023	2.355.720	45,3	53.075	2.785.000	52,8	49.380	1.846.860	37,4	42.000	1.605.880	38,2
Piemonte	73.451	3.525.170	48,0	79.594	4.026.700	50,6	68.324	2.628.920	38,5	58.816	2.213.870	39,0
Bergamo	35	1.550	44,3	38	1.590	41,8	40	1.800	45,0	45	2.030	45,1
Brescia	26	1.420	54,6	11	590	53,6	15	570	38,0	15	580	38,7
Cremona	555	27.530	49,6	708	33.200	46,9	667	23.500	35,2	600	21.110	35,2
Mantova	3.708	203.870	55,7	3.803	190.020	50,0	3.638	169.760	46,7	2.810	100.390	43,5
Milano	11.938	601.730	50,4	13.910	632.080	45,4	12.060	500.080	41,5	9.650	384.900	37,8
Pavia	42.312	2.209.210	52,2	44.515	2.268.000	51,0	29.133	1.171.120	40,2	24.030	997.900	41,5
Lombardia	58.569	3.039.310	51,9	63.075	3.125.570	50,0	45.543	1.868 890	41,0	35.650	1.486.810	40,6
Padova	44	1.950	42,0	46	1.740	37,5	41	1.770	43,2	40	1.560	39,0
Rovigo	4.235	186.550	43,5	4.360	165.500	37,9	3.570	113.960	32,3	2.600	78.000	30,0
Udine	128	4.200	32,8	40	610	15,3	—	—	—	—	—	—
Venezia	77	3.980	51,7	23	720	31,3	—	—	—	—	—	—
Verona	2.817	98.320	42,4	2.134	82.340	38,6	1.507	63.320	39,8	1.505	60.200	40,0
Vicenza	87	3.280	37,1	70	2.420	30,0	55	2.480	45,1	60	2.700	45,0
Veneto	6.941	298.130	43,0	6.691	253.330	37,9	5.223	181.330	34,8	4.205	142.460	33,9
Bologna	5.705	368.300	64,5	5.805	377.700	65,0	3.000	120.000	40,0	1.800	45.000	45,0
Ferrara	1.847	95.880	51,9	3.173	149.400	47,1	1.850	92.500	50,0	—	—	—
Modena	413	23.040	55,8	709	41.240	58,5	481	31.400	65,0	283	15.600	53,0
Ravenna	701	40.360	57,6	653	34.320	52,1	98	4.410	45,0	43	1.980	44,9
Reggio nell'Emilia	619	33.040	53,4	992	48.730	49,1	676	20.280	30,0	410	21.350	35,0
Emilia	9.288	560.710	60,4	11.333	651.500	57,5	6.107	268.590	44,0	1.936	83.290	43,0
Lucca - Toscana	181	4.340	35,2	97	2.730	28,1	60	1.200	20,0	80	1.200	15,0
Perugia - Umbria	—	—	—	1	20	20,0	—	—	—	—	—	—
Roma - Lazio	8	420	53,8	60	2.235	37,2	—	—	—	60	3.600	45,0
Foggia - Puglie	2	40	20,0	58	710	12,2	—	—	—	—	—	—
Catanzaro	162	6.490	40,1	54	1.280	23,7	97	1.910	19,6	22	440	20,0
Cosenza	7	280	40,0	93	3.910	42,0	68	2.360	34,7	70	2.450	35,0
Calabrie	169	6.770	40,1	147	5.190	35,3	165	3.570	21,6	92	2.890	31,4
Catania	60	3.260	37,7	2	30	15,0	—	—	—	54	110	2,0
Siracusa	17	410	24,1	1	..	..	—	—	—	12	240	20,0
Sicilia	77	2.670	34,7	3	30	10,0	—	—	—	66	350	5,3
Cagliari - Sardegna	10	90	9,0	97	3.160	32,6	125	3.500	28,0	125	3.250	26,0
REGNO	148.626	7.440.500	50,1	161.155	8.071.170	50,1	125.547	4.954.500	39,5	100.050	3.937.710	39,4
Italia Settentrionale	142.239	7.426.320	52,1	163.692	8.057.100	50,1	125.197	4.946.230	39,5	99.607	3.926.420	39,4
Italia Centrale	129	4.810	35,7	158	4.980	31,5	60	1.200	20,0	160	4.800	30,0
Italia Meridionale	171	6.810	39,8	205	5.900	28,8	165	3.570	21,6	92	2.890	31,4
Italia Insulare	87	2.760	31,7	100	3.190	31,9	125	3.500	28,0	191	3.602	18,9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tav. 11. — Superficie e produzione di granoturco primaverile

PROVINCIE E REGIONI	Media quadriennio 1936-39			Media quadriennio 1940-43			1944			1945 (dati provvisori)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha
	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q
Alessandria	21.722	439.410	20,2	16.979	334.480	19,7	16.571	259.590	15,7	17.848	220.260	12,3
Aosta	9.342	238.280	25,5	10.062	211.410	21,1	10.367	196.680	19,3	11.660	178.670	15,6
Asti	14.545	295.850	20,3	12.590	213.470	17,0	12.700	141.150	11,1	13.000	118.970	9,2
Cuneo	32.938	1.061.610	31,3	32.790	849.590	25,9	28.551	594.020	20,8	32.000	447.280	14,0
Novara	11.648	456.885	39,2	9.709	323.320	33,3	11.350	257.750	22,7	11.870	208.980	17,6
Torino	20.602	544.320	26,3	20.920	466.880	22,3	17.520	290.220	16,6	17.235	175.770	10,1
Vercelli	15.409	396.100	25,7	14.954	370.380	24,8	8.251	170.320	20,6	8.442	112.350	13,3
Piemonte	**127.268**	**3.432.549**	**27,0**	**118.003**	**2.769.430**	**23,5**	**105.810**	**1.913.730**	**18,1**	**111.705**	**1.456.680**	**13,0**
Genova	1.426	24.730	17,3	1.570	27.630	17,6	1.800	23.030	12,8	1.850	18.500	10,0
Imperia	—	—	—	78	810	10,4	290	3.080	10,6	88	660	7,5
La Spezia	3.440	71.510	20,8	3.442	43.580	12,7	3.600	61.880	17,2	3.350	31.020	9,3
Savona	1.374	30.320	22,1	960	15.290	15,9	1.028	6.450	6,3	968	5.820	6,0
Liguria	**6.240**	**126.560**	**20,3**	**6 055**	**87.310**	**14,4**	**6.718**	**94.440**	**14,1**	**6.256**	**56.000**	**9,0**
Bergamo	24.390	842 390	34,5	23.947	761.750	31,8	24.000	696.000	29,0	24.000	499.200	20,8
Brescia	33.614	1.195.280	35,6	36.845	1.326.290	36,0	33.000	1.300.000	39,4	35.000	771.340	22,0
Como	11.441	384.010	33,6	11.500	292.400	25,4	12.400	363.520	29,3	11.950	195.290	16,3
Cremona	33.886	1.337.810	39,5	34.299	1.373.240	40,1	29.526	1.176.360	40,1	27.053	694.800	25,7
Mantova	28.524	822.960	28,9	27.545	785.500	28,6	27.540	702.960	25,5	26.561	352.980	13,3
Milano	48.575	1.794.850	37,0	48.316	1.517.160	31,4	40.650	1.164.180	28,6	42.200	1.175.000	27,8
Pavia	20.702	813.020	39,3	20.003	720 450	36,0	16.000	534.200	33,4	22.485	728.410	32,4
Sondrio	1.775	38.670	21,8	1.857	38.920	21,0	2.110	44.750	21,2	2.200	24.380	11,1
Varese	8.110	179.710	22,2	8.249	169.340	20,5	7.010	131.120	18,7	6.500	114.020	17,5
Lombardia	**211.017**	**7.409.700**	**35,1**	**212.559**	**6.992.050**	**32,9**	**191.436**	**6.113.800**	**31,9**	**197.949**	**4.556.195**	**23,0**
Bolzano	1.013	31.060	30,7	1.101	31.620	28,7	1.128	26.580	23,6	1.133	21.120	18,6
Trento	9.977	258.860	25,9	10.758	231.360	21,5	9.965	255.260	25,6	11.000	170.230	15,5
Venezia Tridentina	**10.990**	**289.920**	**26,4**	**11.859**	**262.980**	**22,2**	**11.093**	**281.840**	**25,4**	**12.133**	**191.350**	**15,8**
Belluno	7.498	145.880	19,5	7.801	158.040	20,3	8.210	133.320	16,2	8.510	109.970	12,9
Padova	35.093	1.027.250	28,8	44.864	952.740	21,2	35.000	960.600	27,4	42.560	1.026.410	24,1
Rovigo	6.023	216.150	36,2	13.203	188.400	14,3	9.500	285.000	30,0	23.000	529.000	23,0
Treviso	43.701	1.055.560	24,2	44.240	932.100	21,2	44.941	711.450	15,8	48.220	625.450	13,0
Udine	58.777	1.461.690	24,9	59.845	1.428.490	24,0	60.501	1.202.010	19,9	66.400	1.188.020	18,0
Venezia	37.491	1.206.520	32,2	42.926	1.209.080	28,1	40.450	1.000.000	24,7	46.000	864.000	18,8
Verona	30.914	672.500	21,8	31.325	654.700	20,9	29.480	853.980	29,0	36.970	764.240	20,7
Vicenza	25.586	633.660	24,8	23.905	627.180	26,2	24.000	622.200	25,9	29.000	417.360	14,4
Veneto	**245.673**	**6.421.210**	**26,1**	**267.558**	**6.160.730**	**24,0**	**252.682**	**5.768.650**	**22,8**	**300.336**	**5.527.590**	**18,4**
Carnaro (Fiume)	565	9.390	16,7	477	5.650	11,8	?	?	?	?	?	?
Gorizia	7.864	193.780	24,6	8.273	201.800	24,4	8.200	145.260	17,6	8.275	145.000	17,5
Istria (Pola)	15.597	157.340	10,1	17.556	139.040	7,9	?	?	?	?	?	?
Trieste	3.460	82.000	23,7	3.760	68.930	18,3	2.479	49.060	19,8	2.407	38.640	16,1
Zara	179	1.180	6,6	198	3.320	16,8	?	?	?	?	?	?
Venezia Giulia e Zara (a)	**27.663**	**443.690**	**16,0**	**30.264**	**418.830**	**13,8**	**10.769**	**194.320**	**18,0**	**10.682**	**183.640**	**17,2**
Bologna	14.857	235.020	17,1	10.570	177.090	16,7	13.500	338.200	25,1	12.700	154.500	12,2
Ferrara	5.750	193.700	33,7	8.525	261.250	30,6	9.500	200.400	21,1	16.900	253.500	15,3
Forlì	15.135	315.400	20,8	12.025	180.500	14,3	13.150	270.000	20,5	13.000	65.000	5,0
Modena	7.451	197.800	26,6	6.690	122.200	18,3	9.127	256.950	28,2	9.000	90.000	10,0
Parma	12.461	324.320	25,6	13.145	324.450	24,7	9.147	245.530	26,8	12.420	175.320	14,1
Piacenza	15.000	472.680	29,7	11.511	314.210	27,2	10.000	287.500	28,5	11.000	170.500	15,5
Ravenna	4.020	132.000	33,1	6.067	170.800	27,6	6.200	107.000	17,5	5.000	50.000	10,0
Reggio nell'Emilia	9.710	241.930	24,5	10.270	214.950	20,9	8.400	185.610	22,1	8.150	90.000	11,0
Emilia	**88.184**	**2.132.850**	**24,7**	**78.005**	**1.713.490**	**22,0**	**78.934**	**1.891.190**	**24,0**	**87.270**	**1.147.920**	**12,0**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Piemonte . . .	127.268	3.492.540	27,0	113.518	2.763.300	24,3						
Genova	1.420	24.730	17,4	1.570	27.690	17,6	1.800	31.020	17,2	1.850	15.370	10,0
Imperia	—	—	—	73	810	10,8	350	3.080	10,6	55	660	7,5
La Spezia	3.440	71.510	20,7	3.442	42.560	12,7	3.000	61.380	17,2	3.250	31.020	9,3
Savona	1.574	30.220	22,1	952	15.290	15,6	1.028	6.450	6,3	908	5.950	6,0
Liguria . . .	6.940	126.580	20,3	6 055	87.310	14,4	6.718	94.440	14,1	6.356	56.000	9,0
Bergamo	21.300	842.330	31,5	23.947	761.750	31,8	24.600	995.000	29,0	24.600	499.500	20,8
Brescia	33.614	1.195.280	35,6	36.845	1.405.250	38,1	45.000	1.000.000	22,2	35.000	771.340	22,0
Como	11.441	384.010	33,6	11.500	392.400	35,4	12.400	583.520	23,5	11.950	195.290	16,3
Cremona	38.886	1.337.810	34,4	34.209	1.373.240	40,1	23.926	1.176.360	49,2	27.053	694.550	25,7
Mantova	25.524	922.900	36,2	27.543	780.500	28,4	27.540	702.000	25,5	25.591	332.664	13,0
Milano	48.575	1.794.830	37,0	48.319	1.517.140	31,4	49.650	1.164.800	23,4	52.200	1.175.000	22,5
Pavia	20.702	843.020	40,7	20.093	780 450	38,8	16.000	534.250	33,4	22.485	728.410	32,4
Sondrio	1.775	38.670	21,8	1.567	38.920	24,8	2.110	44.750	21,2	2.300	24.350	10,5
Varese	8.110	170.710	21,0	8.249	109.340	13,2	7.010	131.750	18,7	6.500	134.620	17,3
Lombardia . . .	211.017	7.435.760	35,1	212.559	6.992.050	32,9	191.436	6.113.830	31,9	197.949	4.556 159	23,0
Bolzano	1.013	31.080	30,7	1.101	31.020	28,7	1.128	26.590	23,6	1.133	21.120	18,6
Trento	9.977	258.860	25,9	10.758	251.960	23,5	9.965	255.250	25,6	11.000	170.230	15,4
Venezia Tridentina . . .	10 990	289.930	26,4	11.859	282.980	22,2	11.093	281.840	25,4	12.133	191.350	15,8
Belluno	7.486	145.580	19,5	7.901	153.040	20,3	8.210	135.320	16,5	8.510	109.070	12,9
Padova	45.000	1.627.250	36,8	44.854	982.740	21,9	35.000	960.000	27,4	42.566	1.020.410	24,1
Rovigo	6.023	216.150	36,5	13.203	188.400	14,3	9.500	286.000	30,0	23.000	529.000	23,0
Treviso	43.701	1.055.560	24,2	34.240	932.100	27,2	41.941	711.450	16,9	48.200	625.456	13,0
Udine	58.177	1.461.090	25,1	59.545	1.428.490	24,0	60.561	1.092.010	18,0	66.000	1.136.022	17,2
Venezia	37.491	1.200.520	32,0	42.025	1.209.089	28,7	40.450	1.000.000	24,7	46.000	804.000	17,5
Verona	30.914	672.500	21,8	31.925	954.700	29,9	29.480	834.080	28,3	38.970	704.240	18,1
Vicenza	25.598	683.600	26,7	29.903	987.180	33,0	24.000	699.200	29,1	29 000	417.300	14,4
Veneto . . .	345.679	6.421.210	26,1	357.555	6.160.730	24,0	352.682	5.768.650	22,8	300.336	5.527.590	18,4
Carnaro (Fiume)	563	9.380	16,7	477	3.650	17,6	1	1	1	1	1	1
Gorizia	7 864	193.750	24,6	8.572	201.800	24,4	8.200	145.200	17,6	8.375	145.000	17,3
Istria (Pola)	15.597	157.340	10,1	17.500	133.040	7,6	1	1	1	1	1	1
Trieste	3.460	82.000	23,7	3.792	68.930	18,2	2.472	49.000	19,8	2.407	28.640	11,9
Zara	179	1.180	6,6	198	3.320	16,8	1	1	1	1	1	1
Venezia Giulia e Zara (a) .	27 663	443.690	16,0	30.581	418.830	13,8	10.763	194.220	18,0	10.882	183.640	17,2
Bologna	14.557	255.030	17,5	10.370	177.030	16,7	13.500	338.200	25,0	12.730	154.500	12,2
Ferrara	5.750	193.700	33,7	6.588	201.250	30,5	9.960	200.400	20,1	16.000	253.500	15,8
Forlì	15.193	319.400	20,8	12.620	180.500	14,3	13.150	250.000	20,0	13.000	65.000	5,0
Modena	7.451	197.800	26,4	6.891	142.950	18,3	9.127	236.950	25,9	9.000	90.000	10,0
Parma	13.061	324.320	25,6	13.145	324.450	24,7	9.147	245.580	26,8	12.420	174.820	14,1
Piacenza	15.960	472.680	29,7	11.961	314.210	27,2	10.000	257.500	25,8	11.000	170.100	15,5
Ravenna	4.050	182.400	28,1	6.667	170.360	27,6	6.360	107.660	17,4	5.000	50.000	10,0
Reggio nell'Emilia	9.710	241.980	24,9	10.279	214.050	20,8	9.400	185.610	20,1	8.150	90.000	11,0
Emilia . . .	88.132	2.132.860	24,7	78.035	1.718.490	22,0	78.914	1 891 190	24,0	87.270	1.147.920	12,0
Apuania	4.575	88.880	18,2	4.667	71.970	15,4	4.400	48.400	11,0	4.560	25.400	5,5
Arezzo	8.204	125.230	15,3	8.179	62.920	7,7	6.000	60.520	10,8	8.573	21.570	2,6
Firenze	14.063	275.970	19,6	12.510	194.370	15,5	12.500	153.050	12,2	15.000	101.400	6,8
Grosseto	8.193	115.420	14,1	8.182	89.640	11,0	7.400	54.600	7,4	8.000	20.800	2,6
Livorno	3.741	59.130	15,8	3.599	88.360	11,6	4.520	18.850	4,2	4.150	15.630	3,8
Lucca	5.503	126.070	23,0	5.618	94.200	16,8	4.095	35.270	11,1	5.800	28.720	5,0
Pisa	10.612	269.550	19,4	11.260	145.880	12,8	12.000	80.400	7,5	14.300	60.450	4,7
Pistoia	2.389	56.940	24,3	2.278	41.570	18,4	2.400	27.940	11,6	2.200	15.500	7,0
Siena	9.345	138.300	14,9	8.912	102.410	11,5	9.400	102.340	10,9	9.900	50.730	5, 1
Toscana . . .	67.441	1.266.100	17,9	65.101	832.410	12,9	64.215	618.270	9,6	74.728	341.280	4,6
Ancona	19.615	121.200	11,6	10.007	151.000	14,2	12.044	132.310	10,9	12.115	35.670	2,9
Ascoli Piceno	17.896	230.950	16,0	17.161	217.250	12,6	15.324	209.540	16,5	18.237	74.200	4,1
Macerata	17.754	207.080	15,6	17.272	200.140	13,1	16.000	254.000	15,9	15.995	62.240	3,9
Pesaro e Urbino	18.359	290.610	19,9	17.895	197.820	11,8	17.029	150.000	8,4	14.000	25.000	1,7
Marche . . .	64.624	877.870	13,6	62.901	826.240	13,1	65.197	346.450	13,0	60.350	137.170	3,3

(a) Per gli anni 1944 e 1945 non sono compresi i dati relativi alle provincie del Carnaro, Istria e Zara.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: TAV. 11. — **Superficie e produzione di granoturco primaverile**

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA QUADRIENN.O 1936-39			MEDIA QUADRIENNIO 1940-43			1944			1945 (dati provvisori)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q
Perugia	21.033	273.870	13,0	19.196	186.820	9,7	20.085	240.830	12,0	21.060	82.260	3,9
Terni	8.963	126.290	14,1	6.648	61.740	9,3	5.500	55.000	10,0	6.050	11.000	1,8
Umbria	**29.996**	**400.160**	**13,3**	**25.844**	**248.560**	**9,6**	**25.585**	**295.830**	**11,6**	**27.110**	**93.260**	**3,4**
Frosinone	41.881	355.380	8,5	40.077	317.020	7,8	20.000	121.400	6,1	28.000	84.000	3,0
Latina	14.746	143.480	9,7	13.468	82.190	6,1	1.600	4.400	2,8	7.400	25.310	3,4
Rieti	10.018	114.700	11,5	9.715	92.070	9,5	5.500	59.500	7,0	9.010	39.170	4,3
Roma	20.452	210.070	10,6	15.443	155.980	10,1	8.000	72.030	9,0	12.000	57.150	4,8
Viterbo	12.180	93.740	7,7	11.569	54.930	4,6	10.710	51.440	4,8	10.510	28.700	2,7
Lazio	**99.277**	**923.460**	**9,3**	**91.172**	**700.690**	**7,7**	**48.810**	**308.770**	**6,3**	**66.920**	**235.110**	**3,5**
Campobasso	67.772	447.710	6,6	66.962	391.890	5,8	31.402	235.160	7,4	40.000	106.000	2,7
Chieti	24.136	237.230	9,8	19.956	113.530	5,7	12.626	68.130	5,4	15.000	18.260	1,2
L'Aquila	16.285	120.950	7,4	14.574	91.100	6,3	12.700	67.070	5,3	10.350	21.889	2,1
Pescara	6.324	75.290	11,9	6.021	46.450	7,7	3.300	13.450	4,1	4.000	3.130	0,8
Teramo	10.483	129.380	12,4	10 225	95.880	9,4	10.700	80.500	7,5	8.000	33.400	4,2
Abruzzi e Molise	**126.993**	**1.010.560**	**8,0**	**117.678**	**738.900**	**6,3**	**70.728**	**459.910**	**6,5**	**77.350**	**182.710**	**2,4**
Avellino	27.350	230.570	8,4	27.075	144.940	5,3	28.300	170.450	6,0	28.000	46.250	1,7
Benevento	32.315	330.830	10,2	30.874	220.320	7,1	31.520	250.030	8,0	31.203	80.050	2,6
Napoli	21.776	343.620	15,8	20.624	238.420	14,1	12.000	180.000	15,0	18.570	118.080	6,4
Salerno	18.718	251.360	13,4	10.138	124.410	6,5	19.250	239.200	12,0	21.200	70.680	3,3
Campania	**100.161**	**1.156.380**	**11,5**	**88.811**	**793.090**	**8,6**	**91.070**	**831.580**	**9,1**	**98.973**	**326.060**	**3,3**
Bari	725	7.800	10,8	504	6.210	10,5	550	4.360	7,9	480	1.430	3,0
Brindisi	428	4.510	10,5	476	3.290	6,9	200	800	4,0	110	140	1,3
Foggia	14.229	100.310	7,0	22.230	102.030	4,6	20.000	78.900	3,9	20.000	10.300	0,5
Ionio (Taranto)	1.032	12.620	12,2	1.242	2.420	1,7	650	3.520	5,4	225	420	1,
Lecce	338	2.600	7,7	404	2.650	6,6	385	1.460	3,8	342	500	1,5
Puglie	**16.720**	**127.840**	**7,6**	**25.994**	**120.250**	**4,6**	**21.785**	**89.040**	**4,1**	**21.157**	**12.880**	**0,6**
Matera	2.586	25.040	9,6	2.543	16.550	6,5	2.000	7.710	3,9	650	250	0,3
Potenza	22.144	173.230	7,8	21.972	102.040	4,6	20.000	100.940	5,0	16.000	80.510	5,0
Lucania	**24.730**	**198.270**	**8,0**	**24.515**	**118.590**	**4,8**	**22.000**	**108.650**	**4,9**	**16.935**	**80.760**	**4,8**
Catanzaro	20.203	168.850	8,3	17.890	105.470	5,8	10.000	40.010	4,0	10.200	10.200	1,0
Cosenza	10.515	229.050	11,7	18.525	147.140	7,9	18.200	75.000	4,2	13.700	20.500	1,5
Reggio di Calabria	4.005	37.320	9,7	4.258	33.550	7,9	3.500	24.350	7,0	3.700	26.850	5,6
Calabrie	**43.873**	**435.220**	**9,9**	**40.659**	**286.160**	**7,0**	**31.700**	**140.260**	**4,4**	**27.600**	**57.350**	**2,1**
Agrigento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caltanissetta	3	50	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catania	1.523	10.040	6,5	697	6.320	9,1	665	3.650	5,5	580	3.000	5,2
Enna	3	90	30,0	1	20	20,0	—	—	—	—	—	—
Messina	2.503	19.650	7,9	2.078	23.980	8,9	2.635	14.120	5,4	2.580	8.788	3,4
Palermo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ragusa	26	440	16,9	41	510	12,4	40	400	10,0	40	320	8,0
Siracusa	23	460	17,7	38	600	15,5	20	270	13,5	45	540	11,3
Trapani	15	190	12,7	11	150	13,6	18	210	11,7	17	200	11,8
Sicilia	**3.639**	**30.920**	**8,6**	**3.460**	**1.470**	**9,1**	**3.318**	**18.630**	**5,6**	**3.265**	**12.860**	**3,9**
	1.100	13.400	12,2	1.305	17.260	13,2	1.363	13.210	9,7	1.332	12.420	9,4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Frosinone	41.861	335.350	8,0	40.077	317.020	7,9	20.000	121.300	6,1	7.400	25.610	3,4
Latina	14.746	143.480	9,7	13.468	83.140	6,2	1.900	4.400	2,3	9.010	39.170	4,3
Rieti	10.018	114.700	11,5	9.715	92.070	9,5	8.500	59.500	7,0	12.000	57.150	4,8
Roma	20.462	216.070	10,6	15.443	155.980	10,1	8.000	72.030	9,0	10.510	28.700	2,7
Viterbo	12.140	93.740	7,7	11.809	54.980	4,6	10.710	51.440	4,8			
Lazio	99.277	923.460	9,3	91.172	703.090	7,7	48.810	308.770	6,3	99.920	335.110	3,5
Campobasso	67.772	447.710	6,6	66.902	391.890	5,9	31.402	235.160	7,5	40.000	106.060	2,7
Chieti	24.136	237.280	9,8	19.950	113.530	5,7	12.026	98.130	8,2	15.000	18.250	1,2
L'Aquila	16.286	120.000	7,4	14.373	91.150	6,3	12.700	67.070	5,3	10.350	21.360	2,1
Pescara	8.324	75.290	9,0	6.021	46.450	7,7	3.300	13.450	4,1	1.000	3.130	3,1
Teramo	10.463	129.350	12,4	10.227	95.880	9,4	10.700	80.500	7,5	8.000	33.400	4,2
Abruzzi e Molise	126.983	1.010 560	8,0	117.678	738.900	6,3	70.728	459.910	6,5	77.350	182.710	2,4
Avellino	27.350	250.670	9,2	27.078	144.040	5,3	28.300	170.450	6,0	28.000	46.250	1,7
Benevento	12.315	130.830	10,6	10.874	230.320	7,6	31.020	250.630	8,0	31.203	80.030	2,6
Napoli	21.776	342.660	15,8	20.824	323.420	14,1	12.000	180.000	15,0	18.570	118.080	6,4
Salerno	18.718	251.360	13,4	19.138	124.420	6,5	10.250	230.200	22,5	21.200	79.080	3,8
Campania	100.161	1.156.890	11,5	58.811	793.090	8,0	91.070	831.580	9,1	98.973	324.060	3,3
Bari	720	7.800	10,8	504	6.210	10,5	550	4.360	7,9	650	1.430	2,0
Brindisi	425	4.510	10,5	478	3.200	6,5	200	800	4,0	110	140	1,3
Foggia	14.220	100.310	7,0	23.236	102.030	4,6	20.000	78.900	3,9	20.000	10.300	0,5
Ionio (Taranto)	1.052	12.020	12,0	1.242	5.820	4,7	650	2.520	3,9	225	420	1,
Lecce	356	2.500	7,0	404	2.776	6,8	385	1.400	3,6	342	350	1,0
Puglie	16.780	127.340	7,6	25.994	120.056	4,6	21.785	88.040	4,1	21.157	12.820	0,6
Matera	2.580	25.040	9,7	2.543	16.510	6,5	2.000	7.710	3,9	895	250	0,3
Potenza	12.144	173.230	7,5	21.072	102.050	4,8	20.000	100.940	5,0	16.000	30.510	1,9
Lucania	26.730	198.270	8,0	23.615	118.560	4,8	22.000	108.650	4,9	16.895	30.760	1,8
Catanzaro	20.203	105.850	5,2	17.830	105.470	5,9	10.000	40.010	4,0	10.200	10.200	1,0
Cosenza	19.515	229.060	11,7	18.507	147.140	7,9	18.200	75.900	4,2	13.700	26.300	1,9
Reggio di Calabria	4.055	37.320	9,1	4.236	33.550	7,9	3.500	24.350	7,0	3.700	20.850	5,6
Calabrie	43.873	435.230	9,9	40.059	286.160	7,0	31.700	140.260	4,4	27.600	57.350	2,1
Agrigento	3	50	16,7	—	—	—	600	3.030	5,0	380	3.000	7,9
Caltanissetta	1.225	10.040	8,2	697	6.320	9,1	—	—	—	—	—	—
Catania	3	90	30,0	1	20	20,0	2.035	14.120	6,9	2.580	8.780	3,4
Enna	2.593	10.650	7,0	2.675	23.360	8,9	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	40	400	10,0	40	320	8,0
Palermo	26	440	16,9	41	510	12,4	20	270	13,5	45	540	11,3
Ragusa	26	460	17,7	38	600	15,8	18	210	11,7	17	200	11,8
Siracusa	15	190	12,7	11	150	13,6	—	—	—	—	—	—
Trapani	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	3.639	30.920	8,6	3.469	1.470	9,1	3.318	18.030	5,6	3.265	12.840	3,9
Cagliari	1.100	13.400	12,2	1.305	17.200	13,2	1.363	13.210	9,7	1.322	12.480	9,4
Nuoro	600	6.350	10,6	550	8.900	7,1	500	2.300	4,6	300	900	3,0
Sassari	5.802	55.320	9,4	3.461	26.270	7,6	2.233	13.220	5,9	651	2.470	3,8
Sardegna	7.502	75.070	9,5	5.316	47.430	8,9	4.096	28.730	7,0	2.303	15.850	6,9
REGNO (a)	1.300.399	26.097.910	20,5	1.275.293	23.177.960	18,2	1.105.733	20.604.149	18,1	1.203.110	14.572.589	13,2
Italia settentrionale (a)	715.033	20.255.480	28,3	714.043	18.434.930	25,8	657.232	16.258.020	24,7	726.421	13.019.370	20,3
Italia centrale	261.338	3.407.590	13,0	245.078	2.617.390	10,7	383.807	2.049.320	10,2	229.106	865.820	3,8
Italia meridionale	312.587	2.938.880	9,4	308.757	2.056.930	6,7	237.283	1.629.440	6,9	242.015	657.700	2,7
Italia insulare	11.491	105.990	9,2	8.785	78.930	9,0	7.414	47.360	6,4	5.568	29.690	5,2

(a) Vedasi la nota (a) alla pagina precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TAV. 12. — Superficie e produzione di fava da seme

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA QUADRIENNIO 1936-39			MEDIA QUADRIENNIO 1940-43			1944			1945 (dati provvisori)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q	ha	Complessiva q	Per ha q
Alessandria	1.041	11.340	*10,9*	781	7.140	*9,4*	636	2.620	*4,1*	663	2.470	*3,7*
Aosta	154	1.360	*8,8*	164	1.200	*7,3*	170	1.020	*6,0*	170	1.190	*7,0*
Asti	1.098	16.100	*14,7*	1.174	15.470	*13,2*	1.165	10.800	*9,1*	1.117	9.790	*8,8*
Cuneo	1.710	23.020	*13,5*	1.598	16.870	*10,6*	750	5.000	*6,8*	1.518	6.060	*4,0*
Torino	152	2.060	*13,6*	151	2.750	*18,2*	166	2.450	*14,8*	171	2.330	*13,6*
Piemonte	**4.155**	**53.880**	*13,0*	**3.948**	**43.430**	*11,3*	**2.907**	**21.980**	*7,6*	**3.639**	**21.840**	*6,0*
Genova	28	330	*11,8*	28	230	*8,2*	15	90	*6,0*	12	120	*10,0*
Imperia	44	300	*6,8*	37	210	*5,7*	20	100	*5,0*	20	80	*4,0*
La Spezia	32	140	*4,4*	35	220	*6,3*	27	190	*5,1*	23	130	*5,7*
Savona	485	3.860	*8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	**589**	**4.630**	*7,9*	**98**	**660**	*6,7*	**72**	**390**	*5,3*	**55**	**330**	*6,0*
Brescia	442	140	*0,3*	260	70	*0,3*	—	—	—	—	—	—
Pavia	700	6.740	*9,6*	796	9.000	*11,3*	110	360	*3,3*	670	1.400	*2,1*
Lombardia	**1.142**	**6.880**	*6,0*	**1.056**	**9.070**	*8,6*	**110**	**360**	*3,3*	**670**	**1.400**	*2,1*
Bolzano	75	360	*4,8*	82	450	*5,5*	80	580	*7,3*	80	500	*6,3*
Trento	350	450	*1,3*	335	580	*1,7*	941	700	*2,1*	840	710	*2,1*
Venezia Tridentina	**425**	**810**	*1,9*	**417**	**1.030**	*2,5*	**421**	**1.280**	*3,0*	**420**	**1.210**	*2,9*
Belluno	29	540	*18,6*	24	460	*19,2*	13	260	*20,0*	28	490	*17,5*
Rovigo	5	100	*20,0*	6	110	*18,3*	5	90	*18,0*	10	100	*10,0*
Udine	11	70	*6,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	**45**	**710**	*15,8*	**30**	**570**	*19,0*	**18**	**350**	*19,4*	**38**	**590**	*15,5*
Istria (Pola)	114	580	*5,1*	64	330	*5,2*	?	?	?	?	?	?
Zara	16	170	*10,6*	19	120	*6,3*	?	?	?	?	?	?
Venezia G. e Zara	**130**	**750**	*5,8*	**83**	**450**	*5,4*	?	?	?	?	?	?
Bologna	2.150	22.470	*10,5*	908	9.700	*10,8*	600	6.810	*11,4*	910	6.980	*7,6*
Ferrara	79	1.630	*20,6*	55	1.140	*20,7*	65	820	*12,6*	50	530	*10,6*
Forlì	2.558	18.540	*7,2*	1.154	4.790	*4,2*	500	3.730	*7,5*	400	1.000	*2,5*
Modena	460	5.400	*11,7*	184	1.940	*10,5*	47	700	*14,9*	17	160	*9,4*
Parma	520	6.950	*13,4*	278	3.110	*11,2*	155	1.590	*10,3*	81	410	*5,1*
Piacenza	800	10.570	*13,2*	429	6.030	*14,1*	400	5.870	*14,7*	300	3.100	*10,3*
Ravenna	354	6.980	*19,7*	327	7.060	*23,4*	220	2.010	*9,1*	200	3.010	*15,1*
Reggio nell'Emilia	400	5.000	*12,5*	287	2.500	*8,7*	100	340	*3,4*	105	400	*3,8*
Emilia	**7.339**	**77.570**	*10,6*	**3.613**	**37.020**	*10,2*	**2.097**	**21.960**	*10,4*	**2.063**	**15.450**	*7,5*
Apuania	143	1.800	*12,6*	88	750	*8,5*	95	600	*6,3*	80	360	*4,5*
Arezzo	2.486	25.700	*10,3*	2.070	14.520	*7,0*	2.080	9.320	*4,5*	2.400	5.180	*2,2*
Firenze	9.098	71.630	*7,9*	8.313	59.350	*7,1*	7.100	20.580	*2,9*	6.350	3.050	*0,5*
Grosseto	12.217	111.540	*9,1*	12.038	75.010	*6,2*	12.000	60.250	*5,0*	10.500	30.600	*3,8*
Livorno	579	4.760	*8,2*	523	3.940	*7,5*	554	2.780	*5,0*	452	2.250	*5,0*
	34	410	*12,1*	29	350	*12,1*	10	180	*11,3*	35	180	*10,7*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova	25	330	11,8	28	230	8,2	15	90	6,0	12	120	10,0
Imperia	44	300	6,8	37	210	5,7	20	100	5,0	20	80	4,0
La Spezia	32	140	4,4	33	220	6,7	37	190	5,1	23	130	5,7
Savona	495	3.860	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	**589**	**4.630**	**7,9**	**98**	**660**	**6,7**	**72**	**380**	**5,3**	**55**	**330**	**6,0**
Brescia	442	140	0,3	260	70	0,3	—	—	—	—	—	—
Pavia	700	6.740	9,6	796	9.000	11,3	110	360	3,3	670	1.400	2,1
Lombardia	**1.142**	**6.880**	**6,0**	**1.056**	**9.070**	**8,6**	**110**	**360**	**3,3**	**670**	**1.400**	**2,1**
Bolzano	75	360	4,8	82	450	5,5	80	580	7,2	80	500	6,3
Trento	350	450	1,3	335	580	1,7	341	700	2,1	340	710	2,1
Venezia Tridentina	**425**	**810**	**1,9**	**417**	**1.030**	**2,5**	**421**	**1.280**	**3,0**	**420**	**1.210**	**2,9**
Belluno	29	540	18,6	24	460	19,2	13	260	20,0	28	490	17,5
Rovigo	5	100	20,0	6	110	18,3	5	90	18,0	10	100	10,0
Udine	11	70	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	**45**	**710**	**15,8**	**30**	**570**	**19,0**	**18**	**350**	**19,4**	**38**	**590**	**15,5**
Istria (Pola)	114	580	5,1	64	330	5,2	?	?	?	?	?	?
Zara	16	170	10,6	19	120	6,3	?	?	?	?	?	?
Venezia G. e Zara	**130**	**750**	**5,8**	**83**	**450**	**5,4**	?	?	?	?	?	?
Bologna	2.150	22.470	10,5	908	9.790	10,8	600	6.810	11,4	910	6.580	7,6
Ferrara	70	1.630	20,6	55	1.140	20,7	65	820	12,6	50	530	10,6
Forlì	2.558	18 540	7,3	1.154	4.790	4,2	500	3.730	7,5	400	1.000	2,5
Modena	463	5.400	11,7	194	1.940	10,5	57	700	12,3	17	160	9,4
Parma	520	6.950	13,3	278	3.110	11,2	155	1.500	10,3	81	410	5,1
Piacenza	800	10.570	13,2	420	6.090	14,5	400	5.870	14,7	300	3.100	10,3
Ravenna	354	6.980	19,7	327	7.600	23,2	220	2.030	9,2	200	3.010	15,1
Reggio nell'Emilia	400	5.030	12,6	267	2.500	9,3	100	340	3,4	105	400	3,8
Emilia	**7.339**	**77.570**	**10,6**	**3.613**	**37.020**	**10,2**	**2.087**	**21.860**	**10,4**	**2.063**	**15.490**	**7,5**
Apuania	142	1.800	12,6	88	750	8,5	95	600	6,3	80	300	4,9
Arezzo	2.480	25.700	10,3	2.070	14.520	7,0	2.080	9.320	4,5	2.400	5 180	2,2
Firenze	9.008	71.630	7,9	8.313	59.350	7,1	7.100	20.380	2,9	6.350	3.050	0,5
Grosseto	12.217	111.540	9,1	12.038	75.010	6,2	13.000	60.250	5,0	10.500	39.000	3,8
Livorno	579	4.780	8,3	523	3.040	7,5	554	2.780	5,0	452	2.250	5,0
Lucca	34	410	12,1	30	380	13,1	10	180	11,3	15	160	10,7
Pisa	4.862	94.220	19,4	4.105	28.040	6,8	3.680	15.370	4,2	3.700	7.040	1,9
Pistoia	779	9.760	12,5	657	4.250	6,5	36	150	4,2	36	110	3,1
Siena	13.387	131.380	9,8	12.308	90.160	7,3	12.600	95.540	7,6	12.600	47.830	3,8
Toscana	**43.585**	**451.220**	**10,4**	**40.221**	**276.490**	**6,9**	**38.161**	**204.770**	**5,4**	**36.133**	**105.619**	**2,9**
Ancona	1.408	7.230	4,8	1.597	12.620	7,9	1.405	8.850	6,3	1.373	5.060	3,7
Ascoli Piceno	1.886	12.210	6,5	1.637	16.940	10,3	1.000	8.020	8,0	1.100	4.530	4,1
Macerata	3.770	32.220	8,5	4.159	38.760	9,3	3.500	31.450	9,0	3.500	16.600	4,7
Pesaro e Urbino	5.194	39.380	7,7	5.130	34.320	6,7	5.000	25.000	5,0	4.500	7.500	1,7
Marche	**12.354**	**91.490**	**7,4**	**12.523**	**102.640**	**8,2**	**10.905**	**73.320**	**6,8**	**10.473**	**33.690**	**3,2**
Perugia	7.463	31.050	4,2	7.345	42.500	5,8	7.030	43.070	5,6	7.550	19.980	2,6
Terni	8.340	40.550	4,9	7.200	29.130	4,0	6.500	28.500	5,2	4.480	8.410	1,9
Umbria	**15.803**	**71.600**	**4,5**	**14.545**	**71.630**	**4,9**	**13.130**	**71.570**	**5,5**	**12.030**	**28.390**	**2,4**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: TAV. 12. — **Superficie e produzione di fava da seme**

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA QUADRIENNIO 1936-39			MEDIA QUADRIENNIO 1940-43			1944			1945 (dati provvisori)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha		Complessiva	Per ha
	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q	ha	q	q
Frosinone	9.989	78.650	7,9	9.485	32.800	3,5	6.550	39.480	6,0	4.600	11.960	2,6
Latina	2.670	19.140	7,2	2.672	27.170	9,1	1.400	3.190	2,3	2.540	14.850	5,8
Rieti	5.605	22.330	4,0	5.704	17.170	3,0	6.000	11.000	1,8	6.000	10.110	1,7
Roma	5.337	41.520	7,8	4.065	26.620	6,5	2.000	9.910	5,0	1.091	4.960	5,0
Viterbo	5.595	44.100	7,9	5.639	34.510	6,1	5.380	35.010	6,5	5.493	18.100	3,3
Lazio	**29.202**	**205.740**	**7,0**	**27.865**	**138.270**	**5,0**	**21.260**	**98.590**	**4,6**	**19.834**	**59.770**	**3,0**
Campobasso	21.993	163.080	7,4	21.501	157.710	7,3	18.746	73.840	3,9	18.000	54.970	3,1
Chieti	7.492	59.550	7,9	7.160	50.720	7,1	5.630	39.450	7,0	5.950	15.110	2,5
L'Aquila	726	4.290	5,9	840	5.380	6,4	900	6.300	7,0	800	2.800	3,5
Pescara	3.632	26.430	7,3	2.682	12.050	4,6	2.200	13.210	6,0	2.200	4.600	2,1
Teramo	5 744	61.000	10,6	5.625	52.750	9,4	5.500	50.500	9,2	5.500	22.450	4,1
Abruzzi e Molise	**39.587**	**314.350**	**7,9**	**38.123**	**278.510**	**7,3**	**32.976**	**183.290**	**5,6**	**32.450**	**99.930**	**3,**
Avellino	9.800	77.550	7,9	10.325	65.410	6,3	10.000	61.300	6,1	10.000	20.800	2,1
Benevento	7.632	55.650	7,3	7.500	59.040	7,8	6.595	41.100	6,2	6.700	20.880	3,1
Napoli	9 348	110.440	11,8	9.243	87.410	9,5	5.000	40.000	8,0	7.520	38.340	5,1
Salerno	3.072	32.460	10,6	2.060	14.850	5,6	1.800	11.110	6,2	1.635	9.260	5,7
Campania	**29.852**	**276.100**	**9,2**	**29.828**	**257.310**	**8,6**	**23.395**	**173.510**	**7,4**	**25.855**	**89.280**	**3,5**
Bari	24.108	232.850	9,6	14.925	78.440	5,3	11.024	50.200	4,6	10.439	23.520	2,3
Brindisi	14.150	135.280	9,6	14.562	102.220	7,0	18.800	75.850	4,0	13.200	26.500	2,0
Foggia	26.380	293.510	11,1	39.254	514.560	13,1	40 000	400.000	10,0	30 00	120.000	4,0
Ionio (Taranto)	13.037	145.820	10,5	14.531	68.230	4,7	13.000	57.480	4,4	9.800	18.500	1,9
Lecce	2.578	18.040	7,0	2.439	14.500	6,0	2.500	12.600	5,0	2.490	6.590	2,6
Puglie	**81.222**	**825.500**	**10,2**	**85.711**	**778.040**	**9,1**	**85.324**	**596.130**	**7,0**	**65.929**	**195.110**	**3,0**
Matera	22.584	242.310	10,7	25.822	141.000	5,5	23.000	197.790	8,6	17.020	34.040	2,0
Potenza	11.239	111.200	9,9	11.971	83.550	7,0	10.000	79.500	8,0	8.500	26.100	3,1
Lucania	**33.823**	**353.510**	**10,5**	**37.793**	**224.550**	**5,9**	**33.000**	**277.290**	**8,4**	**25.520**	**60.140**	**2,4**
Catanzaro	10.218	140.550	9,2	15.054	67.950	4,5	12.000	60 170	5,0	12.050	48.100	[illegible]
Cosenza	8.110	73.060	9,0	7.516	35.040	4,7	3.000	17.750	5,9	4.000	8.540	2,1
Reggio di Calabria	3.461	16.040	5,2	3.431	12.960	3,8	2.500	8.750	3,5	2.800	7.150	2,6
Calabria	**27.789**	**240.650**	**8,7**	**26.001**	**116.550**	**4,5**	**17.500**	**86.670**	**5,0**	**18.850**	**63.790**	**3,4**
Agrigento	75.316	890.890	11,8	52.102	189.850	3,6	18.000	90.000	5,0	18.500	46.250	2,5
Caltanissetta	50.549	564.360	11,2	34.750	158.320	4,4	24.000	199.700	8,3	30.000	71.800	2,4
Catania	34.613	272.070	7,9	21.700	102.860	4,7	17.538	95.550	5,4	18.000	36.000	2,0
Enna	38 750	412.500	10,6	25.750	137.080	5,3	4.000	16.000	4,0	4.000	8.000	2,0
Messina	5.290	44.370	8,4	5.229	20.450	3,9	5.084	20.350	4,0	4.976	14.140	2,8
Palermo	35.420	338.350	9,6	23.395	86.500	3,7	10.014	53.400	5,3	6.000	24.000	4,0
Ragusa	15 377	188.830	12,3	12 540	95.380	7,6	6 050	54.500	8,9	5.330	35.270	6,6
Siracusa	6.763	56.750	8,4	5.005	23.930	4,8	3.475	28.010	8,1	3.563	13.920	3,9
Trapani	14.070	183.640	12,3	9.942	46.680	4,7	8.500	51.830	6,1	3.300	8.200	2,5
Sicilia	**277.054**	**2.951.760**	**10,7**	**190.418**	**856.050**	**4,5**	**97.261**	**609.400**	**6,3**	**93.689**	**257.640**	**2,7**
Cagliari	33.595	281.930	8,4	27.740	165.100	6,7	19.544	116.580	6,0	20.350	57.590	2,8
Nuoro	5.953	48.500	8,1	5.806	27.180	5,8	4.100	20.310	5,0	5.000	9.230	1,8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Lazio . . .	29.302	205.740	7,0	27.885	138.270	5,0	21.360	98.590	4,6	19.834	59.770	3,0
Campobasso	21.993	163.080	7,4	21.501	157.710	7,3	18.746	73.840	3,9	18.000	54.070	3,1
Chieti	7.492	59.550	7,9	7.106	50.720	7,1	5.630	39.450	7,0	5.950	15.110	2,5
L'Aquila	726	4.290	5,9	849	5.250	6,2	900	6.240	7,0	800	2.800	3,5
Pescara	3.032	26.430	7,3	2.982	12.050	4,0	2.200	13.210	6,0	2.200	4.600	2,1
Teramo	5.744	61.000	10,6	5.625	52.750	9,4	5.500	50.500	9,2	5.500	22.450	4,1
Abruzzi e Molise . .	39.587	314.350	7,9	38.123	278.510	7,3	32.976	183.280	5,6	32.450	99.930	3,1
Avellino	9.800	77.550	7,9	10.325	95.110	9,2	10.000	81.300	8,1	10.000	20.800	2,1
Benevento	7.632	55.650	7,3	7.600	59.640	7,8	6.595	41.100	6,2	6.700	20.850	3,1
Napoli	9.348	110.440	11,8	9.243	87.410	9,5	5.000	40.000	8,0	7.520	38.340	5,1
Salerno	3.072	32.460	10,6	2.660	14.950	5,6	1.800	11.110	6,2	1.035	0.260	5,7
Campania . .	29.852	278.100	9,2	29.828	257.310	8,6	23.395	173.510	7,4	25.855	89.280	3,5
Bari	24.108	232.830	9,6	14.025	73.440	5,3	11.024	50.200	4,6	10.439	23.520	2,3
Brindisi	14.150	135.220	9,6	14.562	102.220	7,0	18.800	75.850	4,0	13.200	26.500	2,0
Foggia	26.380	293.510	11,1	39.254	514.560	13,1	40.000	400.000	10,0	30.00	120.000	4,0
Ionio (Taranto)	13.937	145.830	10,5	14.531	68.230	4,7	13.000	57.480	4,4	9.800	18.500	1,9
Lecce	2.578	18.040	7,0	2.439	14.590	6,0	2.500	12.600	5,0	2.490	6.590	2,6
Puglie . .	81.222	825.500	10,2	85.711	773.040	9,1	85.324	596.130	7,0	65.929	195.110	3,0
Matera	22.584	242.310	10,7	25.822	141.000	5,5	23.000	197.790	8,6	17.020	34.040	2,0
Potenza	11.239	111.300	9,9	11.971	83.550	7,0	10.000	79.500	8,0	8.500	26.100	3,1
Lucania . . .	33.823	353.610	10,5	37.793	224.550	5,9	33.000	277.290	8,4	25.520	60.140	2,4
Catanzaro	16.218	149.550	9,2	15.054	67.950	4,5	12.000	60 170	5,0	12.050	48.100	4,0
Cosenza	8.110	73.060	9,0	7.516	35.040	4,7	3.000	17.750	5,9	4.000	8.540	2,1
Reggio di Calabria	3.461	18.040	5,2	3.431	12.960	3,8	2.500	8.750	3,5	2.800	7.150	2,6
Calabria . . .	27.789	240.650	8,7	26.001	116.550	4,5	17.500	86.670	5,0	18.850	63.790	3,4
Agrigento	75.316	890.890	11,8	52.102	199.850	3,8	18.000	90.000	5,0	18.500	46.250	2,5
Caltanissetta	50.549	564.360	11,2	34.750	153.320	4,4	24.000	129.700	5,3	30.000	71.800	2,4
Catania	34.613	272.070	7,9	21.700	102.860	4,7	17.538	95.550	5,4	18.000	36.000	2,0
Enna	38 750	412.500	10,6	25.750	137.080	5,3	4.000	16.000	4,0	4.000	8.000	2,0
Messina	5.256	44.370	8,4	5.229	20.450	3,9	5.084	20.350	4,0	4.970	14.140	2,8
Palermo	35.429	338.350	9,6	28.308	80.500	3,7	10.014	53.400	5,3	6.000	24.000	4,0
Ragusa	15 377	188.830	12,3	12 540	95.380	7,6	6 650	54.540	8,2	5.330	35.270	6,6
Siracusa	6.763	50.750	5,4	5.005	23.930	4,8	3.475	28.010	8,1	3.583	13.920	3,9
Trapani	14.970	183.040	12,3	9.942	46.680	4,7	8.500	51.530	6,1	3.300	8.200	2,5
Sicilia . . .	277.054	2.951.760	10,7	190 416	856 050	4,5	97.261	609.400	6,3	93.669	257.640	2,7
Cagliari	33.505	231.930	6,9	27.740	185.100	6,7	19.544	116.580	6,0	20.350	57.500	2,8
Nuoro	5.953	48.500	8,1	5.208	27.150	5,2	4.100	20.310	5,0	5.000	9.230	1,8
Sassari	9.252	92.630	10,0	5.877	35.330	6,0	5.042	28.870	5,7	5.133	14.390	2,8
Sardegna . .	48.710	423.060	8,7	38.825	247.040	6,4	28.686	165.760	5,8	30.483	81.140	2,7
REGNO (a) .	652 806	6.350.210	9,7	550.998	3 439.830	6,2	407.323	2.587.010	6,4	377.931	1.115.350	3,0
Italia Settentrionale (a) .	13.825	145.230	10,5	9.145	92.230	10,1	5.625	46.210	8,2	6.885	40.860	5,9
Italia Centrale	100.944	820.050	8,1	85.154	588.940	6,2	83.556	448.750	5,4	78.270	227.460	2,9
Italia Meridionale	312.273	2.010.110	9,5	217.450	1.654.960	7,6	102.195	1.318.890	6,9	168.604	508.250	3,0
Italia Insulare	325.764	3.374.820	10,4	229.241	1.103.690	4,8	125.947	755.160	6,0	124.172	338.780	2,7

(a) Per gli anni 1944 e 1945 non sono compresi i dati relativi alle provincie dell'Istria e Zara.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tav. 13. — Produzione di uva da vino

(Quintali)

PROVINCIE E REGIONI	Media quadriennio 1936-1939	Media quadriennio 1940-1943	1944	1945 (dati di previsione)
Alessandria	1.672.230	1.914.000	1.840.110	1.544.040
Aosta	250.620	221.170	120.480	60.240
Asti	1.579.640	1.709.260	1.701.440	1.252.390
Cuneo	1.250.700	1.150.570	1.310.870	895.870
Novara	460.920	306.000	299.830	398.490
Torino	681.790	579.200	608.130	412.300
Vercelli	251.780	246.200	226.030	198.900
Piemonte	**6.037.680**	**6.217.430**	**6.198.890**	**4.768.230**
Genova	234.340	207.590	286.430	269.460
Imperia	183.180	120.770	150.100	138.330
La Spezia	327.090	293.790	215.780	189.060
Savona	246.270	121.490	81.890	67.520
Liguria	**940.980**	**772.640**	**714.230**	**664.970**
Bergamo	290.250	372.370	244.090	384.160
Brescia	474.780	460.290	402.340	234.830
Como	128.320	136.150	134.300	147.510
Cremona	157.010	113.770	97.170	152.580
Mantova	896.830	739.860	642.770	476.050
Milano	89.420	89.000	60.050	58.580
Pavia	1.369.090	1.248.000	1.243.630	1.027.160
Sondrio	181.690	151.470	109.690	139.940
Varese	74.520	58.990	34.830	54.220
Lombardia	**3.661.290**	**3.372.810**	**2.969.770**	**2.675.030**
Bolzano	375.100	891.210	387.460	265.370
Trento	499.110	584.630	591.190	570.260
Venezia Tridentina	**814.210**	**935.840**	**978.650**	**935.630**
Belluno	52.800	73.000	76.690	61.550
Padova	875.040	865.860	763.010	761.870
Rovigo	291.010	226.500	166.000	164.800
Treviso	709.190	914.820	709.950	550.920
Udine	453.120	511.140	323.580	491.650
Venezia	604.890	677.720	644.800	671.050
Verona	828.300	762.290	785.870	638.300
Vicenza	476.810	564.920	431.090	484.280
Veneto	**4.441.160**	**4.596.210**	**3.892.790**	**3.619.510**
Carnaro (Fiume)	18.450	11.060	?	?
Gorizia	196.620	175.650	186.350	157.490
Istria (Pola)	535.240	503.290	?	?
Trieste	136.460	73.470	70.500	61.880
Zara	33.830	22.000	?	?
Venezia G. e Zara (a)	**920.600**	**785.470**	**256.910**	**219.370**
Bologna	758.640	756.850	623.290	351.400
Ferrara	388.020	220.300	139.860	93.000
Forlì	737.780	644.040	237.000	398.320
Modena	1.374.050	1.199.280	1.043.090	860.610
Parma	801.480	818.400	617.380	287.210
Piacenza	498.500	497.900	446.140	388.650
Ravenna	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reggio Emilia	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Emilia	**6.558.470**	**6.237.770**	**5.115.860**	**4.379.180**
Ancona	769.850	526.580	241.170	547.210
Ascoli Piceno	707.730	698.000	581.020	757.780
Macerata	1.152.310	671.680	446.320	695.000
Pesaro e Urbino	593.060	536.940	260.000	346.000
Marche	**3.272.950**	**2.433.590**	**1.868.510**	**2.316.890**
Perugia	1.553.610	1.191.650	915.300	1.262.880
Terni	412.160	213.870	250.650	376.130
Umbria	**1.965.770**	**1.405.22?**	**1.671.950**	**1.579.010**
Frosinone	939.330	739.700	453.020	932.070
Latina	218.780	241.810	53.350	113.560
Rieti	284.220	175.750	102.090	210.350
Roma	1.768.000	2.021.310	1.596.970	2.186.210
Viterbo	603.520	547.400	854.970	689.130
Lazio	**3.814.410**	**3.725.060**	**3.160.250**	**4.131.320**
Campobasso	397.180	250.000	274.840	300.270
Chieti	449.000	336.080	280.750	252.630
L'Aquila	363.700	391.000	371.000	368.260
Pescara	325.690	240.460	270.000	319.930
Teramo	864.430	608.220	405.000	454.000
Abruzzi e Molise	**2.400 000**	**1.826.750**	**1.602.350**	**1.695.090**
Avellino	939.320	1.077.010	974.000	996.000
Benevento	920.290	722.730	1.014.690	1.110.540
Napoli	2.041.980	1.844.500	1.655.070	2.042.440
Salerno	911.910	713.710	829.210	952.760
Campania	**4.813.500**	**4.058.850**	**4.472.970**	**5.101.740**
Bari	1.526.970	1.659.070	2.245.350	1.127.080
Brindisi	776.880	1.113.040	1.424.000	1.361.700
Foggia	912.160	921.120	1.109.240	895.010
Ionio (Taranto)	1.184.120	1.061.550	1.034.330	899.000
Lecce	1.207.730	1.789.150	2.060.200	1.781.030
Puglie	**5.607.860**	**6.543 910**	**7.373.080**	**6.064.810**
Matera	408.810	180.420	81.810	81.830
Potenza	430.950	545.450	690.220	685.180
Lucania	**839.742**	**725.870**	**773 030**	**767.010**
Catanzaro	450.940	573.620	607.050	564.570
Cosenza	224.570	299.880	386.480	382.990
Reggio di Calabria	267.480	271.040	368.900	335.040
Calabrie	**952 990**	**1.144.540**	**1.355.100**	**1.282.600**
Agrigento	331.410	271.390	327.440	285.250
Caltanissetta	374.660	230.370	341.420	164.810
Catania	1.235.170	1.166.750	1.201.500	1.158.140
Enna	71.760	88.380	126.000	94.550
Messina	595.530	693.000	864.610	936.580
Palermo	638.520	760.130	944.210	840.050
Ragusa	483.000	388.000	391.000	333.300
Siracusa	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Trapani	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sicilia	**5.329.050**	**5.198.020**	**5.804.180**	**5.213.280**
Cagliari	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Nuoro	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sassari	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sardegna	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
Totale	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Vercelli	251.780	247.200	226.030	198.900
Piemonte	**6.037.680**	**6.217.430**	**6.198.890**	**4.768.230**
Genova	234.340	227.590	286.430	269.460
Imperia	133.180	120.770	130.160	138.330
La Spezia	327.090	232.790	215.780	189.090
[illegible]varona	246.870	121.490	81.860	67.520
Liguria	**940.980**	**772.640**	**714.230**	**664.970**
Bergamo	290.250	372.370	244.900	384.160
Brescia	474.780	460.290	462.340	294.830
Como	128.320	139.150	134.300	147.510
Cremona	157.010	113.770	97.170	152.580
Mantova	896.830	739.800	642.770	476.050
Milano	86.420	89.000	60.050	56.580
Pavia	1.309.060	1 248.000	1.243.630	1.027.160
Sondrio	181.000	151.470	100.690	139.640
Varese	74.820	58.900	34.830	54.220
Lombardia	**3.661.280**	**3.372.810**	**2.969.770**	**2.675.030**
Bolzano	315.100	381.210	387.460	265.370
Trento	499.110	584.630	501.190	570.260
Venezia Tridentina	**814.210**	**935.840**	**978.650**	**835.630**
Belluno	52.800	73.000	76.890	61.850
Padova	875.040	865.860	763.010	761.870
Rovigo	291.010	295.500	166.000	164.800
Treviso	799.190	914.820	700.250	550.920
[illegible]ine	453.120	511.140	323.580	403.650
Venezia	664.800	677 720	644.800	671.050
Verona	828.300	762.250	785.870	638.230
Vicenza	476.810	564.920	431.090	384.280
Veneto	**4.441 160**	**4.596 210**	**3.892.790**	**3.639 510**
Carnaro (Fiume)	18.450	11.060	?	?
Gorizia	196.620	175.650	186.350	157.490
Istria (Pola)	535.240	503.200	?	?
Trieste	136.460	73.470	70.560	61.880
Zara	33.830	22.000	?	?
Venezia G. e Zara (a)	**920.600**	**785.470**	**256.910**	**219 370**
Bologna	758.840	756.850	623.290	551.460
Ferrara	388.020	220.300	139.860	93.000
Forlì	737.780	644.040	237.000	388.320
Modena	1.334.050	1.199 280	1.043.690	869 610
Parma	801.480	818.400	617.380	287.240
Piacenza	498.590	497.900	446.140	388 650
Ravenna	1.389.330	1.507 860	1.000.000	1.380.000
Reggio nell'Emilia	1.385.180	940 900	1.501.280	955.500
Emilia	**7 293.070**	**6.585.680**	**5.803.640**	**4.723 810**
Apuania	370.650	254.910	176.330	213.090
Arezzo	1.130.400	718.540	390.640	388.000
Firenze	1.474.850	1.494.270	1.640.610	1.577.150
Grosseto	209.470	160.080	103.630	109.540
Livorno	728.320	287.740	274.540	286.430
Lucca	389.500	285.460	347.700	271.300
Pisa	1.418.560	951.040	1.103.030	941.330
Pistoia	348.050	302.160	306.740	349.910
Siena	1.000.090	659.430	498.250	674 040
Toscana	**6.675.990**	**5.113.660**	**4.911.490**	**4.809.980**

Perugia	1.553.610	1.191.650	815.300	1.202.880
Terni	412.160	213.570	259.650	376.130
Umbria	**1.965.770**	**1.405.220**	**1.071 950**	**1.579.010**
Frosinone	939.830	739.700	453 020	932.070
Latina	218.750	241.810	53.330	113.360
Rieti	284 220	175.750	102.000	210.350
Roma	1.768.060	2 021.310	1.596.870	2.186 210
Viterbo	603.520	547.400	854.070	639.130
Lazio	**3.814.410**	**3 725 060**	**3 150 280**	**4.121.320**
Campobasso	397.180	250.000	274.840	300.270
Chieti	440.000	336.080	280.750	252.630
L'Aquila	363.700	301.950	371.060	368.260
Pescara	325.690	240.460	270.080	319.930
Teramo	864.430	698.220	405.800	454.000
Abruzzi e Molise	**2.400 000**	**1 826.750**	**1.602 330**	**1.695.090**
Avellino	939 320	1.077.910	974.000	996.000
Benevento	920.260	722.730	1.014.080	1.110.540
Napoli	2.041.080	1 544.500	1.655.070	2.042.440
Salerno	911.910	713.710	829 210	952.790
Campania	**4 813.500**	**4 058.850**	**4.473.970**	**5 101.740**
Bari	1.526.070	1 659.070	2.245.350	1.127.080
Brindisi	776.880	1.113.040	1.424.900	1.361.700
Foggia	912.100	921.130	1.109.240	895.010
Ionio (Taranto)	1.184.120	1.061.550	1.033.330	892.000
Lecce	1.297.730	1.789.150	2.060.200	1.781.030
Puglie	**5 687.260**	**6.543 940**	**7.873.380**	**6.064.810**
Matera	408.810	180.420	83.810	61.830
Potenza	430.950	545.450	689.220	665.180
Lucania	**839.760**	**725.870**	**773 030**	**747 010**
Catanzaro	450.940	573 020	997.050	564 570
Cosenza	234.570	290.880	388.400	382.000
Reggio di Calabria	267.480	271.040	368.990	335.040
Calabrie	**952 990**	**1.144.540**	**1 356.190**	**1.282.600**
Agrigento	331.420	271.390	327.440	285.250
Caltanissetta	374.990	330.870	341.420	164.810
Catania	1.235.170	1.106.750	1.201.500	1.158.140
Enna	71.760	88.360	126 000	94 550
Messina	595.530	683.000	864.610	936 580
Palermo	658.520	789.120	944.210	849.950
Ragusa	483.090	368.900	351.000	358.200
Siracusa	242.990	341.300	355.340	322.500
Trapani	1.318.480	1.372.030	1.305.780	1.059.300
Sicilia	**5.231.610**	**5.392.510**	**5.817.390**	**5.229.450**
Cagliari	413.290	603.670	485.740	545.080
Nuoro	126.780	130.700	111.020	102.560
Sassari	217.030	228.100	264.740	267 310
Sardegna	**757.760**	**965 472**	**861.500**	**914.950**
REGNO (a)	**60.281.560**	**56 632.800**	**54.128.520**	**51.399.410**
Italia settentrionale (a)	24.103.980	23.298.140	20.617.890	17.536.550
Italia centrale	15.729.120	12.678.530	10.745.230	12.837.200
Italia meridionale	14.374.090	14.299.950	16.936.520	14 591.250
Italia insulare	6.049.370	6.357.980	5.678.850	6 144.410

(a) Per gli anni 1944 e 1945 non sono compresi i dati relativi alle provincie del Carnaro, Istria e Zara.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TAV. 14. — Conferimento di frumento ai granai del popolo (*)

(Quantità in quintali)

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA CAMPAGNE 1937-38 — 1941-42			CAMPAGNA 1942-43			CAMPAGNA 1944-45 (a)			QUANTITÀ AMMASSATA A FINE AGOSTO	
	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	1944	1945 (a)
Alessandria	1.099.139	66,2	702	1.050.541	56,6	1.783	?	?	?	162.934	102.191
Aosta	95.091	44,3	—	107.476	42,4	18	?	?	?	11.872	1.865
Asti	287.899	41,9	213	226.556	36,5	253	?	?	?	2.881	21.425
Cuneo	818.933	49,3	912	948.356	53,2	5.295	?	?	?	62.835	67.050
Novara	269.089	82,1	280	240.752	72,6	233	?	?	?	50.268	20.008
Torino	601.907	56,5	—	540.522	52,8	1.880	?	?	?	63.015	25.020
Vercelli	533.207	59,2	1.159	415.777	50,6	403	?	?	?	139.049	55.774
Piemonte	3.706.251	59,7	3.266	3.530.982	55,3	9.855	?	?	?	502.754	294.323
Genova	8	..	—	2.220	1,9	408	?	?	?	—	46
Imperia	324	1,4	—	2.058	7,7	—	?	?	?	68	23
La Spezia	3.712	6,7	24	5.497	9,6	291	?	?	?	—	573
Savona	8.597	11,1	202	6.665	10,1	117	?	?	?	—	377
Liguria	12.641	5,0	226	16.649	6,1	816	?	?	?	68	1.119
Bergamo	382.542	64,6	—	341.934	64,9	—	?	?	?	133.942	59.316
Brescia	1.073.227	71,9	—	1.078.349	71,6	164	?	?	?	412.289	155.209
Como	190.367	76,5	—	134.646	63,8	115	?	?	?	30.650	2.750
Cremona	811.000	76,0	—	812.540	77,1	—	?	?	?	439.755	194.424
Mantova	1.134.613	77,4	—	964.659	69,9	—	?	?	?	630.598	221.767
Milano	1.176.370	80,1	—	1.052.148	76,5	2.426	?	?	?	472.454	112.323
Pavia	1.048.217	79,9	411	1.032.753	68,3	435	?	?	?	389.736	116.588
Sondrio	11	0,2	53	—	—	—	?	?	?	—	—
Varese	77.498	52,7	30	62.435	48,1	39	?	?	?	5.774	1.083
Lombardia	5.894.535	77,2	494	5.479.484	71,2	3.179	?	?	?	2.515.207	884.463
Bolzano	1.020	1,5	862	2.752	4,4	70	951	5,6	171	—	230
Trento	5.492	3,2	293	4.366	3,4	191	2.363	1,9	1.117	962	314
Venezia Tridentina	6.511	2,7	1.155	7.118	3,8	261	3.314	1,9	1.288	962	544
Belluno	3.900	17,6	19	7.680	30,1	7	1.385	6,4	—	—	295
Padova	911.425	67,8	—	820.693	59,0	149	898.468	51,9	219	364.054	171.541
Rovigo	734.388	62,6	160	738.408	64,3	—	850.320	70,9	40.208	603.625	234.037
Treviso	361.930	64,6	311	358.154	61,0	190	282.434	38,6	768	90.234	30.548
Udine	417.905	73,7	444	387.563	64,4	875	250.972	34,3	872	144.235	86.636
Venezia	702.814	86,6	213	737.910	92,7	716	607.460	63,0	5.479	233.378	170.172
Verona	1.067.314	77,8	—	825.475	64,6	—	865.248	56,7	—	473.037	125.060
Vicenza	402.487	51,4	1	378.450	47,9	—	515.094	51,4	976	162.679	91.118
Veneto	4.692.178	69,4	1.148	4.254.172	63,3	1.937	4.161.381	54,2	48.522	2.073.692	919.247
Carnaro (Fiume)	41	0,6	—	—	—	—	?	?	?	—	—
Gorizia	18.294	23,3	9	12.401	19,5	10	?	?	?	6.606	1.532
Istria (Pola)	62.606	24,7	11	46.273	19,3	318	?	?	?	2.846	—
Trieste	28.581	54,3	—	35.138	55,6	21	?	?	?	6.170	—
Zara	—	—	—	—	—	—	?	?	?	—	—
Venezia Giulia e Zara	109.522	28,8	20	93.811	25,1	349	?	?	?	15.622	1.532
Bologna	1.102.722	55,9	—	850.702	50,9	292	1.128.529	47,0	6.000	537.385	385.066
Ferrara	923.075	58,1	—	1.076.733	62,9	784	1.329.492	72,3	89.434	537.889	357.851
Forlì	815.768	47,6	—	420.494	39,4	113	212.045	15,2	42.446	7.000	131.817
Modena	384.049	38,6	554	362.979	41,4	710	586.903	46,9	1.931	362.759	137.094
Parma	677.103	52,7	—	553.342	48,8	25	750.886	60,7	30.447	252.071	158.369
Piacenza	743.570	69,5	—	670.126	58,2	722	503.328	38,6	6.330	193.672	118.818
Ravenna	957.845	65,2	—	510.766	54,9	149	799.735	59,0	276.171	100.000	128.038
Reggio nell'Emilia	235.423	31,6	66	185.811	32,3	100	381.070	44,4	9.287	184.791	84.301
Emilia	5.850.551	53,0	620	4.654.913	50,6	2.895	5.692.978	48,9	454.048	2.176.167	1.682.554

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alessandria	287.809	41,9	213	226.556	33,5	255					62.825	67.000	
Asti	818.988	49,3	912	948.358	53,2	5.205					59.268	20.008	
Cuneo	209.060	33,1	280	240.752	72,0	233					63.915	25.020	
Novara	601.907	55,5	—	540.582	52,8	1.852					139.040	55.774	
Torino	533.207	90,2	1.159	415.777	80,6	403							
Vercelli											502.754	294.323	
Piemonte	**3.706.251**	**59,7**	**3.266**	**3.538.982**	**55,3**	**9.855**	?	?	?				
											—	48	
	8	..	—	2.220	1,9	403	?	?	?		68	23	
Genova	324	1,4	—	2.058	7,7	—	?	?	?		—	675	
Imperia	3.712	6,7	24	5.497	9,6	291	?	?	?		—	377	
La Spezia	8.597	11,1	202	6.865	10,1	117	?						
Savona											88	1.112	
Liguria	**12.641**	**5,0**	**226**	**16.649**	**6,1**	**816**	?	?	?				
											133.042	59.346	
Bergamo	382.542	64,6	—	341.934	64,9	—	?	?	?		412.289	156.209	
Brescia	1.073.227	71,9	—	1.078.349	71,6	164	?	?	?		30.659	3.750	
Como	190.367	76,5	—	134.646	63,8	115	?	?	?		439.755	191.424	
Cremona	811.690	76,0	—	812.540	77,7	—	?	?	?		630.598	221.707	
Mantova	1.134.613	77,4	—	964.659	69,9	—	?	?	?		473.454	112.323	
Milano	1.176.320	99,1	—	1.052.148	76,5	2.426	?	?	?		380.736	116.588	
Pavia	1.048.217	79,9	411	1.032.733	68,3	435	?	?	?		—	—	
Sondrio	11	0,2	53	—	—	—	?	?	?		5.774	1.082	
Varese	[illegible]	52,7	39	62.433	48,1	39	?	?	?				
Lombardia	**5 894 535**	**77,2**	**494**	**5.479.464**	**71,2**	**3.179**	?	?	?		**2.515.207**	**864.460**	
											—	230	
	1.020	1,5	862	2.752	4,4	70	951	2,0	171		962	314	
Bolzano	5.482	3,2	293	4.366	3,4	191	2.363	1,9	1.117				
Trento													
Venezia Tridentina	**6.511**	**2,7**	**1 155**	**7.118**	**3,8**	**261**	**3.314**	**1,9**	**1.288**		**962**	**544**	
											—	295	
Belluno	3.909	17,6	19	7.650	30,1	7	1.385	6,4	—		364.054	171.541	
Padova	911.425	67,3	—	820.603	59,0	149	804.468	51,9	219		603.625	234.047	
Rovigo	734.388	62,6	180	738.408	64,3	—	850.320	70,9	40.208		90.234	39.548	
Treviso	361.930	64,0	311	358.154	61,0	190	262.474	38,6	768		144.259	86.636	
Udine	417.905	73,7	444	387.553	64,4	875	250.972	34,2	872		207.378	170.172	
Venezia	702.814	56,6	213	787.919	82,7	716	407.466	61,6	5.479		473.937	125.000	
Verona	1.067.314	77,8	—	825.475	64,6	—	865.248	56,7	—		162.679	91.113	
Vicenza	402.487	51,4	1	378.430	47,9	—	515.004	51,4	976				
Veneto	**4.602 178**	**69,4**	**1.148**	**4.254.172**	**63,3**	**1.937**	**4.161.381**	**54,2**	**48.522**		**2.073.092**	**919.293**	
											—	—	
	41	0,6	—	—	—	—	?	?	?		6.656	1.532	
Carnaro (Fiume)	18.294	28,3	9	12.401	19,5	10	?	?	?		2.846	—	
Gorizia	62.606	24,7	11	46.272	19,3	318	?	?	?		6.170	—	
Istria (Pola)	28.581	54,3	—	35.138	56,6	21	?	?	?		—	—	
Trieste	—	—	—	—	—	—	?	?	?				
Zara											15.622	1.532	
Venezia Giulia e Zara	**109.522**	**28,8**	**20**	**93.811**	**25,1**	**349**	?	?	?				
											537.385	385.066	
Bologna	1.102.722	55,9	—	859.702	50,9	292	1.128.529	47,0	6.000		537.589	537.851	
Ferrara	921.075	58,1	—	1.076.733	62,9	784	1.329.492	72,3	80.434		43.446	7.600	131.817
Forlì	815.768	47,6	—	420.404	39,4	113	212.045	15,2	1.931		362.759	137.004	
Modena	384.049	38,6	334	362.939	41,4	710	566.093	46,9	6.330		252.071	158.360	
Parma	657.193	52,7	—	558.342	45,8	25	750.886	60,7	276.171		193.672	118.818	
Piacenza	743.570	69,5	—	670.126	55,2	709	503.328	38,6	100.000		184.701	128.038	
Ravenna	957.845	65,2	—	510.706	54,9	149	799.735	59,0	9.287			64.301	
Reggio nell'Emilia	245.429	31,6	66	185.611	32,3	109	361.070	44,4					
Emilia	**5 850 551**	**53.0**	**620**	**4.654.913**	**50.6**	**2.895**	**5.692.978**	**48,9**	**454.048**		**2.176.167**	**1.682.554**	
											—	664	
	4.112	5,6	—	7.649	10,9	40	—	—	—		—	—	
Abruzzi	248.539	29,9	26	302.470	38,5	650	290.092	39,7	51.474		27.103	44.631	
Aquila	288.044	35,9	151	323.144	35,8	1.446	218.050	27,2	13.245		16.023	32.047	
Firenze	502.113	68,7	20	598.406	68,1	3.556	455.269	66,3	16.885		282.047	212.110	
Grosseto	156.742	58,7	20	190.021	66,9	337	118.588	54,7	16		68.035	70.172	
Livorno	21.698	8,7	—	32.232	16,9	—	2.589	1,6	8		—	427	
Lucca	255.370	39,4	635	278.475	43,1	732	294.785	43'9	40.103		28.415	31.660	
Pisa	23.623	13,0	8	52.444	26,0	25	2.842	1,8	72		—	2.377	
Pistoia	539.671	55,0	—	577.912	59,5	2	650.899	60,9	51.952		200.600	104.561	
Siena													
Toscana	**2.189 713**	**41.2**	**876**	**2.362.764**	**47,9**	**6.797**	**1.972.914**	**44,6**	**173.845**		**621.613**	**598.149**	
	736.287	54,5	—	674.536	59,5	—	625.568	56,7	112.998		20.238	278.883	
Ancona	490.947	50,7	—	407.654	32,7	1.313	482.215	53,3	39.229		155.616	262.016	
Ascoli Piceno	732.351	57,4	—	691.180	61,7	18	755.243	61,6	66.026		251.411	334.600	
Macerata	677.341	54,2	—	513.227	51,1	239	431.700	16,9	113.196		—	95.001	
Pesaro e Urbino													
Marche	**2.636.926**	**54,4**	**—**	**2.346.417**	**56,6**	**1.600**	**2 294 746**	**53,7**	**331.449**		**436.260**	**970.505**	

(*) L'ammasso collettivo obbligatorio del frumento fu stabilito con R. decreto legge 15 luglio 1936, n. 1273; con decreto ministeriale 2 maggio 1944 l'organizzazione dell'ammasso venne riordinata, assumendo la denominazione di granai del popolo. I dati vengono rilevati dalla Federazione Italiana dei Consorzi agrari, che ne effettua la raccolta a mezzo dei Consorzi agrari provinciali ai quali è demandata la gestione dell'ammasso

(a) Dati provvisori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Segue: TAV. 14. — **Conferimento di frumento ai granai del popolo (*)**

(Quantità in quintali)

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA CAMPAGNE 1937-38 — 1941-42			CAMPAGNA 1942-43			CAMPAGNA 1944-45 (a)			QUANTITÀ AMMASSATA A FINE AGOSTO	
	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	1944	1945 (a)
Perugia	813.090	*46,3*	—	907.105	*51,0*	—	962.555	*51,4*	31.027	541.626	374.901
Terni	220.696	*46,1*	20.767	211.073	*43,6*	843	256.433	*52,7*	6.802	177.346	109.282
Umbria	1.033.786	*46,3*	20.767	1.118.368	*49,4*	843	1.218.988	*51,6*	37.829	718.972	484.183
Frosinone	44.553	*8,5*	293	51.603	*10,7*	357	12.038	*5,7*	458	8.135	1.835
Latina	143.702	*36,2*	171	200.625	*46,8*	176	12.851	*12,4*	—	11.676	5.306
Rieti	77.983	*19,7*	42	67.066	*18,5*	525	93.015	*34,4*	6.464	75.214	17.202
Roma	445.550	*47,7*	185	374.403	*39,1*	12.133	148.602	*22,8*	3.627	114.136	90.204
Viterbo	614.284	*66,7*	—	427.638	*56,1*	—	247.136	*41,0*	1.367	187.824	116.566
Lazio	1.326.177	*41,7*	696	1.121.334	*37,4*	13.192	514.732	*27,9*	11.916	396.985	231.173
Campobasso	497.639	*31,5*	3.851	283.607	*27,2*	11.935	257.729	*23,4*	16.657	156.153	27.343
Chieti	270.629	*36,5*	75	120.789	*24,3*	262	73.259	*15,3*	1.093	24.366	17.669
L'Aquila	90.357	*12,4*	93	65.835	*11,8*	27	37.904	*8,8*	4.640	7.846	3.450
Pescara	183.813	*40,2*	380	119.552	*29,8*	61	95.126	*31,7*	467	58.806	34.442
Teramo	373.504	*46,1*	625	310.618	*46,0*	57	284.303	*45,5*	11.205	210.234	122.243
Abruzzi e Molise	1.395.632	*33,2*	4.963	900.431	*28,4*	12.341	748.321	*25,5*	34.152	457.405	205.147
Avellino	150.719	*20,8*	3.880	125.650	*18,4*	6.914	90.286	*16,9*	8.737	11.348	5.210
Benevento	161.696	*29,7*	105	173.912	*23,7*	850	98.966	*15,8*	7.975	41.756	6.461
Napoli	126.860	*13,6*	27	130.600	*10,6*	2.236	46.402	*10,7*	515	26.445	4.820
Salerno	93.822	*11,5*	224	102.380	*15,6*	325	42.365	*8,9*	1.184	23.114	6.373
Campania	514.088	*16,8*	4.259	526.960	*18,7*	10.324	277.959	*13,4*	18.411	102.663	22.864
Bari	412.314	*33,3*	298	235.757	*37,2*	205	221.795	*42,3*	182	187.953	9.132
Brindisi	54.001	*13,4*	702	23.251	*10,4*	381	20.082	*10,7*	140	16.226	1.235
Foggia	2.071.831	*68,5*	4.048	1.445.709	*57,3*	1.172	1.209.631	*48,3*	19.440	1.005.221	186.429
Ionio (Taranto)	183.322	*32,3*	533	102.102	*34,8*	2.103	119.189	*37,0*	1.909	98.661	6.199
Lecce	39.212	*15,1*	28	19.970	*11,8*	67	18.124	*14,4*	77	15.206	579
Puglie	2.745.680	*50,5*	6.549	1.876.649	*46,7*	3.928	1.588.813	*43,4*	21.808	1.323.342	183.565
Matera	543.056	*47,5*	1.396	470.413	*43,0*	13.866	484.389	*47,6*	28.236	375.048	51.109
Potenza	368.586	*20,1*	15.762	292.321	*32,5*	9.792	297.348	*29,7*	12.646	193.991	40.076
Lucania	912.542	*39,8*	17.351	762.734	*40,6*	23.658	781.737	*38,7*	40.882	569.039	91.185
Catanzaro	230.608	*23,9*	1.357	269.720	*28,8*	9.677	113.411	*15,7*	—	91.804	40.428
Cosenza	194.846	*15,5*	559	141.388	*17,5*	2.154	77.704	*13,9*	787	50.517	5.990
Reggio di Calabria	9.373	*5,2*	255	10.017	*7,2*	1.494	3.571	*4,9*	121	1.482	1.150
Calabrie	434.887	*10,9*	2.171	415.671	*22,1*	13.325	194.586	*15,6*	908	149.803	56.568
Agrigento	778.151	*46,7*	25	185.744	*27,8*	—	161.278	*25,2*	—	127.001	15.786
Caltanissetta	682.012	*50,1*	278	227.600	*33,3*	—	201.654	*42,0*	—	220.083	18.108
Catania	873.610	*43,9*	406	242.409	*31,9*	—	217.842	*27,6*	154	130.517	6.405
Enna	525.186	*37,6*	1.895	223.042	*28,4*	—	108.530	*21,6*	1.743	115.508	2.692
Messina	26.958	*5,9*	8.008	21.015	*7,1*	—	10.703	*6,4*	2.874	6.681	2.137
Palermo	570.223	*32,9*	345	151.176	*18,7*	—	154.457	*19,2*	608	70.777	7.702
Ragusa	112.605	*33,3*	31	54.281	*23,0*	—	77.084	*36,5*	1	63.339	17.744
Siracusa	156.435	*21,2*	278	67.664	*13,4*	—	96.224	*20,5*	—	69.255	24.073
Trapani	246.960	*30,7*	1.563	77.664	*13,1*	—	62.560	*12,4*	179	45.711	12.807
Sicilia	3.482.158	*37,9*	12.719	1.290.121	*23,9*	—	1.339.321	*25,5*	5.449	882.557	108.444
Cagliari	512.873	*18,5*	2.295	299.107	*31,4*	16.413	102.815	*27,1*	1.246	131.409	16.509
Nuoro	90.569	*22,2*	1.323	28.299	*12,1*	—	25.512	*12,1*	310	16.169	3.341
Sassari	290.963	*37,8*	124	146.725	*32,9*	—	64.061	*15,3*	502	47.052	8.926
Sardegna	879.345	*29,9*	3.812	582.719	*29,7*	16.413	292.388	*21,0*	5.058	195.630	28.776

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Latina	163.702	36,9	111	360.625	29,5	150	111.611	34,4	6.464	75.214	17.502	
Rieti	77.088	19,3	42	67.065	18,5	526	93.615	34,4	3.627	114.136	90.204	
Roma	445.550	47,7	135	574.402	39,1	12.134	148.692	22,8	8.627	187.824	116.566	
Viterbo	614.884	66,7	—	437.008	56,1	—	247.136	41,0	1.367			
Lazio	1.326.177	41,7	698	1.183.334	37,4	13.193	514.732	27,9	11.918	396.985	231.173	
Campobasso	467.639	33,5	3.351	253.607	27,2	11.005	257.729	37,4	16.657	156.153	27.343	
Chieti	270.629	36,5	75	199.789	24,3	263	78.250	15,3	1.093	24.366	17.669	
L'Aquila	99.357	12,4	23	65.855	11,8	27	37.904	8,8	4.640	7.840	3.450	
Pescara	183.813	40,2	389	119.532	25,8	63	95.126	31,7	467	58.806	34.442	
Teramo	373.504	46,1	625	310.648	46,0	53	284.303	45,5	11.295	210.294	122.243	
Abruzzi e Molise	1.395.032	33,2	4.963	950.431	28,4	12.341	748.331	25,5	34.152	457.405	205.147	
Avellino	156.719	20,8	3.803	125.450	18,4	6.914	90.286	16,9	8.737	11.348	5.210	
Benevento	181.095	29,7	105	173.012	28,7	850	98.904	15,8	7.975	41.756	6.461	
Napoli	126.860	13,6	37	130.090	16,6	2.235	46.402	10,7	515	26.445	4.320	
Salerno	68.822	11,8	244	102.549	15,6	335	42.365	8,9	1.184	23.114	6.373	
Campania	514.068	16,8	4.059	536.060	18,7	10.324	277.959	13,4	18.411	102.663	22.864	
Bari	442.314	38,3	998	280.737	37,8	205	221.793	42,3	182	187.958	9.132	
Brindisi	94.001	13,4	792	91.251	10,4	351	20.082	10,7	140	15.296	1.235	
Foggia	2.011.851	68,5	1.948	1.443.789	57,3	1.172	1.209.631	48,3	19.440	1.005.221	166.420	
Ionio (Taranto)	183.322	33,3	573	102.462	34,8	2.103	119.183	37,0	1.969	93.681	6.199	
Lecce	33.212	15,1	28	19.670	11,6	67	18.124	14,4	77	15.206	579	
Puglie	2.745.680	50,5	6.549	1.876.049	46,7	3.828	1.588.813	43,4	21.808	1.323.342	183.565	
Matera	543.056	47,5	1.590	470.113	45,0	11.866	484.389	47,6	23.236	376.048	51.100	
Potenza	368.586	32,1	15.761	292.221	32,5	9.792	297.348	39,7	12.646	193.991	40.076	
Lucania	912.542	39,8	17.351	762.734	40,6	23.658	781.737	38,7	40.882	569.039	91.185	
Catanzaro	220.668	28,9	1.937	209.726	28,8	9.677	113.311	19,7	—	91.804	49.428	
Cosenza	194.846	15,5	539	141.558	17,5	2.154	77.704	13,0	787	56.517	5.990	
Reggio di Calabria	9.373	5,2	255	10.547	7,2	1.494	3.571	4,9	121	1.482	1.150	
Calabria	464.857	19,9	2.171	415.671	22,1	13.325	194.586	15,6	908	149.803	56.568	
Agrigento	778.151	46,3	25	185.514	33,8	—	181.278	25,2	—	127.001	15.736	
Caltanissetta	682.012	66,1	278	227.969	33,3	—	301.654	42,6	—	229.088	18.108	
Catania	473.610	42,9	406	242.489	31,9	—	217.842	27,6	154	130.517	6.496	
Enna	520.186	93,6	1.885	232.042	28,4	—	198.539	33,6	1.743	118.808	2.692	
Messina	28.958	5,9	8.006	21.115	7,1	—	19.703	6,4	2.674	6.681	2.137	
Palermo	570.329	32,9	346	151.193	15,7	—	154.457	19,2	693	70.777	7.702	
Ragusa	112.605	37,5	31	64.231	23,0	—	77.064	36,5	1	63.839	17.744	
Siracusa	156.435	27,2	278	97.684	23,4	—	96.224	20,5	—	69.255	24.973	
Trapani	246.996	30,3	1.503	77.054	13,1	—	62.569	12,4	179	45.711	12.807	
Sicilia	3.482.126	37,9	12.713	1.299.121	23,9	—	1.339.331	25,5	5.449	882.557	108.444	
Cagliari	512.873	42,6	2.205	209.197	31,4	16.413	102.815	27,1	1.246	131.400	16.509	
Nuoro	96.509	22,2	1.223	29.200	12,1	—	25.513	12,1	310	16.160	3.341	
Sassari	240.063	27,6	124	144.725	32,9	—	84.061	15,3	502	47.652	8.926	
Sardegna	879.345	32,9	3.612	383.112	29,7	16.413	282.339	21,0	5.058	195.230	28.776	
REGNO	37.729.470	49,2	80.885	31.169.730	47,4	191.713	?	?	?	13.117.741	6.744.347	
Italia Settentrionale	20.182.189	62,3	6.909	15.045.109	58,5	19.292	?	?	?	7.283.872	3.703.788	
Italia Centrale	7.186.581	45,2	21.399	6.061.983	48,4	22.432	3.021.360	47,1	555.039	2.173.830	2.284.010	
Italia Meridionale	6.052.529	31,7	35.203	4.490.876	32,5	63.670	3.591.416	30,1	116.161	2.602.252	559.399	
Italia Insulare	4.381.471	39,2	16.344	1.672.333	25,6	16.413	1.021.709	24,6	10.507	1.057.787	197.220	
Complesso delle provincie considerate nella campagna 1944-45	28 059.521	45,0	76.879	22.040.814	42,9	107.514	21.072.178	32,7	1.185.563	—	—	

(*) (a) Vedansi le corrispondenti note alla pagina precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

TAV. 15. — **Conferimento di olio di pressione (commestibile e lampante) agli oliari del popolo (*)**

(Quantità in quintali)

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA CAMPAGNE 1940-41 — 1942-43		CAMPAGNA 1944 - 1945						
				Quantità conferita		Situazione al 31 agosto 1945			
						Quantità assegnata		Quantità giacente	
	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna precedente	dall'inizio della campagna al 31-8-45	% sulla produzione	in totale	di cui ritirata	in totale (col. 4 + 5 — col. 8)	di cui disponibile (col. 4 + 5 — col. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Genova	4.769	*34,2*	?	?	?	?	?	?	?
Imperia	50.339	*73,6*	?	?	?	?	?	?	?
La Spezia	3.300	*36,0*	?	?	?	?	?	?	?
Savona	7 154	*32,0*	?	?	?	?	?	?	?
Liguria	**65 052**	**62,2**	?	?	?	?	?	?	?
Brescia	1.679	*36,2*	?	?	?	?	?	?	?
Lombardia	**1.679**	***34,2***	?	?	?	?	?	?	?
Trento	56	*8,2*	?	?	?	?	?	?	?
Venezia Tridentina	**56**	***8,2***	?	?	?	?	?	?	?
Verona	831	*19,5*	?	?	?	?	?	?	?
Vicenza	4	*1,7*	?	?	?	?	?	?	?
Veneto	**835**	***17,9***	?	?	?	?	?	?	?
Istria (Pola)	706	*13,5*	?	?	?	?	?	?	?
Venezia G. e Zara	**706**	***13,4***	?	?	?	?	?	?	?
Forlì	278	*9,8*	?	?	?	?	?	?	?
Ravenna	31	*9,8*	?	?	?	?	?	?	?
Emilia	**309**	***9,8***	?	?	?	?	?	?	?
Apuania	510	*19,5*	?	?	?	?	?	?	?
Arezzo	8.133	*58,7*	—	6.705	*42,5*	5.619	4.037	1.858	1.176
Firenze	43.012	*69,0*	76	27.091	*52,4*	19.655	16.244	10.923	7.512
Grosseto	19.582	*72,6*	—	11.493	*45,6*	11.149	7.304	4.189	344
Livorno	10.160	*85,2*	—	7.833	*60,2*	6.647	5.662	2.171	1.186
Lucca	9.381	*82,9*	—	3.817	*25,5*	3.820	3.805	12	— 3
Pisa	17.364	*72,1*	—	8.962	*40,7*	7.847	7.123	1.839	1.115
Pistoia	6.282	*69,7*	—	4 397	*44,1*	4.397	4.393	4	—
Siena	12.436	*60,0*	1	9.842	*42,5*	8.414	6.936	2.907	1.429
Toscana (a)	**126.922**	***69,4***	**77**	**80.230**	***45,4***	**67.543**	**56.404**	**23.903**	**12.759**
Ancona	674	*16,5*	—	540	*16,2*	320	320	220	220
Ascoli Piceno	1.035	*24,6*	—	487	*9,8*	420	400	73	58
Macerata	1.021	*23,7*	—	552	*11,8*	353	326	226	199
Pesaro e Urbino	708	*30,7*	—	428	*38,6*	428	211	217	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova	4.769	34,2	?	?	?	?	?	?	?
Imperia	50.339	73,6	?	?	?	?	?	?	?
La Spezia	3.390	36,0	?	?	?	?	?	?	?
Savona	7.154	52,0	?	?	?	?	?	?	?
Liguria	**65.652**	**62,2**	?	?	?	?	?	?	?
Brescia	1.670	36,2	?	?	?	?	?	?	?
Lombardia	**1.670**	**34,2**	?	?	?	?	?	?	?
Trento	58	8,2	?	?	?	?	?	?	?
Venezia Tridentina	**58**	**8,2**	?	?	?	?	?	?	?
Verona	831	19,5	?	?	?	?	?	?	?
Vicenza	4	1,7	?	?	?	?	?	?	?
Veneto	**835**	**17,9**	?	?	?	?	?	?	?
Istria (Pola)	700	13,5	?	?	?	?	?	?	?
Venezia G. e Zara	**700**	**13,4**	?	?	?	?	?	?	?
Forlì	278	9,8	?	?	?	?	?	?	?
Ravenna	31	9,8	?	?	?	?	?	?	?
Emilia	**309**	**9,8**	?	?	?	?	?	?	?
Apuania	510	19,5	?	?	?	?	?	?	?
Arezzo	8.135	58,7	—	6.705	42,5	5.619	4.937	1.858	1.176
Firenze	43.012	69,0	76	27.001	59,4	19.655	16.244	10.923	7.512
Grosseto	19.582	72,6	—	11.403	46,6	11.149	7.304	4.189	344
Livorno	10.160	35,3	—	7.833	60,2	6.647	5.662	2.171	1.186
Lucca	9.381	82,9	—	3.817	25,5	3.820	3.805	12	— 3
Pisa	17.394	72,4	—	8.962	40,7	7.847	7.123	1.839	1.115
Pistoia	6.282	60,7	—	4.397	44,4	4.397	4.393	4	—
Siena	12.496	60,0	1	9.842	42,5	8.414	6.936	2.907	1.429
Toscana (a)	**125.922**	**65,4**	**77**	**80.220**	**45,4**	**67.543**	**56.404**	**33.903**	**12.759**
Ancona	674	16,5	—	540	16,2	320	320	220	220
Ascoli Piceno	1.035	24,6	—	487	9,8	429	409	78	58
Macerata	1.021	23,7	—	552	11,8	353	326	226	199
Pesaro e Urbino	708	30,7	—	428	38,6	428	211	217	—
Marche	**3.438**	**23,0**	—	**2.007**	**14,3**	**1.530**	**1.256**	**741**	**477**
Perugia	21.671	61,8	6	18.007	53,6	17.118	13.432	5.481	1.795
Terni	11.880	54,6	—	10.017	44,7	7.421	7.339	3.278	3.196
Umbria	**33.551**	**59,1**	**6**	**28.524**	**44,8**	**24.539**	**20.771**	**8 759**	**4.991**
Frosinone	5.134	21,9	—	2.007	8,3	3.885	1.854	213	— 1.818
Latina	4.527	36,6	22	1.147	5,8	2.348	1.050	119	— 1.179
Rieti	13.496	79,8	14	10.282	41,1	8.892	8.144	2.132	1.384
Roma	14.000	37,8	2	5.041	14,7	5.272	4.885	758	371
Viterbo	12.002	63,7	—	6.372	25,1	5.337	4.331	2.041	1.035
Lazio	**49.219**	**45,2**	**38**	**25.489**	**20,1**	**25.734**	**20.264**	**5.283**	— **207**

(*) L'ammasso collettivo obbligatorio dell'olio fu stabilito con legge 2 dicembre 1940, n. 1793; con decreto ministeriale 7 settembre 1944, l'organizzazione degli ammassi venne riordinata assumendo la denominazione di ollari del popolo. I dati vengono elaborati dalla Federazione Italiana dei Consorzi agrari che ne effettua la situazione a mezzo dei Consorzi agrari provinciali, ai quali sono demandate le gestioni dell'ammasso.

(a) Esclusa la provincia di Apuania per la campagna 1944-45.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Segue: TAV. 15. — **Conferimento di olio di pressione (commestibile e lampante) agli oliari del popolo (*)**

(Quantità in quintali)

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA CAMPAGNE 1940-41 — 1942-43		CAMPAGNA 1944 - 1945						
				Quantità conferita		Situazione al 31 agosto 1945			
						Quantità assegnata		Quantità giacente	
	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna precedente	dall'inizio della campagna al 31-8-45	% sulla produzione	in totale	di cui ritirata	in totale (col. 4 + 5 — col. 8)	di cui disponibile (col. 4 + 5 — col. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Campobasso	12.127	*56,2*	31	5.328	*24,7*	4.022	4.000	1.359	437
Chieti	22.497	*42,8*	—	2.836	*5,6*	3.952	2.340	487	— 1.116
L'Aquila	462	*24,1*	—	108	*5,2*	—	—	108	108
Pescara	6.990	*43,9*	—	3.477	*19,2*	3.167	3.058	419	310
Teramo	2.506	*24,8*	—	2.540	*19,3*	2.421	2.385	155	119
Abruzzi e Molise	**44.583**	***47,1***	**31**	**14.289**	***15,9***	**14.462**	**11.792**	**2.528**	**— 142**
Avellino	892	*14,5*	—	932	*9,5*	515	151	781	417
Benevento	6.446	*37,5*	—	5.134	*25,7*	4.791	4.791	343	343
Napoli	3.560	*18,8*	—	2.604	*16,0*	2.215	2.215	479	479
Salerno	28.518	*49,6*	—	11.723	*18,0*	12.631	11.265	458	— 908
Campania	**39.416**	***39,5***	**—**	**20.493**	***18,4***	**20.152**	**18.422**	**2.061**	**331**
Bari	230.003	*89,6*	710	145.933	*72,0*	118.344	114.209	32.434	29.299
Brindisi	85.609	*97,2*	344	28.983	*57,2*	25.807	20.376	8.951	3.520
Foggia	61.744	*77,0*	206	28.853	*42,5*	24.875	12.990	16.099	4.184
Jonio (Taranto)	48.489	*82,5*	553	16.008	*54,3*	12.526	8.373	8.276	4.125
Lecce	60.559	*81,9*	1.285	11.386	*27,5*	10.623	9.320	3.351	2.048
Puglie	**487.394**	***87,2***	**3.098**	**231.253**	***58,9***	**192.175**	**165.238**	**69.113**	**42.176**
Matera	16.171	*78,3*	1.264	4.701	*33,3*	3.911	3.406	2.559	2.054
Potenza	8.163	*31,5*	—	5.350	*20,6*	5.157	5.157	223	223
Lucania	**24.334**	***52,2***	**1.264**	**10.051**	***25,0***	**9.068**	**8.563**	**2.782**	**2.277**
Catanzaro	55.830	*70,2*	756	13.397	*31,1*	11.745	8.715	5.378	2.348
Cosenza	53.125	*70,3*	—	46.764	*55,0*	35.847	29.359	17.205	10.897
Reggio Calabria	83.200	*76,3*	816	10.570	*23,6*	10.238	9.324	2.062	1.148
Calabrie	**192.158**	***72,7***	**1.572**	**70.671**	***44,2***	**57.550**	**47.508**	**24.645**	**14.393**
Agrigento	13.332	*55,7*	—	1.862	*8,6*	1.827	1.555	307	35
Caltanissetta	1.079	*10,3*	—	84	*3,6*	80	80	4	4
Catania	4.088	*24,8*	3	254	*2,8*	233	207	50	24
Enna	1.161	*35,3*	—	20	*1,0*	1	1	19	19
Messina	22.868	*45,9*	51	5.546	*7,9*	5.338	4.091	1.506	209
Palermo	22.743	*70,3*	—	3.228	*4,5*	2.064	1.860	1.368	1.164
Ragusa	7.657	*61,3*	—	138	*10,8*	138	132	6	—
Siracusa	8.733	*40,0*	—	1.252	*16,6*	996	856	396	340
Trapani	6.705	*43,2*	—	657	*5,2*	633	601	56	24
Sicilia	**88.426**	***46,6***	**54**	**13.041**	***8,5***	**11.270**	**9.383**	**3.712**	**1.825**
Cagliari	2.082	*16,7*	—	2.207	*16,5*	1.007	922	1.375	1.290
Nuoro	3.230	*40,0*	—	7.024	*17,3*	3.271	3.394	4.129	3.752

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485021

L'Aquila	462	24,1	—	108	3,2	—	—	108	108
Pescara	6.990	43,9	—	3.477	19,2	3.167	3.038	419	310
Teramo	8.506	24,8	—	2.540	19,2	2.421	2.385	155	119
Abruzzi e Molise	**44.588**	**47,1**	**31**	**14.289**	**15,9**	**14.462**	**11.792**	**2.528**	**— 142**
Avellino	892	14,5	—	932	9,5	515	151	781	417
Benevento	6.446	37,5	—	5.134	25,7	4.791	4.791	343	343
Napoli	3.500	18,8	—	2.694	16,0	2.215	2.215	479	479
Salerno	28.518	49,6	—	11.723	18,0	12.631	11.265	458	— 908
Campania	**39.416**	**39,5**	**—**	**20.483**	**18,4**	**20.152**	**18.422**	**2.661**	**331**
Bari	230.603	89,6	710	145.033	72,0	118.344	114.209	32.434	28.229
Brindisi	85.609	97,2	344	28.985	57,2	25.807	20.376	8.951	3.520
Foggia	61.744	77,0	200	28.853	42,5	24.875	12.960	16.099	4.184
Jonio (Taranto)	48.489	82,5	553	16.098	54,3	12.526	8.373	8.278	4.125
Lecce	60.559	81,9	1.285	11.086	27,5	10.623	9.320	3.351	2.046
Puglie	**487.394**	**87,2**	**3.092**	**231.253**	**58,9**	**182.175**	**165.238**	**69.113**	**42.176**
Matera	16.171	78,3	1.204	4.701	33,3	3.911	3.406	2.559	2.054
Potenza	8.163	31,5	—	5.380	20,6	5.157	5.157	223	223
Lucania	**24.334**	**52,2**	**1.204**	**10.081**	**25,0**	**9.068**	**8.563**	**2.782**	**2.277**
Catanzaro	55.830	70,2	756	13.337	31,1	11.745	8.715	5.378	2.348
Cosenza	59.125	70,3	—	46.764	65,0	35.867	20.559	17.205	10.897
Reggio Calabria	83.200	76,3	816	10.570	23,6	10.238	9.324	2.062	1.148
Calabrie	**192.158**	**72,7**	**1.572**	**70.671**	**34,2**	**57 850**	**47.598**	**21.645**	**14.393**
Agrigento	13.332	55,7	—	1.892	8,6	1.827	1.555	307	35
Caltanissetta	1.079	10,3	—	84	3,6	80	80	4	4
Catania	4.088	24,8	3	254	2,8	233	207	50	24
Enna	1.101	25,3	—	20	1,0	1	1	19	19
Messina	22.868	45,9	51	5.540	7,9	5.338	4.091	1.506	209
Palermo	22.743	70,3	—	3.228	4,5	2.064	1.660	1.308	1.164
Ragusa	7.057	51,2	—	138	10,5	138	132	6	—
Siracusa	8.733	40,0	—	1.352	16,6	906	850	396	340
Trapani	6.765	43,2	—	657	5,2	633	601	56	24
Sicilia	**88.426**	**46,6**	**54**	**13.641**	**5,5**	**11.270**	**9.383**	**3.712**	**1.825**
Cagliari	2.082	15,7	—	2.297	16,5	1.007	922	1.375	1.290
Nuoro	8.250	40,0	—	7.023	47,3	5.271	2.894	4.129	3.752
Sassari	20.027	68,6	123	19.912	59,8	16.143	14.011	6.034	3.892
Sardegna	**25.259**	**52,5**	**123**	**29.232**	**47,1**	**23.421**	**17.827**	**11.538**	**8.934**
REGNO	**1.183.974**	**65,1**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**
Complesso delle Provincie centro meridionali e delle isole (a)	**1.114.735**	**62,3**	**6.253**	**526.300**	**36,6**	**444.749**	**377.528**	**155.035**	**87.814**
Italia Settentrionale	**59.239**	**55,8**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**
Italia Centrale (a)	**213.130**	**58,6**	**121**	**137.250**	**35,9**	**116.351**	**98.705**	**38.666**	**18.020**
Italia Meridionale	**787.890**	**74,1**	**5.865**	**346.777**	**43,7**	**293.707**	**251.613**	**101.129**	**59.035**
Italia Insulare	**113.715**	**47,8**	**177**	**42.273**	**16,2**	**31.691**	**27 210**	**15.240**	**10.759**

(*) (a) Vedansi le corrispondenti note alla pagina precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MONETA, CREDITO, FINANZE

TAV. 6. — **Entrate e spese dello Stato, secondo il bilancio di previsione per l'esercizio 1944-45, per le provincie in detto esercizio restituite all'Amministrazione italiana (*)**

(Milioni di lire)

NATURA DEI DATI	ENTRATE			SPESE					DIFFERENZA ENTRATE E SPESE		
	effettive	per movimento di capitali	totale	effettive normali	effettive eccezionali	effettive totale	per movimento di capitali	in complesso	effettive	per movimento di capitali	totale
Previsioni iniziali	12.636,4	1.130,1	14.068,5	38.917,2	30.780,7	64.697,9	2.781,8	67.479,7	— 51.730,5	— 1.651,7	— 53.411,2
Variazioni successive	+ 8.532,6	+ 38.607,2	+ 47.440,5	+ 16.145,1	+ 45.870,1	+ 62.015,2	+ 3.343,9	+ 65.359,1	— 53.182,6	+ 35.264,0	— 17.918,6
Totale al 30-6-1945	21.771,0	39.738,0	61.509,0	55.062,3	76.650,8	126.713,1	6.125,7	132.838,8	— 104.942,1	+ 33.612,3	— 71.329,8

(*) Le cifre della presente tavola concernono, per le entrate, gli accertamenti provvisori al 30 giugno 1945 e, per le spese, gli stanziamenti disposti. Esse si riferiscono all'intero esercizio finanziario per le 22 provincie amministrate dal Governo italiano al 10 luglio 1944, mentre per le provincie appresso indicate, restituite nel corso dell'esercizio, i dati si riferiscono al periodo compreso fra la data di restituzione e la fine della gestione: provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Foggia, Napoli, dal 20 luglio 1944; provincie di Roma, Frosinone, Latina, dal 16 agosto 1944; provincie dell'Aquila, Chieti, Teramo, Pescara, Rieti, Viterbo, dal 16 ottobre 1944; provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena, Terni, dal 10 maggio 1945; provincie di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, dal 10 giugno 1945. I dati delle entrate non comprendono, tuttavia, quelli relativi alle 9 provincie restituite il 10 maggio ed alle 4 restituite il 10 giugno u. s., non essendo tali dati ancora pervenuti al Ministero del Tesoro.

TAV. 17. — **Alcuni dati del Conto riassuntivo del Tesoro**

(Milioni di lire)

ESERCIZI	MOVIMENTO CENTRALE DI CASSA IN CONTO ENTRATE E SPESE DI BILANCIO (a)						SITUAZIONE DEL TESORO ALLA FINE DI CIASCUN ESERCIZIO FINANZIARIO				
	Incassi			Pagamenti		Differenza incassi e pagamenti	Fondo cassa e crediti di Tesoreria			Debiti di Tesoreria	Differenza tra disponibilità e debiti
	in totale	di cui entrate effettive	di cui movimento capitali	in totale	di cui spese effettive	di cui movimento capitali	in totale	di cui fondo cassa	di cui crediti di Tesoreria		
1930-31	25.412	20.050	5.362	25.070	20.343	4.727	+ 342	3.144	2.299	845	8.417 — 5.273
1931-32	23.870	19.992	4.461	24.339	21.891	2.448	— 469	3.037	2.041	996	9.374 — 6.337
1932-33	18.577	18.157	418	25.037	21.758	3.279	— 6.460	2.058	1.218	839	12.294 — 10.200
1933-34	25.080	17.777	7.303	27.213	23.704	3.451	— 2.133	1.473	716	757	13.607 — 12.334
1934-35	21.459	18.051	3.408	23.233	22.012	1.221	— 1.774	989	259	731	14.088 — 13.708
1935-36	58.985	20.257	38.728	65.706	33.108	32.577	— 6.721	3.523	4.358	1.135	16.004 — 12.481
1936-37	37.797	24.592	13.205	43.804	36.802	6.993	— 6.007	1.399	20	1.419	27.835 — 26.436
1937-38	31.065	26.968	4.097	39.934	37.485	2.449	— 8.869	440	1.383	1.569	35.764 — 34
1938-39	30.491	27.387	3.064	41.316	35.795	5.521	— 10.885	773	1.500	2.270	46.942 — 4
1939-40	61.758	31.478	30.905	60.953	52.501	8.448	+ 830	5.797	1.769	4.028	51.135 — 45.338
1940-41	55.581	34.093	21.488	103.250	93.072	7.177	— 47.669	12.376	8.233	9.143	105.385 — 93.009
1941-42	90.772	40.755	50.017	117.879	115.076	2.802	— 27.107	22.305	9.290	13.045	162.421 — 140.116
1942-43 (b)	97.628	45.264	52.364	151.935	129.076	22.876	— 54.311	39.795	4.276	33.432	214.133 — 174.437

(a) Entrate e spese per le competenze o per i residui degli esercizi cui i dati si riferiscono.
(b) Cifre provvisorie.

TAV. 18. — **Situazione dei debiti pubblici interni dell'Italia**

(Milioni di lire)

CATEGORIE DI DEBITI	SITUAZIONE AL 30 GIUGNO DEGLI ANNI								
	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943
a) Consolidati e altri debiti perpetui	0.892	47.493	53.012	52.995	52.986	52.985	52.997	52.968	52.945
b) Redimibili:	33.935	47.459	47.958	49.126	49.176	70.355	85.677	133.207	178.069

TAV. 19. — Corso medio ufficiale e tasso di rendimento dei titoli dello Stato (*)

ANNI / MESI	CONSOLIDATI				REDIMIBILI		BUONI POLIENNALI DEL TESORO					
	3,50 % (1906)	3,50 % (1902)	3 % lordo (2,40 % netto)	5 % (1935)	3,50 % (1934)	5 % (1936)	5 % 15-6-48	5 % 15-2-49	5 % 15-2-50	5 % 15-8-50	5 % 15-4-51	4 % 15-9-51
A) CORSO MEDIO UFFICIALE												
1938	73,775	70,950	51,675	93,675	70,075	93,775	—	—	—	—	—	—
1939	72,675	70,425	50,250	92,075	68,250	92,775	—	—	—	—	—	—
1940	72,875	70,925	50,700	92,450	70,175	93,700	—	99,[illegible]	—	—	—	—
1941	75,625	73,200	52,275	93,425	73,175	94,981	—	98,449	98,120	—	—	—
1942	86,396	81,300	62,350	94,823	80,200	96,601	—	97,516	97,206	97,206	96,999	—
1943	87,059	84,695	70,649	81,591	72,400	85,399	61,820	84,038	83,596	83,595	83,496	70,057
1944	104,972	90,283	71,904	91,119	84,032	95,557	94,363	92,207	92,032	92,007	92,003	84,250
1944 - Gennaio	93,345	81 —	75 —	77,938	71,843	80,550	88,150	91,618	91,033	91,024	91,110	73,406
» Febbraio	100,005	84,810	71,100	83,594	77,321	90,393	90,902	87,349	86,926	86,895	86,957	79,395
» Marzo	99,954	85 —	71 —	87,876	82,376	92,300	92,441	90,354	89,993	89,963	89,950	82,135
» Aprile	107,306	85 —	71 —	93,265	86,879	97,012	97,062	95,100	94,912	94,894	94,990	88,197
» Maggio	113,333	90 —	71 —	94,657	90,074	97,564	96,376	95,264	95,107	94,969	94,945	88,105
» Giugno	123, —	90 —	71 —	96,250	92,750	99,875	96,300	96,275	96,275	96,250	96,150	89,200
» Luglio (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Agosto	106,291	100 —	72,067	92,808	83,934	94,081	93,116	92,325	92,123	92,106	92,091	83,772
» Settembre	103,503	95 —	72 —	93,563	83,055	96,330	94,005	93,183	92,935	93,023	93,010	83,783
» Ottobre	103,916	95 —	72 —	95,300	87,329	97,406	96,770	95,464	95,314	95,293	95,320	87,293
» Novembre	107,518	95,005	72 —	96,450	88,312	97,799	97,333	96,348	96,138	96,233	96,114	88,381
» Dicembre	116,150	95 —	72 —	97,522	88,453	98,231	97,441	96,775	96,475	96,466	96,481	88,516
1945 - Gennaio	115,516	93,250	72 —	95,[illegible]	87,122	97,[illegible]	97,396	96,272	95,816	95,772	95,760	88,556
» Febbraio	110,458	93,250	72 —	96,962	88,560	98,118	97,683	96,947	96,325	96,368	96,256	89,255
» Marzo	110,662	93,250	72 —	97,272	88,663	98,400	97,392	96,033	95,758	95,756	95,766	88,224
» Aprile	113,380	93,250	72 —	96,050	87,770	97,190	96,330	95,370	95,270	95,250	95,250	87,210
» Maggio	108,858	90,369	72,625	96,963	88,173	97,521	96,689	95,547	95,347	95,330	95,310	87,536
» Giugno	112,000	87 —	73,200	99,738	92,318	99,588	97,684	96,866	96,728	96,742	96,740	91,100
» Luglio	105,295	88,000	73,200	90,927	91,104	97,500	97,997	97,772	97,727	97,694	97,675	91,552
» Agosto	97,575	90 —	73,200	95,876	90,012	96,792	97,700	97,487	97,425	97,400	97,384	90,375
» Settembre	103,041	90 —	73,863	90,580	90,810	97,364	97,977	97,541	97,369	97,336	97,290	91,168
B) TASSO MEDIO DI RENDIMENTO (%)												
1938	4,80	5,00	4,70	5,41	5,08	5,41	—	—	—	—	—	—
1939	4,88	5,03	4,85	5,50	5,20	5,45	—	—	—	—	—	—
1940	4,86	5,00	4,79	5,48	5,05	5,40	—	5,01	—	—	—	—
1941	4,68	4,84	4,65	5,42	4,84	5,33	—	5,08	5,10	—	—	—
1942	4,24	4,35	3,89	5,34	4,41	5,24	—	5,12	5,14	5,14	5,15	—
1943	4,08	4,20	3,42	6,41	4,05	5,99	6,32	6,07	6,10	6,10	6,10	5,70
1944	3,32	3,92	3,37	5,55	4,19	5,34	5,29	5,41	5,43	5,42	5,42	4,73
1944 - Gennaio	3,76	4,33	3,23	6,43	4,38	6,00	5,07	6,13	6,17	6,17	6,16	5,44
» Febbraio	3,52	4,15	3,41	6,03	4,55	5,57	5,50	5,72	5,75	5,75	5,75	5,04
» Marzo	3,52	4,13	3,43	5,77	4,29	5,43	5,33	5,53	5,56	5,56	5,56	4,87
» Aprile	3,29	4,17	3,39	5,45	4,08	5,23	5,15	5,26	5,27	5,27	5,27	4,54
» Maggio	3,12	3,95	3,39	5,39	3,94	5,23	5,19	5,25	5,26	5,26	5,27	4,54
» Giugno	2,88	3,96	3,40	5,32	3,84	5,12	5,19	5,19	5,19	5,19	5,20	4,43
» Luglio (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Agosto	3,31	3,52	3,37	5,44	4,19	5,30	5,37	5,42	5,43	5,43	5,43	4,77
» Settembre	3,41	3,71	3,39	5,40	4,21	5,22	5,32	5,37	5,37	5,38	5,38	4,77
» Ottobre	3,41	3,71	3,39	5,40	4,21	5,22	5,32	5,37	5,37	5,38	5,25	4,68

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

1943	87,069	84,005	70,849	81,591	72,400	85,[illegible]	81,825	84,038	83,656	83,595	83,496	70,057
1944	104,972	90,283	71,904	91,119	84,032	96,557	94,363	93,207	92,032	92,007	92,003	84,250
1944 - Gennaio	93,345	81 —	75 —	77,938	71,849	83,550	83,150	81,618	81,033	81,024	81,110	73,496
» Febbraio	100,005	84,810	71,100	83,594	77,321	90,393	90,092	87,340	86,920	86,805	86,957	79,325
» Marzo	99,954	85 —	71 —	87,470	82,376	92,500	92,441	90,354	89,993	89,983	89,950	82,135
» Aprile	107,306	85 —	71 —	93,203	86,879	97,012	97,062	95,100	94,912	94,594	94,900	88,197
» Maggio	113,333	90 —	71 —	94,957	90,074	97,564	96,376	95,264	95,107	94,969	94,945	88,195
» Giugno	123, —	90 —	71 —	96,250	92,750	99,575	96,300	96,275	96,275	96,250	96,150	89,200
» Luglio (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Agosto	105,291	100 —	72,057	92,666	83,934	94,931	93,116	92,325	92,128	92,100	92,091	83,772
» Settembre	102,503	95 —	72 —	93,555	83,955	95,230	94,003	93,153	93,035	93,023	93,010	83,783
» Ottobre	103,916	95 —	72 —	95,300	87,329	97,486	96,770	95,464	95,314	95,295	95,320	87,293
» Novembre	107,516	95,005	72 —	96,430	88,312	97,799	97,333	96,348	96,139	96,233	96,114	88,331
» Dicembre	116,156	95 —	72 —	97,522	88,453	98,231	97,441	96,775	96,475	96,466	96,491	88,516
1945 - Gennaio	115,516	93,250	72 —	95,796	87,122	97,522	97,396	96,272	95,816	95,772	95,700	88,556
» Febbraio	119,458	93,250	72 —	96,902	88,560	98,118	97,883	96,947	96,325	96,368	96,256	89,255
» Marzo	119,662	93,250	72 —	97,272	88,069	98,400	97,822	96,039	95,758	95,758	95,760	88,224
» Aprile	113,380	93,250	72 —	96,050	87,770	97,190	96,330	95,370	95,270	95,250	95,250	87,210
» Maggio	108,858	90,369	72,625	96,964	88,173	97,521	96,689	95,547	95,347	95,330	95,310	87,536
» Giugno	112,006	87 —	73,200	99,738	92,316	99,598	97,684	96,366	96,728	96,742	96,740	91,100
» Luglio	105,295	88,690	71,200	96,027	91,104	97,200	97,097	97,772	97,747	97,684	97,473	91,552
» Agosto	97,375	90 —	73,200	95,878	90,012	96,799	97,799	97,487	97,423	97,400	97,384	90,375
» Settembre	103,043	90 —	73,662	96,569	90,810	97,364	97,927	97,541	97,389	97,330	97,290	91,169

B) Tasso medio di Rendimento (%)

1938	4,80	5,00	4,70	5,41	5,06	5,41	—	—	—	—	—	—
1939	4,88	5,03	4,86	5,50	5,20	5,46	—	—	—	—	—	—
1940	4,86	5,00	4,79	5,43	5,05	5,40	—	5,01	—	—	—	—
1941	4,66	4,84	4,65	5,42	4,84	5,33	—	5,05	5,10	—	—	—
1942	4,24	4,35	3,89	5,34	4,41	5,24	—	5,12	5,14	5,14	5,15	—
1943	4,06	4,29	3,42	6,41	4,05	5,99	6,24	6,07	6,10	6,10	6,10	5,70
1944	3,32	3,02	3,37	5,55	4,19	5,34	5,29	5,41	5,43	5,42	5,42	4,73
1944 - Gennaio	3,76	4,33	3,23	6,43	4,33	6,00	5,67	6,13	6,17	6,17	6,16	5,44
» Febbraio	3,52	4,15	3,41	6,03	4,65	5,57	5,50	5,72	5,75	5,75	5,75	5,04
» Marzo	3,53	4,15	3,43	5,77	4,29	5,43	5,33	5,53	5,56	5,56	5,56	4,87
» Aprile	3,29	4,17	3,39	5,45	4,03	5,23	5,15	5,26	5,27	5,27	5,27	4,54
» Maggio	3,12	3,95	3,39	5,30	3,94	5,23	5,19	5,25	5,25	5,26	5,27	4,54
» Giugno	2,88	3,96	3,40	5,32	3,84	5,12	5,19	5,19	5,19	5,19	5,20	4,48
» Luglio (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Agosto	3,31	3,52	3,37	5,44	4,19	5,30	5,37	5,42	5,43	5,43	5,42	4,77
» Settembre	3,41	3,71	3,39	5,40	4,21	5,22	5,32	5,37	5,37	5,35	5,38	4,77
» Ottobre	3,40	3,72	3,34	5,33	4,06	5,21	5,17	5,24	5,25	5,25	5,25	4,56
» Novembre	3,30	3,74	3,35	5,29	4,02	5,21	5,14	5,19	5,28	5,29	5,26	4,53
» Dicembre	3,05	3,74	3,36	5,25	4,03	5,21	5,13	5,17	5,13	5,13	5,18	4,52
1945 - Gennaio	3,03	3,76	3,37	5,23	4,02	5,14	5,13	5,19	5,22	5,22	5,22	4,52
» Febbraio	2,94	3,77	3,38	5,19	3,97	5,13	5,11	5,16	5,19	5,19	5,19	4,48
» Marzo	2,94	3,78	3,39	5,20	3,98	5,14	5,14	5,21	5,22	5,22	5,22	4,50
» Aprile	3,11	3,79	3,34	5,29	4,03	5,22	5,17	5,24	5,25	5,25	5,25	4,59
» Maggio	3,25	3,93	3,32	5,20	4,07	5,23	5,17	5,23	5,24	5,24	5,25	4,57
» Giugno	3,17	4,10	3,30	5,13	3,86	5,14	5,12	5,16	5,17	5,17	5,17	4,39
» Luglio	3,33	3,95	3,31	5,17	3,85	5,14	5,10	5,11	5,12	5,12	5,12	4,37
» Agosto	3,60	3,91	3,32	5,25	3,91	5,20	5,11	5,13	5,13	5,13	5,13	4,43
» Settembre	3,39	3,92	3,30	5,24	3,89	5,19	5,10	5,13	5,14	5,14	5,14	4,39

(*) Dati elaborati dall'Istituto centrale di statistica in base alle quotazioni medie giornaliere dei titoli, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.
(a) Borsa chiusa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Tav. 20. — Situazione dei Buoni del Tesoro poliennali

(Valori in milioni di lire)

BUONI	Consistenza al 30 giugno 1944		Consistenza al 30 giugno 1945		Iscrizioni vigenti al 30 giugno 1945 e loro ripartizione						Consistenza al 30 giugno degli anni sotto indicati	
					al nome			al portatore				
	Rendita	Capitale	Rendita	Capitale	N. dei buoni	Rendita	Capitale nominale	N. dei buoni	Rendita	Capitale nominale	Anni	Capitale
5 % nov. serie speciale 1944	122	2.443	—	—	—	—	—	—	—	—	1935	17.893
5 % nov. a premi 15-2-1940	1.400	28.000	1.400	28.000	23.405	759	15.175	2.842.978	641	12.825	1936	15.664
5 % nov. a premi 15-2-1950 (1ª emiss.)	950	19.000	950	19.000	14.046	151	3.008	2.475.838	799	15.992	1937	19.777
5 % nov. a premi 15-8-1950 (2ª emiss.)	1.050	21.000	1.050	21.000	9.584	135	2.695	1.812.837	915	18.305	1938	20.049
5 % nov. a premi 15-9-1951 (1ª emiss.)	1.250	25.000	1.250	25.000	9.017	200	4.001	2.229.267	1.050	20.999	1939	20.138
4 % nov. a premi 15-9-1951 (2ª em.)(a)	556	13.902	556	13.902	3.410	80	2.007	1.100.557	476	11.895	1940	43.154
5 % nov. a prem. 15-2-1948	602	12.048	602	12.048	513	110	2.204	1.152.033	402	9.844	1941	58.30
5 % nov. a premi 15-9-1951 (a) . . .	555	11.098	555	11.098	2.870	80	1.665	875.235	475	9.493	1942	104.335
3 % quinq. serie spec. 1947 (b) . . .	9	300	9	300	10.000	9	300	—	—	—	1943	134.415
5 % quinq. a premi 1-4-1950 (c) . .	—	—	5.300	106.000	—	—	—	7.000.000	5.300	106.000	1944	132.791
Totale . . .	6.494	132.791	11.872	236.348	73.453	1.524	30.995	19.491.845	10.148	205.353	1945	236.348

(a) Cifre provvisorie, essendo in corso le operazioni di verifica della conversione. — (b) Cifre provvisorie. — (c) Cifre provvisorie in attesa dei risultati definitivi della sottoscrizione.

Tav. 21. — Corso medio ufficiale dei cambi (*)

PAESI	LIRE ITALIANE per 1	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1945	
									settembre	20 ottobre
Australia	Lira sterlina	1	1	1	1	1	60,23	60,23	1	323,70
Belgio	Belga	3,207	3,235	3,242	3,210	3,048	3,042	3,042	2,285	2,2345
Canadà	Dollaro	18,998	18,920	18,404	16,522	1	16,02	15,97	1	90,909
Danimarca	Corona	4,188	4,151	3,911	3,804	3,745	3,825	3,970	1	20,6768
Egitto	Lira egiziana	96,906	95,351	90,364	74,86	1	75,37	75,25	1	415 —
Francia	Franco	0,7752	0,5503	0,4836	0,4132	0,36147	0,38	0,38	2,0180	2,0175
India britannica (Bombay	Rupia	1	1	1	1	1	5,65	5,73	1	30,340
Nuova Zelanda	Lira sterlina	1	1	1	1	1	60,23	60,23	1	323,42

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5 % nov. a premi 15-2-1950 (1ª emiss.)	950	19.000	950	19.000	2.584	135	2.695	1.512.837	915	18.305	1939	20.138
5 % nov. a premi 15-8-1950 (2ª emiss.)	1.050	21.000	1.050	21.000	2.584	200	4.001	2.220.267	1.050	20.999	1939	43.154
5 % nov. a premi 15-9-1951 (1ª emiss.)	1.250	25.000	1.250	25.000	2.017	80	2.007	1.100.657	470	11.895	1940	58.33
4 % nov. a premi 15-9-1951 (2ª em.) (a)	556	13.902	556	13.902	3.416	110	2.204	1.152.033	402	9.844	1941	104.235
5 % nov. a prem. 15-2-1948	602	12.048	602	12.048	513	50	1.505	878.235	475	9.493	1942	134.415
5 % nov. a premi 15-9-1951 (a) . . .	555	11.098	555	11.098	2.870	0	300	—	—	—	1943	132.791
3 % quinq. serie spec. 1947 (b) . . .	0	300	0	300	10.000	—	—	7.000.000	5.300	106.000	1944	236.348
5 % quinq. a premi 1-4-1950 (c) . .	—	—	5.300	106.000	—	1.524	39.995	19.491.845	10.143	205.353	1945	
Totale . . .	6.494	132.781	11.672	236.348	73.453							

(a) Cifre provvisorie, essendo in corso le operazioni di verifica della conversione. — (b) Cifre provvisorie. — (c) Cifre provvisorie in attesa dei risultati definitivi della sottoscrizione.

Tav. 21. — Corso medio ufficiale dei cambi (*)

PAESI	LIRE ITALIANE per 1	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1945 settembre	1945 20 ottobre
Australia	Lira sterlina	1	1	1	1	1	60,23	60,23	1	323,70
Belgio	Belga	3,207	3,255	3,242	3,210	3,048	3,042	3,042	2,235	2,2345
Canadà	Dollaro	18,998	18,920	18,404	16,522	1	16,02	15,97	1	90,909
Danimarca	Corona	4,188	4,151	3,911	3,804	3,745	3,825	3,970	1	20,8768
Egitto	Lira egiziana	96,306	95,381	90,364	74,86	1	75,37	75,28	1	415 —
Francia	Franco	0,7752	0,3503	0,4336	0,4132	0,38147	0,38	0,38	2,0130	2,0175
India britannica (Bombay	Rupia	1	1	1	1	1	5,65	5,73	1	30,349
Nuova Zelanda	Lira sterlina	1	1	1	1	1	60,23	60,23	1	325,42
Paesi Bassi	Fiorino	10,339	10,304	10,264	10,350	10,112	10,09	10,09	37,742	37,7415
Portogallo	Scudo	0,803	0,845	0,778	0,740	0,788	0,792	0,796	4,057	4,057
Regno Unito	Lira sterlina	93,905	92,074	85,407	72,908	75,213	75,28	75,23	400 —	400 —
Spagna	Peseta	1,2972	1,0477	2,1502	1,8423	1,7491	1,6040	1,6040	9,13	9,12
Stati Uniti	Dollaro	19 —	19 —	19,027	19,800	19,710	19,01	19 —	100 —	100 —
Svezia	Corona	4,841	4,792	4.617	4,709	4,620	4,530	4,530	23,845	23,845
Svizzera	Franco svizzero	4,3585	4,3486	4,3953	4,4913	4,4972	4,41	4,41	23,31	23,31
Turchia	Lira turca	15,100	15,14	15,13	15,20	15,29	15,29	15,28	77,52	77,52
Unione Sud Africana	Lira sterlina	1	1	1	1	1	75,28	75,28	1	403,50

(*) Le medie annuali dei cambi riportate nella presente tavola sono calcolate in base ai cambi giornalieri ufficiali oppure di compensazione o, in mancanza dei precedenti, in base ai cambi indicativi, pubblicati dalla Direzione Generale del Tesoro nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tav. 22. — Stanze di compensazione

A) Ammontare complessivo delle operazioni eseguite in contanti

(*Milioni di lire*)

ANNI — MESI	Compensazioni giornaliere					Liquidazioni mensili di borsa (*a*)		In complesso		
	Partite liquidate di debito e di credito			Somme compensate	Differenze saldate con denaro (*a*)	Partite liquidate di debito e di credito	Somme compensate	Partite liquidate di debito e di credito	Somme compensate	Differenze saldate con danaro
	in complesso	di cui: vaglia cambiari e altri assegni bancari	di cui: cambiali							
1939	747.241	148.065	5.553	726.099	21.142	23.515	23.515	770.756	749.614	21.142
1940	941.806	262.023	12.035	922.498	19.368	36.611	36.611	978.477	959.109	19.368
1941	1.366.333	339.910	10.210	1.343.077	23.256	49.982	49.982	1.416.315	1.393.059	23.256
1942	1.834.792	301.094	12.630	1.804.116	30.676	34.102	34.102	1.868.894	1.838.218	30.676
1943	1.693.766	353.398	10.607	1.674.160	19.606	12.202	12.202	1.705.968	1.686.362	19.606
1944	2.117.274	521.414	6.276	2.107.303	9.971	23.271	23.271	2.140.545	2.130.574	9.971
1944 - Gennaio	120.972	28.330	977	120.214	658	1.242	1.242	122.114	121.456	658
» Febbraio	125.146	30.623	963	124.381	765	1.504	1.504	126.740	125.975	765
» Marzo	140.080	34.513	652	139.090	990	1.612	1.612	141.692	140.702	990
» Aprile	157.203	36.460	803	156.016	1.187	2.362	2.362	159.565	158.378	1.187
» Maggio	190.301	46.110	322	189.292	1.009	2.627	2.627	193.018	191.919	1.099
» Giugno	178.112	46.453	602	177.192	920	3.870	3.870	181.982	181.062	920
» Luglio	186.753	42.678	411	185.475	1.308	2.194	2.194	188.977	187.669	1.308
» Agosto	189.477	44.510	278	188.469	1.008	826	826	190.303	189.295	1.008
» Settembre	211.831	47.953	91	211.330	501	1.391	1.391	213.222	212.721	501
» Ottobre	205.190	49.894	596	204.881	309	2.004	2.004	207.194	206.885	309
» Novembre	193.125	53.478	279	192.642	483	2.303	2.303	195.428	194.945	483
» Dicembre	219.064	60.466	302	218.321	743	1.246	1.246	220.310	219.567	743
1945 - Gennaio	232.439	61.652	240	231.809	630	3.585	3.585	236.024	235.394	630
» Febbraio	242.758	64.509	713	241.959	799	2.760	2.760	245.518	244.719	799
» Marzo	291.253	87.035	171	290.240	1.013	3.030	3.030	294.283	293.270	1.013
» Aprile	321.277	81.816	232	320.186	1.091	3.300	3.300	324.577	323.486	1.091
» Maggio	234.186	66.542	117	232.815	1.371	1.193	1.193	235.379	234.008	1.371
» Giugno	322.629	83.127	1.340	321.009	1.620	1.397	1.397	324.026	322.406	1.620

(*a*) Le differenze saldate in danaro, relative alle liquidazioni mensili di borsa, vengono comprese nei saldi delle liquidazioni giornaliere.

B) Operazioni eseguite in contanti presso le singole stanze nelle liquidazioni mensili

Somme compensate

(*Milioni di lire*)

STANZE	1939	1940	1941	1942	1943	1944	Gennaio-Giugno		1944		1945	
							1944	1945	maggio	giugno	maggio	giugno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1939	747.241	148.100	5.033	890.090	21.122	29.515	29.515	770.758	769.374	21.142
1940	941.856	202.923	12.035	922.498	19.368	36.611	36.611	978.477	959.109	19.368
1941	1.366.333	339 910	10.219	1.343.077	23.256	49.982	49.982	1.416.315	1.393.059	23.256
1942	1.834.702	501.094	12.636	1.804.116	30.676	34.102	34.102	1.868.894	1.838.218	30.676
1943	1.693.766	353.398	10.607	1.674.160	19.606	12.202	12.202	1.705.968	1.686.362	19.606
1944	2.117.274	521.414	6.270	2.107.303	9.971	23.271	23.271	2.140.545	2.130.574	9.971
1944 - Gennaio	120.972	28.336	977	120.214	658	1.242	1.242	122.114	121.456	658
» Febbraio	125.145	30.623	963	124.381	765	1.594	1.594	126.740	125.975	765
» Marzo	140.080	34.513	652	139.090	990	1.612	1.612	141.692	140.702	990
» Aprile	157.203	36.400	803	156.016	1.187	2.362	2.362	159.565	158.378	1.187
» Maggio	190.301	46.110	322	189.292	1.009	2.627	2.627	193.018	191.010	1.009
» Giugno	178.112	46.453	602	177.192	920	3.870	3.870	181.982	181.062	920
» Luglio	186.783	42.678	411	185.475	1.308	2.194	2.194	188.977	187.669	1.308
» Agosto	159.477	44.510	278	158.469	1.008	826	826	160.303	159.295	1.008
» Settembre	211.881	47.953	91	211.330	501	1.391	1.391	213.222	212.721	501
» Ottobre	205.190	49.834	506	204.881	309	2.004	2.004	207.194	206.885	309
» Novembre	193.125	53.476	279	192.642	483	2.303	2.303	195.428	194.945	483
» Dicembre	219.064	60.456	302	218.321	743	1.246	1.246	220.210	219.567	743
1945 - Gennaio	232.439	61.652	240	231.809	630	3.585	3.585	236.024	235.394	630
» Febbraio	242.758	64.509	713	241.959	799	2.760	2.760	245.518	244.719	799
» Marzo	291.253	87.035	171	290.240	1.013	3.030	3.030	294.283	293.270	1.013
» Aprile	321.277	81.816	232	320.186	1.091	3.300	3.300	324.577	323.486	1.091
» Maggio	234.156	66.542	117	232.815	1.371	1.193	1.193	235.379	234.008	1.371
» Giugno	322.629	83.127	1.749	321.009	1.620	1.397	1.397	324.026	322.406	1.620

(a) Le differenze saldate in danaro, relative alle liquidazioni mensili di borsa, vengono comprese nei saldi delle liquidazioni giornaliere.

B) Operazioni eseguite in contanti presso le singole stanze nelle liquidazioni mensili

Somme compensate

(Milioni di lire)

STANZE	1939	1940	1941	1942	1943	1944	Gennaio-Giugno		1944		1945	
							1944	1945	maggio	giugno	maggio	giugno
Bologna	260	251	287	299	62	—	—	—	—	—	—	—
Firenze	415	490	424	505	77	3	3	—	—	—	—	—
Genova	3.521	4.077	4.821	2.077	775	2.611	1.468	2.303	303	375	160	225
Livorno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Milano	8.136	17.578	25.540	13.732	5.546	15.339	8.864	9.097	1.788	2.655	580	601
Napoli	1.245	1.546	1.662	2.825	502	—	—	26	—	—	9	6
Padova	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Roma	4.545	6.745	9 404	8.087	3.195	908	603	424	280	—	77	171
Torino	5.136	5.634	7.674	5.480	1.935	4.301	2.281	3.402	214	827	367	304
Trieste	147	128	156	70	16	5	5	—	2	—	—	—
Venezia	110	162	302	118	34	104	83	3	31	13	—	—
Totale	23.515	38.611	49.982	34.102	12.202	23.271	13.307	15.235	2.627	3.870	1.153	1.397

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: TAV. 22. — **Stanze di compensazione**

C) OPERAZIONI ESEGUITE IN CONTANTI PRESSO LE SINGOLE STANZE NELLE COMPENSAZIONI GIORNALIERE

(Milioni di lire)

STANZE	1939	1940	1941	1942	1943	1944	GENNAIO-GIUGNO		1944		1945	
							1944	1945	maggio	giugno	maggio	giugno
PARTITE DI DEBITI E DI CREDITI LIQUIDATE												
Bologna	28.735	32.756	49.941	66.998	76.841	72.553	41.611	28.842	6.797	7.208	6.825	6.344
Firenze	23.018	30.014	45.122	58.269	64.402	60.976	35.670	92.074	7.481	7.825	16.785	15.027
Genova	104.129	123.626	160.004	165.205	126.400	120.300	63.702	72.324	9.512	12.329	8.550	17.680
Livorno	6.510	8.412	10.153	12.086	9.987	—	—	7.819	—	—	2.294	1.906
Milano	288.715	352.249	491.246	732.116	653.419	970.374	406.160	703.066	87.033	82.212	78.101	145.687
Napoli	34.073	46.775	73.077	78.940	62.337	198.399	79.410	151.749	15.708	17.726	23.058	21.828
Padova	11.103	12.300	19.852	32.688	33.621	54.966	25.821	28.149	5.611	6.603	2.638	5.891
Roma	140.152	197.353	324.609	465.657	440.031	292.049	113.169	354.039	25.908	12.313	64.501	72.747
Torino	54.553	75.060	105.360	125.736	121.289	161.718	71.134	117.438	14.013	15.331	16.819	24.244
Trieste	13.715	24.876	30.643	36.511	36.495	52.422	22.010	22.567	4.191	4.245	810	1.303
Venezia	31.638	38.456	49.717	62.586	66.941	127.517	53.167	66.475	10.237	12.320	7.905	9.063
TOTALE	747.241	941.866	1.360.333	1.834.792	1.633.788	2.117.274	911.804	1.644.542	190.391	178.112	234.186	322.629
SOMME COMPENSATE												
Bologna	27.382	30.748	47.530	64.256	74.699	71.417	40.844	23.186	6.719	7.016	6.605	6.107
Firenze	22.359	29.470	44.609	57.727	64.114	60.858	35.663	92.051	7.476	7.823	16.783	15.019
Genova	100.734	121.540	163.409	163.187	124.961	125.891	63.311	72.171	9.300	12.360	8.541	17.598
Livorno	6.079	7.958	9.622	12.455	9.735	—	—	7.129	—	—	2.113	1.699
Milano	279.342	348.359	486.034	725.540	648.374	966.527	405.359	701.612	87.704	82.028	77.739	145.412
Napoli	33.301	44.031	70.184	76.880	58.352	195.401	77.837	149.383	13.400	17.489	23.602	21.501
Padova	10.341	11.567	18.752	31.536	32.279	54.408	25.436	27.819	5.534	6.528	2.622	5.687
Roma	144.536	194.007	321.006	454.959	427.379	290.504	111.709	352.841	25.823	12.282	64.219	72.588
Torino	52.208	72.416	103.166	123.271	120.494	161.048	71.125	117.417	14.006	15.328	16.819	24.227
Trieste	10.022	24.262	29.871	35.744	37.576	51.556	22.068	22.567	4.067	4.138	810	1.271
Venezia	30.735	37.531	48.053	58.561	66.179	127.008	52.743	66.402	10.162	12.260	7.902	8.994
TOTALE	726.099	932.493	1.343.977	1.801.116	1.674.160	2.107.398	905.135	1.638.018	189.292	177.192	232.515	321.009
DIFFERENZE SALDATE CON DENARO												
Bologna	1.353	2.008	2.411	2.742	2.142	1.136	767	656	78	192	180	237
Firenze	659	545	513	542	288	119	8	23	3	2	2	8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945028

Partite di debiti e di crediti liquidate

Bologna	28.735	32.756	49.941	66.998	76.841	72.553	41.611	28.842	6.797	7.208	6.825	6.344
Firenze	23.018	30.014	45.122	59.289	64.492	60.976	35.670	92.074	7.481	7.825	16.785	15.927
Genova	104.129	123.626	166.004	165.205	126.400	128.300	63.702	72.324	9.512	12.329	8.550	17.689
Livorno	6.510	8.412	10.151	12.086	9.987	—	—	7.819	—	—	2.204	1.906
Milano	288.715	352.240	491.248	732.110	653.419	970.374	406.160	703.066	87.933	82.212	78.101	145 687
Napoli	34.975	46.775	73.077	78.940	62.337	108.390	70.410	151.749	18.768	17.726	28.958	21.825
Padova	11.193	12.360	19.852	32.688	33.621	54.966	25.821	28.149	5.611	6.603	2.638	5.891
Roma	149.152	197.353	324.609	465.057	440.031	202.040	112.169	354.039	25.908	12.319	64.501	72.747
Torino	54.353	75.060	105.969	125.736	121.289	161.718	71.194	117.438	14.013	15.381	16.829	21.244
Trieste	19.715	24.876	30.643	36.611	58.495	52.422	23.910	22.567	4.191	4.245	810	1.303
Venezia	31.636	38.436	49.717	59.580	66.941	127.517	53.167	66.475	10.237	12.320	7.905	9.093
TOTALE	747.241	941.906	1.388.333	1.934.782	1.683.766	2.117.274	911.804	1.644.542	190.391	178.112	234.196	322.629

Somme compensate

Bologna	27.382	30.748	47.530	64.256	74.699	71.417	40.844	28.189	6.719	7.016	6.665	6.107
Firenze	22.359	29.479	44.009	57.727	64.114	60.858	35.063	92.051	7.478	7.823	10.783	15.919
Genova	100.734	121.240	163.409	162.187	124.961	125.501	63.311	72.171	9.390	12.300	8.541	17.598
Livorno	6.079	7.955	9.622	12.455	9.735	—	—	7.120	—	—	2.113	1.699
Milano	279.342	348.330	486.094	725.549	648.374	988 527	405.359	701.612	87.704	82.028	77.739	145.412
Napoli	33.301	44.991	70.454	76.850	58.332	106.401	77.837	149.884	18.409	17.489	28.002	21.5[illegible]
Padova	10.341	11.507	18.753	31.526	32.279	54.408	25.436	27.819	5.534	6.528	2.622	5.687
Roma	144.536	194.067	321.000	454.950	437.870	200.504	111.709	352.841	25.823	12.232	64.219	72.588
Torino	52.208	72.416	103.106	123.271	120.494	161.648	71.125	117.417	14.006	15.328	16.819	21.227
Trieste	19.022	24.262	29.871	35.744	57.576	51.556	22.068	22.507	4.057	4.138	810	1.271
Venezia	30.735	37.531	48.673	58.561	66.179	127.098	53.743	66.402	10.162	12.260	7.902	8.994
TOTALE	726.099	922.493	1.372.077	1.891.116	1.674.162	2.107.398	909.185	1.638.018	189.292	177.192	232.815	321.009

Differenze saldate con denaro

Bologna	1.353	2.008	2.411	2.742	2.142	1.136	797	650	78	192	100	237
Firenze	659	535	513	542	378	118	8	23	3	2	2	8
Genova	3.395	2.386	2.595	2.018	1.439	400	391	154	122	29	9	91
Livorno	431	454	531	531	254	—	—	699	—	—	181	207
Milano	4.373	3.890	5.218	6.279	5.045	1.847	801	1.453	229	184	362	275
Napoli	1.672	1.844	2.593	2.090	3.985	2.907	1.572	1.866	209	237	356	321
Padova	702	742	1.099	1.152	1.341	558	385	330	77	75	16	204
Roma	4.616	3.286	3.603	10.106	2.035	1.550	970	1.198	85	31	282	159
Torino	2.285	2.644	2.263	2.465	797	70	69	21	7	5	—	17
Trieste	693	674	772	867	920	866	842	60	124	107	—	32
Venezia	903	995	1.044	1.025	762	419	414	73	75	60	3	99
TOTALE	21.142	19.388	22.256	33.076	19.606	9.971	5.619	6.524	1.009	920	1.371	1.620

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tav. 23. — Attività della Borsa di Roma (*)

A) Dati riassuntivi sul mercato delle varie categorie di titoli

(Valori in migliaia di lire)

ANNI — MESI (a)	Giorni di Borsa (b)	Titoli di Stato e garantiti			Obbligazioni			Azioni			Complesso		
		Quantità	Valore nominale	Valore compenso	Quantità	Valore nominale	Valore compenso	Quantità	Valore nominale	Valore compenso	Quantità	Valore nominale	Valore compenso
1938	260	4.190.399	444.765	356.404	32.327	16.213	13.082	4.302.763	628.566	1.121.223	8.435.489	1.089.544	1.491.609
1939	264	2.324.236	268.895	216.290	47.378	24.304	21.447	4.209.240	600.196	1.049.554	6.580.856	893.485	1.287.297
1940	269	2.586.020	315.935	259.973	40.622	23.861	20.213	4.770.983	754.837	1.509.651	7.404.534	1.094.633	1.789.837
1941	257	3.647.702	453.877	380.105	40.271	20.102	18.067	5.856.956	839.483	1.902.555	9.464.930	1.313.460	2.360.717
1942	238	12.696.149	1.480.208	1.306.527	60.509	31.574	30.861	1.133.460	130.842	285.370	13.890.178	1.642.624	1.622.758
1943	232	5.971.522	968.538	828.311	88.474	47.630	48.514	201.732	49.875	126.295	6.351.728	1.066.052	1.003.120
1944	201	5.977.129	1.385.730	1.265.477	78.802	43.619	45.613	304.704	48.814	165.341	6.360.635	1.478.163	1.476.431
1944 – Gennaio	22	372.175	98.298	78.820	8.668	4.621	4.859	68.135	8.798	23.466	448.978	111.707	107.145
» Febbraio	20	742.564	172.682	152.768	7.057	4.096	4.253	25.475	4.688	11.036	775.096	181.486	168.057
» Marzo	23	703.770	165.685	146.273	6.973	3.774	4.012	27.775	4.411	14.362	738.518	173.870	164.64
» Aprile	19	828.095	188.307	176.121	9.615	5.833	6.243	72.486	13.078	41.663	910.196	207.276	226.027
» Maggio	19	1.022.870	224.035	209.484	10.935	6.717	7.049	66.325	9.079	42.694	1.100.130	240.431	259.227
» Giugno	8	342.925	72.063	68.782	4.750	2.573	2.749	29.650	3.746	15.902	377.325	78.384	87.343
» Agosto	10	141.865	35.452	32.664	3.020	1.547	1.595	—	—	—	144.885	36.999	33.659
» Settembre	20	575.749	91.735	83.495	6.906	3.578	3.685	—	—	—	582.655	95.313	87.039
» Ottobre	22	813.871	183.185	171.320	9.527	4.916	5.050	—	—	—	823.396	188.101	176.370
» Novembre	21	348.363	85.050	79.964	6.273	3.401	3.467	—	—	—	355.140	88.451	83.431
» Dicembre	17	274.377	69.188	64.476	3.073	2.561	2.030	24.918	4.410	16.128	304.368	76.165	82.634
1945 – Gennaio	25	634.365	153.262	143.852	7.284	3.742	3.827	48.168	7.354	29.865	739.817	164.338	177.547
» Febbraio	24	686.432	182.776	181.306	14.119	7.602	8.215	60.548	8.054	25.760	761.099	198.432	215.281

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1939	204	2.324.238	268.895	216.296	47.376	24.304	21.447	4.209.240	600.190	1.049.554	6.580.850	803.483	1.237.297
1940	289	2.586.929	315.035	259.973	40.622	23.861	20.213	4.770.983	754.837	1.509.651	7.404.534	1.004.633	1.789.837
1941	257	3.647.702	453.677	380.105	40.271	20.109	18.087	5.858.966	589.488	1.902.555	9.464.909	1.313.469	2.360.717
1942	238	12.606.149	1.480.208	1.305.527	60.569	31.574	30.861	1.133.460	130.842	285.370	13.890.178	1.642.624	1.622.758
1943	232	5.971.532	965.636	828.311	88.474	47.639	48.514	201.732	40.575	126.289	6.351.725	1.005.092	1.003.129
1944	201	5.077.129	1.385.730	1.265.477	78.802	43.619	45.613	304.764	48.814	165.341	6.360.605	1.478.103	1.470.431
1944 - Gennaio	22	372.175	98.288	78.820	8.068	4.621	4.550	68.135	8.798	23.466	448.976	111.707	107.145
» Febbraio	20	742.564	172.682	152.768	7.057	4.096	4.253	25.475	4.388	11.036	775.096	181.468	168.057
» Marzo	23	703.770	165.685	146.273	6.973	3.774	4.012	27.775	4.411	14.362	735.518	173.870	164.64
» Aprile	19	828.095	188.307	178.121	9.915	5.333	6.243	72.486	13.076	41.653	910.199	207.276	225.027
» Maggio	12	1.092.870	224.035	209.484	10.935	6.717	7.049	56.325	9.679	42.094	1.160.130	240.431	259.227
» Giugno	5	342.925	72.060	68.782	4.750	2.573	2.749	29.650	3.746	10.992	377.325	79.184	87.541
» Agosto	10	141.865	35.452	32.064	3.020	1.547	1.505	—	—	—	144.885	36.099	34.609
» Settembre	20	375.749	91.735	83.405	6.906	3.578	3.680	—	—	—	382.655	95.313	87.985
» Ottobre	22	813.871	183.185	171.320	9.527	4.916	5.060	—	—	—	823.398	188.191	176.370
» Novembre	21	348.868	85.059	79.904	6.273	3.401	3.467	—	—	—	355.140	88.451	83.431
» Dicembre	17	274.377	69.189	64.476	5.073	2.581	2.630	24.018	4.416	10.125	304.365	79.165	82.240
1945 - Gennaio	25	684.865	163.248	143.832	7.264	3.742	3.827	48.168	7.354	29.868	739.817	164.338	177.547
» Febbraio	24	588.432	135.776	131.363	14.119	7.622	7.815	60.642	8.954	47.588	663.193	152.352	186.766
» Marzo	26	465.297	119.594	113.575	8.829	5.039	5.220	41.247	7.077	32.369	516.543	131.910	151.104
» Aprile	24	371.285	88.642	84.418	8.712	4.419	4.522	34.935	5.181	33.074	414.932	98.242	122.515
» Maggio	23	394.315	85.558	89.762	11.317	5.821	5.906	16.703	2.831	15.359	434.425	94.210	101.810
» Giugno	26	1.002.932	168.676	184.257	8.891	5.017	5.119	27.173	5.306	24.891	1.038.995	198.999	214.270

(*) I dati riportati nelle tre sezioni della presente tavola costituiscono alcuni risultati parziali (limitati alla Borsa di Roma) di una apposita rilevazione completa sul mercato italiano dei valori mobiliari, iniziata qualche anno addietro dall'Istituto Centrale di Statistica. Gli analoghi dati per le altre Borse saranno pubblicati non appena ultimate le elaborazioni recentemente riprese.

(a) Agli effetti della presente elaborazione si considerano i *mesi di Borsa*, e non quelli solari; pertanto i dati relativi a ciascun mese si riferiscono alle contrattazioni effettuate nel periodo compreso fra il giorno successivo ai compensi del mese precedente e il giorno del mese considerato stabilito dal calendario di Borsa per i compensi del mese stesso. (b) Durante lo scorso anno la Borsa valori di Roma rimase chiusa dal 5 giugno al 31 luglio 1944; le contrattazioni dei titoli dello Stato e delle obbligazioni furono riprese il 1° agosto e quelle dei titoli azionari il 24 novembre 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Segue : TAV. 23 — **Attività della Borsa di Roma**

B) VALORE DI COMPENSO DELLE DIVERSE SPECIE DI TITOLI TRATTATI

(Migliaia di lire)

CATEGORIE	ANNI							GENNAIO-GIUGNO		1944		1945	
	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1944	1945	Maggio	Giugno	Maggio	Giugno
Giorni di Borsa	260	264	269	257	238	232	201	111	147	19	8	23	26
TITOLI DI STATO	350.698	202.838	250.151	389.801	1.291.264	807.252	1.233.086	814.816	696.302	204.655	65.779	77.482	170.729
1. - Consolidati	80.041	49.510	51.441	67.445	277.011	133.297	184.344	110.064	114.432	28.598	12.061	14.768	21.098
2. - Redimibili	229.431	125.202	139.203	194.367	773.546	277.711	183.002	134.001	108.153	39.771	11.454	12.082	40.144
3. - Buoni del Tesoro	35.226	28.127	59.417	107.789	240.745	396.244	865.740	570.051	473.777	136.356	42.264	50.632	109.487
TITOLI GARANTITI DALLO STATO	5.706	13.457	9.822	10.504	15.323	21.059	32.391	19.431	41.666	4.829	3.023	3.080	13.529
1. - A reddito fisso	3.445	4.539	4.473	4.078	6.736	10.104	13.121	9.152	19.354	2.548	324	1.340	5.446
2. - Con partecipazione ai dividendi	2.261	8.918	5.349	6.426	8.587	10.895	19.270	10.279	28.312	2.281	2.699	1.734	8.083
Totale Titoli di Stato e garantiti	356.404	216.296	259.973	380.105	1.306.587	828.311	1.265.477	834.247	738.028	209.484	68.802	80.562	184.258
OBBLIGAZIONI	13.982	21.447	20.213	18.057	39.861	48.514	45.613	29.185	32.403	7.049	2.769	5.896	5.120
1. - Fondiarie ed equiparate	13.610	20.432	19.602	16.533	26.450	42.697	39.916	26.023	29.059	6.710	2.445	5.371	4.796
2. - Imprese finanziarie	92	588	243	209	591	722	689	176	385	95	—	180	—
3. - Industrie elettriche	280	427	344	1.235	3.541	5.043	4.733	2.986	2.959	238	324	345	324
4. - Zucchero, dolci e affini	—	—	24	—	100	52	282	—	—	—	—	—	—
5. - Gas e acquedotti	—	—	—	24	48	—	13	—	—	—	—	—	—
6. - Immobiliari urbano	—	—	—	51	41	—	—	—	—	—	—	—	—
TITOLI AZIONARI	1.121.223	1.049.554	1.509.651	1.962.555	285.370	126.295	185.341	149.189	183.644	42.094	15.998	15.852	24.895
1. - Imprese finanziarie	143.504	139.271	159.094	171.500	19.623	7.365	5.001	4.719	10.149	1.801	48	1.935	1.006
2. - » assicurative	12	—	12	854	31	497	914	655	1.690	—	400	—	—
3. - » trasporti marittimi	86	449	181	289	84	39	335	265	230	—	44	—	—
4. - Imprese comunicazioni elettriche	16.674	8.206	18.416	34.104	5.472	5.687	9.276	8.601	8.127	1.085	1.313	431	—
5. - Industria del cotone	13.733	21.387	70.057	126.387	5.603	2.900	5.152	4.233	13.851	2.080	180	840	688
6. - » fibre tessili artificiali	363.127	227.503	394.314	526.386	34.379	5.913	5.435	5.350	4.390	2.200	69	660	1.320
7. - Industrie estrattive	109.313	147.197	245.920	193.742	41.606	19.163	25.556	21.793	26.299	4.698	2.243	2.081	4.679
8. - » metallurgiche	41.458	38.451	110.294	132.342	28.649	21.328	37.572	24.679	23.591	8.453	3.204	1.180	4.569
9. - » meccaniche	171.852	213.529	255.353	373.510	20.162	8.200	8.596	6.761	4.709	2.665	1.506	481	192
10. - » elettriche	150.566	150.663	135.664	234.075	76.151	31.835	30.435	34.861	62.687	10.868	3.313	6.315	8.374
11. - Mugnai, pastai e risieri	8.141	4.966	3.167	3.919	1.636	589	1.363	1.303	947	50	455	25	189
12. - Zucchero, dolci e affini	5.761	5.585	9.519	13.710	3.900	1.823	3.708	3.483	3.294	1.459	445	—	595
								5.377	6.792	3.103	1.360	425	554

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1. – Consolidati	86.041	49.510	51.441	67.445	277.911	138.297	184.344	110.063	134.601	108.133	39.771	11.454	12.092	40.144
2. – Redimibili	220.431	125.202	139.208	194.367	772.548	277.711	183.062	134.601	473.777	136.356	42.204	50.682	109.487	
3. – Buoni del Tesoro	95.220	28.127	59.417	107.789	240.745	306.244	865.740	570.031						
TITOLI GARANTITI DALLO STATO	5.708	13.457	9.822	10.504	15.323	21.059	32.391	19.431	41.806	4.829	3.023	3.080	13.529	
1. – A reddito fisso	3.445	4.839	4.473	4.078	6.736	10.164	13.121	9.152	13.354	2.548	324	1.346	5.446	
2. – Con partecipazione ai dividendi	2.261	8.618	5.349	6.426	8.587	10.895	19.270	10.279	28.812	2.281	2.699	1.734	8.083	
Totale Titoli di Stato e garantiti	355.404	216.298	259.973	380.105	1.306.527	828.311	1.265.477	834.247	736.023	209.484	66.362	80.502	194.258	
OBBLIGAZIONI	12.082	21.447	20.213	18.057	30.861	48.514	45.612	29.185	32.493	7.049	2.769	5.896	5.120	
1. – Fondiarie ed equiparate	13.610	20.432	19.602	16.538	26.450	42.697	39.916	26.023	29.059	6.716	2.445	5.372	4.706	
2. – Imprese finanziarie	92	588	243	209	591	722	689	176	385	95	—	190	—	
3. – Industrie elettriche	280	427	344	1.235	3.541	5.043	4.733	2.986	2.959	238	324	395	324	
4. – Zucchero, dolci e affini	—	—	24	—	100	52	282	—	—	—	—	—	—	
5. – Gas e acquedotti	—	—	—	24	48	—	13	—	—	—	—	—	—	
6. – Immobiliari urbane	—	—	—	51	41	—	—	—	—	—	—	—	—	
TITOLI AZIONARI	1.121.223	1.049.554	1.509.651	1.662.555	265.370	126.265	185.341	149.169	183.644	42.694	15.996	15.352	24.895	
1. – Imprese finanziarie	143.504	122.271	159.094	171.500	19.828	7.365	5.901	4.719	10.149	1.891	45	1.935	1.066	
2. – » assicurative	12	—	12	854	31	487	911	655	1.690	—	400	—	—	
3. – » trasporti marittimi	86	489	181	289	84	39	335	265	230	—	44	—	—	
4. – Imprese comunicazioni elettriche	16.074	8.206	18.416	24.101	5.472	5.687	9.276	8.661	8.127	1.995	1.313	431	—	
5. – Industria del cotone	13.753	21.387	70.957	126.387	5.603	2.900	5.152	4.233	13.851	2.069	160	240	688	
6. – » fibre tessili artificiali	383.127	227.503	394.314	526.386	34.379	5.913	6.435	5.350	4.390	2.200	69	660	1.320	
7. – Industrie estrattive	106.313	147.187	245.909	103.742	41.606	19.163	25.596	21.793	26.209	4.698	2.243	2.081	4.679	
8. – » metallurgiche	41.459	38.451	110.204	132.342	28.649	21.828	37.572	34.670	28.593	8.453	3.204	1.183	4.509	
9. – » meccaniche	171.852	213.529	255.353	373.510	20.162	8.200	8.896	8.781	4.709	2.665	1.506	451	192	
10. – » elettriche	155.566	150.603	135.684	234.075	76.181	31.535	30.435	34.861	62.657	10.868	3.313	6.315	8.874	
11. – Mugnai, pastai e risieri	8.141	4.966	3.167	3.919	1.636	580	1.363	1.363	947	40	455	25	160	
12. – Zucchero, dolci e affini	5.781	5.585	9.519	13.710	3.800	1.823	3.708	3.483	3.294	1.456	445	—	595	
13. – Industria prodotti chimici	6.727	22.414	17.863	24.428	7.738	4.034	8.652	8.377	6.722	3.103	1.369	425	554	
14. – Società immobiliari urbane	50.256	28.991	44.148	67.304	20.807	6.427	6.001	5.451	9.254	1.033	396	456	885	
15. – Imprese agricole	10.760	14.152	14.962	21.910	3.423	2.466	1.985	1.622	1.580	652	489	375	335	
16. – Gas e acquedotti	25.274	24.231	28.143	35.513	15.915	5.507	4.985	4.840	5.743	1.561	447	103	919	
17. – Costruttori edili e affini	12	72	833	860	79	42	145	95	379	—	95	—	—	
18. – Cemento, calce e gesso	4	9	6	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. – Ferro-tranvie, navigazione interna	642	2.058	455	1.559	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20. – Industria idro-termale	272	320	196	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE GENERALE	1.491.609	1.287.297	1.789.837	2.360.717	1.622.758	1.003.120	1.476.431	1.012.601	954.075	259.227	87.567	101.810	214.273	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Segue: TAV. 23. — Attività della Borsa di Roma

C) PREZZI E QUANTITÀ DI ALCUNI PRINCIPALI TITOLI TRATTATI

TITOLI	Valore nominale del titolo	Prezzi fatti				Prezzi di compenso				Num. complessivo dei titoli trattati a contanti e a termine	
		Anno 1944		Da gennaio a giugno 1945		Anno 1944		Da gennaio a giugno 1945		Anno 1944	Da gennaio a giugno 1945
		minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo		
TITOLI DELLO STATO O GARANTITI DALLO STATO											
Rendita 3,50 % netto (emiss. 1906)	100	91 —	130 —	103 —	130 —	94 —	116,50	107 —	119,50	220.900	232.550
Rendita 5 % netto	100	76,50	96,85	93,50	110,20	78 —	97,50	96 —	100 —	1.726.500	1.031.000
Prestito redimibile 3,50 % 1934	100	68,75	93,80	85*—	94,05	71,50	90,50	87,50	93,20	1.951.500	1.096.500
» » 5 % 1936	100	82,25	99,75	96,40	99,05	93,75	99 —	97,50	102 —	102.338	42.400
Buoni del Tesoro 15-6-1948, 5%	500	430 —	483 —	480 —	493 —	442,50	489 —	483 —	492,50	120.000	61.700
» » » 15-2 1949, 5%	500	387,50	490 —	405 —	487,50	405 —	485 —	476,50	487 —	117.900	80.800
» » » 15-2-1950, 5%	500	395 —	491 —	463 —	488 —	402,50	483 —	476,50	487 —	253.000	157.200
» » » 15-9-1950, 5%	500	395 —	491 —	463 —	487,50	401,25	483 —	476 —	486,75	375.050	170.300
» » » 15-4-1951, 5%	500	387,50	491 —	462,50	487,50	400 —	488 —	476 —	486,75	381.000	224.720
» » » 15-9-1951, 4%	500	357,50	460 —	432,50	462 —	385 —	452 —	438 —	460,50	621.802	302.100
Consorzio di Credito Opere Pubbliche 5%	500	435 —	504,50	460 —	481 —	450 —	502 —	462 —	470 —	17.755	20.405
I. R. I. Serie speciale MARE 4,50%. .	500	455 —	575 —	500 —	505 —	460 —	530 —	525 —	785 —	11.420	10.743
I. R. I. » » FERRO 4,50% . .	500	480 —	560 —	515 —	560 —	495 —	720 —	620 —	760 —	21.105	18.811
OBBLIGAZIONI											
Istituto Italiano Credito Fondiario 5%	500	515 —	570 —	509 —	550 —	518 —	577 —	512 —	546 —	9.689	9.733
» » » » 4%	500	502 —	538 —	498 —	519 —	506 —	533 —	500 —	510 —	11.775	8.093
Istituto Nazionale Credito Edilizio 5%	500	505 —	545 —	512 —	523 —	507 —	539 —	514 —	518 —	7.290	2.295
Istituto Mobiliare Italiano 7ª emiss. 5%	1.000	918 —	1.010 —	940 —	992 —	925 —	1.005 —	948 —	990 —	8.440	3.300
Istituto di Credito Imprese Pubblica Utilità 5%	500	505 —	540 —	500 —	514 —	511 —	548 —	504 —	512 —	4.645	5.185
Romana di Elettricità 6%	500	520 —	570 —	535 —	553 —	528 —	570 —	528 —	552 —	6.764	1.761
TITOLI AZIONARI											
Torinese Esercizi Telefonici S.T.E.T.	500	1.850 —	2.700 —	1.780 —	2.750 —	1.800 —	3.200 —	1.780 —	2.600 —	400	750
Strade Ferrate Meridionali	500	2.900 —	4.800 —	3.075 —	4.500 —	2.800 —	4.800 —	3.000 —	4.200 —	579	825
Italcable	250	680 —	1.050 —	780 —	1.250 —	840 —	1.250 —	860 —	1.225 —	8.025	6.000
Manifattura Cotoniere Meridionali	150	800 —	3.100 —	1.580 —	3.200 —	810 —	3.200 —	1.600 —	3.050 —	3.225	4.875
Snia Viscosa	300	930 —	3.575 —	1.070 —	2.275 —	930 —	2.750 —	1.020 —	2.200 —	3.100	2.250
Montecatini	100	320 —	1.000 —	440 —	820 —	420 —	830 —	560 —	740 —	43.180	34.315
Ilva	200	205 —	580 —	348 —	490 —	205 —	550 —	380 —	450 —	22.005	6.475
Terni	200	375 —	940 —	595 —	920 —	395 —	725 —	710 —	840 —	21.100	10.073
Finsider A	500	455 —	1.000 —	588 —	810 —	483 —	835 —	680 —	790 —	28.180	17.725
Fabbrica Automobili Isotta Fraschini	100	105 —	270 —	150 —	230 —	110 —	220 —	174 —	190 —	10.850	2.500
Ernesto Breda	200	350 —	680 —	390 —	770 —	380 —	640 —	500 —	700 —	1.550	1.550
Ansaldo	200	312 —	445 —	285 —	495 —	316 —	490 —	310 —	350 —	9.000	4.575

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rendita 3,50 % netto (emiss. 1906)	100	91 —	130 —	103 —	130 —	94 —	116,50	107 —	119,50			
Rendita 5 % netto	100	76.50	96,50	93,60	110,20	78 —	97,50	96 —	100 —	1.723.500	1.031.000	
Prestito redimibile 3,50 % 1934	100	65,75	93,80	85 —	94,05	71,50	90,50	87,50	93,20	1.951.500	1.006.500	
» » 5 % 1936	100	82,25	99,75	96,40	99,05	83,75	99 —	97,50	102 —	102.336	42.400	
Buoni del Tesoro 15-6-1948, 5%	500	430 —	483 —	480 —	493 —	442,50	489 —	485 —	492,50	120.006	61.760	
» » » 15-2-1949, 5%	500	387,50	490 —	465 —	487,50	405 —	486 —	476,50	487 —	117.900	80.800	
» » » 15-2-1950, 5%	500	395 —	491 —	463 —	488 —	402,50	487 —	476,50	487 —	253.000	167.200	
» » » 15-9-1950, 5%	500	395 —	491 —	483 —	487,50	401,25	483 —	476 —	488,75	375.000	170.300	
» » » 15-4-1951, 5%	500	397,50	491 —	482,50	487,50	405 —	488 —	476 —	488,75	381.000	224.720	
» » » 15-9-1951, 4%	500	357,50	460 —	432,50	462 —	385 —	452 —	436 —	460,50	621.802	302.100	
Consorzio di Credito Opere Pubbliche 5%	500	435 —	504,50	480 —	481 —	450 —	502 —	482 —	470 —	17.785	20.405	
I. R. I. Serie speciale MARE 4,50%	500	455 —	575 —	500 —	505 —	460 —	530 —	525 —	785 —	11.420	10.743	
I. R. I. » » FERRO 4,50%	500	480 —	560 —	515 —	560 —	495 —	720 —	620 —	760 —	21.105	18.811	
OBBLIGAZIONI												
Istituto Italiano Credito Fondiario 5%	500	515 —	579 —	509 —	550 —	518 —	577 —	512 —	546 —	9.680	9.733	
» » » » 4%	500	502 —	538 —	498 —	519 —	506 —	539 —	500 —	510 —	11.775	8.093	
Istituto Nazionale Credito Edilizio 5%	500	505 —	545 —	512 —	523 —	507 —	539 —	514 —	518 —	7.200	2.295	
Istituto Mobiliare Italiano 7ª emiss. 5%	1.000	916 —	1.010 —	940 —	992 —	925 —	1.006 —	948 —	990 —	3.440	3.300	
Istituto di Credito Imprese Pubblica Utilità 6%	500	505 —	546 —	500 —	514 —	511 —	548 —	504 —	512 —	4.645	5.185	
Romana di Elettricità 6%	500	520 —	570 —	525 —	558 —	523 —	570 —	528 —	552 —	6.764	1.761	
TITOLI AZIONARI												
Torinese Esercizi Telefonici S.T.E.T.	500	1.850 —	2.780 —	1.780 —	2.750 —	1.360 —	3.200 —	1.780 —	2.600 —	400	750	
Strade Ferrate Meridionali	500	2.900 —	4.800 —	3.075 —	4.500 —	2.600 —	4.890 —	3.000 —	4.200 —	579	825	
Italcable	250	680 —	1.650 —	780 —	1.250 —	810 —	1.250 —	800 —	1.225 —	8.025	6.000	
Manifattura Cotoniere Meridionali	150	800 —	3.100 —	1.580 —	3.200 —	810 —	3.200 —	1.660 —	3.050 —	3.225	4.575	
Snia Viscosa	300	930 —	3.575 —	1.670 —	2.375 —	930 —	2.750 —	1.620 —	2.200 —	3.100	2.250	
Montecatini	100	320 —	1.000 —	440 —	525 —	420 —	630 —	560 —	740 —	43.180	54.315	
Ilva	200	205 —	550 —	348 —	490 —	205 —	550 —	380 —	450 —	22.095	5.475	
Terni	200	375 —	940 —	595 —	920 —	395 —	725 —	710 —	840 —	21.100	10.073	
Finsider A	500	455 —	1.000 —	588 —	810 —	423 —	885 —	680 —	790 —	28.180	17.725	
Fabbrica Automobili Isotta Fraschini	100	105 —	270 —	150 —	220 —	110 —	220 —	171 —	190 —	10.650	2.500	
Ernesto Breda	200	850 —	650 —	390 —	770 —	380 —	640 —	500 —	790 —	1.550	1.550	
Ansaldo	200	212 —	446 —	235 —	425 —	216 —	400 —	310 —	350 —	9.900	4.575	
Fiat	200	1.105 —	2.100 —	1.800 —	2.000 —	1.000 —	2.500 —	1.780 —	2.000 —	350	315	
Unione Esercizi Elettrici	125	410 —	820 —	440 —	750 —	410 —	740 —	440 —	670 —	5.000	3.551	
Romana di Elettricità	500	1.750 —	4.450 —	2.260 —	3.900 —	1.725 —	3.400 —	2.350 —	3.650 —	6.085	6.055	
Adriatica di Elettricità	100	430 —	1.060 —	482 —	925 —	593 —	940 —	580 —	860 —	12.400	13.200	
Edison	200	1.100 —	2.475 —	1.120 —	2.125 —	1.100 —	1.950 —	1.300 —	2.125 —	2.025	5.747	
Molino e Pastificio Pantanella	50	450 —	735 —	440 —	800 —	440 —	725 —	470 —	710 —	2.423	1.522	
Romana Fabbricazione Zucchero	50	328 —	700 —	405 —	790 —	340 —	685 —	440 —	700 —	7.050	5.275	
A. N. I. C.	100	91 —	217 —	100 —	190 —	101 —	197 —	142 —	163 —	57.125	43.800	
Istituto Romano Beni Stabili	150	1.200 —	2.600 —	1.475 —	2.650 —	1.200 —	2.300 —	1.425 —	2.470 —	1.975	1.375	
Istituto Fondi Rustici	100	1.000 —	1.980 —	1.000 —	1.515 —	1.040 —	1.850 —	1.090 —	1.400 —	1.325	1.275	
Italcasa	10	44 —	107 —	66 —	89 —	49 —	86 —	66 —	94 —	26.483	27.000	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tav. 24. — Situazione della Banca d'Italia

(Milioni di lire)

ATTIVO	AL 31 DICEMBRE 1939	1940	1941	1942	1943	PASSIVO	AL 31 DICEMBRE 1939	1940	1941	1942	1943
Oro in cassa	3.674	2.282	2.348	2.673	2.237	Circolazione dei biglietti	18.956	31.306	49.609	73.320	156.632
Altre valute auree	152	—	—	—	—	Vaglia cambiari e assegni	905	3.188	2.292	5.754	7.903
Totale della riserva	3.826	2.282	2.348	2.673	2.237	Depositi in c/c fruttifero	816	2.071	1.882	6.224	17.385
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	Totale dei debiti a vista	20.677	36.545	53.783	85.298	181.919
Cassa	467	1.012	955	440	2.839						
Portafoglio su piazze italiane	3.764	4.833	5.525	24.102	45.767						
Anticipazioni	3.687	3.442	5.797	7.042	7.213						
Titoli	709	818	811	948	899	Capitale	300	300	300	300	300
Conti corr. attivi nel Regno	132	36	115	241	77	Fondo di riserva ordinario	79	156	203	253	301
Istituto per la ricostruzione industriale	4.708	4.708	4.708	4.708	4.708	Riserva straordinaria	36	93	130	178	223
Anticipazioni temporanee al R. Tesoro su Buoni del Tesoro ordinari	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Conti correnti vincolati	840	593	594	491	20.565
Anticipazioni straordinarie al R. Tesoro su Buoni del Tesoro ordinari	2.000	15.500	20.000	49.000	70.000	Conto corrente del R. Tesoro	950	—	1.261	5.387	—
Partite varie	1.397	5.071	6.176	2.315	16.417	Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno - c/c	4	4	13	—	9
Altre attività	135	134	124	122	97	Partito varie	1.151	1.337	1.875	2.343	5.959
Conto corrente del R. Tesoro	—	1.043	—	—	47.284	Utili netti dell'esercizio	131	154	173	174	36
In complesso	23.598	39.182	58.332	94.424	209.312	In complesso	23.598	39.182	58.332	94.424	209.312

PREZZI, SALARI, CONSUMI

Tav. 25. — Prezzi alla produzione di alcuni prodotti agricoli

(Prezzi in lire per quintale, salvo diversa indicazione)

CAMPAGNA DI VENDITA O DI AMMASSO	CEREALI							LEGUMINOSE DA GRANELLA		ALTRI PRODOTTI					
	Grano tenero	Grano duro	Grano-turco	Risone (a)	Segale	Orzo	Avena	Fagioli	Fave	Olio di oliva (b)	Vino comune (c) Lire per grado	Bietole da zucchero (d) Lire per qr. pol.	Canapa (e)	Lana (f) Lire per kg	Bozzoli gialli (g) Lire per kg
1935-36	110	125	75	85	85	75	70	170	95	560	5,50	0,7035	515	14,20	5 —
1936-37	112	127	80	70	95	85	85	175	80	750	7 —	0,7275	503	21,85	‡
1937-38	121	137	85	90	105	95	90	165	80	630	11,10	0,8377	574	27,53	‡
1938-39	135	150	90	94	120	100	90	215	95	731	10,20	0,9288	574	27,53	10 —
1939-40	135	150	98	100	125	115	110	300	135	900	13 —	1 —	700	27,53	10,69
1940-41	155	170	120	130	140	125	135	365	160	893	13 —	1,10	1.020	33,23	15,28
1941-42	175	190	135	145	165	151	151	425	180	1.498	21 —	1,35	1.085	34,15	21,27
1942-43	215	243	146	180	181	153	151	425	180	1.498	21 —	1,50	1.085	34,15	25 —
1943-44	247	311	160	180	200	175	160	425	180	1.498	21 —	2 —	1.243	34,15	25 —
1944-45 (h)	*542*	*1.000*	*289*	*330*	*318*	*643*	*553*	*853*	*672*	*6.125*	‡	‡	‡	‡	‡
Provincie dell'Alta Italia	350	390	250	330	280	250	240	600	260	8.000	90 —	3 —	1.778	47,97	47 —
Altre provincie	600	1.000	650	495	900	700	850	1.950	875	6.000	‡	‡	‡	‡	‡
1945-46 (h)	*802*	*1.000*	‡	‡	*759*	*685*	*624*	‡	‡	—	—	*17* —	‡	‡	‡
Provincie dell'Alta Italia	750	830	‡	‡	750	553	542	‡	‡	—	—	16 —	‡	‡	‡
Altre provincie	900	1.000	650	675	900	700	650	2.000	1.080	—	—	22 —	8.148	327,29	‡

Avvertenze. — 1) Per campagna di vendita s'intende il periodo, compreso fra l'epoca di un raccolto e quello del raccolto successivo di ciascun prodotto, durante il quale normalmente si effettua, da parte degli agricoltori, la vendita del prodotto stesso. I prezzi riportati nella presente tabella sono pertanto i prezzi praticati dagli agricoltori o a questi corrisposti pei prodotti raccolti rispettivamente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

Portafoglio su piazze italiane . .	3.704	4.933	5.529	24.162	45.767										
Anticipazioni	3.657	3.442	5.797	7.042	7.213										
Titoli	709	813	811	948	899	Capitale	300	300	300	300	300
Conti corr. attivi nel Regno . .	132	38	115	241	77	Fondo di riserva ordinario . .	79	156	203	253	301
Istituto per la ricostruzione industriale	4.708	4.708	4.708	4.708	4.708	Riserva straordinaria	38	93	130	178	223
Anticipazioni temporanee al R. Tesoro su Buoni del Tesoro ordinari	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Conti correnti vincolati	840	593	594	491	20.565
Anticipazioni straordinarie al R. Tesoro su Buoni del Tesoro ordinari	2.000	15.000	20.000	49.000	70.000	Conto corrente del R. Tesoro . .	850	—	1.261	5.387	—
Partite varie	1.397	3.071	6.176	2.315	16.417	Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno – c/c	4	4	13	—	0
Altre attività	135	134	124	122	97	Partite varie	1.181	1.337	1.875	2.343	5.959
Conto corrente del R. Tesoro .	—	1.043	—	—	47.284	Utili netti dell'esercizio	131	154	173	174	96
In complesso . . .	23.598	39.182	58.332	94.424	209.312	In complesso . . .	23.598	39.182	58.332	94.424	209.312

PREZZI, SALARI, CONSUMI

TAV. 25. — Prezzi alla produzione di alcuni prodotti agricoli

(Prezzi in lire per quintale, salvo diversa indicazione)

CAMPAGNA DI VENDITA O DI AMMASSO	CEREALI							LEGUMINOSE DA GRANELLA		ALTRI PRODOTTI					
	Grano		Grano-turco	Risone (a)	Segale	Orzo	Avena	Fagioli	Fave	Olio di oliva (b)	Vino comune (c) Lire per grado	Bietolo da zucchero (d) Lire per gr. pol.	Canapa (e)	Lana (f) Lire per kg	Bozzoli gialli (g) Lire per kg
	tenero	duro													
1935-36	110	125	75	65	85	75	70	170	95	560	5,50	0,7335	515	14,20	5 —
1936-37	112	127	80	70	95	85	85	175	80	755	7 —	0,7275	503	21,85	"
1937-38	121	137	85	90	105	95	90	165	80	659	11,10	0,8377	574	27,53	"
1938-39	135	150	90	94	120	100	90	215	95	731	10,20	0,9288	574	27,53	10 —
1939-40	135	150	98	100	125	115	110	300	135	800	13 —	1 —	700	27,53	10,69
1940-41	155	170	120	130	140	125	135	365	160	893	13 —	1,10	1.020	33,23	15,28
1941-42	175	190	135	146	165	161	151	425	180	1.498	21 —	1,35	1.085	34,15	21,27
1942-43	215	243	146	160	181	183	151	425	180	1.498	21 —	1,50	1.085	34,15	25 —
1943-44	247	311	160	150	200	175	180	425	180	1.498	21 —	2 —	1.243	34,15	25 —
1944-45 (h)	*542*	*1.000*	*289*	*330*	*315*	*643*	*553*	*353*	*672*	*6.125*	?	?	?	?	?
Provincie dell'Alta Italia . . .	350	380	250	330	280	250	240	600	260	8.000	90 —	8 —	1.779	47,97	47 —
Altre provincie	600	1.000	650	445	900	700	650	1.250	675	6.000	?	?	?	?	?
1945-46 (h)	*802*	*1.000*	?	?	*759*	*685*	*624*	?	?	—	—	*17* —	?	?	?
Provincie dell'Alta Italia . . .	750	830	?	?	750	583	542	?	?	—	—	15 —	?	?	?
Altre provincie	900	1.000	650	675	900	700	650	2.000	1.060	—	—	22 —	8.143	327,29	?

Avvertenze. — 1) Per campagna di vendita s'intende il periodo, compreso fra l'epoca di un raccolto e quello del raccolto successivo di ciascun prodotto, durante il quale normalmente si effettua, da parte degli agricoltori, la vendita del prodotto stesso. I prezzi riportati nella presente tabella sono pertanto i prezzi praticati dagli agricoltori o a questi corrisposti pei prodotti raccolti rispettivamente negli anni dal 1935 al 1945.

2) I prezzi indicati in grassetto sono quelli stabiliti in regime di ammasso obbligatorio pei prodotti che vi sono soggetti e sono comprensivi della quota fissa a carico dello Stato e dell'eventuale premio di sollecito conferimento, a partire dall'anno in cui tali quote e premi vennero concessi. Per il grano, la segale e l'orzo i prezzi della campagna di vendita 1942-43 sono comprensivi del premio di semina concesso soltanto in tale campagna per detti prodotti.

3) I prezzi dei prodotti soggetti all'ammasso, relativi agli anni precedenti al regime di ammasso, e quelli dei prodotti non soggetti all'ammasso, sono desunti dalle disposizioni ufficiali o sulla base dei prezzi praticati in alcuni principali mercati.

4) I prezzi del periodo considerato sono stati tutti riferiti alle qualità, condizioni di vendita e fasi commerciali risultanti per i singoli prodotti, nell'ultima campagna di vendita, effettuando opportuni ragguagli nei casi in cui alcune delle suddette caratteristiche non sono rimaste costanti nel periodo considerato.

(a) Prezzi al netto delle spese di magazzinaggio per le quali sono concesse maggiorazioni mensili massime in aggiunta ai prezzi indicati, stabiliti per l'inizio delle campagne; il prezzo della campagna 1945-46 è comprensivo del sopraprezzo di L. 230 concesso a titolo di sussidio delle maggiori spese colturali. (b) Prezzo dell'olio di produzione, Puglie, Lucania, Calabria per merce nuda filtrata, franco magazzino di raccolta o del produttore. (c) Prezzo al netto della quota di distillazione. (d) I prezzi indicati sono ragguagliati per tutte le campagne a bietole di grado polarimetrico fisso (16 gradi) per prodotto consegnato alle fabbriche non comprensivi dei contributi per spese di trasporto. (e) Partite buone, prezzi comprensivi delle varie integrazioni del prezzo base di valutazione delle partite; per la campagna 1945-46 prezzo dell'Italia Centrale. (f) Prezzi fra produttore ed ammasso della Roma 1ª sopravissana in saltato 60 % per merce imballata resa franco magazzino di consegna. (g) Resa 1:10 per le campagne dal 1942-43 in poi prezzi base fissati per legge; per le campagne precedenti i prezzi sono comprensivi delle integrazioni varie sui prezzi base, al netto delle spese di essiccazione. (h) Prezzi medi calcolati in base alla media aritmetica ponderata dei prezzi stabiliti per le provincie dell'Alta Italia e per quelle dell'Italia centro-meridionale e insulare; la ponderazione dei prezzi è effettuata tenendo conto delle quantità dei vari prodotti conferiti in media agli ammassi nelle ultime campagne.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

Tav. 26 — Prezzi effettivamente pagati da pubbliche Amministrazioni per acquisti di merci e articoli vari nel mese di giugno 1945

MERCI	Città	Fase di scambio (a)	Condizioni di vendita (b)	Unità di misura	Prezzo
1. — Materie prime e prodotti siderurgici					
Acciaio rapido in verghe	Reggio C.	B	b	kg	600
Acciaio tondo da mm 10	Palermo	B	b	»	135
Acciaio tondino da mm 15 a 30	»	B	b	»	190
Lamiera zincata m 1 × 0,80 ×	Roma	B	b	»	95
Lamiera acciaio speciale da mm 7 a 10	Palermo	B	b	»	125
Lamiera nera mm 15	Bari	B	b	»	168
2. — Metalli non ferrosi e semilavorati					
Rame in sbarre da mm 25 a 32	Bari	B	b	kg	540
Stagno vergine	»	B	b	»	900
Ottone in filo crudo da mm 5	»	B	b	»	500
Metallo bianco (lega 6)	Palermo	B	b	»	430
» » antifrizione	Bari	B	b	»	250
3. — Prodotti dell'industria meccanica					
Macchina calcolatrice «Precedes Euklid» mod. 21	Roma	B	b	cad.	65.000
Macchina addizionatrice «Burroughs» a 10 colonne	Firenze	B	b	»	40.625
Macchina da scrivere «Olivetti» mod. 40	Roma	B	b	»	21.000
Macchina da scrivere «Olivetti» a doppio carrello	»	B	b	»	20.000
Macchina da scrivere «Underwood» mod. 5 con coperchio	Napoli	B	b	»	29.270
4. — Pneumatici e camere d'aria					
Copertoni per «Fiat 1100» e «Aprilia»	Ancona	B	b	cad.	50.000
Copertoni per «Balilla»	»	B	b	»	38.650
5. — Carboni fossili e combustibili vegetali					
Carbone coke per forni	Roma	A	a	q	670
Legna da ardere	»	B	b	»	251
9. — Oli combustibili e lubrificanti					

MERCI	Città	Fase di scambio (a)	Condizioni di vendita (b)	Unità di misura	Prezzo
7. — Legname da lavoro					
Abete	Palermo	B	b	m³	14.000
Castagno in tavoloni	»	B	b	»	12.000
Faggio in tavoloni da m 2 a m 2,20, spessore da cm 6 a cm 10	»	B	b	»	10.000
Pioppo in tavoloni da m 2 a m 3,20, spessore da cm 6 a cm 10	Roma	B	b	»	11.000
Quercia	Palermo	B	b	»	9.000
Pino in tavoloni	Roma	B	b	»	10.500
8. — Laterizi ed altro materiale edilizio					
Calce spenta	Roma	B	b	m³	4.800
Calce spenta in pasta	»	C	c	»	2.200
Gesso fino	»	B	b	q	3.500
Cemento	Cagliari	B	b	»	1.510
Tegoloni curve (embrici)	Roma	C	d	100 pezzi	1.900
9. — Vetri					
Vetri in lastre	Palermo	B	b	m²	1.260
Vetri in lastre	Roma	B	b	»	750
10. — Prodotti chimici					
Solfato di rame	Bari	B	b	kg	320
Cloruro di ammonio	Napoli	B	b	»	500
Carburo di calcio	Bari	B	b	»	197
Soda Solvay	Roma	B	b	»	50
Ammoniaca pura al 30 %	»	B	b	»	170
Ossigeno in bombole	Bari	B	b	m³	30
Acqua regia	Roma	B	b	l	110
11. — Carta e articoli di cancelleria					
Carta protocollo rigata	Reggio C.	B	b	400 fogli	1.710
Carta protocollo uso bollo	»	B	b	»	1.710
Carta quadrettata	»	B	b	»	1.710
Carta vergatina per macchina	Ancona	B	b	500 fogli	301
Carta per ciclostile	Bari	B	b	400 fogli	400
Carta per ciclostile	Palermo	B	b	»	428
Carta per ciclostile	Reggio C.	B	b	»	527
Matite nere	Ancona	B	b	cad.	15
Matite colorate	»	B	b	»	15
Matite copiative	»	B	b	»	15
Gomme per lapis ed inchiostro	»	B	b	»	10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Acciaio tondo da mm 16	Palermo	B	b	»	135	
Acciaio tondino da mm 12 a 20 .	»	B	b	»	190	
Lamiera zincata m 1 × 0,80 × [illegible]	Roma	B	b	»	98	
Lamiera acciaio speciale da mm 7 a 10	Palermo	B	b	»	125	
Lamiera nera mm 15	Bari	B	b	»	168	

7. — METALLI NON FERROSI E SEMILAVORATI

Rame in arr da mm 25 a 32 .	Bari	B	b	kg	540	
Stagno v rgine	»	B	b	»	900	
Ottone i filo trafilato da mm 5 . .	»	B	b	»	500	
Metallo bianco (lega 8)	Palermo	B	b	»	430	
» » anti rizione . . .	Bari	B	b	»	250	

8. — PRODOTTI DELL'INDUSTRIA MECCANICA

Macchina calcolatrice « Precedes Euklid » mod. 21	Roma	B	b	cad.	95.000	
Macchina addizionatrice « Burroughs » a 10 colonne	Firenze	B	b	»	40.625	
Macchina da scrivere « Olivetti » mod. 49	Roma	B	b	»	21.000	
Macchina da scrivere « Olivetti » a doppio carrello	»	B	b	»	20.000	
Macchina da scrivere « Underwood » mod. 5 con coperchio .	Napoli	B	b	»	29.270	

9. — PNEUMATICI, CAMERE D'ARIA

Copertoni per « Fiat 1100 » e « Aprilia »	Ancona	B	b	cad.	50.000	
Copertoni per « Bubila »	»	B	b	»	28.650	

5. — CARBONI FOSSILI E COMBUSTIBILI VEGETALI

Carbone coke per forni	Roma	A	a	q	670	
Legna da ardere	»	B	b	»	251	

6. — OLI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

Benzina	Roma	B	b	q	2.080	
Petrolio	»	B	b	»	2.220	
Gasolio	»	B	b	»	2.145	
Olio combustibile per motori . .	»	B	b	»	900	
Olio combustibile per forni e caldaie	»	B	b	»	400	

Foglio di tavoloni da m 2 a m 2,50, spessore da cm 6 a cm 10	»	B	b	»	13.000	
Doppio di tavoloni da m 2 a m 3,20, spessore da cm 6 a cm 10	Roma	B	b	»	11.000	
Quercia	Palermo	B	b	»	9.000	
Pino in tavoloni	Roma	B	b	»	10.500	

8. — LATTIZI ED ALTRO MATERIALE EDILIZIO

Calce spent	Roma	B	b	m³	4.600	
Calce spent . in pasta	»	C	c	»	2.200	
Gesso fino	»	B	b	q	3.500	
Cemento	Cagliari	B	b	»	1.510	
Tegol curvo (embrici)	Roma	C	d	100 pezzi	1.000	

9. — VETRI

Vetri in lastre	Palermo	B	b	m²	1.250	
Vetri in lastre	Roma	B	b	»	750	

10. — PRODOTTI CHIMICI

Solfato di rame	Bari	B	b	kg	320	
Cloruro di ammonio	Napoli	B	b	»	500	
Carburo di calcio	Bari	B	b	»	197	
Soda Solvay	Roma	B	b	»	50	
Ammoniaca pura al 30 %	»	B	b	»	170	
Ossigeno in bombole	Bari	B	b	m³	30	
Acqua regia	Roma	B	b	l	110	

11. — CARTA E ARTICOLI DI CANCELLERIA

Carta protocollo rigata	Reggio C.	B	b	400 fogli	1.710	
Carta protocollo uso bollo	»	B	b	»	1.710	
Carta quadrettata	»	B	b	»	1.710	
Carta vergatina per macchina . .	Ancona	B	b	500 fogli	301	
Carta per ciclostile	Bari	B	b	400 fogli	400	
Carta per ciclostile	Palermo	B	b	»	420	
Carta per ciclostile	Reggio C.	B	b	»	527	
Matite nere	Ancona	B	b	cad.	15	
Matite colorate	»	B	b	»	15	
Matite copiative	»	B	b	»	15	
Gomme per lapis ed inchiostro .	»	B	b	»	10	
Inchiostro nero	Reggio C.	B	b	l	180	
Inchiostro per ciclostile in tubi .	Cagliari	B	b	cad.	200	
Inchiostro per timbri	Ancona	B	b	bott.	31	
Nastri per macchina	Ancona	B	b	cad.	130	
Nastri per macchina	Reggio C.	B	b	»	238	
Nastri per macchina	Roma	B	b	»	201	

(a) Le fasi di scambio sono: A = dal produttore; B = dal grossista; C = dal dettagliante.
(b) Le condizioni di vendita sono: a = franco magazzino produttore; b = franco magazzino grossista; c = franco magazzino amministrazione; d = franco vagone Ferrovie dello Stato.

N. B. — Presso l'Istituto Centrale di Statistica sono disponibili i prezzi di numerose altre merci ed articoli acquistati dalle Amministrazioni dello Stato e da altre pubbliche Amministrazioni negli anni 1938 e 1942, nell'ottobre 1944 e dal gennaio 1945 in poi; non si ritiene opportuno riportare nella presente tavola tali prezzi retrospettivi, in quanto gli acquisti necessariamente effettuati dalle singole amministrazioni non sempre si riferiscono a merci ed articoli di identica specie e qualità nonchè ad identiche fasi di scambio o condizioni di vendita, come sarebbe invece necessario per rendere possibili sistematici confronti dei prezzi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

TAV. 27. — Numeri indici dei prezzi al minuto di alcuni generi alimentari (*)

(Base 1938 = 100

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE — REGIONI	INDICI DEI PREZZI MEDI ANNUI					INDICI DEI PREZZI MEDI MENSILI							
						Indice generale		Indici di categoria					
								Generi razionati (a)				Altri generi (Prezzi effettivi)	
								legali		mercato nero			
	1938	1940	1941	1942	1943	Luglio 1945	Agosto 1945	Luglio 1945	Agosto 1945	Luglio 1945	Agosto 1945	Luglio 1945	Agosto 1945
Italia Settentrionale:	107	127	143	159	186	†	†	†	†	†	†	†	†
Piemonte	109	125	145	161	185	†	†	†	†	†	†	†	†
Liguria	104	122	141	159	192	†	†	†	†	†	†	†	†
Lombardia	108	127	143	157	192	†	†	†	†	†	†	†	†
Venezia Tridentina	109	127	144	160	179	†	†	†	†	†	†	†	†
Veneto	107	127	142	159	178	†	†	†	†	†	†	†	†
Venezia Giulia	107	129	150	176	199	†	†	†	†	†	†	†	†
Emilia	107	125	142	159	181	†	†	†	†	†	†	†	†
Italia Centrale:	106	125	142	161	190	3.026	3.061	832	846	7.116	7.613	3.314	3.78[illegible]
Toscana	107	128	144	164	188	3.095	3.086	812	831	6.882	7.769	3.795	3.733
Marche	106	128	146	165	179	2.336	2.388	860	870	6.310	6.727	2.562	2.695
Umbria	104	119	139	159	189	2.734	2.716	840	862	7.188	7.010	3.358	3.332
Lazio	106	124	139	156	197	3.420	3.420	838	846	7.472	7.994	4.490	4.347
Italia Meridionale:	104	120	135	157	172	2.682	2.684	871	839	5.955	5.958	3.298	3.290
Abruzzi e Molise	105	124	147	169	186	2.924	2.885	865	861	6.543	6.519	3.512	3.438
Campania	104	120	134	153	174	2.804	2.910	887	893	6.837	6.920	3.405	3.586
Puglie	105	120	138	155	165	2.604	2.606	894	930	5.402	5.346	3.265	3.249
Lucania	103	121	141	157	173	2.565	2.542	861	862	5.991	5.707	3.465	3.483
Calabrie	103	119	140	158	169	2.081	2.200	809	841	4.422	4.445	2.362	2.554
Italia Insulare:	104	120	137	156	167	2.145	2.166	900	909	4.652	4.678	2.338	2.360
Sicilia	105	120	139	157	170	2.194	2.243	922	933	4.234	4.383	2.454	2.481
Sardegna	102	118	131	151	154	1.964	1.921	815	829	6.189	5.761	1.911	1.915
INDICE NAZIONALE	106	124	141	159	181	†	†		†	†	†	†	†

(*) I numeri indici riportati nella presente tavola sono calcolati in base ai prezzi al minuto dei generi alimentari elencati nella tavola seguente, rilevati dagli uffici comunali dei capoluoghi di provincia. Gli indici regionali — per la prima volta qui calcolati — sono ottenuti: 1) calcolando, per ciascun genere, la media aritmetica ponderata dei prezzi praticati nei capoluoghi di provincia di ciascuna regione; la ponderazione è stabilita in base alla popolazione dei capoluoghi considerati; 2) calcolando, per ciascuna merce, il corrispondente indice regionale e infine la media aritmetica ponderata di tali indici; per quest'ultima ponderazione, a ciascun genere viene attribuito un peso costante, proporzionale al valore dei consumi del genere stesso, calcolato ai prezzi del 1938.

Gli indici delle circoscrizioni geografiche e quello nazionale sono ottenuti calcolando la media aritmetica ponderata degli indici regionali.

(a) Sono considerati i seguenti generi: pane, pasta, olio, zucchero, i quali sono sottoposti a una disciplina di consumo con modalità pressochè uniformi in tutto il territorio nazionale.

TAV. 28. — Prezzi medi dei generi alimentari considerati per il calcolo degli indici dei prezzi al minuto

GENERI	Unità di misura	REGNO 1938	ITALIA SETTENTRIONALE 1938	ITALIA CENTRALE			ITALIA MERIDIONALE			ITALIA INSULARE		
				1938	Agosto 1945		1938	Agosto 1945		1938	Agosto 1945	
					legali	mercato nero e libero		legali	mercato nero e libero		legali	mercato nero e libero
Pane	kg.	1,90	1,90	1,90	3,80	3,80	1,90	3,80	3,80	1,90	3,80	3,80
Pasta	kg.	2,—	2,—	2,—	4,—	4,—	2,—	4,—	4,—	2,—	4,—	4,—
Riso	kg.	2,—	2,—	2,—	4,—	4,—	2,—	4,—	4,—	2,—	4,—	4,—
Farina bianca	kg.	1,80	1,80	1,80	3,60	3,60	1,80	3,60	3,60	1,80	3,60	3,60
Farina gialla	kg.	1,—	1,—	1,—	2,—	2,—	1,—	2,—	2,—	1,—	2,—	2,—
Olio	kg.	8,—	8,—	8,—	16,—	16,—	8,—	16,—	16,—	8,—	16,—	16,—
Zucchero	kg.	4,—	4,—	4,—	8,—	8,—	4,—	8,—	8,—	4,—	8,—	8,—
Latte	litro	1,—	1,—	1,—	2,—	2,—	1,—	2,—	2,—	1,—	2,—	2,—
Burro	kg.	20,—	20,—	20,—	40,—	40,—	20,—	40,—	40,—	20,—	40,—	40,—
Formaggio	kg.	12,—	12,—	12,—	24,—	24,—	12,—	24,—	24,—	12,—	24,—	24,—
Uova	cad.	0,50	0,50	0,50	1,—	1,—	0,50	1,—	1,—	0,50	1,—	1,—
Carne bovina	kg.	10,—	10,—	10,—	20,—	20,—	10,—	20,—	20,—	10,—	20,—	20,—
Carne suina	kg.	10,—	10,—	10,—	20,—	20,—	10,—	20,—	20,—	10,—	20,—	20,—
Carne ovina	kg.	10,—	10,—	10,—	20,—	20,—	10,—	20,—	20,—	10,—	20,—	20,—
Carne equina	kg.	5,—	5,—	5,—	10,—	10,—	5,—	10,—	10,—	5,—	10,—	10,—
Pesce fresco	kg.	8,—	8,—	8,—	16,—	16,—	8,—	16,—	16,—	8,—	16,—	16,—
Pesce salato	kg.	8,—	8,—	8,—	16,—	16,—	8,—	16,—	16,—	8,—	16,—	16,—
Patate	kg.	1,—	1,—	1,—	2,—	2,—	1,—	2,—	2,—	1,—	2,—	2,—
Legumi secchi	kg.	2,—	2,—	2,—	4,—	4,—	2,—	4,—	4,—	2,—	4,—	4,—
Ortaggi freschi	kg.	1,—	1,—	1,—	2,—	2,—	1,—	2,—	2,—	1,—	2,—	2,—
Frutta fresca	kg.	2,—	2,—	2,—	4,—	4,—	2,—	4,—	4,—	2,—	4,—	4,—
Vino	litro	2,—	2,—	2,—	4,—	4,—	2,—	4,—	4,—	2,—	4,—	4,—
Caffè	kg.	20,—	20,—	20,—	40,—	40,—	20,—	40,—	40,—	20,—	40,—	40,—
Sale	kg.	0,50	0,50	0,50	1,—	1,—	0,50	1,—	1,—	0,50	1,—	1,—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Italia Settentrionale:	107	127	143	160	168	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Piemonte	109	126	145	161	185	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Liguria	104	122	141	159	162	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Lombardia	108	127	143	157	162	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Venezia Tridentina	109	127	144	180	179	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Veneto	107	127	142	159	176	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Venezia Giulia	107	129	150	178	169	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Emilia	107	125	142	159	181	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Italia Centrale:	106	125	142	161	169	3.020	3.061	829	849	7.116	7.613	3.314	3.76
Toscana	107	126	144	164	168	3.005	3.050	812	831	6.882	7.764	3.795	3.733
Marche	106	124	146	165	179	2.336	2.388	860	870	6.910	6.727	2.582	2.685
Umbria	104	119	139	159	189	2.734	2.716	840	802	7.188	7.016	3.353	3.332
Lazio	105	124	139	156	197	3.420	3.420	888	846	7.472	7.904	4.490	4.341
Italia Meridionale:	104	120	138	157	172	2.892	2.984	871	838	5.956	5.958	3.298	3.290
Abruzzi e Molise	105	124	147	160	160	2.924	2.885	885	861	6.543	6.519	3.512	3.438
Campania	104	120	134	153	174	2.804	2.910	887	893	6.837	6.020	3.405	3.588
Puglie	105	120	138	155	165	2.604	2.806	894	930	5.402	5.348	3.265	3.249
Lucania	103	121	141	167	178	2.905	2.842	861	802	5.991	5.707	3.405	3.433
Calabrie	103	119	140	158	166	2.051	2.200	809	841	4.422	4.445	2.362	2.554
Italia Insulare:	104	120	137	156	167	2.145	2.166	909	909	4.652	4.678	2.338	2.360
Sicilia	105	120	139	157	170	2.194	2.239	923	933	4.234	4.383	2.454	2.481
Sardegna	102	118	131	151	154	1.904	1.921	815	820	6.189	5.761	1.911	1.915
INDICE NAZIONALE	106	124	141	159	181	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑

(*) I numeri indici riportati nella presente tavola sono calcolati in base ai prezzi al minuto dei generi alimentari elencati nella tavola seguente, rilevati dagli uffici comunali dei capoluoghi di provincia. Gli indici regionali — per la prima volta qui calcolati — sono ottenuti: 1) calcolando, per ciascun genere, la media aritmetica ponderata dei prezzi praticati nei capoluoghi di provincia di ciascuna regione; la ponderazione è stabilita in base alla popolazione dei capoluoghi considerati; 2) calcolando, per ciascuna merce, il corrispondente indice regionale e infine la media aritmetica ponderata di tali indici; per quest'ultima ponderazione, a ciascun genere viene attribuito un peso costante, proporzionale al valore dei consumi del genere stesso, calcolato ai prezzi del 1938.

Gli indici delle circoscrizioni geografiche e quello nazionale sono ottenuti calcolando la media aritmetica ponderata degli indici regionali.

(a) Sono considerati i seguenti generi: pane, pasta, olio, zucchero, i quali sono sottoposti a una disciplina di consumo con modalità pressochè uniformi in tutto il territorio nazionale.

AV. 28. — Prezzi medi dei generi alimentari considerati per il calcolo degli indici dei prezzi al minuto

GENERI	Unità di misura	Regno 1938	Italia settentrionale 1938	Italia centrale			Italia meridionale			Italia insulare		
				1938	Agosto 1945		1938	Agosto 1945		1938	Agosto 1945	
					legali	mercato nero e libero		legali	mercato nero e libero		legali	mercato nero e libero
1. Pane	kg	1,94	2,03	1,94	16,48	77,74	1,78	16,48	83,47	1,03	17,95	65,58
2. Pasta	»	2,75	2,85	2,72	22,40	104,33	2,71	22,33	127,65	2,51	22,50	90,69
3. Riso	»	1,90	1,90	1,94	—	—	1,96	—	—	2,03	—	—
4. Farina di frumento	»	1,94	1,94	1,93	—	70,14	1,95	—	88,82	1,95	—	74,81
5. Farina di granturco	»	1,29	1,28	1,27	—	—	1,20	—	—	1,60	—	—
6. Fagioli	»	2,15	2,15	2,24	—	94,94	2,08	—	130,74	2,13	—	93,83
7. Patate	»	0,56	0,56	0,61	—	—	0,52	—	—	0,79	—	—
8. Conserva di pomodoro	»	3,66	3,51	3,34	—	249,58	3,83	—	235,15	4,09	—	196,63
9. Zucchero	»	6,63	6,58	6,60	24,78	741,36	6,67	27,94	725,42	6,85	27,13	660,60
10. Vino	l	2,22	2,11	2,07	—	72,81	2,42	—	37,72	2,46	—	30,92
11. Olio	»	7,66	7,79	7,86	78,82	522,05	7,39	74,43	325,09	7,40	72,36	282,16
12. Burro	kg	15,10	14,74	15,69	—	—	15,63	—	—	17,25	—	—
13. Lardo	»	10,04	9,80	9,88	—	548,58	10,05	—	553,41	10,86	—	49,79
14. Carne bovina	»	10,95	11,52	8,88	—	253,31	10,89	—	289,40	12,05	—	192,19
15. Formaggio da condimento	»	13,08	13,95	12,90	—	618,48	12,04	—	574,71	11,97	—	396,08
16. Latte	l	1,31	1,17	1,24	—	35,50	1,46	—	40,93	1,07	—	33,64
17. Uova	pezzo	0,52	0,52	0,51	—	22,09	0,52	—	20,31	0,52	—	14,20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TAV. 29. — Prezzi al minuto di alcuni principali generi alimentari, del carbone e del gas (*)

(Prezzi in lire per kg, salvo diversa indicazione)

CITTÀ	PANE			PASTA			FARINA DI FRUMENTO			FAGIOLI SECCHI			PATATE			POMODORI			ZUCCHINE		
	media 1938	agosto 1945		media 1938	agosto 1945		media 1938	agosto 1945		media 1938	agosto 1945		media 1938	agosto 1945		media 1938	agosto 1945		media 1938	agosto 1945	
		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero
Alessandria	1,96	13,47	43	2,96	21,50	73	2,00	—	40	2,25	—	100	0,59	21 —	21	1,58	23 —	23	1,26	21 —	21
Novara	1,88	13,33	23	2,33	23 —	35	2,00	—	—	1,75	—	—	0,60	—	17	1,42	—	16	1,71	—	10
Torino	1,84	14,25	60	3,07	8 —	60	1,97	—	67	2,01	—	83	0,63	23 —	23	1,85	23 —	23	—	22 —	23
Savona	2,07	12,93	67	2,90	11,30	125	1,55	—	80	2,03	—	75	0,53	23 —	23	0,64	16 —	16	0,92	12 —	12
Cremona	2,05	14,30	32	2,50	21,50	35	1,94	—	30	2,80	—	—	0,60	—	17	1,98	—	12	1,98	—	12
Varese	2,04	14,42	30	3,05	—	—	1,92	4,70	27	1,80	—	—	0,53	19 —	19	1,55	24,33	23	1,62	18,33	19
Trento	2,09	12,33	60	2,60	15,50	50	1,83	10,20	60	1,05	13 —	80	0,52	14 —	15	1,31	25 —	25	1,08	—	—
Belluno	2,04	12,77	—	3,05	20 —	—	1,93	—	35	2,13	—	—	0,70	14 —	14	—	21 —	21	—	10 —	10
Udine	1,90	12,20	—	2,87	22 —	33	1,85	—	40	1,83	—	—	0,45	—	12	0,84	—	19	0,68	—	8
Venezia	2,01	14 —	50	2,58	16,67	61	1,90	—	55	2,15	—	71	0,56	16 —	14	0,91	32 —	21	0,81	15 —	15
Verona	2,13	12,67	37	2,49	22 —	48	1,91	—	31	1,85	60 —	70	0,40	13 —	13	0,94	18 —	18	1,00	12 —	12
Vicenza	2,05	12,50	35	2,54	21,70	44	1,91	—	31	2,14	—	63	0,60	13,81	17	0,99	—	—	1,10	19 —	19
Modena	2,05	12,62	49	2,60	15,50	47	1,93	11,67	37	2,34	—	—	0,53	—	17	—	—	13	1,62	—	34
Piacenza	1,86	12,67	—	3,00	13,83	—	2,05	—	—	3,07	—	—	0,58	—	13	1,41	—	—	1,19	—	11
Reggio nell'Emilia	1,71	12,37	—	2,73	19,50	—	1,80	11,40	—	2,15	—	—	0,52	14,33	16	—	19 —	19	—	—	—
Arezzo	1,95	14,50	45	2,77	21,30	60	1,87	15,20	45	1,94	—	65	0,58	21,65	27	—	16,30	10	—	—	—
Firenze	1,99	13 —	62	2,83	22 —	100	1,93	—	65	2,12	—	88	0,58	25 —	25	1,47	17,43	18	1,22	—	—
Grosseto	1,70	15 —	60	2,76	22,35	100	1,91	16 —	60	2,07	32,87	67	0,65	22 —	22	—	8 —	8	—	9 —	9
Livorno	1,72	15,67	73	2,94	21,17	120	2,04	16,17	100	2,03	32 —	66	0,56	27 —	27	0,67	13 —	13	—	14 —	14
Lucca	1,99	16 —	70	2,77	21,33	113	1,84	—	70	2,61	—	—	0,65	25 —	24	0,97	—	18	—	—	—
Pisa	1,79	10 —	80	2,70	21,67	100	1,97	16,83	90	2,23	—	97	0,77	28 —	28	—	24 —	24	0,63	15 —	15
Pistoia	1,73	14,50	50	2,72	21 —	72	1,88	16,50	50	2,16	—	82	0,58	—	21	0,60	—	14	—	—	4
Siena	1,75	16 —	35	2,57	20,83	50	1,97	16 —	45	2,18	56 —	83	0,67	24,33	24	0,94	18 —	18	0,90	15 —	15
Ancona	1,80	15,50	—	2,85	23 —	40	1,82	—	—	2,80	—	—	0,57	25 —	22	1,40	17 —	17	1,27	20 —	20
Ascoli Piceno	1,73	15,50	—	2,73	21 —	—	1,85	15,30	40	1,80	31 —	98	0,53	23 —	23	0,81	12 —	15	0,22	10 —	10
Macerata	1,77	15 —	—	2,73	23,50	—	1,95	15,50	—	2,74	—	—	0,59	23 —	23	—	14 —	14	—	11 —	11
Pesaro	1,75	—	—	2,82	23,60	—	1,87	17,10	—	1,98	—	—	0,63	17 —	17	—	12,65	13	—	16 —	16
Perugia	1,78	16,67	40	2,82	21,83	67	1,78	16,33	50	2,05	—	65	0,57	—	25	0,50	20 —	30	0,85	11 —	13
Terni	1,70	16 —	47	2,80	21 —	67	1,88	15,90	53	8 —	—	—	0,61	24,67	25	0,94	15 —	13	0,31	10 —	10
Frosinone	1,75	17 —	83	2,87	22 —	123	1,92	17 —	70	2,60	30 —	130	0,49	22 —	25	—	—	13	—	—	13
Latina	1,82	16 —	67	2,83	20,50	155	1,94	16 —	60	2,03	31,40	125	0,49	20 —	25	—	—	—	—	—	—
Rieti	1,70	15,50	50	2,47	21,50	—	1,82	16 —	57	2,02	—	75	0,56	25 —	28	—	12 —	11	—	10,67	10
Roma	2,20	18 —	117	2,53	23,50	153	2,00	—	92	2,35	—	130	0,65	—	28	1,94	—	23	1,30	—	11
Viterbo	1,70	16 —	70	2,91	21,67	80	1,85	16 —	60	1,80	—	—	0,30	23 —	23	1,12	17 —	17	0,68	9 —	9
Campobasso	1,57	15,80	53	2,67	23,53	135	1,83	16,20	52	2,07	—	—	0,50	—	27	—	—	19	—	—	—
Chieti	1,78	15 —	60	2,30	21,60	100	1,84	16 —	60	1,91	30 —	60	0,45	—	24	0,78	—	14	1,18	—	14
L'Aquila	1,78	16 —	50	2,95	21,50	120	1,88	—	—	2,07	—	120	0,52	—	35	0,75	—	—	1,20	—	—
Pescara	1,77	15 —	50	2,73	22 —	113	1,85	—	50	2 —	—	85	0,53	24 —	30	—	—	17	—	—	12
Teramo	1,67	15,50	—	2,78	23 —	40	2,04	—	40	1,04	—	90	0,63	28 —	30	0,81	12,65	13	2,91	17,35	19
Avellino	1,77	16 —	112	2,66	22 —	153	1,90	—	137	1,90	—	140	0,31	—	23	—	21 —	21	—	—	—
Benevento	1,68	16 —	75	2,45	20,33	140	1,92	15,20	88	1,90	43,50	110	0,39	34 —	35	—	16,67	19	—	—	—
Napoli	1,77	17 —	98	2,75	27 —	155	2 —	—	—	2,03	29 —	173	0,48	16 —	28	1,38	21,33	22	0,87	13 —	29
Salerno	1,88	17 —	125	2,63	22 —	103	1,86	15,50	140	2,24	—	180	0,39	30 —	25	0,77	—	15	0,65	—	—
Bari	1,67	18,50	92	2,63	24,50	113	1,90	17 —	90	1,90	—	103	0,68	31 —	31	0,74	27 —	27	0,78	—	—
Brindisi	2,05	†	†	2,87	†	†	1,88	†	†	1,68	†	†	0,50	†	†	†	†	†	—	†	†
Foggia	1,77	16,50	60	2,62	21,80	110	1,95	15,80	70	1,93	—	140	0,53	30 —	30	0,62	—	—	0,72	—	—
Lecce	2,11	16,67	120	2,43	23 —	130	1,96	—	100	2,10	—	—	0,55	32 —	32	0,84	20 —	20	0,58	12 —	12
Taranto	1,72	15 —	100	2,62	23,50	150	1,90	16,50	120	1,98	—	160	0,53	37,83	31	1,52	26 —	26	0,73	—	—
Matera	1,65	16,40	100	2,62	22,90	100	1,82	15,97	100	2,02	—	—	0,49	—	32	0,59	—	29	0,85	—	15
Potenza	1,88	15,60	80	2,79	23 —	—	1,98	15,40	60	2 —	—	—	0,45	33 —	33	1,36	26 —	26	0,90	9 —	9
Catanzaro	1,87	15 —	80	3,03	22,25	90	2,05	15,10	77	2,35	60 —	135	0,60	20 —	20	—	11 —	11	—	—	—
Cosenza	1,77	15 —	60	2,85	24 —	120	1,94	14,60	110	2 —	30 —	110	0,48	24 —	40	—	—	12	—	—	—
Reggio Calabria	1,87	16,40	57	2,64	20,17	92	2,05	—	—	2,85	—	103	0,54	20 —	20	1,07	15 —	15	1,30	13 —	13
Agrigento	1,92	17,60	42	2,40	23,10	72	—	16,30	38	2,08	38 —	50	0,77	45 —	—	0,90	—	—	—	10,67	11
							1,85	18 —	45	2,10	39 —	42	0,72	—	39	—	14 —	15	—	11,33	13

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Varese	2,01	17,42	50	3,05	—	—	1,88	8,70	21	1,80	—	—	0,52	14	—	16	1,31	25	—	25	1,08	—	—			
Trento	2,02	12,38	60	2,69	19,50	50	1,88	10,20	60	1,65	13	—	80	0,52	14	—	16	1,31	25	—	25	1,08	—	—			
Belluno	2,04	12,77	—	3,05	20	—	1,93	—	35	2,13	—	—	0,70	14	—	14	—	21	—	21	—	10	—	10			
Udine	1,90	12,20	—	2,87	22	—	1,95	—	40	1,83	—	—	0,45	—	—	12	0,84	—	—	19	0,68	—	—	8			
Venezia	2,01	14	50	2,52	16,67	61	1,90	—	55	2,15	—	71	0,60	16	—	14	0,91	32	—	21	0,81	15	—	15			
Verona	2,13	12,67	37	2,44	22	45	1,91	—	31	1,85	60	70	0,46	15	—	13	0,94	18	—	18	1,00	12	—	12			
Vicenza	2,05	12,50	35	2,54	21,70	45	1,90	—	31	2,14	—	63	0,60	13,85	17	0,99	—	—	—	1,19	19	—	19			
Modena	2,05	12,62	40	2,60	15,30	47	1,90	11,67	37	2,24	—	—	0,60	—	17	—	—	—	13	1,62	—	—	34			
Piacenza	1,86	12,67	—	3,09	15,85	—	2,05	—	—	3,07	—	—	0,58	—	13	1,41	—	—	—	1,16	—	—	11			
Reggio nell'Emilia	1,71	12,37	—	2,78	19,50	—	1,80	11,80	—	2,15	—	—	0,52	14,33	16	—	19	—	19	—	—	—	—			
Arezzo	1,95	14,50	45	2,77	21,30	60	1,82	15,20	45	1,94	—	65	0,58	21,05	27	—	16,30	19	—	—	—	—	—			
Firenze	1,99	16	62	2,68	22	100	1,93	—	65	2,12	—	88	0,58	25	—	25	1,47	17,43	18	1,22	—	—	—			
Grosseto	1,70	15	60	2,76	22,35	100	1,91	16	60	2,07	32,87	67	0,45	22	—	12	—	8	8	—	9	—	9			
Livorno	1,72	15,67	79	2,04	21,17	120	2,04	16,17	100	2,03	32	98	0,58	27	—	27	0,67	13	13	—	14	—	14			
Lucca	1,80	16	70	2,77	21,35	110	1,84	—	70	2,01	—	—	0,55	25	—	24	0,97	—	18	—	—	—	—			
Pisa	1,79	16	80	2,79	21,67	100	1,97	16,83	80	2,23	—	97	0,77	28	—	28	—	24	24	0,93	15	—	15			
Pistoia	1,73	14,50	50	2,72	21	72	1,88	16,50	50	2,16	—	82	0,58	—	—	21	0,60	—	14	—	—	—	4			
Siena	1,75	16	55	2,67	23,83	90	1,97	16	45	2,13	56	80	0,67	24,33	24	0,94	15	—	18	0,96	15	—	15			
Ancona	1,80	15,50	—	2,95	23	40	1,82	—	—	2,80	—	—	0,57	25	—	23	1,40	17	17	1,27	20	—	20			
Ascoli Piceno	1,73	15,50	—	2,70	21	—	1,95	15,30	40	1,80	21	98	0,53	23	—	23	0,81	12	15	0,22	10	—	10			
Macerata	1,77	15	—	2,73	23,50	—	1,95	15,50	—	2,74	—	—	0,59	23	—	23	—	14	14	—	11	—	11			
Pesaro	1,75	—	—	2,82	25,00	—	1,87	17,10	—	1,98	—	—	0,63	17	—	17	—	12,65	13	—	18	—	18			
Perugia	1,78	16,67	40	2,82	24,80	67	1,78	16,33	50	2,05	—	65	0,57	—	—	25	0,90	20	30	0,85	11	—	13			
Terni	1,76	16	47	2,80	21	67	1,88	15,90	53	3	—	—	0,61	24,67	25	0,94	13	—	13	0,31	10	—	10			
Frosinone	1,75	17	88	2,87	22	122	1,92	17	70	2,60	50	130	0,49	22	—	25	—	—	13	—	—	—	13			
Latina	1,82	16	67	2,83	20,50	155	1,94	16	60	2,03	31,40	125	0,49	20	—	25	—	—	—	—	—	—	—			
Rieti	1,70	15,50	50	2,47	21,50	—	1,82	16	57	2,02	—	75	0,58	28	—	28	—	12	11	—	10,67	10				
Roma	2,30	18	117	2,53	23,50	153	2,00	—	92	2,3	—	130	0,65	—	—	28	1,94	—	23	1,30	—	11				
Viterbo	1,70	16	70	2,91	21,67	80	1,85	16	80	1,80	—	—	0,39	23	—	23	1,12	17	17	0,68	9	—	9			
Campobasso	1,87	15,80	53	3,07	23,53	135	1,88	16,20	52	2,07	—	—	0,50	—	—	27	—	—	19	—	—	—	—			
Chieti	1,78	15	60	2,30	21,60	100	1,84	16	60	1,91	30	60	0,45	—	—	24	0,78	—	14	1,18	—	—	14			
L'Aquila	1,78	16	50	2,95	21,30	120	1,88	—	—	2,07	—	120	0,52	—	—	35	0,75	—	—	1,20	—	—	—			
Pescara	1,77	15	50	2,78	22	113	1,83	—	50	2	—	86	0,53	24	—	30	—	—	17	—	—	—	12			
Teramo	1,67	15,50	—	2,78	23	40	2,04	—	40	1,54	—	90	0,63	28	—	30	0,81	12,65	13	2,01	17,35	19				
Avellino	1,77	16	112	2,80	22	153	1,90	—	137	1,90	—	143	0,31	—	—	23	—	21	21	—	—	—	—			
Benevento	1,63	16	75	2,65	20,33	140	1,92	15,20	88	1,90	43,50	110	0,39	24	—	35	—	16,67	19	—	—	—	—			
Napoli	1,77	17	95	2,75	23	155	2	—	—	2,03	29	173	0,46	18	—	28	1,38	21,33	22	0,87	13	—	20			
Salerno	1,68	17	125	2,63	22	193	1,86	15,50	140	2,24	—	180	0,39	30	—	25	0,77	—	15	0,65	—	—	—			
Bari	1,67	18,50	92	2,93	24,50	113	1,90	17	80	1,90	—	103	0,68	31	—	31	0,74	27	27	0,78	—	—	—			
Brindisi	2,05	?	?	2,67	?	?	1,85		?	1,68	?	?	0,56	?	?	—	?	?	—	—	?	?	—			
Foggia	1,77	16,50	60	2,62	21,80	110	1,95	15,60	70	1,93	—	140	0,53	30	—	30	0,62	—	—	0,72	—	—	—			
Lecce	2,11	16,67	120	2,43	23	130	1,96	—	100	2,10	—	—	0,55	32	—	32	0,84	20	20	0,58	12	—	12			
Taranto	1,72	15	100	2,82	23,50	150	1,90	16,50	120	1,98	—	160	0,58	33,33	31	1,52	26	—	26	0,79	—	—	—			
Matera	1,65	16,42	100	2,62	22,90	100	1,82	15,97	100	2,02	—	—	0,40	—	32	0,59	—	—	25	0,84	—	—	15			
Potenza	1,88	15,60	60	2,70	23	—	1,98	15,40	60	2	—	—	0,45	33	—	33	1,30	20	—	20	0,99	9	—	9			
Catanzaro	1,87	15	80	3,03	22,25	90	2,05	15,40	77	2,35	60	135	0,60	29	—	29	—	11	11	—	—	—	—			
Cosenza	1,72	15	60	2,95	24	120	1,84	14,60	110	2	30	113	0,48	24	—	40	—	—	12	—	—	—	—			
Reggio Calabria	1,87	16,40	57	2,64	20,17	92	2,05	—	—	2,81	—	103	0,54	20	—	20	1,07	15	15	1,00	13	—	13			
Agrigento	1,82	17,60	48	2,40	23,10	72	—	16,30	38	2,08	38	50	0,77	45	—	—	0,90	—	—	—	10,67	11				
Caltanissetta	1,82	17,50	38	2,40	22	63	1,85	18	45	2,10	39	42	0,73	—	—	30	—	14	15	—	11,33	13				
Catania	1,72	19	52	2,50	23,33	90	1,80	—	—	2,20	—	90	0,70	36	—	36	0,87	15	15	—	16,22	16				
Enna	1,71	14,60	57	2,45	19	65	—	16	47	2,28	—	57	0,76	—	—	53	—	—	17	—	—	—	—			
Messina	2,02	19	65	2,61	22	92	2	15,50	75	1,94	—	95	0,58	31,67	27	0,93	17	—	17	0,94	—	—	—			
Palermo	2,00	18,50	72	2,41	22,33	104	1,98	—	—	2,18	—	116	0,55	—	46	0,41	—	—	13	1,03	—	—	18			
Ragusa	1,88	16	60	2,27	22,50	69	1,87	16,80	62	2	—	—	0,56	—	30	—	—	—	14	—	—	—	—			
Siracusa	1,84	16,83	45	2,37	23,28	81	1,92	15,40	70	1,70	19,80	75	0,58	27	—	27	—	13	13	—	—	—	—			
Trapani	1,75	18,17	50	2,40	22,20	77	1,80	15,50	62	2,00	—	100	0,62	—	—	45	—	—	15	—	—	—	10			
Cagliari	1,90	16	90	2,68	22,40	100	1,97	—	80	2,09	—	—	0,70	35	—	34	0,92	13	13	2,16	15	—	15			
Nuoro	1,74	16	35	2,78	22	55	1,95	16,50	30	2,67	—	120	0,58	30	—	30	—	15,67	18	—	8,97	11				
Sassari	2,06	16	80	2,70	22,80	80	2,10	16,50	80	2,40	—	—	0,53	30	—	30	—	14	14	—	5	—	5			

(*) I prezzi riportati nella presente tavola sono desunti dalle rilevazioni effettuate dagli uffici comunali in conformità ad istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica. Le norme per l'attuale rilevazione furono impartite ai comuni dell'Italia centro-meridionale e insulare nell'agosto 1944; nell'agosto del corrente anno le stesse norme sono state diramate ai comuni dell'Italia settentrionale.

Le medie mensili dei prezzi sono ottenute calcolando la media aritmetica dei prezzi rilevati: l'ultimo giorno del mese precedente a quello considerato, il 15 e l'ultimo giorno del mese cui i dati si riferiscono; ad esempio, i prezzi medi dell'agosto 1945 sono ottenuti in base ai prezzi rilevati il 31 luglio, il 15 e il 31 agosto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759081

Segue: TAV. 29. — **Prezzi al minuto di alcuni principali generi alimentari, del carbone e del gas (*)**

(Prezzi in lire per kg, salvo diversa indicazione)

CITTÀ	PERE			PESCHE			CONSERVA DI POMODORI			ZUCCHERO			VINO (a)			OLIO DI OLIVA (a)			BURRO		
	media 1938	agosto 1945		media 1938	agosto 1945		media 1938	agosto 1945		media 1938	agosto 1945		media 1938	agosto 1945		media 1938	agosto 1945		media 1938	agosto 1945	
		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero
Alessandria	1,79	30 —	30	2,31	50 —	50	3,20	97	160	6,60	58 —	833	1,84	—	80	7,05	150 —	750	15,84	200	750
Novara	1,86	—	25	2,06	—	32	3,81	—	143	6,63	58,83	500	2,03	—	70	8,05	—	—	14,08	220	537
Torino	1,72	30 —	30	2,17	38,33	7	3,39	84	299	6,60	60 —	943	2,62	—	60	7,73	—	974	15,41	283	697
Savona	1,55	21 —	21	1,39	21 —	21	3 —	—	250	6,55	68 —	867	1,96	60 —	60	7,55	67,48	675	15,58	—	717
Cremona	2,05	—	30	1,78	—	43	3,59	—	—	6,60	65 —	653	2,82	—	60	7,48	—	517	14,64	245	583
Varese	1,80	31 —	31	2,38	42,75	46	3,12	22	190	6,65	74,17	733	2,30	—	107	7,51	108 —	833	15,71	199	767
Trento	1,48	15 —	15	1,58	—	—	3,46	—	240	6,63	54,47	718	1,65	30 —	50	7,67	54,50	800	12,50	216	900
Belluno	—	21 —	21	—	32 —	32	3,77	—	250	6,65	65 —	—	2,02	—	72	8,14	—	—	13,05	153	600
Udine	1,50	—	26	2,21	—	30	3,70	—	—	6,63	—	800	2,24	—	91	8,07	—	750	14,42	—	700
Venezia	1,74	30 —	30	1,51	35 —	32	3,97	95	—	6,65	64 —	935	2,27	—	51	8,00	74 —	688	13,90	—	[illegible]
Verona	1,58	25 —	25	1,17	18 —	18	3,39	115	250	6,65	65 —	617	1,61	48 —	80	7,38	—	703	12,55	—	720
Vicenza	2,38	29 —	29	2,28	30 —	30	3,55	—	280	6,65	65 —	517	1,80	—	113	7,92	—	1000	13,03	79	683
Modena	1,64	—	31	1,90	—	37	3,49	23	120	6,65	—	783	1,09	15,06	40	8,01	71,67	667	13,19	104	650
Piacenza	2,61	—	40	2,18	—	55	3,71	23	—	6,65	—	—	1,76	—	60	7,70	—	—	13,19	91	—
Reggio nell'Emil.	—	32 —	32	—	34 —	34	3,81	39	—	6,65	68 —	—	1,65	16,33	—	7,82	—	900	14,84	100	617
Arezzo	—	18 —	20	—	40 —	40	3,54	200	300	6,61	24,50	633	1,77	—	60	7,88	72,98	483	14,70	—	800
Firenze	2,53	28 —	29	2,25	—	—	3,55	210	247	6,65	25 —	750	1,82	—	65	7,33	78,60	700	15,98	—	950
Grosseto	—	29 —	29	—	31 —	31	3,36	208	208	6,65	25,75	733	1,71	—	90	7,74	71 —	433	16,58	—	—
Livorno	2,01	38 —	38	1,89	44 —	44	3,38	230	313	6,65	20,77	617	2,36	50 —	60	7,78	71 —	617	14,50	—	700
Lucca	2,00	—	30	1,57	—	33	3,55	—	200	6,65	17,58	750	1,84	—	62	7,98	84,85	733	14,01	—	767
Pisa	2,38	43 —	43	1,14	40 —	40	3,60	211	400	6,65	20,13	617	1,99	—	67	7,77	82 —	417	16,21	—	650
Pistoia	1,55	—	—	1,40	—	—	3,49	220	400	6,65	18,30	700	1,89	—	?	7,64	73 —	367	13,90	205	800
Siena	1,90	32 —	32	1,69	27 —	27	3,49	230	235	6,70	22,93	1000	1,62	33,50	45	8,00	71,30	5 3	13,58	—	933
Ancona	1,69	21 —	21	1,91	28 —	28	3,26	—	250	6,65	20,90	500	2,04	—	45	7,80	80,50	450	14,85	—	500
Ascoli Piceno	1,76	12 —	15	1,53	20,67	21	3,41	180	—	6,65	17,50	600	2,05	—	45	7,88	84,50	450	16,33	—	—
Macerata	—	15 —	15	—	25 —	25	3,66	—	—	6,65	30 —	700	1,83	—	60	7,77	85 —	500	15,71	—	—
Pesaro	1,24	15 —	15	—	—	—	3,38	190	200	6,65	21,85	433	1,03	45 —	67	7,74	88,30	500	16,31	—	—
Perugia	1,72	26 —	27	1,66	21 —	25	3,33	—	300	6,60	—	850	1,82	20 —	67	7,61	77 —	467	15,17	—	9 7
Terni	1,28	26 —	26	1,58	25 —	25	3,12	135	215	6,65	22,67	767	2,05	45 —	45	7,86	79,80	4[illegible]	14,45	—	10[illegible]
Frosinone	—	—	—	—	—	38	3,56	—	300	6,75	24,40	1000	2,04	30 —	32	8,00	71 —	417	15,90	150	5[illegible]
Latina	—	—	—	—	—	—	4,37	260	333	6,67	30 —	833	1,89	44,67	75	7,93	74 —	450	13,79	—	9[illegible]
Rieti	—	30 —	30	—	40 —	40	3,03	213	213	6,60	30 —	800	2,10	48 —	60	7,80	71,40	483	15,50	—	[illegible]
Roma	3,09	—	34	3,20	—	55	3,65	224	308	5,16	27,50	817	2,35	40 —	93	8,00	80 —	473	16,54	—	[illegible]
Viterbo	2,05	—	—	2,33	30 —	30	3,67	190	240	6,75	18,67	1000	1,38	—	48	7,61	72	350	13,71	400	650
Campobasso	—	—	23	—	—	34	4,13	—	287	6,70	31,20	658	2,38	36 —	42	7,75	71,20	295	11,33	300	733
Chieti	1,81	—	10	—	—	20	3,63	—	400	6,65	29 —	750	2,34	—	47	7,45	71 —	367	16,33	—	600
L'Aquila	2,58	—	—	2,05	—	33	3,59	—	250	6,70	16,25	900	2,27	—	60	7,94	85 —	455	14,84	—	600
Pescara	—	—	16	—	—	20	3,94	—	267	6,65	28,25	800	2,28	40 —	52	7,94	80 —	373	15,72	—	—
Teramo	1,47	—	—	—	21,62	25	3,50	—	200	6,65	18 —	500	2,07	30 —	44	7,83	72 —	400	16,23	—	700
Avellino	—	22 —	23	—	40 —	40	3,82	210	350	6,65	28 —	1000	1,53	22 —	25	7,38	73,50	350	12,13	—	—
Benevento	—	20 —	25	—	40 —	42	3,64	150	230	6,75	23 —	900	1,97	—	31	7,50	71,67	330	15,88	—	600
Napoli	2,74	32 —	32	1,80	28,33	31	3,39	190	207	6,65	31,50	745	2,06	40 —	42	7,55	78 —	400	16,75	675	675
Salerno	1,60	32 —	36	1,41	40 —	45	3,91	—	—	6,65	24,75	800	1,80	37,33	30	8,00	75 —	320	13,50	—	500
Bari	1,55	21,50	21	2,15	—	—	4,12	—	—	6,65	29 —	567	2,41	25 —	25	7,00	71,50	257	16,75	680	680
Brindisi	—	?	?	—	?	?	3,58	?	?	6,75	?	?	2,20	?	?	6,50	?	?	17,17	?	?
Foggia	1,80	—	—	—	35 —	35	4,11	210	210	6,75	27 —	767	2,31	35 —	35	7,33	72 —	307	12,92	—	—
Lecce	1,36	—	—	—	30 —	30	3,42	—	200	6,78	25,50	500	2,62	32 —	29	7,07	71,50	217	14,50	700	700
Taranto	1,32	23,33	27	1,06	42 —	50	4,14	—	195	6,65	20 —	700	2,22	33 —	33	7,18	71 —	243	14,67	520	617
Matera	2,01	—	17	2,18	—	—	4,12	170	182	6,71	25,67	683	1,90	30 —	40	6,99	71 —	300	16,95	235	550
Potenza	1,60	29 —	29	1,65	38 —	38	4,12	200	200	6,71	23 —	650	2,20	32 —	32	7,53	75,10	267	13,48	—	—
Catanzaro	—	18,67	18	—	14 —	15	3,57	161	250	6,71	27,40	1000	2,20	32 —	40	6,90	75 —	317	13,84	—	570
																					800

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Torino	1,72	30 —	30	2,17	36,33	7	3,30	94	200	6,60	60 —	943	2,82	—	60	7,73	—	674	15,41	253	607
Savona	1,35	21 —	21	1,39	21 —	21	3 —	—	250	6,50	68 —	867	1,86	60 —	60	7,66	67,46	670	15,58	—	717
Cremona	2,05	—	30	1,78	—	48	3,59	—	—	6,60	65 —	653	2,82	—	68	7,48	—	517	14,64	245	583
Varese	1,80	31 —	31	2,38	42,75	46	3,12	92	180	6,65	74,17	703	2,30	—	102	7,51	10[illegible] —	833	15,71	199	707
Trento	1,48	15 —	15	1,58	—	—	3,48	—	240	6,63	54,47	713	1,65	30 —	60	7,87	51,70	800	12,59	210	500
Belluno	—	21 —	21	—	32 —	32	3,77	—	250	6,60	63 —	—	2,02	—	72	8,14	—	—	13,05	153	600
Udine	1,80	—	35	2,21	—	30	3,76	—	—	6,80	—	900	2,24	—	91	8,07	—	750	14,42	—	700
Venezia	1,74	30 —	30	1,91	35 —	33	3,57	95	—	6,60	64 —	695	2,27	—	81	8,00	74 —	686	13,30	—	7[illegible]
Verona	1,58	25 —	25	1,17	18 —	18	4,39	115	250	6,65	65 —	617	1,69	48 —	80	7,38	—	703	12,35	—	720
Vicenza	2,38	29 —	29	2,28	30 —	30	3,55	—	250	6,65	65 —	317	1,80	—	113	7,92	—	1000	15,03	79	883
Modena	1,61	—	31	1,99	—	37	3,49	23	120	6,65	—	783	1,69	15,09	46	8,01	71,67	667	13,19	104	650
Piacenza	2,01	—	30	2,18	—	55	3,71	23	—	6,65	—	—	1,76	—	66	7,70	—	—	13,19	91	—
Reggio nell'Emil.	—	32 —	32	—	34 —	34	3,61	30	—	6,65	68 —	—	1,65	16,30	—	7,92	—	600	14,84	100	617
Arezzo	—	18 —	20	—	40 —	45	3,54	200	200	6,61	24,50	693	1,77	—	60	7,83	72,98	483	14,70	—	900
Firenze	2,58	28 —	28	2,25	—	—	3,63	210	247	6,65	28 —	736	1,82	—	65	7,30	78,60	700	15,94	—	950
Grosseto	—	29 —	30	—	31 —	31	3,36	206	208	6,65	25,75	733	1,71	—	90	7,74	71 —	493	16,58	—	—
Livorno	2,01	38 —	38	1,50	44 —	44	3,38	230	313	6,65	20,77	617	2,56	50 —	60	7,78	71 —	617	14,59	—	700
Lucca	2,60	—	30	1,57	—	33	3,55	—	200	6,65	17,55	750	1,64	—	62	7,92	84,85	733	14,01	—	767
Pisa	2,[illegible]	43 —	43	1,14	40 —	40	3,63	211	400	6,65	29,13	617	1,89	—	67	7,77	82 —	617	16,21	—	650
Pistoia	1,55	—	—	1,40	—	—	3,48	220	400	6,65	18,30	700	1,89	—	f	7,64	73 —	667	13,90	205	800
Siena	1,69	32 —	32	1,69	37 —	37	3,46	233	234	6,70	20,93	1000	1,82	38,50	45	8,00	71,30	5[illegible]	13,58	—	933
Ancona	1,69	21 —	21	1,01	28 —	28	3,20	—	250	6,65	20,90	500	2,04	—	45	7,80	80,50	1[illegible]	14,35	—	500
Ascoli Piceno	1,70	12 —	15	1,83	20,67	21	3,41	150	—	6,65	17,50	600	2,05	—	45	7,68	84,50	450	16,33	—	—
Macerata	—	15 —	15	—	25 —	25	3,66	—	—	6,65	30 —	700	1,53	—	60	7,77	85 —	500	15,71	—	—
Pesaro	1,24	15 —	15	—	—	—	3,38	190	200	6,65	21,55	493	1,68	45 —	67	7,74	88,30	4[illegible]	16,31	—	—
Perugia	1,72	26 —	27	1,56	21 —	25	3,38	—	300	6,60	—	850	1,82	20 —	67	7,01	77 —	467	15,17	—	9[illegible]
Terni	1,28	26 —	26	1,58	25 —	25	3,12	135	215	6,65	22,07	767	2,08	48 —	43	7,85	76,60	4[illegible]	14,45	—	10[illegible]
Frosinone	—	—	—	—	—	38	3,56	—	300	6,75	24,40	1000	2,04	30 —	52	8,00	71 —	417	15,00	150	5[illegible]
Latina	—	—	—	—	—	—	4,27	200	383	6,67	39 —	833	1,89	44,07	75	7,95	74 —	450	13,79	—	933
Rieti	—	30 —	30	—	40 —	40	3,60	210	213	6,60	30 —	800	2,10	48 —	60	7,80	71,40	483	15,50	—	—
Roma	2,00	—	54	3,20	—	55	3,66	254	208	5,10	27,50	817	2,35	40 —	93	8,09	80 —	475	16,54	—	7[illegible]
Viterbo	2,05	—	—	2,33	30 —	30	3,67	190	240	6,75	15,67	1000	1,80	—	45	7,61	72	350	13,71	400	650
Campobasso	—	—	23	—	—	34	4,10	—	287	6,70	31,20	856	2,38	36 —	42	7,75	71,20	295	11,33	305	755
Chieti	1,81	—	16	—	—	20	3,03	—	400	6,65	20 —	750	2,34	—	47	7,45	71 —	357	16,38	—	900
L'Aquila	2,58	—	—	2,03	—	33	3,59	—	250	6,70	16,25	900	2,27	—	60	7,94	85 —	455	14,84	—	600
Pescara	—	—	16	—	—	20	3,64	—	267	6,65	25,25	800	2,28	40 —	52	7,94	80 —	370	15,72	—	—
Teramo	1,47	—	—	—	22,65	25	3,59	—	200	6,65	18 —	500	2,67	30 —	44	7,83	72 —	400	16,23	—	700
Avellino	—	22 —	22	—	40 —	40	3,82	210	350	6,65	26 —	1000	1,83	22 —	25	7,78	73,50	350	12,13	—	—
Benevento	—	26 —	26	—	40 —	43	3,94	188	250	6,75	23 —	900	1,97	—	34	7,50	71,67	339	15,88	—	600
Napoli	2,74	32 —	32	1,80	28,33	31	3,39	190	207	6,65	31,50	745	2,06	40 —	42	7,55	73 —	400	16,70	675	675
Salerno	1,63	32 —	36	1,44	40 —	45	3,63	—	—	6,65	24,75	800	1,89	37,33	35	8,00	75 —	370	13,50	—	500
Bari	1,55	21,50	23	2,15	—	—	4,12	—	—	6,62	29 —	567	2,41	25 —	25	7,00	71,50	257	16,78	680	680
Brindisi	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	3,58	[illegible]	[illegible]	6,75	[illegible]	[illegible]	2,20	[illegible]	[illegible]	6,50	[illegible]	[illegible]	17,17	[illegible]	[illegible]
Foggia	1,80	—	—	—	35 —	35	4,11	210	210	6,75	27 —	767	2,31	35 —	35	7,33	72 —	307	12,02	—	—
Lecce	1,36	—	—	—	30 —	30	3,42	—	200	6,70	25,50	500	2,52	20 —	28	7,07	71,50	217	14,50	700	700
Taranto	1,32	25,33	27	1,96	42 —	50	4,14	—	105	6,65	20 —	700	2,22	33 —	33	7,18	71 —	245	14,07	520	617
Matera	2,01	—	17	2,15	—	—	4,12	170	182	6,71	25,67	683	1,99	30 —	40	6,99	71 —	30[illegible]	10,05	235	550
Potenza	1,60	20 —	20	1,65	38 —	38	4,12	200	200	6,71	28 —	650	2,20	32 —	32	7,63	75,10	267	13,42	—	—
Catanzaro	—	18,67	18	—	14 —	15	3,57	161	250	6,71	27,40	1000	2,20	32 —	40	6,90	75 —	213	13,84	—	570
Cosenza	—	—	—	—	—	18	6,39	86	250	6,65	28 —	567	2,18	36 —	42	6,80	74 —	250	16,12	—	800
Reggio Calabria	1,51	21 —	21	1,17	22 —	22	4,03	—	—	6,65	27 —	783	2,64	33 —	28	7,31	74 —	250	15,08	—	500
Agrigento	1,60	16 —	16	2,10	36 —	36	3,12	—	143	6,75	24 —	700	2,48	—	26	8,07	75 —	30[illegible]	16,06	—	400
Caltanissetta	—	15 —	20	—	30,33	31	3,13	—	210	6,75	29 —	800	2,26	30 —	33	7,48	74 —	250	16,31	—	467
Catania	2,04	30 —	30	2,04	31,50	32	4,05	—	220	7,05	31 —	733	2,70	—	31	8,66	—	310	17,03	—	625
Enna	—	—	—	—	—	22	3,58	—	180	6,85	26,67	1067	2,13	—	35	8,20	—	26[illegible]	17,62	—	530
Messina	1,62	—	—	1,53	29 —	29	4,45	180	180	6,72	26 —	617	2,09	—	34	7,23	71 —	277	17,72	—	680
Palermo	—	—	36	1,79	—	39	3,64	—	234	7,01	24 —	550	2,67	—	39	7,25	—	280	17,75	—	708
Ragusa	—	—	13	—	—	—	6,03	—	100	6,75	27,60	883	2,45	—	32	7,42	—	257	15,28	—	650
Siracusa	—	14 —	14	—	28 —	28	—	—	230	6,70	24 —	865	2,36	—	43	7,54	73 —	267	15,45	—	620
Trapani	—	—	32	—	—	38	3,21	—	170	6,70	27,30	500	2,74	—	29	7,77	—	33[illegible]	17,16	—	633
Cagliari	2,50	31 —	31	2,41	40 —	40	4,12	—	157	6,65	—	767	2,05	—	47	7,45	77 —	30[illegible]	16,95	305	210
Nuoro	—	30 —	31	—	30 —	31	4,34	—	—	6,75	29,30	1000	3,03	100 —	120	7,04	72,53	29[illegible]	15,20	262	250
Sassari	—	21,67	25	—	33,33	32	3,69	—	—	6,70	30 —	500	2,48	—	65	7,25	75 —	17[illegible]	18,10	—	—

(*) Vedi nota a pagina precedente.
(a) Prezzi per litro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: **TAV. 29. — Prezzi al minuto di alcuni principali generi alimentari, del carbone e del gas (*)**

(Prezzi in lire per kg, salvo diversa indicazione)

CITTÀ	LARDO			CARNE BOVINA			FORMAGGIO			LATTE (a)			UOVA (b)			SALE			CARBONE			GAS (c)	
	media 1938	agosto 1945		media 1938	agosto 1945		media 1938	agosto 1945		media 1938	agosto 1945		media 1938	agosto 1945		media 1938	agosto 1945		media 1938	agosto 1945		media 1938	agosto 1945 (legali)
		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		
Alessandria	9,79	47	533	8,99	125	267	15,54	—	850	1,15	—	20	0,54	—	22	1,50	10	113	0,56	—	—	0,92	—
Novara	9,63	62	483	7,71	123	207	13,78	—	—	1,05	9,60	14	0,52	—	20	1,50	11	203	0,65	—	—	0,86	—
Torino	10,21	—	638	10,09	256	402	13,50	—	781	1,18	15	31	0,53	—	20	1,50	10	141	0,66	—	—	0,78	—
Savona	10,13	100	667	9,89	263	450	13,22	157	833	1,18	—	25	0,51	—	21	1,50	20	100	0,64	10	14	0,86	4,16
Cremona	10,14	74	583	8,75	86	187	15,17	—	600	1,27	11,50	—	0,52	—	19	1,50	—	—	0,60	—	—	0,90	1,26
Varese	9,43	65	533	9,33	190	300	15,43	72	550	1,30	20	35	0,57	11,50	21	1,50	11	150	0,55	—	—	0,86	—
Trento	9,43	62	660	6,84	173	240	14,42	—	780	0,93	10,33	25	0,52	18,33	20	1,50	—	167	0,55	20	20	0,90	—
Belluno	10,38	71	—	6,46	119	185	13,86	—	—	0,83	10	—	0,49	12,17	13	1,50	20	250	0,55	—	—	—	—
Udine	10,08	65	683	10,71	—	251	14,35	—	667	0,96	9	18	0,49	—	20	1,50	16	150	0,46	—	—	0,71	—
Venezia	10,04	—	508	13,04	—	199	11,38	—	—	1,18	21	—	0,42	—	20	1,50	12,50	171	0,59	—	10	0,87	—
Verona	10	80	630	12,27	117	143	13,85	—	583	1,12	16	20	0,51	19	19	1,50	18,33	187	0,60	—	—	0,88	—
Vicenza	10,33	—	—	7,25	73	187	15,44	65	633	1,01	9,80	13	0,49	14,50	10	1,50	15,50	233	0,61	—	—	0,83	—
Modena	9,16	—	—	9,92	83	175	13	—	667	1	8	—	0,49	15,56	20	1,50	26,67	130	0,57	—	14	0,83	—
Piacenza	9,75	—	—	12,56	90	—	13,80	—	—	0,90	8	—	0,53	—	10	1,50	25	—	0,52	14	14	0,88	3,52
Reggio nell'Emilia	9,05	—	600	10,33	103	—	13,45	60	600	1,20	8	—	0,48	10,67	21	1,50	25	—	0,49	10,67	—	—	—
Arezzo	9,42	—	750	11,77	253	280	13,93	300	550	1	18	24	0,48	17,85	19	1,50	—	47	0,50	8	10	—	—
Firenze	10,25	—	600	10,05	—	303	14,21	—	600	1,25	24	50	0,51	—	22	1,50	31,73	178	0,55	13	16	0,76	—
Grosseto	9,46	132	217	6,85	174	227	10,84	125	†	1,18	16	10	0,50	18	18	1,50	37,83	100	0,49	5	5	—	—
Livorno	9,55	—	700	10,75	213	207	14,34	—	933	1,20	18	—	0,53	—	24	1,50	32	150	0,45	0,20	9	0,83	—
Lucca	10,27	—	400	10,26	—	260	11	—	700	0,95	11	15	0,50	—	23	1,50	32	160	0,60	—	12	0,87	4,62
Pisa	10,11	—	600	6,51	227	227	13,70	500	550	1	15	20	0,54	—	27	1,50	20	120	0,60	12	12	0,86	—
Pistoia	9,04	—	—	10,61	200	250	13,23	350	617	0,96	13	18	0,53	20	21	1,50	32	300	0,59	12	12	0,88	†
Siena	8,92	171	350	10,54	243	260	13,09	—	900	1,10	18,33	20	0,47	20,50	21	1,50	33	—	0,55	8,50	9	1,05	†
Ancona	9,40	—	233	9,27	110	233	13,42	—	500	0,95	15	—	0,53	—	20	1,50	30	—	0,53	—	13	0,83	—
Ascoli Piceno	9,82	81	400	8,93	150	—	14,25	450	500	0,96	10	17	0,49	20	21	1,50	20,33	24	0,45	13	11	1	—
Macerata	10,07	—	450	8,99	114	—	13	—	†	0,97	10	20	0,46	10,20	20	1,50	22	100	0,45	18	17	—	—
Pesaro	9,46	—	300	5,96	147	147	13,63	—	—	1	16,65	—	0,48	—	21	1,50	20,50	—	0,51	17	—	0,73	—
Perugia	10	—	500	10,23	202	202	12,06	—	647	1	18	25	0,46	17	20	1,50	25	—	0,43	8	15	1,20	5,28
Terni	9,67	113	600	7,44	—	200	14,01	405	560	1,03	15	24	0,49	—	24	1,50	23	30	0,44	—	9	1,03	—
Frosinone	9,75	270	600	9,20	380	380	11,50	150	667	1,10	30	30	0,42	—	23	1,50	16	40	0,36	10	10	—	—
Latina	9,79	—	867	9,86	350	—	10,79	—	—	1,03	—	35	0,45	—	23	1,50	14	32	0,47	12,67	—	—	—
Rieti	9,98	—	616	8,92	235	250	11,50	—	667	1,11	24	26	0,47	—	23	1,50	—	35	0,40	—	9	—	—
Roma	10,07	—	622	7,92	273	342	12,13	—	575	1,55	30	50	0,52	—	23	1,50	24	52	0,45	—	16	0,71	4,62
Viterbo	9,67	158	650	6,59	230	—	11,67	216	450	0,94	13	20	0,52	—	21	1,50	23,60	—	0,47	10,55	—	1,10	—
Campobasso	10,13	350	675	10,77	220	240	11,10	—	922	0,80	18	21	0,30	15,20	20	1,50	22,67	63	0,37	7	10	—	—
Chieti	10,43	—	500	9,76	—	225	11,88	400	500	1,15	—	33	0,45	—	18	1,50	25	50	0,39	—	19	0,92	4,10
L'Aquila	10,33	—	700	4,95	—	180	12,60	—	750	1,15	—	27	0,50	—	25	1,50	24,50	—	0,44	11	12	—	†
Pescara	10,17	—	450	7,51	200	213	9	450	750	1,50	33,35	37	0,48	16	20	1,50	—	52	0,50	—	20	—	—
Teramo	10,25	—	300	8,70	180	180	11,25	—	600	1,20	23,65	27	0,47	13	13	1,50	23,65	—	0,46	13	—	—	—
Avellino	9,95	450	600	9,81	260	260	10,54	400	400	1,06	15	25	0,40	22	22	1,50	21	60	0,40	11	16	—	—
Benevento	9,90	500	700	11,87	250	250	10	450	666	1,20	22	30	0,42	16	21	1,50	20	20	0,38	10,50	22	—	—
Napoli	10,07	700	700	12,78	350	380	12,33	580	580	1,00	30	60	0,52	24	23	1,50	10	30	0,46	13	15	0,77	4,06
Salerno	10,70	—	—	7	—	280	270	11,13	600	680	1,40	22	—	0,52	20	—	1,50	—	20	0,46	10	10	1	—	4,65
Bari	9,83	500	500	11,52	265	265	13,56	525	520	1,30	35	35	0,54	—	22	1,50	20	20	0,61	16	22	1	—	3,81
Brindisi	10,17	†	†	11,25	†	†	13,24	†	†	1,40	†	†	0,60	†	†	1,50	†	†	0,45	†	†	†	†
Foggia	10,73	—	—	11,50	300	300	9,83	560	500	1,24	30	30	0,48	20	20	1,50	16,33	40	0,49	13,25	25	1,10	—
Lecce	10,11	370	370	11,15	300	300	13,47	580	580	1,60	27,33	32	0,51	—	21	1,50	20	20	0,62	18	18	1,30	4,65
Taranto	9,03	—	—	8,65	300	300	12,46	525	633	1,80	50	50	0,51	18	19	1,50	20	20	0,47	19	19	1,05	4,62
Matera	9,85	185	400	9,45	300	300	11,43	500	650	1,10	20	35	0,44	14	20	1,50	30	60	0,53	25	23	—	—
Potenza	10,34	—	440	9,03	300	300	9,72	—	470	1,41	21	21	0,44	17	17	1,50	20,50	60	0,37	10	14	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alessandria	9,70	47	533	8,90	136	267	15,54	—	850	1,15	—	20	0,54	—	22	1,50	10 —	113	0,58	—	—	0,92	—
Novara	9,63	62	483	7,71	123	207	13,75	—	—	1,05	9,60	14	0,52	—	20	1,50	11 —	203	0,65	—	—	0,86	—
Torino	10,21	—	638	10,00	256	492	13,50	—	784	1,15	15 —	31	0,58	—	20	1,50	10 —	141	0,60	—	—	0,76	—
Savona	10,13	100	667	9,50	268	450	13,22	157	833	1,18	—	25	0,51	—	21	1,50	20 —	100	0,64	10 —	14	0,86	4,16
Cremona	10,14	74	583	8,75	96	187	15,17	—	600	1,27	11,50	—	0,52	—	19	1,50	—	—	0,60	—	—	0,90	1,25
Varese	9,43	65	533	9,33	190	300	15,43	72	550	1,30	20 —	35	0,57	11,50	21	1,50	11 —	150	0,55	—	—	0,86	—
Trento	9,48	62	660	6,84	173	240	14,42	—	780	0,93	10,33	25	0,52	18,33	20	1,50	—	167	0,55	20 —	20	0,90	—
Belluno	10,38	71	—	6,46	110	185	13,36	—	—	0,81	10 —	—	0,40	12,17	13	1,50	20 —	250	0,55	—	—	—	—
Udine	10,08	65	683	10,71	—	251	14,55	—	667	0,96	9 —	18	0,49	—	20	1,50	15 —	150	0,46	—	—	0,71	—
Venezia	10,01	—	508	13,04	—	190	11,38	—	—	1,19	21 —	—	0,42	—	20	1,50	12,50	171	0,59	—	10	0,87	—
Verona	10 —	80	630	12,27	117	143	13,83	—	583	1,12	16 —	20	0,51	10 —	19	1,50	18,33	167	0,60	—	—	0,88	—
Vicenza	10,33	—	—	7,25	73	187	15,44	65	633	1,01	9,80	13	0,49	14,60	16	1,50	15,50	93	0,61	—	—	0,93	—
Modena	9,16	—	—	9,92	83	175	13 —	—	667	1 —	8 —	—	0,49	15,56	20	1,50	26,67	120	0,57	—	14	0,83	—
Piacenza	9,75	—	—	12,56	90	—	13,80	—	—	0,90	8 —	—	0,53	—	19	1,50	25 —	—	0,59	14 —	14	0,88	3,52
Reggio nell'Emilia	9,95	—	800	10,33	105	—	13,45	60	600	1,20	8 —	—	0,48	10,67	21	1,50	25 —	—	0,49	10,67	—	—	—
Arezzo	9,42	—	750	11,77	258	289	13,93	300	550	1 —	18 —	21	0,48	17,85	19	1,50	—	47	0,50	8 —	10	—	—
Firenze	10,25	—	600	10,05	—	305	14,21	—	600	1,25	24 —	50	0,51	—	22	1,50	31,73	178	0,55	13 —	16	0,76	—
Grosseto	9,46	132	217	6,33	174	227	10,84	125	!	1,18	16 —	16	0,50	18 —	18	1,50	37,33	100	0,49	5 —	5	—	—
Livorno	9,55	—	700	10,75	213	297	14,34	—	933	1,20	18 —	—	0,53	—	24	1,50	32 —	150	0,45	9,20	9	0,83	—
Lucca	10,27	—	400	10,26	—	260	11 —	—	700	0,95	11 —	15	0,50	—	22	1,50	32 —	160	0,60	—	12	0,87	4,62
Pisa	10,11	—	600	6,51	227	227	13,79	500	550	1 —	15 —	20	0,54	—	27	1,50	20 —	120	0,90	12 —	12	0,86	—
Pistoia	9,04	—	—	10,61	200	230	13,23	350	617	0,96	12 —	18	0,53	20 —	21	1,50	32 —	300	0,59	12 —	12	0,88	—
Siena	8,92	171	350	10,54	243	260	14,99	—	900	1,10	18,33	30	0,47	20,50	21	1,50	33 —	—	0,55	8,50	9	1,05	7
Ancona	9,46	—	253	9,27	110	233	13,42	—	500	0,95	15 —	—	0,53	—	20	1,50	20 —	—	0,53	—	13	0,83	—
Ascoli Piceno	9,82	81	400	8,99	159	—	14,25	450	500	0,96	10 —	17	0,49	20 —	21	1,50	20,33	24	0,45	13 —	11	1 —	—
Macerata	10,07	—	450	8,99	114	—	13 —	—	!	0,97	10 —	20	0,46	10,20	20	1,50	22 —	100	0,45	18 —	17	—	—
Pesaro	9,46	—	300	5,96	147	147	13,63	—	—	1 —	16,65	—	0,45	—	21	1,50	20,50	—	0,51	17 —	—	0,73	—
Perugia	10 —	—	500	10,23	202	202	12,06	—	647	1 —	18 —	25	0,46	17 —	20	1,50	25 —	—	0,43	8 —	15	1,20	5,25
Terni	9,67	113	600	7,44	—	200	14,01	408	500	1,08	15 —	24	0,49	—	24	1,50	23 —	80	0,44	—	9	1,03	—
Frosinone	9,75	270	600	9,20	380	380	11,50	150	667	1,10	30 —	30	0,42	—	23	1,50	18 —	40	0,36	10 —	10	—	—
Latina	9,79	—	867	9,86	350	—	10,70	—	—	1,08	—	35	0,45	—	23	1,50	14 —	32	0,47	12,67	—	—	—
Rieti	9,96	—	616	8,92	235	250	11,50	—	567	1,11	24 —	25	0,47	—	23	1,50	—	35	0,40	—	9	—	—
Roma	10,07	—	622	7,92	273	342	12,13	—	575	1,55	30 —	50	0,52	—	23	1,50	24 —	52	0,45	—	16	0,71	4,62
Viterbo	9,67	153	650	6,58	230	—	11,67	210	450	0,94	13 —	20	0,52	—	21	1,50	23,00	—	0,47	10,59	—	1,10	—
Campobasso	10,13	350	675	10,77	220	240	11,10	—	922	0,80	18 —	21	0,39	15,20	20	1,50	22,67	63	0,37	7 —	10	—	—
Chieti	10,43	—	500	9,76	—	225	11,88	400	500	1,15	—	33	0,45	—	18	1,50	25 —	50	0,39	—	10	0,92	4,17
L'Aquila	10,33	—	700	4,95	—	130	12,60	—	750	1,15	—	27	0,50	—	25	1,50	24,50	—	0,44	11 —	12	—	—
Pescara	10,17	—	450	7,51	200	213	9 —	450	750	1,50	33,35	37	0,48	16 —	20	1,50	—	52	0,50	—	20	—	—
Teramo	10,25	—	300	8,70	130	180	17,25	—	900	1,20	23,65	27	0,47	13 —	13	1,50	23,65	—	0,46	13 —	—	—	—
Avellino	9,93	430	600	9,81	260	260	10,54	400	400	1,06	15 —	25	0,40	22 —	22	1,50	21 —	60	0,40	11 —	16	—	—
Benevento	9,90	500	700	11,87	250	250	10 —	450	600	1,20	22 —	30	0,42	16 —	21	1,50	20 —	20	0,38	10,50	23	—	—
Napoli	10,07	700	700	12,78	330	330	12,33	580	580	1,60	30 —	60	0,56	24 —	23	1,50	10 —	30	0,46	13 —	15	0,77	4,00
Salerno	10,70	—	—	7 —	230	270	11,13	600	680	1,40	25 —	—	0,52	25 —	—	1,50	—	20	0,40	10 —	10	1 —	4,65
Bari	9,83	500	500	11,52	205	205	13,56	525	520	1,30	35 —	35	0,54	—	22	1,50	20 —	20	0,61	16 —	22	1 —	3,81
Brindisi	10,17	?	?	11,25	?	?	13,24	?	?	1,40	?	?	0,80	?	?	1,50	?	?	0,45	?	?	?	?
Foggia	10,73	—	—	11,50	300	300	9,83	500	500	1,28	30 —	30	0,48	20 —	20	1,50	16,33	46	0,49	13,25	25	1,10	—
Lecce	10,11	370	370	11,15	300	300	13,47	580	580	1,60	27,33	32	0,51	—	21	1,50	20 —	20	0,62	18 —	18	1,30	4,65
Taranto	9,03	—	—	8,65	300	300	12,46	525	600	1,50	50 —	50	0,51	18 —	19	1,50	20 —	20	0,47	19 —	19	1,05	4,62
Matera	9,55	185	400	9,45	300	300	11,43	500	650	1,10	20 —	35	0,44	14 —	20	1,50	20 —	60	0,53	25 —	22	—	—
Potenza	10,34	—	440	9,03	293	293	9,72	—	470	1,41	21 —	21	0,44	17 —	17	1,50	23,50	60	0,37	10 —	14	—	—
Catanzaro	10,44	323	443	10,77	210	210	13 —	—	440	1,53	26 —	28	0,50	16 —	16	1,50	20 —	57	0,42	7,07	11	—	7,45
Cosenza	10,53	—	633	7,61	160	300	12,03	433	—	1,50	15 —	32	0,58	—	16	1,50	20 —	60	0,30	10 —	15	—	—
Reggio Calabria	9,85	—	—	12,79	220	220	12 —	393	393	1,60	26 —	20	0,50	15 —	15	1,50	20 —	20	0,45	9 —	9	—	—
Agrigento	11,43	—	—	13,87	193	193	11,77	—	507	1,60	25 —	37	0,44	—	13	0,50	—	5	0,56	15 —	15	1,13	—
Caltanissetta	11,24	—	460	10,15	210	210	11,97	—	400	1,70	29 —	37	0,50	—	14	0,50	—	5	0,56	—	19	—	—
Catania	10,06	—	505	11,30	190	190	11,75	—	608	1,90	—	35	0,54	—	15	0,50	—	3	0,68	—	19	1,07	—
Enna	10,03	—	500	12,16	173	173	9,77	—	317	1,84	—	25	0,46	—	12	0,50	—	5	0,50	—	23	—	—
Messina	11,04	—	400	9,15	220	220	11,14	—	383	1,80	28 —	40	0,43	—	15	0,50	—	5	0,50	12,50	15	1,05	—
Palermo	10,60	—	—	15,21	250	250	13,79	—	437	1,69	22 —	40	0,57	—	15	0,50	—	4	0,62	15 —	22	0,93	10,16
Ragusa	11,37	—	—	11,22	147	147	9,55	—	440	1,30	—	27	0,43	—	13	0,50	—	7	0,55	16 —	16	—	—
Siracusa	10,93	—	—	12,50	167	167	11,50	—	367	1,50	—	28	0,51	—	15	0,50	—	4	0,60	—	18	—	—
Trapani	11,08	—	—	11,91	230	250	10,50	—	400	1,53	28 —	28	0,54	8 —	14	0,50	—	2	0,54	14 —	19	—	12,20
Cagliari	11,03	—	—	12,46	100	100	12,13	150	150	1,60	16 —	27	0,49	—	10	0,50	—	8	0,44	7 —	18	0,81	5,94
Nuoro	10,77	—	200	7,24	95	100	10,80	91	150	1,26	13 —	20	0,51	12 —	15	0,50	—	3	0,33	4 —	6	—	—
Sassari	10,33	—	250	7,14	80	80	9,50	83	173	1,30	18 —	22	0,53	—	13	0,50	—	4	0,49	10 —	15	—	7,59

(*) Vedi nota al pag. 31.
(a) Prezzi per l'ettro. — (b) Prezzi per pezzo. — (c) Prezzi per m³.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TAV. 30. — **Distribuzioni di generi razionati, effettuate nei capoluoghi di provincia ai normali consumatori (*)**

(Pane, pasta, zucchero: kg; olio: litri)

CITTÀ	PANE					PASTA (g)					ZUCCHERO					OLIO				
	Aprile 1945	Maggio 1945	Giugno 1945	Luglio 1945	Agosto 1945	Aprile 1945	Maggio 1945	Giugno 1945	Luglio 1945	Agosto 1945	Aprile 1945	Maggio 1945	Giugno 1945	Luglio 1945	Agosto 1945	Aprile 1945	Maggio 1945	Giugno 1945	Luglio 1945	Agosto 1945
Alessandria	?	?	?	?	4,500	?	?	?	—	0,500	?	?	?	—	—	?	?	?	0,110	—
Novara	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	—	0,400	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—
Torino	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	1,000	—	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—
Savona	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	1,000	1,000	?	?	?	0,125	—	?	?	?	0,050	0,110
Cremona	?	?	?	4,500	3,000	?	?	?	3,000	2,000	?	?	?	—	—	?	?	?	0,050	—
Varese	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—
Trento	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	—	—	?	?	?	0,125	—	?	?	?	0,070	0,100
Belluno	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	—	0,500	?	?	?	—	—	?	?	?	0,035	0,100
Udine	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	—	1,000	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—
Venezia	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	1,500	1,600	?	?	?	—	—	?	?	?	0,100	—
Verona	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	—	1,500	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—
Vicenza	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	1,600	1,750	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—
Modena	?	?	?	6,000	6,000	?	?	?	1,548	3,000	?	?	?	—	—	?	?	?	0,100	0,110
Piacenza	?	?	?	6,000	6,000	?	?	?	2,200	3,000	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—
Reggio nell'Emilia	?	?	?	6,000	6,000	?	?	?	2,500	2,000	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—
Arezzo	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	1,200	1,240	1,040	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,110	0,120	0,200	0,200	0,200
Firenze	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	0,600	0,600	1,200	1,200	—	0,125	—	0,250	0,125	0,190	0,327	—	0,130	0,200
Grosseto	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	1,200	1,200	1,070	0,125	—	0,120	0,120	—	0,190	0,200	0,200	0,180	0,190
Livorno	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,800	2,420	2,400	2,360	2,080	—	0,375	0,125	0,125	0,125	0,190	0,160	0,180	0,200	0,200
Lucca	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	0,600	1,200	1,200	0,520	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,200	0,180	0,180	0,180	0,200
Pisa	?	6,000	6,000	6,000	6,000	1,000	2,025	2,350	1,240	2,080	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,190	0,200	0,200	0,200	0,200
Pistoia	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,240	1,200	1,240	1,240	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200	0,190
Siena	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	2,400	—	1,100	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,200	0,190	0,160	0,200	0,200
Ancona	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	—	—	—	1,500	1,000	3,300	0,125	0,125	,090	0,125	0,125	—	0,190	—	0,100	0,100
Ascoli Piceno	6,000	6,000	6,000	?	6,000	—	—	—	—	—	0,125	—	—	0,250	0,125	—	0,400	0,200	—	0,200
Macerata	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	—	1,000	—	1,000	1,000	—	0,120	0,080	0,100	0,140	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Pesaro	(c)	(c)	(c)	(c)	(c)	—	—	—	—	?	0,100	—	0,100	0,100	0,100	0,200	—	0,285	0,280	0,250
Perugia	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	4,120	2,380	2,160	2,160	2,080	—	0,125	—	0,125	—	—	0,398	—	—	0,300
Terni	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,200	2,200	2,200	2,080	—	0,250	—	0,125	—	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Frosinone	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,580	1,150	1,180	0,590	1,220	—	0,120	0,080	0,125	—	0,330	—	0,180	—	—
Latina	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,150	1,180	1,770	0,590	2,170	—	0,100	—	0,250	0,125	—	0,195	—	0,100	—
Rieti	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,230	2,100	2,100	2,100	2,000	0,125	—	—	0,125	0,125	0,200	—	0,300	0,200	0,200
Roma	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,150	2,360	2,360	2,360	2,080	0,125	—	0,125	0,225	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Viterbo	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,360	2,360	2,360	2,360	2,195	—	0,080	0,100	—	0,125	0,200	0,350	0,200	0,184	0,200
Campobasso	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,080	0,125	0,100	0,100	0,125	0,125	0,200	0,220	0,200	0,220	0,220
Chieti	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,100	2,100	2,100	2,000	0,050	0,100	0,100	0,125	0,125	0,100	0,200	0,300	—	0,100
L'Aquila	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,220	2,100	2,600	1,300	2,100	—	0,200	0,100	0,100	0,100	0,400	—	0,200	0,200	0,150
Pescara	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,200	2,100	2,100	2,100	0,125	—	0,100	0,125	0,125	0,200	0,200	—	—	0,[illegible]
Teramo	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,360	2,110	2,110	2,110	2,080	0,100	—	0,080	0,100	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Avellino	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,400	2,480	2,400	2,480	2,080	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,220	0,220	0,200	0,200	0,200
Benevento	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,356	2,356	2,356	2,424	2,080	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,600	0,300	0,300	0,300	0,300
Napoli	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,429	1,170	4,760	1,170	2,240	—	0,110	—	0,250	0,120	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Salerno	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,050	2,750	2,200	2,200	2,600	—	0,125	0,125	0,125	0,125	0,200	0,200	0,300	—	—
Bari	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,360	2,360	2,360	2,100	2,080	0,125	0,125	—	0,100	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200	0,220
Brindisi	6,000	6,000	6,000	6,000	?	1,140	0,590	0,590	0,590	?	0,125	0,125	—	0,125	?	0,200	0,200	0,183	0,200	?
Foggia	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,750	2,360	2,360	2,360	2,360	0,115	—	—	0,125	0,125	—	0,400	0,200	0,200	0,200
Lecce	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,590	2,520	1,180	1,635	1,560	0,125	0,125	—	0,100	0,250	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
Taranto	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,590	1,180	1,180	1,575	1,040	—	0,125	—	0,115	0,230	0,200	0,150	0,200	0,200	0,200
Matera	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,400	2,480	2,400	2,238	2,068	0,120	—	—	0,250	0,125	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
Potenza	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	—	—	0,600	1,040	—	0,125	—	0,080	0,125	0,125	0,200	0,200	0,200	—	0,200
Catanzaro	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,125	—	1,200	—	2,200	—	0,125	0,100	0,250	0,125	0,200	0,200	0,200	0,400	0,200
Cosenza	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	—	—	1,000	2,130	1,000	—	—	0,125	0,100	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Reggio Calabria	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,200	2,200	2,200	2,000	—	—	—	0,200	—	—	0,400	—	0,200	0,400
Agrigento	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,520	2,360	2,360	2,360	2,080	—	—	0,125	0,125	—	—	0,400	—	—	0,200
Caltanissetta	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,280	2,200	2,200	2,140	—	—	—	—	0,125	—	—	—	—	—
Catania	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	1,200	0,600	1,050	—	—	0,125	—	0,250	—	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Varese	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	—	—	?	?	?	0,125	—	?	?	?	0,090	0,100	
Trento	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	—	0,500	?	?	?	—	—	?	?	?	0,085	0,100	
Belluno	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	—	1,000	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—	
Udine	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	1,500	1,500	?	?	?	—	—	?	?	?	0,100	—	
Venezia	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	—	1,500	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—	
Verona	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	1,500	1,750	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—	
Vicenza	?	?	?	4,500	4,500	?	?	?	1,548	2,000	?	?	?	—	—	?	?	?	0,100	0,110	
Modena	?	?	?	6,000	6,000	?	?	?	2,500	3,000	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—	
Piacenza	?	?	?	6,000	6,000	?	?	?	2,500	2,000	?	?	?	—	—	?	?	?	—	—	
Reggio nell'Emilia	?	?	?	6,000	6,000	?	?	?	1,340	1,040	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,110	0,125	0,200	0,200	0,200	
Arezzo	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	—	0,125	—	0,250	0,125	0,100	0,327	—	0,130	0,200	
Firenze	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	0,600	0,600	1,200	1,200	—	—	—	0,120	—	0,120	0,200	0,200	0,180	0,100	
Grosseto	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	1,200	1,200	1,070	0,125	—	0,120	0,120	—	0,120	0,200	0,200	0,180	0,200	
Livorno	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,800	2,420	2,400	2,360	2,080	—	0,375	0,125	0,125	0,125	0,190	0,180	0,180	0,180	0,200	
Lucca	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	0,600	1,200	1,200	0,520	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,200	0,180	0,180	0,180	0,200	
Pisa	?	6,000	6,000	6,000	6,000	1,000	2,025	2,050	1,240	2,080	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,190	0,200	0,200	0,200	0,200	
Pistoia	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	1,200	1,240	1,240	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,200	0,180	0,180	0,200	0,200	
Siena	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	2,400	—	1,100	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,200	0,180	0,180	0,200	0,200	
Ancona	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	—	—	1,500	1,000	3,300	0,125	0,125	,000	0,125	0,125	—	0,130	—	0,100	0,100	
Ascoli Piceno	6,000	6,000	6,000	?	6,000	—	—	—	—	—	0,125	—	—	0,250	0,125	—	0,307	0,200	—	0,200	
Macerata	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	—	1,000	—	1,000	1,080	—	0,120	0,080	0,100	0,140	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Pesaro	(c)	(c)	(c)	(c)	(c)	—	—	—	—	?	0,100	—	0,100	0,100	0,100	0,200	—	0,285	0,280	0,250	
Perugia	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	4,120	2,300	2,160	2,160	2,080	—	0,125	—	0,125	—	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,300
Terni	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,200	2,200	2,200	2,080	—	0,250	—	0,125	—	0,330	—	0,180	—	—	
Frosinone	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,800	1,180	1,180	0,500	1,220	—	0,120	0,080	0,125	—	—	0,125	—	0,100	—	
Latina	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,180	1,180	1,770	0,500	2,170	—	0,100	—	0,250	0,125	—	—	—	—	—	
Rieti	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,250	2,100	2,100	2,100	2,000	0,125	—	—	0,125	0,125	0,200	—	0,200	0,200	0,200	0,200
Roma	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,250	2,360	2,360	2,360	2,080	0,125	—	—	0,225	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Viterbo	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,180	2,360	2,360	2,360	2,195	—	0,080	0,100	—	0,125	0,200	0,350	0,200	0,184	0,200	
Campobasso	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,080	0,125	0,100	0,100	0,125	0,125	0,200	0,220	0,200	0,220	0,200	
Chieti	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,100	2,100	2,100	2,000	0,050	0,100	0,100	0,125	0,125	0,100	0,200	0,300	—	0,100	
L'Aquila	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,220	2,100	2,660	1,800	2,100	—	0,200	0,100	0,100	0,100	0,400	—	0,200	0,200	0,150	
Pescara	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,200	2,100	2,100	2,100	0,125	—	0,100	0,125	0,125	0,200	0,200	—	—	0,[illegible]	
Teramo	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,360	2,110	2,110	2,110	2,080	0,100	—	0,080	0,100	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Avellino	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,400	2,480	2,400	2,480	2,080	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,220	0,220	0,200	0,200	0,200	
Benevento	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,356	2,356	2,356	2,424	2,080	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,800	0,400	0,300	0,300	0,300	
Napoli	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,420	1,170	4,740	1,170	2,280	—	0,110	—	0,250	0,120	0,200	0,200	0,200	0,300	0,200	
Salerno	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,650	2,750	2,200	2,200	2,600	—	0,125	0,125	0,125	0,125	0,200	0,200	0,200	—	—	
Bari	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,360	2,360	2,100	2,080	0,125	0,125	—	0,100	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Brindisi	6,000	6,000	6,000	6,000	?	1,140	0,590	0,590	0,590	?	0,125	0,125	—	0,125	?	0,200	0,200	0,200	0,183	0,200	
Foggia	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	3,750	2,500	2,360	2,360	2,360	0,115	—	—	0,125	0,125	—	0,400	0,200	0,200	0,200	
Lecce	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,590	2,520	1,180	1,650	1,560	0,125	0,125	—	0,100	0,250	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	
Taranto	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,590	1,180	1,180	1,575	1,040	—	0,125	—	0,115	0,230	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Matera	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,400	2,480	2,400	2,238	2,048	0,120	—	—	0,250	0,125	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
Potenza	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	—	—	0,600	1,040	—	0,125	—	0,080	0,125	0,125	0,200	0,200	0,200	—	0,200	
Catanzaro	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,125	—	1,200	—	2,200	—	0,125	0,100	0,250	0,125	0,200	0,200	0,200	0,400	0,200	
Cosenza	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	—	—	1,000	2,130	1,000	—	—	0,125	0,100	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Reggio Calabria	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,200	2,200	2,200	2,000	—	—	—	0,200	—	—	0,400	—	0,200	0,400	
Agrigento	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,520	2,360	2,360	2,360	2,080	—	—	0,125	0,125	—	—	0,400	—	—	0,200	
Caltanissetta	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,250	2,250	2,200	2,140	—	—	—	—	0,125	—	—	—	—	—	
Catania	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	1,200	0,890	1,050	—	—	0,125	—	0,120	—	—	—	—	—	
Enna	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	1,360	1,180	2,360	2,200	—	—	—	—	0,300	—	—	—	—	—	
Messina	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,600	—	—	1,650	0,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Palermo	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,220	2,200	2,360	2,200	—	—	—	0,100	0,250	0,125	—	—	—	—	—	
Ragusa	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,360	2,360	2,360	2,360	2,220	—	—	0,125	0,125	0,125	—	—	—	—	—	
Siracusa	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,880	2,360	2,360	2,280	1,305	—	0,125	0,125	0,125	0,080	0,110	—	—	0,050	—	
Trapani	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	3,540	2,360	2,280	3,540	2,080	—	—	0,250	0,125	0,125	—	—	—	—	—	
Cagliari	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	1,650	2,200	2,200	2,100	—	—	0,300	—	—	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Nuoro	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,000	2,400	2,400	2,400	2,300	0,100	0,100	0,100	0,200	—	—	0,300	0,300	0,300	0,300	
Sassari	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	1,650	2,200	2,200	2,100	—	0,100	0,100	0,200	—	0,600	—	—	0,200	0,200	

(*) I dati contenuti nella presente tavola sono rilevati dagli Uffici comunali delle singole città secondo norme uniformi che dall'agosto del corrente anno sono state estese, analogamente a quelle sui prezzi anche ai Comuni dell'Alta Italia. Le razioni considerate sono quelle *effettivamente* distribuite ai normali consumatori nel corso del mese; la razione mensile del pane è calcolata considerando il mese di 30 giorni. La lineetta (—) sta ad indicare che non vi è stata distribuzione.

(a) Per quei Comuni per i quali le distribuzioni mensili di pasta risultano inferiori a quelle stabilite, sono state generalmente effettuate, in sostituzione della pasta, distribuzioni di farina. — (b) Per la città di Macerata essendo stato distribuito grano in luogo di pane, quest'ultimo è stato distribuito soltanto ai non approvvigionati di grano in ragione di gr. 500 al giorno pari a kg. 9 per 30 giorni; dal 1° agosto la razione è stata ridotta a gr. 250 al giorno pari a kg. 7,500 per 30 giorni. — (c) Per la città di Pesaro è stato distribuito grano in luogo di pane, in ragione di kg. 12,540 mensili per testa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Tav. 31. — Valore calorico delle razioni medie giornaliere dei generi distribuiti mediante carta annonaria ai normali consumatori in alcuni capoluoghi di provincia (*)

CITTÀ	1944				1945							
	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto
Alessandria	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	604	550
Novara	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	470	635
Torino	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	449
Savona	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	[illegible]	602
Cremona	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	1.502	926
Varese	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	780	615
Trento	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	491	482
Belluno	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	703	542
Udine	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	560	649
Venezia	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	754	809
Verona	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	481	589
Vicenza	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	602	688
Modena	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	908	1.164
Piacenza	?	?	.	?	?	?	?	?	?	?	1.040	940
Reggio nell'Emilia	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	1.044	945
Arezzo	608	691	603	748	792	769	834	999	913	947	1.051	915
Firenze	666	635	700	763	718	803	1.031	892	909	821	923	991
Grosseto	744	820	690	752	924	747	940	907	902	1.005	910	882
Livorno	830	752	874	838	810	788	966	949	1.050	1.032	1.011	1.019
Lucca	369	346	744	686	884	876	927	906	956	964	956	999
Pisa	?	567	780	670	635	824	1.001	857	1.030	1.000	922	893
Pistoia	?	?	?	?	856	817	782	947	909	959	888	907
Siena	690	1.022	756	672	905	957	994	1.020	1.029	1.130	861	987
Ancona	748	753	633	706	712	743	743	705	1.013	948	746	1.000
Ascoli Piceno	?	?	?	?	?	1.146	1.273	1.027	668	737	?	981
Macerata	?	1.224	1.177	1.042	991	853	1.035	998	1.517	963	1.009	1.294
Pesaro	?	?	590	674	635	676	1.047	912	1.176	1.248	1.819	1.353
Perugia	935	1.065	858	1.194	938	1.274	1.203	1.151	1.052	997	1.013	1.110
Terni	758	770	840	1.207	1.027	828	977	879	934	941	915	869
Frosinone	651	592	586	611	668	669	712	719	723	758	643	698
Latina	674	675	890	879	694	816	825	698	811	1.137	677	822
Rieti	707	591	660	777	780	777	1.005	907	834	889	961	912
Roma	705	794	754	792	754	728	888	932	962	918	984	877
Viterbo	604	571	694	768	657	788	1.022	820	991	975	922	1.130
Campobasso	922	950	922	910	1.006	1.033	925	940	916	924	921	966
Isernia	620	?	?	?	699	710	901	1.047	863	901	814	845
L'Aquila	620	1.049	808	731	632	846	935	934	827	978	863	925
Pescara	560	586	683	748	711	751	876	908	861	929	857	903
Teramo	653	611	690	816	782	833	983	1.072	851	876	864	864
Avellino	1.001	1.194	1.185	1.023	966	901	1.002	963	980	940	909	906
Benevento	924	1.013	852	1.075	950	1.016	1.038	1.087	977	945	939	992
Napoli	939	929	778	1.298	874	849	1.056	807	789	1.023	843	924
Salerno	946	1.004	974	954	953	1.165	914	859	958	919	825	889
Bari	767	1.042	1.025	829	930	1.215	861	907	896	915	863	869
Brindisi	969	966	1.060	1.019	903	955	958	898	828	920	917	?
Foggia	899	966	809	1.052	960	931	861	933	932	886	935	896
Lecce	990	905	937	1.094	929	982	838	977	986	829	855	830
Taranto	1.037	874	969	1.224	763	760	896	890	829	890	881	761
Matera	947	930	1.100	1.052	946	979	1.031	1.076	946	1.082	1.069	916
Potenza	1.030	944	923	1.757	919	959	858	943	914	943	838	887
Catanzaro	946	922	792	560	698	972	962	895	629	812	1.075	878
Cosenza	940	909	930	679	906	954	629	826	957	746	938	742
Reggio Calabria	880	813	852	980	686	630	903	817	914	1.172	888	891
Agrigento	834	896	817	950	861	835	1.044	854	932	829	860	848
[illegible]	[illegible]	903	837	908	809	885	851	817	917	817	808	818

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Belluno	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	500	649	
Udine	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	754	809	
Venezia	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	481	559	
Verona	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	602	698	
Vicenza	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	906	1.184	
Modena	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	1.040	940	
Piacenza	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	1.044	915	
Reggio nell'Emilia	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	1.051	915	
Arezzo	608	691	693	748	792	762	834	999	913	947	821	923	901	
Firenze	666	635	700	763	718	803	1.031	822	900	821	923	910	882	
Grosseto	744	820	690	752	924	787	940	937	902	1.005	910	1.031	1.019	
Livorno	830	753	874	838	810	788	966	949	1.050	1.032	1.031	958	909	
Lucca	369	848	744	845	884	676	927	966	956	964	958	922	893	
Pisa	?	507	780	679	635	824	1.001	887	1.030	1.000	922	888	907	
Pistoia	?	?	?	?	856	817	782	947	909	959	888	851	987	
Siena	690	1.022	756	672	925	951	994	1.020	1.029	1.130	851	746	1.000	
Ancona	748	753	643	769	712	743	748	709	1.013	948	746	?	981	
Ascoli Piceno	?	?	?	?	?	1.146	1.278	1.027	668	737	?	1.000	1.204	
Macerata	?	1.224	1.177	1.042	991	883	1.035	998	1.317	968	1.000	1.819	1.353	
Pesaro	?	?	590	674	635	676	1.047	912	1.176	1.245	1.819	1.013	1.110	
Perugia	935	1.065	858	1.194	935	1.274	1.205	1.151	1.052	997	1.013	915	889	
Terni	758	779	840	1.207	1.027	828	977	879	934	941	915	643	698	
Frosinone	651	592	586	611	686	690	712	719	723	758	643	677	822	
Latina	674	675	890	879	604	816	825	698	811	1.137	677	961	912	
Rieti	707	691	660	777	780	977	1.005	907	894	889	961	984	877	
Roma	705	794	754	702	754	726	888	932	962	918	984	922	1.180	
Viterbo	804	571	894	768	687	739	1.022	820	991	975	922	921	966	
Campobasso	922	950	922	910	1.006	1.033	925	940	918	924	921	814	845	
Chieti	620	?	?	?	699	710	901	1.047	863	901	814	863	925	
L'Aquila	620	1.049	808	731	832	865	935	934	827	978	863	857	903	
Pescara	500	586	653	748	711	751	876	908	861	929	857	864	864	
Teramo	653	611	600	815	782	833	983	1.072	851	876	864	909	906	
Avellino	1.001	1.194	1.185	1.023	966	901	1.002	963	950	909	909	939	992	
Benevento	954	1.013	852	1.075	950	1.016	1.038	1.087	977	945	939	843	924	
Napoli	939	929	778	1.208	874	849	1.056	807	789	1.022	843	825	889	
Salerno	946	1.004	974	954	953	1.165	914	859	955	919	825	863	869	
Bari	767	1.042	1.025	829	930	1.215	861	907	896	915	863	917	?	
Brindisi	929	986	1.066	1.010	906	955	958	898	828	820	917	?		
Foggia	809	966	809	1.052	950	931	861	983	932	886	935	896		
Lecce	990	905	957	1.094	929	982	838	977	986	829	885	839		
Taranto	1.037	874	969	1.224	767	769	896	890	829	890	881	761		
Matera	947	930	1.100	1.052	946	979	1.031	1.076	946	1.082	1.069	916		
Potenza	1.020	944	923	1.757	919	939	858	943	914	943	838	887		
Catanzaro	946	922	792	560	698	972	962	895	629	812	1.075	878		
Cosenza	940	909	930	879	906	954	829	826	957	746	938	742		
Reggio Calabria	880	813	852	940	686	859	903	817	914	1.172	888	891		
Agrigento	894	896	817	950	861	835	1.044	854	932	829	860	848		
Caltanissetta	817	808	817	808	805	835	951	817	817	817	808	815		
Catania	834	829	758	726	826	852	756	840	835	857	768	834		
Enna	868	808	817	808	822	835	808	817	714	809	826	849		
Messina	630	628	630	628	628	635	628	630	560	640	746	623		
Palermo	850	622	684	640	607	800	943	831	826	915	841	604		
Ragusa	817	805	817	808	684	760	809	835	826	852	849	827		
Siracusa	868	808	871	878	735	758	808	926	843	876	847	718		
Trapani	714	788	560	812	641	778	890	875	826	850	976	811		
Caglieri	954	938	856	809	820	932	911	1.050	835	1.006	895	884		
Nuoro	834	825	834	825	825	806	989	872	942	952	937	917		
Sassari	936	1.006	706	920	912	689	942	1.014	723	854	933	850		

(*) Le calorie medie giornaliere per testa riportate nella presente tavola sono ottenute calcolando le calorie totali delle quantità di generi razionati e contingentati effettivamente distribuite ai normali consumatori nel corso del mese considerato e dividendo il numero di calorie, così ottenuto, per il numero dei giorni del mese stesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

TAV. 32. — Guadagni medi giornalieri degli operai dell'industria in alcune Provincie (*)

(Esclusi gli assegni familiari)

PROVINCIE	GUADAGNO GIORNALIERO EFFETTIVO (a)				GUADAGNO GIORNALIERO VIRTUALE (b)			
	Maggio 1939	Maggio 1943	Luglio 1944	Novembre 1944	Maggio 1939	Maggio 1943	Luglio 1944	Novembre 1944
OPERAI SPECIALIZZATI								
Firenze	29,38	44,24	74,28	104,28	31,13	48,46	79,83	109,83
Roma	33,74	46,58	80,75	115,75	35,74	50,98	87,25	122,25
Napoli	33,31	57,63	160,54	195,54	34,96	62,10	189,39	204,39
Bar	24,17	37,29	100,51	130,51	25,47	40,45	106,56	136,56
Catania	20,67	33,60	96,65	126,65	21,84	36,52	102,12	132,12
Palermo	22,70	36,86	107,55	142,55	24,04	40,94	119,36	154,36
Cagliari	26,29	41,21	67,65	97,65	27,71	44,89	73,69	103,69
OPERAI QUALIFICATI								
Firenze	25,73	39,37	60,40	90,40	27 26	43,08	65,38	95,38
Roma	28,89	41,89	74,64	109,64	30,61	45,84	80,57	115,57
Napoli	26,43	50,24	143,43	178,43	28,08	58,89	151,42	185,42
Bari	17,80	32,39	87,31	117,31	18,77	35,76	92,31	122,31
Catania	19,82	32,12	90,63	120,63	20,05	34,92	95,43	125,43
Palermo	22,70	35,79	108,43	138,43	24,01	38,92	113,05	148,05
Cagliari	21,93	35,25	57,23	87,23	23,16	38.47	62,50	92,50
OPERAI COMUNI								
Firenze	21,47	34,51	54,15	84,15	22,76	37,58	58,37	88,37
Roma	25,40	36,38	67,01	102,01	20,89	39,77	72,48	107,48
Napoli	23,88	41,31	129,63	164,63	24,98	45,10	136,35	171,35
Bari	14,09	29,99	80,46	110,46	15,88	32,18	84,84	114,84
Catania	16,50	29,06	83,40	113,40	17,43	31,44	88,40	118,40
Palermo	18,87	35,32	80,37	115,37	19,86	38,11	83,10	123,10
Cagliari	19,10	31,71	51,07	81,97	20,14	34,28	56,31	86,31
MANOVALI								
Firenze	21,42	31,61	51,75	81,75	22,71	34,55	55,65	85,65
Roma	21,49	32,24	59,11	94,11	22,83	35,31	63,72	98,72
Napoli	18,32	33,94	116,06	151,06	19,37	36,44	121,86	156,86
Bari	12,04	28,17	75,73	105,73	12,74	30,53	79,44	109,44
Catania	14,84	27,35	80,59	110,59	15,66	29,46	84,95	114,95
Palermo	18,25	30,52	78,27	113,27	19,26	33,06	85,85	120,85
Cagliari	15,43	23,81	46,13	76,13	16,28	31,08	49,82	79,82
DONNE								
Firenze	11,76	18,18	29,03	49,03	12,49	20 —	31,39	51,39
Roma	13,84	22,21	38,64	63,64	14,65	23,97	41,40	66,40
Napoli	10,18	22,15	79,52	104,52	10,73	23,98	82,55	107,55
Bari	8,31	15,88	41,71	61,71	8,75	14,92	43,71	63,71
Catania	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	15,68	36,96	61,96	—	16,77	40,25	65,25
						10,50	39,53	62,53

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bari			96,65	126,65	21,54			
Catania	20,67	33,60	107,55	142,55	24,04	40,94	119,36	154,36
Palermo	22,70	36,66	67,65	97,65	27,71	44,89	78,69	108,69
Cagliari	26,29	41,21						

Operai qualificati

Firenze	25,73	39,37	60,40	90,40	27,26	43,08	65,38	95,38
Roma	28,89	41,89	74,64	109,64	30,61	45,84	80,57	115,57
Napoli	26,43	50,24	143,43	178,43	28,06	53,89	151,42	186,42
Bari	17,60	32,89	87,31	117,31	18,77	35,76	92,31	122,31
Catania	19,82	32,12	90,63	120,63	20,95	34,02	95,43	125,43
Palermo	22,70	35,79	103,43	138,43	24,01	38,92	113,05	148,05
Cagliari	21,93	25,25	57,23	87,23	23,16	38,47	62,50	92,50

Operai comuni

Firenze	21,47	34,51	54,15	84,15	22,76	37,58	58,37	88,37
Roma	25,40	36,38	67,01	102,01	26,89	39,77	72,48	107,48
Napoli	23,83	41,31	129,63	164,63	24,98	45,10	136,35	171,35
Bari	14,99	29,99	80,46	110,46	15,83	32,16	84,84	114,84
Catania	16,50	29,06	83,40	113,40	17,43	31,44	88,40	118,40
Palermo	18,87	35,32	80,37	115,37	19,86	38,11	93,10	123,10
Cagliari	19,10	31,71	51,97	81,97	20,14	34,28	56,31	86,31

Manovali

Firenze	21,42	31,61	51,75	81,75	22,71	34,55	55,65	85,65
Roma	21,49	32,24	50,11	94,11	22,83	35,31	63,72	98,72
Napoli	18,32	33,94	116,06	151,06	19,37	36,44	121,86	156,86
Bari	12,04	28,17	75,73	105,73	12,74	30,53	79,44	109,44
Catania	14,84	27,35	80,59	110,59	15,66	29,46	84,95	114,95
Palermo	18,25	30,52	78,27	113,27	19,26	33,06	85,85	120,85
Cagliari	15,43	28,81	46,13	76,13	16,28	31,08	49,82	79,82

Donne

Firenze	11,76	18,18	29,03	49,03	12,49	20 —	31,39	51,39
Roma	13,84	22,21	38,64	63,64	14,65	23,97	41,40	66,40
Napoli	10,16	22,15	79,52	104,52	10,73	25,98	82,55	107,55
Bari	8,31	13,88	41,71	61,71	8,75	14,92	43,71	63,71
Catania	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	—	15,68	36,96	61,96	—	16,77	40,25	65,25
Cagliari	7,04	9,39	27,60	47,60	7,46	10,50	29,53	49,53

(*) I dati medi riportati nel prospetto rispecchiano la situazione salariale esistente di fatto nelle principali ditte, che esercitavano la loro attività nelle varie provincie nel maggio 1939, maggio 1943, luglio 1944. Tuttavia nei casi in cui le ditte, presso le quali è stata eseguita la rilevazione, non svolgevano alcuna attività nelle dette epoche, o non avevano a quelle date operai dipendenti appartenenti alle prescelte categorie di lavoratori, sono stati rilevati i dati che si riferivano alle epoche, che erano più prossime a quelle richieste. I dati del novembre 1944 sono stati calcolati aggiungendo, ai corrispondenti dati del luglio 1944, L. 30 per gli uomini e L. 20 per le donne per le città di Firenze, Bari, Catania, Cagliari, L. 35 per gli uomini e L. 25 per le donne per le città di Roma, Napoli, Palermo per indennità di carovita concessa con Decreto Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 305.

(a) I guadagni giornalieri effettivi rappresentano il compenso normale effettivo di un operaio per una *giornata di otto ore di lavoro* e sono comprensivi della paga giornaliera propriamente detta e di tutte le indennità giornaliere a qualsiasi titolo corrisposte, nonchè degli eventuali compensi in natura, per quei casi in cui una tale forma di retribuzione risultava applicata.

(b) I guadagni giornalieri virtuali invece sono stati ottenuti, aggiungendo ai guadagni giornalieri effettivi di cui sopra le indennità e gratifiche corrisposte una o più volte all'anno, quali ferie, festività e gratifiche natalizie, ragguagliate tutte a giornata di lavoro effettivo.

PREZZO L. 40

(2101143) Roma, 1945 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

13 4 12

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. /LC.
MEMORANDUM 7 November 1945.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale N°.131 of 31 October 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Land Forces, Navy, Air Force, Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General N°. 670 of 24 August 1945.
Amendments to the list of pay rates for working soldiers contained in art. 260 of the regulations for the application of RD N°. 2994 of 30 December 1923 on juridical status and remuneration of personnel employed in the State Administration.

(b) Public Works, Agriculture

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General N°. 671 of 21 September 1945.
Authorizing the expenditure of one milliard lire for repair of reclamation works damaged or destroyed as a result of war operations.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General N°. 672 of 12 October 1945.
Fees and salaries for District Offices of Direct Taxes, for Technical Tax Offices and Land Registry, the Registrar's Offices and the

28

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Land Forces Navy Air Force Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General Nº. 670 of 24 August 1945.
Amendments to the list of pay rates for working soldiers contained in art. 260 of the regulations for the application of RD Nº. 2994 of 30 December 1923 on juridical status and remuneration of personnel employed in the State Administration.

(b) Public Works Agriculture

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General Nº. 671 of 21 September 1945.
Authorizing the expenditure of one milliard lire for repair of reclamation works damaged or destroyed as a result of war operations.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General Nº. 672 of 12 October 1945.
Fees and salaries for District Offices of Direct Taxes, for Technical Tax Offices and Land Registry, the Registrar's Offices and the Offices for the Real Estate Registries.

28

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General Nº. 673 of 22 September 1945.
New provisions for the remunerations of public employees and of ordinary and war pensioners residing in the northern provinces.

(e) Navy Shipping Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General Nº. 674 of 7 September 1945.
Operation of the harbour services.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request,

7599

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Friday, 16th November 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

JOHN K. WEBER
Col. Infantry,
Chief Legal Advisor.

53

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Mercoledì, 31 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 20

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Nomina del Ministro per la Consulta Nazionale. Pag. 1719

Nomina del Ministro per la Costituente . . . Pag. 1719

Sostituzione del Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri . . . . . Pag. 1719

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 670.

Modificazione della tabella relativa ai compensi per i militari al lavoro inserita nell'art. 260 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2961, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato . . Pag. 1719

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 671.

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche . . Pag. 1721

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 672.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Estrazione di cartelle 4 % di Credito comunale e provinciale . . . . . Pag. 1723

Revoca di accreditamento di notaio . . . . Pag. 1723

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1723

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 1723

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1724

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 131 DEL 31 OTTOBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, in Trento:** Cartelle sorteggiate nei giorni 8 e 9 agosto 1945. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** 14ª estrazione delle cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 10, 11 e 13 agosto 1945. — **Istituto di San Paolo di Torino:** Cartelle fondiarie estratte nei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In Italia { Semestrale L. 200 / Trimestrale » 120 / Un fascicolo » 8 } All'Estero { Semestrale » 500 / Trimestrale » 300 / Un fascicolo » 20

In Italia { Semestrale L. 200 / Trimestrale » 120 / Un fascicolo » 8 } All'Estero { Semestrale » 500 / Trimestrale » 300 / Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia { Abb. annuo L. 400 — / » semestrale » 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari } All'Estero { Abb. annuo L. 800 — / » semestrale » 500 — / Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrate oltre L. 1.40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Nomina del Ministro per la Consulta Nazionale. Pag. 1710

Nomina del Ministro per la Costituente . . . Pag. 1710

Sostituzione del Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri . . . . . Pag. 1710

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 670.

Modificazione della tabella relativa ai compensi per i militari al lavoro inserta nell'art. 260 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato . . Pag. 1710

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 671.

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche . . Pag. 1711

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 672.

Diritti e compensi spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, agli Uffici tecnici erariali e del catasto, agli Uffici del registro ed agli Uffici dei registri immobiliari. Pag. 1711

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 673.

Nuove disposizioni per il trattamento economico dei pubblici dipendenti e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle provincie settentrionali . . . . . Pag. 1722

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 674.

Funzionamento dei servizi portuali . . . . Pag. 1723

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Estrazione di cartelle 4% di Credito comunale e provinciale . . . . . Pag. 1723

Revoca di accreditamento di notaio . . . . Pag. 1723

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1723

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 1723

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1724

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 131 DEL 31 OTTOBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, in Trento:** Cartelle sorteggiate nei giorni 8 e 9 agosto 1945. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** 143ª estrazione delle cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 10, 11 e 13 agosto 1945. — **Istituto di San Paolo di Torino:** Cartelle fondiarie estratte nei giorni dal 2 al 4 e dal 6 al 9 agosto 1945. — **Officine elettriche genovesi, società per azioni in Genova:** Obbligazioni 6% sorteggiate nella 13ª estrazione del 21 agosto 1945. — **Società prodotti alimentari Maggi, società per azioni in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella 3ª estrazione del 26 giugno 1945. — **Società idroelettrica comasina, anonima, in Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 17ª estrazione del 20 agosto 1945, e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Istituto italiano di credito fondiario, anonima, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 14, 16, 17, 20 a 24 agosto 1945. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna:** Obbligazioni sorteggiate nella 153ª estrazione dal 14 al 21 agosto 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

7599

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Ministro per la Consulta Nazionale

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, con decreto in data 17 agosto 1945, ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'avv. Manlio Brosio a Ministro per la Consulta Nazionale.

(1876)

Nomina del Ministro per la Costituente

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, con decreto in data 12 agosto 1945, ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il sig. Pietro Nenni a Ministro per la Costituente.

(1877)

Sostituzione del Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, con decreto in data 10 agosto 1945, ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il sig. Celeste Negarville, in sostituzione del dott. Eugenio Reale, a Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri.

(1878)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 670.

Modificazione della tabella relativa ai compensi per i militari al lavoro inserta nell'art. 260 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 89 del testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 260 e 263 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei

Art. 1.

La tabella relativa ai compensi per i militari al lavoro, inserta nell'art. 260 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituita dalla seguente:

Militari del Regio esercito ed equiparati della Regia marina, Regia aeronautica e Regia guardia di finanza	Aggregati agli stabilimenti	Partecipanti a comandate militari
	—	—
Sottufficiali retribuiti con stipendio	4,20	—
Sottufficiali a paga giornaliera. . .	3,60	—
Caporali	2,40	1,80
Soldati	1,80	1,20

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 260 del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituito dal seguente:

« Il compenso orario di L. 4,20 stabilito alla colonna 2 è portato a L. 4,80 allorquando i sottufficiali retribuiti con lo stipendio siano aggregati agli stabilimenti di lavoro con funzioni di capo operaio, capo d'arte, sorvegliante e simili, a norma del primo comma del precedente art. 259 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 263 del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituito dal seguente:

« Ai sottufficiali preposti a comandate militari, alla dipendenza di stabilimenti di lavoro dello Stato è corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 12 se retribuiti con stipendio e di L. 9 se retribuiti a paga giornaliera.

Per i militari di truppa cui venga affidato lo stesso incarico il soprassoldo è di L. 6 ».

Art. 4.

I compensi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 non sono soggetti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° maggio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935081

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, con decreto in data 12 agosto 1945, ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il sig. Pietro Nenni a Ministro per la Costituente.

(1877)

Sostituzione del Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, con decreto in data 10 agosto 1945, ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il sig. Celeste Negarville, in sostituzione del dott. Eugenio Reale, a Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri.

(1878)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 670.

Modificazione della tabella relativa ai compensi per i militari al lavoro inserta nell'art. 260 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 89 del testo unico delle disposizioni legislativo sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 260 e 263 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Caporali	1,80	1,20
Soldati	1,80	1,20

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 260 del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituito dal seguente:

« Il compenso orario di L. 4,20 stabilito alla colonna 2 è portato a L. 4,80 allorquando i sottufficiali retribuiti con lo stipendio siano aggregati agli stabilimenti di lavoro con funzioni di capo operaio, capo d'arte, sorvegliante e simili, a norma del primo comma del precedente art. 259 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 263 del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituito dal seguente:

« Ai sottufficiali preposti a comandate militari, alla dipendenza di stabilimenti di lavoro dello Stato è corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 12 se retribuiti con stipendio e di L. 9 se retribuiti a paga giornaliera.

Per i militari di truppa cui venga affidato lo stesso incarico il soprassoldo è di L. 6 ».

Art. 4.

I compensi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 non sono soggetti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° maggio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — RICCI — JACINI — CEVOLOTTO.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 162. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 671.

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, con il quale fu autorizzata un'assegnazione di 500 milioni per l'esecuzione dei lavori di urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 591, con il quale, in dipendenza dell'aumento verificatosi nel costo dei materiali e della mano d'opera, il fondo di 500 milioni autorizzato dal citato decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, fu aumentato di 300 milioni;

Ritenuta la necessità di disporre una ulteriore autorizzazione di spesa per provvedere alla prosecuzione dell'attività di ripristino delle opere predette;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il fondo di lire 500 milioni autorizzato con il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, per la riparazione, ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, aumentato di L. 300.000.000 con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 591, è ulteriormente aumentato di lire un miliardo.

Il Ministro per il tesoro procederà con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della somma suddetta in relazione al fabbisogno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta [illegible]

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 672.

Diritti e compensi spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, agli Uffici tecnici erariali e del catasto, agli Uffici del registro ed agli Uffici dei registri immobiliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, concernente i diritti per la consultazione degli atti catastali, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, sul servizio di percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli uffici delle imposte dirette e del registro, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, che estende al personale dell'Amministrazione del catasto i compensi concessi col R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, e successive modificazioni, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 777;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, sulla conservazione del catasto, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, che approva il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni;

Vista la legge 17 giugno 1943, n. 571, contenente modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano;

Vista la legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni di carattere generale.

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759081

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, con il quale fu autorizzata un'assegnazione di 500 milioni per l'esecuzione dei lavori di urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 591, con il quale, in dipendenza dell'aumento verificatosi nel costo dei materiali e della mano d'opera, il fondo di 500 milioni autorizzato dal citato decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, fu aumentato di 300 milioni;
Ritenuta la necessità di disporre una ulteriore autorizzazione di spesa per provvedere alla prosecuzione dell'attività di ripristino delle opere predette;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il fondo di lire 500 milioni autorizzato con il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, per la riparazione, ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, aumentato di L. 300.000.000 con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 591, è ulteriormente aumentato di lire un miliardo.
Il Ministro per il tesoro procederà con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della somma suddetta in relazione al fabbisogno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 161. — FRASCA

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, concernente i diritti per la consultazione degli atti catastali, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, sul servizio di percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli uffici delle imposte dirette e del registro, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545;
Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, che estende al personale dell'Amministrazione del catasto i compensi concessi col R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, e successive modificazioni, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 777;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, sulla conservazione del catasto, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, che approva il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni;
Vista la legge 17 giugno 1943, n. 571, contenente modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano;
Vista la legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni di carattere generale.

Art. 1.

I diritti e i compensi che gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, gli Uffici tecnici erariali e del catasto, gli Uffici del registro e gli Uffici dei registri immobiliari sono autorizzati a percepire per le prestazioni indicate rispettivamente nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, sono fissate nella misura stabilita nelle tabelle medesime.
Il Ministro per le finanze può autorizzare, di volta in volta, su richiesta di pubbliche Amministrazioni o di Enti pubblici e privati, lavori e prestazioni straordinarie attinenti alle materie di competenza dei predetti uffici, e non previsti nelle tabelle allegate, precisandone le modalità e determinando i relativi compensi a favore del personale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLO II.

Affluramento e riparto dei diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 2.

I diritti fissati dal titolo II, n. 1, delle tabelle *A* e *B*, per la consultazione di registri, atti e schedari, sono devoluti nella misura del 60 % agli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

Art. 3.

Le somme spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette per i diritti indicati al titolo I, numeri 1, 2, 3, al titolo II, numero 1 e al titolo III numeri 3, 4 e 5 della tabella *A*, sono liquidate alla fine di ogni bimestre dalle Intendenze di finanza e versate, al lordo delle imposte di ricchezza mobile e complementare, sul conto corrente postale intestato alla Direzione generale delle imposte dirette.

Art. 4.

I diritti indicati al titolo III, numeri 1 e 2, al titolo IV, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, al titolo V, numeri 1, 2 e 3 della tabella *A*, sono riscossi direttamente dai titolari degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e l'ammontare di essi deve essere versato, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione, sul conto corrente postale di cui all'articolo precedente.

I compensi riscossi dai titolari degli Uffici distrettuali delle imposte dirette ai sensi del presente articolo e del precedente art. 1, sono versati previa detrazione delle somme che gli uffici medesimi siano stati autorizzati a prelevare per le spese inerenti alla esecuzione dei lavori.

Art. 5.

Le Amministrazioni provinciali e le Camere di commercio, industria ed agricoltura, versano direttamente agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi ad essi dovuti per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più comuni, di cui al titolo III, numero 6, della tabella *A*.

Il comune delegato alla notifica del riparto ai sensi dell'art. 161 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è tenuto a corrispondere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, e comunicano alla stessa e all'Ispettorato compartimentale una distinta relativa alle somme introitate complessivamente dagli Uffici della provincia per ogni voce indicata nella tabella *A*, allegata al presente decreto.

La distinta deve inoltre contenere l'elenco nominativo del personale di ciascun ufficio che, in conformità dei criteri fissati nel successivo art. 7, partecipa al riparto dei compensi, escludendo quello in aspettativa per motivi di salute, di famiglia o per servizio militare, e in congedo straordinario.

Art. 7.

Sull'importo dei proventi liquidati in conformità dei precedenti articoli, una quota pari al 5 % è devoluta al personale della Direzione generale delle imposte dirette, ed è all'uopo versata sul conto corrente postale intestato alla medesima Direzione generale che ne dispone l'assegnazione in conformità di norme da emanarsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.

Il residuo ammontare dei proventi è ripartito fra tutto il personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, compreso quello addetto ai Centri di organizzazione dell'anagrafe tributaria, nella seguente misura:

al personale dei gradi 5° e 6°: quote 2,50;

al personale del grado 7°: quote 2,00;

ai titolari d'ufficio di grado inferiore al 7°: quote 1,50;

al personale di ruolo di tutti gli altri gradi ed al personale non di ruolo delle categorie 1ª, 2ª e 3ª che abbia anzianità di servizio non inferiore ai 10 anni: quote 1,00;

al personale subalterno di ruolo ed al personale non di ruolo in servizio continuativo da oltre un anno ritenuto meritevole: quote 0,50.

Art. 8.

La Direzione generale delle imposte dirette sull'ammontare complessivo delle riscossioni:

a) liquida le imposte erariali e le versa in tesoreria;

b) determina la quota dei diritti e dei compensi spettanti al personale di ciascun ufficio e ne rimette l'importo complessivo con la relativa distinta nominativa mediante posta-giro a favore del titolare dell'ufficio.

TITOLO III.

Affluramento e riparto dei diritti e compensi spettanti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le somme spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette per i diritti indicati al titolo I, numeri 1, 2, 3, al titolo II, numero 1 e al titolo III numeri 3, 4 e 5 della tabella 4, sono liquidate alla fine di ogni bimestre dalle Intendenze di finanza e versate, al fondo delle imposte di ricchezza mobile e complementare, sul conto corrente postale intestato alla Direzione generale delle imposte dirette.

Art. 4.

I diritti indicati al titolo III, numeri 1 e 2, al titolo IV, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, al titolo V, numeri 1, 2 e 3 della tabella 4, sono riscossi direttamente dai titolari degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e l'ammontare di essi deve essere versato, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione, sul conto corrente postale di cui all'articolo precedente.

I compensi riscossi dai titolari degli Uffici distrettuali delle imposte dirette ai sensi del presente articolo e del precedente art. 1, sono versati previa detrazione delle somme che gli uffici medesimi siano stati autorizzati a prelevare per le spese inerenti alla esecuzione dei lavori.

Art. 5.

Le Amministrazioni provinciali e le Camere di commercio, industria ed agricoltura, versano direttamente agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi ad essi dovuti per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più comuni, di cui al titolo III, numero 6, della tabella A.

Il comune delegato alla notifica del riparto ai sensi dell'art. 161 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è tenuto a corrispondere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi stessi anche per conto di tutti gli altri comuni interessati salvo rivalsa per le rispettive quote.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette versano al conto corrente postale di cui all'art. 2 le somme introitate per tale titolo entro i termini indicati nel successivo art. 4.

Art. 6.

Entro la prima decade di ciascun bimestre, gli ispettori delle imposte dirette eseguono il controllo delle somme versate nel bimestre precedente dagli Uffici distrettuali sul conto corrente postale intestato alla

Sul importo [illegible] dei precedenti articoli, una quota pari al 5 % è devoluta al personale della Direzione generale delle imposte dirette, ed è all'uopo versata sul conto corrente postale intestato alla medesima Direzione generale che ne dispone l'assegnazione in conformità di norme da emanarsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.

Il residuo ammontare dei proventi è ripartito fra tutto il personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, compreso quello addetto ai Centri di organizzazione dell'anagrafe tributaria, nella seguente misura:

al personale dei gradi 5° e 6°: quote 2,50;

al personale del grado 7°: quote 2,00;

ai titolari d'ufficio di grado inferiore al 7°: quote 1,50;

al personale di ruolo di tutti gli altri gradi ed al personale non di ruolo delle categorie 1ª, 2ª e 3ª che abbia anzianità di servizio non inferiore ai 10 anni: quote 1,00;

al personale subalterno di ruolo ed al personale non di ruolo in servizio continuativo da oltre un anno ritenuto meritevole: quote 0,50.

Art. 8.

La Direzione generale delle imposte dirette sull'ammontare complessivo delle riscossioni:

a) liquida le imposte erariali e le versa in tesoreria;

b) determina la quota dei diritti e dei compensi spettanti al personale di ciascun ufficio e ne rimette l'importo complessivo con la relativa distinta nominativa mediante posta-giro a favore del titolare dell'ufficio.

Titolo III.

Allibramento e riparto dei diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 9.

L'ammontare dei diritti e dei compensi riscossi direttamente dal personale degli Uffici del registro deve essere integralmente versato, a cura dei capi degli uffici stessi, sul conto corrente postale intestato all'ispettore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, addetto al Ministero a norma dell'art. 146 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 10.

L'ispettore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, alla fine di ciascun bimestre, sul totale delle somme riscosse a norma della tabella *C*:

a) determina l'ammontare della quota riservata al personale dell'Amministrazione centrale ai sensi del primo comma dell'art. 7 da assegnarsi con le norme ivi previste;

b) determina, per il rimanente importo, la somma spettante a ciascun impiegato di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari addetto agli Uffici del registro e agli Ispettorati compartimentali in conformità dei criteri contenuti nel successivo art. 11;

c) preleva da tali somme il contributo individuale spettante all'Erario ai sensi dell'art. 76 della legge sulle imposte di registro, entro i limiti fissati dall'articolo 38 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie;

d) liquida sulla quota spettante a ciascun impiegato le prescritte ritenute d'imposta e le versa in tesoreria;

e) preleva la quota bimestrale di associazione alla Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dovuta a norma dell'art. 5 dello statuto della Cassa;

f) emette per somma netta residua il posta-giro di cui all'art. 8 lettera *b*) a favore dei titolari degli uffici.

Art. 11.

Il riparto delle somme fra il personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari viene effettuato nel modo seguente:

a) la divisione dei diritti e compensi si attua fra tutto il personale attribuendo un punto per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di stipendio lordo iniziale annuo, esclusa ogni altra indennità, fissato pel grado rivestito da ciascun impiegato senza distinzione di gruppo o categoria;

b) in aumento sono assegnati n. 130 punti a favore dei titolari o reggenti di ufficio di 1ª categoria, n. 90 punti a favore dei titolari o reggenti di ufficio di 2ª categoria, n. 70 punti a favore dei titolari o reggenti di ufficio di 3ª categoria.

In caso di reggenza fiduciaria i suddetti punti vanno divisi a metà fra il titolare dell'ufficio ed il reggente fiduciario.

Per il servizio d'ispezione sono assegnati in aumento n. 150 punti a favore dei titolari o reggenti di Ispetto-

d) ai volontari ed agli alunni d'ordine in prova che non abbiano ancora compiuto un anno di servizio continuativo è attribuita la metà del numero dei punti spettanti rispettivamente ai gradi 11° e 13°.

E' escluso dal riparto dei diritti e compensi, il personale non di ruolo che non abbia compiuto un anno di servizio continuativo, o la cui retribuzione non è a carico dell'Erario.

Sono del pari esclusi dal riparto, per tutto il periodo di assenza dal servizio, gli impiegati in aspettativa per motivi di famiglia, per motivi di salute o per servizio militare, o in congedo straordinario.

Titolo IV.

Allibramento e riparto dei diritti e compensi spettanti ai conservatori ed al personale sussidiario degli Uffici dei registri immobiliari.

Art. 12.

La tabella *D*, allegata al presente decreto, sostituisce a tutti gli effetti la tabella *D*, parte 1ª e 2ª, degli emolumenti o diritti ipotecari spettanti ai conservatori ed al personale sussidiario dei registri immobiliari allegata alla legge 25 giugno 1943, n. 540.

I diritti e compensi indicati nella prima colonna della succitata tabella *D* sono dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al personale dei gruppi *A* e *B* delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il servizio ipotecario di cui siano incaricati con le norme di cui all'art. 35, della suddetta legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie.

I diritti e compensi indicati nella seconda colonna della stessa tabella *D* sono dovuti al personale sussidiario di ruolo e non di ruolo in servizio presso le conservatorie dei registri immobiliari e presso gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari per quanto attiene esclusivamente al servizio ipotecario.

Art. 13.

Per la riscossione e per la contabilizzazione dei diritti e compensi stabiliti a favore del personale sussidiario, valgono le norme di cui al decreto del Ministro per le finanze in data 9 agosto 1943.

L'ammontare dei diritti e dei compensi deve essere integralmente versato, a cura dei capi degli Uffici dei registri immobiliari, sul conto corrente postale intestato all'ispettore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari addetto al Ministero, a norma dell'art. 146 del R. decreto 23 marzo 1923, n. 185, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

poste indirette sugli affari addetto agli Uffici del registro e agli Ispettorati compartimentali in conformità dei criteri contenuti nel successivo art. 11;

c) preleva da tali somme il contributo individuale spettante all'Erario ai sensi dell'art. 76 della legge sulle imposte di registro, entro i limiti fissati dall'articolo 38 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie;

d) liquida sulla quota spettante a ciascun impiegato le prescritte ritenute d'imposta e le versa in tesoreria;

e) preleva la quota bimestrale di associazione alla Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dovuta a norma dell'art. 5 dello statuto della Cassa;

f) emette per somma netta residua il posta-giro di cui all'art. 8 lettera *b)* a favore dei titolari degli uffici.

Art. 11.

Il riparto delle somme fra il personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari viene effettuato nel modo seguente:

a) la divisione dei diritti e compensi si attua fra tutto il personale attribuendo un punto per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di stipendio lordo iniziale annuo, esclusa ogni altra indennità, fissato pel grado rivestito da ciascun impiegato senza distinzione di gruppo o categoria;

b) in aumento sono assegnati n. 130 punti a favore dei titolari o reggenti di ufficio di 1ª categoria, n. 90 punti a favore dei titolari o reggenti di ufficio di 2ª categoria, n. 70 punti a favore dei titolari o reggenti di ufficio di 3ª categoria.

In caso di reggenza fiduciaria i suddetti punti vanno divisi a metà fra il titolare dell'ufficio ed il reggente fiduciario.

Per il servizio d'ispezione sono assegnati in aumento n. 150 punti a favore dei titolari o reggenti di Ispettorato compartimentale, n. 70 punti a favore degli ispettori compartimentali e superiori, n. 50 punti a favore dei direttori distrettuali e procuratori con funzione ispettiva;

c) ai volontari ed al personale non di ruolo di seconda categoria in servizio continuativo da almeno un anno, è attribuito lo stesso numero di punti spettante al personale di ruolo di grado 11°, mentre agli alunni d'ordine in prova ed al personale non di ruolo di 3ª e 4ª categoria in servizio continuativo da almeno un anno è attribuito lo stesso numero di punti spettante al personale di ruolo di grado 13°;

TITOLO IV.

Allibramento e riparto dei diritti e compensi spettanti ai conservatori ed al personale sussidiario degli Uffici dei registri immobiliari.

Art. 12.

La tabella *D*, allegata al presente decreto, sostituisce a tutti gli effetti la tabella *D*, parte 1ª e 2ª, degli emolumenti o diritti ipotecari spettanti ai conservatori ed al personale sussidiario dei registri immobiliari allegata alla legge 25 giugno 1943, n. 540.

I diritti e compensi indicati nella prima colonna della succitata tabella *D* sono dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al personale dei gruppi *A* e *B* delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il servizio ipotecario di cui siano incaricati con le norme di cui all'art. 35, della suddetta legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie.

I diritti e compensi indicati nella seconda colonna della stessa tabella *D* sono dovuti al personale sussidiario di ruolo e non di ruolo in servizio presso le conservatorie dei registri immobiliari e presso gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari per quanto attiene esclusivamente al servizio ipotecario.

Art. 13.

Per la riscossione e per la contabilizzazione dei diritti e compensi stabiliti a favore del personale sussidiario, valgono le norme di cui al decreto del Ministro per le finanze in data 9 agosto 1913.

L'ammontare dei diritti e dei compensi deve essere integralmente versato, a cura dei capi degli Uffici dei registri immobiliari, sul conto corrente postale intestato all'ispettore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari addetto al Ministero, a norma dell'art. 146 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione.

Art. 14.

Il riparto dei diritti e compensi fra il personale sussidiario viene effettuato con gli stessi criteri di cui ai precedenti articoli 10 e 11.

Ai gerenti regolarmente nominati a norma dell'art. 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie sono assegnati in aumento n. 70 punti se per la conservatoria è stabilita una cauzione non inferiore a L. 50.000, n. 50 punti se per la conservatoria è stabi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

lita una cauzione non inferiore a L. 30.000 e n. 30 punti se per la conservatoria è stabilita una cauzione inferiore a L. 30.000.

Negli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari, il personale che beneficia dei diritti e compensi del ramo « Registro » perchè appartenente al ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro, non può concorrere al riparto dei diritti e compensi del ramo « ipotecario » e viceversa.

Disposizioni finali.

Art. 15.

Nulla è innovato per quanto riguarda le esenzioni attualmente vigenti relative ai diritti e compensi di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

Ogni ulteriore esenzione non potrà, tuttavia, essere concessa se non di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 16.

E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Negli altri territori entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui essi saranno restituiti all'Amministrazione italiana ovvero il giorno in cui la efficacia del decreto stesso sia ad essi estesa dalle competenti Autorità Alleate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio 167. — FRASCA

TABELLA A.

Diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette

N.	OGGETTO	DIRITTI		ANNOTAZIONI
		Fisso	Scritturazione	
	TITOLO I. — *Diritti catastali.*			Metà del compenso va devoluto agli U.T.E. unicamente per quanto concerne la conservazione del nuovo catasto terreni.
1	Volture catastali: per ogni voltura eseguita e calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, e art. 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159	30 —		
2	Certificati catastali ordinari (articoli 90 a 94 R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, e art. 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159) per ogni copia, certificato o estratto catastale in bollo	7 —	+ 3 —	+ per pagina.
3	Certificati catastali rilasciati di urgenza (art. 3 decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 e articolo 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159): per il rilascio dei certificati di cui al numero precedente entro cinque giorni dalla richiesta	14 —	+ —	+ per pagina.
	TITOLO II. — *Visure dei catasti del catasto*			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

Nulla è innovato per quanto riguarda le esenzioni attualmente vigenti relative ai diritti e compensi di cui alle tabelle allegate al presente decreto.»

Ogni ulteriore esenzione non potrà, tuttavia, essere concessa se non di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 16.

E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle del presente decreto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio 167. — FRASCA

TABELLA *A*.

Diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette

N.	OGGETTO	DIRITTI		*ANNOTAZIONI*
		Fisso	Scritturazione	
	TITOLO I. — *Diritti catastali.*			Metà del compenso va devoluto agli U.T.E. unicamente per quanto concerne la conservazione del nuovo catasto terreni.
1	Volture catastali: per ogni voltura eseguita e calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, e art. 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159	30 —		
2	Certificati catastali ordinari (articoli 90 a 94 R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, e art. 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159) per ogni copia, certificato o estratto catastale in bollo	7 —	+ 3 —	+ per pagina.
3	Certificati catastali rilasciati di urgenza (art. 3 decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 e articolo 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159): per il rilascio dei certificati di cui al numero precedente entro cinque giorni dalla richiesta	14 —	+ —	+ per pagina.
	TITOLO II. — *Visure dei registri del catasto e della imposta di ricchezza mobile.*			
1	Consultazione, con o senza estrazione di appunti, dei registri catastali, dei registri mod. 43 dei possessori dei redditi di ricchezza mobile e di altri registri ed atti riguardanti le varie imposte, nonchè degli schedari anagrafici tributari (R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2162, modificato dall'art. 2 del presente decreto):			Ad eccezione delle visure catastali, le consultazioni degli altri registri e degli schedari anagrafici, dovrà eseguirsi ad opera del personale dell'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge. Il 40 % dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato, per quanto riguarda le visure catastali.
	a) per la prima mezz'ora o frazione . .	15 —		
	b) per ogni ora o frazione di ora successiva	30 —		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	OGGETTO	DIRITTI		ANNOTAZIONI
		Fisso	Scritturazione	
	TITOLO III. — *Certificati, copie ed estratti vari.*			
1	Certificati vari ordinari: da rilasciarsi entro dieci giorni dalla richiesta	7 —	+ 3 —	+ per pagina.
2	Certificati vari da rilasciarsi d'urgenza il giorno successivo a quello della richiesta.	14 —	+ 6 —	+ per pagina.
3	Certificati attestanti l'avvenuta liberazione del privilegio dello Stato per l'imposta straordinaria immobiliare e la liberazione del privilegio dello Stato verso il successore negli esercizi commerciali	50 —		
4	Copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative	10 —	+ —	+ per pagina.
5	Copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative da rilasciarsi di urgenza entro il giorno successivo a quello della richiesta	20 —	+ 6 —	+ per pagina
6	Certificato attestante la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più comuni da corrispondersi da ciascun Ente che abbia interesse al riparto: per ogni ripartizione di redditi (articolo 161 R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	25 —		
	TITOLO IV. — *Compilazione e tariffazione di ruoli.*			
1	Tariffazione di sovrimposte comunali e provinciali sui ruoli principali e suppletivi erariali delle imposte immobiliari: da corrispondersi da ciascun Ente interessato	—	20 —	Per 100 articoli.
2	Tariffazione di tributi non erariali sul ruolo unico dell'imposta di ricchezza mobile da corrispondersi da ciascun Ente interessato	—	40 —	Per 100 articoli.
3	Tariffazione di contributi su ruoli erariali	—	25 —	Per 100 articoli.
4	Compilazione e tariffazione dei ruoli speciali di sovrimposta comunale e provinciale . . .	—	60 —	Per 100 articoli.
5	Compilazione e tariffazione di ruoli speciali di altri tributi locali e di contributi.	—	60 —	Per 100 articoli.
6	Compilazione di elenchi di contribuenti da rilasciarsi a richiesta di Enti autorizzati. .	—	40 —	Per 100 articoli.
	TITOLO V. — *Diritti inerenti alla riscossione delle imposte.*			
1	Elenchi di reste: per il controllo di bollettari con i ruoli (articoli 58 a 62 R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090)	0,15		Per bolletta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2	Certificati vari da rilasciarsi d'urgenza il giorno successivo a quello della richiesta.	14 —	+ 6 —	+ per pagina.
3	Certificati attestanti l'avvenuta liberazione del privilegio dello Stato per l'imposta straordinaria immobiliare e la liberazione del privilegio dello Stato verso il successore negli esercizi commerciali	50 —		
4	Copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative	10 —	+ —	+ per pagina.
5	Copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative da rilasciarsi di urgenza entro il giorno successivo a quello della richiesta	20 —	+ 6 —	+ per pagina
6	Certificato attestante la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più comuni da corrispondersi da ciascun Ente che abbia interesse al riparto: per ogni ripartizione di redditi (articolo 161 R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	25 —		
	TITOLO IV. — *Compilazione e tariffazione di ruoli.*			
1	Tariffazione di sovrimposte comunali e provinciali sui ruoli principali e suppletivi erariali delle imposte immobiliari da corrispondersi da ciascun Ente interessato	—	20 —	Per 100 articoli.
2	Tariffazione di tributi non erariali sul ruolo unico dell'imposta di ricchezza mobile da corrispondersi da ciascun Ente interessato	—	40 —	Per 100 articoli.
3	Tariffazione di contributi su ruoli erariali	—	25 —	Per 100 articoli.
4	Compilazione e tariffazione dei ruoli speciali di sovrimposta comunale e provinciale . .	—	60 —	Per 100 articoli.
5	Compilazione e tariffazione di ruoli speciali di altri tributi locali e di contributi. . . .	—	60 —	Per 100 articoli.
6	Compilazione di elenchi di contribuenti da rilasciarsi a richiesta di Enti autorizzati. .	—	40 —	Per 100 articoli.
	TITOLO V. — *Diritti inerenti alla riscossione delle imposte.*			
1	Elenchi di reste: per il controllo di bollettari con i ruoli (articoli 58 a 62 R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090)	0,15		Per bolletta.
2	Elenchi di reste: per la scritturazione degli elenchi delle reste, se ad opera del personale degli uffici (articoli 58 a 62 R. decreto 15 settembre 1923 n. 2090).	—	50 —	Per 100 articoli.
3	Anticipata consegna dei ruoli agli esattori delle imposte dirette	—	30 —	Per 100 articoli.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze

SOLEMARIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA *B*.

Dirittti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

N.	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI		ANNOTAZIONI
		Fisso	Proporzionale	
	TITOLO I. — *Diritti di scritturato.*			
1	Volture catastali: per ogni voltura effettivamente eseguita	30 —		Metà del compenso va devoluto agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.
2	Copie certificati ed estratti catastali (esclusi quelli di mappa o di planimetria).	7 —	+ 3 —	+ per ogni pagina o frazione di pagina.
	TITOLO II. — *Diritti di visura.*			
	Consultazione delle mappe, delle planimetrie o degli altri atti catastali, con o senza estrazione di note ed appunti e con divieto di estrazione di copie di qualsiasi genere e di lucidi di mappe o di planimetrie:			Il 40 %, dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato (R. decreto-legge 30 dicembre 1942, n. 2102, modificato dall'art. 2 del presente decreto).
	a) per la prima mezz'ora o frazione. . .	15 —		
	b) per ogni ora o frazione di ora successiva	30 —		
	TITOLO III. — *Diritti di disegno.*			
1	Tipi, copie od estratti di mappa.	5 —	+ 0,75	+ per ogni particella estratta, per ogni particella confinante rilevata per intero o per ogni indicazione del nome dei confinanti, se richiesto.
		—	+ 0,20	+ per ogni particella confinante semplicemente accennata o se richiesto.
		—	+ 1 —	+ per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie complessiva racchiusa entro i perimetri riprodotti.
2	Copie od estratti di quadri d'unione o di fogli d'insieme delle mappe.	5 —	+ 0,10	+ per ognuno dei primi cento ettari.
		—	+ 0,02	+ per ogni ettaro oltre i primi cento.
3	Copie delle planimetrie allegate agli atti del nuovo catasto edilizio urbano:			
	a) su foglio di formato cm. 24,5 × 37. .	12 —		
	b) su foglio di formato cm. 49 × 37. . .	18 —		
	TITOLO IV. — *Diritti per certificati, tipi, copie od estratti richiesti d'urgenza.*			
1	Certificati, tipi, copie od estratti di uno qualsiasi degli atti di cui ai precedenti titoli I — III, richiesti d'urgenza e da rilasciarsi entro cinque giorni dalla richiesta.	il doppio dei diritti e compensi, sia fissi che proporzionali, stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

					pagina.
	TITOLO II. — *Diritti di visura.*				
	Constatazione delle mappe, delle planimetrie o degli altri atti catastali, con o senza estrazione di note ed appunti e con divieto di estrazione di copie di qualsiasi genere e di lucidi di mappe o di planimetrie:				Il 40 % dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato (R. decreto-legge 30 dicembre 1942, n. 2102, modifica o dall'art. 2 del presente decreto).
	a) per la prima mezz'ora o frazione. . .	15 —			
	b) per ogni ora o frazione di ora successiva	30 —			
	TITOLO III. — *Diritti di disegno.*				
1	Tipi, copie od estratti di mappa.	5 —	+	0,75	+ per ogni particella estratta, per ogni particella confinante rilevata per intero o per ogni indicazione del nome dei confinanti, se richiesto.
		—	+	0,20	+ per ogni particella confinante semplicemente accennata e se richiesto.
		—	+	1 —	+ per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie complessiva racchiusa entro i perimetri riprodotti.
2	Copie od estratti di quadri d'unione o di fogli d'insieme delle mappe.	5 —	+	0,10	+ per ognuno dei primi cento ettari.
		—	+	0,02	+ per ogni ettaro oltre i primi cento.
3	Copie delle planimetrie allegate agli atti del nuovo catasto edilizio urbano:				
	a) su foglio di formato cm. 24,5 × 37. .	12 —			
	b) su foglio di formato cm. 49 × 37. . .	18 —			
	TITOLO IV. — *Diritti per certificati, tipi, copie od estratti richiesti d'urgenza.*				
1	Certificati, tipi, copie od estratti di uno qualsiasi degli atti di cui ai precedenti titoli I —III, richiesti d'urgenza e da rilasciarsi entro cinque giorni dalla richiesta.	Il doppio dei diritti o compensi, sia fissi che proporzionali, stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.			

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze

SCOCCIMARRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA C.

Diritti spettanti al personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

N.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	ANNOTAZIONI
1	Per ogni formalità di registrazione (a pagamento, a debito o gratuita, purchè non derivante da privilegio a favore dello Stato o di altri Enti parificati allo Stato nei rapporti tributari) compreso le denunzie di successione, riunione di usufrutto, imposta sull'entrata e simili	1 —		Nel caso di registrazione per elenco ai sensi dell'art. 74 della legge di registro e del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3281, sulle assicurazioni il compenso deve ragguagliarsi ad ogni contratto o quietanza compresi nell'elenco o nelle denunzie di tacita rinnovazione dei contratti medesimi.
	Per ogni bolletta staccata da qualsiasi bollettario, esclusi i bollettari mod. 72 e 10	1 —		Non è dovuto il diritto:
	Per ogni richiesta di bollazione di mandati di pagamento e di libretti colonici, qualunque sia il numero dei fogli o libretti bollati	1 —		*a*) per tutte le quietanze per versamenti effettuati dagli uffici od enti preposti per legge alla riscossione di tasse o proventi contravvenzionali devoluti allo Stato;
	Per ogni versamento di tassa per porto d'armi tanto se pagata con bolletta mod. 72ª quanto se con foglietto completato con visto bollo	1 —		*b*) per le vidimazioni semestrali dei repertori notarili o delle pubbliche Amministrazioni prescritti dalla vigente legge del registro.
	Per ogni documento bollato a norma dell'art. 121 tariffa *A*, allegata alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 . . .	1 —		
2	Ricerca di una registrazione, ovvero di un atto o di una denunzia o di una bolletta:			
	a) quando viene indicata la data precisa della registrazione o della bolletta .	3 —		
	b) quando s'indica l'anno entro il quale la ricerca va eseguita: per ogni serie di registri e per ogni mese da ispezionare .	3 —		
3	Ricerca di un articolo di campione o di ruolo	3 —		Il dicontro compenso non è dovuto quando la ricerca avviene per effettuare l'appuramento delle partite di campione o di ruolo.
4	Compilazione di atti privati di qualsiasi specie; di convenzioni di abbonamento e di verbali di dilazione:		oltre ogni facciata scritta L. 1 —	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scrittura se scritte per oltre 5 righe. Nel conteggio di queste non si tiene conto della data e della firma
	a) quando il valore del contratto non supera L. 10.000	3 —		Nessun compenso spetta per la compilazione del verbale di componimento amichevole in sede di accertamento valore.
	b) quando il valore supera L. 10.000 e non L. 100.000	6 —		
	c) quando il valore supera le L. 100.000	12 —		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Per ogni bolletta staccata da qualsiasi bollettario, esclusi i bollettari mod. 72 e 10	1 —		contratti medesimi. Non è dovuto il diritto: *a*) per tutte le quietanze per versamenti effettuati dagli uffici od enti preposti per legge alla riscossione di tasse o proventi contravvenzionali devoluti allo Stato: *b*) per le vidimazioni semestrali dei repertori notarili o delle pubbliche Amministrazioni prescritti dalla vigente legge del registro.
	Per ogni richiesta di bollazione di mandati di pagamento e di libretti coloniei, qualunque sia il numero dei fogli o libretti bollati	1 —		
	Per ogni versamento di tassa per porto d'armi tanto se pagata con bolletta mod. 72ª quanto se con foglietto completato con visto bollo	1 —		
	Per ogni documento bollato a norma dell'art. 121 tariffa *A*, allegata alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 . . .	1 —		
2	Ricerca di una registrazione, ovvero di un atto o di una denunzia o di una bolletta: *a*) quando viene indicata la data precisa della registrazione o della bolletta . *b*) quando s'indica l'anno entro il quale la ricerca va eseguita: per ogni serie di registri e per ogni mese da ispezionare .	3 — 3 —		
3	Ricerca di un articolo di campione o di ruolo	3 —		Il dicontro compenso non è dovuto quando la ricerca avviene per effettuare l'appuramento delle partite di campione o di ruolo.
4	Compilazione di atti privati di qualsiasi specie: di convenzioni di abbonamento e di verbali di dilazione: *a*) quando il valore del contratto non supera L. 10.000 . . . . . . *b*) quando il valore supera L. 10.000 e non L. 100.000 . . . . . . *c*) quando il valore supera le L. 100.000	3 — 6 — 12 —	oltre ogni facciata scritta L. 1 —	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturazione se scritte per oltre 5 righe. Nel conteggio di queste non si tiene conto della data e della firma. Nessun compenso spetta per la compilazione del verbale di componimento amichevole in sede di accertamento valore.
5	Compilazione di domanda di voltura catastale	4 —		Nel caso di registrazione gratuita di trasferimenti interessanti Enti parificati allo Stato nei riguardi tributari, qualora l'Amministrazione interessata non provveda direttamente, come d'obbligo, a presentare contemporaneamente la relativa domanda di voltura, spetta il compenso per la redazione della domanda stessa e dei documenti da allegare, ove questi manchino.
6	Riscontro di domanda di voltura compilata dalla parte	3 —		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	ANNOTAZIONI
7	Copia ed estratti di testamento o di atti richiesti *a corredo della domanda di voltura:* *a*) quando il valore dei beni non superi L. 1000 . . . . . — *b*) quando il valore supera L. 1000 e non supera L. 10.000 . . . . . 3 — *c*) quando il valore supera L. 10.000 e non supera L. 100.000. . . . . 6 — *d*) quando il valore supera le L. 100.000 12 —		oltre per ogni facciata dell'atto e delle parti integranti di esso copiato in riassunto L. 1 —	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturato se scritte per oltre 5 righe. Nel conteggio di queste non si tiene conto della data e della firma. Il diritto graduale è dovuto anche sul valore dei beni definitivamente accertato agli effetti dell'imposta e conseguentemente all'atto della liquidazione della tassa complementare compete la percezione della differenza del diritto liquidato in meno sul valore dichiarato.
8	Compilazione di certificati di denunziata successione per *la voltura catastale o per la trascrizione ipotecaria:* *a*) quando il valore dei beni non supera L. 1000 . . . . . — *b*) quando il valore supera L. 1000 e non supera L. 10.000 . . . . . 3 — *c*) quando il valore supera L. 10.000 e non supera L. 100.000 . . . . . 6 — *d*) quando il valore supera L. 100.000 . 12 —		oltre per ogni facciata della denunzia riprodotta L. 1 —	Come al n. 7.
9	Compilazione di certificati di denunziata riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà o di accrescimento del diritto di usufrutto *per la voltura catastale o per la trascrizione ipotecaria:* *a*) quando il valore dell'usufrutto non supera L. 1000 . . . . . — *b*) quando il valore supera L. 1000 e non supera L. 10.000 . . . . . 3 — *c*) quando il valore supera L. 10.000 e non supera L. 100.000. . . . . 6 — *d*) quando il valore supera le L. 100.000 12 —		oltre per ogni facciata della denunzia riprodotta L. 1 —	Come al n. 7.
10	Formazione di note ipotecarie.	6 —	oltre per ogni facciata scritta di ciascuna nota L. 1 —	Come al n. 7 per la scritturazione delle facciate successive alla prima. Il diritto di L. 6 è dovuto soltanto sulla 1ª nota.
11	Rilascio di copia di estratto di atti e denunzie di qualsiasi specie conservati presso gli archivi degli Uffici di registro: *a*) quando il valore non supera le L. 1000 — *b*) quando il valore supera L. 1000 e non supera L. 10.000 . . . . . 3 — *c*) quando il valore supera L. 10.000 6 —			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	c) quando il valore supera L. 10.000 e non supera L. 100.000.	6 —	L. 1 —	accertato agli effetti dell'imposta e conseguentemente all'atto della liquidazione della tassa complementare compete la percezione della differenza del diritto liquidato in meno sul valore dichiarato.
	d) quando il valore supera le L. 100.000	12 —		
8	Compilazione di certificati di denunziata successione per *la voltura catastale o per la trascrizione ipotecaria:*		oltre per ogni facciata della denunzia riprodotta L. 1 —	Come al n. 7.
	a) quando il valore dei beni non supera L. 1000	—		
	b) quando il valore supera L. 1000 e non supera L. 10.000	3 —		
	c) quando il valore supera L. 10.000 e non supera L. 100.000	6 —		
	d) quando il valore supera L. 100.000 .	12 —		
9	Compilazione di certificati di denunziata rinunzione dell'usufrutto alla nuda proprietà o di accrescimento del diritto di usufrutto *per la voltura catastale o per la trascrizione ipotecaria:*		oltre per ogni facciata della denunzia riprodotta L. 1 —	Come al n. 7.
	a) quando il valore dell'usufrutto non supera L. 1000	—		
	b) quando il valore supera L. 1000 e non supera L. 10.000	3 —		
	c) quando il valore supera L. 10.000 e non supera L. 100.000.	6 —		
	d) quando il valore supera le L. 100.000	12 —		
10	Formazione di note ipotecarie.	6 —	oltre per ogni facciata scritta di ciascuna nota L. 1 —	Come al n. 7 per la scritturazione delle facciate successive alla prima. Il diritto di L. 6 è dovuto soltanto sulla 1ª nota.
11	Rilascio di copia di estratto di atti e denunzie di qualsiasi specie conservati presso gli archivi degli Uffici di registro:			
	a) quando il valore non supera le L. 1000	—		
	b) quando il valore supera L. 1000 e non supera L. 10.000	3 —		
	c) quando il valore supera L. 10.000 e non supera L. 100.000.	6 —		
	d) quando il valore supera L. 100.000	12 —		
	e) cartellini estratti di atti di locazione, richiesti dai Comuni per tassa valore locativo: per ogni cartellino	1 —		
	Oltre al diritto di cui al precedente n. 2 ad eccezione per gli estratti di cui alla lettera *e*).			
12	Rilascio di copia di liquidazione di tassa in genere, di nota di registrazione, di duplicato di quietanza, e di certificato di qualunque specie, escluso quello di cui al seguente numero	—	per ogni facciata scritta L. 1 —	Per la scritturazione delle facciate successive alla prima come al n. 7.
	Oltre il diritto di cui al precedente n. 2.			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	ANNOTAZIONI
13	Rilascio di certificato di definita valutazione	30 —		Non è dovuto il diritto di ricerca e di scritturazione.
14	Per la richiesta urgente: *a*) di rilascio delle copie e dei certificati di cui ai nn. 11, 12, 1	10 —	e supplemento di L. 2 — per ogni facciata scritta, oltre ai diritti stabiliti ai precedenti n. n. 11, 12, 13.	Il diritto di urgenza deve percepirsi soltanto nei casi di copie e di certificati rilasciati contestualmente alla richiesta, o di registrazione eseguita entro lo stesso giorno della richiesta.
	b) di registrazione di atti: quando il valore non supera L. 50.000	10 —		
	quando supera L. 50.000 e non 200.000	15 —		
	quando supera L. 200.000	20 —		
15	Per la numerazione e bollazione di qualsiasi libro, registro, bollettario, schedario richiesto agli effetti dell'applicazione delle leggi di tassa e per la bollazione dei libri dei commercianti previsti agli effetti della legge di bollo dagli articoli da 71 a 79 della relativa tariffa allegato *A*:			Per la bollazione dei bollettari destinati al rilascio di ricevute in genere, il diritto va commisurato in base al numero delle pagine e non al numero delle bollette.
	a) se il fascicolo non supera pagine 100	2 —		
	b) se il fascicolo supera pagine 100: per ogni 100 fogli o frazione	3 —		
16	Sulla domanda di rilascio di duplicato del libretto di iscrizione alle radio-audizioni, in caso di smarrimento	4 —		
17	Compilazione dell'avviso di accertamento valori mod. 85: *a*) se il valore accertato definitivamente non supera le L. 20.000	2 —	oltre per ogni facciata dell'orig. o delle copie L. 1 —	Come al n. 7. I diritti di contro debbono riscuotersi al momento della percezione della tassa complementare.
	b) se il valore predetto supera L. 20.000 e non L. 100.000	3 —		
	c) se il valore predetto supera le lire 100.000	4 —		
18	Compilazione dell'ingiunzione: *a*) se il valore pel quale s'ingiunge il pagamento non supera le L. 1000. . . .	2 —	oltre per ogni facciata del *solo* originale L. 1. —	Come al n. 7. Per uno stesso credito dovuto da più debitori, il compenso di cui contro deve percepirsi limitatamente ad una *sola* ingiunzione anche se vengano compilati originali separati e se la notifica venga ripetuta ad intervalli di tempo.
	b) se il valore predetto supera L. 1000 e non supera L. 10.000.	3 —		
	c) se supera le L. 10.000.	4 —		
19	Bollazione mediante marche, punzone o visto bollo di modelli per cambiali ed altri effetti di commercio, *con qualsiasi scadenza*, stampati o litografati per proprio uso da Istituti di credito, banchieri, commercianti ed industriali, ivi compresi gli assegni bancari, anche se riuniti in fascicolo o blocchetti:			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

	di cui ai nn. 11, 12, 13	10 —		
	b) di registrazione di atti:			
	quando il valore non supera L. 50.000	10 —		
	quando supera L. 50.000 e non 200.000	15 —		
	quando supera L. 200.000	20 —		
15	Per la numerazione e bollazione di qualsiasi libro, registro, bollettario, schedario richiesto agli effetti dell'applicazione delle leggi di tassa e per la bollazione dei libri dei commercianti previsti agli effetti della legge di bollo dagli articoli da 71 a 79 della relativa tariffa allegato A:			
	a) se il fascicolo non supera pagine 100	2 —		
	b) se il fascicolo supera pagine 100: per ogni 100 fogli o frazione	3 —		
16	Sulla domanda di rilascio di duplicato del libretto di iscrizione alle radio-audizioni, in caso di smarrimento	4 —		
17	Compilazione dell'avviso di accertamento valori mod. 85:		oltre per ogni facciata dell'orig. e delle copie L. 1 —	Come al n. 7. I diritti di contro debbono riscuotersi al momento della percezione della tassa complementare.
	a) se il valore accertato definitivamente non supera le L. 20.000	2 —		
	b) se il valore predetto supera L. 20.000 e non L. 100.000	3 —		
	c) se il valore predetto supera le lire 100.000	4 —		
18	Compilazione dell'ingiunzione:		oltre per ogni facciata del *solo* originale L. 1. —	Come al n. 7. Per uno stesso credito dovuto da più debitori, il compenso di cui contro deve percepirsi limitatamente ad una *sola* ingiunzione anche se vengano compilati originali separati e se la notifica venga ripetuta ad intervalli di tempo.
	a) se il valore pel quale s'ingiunge il pagamento non supera le L. 1000. . . .	2 —		
	b) se il valore predetto supera L. 1000 e non supera L. 10.000.	3 —		
	c) se supera le L. 10.000.	4 —		
19	Bollazione mediante marche, punzone o visto bollo di modelli per cambiali ed altri effetti di commercio, *con qualsiasi scadenza*, stampati o litografati per proprio uso da Istituti di credito, banchieri, commercianti ed industriali, ivi compresi gli assegni bancari, anche se riuniti in fascicolo o blocchetti:			
	per ogni centinaio o frazione in più .	1 —		
20	Per il riscontro di ogni richiesta di valori bollati fatta da distributori secondari, commercianti, ditte ed Istituti commerciali ed industriali	1 —		
21	Per la rappresentanza dell'Amministrazione avanti al Comitato di borsa in occasione di richiesta del certificato di valutazione di titoli fatta dalle parti:			
	per ogni certificato	10 —		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	ANNOTAZIONI
22	Per ogni partita allibrata a favore di enti o persone (esclusi i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, gli uscieri di conciliazione e il Fondo massa della R. Guardia di finanza per le quote contravvenzionali allo stesso spettanti) sul registro mod. 69	2 —		Il diritto sta a carico del percipiente e deve calcolarsi esclusivamente nel caso in cui le singole partite da erogare, raggiungano al netto delle ritenute, l'importo di L. 5 — Non è dovuto il diritto sulle somme ricuperate per inserzioni eseguite sul Foglio degli annunzi legali e sulla *Gazzetta Ufficiale* nell'interesse di enti o persone ammesse al gratuito patrocinio.
23	Sui proventi della Cassa nazionale del notariato: per ogni 100 lire.	2 —		
24	Sul prodotto della vendita delle marche dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale: *a*) sulle prime L. 10.000 per ogni 100 lire *b*) sulle somme successive: per ogni 100 lire	1 — 0,50		Sull'intero importo delle marche vendute deve prelevarsi una trattenuta di L. 0,25 per cento e pagarsi all'Istituto di previdenza dei ricevitori postali.
25	Sui proventi delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni sulle assicurazioni sociali: per ogni 100 lire	3,50		Il dicontro diritto spetta soltanto qualora le penalità siano pagate in seguito a sentenza e va applicato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia nazionale 30 aprile 1926 (*Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 15 maggio 1926) sul prodotto netto della penalità ripartibile.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per le finanze
SOCCI.

TABELLA *D*.

Diritti e compensi spettanti ai conservatori ed al personale sussidiario dei registri immobiliari.

N.	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI DOVUTI al conservatore	DIRITTI E COMPENSI DOVUTI al personale sussidiario	ANNOTAZIONI
1	Per ogni formalità di trascrizione, anche se una sola nota concerne più formalità, compreso il certificato da rilasciarsi in calce alla nota da restituire al richiedente . . .	2 —	1 —	L'emolumento è liquidato con gli stessi criteri stabiliti, per il calcolo della imposta, dall'art. 4 della legge 25 giugno 1943, n. 540.
	Inoltre, se la formalità importa più di una repertoriazione a «favore» o «contro» per ciascun altro nominativo repertoriato.	2 —	1 —	
	Per ogni facciata della nota scritta a mano od a macchina	2 —	1 —	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturato se scritte per oltre 5 righe

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				guite sui Foglio degli annunzi legali e sulla *Gazzetta Ufficiale* nell'interesse di enti o persone ammesse al gratuito patrocinio.
23	Sui proventi della Cassa nazionale del notariato: per ogni 100 lire.	2 —		
24	Sul prodotto della vendita delle marche dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale: *a*) sulle prime L. 10.000 per ogni 100 lire *b*) sulle somme successive: per ogni 100 lire	1 — 0,50		Sull'intero importo delle marche vendute deve prelevarsi una trattenuta di L. 0,25 per cento e pagarsi all'Istituto di previdenza dei ricevitori postali.
25	Sui proventi delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni sulle assicurazioni sociali: per ogni 100 lire	3,50		Il dicontro diritto spetta soltanto qualora le penalità siano pagate in seguito a sentenza e va applicato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia nazionale 30 aprile 1926 (*Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 15 maggio 1926) sul prodotto netto della penalità ripartibile.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

TABELLA *D*.

Diritti e compensi spettanti ai conservatori ed al personale sussidiario dei registri immobiliari.

N.	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI DOVUTI al conservatore	DIRITTI E COMPENSI DOVUTI al personale sussidiario	*ANNOTAZIONI*
1	Per ogni formalità di trascrizione, anche se una sola nota concerne più formalità, compreso il certificato da rilasciarsi in calce alla nota da restituire al richiedente . . .	2 —	1 —	L'emolumento è liquidato con gli stessi criteri stabiliti, per il calcolo della imposta, dall'art. 4 della legge 25 giugno 1943, n. 540.
	Inoltre, se la formalità importa più di una repertoriazione a «favore» o «contro» per ciascun altro nominativo repertoriato.	—	1 —	
	Per ogni facciata della nota scritta a mano od a macchina	2 —	1 —	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturato se scritte per oltre 5 righe compreso la data e la firma.
2	Per ogni formalità di iscrizione, rinnovazione e annotamento compreso il certificato da rilasciarsi in calce alla nota da restituire al contribuente: *a*) se la formalità è soggetta alla normale imposta fissa o l'ammontare del credito, per capitale, interessi ed accessori, non supera L. 10.000.	2 —	1 —	Come al n. 1.
	se supera L. 10.000 ma non L. 100.000.	4 —	2 —	
	se supera L. 100.000 ma non L. 500.000	6 —	3 —	
	se supera L. 500.000	8 —	4 —	
	b) inoltre, se la formalità importa più di una repertoriazione a «favore» o «contro» per ciascun altro nominativo repertoriato	2 —	1 —	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI DOVUTI		ANNOTAZIONI
		a conservatore	al personale sussidiario	
	c) per ogni facciata della nota scritta a mano od a macchina	2 —	1 —	Come al n. 1.
3	Formazione della nota, in doppio originale, *per l'iscrizione d'ufficio*, prescritta dall'art. 2834 del Codice civile :			Il di contro diritto non compete quando il venditore abbia provveduto da sè alla compilazione della nota o quando abbia rinunziato all'ipoteca.
	a) se l'ammontare dell'ipoteca non supera L. 10.000	2 —	1 —	
	b) se supera L. 10.000 ma non L. 100.000	4 —	2 —	
	c) se supera L. 100.000 ma non lire 500.000	6 —	3 —	
	d) se supera L. 500.000	8 —	4 —	
	Inoltre per ogni facciata scritta in ciascun originale, a mano od a macchina.	2 —	1 —	Come al n. 1.
4	Formazione della nota, in doppio originale, *per la trascrizione d'ufficio* prescritta dal penultimo comma dell'articolo 2647 del Codice civil	6 —	3 —	Come al n. 1.
	Inoltre per ogni facciata scritta in ciascun originale a mano od a macchina	2 —	1 —	Come al n. 1.
5	Formazione della nota e della denunzia nei casi consentiti dall'art. 26 della legge 25 giugno 1943, n. 540	6 —	3 —	Il diritto è dovuto soltanto sulla prima nota.
	Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina in ciascuna nota o domanda. . .	2 —	1 —	Come al n. 1.
6	Vidimazione della terza nota di cui agli articoli 2669 e 2883 del Codice civile . . .	2 —	1 —	
7	Per ogni nota di trascrizione a pagamento, per ogni iscrizione, rinnovazione o annotazione a pagamento; per ogni bolletta staccata dai bollettari mod. 72 e 72 *A* o dal registro mod. 68 per certificati e copie a pagamento	0,50	0,50	Il diritto concernente le bollette mod. 68 è riscosso insieme a l'emolumento dovuto al conservatore per la relativa formalità o certificato assumendolo in carico sul registro mod. 60 se trattasi di domanda di annotamento oppure sul registro mod. 70 se trattasi di certificato.
8	Duplicato di quietanza, di cui all'art. 6 della legge, richiesto anche successivamente alla data di esecuzione della formalità soggetta ad imposta proporzionale o graduale	2 —	1 —	La richiesta non contemporanea alla esecuzione della formalità soggetta ad imposta proporzionale o graduale deve stendersi su carta bollata.
9	Ricerca completamente infruttosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica. . .	4 —	2 —	Se la persona è indicata col solo nome e cognome sono dovuti distinti emolumenti e per ogni paternità cui si estende la ricerca sulla tavola. Non è consentito al pubblico l'ispezione della tavola alfabetica.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	a) se l'ammontare dell'ipoteca non supera L. 10.000	2 —	1 —	quando il venditore abbia provveduto da sè alla compilazione della nota o quando abbia rinunziato all'ipoteca.
	b) se supera L. 10.000 ma non L. 100.000	4 —	2 —	
	c) se supera L. 100.000 ma non lire 500.000	6 —	3 —	
	d) se supera L. 500.000	8 —	4 —	
	Inoltre per ogni facciata scritta in ciascun originale, a mano od a macchina.	2 —	1 —	Come al n. 1.
4	Formazione della nota, o doppio originale, *per la trascrizione d'ufficio* prescritta dal penultimo comma dell'articolo 2647 del Codice civil			Come al n. 1.
	Inoltre per ogni facciata scritta in ciascun originale a mano od a macchina	6 —	3 —	Come al n. 1.
5	Formazione della nota o della denunzia nei casi consentiti dall'art. 26 della legge 25 giugno 1943, n. 540	2 —	1 —	Il diritto è dovuto soltanto sulla prima nota.
	Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina in ciascuna nota o domanda. . .	6 —	3 —	Come al n. 1.
6	Vidimazione della terza nota di cui agli articoli 2669 e 2883 del Codice civile . . .	2 —	1 —	
7	Per ogni nota di trascrizione a pagamento, per ogni iscrizione, rinnovazione o annotazione a pagamento; per ogni bolletta staccata dai bollettari mod. 72 e 72 *A* o dal registro mod. 68 per certificati e copie a pagamento	0,50	0,30	Il diritto concernente le bollette mod. 68 è riscosso insieme a l'emolumento dovuto al conservatore per la relativa formalità o certificato assumendolo in carico sul registro mod. 60 se trattasi di domanda di annotamento oppure sul registro mod. 70 se trattasi di certificato.
8	Duplicato di quietanza, di cui all'art. 6 della legge, richiesto anche successivamente alla data di esecuzione della formalità soggetta ad imposta proporzionale o graduale	2 —	1 —	La richiesta non contemporanea alla esecuzione della formalità soggetta ad imposta proporzionale o graduale deve stendersi su carta bollata.
9	Ricerca completamente infruttosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica. . .	4 —	2 —	Se la persona è indicata col solo nome e cognome sono dovuti distinti emolumenti e per ogni paternità cui si estende la ricerca sulla tavola. Non è consentito al pubblico l'ispezione della tavola alfabetica.
10	Semplice ispezione:			
	a) delle partite del repertorio riflettenti una sola persona.	2 —	1 —	L'emolumento è dovuto per ciascuna specie di formalità cui si estende l'ispezione. Se essa si riferisce a formalità passate nel mod. 60 in epoca anteriore ai 4 giorni dalla richiesta non è dovuto lo speciale diritto qualunque sia il motivo che ha impedito di introdurre le note nei relativi repertori.
	b) del registro generale d'ordine modello 60 per le formalità ivi passate non oltre quattro giorni prima della richiesta, ferma l'osservanza delle prescrizioni contenute all'art. 2678 Codice civile relative all'obbligo di annotazione di tutte le persone riguardo alle quali la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione viene eseguita.	2 —	1 —	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI DOVUTI al conservatore	DIRITTI E COMPENSI DOVUTI al personale sussidiario	ANNOTAZIONI
	c) di ogni partita nei registri particolari o di ciascuna nota	2 —	1 —	
	d) di ciascun titolo depositato.	4 —	2 —	
11	Per ogni stato o certificato (generale o speciale) delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni concernenti una sola persona: per ciascun articolo di iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni comprese le relative annotazioni riportato nel certificato generale o esaminato ai fini del certificato speciale	2 —	1 —	Sono considerati come concernenti una sola persona, anche agli effetti della tassa di bollo, i certificati che riguardano cumulativamente il padre o la madre, ed i figli ovvero più fratelli e sorelle. L'emolumento è dovuto col minimo di L. 3 e col massimo di L. 12. Se il certificato è cumulativo sono dovuti distinti emolumenti per le iscrizioni e le trascrizioni.
	se non viene riportato o esaminato alcun articolo	2 —	1 —	
	ed in ciascuno di questi casi per ogni facciata scritta	2 —	1 —	Come al n. 1.
12	Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni	2 —	1 —	
13	Copie isolate delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti nei registri particolari, comprese le relative annotazioni, nonchè delle note depositate in ufficio.	2 —	1 —	
	Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina	2 —	1 —	Come al n. 1.
14	Copia dei titoli consentiti dall'art. 2673 ultimo comma del Codice civile.	4 —	2 —	
	Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina	2 —	1 —	Come al n. 1.
15	Collazione delle copie degli atti depositati in ufficio, ai sensi dell'articolo 746 del Codice di procedura civile: per ogni facciata collazionata.	2 —	1 —	Come al n. 1.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze

SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 673.

Nuove disposizioni per il trattamento economico dei pubblici dipendenti e dei pensionati ordinari e di guerra resi-

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	iscrizioni concernenti una sola persona:			effetti della tassa di bollo, i certificati che riguardano cumulativamente il padre o la madre, ed i figli ovvero più fratelli e sorelle. L'emolumento è dovuto col minimo di L. 3 e col massimo di L. 12. Se il certificato è cumulativo sono dovuti distinti emolumenti per le iscrizioni e le trascrizioni.
	per ciascun articolo di iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni comprese le relative annotazioni riportato nel certificato generale o esaminato ai fini del certificato speciale	2 —	1 —	
	se non viene riportato o esaminato alcun articolo	2 —	1 —	
	ed in ciascuno di questi casi per ogni facciata scritta	2 —	1 —	Come al n. 1.
12	Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni	2 —	1 —	
13	Copie isolate delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti nei registri particolari, comprese le relative annotazioni, nonchè delle note depositate in ufficio.	2 —	1 —	
	Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina	2 —	1 —	Come al n. 1.
14	Copia dei titoli consentiti dall'art. 2673 ultimo comma del Codice civile.	1 —	2 —	
	Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina	2 —	1 —	Come al n. 1.
15	Collazione delle copie degli atti depositati in ufficio, ai sensi dell'articolo 740 del Codice di procedura civile:			
	per ogni facciata collazionata	2 —	1 —	Come al n. 1.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze

SCOCCIMARRO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 673.

Nuove disposizioni per il trattamento economico dei pubblici dipendenti e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle provincie settentrionali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 148;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutti i provvedimenti concernenti il trattamento economico dei pubblici dipendenti e dei pensionati ordinari e di guerra avranno effetto nelle provincie non ancora restituite al Governo italiano e nelle quali non siano stati estesi dal Governo Militare Alleato, il giorno di tale restituzione, ancorchè l'entrata in vigore di essi sia subordinata alla emanazione di ulteriori disposizioni da parte del Governo italiano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nelle provincie già restituite, i suindicati provvedimenti, che non vi siano stati resi esecutivi dal Governo Militare Alleato, hanno effetto dal giorno del ritorno di esse all'Amministrazione italiana.

Resta ferma, per il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 91, la decorrenza dal 16 febbraio 1945.

Art. 2.

Per il personale residente nelle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1945.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 163. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 674.
Funzionamento dei servizi portuali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per far fronte alle spese per il funzionamento dei servizi portuali, il Ministro per la marina può, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, imporre uno speciale contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Estrazione di cartelle 4 % di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 15 novembre 1945, alle ore 9 in Roma, in una sala aperta al pubblico in via Goito n. 4, avranno inizio le operazioni relative alla 95ª e 96ª estrazione delle cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiate, per la 95ª estrazione, n. 22923 cartelle del capitale complessivo di L. 4.584.600, e per la 96ª estrazione, n. 22928 cartelle dell'importo complessivo di L. 4.585.600.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in un supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il direttore generale PALESTRINI

(1881)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 22 ottobre 1945, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Siena, già conferito, con decreto Ministeriale 28 giugno 1911, al notaio Nencini Terenzio, residente ed esercente in quella città.

Il direttore generale: CONTI

(1879)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Guglielmo Noschese di Giacinto, nato ad Acicatena (Catania) il 7 febbraio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie, conseguito presso la Regia università di Messina nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Messina.

(1880)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

decreto legislativo Luogotenenziale 18 marzo 1945, n. 116, ha effetto a decorrere da: 1° maggio 1945.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 164. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 674.
Funzionamento dei servizi portuali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per far fronte alle spese per il funzionamento dei servizi portuali, il Ministro per la marina può, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, imporre uno speciale contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 160. — FRASCA

Si notifica che il giorno 15 novembre 1945, alle ore 9 in Roma, in una sala aperta al pubblico in via Golto n. 4, avranno inizio le operazioni relative alla 95ª e 96ª estrazione delle cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiate, per la 95ª estrazione, n. 22923 cartelle del capitale complessivo di L. 4.584.600, e per la 96ª estrazione, n. 22928 cartelle dell'importo complessivo di L. 4.585.600.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in un supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il direttore generale PALLESTRINI

(1881)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 22 ottobre 1945, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Siena, già conferito, con decreto Ministeriale 28 giugno 1944, al notaio Nencini Terenzio, residente ed esercente in quella città.

Il direttore generale: CONTI

(1879)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Guglielmo Nocisesa di Giacinto, nato ad Aciacatena (Catania) il 7 febbraio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie, conseguito presso la Regia università di Messina nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Messina.

(1880)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali del 29 ottobre 1945:

Del Panta Enrico, notaio residente nel comune di Bucine, distretto notarile di Arezzo, è trasloca'o nel comune di Serravalle Pistoiese, distretto notarile di Firenze.

Batiani Luigi, notaio residente nel comune di Monte San Savino, distretto notarile di Arezzo, è traslocato nel comune di Vernio, distretto notarile di Firenze.

Paliani Camillo, notaio nel comune di Fara in Sabina, distretto notarile di Rieti, è traslocato nel comune di Orbetello, distretto notarile di Grosseto.

(1887)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 27 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 ottobre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1882)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 ottobre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1883)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 25 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 ottobre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1884)

Dato che il Ministero dell'industria e del commercio (Riassunto del provvedimento prezzi n. 26 del 17 settembre 1945, riguardante i prezzi degli oli) dispongo quanto segue:

a) nei comuni di Pantelleria (provincia di Trapani), Lampedusa e Linosa (provincia di Agrigento), Napoli (provincia di Napoli), Livorno e Colle Salvetti (provincia di Livorno) e Pisa (provincia di Pisa), soggetti al Governo Militare Alleato, tale circolare entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle suddette Provincie riceverà una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nei territori soggetti al Governo Militare Alleato diversi da quelli indicati nel comma precedente, detta circolare è esclusa dall'esecutorietà e viene pubblicata nei detti territori a solo titolo informativo.

In data 24 ottobre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1885)

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 204, è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, con ordinanza del Governo Militare Alleato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al comma precedente, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il sottoelencato decreto entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 ottobre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in data 22 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1882)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1883)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 25 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Tuttavia, nei confronti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In data 24 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1885)

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 204, è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, con ordinanza del Governo Militare Alleato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al comma precedente, Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il sottoelencato decreto entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 APRILE 1945, N. 204.
Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra.

(1886)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB COMMISSION

AC/4010/L
MEMORANDUM

5 NOV 45

8 NOV 1945

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 130 of 29 October 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Navy Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General N. 6(of 3 August 1945
Promoting the personnel of the CREM for their contribution to the war effort and transferring them on the rolls of permanent or auxiliary personnel.

(b) Navy Air Force

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General N.66 of 3 August 1945
Amending Law No. 1684 of 18 December 1930 and RDL No. 1406 of 8 September 1932 concerning the transi of generals and colonels of the Royal Navy and the Royal Air Force directly from permanent active to auxiliary service.

(c) Education Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General N.66 of 31 August 1945
Modifying the allowances to be paid to the members of the Commissions for final and qualifying examinations.

(d) Finance Public Works & Utilities

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No 66 of 7 September 1945
Providing for concessions to be made to the [illegible] Vittorio Emanuele III in order to facilitate the sheltering of those who

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

on the rolls of pe...

(b) Navy Air Force

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General N.664 of 3 August 1945

Amending Law No. 1684 of 18 December 1930 and RDL No. 1406 of 8 September 1932 concerning the transi of generals and colonels of the Royal Navy and the Royal Air Force directly from permanent active to auxiliary service.

(c) Education Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General N.665 of 31 August 1945

Modifying the allowances to be paid to the members of the Commissions for final and qualifying examinations.

(d) Finance Public Works & Utilities

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No 66 of 7 September 1945

Providing for compensations to be made to the ... of the Institute Vittorio Emanuele III in order to facilitate the sheltering of those who remained homeless as a result of military operations.

(e) Polad

(e) Legislative decree of the Lieutenant General N. 66 of 22 September 1945

Dismissal from service for the duration of the war of these officials in the diplomatic and consular service who have contracted marriage without the p prescribed authorisation.

(f)

(f) Legislative decree of the Lieutenant General N. 66 of 12 October 1945

Extending the time limits for declarations validating or rendering void acts issued under the regime of the socalled social republic.

7595

28

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(g) Navy — (g) Ministerial decree - 20 July 1945
Appointing the Special Commissioner of the Istituto "Principe di Piemonte" for sailors.

AC/[illegible]13/[illegible]

(h) Commerce — (h) Ministerial decree - 26 September 1945

Appointing a Commissioner of the dissolved National Federation of Commercial Managers, former member of the dissolved Confederation of Merchants.

(i) Finance (Property Control) RC Piemonte — (i) Ministerial decree - 8 October 1945
Sequestrating the Firm Borla Edoardo di Ferdinando, having its main office in Rivoli (Torino) and appointing the receiver.

(j) Finance (Prop[illegible] Control) RC Piemonte — (j) Ministerial decree - 8 October 1945
Sequestrating the firm Krumbacher Emma in Kaufman, having its main office in Turin, and appointing the receiver.

NOTE : - RCs, SCAO and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub- Commission not later than 1700 hours, Monday 12 Nove ber 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

JOHN K. WEBER,
Col. Infantry,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NOTE : - RCs, SCAO and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implemen-tation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub- Commission not later than 1700 hours, Monday 12 November 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

JOHN K. WEBER,
Col. Infantry,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Lunedì, 29 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200
	» semestrale » 350		» semestr. » 700
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazione al valor militare . . . . . Pag. 1702

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 663.

Istituzione, a favore del personale dei C.R.E.M., dell'avanzamento per merito di guerra e del trasferimento nei ruoli del personale di carriera o del personale volontario per merito di guerra . . . . . Pag. 1702

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 664.

Modificazioni alla legge 18 dicembre 1930, n. 1684, ed al R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernenti il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali generali e per i colonnelli della Regia marina e della Regia aeronautica collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo . . . . . Pag. 1703

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 665.

Modificazioni delle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e di abi- Pag. 1703

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 668.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale . . . . . Pag. 1705

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » . . . Pag. 1706

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.

Nomina del commissario della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti . Pag. 1706

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Borla Edoardo di Ferdinando, con sede in Rivoli (Torino), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1706

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Krumbacher Emma in Kauiman, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1706

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

In Italia . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 400 —
semestrale . . . » 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { semestrale . . . » 500 —
Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazione al valor militare . . . . . Pag. 1702

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 663.

Istituzione, a favore del personale del C.R.E.M., dell'avanzamento per merito di guerra e del trasferimento nei ruoli del personale di carriera o del personale volontario per merito di guerra . . . . . Pag. 1702

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 664.

Modificazioni alla legge 18 dicembre 1930, n. 1684, ed al R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernenti il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali generali e per i colonnelli della Regia marina e della Regia aeronautica collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo . . . . . Pag. 1703

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 665.

Modificazioni delle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione . . . . . Pag. 1703

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 666.

Provvedimenti a favore dei mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per agevolare il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche . Pag. 1704

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 667.

Dispensa dal servizio durante lo stato di guerra, dei funzionari diplomatico-consolari che abbiano contratto matrimonio senza il prescritto assenso . . . . . Pag. 1705

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 668.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale . . . . . Pag. 1705

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » . . . Pag. 1706

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.

Nomina del commissario della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti . Pag. 1706

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Borla Edoardo di Ferdinando, con sede in Rivoli (Torino), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1706

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufman, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1706

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di buono del Tesoro 1950 . . . . . Pag. 1707

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 1707

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 1707

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1707

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1709

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

25

7595

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 130 DEL 29 OTTOBRE 1945:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 669.
Disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazione al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1368;
Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 3-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del capo meccanico di 3ª classe *Fasan Virgilio* di Giovanni e di Nardi Maria, nato a Sacile (Udine) il 10 settembre 1914.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 109.

(1864)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 663.

Istituzione, a favore del personale del C.R.E.M., dell'avanzamento per merito di guerra e del trasferimento nei ruoli del personale di carriera o del personale volontario per merito di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Art. 1.

In tempo di guerra, ai sottufficiali in servizio effettivo della Regia marina, compresi i riassunti, e al personale volontario del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, che abbiano dato un eccezionale contributo alla preparazione e allo svolgimento di azioni di guerra, può essere concesso l'avanzamento per merito di guerra.

L'avanzamento per merito di guerra si effettua sposto il sottufficiale o il militare nel ruolo del proprio grado di un numero di posti da determinarsi dal Ministro per la marina, sentito il parere della Commissione ordinaria di avanzamento, di cui all'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1483, e successive modificazioni, per i capi di prima classe, e della Commissione di avanzamento di cui all'art. 56 del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, per i sottufficiali e militari degli altri gradi.

Tale numero non potrà in ogni caso superare i seguenti limiti:

a) un terzo dell'organico per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe;

b) un quinto dell'organico per i secondi capi di carriera;

c) un corso per il personale volontario.

Qualora nell'effettuare lo spostamento si debba entrare nel ruolo del grado superiore, il sottufficiale è senz'altro promosso, ma non usufruisce in detto ruolo della differenza residua che rimarrebbe da conceder[illegible]i. In tal caso la promozione si effettua anche quando non esista la corrispondente vacanza nel grado superiore e l'eccedenza che ne deriva è assorbita all'verificarsi della prima vacanza.

Nei confronti del personale cui sia conferito l'avanzamento per merito di guerra la decorrenza delle ferme volontarie a premio quinquennali e biennali è spostata in relazione al corso al quale esso viene aggregato, e i relativi premi sono liquidati in aliquote proporzionali al servizio effettivamente prestato. Nessuna variazione, invece, ha luogo per i sottufficiali di carriera vincolati a rafferma quinquennale.

Art. 2.

In tempo di guerra, su parere della competente Commissione di avanzamento, per speciali e accertati meriti di guerra può essere concesso il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali di carriera o del personale volontario del C.R.E.M. ai sottufficiali e militari della Regia marina volontari, trattenuti, richiamati o in servizio di leva, indipendentemente da qualsiasi condizione d'imbarco, esami, corsi, o tirocini, e indipendentemente dall'esistenza di vacanza, quando richiesta, salvo in questo caso il riassorbimento della eccedenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1922, n. 1423;
Visto il R. decreto 11 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del capo meccanico di 3ª classe *Fusan Virgilio* di Giovanni e di Nardi Maria, nato a Sacile (Udine) il 10 settembre 1914.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 109.

(1864)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 663.

Istituzione, a favore del personale del C.R.E.M., dell'avanzamento per merito di guerra e del trasferimento nei ruoli del personale di carriera o del personale volontario per merito di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali del C.R.E.M., approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

classe, e della Commissione di avanzamento di cui all'art. 36 del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, per i sottufficiali e militari degli altri gradi.

Tale numero non potrà in ogni caso superare i seguenti limiti:

a) un terzo dell'organico per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe;

b) un quinto dell'organico per i secondi capi di carriera;

c) un corso per il personale volontario.

Qualora nell'effettuare lo spostamento si debba entrare nel ruolo del grado superiore, il sottufficiale è senz'altro promosso, ma non usufruisce in detto ruolo della differenza residua che rimarrebbe da concedersi. In tal caso la promozione si effettua anche quando non esista la corrispondente vacanza nel grado superiore e l'eccedenza che ne deriva è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Nei confronti del personale cui sia conferito l'avanzamento per merito di guerra la decorrenza delle ferme volontarie a premio quinquennali e biennali è spostata in relazione al corso al quale esso viene aggregato, e i relativi premi sono liquidati in aliquote proporzionali al servizio effettivamente prestato. Nessuna variazione, invece, ha luogo per i sottufficiali di carriera vincolati a rafferma quinquennale.

Art. 2.

In tempo di guerra, su parere della competente Commissione di avanzamento, per speciali e accertati meriti di guerra può essere concesso il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali di carriera o del personale volontario del C.R.E.M. ai sottufficiali e militari della Regia marina volontari, trattenuti, richiamati o in servizio di leva, indipendentemente da qualsiasi condizione d'imbarco, esami, corsi, o tirocini, e indipendentemente dall'esistenza di vacanza, quando richiesta, salvo in questo caso il riassorbimento della eccedenza al verificarsi della prima vacanza.

I capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e i secondi capi, trasferiti in carriera, prendono posto nel ruolo della propria categoria e del proprio grado con sede di anzianità relativa, determinata con le norme di cui all'art. 87 del testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, in base all'anzianità assoluta di grado da essi posseduta dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Ai sergenti, sottocapi e comuni, trasferiti nei volontari, si applicano norme analoghe a quelle indicate nel precedente comma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Agli effetti del compimento delle ferme volontarie quinquennali e biennali, il personale predetto segue le sorti del corso al quale viene aggregato, e i relativi premi sono liquidati in aliquote proporzionali al servizio effettivamente prestato fra la data di trasferimento e quella di compimento della ferma.

I sottocapi e comuni, trasferiti per merito di guerra, nei volontari, non sono tenuti al corso di integrazione di cui al terzo comma dell'art. 14 del citato tesio unico sull'ordinamento del C.R.E.M.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 153. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 664.

Modificazioni alla legge 18 dicembre 1930, n. 1684, ed al R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernenti il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali generali e per i colonnelli della Regia marina e della Regia aeronautica collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1930, n. 1684;

Visto il R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1986;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° gennaio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 154. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 665.

Modificazioni delle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, concernente il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 18 aprile 1929, n. 673, recante norme per gli esami di maturità classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 360, il quale ha elevato da L. 25 a L. 50 al lordo del doppio 12 % l'indennità giornaliera spettante ai membri delle Commissioni di esami di maturità e di abilitazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riduzione del doppio 12 % attualmente applicata

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 153. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 664.

Modificazioni alla legge 18 dicembre 1930, n. 1684, ed al R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernenti il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali generali e per i colonnelli della Regia marina e della Regia aeronautica collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1930, n. 1684;

Visto il R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1986;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La concessione del trattamento di ausiliaria agli ufficiali generali e ai colonnelli della Regia marina e della Regia aeronautica, di cui alla legge 18 dicembre 1930, n. 1684, e al R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, ha luogo, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, senza che occorra sentire le competenti Commissioni di avanzamento e il Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 154. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 665.

Modificazioni delle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, concernente il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 18 aprile 1929, n. 673, recante norme per gli esami di maturità classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 360, il quale ha elevato da L. 25 a L. 50 al lordo del doppio 12 % l'indennità giornaliera spettante ai membri delle Commissioni di esami di maturità e di abilitazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riduzione del doppio 12 % attualmente applicata, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 360, sul compenso giornaliero di L. 50 (cinquanta) spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione, è abrogata.

Art. 2.

Oltre il compenso giornaliero anzidetto, a ciascun commissario è dovuta una propina di L. 10 (dieci) per ogni candidato esaminato dalla Commissione di cui egli è componente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 837021

Art. 3.

Il compenso giornaliero stabilito dal 4° comma dell'art. 74 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, per i maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni di cui all'art. 62 dello stesso Regio decreto, è elevato a L. 50 (cinquanta).

Su tale compenso non si applica la riduzione del doppio 12 %.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed ha effetto dal 16 giugno 1945.

Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data della restituzione o da quella anteriore in cui venga reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n 159. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 666.

Provvedimenti a favore dei mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per agevolare il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e le successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 26 marzo 1931, n. 311, e 17 luglio 1931, n. 1022, convertiti nelle leggi 18 giugno 1931, n. 860, e 7 aprile 1932, n. 357, recanti provvedimenti per l'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria e per la con-

Visto il provvedimento da cui risulta che le disponibilità assegnate all'Istituto Vittorio Emanuele III per la concessione di mutui in dipendenza dei terremoti di Reggio Calabria, vennero restituite al bilancio dello Stato sin dall'aprile 1939;

Considerata l'opportunità di porre detto Istituto in condizioni di poter concedere ai mutuatari, per i quali è in corso l'ammortamento, nuovi mutui in dipendenza del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Considerato che i nuovi mutui previsti dal citato decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, per un periodo non eccedente i 40 anni, venendo a scadere nel 1985, prima cioè del 1988 periodo massimo consentito per i mutui di cui al R. decreto 16 giugno 1938, n. 1428, non comportano un prolungamento dell'attività dell'Istituto stesso;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, gestito dal Ministero del tesoro, è autorizzato a concedere, in contanti, ai propri mutuatari per i quali è tuttora in corso l'ammortamento, i mutui, con concorso statale, previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, per il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche, alle condizioni e con le modalità in esso decreto stabilite.

I mutui che saranno stipulati al saggio del 4 % saranno ammortizzabili mediante pagamento di semestralità costanti che comprenderanno oltre la quota di interesse e quella di rimborso del capitale, il diritto di commissione per spese di amministrazione nella misura del 0,50 per cento sul capitale mutuato.

Art. 2.

Per i mutui di cui sopra il Ministro per il tesoro, indipendentemente dalla utilizzazione delle eventuali disponibilità liquide dell'Istituto Vittorio Emanuele III, è autorizzato ad anticipare all'Istituto stesso e sino alla concorrenza di lire 35 milioni i contributi a carico dello Stato previsti dall'art. 12 del succitato decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed ha effetto dal 16 giugno 1945.

Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data della restituzione o da quella anteriore in cui venga reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 159. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 666.

Provvedimenti a favore dei mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per agevolare il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e le successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 26 marzo 1931, n. 311, e 17 luglio 1931, n. 1022, convertiti nelle leggi 18 giugno 1931, n. 860, e 7 aprile 1932, n. 357, recanti provvedimenti per l'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria e per la concessione di mutui ai danneggiati;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1147, con il quale l'Istituto Vittorio Emanuele III venne autorizzato a concedere un mutuo di 10 milioni al Governo delle Isole italiane dell'Egeo e altri mutui suppletivi e principali rimasti da definire al 30 aprile 1935, in relazione all'art. 5 del R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1022;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1428, con il quale venne data all'Istituto la facoltà di consentire un nuovo ammortamento, da non superare il cinquantennio, per il debito di morosità accumulatosi a carico di ciascun mutuatario al 1° aprile 1938; per un periodo non eccedente i 40 anni, venendo a scadere nel 1985, prima cioè del 1988 periodo massimo consentito per i mutui di cui al R. decreto 16 giugno 1938, n. 1428, non comportano un prolungamento dell'attività dell'Istituto stesso;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, gestito dal Ministero del tesoro, è autorizzato a concedere, in contanti, ai propri mutuatari per i quali è tuttora in corso l'ammortamento, i mutui, con concorso statale, previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, per il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche, alle condizioni e con le modalità in esso decreto stabilite

I mutui che saranno stipulati al saggio del 4 % saranno ammortizzabili mediante pagamento di semestralità costanti che comprenderanno oltre la quota di interesse e quella di rimborso del capitale, il diritto di commissione per spese di amministrazione nella misura del 0,50 per cento sul capitale mutuato.

Art. 2.

Per i mutui di cui sopra il Ministro per il tesoro, indipendentemente dalla utilizzazione delle eventuali disponibilità liquide dell'Istituto Vittorio Emanuele III, è autorizzato ad anticipare all'Istituto stesso e sino alla concorrenza di lire 35 milioni i contributi a carico dello Stato previsti dall'art. 12 del succitato decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, nonchè le quote a carico dei mutuatari.

Art. 3.

In relazione al fabbisogno dell'Istituto Vittorio Emanuele III il Ministro per il tesoro preleverà dal fondo di cui sopra le somme occorrenti che saranno versate in apposito conto corrente fruttifero che la Cassa depositi e prestiti aprirà con l'Istituto predetto ai fini delle somministrazioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Art. 4.

Restano ferme le vigenti disposizioni che regolano l'attuale attività dell'Istituto Vittorio Emanuele III.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro provvederà a quanto possa occorrere per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 157. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 667.

Dispensa dal servizio durante lo stato di guerra, dei funzionari diplomatico-consolari che abbiano contratto matrimonio senza il prescritto assenso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra è sospesa l'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, guerra, ottenere il prescritto assentimento. Qualora non l'ottengano essi sono dispensati dal servizio.

Art. 3.

La disposizione dell'art. 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, è estesa alle vedove dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare. Tuttavia tale disposizione non si applica qualora i funzionari anzidetti decedano prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dall'8 settembre 1943 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 158. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 668.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 3, comma primo, e 4, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernenti le dichiarazioni di convalida e le dichiarazioni di inefficacia di alcuni provvedimenti ed atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 157. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 667.

Dispensa dal servizio durante lo stato di guerra, dei funzionari diplomatico-consolari che abbiano contratto matrimonio senza il prescritto assenso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra è sospesa l'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare che, anteriormente alla data del presente decreto, abbiano contratto matrimonio, anche con persone non in possesso della cittadinanza italiana, senza l'assentimento previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

I funzionari di cui all'articolo precedente debbono entro sei mesi dalla data di cessazione dello stato di

Il presente decreto ha effetto dal 3 settembre [illegible] ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 158. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 668.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 3, comma primo, e 4, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernenti le dichiarazioni di convalida e le dichiarazioni di inefficacia di alcuni provvedimenti ed atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I termini previsti dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con scadenza anteriore al 30 giugno 1946, sono prorogati sino a tale data.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte ».

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto l'art. 16 dello statuto dell'Istituto « Principe di Piemonte », approvato con R. decreto 28 gennaio 1943;

Decreta:

Il contrammiraglio in ausiliaria Diego Pardo è nominato commissario straordinario, per la durata di mesi sei, dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte ».

Al predetto commissario sono attribuiti tutti i poteri che ai sensi dello statuto medesimo spettano in via normale agli organi di amministrazione dell'Ente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1945

(1843) *Il Ministro*: DE COURTEN

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.

Nomina del commissario della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federa-

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Borla Edoardo di Ferdinando, con sede in Rivoli (Torino), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Borla Edoardo di Ferdinando nella persona di Borla Edoardo, con sede in Rivoli (Torino), via Rommè n. 13, esercente industria trasporti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Borla Edoardo di Ferdinando in persona di Borla Edoardo, con sede in Rivoli (Torino), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ferrero Ettore.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1799) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufman, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufman, con sede in Torino, Via Vela n. 27, esercente commercio pelli per calzature, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte ».

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto l'art. 16 dello statuto dell'Istituto « Principe di Piemonte », approvato con R. decreto 28 gennaio 1943;

Decreta:

Il contrammiraglio in ausiliaria Diego Pardo è nominato commissario straordinario, per la durata di mesi sei, dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte ».

Al predetto commissario sono attribuiti tutti i poteri che ai sensi dello statuto medesimo spettano in via normale agli organi di amministrazione dell'Ente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1945

(1843) *Il Ministro*: DE COURTEN

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.

Nomina del commissario della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti;

Decreta:

Il sig. Cataldo Ignazio è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti.

Roma, addì 26 settembre 1945

(1845) *Il Ministro*: BARBARESCHI

di Ferdinando nella persona di Borla Edoardo, con sede in Rivoli (Torino), via Romiò n. 13, esercente industria trasporti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Borla Edoardo di Ferdinando in persona di Borla Edoardo, con sede in Rivoli (Torino), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ferrero Ettore.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1799) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufman, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufman, con sede in Torino, Via Vela n. 27, esercente commercio pelli per calzature, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufman, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Gerstendorfer Guglielmo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1798) *Il Ministro*: Ricci

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di buono del Tesoro 1950

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 19.

E' stato denunciato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale d'interessi al 15 agosto 1945, relativa al buono del Tesoro 1950, serie 17ª, n. 306, intestato a Casini Cortese Walter fu Curzio, minore sotto la patria potestà della madre Conforti Ines fu Gualtiero vedova Casini Cortesi, domiciliata a Roma.

A norma degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi maturati mediante quietanza della predetta signora Conforti Ines vedova Casini Cortesi.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1853)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(*2ª pubblicazione*). Avviso n. 4

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 1950 5 %, serie 3ª, n. 1203, da L. 10.000; serie 4ª, n. 1202, da L. 500; serie 5ª, n. 700, da L. 1000, serie 6ª, n. 1016, da L. 1000; serie 7ª, n. 1050, da L. 2000, tutti intestati a Cartocci Paolo fu Pio, domiciliato a Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 8 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1278)

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(*pubblicazione*). Avviso n. 3.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Tresca Giovanni fu Luigi, domiciliato in Benevento, vico Dismede, 12, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 50, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento in data 17 agosto 1943, a favore di Tresca Gio-

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 ottobre 1945 - N. 224

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,657
Spagna	»	9,15
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,815
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,65
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,425
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,00
Id. 5 % 1936	»	97,075
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	98 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,825

Media dei cambi e dei titoli del 26 ottobre 1945 - N. 225

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,657
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

fu Curzio, minore sotto la patria potestà della madre Conforti Ines fu Gualtiero vedova Casini Cortesi, domiciliata a Roma.

A norma degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi maturati mediante quietanza della predetta signora Conforti Ines vedova Casini Cortesi.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1853)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 4

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 1950 5 %, serie 2ª, n. 1203, da L. 10.000; serie 4ª, n. 1262, da L. 500; serie 5ª, n. 706, da L. 1000; serie 6ª, n. 1016, da L. 1000; serie 7ª, n. 1050, da L. 2000, tutti intestati a Cartocci Paolo fu Pio, domiciliato a Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 8 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1278)

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

pubblicazione). Avviso n. 3.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Tresca Giovanni fu Luigi, domiciliato in Benevento, vico Dismede, 12, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 50, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento in data 17 agosto 1943, a favore di Tresca Giovanni fu Luigi, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % - 1951 per l'importo di L. 5000, presentati per la sostituzione in buoni del Tesoro novennali 5 %.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1277)

Gran Bretagna	»	
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,15
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,51
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,65
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,425
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,00
Id. 5 % 1936	»	97,175
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	98 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,825

Media dei cambi e dei titoli del 26 ottobre 1945 - N. 225

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,8768
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,55
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,425
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,425
Id. 5 % 1936	»	97,175
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,325
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,775

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna inscrizione
			Lire
Rendita 5 %	158681	Consoli Giuseppina di Gaetano, moglie di Bonanno Enrico Santi fu Pasquale, dom. a Catania, vincolo dotale.	2.180 —
Id.	120800	Panetta Tilde di G. Battista, dom. in Grotteria (Reggio Calabria), vincolata per dote.	1.650 —
Id.	189215	D'Alatri Alberto fu Vincenzo, dom. a Velletri (Roma), vincolato per ipoteca.	810 —
Id.	147604	Cantore Giuseppe di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Acerra (Napoli).	440 —
Pr. Red. 3,50 %	285162	Ianiria Edvige Arcangela di Luigi, moglie di Agnesina Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote.	7.000 —
Id.	225866	Gelsomino Gelsomina fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Senape Anna fu Benedetto ved. di Gelsomino Luigi, dom. a Teano (Napoli).	161 —
Id.	69394	Società di mutuo soccorso Madre degli operai in Campagna (Salerno).	700 —
Id.	70703	Come sopra	35 —
Id.	69399	Società operaia cattolica di mutuo soccorso in Campagna (Salerno).	175 —
Id.	202345	Dierna Delizia Maria di Francesco, moglie di Scifo Calogero, dom. a Vittoria (Ragusa), vincolata per dote.	1.750 —
Id.	444829	Come sopra	700 —
Cons. 3,50 % (1906)	739093	Lacorazza Candida di Giacinto, minore sotto la curatela del marito Petrocelli Francesco Maria, dom. in Montemurro (Potenza), vincolo dotale.	280 —
Rendita 5 %	168309	Chiesa parrocchiale di S. Stefano in Settefrati (Frosinone), vincolato.	25 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 78 del citato regolamento.

Roma, addì 11 giugno 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

debito	iscrizione		di ciascuna inscrizione
			Lire
Rendita 5 %	158681	Consoli Giuseppina di Gaetano, moglie di Romanno Enrico Santi fu Pasquale, dom. a Caiazia, vincolo dotale.	2.180 —
Id.	120800	Panetta Tilde di G. Battista, dom. in Grotteria (Reggio Calabria), vincolata per dote.	1.650 —
Id.	180245	D'Alarri Alberto fu Vincenzo, dom. a Velletri (Roma), vincolato per ipoteca.	810 —
Id.	147694	Cantore Giuseppe di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Acerra (Napoli).	440 —
Pr. Red. 3,50 %	285162	Iantria Edvige Arcangela di Luigi, moglie di Agnesina Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote.	7.000 —
Id.	229806	Gelsomino Gelsomina fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Senape Anna fu Benedetto ved. di Gelsomino Luigi, dom. a Teano (Napoli).	161 —
Id.	60394	Società di mutuo soccorso Madre degli operai in Campagna (Salerno).	700 —
Id.	70763	Come sopra	35 —
Id.	69399	Società operaia cattolica di mutuo soccorso in Campagna (Salerno).	175 —
Id.	292345	Dierna Delizia Maria di Francesco, moglie di Scifo Calogero, dom. a Vittoria (Ragusa), vincolata per dote.	1.750 —
Id.	444829	Come sopra	700 —
Cons. 3,50 % (1906)	739093	Lacorazza Candida di Giacinto, minore sotto la curatela del marito Petrocelli Francesco Maria, dom. in Montemurro (Potenza), vincolo dotale.	280 —
Rendita 5 %	168309	Chiesa parrocchiale di S. Stefano in Settefrati (Frosinone), vincolato.	25 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il direttore generale: POTENZA

(906)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

23

~~A.C.J.C.A.Land Sub-Commission~~
APO 394
~~Land Sub-Commission~~

10

AC/4010/L. /rm.

~~RESTRICTED~~ 5 November 1945.

8 NOV 1945

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 139 of 27 October 1945.

TO : See Distribution List.

~~Finance, Jt. Sub-Commission, Control Council~~

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance, Navy

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.6 of 3 August, 1945
Premiums to crews of merchant ships assigned to military transport between Italy and North Africa.

(b) Land Forces, Navy, Air Force

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.6 of 24 August, 1945.
Modifying provisions in force concerning reinstatement to military rank.

(c) Public Safety

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.6 of 25 August 1945.
Modifying the age limits for officers of the R. Carabinieri.

(d) Public Relations

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.6 of 31 August 1945.
Amendments to law No. 374 of 2 February 1939, providing rules for obligatory consignment of copies of printed matter and publications.

(e) Finance, Navy, Shipping

(e) Decree of the Lieutenant General No. 661 of 21 September 1945.
Special economic measures for the benefit of board personnel of the free merchant marine and mechanical fishing vessels.

(f) Local Government

(f) Decree of the Lieutenant General No. 662 of 23 August 1945.
Granting legal effect to the constitution of the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

(b)
Land Forces
Navy
Air Force

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.6 of 24 August, 1945.
Modifying provisions in force concerning reinstatement to military rank.

(c)
Public Safety

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.6 of 26 August 1945.
Modifying the age limits for officers of the R. Carabinieri.

(d)
Public Relations

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.6 of 31 August 1945.
Amendments to law No. 374 of 2 February 1939, providing rules for obligatory consignment of copies of printed matter and publications.

(e)
Finance
Navy
Shipping

(e) Decree of the Lieutenant General No. 661 of 21 September 1945.
Special economic measures for the benefit of board personnel of the free merchant marine and mechanical fishi vessels.

(f)
Local Government

(f) Decree of the Lieutenant General No. 662 of 29 August 1945.
Granting legal effect to the constitution of the parish of SS. mo Redentore, located in the Quartarella hamle of the Commune of Modica (Ragusa).

(g)
Civil Affairs

(g) Decree of the Lieutenant General of 29 September 1945. 24
Amendments to the constitution of the Commissions of the "Consulta Nazionale".

(h)
Navy
Shipping

(h) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1945.
Temporary registration of the steamer Turiddu on the rolls of the auxiliary state vessels.

(i)
Finance
Local Government

(i) Ministerial Decree of 30 June 1945.
Amendments to the price tariffs for the insertion subscription and sale of the Legal Announcements Sheet of the Province of Rome.

7591

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(j) Communications

(j) Ministerial Decree of 10 August 1945
Issue of new postal values.

(k) Finance Communications

(k) Ministerial Decree of 15 September 1945
Tariff for folded printed matter and for packages containing books forwarded by publishing Companies or book stores.

(l) Transportation Commerce

(l) Ministerial Decree of 20 September 1945.
Dissolving the Administrative Board of the "Compagnia Italiana Transporti Africa Orientale (C.I.T.A.O. and appointment of a special Administrator.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 27 September 1945
Appointment of commissioner for the liquidation of the dissolved National Federation of tax collecting services, formerly member of the Confederation of Bank and Insurance Institutes.

(n) Communications

(n) Ministerial Decree of 27 September 1945
Issue of new post cards.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 29 September 1945
Substitution of a member of the Supervisory Commit of the Banco fondiario di Roma.

(p) Labour

(p) Ministerial Decree of 9 October 1945
Validating the dismissal of Dr. Gino BIZZARRI from employment with the "Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per dipendenti statali".

(q) Industry Commerce

(q) Ministerial Decree of 1 October 1945
Substitution of the special administrator of the "Lusa Lanerie e Affini" texile-manufacturing Company (S.A.I.L.A.A.)

(r) Land Forces Labour

(r) Ministerial Decree of 3 October 1945
Validation of measures discharging personnel of all categories and grades of the autonomous body "Unione Militare".

(s) Finance (Property Control) AC Piemonte

(s) Ministerial Decree of 8 October 1945
Sequestration of the "Fittermen Giuseppe" firm with th seat at Turin, and appointment of a trustee.

(t) Finance (Property Control)

(t) Ministerial Decree of 8 October 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

of the "Banco fondiario di Roma"

(p)
Labour

(p) Ministerial Decree of 9 October 1945
Validating the dismissal of Dr. Gino [illegible] from employment with the "Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per dipendenti statali".

(q)
Industry
Commerce

(q) Ministerial Decree of 1 October 1945
Substitution of the special administrator of the "Casa Cinsete e Alfini" textile-manufacturing Company (S.I.T.A.C.A.)

(r)
Land Forces
Labour

(r) Ministerial Decree of 8 October 1945
Validation of measures discharging personnel of all categories and grades of the autonomous body "Unione Militare".

(s)
Finance (Property Control)
RC Piemonte

(s) Ministerial Decree of 8 October 1945
Sequestration of the "Fitterman Giuseppe" firm with the seat at Turin, and appointment of a trustee.

(t)
Finance (Property Control)

(t) Ministerial Decree of 8 October 1945
Sequestration of the "Metz Gustavo" firm, with the seat at Turin, and appointment of a trustee.

(u)
Finance (Property Control)
RC Piemonte

(u) Ministerial Decree of 8 October 1945
Sequestration of the "Etter Eugenio" firm, with the seat at Turin, and appointment of a trustee.

(v)
Finance

(v) Ministerial Decree of 19 October 1945
Validating the dismissal of personnel of the Credit Consortium for Public Works.

(w)
Public Health
(Welfare)

(w) Ministerial Decree of 24 October 1945
Validating the dismissal of certain employees of the National Institute for War Orphans.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10D

NOTE : - HCs, SubDs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.O. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of ~~the~~ territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Monday 12th November 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.O. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

John A. [illegible],
Col. Infantry,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1954

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 27 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazione al valor militare . . . . . Pag. 1681

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 657.
Premi agli equipaggi di navi mercantili adibite a trasporti militari per l'Africa settentrionale . . . Pag. 1685

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 658.
Varianti alle disposizioni in vigore circa la reintegrazione nel grado militare . . . . . Pag. 1687

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 agosto 1945, n. 659.
Modificazione dei limiti di età per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali . . . Pag. 1688

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1945.
Modificazioni alla composizione delle Commissioni della Consulta Nazionale . . . . . Pag. 1690

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.
Iscrizione temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, del piroscafo «Turiddu» . . . Pag. 1691

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.
Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni, degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma . . . . . Pag. 1691

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Emissione di nuove carte valori postali . . Pag. 1691

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1945.
Tariffa dei pieghi sottofascia e dei pacchi contenenti libri spediti da Case editrici o librarie . . . . Pag. 1692

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) e . . . Pag. 1692

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

(Un fascicolo . . 8)

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, ecc.)

In Italia . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 400 —
" semestrale . . . " 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 800 —
" semestrale . . . " 500 —
Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazione al valor militare . . . . . Pag. 1686

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 657.
Premi agli equipaggi di navi mercantili adibite a trasporti militari per l'Africa settentrionale . . . Pag. 1686

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 658.
Varianti alle disposizioni in vigore circa la reintegrazione nel grado militare . . . . . Pag. 1687

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 agosto 1945, n. 659.
Modificazione dei limiti di età per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali . . . Pag. 1688

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 660.
Modificazioni alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, che contiene norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni . . . . . Pag. 1688

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, numero 661.
Provvedimenti economici straordinari a favore del personale navigante della marina mercantile libera e della pesca meccanica . . . . . Pag. 1689

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 agosto 1945, n. 662.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Redentore, in località Quartarella del comune di Modica (Ragusa) . . . . . Pag. 1690

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1945.
Modificazioni alla composizione delle Commissioni della Consulta Nazionale . . . . . Pag. 1690

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.
Iscrizione temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, del piroscafo «Turiddu» . . . Pag. 1691

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.
Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni, degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma . . . . . Pag. 1691

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Emissione di nuove carte valori postali . . Pag. 1691

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1945.
Tariffa dei pieghi sottofascia e dei pacchi contenenti libri spediti da Case editrici o librarie . . . . . Pag. 1692

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) e nomina dell'amministratore straordinario . . Pag. 1692

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1945.
Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e delle assicurazione . . . . . Pag. 1693

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.
Emissione di nuove cartoline postali . . . . Pag. 1693

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca fondiaria di Roma . . . . . Pag. 1693

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7594

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1945.
Convalida del provvedimento di risoluzione del rapporto d'impiego del dott. Gino Bizzarri con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. Pag. 1694

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.
Sostituzione dell'amministratore straordinario della Società Industriale Tessili Musa Ensete e Affini (S.I.T.M.E.A.). Pag. 1694

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale di qualsiasi categoria e grado dell'Ente autonomo « Unione Militare » . . . . . Pag. 1694

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Pittermann Giuseppe, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1695

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1695

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Etter Eugenio, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1695

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio del personale del Consorzio di credito per le opere pubbliche . . . . . Pag. 1696

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra. Pag. 1696

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Revoca di concessione di exequatur . . . . . Pag. 1696

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Conferimento delle facoltà per l'assemblea dei soci concesse al liquidatore della Società anonima cooperativa « Roma agricola S.A.C.R.A. » di Roma . . . . . Pag. 1697

Ministero dell'alimentazione: Avviso di rettifica Pag. 1697

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % (immobiliare) . . . . . Pag. 1697
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico Pag. 1697
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1698
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1700

Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 1700
Trasferimento di notaio . . . . . Pag. 1700

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazione al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare al capitano di corvetta *Salvatore Pelosi*.
(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 113.

(1863)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 657.
Premi agli equipaggi di navi mercantili adibite a trasporti militari per l'Africa settentrionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 229, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1145, recante disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi esercitati da privati;
Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, con[illegible] 29 dicembre 1937, n. 2334, sul re-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mario Giuseppe, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1695

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1695

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Etter Eugenio, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1695

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio del personale del Consorzio di credito per le opere pubbliche . . . . . Pag. 1696

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra. Pag. 1696

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Revoca di concessione di exequatur . . . . . Pag. 1696

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Conferimento delle facoltà per l'assemblea dei soci concesse al liquidatore della Società anonima cooperativa « Roma agricola S.A.C.R.A. » di Roma . . . . . Pag. 1697

Ministero dell'alimentazione: Avviso di rettifica Pag. 1697

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % (immobiliare) . . . . . Pag. 1697
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico Pag. 1697
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1698
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1700

Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 1700
Trasferimento di notaio . . . . . Pag. 1700

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1700

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 129 DEL 27 OTTOBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Ravenna.

(911)

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare al capitano di corvetta *Salvatore Pelosi*.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1945
Registro Marina n. 8, *foglio n.* 113.

(1863)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 657.
Premi agli equipaggi di navi mercantili adibite a trasporti militari per l'Africa settentrionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 229, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1145, recante disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi esercitati da privati;
Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2234, sul noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 897, che proroga il precedente Regio decreto legge;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 1.

Agli equipaggi delle navi mercantili, noleggiate dallo Stato o requisite, anche se iscritte nel naviglio ausiliario dello Stato, che abbiano effettuato viaggi per trasporti d'interesse militare fra i porti del Regno e quelli dell'Africa settentrionale e viceversa, può essere corrisposto un premio in denaro, nella misura che sarà stabilita dal Ministero della marina, tenuto conto del tipo della nave, del suo tonnellaggio, della natura del carico e delle circostanze in cui è avvenuto il viaggio.

La misura del premio non può superare per ogni viaggio di andata e ritorno e per ciascun equipaggio, l'ammontare di lire centomila.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche relativamente agli equipaggi delle navi mercantili indicate nell'articolo stesso, che abbiano effettuato, per trasporti d'interesse militare, viaggi di cabotaggio lungo le coste settentrionali dell'Africa ovvero fra l'antelleria e le isole Pelagie e gli altri porti del Regno; ma in tali casi la misura del premio non può superare le lire diecimila.

Art. 3.

I premi previsti dai precedenti articoli sono corrisposti al personale della Marina mercantile, anche se rivestito di grado militare temporaneo, escluso, in ogni caso, il personale imbarcato di passaggio.

Art. 4.

I premi indicati negli articoli 1 e 2 possono essere corrisposti anche se il viaggio è stato interrotto per evento bellico.

Art. 5.

In caso di morte di un membro dell'equipaggio, anche se avvenuta nel corso del viaggio, la quota del premio che sarebbe a lui spettata sarà corrisposta ai suoi eredi.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai viaggi effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre 1942 ed il 15 luglio 1943.

La spesa fa carico all'Amministrazione della Regia marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno [illegible]

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 658.

Varianti alle disposizioni in vigore circa la reintegrazione nel grado militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1116, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2185;

Visto il R. decreto 26 ottobre 1940, n. 1809;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1633;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per la guerra, per la marina, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La domanda diretta ad ottenere la reintegrazione nel grado può essere prodotta dagli eredi del militare rimosso o retrocesso dal grado in seguito a procedimento disciplinare o a condanna penale, nel caso che questi sia deceduto in azione di guerra e per causa diretta di tale azione.

Art. 2.

Per la concessione della reintegrazione di cui all'articolo precedente si prescinde dai limiti di tempo prescritti dalle disposizioni vigenti.

La domanda prevista dal precedente articolo deve essere presentata non oltre sei mesi dalla data di partecipazione del decesso del militare.

Nella prima applicazione del presente decreto, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 3.

La reintegrazione concessa ai sensi degli articoli precedenti decorre dalla data del decesso del militare.

Art. 4.

Si applicano, in quanto non contrastanti con il presente decreto, le norme contenute nella legge 13 giu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

carico [illegible]

La misura del premio non può superare per ogni viaggio di andata e ritorno e per ciascun equipaggio, l'ammontare di lire centomila.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche relativamente agli equipaggi delle navi mercantili indicate nell'articolo stesso, che abbiano effettuato, per trasporti d'interesse militare, viaggi di cabotaggio lungo le coste settentrionali dell'Africa ovvero fra Pantelleria e le isole Pelagie e gli altri porti del Regno; ma in tali casi la misura del premio non può superare le lire diecimila.

Art. 3.

I premi previsti dai precedenti articoli sono corrisposti al personale della Marina mercantile, anche se rivestito di grado militare temporaneo, escluso, in ogni caso, il personale imbarcato di passaggio.

Art. 4.

I premi indicati negli articoli 1 e 2 possono essere corrisposti anche se il viaggio è stato interrotto per evento bellico.

Art. 5.

In caso di morte di un membro dell'equipaggio, anche se avvenuta nel corso del viaggio, la quota del premio che sarebbe a lui spettata sarà corrisposta ai suoi eredi.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai viaggi effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre 1942 ed il 15 luglio 1943.

La spesa fa carico all'Amministrazione della Regia marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 152. — FRASCA

modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2185;

Visto il R. decreto 26 ottobre 1940, n. 1809;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1633;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per la guerra, per la marina, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La domanda diretta ad ottenere la reintegrazione nel grado può essere prodotta dagli eredi del militare rimosso o retrocesso dal grado in seguito a procedimento disciplinare o a condanna penale, nel caso che questi sia deceduto in azione di guerra e per causa diretta di tale azione.

Art. 2.

Per la concessione della reintegrazione di cui all'articolo precedente si prescinde dai limiti di tempo prescritti dalle disposizioni vigenti.

La domanda prevista dal precedente articolo deve essere presentata non oltre sei mesi dalla data di partecipazione del decesso del militare

Nella prima applicazione del presente decreto, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 3.

La reintegrazione concessa ai sensi degli articoli precedenti decorre dalla data del decesso del militare.

Art. 4.

Si applicano, in quanto non contrastanti con il presente decreto, le norme contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116, nella legge 22 dicembre 1939, n. 2185, e nel R. decreto 26 ottobre 1940, n. 1809.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CEVOLOTTO — JACINI — DE COURTEN — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 150. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 agosto 1945, n. 659.

Modificazione dei limiti di età per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I limiti di età previsti dall'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 369, per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali, sono modificati come dalla seguente tabella:

RUOLO	Limiti di età (anni) per ciascun grado							
	Ufficiali generali			Ufficiali superiori			Uff. inferiori	
	C. d'A.	Div.	Brig.	Col.	T. Col.	Magg.	Cap.	Ten.
Ufficiali dell'Arma dei CC. RR. . .	66	64	62	58	56	53	50	48

Art. 2.

Al numero degli ufficiali da richiamare in temporaneo servizio con le norme di cui al presente decreto non potrà eccedere il numero dei posti che, distintamente per grado, risultino scoperti, per vacanze definitive, negli organici in vigore. Possono tuttavia operarsi richiami in servizio in eccedenza ai posti di determinati gradi semprechè tale eccedenza venga compensata con un corrispondente numero di posti da lasciare scoperti negli organici dei gradi superiori.

Art. 3.

Il numero degli ufficiali da richiamare in temporaneo servizio con le norme di cui al presente decreto non potrà eccedere il numero dei posti che, distintamente per grado, risultino scoperti, per vacanze definitive, negli organici in vigore. Possono tuttavia operarsi richiami in servizio in eccedenza ai posti di determinati gradi semprechè tale eccedenza venga compensata con un corrispondente numero di posti da lasciare scoperti negli organici dei gradi superiori.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 25 agosto 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 155. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 660.

Modificazioni alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, che contiene norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 374;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 150. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 agosto 1945, n. 659.

Modificazione dei limiti di età per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I limiti di età previsti dall'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 369, per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali, sono modificati come dalla seguente tabella:

RUOLO	Limiti di età (anni) per ciascun grado							
	Ufficiali generali			Ufficiali superiori			Uff. inferiori	
	C. d'A.	Div.	Brig.	Col.	T. Col	Magg.	Cap.	Ten.
Ufficiali dell'Arma dei CC. RR. . .	66	64	62	58	56	53	50	48

Art. 2.

In conseguenza delle attuali deficienze di ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, il Ministro per la guerra ha facoltà, fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, di procedere, d'autorità, a richiami in temporaneo servizio, previo giudizio di epurazione, di ufficiali della riserva, per assicurare l'espletamento dei compiti inerenti al servizio d'istituto.

Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali, in conformità della disposizione del comma precedente, promuove, per ciascun ufficiale mediante proposta motivata, il richiamo in servizio.

Il presente decreto ha effetto dal 25 agosto 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 155. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 660.

Modificazioni alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, che contiene norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 374;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, sono sostituiti dai seguenti:

« Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura del Regno.

L'obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con qualsiasi modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della stessa legge è così modificato:

« Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie, devono essere consegnati quattro esemplari alla Prefettura ed un esemplare alla Procura del Regno ».

Art. 3.

L'art. 3 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Quando trattasi di stampati e di pubblicazioni fatte per conto di Amministrazioni governative, lo stampatore è tenuto a consegnare anche cinque copie, salva sempre l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente. L'obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsivoglia variante.

Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente, basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.

Tali obblighi non riguardano le pubblicazioni interne o di carattere riservato che le Amministrazioni facciano stampare nelle proprie officine ».

Art. 4.

L'art. 4 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Quando di una stessa pubblicazione vengano eseguite contemporaneamente più tirature, diverse per il tipo della carta, il formato, la rilegatura od altri elementi, gli esemplari da consegnarsi devono corrispondere alla tiratura di maggior pregio, restando esclusi solo quelle speciali di gran lusso, eseguite eccezionalmente in ristrettissimo numero di copie non destinate a commercio.

In ogni caso l'obbligo della consegna si considera non adempiuto quanto siano stati consegnati esemplari comunque imperfetti ».

Art. 5.

Il comma primo dell'art. 8 della stessa legge è così modificato:

« Per ogni violazione delle norme della presente legge e del regolamento previsto dall'art. 14, lo stampatore o editore è punito, sempreché il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da L. 200 a L. 2000. All'ammenda può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo non superiore a tre mesi, e, se concorrano circostanze di particolare gravità, anche la pubblicazione della sentenza di condanna ».

Art. 6.

L'art. 10 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Dei quattro esemplari ricevuti, la Prefettura trattiene uno per l'adempimento delle funzioni di sua competenza, trasmette un esemplare alla Procura del Regno per la presa visione per il servizio di informazioni bibliografiche, al Ministero dell'interno (Direzione generale di P. S.) che, dopo l'uso d'ufficio, lo invia alla Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma.

La Procura del Regno, adempiute le funzioni di sua competenza, trasmette l'esemplare d'obbligo al Ministero di grazia e giustizia, il quale trattiene gli stampati e le pubblicazioni che, a suo esclusivo giudizio, possano servire ai bisogni della sua biblioteca, e rimette il resto ad altri Istituti, prescelti d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

L'esemplare di ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente, richiesto dal secondo comma modificato dell'art. 1, è destinato alla Prefettura che, dopo l'uso di ufficio, lo trasmette alla biblioteca pubblica del capoluogo della provincia, o di altra città della regione designata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ».

Art. 7.

Spetta al Prefetto di vigilare sulla rigorosa osservanza delle disposizioni relative alla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni. Egli è assistito in questa funzione dal capo della biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o da persona idonea designata dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Restano in vigore, se non incompatibili con le disposizioni del presente decreto, tutte le altre norme della legge 2 febbraio 1939, n. 374, nonchè quelle del regolamento per l'attuazione della stessa legge, approvato con R. decreto 12 dicembre 1940, n. 2052.

Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — ARANGIO RUIZ — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 149. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, nu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

zione con qualsivoglia variante.

Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente, basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.

Tali obblighi non riguardano le pubblicazioni interne o di carattere riservato che le Amministrazioni facciano stampare nelle proprie officine ».

Art. 4.

L'art. 4 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Quando di una stessa pubblicazione vengano eseguite contemporaneamente più tirature, diverse per il tipo della carta, il formato, la rilegatura od altri elementi, gli esemplari da consegnarsi devono corrispondere alla tiratura di maggior pregio, restando escluse solo quelle speciali di gran lusso, eseguite eccezionalmente in ristrettissimo numero di copie non destinate al commercio.

In ogni caso l'obbligo della consegna si considera non adempiuto quando siano stati consegnati esemplari comunque imperfetti ».

Art. 5.

Il comma primo dell'art. 8 della stessa legge è così modificato:

« Per ogni violazione delle norme della presente legge e del regolamento previsto dall'art. 14, lo stampatore o editore è punito, semprechè il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da L. 200 a L. 2000. All'ammenda può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo non superiore a tre mesi, e, se concorrano circostanze di particolare gravità, anche la pubblicazione della sentenza di condanna ».

Art. 6.

L'art. 10 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Dei quattro esemplari ricevuti, la Prefettura trattiene uno per l'adempimento delle funzioni di sua competenza, e trasmette gli altri tre, rispettivamente, uno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio stampa), uno alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze ed uno alla Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma.

La Prefettura, adempiuti gli obblighi di sua competenza, trasmette l'esemplare ricevuto alla biblioteca pubblica del capoluogo della provincia, o di altra città della regione designata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio stampa) trasmette l'esemplare ricevuto, dopo averne

del capoluogo della provincia, o di altra città della regione designata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ».

Art. 7.

Spetta al Prefetto di vigilare sulla rigorosa osservanza delle disposizioni relative alla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni. Egli è assistito in questa funzione dal capo della biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o da persona idonea designata dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Restano in vigore, se non incompatibili con le disposizioni del presente decreto, tutte le altre norme della legge 2 febbraio 1939, n. 374, nonchè quelle del regolamento per l'attuazione della stessa legge, approvato con R. decreto 12 dicembre 1940, n. 2052.

Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — ARANGIO RUIZ — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 159. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, numero 661.

Provvedimenti economici straordinari a favore del personale navigante della marina mercantile libera e della pesca meccanica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 13;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno 1944, la gratifica natalizia al personale navigante di Stato Maggiore o di bassa forza, della marina mercantile libera, sia da carico che da passeggeri, tanto a propulsione meccanica che a vela, e della pesca meccanica, è fissata nella misura pari all'ammontare di una mensilità della paga, delle indennità fisse e del valore convenzionale della panatica stabilito nei contratti collettivi, nel caso che il personale medesimo abbia percepito in tale misura la gratifica stessa per l'anno 1943.

Ai sottufficiali della marina mercantile libera e della pesca meccanica che abbiano percepito per l'anno 1943 la gratifica natalizia nella misura di giorni 14, la gratifica stessa per l'anno 1944 è commisurata all'ammontare di 21 giorni della paga, soprassoldi e lavoro straordinario eventualmente forfetizzato, nonchè del valore convenzionale della panatica stabilito nei contratti collettivi.

Ai marittimi di bassa forza della marina mercantile libera e della pesca meccanica che abbiano percepito per l'anno 1943 la gratifica natalizia nella misura di giorni 7, la gratifica stessa, per l'anno 1944, sarà commisurata all'ammontare di giorni 14 della paga, dei soprassoldi, del lavoro straordinario eventualmente forfetizzato, e del valore convenzionale della panatica stabilito nei contratti collettivi.

Art. 2.

Al personale navigante di cui al precedente articolo, sia di Stato Maggiore che di bassa forza, per l'anno 1944, deve essere corrisposta, altresì, una gratifica straordinaria pari rispettivamente a 30, 21 o 14 giornate di indennità caro-vita e di presenza.

La gratifica straordinaria è corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità di servizio del lavoratore nell'anno 1944, con un minimo di quattro dodicesimi.

Le frazioni di mese sono computate proporzionalmente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 agosto 1945, n. 662.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Redentore, in località Quartarella del comune di Modica (Ragusa).

N. 662. Decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Noto, in data 11 febbraio 1943, con cui fu eretta la parrocchia del SS.mo Redentore, in località Quartarella del comune di Modica (Ragusa), con la dote e la circoscrizione territoriale nel decreto stesso indicate.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1945.

Modificazioni alla composizione delle Commissioni della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, col quale sono stati nominati i componenti della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 settembre 1945, concernente l'assegnazione dei Consultori alle Commissioni della Consulta Nazionale;

Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione di alcune delle Commissioni anzidette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

De Nicola Enrico cessa di far parte della Commissione per gli affari politici e amministrativi, ed è assegnato alla Commissione per la giustizia;

Canevari Emilio cessa di far parte della Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni, ed è assegnato alla Commissione per l'agricoltura e alimentazione;

Carbone Francesco cessa di far parte della Commis-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

pesca meccanica, è fissata nella misura pari all'ammontare di una mensilità della paga, delle indennità fisse e del valore convenzionale della panatica stabilito nei contratti collettivi, nel caso che il personale medesimo abbia percepito in tale misura la gratifica stessa per l'anno 1943.

Ai sottufficiali della marina mercantile libera e della pesca meccanica che abbiano percepito per l'anno 1943 la gratifica natalizia nella misura di giorni 14, la gratifica stessa per l'anno 1944 è commisurata all'ammontare di 21 giorni della paga, soprassoldi e lavoro straordinario eventualmente forfettizzato, nonchè del valore convenzionale della panatica stabilito nei contratti collettivi.

Ai marittimi di bassa forza della marina mercantile libera e della pesca meccanica che abbiano percepito per l'anno 1943 la gratifica natalizia nella misura di giorni 7, la gratifica stessa, per l'anno 1944, sarà commisurata all'ammontare di giorni 14 della paga, dei soprassoldi, del lavoro straordinario eventualmente forfettizzato, e del valore convenzionale della panatica stabilito nei contratti collettivi.

Art. 2.

Al personale navigante di cui al precedente articolo, sia di Stato Maggiore che di bassa forza, per l'anno 1944, deve essere corrisposta, altresì, una gratifica straordinaria pari rispettivamente a 30, 21 o 14 giornate di indennità caro-vita e di presenza.

La gratifica straordinaria è corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità di servizio del lavoratore nell'anno 1944, con un minimo di quattro dodicesimi.

Le frazioni di mese sono computate proporzionalmente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 136. — FRASCA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1945.

Modificazioni alla composizione delle Commissioni della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, col quale sono stati nominati i componenti della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 settembre 1945, concernente l'assegnazione dei Consultori alle Commissioni della Consulta Nazionale;

Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione di alcune delle Commissioni anzidette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

De Nicola Enrico cessa di far parte della Commissione per gli affari politici e amministrativi, ed è assegnato alla Commissione per la giustizia;

Canevari Emilio cessa di far parte della Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni, ed è assegnato alla Commissione per l'agricoltura e alimentazione;

Ceraloma Francesco cessa di far parte della Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni, ed è assegnato alla Commissione per l'industria e commercio;

Amerio Giovanni cessa di far parte della Commissione per l'agricoltura e alimentazione, ed è assegnato alla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Preziosi Costantino cessa di far parte della Commissione per l'industria e commercio, ed è assegnato alla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Registro Consulta n. 1, foglio n. 3. — MASSIMO

(1841)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.

Iscrizione temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, del piroscafo « Turiddu ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo « Turiddu », di stazza lorda tonn. 541,11, inscritto al n. 339 delle matricole del Compartimento marittimo di Venezia, requisito per le esigenze delle Forze armate, è inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, dalle ore zero del 23 aprile 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 172

(1842)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.

Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1934, col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione ed alla vendita del Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, col quale vennero stabiliti modalità e prezzi delle inserzioni nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1945, col quale sono state apportate modificazioni al decreto Ministeriale 17 luglio 1934;

Ritenuta la necessità di modificare, in dipendenza dell'aumentato costo della carta, delle spese di gestione e di stampa, gli articoli 6 e 25 del decreto Ministeriale 17 luglio 1934;

Decreta:

La tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, di cui agli articoli nn. 6 e 25 del decreto Ministeriale 17 luglio 1934, modificato con decreti Ministeriali 7 gennaio 1943 e 7 febbraio 1945, è modificata come segue:

Art. 6. — Il prezzo di abbonamento al Foglio è di L. 900 per ogni anno, di L. 500 per ogni semestre e di L. 250 per ogni trimestre.

Il prezzo di vendita di ciascuna puntata è di L. 12,50.

Art. 25. — Il prezzo delle inserzioni è di L. 15 per ogni linea o frazione di linea manoscritta, dattilografata o stampigliata.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1945

Il Ministro per l'interno
PARRI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PERSICO

(1844)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Emissione di nuove carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.
Iscrizione temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, del piroscafo « Turiddu ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;
Sulla proposta del Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo « Turiddu », di stazza lorda tonn. 541.11, inscritto al n. 339 delle matricole del Compartimento marittimo di Venezia, requisito per le esigenze delle Forze armate, è inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, dalle ore zero del 23 aprile 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 172

(1842)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.
Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni, degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico dello Stato;
Ritenuta la necessità di modificare, in dipendenza dell'aumentato costo della carta, delle spese di gestione e di stampa, gli articoli 6 e 25 del decreto Ministeriale 17 luglio 1934;

Decreta:

La tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, di cui agli articoli nn. 6 e 25 del decreto Ministeriale 17 luglio 1934, modificato con decreti Ministeriali 7 gennaio 1943 e 7 febbraio 1945, è modificata come segue:

Art. 6. — Il prezzo di abbonamento al Foglio è di L. 960 per ogni anno, di L. 500 per ogni semestre e di L. 250 per ogni trimestre.
Il prezzo di vendita di ciascuna puntata è di L. 12.50.

Art. 25. — Il prezzo delle inserzioni è di L. 15 per ogni linea o frazione di linea manoscritta, dattilografata o stampigliata.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1945

Il Ministro per l'interno
PARRI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PERSICO

(1844)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Emissione di nuove carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 91, che ha modificato le tariffe postali per l'interno del Regno;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di tre nuovi tipi di francobolli ordinari da centesimi 50, da centesimi 60 e da lire 1,20, e di un nuovo tipo di francobollo da lire 5, per la tassa postale di recapito per espresso, in sostituzione di quello attualmente in uso da lire 1,25.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2.

E' autorizzata l'emissione di un nuovo tipo di marca da centesimi 40 per il recapito autorizzato (di cui al capo XVIII del vigente regolamento dei servizi postali) in sostituzione di quella attualmente in uso da centesimi dieci; o con soprastampa 0,40.

Art. 3.

E' autorizzata l'emissione di un nuovo tipo di cartolina postale da centesimi 60.

Art. 4.

E' autorizzata l'emissione di due nuovi tipi di francobolli per la posta pneumatica, da centesimi 60 e da lire 1,40.

Art. 5.

Le caratteristiche dei francobolli, della marca e della cartolina di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 saranno precisate con separato decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1846)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1945.

Tariffa dei pieghi sottofascia e dei pacchi contenenti libri spediti da Case editrici o librarie.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 89 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, numero 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 91, col quale sono state aumentate le tariffe postali per l'interno del Regno;

Decreta:

Art. 1.

La tassa dei pieghi, contenenti libri, spediti sottofascia da Case editrici o da Case librarie, è di centesimi 20 ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

Il diritto fisso di raccomandazione è stabilito in lire 1,20 e quello per la dichiarazione di spedizione dei

Art. 3.

E' abrogato il decreto Ministeriale 20 settembre 1944.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1847)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) e nomina dell'amministratore straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'atto per notaio Paolo Castellini in data 7 agosto 1937, con il quale è stata costituita la Società Italiana Trasporti Africa Orientale;

Ritenuto opportuno affidare temporaneamente la gestione del detto Ente ad un amministratore straordinario con l'assistenza di due coadiutori, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana e l'altro dei Ministeri delle finanze e del tesoro;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) è disciolto.

L'ing. Giovanni Stefanini è nominato amministratore straordinario delle attività della Società medesima nel Regno.

L'ing. Carlo Angelino ed il dott. Alfredo Salimei sono nominati coadiutori dell'amministratore straordinario, il primo in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana, il secondo in rappresentanza dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

coboli per la posta pneumatica, da centesimi 60 e da lire 1,40.

Art. 5.

Le caratteristiche dei francobolli, della marca e della cartolina di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 saranno precisate con separato decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1846)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1945.

Tariffa dei pieghi sottofascia e dei pacchi contenenti libri spediti da Case editrici o librarie.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 89 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, numero 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 91, col quale sono state aumentate le tariffe postali per l'interno del Regno;

Decreta:

Art. 1.

La tassa dei pieghi, contenenti libri, spediti sottofascia da Case editrici o da Case librarie, è di centesimi 20 ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

Il diritto fisso di raccomandazione è stabilito in lire 1,20 e quello per la dichiarazione di spedizione dei pieghi ordinari in lire 0,40.

Art. 2.

Ai pacchi postali, contenenti libri, spediti da Case editrici o da Case librarie, si applica la seguente tariffa:

fino a 1 kg.	. . . . .	L.	5
da oltre 1 kg. fino a 3 kg.	. . . . .	»	10
da oltre 3 kg. fino a 5 kg.	. . . . .	»	15
da oltre 5 kg. fino a 10 kg.	. . . . .	»	25
da oltre 10 kg. fino a 15 kg.	. . . . .	»	32
da oltre 15 kg. fino a 20 kg.	. . . . .	»	36

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1847)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) e nomina dell'amministratore straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'atto per notaio Paolo Castellini in data 7 agosto 1937, con il quale è stata costituita la Società Italiana Trasporti Africa Orientale;

Ritenuto opportuno affidare temporaneamente la gestione del detto Ente ad un amministratore straordinario con l'assistenza di due coadiutori, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana e l'altro dei Ministeri delle finanze e del tesoro;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) è disciolto.

L'ing. Giovanni Stefanini è nominato amministratore straordinario delle attività della Società medesima nel Regno.

L'ing. Carlo Angelino ed il dott. Alfredo Salimei sono nominati coadiutori dell'amministratore straordinario, il primo in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana, il secondo in rappresentanza dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1807)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

Il rag. Francesco Guzzardi è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Roma, addì 23 settembre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1838)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.

Emissione di nuove cartoline postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col R. decreto 18 agosto 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 54, col quale sono state modificate le tariffe postali per l'interno del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1945, col quale

Art. 3.

La cartolina da centesimi 60 è stampata con inchiostro di colore verde cupo, reca nel mezzo in alto la dicitura « cartolina postale » e, sotto ad essa, lo stemma dello Stato. A destra, in alto, è impresso il francobollo con l'effigie dell'Italia turrita e col valore di centesimi 60.

Art. 4.

La cartolina da lire 1,20 è stampata con inchiostro di colore bruno, reca nel mezzo in alto la dicitura « cartolina postale » e, sotto ad essa, lo stemma dello Stato. A destra, in alto, è impresso il francobollo con l'effigie dell'Italia turrita e col valore di lire 1,20.

Art. 5.

La cartolina da lire 3 (per l'estero) è stampata con inchiostro di colore rosso, reca nel mezzo, in alto, le diciture « cartolina postale » e « carte postale » e, sotto ad esse, lo stemma dello Stato. A destra in alto, è impresso il francobollo con l'effigie dell'Italia turrita e col valore di lire tre.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1848)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca fondiaria di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

voro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

Il rag. Francesco Guzzardi è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Roma, addì 23 settembre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1848)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.
Emissione di nuove cartoline postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col R. decreto 18 agosto 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 54, col quale sono state modificate le tariffe postali per l'interno del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1945, col quale sono state modificate le tariffe postali nei rapporti con l'estero per le lettere e le cartoline;

Considerata l'opportunità di provvedere alla emissione di nuove cartoline postali;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di nuove cartoline postali da centesimi 60, da lire 1,20 e da lire 3.

Art. 2.

Le cartoline di cui al precedente articolo sono stampate su cartoncino grigio ed hanno il formato normale di cm. 14,8 x 10,5.

La cartolina da lire 3 (per l'estero) è stampata con inchiostro di colore rosso, reca nel mezzo, in alto, le diciture «cartolina postale» e «carte postale» e, sotto ad esse, lo stemma dello Stato. A destra in alto, è impresso il francobollo con l'effigie dell'Italia turrita e col valore di lire tre.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1848)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca fondiaria di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 19 marzo 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca fondiaria di Roma e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 6 marzo 1940, con il quale il prof. Nicola Bruno Robertazzi, venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza ha ora rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945121

Decreta:

In sostituzione del prof. Nicola Bruno Robertazzi, il dott. Giorgio Natali di Tito, è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca fondiaria di Roma, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1789)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1945.

Convalida del provvedimento di risoluzione del rapporto d'impiego del dott. Gino Bizzarri con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 219, nel quale è stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli Enti sottoposti a vigilanza dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al precedente art. 2 possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del sopracitato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 219;

Vista la lettera del 30 giugno 1945, n. 38 Ris., con la quale il commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali sottopone al Ministero la pratica della risoluzione alla data del 31 marzo 1944 del rapporto d'impiego con il dottor Gino Bizzarri, già direttore generale dell'Ente, decisa di comune accordo con il dott. Bizzarri, dallo pseudo commissario dell'Ente con deliberazione n. 258 del 27 marzo 1944;

Considerato che tale provvedimento, voluto dal dottor Bizzarri, ha risposto anche alle esigenze dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.

Sostituzione dell'amministratore straordinario della Società Industriale Tessili Musa Ensete e Affini (S.I.T.M.E.A.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale in data 1° ottobre 1941, con cui fu disciolto il Consiglio di amministrazione della Società Industrie Tessili Musa Ensete e Affini (S.I.T.M.E.A.), e fu nominato amministratore straordinario della Società medesima il dott. Giorgio Candiani;

Vista la lettera n. 4986 in data 1° dicembre 1943 del Ministero delle finanze, con cui, d'intesa col Ministero dell'Africa Italiana, si disponeva la cessazione del dott. Giorgio Candiani dall'incarico predetto e la sua sostituzione con l'avv. Gian Domenico Delfino;

Considerato che l'avv. Gian Domenico Delfino ha rassegnato le sue dimissioni e che quindi occorre provvedere alla nomina di un nuovo amministratore straordinario della Società predetta;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

L'avv. Gian Domenico Delfino cessa dall'incarico di amministratore straordinario della Società Industrie Tessili Musa Ensete e Affini (S.I.T.M.E.A.).

Il dott. Dante Cola è nominato amministratore straordinario delle attività e degli interessi nel Regno della Società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° ottobre 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(1868)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale di qualsiasi categoria e grado dell'Ente autonomo « Unione Militare ».

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Ministro: RICCI

(1788)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1945.

Convalida del provvedimento di risoluzione del rapporto d'impiego del dott. Gino Bizzarri con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli Enti sottoposti a vigilanza dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al precedente art. 2 possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del sopracitato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera del 30 giugno 1945, n. 38 Ris., con la quale il commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali sottopone al Ministero la pratica della risoluzione alla data del 31 marzo 1944 del rapporto d'impiego con il dottor Gino Bizzarri, già direttore generale dell'Ente, decisa di comune accordo con il dott. Bizzarri, dallo pseudo commissario dell'Ente con deliberazione n. 258 del 27 marzo 1944;

Considerato che tale provvedimento, voluto dal dottor Bizzarri, ha risposto anche alle esigenze dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato alla data del 31 marzo 1944 il provvedimento di risoluzione del rapporto d'impiego del dott. Gino Bizzarri con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 9 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1814)

zione della Società Industrie Tessili Musa Ensete e Affini (S.I.T.M.E.A.), e fu nominato amministratore straordinario della Società medesima il dott. Giorgio Candiani;

Vista la lettera n. 4966 in data 1° dicembre 1943 del Ministero delle finanze, con cui, d'intesa col Ministero dell'Africa Italiana, si disponeva la cessazione del dott. Giorgio Candiani dall'incarico predetto e la sua sostituzione con l'avv. Gian Domenico Delfino;

Considerato che l'avv. Gian Domenico Delfino ha rassegnato le sue dimissioni e che quindi occorre provvedere alla nomina di un nuovo amministratore straordinario della Società predetta;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

L'avv. Gian Domenico Delfino cessa dall'incarico di amministratore straordinario della Società Industrie Tessili Musa Ensete e Affini (S.I.T.M.E.A.).

Il dott. Dante Cola è nominato amministratore straordinario delle attività e degli interessi nel Regno della Società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° ottobre 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

Il Ministro per le finanze
SOCCIMARRO

(1808)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale di qualsiasi categoria e grado dell'Ente autonomo « Unione Militare ».

IL MINISTRO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL LAVORO
E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 1 del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con R. decreto 3 marzo 1937, n. 375;

Vista la lettera del commissario straordinario dell'« Unione Militare », in data 16 febbraio 1945, con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di licenziamento del personale dipendente, disposti sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che i licenziamenti disposti sono stati determinati dalla manifesta riduzione di lavoro verificatasi dopo l'8 settembre 1943;

Ritenuto che per i detti provvedimenti di licenziamento si rende necessaria la convalida, dato che la situazione finanziaria ed amministrativa è tale da non consentire la riassunzione del personale licenziato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente emanati, i provvedimenti del personale di qualsiasi categoria e grado, dell'Ente autonomo « Unione Militare » adottati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana dopo la data dell'8 settembre 1943.

Art. 2.

Al detto personale, ove non sia stato già all'uopo provveduto, debbono essere corrisposte le indennità di licenziamento, riferite alle date in cui i licenziamenti stessi ebbero luogo, in conformità alle disposizioni statuite dal regolamento del personale e dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro per la guerra
JACINI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1813)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Pittermann Giuseppe, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Pittermann

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1795)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino, corso Dante n. 40, esercente fabbricazione stoves e tendaggi, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Sorrentino Raffaele.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1794)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Etter Eugenio, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ziato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente emanati, i provvedimenti del personale di qualsiasi categoria e grado, dell'Ente autonomo « Unione Militare » adottati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana dopo la data dell'8 settembre 1943.

Art. 2.

Al detto personale, ove non sia stato già all'uopo provveduto, debbono essere corrisposte le indennità di licenziamento, riferite alla data in cui i licenziamenti stessi ebbero luogo in conformità alle disposizioni statuite dal regolamento del personale e dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro per la guerra
JACINI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1813)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Pittermann Giuseppe, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Pittermann Giuseppe, con sede in Torino, via Vanchiglia n. 20 e via Silvio Pellico n. 8, esercente confezione e commercio calzature, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Pittermann Giuseppe, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Maina Carlo.

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino, corso Dante n. 40, esercente fabbricazione stores e tendaggi, è sorta nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Sorrentino Raffaele.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1794)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Etter Eugenio, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Etter Eugenio in persona del proprietario Etter Eugenio, con sede in Torino, corso Canale n. 46, esercente industria incassatore pietre preziose, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

La ditta individuale Etter Eugenio in persona di Etter Eugenio, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ottolenghi Bonaparte.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1759)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio del personale del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che il Consorzio di credito per le opere pubbliche è soggetto, in applicazione del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, alla vigilanza del Tesoro e che inoltre lo Stato ha partecipato alla formazione del suo capitale;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che entro un anno dalla sua entrata in vigore i provvedimenti sopra accennati possano essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Vista l'istanza con la quale l'Amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche chiede la convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio adottati nei confronti di quattro dipendenti dell'Istituto dagli organi dell'Istituto stesso nominati dal sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Ritenuto che, per due dei predetti dipendenti, la rescissione del rapporto d'impiego ha avuto luogo a sunto dal Consorzio stesso, per obiettive esigenze di riordinamento degli uffici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1945

(1858) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

IL MINISTRO
PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Vista la deliberazione 9 giugno 1945, n. 153, del commissario straordinario dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, relativa alla richiesta di convalida di licenziamenti disposti dal governo della sedicente repubblica sociale italiana;

Considerato che tali licenziamenti di impiegati avventizi non furono determinati da motivi politici ma da ragioni di ordinaria amministrazione;

Considerato, per altro, che le condizioni finanziarie dell'Opera non consentono di mantenere in servizio il personale oltre i limiti strettamente necessario all'attività dell'Ente;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, contenente norme integrative circa le attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti adottati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana per i seguenti impiegati avventizi della sede centrale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra:

1) Ribotta Gianna;
2) Cacciaglia Margherita;
3) Bordoni Maddalena;
4) Rosciglione Paolo;
5) La Mantia Vincenzo.

Roma, addì 24 ottobre 1945

Il Ministro: LUSSU

(1857)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 733021

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1759)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio del personale del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che il Consorzio di credito per le opere pubbliche è soggetto, in applicazione del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, alla vigilanza del Tesoro e che inoltre lo Stato ha partecipato alla formazione del suo capitale;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che entro un anno dalla sua entrata in vigore i provvedimenti sopra accennati possano essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Vista l'istanza con la quale l'Amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche chiede la convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio adottati nei confronti di quattro dipendenti dell'Istituto dagli organi dell'Istituto stesso nominati dal sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Ritenuto che, per due dei predetti dipendenti, la rescissione del rapporto d'impiego ha avuto luogo a seguito di volontarie dimissioni degli interessati e che gli altri due — giusta quanto comunica l'Amministrazione dell'Istituto — non hanno potuto essere riassunti in servizio per obbiettive esigenze del riordinamento degli uffici, indipendentemente da ogni considerazione politica;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di cessazione dal servizio adottati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei confronti del personale del Consorzio di credito per le opere pubbliche già dimessosi volontariamente, sia licenziato in via amministrativa e non riassunto in servizio per obbiettive esigenze del riordinamento degli uffici, indipendentemente da ogni considerazione politica.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro: Soleri

(1760)

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

IL MINISTRO
PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Vista la deliberazione 9 giugno 1945, n. 158, del commissario straordinario dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, relativa alla richiesta di convalida di licenziamenti disposti dal governo della sedicente repubblica sociale italiana;

Considerato che tali licenziamenti di impiegati avventizi non furono determinati da motivi politici ma da ragioni di ordinaria amministrazione;

Considerato, per altro, che le condizioni finanziarie dell'Opera non consentono di mantenere in servizio il personale oltre i limiti strettamente necessario all'attività dell'Ente;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, contenente norme integrative circa le attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti adottati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana per i seguenti impiegati avventizi della sede centrale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra:

1) Ribotta Gianna;
2) Cacciaglia Margherita;
3) Bordoni Maddalena;
4) Rosciglione Paolo;
5) La Mantia Vincenzo.

Roma, addì 24 ottobre 1945

Il Ministro: Lussu

(1857)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Revoca di concessione di exequatur

In data 15 agosto 1945 è stato revocato l'exequatur concesso il 12 aprile 1945 da Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno al signor Tadeusz Wieruszkowalski, Console generale della Repubblica di Polonia a Roma.

(1831)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento delle facoltà per l'assemblea dei soci concesse al liquidatore della Società anonima cooperativa « Roma agricola S.A.C.R.A. » di Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 ottobre 1945, si conferiscono al cav. rag. Ettore Silvestre, liquidatore della Società anonima cooperativa « Roma agricola S.A.C.R.A. », con sede in Roma, le facoltà dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci sociali 1943-1944.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(1772)

MINISTERO DELL'ALIMENTAZIONE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 4 ottobre 1945, recante norme relative all'approvvigionamento del vino a determinate categorie sociali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1945, n. 122, all'art. 1, lettera *b*), linea 7ª, ove è detto: « quantitativi di vino *eccedenti* i 20 hl. . . . . » ecc., deve leggere: « quantitativi di vino *inferiori* ai 20 hl. . . . . », ecc.

(1862)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % (immobiliare)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie unica, numeri 279245 e 279246, dell'importo rispettivo di L. 500 e di L. 100, rilasciate il 17 aprile 1939 dalla Esattoria comunale di Pomarico (Matera), per versamento in unica soluzione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare), da parte di Selvaggi Leonardo fu Vincenzo, iscritto all'art. 25-3995 del ruolo fabbricati e all'art. 17-2766 del ruolo terreni del comune di Pomarico, con delega allo stesso Selvaggi Leonardo fu Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A termini dell'articolo 19 del R. decreto 30 novembre 1937, n. 2365, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Matera le attestazioni che tornano in vece della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI.

(1855)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 2

(1ª *pubblicazione*).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti la vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	330736	280 —	Cirillo *Eraisia* fu Ignazio, nubile dom. a Cosenza.	Cirillo *Marianna - Petronilla - Eroisia - Teresa* fu Ignazio, ecc. come contro.
Rendita 5 % 1944	207137	9380 —	Albergo dei Poveri di Genova, con usufrutto a favore di Vassallo *Elina* fu *Giovanni Battista*, dom. in Genova.	Come contro, con usufrutto a favore di Vassallo *Camilla - Elina* fu *Gio-Batta-Pietro*, dom. in Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	38118	350 —	Menghini *Amelia* fu Ernesto, moglie di Gargiulo Giuseppe fu Domenico, dom. a Massa Lubrense (Napoli).	Menghini *Aurelia* fu Ernesto, ecc. come contro.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	De Biasio Filomena di Raffaele, nubile, dom.	Come contro, con usufrutto a favore del co[illegible] Napoli-Carmine fu Giacomo e Caruso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(1772)

MINISTERO DELL'ALIMENTAZIONE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 4 ottobre 1945, recante norme relative all'approvvigionamento del vino a determinate categorie sociali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1945, n. 122, all'art. 1, lettera *b*), linea 7ª, ove è detto: « quantitativi di vino *eccedenti* i 20 hl. . . . . », ecc., devesi leggere: « quantitativi di vino *inferiori* ai 20 hl. . . . . », ecc.

(1862)

Leonardo fu Vincenzo, iscritto all'art. 25-3995 del ruolo fabbricati e all'art. 17-2766 del ruolo terreni del comune di Pomarico, con delega allo stesso Selvaggi Leonardo fu Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A termini dell'articolo 19 del R. decreto 30 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Matera le attestazioni che tengano le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1855)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti la vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	330736	280 —	Cirillo *Erminia* fu Ignazio, nubile dom. a Cosenza.	Cirillo *Marianna - Petronilla - Erminia - Teresa* fu Ignazio, ecc. come contro.
[illegible]nuità % 1934	207137	9360 —	Albergo dei Poveri di Genova, con usufrutto a favore di Vassallo *Elina* fu *Giovanni Battista*, dom. in Genova.	Come contro, con usufrutto a favore di Vassallo *Camilla - Elina* fu *Gio-Batta Pietro*, dom. in Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	38118	350 —	Menghini *Amelia* fu Ernesto, moglie di Gargiulo Giuseppe fu Domenico, dom. a Massa Lubrense (Napoli).	Menghini *Aurelia* fu Ernesto, ecc. come contro.
Id.	497407	462 —	De Biasio Filomena di Raffaele, nubile, dom. a Villa Volturno (Napoli), con usufrutto a favore dei coniugi Nuccio Carmine fu Giacomo e Caruso *Teresa* fu Pasquale, dom. a Villa Volturno (Napoli).	Come contro, con usufrutto a favore dei coniugi Nuccio Carmine fu Giacomo e Caruso *Maria-Teresa* fu Pasquale, ecc. come contro.
B. T. N. 5 % (1944) Serie speciale	261	Cap. nom. 93500 —	Brian Anna-Maria fu Alessio, dom. a Milano, con usufrutto a favore di *Bananali Giuseppina* fu Alessandro, ved. Brian, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a favore di *Bonanati Alessandrina - Giuseppina - Federica - Antonietta* fu Alessandro, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1777)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	400238	Mascolino Maria di Crescenzo, moglie di Bosco Nicola, dom. a S. Biagio del Sannio Benevento vincolata . .	217 —
Id.	448095	Valentino Adelaisa fu Andrea, minore sotto la tutela del fratello Glorindo dom. a Palermo . . .	536,50
Id.	284819	Chiarello Rosa di Calogero, nubile dom. a Sciacca Agrigento)	350 —
Id.	824820	Come sopra	350 —
Id.	306968	Chiarello Rosina di Calogero, nubile dom. a Sciacca . .	28 —
Id.	306969	Chiarello Vincenza di Calogero, dom. a Sciacca . . .	28 —
Id.	228797	Calderone Cira fu Francesca, ved. Triolo, dom. a Marineo (Palermo)	910 —
Id.	228798	Triolo Francesca fu Pietro nubile, dom. a Marineo .	910 —
Id.	228799	Triolo Antonino fu Pietro, dom. a Palermo	910 —
Id.	370910	Triolo Francesca fu Pietro, nubile dom. a Marineo . . .	665 —
Id.	184774	Calcagno Rosolina di Calogero, moglie di Palagonia Calogero dom. a Palermo	245 —
Rend. 5 %	151429	Di Pascale Leonia di Adolfo, moglie di Senatore Gaetano di Pietro, dom. a Formia (Latina), vincolata	2500 — capitale 10.000 —
B. Tes. nov. 4 % (1951) serie A-I	3738	Come sopra	
Rend. 5 %	127172	Oranges Geremia fu Diodato, dom. a Pollica (Salerno) . .	800 —
Cons. 3,50 %	552568 (solo per l'usufrutto	Puglisi e Parti Francesco Paolo di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Palermo, con usufrutt. a Sommessi Margherita, nubile	45,50
Id.	552569	Come sopra	10,50
Id.	552570	Come sopra	21 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

denunziata la perdita dei certificati stessi, con la data della sottoscrizione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	400238	Mascolino Maria di Crescenzo, moglie di Bosco Nicola, dom. a S. Biagio del Sannio Benevento vincolata	217 —
Id.	448095	Valentino Adamina fu Andrea, minore sotto la tutela del fratello Girolamo dom. a Palermo	556, 50
Id.	284819	Chiarello Rosa di Calogero, nubile, dom. a Scicca Agrigento)	350 —
Id.	824829	Come sopra	350 —
Id.	300068	Chiarello Rosina di Calogero, nubile dom. a Scicca	28 —
Id.	300069	Chiarello Vincenzo di Calogero, dom. a Scicca	28 —
Id.	228797	Calderone Cira fu Francesco, ved. Triol., dom. a Marineo (Palermo)	910 —
Id.	228798	Triolo Francesca fu Pietro nubile, dom. a Marineo	910 —
Id.	228799	Triolo Antonio fu Pietro, dom. a Palermo	910 —
Id.	370010	Triolo Francesca fu Pietro, nubile dom. a Marineo	665 —
Id.	184774	Calcagno Rosolina di Calogero, moglie di Palagonia Calogero dom. a Palermo	245 —
Rend. 5 %	151420	Di Pasqua Leonia di Adolfo, moglie di Sommori Gaetano di Pietro, dom. a Formia (Latina), vincolata	2500 — capitale 10.000 —
B. Tes. nov. 4 % (III serie 4-1	3728	Come sopra	800 —
Rend. 5 %	127172	Oranges Geremia fu Diodato, dom. a Pollica (Salerno)	
Cons. 3,50 %	552568 (solo per l'usufrutto	Puglisi e Patti Francesco Paolo di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Palermo, con usufrut. a Sommessi Margherita, nubile	45, 50
Id.	552569	Come sopra	10, 50
Id.	552570	Come sopra	21 —
Id.	552571	Come sopra	14 —
Id.	552572	Puglisi e Patti Clotilde di Carmelo, minore ecc., come sopra	45, 50
Id.	552573	Come sopra	10, 50
Id.	552574	Come sopra	21 —
Id.	552575	Come sopra	14 —
Pr. Red. 3,50 %	2504	Scimia Luigi fu Ugo, minore sotto la patria potestà della madre Mastrostefano Angelina di Antonio ved. Scimia, dom. a Napoli	610 —
Id.	2505	Scimia Ermanno fu Ugo, minore sotto la patria potestà della madre ecc., come sopra	610 —
B. Tes. 5 % (1919) Serie 4	5099	Scimia Luigi ed Ermanno fu Ugo, minori sotto la patria potestà della madre Mastrostefano Angelina di Antonio, ved. Scimia, dom. a Napoli	250 —
Id.	5123	Come sopra	500 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 755021

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	167891 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Maria fu Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto a Spirito Antonietta fu Francesco, ved. Iacontini .	133 —
Id.	167890 (solo per l'usufrutto	Iacontini Ines fu Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra	133 —
Id.	169459 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Maria fu Giuseppe, nubile ecc., come sopra . . .	633,50
Id.	169500 (solo per l'usufrutto	Iacontini Ines fu Giuseppe, nubile ecc., come sopra . . .	633,50
Id.	169931 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Laura fu Giuseppe, moglie di Giulio Parisio di Nicola, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra e vincolata	133 —
Id.	169918 (solo per l'usufrutto)	Come sopra	420 —
Id.	333683	Magaldi Maria Bianca di Vincenzo, moglie di Liberati Vincenzo, dom. a Roma, vincolata	1834 —
Id.	222607	Come sopra	1977,50
Cons. 3,50 % (1906)	813322	Come sopra	577,50
Id.	315698	Demartini Maria fu Stefano, moglie di Marletti Giambattista fu Luigi, dom. in Chiavari (Genova), vincolata . . .	105 —
Rend. 5 %	134932	Amoroso Domenico fu Luigi, dom. a Larino (Campobasso) .	2000 —
Id.	113135	D'Evoli Cristina di Michele, moglie di Centuori Ernesto, dom. in Isernia (Campobasso)	1500 —
Pr. Red. 3,50 %	309358 (solo per l'usufrutto)	Filippone Antonio di Giovanni, dom. a Geraci Siculo (Palermo), con usufrutto a favore di Faruta Antonina fu Giacomo, ved. di Filippone Mariano, dom. in Geraci Siculo .	119 —
Id.	320475 (solo per l'usufrutto	Come sopra	105 —
Id.	32047[illegible] (solo per l'usufrutto	Filippone Giovanni di Antonio, dom. a Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	143,50
Id.	20477 (solo per l'usufrutto	Spallina Giovanni e Giuseppe fu Antonio, minori sotto la tutela di Spallina Bartolo, dom. a Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	143,50
Id.	320478 (solo per l'usufrutto	Baldanza Antonia, Giuseppe e Giuseppa di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	143,50
Id.	334817 (solo per l'usufrutto	Baldanza Giuseppa Antonia e Giuseppe di Francesco, ecc., come sopra	63 —
Id.	334818	Spallina Giuseppe e Giovanni fu Antonio, minori sotto la tutela di Spallina Bartolo fu Giuseppe, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	63 —
Id.	334819	Filippone Giovanni di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	63 —
Id.	334820	Filippone Antonio di Giovanni, dom. in Geraci Siculo, con	50,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Id.	107890 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Ines fu Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra	133 —
Id.	103439 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Maria fu Giuseppe, nubile ecc., come sopra	633,50
Id.	169500 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Ines fu Giuseppe, nubile ecc., come sopra	633,50
Id.	169031 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Laura fu Giuseppe, moglie di Giulio Parisio di Nicola, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra e vincolata	133 —
Id.	169018 (solo per l'usufrutto)	Come sopra	420 —
Id.	333083	Magaldi Maria Bianca di Vincenzo, moglie di Liberati Vincenzo, dom. a Roma, vincolata	1834 —
Id.	222697	Come sopra	1977,50
Cons. 3,50 % (1906)	813322	Come sopra	577,50
Id.	315688	Demartini Maria fu Stefano, moglie di Marcelli Giambattista fu Luigi, dom. in Chiavari (Genova), vincolata	105 —
Rend. 5 %	134932	Amoroso Domenico fu Luigi, dom. a Larino (Campobasso)	2000 —
Id.	113135	D'Evoli Cristina di Michele, moglie di Centuori Ernesto, dom. in Isernia (Campobasso)	1500 —
Pr. Red. 3,50 %	309358 (solo per l'usufrutto)	Filippone Antonio di Giovanni, dom. a Geraci Siculo (Palermo), con usufrutto a favore di Parisi Antonina fu Giacomo, ved. di Filippone Mariano, dom. in Geraci Siculo	119 —
Id.	320475 (solo per l'usufrutto)	Come sopra	105 —
Id.	32347 (solo per l'usufrutto)	Filippone Giovanni di Antonio, dom. a Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	143,50
Id.	20477 (solo per l'usufrutto)	Spallina Giovanni e Giuseppe fu Antonio, minori sotto la tutela di Spallina Bartolo, dom. a Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	143,50
Id.	320478 (solo per l'usufrutto)	Baldanza Antonia, Giuseppe e Giuseppa di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	143,50
Id.	334817 (solo per l'usufrutto)	Baldanza Giuseppa Antonia e Giuseppe di Francesco, ecc., come sopra	63 —
Id.	334818	Spallina Giuseppe e Giovanni fu Antonio, minori sotto la tutela di Spallina Bartolo fu Giuseppe, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	63 —
Id.	334819	Filippone Giovanni di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	63 —
Id.	334820	Filippone Antonio di Giovanni, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	50,50
Id.	363531	Filippone Antonino di Giovanni, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	140 —
Id.	360252 (solo per l'usufrutto)	Filippone Antonina di Giovanni, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	35 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 12 ottobre 1915

Il direttore generale: Costi

(1776)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 ottobre 1945 - N. 222

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,425
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,475
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,70
Id. 5 % 1936	»	97,725
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,775

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 ottobre 1945 - N. 223

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,575
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,65
Id. 5 % 1936	»	97,675
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,425
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,92
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,825

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto Ministeriale 2a ottobre 1945:

Il dott. Moro Giuseppe di Pietro, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, della sede di Codroipo, dei distretti notarili riuniti di Udine, Pordenone e Tolmezzo, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Viterbo, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, e dell'art. 2 del successivo decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, al termine di sei mesi dalla dichiarazione di cessazione dello

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Cmg. C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 25 settembre 1945 (Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie) contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 ottobre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,425
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,475
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,70
Id. 5 % 1936	»	97,725
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,775

Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,375
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,65
Id. 5 % 1936	»	97,675
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,425
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,92
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,825

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto Ministeriale 2[illegible] ottobre 1945:

Il dott. Moro Giuseppe di Pietro, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, della sede di Codroipo, dei distretti notarili riuniti di Udine, Pordenone e Tolmezzo, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Viterbo, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, e dell'art. 2 del successivo decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, al termine di sei mesi dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

(1860)

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 24 ottobre 1945, Fiordilino Riccardo, notaio residente nel comune di Arienzo San Felice, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Trentola, stesso distretto.

(1861)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 25 settembre 1945 (Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie) contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 ottobre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1868)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 758021

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

8 NOV 1945

AC/4010/L. /lc.
MEMORANDUM

5 November 1945.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale Nº. 128 of 25 October 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance, Land Forces, Navy, Air Force — (a) Legislative Decree of the Lieutenant General Nº.650 of 31 August 1945.
Increase of pay of non-commissioned officers and Privates of the Armed Forces.

(b) Local Govt. — (b) Legislative Decree of the Lieutenanat General Nº.65 of 7 September 1945.
Constitution of the Commune of San Benedetto dei Marsi.

(c) Industry, Commerce, Transportation — (c) Legislative Decree of the Lieutenant General Nº. 65 of 7 September 1945.
Abrogation of monopoly for coal and metals and institution of a Central Coal Office.

(d) Finance — ( ) Legislative Decree of the Lieutenant General Nº.653 of 21 September 1945.
Temporary amendments to the rules on the enlistment of regular officers of the R. Guard of Finance.

(e) Local Govt. — (e) Legislative Decree of the Lieutenant General Nº.654 of 22 September 1945.
Reconstitution of the Communes of Giarre and Ripost in the province of Catania.

(f) — (f) Decree of the Lieutenant General Nº.655 of 21 Aug.45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Finance
Land Forces
Navy
Air Force

Increase of pay of non-commissioned officers and Privates of the Armed Forces.

(b) Local Govt. (b) Legislative Decree of the Lieutenanat General No.65 of 7 September 1945.
Constitution of the Commune of San Benedetto dei Marsi.

(c) Industry Commerce Transportation (c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 65 of 7 September 1945.
Abrogation of monopoly for coal and metals and institution of a Central Coal Office.

(d) Finance ( ) Legislative Decree of the Lieutenant General No.652 of 21 September 1945.
Temporary amendments to the rules on the enlistment of regular officers of the R. Guard of Finance.

(e) Local Govt. (e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.654 of 22 September 1945.
Reconstitution of the Communes of Giarre and Ripost in the province of Catania.

(f) Finance Communications (f) Decree of the Lieutenant General N.655 of 21 Aug.45
Provisions for the remunerations of the telegraph messengers.

(g) Local Govt. (g) Decree of the Lieutenant General No656 of 2 August 21
Granting the status of a juridical person to "Picco Casa della Divina Provvidenza e di S. Francesco di Paola" located in Roccadimezzo (Aquila).

(h) Shipping (h) Decree of the Lieutenant General of 24 August 1945.
Cancelling merchant ships requisitioned by the Arme Forces from the roll of auxiliary State vessels.

(i) Public Relations Commerce (i) Decree of the President of the Council of Ministers of 26 July 1945.
Extension of the temporary administration of the "Corriere Adriatico" Publishing Company of Ancona.

7582

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(j) Finance RC Lombardia

(j) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 October 1945.
Repeal of the decree of the Head of Government dated 11 May 1944 concerning the appointment of the commissioner of the Company "Mutua Assicuratrice Cotoni", with the seat in Milan.

(k) Finance (Property Control) RC Lombardia

(k) Ministerial Decree of 16 September 1945.
Sequestration of the Hanebeck firm, with the seat in Milan and appointment of a receiver.

(l) Finance (Property Control) RC Lombardia

(l) Ministerial Decree of 19 September 1945.
Extension of the sequestration of the "Siemens" stock Company, with the seat in Milan, to the whole industrial, commercial and patrimonial combine; and appointment of a receiver.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 25 September 1945.
Substitution of the commissioner liquidator of the Rural and Artisan's Bank of Villanovatulo (Nuoro).

(n) Finance (Property Control) RC Lombardia

(n) Ministerial Decree of 25 September 1945.
Sequestration of the "Radion" Italian Company Ltd with the seat in Milan and appointment of a receiver.

(o) Commerce Agriculture

(o) Ministerial Decree of 26 September 1945.
Appointment of a commissioner for the liquidation of the dissolved National Federation of commercial farm managers which formerly was a member of the Confederation of Merchants.

(p) Commerce Industry Agriculture

(p) Ministerial Decree of 26 September 1945.
Appointment of the president of the Board of the Chamber of Commerce , Industry and Agriculture of Reggio Emilia.

(q) Industry Public Works & Utilities.

(q) Ministerial Decree of 28 September 1945.
Appointment of a commissioner for the liquidation of the dissolved National Federation of Electric Power Plant Owners. which formerly was a member of the suppressed Confederation of Industrialists.

(r)

(r) Ministerial Decree of 29 September 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(n) Finance (Property Control) RC Lombardia

(n) Ministerial Decree of 25 September 1945.
Sequestration of the "Radion" Italian Company Ltd with the seat in Milan and appointment of a receiver.

(o) Commerce Agriculture

(o) Ministerial Decree of 26 September 1945.
Appointment of a commissioner for the liquidation of the dissolved National Federation of commercial farmanagers which formerly was a member of the Confederation of Merchants.

(p) Commerce Industry Agriculture

(p) Ministerial Decree of 26 September 1945.
Appointment of the president of the Board of the Chamber of Commerce , Industry and Agriculture of Reggio Emilia.

(q) Industry Public Works & Utilities.

(q) Ministerial Decree of 28 September 1945.
Appointment of a commissioner for the liquidation of the dissolved National Federation of Electric Power Plant Owners. which formerly was a member of the suppressed Confederation of Industrialists.

(r) Finance (Property Control)

(r) Ministerial Decree of 29 September 1945.
Sequestration of the "S dol" company limited, with the seat in Florence, and appointment of a receiver

(s) Finance (Property Control) RC Lombardia

(s) Ministerial Decree of 1st October 1945.
Placing under receivership of the "Cornelia"Tannin Stock Company, with the seat in Milan, and appointment of a receiver.

(t) Finance (Property Control)

(t) Ministerial Decree of 1st October 1945.
Placing under receivership the Italian Ribbon Manufacturing Limited Partnership Company of Vedan Olona, with the seat in Vedano Olona, and appointment of a receiver.

(u) Finance (Property Control) RC Lombardia

(u) Ministerial Decree of 2 October 1945.
Sequestration of the Company with limited partnership "N. Heid" in liquidation with the seat in Milan, and appointment of a receiver.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(v) (v) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Finance Sequestration of the "Kuntz Riccardo" firm, with the
(Property Control) seat in Turin, and appointment of a receiver.
RC Piemonte

(w) (w) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Finance Sequestration of the "Walser Gustave" firm, with
(Property Control) the seat in Turin, and appointment of a receiver.
RC Piemonte

(x) (x) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Finance Sequestration of the "R.A.P." partnership with the
(Property Control) seat in Turin, and appointment of a receiver.
RC Piemonte

(y) (y) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Finance Sequestration of the "Oehme & Baier" partnership, with
(Property Control) the seat in Turin, and appointment of a receiver.
RC Piemonte

(z) (z) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Finance Sequestration of the "Heule Alfredo" Company, with
(Property Control) the seat in Turin, and appointment of a receiver.
RC Piemonte

(aa) (aa) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Finance Sequestration of the National Elastic Ribbon
(Property Control) Manufacturing Company limited partnership with the
RC Piemonte seat in Turin, and appointment of a receiver.

(bb) (bb) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Finance Sequestration of the Pinerolo Lace Manufacturing
(Property Control) Company limited partnership with the seat in Pinerolo and
RC Piemonte appointment of a receiver.

(cc) (cc) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Finance Sequestration of the "S.I.S.A." (Italian Enamel
(Property Control) Manufacturing Company "Auduberti & Co.) limited
RC Piemonte partnership with the seat in Turin and appointment of a receiver.

(dd) (dd) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Finance Sequestration of the "Pregel Teodoro" firm, with
(Property Control) the seat in Turin, and appointment of a receiver.
RC Piemonte

(ee) (ee) Ministerial Decree of 8 October 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(z) Finance (Property Control) RC Piemonte

(z) Ministerial Decree of 8 October 1945. Sequestration of the "Heule Alfredo" Company, with the seat in Turin, and appointment of a receiver.

(aa) Finance (Property Control) RC Piemonte

(aa) Ministerial Decree of 8 October 1945. Sequestration of the National Elastic Ribbon Manufacturing Company limited partnership with the seat in Turin, and appointment of a receiver.

(bb) Finance (Property Control) RC Piemonte

(bb) Ministerial Decree of 8 October 1945. Sequestration of the Pinerolo Lace Manufacturing Company limited partnership with the seat in Pinerolo and appointment of a receiver.

(cc) Finance (Property Control) RC Piemonte

(cc) Ministerial Decree of 8 October 1945. Sequestration of the "S.I.S.A." (Italian Enamel Manufacturing Company "Auduberti & Co.) limited partnership with the seat in Turin and appointment of a receiver.

(dd) Finance (Property Control) RC Piemonte

(dd) Ministerial Decree of 8 October 1945. Sequestration of the "Pregel Teodoro" firm, with the seat in Turin, and appointment of a receiver.

(ee) Finance (Property Control) RC Piemonte

(ee) Ministerial Decree of 8 October 1945. Sequestration of the "Wendel Rodolfo" company, with seat in Turin, and appointment of a receiver.

20

(ff) Agriculture

(ff) Ministerial Decree of 22 October 1945. Appointment of the commissioner for the Economic Organization for the Cultivation of Vine and Olive trees.

(gg) Agriculture

(gg) Ministerial Decree of 22 October 1945. Appointment of the commissioner for Economic-Bodies for Zootechnics and Pasturing.

(hh) Agriculture

(hh) Ministerial Decree of 22 October 1945. Appointment of the commissioner for Economic Bodies Production of Cereals, Flowers and Fruit.

7582

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(ii) Finance (Property Control) R.C. Lombardia	(ii)	Ministerial Decree of 11 October 1945. Repeal of sequestration and receivership of the "F.R.I.A." stock company with the seat in Milan, and appointment of a receiver.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Saturday, 10th November 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action. 13

JOHN K. WEBER
Col. Infantry,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 25 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200
	» semestrale » 350		» semestr. » 700
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 650.

Aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa delle Forze armate . . . . . Pag. 1670

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 651.

Costituzione del comune di San Benedetto dei Marsi. Pag. 1671

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 652.

Abolizione del monopolio dei carboni e dei metalli e istituzione di un Ufficio centrale carboni . . . Pag. 1671

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 653.

Temporanee modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 1672

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 1674

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 1945.

Proroga della temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona . . . . Pag. 1675

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 1945.

Revoca del decreto del Capo del Governo 11 maggio 1944 relativo alla nomina del commissario della Società « Mutua assicuratrice Cotoni », con sede in Milano . . Pag. 1675

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Hasebeck, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1676

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Estensione del sequestro all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della « Siemens » società per azioni, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1676

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Nuoro) . . . Pag. 1676

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte II

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzato ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 650.
Aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa delle Forze armate . . . . . Pag. 1670

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 651.
Costituzione del comune di San Benedetto dei Marsi. Pag. 1671

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 652.
Abolizione del monopolio dei carboni e dei metalli e istituzione di un Ufficio centrale carboni . . . Pag. 1671

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 653.
Temporanee modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 1672

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 654.
Ricostituzione dei comuni di Giarre e Riposto, in provincia di Catania . . . . . Pag. 1673

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 655.
Disposizioni relative alle retribuzioni dei fattorini telegrafici . . . . . Pag. 1673

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 656.
Erezione in ente morale della « Piccola Casa della Divina Provvidenza e di S. Francesco di Paola », con sede in Roccadimezzo (Aquila) . . . . . Pag. 1674

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 1674

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 1945.
Proroga della temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona . . . . Pag. 1675

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 1945.
Revoca del decreto del Capo del Governo 11 maggio 1944 relativo alla nomina del commissario della Società « Mutua assicuratrice Cotoni », con sede in Milano . . Pag. 1675

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Hancheck, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1676

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.
Estensione del sequestro all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della « Siemens » società per azioni, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1676

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Villanovatulo (Nuoro) . . Pag. 1676

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della « Radion », società anonima italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1677

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.
Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti. Pag. 1677

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Emilia. Pag. 1677

7582

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1945.
Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale esercenti imprese elettriche, già aderente alla soppressa Confederazione degli industriali. Pag. 1677

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata « Sidol », con sede in Firenze, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.
Sottoposizione a sindacato della Società conciaria per azioni « Cornelia », con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Nastrificio italiano di Vedano Olona, con sede in Vedano Olona, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice « N. Heid » in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1679

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1679

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « R.A.P. », con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1679

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1679

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Heule Alfredo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1680

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Industria nazionale nastri elastici, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1680

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Merlettifici Pinerolo, con sede in Pinerolo, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1680

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della « S.I.S.A. » (smalti ita-

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.
Nomina del commissario degli Enti economici della zootecnia e della pasterizia . . . . . Pag. 1681

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.
Nomina del commissario degli Enti economici della cerealicoltura e della ortoflorofrutticoltura . . . Pag. 1681

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.
Revoca di sequestro e sottoposizione a sindacato della Società anonima « F.R.I.A. », con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1682

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 1682

Ministero del tesoro:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1682
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1683
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno) . . . . . Pag. 1682

Ministero di grazia e giustizia: Iscrizione e reiscrizione di revisori ufficiali dei conti . . . . . Pag. 1683

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Concorso per titoli e per esami a tre posti di referendario del Consiglio di Stato . . . . . Pag. 1684

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 128 DEL 25 OTTOBRE 1945:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Ottobre 1945 (Fascicolo n. 2).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 650.
Aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Nastrificio italiano di Vedano Olona, con sede in Vedano Olona, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice « N. Heid » in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1679

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1679

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « R.A.P. », con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1679

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1679

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Heule Alfredo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1680

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Industria nazionale nastri elastici, con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1680

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Merlettifici Pinerolo, con sede in Pinerolo, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1680

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della « S.I.S.A. » (smalti italiani società accomandita semplice Auduberti e C.), con sede in Torino, e nomina del sequestratario . Pag. 1680

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1681

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Wendel Rodolfo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 1681

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.
Nomina del commissario degli Enti economici della viticoltura e della olivicoltura . . . . . Pag. 1681

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 1682

Ministero del tesoro:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1682
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1683
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno) . . . . . Pag. 1683

Ministero di grazia e giustizia: Iscrizione e reiscrizione di revisori ufficiali dei conti . . . . . Pag. 1683

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Concorso per titoli e per esami a tre posti di referendario del Consiglio di Stato . . . . . Pag. 1684

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 128 DEL 25 OTTOBRE 1945:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Ottobre 1945 (Fascicolo n. 2).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 650.

Aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle paghe ordinarie giornaliere, ai graduati e militari di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aero-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nautica è corrisposta una integrazione temporanea pari:

al doppio dell'ammontare attuale delle paghe, per coloro che abbiano prestato, quali trattenuti o richiamati alle armi, almeno quaranta mesi di servizio continuativo, ivi computato il servizio di leva, nonchè, per la Regia marina, quello volontario a premio;

all'importo delle paghe medesime per quelli che contino meno di quaranta mesi di servizio continuativo.

Art. 2.

Ai graduati e militari di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica, raffermati o vincolati a ferma speciale, che non fruiscono di integrazione temporanea a sestante, si applica il disposto degli articoli 4, 7 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

E' abrogato l'ultimo periodo della lettera c) del primo comma dell'art. 4 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le località che alla data di pubblicazione del decreto stesso siano state restituite all'Amministrazione italiana. Per le altre località il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con provvedimento del Governo Militare Alleato.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno efficacia fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 148. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 651.

Art. 1.

La frazione di San Benedetto dei Marsi del comune di Pescina (Aquila) è eretta in Comune autonomo.

Il Prefetto dell'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Pescina e San Benedetto dei Marsi.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Pescina e di San Benedetto dei Marsi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso il comune di Pescina che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico più favorevoli rispetto a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 144. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 652.

Abolizione del monopolio dei carboni e dei metalli e istituzione di un Ufficio centrale carboni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, riguardante la istituzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078, contenente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ai graduati e militari di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica, raffermati o vincolati a ferma speciale, che non fruiscono di integrazione temporanea a sestante, si applica il disposto degli articoli 4, 7 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

E' abrogato l'ultimo periodo della lettera c) del primo comma dell'art. 4 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le località che alla data di pubblicazione del decreto stesso siano state restituite all'Amministrazione italiana. Per le altre località il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con provvedimento del Governo Militare Alleato.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno efficacia fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 148. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. **651**.

Costituzione del comune di San Benedetto dei Marsi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito in comune autonomo, con sede in San Benedetto dei Marsi, il territorio già appartenente al comune di Pescina, compreso nelle seguenti sezioni di censimento: Via Garibaldi, Via Roma, Via Cavour, Via Mazzini, Via Vittorio Emanuele, Via Umberto I, Via Trento, Via Trieste, Via Cesare Battisti, Via Vittorio Veneto, Via Nazionale, Via Tre Novembre, Via Fucino, Via Piave, Via Monte Grappa, Via Monte Nero, Via Monte Sabotino, Via Monte Pasubio, Via Monte Cimone, Via Monte Piana, Via Monte Ortigara, Via Monte Altissimo, Via Monte Corno, Via Monte Cristallo, Via Monte Tofana, Via Monte Cadore, Via Monte Pelmo, Via Monte Civetta, Via Monte Antelao, Via Monte Tre Cime

della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che trasferisce al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro le attribuzioni del Ministero per gli scambi e valute in materia di disciplina delle importazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito l'Ufficio centrale carboni.

L'Ufficio stesso è gestito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che vi provvede a mezzo del proprio servizio approvvigionamenti.

L'Ufficio, in conformità dei piani stabiliti dal Ministero dell'industria e del commercio, di intesa con le Amministrazioni interessate: acquista, importa e distribuisce nel Regno i carboni fossili esteri, i loro agglomerati o il coke.

Art. 2.

I piani di cui all'art. 1 sono predisposti presso la Direzione generale dell'industria e delle miniere in base all'avviso espresso da un Comitato tecnico consultivo presieduto dal Sottosegretario per l'industria e composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e del commercio, degli affari esteri, del tesoro, dei trasporti, del lavoro e della ricostruzione.

Ai lavori del Comitato partecipano anche rappresentanti degli altri Ministeri per quanto concerne gli affari di competenza di ciascuno.

Art. 3.

Gli organi dell'Amministrazione ferroviaria provvedono e dispongono, ai fini della gestione, secondo le competenze per ciascuno stabilite dagli ordinamenti dell'Amministrazione stessa.

Non si applicano in materia le disposizioni che prescrivono il parere del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato verranno istituiti appositi capitoli relativi alla gestione dell'Ufficio centrale carboni.

Gli eventuali utili di gestione verranno attribuiti al Tesoro dello Stato, il quale provvederà a reintegrare l'Amministrazione ferroviaria delle perdite della gestione stessa.

Art. 6.

Il monopolio per l'acquisto all'estero del carbone fossile, dei suoi agglomerati, del carbone coke, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami, istituito con il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212, è soppresso.

Il Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle Ferrovie dello Stato, provvede di intesa col Ministero del tesoro alla liquidazione delle gestioni passate del monopolio sia per quanto riflette i carboni, sia per i metalli e denuncia al Ministero dell'industria e commercio le consistenze di materiali e di valute estere, per le successive destinazioni.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — DE GASPERI — SCOCCIMARRO — RICCI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1945

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 151. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 653.

Temporanee modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito l'Ufficio centrale carboni.

L'Ufficio stesso è gestito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che vi provvede a mezzo del proprio servizio approvvigionamenti.

L'Ufficio, in conformità dei piani stabiliti dal Ministero dell'industria e del commercio, di intesa con le Amministrazioni interessate: acquista, importa e distribuisce nel Regno i carboni fossili esteri, i loro agglomerati o il coke.

Art. 2.

I piani di cui all'art. 1 sono predisposti presso la Direzione generale dell'industria e delle miniere in base all'avviso espresso da un Comitato tecnico consultivo presieduto dal Sottosegretario per l'industria e composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e del commercio, degli affari esteri, del tesoro, dei trasporti, del lavoro e della ricostruzione.

Ai lavori del Comitato partecipano anche rappresentanti degli altri Ministeri per quanto concerne gli affari di competenza di ciascuno.

Art. 3.

Gli organi dell'Amministrazione ferroviaria provvedono e dispongono, ai fini della gestione, secondo le competenze per ciascuno stabilite dagli ordinamenti dell'Amministrazione stessa.

Non si applicano in materia le disposizioni che prescrivono il parere del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato verranno istituiti appositi capitoli relativi alla gestione dell'Ufficio centrale carboni.

Gli eventuali utili di gestione verranno attribuiti al Tesoro dello Stato, il quale provvederà a reintegrare l'Amministrazione ferroviaria delle perdite della gestione stessa.

Art. 4.

Gli atti e contratti relativi all'acquisto dei carboni da parte dell'Ufficio centrale non sono soggetti a registrazione nè ad imposta di registro.

Le somministrazioni fatte dal predetto Ufficio debbono risultare in ogni caso da apposita fattura e sono soggette all'imposta generale sull'entrata che è a carico dell'acquirente.

Art. 5.

Le funzioni dell'Ufficio centrale carboni avranno termine un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

[illegible] per i trasporti e dell'alto commissario per l'industria e commercio le consistenze di materiali e di valuta estera, per le successive destinazioni.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — DE GASPERI — SCOCCIMARRO — RICCI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1945

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 151. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 653.

Temporanee modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, che reca provvedimenti per la Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 61, recante modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485021

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, recante modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Limitatamente al concorso per esami bandito nell'anno 1945 per l'ammissione alla Regia accademia e scuola di applicazione della Regia guardia di finanza, i limiti massimi di età stabiliti dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, quale risulta modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sono elevati:

a) ad anni 25, non compiuti alla data del 31 ottobre 1945, per gli aspiranti muniti dei diplomi di maturità classica o scientifica e di abilitazione rilasciato dagli Istituti tecnici commerciali, per geometri e per nautici;

b) ad anni 32, non compiuti alla data del 31 ottobre 1945, per i sottufficiali della Regia guardia di finanza in servizio effettivo che alla data stessa abbiano prestato due anni di servizio da sottufficiale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 147. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 654.

Ricostituzione dei comuni di Giarre e Riposto, in provincia di Catania.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Giarre e Riposto, fusi con R. decreto 9 dicembre 1939, n. 1790, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il R. decreto 12 maggio 1942, n. 954, col quale venne disposto che il comune di Giarre-Riposto assumesse la denominazione di Ionia, è abrogato. Il Prefetto di Catania, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti Comuni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 9 dicembre 1939, n. 1790.

Al personale già in servizio presso il comune di Ionia e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 146. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 655.

Disposizioni relative alle retribuzioni dei fattorini telegrafici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 1.

Limitatamente al concorso per esami bandito nell'anno 1945 per l'ammissione alla Regia accademia e scuola di applicazione della Regia guardia di finanza, i limiti massimi di età stabiliti dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, quale risulta modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sono elevati:

a) ad anni 25, non compiuti alla data del 31 ottobre 1945, per gli aspiranti muniti dei diplomi di maturità classica o scientifica e di abilitazione rilasciato dagli Istituti tecnici commerciali, per geometri e per nautici;

b) ad anni 32, non compiuti alla data del 31 ottobre 1945, per i sottufficiali della Regia guardia di finanza in servizio effettivo che alla data stessa abbiano prestato due anni di servizio da sottufficiale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 147. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 654.
Ricostituzione dei comuni di Giarre e Riposto, in provincia di Catania.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1939, n. 1790;
Visto il R. decreto 12 maggio 1942, n. 974;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
disposto che il comune di Giarre riposto assumesse la denominazione di Ionia, è abrogato. Il Prefetto di Catania, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti Comuni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 9 dicembre 1939, n. 1790.

Al personale già in servizio presso il comune di Ionia e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 146. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 635.
Disposizioni relative alle retribuzioni dei fattorini telegrafici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il R. decreto 24 ottobre 1919, n. 774;
Visto il R. decreto 20 agosto 1921, n. 1204;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 novembre 1944, n. 434;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il compenso di cui al R. decreto 24 ottobre 1910, n. 774, modificato con i Regi decreti 20 agosto 1921, n. 1204, e 22 novembre 1944, n. 434, è elevato da L. 50 a L. 200 mensili.

Al compenso di cui al comma precedente non si applicano le riduzioni previste nei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1401, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto:

a) dal 1° giugno 1945 nelle provincie che a tale data siano già state restituite all'Amministrazione italiana;

b) dal giorno in cui il presente decreto entra in vigore in dipendenza di ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, dalla data del ritorno all'Amministrazione italiana, se si tratta di provincie diverse da quelle indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180;

c) dal giorno in cui la entrata in vigore del presente decreto sia disposta dal Governo Militare Alleato, o, dopo il ritorno all'Amministrazione italiana, dal Governo italiano nelle provincie indicate nel citato art. 1.

Le disposizioni del presente decreto cessano di avere efficacia con il 1° luglio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCELBA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 135. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 656.

Erezione in ente morale della « Piccola Casa della Divina Provvidenza e di S. Francesco di Paola », con sede

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 20 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2, 3 e 4, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 27 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1940, registro n. 11, foglio n. 35, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940, registro n. 11, foglio n. 406, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 25 agosto 1940, registrati alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, fogli nn. 154 e 155, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 5 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1940, registro n. 13, foglio n. 12, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 16 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1940, registro n. 13, foglio n. 249, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1940, registro n. 14, foglio n. 432, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

n. 1204, e 22 novembre 1944, n. 431, è elevato da L. 50 a L. 200 mensili.

Al compenso di cui al comma precedente non si applicano le riduzioni previste nei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto:

a) dal 1° giugno 1945 nelle provincie che a tale data siano già state restituite all'Amministrazione italiana;

b) dal giorno in cui il presente decreto entra in vigore in dipendenza di ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, dalla data del ritorno all'Amministrazione italiana, se si tratta di provincie diverse da quelle indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180;

c) dal giorno in cui la entrata in vigore del presente decreto sia disposta dal Governo Militare Alleato, o, dopo il ritorno all'Amministrazione italiana, dal Governo italiano nelle provincie indicate nel citato art. 1.

Le disposizioni del presente decreto cessano di avere efficacia con il 1° luglio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCELBA — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 135. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 656.
Erezione in ente morale della « Piccola Casa della Divina Provvidenza e di S. Francesco di Paola », con sede in Roccadimezzo (Aquila).

N. 656. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, la « Piccola Casa della Divina Provvidenza e di S. Francesco di Paola », con sede in Roccadimezzo (Aquila) viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1945

nn. 2, 3 e 4, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 27 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1940, registro n. 11, foglio n. 35, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940, registro n. 11, foglio n. 406, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 25 agosto 1940, registrati alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, fogli nn. 154 e 155, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 5 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1940, registro n. 13, foglio n. 12, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 16 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1940, registro n. 13, foglio n. 249, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1940, registro n. 14, foglio n. 432, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 14 ottobre 1940, registrati alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940, registro n. 15, fogli nn. 27 e 29, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 5 dicembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941, registro n. 1, foglio n. 25, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da cro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838241

ciera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « Clemente »: dalle ore 8 del 14 marzo 1945;

Motonave « Sorrento »: dalle ore 12 del 9 maggio 1945;

Motopeschereccio « Cotardino »: dalle ore 8 del 19 maggio 1945;

Motopeschereccio « Audax Omnia Perpetis »: dalle ore 18 del 9 giugno 1945;

Motopeschereccio « Dominion »» dalle ore 9 del 26 maggio 1945;

Motopeschereccio « Italia »: dalle ore 18 del 22 maggio 1944;

Motopeschereccio « Leonardo Tumbiolo »: dalle ore 14 del 12 maggio 1945;

Motopeschereccio « Francesca Madre »: dalle ore 10 del 20 luglio 1943;

Motopeschereccio « Orazio »: dalle ore 9 del 24 luglio 1943;

Motopeschereccio « Audace »: dalle ore 24 del 9 novembre 1944;

Motopeschereccio « Dalilla »: dalle ore 12 del 6 aprile 1945;

Motopeschereccio « Truentum »: dalle ore 18 del 4 maggio 1945;

Motopeschereccio « Tranquillo »: dalle ore 20 del 12 settembre 1943;

Motopeschereccio « Luigi Padre »: dalle ore 17 del 26 maggio 1945;

Piropeschereccio « Giovanna Madre »: dalle ore 8 del 10 maggio 1944;

Rimorchiatore « Iolanda »: dalle ore 24 del 5 giugno 1944;

Motopeschereccio « Freccia Azzurra »: dalle ore 10 del 28 ottobre 1943;

Motopeschereccio « Goffredo Mameli »: dalle ore 24 del 28 marzo 1945;

Motopeschereccio « Giulio Cesare »: dalle ore 12 18 aprile 1945;

Motopeschereccio « Teresa »: dalle ore 17 del 30 maggio 1945;

Motopeschereccio « Trento »: dalle ore 14 del 13 giugno 1945;

Motopeschereccio « Tirrenia »: dalle ore 12 del 30 maggio 1945;

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 151.

(1821)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 1945.

Proroga della temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il proprio decreto 26 aprile 1945, con il quale veniva prorogata di tre mesi la temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico », conferita al prof. Pietro Morelli con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1945;

Considerato che tale termine scade il 26 luglio 1945 e che occorre prorogare la durata dell'incarico conferito al prof. Pietro Morelli;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona, affidata al prof. Pietro Morelli è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Ancona.

Roma, addì 26 luglio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

(1822)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Motopeschereccio « Clemente »: dalle ore 8 del 14 marzo 1945;

Motonave « Sorrento »: dalle ore 12 del 9 maggio 1945;

Motopeschereccio « Cotardino »: dalle ore 8 del 19 maggio 1945;

Motopeschereccio « Audax Omnia Perpetis »: dalle ore 18 del 9 giugno 1945;

Motopeschereccio « Dominion »» dalle ore 9 del 26 maggio 1945;

Motopeschereccio « Italia »: dalle ore 18 del 22 maggio 1944;

Motopeschereccio « Leonardo Tumbiolo »: dalle ore 14 del 12 maggio 1945;

Motopeschereccio « Francesca Madre »: dalle ore 10 del 20 luglio 1943;

Motopeschereccio « Orazio »: dalle ore 9 del 24 luglio 1943;

Motopeschereccio « Audace »: dalle ore 24 del 6 novembre 1944;

Motopeschereccio « Lilla »: dalle ore 12 del 6 aprile 1945;

Motopeschereccio « Truentum »: dalle ore 18 del 4 maggio 1945;

Motopeschereccio « Tranquillo »: dalle ore 20 del 12 settembre 1943;

Motopeschereccio « Luigi Padre »: dalle ore 17 del 26 maggio 1945;

Piropeschereccio « Giovanna Madre »: dalle ore 8 del 10 maggio 1944;

Rimorchiatore « Iolanda »: dalle ore 24 del 5 giugno 1944;

Motopeschereccio « Freccia Azzurra »: dalle ore 10 del 28 ottobre 1943;

Motopeschereccio « Goffredo Mameli »: dalle ore 24 del 28 marzo 1945;

Motopeschereccio « Giulio Cesare »: dalle ore 12 18 aprile 1945;

Motopeschereccio « Teresa »: dalle ore 17 del 30 maggio 1945;

Motopeschereccio « Trento »: dalle ore 14 del 13 giugno 1945;

Motopeschereccio « Tirrenia »: dalle ore 12 del 30 maggio 1945;

Motopeschereccio « S. Antonio di Padova »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Piropeschereccio « Maria Madre »: dalle ore 5 dell'8 maggio 1945;

Motopeschereccio « Nuovo Domenico »: dalle ore 8 del 16 maggio 1945;

Motopeschereccio « Maria Grazia »: dalle ore 18 del 23 luglio 1943;

Motobarca « Paolo Usai »: dalle ore 18 del 12 aprile 1945;

Motoveliero « Cora »: dalle ore 0 del 20 gennaio 1944.

Registro Marina n. 8, foglio n. 131.

(1821)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 1945.

Proroga della temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il proprio decreto 26 aprile 1945, con il quale veniva prorogata di tre mesi la temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico », affidata al prof. Pietro Morelli con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1945;

Considerato che tale termine scade il 26 luglio 1945 e che occorre prorogare la durata dell'incarico conferito al prof. Pietro Morelli;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona, affidata al prof. Pietro Morelli è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Ancona.

Roma, addì 26 luglio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

(1822)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 1945.

Revoca del decreto del Capo del Governo 11 maggio 1944 relativo alla nomina del commissario della Società « Mutua assicuratrice Cotoni », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visti i Regi decreti legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza e la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il decreto presidenziale in data 11 maggio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno — serie speciale — n. 28 del 17 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi è stato nominato commissario della Società « Mutua assicuratrice Coloni », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della società in tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che, con la liberazione dell'Italia settentrionale, sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Vista la domanda della predetta società tendente ad ottenere il ripristino del suo normale funzionamento in tutto il territorio liberato;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu nominato commissario della Società « Mutua assicuratrice Coloni », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1945

PARRI

(1823)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Hanebeck, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 11 luglio 1945, n. 544/37, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Hanebeck;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Hanebeck, con sede in Milano, via Tibullo, 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Estensione del sequestro all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della « Siemens » società per azioni, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 21 marzo 1945, n. 400748, con il quale è stato sottoposto a sequestro l'ufficio tecnico regionale di Roma della « Siemens » società per azioni, con sede in Milano;

Visto il decreto 18 luglio 1945, n. 832/1, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della « Siemens »;

Ritenuta l'opportunità, in seguito alla liberazione dell'Alta Italia, di estendere il sequestro, per le motivazioni esposte nel suindicato decreto, alla sede sociale ed all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della predetta società, esistente in Italia;

Decreta:

Il provvedimento di sequestro di cui al decreto Ministeriale 21 marzo 1945, n. 400748, è esteso alla sede sociale ed all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale esistente in Italia della « Siemens » società per azioni, con sede in Milano, ed è nominato sequestratario il dott. Furiani Fulvio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

(1629) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Villanovatulo (Nuoro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tribuzioni;

Considerato che, con la liberazione dell'Italia settentrionale, sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Vista la domanda della predetta società tendente ad ottenere il ripristino del suo normale funzionamento in tutto il territorio liberato;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu nominato commissario della Società « Mutua assicuratrice Coloni », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1945

PARRI

(1824)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Hanebeck, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 11 luglio 1945, n. 544/37, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Hanebeck;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 31;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Hanebeck, con sede in Milano, via Tibullo, 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Hanebeck, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Vincenzo Di Gesù.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1670)

---

dell'Alta Italia, di estendere il sequestro, per le motivazioni esposte nel suindicato decreto, alla sede sociale ed all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della predetta società, esistente in Italia;

Decreta:

Il provvedimento di sequestro di cui al decreto Ministeriale 21 marzo 1945, n. 400748, è esteso alla sede sociale ed all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale esistente in Italia della « Siemens » società per azioni, con sede in Milano, ed è nominato sequestratario il dott. Furiani Fulvio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1629)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Villanovatulo (Nuoro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 dicembre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Villanovatulo (Nuoro) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 30 dicembre 1942, con il quale il geom. Luigi Corti venne nominato commissario liquidatore della azienda suindicata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del geom. Luigi Corti, il geom. Roberto Pompei di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Villanovatulo (Nuoro) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

(1698) p. *Il Ministro*: PERICO

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Radion », società anonima italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Radion » società anonima italiana (fabbrica specializzata di tubi, valvole ed accessori Roentgen), con sede in Milano, via Giuseppina Lazzaroni, 1, si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Radion » società anonima italiana, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. dott. Giorgio Corinaldi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

(1687) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il sig. Cataldo Ignazio è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti.

Roma, addì 26 settembre 1945

(1744) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

L'avv. Lasagni Bruno, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 26 settembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GROSCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GELLO

(1665)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale esercenti imprese elettriche, già aderente alla soppressa Confederazione degli industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Radion », società anonima italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Radion » società anonima italiana (fabbrica specializzata di tubi, valvole ed accessori Roentgen), con sede in Milano, via Giuseppina Lazzaroni, 1, si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Radion » società anonima italiana, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. dott. Giorgio Corinaldi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1687)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti;

Decreta:

Il dott. Mario Bonfiglio è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti.

Roma, addì 26 settembre 1945

Il Ministro: Barbareschi

(1744)

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

L'avv. Lasagni Bruno, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 26 settembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1665)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale esercenti imprese elettriche, già aderente alla soppressa Confederazione degli industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale esercenti imprese elettriche, già aderente alla soppressa Confederazione degli industriali;

Decreta:

Il dott. Modiano Saul è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale esercenti imprese elettriche, già aderente alla soppressa Confederazione degli industriali.

Roma, addì 28 settembre 1945

Il Ministro: Barbareschi

(1745)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata « Sidol », con sede in Firenze, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società a responsabilità limitata « Sidol », con sede in Firenze, via Torretta n. 28, esercente fabbricazione lucido per metalli, ecc., si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società a responsabilità limitata « Sidol », con sede in Firenze, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Dal Poggetto Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1765)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società conciaria per azioni « Cornelia », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Cornelia » società conciaria per azioni esercente industria e concia delle pelli, con sede sociale a Milano, via Gaetano Negri n. 10 e stabilimenti a Varese, via Dalmazia, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Nastrificio italiano di Vedano Olona, con sede in Vedano Olona, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Nastrificio italiano di Vedano Olona « Na.V.O. », con sede in Vedano Olona, via De Amicis n. 2, esercente commercio nastri in genere, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima Nastrificio italiano di Vedano Olona, con sede in Vedano Olona, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Piotti Severo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1751)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice « N. Heid » in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « N. Heid » in liquidazione, con sede in Milano, piazza [illegible] D'Aosta n. 12, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'Azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'Azienda stessa a sequestro;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società a responsabilità limitata « Sidol », con sede in Firenze, via Torretta n. 28, esercente fabbricazione lucido per metalli, ecc., si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società a responsabilità limitata « Sidol », con sede in Firenze, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Dal Poggetto Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1748)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società conciaria per azioni « Cornelia », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Cornelia » società conciaria per azioni esercente industria e concia delle pelli, con sede sociale a Milano, via Gaetano Negri n. 10 e stabilimenti a Varese, via Dalmazia, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La « Cornelia » società conciaria per azioni, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. prof. Rota Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1750)

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Nastrificio italiano di Vedano Olona « Na.V.O. », con sede in Vedano Olona, via De Amicis n. 2, esercente commercio nastri in genere, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima Nastrificio italiano di Vedano Olona, con sede in Vedano Olona, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Piotti Severo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1751)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice « N. Heid » in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « N. Heid » in liquidazione, con sede in Milano, piazza [illegible] d'Aosta n. 12, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'Azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'Azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice « N. Heid » in liquidazione, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Wilmant Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione della liquidazione a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1752)

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino, via Berthollet n. 18, esercente commercio stampe, ecc., si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Marzano Pierino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1790)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100,

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino, via Po n. 22, esercente commercio minuterie metalliche, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « R.A.P. », con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « R.A.P. » rigenerazione aerografica pellami, con sede in Torino, via Monginevro n. 23, esercente rigenerazione e tintura cuoio e pellami, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « R.A.P. » rigenerazione aerografica pellami, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Prat Cesare.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1791)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, largo Bardonecchia n. 175, esercente fabbricazione e commercio essenze frutta ecc., si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino, via Berthollet n. 18, esercente commercio stampe, ecc., si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Marzano Pierino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1790)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino, via Po n. 22, esercente commercio minuterie metalliche, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Rolle Livio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1792)

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « R.A.P. » rigenerazione aerografica pellami, con sede in Torino, via Monginevro n. 23, esercente rigenerazione e tintura cuoio e pellami, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « R.A.P. » rigenerazione aerografica pellami, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Prat Cesare.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1791)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, largo Bardonecchia n. 175, esercente fabbricazione e commercio essenze frutta ecc., si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Calligaris Lodovico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1765)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Heule Alfredo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Heule Alfredo, in persona del signor Heule Alfredo, con sede in Torino, corso Quintino Sella n. 12, esercente costruzione di statistiche grafiche elettriche, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Heule Alfredo, in persona di Heule Alfredo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Guglielmino Edoardo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1763) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Industria nazionale nastri elastici, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice Industria nazionale nastri elastici, con sede in Torino, via Figlia dei Militari n. 28, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Merlettifici Pinerolo, con sede in Pinerolo, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice Merlettificio Pinerolo, con sede in Pinerolo, via Moirano n. 8, esercente industria merletti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice Merlettificio Pinerolo, con sede in Pinerolo, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Favole Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1762) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « S.I.S.A. » (smalti italiani società accomandita semplice Anduberti e C.), con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « S.I.S.A. » (smalti italiani società accomandita semplice Anduberti e C.), con sede in Torino, corso Racconigi n. 182, esercente produzione e commercio di smalti e vernici, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Heule Alfredo, in persona del signor Heule Alfredo, con sede in Torino, corso Quintino Sella n. 12, esercente costruzione di statistiche grafiche elettriche, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Heule Alfredo, in persona di Heule Alfredo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Guglielmino Edoardo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1793) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Industria nazionale nastri elastici, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice Industria nazionale nastri elastici, con sede in Torino, via Figlia dei Militari n. 28, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice Industria nazionale nastri elastici, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Levi Ernesto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1764) *Il Ministro*: RICCI

[illegible] legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice Merlettificio Pinerolo, con sede in Pinerolo, via Moirano n. 8, esercente industria merletti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice Merlettificio Pinerolo, con sede in Pinerolo, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Favole Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1762) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « S.I.S.A. » (smalti italiani società accomandita semplice Auduberti e C.), con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « S.I.S.A. » (smalti italiani società accomandita semplice Auduberti e C.), con sede in Torino, corso Racconigi n. 182, esercente produzione e commercio di smalti e vernici, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « S.I.S.A. » (smalti italiani società accomandita semplice Auduberti e C.), con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Muratore Guido.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1763) *Il Ministro*: RICCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino, via S. Secondo n. 100, esercente impianti segnalazioni elettriche e telefoniche, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Luria Emanuele.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1761)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Wendel Rodolfo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Wendel Rodolfo, con sede in Torino, via Valsalice n. 43, esercente progetti decorazione e illuminazione, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.

Nomina del commissario degli Enti economici della viticoltura e della olivicoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e dell'Associazione tra gli enti medesimi;

Decreta:

Il dott. Alessandro De Feo è nominato commissario per la liquidazione dei patrimoni degli Enti economici della viticoltura e della olivicoltura.

Roma, addì 22 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(1833)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.

Nomina del commissario degli Enti economici della zootecnia e della pastorizia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione;

Decreta:

L'avv. Tullio Mulas è nominato commissario per la liquidazione dei patrimoni degli Enti economici della zootecnia e della pastorizia.

Roma, addì 22 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(1834)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.

Nomina del commissario degli Enti economici della cerealicoltura e della ortofrutticoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 apri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino, via S. Secondo n. 100, esercente impianti segnalazioni elettriche e telefoniche, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Luria Emanuele.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1761)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Wendel Rodolfo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Wendel Rodolfo, con sede in Torino, via Valsalice n. 43, esercente progetti decorazione e illuminazione, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Wendel Rodolfo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. rag. Chiesa Emilio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1760)

pressione degli Enti economici dell'agricoltura e dell'Associazione tra gli enti medesimi;

Decreta:

Il dott. Alessandro De Feo è nominato commissario per la liquidazione dei patrimoni degli Enti economici della viticoltura e della olivicoltura.

Roma, addì 22 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(1833)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.

Nomina del commissario degli Enti economici della zootecnia e della pastorizia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione;

Decreta:

L'avv. Tullio Mulas è nominato commissario per la liquidazione dei patrimoni degli Enti economici della zootecnia e della pastorizia.

Roma, addì 22 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(1834)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.

Nomina del commissario degli Enti economici della cerealicoltura e della ortoflorofrutticoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente l'istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e della soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e dell'Associazione tra gli enti medesimi;

Decreta:

L'on. ing. Emilio Canevari è nominato commissario per la liquidazione dei patrimoni degli Enti economici della cerealicoltura e della ortoflorofrutticoltura.

Roma, addì 22 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(1835)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Revoca di sequestro e sottoposizione a sindacato della Società anonima « F.R.I.A. », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 23 agosto 1945, con il quale la Società anonima « F.R.I.A. » fornitura refrigeranti, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario dalla quale risulta che in detta società sono prevalenti gli interessi di cittadini italiani;

Ritenuto che la Camera di commercio di Milano, ha proposto di sostituire il provvedimento di sequestro con quello di sindacato;

Visto l'art. 1, della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

E' revocato il decreto 23 agosto 1945, con il quale venne sottoposta a sequestro la Soc. Anon. « F.R.I.A. » fornitura refrigeranti, con sede in Milano.

La suddetta società è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Bezzi Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1800)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 11 ottobre 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Darthea Sjeyer, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1825)

In data 11 ottobre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Guido A. Sannini, Vice console onorario di Danimarca a Firenze.

(1826)

In data 11 ottobre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Karel Trpak, Console di Cecoslovacchia a Milano.

(1827)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 ottobre 1945 - N. 220

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	107,975
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,575
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,625
Id. 5 % 1936	»	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,8[illegible]
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,9[illegible]
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,825

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 ottobre 1945 - N. 221

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30[illegible]
Nuova Zelanda	»	325,[illegible]
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sulta che in detta società sono prevalenti gli interessi di cittadini italiani;

Ritenuto che la Camera di commercio di Milano, ha proposto di sostituire il provvedimento di sequestro con quello di sindacato;

Visto l'art. 1, della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

E' revocato il decreto 23 agosto 1945, con il quale venne sottoposta a sequestro la Soc. Anon. « F.R.I.A. » fornitura refrigeranti, con sede in Milano.

La suddetta società è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Bezzi Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1800)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 11 ottobre 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Barthea Speyer, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1825)

In data 11 ottobre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Guido A. Sammal, Vice console onorario di Danimarca a Firenze.

(1826)

In data 11 ottobre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Karel Trpak, Console di Cecoslovacchia a Milano.

(1827)

In data 11 ottobre 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Arvid Conrad Olsson, Vice console di Svezia a Milano.

(1828)

In data 11 ottobre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Julio Palencia y Alvarez, Console generale di Spagna a Genova.

(1829)

In data 11 ottobre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Fred W. Jandrey, Console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1830)

Francia		2,0175
Gran Bretagna		400 —
India (Bombay)		30,349
Nuova Zelanda		325,42
Olanda		37,7415
Portogallo		4,057
Spagna		9,13
Stati Uniti America		100 —
Svezia		23,845
Svizzera		23,31
Turchia		77,52
Unione Sud A.		403,50
Rendita 3,50 %	1906	104,425
Id. 3,50 %	1902	91,50
Id. 3 %	lordo	82,50
Id. 5 %	1935	97,575
Redimibile 3,50 %	1934	90,625
Id. 5 %	1936	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %		98 —
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	98,40
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	98,075
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	97,8
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	97,9
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	97,95
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	91,875
Id. 5 %	quinq. 1950 (3ª serie)	98,625
Id. 5 %	quinq. 1950 (4ª serie)	98,825

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 ottobre 1945 - N. 221

Argentina		20,778
Australia		322,70
Belgio		2,2845
Brasile		5,417
Canadà		90,909
Danimarca		20,87683
Egitto		415 —
Francia		2,0175
Gran Bretagna		400 —
India (Bombay)		30,[illegible]
Nuova Zelanda		325,[illegible]
Olanda		37,7415
Portogallo		4,057
Spagna		9,13
Stati Uniti America		100 —
Svezia		23,845
Svizzera		23,31
Turchia		77,52
Unione Sud A.		403,50
Rendita 3,50 %	1906	104,425
Id. 3,50 %	1902	91,50
Id. 3 %	lordo	82,50
Id. 5 %	1935	97,25
Redimibile 3,50 %	1934	90,65
Id. 5 %	1936	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %		98,075
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	98,425
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	98,10
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	97,975
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	97,925
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	97,875
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	91,95
Id. 5 %	quinq. 1950 (3ª serie)	98,525
Id. 5 %	quinq. 1950 (4ª serie)	98,80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLE RETTICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 %	63555	2650 —	Ascarelli *Pellegrini Ugo* fu Isacco, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ascarelli Lidia Fortunata fu Isacco.	Ascarelli *Ugo* fu Isacco, ecc., come contro.
Id.	63557	5430 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Costanza-Pazienza* fu Abramo, ved. di Ascarelli Isacco, dom. a Roma.	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Pazienza-Costanza* fu Abramo, ecc., come contro.
Id.	29166	600 —	Morosini *Emma* di Alessandro, ved. di Gori Emilio, dom. a Firenze.	Morosini *Maria Emma* di Alessandro, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	853821	140 —	Ferrara *Angela, Elisa*, Giangiacomo e Luigi fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di detta Oddone Maria fu Giovanni, dom. a Napoli.	Ferrara *Angelica, Elisabetta*, ecc., come contro.
Id	326951	35 —	Battisti Filippo di Tommaso, dom. a Palermo, con usufrutto a favore di *Zimmardi* Maria di Salvatore, moglie di Davi Giuseppe, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a favore di *Zimbardi* Maria di Salvatore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	114867	199,50	Gaglio Vassile Attilio fu Calogero, dom. a Catania, con usufrutto a favore di Coco *Eugenia* fu Giuseppe, ved. Gaglio Calogero.	Come contro, con usufrutto a favore di Coco *Sebastiana-Eugenia* fu Giuseppe, ecc., come contro
Id.	149947	112 —	Come sopra.	Come sopra.
Obbl.Ferr. 3 %	31349	1500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 5 %	22195	900 —	Ciccariello Pasquale fu *Gaetano*.	Ciccariello Pasquale fu *Francesco*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 10 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1468)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLE RETTICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 %	63555	2650 —	Ascarelli *Pellegrini Ugo* fu Isacco, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ascarelli Lidia Fortunata fu Isacco.	Ascarelli *Ugo* fu Isacco, ecc., come contro.
Id.	63557	5430 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Costanza-Pazienza* fu Abramo, ved. di Ascarelli Isacco, dom. a Roma.	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Pazienza-Costanza* fu Abramo, ecc., come contro.
Id.	29166	600 —	Morosini *Emma* di Alessandro, ved. di Gori Emilio, dom. a Firenze.	Morosini *Maria Emma* di Alessandro, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	853821	140 —	Ferrara *Angela, Elisa*, Giangiacomo e Luigi fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di detta Oddone Maria fu Giovanni, dom. a Napoli.	Ferrara *Angelica, Elisabetta*, ecc., come contro.
Id	326951	35 —	Battisti Filippo di Tommaso, dom. a Palermo, con usufrutto a favore di *Zimmardi* Maria di Salvatore, moglie di Davi Giuseppe, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a favore di *Zimbardi* Maria di Salvatore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	114867	199,50	Gaglio Aristide Attilio fu Calogero, dom. a Catania, con usufrutto a favore di Coco *Eugenia* fu Giuseppe, ved. Gaglio Calogero.	Come contro, con usufrutto a favore di Coco *Sebastiana-Eugenia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	149947	112 —	Come sopra.	Come sopra.
Obbl. Ferr. 3 %	31349	1500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 5 %	22195	900 —	Ciccariello Pasquale fu *Gaetano*.	Ciccariello Pasquale fu *Francesco*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 10 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il Direttore generale: CONTI

(1498)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno)

Nella seduta tenuta il 22 settembre 1945 dal Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno) l'avv. Capua Michelangelo è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 933, 3 dicembre 1942, n. 1754, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(1803)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Iscrizione e reiscrizione di revisori ufficiali dei conti

Con decreto Ministeriale 12 ottobre 1945, il rag. Guarino Luigi fu Raffaele, residente a Napoli, è stato iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Con decreti Ministeriali 12 ottobre 1945, sono stati reiscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti:

Colombo dott. Rodolfo fu Giuseppe, residente a Milano;

Massarani dott. Enzo fu Giuseppe, residente a Milano.

(1816)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli e per esami a tre posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari di gruppo A dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati, di grado non inferiore all'ottavo, che siano in possesso della laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Ai richiamati alle armi è data facoltà nel termine predetto di presentare soltanto la domanda salvo a corredarla dei documenti richiesti non oltre dieci giorni prima dell'inizio dell'esame dei titoli da parte della Commissione esaminatrice del concorso.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:
1) diritto civile e commerciale comparato col
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta del Presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di Sezione, presidente; di due consiglieri di Stato, di un consigliere di Cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della Facoltà giuridica di una Regia università, membri. E' assistita per l'ufficio di segreteria, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo.

Per la prova sulle lingue estere, il giudizio è dato dalla Commissione col concorso, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materia dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nelle date che saranno indicate con successivo avviso.

Roma, addì 1° settembre 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari di gruppo A dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati, di grado non inferiore all'ottavo, che siano in possesso della laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate dallo stato di servizio, dalle note di qualifica, dai fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Ai richiamati alle armi è data facoltà nel termine predetto di presentare soltanto la domanda salvo a corredarla dei documenti richiesti non oltre dieci giorni prima dell'inizio dell'esame dei titoli da parte della Commissione esaminatrice del concorso.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato col diritto romano;

2) diritto internazionale, pubblico e privato;

del complesso dei titoli, non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quarantasei punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta del Presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di Sezione, presidente; di due consiglieri di Stato, di un consigliere di Cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della Facoltà giuridica di una Regia università, membri. E' assistita per l'ufficio di segreteria, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo.

Per la prova sulle lingue estere, il giudizio è dato dalla Commissione, col concorso, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materia dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nelle date che saranno indicate con successivo avviso.

Roma, addì 1° settembre 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ARPESANI

(1832)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

[6 NOV 1945]

AC/4010/L.

ES/og.
3 November 1945

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No. 130 of 29 October 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal note is inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to the decree within its field.

(a) Finance, Industry, Commerce, Local Govt.

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 669 of 12 October 1945.
Rules for lease of urban real estate.

NOTE : - ROs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that the provision contained in this issue of the Ordinary Supplement of G. U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Monday, 12th November 1945. As the endorsement of the decree appearing in this issue will be published in the issue of the Ordinary Supplement of G. U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

JOHN K. WEBER,
Col. Infantry,
Chief Legal Advisor.

4581

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 130 del 29 ottobre 1945

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 669.

Disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PARTE PRIMA DELREGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. **669.**

Disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 669.

Disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, contenente disposizioni per la riduzione delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, recante disposizioni contro i perturbamenti del mercato e gli inasprimenti del costo della vita;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1357, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti;

Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, relativo al blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, relativo alla proroga, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200, contenente norme relative agli affitti degli immobili urbani;

Visto il R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1189, contenente disposizioni in materia di subaffitto di appartamenti vuoti o mobiliati;

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1943, n. 100, relativo alla proroga, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, contenente disposizioni circa la sospensione delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, e disposizioni in materia di riduzione dei canoni di affitto degli immobili danneggiati in seguito ad eventi bellici;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1943, n. 6 [illegible] sospensione all'esecuzione degli

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni relative alle pigioni delle locazioni.

Art. 1.

Le pigioni dovute per locazioni di immobili, adibiti ad uso di abitazione possono essere aumentate, con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, nelle seguenti misure:

1) dal trenta al sessanta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1934;

2) dal venti al quaranta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 16 aprile 1934 e il 30 luglio 1940;

3) dal quindici al trenta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943.

Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente all'8 settembre 1943.

In caso di contestazione, la misura dell'aumento è fissata dalla commissione arbitrale prevista nell'art. 21, tenendo conto della località in cui si trova l'immobile, dell'ubicazione, del tipo e delle caratteristiche locative di esso, della data in cui la pigione è stata stabilita e dell'importo della pigione in relazione alle condizioni economiche e familiari dell'inquilino.

Art. 2.

Le pigioni dovute per locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione possono essere aumentate con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, nelle seguenti misure:

1) dall'ottanta al centoquaranta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1934;

2) dal sessanta al centodieci per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 16 aprile 1934 e il 30 luglio 1940;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, contenente disposizioni per la riduzione delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, recante disposizioni contro i perturbamenti del mercato e gli inasprimenti del costo della vita;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1357, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti;

Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, relativo al blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, relativo alla proroga, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1942, n. 200, contenente norme relative agli affitti degli immobili urbani;

Visto il R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1189, contenente disposizioni in materia di subaffitto di appartamenti vuoti o mobiliati;

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1943, n. 190, relativo alla proroga, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, contenente disposizioni circa la sospensione delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, e disposizioni in materia di riduzione dei canoni di affitto degli immobili danneggiati in seguito ad eventi bellici;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1943, n. 6 B, contenente norme di eccezione all'esecuzione degli sfratti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 365, recante provvedimenti relativi al ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 415 e 1 giugno 1945, n. 332, concernenti la nomina e le attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Art. 1.

Le pigioni dovute per locazioni di immobili, adibiti ad uso di abitazione possono essere aumentate, con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, nelle seguenti misure:

1) dal trenta al sessanta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1934;

2) dal venti al quaranta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 16 aprile 1934 e il 30 luglio 1940;

3) dal quindici al trenta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943.

Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente all'8 settembre 1943.

In caso di contestazione, la misura dell'aumento è fissata dalla commissione arbitrale prevista nell'art. 21, tenendo conto della località in cui si trova l'immobile, dell'ubicazione, del tipo e delle caratteristiche locative di esso, della data in cui la pigione è stata stabilita e dell'importo della pigione in relazione alle condizioni economiche e familiari dell'inquilino.

Art. 2.

Le pigioni dovute per locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione possono essere aumentate con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, nelle seguenti misure:

1) dall'ottanta al centoquaranta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1934;

2) dal sessanta al centodieci per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 16 aprile 1934 e il 30 luglio 1940;

3) dal quaranta all'ottanta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943.

Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente all'8 settembre 1943.

In caso di contestazione, la misura dell'aumento è fissata dalla commissione arbitrale prevista nell'articolo 21, tenendo conto dell'uso al quale è destinato l'immobile, della località in cui questo si trova, dell'ubicazione, del tipo e delle caratteristiche locative di esso, della data in cui la pigione è stata stabilita e del reddito che il conduttore ritrae dall'attività svolta nell'immobile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

Art. 3.

Alle pigioni dovute per locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione, che l'inquilino abbia sublocato in virtù del contratto o del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, può essere apportato, oltre gli aumenti previsti dall'art. 1 e con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, un aumento supplementare dal venti al cento per cento.

L'aumento supplementare può essere ridotto fino al dieci per cento, qualora si tratti di sublocazione parziale di locali non ammobiliati, sempre che sia escluso il fine di speculazione. La stessa riduzione si applica anche nel caso di sublocazione parziale di locali ammobiliati, nelle località dove è praticata la requisizione parziale degli alloggi, sempreche sia escluso il fine di speculazione.

La misura dell'aumento supplementare è dal trenta al centocinquanta per cento:

1) se l'inquilino pratica abitualmente la sublocazione a giornate;

2) se la sublocazione è praticata in deroga di patti contrattuali, in virtù del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, e si estende a più della metà dei locali utili che costituiscono l'immobile.

L'aumento supplementare non è dovuto se l'immobile è stato locato per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, salvo che nel contratto sia stabilito il divieto di sublocazione e l'inquilino si avvalga della facoltà accordatagli dal R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162.

L'aumento supplementare è computato dopo che siano stati praticati gli aumenti previsti dall'art. 1. Esso non è più dovuto dal giorno in cui l'inquilino dà comunicazione al locatore dell'avvenuta cessazione della sublocazione.

In caso di contestazione, la misura dell'aumento supplementare è fissata dalla commissione arbitrale prevista dall'art. 21, tenendo conto della località in cui si trova l'immobile, dell'ubicazione di questo, della data in cui la pigione è stata stabilita, del reddito che l'inquilino ritrae dalla sublocazione e del numero dei locali utili sublocati.

Art. 4.

Nel caso di immobili presi in locazione da istituzioni di assistenza e di beneficenza per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si applicano gli aumenti previsti dall'art. 1, anche se gli immobili medesimi siano adibiti ad usi diversi da quello di abitazione, purchè in essi non sia svolta un'attività commerciale.

blocco dei fitti, quand'anche l'attuale conduttore sia succeduto ad altri nel godimento dell'immobile.

L'ammontare della pigione è costituito dalla somma complessiva che il conduttore deve corrispondere al locatore, anche se una parte di tale somma, anzichè per il godimento della cosa, figuri dovuta come speciale corrispettivo per prestazioni accessorie relative al godimento stesso.

Viene tuttavia detratto il corrispettivo per i servizi che il locatore ha successivamente cessato di prestare, o per quelli rispetto ai quali la legge consente aumenti in misura diversa da quella prevista nei precedenti articoli.

Art. 7.

Qualora sia in corso istanza di revisione della pigione ai sensi dell'art. 1 del R. decreto legge 21 marzo 1942, n. 200, ovvero sia in corso o venga proposta istanza di riduzione della pigione ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono commutati sull'ammontare che risulta dopo operata la revisione o la riduzione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando è in corso o viene proposta istanza di aumento della pigione per trasformazioni o migliorie apportate all'immobile prima della data del presente decreto o per contributi di miglioria imposti prima della data medesima, a norma del quinto e del sesto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, numero 1387, e del quinto e del sesto comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142.

Art. 8.

Gli aumenti stabiliti dagli articoli 1 e 2 devono essere chiesti al conduttore mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'aumento supplementare stabilito dall'art. 3 deve essere chiesto all'inquilino entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prescritta dall'art. 13.

Se la richiesta è fatta dopo i termini indicati nei precedenti comma, gli aumenti decorrono dal mese successivo al ricevimento della richiesta medesima.

Art. 9.

I canoni di locazione o di sublocazione risultanti dall'applicazione del presente decreto, o liberamente stabiliti per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, non possono essere aumentati fino al 31 dicembre 1946, quand'anche altri conduttori o subconduttori succedano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dieci per cento, qualora si tratti di sublocazione parziale di locali non ammobiliati, sempre che sia escluso il fine di speculazione. La stessa riduzione si applica anche nel caso di sublocazione parziale di locali ammobiliati, nelle località dove è praticata la requisizione parziale degli alloggi, sempreché sia escluso il fine di speculazione.

La misura dell'aumento supplementare è dal trenta al centocinquanta per cento:

1) se l'inquilino pratica abitualmente la sublocazione a giornate;

2) se la sublocazione è praticata in deroga di patti contrattuali, in virtù del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, e si estende a più della metà dei locali utili che costituiscono l'immobile.

L'aumento supplementare non è dovuto se l'immobile è stato locato per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, salvo che nel contratto sia stabilito il divieto di sublocazione e l'inquilino si avvalga della facoltà accordatagli dal R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162.

L'aumento supplementare è computato dopo che siano stati praticati gli aumenti previsti dall'art. 1. Esso non è più dovuto dal giorno in cui l'inquilino dà comunicazione al locatore dell'avvenuta cessazione della sublocazione.

In caso di contestazione, la misura dell'aumento supplementare è fissata dalla commissione arbitrale prevista dall'art. 21, tenendo conto della località in cui si trova l'immobile, dell'ubicazione di questo, della data in cui la pigione è stata stabilita, del reddito che l'inquilino ritrae dalla sublocazione e del numero dei locali utili sublocati.

Art. 4.

Nel caso di immobili presi in locazione da istituzioni di assistenza e di beneficenza per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si applicano gli aumenti previsti dall'art. 1, anche se gli immobili medesimi siano adibiti ad usi diversi da quello di abitazione, purchè in essi non sia svolta un'attività commerciale.

Art. 5.

Se uno stesso locale è adibito ad uso promiscuo, per la determinazione dell'aumento si ha riguardo all'uso prevalente.

Qualora però l'immobile sia costituito di più locali adibiti ad usi che comportano diverse misure di aumento, sono determinate separatamente le quote della pigione relative alle parti dell'immobile rispettivamente destinate ad usi diversi.

Art. 6.

Gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono computati previa eliminazione degli aumenti eventualmente praticati in violazione delle norme relative al in misura diversa da quella prevista nei precedenti articoli.

Art. 7.

Qualora sia in corso istanza di revisione della pigione ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 marzo 1942, n. 200, ovvero sia in corso o venga proposta istanza di riduzione della pigione ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono computati sull'ammontare che risulta dopo operata la revisione o la riduzione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando è in corso o viene proposta istanza di aumento della pigione per trasformazioni o migliorie apportate all'immobile prima della data del presente decreto o per contributi di miglioria imposti prima della data medesima, a norma del quinto e del sesto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, numero 1387, e del quinto e del sesto comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142.

Art. 8.

Gli aumenti stabiliti dagli articoli 1 e 2 devono essere chiesti al conduttore mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'aumento supplementare stabilito dall'art. 3 deve essere chiesto all'inquilino entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prescritta dall'art. 13.

Se la richiesta è fatta dopo i termini indicati nei precedenti comma, gli aumenti decorrono dal mese successivo al ricevimento della richiesta medesima.

Art. 9.

I canoni di locazione o di sublocazione risultanti dall'applicazione del presente decreto, o liberamente stabiliti per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, non possono essere aumentati fino al 31 dicembre 1946, quand'anche altri conduttori o subconduttori succedano nel godimento dell'immobile.

Art. 10.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica quando, successivamente alla data del presente decreto, all'immobile sono apportate importanti ed improrogabili opere di riparazione o riattamento necessarie per conservare all'immobile stesso la sua destinazione, anche nel caso in cui l'immobile sia stato danneggiato per fatto di guerra.

L'aumento è determinato in modo da garantire un interesse non inferiore al due per cento al capitale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità per risarcimento di danni di guerra e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepiti o che necessariamente venga a percepire per la riparazione dell'immobile.

L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere di riparazione e di riattamento, se la relativa richiesta è fatta entro sessanta giorni dalla data predetta; in caso diverso, decorre dal mese successivo al ricevimento della richiesta medesima.

Restano salve le disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, relative all'aumento di pigione a seguito dell'imposizione del contributo di miglioria, sostituita alla competenza del pretore quella delle commissioni arbitrali previste dall'art. 21 del presente decreto.

Art. 11.

A decorrere dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre 1946, i conduttori di immobili che usufruiscono del servizio di portierato sono tenuti a rivalere il locatore di un terzo dei maggiori oneri a lui derivanti per il servizio medesimo, rispetto a quelli sussistenti all'8 settembre 1943.

Il terzo degli oneri suddetti viene ripartito tra tutti i conduttori che usufruiscono dello stesso servizio di portierato, in proporzione del numero dei vani utili di ciascun appartamento.

Dal terzo degli oneri suddetti viene detratta la quota corrispondente ai vani eventualmente occupati dal locatore o comunque non locati.

Art. 12.

A decorrere dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre 1946, i conduttori di immobili serviti da ascensore sono tenuti a rivalere il locatore dell'importo dei maggiori oneri a lui derivanti per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore, rispetto a quelli sussistenti all'8 settembre 1943.

L'importo degli oneri suddetti viene ripartito tra tutti i conduttori serviti dallo stesso ascensore, in proporzione dell'altezza del piano e del numero dei vani utili di ciascun appartamento.

Dall'importo degli oneri stessi viene detratta la quota corrispondente ai vani eventualmente occupati dal locatore o comunque non locati.

Qualora non venga raggiunto l'accordo tra tutti gli interessati, decide la commissione arbitrale prevista dall'art. 21.

25 gennaio 1943, n. 162, a partire dal giorno in cui è tenuto all'aumento supplementare previsto dall'art. 3 del presente decreto.

L'inquilino che si vale della facoltà di sublocare lo immobile locato, sia che la sublocazione sia consentita dal contratto, sia che essa avvenga a norma del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, deve darne comunicazione al locatore non oltre il decimo giorno dalla conclusione della sublocazione, indicando il numero dei componenti la famiglia del subinquilino, la durata del contratto e il numero dei locali utili sublocati.

Se l'inquilino pratica la sublocazione a giornate, la comunicazione deve essere fatta non oltre il decimo giorno dall'inizio delle sublocazioni e, successivamente, ogni semestre.

Nella prima applicazione del presente decreto le sublocazioni saranno comunicate al locatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 14.

Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono al servizio dell'inquilino, o non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di persone costrette a sfollare a causa di eventi bellici ovvero di ospiti con carattere transitorio.

La presunzione stabilita nel comma precedente non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme all'inquilino.

Salvo che il locatore vi consenta, non è permessa la sublocazione per uso diverso da quello di abitazione.

Art. 15.

In ogni caso di sublocazione il locatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto:

1) se il conduttore ha omesso di fare la comunicazione prescritta dall'art. 13, nonostante diffida del locatore e decorsi quindici giorni da questa;

2) se il conduttore ha fatto una comunicazione non corrispondente al vero per eludere in tutto o in parte l'applicazione dell'aumento supplementare stabilito dall'art. 3;

3) se il conduttore ha sublocato l'immobile, senza esservi autorizzato, per uso diverso da quello di abitazione.

Nel caso di sublocazione in deroga ai patti contrattuali il locatore ha inoltre il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, se il conduttore ha sublocato l'intero immobile avuto in locazione. Se la sublocazione dell'intero immobile è stata stipulata anteriormente alla data del presente decreto, il subinquilino può chie-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mento di pigione a seguito dell'imposizione del contributo di miglioria, sostituita alla competenza del pretore quella delle commissioni arbitrali previste dall'art. 21 del presente decreto.

Art. 11.

A decorrere dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre 1946, i conduttori di immobili che usufruiscono del servizio di portierato sono tenuti a rivalere il locatore di un terzo dei maggiori oneri a lui derivanti per il servizio medesimo, rispetto a quelli sussistenti all'8 settembre 1943.

Il terzo degli oneri suddetti viene ripartito tra tutti i conduttori che usufruiscono dello stesso servizio di portierato, in proporzione del numero dei vani utili di ciascun appartamento.

Dal terzo degli oneri suddetti viene detratta la quota corrispondente ai vani eventualmente occupati dal locatore o comunque non locati.

Art. 12.

A decorrere dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre 1946, i conduttori di immobili serviti da ascensore sono tenuti a rivalere il locatore dell'importo dei maggiori oneri a lui derivanti per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore, rispetto a quelli sussistenti all'8 settembre 1943.

L'importo degli oneri suddetti viene ripartito tra tutti i conduttori serviti dallo stesso ascensore, in proporzione dell'altezza del piano e del numero dei vani utili di ciascun appartamento.

Dall'importo degli oneri stessi viene detratta la quota corrispondente ai vani eventualmente occupati dal locatore o comunque non locati.

Qualora non venga raggiunto l'accordo tra tutti gli interessati, decide la commissione arbitrale prevista dall'art. 21.

Capo II.

Disposizioni relative alle sublocazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione.

Art. 13.

L'inquilino non è più tenuto a corrispondere al locatore il terzo del corrispettivo convenuto con il subinquilino, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge [illegible] giorno dall'inizio delle sublocazioni e successivamente ogni semestre.

Nella prima applicazione del presente decreto le sublocazioni saranno comunicate al locatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 14.

Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono al servizio dell'inquilino, o non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di persone costrette a sfollare a causa di eventi bellici ovvero di ospiti con carattere transitorio.

La presunzione stabilita nel comma precedente non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme all'inquilino.

Salvo che il locatore vi consenta, non è permessa la sublocazione per uso diverso da quello di abitazione.

Art. 15.

In ogni caso di sublocazione il locatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto:

1) se il conduttore ha omesso di fare la comunicazione prescritta dall'art. 13, nonostante diffida del locatore e decorsi quindici giorni da questa;

2) se il conduttore ha fatto una comunicazione non corrispondente al vero per eludere in tutto o in parte l'applicazione dell'aumento supplementare stabilito dall'art. 3;

3) se il conduttore ha sublocato l'immobile, senza esservi autorizzato, per uso diverso da quello di abitazione.

Nel caso di sublocazione in deroga ai patti contrattuali il locatore ha inoltre il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, se il conduttore ha sublocato l'intero immobile avuto in locazione. Se la sublocazione dell'intero immobile è stata stipulata anteriormente alla data del presente decreto, il subinquilino può chiedere al locatore di subentrare all'inquilino nel contratto di locazione, e il locatore non può opporsi, salvo che sussistano l'abuso della cosa locata, ragioni di moralità o altri gravi motivi.

Si presume che l'inquilino abbia sublocato l'intero immobile quando non vi dimora abitualmente.

E' prorogata sino al 31 dicembre 1946, la disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

E' abolito il divieto, stabilito dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, di immettere più di due persone per ogni vano abitabile.

Art. 16.

Il canone di sublocazione di un appartamento vuoto non può essere superiore all'importo della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, aumentato del venti per cento.

Il canone di sublocazione di una parte di un appartamento vuota, con facoltà di uso di tutti o parte degli ambienti e servizi comuni, non può essere superiore alla quota della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, corrispondente al numero dei vani sublocati, aumentata del cinquanta per cento.

Il canone di sublocazione di un appartamento mobiliato non può essere superiore all'importo della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, aumentato del cento per cento.

Il canone di sublocazione di una parte di un appartamento mobiliata, con facoltà di uso di tutti o parte degli ambienti e servizi comuni, non può essere superiore alla quota della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, corrispondente al numero dei vani sublocati, aumentata del centotrenta per cento.

Nei casi previsti dal secondo e dal quarto comma, gli ambienti e i servizi comuni sono calcolati a carico del subinquilino fino ad un massimo di due vani, a seconda dei diritti di uso riconosciuti al subinquilino e dell'entità degli ambienti comuni.

Le percentuali d'aumento previste dal presente articolo sono computate sull'ammontare della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, quale risulta dopo che siano stati apportati gli aumenti stabiliti dagli articoli 1 e 3.

E' abrogato il R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1139.

Capo III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 17.

Su richiesta del conduttore possono essere rivedute le pigioni dovute per locazioni di immobili locati per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, qualora esse risultino eccessive rispetto ai prezzi praticati per immobili analoghi o similari per ubicazione, per numero ed ampiezza di vani e per altre caratteristiche locative.

La revisione può essere chiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o, per le locazioni che saranno stipulate dopo tale data, entro novanta giorni dalla stipulazione stessa.

Art. 19.

E' nullo il patto per il quale il conduttore o il subconduttore è tenuto al pagamento di una pigione superiore a quella risultante dall'applicazione del presente decreto, qualunque ne sia il contenuto apparente. La pigione così determinata si sostituisce di diritto a quella contrattuale.

E' altresì nullo l'obbligo imposto al conduttore o al subconduttore dal locatore o dal conduttore uscente:

1) di adempiere, oltre al pagamento della pigione, ad altre prestazioni a titolo di buon ingresso o di buona uscita, qualunque sia la persona a favore della quale la prestazione è promessa e comunque questa sia dissimulata;

2) di acquistare mobili, anche come condizione per la cessazione di un contratto di locazione in corso, qualunque sia la persona verso la quale l'obbligo è assunto, e comunque tale acquisto sia dissimulato.

Le somme pagate per alcuna delle cause previste dal primo e dal secondo comma, se corrisposte al locatore o al sublocatore, possono essere computate in conto di pigione e, in ogni caso, possono essere ripetute fino a sei mesi dopo la riconsegna della cosa locata; se corrisposte al conduttore uscente, possono essere ripetute entro tre mesi dal pagamento. Nel caso previsto dal n. 2 del secondo comma, il conduttore o il subconduttore è tenuto alla restituzione dei mobili all'atto in cui gli viene restituito il prezzo.

Chiunque ottiene il pagamento di somme per alcuna delle cause previste dal secondo comma, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire diecimila a lire centomila. La stessa pena si applica all'inquilino che ha pattuito con il subinquilino un canone di sublocazione manifestamente sproporzionato rispetto all'immobile sublocato, tenuto conto della sua ubicazione, del numero e dell'ampiezza dei vani e delle altre caratteristiche locative.

Art. 20.

Il conduttore o subconduttore che contesta di dovere un aumento, o di doverlo nella misura richiesta dal locatore, fino a quando la controversia non è risoluta, deve corrispondere la pigione, rispettivamente, nella misura anteriormente dovuta o in quell'altra risultante dall'aumento che egli ritiene applicabile, salva successiva integrazione.

Art. 21.

In ogni capoluogo di mandamento sarà costituita, con decreto del presidente del tribunale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una commissione arbitrale presieduta dal pretore e composta di due proprietari di immobili urbani affittati e di due inquilini. I proprietari e gli inquilini saranno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tamento vuota, con facoltà di uso di tutti o parte degli ambienti e servizi comuni, non può essere superiore alla quota della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, corrispondente al numero dei vani sublocati, aumentata del cinquanta per cento.

Il canone di sublocazione di un appartamento mobiliato non può essere superiore all'importo della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, aumentato del cento per cento.

Il canone di sublocazione di una parte di un appartamento mobiliata, con facoltà di uso di tutti o parte degli ambienti e servizi comuni, non può essere superiore alla quota della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, corrispondente al numero dei vani sublocati, aumentata del centotrenta per cento.

Nei casi previsti dal secondo e dal quarto comma, gli ambienti e i servizi comuni sono calcolati a carico del subinquilino fino ad un massimo di due vani, a seconda dei diritti di uso riconosciuti al subinquilino e dell'entità degli ambienti comuni.

Le percentuali d'aumento previste dal presente articolo sono computate sull'ammontare della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, quale risulta dopo che siano stati apportati gli aumenti stabiliti dagli articoli 1 e 3.

E' abrogato il R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1130.

Capo III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 17.

Su richiesta del conduttore possono essere rivedute le pigioni dovute per locazioni di immobili locati per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, qualora esse risultino eccessive rispetto ai prezzi praticati per immobili analoghi o similari per ubicazione, per numero ed ampiezza di vani e per altre caratteristiche locative.

La revisione può essere chiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o, per le locazioni che saranno stipulate dopo tale data, entro novanta giorni dalla stipulazione stessa.

La revisione prevista da questo articolo non opera per il periodo anteriore al 1° gennaio 1945.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche nel caso di sublocazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

E' abrogato il R. decreto-legge 21 marzo 1942, n. 200.

Art. 18.

Nel caso di locazione o sublocazione di camere con pensione familiare, il prezzo della pensione deve essere indicato separatamente da quello delle camere.

ad altre prestazioni a titolo di buon ingresso o di buona uscita, qualunque sia la persona a favore della quale la prestazione è promessa e comunque questa sia dissimulata;

2) di acquistare mobili, anche come condizione per la cessazione di un contratto di locazione in corso, qualunque sia la persona verso la quale l'obbligo è assunto, e comunque tale acquisto sia dissimulato.

Le somme pagate per alcuna delle cause previste dal primo e dal secondo comma, se corrisposte al locatore o al sublocatore, possono essere computate in conto di pigione e, in ogni caso, possono essere ripetute fino a sei mesi dopo la riconsegna della cosa locata; se corrisposte al conduttore uscente, possono essere ripetute entro tre mesi dal pagamento. Nel caso previsto dal n. 2 del secondo comma, il conduttore o il subconduttore è tenuto alla restituzione dei mobili all'atto in cui gli viene restituito il prezzo.

Chiunque ottiene il pagamento di somme per alcuna delle cause previste dal secondo comma, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire diecimila a lire centomila. La stessa pena si applica all'inquilino che ha pattuito con il subinquilino un canone di sublocazione manifestamente sproporzionato rispetto all'immobile sublocato, tenuto conto della sua ubicazione, del numero e dell'ampiezza dei vani e delle altre caratteristiche locative.

Art. 20.

Il conduttore o subconduttore che contesta di dovere un aumento, o di doverlo nella misura richiesta dal locatore, fino a quando la controversia non è risolta, deve corrispondere la pigione, rispettivamente, nella misura anteriormente dovuta o in quell'altra risultante dall'aumento che egli ritiene applicabile, salva successiva integrazione.

Art. 21.

In ogni capoluogo di mandamento sarà costituita, con decreto del presidente del tribunale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una commissione arbitrale presieduta dal pretore e composta di due proprietari di immobili urbani affittati e di due inquilini. I proprietari e gli inquilini saranno scelti, sentite, dove esistano, le rispettive associazioni locali o provinciali, tra persone di indiscussa probità e rettitudine.

Con le modalità di cui sopra saranno nominati due membri supplenti, di cui uno proprietario e uno inquilino.

Qualora ragioni di servizio lo richiedano, il presidente del tribunale potrà chiamare a presiedere la commissione, o nominare quale presidente aggiunto, un altro magistrato, anche a riposo, ovvero un funzionario a riposo delle Amministrazioni dello Stato, munito di laurea in giurisprudenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ove se ne manifesti la necessità, il presidente del tribunale potrà costituire sottocommissioni arbitrali, anche in sedi diverse dal capoluogo del mandamento. Nel decreto di costituzione potrà essere determinata la competenza territoriale delle sottocommissioni; in mancanza, l'assegnazione delle controversie alle varie sottocommissioni sarà fatta dal presidente della commissione arbitrale.

Art. 22.

Alle commissioni previste dall'articolo precedente sono devolute:

1) le controversie relative agli aumenti di pigione stabiliti dal presente decreto;

2) le controversie relative alla revisione delle pigioni, a norma del R. decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200, tuttora pendenti dinanzi alle autorità indicate nell'art. 1 del Regio decreto-legge predetto;

3) le controversie relative alla revisione dei canoni di sublocazione, a norma del R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1189, tuttora pendenti innanzi alle autorità previste nell'art. 1 del Regio decreto-legge predetto;

4) le controversie, anche se pendenti, relative alla riduzione delle pigioni dovute per immobili che siano stati danneggiati da eventi bellici, a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162;

5) le controversie, anche se pendenti, relative all'aumento delle pigioni a norma del quinto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, e del quinto comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142;

6) le controversie, anche se pendenti, relative all'aumento delle pigioni a norma del sesto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, e del sesto comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142;

7) le controversie relative alla revisione delle pigioni pattuite dopo l'8 settembre 1943, a norma dell'articolo 17 del presente decreto;

8) le controversie relative all'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 19, primo, secondo e terzo comma, 36 e 37 del presente decreto.

Art. 23.

Per la ricusazione e l'astensione dei componenti delle commissioni arbitrali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice di procedura civile. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il presidente del tribunale.

La sentenza è deliberata a norma del primo comma dell'art. 823 del codice di procedura civile. Per i suoi requisiti si osservano le disposizioni contenute nel secondo comma, nn. 1, 3, 4, 5 e 6, e nel terzo comma dell'articolo stesso.

Le sentenze delle commissioni arbitrali possono essere impugnate nel termine di trenta giorni dalla notificazione, per difetto di giurisdizione o per violazione di legge, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, che deciderà a sezione semplice.

Art. 25.

Gli atti del procedimento innanzi alle commissioni arbitrali sono esenti da tasse o diritti e, per il rilascio di copie dei provvedimenti, sono dovute solo le spese di scritturazione.

Le spese per eventuali sopraluoghi o per accertamenti tecnici sono anticipate dal ricorrente, se il sopraluogo o l'accertamento è disposto d'ufficio, e dal richiedente negli altri casi.

CAPO IV

Disposizioni relative alla proroga delle locazioni e agli sfratti.

Art. 26.

Relativamente ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conduttore ha diritto alla proroga del contratto fino alla prima scadenza, dopo il 31 dicembre 1946, del termine stabilito dalla legge e dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto. Tale diritto spetta al conduttore sia nei confronti del locatore, sia rispetto all'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario, e quand'anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.

Art. 27.

Se l'immobile è destinato ad uso di abitazione, l'inquilino non ha diritto alla proroga o decade da essa:

1) oltre che nei casi previsti dall'art. 15, quando è in mora nel pagamento della pigione e in ogni altro caso di grave inadempienza, quand'anche il locatore non abbia proposto domanda di risoluzione del contratto;

2) quando il locatore dimostra di avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'immobile per abitarlo personalmente;

3) quando l'inquilino ha trasferito altrove la sua abitazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1) le controversie relative agli aumenti di pigione stabiliti dal presente decreto;

2) le controversie relative alla revisione delle pigioni, a norma del R. decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200, tuttora pendenti dinanzi alle autorità indicate nell'art. 1 del Regio decreto-legge predetto;

3) le controversie relative alla revisione dei canoni di sublocazione, a norma del R. decreto-legge 20 agosto 1942, n. 1189, tuttora pendenti innanzi alle autorità previste nell'art. 1 del Regio decreto-legge predetto;

4) le controversie, anche se pendenti, relative alla riduzione delle pigioni dovute per immobili che siano stati danneggiati da eventi bellici, a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162;

5) le controversie, anche se pendenti, relative all'aumento delle pigioni a norma del quinto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, e del quinto comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142;

6) le controversie, anche se pendenti, relative all'aumento delle pigioni a norma del sesto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, e del sesto comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142;

7) le controversie relative alla revisione delle pigioni pattuite dopo l'8 settembre 1943, a norma dell'articolo 17 del presente decreto;

8) le controversie relative all'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 19, primo, secondo e terzo comma, 36 e 37 del presente decreto.

Art. 23.

Per la ricusazione e l'astensione dei componenti delle commissioni arbitrali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice di procedura civile. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il presidente del tribunale.

Art. 24.

Le commissioni regolano il procedimento nel modo che ritengono più opportuno, omessa, ogni formalità non essenziale al contraddittorio. In ogni caso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 291 e seguenti del codice di procedura civile.

Le commissioni devono assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche. Le parti possono comparire personalmente.

Qualora siano necessari accertamenti tecnici, questi sono effettuati dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico comunale.

Gli atti del procedimento innanzi alle commissioni arbitrali sono esenti da tasse o diritti e, per il rilascio di copie dei provvedimenti, sono dovute solo le spese di scritturazione.

Le spese per eventuali sopraluoghi o per accertamenti tecnici sono anticipate dal ricorrente, se il sopraluogo o l'accertamento è disposto d'ufficio, e dal richiedente negli altri casi.

Capo IV

Disposizioni relative alla proroga delle locazioni e agli sfratti.

Art. 26.

Relativamente ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conduttore ha diritto alla proroga del contratto fino alla prima scadenza, dopo il 31 dicembre 1946, del termine stabilito dalla legge e dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto. Tale diritto spetta al conduttore sia nei confronti del locatore, sia rispetto all'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario, e quand'anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.

Art. 27.

Se l'immobile è destinato ad uso di abitazione, l'inquilino non ha diritto alla proroga o decade da essa:

1) oltre che nei casi previsti dall'art. 15, quando è in mora nel pagamento della pigione e in ogni altro caso di grave inadempienza, quand'anche il locatore non abbia proposto domanda di risoluzione del contratto;

2) quando il locatore dimostra di avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'immobile per abitarlo personalmente;

3) quando l'inquilino ha trasferito altrove la sua abitazione.

Art. 28.

Se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore non ha diritto alla proroga o decade da essa:

1) quando è in mora nel pagamento della pigione e in ogni altro caso di grave inadempienza, quand'anche il locatore non abbia proposto domanda di risoluzione del contratto;

2) quando ha smesso di svolgere nell'immobile locato l'attività alla quale serviva l'immobile stesso, salvo che per le presenti difficoltà sia stato costretto ad adibirlo ad abitazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La proroga non può essere esclusa per la necessità del locatore di disporre dell'immobile locato, salvo nel caso in cui il locatore esercitava nell'immobile la stessa attività svolta dal conduttore, ed ha locato l'immobile stesso dopo l'inizio della guerra e per necessità dipendenti da essa o per persecuzioni politiche.

Art. 29.

Il locatore può opporre la causa di necessità prevista dal n. 2 dell'art. 27 e nell'ultimo comma dell'art. 28, mediante preavviso da darsi almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto o, se questo è prorogato, del termine stabilito dalla legge o dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto

La causa predetta non può essere opposta:

1) se il conduttore o il capo famiglia è morto a causa di eventi bellici o è disperso, ovvero se è od è stato prigioniero di guerra, internato o deportato al lavoro, o se è in servizio militare. Tali circostanze non possono essere invocate se il conduttore o il capo famiglia è od è stato prigioniero od internato per aver militato in formazioni della sedicente repubblica sociale, ovvero se il locatore è reduce dallo sfollamento, dall'internamento o dalla prigionia, semprechè non sia stato internato o prigioniero per aver militato in formazioni della sedicente repubblica sociale;

2) se il locatore ha acquistato, per atto tra vivi, la proprietà dell'immobile posteriormente al 24 marzo 1942.

Art. 30.

La sentenza o l'ordinanza che dispone il rilascio dell'immobile per la necessità del locatore, perde la sua efficacia se l'immobile stesso è locato ad altro conduttore, o se il locatore si procura altro immobile, sempre che il conduttore sia ancora nel possesso della cosa locata.

Se il conduttore non ha tale possesso, il locatore, che senza giustificato motivo ha locato l'immobile ad altro conduttore o si è trasferito in altro immobile, è tenuto al risarcimento dei danni; è tenuto altresì a rimmettere il conduttore nel possesso della cosa locata, qualora esso non sia riuscito a sistemarsi in altro immobile, semprechè nel possesso della cosa locata non sia stato immesso un altro conduttore, il quale ignorasse la situazione precedente.

Il locatore che ottiene il rilascio dell'immobile simulando la causa di necessità prevista dal n. 2 dell'art. 27 o dall'ultimo comma dell'art. 28, è punito con la multa da lire diecimila a centomila.

Se la sentenza o l'ordinanza che dispone il rilascio dell'immobile perde la sua efficacia ai sensi dell'articolo 30, il pretore provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione e, quando non ricorre la propria competenza, rimette le parti innanzi al giudice competente. La sospensione non è concessa se non ricorrono gravi elementi di prova, ma il pretore può ordinare al locatore di prestare una cauzione.

Art. 32.

Il decreto previsto nei due primi comma dell'articolo precedente non è soggetto ad alcun gravame. Tuttavia lo sfratto può essere prorogato dal pretore se gravi circostanze sopravvenute lo esigono, e sempreche, quando vi è stata inadempienza, questa sia cessata. In nessun caso lo sfratto può essere ritardato per oltre tre mesi, salvo che per il conduttore ricorrano le circostanze indicate nell'art. 29, secondo comma, n. 1.

Durante la proroga dello sfratto il conduttore è tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione non fosse risolto, sotto pena di decadenza dalla proroga concessa.

La decadenza è dichiarata dal pretore nelle forme indicate dall'art. 31, primo e secondo comma, con decreto non soggetto a gravame.

Art. 33.

Nella sentenza o nell'ordinanza che dispone il rilascio, per morosità, di un immobile destinato ad uso di abitazione, può essere concesso all'inquilino un termine per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi e delle spese giudiziali.

La sentenza o l'ordinanza perde la sua efficacia, qualora l'inquilino paghi le somme dovute entro il termine fissato a norma del comma precedente.

Il termine suddetto non può essere maggiore di un mese.

Art. 34.

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai giudizi in corso.

Art. 35.

Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili, anche per i contratti di sublocazione, nei rapporti tra sublocatore e subconduttore.

Capo V.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 36.

L'inquilino, qualora sia stato costretto a lasciare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sta dal n. 2 dell'art. 27 e nell'ultimo comma dell'art. 28, mediante preavviso da darsi almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto o, se questo è prorogato, del termine stabilito dalla legge o dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto

La causa predetta non può essere opposta:

1) se il conduttore o il capo famiglia è morto a causa di eventi bellici o è disperso, ovvero se è od è stato prigioniero di guerra, internato o deportato al lavoro, o se è in servizio militare. Tali circostanze non possono essere invocate se il conduttore o il capo famiglia è od è stato prigioniero od internato per aver militato in formazioni della sedicente repubblica sociale, ovvero se il locatore è reduce dallo sfollamento, dall'internamento o dalla prigionia, semprechè non sia stato internato o prigioniero per aver militato in formazioni della sedicente repubblica sociale;

2) se il locatore ha acquistato, per atto tra vivi, la proprietà dell'immobile posteriormente al 24 marzo 1942.

Art. 30.

La sentenza o l'ordinanza che dispone il rilascio dell'immobile per la necessità del locatore, perde la sua efficacia se l'immobile stesso è locato ad altro conduttore, o se il locatore si procura altro immobile, sempre che il conduttore sia ancora nel possesso della cosa locata.

Se il conduttore non ha tale possesso, il locatore, che senza giustificato motivo ha locato l'immobile ad altro conduttore o si è trasferito in altro immobile, è tenuto al risarcimento dei danni; è tenuto altresì a reimmettere il conduttore nel possesso della cosa locata, qualora esso non sia riuscito a sistemarsi in altro immobile, semprechè nel possesso della cosa locata non sia stato immesso un altro conduttore, il quale ignorasse la situazione precedente.

Il locatore che ottiene il rilascio dell'immobile simulando la causa di necessità prevista dal n. 2 dell'art. 27 o dall'ultimo comma dell'art. 28, è punito con la multa da lire diecimila a centomila.

Art. 31.

Il pretore, su istanza del locatore, sentito il conduttore, con la massima celerità di procedura e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, determina il giorno in cui deve aver luogo l'esecuzione della sentenza o dell'ordinanza che dispone il rilascio dell'immobile, con decreto scritto in margine o in calce al titolo in base a cui si procede.

L'esecuzione deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla data del decreto, se il rilascio è disposto per inadempienza del conduttore o se esistono gravi motivi. Negli altri casi, il pretore valuterà le particolari circostanze di fatto.

Il decreto previsto nel due primi commi del precedente non è soggetto ad alcun gravame. Tuttavia lo sfratto può essere prorogato dal pretore se gravi circostanze sopravvenute lo esigono, e semprechè, quando vi è stata inadempienza, questa sia cessata. In nessun caso lo sfratto può essere ritardato per oltre tre mesi, salvo che per il conduttore ricorrano le circostanze indicate nell'art. 29, secondo comma, n. 1.

Durante la proroga dello sfratto il conduttore è tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione non fosse risolto, sotto pena di decadenza dalla proroga concessa.

La decadenza è dichiarata dal pretore nelle forme indicate dall'art. 31, primo e secondo comma, con decreto non soggetto a gravame.

Art. 33.

Nella sentenza o nell'ordinanza che dispone il rilascio, per morosità, di un immobile destinato ad uso di abitazione, può essere concesso all'inquilino un termine per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi e delle spese giudiziali.

La sentenza o l'ordinanza perde la sua efficacia, qualora l'inquilino paghi le somme dovute entro il termine fissato a norma del comma precedente.

Il termine suddetto non può essere maggiore di un mese.

Art. 34.

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai giudizi in corso.

Art. 35.

Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili, anche per i contratti di sublocazione, nei rapporti tra sublocatore e subconduttore.

CAPO V.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 36.

L'inquilino, qualora sia stato costretto a lasciare l'abitazione per sfollamento dovuto ad eventi bellici, non è tenuto al pagamento delle pigioni per il periodo in cui lo sfollamento è durato; se, tuttavia, ha conservato nell'immobile la propria mobilia, deve corrispondere il venti per cento delle pigioni maturate.

Non è ammessa la ripetizione delle pigioni eventualmente già corrisposte.

Art. 37.

Qualora siano necessarie importanti ed improrogabili opere di riparazione o di riattamento per conservare all'immobile la sua destinazione, ed il locatore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

non vi provveda, il conduttore può chiedere alla commissione arbitrale prevista dall'art. 21 l'autorizzazione a provvedervi direttamente.

La commissione, sentito l'ufficio del genio civile o l'ufficio tecnico comunale, determina le opere che il conduttore può effettuare, fissando il termine entro il quale esse devono farsi ed il limite massimo delle spese di cui è ammesso il rimborso nei confronti del locatore.

Il conduttore ha diritto, per rivalersi delle spese sostenute, a trattenere l'importo della pigione, detratta una quota, non superiore al venti per cento, per il pagamento delle imposte e per gli altri oneri gravanti sul proprietario. In caso di contestazione sulla misura della quota, decide la commissione arbitrale prevista dall'art. 21.

Il locatore non può opporre la causa di necessità, prevista dal n. 2 dell'art. 27 e dall'ultimo comma dell'art. 28, fin quando il conduttore non viene soddisfatto del suo credito.

Art. 38.

Per l'adeguamento e la perequazione delle pigioni relative ad immobili appartenenti all'Istituto nazionale per le case degli'impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e agli Istituti autonomi per le case popolari, sarà provveduto con separato decreto legislativo.

Art. 39.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli immobili destinati ad albergo, per i quali sarà provveduto con separato decreto legislativo.

Art. 40.

Restano salve le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, relativo al ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche, e dei decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 415, e 4 giugno 1945, n. 332, concernenti la nomina e le attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi.

Art. 41.

Ai componenti delle commissioni arbitrali previste dall'art. 21 sarà corrisposta, per ciascuna giornata di riunione o di istruttoria, un'indennità in misura non superiore ai gettoni di presenza previsti dalle vigenti disposizioni per i membri delle commissioni funzionanti nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.

Le modalità per la liquidazione delle indennità predette e la determinazione dell'amministrazione a cui fa carico l'onere relativo saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 42.

Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, gli aumenti stabiliti dal presente decreto e le disposizioni degli articoli 11 e 12 avranno effetto a decorrere dal primo del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — GRONCHI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 165. — FRASCA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2101266) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 20 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sul proprietario. In caso di contestazione sulla misura della quota, decide la commissione arbitrale prevista dall'art. 21.

Il locatore non può opporre la causa di necessità, prevista dal n. 2 dell'art. 27 e dall'ultimo comma dell'art. 28, fin quando il conduttore non viene soddisfatto del suo credito.

Art. 38.

Per l'adeguamento e la perequazione delle pigioni relative ad immobili appartenenti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e agli Istituti autonomi per le case popolari, sarà provveduto con separato decreto legislativo.

Art. 39.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli immobili destinati ad albergo, per i quali sarà provveduto con separato decreto legislativo.

Art. 40.

Restano salve le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, relativo al ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche, e dei decreti legislativi Luogotenenziali [illegible] nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.

Le modalità per la liquidazione delle indennità predette e la determinazione dell'amministrazione a cui fa carico l'onere relativo saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 42.

Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, gli aumenti stabiliti dal presente decreto e le disposizioni degli articoli 11 e 12 avranno effetto a decorrere dal primo del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — GRONCHI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 165. — FRASCA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2101266) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 20 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. ES/
MEMORANDUM 31 October 1

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale N°.127 of 23 October 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the bel mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the margi notes are inserted for convenience only and it is expe that each Sub-Commission will take appropriate action regard to any decree within its field.

(a) Public Works & Utility — (a) Legislative Decree of the Lieutenant General N°. 638 of 2 August 1945.
Suspending the payment of fees for the use of public water facilities damaged or destroyed or not opened as a result of the war.

(b) Agriculture — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General N°. 639 of 10 August 1945
Rules for the application of D.L.L. 311 of 19 October 1944 concerning the control of contracts of "mezzadria imp -pria","colonia parziaria" and "comparticipazione". (types o share cropping partnerships).

(c) Education — (c) Legislative Decree of the Lieutenant General N°. 640 of 31 August 1945.
Dissolving the sustitute for Social Anthropology at t R. University of Palermo

(d) Agriculture — (d) Legislative Decree of the Lieutenant General N°. 641 of 31 August 1941.
Amendments to art. 9 of the Consolidated Text of rule for the protection of game and hunting regulations, approved by R.D. N°. 1016 of 5 June 1939.

(e) Agriculture Finance — (e) Legislative Decree of the Lieutenant General N°.642 of 7 September 1945.
Rules for the computation of indemnities due to commi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Public Works & Utility — of 2 August 1942.
Suspending the payment of fees for the use of public water facilities damaged or destroyed or not opened as a result of the war.

(b) Agriculture — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General Nº. 639 of 10 August 1945
Rules for the application of D.L.L. 311 of 19 October 1944 concerning the control of contracts of "mezzadria imp -pria", "colonia parziaria" and "comparticipazione". (types o share cropping partnerships).

(c) ducation — (c) Legislative Decree of the Lieutenant General Nº. 640 of 31 August 1945.
Dissolving the sustitute for Social Anthropology at t R. University of Palermo

(d) griculture — (d) Legislative Decree of the Lieutenant General Nº. 641 of 31 August 1941.
Amendments to art. 9 of the Consolidated Text of rule for the protection of game and hunting regulations, approved by R.D. Nº. 1016 of 5 June 1939.

(e) griculture inance — (e) Legislative Decree of the Lieutenant General Nº.642 of 7 September 1945.
Rules for the computation of indemnities due to commi -ers and assessors charged with the liquidation of collecti easements. (usi civici)

(f) ocal Gove. — (f) Legislative Decree of the Lieutenant General Nº. 643 of 7 September 1945.
Rules for investigating penal records of women to be registered in the electoral lists.

(g) inance — (g) Legislative Decree of the Lieutenant General Nº. 644 of 21 September 1945.
Issuing security bonds at a rate different than the ra for loans, by the Istituto Italiano di Credito Fondiar.

(h) and Forces inance — (h) Legislative Decree of the Lieutenant General Nº. 645 of 28 September 1945.
Increase of the obligatory contribution paid by mutila persons and invalids of war to the National Associatio of mutilated persons and invalids of war.

18

7542

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(i) Public Health (Welfare)	(i)	Legislative Decree of the Lieutenant General N°.646 of 28 September 1945. Complementary rules regarding the powers of the Mini of Post-War Assistance.
(j) Air Force	(j)	Legislative Decree of the Lieutenant General N°. 647 of 10 August 1945. Constitution of the Administrative Council of the Air Force Ministry.
(k) Air Force	(k)	Legislative Decree of the Lieutenant General N°. 648 of 10 August 1945. Recruitment of electro-mechanics of the specialist regular personnel of the Air Force.
(l) Communications	(l)	Legislative Decree of the Lieutenant General N° 649 of 31 August 1945. Renewal of the annual qualifications of the regular personnel of the Post and Telecommunications Departme
(m)	(m)	Decree of the President of the Council of Ministers of 17 October 1945. Cessation on the 1st of December 1945, of the provis. of R.D.L. N°.2/B of 30 October 1943 concerning the suspension of the rules which require the opinion of the State Council for the enactment of Decrees of the Lieutenant General or of other measures.
(n) Finance	(n)	Ministerial Decree of 10 August 1945. Revisions of legislation in liberated territories - Administration of sales taxes entrusted by contract to consortiums of shop-keepers.
(o) Agriculture	(o)	Ministerial Decree of 11 October 1945 Inefficaces of all provisions issued by the so-called Italian Social Republic, in connection with the dispos use and designation of all vehicles belonging to the Agriculture and Forests Department.
(p) Public Health (Welfare)	(p)	Ministerial Decree of 21 September 1945. Appointment of special commissioner for the Welfare Fund of the National Committee of mid-wives.
(q) Finance	(q)	Ministerial Decree of 25 September 1945 Confirmation of the president and vice-president of Board of Directors of the Trapani Pawn Credit Institu

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

of R.D.L. N°.2/B of 30 October 1943 concerning [illegible] suspension of the rules which require the opinion of the State Council for the enactment of Decrees of the Lieutenant General or of other measures.

(m) Finance — (n) Ministerial Decree of 10 August 1945. Revisions of legislation in liberated territories – Administration of sales taxes entrusted by contract to consortiums of shop-keepers.

(o) Agriculture — (o) Ministerial Decree of 11 October 1945 Inefficacee of all provisions issued by the so-called Italian Social Republic, in connection with the dispos use and designation of all vehicles belonging to the Agriculture and Forests Department.

(p) Public Health (Welfare) — (p) Ministerial Decree of 21 September 1945. Appointment of special commissioner for the Welfare Fund of the National Committee of mid-wives.

(q) Finance — (q) Ministerial Decree of 25 September 1945 Confirmation of the president and vice-president of Board of Directors of the Trapani Pawn Credit Institu

(r) Finance Property Control) C Lombardia — (r) Ministerial Decree of 25 September 1945. Sequestration of the "Cartiera di Ovaro" stock company, with head office in Milan, and appointment of a trustee.

(s) Finance Property Control) C Lombardia — (s) Ministerial Decree of 25 September 1945. Sequestration of the "Boerhringer" stock company, with head office in Milan, and appointment of a trustee.

(t) C Lombardia Liguria, Piemonte, Venezie — (t) Ministerial Decree of 10 October 1945 Session of examination for the inscription on the rolls of "procuratori" in the Courts of Appeal of Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro and other cities.

(u) Agriculture — (u) Ministerial Decree of 12 October 1945 Retification of the appointment of the commissioner of the Terni Provincial Agricultural Board.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(v) Agriculture

(v) Ministerial Decree of 16 October 1945
Fixing a new value of the bonuses for the purchase clothing assigned to farmers for their consignments of cereals to the "People's granaries".

(w) Price Office Agriculture Food

(w) Ministerial Decree of 19 October 1945.
Fixing of prices of olive oils for the season 1945-.

NOTE : - RCs, SCAOs and Sub- Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Thursday, 8th November 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

JOHN K. WEBER,
Col. Infantry,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

after the above date, returns received after this date will be too
late for action.

JOHN K. WEBER,
Col. Infantry,
Chief Legal Advisor.

17

7542

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 23 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 638.

Sospensione del pagamento dei canoni relativi a derivazioni di acque pubbliche danneggiate o distrutte o non attuate a causa della guerra . . . . . Pag. 1651

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 639.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, relativo alla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione . . . . . Pag. 1655

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 640.

Soppressione dell'Istituto di antropologia sociale presso la Regia università di Palermo . . . . . Pag. 1656

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 641.

Modificazioni all'articolo 9 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016. Pag. 1657

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 642.

Norme per le indennità dovute ai commissari e assessori per la liquidazione degli usi civici . . . . . Pag. 1657

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1945, n. 646.

Norme integrative circa le attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica . . . . . Pag. 1658

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 647.

Composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'aeronautica . . . . . Pag. 1660

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 648.

Reclutamento di elettromeccanici di bordo del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica . . . . . Pag. 1660

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 649.

Ripristino delle qualifiche annuali al personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Pag. 1661

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 1945.

Cessazione dal 1° dicembre 1945, delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 R, circa la sospensione dell'applicabilità delle norme che richiedono, per l'emanazione di decreti Luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato . . . Pag. 1662

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Assetto della legislazione nei territori liberati - Gestione delle imposte di consumo appaltate ai consorzi degli esercenti . . . . . Pag. 1662

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

(Un fascicolo . . . 8) (Un fascicolo . . . 20) (Un fascicolo . . . 8)

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . { Abb. anno . . . . L. 400 — ; semestrale . . . » 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. anno . . . . L. 800 — ; semestrale . . . » 500 — ; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 638.

Sospensione del pagamento dei canoni relativi a derivazioni di acque pubbliche danneggiate o distrutte o non attuate a causa della guerra . . . . . Pag. 1651

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 639.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, relativo alla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione . . . . . Pag. 1656

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 640.

Soppressione dell'Istituto di antropologia sociale presso la Regia università di Palermo . . . . . Pag. 1656

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 641.

Modificazioni all'articolo 9 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016. Pag. 1657

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 642.

Norme per le indennità dovute ai commissari e assessori per la liquidazione degli usi civici . . . . . Pag. 1657

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 643.

Norme per l'accertamento dei precedenti penali nei riguardi delle donne da iscriversi nelle liste elettorali. Pag. 1658

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 644.

Emissione da parte dell'Istituto italiano di credito fondiario di cartelle fondiarie ad un saggio diverso da quello dei mutui . . . . . Pag. 1658

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1945, n. 645.

Annuento del contributo obbligatorio, da parte dei mutilati e invalidi di guerra, a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra . . . . Pag. 1659

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1945, n. 646.

Norme integrative circa le attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica . . . . . Pag. 1659

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 647.

Composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'aeronautica . . . . . Pag. 1660

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 648.

Reclutamento di elettromeccanici di bordo del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica . . . . . Pag. 1660

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 649.

Ripristino delle qualifiche annuali al personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Pag. 1661

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 1945.

Cessazione dal 1° dicembre 1945, delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, circa la sospensione dell'applicabilità delle norme che richiedono, per l'emanazione di decreti Luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato . . . Pag. 1662

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Assetto della legislazione nei territori liberati - Gestione delle imposte di consumo appaltate ai consorzi degli esercenti . . . . . Pag. 1662

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste . . . . . Pag. 1662

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.

Nomina della commissaria straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici. Pag. 1663

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Conferma del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Trapani . . . . . Pag. 1663

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della «Cartiera di Ovaro» società anonima, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1663

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16

7542

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della « Boehringer », società anonima, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1663

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.
Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi delle Corti di appello di Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro ed altre . . . . Pag. 1664

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.
Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni . . . . . Pag. 1664

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1945.
Determinazione di un nuovo valore dei buoni assegnati ai conferenti cereali ai « Granai del popolo » per l'acquisto di tessuti . . . . . Pag. 1665

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.
Determinazione dei prezzi degli oli di oliva per la campagna 1945-46 . . . . . Pag. 1665

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Revoca di trasferimenti di professori universitari . . . . . Pag. 1666

Ministero del tesoro:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1666
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 1667
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1667
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950). Pag. 1667

Ministero dell'industria e del commercio: Errata-corrige relativa a decreti Ministeriali autorizzanti ad aumentare le tariffe di assicurazioni sulla vita . . . . Pag. 1667

Ministero dell'interno: Elenco di decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicate pel pareggio del bilancio 1945. Pag. 1668

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1668

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 638.

Sospensione del pagamento dei canoni relativi a derivazioni di acque pubbliche danneggiate o distrutte o non attivate a causa della guerra.

guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Quando, in conseguenza di distruzioni o gravi danni prodotti dalla guerra, un impianto per utilizzazione di grande o piccola derivazione, legittimamente costituita, sia nell'impossibilità di funzionare in tutto od in parte, può essere concessa, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la temporanea esenzione dal pagamento del canone annuo di cui al testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni.

L'esenzione decorrerà dalla data nella quale si è verificata la cessazione di funzionamento dell'impianto ed il pagamento del canone sarà ripristinato improrogabilmente a partire dalla data di scadenza del termine che sarà fissato per la riattivazione dell'impianto stesso.

Quando l'impianto si trovi in condizioni di funzionare soltanto parzialmente, si farà luogo alla riduzione proporzionale del canone, ragguagliandolo alla utilizzazione che sia effettivamente possibile.

Art. 2.

Per le derivazioni concesse o provvisoriamente autorizzate per le quali si riconosca la opportunità di differire l'esenzione dei corrispondenti impianti in relazione alle condizioni generali dell'industria italiana e alle possibilità di costruzione degli impianti stessi, potrà egualmente, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, essere accordata l'esenzione dal pagamento del canone con decorrenza dal 1° gennaio 1945 e sino alla scadenza del nuovo termine che sarà fissato per l'ultimazione dei lavori.

Art. 3.

L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di esenzione, per gli impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza all'attuata utilizzazione.

Art. 4.

I canoni che risultano pagati dopo la data di decorrenza dell'esenzione non saranno rimborsati, ma verranno imputati ai primi pagamenti da effettuare se

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.
Determinazione dei prezzi degli oli di oliva per la campagna 1945-46 . . . . . Pag. 1665

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Revoca di trasferimenti di professori universitari . . . . . Pag. 1666

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1666
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 1667
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1667
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 %. (1950). Pag. 1667

Ministero dell'industria e del commercio: Errata-corrige relativa a decreti Ministeriali autorizzanti ad aumentare le tariffe di assicurazioni sulla vita . . . . Pag. 1667

Ministero dell'interno: Elenco di decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicate pel pareggio del bilancio 1945. Pag. 1668

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1668

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 638.

Sospensione del pagamento dei canoni relativi a derivazioni di acque pubbliche danneggiate o distrutte o non attuate a causa della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la agricoltura e sulle foreste, per l'industria, commercio e lavoro, per le poste, telegrafi e telefoni e per l'aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Per le derivazioni di acque pubbliche e per gli impianti elettrici danneggiati o distrutti o non attuati a causa della guerra, il pagamento del canone è sospeso a norma dell'articolo 49 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni.

L'esenzione decorrerà dalla data nella quale si è verificata la cessazione di funzionamento dell'impianto ed il pagamento del canone sarà ripristinato improrogabilmente a partire dalla data di scadenza del termine che sarà fissato per la riattivazione dell'impianto stesso.

Quando l'impianto si trovi in condizioni di funzionare soltanto parzialmente, si farà luogo alla riduzione proporzionale del canone, ragguagliandolo alla utilizzazione che sia effettivamente possibile.

Art. 2.

Per le derivazioni concesse o provvisoriamente autorizzate per le quali si riconosca la opportunità di differire l'esecuzione dei corrispondenti impianti in relazione alle condizioni generali dell'industria italiana e alle possibilità di costruzione degli impianti stessi, potrà egualmente, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, essere accordata l'esenzione dal pagamento del canone con decorrenza dal 1° gennaio 1945 e sino alla scadenza del nuovo termine che sarà fissato per l'ultimazione dei lavori.

Art. 3.

L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di esenzione, per gli impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza all'attuata utilizzazione.

Art. 4.

I canoni che risultano pagati dopo la data di decorrenza dell'esenzione non saranno rimborsati, ma verranno imputati ai primi pagamenti da effettuare se gli impianti saranno attuati entro il nuovo termine; resteranno acquisiti all'Erario se le relative concessioni saranno rinunziate o dichiarate decadute.

Art. 5.

L'esenzione o la riduzione del pagamento del canone è accordata, su richiesta degli interessati, con decreto da emanarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 6.

In deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 49 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, le varianti sostan-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ziali che si rendessero necessarie per il ripristino di impianti distrutti o danneggiati da eventi bellici possono essere concesse dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, previa breve istruttoria, salvo il pagamento del canone per l'eventuale maggiore utilizzazione.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — DE GASPERI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 639.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, relativo alla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, sulla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Art. 2.

Nella cancelleria di ciascuna Commissione devono essere tenuti tre registri, firmati in ogni foglio dal presidente prima di essere posti in uso, l'uno per elencarvi i ricorsi pervenuti, l'altro per le udienze e il terzo per le decisioni.

Art. 3.

Il ricorso deve esporre in modo conciso ma esauriente l'oggetto della controversia, e deve essere presentato in cancelleria oppure trasmesso a mezzo postale. Il ricorso deve contenere l'elezione di domicilio del ricorrente nel capoluogo in cui ha sede la Commissione.

Il cancelliere, dopo averlo annotato nell'apposito registro, lo sottopone al presidente, il quale vi scrive in calce il decreto che stabilisce l'udienza di comparizione delle parti ed il termine di notifica.

Il presidente, se ne ravvisa l'opportunità, è autorizzato a chiedere al ricorrente, prima dell'emissione del decreto, i chiarimenti che ritiene necessari.

Art. 4.

Il ricorso, col pedissequo decreto presidenziale, deve essere, a cura e spese del proponente, notificato all'altra parte entro il termine all'uopo fissato, nelle forme previste per il procedimento ordinario.

Art. 5.

Davanti le Commissioni circondariali e regionali, le parti devono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Le loro ragioni possono essere esposte oralmente, ed in tal caso ne viene presa nota in apposito verbale di udienza.

Art. 6.

La Commissione circondariale deve tentare la conciliazione delle parti. Qualora l'accordo venga raggiunto, se ne dovrà dare atto nel verbale di udienza, che dovrà essere firmato dalle parti.

Qualora l'accordo non venga raggiunto e la Commissione ritenga di essere in possesso di tutti gli elementi per emettere la decisione, la pronuncierà senz'altro. In caso diverso, assegnerà un termine perentorio alle parti, perchè forniscano gli elementi ritenuti necessari, rinviando la causa ad altra udienza, nella quale la decisione deve essere pronunziata.

Ricorrendone la necessità, può disporre un mezzo istruttorio, determinando nel relativo provvedimento i modi ed i termini per l'esecuzione e la parte tenuta ad anticiparne la spesa. Degli accertamenti tecnici è di regola incaricato l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stro a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — DE GASPERI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 132. — PEASA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 639.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, relativo alla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, sulla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione circondariale e quella regionale, istituite a norma degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, hanno sede rispettivamente presso il Tribunale civile e presso la Corte di Appello, e ciascuna è assistita da un cancelliere delegato dal capo dei collegi giudiziari preletti.

In Cancelleria oppure trasmesso a mezzo posta. Il ricorso deve contenere l'elezione di domicilio del ricorrente nel capoluogo in cui ha sede la Commissione.

Il cancelliere, dopo averlo annotato nell'apposito registro, lo sottopone al presidente, il quale vi scrive in calce il decreto che stabilisce l'udienza di comparizione delle parti ed il termine di notifica.

Il presidente, se ne ravvisa l'opportunità, è autorizzato a chiedere al ricorrente, prima dell'emissione del decreto, i chiarimenti che ritiene necessari.

Art. 4.

Il ricorso, col predisposto decreto presidenziale, deve essere, a cura e spese del proponente, notificato all'altra parte entro il termine all'uopo fissato, nelle forme previste per il procedimento ordinario.

Art. 5.

Davanti le Commissioni circondariali e regionali, le parti devono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Le loro ragioni possono essere esposte oralmente, ed in tal caso ne viene presa nota in apposito verbale di udienza.

Art. 6.

La Commissione circondariale deve tentare la conciliazione delle parti. Qualora l'accordo venga raggiunto, se ne dovrà dare atto nel verbale di udienza, che dovrà essere firmato dalle parti.

Qualora l'accordo non venga raggiunto e la Commissione ritenga di essere in possesso di tutti gli elementi per emettere la decisione, la pronuncierà senz'altro. In caso diverso, assegnerà un termine perentorio alle parti, perchè forniscano gli elementi ritenuti necessari, rinviando la causa ad altra udienza, nella quale la decisione deve essere pronunziata.

Ricorrendone la necessità, può disporre un mezzo istruttorio, determinando nel relativo provvedimento i modi ed i termini per l'esecuzione e la parte tenuta ad anticiparne la spesa. Degli accertamenti tecnici è di regola incaricato l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 7.

Nella decisione, la Commissione dispone sul pagamento delle spese, previa loro liquidazione, mettendole a carico della parte soccombente o compensandole in tutto o in parte per reciproca soccombenza o per altri giusti motivi.

La liquidazione delle spese fatta nella decisione ha valore di titolo esecutivo e il cancelliere è autorizzato a rilasciare copia della medesima in forma esecutiva.

Art. 8.

La decisione è pubblicata all'udienza mediante lettura del dispositivo da parte del cancelliere, che deve

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in ogni caso notificarlo in copia alle parti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9.

Il ricorso alla Commissione regionale, davanti la quale si applicano le stesse norme procedurali stabilite per le Commissioni circondariali, deve essere presentato alla segreteria della detta Commissione entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento della raccomandata di cui all'articolo precedente.

Il ricorso sospende gli effetti della decisione impugnata.

Art. 10.

I procedimenti davanti le Commissioni non sono vincolati all'osservanza delle norme della procedura ordinaria.

Gli atti del procedimento successivi al ricorso sono esenti da tasse di bollo.

I compensi dovuti agli ufficiali giudiziari, ai periti ed ai testimoni sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia per il procedimento ordinario civile.

Art. 11.

Al presidente della Commissione ed ai componenti impiegati dello Stato è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire cinquanta, mentre ai componenti che non siano impiegati dello Stato è dovuto un gettone di lire cento e, quando ne sia il caso, l'indennità di missione spettante agli impiegati di grado sesto.

Al cancelliere addetto alla Commissione è dovuto un premio di operosità, da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in misura inferiore a quella del gettone di presenza spettante al presidente.

Art. 12.

Il componente la Commissione che non intervenga alle sedute senza giustificato motivo sarà dal presidente segnalato al prefetto per la sostituzione.

Art. 13.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 640.

Soppressione dell'Istituto di antropologia sociale presso la Regia università di Palermo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto di antropologia sociale, istituito presso la Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Palermo nell'anno accademico 1943-44, è soppresso a decorrere dall'anno accademico 1945-46.

Art. 2.

Gli studenti iscritti a detto Istituto negli anni 1943-44 e 1944-45 sono ammessi a conseguire, seguendo il piano di studi formulato dal Governo Militare Alleato, dopo due anni dalla loro iscrizione il diploma in antropologia sociale, che avrà esclusivo valore di titolo di cultura.

Essi potranno, inoltre, ottenere il passaggio ai corsi universitari, ai quali diano accesso i loro titoli di studio secondari, con le eventuali abbreviazioni di corso che possano essere loro concesse in base agli insegnamenti frequentati e agli esami superati nell'Istituto di antropologia sociale.

Art. 3.

Gli studenti iscritti all'Istituto di antropologia sociale negli anni 1943-44 e 1944-45, che siano forniti del diploma di abilitazione magistrale, sono ammessi a conseguire, presso la Regia università di Palermo o presso la Facoltà di magistero di altra università, dopo tre anni di studio, compresi quelli trascorsi nell'Istituto di antropologia sociale, il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, previo il superamento di una prova scritta su argomento di carattere pedagogico per l'ammissione al 3° anno.

Il piano di studi per i primi due anni del corso triennale previsto nel precedente comma è lo stesso stabi-

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

guata.

Art. 10.

I procedimenti davanti le Commissioni non sono vincolati all'osservanza delle norme della procedura ordinaria.

Gli atti del procedimento successivi al ricorso sono esenti da tasse di bollo.

I compensi dovuti agli ufficiali giudiziari, ai periti ed ai testimoni sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia per il procedimento ordinario civile.

Art. 11.

Al presidente della Commissione ed ai componenti impiegati dello Stato è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire cinquanta, mentre ai componenti che non siano impiegati dello Stato è dovuto un gettone di lire cento e, quando ne sia il caso, l'indennità di missione spettante agli impiegati di grado sesto.

Al cancelliere addetto alla Commissione è dovuto un premio di operosità, da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in misura inferiore a quella del gettone di presenza spettante al presidente.

Art. 12.

Il componente la Commissione che non intervenga alle sedute senza giustificato motivo sarà dal presidente segnalato al prefetto per la sostituzione.

Art. 13.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diverga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GIULIO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 135. — TRASCA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto di antropologia sociale, istituito presso la Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Palermo nell'anno accademico 1943-44, è soppresso a decorrere dall'anno accademico 1945-46.

Art. 2.

Gli studenti iscritti a detto Istituto negli anni 1943-44 e 1944-45 sono ammessi a conseguire, secondo il piano di studi formulato dal Governo Militare Alleato, dopo due anni dalla loro iscrizione il diploma in antropologia sociale, che avrà esclusivo valore di titolo di cultura.

Essi potranno, inoltre, ottenere il passaggio ai corsi universitari, ai quali diano accesso i loro titoli di studio secondari, con le eventuali abbreviazioni di corso che possano essere loro consentite in base agli insegnamenti frequentati e agli esami superati nell'Istituto di antropologia sociale.

Art. 3.

Gli studenti iscritti all'Istituto di antropologia sociale negli anni 1943-44 e 1944-45, che siano forniti del diploma di abilitazione magistrale, sono ammessi a conseguire, presso la Regia università di Palermo o presso la Facoltà di magistero di altra università, dopo tre anni di studio, compresi quelli trascorsi nell'Istituto di antropologia sociale, il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, previo il superamento di una prova scritta su argomento di carattere pedagogico per l'ammissione al 3° anno.

Il piano di studi per i primi due anni del corso triennale previsto nel precedente comma è lo stesso stabilito, per i detti due anni, nel programma formulato dal Governo Militare Alleato per il corso di laurea in antropologia sociale.

Il piano per il terzo anno è il seguente: pedagogia, storia della pedagogia, storia della filosofia morale o filosofia teoretica o estetica, letteratura italiana, istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, igiene scolastica, inglese o tedesco.

Art. 4.

Sarà costituita a cura del Ministro per la pubblica istruzione una Commissione di esperti con l'incarico di studiare la eventuale istituzione presso la Regia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

università di Palermo di un Istituto post-universitario biennale di specializzazione in antropologia, in sostituzione del soppresso Istituto di antropologia sociale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 18. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 641.

Modificazioni all'articolo 9 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

L'art. 9 del testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è modificato come appresso:

« La licenza di caccia e di uccellagione è personale ed è valida, salvo revoca, per cinque anni dalla data del rilascio. Tale validità è subordinata alla vidimazione annuale e alla rinnovazione annuale del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa e sopratasse, nonchè al pagamento delle quote dovute.

La vidimazione annuale può essere effettuata dall'autorità locale di pubblica sicurezza su delega del-

autorizza il porto di più fucili, quando ciò sia richiesta dalle consuetudini di talune forme di caccia.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e per le foreste, saranno determinati nuovi modelli delle licenze di caccia e di uccellagione, le loro caratteristiche, nonchè le norme per l'applicazione ».

ART. 2.

Il rinnovo delle licenze di caccia scadute al 30 giugno 1945 può effettuarsi anche successivamente a detta data dietro versamento di tanti dodicesimi di tassa di concessione governativa quanti sono i mesi, o frazione di essi, che intercorrono fra il primo luglio e la data di rinnovo della licenza.

Tali quote vanno corrisposte a mezzo di marche di concessione governativa apposte ed annullate sulla licenza dall'autorità di pubblica sicurezza.

ART. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore, nei territori non ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano, dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso vi divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GUELLO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 136. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 642.

Norme per le indennità dovute ai commissari e assessori per la liquidazione degli usi civici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto 23 ottobre 1924, e il decreto Luo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 763021

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 138. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 641.

Modificazioni all'articolo 9 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 9 del testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è modificato come appresso:

« La licenza di caccia e di uccellagione è personale ed è valida, salvo revoca, per cinque anni dalla data del rilascio. Tale validità è subordinata alla vidimazione annuale e alla rinnovazione annuale del biglietto bollato comprovante il pagamento della tassa e sopratassa, nonchè al pagamento delle quote dovute.

La vidimazione annuale può essere effettuata dall'Autorità locale di pubblica sicurezza su delega dell'autorità provinciale. Essa viene rifiutata quando nel concessionario della licenza siano venute a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della licenza stessa.

In caso di rifiuto della vidimazione o della rinnovazione della licenza, il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tasse e sopratasse.

Nella domanda di vidimazione della licenza nel quinquennio è sufficiente indicare la data e il numero della licenza in corso. Il biglietto bollato dell'anno precedente sarà ritirato dall'autorità di pubblica sicurezza all'atto della consegna del nuovo. La licenza di caccia il rinnovo delle licenze di caccia scadute al 30 giugno 1945 può effettuarsi anche successivamente a detta data dietro versamento di tanti dodicesimi di tassa di concessione governativa quanti sono i mesi, o frazione di essi, che intercorrono fra il primo luglio e la data di rinnovo della licenza.

Tali quote vanno corrisposte a mezzo di marche di concessione governativa apposte ed annullate sulla licenza dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore, nei territori non ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano, dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso vi divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 136. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 642.

Norme per le indennità dovute ai commissari e assessori per la liquidazione degli usi civici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto 23 ottobre 1924, e il decreto Luogotenenziale 21 maggio 1945, con i quali è stata fissata la misura delle indennità assegnate ai commissari per la liquidazione degli usi civici ed agli assessori addetti agli uffici dei commissari;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 1.

Sulle indennità dovute ai commissari per la liquidazione degli usi civici ed agli assessori addetti agli uffici dei commissari sono soppresse, con effetto dal 1° luglio 1945, le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1931, n. 561.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore alla data in cui divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GUELFO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 131. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 643.

Norme per l'accertamento dei precedenti penali nei riguardi delle donne da iscriversi nelle liste elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, ed il decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 sulla formazione delle liste elettorali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23, per la estensione alle donne del diritto di voto;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia

Art. 2.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ciascun Comune trasmette un estratto dell'elenco di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, comprendente le donne indicate nell'articolo precedente:

a) alla Questura del luogo di residenza, per le donne residenti nei Comuni capoluogo di Provincia;

b) al Comando della stazione dei carabinieri Reali competente territorialmente per le donne residenti negli altri Comuni.

Art. 3.

Le Questure e i carabinieri Reali, fatte le opportune ricerche negli atti esistenti presso i rispettivi uffici, inviano alle Commissioni elettorali competenti, entro quindici giorni dalla ricezione, l'estratto dell'elenco, previa apposizione della annotazione « Nulla » a fianco di ciascun nominativo per il quale non risulti alcuna precedente condanna per delitto ed allegano, per gli altri nominativi, una attestazione contenente la indicazione dei delitti risultanti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 136. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 644.

Emissione da parte dell'Istituto italiano di credito fondiario di cartelle fondiarie ad un saggio diverso da quello dei mutui.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

ficiale del Regno; e nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore alla data in cui divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 131. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 643.

Norme per l'accertamento dei precedenti penali nei riguardi delle donne da iscriversi nelle liste elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, ed il decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 sulla formazione delle liste elettorali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23, per la estensione alle donne del diritto di voto;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali delle donne nate nei circondari, i cui casellari giudiziari sono impossibilitati a funzionare in seguito ad eventi bellici, possono tener luogo delle attestazioni del Casellario centrale, prevedute nell'art. 4 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, analoghe attestazioni da rilasciarsi dalle Questure o dai Comandi dei carabinieri Reali in conformità delle disposizioni seguenti.

Art. 2.

Le Questure e i carabinieri Reali, fatte le opportune ricerche negli atti esistenti presso i rispettivi uffici, inviano alle Commissioni elettorali competenti, entro quindici giorni dalla ricezione, l'estratto dell'elenco, previa apposizione della annotazione « Nulla » a fianco di ciascun nominativo per il quale non risulti alcuna precedente condanna per delitto ed allegano, per gli altri nominativi, una attestazione contenente la indicazione dei delitti risultanti.

Art. 3.

Le Questure e i carabinieri Reali, fatte le opportune ricerche negli atti esistenti presso i rispettivi uffici, inviano alle Commissioni elettorali competenti, entro quindici giorni dalla ricezione, l'estratto dell'elenco, previa apposizione della annotazione « Nulla » a fianco di ciascun nominativo per il quale non risulti alcuna precedente condanna per delitto ed allegano, per gli altri nominativi, una attestazione contenente la indicazione dei delitti risultanti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 130. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 644.

Emissione da parte dell'Istituto italiano di credito fondiario di cartelle fondiarie ad un saggio diverso da quello dei mutui.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sul Credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1946 l'Istituto italiano di credito fondiario con sede in Roma, è autorizzato a valersi, per l'emissione di cartelle fondiarie di saggio non superiore al 5 per cento, anche delle ipoteche iscritte in dipendenza di mutui stipulati a tasso d'interesse inferiore, a condizione che l'importo complessivo dei mutui così impegnati sia maggiore di quello nominale delle cartelle da emettersi, di tanto di quanto occorra per assicurare, con le semestralità corrispondenti, il regolare servizio delle cartelle emesse.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 129. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1945, n. 645.

Aumento del contributo obbligatorio, da parte dei mutilati e invalidi di guerra, a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 111;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo obbligatorio, da parte dei mutilati e invalidi di guerra, a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, è elevato a L. 10 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LUSSU — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 139. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1945, n. 646.

Norme integrative circa le attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132;

Visto il R. decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 306, convertito nella legge 15 maggio 1939, n. 965;

Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1941, n. 703, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1406;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 316;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 377;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

feriore, a condizione che l'importo complessivo dei mutui così impegnati sia maggiore di quello nominale delle cartelle da emettersi, di tanto di quanto occorra per assicurare, con le semestralità corrispondenti, il regolare servizio delle cartelle emesse.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 130. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1945, n. **645**.

Aumento del contributo obbligatorio, da parte dei mutilati e invalidi di guerra, a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'assistenza postbellica, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114, è sostituito dal seguente:

« L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra ha facoltà di imporre ai mutilati ed invalidi di guerra, divenuti tali in conseguenza di servizio militare, residenti nel Regno, i quali traggano dal pen-

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LUSSU — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 132. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1945, n. **646**.

Norme integrative circa le attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il R. decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132;
Visto il R. decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 306, convertito nella legge 15 maggio 1939, n. 965;
Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1941, n. 703, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1406;
Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 316;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al Ministero dell'assistenza post-bellica spettano i poteri e le attribuzioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, anche nei confronti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

delle famiglie dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, nonchè alle famiglie dei caduti civili della guerra.

Le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente ai cimiteri di guerra sono devolute al Ministero per l'assistenza post-bellica.

Art. 2.

Il servizio di assistenza dei connazionali rimpatriati dall'estero, previsto dai Regi decreti-legge 5 gennaio 1939, n. 206 e 11 maggio 1941, n. 703, passa al Ministero dell'assistenza post-bellica, ferme restando al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le altre attribuzioni ad esso spettanti in materia di collocamento e di avviamento al lavoro in genere dei connazionali rimpatriati.

I servizi centrali verranno a far parte del servizio di assistenza ai civili vittime della guerra; quelli periferici potranno essere ordinati con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica, emanato di concerto con quello per il tesoro, secondo le norme stabilite dall'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, per l'organizzazione degli uffici periferici del Ministero dell'assistenza post-bellica.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno effetto dal giorno 8 agosto 1945 e quelle di cui all'art. 2, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LUSSU — DE GASPERI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — BARBARESCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 157. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 647.
Modificazioni all'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1931, n. 153, e all'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernenti il Consiglio di amministrazione del Ministero dell'aeronautica.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1931, n. 153, è sostituito come appresso:

« Il comma 3° dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è sostituito dai seguenti:

Del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'aeronautica fanno parte i funzionari e gli ufficiali che abbiano la direzione effettiva di un servizio, preposti alla carica con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

I componenti del Consiglio, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari o dagli ufficiali chiamati a farne le veci, con determinazione ministeriale.

Del Consiglio fa pure parte il capo del personale civile, che in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, può essere sostituito dal funzionario chiamato a farne le veci, con determinazione ministeriale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CEVOLOTTO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 153. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 648.
Reclutamento di elettromeccanici di bordo del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 2 delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, approvato con R. decreto-legge 2 febbraio 1928, n. 741, convertito nella legge 16 febbraio 1929, n. 498, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1943, n. 160, che istituisce la categoria elettromeccanici di bordo del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica;

Vista la legge 23 aprile 1925, n. 563

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zionali rimpatriati.

I servizi centrali verranno a far parte del servizio di assistenza ai civili vittime della guerra; quelli periferici potranno essere ordinati con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica, emanato di concerto con quello per il tesoro, secondo le norme stabilite dall'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, per l'organizzazione degli uffici periferici del Ministero dell'assistenza post-bellica.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno effetto dal giorno 8 agosto 1945 e quelle di cui all'art. 2, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LUSSU — DE GASPERI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — BARBARESCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 132. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 647.
Composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1931, n. 153;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Ministero dell'aeronautica è costituito:

del Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, che lo presiede;
del Capo di stato maggiore dell'aeronautica;
del Capo del servizio tecnico;
del Capo del servizio amministrativo;
del Capo del servizio personale;
del Capo del servizio armamento;
del Capo del servizio rifornimenti e lavori;
del Capo del servizio aeronautica civile;
del Capo del servizio trasporti aerei;
del Capo del servizio sanità;
del Capo del servizio commissariato;
del Capo del servizio assistenza al volo;
del Capo del servizio motorizzazione;
del Capo del servizio costruzioni;
del Capo del servizio telecomunicazioni;
del Capo del servizio addestramento;
del Capo del servizio aeroporti;
del Capo del servizio meteorologico;
del Capo del servizio fotografico;
del Capo del servizio chimico;
del Capo del servizio cinematografico;
del Capo del servizio radiofonico;
del Capo del servizio stampa;
del Capo del servizio ispettivo;
del Capo del servizio segreteria del Ministro;
del Capo del servizio segreteria del Sottosegretario di Stato;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di amministrazione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio superiore;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio tecnico;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di disciplina;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di avanzamento;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di leva;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di ricompensa;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di onorificenza;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di promozione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di nomina;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di revisione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di controllo;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di vigilanza;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di sorveglianza;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di ispezione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di collaudo;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di verifica;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di accertamento;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di valutazione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di stima;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di perizia;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di arbitrato;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di conciliazione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di mediazione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di transazione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di composizione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di definizione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di risoluzione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di soluzione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di decisione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di giudizio;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di sentenza;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di condanna;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di assoluzione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di grazia;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di amnistia;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di indulto;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di commutazione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di riduzione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di aumento;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di sospensione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di revoca;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di annullamento;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di rettifica;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di integrazione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di modifica;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di abrogazione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di deroga;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di eccezione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di regola;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di norma;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di legge;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di decreto;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di regolamento;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di istruzione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di circolare;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di ordine;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di disposizione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di provvedimento;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di atto;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di documento;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di scritto;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di lettera;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di telegramma;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di radiogramma;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di telefonata;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di colloquio;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di riunione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di seduta;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di adunanza;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di assemblea;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di congresso;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di convegno;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di conferenza;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di dibattito;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di discussione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di votazione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di elezione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di nomina;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di designazione;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di proposta;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di richiesta;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di domanda;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di istanza;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di ricorso;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di reclamo;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di protesta;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di denuncia;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di querela;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di accusa;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di difesa;
del Capo del servizio segreteria del Consiglio di testimonianza

avieri ed avieri scelti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

motoristi - montatori - armieri artiglieri - elettricisti - automobilisti.

Art. 2.

Per ottenere il passaggio nella categoria elettromeccanici di bordo, i militari di cui al precedente articolo che ne facciano domanda, dovranno essere in possesso della licenza di una scuola media inferiore e superare un apposito corso di istruzione, da istituire secondo programma, modalità e durata, che saranno stabiliti nel bando di concorso.

Art. 3.

I posti da mettere a concorso dovranno essere contenuti nei limiti degli organici in vigore, per il ruolo specialisti della Regia aeronautica.

Ai sensi, pertanto, di quanto disposto dall'art. 7 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 741, il Ministro per l'aeronautica provvederà ad una nuova ripartizione dei posti complessivamente stabiliti per le categorie di cui all'art. 1, comprendendovi quelli che, in relazione alle esigenze di servizio, saranno devoluti alla categoria elettromeccanici di bordo.

Art. 4.

I sottufficiali, primi avieri ed avieri scelti, che avranno superato il corso di cui all'art. 2, saranno trasferiti nella categoria elettromeccanici di bordo, col loro grado e la loro anzianità e seguiranno, secondo l'ordine della graduatoria del concorso, i pari grado della medesima anzianità.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CIVOLOTTO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 25. — FRASCA

14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni, riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visti i Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733; 5 gennaio 1928, n. 10, e 31 maggio 1928, n. 1253, concernenti l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta l'opportunità di abolire per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le « designazioni annuali » di cui agli articoli 16 e 18 dell'ordinamento approvato col R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e di ripristinare in loro vece le « qualifiche » contemplate dagli articoli 12 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1946 sono abolite, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le « designazioni annuali » di cui agli articoli 16, 17, 18 dell'ordinamento approvato col R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, ed in loro vece sono ripristinate le « qualifiche annuali » ai sensi degli articoli 12 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che demandavano alla competenza del direttore generale le decisioni sui ricorsi del personale in materia di qualifiche, e le modificazioni alle qualifiche stesse per gli impiegati già incorsi in punizioni disciplinari. L'abrogazione suddetta ha effetto dal 1° gennaio 1946.

Sui ricorsi e sulle modificazioni alle qualifiche decide il Consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 12 e 80 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

qualifiche della Regia accademia.

Ai sensi, pertanto, di quanto disposto dall'art. 7 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 741, il Ministro per l'aeronautica provvederà ad una nuova ripartizione dei posti complessivamente stabiliti per le categorie di cui all'art. 1, comprendendovi quelli che, in relazione alle esigenze di servizio, saranno devoluti alla categoria elettromeccanici di bordo.

Art. 4.

I sottufficiali, primi avieri ed avieri scelti, che avranno superato il corso di cui all'art. 2, saranno trasferiti nella categoria elettromeccanici di bordo, col loro grado e la loro anzianità e seguiranno, secondo l'ordine della graduatoria del concorso, i pari grado della medesima anzianità.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CICOGNANI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio* n. 135. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 649.

Ripristino delle qualifiche annuali al personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica; il R. decreto-legge 6 aprile 1945, n. 58;

Ritenuta l'opportunità di abolire per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le « designazioni annuali » di cui agli articoli 16 e 18 dell'ordinamento approvato col R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e di ripristinare in loro vece le « qualifiche » contemplate dagli articoli 12 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1946 sono abolite, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le « designazioni annuali » di cui agli articoli 16, 17, 18 dell'ordinamento approvato col R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, ed in loro vece sono ripristinate le « qualifiche annuali » ai sensi degli articoli 12 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1421, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che demandavano alla competenza del direttore generale le decisioni sui ricorsi del personale in materia di qualifiche, e le modificazioni alle qualifiche stesse per gli impiegati già incorsi in punizioni disciplinari. L'abrogazione suddetta ha effetto dal 1° gennaio 1946.

Sui ricorsi e sulle modificazioni alle qualifiche decide il Consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 12 e 89 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCELBA — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio* n. 115. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 1945.

Cessazione dal 1° dicembre 1945, delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, circa la sospensione dell'applicabilità delle norme che richiedono, per l'emanazione di decreti luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende, tra l'altro, fino a nuova disposizione, l'obbligo della audizione del Consiglio di Stato relativamente ai provvedimenti, per la cui emanazione è chiesto il parere del Consiglio stesso;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di determinare la data in cui debbano riprendere vigore le norme concernenti l'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato;

Ritenuto che sono venute a cessare le ragioni che avevano determinato l'emanazione delle disposizioni eccezionali di cui sopra;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1945 cessano di avere efficacia le disposizioni del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospendono l'applicabilità delle norme che richiedono, per l'emanazione di decreti luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato.

Roma, addì 17 ottobre 1945

PARRI

(1805)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Assetto della legislazione nei territori liberati - Gestione delle imposte di consumo appaltate ai consorzi degli esercenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Considerato che in forza dell'art. 12 del decreto legislativo 26 aprile 1944, n. 151, adottato dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, le gestioni in forza delle quali i Comuni abbiano assunto la gestione diretta del servizio di riscossione delle imposte di consumo ovvero l'abbiano conferita all'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (Ingic).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per l'interno
PARRI

(1812)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

sizione, l'obbligo della audizione del Consiglio di Stato relativamente ai provvedimenti, per la cui emanazione è chiesto il parere del Consiglio stesso;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di determinare la data in cui debbano riprendere vigore le norme concernenti l'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato;

Ritenuto che sono venute a cessare le ragioni che avevano determinato l'emanazione delle disposizioni eccezionali di cui sopra;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1945 cessano di avere efficacia le disposizioni del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospendono l'applicabilità delle norme che richiedono, per l'emanazione di decreti luogotenenziali e di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato.

Roma, addì 17 ottobre 1945

PARRI

(1805)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Assetto della legislazione nei territori liberati - Gestione delle imposte di consumo appaltate ai consorzi degli esercenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO COL
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Considerato che in forza dell'art. 12 del decreto legislativo 26 aprile 1944, n. 151, adottato dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, le gestioni condotte dai consorzi esercenti dovranno cessare col 31 dicembre 1944 per essere assunte dall'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, sempre che i Comuni non intendessero condurle direttamente;

Ritenuta l'opportunità di non modificare lo stato di fatto che sia derivato dall'attuazione di tale disposizione;

Decreta:

Fermo restando l'obbligo dell'approvazione tutoria, sono dichiarate valide le deliberazioni adottate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, in applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo 26 aprile 1944, n. 151, del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Il Ministro per l'interno
PARRI

(1812)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca, compresi gli automezzi di pertinenza della già milizia nazionale forestale e dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: GRIECO

(1869)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.

Nomina della commissaria straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici approvato con R. decreto 14 luglio 1927, n. 1481;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 310;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Cassa suddetta;

Decreta:

La signora Colabianchi Severina è nominata commissaria straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

Roma, addì 21 settembre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1680)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Conferma del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Trapani.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto prefettizio in data 16 marzo 1944, con il quale il sig. D'Ali Antonino venne confermato nella carica di presidente del Monte di credito su pegno di Trapani e l'avv. Messina Andrea venne nominato vice presidente del Monte stesso in sostituzione del sig. Francesco Ponte;

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Cartiera di Ovaro » società anonima, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Cartiera di Ovaro » società anonima, con sede in Milano, via Elemosinieri, 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Cartiera di Ovaro » società anonima, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giuseppe Roda.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1685)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Boehringer », società anonima, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Boehringer » società anonima (prodotti chimici), con sede in Milano, via Roma, 58, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

14 luglio 1937, n. 1481;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 210;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Cassa suddetta;

Decreta:

La signora Calabianchi Severina è nominata commissaria straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

Roma, addì 21 settembre 1945

Il Ministro: Romano Mi

(1680)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Conferma del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Trapani.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 27 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto prefettizio in data 16 marzo 1944, con il quale il sig. D'Alì Antonino venne confermato nella carica di presidente del Monte di credito su pegno di Trapani e l'avv. Messina Andrea venne nominato vice presidente del Monte stesso in sostituzione del cav. Francesco Poma;

Decreta:

I signori D'Alì Antonino e avv. Messina Andrea sono confermati, rispettivamente, nella carica di presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Trapani per il quadriennio 1945-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

p. *Il Ministro*: Persico

(1693)

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Cartiera di Ovaro » società anonima, con sede in Milano, via Clemosinieri, 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Cartiera di Ovaro » società anonima, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giuseppe Rota.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1685)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Boehringer », società anonima, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Boehringer » società anonima (prodotti chimici), con sede in Milano, via Roma, 98, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Boehringer » società anonima, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Piero Pogliani.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1686)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi delle Corti di appello di Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro ed altre.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 500, ed il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 413, relativa alla concessione di benefici ai patrocinanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto; il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori ed il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24, col quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore;

Visti il decreto Ministeriale 12 maggio 1945, col quale è stata indetta una sessione di esami di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Cagliari e il decreto Ministeriale 6 ottobre 1945, col quale è stato disposto il rinvio delle prove scritte di tale sessione;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti d'appello di Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro, Genova, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Potenza, Torino, Venezia e presso la sede del Tribunale di Salerno e di fissare unitamente il diario delle prove scritte per gli esami di Cagliari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi delle Corti di appello di Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro, Genova, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Potenza, Torino, Venezia e presso la sede del Tribunale di Salerno.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore nove nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo, il 23 gennaio 1946;

procedura civile e penale, il 24 gennaio 1946.

Le prove scritte della sessione di esami indetta presso

I documenti rilasciati dalle competenti autorità militari, comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero è in possesso dei requisiti prevsiti dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Coloro che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino nell'impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4 possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 500, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1815)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Vista la lettera 18 luglio u. s., con la quale la Federazione italiana dei Consorzi agrari informa che il prof. dott. Di Giacomo Giovanni, con decreto prefettizio del 12 febbraio 1945 è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1941, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 20 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto; il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori ed il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24, col quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore;

Visti il decreto Ministeriale 12 maggio 1945, col quale è stata indetta una sessione di esami di procuratore presso la sola Corte d'appello di Cagliari e il decreto Ministeriale 6 ottobre 1945, col quale è stato disposto il rinvio delle prove scritte di tale sessione;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti d'appello di Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro, Genova, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Potenza, Torino, Venezia e presso la sede del Tribunale di Salerno e di fissare nuovamente il diario delle prove scritte per gli esami di Cagliari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi delle Corti di appello di Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro, Genova, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Potenza, Torino, Venezia e presso la sede del Tribunale di Salerno.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore nove nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo, il 23 gennaio 1946;

procedura civile e penale, il 24 gennaio 1946.

Le prove scritte della sessione di esami indetta presso la sede della Corte d'appello di Cagliari, con decreto Ministeriale 12 maggio 1945, si terranno nelle ore e nei giorni sopra indicati.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le Corti d'Appello entro il 29 dicembre 1945, corredate dei seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;

2) certificato di compiuta pratica;

3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1815)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Vista la lettera 18 luglio u. s., con la quale la Federazione italiana dei Consorzi agrari informa che il prof. dott. Di Giacomo Giovanni, con decreto prefettizio del 12 febbraio 1945 è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al prof. dott. Di Giacomo Giovanni è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Terni, a sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 12 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(1768)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785084

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1945.

Determinazione di un nuovo valore dei buoni assegnati ai conferenti cereali ai « Granai del popolo » per l'acquisto di tessuti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1945, n. 58, recante norme per la disciplina del raccolto 1945 del grano e degli altri cereali;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1945, n. 68, relativo ai prezzi dei cereali del raccolto 1945 conferiti ai « Granai del popolo »;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1945, concernente l'assegnazione di buoni per l'acquisto di tessuti ai conferenti cereali ai « Granai del popolo »;

Ritenuta la necessità di variare il valore di detti buoni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 23 luglio 1945 viene modificato come segue:

« Tutti coloro che conferiscono cereali ai « Granai del popolo » grano tenero o duro, orzo e segale di produzione 1945, in quantità di almeno un quintale, ricevono dagli Enti ammassatori, oltre ai prezzi fissati col decreto Ministeriale 4 giugno 1945, un buono per l'acquisto di tessuti di cotone a prezzo speciale, per un importo stabilito come segue:

Italia insulare: L. 500 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Italia meridionale, Lazio, Abruzzi e Molise: L. 350 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Toscana, Marche e Umbria: L. 250 per q.le conferito e frazioni in proporzione ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'industria e commercio
GROSCHI

Veduta la determinazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 11 ottobre 1945;

Decreta:

Art. 1.

Il corrispettivo in denaro per l'olio da conferire agli « Olearî del popolo » nella campagna d'ammasso 1945-46, con decorrenza dal 1° ottobre c. a. — stabilito nelle misure seguenti — è costituito da una quota pari ai 2/3 rappresentante il prezzo e da un'altra integrativa pari ad 1/3 a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese colturali:

olio di oliva di 1ª categoria, con acidità fino a 2°, L. 18.000 a quintale;

olio di oliva di 2ª categoria, con acidità fino a 5°, L. 16.900 a quintale;

olio di oliva di 3ª categoria, con acidità fino a 7°, L. 16.000 a quintale;

olio lampante con acidità base 7°, L. 15.100 a quintale;

olio lavato, scaldato, d'inferno, con acidità base 7°, L. 14.100 a quintale.

I suddetti corrispettivi si riferiscono a prodotto nudo, franco magazzino di raccolta o del produttore, nel caso in cui sia stato autorizzato il deposito fiduciario presso i magazzini del produttore stesso.

Art. 2.

Per gli olii commestibili il corrispettivo in denaro di cui al precedente articolo è riferito a prodotto esente da difetti organolettici, non filtrato e con una tolleranza di umidità e di impurità del 0,20 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 0,20 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio conferito.

Per l'olio commestibile che abbia una percentuale di umidità e di impurità inferiore al 0,20 % verrà corrisposto al produttore un compenso di L. 20 a quintale, a titolo di rimborso delle spese di filtrazione.

Per l'olio lampante e per quello lavato, scaldato e di inferno, con acidità diversa da quella base di 7°, il corrispettivo sarà aumentato o diminuito in ragione dell'1 % per ogni grado di acidità in meno o in più.

Per detti olii è ammessa una tolleranza di umidità e di impurità del 0,50 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 0,50 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Art. 3.

Le somme dei canoni di affitto ed enfiteutici

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

grano e degli altri cereali;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1945, n. 68, relativo ai prezzi dei cereali del raccolto 1945 conferiti ai « Granai del popolo »;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1945, concernente l'assegnazione di buoni per l'acquisto di tessuti ai conferenti cereali ai « Granai del popolo »;

Ritenuta la necessità di variare il valore di detti buoni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 23 luglio 1945 viene modificato come segue:

« Tutti coloro che conferiscono cereali ai « Granai del popolo » grano tenero o duro, orzo e segale di produzione 1945, in quantità di almeno un quintale, ricevono dagli Enti ammassatori, oltre ai prezzi fissati col decreto Ministeriale 4 giugno 1945, un buono per l'acquisto di tessuti di cotone a prezzo speciale, per un importo stabilito come segue:

Italia insulare: L. 500 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Italia meridionale, Lazio, Abruzzi e Molise: L. 350 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Toscana, Marche e Umbria: L. 250 per q.le conferito e frazioni in proporzione ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1810)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.

Determinazione dei prezzi degli oli di oliva per la campagna 1945-46.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1945, n. 108, che detta norme per la disciplina della produzione olearia della campagna 1945-46;

Ritenuta la necessità di determinare i prezzi dell'olio di oliva che sarà conferito agli « Oleari del popolo »;

di 2,3 rappresentante il prezzo e da un'altra integrativa pari ad 1,3 a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese colturali:

olio di oliva di 1ª categoria, con acidità fino a 2°, L. 18.000 a quintale;

olio di oliva di 2ª categoria, con acidità fino a 5°, L. 16.900 a quintale;

olio di oliva di 3ª categoria, con acidità fino a 7°, L. 16.000 a quintale;

olio lampante con acidità base 7°, L. 15.100 a quintale;

olio lavato, scaldato, d'inferno, con acidità base 7°, L. 14.100 a quintale.

I suddetti corrispettivi si riferiscono a prodotto nudo, franco magazzino di raccolta o del produttore, nel caso in cui sia stato autorizzato il deposito fiduciario presso i magazzini del produttore stesso.

Art. 2.

Per gli oli commestibili il corrispettivo in denaro di cui al precedente articolo è riferito a prodotto esente da difetti organolettici, non filtrato e con una tolleranza di umidità e di impurità del 0,20 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 0,20 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio conferito.

Per l'olio commestibile che abbia una percentuale di umidità e di impurità inferiore al 0,20 % verrà corrisposto al produttore un compenso di L. 30 a quintale, a titolo di rimborso delle spese di filtrazione.

Per l'olio lampante e per quello lavato, scaldato e di inferno, con acidità diversa da quella base di 7°, il corrispettivo sarà aumentato o diminuito in ragione dell'1 % per ogni grado di acidità in meno o in più.

Per detti oli è ammessa una tolleranza di umidità e di impurità del 0,50 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 0,50 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Art. 3.

In pagamento dei canoni di affitto od enfiteutici relativi all'annata agraria 1944-45 e convenuti in quantitativi di olio di cui all'art. 1, o con riferimento al valore di tale prodotto, è dovuto al locatore il solo prezzo, mentre il sussidio di coltivazione spetta all'affittuario od enfiteuta.

Art. 4.

Per il pagamento del prezzo e del sussidio di coltivazione si applicano le seguenti disposizioni:

All'atto della consegna dell'olio, l'affittuario od enfiteuta deve dichiarare al Consorzio agrario quale è la quota che versa per conto del locatore o che dovrà essere versata dal locatore al quale sia stata materialmente consegnata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Consorzio agrario deve rilasciare due distinti bollettini di consegna: uno intestato all'affittuario per l'olio a questi appartenente, e l'altro anche intestato all'affittuario ma con la dizione: « per fitto in natura dovuto al locatore ..... », per l'olio versato dall'affittuario come estaglio in natura.

Nel caso che l'olio sia versato direttamente dal locatore che lo ha ricevuto come estaglio, il bollettino di consegna dovrà essere parimenti intestato all'affittuario con l'indicazione del locatore al quale si riferisce l'estaglio.

L'ammontare complessivo, risultante dal bollettino di consegna, riferentesi a canone per fitto in natura, sarà pagato per 1/3 all'affittuario e per 2/3 al locatore, mediante firma di quietanza apposta da entrambi.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i rapporti contrattuali che prevedono la corresponsione con canoni di affitto in olio del raccolto 1945 e quindi anche al subaffittuario nei confronti dell'affittuario.

Per eventuali consegne di quote corrispondenti a canoni di fitto in olio, già avvenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto, all'avente diritto è data la rivalsa del sussidio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il Ministro: GIULIO.

(1881)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimenti di professori universitari

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti effettuati nei confronti dei sottoindicati professori nella facoltà e per la cattedra per ciascuno di essi indicata:

Facoltà di giurisprudenza:

Diritto e procedura penale, Pisa, prof. Arturo Santoro.

Facoltà di lettere e filosofia:

Geografia, Bologna, prof. Antonio Renato Toniolo;

Letteratura italiana, Bologna, prof. Carlo Calcaterra;

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 ottobre 1945 - N. 218

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canada	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,52
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Fulone Sud X	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	102,275
id. 3,50 % 1902	»	91,50
id. 3 % lordo	»	82,50
id. 5 % 1935	»	97,325
Redimibile 3,50 % 1934	»	96,25
id. 3,50 % 1935	»	97,675
id. 3 % 1936	»	98,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,475
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98,175
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,975
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	98 —
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,925
id. 5 % (15 settembre 1951)	»	91,80
id. 5 % quinq. 1950 (2 serie)	»	98,10
id. 5 % quinq. 1950 (3 serie)	»	98,75

Media dei cambi e dei titoli del 19 ottobre 1945 - N. 219

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canada	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,52
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	27,31

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di consegna, riferentesi a canone per atto in olio, sarà pagato per 1/3 all'affittuario e per 2/3 al locatore, mediante firma di quietanza apposta da entrambi.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i rapporti contrattuali che prevedono la corresponsione con canoni di affitto in olio del raccolto 1945 e quindi anche al subaffittuario nei confronti dell'affittuario.

Per eventuali consegne di quote corrispondenti a canoni di atto in olio, già avvenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto, all'avente diritto è data la rivalsa del sussidio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il Ministro: GIELLO

(1811)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimenti di professori universitari

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti ufficiali nei confronti dei sottoindicati professori nella Facoltà e per la cattedra per ciascuno di essi indicata:

Facoltà di giurisprudenza:

Diritto e procedura penale, Pisa, prof. Arturo Santoro.

Facoltà di lettere e filosofia:

Geografia, Bologna, prof. Antonio Renato Toniolo;
Letteratura italiana, Bologna, prof. Carlo Calcaterra;
Letteratura latina, Padova, prof. Nicola Festa;
Geologia, Padova, prof. Carlo Tagliavini.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Farmacologia, Bologna, prof. Alfredo Chiesoli;
Clinica medica generale e terapia medica, Padova, prof. Pio Insalata;
Clinica ostetrica, Padova, prof. Alfredo Santomauro.

La Facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dovrà, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le loro proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti. I quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1817)

Media dei cambi e dei titoli del 19 ottobre 1945 - N. 219

Argentina		1	29,778
Australia		»	323,70
Belgio		»	2,9845
Canada		»	5,417
Danimarca		»	90,909
Egitto		»	29,8783
Francia		»	415 —
Gran Bretagna		»	2,015
India (Bombay)		»	400 —
Nuova Zelanda		»	20,749
Olanda		»	323,42
Portogallo		»	37,7415
Spagna		»	4,057
Stati Uniti America		»	9,13
Svezia		»	100 —
Svizzera		»	23,845
Turchia		»	77,52
Unione Sud A.		»	403,50
Rendita 5,50 % 1936		»	102,975
id. 3,50 % 1902		»	91,50
id. 3 % lordo		»	82,50
id. 5 % 1935		»	97,325
Redimibile 3,50 % 1934		»	90,45
id. 5 % 1936		»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	98,25
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	98,50
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	98,175
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	97,975
id.	5 % (15 settembre 1950)	»	98 —
id.	5 % (15 aprile 1951)	»	97,925
id.	4 % (15 settembre 1951)	»	91,80
id.	5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,10
id.	5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,75

Media dei cambi e dei titoli del 19 ottobre 1945 - N. 219

Argentina		1	29,778
Australia		»	323,70
Belgio		»	2,9845
Canada		»	5,417
Danimarca		»	90,909
Egitto		»	29,8783
Francia		»	415 —
Gran Bretagna		»	2,015
India (Bombay)		»	400 —
Nuova Zelanda		»	20,749
Olanda		»	323,42
Portogallo		»	37,7415
Spagna		»	4,057
Stati Uniti America		»	9,13
Svezia		»	100 —
Svizzera		»	23,845
Turchia		»	77,52
Unione Sud A.		»	403,50
Rendita 5,50 % 1936		»	102,85
id. 3,50 % 1902		»	91,50
id. 3 % lordo		»	82,50
id. 5 % 1935		»	97,325
Redimibile 3,50 % 1934		»	90,45
id. 5 % 1936		»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	98,25
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	98,50
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	98,075
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	97,925
id.	5 % (15 settembre 1950)	»	97,90
id.	5 % (15 aprile 1951)	»	97,825
id.	4 % (15 settembre 1951)	»	91,80
id.	5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,55
id.	5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,775

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(2ª pubblicazione). Avviso n. 16

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1913, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Sanfilippo Giulia fu Carmelo, donde, in Palermo, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 542, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, in data 18 gennaio 1944, a favore di Sanfilippo Giulia, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % 1943, per l'importo di L. 2000, presentati per la convalida.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli in essa rappresentati.

Roma, addì 11 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1553)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 15

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottodescritte ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208 — Data: 20 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Istituto nazionale della previdenza sociale — Titoli del Debito pubblico: quietanza estinzione — Capitale: L. 115.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2559 — Data: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Della Pica Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza estinzione — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 15 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti — Intestazione: Buscitti Donato di Tommaso — Titoli del Debito pubblico: P. I. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 261 — Data: 6 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Petrella Michele fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. I. 3,50 %, nominativi 3 — Capitale: L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 431 — Data: 29 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio riscossione — Intestazione: Tucciarone Ignazio fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 1750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 532 — Data: 9 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lombardi Pietro fu Vito Donato — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 210.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provvisori, dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1774)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950)

(1ª pubblicazione) Avviso n. 16

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 590, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950): n. 852 serie 3ª di L. 1500 capitale nominale; n. 368 serie 4ª di L. 500 capitale nominale; n. 258 serie 5ª di L. 2000 capitale nominale; n. 224 serie 7ª di L. 10.000 capitale nominale; n. 64 serie 8ª di L. 5000 capitale nominale; n. 208 serie 9ª di L. 50.000 capitale nominale; n. 211 serie 22ª di L. 5000 capitale nominale; n. 182 serie 26ª di L. 20.000 capitale nominale; tutti intestati a Bellofiore Francesca fu Francesco, moglie di Buonanni Francesco fu Raffaele, domiciliato a Napoli, con vincolo dotale, col pignoramento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1775)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Errata-corrige relativa a decreti Ministeriali autorizzanti ad aumentare le tariffe di assicurazioni sulla vita apportandovi le seguenti rettifiche:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

generale 15 gennaio 1915, n. 19, si notifica che da Sanfilippo Salvatore fu Carmelo, domic. in Palermo, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168 T. n. 544, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, in data 18 gennaio 1945, a favore di Sanfilippo Giulia, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 5 % 1943, per l'importo di L. 5000, presentati per la convalida.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state mosse opposizioni a cui ha denunciato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, poichè, se l'opposizione fosse in proposito, la ricevuta stessa, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli in essa rappresentati.

Roma, addì 11 settembre 1945

Il direttore generale: Cosri

(1553)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 15

(*1ª pubblicazione*)

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 968 — Data: 26 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Istituto nazionale della previdenza sociale — Titoli del Debito pubblico: quinquennale 5 % 1936 — Capitale: L. 11.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2729 — Data: 17 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Della Peca Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quinquennale 5 % 1936 — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 15 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti — Intestazione: Rispoli Donato di Tommaso — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 % nominativi 1 — Capitale: L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 261 — Data: 6 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Perrella Michele di Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 % nominativi 3 — Capitale: L. 36.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 258 Mod. A — Data: 18 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Iannotta Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 735.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 125 — Data: 25 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Chiatini Bianca in Lioncello — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 301,70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 868 — Data: 30 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Rigoardelli Ignazio fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 21.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state prodotte opposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi titoli ai termini di legge.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: Cosri

(1774)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950)

Avviso n. 16.

(*1ª pubblicazione*)

In osservanza dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1912, n. 390, ed in dei decreto legislativo Luogotenenziale 26 gennaio 1945, n. 12, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950), n. 25 serie 3 di L. 1500 capitale nominale n. 208 serie 4 di L. 500 capitale di L. 1500 capitale nominale n. 208 serie 4 di L. 500 capitale nominale; n. 208 serie 5ª di L. 500 capitale nominale; n. 64 serie 6ª di L. 5000 capitale nominale; n. 64 serie 6ª di L. 5000 capitale nominale; n. 208 serie 20 di L. 5000 capitale, L. 500 capitale nominale; n. 208 serie 20 di L. 5000 capitale nominale; n. 141 nominale; n. 211 serie 23ª di L. 5000 capitale nominale; n. 141 serie 30 di L. 20.000 capitale nominale; tutti intestati a Petrillo Luigi, Lorenzo e Francesco maggiori di femminili Teresa, Lucrezia e Francesco minori di femminili Teresa, Lucrezia e Francesco minori di femminili Teresa, Lucrezia e Francesco min

l) 4 giugno 1945 — Assicurazioni generali - *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1945, n. 68, 3 pag. col. 1ª, linea 1, ove è detto «2 %» leggasi «2 per mille»;

m) 7 giugno 1945 — Il Mondo - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 884, col. 2ª, linea 48, ove è detto «3 %» leggasi «3 per mille»;

n) 7 giugno 1945 — Alleanza - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col. 1ª, linea 38, ove è detto «3 %» leggasi «3 per mille»;

o) 7 giugno 1945 — Alleanza - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col. 1ª, linea 54, ove è detto «4 %» leggasi «4 per mille»;

p) 7 giugno 1945 — Alleanza - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col. 2ª, linea 1, ove è detto «2 %» leggasi «2 per mille»;

q) 7 giugno 1945 — Italiana Vita - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col. 2ª, linea 16, ove è detto «3 %» leggasi «3 per mille»;

r) 7 giugno 1945 — Italiana Vita - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 886, col. 1ª, linea 7, ove è detto «2 %» leggasi «2 per mille».

(1773)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco di decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicate pel pareggio del bilancio 1945.

Decreto interministeriale 8 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Catania, importo del mutuo L. 21.500.000.

Decreto interministeriale 7 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Salerno, importo del mutuo L. 31.000.000.

Decreto interministeriale 10 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Pistoia, importo del mutuo L. 12.500.000.

Decreto interministeriale 7 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Alessandria, importo del mutuo L. 11.500.000.

Decreto interministeriale 29 agosto 1945, Amministrazione provinciale di Grosseto, importo del mutuo L. 11.500.000.

Decreto interministeriale 6 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Ancona, importo del mutuo L. 22.000.000.

Decreto interministeriale 7 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Firenze, importo del mutuo L. 32.000.000.

Decreto interministeriale 4 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Pescara, importo del mutuo L. 18.000.000.

Decreto interministeriale 30 agosto 1945, Amministrazione provinciale di Ragusa, importo del mutuo L. [illegible].

Decreto interministeriale 18 agosto 1945, Amministrazione provinciale di Trapani, importo del mutuo L. 7.500.000.

(1783) p. *Il Ministro*: VICENTINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1945, n. 46, è stato esclus[illegible] dalla esecutorietà verno Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 15 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 FEBBRAIO 1945, N. 46.
Disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate.

(1818)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 20 settembre 1945, entrino in vigore e abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Nonpertanto ordino che i decreti legislativi Luogotenenziali nn. 545 e 546 del 7 settembre 1945, entrino in vigore nel suddetto territorio a partire dalla data in cui il Governo Militare Alleato approverà il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 21 del su menzionato decreto legislativo Luogotenenziale n. 545 del 7 settembre 1945.

In data 17 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1819)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 22 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Go[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n. 7 giugno 1945 — Albenga - *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col. 2ª, linea 1, ove è detto «..... lessero ..2 per mille», leggasi: «..... lessero ..3 per mille»;

n. 7 giugno 1945 — Imperia Vita - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col. 2ª, linea 43, ove è detto «..... lessero ..3 per mille», leggasi: «..... lessero ..2 per mille»;

n. 7 giugno 1945 — Italiana Vita - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1945, n. 72, a pag. 885, col. 1ª, linea 7, ove è detto «..... lessero ..2 per mille», leggasi: «..... lessero ..3 per mille».

(1773)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco di decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicate pel pareggio del bilancio 1945.

Decreto interministeriale 8 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Cuneo, importo del mutuo L. 21.500.000.

Decreto interministeriale 7 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Salerno, importo del mutuo L. 31.000.000.

Decreto interministeriale 10 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Pistoia, importo del mutuo L. 12.000.000.

Decreto interministeriale 7 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Catanzaro, importo del mutuo L. 11.500.000.

Decreto interministeriale 24 agosto 1945, Amministrazione provinciale di Cremona, importo del mutuo L. 11.500.000.

Decreto interministeriale 6 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Ancona, importo del mutuo L. 22.000.000.

Decreto interministeriale 7 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Firenze, importo del mutuo L. 37.500.000.

Decreto interministeriale 1 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Pescara, importo del mutuo L. 18.000.000.

Decreto interministeriale 31 agosto 1945, Amministrazione Provinciale di Ragusa, importo del mutuo L. [illegible]

Decreto interministeriale 18 agosto 1945, Amministrazione provinciale di Trapani, importo del mutuo L. 7.000.000.

(1782)

p. *Il Ministro*: Vicentini

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, è stato esteso dalla esecutorietà a tutto il territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 29 marzo 1945, e con ordinanza n. 2 pubblicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle summenzionate ordinanze, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il decreto sottoindicato abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato.

M. CARR
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46
Istituzione del procedimento delle indennità di requisizione degli immobili requisiti dalle Autorità Alleate.

(1818)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 20 settembre 1945, entrino in vigore e abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Nonchè ordino che i decreti legislativi Luogotenenziali nn. 545 e 546 del 7 settembre 1945, entrino in vigore nel suddetto territorio a partire dalla data in cui il Governo Militare Alleato approverà il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 21 del su menzionato decreto legislativo Luogotenenziale n. 545 del 7 settembre 1945.

In data 17 ottobre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1819)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 22 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 ottobre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1820)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23 6

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
26 Oct 45.

AC/4010/L.
MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.126 of 20 October 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance (Property Control)

(a) Decree of the Lieutenant General of 2 Aug 45. Appointing members to the Public Health Council for the Province of Nuoro.

(b) Finance (Property Control)

(b) Decree of the Lieutenant General of 2 Aug 45. Appointing members to the Public Health Council for the Province of Teramo.

(c) Finance (Property Control) RC Lombardia

(c) Decree of the President of the Council of Ministers of 14 October 1945. Validating the dismissal of employees of the "Agenzia Stefani".

(d) Finance (Property Control) RC Lombardia

(d) Ministerial Decree of 16 September 1945. Placing the firm styled "Sideros" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(e) Public Health

(e) Ministerial Decree of 16 September 1945. Placing the "Chlorodont" Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(f) Public Health

(f) Ministerial Decree of 16 September 1945. Placing the firm styled Giuseppe Fiebiger with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(Property Control) for the Province of Teramo.

(b) Finance (Property Control)	(b) Decree of the Lieutenant General of 2 Aug 45. Appointing members to the Public Health Council for the Province of Teramo.
(c) Finance (Property Control) RC Lombardia	(c) Decree of the President of the Council of Ministers of 14 October 1945. Validating the dismissal of employees of the "Agenzia Stefani".
(d) Finance (Property Control) RC Lombardia	(d) Ministerial Decree of 16 September 1945. Placing the firm styled "Sideros" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.
(e) Public Health	(e) Ministerial Decree of 16 September 1945. Placing the "Chlorodont" Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.
(f) Public Health	(f) Ministerial Decree of 16 September 1945. Placing the firm styled Giuseppe Fiebiger with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.
(g) Public Relations	(g) Ministerial Decree of 16 September 1945. Placing the Alfred H.Schutte Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.
(h) Finance Property Control) RC Lombardia	(h) Ministerial Decree of 16 September 1945. Placing the Nastri and Treccie Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.
(i) Finance (Property Control) RC Lombardia	(i) Ministerial Decree of 16 September 1945. Placing the "Gubra" Company Limited with head office in Desio (Milano) under receivership and appointing a receiver.

15

7515

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(j)
Finance
Property Control)
RC Lombardia

(j) Ministerial Decree of 18 September 1945.
Placing the "Carlo Barberich" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(k)
Public Health

(k) Ministerial Decree of 2 October 1945.
Validating the dismissals of employees of the National Institute for assisting sick labourers.

(l)
Finance

(l) Ministerial Decree of 5 October 1945.
Validating the dismissal of employees of the National Insurance Institute against Injuries.

(m)
Industry

(m) Ministerial Decree of 12 October 1945.
Validating the dismissal of personnel of the National Seamens' Society.

(n)
Industry

(n) Ministerial Decree of 13 October 1945.
Validating the dismissal of personnel of the Ente Nazionale Metano.

(o)
Price Office
Public Health

(o) Decree of the High Commissioner of Hygiene and Public Health of 16 October 1945.
Increasing the selling price of special medical products to the public.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Saturday, 3rd November 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

JOHN K. WEBER,
Col. Infantry,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 20 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-354

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; semestrale . 350; trimestrale . 200; Un fascicolo . . 8
All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; semestr. . 700; trimestr. . 400; Un fascicolo . . 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo . . . . . L. 400 —; semestrale . . . . 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo . . . . L. 800 —; semestrale . . . . 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; semestrale . 200; trimestrale . 120; Un fascicolo . . 8
All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; semestrale . 500; trimestrale . 300; Un fascicolo . . 20

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 1646

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro . . . . . Pag. 1646

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Teramo . . . . . Pag. 1646

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio dei dipendenti dell'Agenzia Stefani . . . . Pag. 1646

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Sideros, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . Pag. 1647

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima «Nastri e treccie», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1648

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della «Gubra» società anonima, con sede in Desio (Milano), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1648

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta «Carlo Barberich» Società in accomandita», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1648

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Istituto nazionale malattia lavoratori. Pag. 1649

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . . . Pag. 1649

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia { Abb. anno . . L. 600 ; semestrale . 350 ; trimestrale . 200 ; Un fascicolo . . 8 } All'Estero { Abb. anno . L. 1.200 ; semestr. 700 ; trimestr. 400 ; Un fascicolo . . 20 }

In Italia { Abb. anno . . L. 400 ; semestrale . 200 ; trimestrale . 120 ; Un fascicolo . . 8 } All'Estero { Abb. anno . . L. 800 ; semestrale . 500 ; trimestrale . 300 ; Un fascicolo . . 20 }

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 400 — ; semestrale . . . . 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari }

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 800 — ; semestrale . . . . 500 — ; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia. }

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 1646

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro . . . . . Pag. 1646

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Teramo . . . . . Pag. 1646

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio dei dipendenti dell'Agenzia Stefani . . . . Pag. 1646

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Sideros, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . Pag. 1647

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della «Chlorodont» società anonima italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1647

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Giuseppe Fiebiger, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1647

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Alfred H. Schutte, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1648

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima «Nastri e treccie», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1648

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della «Gubra» società anonima, con sede in Desio (Milano), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1648

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta «Carlo Barberich» Società in accomandita», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1648

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Istituto nazionale malattia lavoratori. Pag. 1649

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . . . Pag. 1649

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare . . . . . Pag. 1650

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento dei dipendenti dell'Ente Nazionale Metano . . . . . Pag. 1650

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 16 ottobre 1945.
Maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali . . . . . Pag. 1651

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2515

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buono del Tesoro . Pag. 1652
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1652
Ministero di grazia e giustizia: Avviso di rettifica. Pag. 1652
Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1652

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1652

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne S. E. il signor prof. Stanislaw Kot, il quale ha presentato all'Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Polonia.

Roma, li 18 ottobre 1945

(1785)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro, pel triennio 1944-1946, i signori:
Puligheddu dott. Antonio, medico chirurgo;
Monni dott. Leonardo, medico chirurgo;
Gabbas dott. Francesco, pediatra;
Monni avv. Pietro, esperto in scienze amministrative;
Cossu dott. Andrea, esperto in scienze agrarie.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Teramo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto in data 25 maggio 1915, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di Teramo per il triennio 1944-1946;
Considerato che il prof. Luciani Gaetano esperto nelle scienze agrarie si è trasferito in provincia di Pesaro, e che in sua sostituzione viene proposto il prof. Rajmondi Luigi;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di Teramo per il triennio 1944-1946, il signor prof. Rajmondi Luigi, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1945
Registro Interno n. 8, foglio n. 253. — FARINA CASALIS

(1787)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio dei dipendenti dell'Agenzia Stefani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, col quale viene stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti fra l'altro la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque par-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne S. E. il signor prof. Stanislao Kot, il quale ha presentato all'Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Polonia.

Roma, li 18 ottobre 1945

(1785)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro, pel triennio 1944-1946, i signori:
Puligheddu dott. Antonio, medico chirurgo;
Monni dott. Leonardo, medico chirurgo;
Gabbas dott. Francesco, pediatra;
Monni avv. Pietro, esperto in scienze amministrative;
Cossu dott. Andrea, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1945
Registro Interno, n. 8, foglio n. 275. — FARLEA CANALIS

(1786)

Considerato che il prof. Ercolani Giuseppe, esperto nelle scienze agrarie si è trasferito in provincia di Pesaro, e che in sua sostituzione viene proposto il prof. Rajmondi Luigi;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di Teramo per il triennio 1944-1946, il signor prof. Rajmondi Luigi, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1945
Registro Interno n. 8, foglio n. 275. — FARLEA CANALIS

(1787)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio dei dipendenti dell'Agenzia Stefani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, col quale viene stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del seliciente governo della repubblica sociale italiana, concernenti tra l'altro la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale o sotto qualunque forma al finanziamento;

Visto il successivo art. 3, col quale si dispone che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che le disposizioni di tale decreto legislativo Luogotenenziale n. 249, sono applicabili all'Agenzia Stefani di cui, a prescindere da ogni altra constatazione, lo Stato ha concorso al finanziamento;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Considerato che al personale dell'Agenzia Stefani vennero portati a conoscenza provvedimenti di cessazione dal servizio attraverso la offerta o la liquidazione delle indennità di licenziamento, o di anticipi di esse;

Considerato altresì che tali provvedimenti hanno tutti carattere amministrativo e che si rende oggi necessario convalidarli, atteso che l'Agenzia Stefani non ha ripreso le sue funzioni di agenzia di informazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente emanati, i provvedimenti di cessazione dal servizio dei dipendenti di qualsiasi categoria dell'Agenzia Stefani adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e ciò anche quando i provvedimenti stessi siano impliciti nella offerta o nella liquidazione delle indennità di licenziamento o di anticipi sull'ammontare di queste.

Art. 2.

E' fatta salva ogni determinazione della cifra esatta delle indennità di licenziamento dovute per legge ai detti dipendenti dell'Agenzia Stefani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

(1835)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Sideros, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 770/39, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Sideros;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Sideros (compravendita macchine meccaniche varie), con sede in Milano, via C. Tenca, 19, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Chlorodont » società anonima italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 626/19, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della « Chlorodont » S.A.I.;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Chlorodont » società anonima italiana (produzione dentifrici), con sede in Milano, via Archimede, 63, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Chlorodont » società anonima italiana, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Dusi Dolfini Giancarlo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1668) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Giuseppe Fiebiger, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 623/16, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Giuseppe Fiebiger;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Giuseppe Fiebiger (importazione dalla Germania di elettrodi e carboni per usi elettrici) con sede in Milano, via Tadino, 31, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente emanati, i provvedimenti di cessazione dal servizio dei dipendenti di qualsiasi categoria dell'Agenzia Stefani adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e ciò anche quando i provvedimenti stessi siano impliciti nell'offerta o nella liquidazione delle indennità di licenziamento o di anticipi sull'ammontare di queste.

Art. 2.

E' fatta salva ogni determinazione della cifra esatta delle indennità di licenziamento dovute per legge ai detti dipendenti dell'Agenzia Stefani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

(1805)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Sideros, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 770/39, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Sideros;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Sideros (compravendita microsfetta meccanica varia), con sede in Milano, via C. Tenca, 49, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Sideros, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Carlo Spaigher.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1635)

---

n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Chlorodont » società anonima italiana (produzione dentifrici), con sede in Milano, via Archimede, 63, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Chlorodont » società anonima italiana, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Desi Dolfini Ghanerlo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1668)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Giuseppe Fiebiger, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 623/16, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Giuseppe Fiebiger;

Visto il R. decreto legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Giuseppe Fiebiger (importazione dalla Germania di elettrodi e carboni per usi elettrici) con sede in Milano, via Tadino, 21, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Giuseppe Fiebiger, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giulio Castini.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1669)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Alfred H. Schutte, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 641/34, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima italiana Alfred H. Schutte;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana Alfred H. Schutte, con sede in Milano, via Mercadante, 4 (commercio macchine utensili e affini) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana Alfred H. Schutte, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Pietro Smiderle.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1667) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Gubra » società anonima, con sede in Desio (Milano), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 635/28, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano, nei confronti della « Gubra » società anonima;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Gubra » società anonima fabbrica colori anilina e prodotti chimici, con sede in Desio (provincia di Milano), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Gubra » società anonima, con sede in Desio (provincia di Milano), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor Malberti Alessandro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1684) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Nastri e treccie », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 774/13, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima « Nastri e treccie »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Nastri e treccie », con sede in Milano, via Rigli, 19, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti in-

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 610/33, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita » (commercio carta), con sede in Milano, corso Concordia n. 10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

della Società anonima italiana Alfred H. Schutte;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana Alfred H. Schutte, con sede in Milano, via Mercadante, 4 (commercio macchine utensili e affini) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana Alfred H. Schutte, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Pietro Snideric.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1667) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Nastri e treccie », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 774/43, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima « Nastri e treccie »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Nastri e treccie », con sede in Milano, via Bigli, 19, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Nastri e treccie », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. Giro Vittorio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1671) *Il Ministro*: RICCI

della « Gubra » società anonima;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Gubra » società anonima (fabbrica colori anilina e prodotti chimici), con sede in Desio (provincia di Milano), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Gubra » società anonima, con sede in Desio (provincia di Milano), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor Malberti Alessandro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1684) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 18 luglio 1945, n. 640/33, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita » (commercio carta), con sede in Milano, corso Concordia n. 10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Luigi Devani.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1945

(1623) *Il Ministro*: RICCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Istituto nazionale malattia lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli Enti pubblici sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato, dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 4210 del 16 giugno 1945, con la quale il commissario dell'Istituto nazionale assistenza malattia lavoratori propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di sette impiegati disposti dall'Istituto suddetto sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che i suddetti licenziamenti furono determinati da esigenze di carattere organizzativo e che ad essi furono estranee determinazioni di carattere politico;

Considerato che l'Istituto, per la sua attuale organizzazione e le sue necessità finanziarie, si trova nell'impossibilità di poter utilizzare detti elementi;

Decreta:

Sono convalidati, alle date sotto indicate, i provvedimenti di licenziamento dei seguenti impiegati, disposti dall'Istituto nazionale assistenza malattia lavoratori:

Guerri Renzo, capo ufficio settore Agricoltura, con decorrenza dell'esonero dal 31 gennaio 1944;

Aneris Giuseppe, capo ufficio settore Agricoltura, con decorrenza dell'esonero dal 31 dicembre 1943;

Fischer Mario, capo ufficio settore Agricoltura, con decorrenza dell'esonero dal 15 dicembre 1943;

Amati Marcella, impiegata settore Commercio, con decorrenza dell'esonero dal 15 dicembre 1943;

Rossi Dina, impiegata settore Commercio, con decorrenza dell'esonero dal 30 novembre 1943;

Industrie con

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti da Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2922 del 3 ottobre 1945, con la quale il commissario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 33 impiegati disposti dall'Istituto stesso sotto l'impero del sedicente governo repubblicano;

Considerato che ai provvedimenti in questione furono estranee influenze di carattere politico, essendo stati i licenziamenti determinati esclusivamente da circostanze, connesse al rapporto di servizio ed alla riduzione delle attività dell'Istituto, che impediscono anche attualmente all'Istituto di riassumere in servizio il personale di cui trattasi;

Decreta:

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente adottati i provvedimenti di licenziamento dei 33 impiegati sotto indicati, disposti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sotto l'impero del sedicente governo repubblicano e indicati nella lettera n. 2922 del 3 ottobre 1945 dell'Istituto stesso:

Barcolo Virgilio - Poliaghi Renato - Bracci Torsi Harry - Matcovich Enrico - Borsani Angelo - Masciandri Miro - Venturini Giorgio - Giacomone Clotilde vedova Masserano - Selva Adele - Bonechi Carlo - Mazzi Emma - Renzi Renzo - Di Chiara Dante - Bona Fernanda - Corridi Viviana - Rossi Caterina - Andreini Claudio - Mignani Bellucci Giannozzo - Scaffati Francesco - Porri Vincenzo - Matarese Vincenzo - Braceri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sazione dal servizio dei dipendenti degli Enti pubblici sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato, dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 4210 del 16 giugno 1945, con la quale il commissario dell'Istituto nazionale assistenza malattia lavoratori propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di sette impiegati disposti dall'Istituto suddetto sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che i suddetti licenziamenti furono determinati da esigenze di carattere organizzativo e che ad essi furono estranee determinazioni di carattere politico;

Considerato che l'Istituto, per la sua attuale organizzazione e le sue necessità finanziarie, si trova nell'impossibilità di poter utilizzare detti elementi;

Decreta:

Sono convalidati, alle date sotto indicate, i provvedimenti di licenziamento dei seguenti impiegati, disposti dall'Istituto nazionale assistenza malattia lavoratori:

Guerri Renzo, capo ufficio settore Agricoltura, con decorrenza dell'esonero dal 31 gennaio 1944;

Aneris Giuseppe, capo ufficio settore Agricoltura, con decorrenza dell'esonero dal 31 dicembre 1943;

Fischer Mario, capo ufficio settore Agricoltura, con decorrenza dell'esonero dal 15 dicembre 1943;

Amati Marcella, impiegata settore Commercio, con decorrenza dell'esonero dal 15 dicembre 1943;

Rossi Dina, impiegata settore Commercio, con decorrenza dell'esonero dal 30 novembre 1943;

Gustinich Lina, impiegata settore Industria, con decorrenza dell'esonero dal 15 novembre 1943;

Poletti Neri Guglielmina, impiegata settore Industria, con decorrenza dell'esonero dal 15 novembre 1943.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1780)

bica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti da Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2922 del 3 ottobre 1945, con la quale il commissario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 23 impiegati disposti dall'Istituto stesso sotto l'impero del sedicente governo repubblicano;

Considerato che ai provvedimenti in questione furono estranee influenze di carattere politico, essendo stati i licenziamenti determinati esclusivamente da circostanze, connesse al rapporto di servizio ed alla funzione delle attività dell'Istituto, che impediscono anche attualmente all'Istituto di riassumere in servizio il personale di cui trattasi;

Decreta:

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente adottati i provvedimenti di licenziamento dei 23 impiegati sotto indicati, disposti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sotto l'impero del sedicente governo repubblicano e indicati nella lettera n. 2922 del 3 ottobre 1945 dell'Istituto stesso:

Baccolo Virgilio - Poliaghi Renato - Bracci Torsi Harry - Matcovich Enrico - Borsani Angelo - Masciandri Miro - Venturini Giorgio - Giacomone Clotilde vedova Masserano - Selva Adele - Bonechi Carlo - Mazzi Emma - Renzi Renzo - Di Chiara Dante - Roma Fernanda - Corridi Viviana - Rossi Caterina - Andreini Claudio - Mignani Bellucci Giannozzo - Scalfati Francesco - Porri Vincenzo - Matarese Vincenzo - Raeci Braccio - Tadder Valentino Taddeo - Di Matteo Giuseppe - Filadoro Pasquale - Miliani Antonio - Pellegrino Carlo - Bruzzi Ippolito - Zoli Emilia - Vecchia Magno - Giampaoli Antonio - Gargani Labindo - Poltronieri Marcello.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1781)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti da Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2228 dell'11 ottobre 1945 dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 51 impiegati disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del pseudo governo repubblicano;

Considerato che i licenziamenti furono determinati esclusivamente dalle esigenze di servizio dell'Ente, restando quindi esclusa ogni considerazione o direttiva di carattere politico e che inoltre l'attuale situazione amministrativa e finanziaria dell'Ente stesso non consente di riassumere in servizio il personale in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente adottati i provvedimenti di licenziamento dei 51 impiegati sotto indicati dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare:

Ciaburro Augusta - Venuti Luigi - Moroni Giulia - Bombagli Clara - Bombagli Maria Teresa - Urbani Scilla - Vannini Maria Luisa - Gentili Elena - Carrara Giuseppina - Laube Elda - Mirabile Francesco - Giunta Primo - Cacciavale Gaetano - Borriello Luigi - Cannarella Domenico - Gamberale Tommaso - Bianchi Attilio - Ferro Giovanni - Mella Federico - Salvioli Renato - Buonaiuto Nicola - Romeo Michele - Cremonese Concetta - Avellone Teresa - Soleri Galileo - Mei Rodolfo - Benelli Alfredo - Scaramuzza Antonio - Spolverin Giodetta - Ventura Maria - Moschetti Elerina - Cariello Michele - Scolozzi Ida - Minale Salvatore - Cavallucci Ugo - De Biasio Renato - Ambrogio Agostino - Pierangeli Walter - Di Fiori Sebastiano - Longo

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento dei dipendenti dell'Ente Nazionale Metano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli Enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che il capitale dell'Ente Nazionale Metano (E.N.Met.) è di proprietà dello Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Visti i licenziamenti dei dipendenti degli uffici di Roma, effettuati dall'Ente Nazionale Metano nel periodo previsto dalle cennate disposizioni di legge e considerato che la situazione dell'Ente predetto non consente di mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Considerato, inoltre, che sette elementi del personale licenziato hanno prestato volontariamente la loro opera, costituendo il nucleo mediante cui si è resa possibile l'attuale ripresa dell'Ente;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente Nazionale Metano, nei confronti dei dipendenti degli uffici della sede di Roma.

La data del licenziamento dei sette impiegati che, volontariamente, hanno continuato a prestare la loro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

blica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti da Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2258 dell'11 ottobre 1945 dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 51 impiegati disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del pseudo governo repubblicano;

Considerato che i licenziamenti furono determinati esclusivamente dalle esigenze di servizio dell'Ente, restando quindi esclusa ogni considerazione o direttiva di carattere politico e che inoltre l'attuale situazione amministrativa e finanziaria dell'Ente stesso non consente di riassumere in servizio il personale in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente adottati i provvedimenti di licenziamento dei 51 impiegati sotto indicati dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare:

Calzurro Augusta - Venuti Luigi - Moroni Giulia - Bombagli Clara - Bondagli Maria Teresa - Urbani Scilla - Vannini Maria Luisa - Gentili Elena - Carrara Giuseppina - Laube Elda - Mirabile Francesco - Giunta Prima - Caccavale Gaetano - Bertiello Luigi - Canartella Domenico - Gamberale Tommaso - Biondi Attilio - Ferro Giovanni - Mella Federico - Salvati Renato - Buonanico Nicola - Romeo Michele - Cremonese Concetta - Avellone Teresa - Soleri Galileo - Mei Rodolfo - Bencini Alfredo - Scaramuzza Antonio - Spolverin Giobatta - Ventura Marta - Moschenì Edelina - Cariello Michele - Scolozzi Ida - Minale Salvatore - Cavallucci Ugo - De Blasio Renato - Ambrogio Agostino - Pierangeli Walter - Di Pisa Sebastiano - Longo Pasquale - Lilla Pierluigi - Di Bella Vita - Mantarro Giovanni - Fossataro Giuseppe - Donato Giuseppe - De Franceschi Giovambattista - Serafini Bruno - Cozzani Giorgio - Panizzoli Gino - Bruno Eugenio - Agnetta Salvatore - Conti Antonio - Tofani Giovanni - Martini Oscar.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1945

Il Ministro: Bonomi

(1782)

sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli Enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che il capitale dell'Ente Nazionale Metano (E.N.Met.) è di proprietà dello Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle emanate disposizioni;

Visti i licenziamenti dei dipendenti degli uffici di Roma, effettuati dall'Ente Nazionale Metano nel periodo previsto dalle emanate disposizioni di legge e considerato che la situazione dell'Ente predetto non consente di mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Considerato, inoltre, che sette elementi del personale licenziato hanno prestato volontariamente la loro opera, costituendo il nucleo mediante cui si è resa possibile l'attuale ripresa dell'Ente;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente Nazionale Metano, nei confronti dei dipendenti degli uffici della sede di Roma.

La data del licenziamento dei sette impiegati che, volontariamente, hanno continuato a prestare la loro opera presso gli uffici dell'Ente, viene spostata al 30 giugno 1944.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1945

Il Ministro per le finanze
Scoccimarro

Il Ministro per il tesoro
Ricci

Il Ministro per l'industria e commercio
Gronchi

(1779)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 16 ottobre 1945.

Maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visti gli articoli 122, 123, 174 e 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 1 e 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 18 e 24 del regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visti i decreti Ministeriali 30 luglio 1937 e 16 ottobre 1944, concernenti i prezzi delle specialità medicinali;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuta la necessità di adeguare i prezzi delle specialità medicinali agli aumentati costi delle materie prime e dei materiali di confezionamento;

Attesa la particolare situazione contingente dell'industria chimico farmaceutica e la necessità di incrementarne la ripresa;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili ed organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, dei sieri, dei vaccini, delle tossine, degli arsenobenzoli e dei disinfestanti a base di petrolio e piretro possono essere aumentati fino alla misura massima del 960 % rispetto ai prezzi vigenti al 19 giugno 1940 (R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, sul blocco dei prezzi) più il 4 % del nuovo prezzo risultante.

Per i prodotti a base di acido acetilsalicilico la misura massima dell'aumento è limitata al 700 %.

Art. 2.

Per le specialità medicinali e per gli altri prodotti suindicati, la cui produzione e messa in commercio è stata autorizzata successivamente al 19 giugno 1940 e non oltre il 31 dicembre 1943, i relativi prezzi di autorizzazione possono essere aumentati fino alla misura massima del 400 % più il 4 % del nuovo prezzo risultante.

Art. 3.

I prezzi di vendita al pubblico dei prodotti sulfamidici e delle specialità medicinali a base di sulfamidici qualunque sia la data della loro autorizzazione, pos[illegible]

Art. 6.

Le ditte fabbricanti sono autorizzate al ricupero dei flaconi contenenti i prodotti per uso orale mediante deposito rimborsabile. La misura di detto deposito verrà stabilita dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica d'intesa col Ministero dell'industria e commercio e dovrà risultare da apposito bollino.

Art. 7.

E' consentito il rimborso delle spese di trasporto dal luogo di produzione a quello di consumo, esclusi quindi la produzione destinata al consumo locale. La relativa misura dovrà essere determinata dai singoli prefetti esclusivamente in rapporto al peso dei prodotti ed all'effettivo costo medio del trasporto stesso.

Art. 8.

Le variazioni di prezzo apportate dal presente decreto verranno effettuate mediante apposizione sugli involucri delle specialità e degli altri prodotti suindicati, di un bollino unico conforme a quello depositato presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, recante il nome della ditta, il prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta generale sull'entrata del 4 %, nonchè uno spazio per la indicazione delle spese di trasporto in quanto dovute e gli estremi del presente decreto.

Art. 9.

E' fatto obbligo alle ditte fabbricanti di presentare all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il listino della propria produzione contenente, per ciascun prodotto, il vecchio prezzo base ed il nuovo prezzo di vendita al pubblico conseguente all'aumento applicato nei limiti consentiti dal decreto stesso.

Art. 10.

Le ditte fabbricanti che nella prima applicazione del presente decreto aumentino i prezzi dei propri prodotti in misura inferiore a quella massima consentita, possono successivamente apportare ai prezzi stessi ulteriori aumenti fino a raggiungere detta misura massima, senza bisogno di speciale autorizzazione, ma con la semplice segnalazione delle variazioni all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 11.

Per le infrazioni alle norme sulla disciplina dei prezzi previsti dal presente decreto si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 125 del testo unico delle leggi sani[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

glio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 1 e 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 18 e 31 del regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visti i decreti Ministeriali 30 luglio 1937 e 16 ottobre 1944, concernenti i prezzi delle specialità medicinali;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuta la necessità di adeguare i prezzi delle specialità medicinali agli aumentati costi delle materie prime e dei materiali di confezionamento;

Attesa la particolare situazione contingente dell'industria chimico-farmaceutica e la necessità di incrementarne la ripresa;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili ed organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, dei sieri, dei vaccini, delle tossine, degli arsenobenzoli e dei disinfestanti a base di petrolio e piretro possono essere aumentati fino alla misura massima del 900 % rispetto ai prezzi vigenti al 19 giugno 1940 (R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, sul blocco dei prezzi) più il 4 % del nuovo prezzo risultante.

Per i prodotti a base di acido acetilsalicilico la misura massima dell'aumento è limitata al 700 %.

Art. 2.

Per le specialità medicinali e per gli altri prodotti suindicati, la cui produzione e messa in commercio è stata autorizzata successivamente al 19 giugno 1940 e non oltre il 31 dicembre 1943, i relativi prezzi di autorizzazione possono essere aumentati fino alla misura massima del 400 % più il 4 % del nuovo prezzo risultante.

Art. 3.

I prezzi di vendita al pubblico dei prodotti sulfamidici e delle specialità medicinali a base di sulfamidici, qualunque sia la data della loro autorizzazione, possono essere aumentati fino alla misura massima del 500 per cento.

Art. 4.

Detti aumenti sono applicabili ai prodotti venduti e fatturati dalle ditte fabbricanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto e sui cui involucri sia apposto dal produttore il bollino prescritto dal successivo art. 8.

Art. 5.

Le maggiorazioni concesse vengono riassorbite fino alla concorrenza della misura degli aumenti consentiti dagli articoli precedenti.

E' consentito il rimborso delle spese di trasporto dal luogo di produzione a quello di consumo, esclusi quindi la produzione destinata al consumo locale. La relativa misura dovrà essere determinata dai singoli prefetti esclusivamente in rapporto al peso dei prodotti ed all'effettivo costo medio del trasporto stesso.

Art. 8.

Le variazioni di prezzo apportate dal presente decreto verranno effettuate mediante apposizione sugli involucri delle specialità e degli altri prodotti suindicati, di un bollino unico conforme a quello depositato presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, recante il nome della ditta, il prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta generale sull'entrata del 4 %, nonchè uno spazio per la indicazione delle spese di trasporto in quanto dovute e gli estremi del presente decreto.

Art. 9.

E' fatto obbligo alle ditte fabbricanti di presentare all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il listino della propria produzione contenente, per ciascun prodotto, il vecchio prezzo base ed il nuovo prezzo di vendita al pubblico conseguente all'aumento applicato nei limiti consentiti dal decreto stesso.

Art. 10.

Le ditte fabbricanti che nella prima applicazione del presente decreto aumentino i prezzi dei propri prodotti in misura inferiore a quella massima consentita, possono successivamente apportare ai prezzi stessi ulteriori aumenti fino a raggiungere detta misura massima, senza bisogno di speciale autorizzazione, ma con la semplice segnalazione delle variazioni all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 11.

Per le infrazioni alle norme sulla disciplina dei prezzi previsti dal presente decreto si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 1 della legge 1° maggio 1941, n. 422, nonchè dagli articoli 18 e seguenti del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 442.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il 20 ottobre 1945.

Roma, addì 16 ottobre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMINI

(1788)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 19.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, e dell'art. 16 del R. decreto-legge 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 %, 1950 n. 510, serie L, di L. 10.000 cap. nom., intestato a Bruno Francesco e Severo, minori sotto la patria potestà della madre Calsen Sara di Adolfo ved. Bruno, dom. in Pavia, in parti uguali, col pagamento degli interessi in Cosenza.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo titolo al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il direttore generale: POTENZA

(885)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 ottobre 1945 - N. 217

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canada	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	460 —
Italia (Bonifici)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	102,325
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,275
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,225
Id. 5 % 1936	»	97,525
Oblig. Venezie 3,50 %	»	98,25

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nell'art. 2 del decreto Ministeriale 10 ottobre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 ottobre 1945, pag. 1608, colonna 2ª, ove è detto: « ma la quota assegnata a ciascuno di essi non può superare quella media, complessivamente distribuita nello stesso bimestre ai funzionari del *distretto di Roma* », deve dire: « ma la quota assegnata a ciascuno di essi non può superare quella media, complessivamente distribuita nello stesso bimestre ai funzionari della *sede di Roma* ».

(1804)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Lorenzo Marchese fu Francesco, nato a Palermo il 19 gennaio 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la Regia università di Palermo il 28 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Palermo.

(1784)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 ottobre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Tuttavia, gli articoli 14, 15 e 16 di detto decreto sono esclusi dalla esecutorietà e non hanno nessuna forza ed effetto di legge nelle provincie soggette, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del Tesoro 5 % (1939) n. 110, serie L, di L. 10.000 cap. nom., intestato a Bruno Francesco e Severo, minori sotto la patria potestà della madre Grisci Sara di Adolfo ved. Bruno, dom. in Paola, in parti uguali, col godimento degli interessi in Cosenza.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo titolo al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 3 giugno 1945

Il direttore generale: POTENZA

(883)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 ottobre 1945 - N. 217

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canada	»	90,369
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1986	»	102,325
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 3 % 1935	»	97,275
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,225
Id. 5 % 1936	»	97,525
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	98 —
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	91,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,675

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Lorenzo Marchese fu Francesco, nato a Palermo il 19 gennaio 914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la Regia università di Palermo il 28 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 5o, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Palermo.

(1784)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 ottobre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Tuttavia, gli articoli 14, 15 e 16 di detto decreto sono esclusi dalla esecutorietà e non hanno nessuna forza ed effetto di legge nelle provincie soggette, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato.

In data 20 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1778)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

MEMORANDUM

29 OCT 1945

AP/pa.
26 Oct 45.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.125 of 18 October 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contai the belo-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commissio will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Air Forces

(a) Legislative Decree of the Lieutenant Genera No.634 of 2 August 1945.
Composition of a High Commission for the promotion of officers of the Royal Air Forces duri the period of war.

(b) Food

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.635 of 24 August 1945.
Suspension of Art.4 of Royal Decree-Law No.16 of 21 July 1938 relating to the control of Bread Rationing.

(c) Land Forces

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.636 of 7 September 1945.
Modification of Art.27 of the Consolidated Text (law) concerning provisions on the recruitment of officers for the Royal Army.

(d) Public Works

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.637 of 22 September 1945.
Provisions favouring the constructive work of the I.N.C.I.S. Institute for the construction of homes for the people and for the Building Societ of Reggio Calabria.

(e) Shipping

(e) Decree of the Lieutenant General of 24 Aug 45.
Temporary registration of

13

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Air Forces

Composition of a High Commission for the promotion of officers of the Royal Air Forces duri the period of war.

(b) Food

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.635 of 24 August 1945.
Suspension of Art.4 of Royal Decree-Law No.16(of 21 July 1938 relating to the control of Bread Rationing.

(c) Land Forces

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.636 of 7 September 1945.
Modification of Art.27 of the Consolidated Text (law) concerning provisions on the recruitment of officers for the Royal Army.

(d) Public Works

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.637 of 22 September 1945.
Provisions favouring the constructive work of the I.N.C.I.S. Institute for the construction of homes for the people and for the Building Societ of Reggio Calabria.

13

(e) Shipping

(e) Decree of the Lieutenant General of.24 Aug 45.
Temporary registration of merchant vessels requisitioned for the needs of the armed Forces in the Register of Auxiliary State vessels, Mine-Sweeper category.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree of 30 June 1945.
Estimate of income and expenditure for the special balance-sheet of the Port Labour Office for the financial year 1945-46.

(g) Finance Agriculture

(g) Ministerial Decree of 11 August 1945.
Procedure for the payment of amounts to be reimbursed to farmers in accordance with Art.5 of R. Decree-Law No.1063 of 13 June 1942 relating to the reduction of contributions due on land situated in mountainous zones yielding a low income.

751

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(h)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(h) Ministerial Decree of 16 September 1945.
Placing the "Egestorff & Banz" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(i)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(i) Ministerial Decree of 16 September 1945.
Placing the "Ing.Alfred Billet di Giovanni Raab" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(j)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(j) Ministerial Decree of 16 September 1945.
Placing the "Carbocoke" Italian Company Limited for Import of combustibles with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(k)
Finance

(k) Ministerial Decree of 17 September 1945.
Authorizing the Savings Bank of Calabria with head office in Cosenza to open a branch at Praia a Mare.

(l)
Finance

(l) Ministerial Decree of 23 September 1945.
Appointing a commissioner-liquidator for the suppressed "Federazione Nazionale servizi tributari" previously controlled by the confederation of firms for Credit and Insurance.

(m)
Finance
(Property Control)
RC Liguria

(m) Ministerial Decree of 24 September 1945.
Revoking the provisions of receivership and liquidation of the Firm of Davidson Rhode and Smith with head office in Genova.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns , giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Saturday, 3rd November 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Praia a Mare.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 23 September 1945.
Appointing a commissioner-liquidator for the suppressed "Federazione Nazionale servizi tributari" previously controlled by the confederation of firms for Credit and Insurance.

(m) Finance (Property Control) RC Liguria

(m) Ministerial Decree of 24 September 1945.
Revoking the provisions of receivership and liquidation of the Firm of Davidson Rhode and Smith with head office in Genova.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Saturday, 3rd November 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

JOHN K. WEBER,
Col. Infantry,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 18 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo. Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. **634**.

Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali della Regia aeronautica durante il periodo di guerra . . . . . Pag. 1630

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 agosto 1945, n. **635**.

Sospensione dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1609, concernente la disciplina dell'industria della panificazione . . . . . Pag. 1630

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. **636**.

Aggiornamento dell'art. 27 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito . . . . . Pag. 1631

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. **637**.

Disposizioni per favorire l'attività costruttiva dell'I.N.C.I.S., degli Istituti per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria . . . . . Pag. 1632

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della «Egestorff & Banz», società in nome collettivo con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1634

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta «Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1634

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della «Carbocoke», società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1635

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria in Cosenza ad aprire un proprio recapito in Praia a Mare. Pag. 1635

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione . . . . . Pag. 1635

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In Italia { Un fascicolo . . . trimestrale 200 / Un fascicolo . . 8 } All'Estero { Un fascicolo . . . trimestrale 400 / Un fascicolo . . 20 }

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 400 / semestrale . . . . 200 / Un fascicolo - Prezzi vari }

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 800 / semestrale . . . . 500 / Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia. }

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 634.

Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali della Regia aeronautica durante il periodo di guerra . . . . . Pag. 1630

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 635.

Sospensione dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1689, concernente la disciplina dell'industria della panificazione . . . . . Pag. 1630

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 636.

Aggiornamento dell'art. 27 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito . . . . . Pag. 1631

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 637.

Disposizioni per favorire l'attività costruttiva dell'I.N.C.I.S., degli Istituti per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria . . . . . Pag. 1632

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . Pag. 1632

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1945-46 . . . . . Pag. 1633

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1945.

Determinazione ed erogazione dei reintegri previsti dall'art. 5 del R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 1063, concernente lo sgravio dei contributi unificati in agricoltura per le zone montane a scarso reddito . . . . Pag. 1633

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della «Egestorff & Ranz», società in nome collettivo con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1634

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta «Ing. Alfred Rillet di Giovanni Raab», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1634

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della «Carbocoke», società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1635

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria in Cosenza ad aprire un proprio recapito in Praia a Mare. Pag. 1635

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione . . . . . Pag. 1635

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.

Revoca dei provvedimenti di sequestro e di messa in liquidazione nei confronti della ditta Davidson Rhode e Smith, con sede in Genova . . . . . Pag. 1635

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 12 dal 16 al 30 giugno 1945 . . . . . Pag. 1636

Ministero della pubblica istruzione: Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari in altri Atenei . . . Pag. 1642

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 1643

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

7514

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 28 del 5 ottobre 1945, riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del vetro prodotto a Vietri sul Mare e dei fertilizzanti azotati . Pag. 1643

Ministero dei lavori pubblici: Costituzione di una Sezione autonoma dell'Istituto per le case popolari in Francavilla a Mare (Chieti) . . . . . Pag. 1643

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli. Pag. 1643

CONCORSI

Ministero dell'interno:

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato . . . . . Pag. 1644

Nomina dei vincitori del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato . . . . . Pag. 1644

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 125 DEL 18 OTTOBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Istituto Mobiliare Italiano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29-30 agosto 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 634.

Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali della Regia aeronautica durante il periodo di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 101 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quale fu sostituito dall'art. 27 della legge 13 agosto 1940, n. 1185;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1944, n. 73;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° feb[illegible]

Qualora il giudizio verta su ufficiali dei corpi del Genio aeronautico, di Commissariato aeronautico e Sanitario aeronautico, il presidente ha facoltà di fare intervenire in seno alla Commissione, senza diritto di voto, qualunque superiore appartenente allo stesso Corpo del giudicando.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni stesse sono valide anche in caso di astensione o di incompatibilità di uno dei membri.

E' data facoltà al presidente di fare intervenire in seno alla Commissione, senza diritto di voto, qualunque superiore dell'ufficiale da esaminare per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale stesso.

Il Ministro per l'aeronautica può far parte, con voto deliberativo, della Commissione superiore di avanzamento e, in tal caso, ne assume la presidenza.

Quando il Ministro fa parte della predetta Commissione superiore, non può avvalersi della facoltà di cui al 2° comma dell'art. 69 della legge 28 gennaio 1935, n. 314.

L'efficacia del presente decreto è limitata al 31 dicembre 1946.

Il R. decreto-legge 17 febbraio 1944, n. 73, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CEVOLOTTO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 126. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 635.

Sospensione dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1609, concernente la disciplina dell'industria della panificazione.

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nomina dei vincitori del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato . . . . . Pag. 1041

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 125 DEL 18 OTTOBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Istituto Mobiliare Italiano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29-30 agosto 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 634.

Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali della Regia aeronautica durante il periodo di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 101 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quale fu sostituito dall'art. 27 della legge 13 agosto 1940, n. 1185;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1944, n. 73;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In via transitoria, la Commissione superiore di avanzamento di cui all'art. 59 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è composta di cinque ufficiali generali designati di volta in volta, all'atto della convocazione, dal Ministro per l'aeronautica.

La presidenza della Commissione è assunta dall'ufficiale generale più elevato in grado e, a parità di grado, dal più anziano.

e circostanze riguardanti l'ufficiale stesso.

Il Ministro per l'aeronautica può far parte, con voto deliberativo, della Commissione superiore di avanzamento e, in tal caso, ne assume la presidenza.

Quando il Ministro fa parte della predetta Commissione superiore, non può avvalersi della facoltà di cui al 2° comma dell'art. 69 della legge 28 gennaio 1935, n. 314.

L'efficacia del presente decreto è limitata al 31 dicembre 1946.

Il R. decreto-legge 17 febbraio 1944, n. 73, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CEVOLOTTO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 126. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 635.

Sospensione dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1609, concernente la disciplina dell'industria della panificazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1609;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 1.

E' sospesa l'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1609, che stabilisce l'attrezzatura tecnica dei panifici che debbono essere impiantati nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — SCOCCIMARRO — GULLO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 138. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 635.

Aggiornamento dell'art. 27 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 149, e dall'art. 7 della legge 24 marzo 1942, n. 360, è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale di complemento nell'Arma dei carabinieri Reali può essere conferita ai sottufficiali dell'Arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'Accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

La nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali può essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

a) dai vice-brigadieri dei carabinieri Reali congedati provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado;

b) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'Arma;

c) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'Arma;

d) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

La cessazione dal servizio per collocamento a riposo dei marescialli maggiori dei carabinieri Reali di cui alla precedente lettera *d*), ai fini della nomina a sottotenente di complemento, può, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere disposta, anche in tempo di guerra, in deroga all'art. 15 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*), non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è portato a cinquantacinque anni ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dall'11 giugno 1940.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle [illegible] del Regno d'Italia, mandando a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — SCOCCIMARRO — GULLO — TOGLIATTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 128. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 635.

Aggiornamento dell'art. 27 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 27 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1941, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. — Gli ufficiali di complemento in congedo, che abbiano prestato servizio per un periodo non inferiore a quello stabilito per la nomina a sottotenente di complemento, possono, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere richiamati in servizio, anche in tempo di guerra, per la nomina a sottotenente di complemento, in deroga all'art. 15 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Il richiamo in servizio per la nomina a sottotenente di complemento può essere disposto:

a) dai vice-brigadieri dei carabinieri Reali congedati provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado;

b) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'Arma;

c) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'Arma;

d) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

La cessazione dal servizio per collocamento a riposo dei marescialli maggiori dei carabinieri Reali di cui alla precedente lettera *d*), ai fini della nomina a sottotenente di complemento, può, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere disposta, anche in tempo di guerra, in deroga all'art. 15 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*), non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è portato a cinquantacinque anni».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dall'11 giugno 1940.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 129. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 637.

Disposizioni per favorire l'attività costruttiva dell'I.N.C.I.S., degli Istituti per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici, approvato con decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire due miliardi per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di fabbricati di proprietà dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato e degli Istituti autonomi delle case popolari danneggiati o distrutti da eventi bellici, nonchè per l'esecuzione di lavori di completamento di fabbricati degli Enti medesimi, la cui costruzione sia rimasta sospesa in dipendenza della guerra.

Art. 2.

I lavori di cui al precedente articolo potranno essere eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici su domanda degli Enti interessati.

I contratti di appalto in corso per tali lavori saranno risoluti, applicandosi le disposizioni dell'art. 2 della legge 28 novembre 1940, n. 1772.

E' in facoltà dello stesso Ministero di affidare l'esecuzione dei lavori agli Enti richiedenti qualora riconosca che essi possiedano adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa. In tal caso i fondi saranno sommministrati agli Enti costruttori in base a stato di avanzamento dei lavori, vistati dagli uffici del Genio civile, e per la rata di saldo in base al collaudo.

Art. 3.

La spesa effettiva sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli, è posta per la metà a carico degli Enti proprietari dei fabbricati.

Art. 5.

La spesa occorrente per il completamento dei fabbricati, la costruzione dei quali è rimasta interrotta a causa degli eventi bellici, e ai quali deve provvedere l'Ente edilizio di Reggio Calabria, a norma degli articoli 17, 395 e 396 del testo unico delle leggi emanate per il terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, sarà imputata, entro la concorrenza di lire cento milioni, al fondo di lire due miliardi autorizzato col precedente articolo primo.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto allo stanziamento delle somme autorizzate col presente decreto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TARTUFARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 127. — FABRI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1151, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gno 1945, n. 305;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire due miliardi per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di fabbricati di proprietà dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato e degli Istituti autonomi delle case popolari danneggiati o distrutti da eventi bellici, nonchè per l'esecuzione di lavori di completamento di fabbricati degli Enti medesimi, la cui costruzione sia rimasta sospesa in dipendenza della guerra.

Art. 2.

I lavori di cui al precedente articolo potranno essere eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici su domanda degli Enti interessati.

I contratti di appalto in corso per tali lavori saranno risolti, applicandosi le disposizioni dell'art. 2 della legge 28 novembre 1940, n. 1772.

E' in facoltà dello stesso Ministero di affidare l'esecuzione dei lavori agli Enti richiedenti qualora riconosca che essi possiedano adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa. In tal caso i fondi saranno sommministrati agli Enti costruttori in base a stato di avanzamento dei lavori, vistati dagli uffici del Genio civile, e per la rata di saldo in base al collaudo.

Art. 3.

La spesa effettiva sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli, è posta per la metà a carico degli Enti proprietari dei fabbricati, ed essi sono tenuti a rimborsarla allo Stato in trenta rate annuali eguali senza interessi, a decorrere dal secondo anno successivo alla data del verbale di ultimazione dei lavori.

Art. 4.

Le spese di manutenzione degli alloggi sono a carico degli Enti interessati a decorrere dalla data di consegna delle opere. Tale consegna sarà effettuata all'atto della visita di collaudo, alla quale interverrà un rappresentante dell'Ente.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto allo stanziamento delle somme autorizzate col presente decreto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RIVE

Visto, il guardasigilli: TARTUFARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 125. — ERSSA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 117, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1151, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio « Edo », di stazza lorda tonnellate 31,32, inscritto al n. 63 del registro galleggianti della Delegazione marittima di Termoli; dalle ore 10 del 30 maggio 1945;

Motopeschereccio « Aragosta », di stazza lorda tonn. 31, inscritto al n. 816 delle matricole del Com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

partimento marittimo di Bari: dalle ore 12 del 5 maggio 1945;

Motopeschereccio « Premuda », di stazza lorda tonn. 42,93, inscritto al n. 63 del registro galleggianti della Delegazione marittima di Giulianova: dalle ore 17 del 16 maggio 1945;

Motopeschereccio « Antonio Padre », di stazza lorda tonn. 11,21, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 8 del 3 giugno 1944;

Rimorchiatore « Roma », di stazza lorda tonnellate 76,07, inscritto al n. 93 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore zero del 26 maggio 1944;

Motopeschereccio « Maria Concetta », di stazza lorda tonn. 27,12, inscritto al n. 781 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 17 del 16 maggio 1945;

Motopeschereccio « Vittoria », di stazza lorda tonnellate 43, inscritto al n. 1040 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 10 del 6 febbraio 1945;

Motopeschereccio « Tranquillo », di stazza lorda tonn. 21,89, inscritto al n. 1276 del registro galleggianti della Delegazione marittima di Torretta del Compartimento di Ancona: dalle ore 12 del 10 giugno 1945;

Motopeschereccio « Maria Maggiore di Siponto », di stazza lorda tonn. 26,57, inscritto al n. 630 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani: dalle ore 10 del 17 aprile 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 256.

(1726)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1945-46.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1177, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 320, concernente la istituzione degli Uffici del lavoro portuale;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, concernente la istituzione di una contribuzione a favore degli Uffici del lavoro portuale;

Visto il R. decreto-legge 30 settembre 1922, n. 1250, concernente la istituzione di una contribuzione a favore delle Opere di assistenza per la gente di mare;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1927, n. 182, concernente la istituzione di una contribuzione a favore delle Opere di assistenza per la gente di mare;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1177, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 320, concernente la istituzione di una contribuzione a favore degli Uffici del lavoro portuale;

Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 1063, concernente la istituzione di una contribuzione a favore degli Uffici del lavoro portuale;

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1944, n. 369

...mero marittimo di Genova; dalle ore zero del 26 maggio 1944;

Motopeschereccio « Maria Concetta », di stazza lorda tonn. 27,12, inscritto al n. 781 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona; dalle ore 17 del 16 maggio 1945;

Motopeschereccio « Vittoria », di stazza lorda tonnellate 43, inscritto al n. 1040 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari; dalle ore 10 del 6 febbraio 1945;

Motopeschereccio « Tranquillo », di stazza lorda tonn. 24,89, inscritto al n. 1276 del registro galleggianti della Delegazione marittima di Torretta del Compartimento di Ancona; dalle ore 12 del 10 giugno 1945;

Motopeschereccio « Maria Maggiore di Siponto », di stazza lorda tonn. 26,57, inscritto al n. 630 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani; dalle ore 10 del 17 aprile 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 333.

(1720)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1945-46.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 21 settembre 1931, n. 1277, convertito con modificazione, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con legge 25 maggio 1939, n. 880;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1945-46.

Roma, addì 30 giugno 1945

Il Ministro per il tesoro RICCI — *Il Ministro per la marina* DE COURTEN

2. Canone delle imprese portuali	5000
3. Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali	12 000
4. Proventi eventuali diversi	500
	65 000

SPESA

1. Retribuzione ed assegni al personale straordinario assunto per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale	*per memoria*
2. Indennità di trasferta e di missione . . .	*per memoria*
3. Spese per provvedimenti atti a promuovere le elevazioni fisiche e morali delle maestranze portuali e intese a tutelare gli operai sul lavoro ed a crearne il rendimento	13 000
4. Costruzione, manutenzione e riattamento di fabbricati - Fitto di locali	*per memoria*
5. Mobili, arredi, suppellettili, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio . .	30 000
6. Premi di operosità e di rendimento (art. 61 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182 . . .	*per memoria*
7. Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e competenze al segretario del Comitato stesso (art. 6 del R. decreto-legge 21 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269) .	*per memoria*
8. Sussidio al personale e rispettive famiglie	*per memoria*
9. Spese casuali	*per memoria*
10. Premi di natalità e di natalità al personale straordinario	*per memoria*
11. Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	22 000
	65 000

(1769)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1945.

Determinazione ed erogazione dei reintegri previsti dall'art. 5 del R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 1063, concernente lo sgravio dei contributi unificati in agricoltura per le zone montane a scarso reddito.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON QUELLO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1938, n. 2138;
Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1940, n. 1949;
Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 1063;
Ritenuta la necessità di determinare, a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 1063, le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

modalità per il reintegro delle somme riscosse in meno in conseguenza dell'esonero e della riduzione dei contributi agricoli unificati a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori per i terreni che si trovano in montagna o in altre zone elevate a scarso reddito;

Decreta:

Art. 1.

Le minori entrate derivanti agli enti interessati dalla applicazione del R. decreto-legge 13 giugno 1942, numero 1063, vengono reintegrate dallo Stato e sono determinate sulla base dei riepiloghi provinciali delle somme non iscritte nei ruoli dei contributi agricoli unificati e delle quali fu concesso lo sgravio.

Art. 2.

I riepiloghi di cui al precedente art. 1 sono predisposti dagli uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura e devono indicare l'importo delle somme non iscritte nei ruoli e delle quali fu accordato lo sgravio, distintamente per i singoli comuni della provincia e per ciascuna delle voci di contribuzione.

I riepiloghi di cui al precedente comma devono essere compilati separatamente per ciascuno degli anni 1941, 1942, 1943, 1944 e 1945.

Art. 3.

I riepiloghi di cui al precedente art. 2 sono inoltrati, in duplice copia, dagli uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura all'Intendente di finanza.

Art. 4.

I riepiloghi approvati e firmati dall'Intendente di finanza saranno dallo stesso inviati rispettivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero del tesoro.

Il Ministro Segretario di Stato per il tesoro, provvederà con propri decreti alla iscrizione nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle somme occorrenti per il reintegro per ciascun servizio di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1945

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per le finanze

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Egestorff & Banz » società in nome collettivo (lavorazione e commercio di vetri soffiati per usi scientifici e industriali), con sede in Milano, via P. Giovio, 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Egestorff & Banz » società in nome collettivo, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Clemente Gay.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1639)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta « Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 776/45, emanato in via di urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta « Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta « Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab » (rappresentanza di utensileria ed affini), con sede in Milano, via Pecchio n. 12, e piazza Diaz n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2.

I riepiloghi di cui al precedente art. 1 sono predisposti dagli uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura e devono indicare l'importo delle somme non iscritte nei ruoli e delle quali fu accordato lo sgravio, distintamente per i singoli comuni della provincia e per ciascuna delle voci di contribuzione.

I riepiloghi di cui al precedente comma devono essere compilati separatamente per ciascuno degli anni 1941, 1942, 1943, 1944 e 1945.

Art. 3.

I riepiloghi di cui al precedente art. 2 sono inoltrati, in duplice copia, dagli uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura all'Intendente di finanza.

Art. 4.

I riepiloghi approvati e firmati dall'Intendente di finanza saranno dallo stesso inviati rispettivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero del tesoro.

Il Ministro Segretario di Stato per il tesoro, provvederà con propri decreti alla iscrizione nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle somme occorrenti per il reintegro per ciascun servizio di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1945

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(1728)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della «Egestorff & Banz», società in nome collettivo con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 638/31, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società « Egestorff & Banz »;

La « Egestorff & Banz » società in nome collettivo, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Clemente Gay.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1630)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta « Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 776/45, emanato in via di urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta « Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta « Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab » (rappresentanza di utensileria ed affini), con sede in Milano, via Pecchio n. 12, e piazza Diaz n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta « Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Alfonso Rizza.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1632)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Carbocoke », società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 771/40, emanato in via di urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima italiana « Carbocoke »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Carbocoke » società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, via Fratelli Gabba, 9, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Carbocoke » società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Franco [redacted]opè.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1634)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria in Cosenza ad aprire un proprio recapito in Praia a Mare.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

Il rag. Francesco Guzzardi è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Roma, addì 23 settembre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1713)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1945.

Revoca dei provvedimenti di sequestro e di messa in liquidazione nei confronti della ditta Davidson Rhode e Smith, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 agosto 1940, con il quale la ditta Davidson Rhode e Smith, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il successivo decreto interministeriale 22 ottobre 1941, emesso in base all'art. 8 del citato Regio decreto-legge, con il quale la predetta ditta è stata messa in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti suindicati e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Carbocoke » società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, via Fratelli Gabba, 9, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Carbocoke » società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Franco [illegible]ojè.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1634)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria in Cosenza ad aprire un proprio recapito in Praia a Mare.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo [illegible]8, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Calabria con sede in Cosenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, è autorizzata ad aprire un proprio recapito in Praia a Mare (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1638)

Visto il decreto Luogotenenziale [illegible] n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

Il rag. Francesco Guzzardi è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Roma, addì 23 settembre 1945

Il Ministro: Barbaresch

(1743)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.

Revoca dei provvedimenti di sequestro e di messa in liquidazione nei confronti della ditta Davidson Rhode e Smith, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 agosto 1940, con il quale la ditta Davidson Rhode e Smith, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il successivo decreto interministeriale 22 ottobre 1941, emesso in base all'art. 8 del citato Regio decreto-legge, con il quale la predetta ditta è stata messa in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti suindicati e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

Sono revocati i decreti interministeriali 16 agosto 1940 e 22 ottobre 1941, con cui la ditta Davidson Rhode e Smith, con sede in Genova, è stata sottoposta prima a sequestro e poi messa in liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1672)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 12
dal 16 al 30 giugno 1915

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Arezzo	Arezzo	B	1	1
Cagliari	Santadi	O		2
Id.	Id.	E		1
Catanzaro	Curinga	O		1
Cuneo	Marene	Cap		
Foggia	Motta Montecorvino	E	1	
Id.	Pietramontecorvino	Cap	1	
Id.	San Giovanni Rotondo	O		1
Id.	San Severo	O	1	
Id.	Ascoli Satriano	E	1	
Frosinone	Trivigliano	O		1
Lecce	Salve	30		2
Matera	Matera	B		2
Nuoro	Jerzu	C		1
Id.	Villagrande Strisaili	C		1
Id.	Id.	C		1
Perugia	Spoleto	B		1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	B		3
Id.	Taurianova	B		1
Salerno	Calliopoli	B	1	
Id.	Laviano	B	1	
Id.	Postiglione	B	1	
Id.	Tramonti	B		1
Id.	Oristi	B		1
Sassari	Nulvi	E		1
Trapani	Terrasini	B		1
Id.	Mazzara del Vallo	B		1
Vicenza	Gallio	B		2
Viterbo	Vignanello	O		1
			6	59
Carbonchio sintomatico				
Campobasso	Vastogirardi	B		1
Catania	Regalbuto	B		1
Segue: *Afta epizootica*				
Bari	Canosa	O		2
Id.	Castellaneta	B		1
Id.	Cassano delle Murge	O		2
Id.	Id.	B		1
Id.	Gioia del Colle	B	10	
Id.	Noci	B		6
Id.	Poligniano	B	3	
Id.	Id.	B		6
Id.	Santeramo	B	1	
Id.	Sannicandro	B	4	
Benevento	Apice	B	2	2
Id.	Paduli	B	2	
Id.	Castelfranco in Miscano	B	11	
Id.	Montefalcone di Val Fortore	B	1	
Id.	Sassinoro	B	1	
Id.	Pontelandolfo	B		5
Id.	Morcone	B	1	
Cagliari	Abbasanta	B		2
Id.	Ales	B	5	
Id.	Assemini	B	2	
Id.	Bidonì	B	1	
Id.	Barrosa	BO		7
Id.	Birori	OB	3	
Id.	Capoterra	BS	5	
Id.	Collinas	BO		5
Id.	Decimomannu	B	2	62
Id.	Donori	B	2	
Id.	Gesturi	B	3	
Id.	Mandas	B	2	
Id.	Mogoro	B	15	
Id.	Monastir	B		1
Id.	Muravera	B		
Id.	Narcao	B	4	
Id.	Nurallao	B		
Id.	Nuraminis	B		2
Id.	Id.	OB		5
Id.	Pabillonis	BOS	110	
Id.	Palmas Suergiu	B		1
Id.	Pauli Latino	B	12	
Id.	Id.	O	2	
Id.	San Sperate	B		1
Id.	Sant'Andrea Frius	BO	4	
Id.	Santu Lussurgiu	B	5	
Id.	San Vito	B	2	
Id.	Senorbì	BOS	28	
Id.	Serrenti	B		7
Id.	Siapi	B		1
Id.	Silanus	B		4
Id.	Simaxis	B		5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Specie	Numero delle pratiche	Numero delle denunzie
Carbonchio cutaneo				
Agrigento	Agrigento	B	1	1
Cagliari	Samatzai	B	—	1
Id.	Id.	B	—	1
Calatafimi	Calatafimi	Cap.	—	1
Cuneo	Murene	E.	—	1
Foggia	Motta Montecorvino	Cap.	1	—
Id.	Pietramontecorvino	O	1	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O	—	1
Id.	San Severo	O	—	1
Id.	Ascoli Satriano	O	—	1
Frosinone	Trivigliano	O	—	30
Lecce	Salve	BO	—	2
Matera	Matera	B	—	1
Nuoro	Jerzu	B	—	1
Id.	Villagrande Strisaili	B	—	1
Id.	Id.	B	—	1
Perugia	Spoleto	B	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	B	—	3
Id.	Taurianova	B	1	1
Salerno	Laffipuglia	B	—	—
Id.	Laviano	B	1	—
Id.	Postiglione	B	—	—
Id.	Tramonti	B	—	1
Id.	Eboli	B	—	1
Sassari	Nulvi	B	—	1
Trapani	Trapani	B	—	1
Id.	Mazzara del Vallo	B	—	1
Vicenza	Grillo	B	—	2
Viterbo	Vignanello	O	—	1
			6	39
Carbonchio sintomatico				
Campobasso	Vastogirardi	B	—	1
Catania	Bronte	B	—	1
Nuoro	Orgosolo	B	—	1
			—	3
Afta epizootica				
Avellino	Ariella Irpina	O	7	—
Id.	Atripalda Irpino	O	13	—
Id.	Calabritto	B	4	—
Id.	Guardia	B	4	—
Id.	Melito Irpina	B	2	—
Id.	Mirabella Eclano	B	3	—
Id.	Monteforte	B	11	—
Id.	Savignano di Puglia	B	3	—
Id.	Torre le Nocelle	B	1	—
Bari	Altamura	Inc.	23	4
Id.	Barletta	B	1	—

		Specie	Numero delle pratiche	Numero delle denunzie
Benevento	Apice	B	3	1
Id.	Paduli	B	2	—
Id.	Castelfranco in Miscano	B	11	—
Id.	Monteleone di Valfortore	B	1	—
Id.	Sassinoro	B	—	5
Id.	Torrelavelletto	B	—	1
Id.	Morcone	B	—	2
Cagliari	Abbasanta	B	5	—
Id.	Ales	B	5	—
Id.	Assemini	B	2	—
Id.	Ballao	B	1	—
Id.	Baressa	BO	—	7
Id.	Barumini	Cap.	3	—
Id.	Capoterra	BS	5	5
Id.	Collinas	BO	—	62
Id.	Decimomannu	B	2	—
Id.	Donori	B	2	—
Id.	Gesturi	B	2	—
Id.	Mandas	B	5	—
Id.	Megara	B	75	—
Id.	Monastir	B	—	1
Id.	Muravera	B	24	—
Id.	Narcao	B	—	—
Id.	Narbolia	B	—	9
Id.	Nuraminis	B	—	35
Id.	Id.	OS	—	5
Id.	Pabillonis	BOS	116	—
Id.	Pabillas Siurgia	B	—	14
Id.	Pauli latino	B	12	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	San Sperate	B	—	—
Id.	Sant'Andrea Frius	BO	—	—
Id.	Santa Lussurgiu	B	—	—
Id.	San Vito	B	—	—
Id.	Senorbi	BOS	8	—
Id.	Serramanna	B	—	7
Id.	Sestu	B	—	—
Id.	Siliqua	B	—	—
Id.	Siurgus	B	—	45
Id.	Siurgus Donigala	B	2	—
Id.	Solarussa	BO	—	13
Id.	Solenghis	B	—	22
Id.	Suraddis	BOS	5	—
Id.	Tonara	B	1	—
Id.	Tratalias	B	—	25
Id.	Villa Sidro	BO	24	—
Id.	Ghilarza	BS	21	—
Id.	Gonnostramatza	BO	7	7
Campobasso	Cantalupo del Sannio	B	—	6
Id.	Petrella	B	—	4
Id.	Campomarino	B	1	1
Id.	Capracotta	B	—	2
Id.	Id.	O	—	2
Id.	San Pietro Avellana	B	—	—
Id.	Sant'Angelo in Grotte	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Alla epizoozia*				
Campobasso	Pescopennataro	B	1	1
Id.	Pesche	Sca	1	10
Id.	Pesco	Bo	1	6
Id.	Gambatesa	B	1	3
Id.	Fermoli	B	1	1
Id.	Pietracatella	B		3
Id.	Agnone	B	5	1
Id.	Bonefro	B		1
Id.	Morrone	B		1
Id.	Ripalimosano	B		1
Id.	Castelmauro	B		3
Id.	Ururi	B		2
Id.	Vinchiaturo	B		1
Id.	Larino	B		1
Id.	Tavenna del Sannio	B		1
Id.	Bottello	B		4
Id.	Campobasso	B	2	1
Caianazzo	Civo	B	2	25
Id.	Id.	Oc		2
Id.	Cerreto	B		1
Id.	Cruceli	B		2
Id.	Sarelli	B	1	3
Id.	Strongoli	B	5	8
Id.	Verzino	B		1
Id.	Cutri	B		2
Chieti	Poggiofiorito	B		1
Id.	Torino di Sangro	Bo	3	2
Id.	Vasto	B		2
Id.	Acquaformosa	B	7	
Cosenza	Acri	B	16	
Id.	Belsito	B	7	
Id.	Id.	Bo	7	
Id.	Calopezzati	B	13	
Id.	Calvesto	B	5	
Id.	Campana	B		2
Id.	Cassano al Jonio	Bo	33	
Id.	Castrovillari	B	10	5
Id.	Cerchiara di Calabria	B	13	2
Id.	Corigliano Calabro	B	17	
Id.	Crosia	B	12	
Id.	Firmo	Bs	10	
Id.	Longobucco	B	1	3
Id.	Lungro	B	2	3
Id.	Montalto Uffugo	B	5	19
Id.	Morano Calabro	B	7	
Id.	Rende	B	12	
Id.	Rose	Bo	26	
Id.	Id.	Cag	21	
		S		
Id.	Rossano	Bo	43	
Id.	San Basile	B	10	
Id.	San Demetrio Corone	B	30	

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Alla epizoozia*				
Foggia	Foggia	Bs	25	4
		Baf		
Id.	Lucera	Bs	13	1
Id.	Manfredonia	B	11	12
Id.	Rovino	B	1	
Id.	Monte Sant'Angelo	Cag	20	3
		Bs		
Id.	Torremaggiore	B	2	1
Id.	San Giovanni Rotondo	B	1	1
Id.	Orsara di Puglia	B	6	1
Id.	Celle San Vito	B	1	
Id.	Faeto	B	2	
Id.	Apricena	B	2	1
Id.	Ascoli Satriano	B	1	
Id.	Trinitapoli	B	11	
Id.	Rocchetta Vallortore	B	5	
Id.	Candela	Baf		
Id.	Monteleone di Puglia	B	2	
Id.	Rignano Garganico	B	3	1
		Baf		
Id.	Accadia	B	3	1
Id.	Volturara	Bs	1	
Id.	Pietramontecorvino	Cag	1	
Id.	Troia	S	10	
Id.	San Marco in Lamis	B		13
Id.	Sant'Agata di Puglia	B	1	1
Id.	Cagnano Varano	B	1	1
L'Aquila	Barisciano	B	1	1
Id.	Capestrano	B	1	1
Id.	Capestrano	B	1	
Id.	Carsoli	B	1	
Id.	Castel di Sangro	O	1	1
Id.	Celano	B	1	
Id.	Introdacqua	B	1	1
Id.	L'Aquila	B	1	2
Id.	Massa d'Albe	B	1	1
Id.	Monticelli	O	1	
Id.	Id.	B	1	
Id.	Pescasseroli	B	1	
Id.	Pettorano sul Gizio	B	1	1
Id.	Pizzoli	B	1	
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	
Id.	Pratola Peligna	B	1	1
Id.	Raiscnolfi	B	1	
Id.	Rocca di Botte	O	1	
Id.	San Pio delle Camere	B	1	1
Id.	Scoppito	B	1	
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	
Latina	Priverno	B	1	
Id.	Ponthia	B	1	5
Id.	Prossedi	B	1	
		Bo		2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Id.	Agnone	B	—	3	Id.	Monte Sant'Angelo	Cle	20	5						
Id.	Bonefro	B	5	1			B S								
Id.	Mafrena	B		2	Id.	Torremaggiore	B	2	—						
Id.	Bipalmosano	B		1	Id.	San Giovanni Rotondo	B	4	1						
Id.	Castelbottaccio	B		1	Id.	Ossara di Puglia	B	6	1						
Id.	Lilello	B		1	Id.	Celle San Vito	B	1	—						
Id.	Vinchiaturo	B		3	Id.	Faeto	B	2	—						
Id.	Larino	B		2	Id.	Apricena	B	3	—						
Id.	Torella del Sannio	B		1	Id.	Ascoli Satriano	B	3	1						
Id.	Bonello	B		4	Id.	Telelapoli	B	1	—						
Id.	Campobasso	B	2	1	Id.	Bosco Valfortore	B	11	—						
Catanzaro	Cirò	B	2	25	Id.	Candela	B	5	—						
Id.	Id.	Cir		2			Buf								
Cosenza	Cerzeto	B	—	1	Id.	Monteleone di Puglia	B	2	—						
Id.	Cropani	B	—	2	Id.	Rignano Garganico	B	3	1						
Id.	Savelli	B	1	3			Buf								
Id.	Strongoli	B	5	8	Id.	Vicadia	B	3	1						
Id.	Verzino	B	—	1	Id.	Volturara	B S	1	—						
Id.	Cutri	B	—	2	Id.	Pietramontecorvino	Cas	1	—						
Cuneo	Poggiofloritto	B	—	1	Id.	Troia	S n	10	1						
Id.	Torino di Sangro	Ch	3	2	Id.	San Marco in Lamis	B S	—	13						
Id.	Vasto	B	—	2	Id.	Sant'Agata di Puglia	Lec	—	3						
Id.	Acquaformosa	B	7	1	Id.	Cagnano Varano	Bri	—	1						
Cosenza	Acri	B	16	—	L'Aquila	Barisciano	B	—	—						
Id.	Belvedere	B	7	—	Id.	Capestrano	B	—	—						
Id.	Id.	S O	7	—	Id.	Capestrano	B	—	—						
Id.	Calopezzati	B	13	—	Id.	Carsoli	B	—	1						
Id.	Calvesio	B	5	—	Id.	Castel di Sangro	O	1	—						
Id.	Campana	B	—	12	Id.	Celano	B	—	1						
Id.	Cassano al Jonio	Bro	33	—	Id.	Introdacqua	B	—	—						
Id.	Castrovillari	B	10	—	Id.	L'Aquila	B	—	2						
Id.	Cerchiara di Calabria	B	13	—	Id.	Massa d'Albe	B	—	1						
Id.	Corigliano Calabro	B	17	—	Id.	Monticelle	O	1	—						
Id.	Crosia	B	12	—	Id.	Id.	B	—	—						
Id.	Fiano	B S	10	—	Id.	Pescasseroli	B	1	—						
Id.	Longobucco	B	4	2	Id.	Pettorano sul Gizio	B	—	—						
Id.	Lungro	B	2	3	Id.	Pizzoli	B	—	1						
Id.	Montalto Uffugo	B	5	10	Id.	Punta d'Arsidonia	O	—	—						
Id.	Morano Calabro	B	7	—	Id.	Pratola Peligna	B	1	—						
Id.	Rende	B	12	—	Id.	Rivisondoli	B	1	—						
Id.	Rose	Bro	26	—	Id.	Rocca di Botte	O	1	—						
Id.	Id.	Cas S	21	—	Id.	San Pio delle Camere	B	—	1						
Id.	Rossano	Bro	43	—	Id.	Scoppito	B	1	—						
Id.	San Basile	B	10	—	Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—						
Id.	San Demetrio Corone	B	30	—	Latina	Privorno	B	—	—						
Id.	San Giovanni in Fiore	B	33	10	Id.	Portilia	B	—	5						
Id.	San Giorgio Albanese	B	11	—	Id.	Prossedi	B	5	—						
Id.	San Lorenzo Bellizzi	B	26	—	Lecce	Frisse	Bro	—	1						
Id.	San Lorenzo del Vallo	B	6	—	Maremma	Fiastra	Bro	—	—						
Id.	San Pietro in Guarano	B	11	—	Id.	Monte Cavallo	Bro	—	—						
Id.	Id.	O S	9	5	Id.	Ussita	Bos	—	—						
Id.	San Vincenzo	Cas B	10	8	Matera	Matera	B	1	—						
Id.	Sezzano Silla	B	5	2	Id.	Montescaglioso	B	—	—						
Id.	Vaccarizza Albanese	B	10	—	Nuova	Barisardo	Bro	1	—						
Foggia	Cerignola	B S	15	3	Id.	Bannei	Bos	—	10						
Id.	San Severo	Cas B S	23	1	Id.	Bitti	B	—	1						
Id.	Orta Nova	B S	17	1	Id.	Esanlpiano	Bro	—	—						
					Id.	Esterzili	B	—	—						
					Id.	Gairo	Bro	—	—						
					Id.	Jerzu	Bro	—	—						
					Id.	Lanusei	Bos	—	1						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Nuoro	Mamoiada	BOS	—	10
Id.	Nuri	BOS	5	32
Id.	Orroli	BOS	—	34
Id.	Ottieri	BO	—	11
Id.	Perdasdefogu	BO	1	9
Id.	Posada	BOS	1	34
Id.	Sadali	B	—	3
Id.	Seui	B	—	11
Id.	Sorio	B	—	12
Id.	Siniscola	BOS	4	17
Id.	Tertenia	B	—	3
Id.	Terpo	BOS	—	16
Id.	Torpè	B	—	5
Id.	Triei	BOS	—	2
Id.	Ulassai	BOC	4	7
Id.	Urzulei	BOS	—	2
Id.	Ussassai	B	—	2
Id.	Villanovatulo	BOS	—	14
Id.	Villagrande	BOS	2	5
Perugia	Campello	BO	—	1
Id.	Cerreto di Spoleto	O	—	1
Id.	Foligno	B	—	1
Id.	Poggiodomo	O	—	1
Id.	Sellano	O	—	1
Id.	Trevi	B	—	1
Potenza	Melfi	B	3	3
Id.	Avigliano	B	—	1
Id.	Calvello	B	—	3
Id.	Castelmezzano	BO	—	1
Id.	Laganegro	B	—	2
Id.	Lauria	B	—	2
Id.	Lavello	B	—	2
Id.	Pescopagano	B	—	1
Id.	Pietrapertosa	B	—	2
Id.	Ripacandida	B	—	1
Id.	Ripacandido Vellure	B	—	1
Id.	Ruoti	B	—	1
Id.	Terranova di Pollino	BO	—	1
Rieti	Fiamignano	BO	—	1
Id.	Posta	B	—	1
Id.	Castel Sant'Angelo	B	—	1
Id.	Rieti	B	—	1
Id.	Cottanello	B	—	1
Id.	Forano	B	—	1
Id.	Poggio Nativo	B	—	1
Id.	Longone	B	—	1
Id.	Frasso Sabino	B	—	1
Id.	Montopoli	B	—	1
Id.	Rivodutri	B	—	1
Roma	Allumiere	B	4	4
Id.	Vallepietra	B	—	3
Id.	Vicovaro	B	—	5
Salerno	Eboli	BO	—	1
Sassari	Alghero	B	—	3
Id.	Nulvi	B	—	1
Id.	Porto Torres	BO	—	1
Id.	Sassari	B	—	6
Id.	Santa Teresa Gallura	B	—	2
Id.	Tempio	B	—	3
Id.	Monteroni d'Arbia	B	—	1
Siena	Taranto	BOS	—	3
Taranto	Aprilia	B	11	12
Teramo	Bisenti	B	—	1
Id.	Castilenti	B	—	1
Id.	Castiglione Messer Raimondo	B	—	1
Id.	Civitella del Tronto	B	—	4
Id.	Cermignano	B	—	2
Id.	Is. del Gran Sasso d'Italia	B	—	4
Id.	Montorio al Vomano	B	1	10
Id.	Id.	B	—	19
Id.	Valle Castellana	O	—	1
Id.	Rocca Santa Maria	B	—	1
Id.	Aesila	B	—	1
Id.	Bisenti	B	—	1
Id.	Nemisparta	B	—	1
Terni	Fossato di Subri	B	—	1
Viterbo	Bagnoregio	B	—	1
Id.	Capranica	B	—	1
Id.	Civita Castellana	B	—	1
Id.	Corchiano	B	—	1
Id.	Subri	B	—	1
Id.	Vejano	B	—	1
Id.	Viterbo	BOS	—	1
			1174	850
Malattie dei suini				
Alessandria	Alessandria	S	—	1
Id.	Alfiano Natta	S	—	1
Id.	Frugarolo	S	—	1
Id.	Murisengo	S	—	1
Id.	Odalengo Grande	S	—	1
Ancona	Arcevia	S	—	1
Id.	Osimo	S	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	—	1
Id.	Montesanpietrangeli	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Arezzo	Calderino	S	—	1
Id.	Vertemara Irpina	S	—	1
Belluno	Belluno	S	—	1
Chieti	Vasto	S	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 839621

Segue: *Alla epizootica*

Nuoro	Mamoiada	BOS			16			
Id.	Nuri	BOS	5		32			
Id.	Orroli	BOS			34			
Id.	Orune	BO			11			
Id.	Perdasdefogu	BO	1		9			
Id.	Posada	BOS	1		34			
Id.	Sadali	B			3			
Id.	Seui	B			11			
Id.	Sondo	B			12			
Id.	Siniscola	BS	4		17			
Id.	Terranova	B			3			
Id.	Torpe	BOS			16			
Id.	Tortoli	B			5			
Id.	Triei	BOS			9			
Id.	Ulassai	BOC	4		7			
Id.	Urzulei	BOS			9			
Id.	Usassai	B			2			
Id.	VillanovaTulo	BOS			14			
Id.	Villagrande	BOS	2		5			
Perugia	Campello	BO			2			
Id.	Cerreto di Spoleto	O			1			
Id.	Foligno	O			1			
Id.	Poggiodomo	O			1			
Id.	Sellano	O			1			
Id.	Trevi	O			1			
Potenza	Atella	B	3					
Id.	Avigliano	B			3			
Id.	Calvello	B	1		2			
Id.	Castelmezzano	BO			3			
Id.	Lagonegro	B						
Id.	Latria	B						
Id.	Lavello	B						
Id.	Pescopagano	B						
Id.	Pietrapertosa	B			3			
Id.	Ripacandida	B	5		5			
Id.	Rionero Vulture	B			3			
Id.	Ruoti	B						
Id.	Ternanova di Pollino	BO						
Rieti	Poggiocresciano	BO						
Id.	Fiamignano	BO						
Id.	Posta	B						
Id.	Castel Sant'Angelo	B						
Id.	Rieti	B			10			
Id.	Colmarello	B			3			
Id.	Forano	B			1			
Id.	Poggio Nativo	B			5			
Id.	Longone	B			3			
Id.	Frasso Sabino	B			1			
Id.	Meridopoli	B			1			
Id.	Ricoduttri	B			2			
Roma	Allumiere	B	4					
Id.	Artena	B						
Id.	Campagnano di Roma	B			1			
Id.	Castel San Pietro	B			1			
Id.	Cerveteri	B			1			
Id.	Ciperino	B			3			
Id.	Gallicano	B						
Id.	Lanuvio	B						
Id.	Mandela	B						
Id.	Manziana	B						
Id.	Nettuno	B						
Id.	Poli	B						
Id.	Pomezia	B						
Id.	Percile	B						
Id.	Roccagiovine	B			5			
Id.	San Vito Romano	B						
Id.	Tivoli	B						
Id.	Trevignano	B						

Segue: *Alla epizootica*

Roma	Valleperta	B						3
Id.	Vicovaro	B						5
Salerno	Eboli	B						
Sassari	Alghero	B						1
Id.	Nulvi	B						
Id.	Porto Torres	B						1
Id.	Sassari	BO						
Id.	Santa Teresa Gallura	B						2
Id.	Tempio	B						1
Siena	Montepulciano d'Arbia	B						
Taranto	Taranto	BOS						3
Teramo	Arsita	B						12
Id.	Bisenti	B						1
Id.	Castilenti	B						1
Id.	Castiglione Messer Raimondo	B						1
Id.	Civitella del Tronto	B						4
Id.	Corropiano	B						1
Id.	Is. del Gran Sasso d'Italia	B						2
Id.	Montorio al Vomano	S						1
Id.	Id.	B						4
Id.	Valle Castellana	B						10
Id.	Rocca Santa Maria	O						19
Id.	Arsita	S						1
Id.	Bisenti	S						1
Terni	Avenapatia	B						1
Viterbo	Bassano di Sutri	B						
Id.	Bagnoregio	B						1
Id.	Capranica	B						1
Id.	Civita Castellana	B						3
Id.	Corchiano	B						1
Id.	Sutri	B						
Id.	Vejano	B						1
Id.	Viterbo	BOS						1
						1174		855

Mattazzino dei suini

Alessandria	Alessandria	S						
Id.	Alfiano Natta	S						
Id.	Frugarolo	S						
Id.	Murisengo	S						
Id.	Odalengo Grande	S						
Ancona	Agugliano	S						
Id.	Osimo	S						
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S						
Id.	Montesanpietrangeli	S						
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S						
Avellino	Calabritto	S						
Id.	Venticano Irpino	S						
Belluno	Belluno	S						
Chieti	Vasto	S						
Cuneo	Frassino	S						
L'Aquila	Rocca di Mezzo	S						
Id.	San Demetrio ne' Vestini	S						
Id.	Sante Marie	S						
Macerata	Camerino	S						
Id.	Colmurano	S						
Id.	San Severino	S						
Matera	Bernalda	S						
Id.	Grassano	S						
Id.	Matera	S						
Id.	San Mauro Forte	S						
Id.	San Giorgio Lucano	S						
Perugia	Mondefalco	S						
Id.	Perugia	S						
Pesaro Urbino	Montelabate	S						
Reggio Emilia	Reggio Emilia	S						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Mal rossino dei suini				
Reggio Emilia	Guastalla	S	—	—
Id.	Luzzara	S	—	—
Id.	San Polo d'Enza (la Cavriano	S	—	—
Id.	Viano	S	—	—
Rovigo	Adria	S	—	—
Id.	San Martino di Venezze	S	—	—
Id.	Villadose	S	—	—
Id.	Taglio di Po	S	—	—
Id.	Trecenta	S	—	—
Teramo	Campli	S	—	—
Id.	Teramo	S	—	—
Terni	Montecastrilli	S	—	—
Id.	Narni	S	—	—
Treviso	Giavera del Montello	S	—	—
Id.	Mansuè	S	—	—
Id.	Mosnigo	S	—	—
Id.	Motta di Livenza	S	—	—
Id.	Orneile	S	—	—
Id.	Ponzano Veneto	S	—	—
Id.	Preganziol	S	—	—
Id.	Riese	S	—	—
Udine	Bertiolo	S	—	—
Id.	Palazzolo dello Stella	S	—	—
Id.	Tarcento	S	—	—
Id.	Cedarchis	S	—	—
Id.	Fagagna	S	—	—
Id.	Montegnacco	S	—	—
Id.	San Giorgio di Nogaro	S	—	—
Id.	Spilimbergo	S	—	—
Id.	Cesarea	S	—	—
Varese	Fagno	S	—	—
Id.	Varese	S	—	—
Vercelli	Vercelli	S	—	—
Verona	Castelnuovo di Verona	S	—	—
Id.	Casaleone	S	—	—
Id.	San Pietro di Morubio	S	—	—
Id.	Villabartolomea	S	—	—
Vicenza	Nanto	S	—	—
Viterbo	Orte	S	—	—
Id.	Bomarzo	S	—	—
			65	113
Peste e setticemia dei suini				
Alessandria	Cellamonte	S	—	—
Id.	Giarole	S	—	—
Ancona	Mergo	S	—	—
Id.	Serigallia	S	—	—
Id.	Ripe	S	—	—
Id.	Id.	S	—	—
Arezzo	Borgomasino	S	—	—
Id.	Mastino	S	—	—
Id.	San Vincenzo	S	—	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Peste e setticemia dei suini				
Ascoli Piceno	Cupramarittima	S	—	—
Id.	Grottammare	S	—	—
Id.	Maltignano	S	—	—
Id.	Montalto delle Marche	S	—	—
Id.	Montefiore Aso	S	—	—
Id.	Montegranaro	S	—	—
Id.	Monte Vidon Combatte	S	—	—
Id.	Moresco	S	—	—
Id.	Pedaso	S	—	—
Id.	Petritoli	S	—	—
Id.	Porto San Giorgio	S	—	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	—
Avellino	Cairo	S	—	—
Id.	Lioni	S	—	—
Id.	Montella	S	—	—
Id.	Salza Irpina	S	—	—
Id.	San Martino Valle Caudina	S	—	—
Id.	Sammonda	S	—	—
Bari	Binetto	S	—	—
Id.	Toritto	S	—	—
Benevento	Apollosa	S	—	—
Id.	Vitulano	S	—	—
Id.	Foglianise	S	—	—
Cagliari	Domori	S	—	—
Campobasso	Casacalenda	S	—	—
Catanzaro	Trivio	S	—	—
Chieti	Casalanguida	S	—	—
Id.	Casalincontrada	S	—	—
Id.	Vasto	S	—	—
Caserta	Abbadona	S	—	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	—	—
Foggia	Monteleone di Puglia	S	—	—
Id.	Orsara	S	—	—
Id.	Motta Montecorvino	S	—	—
Id.	San Severo	S	—	—
Id.	San Marco in Lamis	S	—	—
Id.	Celenza Valfortore	S	—	—
Id.	San Paolo Civitate	S	—	—
Id.	Anzano di Puglia	S	—	—
Id.	Pelicoto	S	—	—
Id.	Serracapriola	S	—	—
Grosseto	Manciano	S	—	—
Id.	Civitella Marittima	S	—	—
L'Aquila	L'Aquila	S	—	—
Id.	Capitignano	S	—	—
Id.	Campotosto	S	—	—
Id.	Montereale	S	—	—
Nuoro	Borore	S	—	—
Id.	Orotelli	S	—	—
Id.	Torteli	S	—	—
Id.	Ulassai	S	—	—
Perugia	Perugia	S	—	—
Pesaro Urbino	Montalabate	S	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Peste e setticemia dei suini				
Treviso	Preganziol	S	1	2
Varese	Castiglione	S	1	
Id.	Varese	S	1	
Id.	Varese	S		1
Id.	Leggiuno Sangiano	S		1
Viterbo	Canepina	S	1	
			209	95
	Morva			
Foggia	Morva Cerignola	E	2	
			2	
	Farcino cripto coccico			
Avellino	Volturara Irpina	E	1	
Bari	Altamura	E	1	
Id.	Canosa di Puglia	E	1	
Id.	Gravina	E	1	
Id.	Barletta	E	1	
Id.	Polignano	E	1	
Id.	Sannicandro	E	1	
Brindisi	Francavilla Fontana	E	1	
Id.	Oria	E	1	
Id.	Ostuni	E	1	
Caltanissetta	Sutera	E	1	
Catania	Bronte	E	1	
Id.	Catania	E	1	
Id.	Misterbianco	E	1	
Id.	Nicolosi	E	1	
Catanzaro	Nicastro	E	1	
Foggia	Lucera	E	1	
L'Aquila	Sulmona	E	1	
Lecce	Campi Salentina	E	1	
Id.	Lecce	E	1	
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	
Salerno	Serre	E	1	
Id.	Salerno	E	1	
Id.	Vietri sul Mare	E	1	
Id.	Nocera Inferiore	E	1	
Siracusa	Carlentini	E	1	
Id.	Siracusa	E	1	
Taranto	San Giorgio Jonico	E	1	
Trapani	Marsala	E	1	
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	
Id.	Campobello	E	1	
Id.	Santa Ninfa	E	1	
			46	12
	Rabbia			
Ascoli Piceno	Altidona	Can		1
Id.	Cavasso	Can		1
Id.	Polignano	Can		1
Caltanissetta	Caltanissetta	Can		1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Rogna			
Ancona	Fabriano	B	3	2
Aosta	Castiglion	B		1
Id.	Valdigna d'Aosta	B		1
Ascoli Piceno	Acquasanta	B	2	
Id.	Acquata del Tronto	B	1	
Bari	Altamura	B	4	
Id.	Gioia del Colle	B	1	
Id.	Gravina di Puglia	B	2	
Id.	Grumo	B	1	
Id.	Noci	B	1	
Belluno	Belluno	B	1	
Benevento	Cerreto Sannita	B	1	
Id.	Castelfranco in Miscano	B	1	
Id.	Montefalcone di Valfortore	B	3	
Campobasso	Campobasso	B	1	
Id.	Montenero di Bisaccia	B	1	
Id.	Belmonte del Sannio	B	1	
Id.	Gagliinesi	B	1	
Chieti	Montenerodomo	B	1	
Id.	Rocca del Sangro	B	1	
Id.	Vasto	B	1	
Cosenza	Belsito	B	1	
Id.	Calopezzati	B	1	
Id.	Caloveto	B	1	
Id.	Cariati	B	1	
Id.	Cassano al Ionio	B	1	
Id.	Corigliano Calabro	B	1	
Id.	Crotalali	B	1	
Id.	Crosia	B	1	
Id.	Paludi	B	1	
Id.	Pietrapaola	B	1	
Id.	Roggiano Gravina	B	1	
Id.	Rossano	B	1	
Id.	San Giorgio Albanese	B	1	
Id.	San Marco Argentano	B	1	
Id.	Scala Coeli	B	1	
Foggia	San Marco in Lamis	B	1	
Id.	Bicorno	B	1	
Id.	Chieuti	B	1	
Id.	Cita Nova	B	1	
Id.	Monte Sant'Angelo	B	1	
Id.	Troia	B	1	
Id.	Bellecio	B	1	
Frosinone	Gamelico	B	1	
Id.	Fiuggi	B	15	
Id.	Acuto	B	15	
Id.	Frosinone	B	1	
Grosseto	Arcidosso	B	1	
Id.	Castell'Azzara	B	30	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Regno				
L'Aquila	Cappadocia	O	1	
Id.	Carapelle	O	1	
Id.	Carsoli	O	1	
Id.	Castel di Ieri	O	1	
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	
Id.	Cerchio	O	1	
Id.	Cocullo	O	1	
Id.	Collarmele	O	1	
Id.	Collelongo	O	1	
Id.	Corfinio	O	1	
Id.	Pagnana	O	1	
Id.	Pomecchio	O	1	
Id.	Gagliano Aterno	O	1	
Id.	Goriano Sicoli	O	1	
Id.	L'Aquila	O	1	
Id.	Molina	O	1	
Id.	Montereale	O	1	
Id.	Castellafiume	O	1	
Id.	Navelli	O	1	
Id.	Ocre	O	1	
Id.	Ofena	O	1	
Id.	Oricola de' Marsi	O	1	
Id.	Ovindoli	O	1	
Id.	Pescina	O	1	
Id.	Pesco Costanzo	O	1	
Id.	Pizzoli	O	1	
Id.	Ponta d'Ansidonia	O	1	
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	
Id.	Prezza	O	1	
Id.	Raiano	O	1	
Id.	Roccacasale	O	1	
Id.	San Pio delle Camere	O	1	
Id.	San Benedetto ne' Vestini	O	1	
Id.	Santo Stefano di Sessanio	O	1	
Id.	Sante Marie	O	1	
Id.	Scoppito	O	1	
Id.	Secinaro	O	1	
Id.	Sulmona	O	1	
Id.	Tagliacozzo	O	1	
Id.	Tornimparte	O	1	
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	
Macerata	Ussita	O	500	
Id.	Visso	O	2	
Matera	Ferrandina	O	1	
Id.	Irsina	O	1	
Id.	Tricarico	O	2	
Perugia	Campello	O	1	
Id.	Foligno	O	2	
Id.	Fossato di Vico	O	2	
Id.	Gualdo Tadino	O	4	

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Regno				
Roma	Campagnano Romano	O	1	
Id.	Civitavecchia	O	1	
Id.	Colleferro	O	1	
Id.	Guidonia	O	1	
Id.	Lanuvio	O	1	
Id.	Marcellina	O	1	
Id.	Marino	O	1	
Id.	Monterotondi	O	1	
Id.	Nazzano	O	1	
Id.	Nerola	O	1	
Id.	Nettuno	O	1	
Id.	Poli	O	1	
Id.	Ponzia	O	5	
Id.	Riguano Flaminio	O	1	
Id.	Roma	O	11	1
Id.	Sacrofano	O	1	
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	
Id.	Sant'Oreste	O	1	
Id.	Tolfa	O	1	
Id.	Velletri	O	1	
Id.	Allumiere	O	1	
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	
Id.	Artena	O	1	
Id.	Bracciano	O	1	
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	
Salerno	Rocca d'Aspide	O	1	2
Id.	Montesano sulla Marcellana	O	1	1
Id.	Capaccio	O	1	1
Terni	Terni	O	11	1
Udine	Paesano	E	1	
			1019	90
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Catanzaro	Soriano Calabro	Cap	1	
Latina	Priverno	Cap	1	
Matera	Accettura	O	1	
Rieti	Amatrice	O	1	
Roma	Frascati	O	1	
			5	
Aborto epizootico				
Alessandria	Alessandria	B	1	
Belluno	Belluno	B	1	1
Firenze	Firenze	B	1	
Reggio nell'Emilia	Castelnuovo ne' Monti	O	1	1
Udine	Aquileja	B	3	
Id.	Cervignano	B	1	
Id.	Fontanafredda	B	4	
Id.	Montereale Cellina	B	1	
Id.	Pasiano	B	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Aquila	Cappadocia	0	1	—	—	Roma	Campagnano Romano	0	1	—	—		
Id.	Carapelle	0	1	—	—	Id.	Civitavecchia	0	1	—	—		
Id.	Carsoli	0	1	—	—	Id.	Colleferro	0	1	—	—		
Id.	Castel di Jeri	0	1	—	—	Id.	Cudonia	0	1	—	—		
Id.	Castelvecchio Subequo	0	1	—	—	Id.	Lanuvio	0	1	—	—		
Id.	Cerchio	0	1	—	—	Id.	Marcellina	0	1	—	—		
Id.	Civitella	0	1	—	—	Id.	Marino	0	1	—	—		
Id.	Collarmele	0	1	—	—	Id.	Montelibretti	0	1	—	—		
Id.	Collelongo	0	1	—	—	Id.	Nazzano	0	1	—	—		
Id.	Corfinio	0	1	—	—	Id.	Nerola	0	1	—	—		
Id.	Fagnano	0	1	—	—	Id.	Nettuno	0	1	—	—		
Id.	Fontecchio	0	1	—	—	Id.	Poli	0	1	—	—		
Id.	Gagliano Aterno	0	1	—	—	Id.	Pomezia	0	1	—	—		
Id.	Goriano Sicoli	0	1	—	—	Id.	Rignano Flaminio	0	1	—	—		
Id.	L'Aquila	0	1	—	—	Id.	Roma	0	1	—	1		
Id.	Molina	0	1	—	—	Id.	Sacrofano	0	1	—	—		
Id.	Montereale	0	1	—	—	Id.	Sant'Angelo Romano	0	1	—	—		
Id.	Castellamme	0	1	—	—	Id.	Sant'Oreste	0	1	—	—		
Id.	Navelli	0	1	—	—	Id.	Tolfa	0	1	—	—		
Id.	Ocre	0	1	—	—	Id.	Velletri	0	1	—	—		
Id.	Oleia	0	1	—	—	Id.	Allumiera	0	1	—	—		
Id.	Ortona de' Marsi	0	1	—	—	Id.	Angullara Sabazia	0	1	—	—		
Id.	Ovindoli	0	1	—	—	Id.	Ariccia	0	1	—	—		
Id.	Pescina	0	1	—	—	Id.	Bracciano	0	1	—	—		
Id.	Pescocostanzo	0	1	—	—	Id.	Castelnuovo di Porto	0	1	—	—		
Id.	Pizzoli	0	1	—	—	Salerno	Roca d'Aspide	0	1	—	—		
Id.	Prata d'Ansidonia	0	1	—	—	Id.	Montesano sulla Marcellana	0	1	—	1		
Id.	Prezza	0	1	—	—	Id.	Capaccio	0	1	—	1		
Id.	Raiano	0	1	—	—	Terni	Terni	0	1	—	—		
Id.	Rocca Casale	0	1	—	—	Udine	Pasiano	0	1	—	—		
Id.	San Pio delle Camere	0	1	—	—				1619		60		
Id.	San Demetrio ne' Vestini	0	1	—	—		*Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre*						
Id.	Santo Stefano di Sessanio	0	1	—	—	Catanzaro	Soriano Calabro	Cap.	1	—	—		
Id.	Sante Marie	0	1	—	—	Lecce	Priverno	Cap.	1	—	—		
Id.	Scoppito	0	1	—	—	Matera	Accettura	0	1	—	—		
Id.	Secinaro	0	1	—	—	Reti	Amatrice	0	1	—	—		
Id.	Sulmona	0	1	—	—	Roma	Frascati	0	1	—	—		
Id.	Tagliacozzo	0	1	—	—				5		—		
Id.	Torninparte	0	1	—	—		*Aborto epizootico*						
Id.	Villa Santa Lucia	0	1	—	—	Alessandria	Alessandria	B	1	—	—		
Macerata	Ussita	0	500	—	—	Belluno	Belluno	B	1	—	1		
Id.	Visso	0	2	—	—	Firenze	Firenze	B	1	—	—		
Matera	Ferrandina	0	1	—	—	Reggio nell'Emilia	Castelnuovo né Monti	O	—	—	1		
Id.	Irsina	0	1	—	—	Udine	Aquileja	B	3	—	—		
Id.	Tricarico	0	2	—	—	Id.	Cervignano	B	1	—	—		
Perugia	Campello	0	1	—	—	Id.	Fontanafredda	B	4	—	—		
Id.	Foligno	0	2	—	—	Id.	Monfalcone Cellino	B	1	—	—		
Id.	Fossato di Vico	0	2	—	—	Id.	Pasiano	B	1	—	—		
Id.	Gualdo Tadino	0	4	—	—	Id.	Rigolato	B	1	—	—		
Id.	Norcia Umbra	0	6	—	—				13		2		
Id.	Norcia	0	2	—	—		*Vaiuolo ovino*						
Id.	Schieggina	0	3	—	—	Brindisi	Carovigno	O	2	—	—		
Id.	Spello	0	1	—	—	Id.	Ostuni	O	—	—	3		
Id.	Spoleto	0	4	—	—	Id.	San Donaci	O	—	—	1		
Id.	Trevi	0	1	—	—	Taranto	San Marzano di San Giuseppe	O	3	—	—		
Pesaro Urbino	Cagli	0	—	1	—				5		4		
Piacenza	Acquerina	0	1	—	—		*Rachitosi*						
Id.	Gazzano	0	4	—	—	Rieti	Pescorocchiano	O	1	—	1		
Id.	Marsico Nuovo	0	3	—	—	Udine	Palmanova	O	1	—	—		
Id.	Picerno	0	—	3	—				1		1		
Id.	Potenza	0	1	—	—								
Reggio Calabria	Roccaforte	0	4	—	—								
Id.	Roccella Ionica	0	6	—	—								
Rieti	Castel di Tora	0	1	—	—								

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Tetano				
Pesaro Urbino	Mondolfo	B	—	1
			—	1
Anemia infettiva				
Vercelli	Vercelli	E	—	2
			—	2
Colera dei polli				
Ancona	Osimo Veiere	P	—	1
Catania	Ramacca	P	—	—
			1	1
Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Montefortino	P	—	10
Id.	Ripatransone	P	3	—
Rovigo	Adria	P	—	1
Id.	Castelnuovo	P	21	3
Id.	Guarda Veneta	P	11	—
Id.	Melara	P	2	—
Id.	Polesella	P	1	—
Id.	Rovigo	P	5	—
Id.	Villanova del Ghebbo	P	1	—
			52	14
Laringo trachelite infettiva dei polli				
Alessandria	Boscomarengo	P	4	—
Id.	Casale Monferrato	P	1	1
L'Aquila	Sulmona	P	6	12
Massa	Carrara	P	1	—
Reggio Emilia	Bibbiano	P	—	1
Id.	Gattatico	P	—	1
Id.	Guastalla	P	—	1
Id.	Luzzara	P	—	1
Id.	Rolo	P	—	1
Id.	Vezzo	P	—	1
Salerno	Battipaglia	P	2	1
Id.	Bellizzano	P	1	—
Siracusa	Buccheri	P	1	—
Id.	Buscemi	P	1	—
Id.	Cassaro	P	1	—
Id.	Ferla	P	1	—
Treviso	Treviso	P	—	2
Varese	Somma Lombardo	P	1	—
Vicenza	Torri di Quartesolo	P	—	1
			20	25

RIEPILOGO

dal 16 al 30 giugno 1915 - N. 12

Num. d'ordine	MALATTIE	Con casi di malattie: Numero delle province	Numero dei comuni	Numero delle località
1	Carbonchio ematico	16	27	65
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	26	289	1630
4	Mal rossino dei suini	23	70	178
5	Peste e setticemia dei suini	28	94	204
6	Morva	1	1	2
7	Farcina o pipiosecchio	14	32	38
8	Rabbia	12	19	22
9	Rogna	34	139	1079
10	Scabbia contagiosa delle pecore e delle capre	5	5	5
11	Vaiuolo ovino	5	10	15
12	Vaiuolo caprino	2	4	9
13	Brucellosi	3	3	3
14	Tetano	1	1	1
15	Anemia infettiva	1	1	2
16	Colera dei polli	2	2	2
17	Peste aviaria	2	9	66
18	Laringo trachelite infettiva dei polli	9	19	45

B. Bovina; Buf. bufalina; O. ovina; C. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina.

(1648)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono

REGIA UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Pesaro Urbino	Montolfo	B	—	1	1
			—	1	
	Aborto infettivo				
Vercelli	Vercelli	E	—	2	2
			—	2	
	Colera dei polli				
Ancona	Osimo Vetere	P	—	1	1
Catania	Ramacca	P	1	—	
			1	1	
	Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Montefortino	P	—	10	10
Id.	Rigaransone	P	5	—	
Rovigo	Melara	P	—	1	3
Id.	Castelmassa	P	24	3	
Id.	Guarda Veneta	P	11	—	
Id.	Melara	P	7	—	
Id.	Polesella	P	6	—	
Id.	Rovigo	P	5	—	
Id.	Villanova del Ghebbo	P	1	—	
			59	14	73
	Laringo tracheite infettiva dei polli				
Alessandria	Bosco Marengo	P	4	—	4
Id.	Casale Monferrato	P	1	1	2
L'Aquila	Sulmona	P	6	—	6
Massa	Grassano	V	1	—	1
Reggio Emilia	Bibbiano	P	—	3	3
Id.	Gattatico	P	—	1	1
Id.	Guastalla	P	—	3	3
Id.	Luzzara	P	—	5	5
Id.	Rolo	P	—	1	1
Id.	Verno	P	—	1	1
Salerno	Rutino	P	2	—	2
Id.	Pollezzano	P	1	1	2
Sassari	Bonnanaro	P	1	—	1
Id.	Ittiri	P	1	—	1
Id.	Cassano	P	1	—	1
Id.	Porta	P	1	—	1
Treviso	Treviso	P	—	2	2
Varese	Somma Lombardo	P	1	—	1
Vicenza	Torri di Quartesolo	P	—	1	1
			20	25	45

1	Carbonchio ematico	16	27	65
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	26	289	1630
4	Malrossino dei suini	23	70	178
5	Peste e setticemia dei suini	28	94	304
6	Morva	1	1	2
7	Farcino criptococcico	14	32	58
8	Rabbia	12	19	22
9	Rogna	34	139	1079
10	Anafessia contagiosa delle pecore e delle capre	5	5	5
11	Aborto epizootico	5	10	15
12	Vaiuolo ovino	2	4	9
13	Broncolisi	2	2	2
14	Tetano	1	1	1
15	Aborto infettivo	1	1	2
16	Colera dei polli	2	2	2
17	Peste aviaria	2	9	66
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	9	19	45

B. Bovini; Buf. bufalini; O. ovini; C. p. caprini; S. suini; E. equini; P. pollame; Can. canini; Fl. felini.

(1648)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari in altri Atenei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 aprile 1916, n. 238, si comunica che presso le Università appresso indicate sono vacanti le cattedre per ciascuna segnate, per le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo:

REGIA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:

Letteratura latina;

Archeologia.

REGIA UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

Anatomia e istologia patologica.

REGIA UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Anatomia umana normale.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Fisica terrestre.

REGIA UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di farmacia:

Fisiologia generale.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1766)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 12 ottobre 1945:

Sessa Vincenzo, notaio residente nel comune di Resina, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Avellino.

D'Ettorre Rinaldo, notaio residente nel comune di Larino, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di San Marzano in Penisola, stesso distretto.

Lusini Luigi, notaio residente nel comune di Sinalunga, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Asciano, stesso distretto.

Rotunno Beatrice, notaio residente nel comune di Montecastrilli, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Terni.

Iacone Teresina in Benvenuto, notaio del comune di Cardstello, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Pescina, stesso distretto.

(1767)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 28 del 5 ottobre 1945, riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del vetro prodotto a Vietri sul Mare e dei fertilizzanti azotati.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 28 del 5 ottobre 1945, ha comunicato quanto appresso:

ZOLFI GREZZI E LAVORATI

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 23 del 28 agosto u. s., sono stati fissati per la campagna in corso i seguenti prezzi:

1. — Prezzo di vendita dal produttore:

a) zolfo greggio fuso di produzione del Continente nei merci resa tel ai porti di Empoli, Ancona, Torre Annunziata, Catania	L.	937 al q.le
Per le consegne in imballo su mezzo di trasporto, il suddetto prezzo viene ridotto a	»	847 » »
b) minerale di zolfo macinato libero franco fabbrica su mezzo di trasporto	»	190 » »
c) minerale di zolfo macinato libero franco fabbrica su mezzo di trasporto	»	415 » »
d) zolfo greggio macinato e vagliato franco fabbrica su mezzo di trasporto	»	1.150 » »
e) zolfo doppio raffinato in pani franco fabbrica su mezzo di trasporto	»	1.250 » »
f) zolfo raffinato vagliato finezza 60/65 franco fabbrica su mezzo di trasporto	»	1.650 » »
g) zolfo raffinato, vagliato finezza passa S.A.M. franco fabbrica su mezzo di trasporto	»	1.720 » »

Per le consegne in imballo su mezzo di trasporto, il suddetto prezzo viene ridotto a » 1.600 » »

VETRO

Il prezzo delle lastre di vetro semplice prodotte dallo stabilimento di Vietri sul Mare della Società anonima vetreria meccanica G. Riccardi di Napoli viene fissato a L. 230 % non. per merce resa franco stabilimento di produzione escluso imballaggio.

FERTILIZZANTI AZOTATI

a) *Solfato ammonico* titolo 20/21.

Il prezzo di vendita dal produttore per gli stabilimenti situati nell'Italia centro meridionale viene stabilito in L. 1300 al q.le per merce resa su mezzo di trasporto per le consegne effettuate nel trimestre ottobre-dicembre c. a.

Per la produzione dello stabilimento di Nera Montoro della Società Terni, in considerazione di contingenti difficoltà, è consentito il prezzo di L. 1500 per q.le di solfato ammonico limitatamente al trimestre sopraindicato.

b) *Calciocianamide* titolo 15/16.

Per la calciocianamide prodotta nello stabilimento di Aprilia dalla Società Montecatini è consentito il prezzo di L. 1300 al q.le per merce resa su mezzo di trasporto da valere per il trimestre ottobre-dicembre c. a.

Per le assegnazioni di merce effettuate fino al 30 settembre u. s., si applica il prezzo di L. 850 per q.le di cianamide titolo 15/16, per merce resa su mezzo di trasporto.

c) I Comitati provinciali provvederanno alla fissazione dei prezzi di vendita al consumo dei suddetti fertilizzanti.

(1770)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione di una Sezione autonoma dell'Istituto per le case popolari in Francavilla a Mare (Chieti).

Con decreto Ministeriale 10 ottobre 1945 è stata costituita in Francavilla a Mare una Sezione autonoma dell'Istituto per le case popolari della provincia di Chieti.

(1771)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 ottobre 1945 - N. 215

Australia	L.	323,70
Belgio	»	2,2845
Canada	»	90,999
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,815
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,32

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

D'Ettorre Rinaldo, notaio residente nel comune di Lanciano, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di San Martino in Pensilis, stesso distretto.

Lisini Linez, notaio residente nel comune di Sinalunga, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Asciano, stesso distretto.

Romano Beatrice, notaio residente nel comune di Montecastrilli, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Terni.

Iacone Teresina in Benvenuto, notaio del comune di Capistrello, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Pescina, stesso distretto.

(1767)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 28 del 5 ottobre 1945, riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del vetro prodotto a Vietri sul Mare e dei fertilizzanti azotati.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'Industria e commercio con provvedimento prezzi n. 28 del 5 ottobre 1945, ha comunicato quanto appresso:

ZOLFI GREZZI E LAVORATI

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 21 del 28 giugno u. s. sono stati fissati per la campagna in corso, i seguenti prezzi:

1. — Prezzo di vendita dal produttore:

a) zolfo grezzo fuso di produzione del Continente, per merce resa fob ai porti di Imbarco, Napoli, Torre Annunziata, Catania: L. 937 al q.le

Per le consegne in miniera su mezzo di trasporto, il suddetto prezzo viene ridotto a . » 817 » »

b) minerale di zolfo molito titolo 30-32% franco fabbrica su mezzo di trasporto . . » 490 » »

c) minerale di zolfo molito titolo 25-26% franco fabbrica su mezzo di trasporto . . » 415 » »

d) zolfo grezzo molito e vagliato franco fabbrica su mezzo di trasporto . . . . » 1.150 » »

e) zolfo doppio raffinato in pani franco fabbrica su mezzo di trasporto . . . . » 1.250 » »

f) zolfo raffinato vagliato finezza 0-65 franco fabbrica su mezzo di trasporto . . » 1.650 » »

g) zolfo raffinato, vagliato marca rossa S.A.I.M. franco fabbrica su mezzo di trasporto » 1.550 » »

I suddetti prezzi s'intendono per merce nuda; nel caso che l'imballaggio venga fornito dal venditore in sacchi cartasso non potrà essere addebitato a più di L. 150 per quintale di merce fornita, qualunque sia la qualità della carta ed il peso dei sacchetti impiegati.

I prezzi degli zolfi raffinati sono sopra stabiliti si riferiscono agli stabilimenti di raffinazione annessi alla miniera. Nel caso che lo stabilimento non sia annesso alla miniera, i suddetti prezzi saranno maggiorati delle spese di trasporto dello zolfo grezzo dalla miniera agli stabilimenti di raffinazione. Della spesa vera calcolata e autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi nella cui giurisdizione si trovano gli stabilimenti di raffinazione.

2. — I prezzi al consumo degli zolfi grezzi e lavorati saranno fissati dai Comitati provinciali dei prezzi e comunicati per conoscenza a questo Ministero con l'analisi dei conteggi eseguiti.

3) *Solfato ammonico* (tipo 20.21).

Il prezzo di vendita dal produttore per gli stabilimenti situati nell'Italia centro meridionale viene stabilito in L. 1080 al q.le per merce resa su mezzo di trasporto per le consegne effettuate nel trimestre ottobre-dicembre c. a.

Per la produzione dello stabilimento di Nera Montoro della Società Terni, in considerazione di contingenti difficoltà, è consentito il prezzo di L. 1300 per q.le di solfato ammonico limitatamente al trimestre sopraindicato.

b) *Calciocianamide* (tipo 15.16).

Per la calciocianamide prodotta nello stabilimento di Spinetta dalla Società Montecatini è consentito il prezzo di L. 1000 al q.le per merce resa su mezzo di trasporto da valere per il trimestre ottobre-dicembre c. a.

Per le assegnazioni di merce effettuate fino al 30 settembre u. s., si applica il prezzo di L. 850 per q.le di cianamide tipo 15.16, per merce resa su mezzo di trasporto.

c) I Comitati provinciali provvederanno alla fissazione dei prezzi di vendita al consumo dei suddetti fertilizzanti.

(1770)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione di una Sezione autonoma dell'Istituto per le case popolari in Francavilla a Mare (Chieti).

Con decreto Ministeriale 10 ottobre 1945 è stata costituita a Francavilla a Mare una Sezione autonoma dell'Istituto per le case popolari della provincia di Chieti.

(1771)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - UFFICIO DEL DEBITO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 ottobre 1945 - N. 215

Australia	L.	323,70
Belgio	»	2,2815
Canada	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,340
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,815
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud Africana	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	93,225
Id. 5 % 1936	»	97,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,75
Id. 5 % quinq. 1950 (2ª serie)	»	98,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,775

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 ottobre 1945 - N. 216

Australia	L.	323,70
Belgio	»	2,2815
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,8783
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,319
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7115
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,815
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	102,75
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,275
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,275
Id. 5 % 1936	»	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,425
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,675

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio successivo, registro n. 1 Interno, foglio n. 235, col quale venne bandito un concorso per titoli per sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, registro n. 4 Interno, foglio n. 387, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Veduti i verbali delle operazioni della Commissione stessa;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del suddetto concorso per titoli per l'ammissione di sette inservienti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato:

1) Gay Alessandro	con punti	16	su 20
2) Liguri Angelo	»	16	» 20
3) Maglia Paride	»	14	» 20
4) Barbi Pietro	»	13,50	» 20
5) Paffuti Cesare	»	13	» 20
6) Mercadoni Vittorio	»	13	» 20
7) Cristaudo Prospero	»	12	» 20
8) Panichia Mario	»	11,50	» 20
9) Tedisco Vincenzo	»	11	» 20
10) Graziano Gerardo	»	10	» 20

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1953

p. *Il Ministro:* MOLÈ

(1753)

Nomina dei vincitori del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio successivo, registro n. 1 Interno, foglio n. 235, col quale venne bandito un concorso per titoli per sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Veduto il decreto Ministeriale in data 30 aprile corrente anno, col quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso stesso;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed aggiunte;

Decreta:

1) Gay Alessandro
2) Liguri Angelo
3) Maglia Paride
4) Barbi Pietro
5) Paffuti Cesare
6) Mercadoni Vittorio
7) Cristaudo Prospero

sono nominati, a decorrere dal 16 maggio 1945, inservienti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato, con l'assegno lordo mensile di L. 530,50 di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, al quale va applicato l'aumento previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 31 marzo 1945, n. 116.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1945

p. *Il Ministro:* MOLÈ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Portogallo	»	4,657
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	109 —
Svezia	»	28,815
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	462,50
Rendita 3,50 % 1906	»	102,75
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,275
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,275
Id. 5 % 1936	»	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,325
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,925
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	91,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,675

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1933, registrato alla Corte dei conti addì 11 gennaio successivo, registro n. 1 Interno, foglio n. 255, col quale venne bandito un concorso per titoli per sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1935, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, registro n. 4 Interno, foglio n. 387, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Veduti i verbali delle operazioni della Commissione stessa;

Veduto l'art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1935

p. *Il Ministro*: MOLÈ

(1753)

Nomina dei vincitori del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1933, registrato alla Corte dei conti addì 11 gennaio successivo, registro n. 1 Interno, foglio n. 255, col quale venne bandito un concorso per titoli per sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Veduto il decreto Ministeriale in data 30 aprile corrente anno, col quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso stesso;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed aggiunte;

Decreta:

1) Gay Alessandro
2) Ugoni Angelo
3) Masini Davide
4) Barbi Pietro
5) Buffoli Cesare
6) Mercadini Vittorio
7) Cristiano Prospero

sono nominati, a decorrere dal 16 maggio 1935, inservienti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato, con l'assegno lordo mensile di L. 530,50 di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, al quale va applicato l'aumento previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 marzo 1945, n. 146.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1935

p. *Il Ministro*: MOLÈ

(1754)

GIOACCHINO SETTE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

HeADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
24 Oct 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.124 of 16 October 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of G.U. contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Civil Affairs

(a) Decree of the Lieutenant General No.630 of 16 May 1945.
Cancelling promotions made in administration of Italian Africa in 1941.

(b) Public Safety

(b) Decree of the Lieutenant General No.631 of 10 August 1945.
Modifying the regulations of the Public Security Guards.

(c) Finance Agriculture Labour

(c) Decree of the Lieutenant General No.632 of 31 August1945.
Establishing the contributions due for 1945 and confirming the contributions due for the years 1943 and 1944 by farmers and farm workers in accordancewith R.Decree-law No.2138 of 28 November 1938.

(d) Finance Civil Affairs

(d) Decree of the Lieutenant General No.633 of 22 September 1945.
Rules relating to the appointment of a Vice [illegible] to the Council of State.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

(a) Civil Affairs

(a) Decree of the Lieutenant General No.630 of 16 May 1945.
Cancelling promotions made in administration of Italian Africa in 1941.

(b) Public Safety

(b) Decree of the Lieutenant General No.631 of 10 August 1945.
Modifying the regulations of the Public Security Guards.

(c) Finance Agriculture Labour

(c) Decree of the Lieutenant General No.632 of 31 August1945.
Establishing the contributions due for 1945 and confirming the contributions due for the years 1943 and 1944 by farmers and farm workers in accordancewith R.Decree-law No.2138 of 28 November 1938.

(d) Finance Civil Affairs

(d) Decree of the Lieutenant General No.633 of 22 September 1945.
Rules relating to the appointment of a Vice Cashier to the Council of State.

(e) Shipping

(e) Decree of the Lieutenant General of 24 Aug 45.
Cancelling merchant ships requisitioned for the requirements of the armed forces from the 1st of auxiliary government vessels.

(f) Communications Finance

(f) Ministerial Decree of 29 August 1945.
Issue of a new series of stamps for ordinary correspondence and for a surtax due for express delivery and air mail.

(g) Finance (Property Control) RC Lombardia

(g) Ministerial Decree of 10 September 1945.
Placing the A.R.C.A. Colours and by-products Manufacturing Company with head office in Milan un under receiwership and appointing a receiver.

(h) Finance (Property Control) RC Lombardia

(h) Ministerial Decree of 16 September 1945.
Placing the Triplex Company Limited with head office in Milan under control and appointing a controller.

7484

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(i) Finance (Property Control) RC Lombardia	(i) Ministerial Decree of 16 September 1945. Placing the Kores Italian Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.
(j) Finance	(j) Ministerial Decree of 17 September 1945. Authorizing the Savings Bank of Forlì to open a branch at Cusercoli (Forlì).

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Thursday, 1st November 1945. As the endorsement implementing the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

JOHN K. WEBER,
Col. Infantry,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 16 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. **630.**
Annullamento di promozioni effettuate nel ruolo di governo dell'Amministrazione dell'Africa italiana nel 1941. Pag. 1611

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. **631.**
Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 1611

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. **632.**
Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1945 e conferma delle misure dei contributi dovuti per gli anni 1943-1944 dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura, a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 . . . . . Pag. 1615

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, numero **633.**
Norme relative alla nomina del vice consegnatario cassiere del Consiglio di Stato . . . . . Pag. 1616

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sindacato della «Triplex», società anonima con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 1619

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della «Triplex», società anonima con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 1619

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana «Kores», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1619

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Forlì ad aprire un proprio recapito in Cusercoli (Forlì) . . . Pag. 1619

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 11 dal 1° al 15 giugno 1945 . . . . . Pag. 1620

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo di Puglia . . . . . Pag. 1625

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1625
Elenco delle quietanze di deposito provvisorio andate distrutte a causa di bombardamento aereo del 1 agosto 1943 presso la Direzione di Commissariato militare di Napoli, rilasciate dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale di Napoli, Potenza, Frosinone e Bari . . . . . Pag. 1625

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smar-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600 — semestrale . 350 — trimestrale . 200 — Un fascicolo . . 8
All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200 — semestr. . 700 — trimestr. . 400 — Un fascicolo . . 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400 — semestrale . 200 — trimestrale . 120 — Un fascicolo . . 8
All'Estero: Abb. annuo . . L. 800 — semestrale . 500 — trimestrale . 300 — Un fascicolo . . 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . L. 400 — semestrale . . . 200 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . L. 800 — semestrale . . . 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 630.
Annullamento di promozioni effettuate nel ruolo di governo dell'Amministrazione dell'Africa italiana nel 1941. Pag. 1614

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 agosto 1945, n. 631.
Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 1614

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 632.
Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1945 e conferma delle misure dei contributi dovuti per gli anni 1943-1944 dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura, a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 . . . . . Pag. 1615

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1945, numero 633.
Norme relative alla nomina del vice consegnatario cassiere del Consiglio di Stato . . . . . Pag. 1616

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 1617

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.
Emissione di una nuova serie di francobolli per la francatura delle corrispondenze, e per rappresentare le sopratasse dovute per il recapito per espresso e per la spedizione per via aerea . . . . . Pag. 1618

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni «A.R.C.A.» aziende riunite coloranti ed affini, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . Pag. 1619

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della «Triplex», società anonima con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 1619

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana «Kores», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1619

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Forlì ad aprire un proprio recapito in Cusercoli (Forlì) . . . Pag. 1619

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 11 dal 1° al 15 giugno 1945 . . . . . Pag. 1620

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo di Piglio . . . . . Pag. 1625

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1625
Elenco delle quietanze di deposito provvisorio andate distrutte a causa di bombardamento aereo del 1° agosto 1943 presso la Direzione di Commissariato militare di Napoli, rilasciate dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale di Napoli, Potenza, Frosinone e Bari . . . . . Pag. 1625

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1625

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1625

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 121 DEL 16 OTTOBRE 1945:

ORDINI CAVALLERESCHI

Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni.

(1158)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7484

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 630.
Annullamento di promozioni effettuate nel ruolo di governo dell'Amministrazione dell'Africa italiana nel 1941.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti i Regi decreti 14 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni e aggiunte;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono annullate le promozioni ai gradi 6° e 7° del ruolo di governo dell'Amministrazione dell'Africa italiana che vennero conferite con i decreti Ministeriali nn. 1020, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058 in data 30 novembre 1941; n. 86 in data 18 febbraio 1942 e n. 249 in data 27 maggio 1942, su deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 novembre 1941.

Art. 2.

Il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato in via eccezionale ad effettuare promozioni ai gradi 6° e 7° del ruolo di governo, tra gli impiegati che alla data del 25 novembre 1941 avevano i requisiti prescritti per essere promossi a tali gradi, limitatamente al numero dei posti disponibili nei gradi medesimi alla predetta data.

Art. 3.

Ai soli effetti giuridici, le promozioni degli impiegati, effettuate a norma del precedente articolo, avranno decorrenza dal 1° dicembre 1941.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 651.
Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 742;
Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Vista la legge 21 gennaio 1942, n. 39, riguardante la istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, che ha istituito il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo capoverso dell'art. 175 del regolamento approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è così modificato:
« Devono parimenti essere autorizzati di volta in volta dal Ministero i servizi di cui al n. 5, qualora eccedano i cinque giorni.
In caso diverso, tale autorizzazione è devoluta ai prefetti, ai questori e ai direttori delle Scuole di polizia i quali a mezzo delle Prefetture tengono informato il Ministero dei servizi da essi disposti e liquidati ».

Art. 2.

L'art. 266 del precitato regolamento è così modificato:
« Alla moglie ed ai figli minorenni dell'agente sospeso è concesso con lo stesso decreto prefettizio di sospensione dalle funzioni e dagli assegni oppure con separato decreto, pure da registrarsi alla Corte dei conti, e per la durata della sospensione, un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni e aggiunte;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono annullate le promozioni ai gradi 6° e 7° del ruolo di governo dell'Amministrazione dell'Africa italiana che vennero conferite con i decreti Ministeriali nn. 1029, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058 in data 30 novembre 1941; n. 86 in data 18 febbraio 1942 e n. 210 in data 27 maggio 1942, su deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 novembre 1941.

Art. 2.

Il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato in via eccezionale ad effettuare promozioni ai gradi 6° e 7° del ruolo di governo, tra gli impiegati che alla data del 25 novembre 1941 avevano i requisiti prescritti per essere promossi a tali gradi, limitatamente al numero dei posti disponibili nei gradi medesimi alla predetta data.

Art. 3.

Ai soli effetti giuridici, le promozioni degli impiegati, effettuate a norma del precedente articolo, avranno decorrenza dal 1° dicembre 1941.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio* n. 123. — PRASA

n. 192;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Vista la legge 21 gennaio 1942, n. 39, riguardante la istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, che ha istituito il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo capoverso dell'art. 175 del regolamento approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è così modificato:

« Devono parimenti essere autorizzati di volta in volta dal Ministero i servizi di cui al n. 5, qualora eccedano i cinque giorni.

In caso diverso, tale autorizzazione è devoluta ai prefetti, ai questori e ai direttori delle Scuole di polizia i quali a mezzo delle Prefetture tengono informato il Ministero dei servizi da essi disposti e liquidati ».

Art. 2.

L'art. 266 del preitato regolamento è così modificato:

« Alla moglie ed ai figli minorenni dell'agente sospeso è concesso con lo stesso decreto prefettizio di sospensione dalle funzioni e dagli assegni oppure con separato decreto, pure da registrarsi alla Corte dei conti, e per la durata della sospensione, un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio o della paga ».

Art. 3.

All'attribuzione degli stipendi e paghe spettanti agli ufficiali ed agli agenti di pubblica sicurezza, sia in caso di prima nomina che di promozione e di aumenti periodici, viene provveduto dalla Prefettura presso cui gli ufficiali ed agenti sono in forza.

La stessa Prefettura provvede anche all'attribuzione degli assegni validi agli effetti della pensione come all'assegnazione dell'aggiunta di famiglia, o indennità di caroviveri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni e aggiunte;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono annullate le promozioni ai gradi 6° e 7° del ruolo di governo dell'Amministrazione dell'Africa italiana che vennero conferite con i decreti Ministeriali nn. 1020, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058 in data 30 novembre 1941; n. 86 in data 18 febbraio 1942 e n. 218 in data 27 maggio 1942, su deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 novembre 1941.

Art. 2.

Il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato in via eccezionale ad effettuare promozioni ai gradi 6° e 7° del ruolo di governo, fra gli impiegati che alla data del 25 novembre 1941 avevano i requisiti prescritti per essere promossi a tali gradi, limitatamente al numero dei posti disponibili nei gradi medesimi alla predetta data.

Art. 3.

Ai soli effetti giuridici, le promozioni degli impiegati, effettuate a norma del precedente articolo, avranno decorrenza dal 1° dicembre 1941.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 123. — ERASA

n. 62.

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Vista la legge 21 gennaio 1942, n. 39, riguardante la istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, che ha istituito il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo capoverso dell'art. 175 del regolamento approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è così modificato:

« Devono parimenti essere autorizzati di volta in volta dal Ministero i servizi di cui al n. 5, qualora eccedano i cinque giorni.

In caso diverso, tale autorizzazione è devoluta ai prefetti, ai questori e ai direttori delle Scuole di polizia i quali a mezzo delle Prefetture rendono informato il Ministero dei servizi da essi disposti e liquidati ».

Art. 2.

L'art. 266 del precitato regolamento è così modificato:

« Alla moglie ed ai figli minorenni dell'agente sospeso è concesso con lo stesso decreto prefettizio di sospensione dalle funzioni e dagli assegni oppure con separato decreto, pure da registrarsi alla Corte dei conti, e per la durata della sospensione, un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio o della paga ».

Art. 3.

All'attribuzione degli stipendi e paghe spettanti agli ufficiali ed agli agenti di pubblica sicurezza, sia in caso di prima nomina che di promozione e di aumenti periodici, viene provveduto dalla Prefettura presso cui gli ufficiali ed agenti sono in forza.

La stessa Prefettura provvede anche all'attribuzione degli assegni validi agli effetti della pensione come all'assegnazione dell'aggiunta di famiglia, o indennità di caroviveri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 4.

Per l'assegnazione degli stipendi e paghe e per la concessione dell'aggiunta di famiglia, indennità di caroviveri vengono emessi appositi decreti o fogli d'ordine di ciascuna Prefettura.

A fine di ogni mese, poi, da ciascuna Prefettura vengono trasmessi separati elenchi dimostrativi di tutte le attribuzioni effettuate a titolo di stipendi e paghe al Ministero il quale li approva con propri decreti da trasmettersi, tramite la Ragioneria centrale, alla Corte dei conti per la registrazione.

Art. 5.

Al pagamento degli assegni continuativi di cui è cenno nei precedenti articoli 3 e 4 viene provveduto da ciascuna Prefettura, senza attendere che i relativi provvedimenti ministeriali siano registrati e pubblicati sul Bollettino ufficiale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Di ogni variazione risultante in sede di riscontro viene data comunicazione alle Prefetture interessate affinchè provvedano ai dovuti conguagli e recuperi.

Art. 6.

Lo stipendio, la paga e tutte le altre competenze di carattere continuativo agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza decorrono:

a) in caso di promozione, dalla data indicata nel decreto Ministeriale;

b) in caso di aumenti periodici, o variazioni della aggiunta di famiglia o indennità caroviveri, dalla data indicata nei relativi provvedimenti prefettizi;

c) in caso di aumenti di stipendio e paghe per nascita di figli, dal primo del mese in cui avviene la nascita del figlio se questa si verifica entro il giorno 15 ed in caso diverso dal primo del mese successivo;

d) in caso di prima nomina o di riassunzione dalla data di effettiva assunzione in servizio, per lo stipendio, paga e indennità valida agli effetti della pensione, e da quella indicata nei provvedimenti prefettizi, per le altre competenze continuative.

La paga agli allievi avrà la decorrenza fissata nel decreto di nomina.

Art. 7.

Le disposizioni contenute negli articoli 323, 331 e [illegible] del vigente regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sono abrogate.

Art. 8.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 632.

Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1945 e conferma delle misure dei contributi dovuti per gli anni 1943-1944 dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura, a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il comma 3° dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 226;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che gli agricoltori e i lavoratori della agricoltura sono tenuti a corrispondere per l'anno 1945 sono fissati nelle seguenti quote:

a) per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi addetti e non addetti alle colture agrarie ed al bestiame:

1) quota per l'assistenza malattie:

per ogni giornata di uomo L. 0,15; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,301;

2) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia:

per ogni giornata di uomo L. 0,54; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,27;

3) quota per l'assicurazione tubercolosi:

per ogni giornata di uomo L. 0,12; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,10;

4) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità:

per ogni giornata di uomo L. 0,073; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,08;

5) quota per la corresponsione degli assegni familiari: L. 1,50;

6) quota per la corresponsione degli assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

effettuate nell'interesse regolarmente registrati e pubblicati sul Bollettino ufficiale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Di ogni variazione risultante in sede di riscontro viene data comunicazione alle Prefetture interessate affinchè provvedano ai dovuti conguagli e recuperi.

Art. 6.

Lo stipendio, la paga e tutte le altre competenze di carattere continuativo agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza decorrono:

a) in caso di promozione, dalla data indicata nel decreto Ministeriale;

b) in caso di aumenti periodici, o variazioni della aggiunta di famiglia o indennità caroviveri, dalla data indicata nei relativi provvedimenti prefettizi;

c) in caso di aumenti di stipendio e paghe per nascita di figli, dal primo del mese in cui avviene la nascita del figlio se questa si verifica entro il giorno 15 ed in caso diverso dal primo del mese successivo;

d) in caso di prima nomina o di riassunzione dalla data di effettiva assunzione in servizio, per lo stipendio, paga e indennità valida agli effetti della pensione, e da quella indicata nei provvedimenti prefettizi, per le altre competenze continuative.

La paga agli allievi avrà la decorrenza fissata nel decreto di nomina.

Art. 7.

Le disposizioni contenute negli articoli 333, 334 e 335 del vigente regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sono abrogate.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI — JACINI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1945

Atti del governo, registro n. 6, foglio n. 97. — FRASCA

braio 1915, n. 58;

Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che gli agricoltori e i lavoratori della agricoltura sono tenuti a corrispondere per l'anno 1945 sono fissati nelle seguenti quote:

a) per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi addetti e non addetti alle colture agrarie ed al bestiame:

1) quota per l'assistenza malattie:

per ogni giornata di uomo L. 0,15; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,301;

2) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia:

per ogni giornata di uomo L. 0,51; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,27;

3) quota per l'assicurazione tubercolosi:

per ogni giornata di uomo L. 0,12; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,10;

4) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità:

per ogni giornata di uomo L. 0,073; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,08;

5) quota per la corresponsione degli assegni familiari: L. 1,50;

6) quota per la corresponsione degli assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti:

per ogni giornata di uomo, donna e ragazzo L. 3;

b) per ogni giornata di lavoro prestata da giornalieri di campagna:

1) quota per l'assistenza malattia:

per ogni giornata di uomo L. 0,61; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,41;

2) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia:

per ogni giornata di uomo L. 0,54; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,27;

3) quota per l'assicurazione tubercolosi: L. 0,20;

4) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità:

per ogni giornata di uomo L. 0,24; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,22;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5) quota per la corresponsione degli assegni familiari: L. 1,50;

6) quota per la corresponsione degli assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti:

per ogni giornata di uomo, donna e ragazzo: L. 3;

c) per ogni giornata di lavoro prestata da mezzadri e coloni:

1) quota per l'assistenza malattie: L. 0,151;

2) quota per l'assicurazione tubercolosi: lire 0,0625;

3) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità: L. 0,075.

Art. 2.

Per gli anni 1943 e 1944 vengono confermati i contributi indicati all'art. 1, lettera *a*) nn. 1, 2, 3, 4, 5, lettera *b*) nn. 1, 2, 3, 4, 5 e lettera *c*) nn. 1, 2, 3 nelle misure già fissate per l'anno 1942 ad eccezione della quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, per il periodo dal 1° aprile 1943 al 31 dicembre 1944 che è fissata per ogni giornata di lavoro prestata dai salariati fissi e dai giornalieri di campagna nella misura di lire 0,51 per ogni giornata di uomo e di L. 0,27 per ogni giornata di donna e ragazzo.

Le aliquote per i contributi dovuti a favore delle soppresse associazioni professionali degli agricoltori e dei lavoratori della agricoltura, per le opere del soppresso partito fascista, per la organizzazione delle Mostre di categoria all'Esposizione universale di Roma e per l'Ente della cooperazione, limitatamente al periodo antecedente alla soppressione dei contributi stessi nelle varie provincie, vengono iscritte con le misure fissate per l'anno 1942, nei ruoli relativi al periodo antecedente alla soppressione stabilita per legge e con ordinanza del Governo Militare Alleato, dei contributi stessi nelle varie provincie.

I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nelle lettere *a*) e *b*) del primo comma del presente articolo per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo.

Art. 3.

Per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura, per le categorie di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), la rispettiva quota sarà fissata per ogni provincia dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

In quelle provincie nelle quali il riferimento alle giornate di lavoro possa risultare equivalente al riferimento all'estimo catastale, la quota relativa potrà essere, d'accordo con il Ministro per le finanze ed ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942, iscritta nei ruoli [illegible]

ture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite all'azienda per la coltivazione dei fondi e per il bestiame.

Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili il numero delle giornate impiegate da ogni unità lavorativa del nucleo familiare sarà considerato, ai fini dell'applicazione dei contributi di cui all'art. 1 lettera *c*) nn. 1, 2 e 3, in 240.

Art. 5.

Gli agricoltori trattengono i contributi da loro anticipati per conto dei dipendenti lavoratori nelle misure sottoindicate:

1) contributi per l'assistenza malattie, per le assicurazioni tubercolosi, nuzialità e natalità: metà delle quote indicate all'art. 1 lettera *a*) n. 1, n. 3 e n. 4; *b*) n. 1, n. 3 e n. 4; *c*) n. 1, n. 2 e n. 3;

2) contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia: metà delle quote stabilite per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1943 e un terzo di quelle stabilite per il periodo dal 1° aprile 1943 in poi;

3) contributi per la corresponsione degli assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti: un terzo delle quote indicate all'art. 1 lettera *a*) n. 6 e lettera *b*) n. 6.

Gli agricoltori trattengono inoltre, l'importo dei contributi indicati all'art. 1, lettera *a*), dovuti eventualmente dal colono o mezzadro in proprio o in conto dei dipendenti assunti per lavori di spettanza dello stesso colono o mezzadro.

Art. 6.

Nei territori non ancora restituiti alla Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — SCOCCIMARRO — RICCI — GULLO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1945

Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* [illegible] — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, numero 633.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a L. 0,0625;

3) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità: L. 0,075.

Art. 2.

Per gli anni 1943 e 1944 vengono conteggiati i contributi indicati all'art. 1, lettera *a*) nn. 1, 2, 3, 4, 5, lettera *b*) nn. 1, 2, 3, 4, 5 e lettera *c*) nn. 1, 2, 3 nelle misure già fissate per l'anno 1942 ad eccezione della quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, per il periodo dal 1° aprile 1943 al 31 dicembre 1944 che è ridotta per ogni giornata di lavoro prestata dai salariati fissi e dai giornalieri di campagna nella misura di L. 0,51 per ogni giornata di uomo e di L. 0,27 per ogni giornata di donna o ragazzo.

Le aliquote per i contributi dovuti a favore delle soppresse associazioni professionali degli agricoltori e dei lavoratori della agricoltura, per le opere del soppresso partito fascista, per la organizzazione delle Mostre di categoria all'Esposizione universale di Roma e per l'Ente della cooperazione, limitatamente al periodo antecedente alla soppressione dei contributi stessi nelle varie provincie, vengono iscritte con le misure fissate per l'anno 1942, nei ruoli relativi al periodo antecedente alla soppressione stabilita per legge e con ordinanza del Governo Militare Alleato, dei contributi stessi nelle varie provincie.

I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nelle lettere *a*) e *b*) del primo comma del presente articolo per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo.

Art. 3.

Per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura, per le categorie di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), la rispettiva quota sarà fissata per ogni provincia dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

In quelle provincie nelle quali il riferimento alle giornate di lavoro possa risultare equivalente al riferimento all'estimo catastale, la quota relativa potrà essere, d'accordo con il Ministro per le finanze ed ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942, iscritta nei ruoli dell'imposta fondiaria.

Art. 4.

Le quote indicate all'art. 1 si applicheranno alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e delle relative disposizioni di attuazione.

Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate sarà considerato ai fini della applicazione dei contributi di cui all'art. 1 lettera *a*) in ogni caso, ove i predetti salariati siano addetti alle colture sottoindicate:

1) contributi per l'assistenza malattie, per le assicurazioni tubercolosi, nuzialità e natalità: metà delle quote indicate all'art. 1 lettera *a*) n. 1, n. 3 e n. 4; *b*) n. 1, n. 3 e n. 4; *c*) n. 1, n. 2 e n. 3;

2) contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia: metà delle quote stabilite per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1943 e un terzo di quelle stabilite per il periodo dal 1° aprile 1943 in poi;

3) contributi per la corresponsione degli assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti: un terzo delle quote indicate all'art. 1 lettera *a*) n. 6 e lettera *b*) n. 6.

Gli agricoltori trattengono inoltre l'importo dei contributi indicati all'art. 1, lettera *a*), dovuti eventualmente dal colono o mezzadro in proprio o in conto dipendenti assunti per lavori di spettanza dello stesso colono o mezzadro.

Art. 6.

Nei territori non ancora restituiti alla Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — SCOCCIMARRO — RICCI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 122. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, numero 633.

Norme relative alla nomina del vice consegnatario-cassiere del Consiglio di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 29, comma secondo, del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato, approvato con R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1736;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le funzioni di vice consegnatario-cassiere del Consiglio di Stato e l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento possono essere affidati ad impiegati appartenenti al ruolo di gruppo *C* del personale di Segreteria, di grado non inferiore al decimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1915
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 131. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1915.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940, registro n. 11, foglio n. 496, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria draganine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 25 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, foglio n. 154, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 16 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1940, registro n. 13, foglio n. 240, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria draganine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 25 novembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1940, registro n. 17, foglio n. 26, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria draganine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 19 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1941, registro n. 10, foglio n. 375, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 14 novembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, registro n. 16, foglio n. 219, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1942, registro n. 1, foglio numero 144, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 23 aprile 1942, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1942, registro n. 7, foglio n. 166, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria draganine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze ar[illegible];

Visto il R. decreto 26 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1942, registro n. 12, foglio n. 105, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria draganine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1943, registro n. 2, foglio n. 31, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria draganine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1943, registro n. 4, foglio n. 242, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1945, registro n. 1, foglio n. 216, riguardante iscrizione tem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

appartenenti al ruolo di gruppo C del personale di Segreteria, di grado non inferiore al decimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1915

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TRIGILIA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1915
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 141. — CRISCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1915.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940, registro n. 11, foglio n. 406, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 25 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, foglio n. 154, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 16 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1940, registro n. 13, foglio n. 249, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1940, registro n. 14, foglio n. 492, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940, registro n. 15, foglio n. 27, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 11 novembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, registro n. 16, foglio n. 249, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1942, registro n. 1, foglio numero 144, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 23 aprile 1942, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1942, registro n. 7, foglio n. 166, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze ar[illegible];

[illegible] il R. decreto 26 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1942, registro n. 12, foglio n. 165, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1943, registro n. 2, foglio n. 31, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1943, registro n. 4, foglio n. 212, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1945, registro n. 1, foglio n. 216, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti Luogotenenziali 18 gennaio 1945, registrati alla Corte dei conti l'8 febbraio 1945, registro n. 4, fogli nn. 222 e 223, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1945, regis[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n. 2, foglio n. 353, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria d'ingaggio, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data a fianco di ciascuna di esse indicata:

Motopeschereccio « Antonio Figlio »: dalle ore 18 del 31 gennaio 1944;

Motoveliero « Trieste »: dalle ore 7 del 1° aprile 1944;

Motopeschereccio « Trieste »: dalle ore 8 del 7 giugno 1945;

Motopeschereccio « Ettore Fieramosca »: dalle ore 12 del 10 marzo 1945;

Motopeschereccio « Regina Giovanna »: dalle ore 17 del 7 agosto 1944;

Motopeschereccio « San Francesco »: dalle ore 10 del 1° febbraio 1944;

Motopeschereccio « Padre Leone »: dalle ore 10 del 29 febbraio 1944;

Motopeschereccio « Suetia »: dalle ore 10 del 9 marzo 1945;

Motopeschereccio « Michele »: dalle ore 24 del 31 marzo 1944;

Motopeschereccio « Romanella »: dalle ore 8 del 5 giugno 1945;

Motopeschereccio « La Nuova Rosalia »: dalle ore 10 del 12 maggio 1943;

Motoveliero « Janus »: dalle ore 24 del 12 maggio 1945;

Motopeschereccio « Maria Della Vittoria »: dalle ore 10 del 24 luglio 1943;

Motopeschereccio « Ezio »: dalle ore 24 del 18 maggio 1945;

Motopeschereccio « Graziella »: dalle ore 21 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Marietta »: dalle ore 8 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « San Giorgio »: dalle ore 24 del 7 marzo 1945;

Motopeschereccio « Giacomo »: dalle ore 17 del 1° giugno 1945;

Motobarca « Bengasi »: dalle ore 0 dell'8 aprile 1945;

Motopeschereccio « I due Fratelli »: dalle ore 21 del 30 aprile 1945.

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Emissione di una nuova serie di francobolli per la francatura delle corrispondenze, e per rappresentare le soprattasse dovute per il recapito per espresso e per la spedizione per via aerea.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte I) approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94, che ha modificato le tariffe postali per l'interno del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1945, pubblicato nel n. 56 della *Gazzetta Ufficiale* in data 9 maggio 1945, che ha modificato le tariffe postali nei rapporti con l'estero;

Ritenuta l'opportunità di emettere una nuova serie di francobolli ordinari, per espresso e per posta aerea;

Visto l'esito del concorso bandito nel febbraio 1945 fra gli artisti residenti nel territorio nazionale liberato, per i bozzetti da riprodurre nella serie anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una nuova serie di francobolli per la francatura delle corrispondenze, e per rappresentare le soprattasse dovute per il recapito per espresso e per la spedizione per via aerea.

Art. 2.

La serie si compone di 21 valori, e cioè:

a) quattordici per la posta ordinaria, nei tagli da L. 0,10, 0,20, 0,40, 0,60, 0,80, 1, 1,20, 2, 3, 5, 10, 20, 25 e 50;

b) due per gli espressi nei tagli da L. 5 e L. 10;

c) cinque per la posta aerea, nei tagli da L. 1, 2, 3,20, 5 e 10.

Art. 3.

Con separato decreto saranno precisati i colori e le altre caratteristiche di tutti i francobolli di cui all'articolo che precede.

Art. 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rucolo dall'ora e data data a mano di ciascuna di esse indicata:

Motopeschereccio « Antonio Figlio »: dalle ore 18 del 21 gennaio 1944;

Motoveliero « Trieste »: dalle ore 7 del 1° aprile 1944;

Motopeschereccio « Trieste »: dalle ore 8 del 7 giugno 1945;

Motopeschereccio « Ettore Fieramosca »: dalle ore 12 del 10 marzo 1945;

Motopeschereccio « Regina Giovanna »: dalle ore 17 del 7 agosto 1944;

Motopeschereccio « San Francesco »: dalle ore 10 del 1° febbraio 1944;

Motopeschereccio « Padre Lavone »: dalle ore 10 del 20 febbraio 1944;

Motopeschereccio « Stella »: dalle ore 10 del 9 marzo 1945;

Motopeschereccio « Michele »: dalle ore 24 del 11 marzo 1944;

Motopeschereccio « Romanella »: dalle ore 8 del 5 giugno 1945;

Motopeschereccio « La Nuova Rosalia »: dalle ore 10 del 12 maggio 1943;

Motoveliero « Janus »: dalle ore 21 del 12 maggio 1945;

Motopeschereccio « Maria Della Vittoria »: dalle ore 10 del 24 luglio 1943;

Motopeschereccio « Ezio »: dalle ore 24 del 18 maggio 1945;

Motopeschereccio « Graziella »: dalle ore 24 del 18 settembre 1943;

Motoveliero « Marietta »: dalle ore 8 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « San Giorgio »: dalle ore 24 del 7 marzo 1945;

Motopeschereccio « Giacomo »: dalle ore 17 del 11 giugno 1945;

Motobarca « Bengasi »: dalle ore 0 dell'8 aprile 1945;

Motopeschereccio « I due Fratelli »: dalle ore 24 del 30 aprile 1945.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1945
Registro Marina n. 5, foglio n. 256.

(1727)

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte I) approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94, che ha modificato le tariffe postali per l'interno del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1945, pubblicato nel n. 56 della *Gazzetta Ufficiale* in data 9 maggio 1945, che ha modificato le tariffe postali nei rapporti con l'estero;

Ritenuta l'opportunità di emettere una nuova serie di francobolli ordinari, per espresso e per posta aerea;

Visto l'esito del concorso bandito nel febbraio 1945 fra gli artisti residenti nel territorio nazionale liberato, per i bozzetti da riprodurre nella serie anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una nuova serie di francobolli per la francatura delle corrispondenze, e per rappresentare le sopratasse dovute per il recapito per espresso e per la spedizione per via aerea.

Art. 2.

La serie si compone di 21 valori, e cioè:

a) quattordici per la posta ordinaria, nei tagli da L. 0,10, 0,20, 0,40, 0,60, 0,80, 1, 1,20, 2, 3, 5, 10, 20, 25 e 50;

b) due per gli espressi nei tagli da L. 5 e L. 10;

c) cinque per la posta aerea, nei tagli da L. 1, 2, 3,20, 5 e 10.

Art. 3.

Con separato decreto saranno precisati i colori e le altre caratteristiche di tutti i francobolli di cui all'articolo che precede.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1749)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « A.R.C.A. » aziende riunite coloranti ed affini, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio u. s., n. 775, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società per azioni « A.R.C.A. » aziende riunite coloranti ed affini, con sede in Milano, via Galvani n. 12, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « A.R.C.A. » aziende riunite coloranti ed affini, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. rag. Emilio Greco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1625)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della « Triplex », società anonima con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 630 c2, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della « Triplex » società anonima;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istrut[illegible] « Triplex » società anonima, con

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana « Kores », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 777 46, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima italiana « Kores »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima italiana « Kores » (fabbricazione carta-carbone, nastri per macchine, materiali per duplicatori e inchiostri), con sede in Milano, via Durini n. 25, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana « Kores », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giovanni Canaghi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1627)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Forlì ad aprire un proprio recapito in Cusercoli (Forlì).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società per azioni « A.R.C.A. » aziende riunite coloranti ed affini, con sede in Milano, via Galvani n. 12, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « A.R.C.A. » aziende riunite coloranti ed affini, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. rag. Emilio Greco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

(1625) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della « Triplex », società anonima con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 629-32, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della « Triplex » società anonima;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Triplex » società anonima, con sede in Milano, via De Brema, 25, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda stessa hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La « Triplex » società anonima, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Giuseppe Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1631) *Il Ministro*: Ricci

---

certito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima italiana « Kores » (fabbricazione carta-carbone, nastri per macchine, matrici per duplicatori e inchiostri), con sede in Milano, via Durini n. 25, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana « Kores », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giovanni Camaghi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1627) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Forlì ad aprire un proprio recapito in Cusercoli (Forlì).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Forlì con sede in Forlì;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Forlì, con sede in Forlì, è autorizzata ad aprire un proprio recapito in Cusercoli (Forlì).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1639)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 11
dal 1° al 15 giugno 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Bari	Monopoli	O	1	1
Id.	Noci	B	1	1
Foggia	Cagnano Varano	O	1	1
Id.	Pietra Montecorvino	O	1	1
Lecce	Otranto	O	1	1
Nuoro	Villagrande Strisaili	C	1	1
Salerno	Laurignaglia	B	1	1
Id.	Laviano	B	1	1
Id.	Postiglione	O	1	1
Taranto	Grosa	O	1	1
Verona	San Zeno di Montagna	O	1	1
			11	11
Afta epizootica				
Avellino	Altavilla Irpina	O	1	7
Id.	Id.	C	1	3
Id.	Atripo Irpino	B	18	3
Id.	Benito	B	1	3
Id.	Calabritto	B	1	8
Id.	Id.	B	1	1
Id.	Cassi	B	1	10
Id.	Melito Irpino	B	1	12
Id.	Mirabella	B	1	7
Id.	Montemarano	B	1	32
Id.	Nusco	B	1	4
Id.	Savignano	B	1	3
Id.	Sant'Angelo all'Esca	B	1	7
Id.	San Martino Valle Caudina	B	1	6
Id.	Torre Noselle	B	1	2
Bari	Acquaviva delle Fonti	B	3	1
Id.	Altamura	B	14	9
Id.	Bari	B	2	1
Id.	Bitetto	B	1	1
Id.	Canosa	O	2	1
Id.	Casamassima	B	1	1
Id.	Cassano	OC	2	1
Id.	Gioia del Colle	BO	2	1
Id.	Polignano	BO	2	1
Id.	Spinazzola di Bari	BO	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Campobasso	Termoli	B	1	1
Id.	Civitanova del Sannio	B	1	1
Id.	Roncito	B	1	2
Id.	Campomarino	B	1	1
Id.	Castropignano	B	1	1
Id.	Sepino	B	1	1
Id.	Santa Croce di Magliano	B	1	1
Id.	Ripalimosani	B	1	1
Id.	Frosolone	B	1	1
Catanzaro	Cirò	B	1	1
Id.	Savelli	O	1	1
Id.	Strongoli	B	1	1
Chieti	Torino di Sangro	BO	1	1
Id.	Vasto	B	1	2
Cosenza	Acquaformosa	B	2	5
Id.	Acri	B	10	6
Id.	Belsito	B	2	5
Id.	Id.	B	1	1
Id.	Calopezzati	B	10	1
Id.	Calopezzati	B	3	2
Id.	Cassano Jonico	B	20	5
Id.	Id.	O	5	3
Id.	Castrovillari	B	10	1
Id.	Cerchiara di Calabria	B	12	1
Id.	Corigliano Calabro	B	17	1
Id.	Crosia	B	10	2
Id.	Firmo	B	5	5
Id.	Longobucco	B	1	3
Id.	Lungro	B	1	3
Id.	Montalto Uffugo	B	1	5
Id.	Morano Calabro	B	6	1
Id.	Rende	B	10	2
Id.	Rosa	BO	28	2
		Cap		
Foggia	Carigonia	BS	12	3
Id.	Sant'Severo	BCB	6	17
Id.	Orta Nova	BOS	13	4
Id.	Foggia	BCBV	25	1
Id.	Lucera	BS	9	4
Id.	Manfredonia	B	8	3
Id.	Porino	B	1	1
Id.	Monte Sant'Angelo	B Cap	10	1
		B		
Id.	Torremaggiore	B	4	1
Id.	San Giovanni Rotondo	B	4	1
Id.	Ortara di Puglia	B	5	1
Id.	Celle San Vito	B	1	1
Id.	Faeto	B	1	1
Id.	Apricena	B	3	1
Id.	Ascoli Satriano	B	1	2
Id.	Trinitapoli	B	1	1
Id.	Troia	BS	6	4
Id.	Rosedo Vulturino	BS	1	10
Id.	Candela	Bord	1	5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIE		Specie di Bestiame	Rimasti dell'anno precedente	Nuovi denunziati	Totale	Ripulimento	Frequenza	Cani	Gatti	Topi	Case	Pollai	Porcili	Stalle	Fienili	Magazzini	Depositi	Botteghe	Osterie	Forni	Mulini	Opifici	Altri edifizi	Totale
		Carbonchio sintomatico																						
Bari		Monopoli	0	1	1	B	2																	
Id.		Noci	0	1	1	B																		
Foggia		Cagnano Varano	0	1	1	B																		
Id.		Pietra Montecorvino	0	1	1	B																		
Lecce		Otranto	0	1	1	B																		
Napoli		Villagrande Strisaili	0	1	1	B																		
Salerno		Battipaglia	0	1	1	B																		
Id.		Laviano	0	1	1	B																		
Id.		Postiglione	0	1	1	B																		
Taranto		Ginosa	0	1	1	B																		
Verona		San Zeno di Montagna	0	1	1	B																		
		Afta epizootica																						
Avellino		Altavilla Irpina	0	1	1	B																		
Id.		Id.	0	1	1	B																		
Id.		Arpiano Irpino	0	1	1	B																		
Id.		Bonito	0	1	1	B																		
Id.		Calabritto	0	1	1	B																		
Id.		Id.	0	1	1	B																		
Id.		Cassano Irpino	0	1	1	B																		
Id.		Castelvetere sul Calore	0	1	1	B																		
Id.		Cervinara	0	1	1	B																		
Id.		Chiusano di San Domenico	0	1	1	B																		
Id.		Forino	0	1	1	B																		
Id.		Grottolella	0	1	1	B																		
Id.		Mercogliano	0	1	1	B																		
Id.		Monteforte Irpino	0	1	1	B																		
Id.		Nusco	0	1	1	B																		
Id.		Savignano	0	1	1	B																		
Id.		Sant'Angelo all'Esca	0	1	1	B																		
Id.		San Martino Valle Caudina	0	1	1	B																		
Id.		Torre Nocelle	0	1	1	B																		
Bari		Acquaviva delle Fonti	0	1	1	B																		
Id.		Altamura	0	1	1	B																		
Id.		Bari	0	1	1	B																		
Id.		Barletta	0	1	1	B																		
Id.		Canosa	0	1	1	B																		
Id.		Casamassima	0	1	1	B																		
Id.		Cassano	0	1	1	B																		
Id.		Gioia del Colle	0	1	1	B																		
Id.		Poligniano	0	1	1	B																		
Id.		Sammichele di Bari	0	1	1	B																		
Id.		Sant'Eramo in Colle	0	1	1	B																		
Benevento		Apice	0	1	1	B																		
Id.		Paduli	0	1	1	B																		
Id.		San Bartolomeo in Galdo	0	1	1	B																		
Id.		Castelfranco in Miscano	0	1	1	B																		
Id.		Montefalcone di Valfortore	0	1	1	B																		
Campobasso		Bojano	0	1	1	B																		
Id.		San Massimo	0	1	1	B																		
Id.		San Polomarese	0	1	1	B																		
Id.		Gambatesa	0	1	1	B																		
35		Tufara	0	1	1	B																		

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla epizoozia precedente	Nuovi denunziati
Segue: Alla epizootica				
L'Aquila	Scoppito	B	1	1
Id.	Villa Santa Lucia	BO		1
Latina	Priverno	B		1
Id.	Prossedi	B		3
Id.	Sonnino	B		1
Matera	Matera	B	2	
Nuoro	Aritzo	BO		1
Id.	Garibaldi	B		3
Id.	Ittiri	BCC		8
Id.	Bosa	B		1
Id.	Bitti	BO		3
Id.	Cagliari	B		2
Id.	Esporlatu	BCC		10
Id.	Fonni	BCC		10
Id.	Gavoi	BO		5
Id.	Genoni	B		2
Id.	Gergei	B		6
Id.	Id.	O		3
Id.	Idd	BCC		14
Id.	Lanusei	BO		5
Id.	Lodè	BCC		9
Id.	Nuragus	B		2
Id.	Nurallao	B		1
Id.	Nurri	B		10
Id.	Orani	B		1
Id.	Oroli	BO		3
Id.	Perdasdefogu	BC		5
Id.	Posada	BO		5
Id.	Santu di Monliferro	B		4
Id.	Sorgono	BO		16
Id.	Serri	BCC		12
Id.	Silanus	BCO		3
Id.	Torpè	BO		6
Id.	Tossa	B		10
Id.	Villagrande Strisaili	BCC		
Potenza	Avella	B	3	
Id.	Calvello	B	1	
Id.	Lauria	B	2	
Id.	Lavello	B	3	
Id.	Lavello	B	3	
Id.	Pescopagano	B		2
Id.	Rionero in Vulture	B	1	
Id.	Terranova di Pollino	BC		4
Rieti	Poggiocreschino	B	11	
Id.	Id.	O	1	
Id.	Frasilgenano	BO		
Id.	Petrella	BO	1	
Id.	Castel Sant'Angelo	BO	1	
Id.	Rieti	BO		
Id.	Contigliano	BO		1
Roma	Albano	BO	4	

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla epizoozia precedente	Nuovi denunziati
Segue: Alla epizootica				
Salerno	Eboli	B		2
Sassari	Banari	B	9	
Id.	Calangianus	B	2	
Id.	Ittiri	BO	1	
Id.	Nuraxinieddu	B		3
Id.	Osilo	BO		
Id.	Pattada	B	1	
Id.	Sassari	BO		6
Id.	Santa Teresa Gallura	B		1
Id.	Tempio	B		1
Id.	Villanova Monteleone	B	2	
Siena	Siena	B	9	
Id.	Monteroni d'Arbia	B	1	
Id.	Poggibonsi	B	1	
Taranto	Taranto	BCC	2	
Teramo	Arsita	B		11
Id.	Castelli	B		4
Id.	Montorio	B		5
Id.	Penna Sant'Andrea	B		1
Terni	Acquasparta	B		1
Viterbo	Bassano di Sutri	B		
Id.	Bolsena	B	1	
Id.	Bomarzo	S	1	
Id.	Bonigliono	S	1	
Id.	Soriano nel Cimino	B	1	
Id.	Sutri	B		1
Id.	Vitorchiano	BCC		1
			483	343
Malgrado il sequestro				
Ancona	Chiaravalle	S	1	
Id.	Osimo	S	4	1
Ascoli Piceno	Monte San Pietrangeli	S	4	
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	4
Avellino	Candida	S		
Id.	Frigento	S	8	
Id.	Grottolo	S	3	
Id.	Sturno	S	1	
L'Aquila	Rocca di Mezzo	S		1
Id.	San Demetrio nei Vestini	S		1
Id.	Sante Marie	S		1
Macerata	Apiro	S		
Id.	Petriolo	S		
Id.	San Severino Marche	S		
Matera	Bernalda	S	1	
Id.	Grassano	S	1	
Id.	Matera	S	5	
Id.	San Mauro Forte	S		1
Id.	San Giorgio Lucano	S	1	
Perugia	Perugia	S		2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

| | | |

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Mal rossino dei suini				
Terni	Ferentillo	S	1	1
Id.	Montefalchi	S	1	1
Treviso	Maser	S	1	1
Id.	Motta di Livenza	S	3	3
Id.	Pederobba	S	1	1
Id.	Pieve di Soligo	S	1	1
Id.	Vittorio Veneto	S	1	1
Varese	Tradate	S	1	1
Venezia	Cavarzere	S	1	1
Id.	Cona	S	1	1
Id.	Sant'Angelo	S	1	1
Id.	San Pietro di Morubio	S	1	1
Vicenza	Barbarano Vicentino	S	1	1
Viterbo	Bomarzo	S	1	1
Id.	Orte	S	34	34
Peste e setticemia dei suini				
Ancona	Ancona	S	1	1
Id.	Montemarciano	S	1	1
Id.	Senigallia	S	1	1
Id.	Ripe	S	1	1
Aquila	Pratola Peligna	S	1	1
Arezzo	Arezzo	S	1	1
Id.	Castiglione Fiorentino	S	1	1
Id.	Cortona	S	1	1
Id.	Sansepolcro	S	1	1
Id.	San Giovanni Valdarno	S	1	1
Id.	Bibbiena	S	1	1
Id.	Pratovecchio	S	1	1
Id.	Stia	S	1	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	1	1
Id.	Arquata	S	1	1
Id.	Ascoli Piceno	S	1	1
Id.	Civitella	S	1	1
Id.	Comunanza	S	1	1
Id.	Montalto	S	1	1
Id.	Montedinove	S	1	1
Id.	Roccafluvione	S	1	1
Id.	Rotella	S	1	1
Id.	Venarotta	S	1	1
Avellino	Ariano	S	1	1
Id.	Cairano	S	1	1
Id.	Calitri	S	1	1
Id.	Monteverde	S	1	1
Id.	Rocca San Felice	S	1	1
Id.	Sant'Angelo dei Lombardi	S	1	1
Id.	Teora	S	1	1
Id.	Torella dei Lombardi	S	1	1
Id.	Villamaina	S	1	1
Bari	Acquaviva delle Fonti	S	1	1
Id.	Adelfia	S	1	1
Id.	Altamura	S	1	1
Id.	Bari	S	1	1
Id.	Bitetto	S	1	1
Id.	Bitonto	S	1	1
Id.	Cassano delle Murge	S	1	1
Id.	Castellana Grotte	S	1	1
Id.	Conversano	S	1	1
Id.	Gioia del Colle	S	1	1
Id.	Gravina	S	1	1
Id.	Grumo	S	1	1
Id.	Locorotondo	S	1	1
Id.	Modugno	S	1	1
Id.	Mola di Bari	S	1	1
Id.	Monopoli	S	1	1
Id.	Noci	S	1	1
Id.	Noicattaro	S	1	1
Id.	Palo del Colle	S	1	1
Id.	Polignano a Mare	S	1	1
Id.	Putignano	S	1	1
Id.	Rutigliano	S	1	1
Id.	Sammichele di Bari	S	1	1
Id.	Turi	S	1	1
Id.	Valenzano	S	1	1
Belluno	Belluno	S	1	1
Id.	Feltre	S	1	1
Id.	Mel	S	1	1
Id.	Sedico	S	1	1
Id.	Sospirolo	S	1	1
Id.	Trichiana	S	1	1
Benevento	Benevento	S	1	1
Id.	Cerreto Sannita	S	1	1
Id.	Cusano Mutri	S	1	1
Id.	Faicchio	S	1	1
Id.	Guardia Sanframondi	S	1	1
Id.	Morcone	S	1	1
Id.	Paupisi	S	1	1
Id.	Pietrelcina	S	1	1
Id.	Reino	S	1	1
Id.	San Lupo	S	1	1
Id.	San Marco dei Cavoti	S	1	1
Id.	Sant'Agata de' Goti	S	1	1
Id.	Tocco Caudio	S	1	1
Id.	Torrecuso	S	1	1
Bergamo	Bergamo	S	1	1
Id.	Boltiere	S	1	1
Id.	Calcinate	S	1	1
Id.	Calusco d'Adda	S	1	1
Id.	Cavernago	S	1	1
Id.	Chiuduno	S	1	1
Id.	Cividate al Piano	S	1	1
Id.	Comun Nuovo	S	1	1
Id.	Dalmine	S	1	1
Id.	Filago	S	1	1
Id.	Fontanella	S	1	1
Id.	Gandino	S	1	1
Id.	Grassobbio	S	1	1
Id.	Lallio	S	1	1
Id.	Martinengo	S	1	1
Id.	Mozzanica	S	1	1
Id.	Osio Sotto	S	1	1
Id.	Pagazzano	S	1	1
Id.	Palazzago	S	1	1
Id.	Pedrengo	S	1	1
Id.	Ponte San Pietro	S	1	1
Id.	Romano di Lombardia	S	1	1
Id.	Sarnico	S	1	1
Id.	Scanzorosciate	S	1	1
Id.	Seriate	S	1	1
Id.	Stezzano	S	1	1
Id.	Torre de' Roveri	S	1	1
Id.	Treviglio	S	1	1
Id.	Urgnano	S	1	1
Id.	Verdello	S	1	1
Id.	Zanica	S	1	1
Id.	Zogno	S	1	1
Bologna	Anzola dell'Emilia	S	1	1
Id.	Argelato	S	1	1
Id.	Baricella	S	1	1
Id.	Bologna	S	1	1
Id.	Budrio	S	1	1
Id.	Calderara di Reno	S	1	1
Id.	Castel Maggiore	S	1	1
Id.	Castello d'Argile	S	1	1
Id.	Castenaso	S	1	1
Id.	Crevalcore	S	1	1
Id.	Galliera	S	1	1
Id.	Granarolo dell'Emilia	S	1	1
Id.	Minerbio	S	1	1
Id.	Molinella	S	1	1
Id.	Pieve di Cento	S	1	1
Id.	Sala Bolognese	S	1	1
Id.	San Giorgio di Piano	S	1	1
Id.	San Giovanni in Persiceto	S	1	1
Id.	Zola Predosa	S	1	1
Brescia	Brescia	S	1	1
Id.	Calvisano	S	1	1
Id.	Carpenedolo	S	1	1
Id.	Castenedolo	S	1	1
Id.	Castiglione delle Stiviere	S	1	1
Id.	Cazzago San Martino	S	1	1
Id.	Chiari	S	1	1
Id.	Comezzano Cizzago	S	1	1
Id.	Corte Franca	S	1	1
Id.	Desenzano del Garda	S	1	1
Id.	Flero	S	1	1
Id.	Gambara	S	1	1
Id.	Gardone Riviera	S	1	1
Id.	Gavardo	S	1	1
Id.	Ghedi	S	1	1
Id.	Gussago	S	1	1
Id.	Leno	S	1	1
Id.	Lonato	S	1	1
Id.	Manerbio	S	1	1
Id.	Mazzano	S	1	1
Id.	Montichiari	S	1	1
Id.	Nuvolera	S	1	1
Id.	Orzinuovi	S	1	1
Id.	Palazzolo sull'Oglio	S	1	1
Id.	Pavone del Mella	S	1	1
Id.	Pontevico	S	1	1
Id.	Rezzato	S	1	1
Id.	Roccafranca	S	1	1
Id.	Rodengo Saiano	S	1	1
Id.	Roncadelle	S	1	1
Id.	Rovato	S	1	1
Id.	Sale Marasino	S	1	1
Id.	Salò	S	1	1
Id.	San Zeno Naviglio	S	1	1
Id.	Sarezzo	S	1	1
Id.	Travagliato	S	1	1
Id.	Verolanuova	S	1	1
Id.	Visano	S	1	1
Bari	Acquaviva delle Fonti	S	1	1
Id.	Adelfia	S	1	1
Id.	Altamura	S	1	1
Id.	Bari	S	1	1
Id.	Bitetto	S	1	1
Id.	Bitonto	S	1	1
Id.	Cassano delle Murge	S	1	1
Id.	Castellana Grotte	S	1	1
Id.	Conversano	S	1	1
Id.	Gioia del Colle	S	1	1
Id.	Gravina	S	1	1
Id.	Grumo	S	1	1
Id.	Locorotondo	S	1	1
Id.	Modugno	S	1	1
Id.	Mola di Bari	S	1	1
Id.	Monopoli	S	1	1
Id.	Noci	S	1	1
Id.	Noicattaro	S	1	1
Id.	Palo del Colle	S	1	1
Id.	Polignano a Mare	S	1	1
Id.	Putignano	S	1	1
Id.	Rutigliano	S	1	1
Id.	Sammichele di Bari	S	1	1
Id.	Turi	S	1	1
Id.	Valenzano	S	1	1
Belluno	Belluno	S	1	1
Id.	Feltre	S	1	1
Id.	Mel	S	1	1
Id.	Sedico	S	1	1
Id.	Sospirolo	S	1	1
Id.	Trichiana	S	1	1
Benevento	Benevento	S	1	1
Id.	Cerreto Sannita	S	1	1
Id.	Cusano Mutri	S	1	1
Id.	Faicchio	S	1	1
Id.	Guardia Sanframondi	S	1	1
Id.	Morcone	S	1	1
Id.	Paupisi	S	1	1
Id.	Pietrelcina	S	1	1
Id.	Reino	S	1	1
Id.	San Lupo	S	1	1
Id.	San Marco dei Cavoti	S	1	1
Id.	Sant'Agata de' Goti	S	1	1
Id.	Tocco Caudio	S	1	1
Id.	Torrecuso	S	1	1
Bergamo	Bergamo	S	1	1
Id.	Boltiere	S	1	1
Id.	Calcinate	S	1	1
Id.	Calusco d'Adda	S	1	1
Id.	Cavernago	S	1	1
Id.	Chiuduno	S	1	1
Id.	Cividate al Piano	S	1	1
Id.	Comun Nuovo	S	1	1
Id.	Dalmine	S	1	1
Id.	Filago	S	1	1
Id.	Fontanella	S	1	1
Id.	Gandino	S	1	1
Id.	Grassobbio	S	1	1
Id.	Lallio	S	1	1
Id.	Martinengo	S	1	1
Id.	Mozzanica	S	1	1
Id.	Osio Sotto	S	1	1
Id.	Pagazzano	S	1	1
Id.	Palazzago	S	1	1
Id.	Pedrengo	S	1	1
Id.	Ponte San Pietro	S	1	1
Id.	Romano di Lombardia	S	1	1
Id.	Sarnico	S	1	1
Id.	Scanzorosciate	S	1	1
Id.	Seriate	S	1	1
Id.	Stezzano	S	1	1
Id.	Torre de' Roveri	S	1	1
Id.	Treviglio	S	1	1
Id.	Urgnano	S	1	1
Id.	Verdello	S	1	1
Id.	Zanica	S	1	1
Id.	Zogno	S	1	1
Bologna	Anzola dell'Emilia	S	1	1
Id.	Argelato	S	1	1
Id.	Baricella	S	1	1
Id.	Bologna	S	1	1
Id.	Budrio	S	1	1
Id.	Calderara di Reno	S	1	1
Id.	Castel Maggiore	S	1	1
Id.	Castello d'Argile	S	1	1
Id.	Castenaso	S	1	1
Id.	Crevalcore	S	1	1
Id.	Galliera	S	1	1
Id.	Granarolo dell'Emilia	S	1	1
Id.	Minerbio	S	1	1
Id.	Molinella	S	1	1
Id.	Pieve di Cento	S	1	1
Id.	Sala Bolognese	S	1	1
Id.	San Giorgio di Piano	S	1	1
Id.	San Giovanni in Persiceto	S	1	1
Id.	Zola Predosa	S	1	1
Brescia	Brescia	S	1	1
Id.	Calvisano	S	1	1
Id.	Carpenedolo	S	1	1
Id.	Castenedolo	S	1	1
Id.	Castiglione delle Stiviere	S	1	1
Id.	Cazzago San Martino	S	1	1
Id.	Chiari	S	1	1
Id.	Comezzano Cizzago	S	1	1
Id.	Corte Franca	S	1	1
Id.	Desenzano del Garda	S	1	1
Id.	Flero	S	1	1
Id.	Gambara	S	1	1
Id.	Gardone Riviera	S	1	1
Id.	Gavardo	S	1	1
Id.	Ghedi	S	1	1
Id.	Gussago	S	1	1
Id.	Leno	S	1	1
Id.	Lonato	S	1	1
Id.	Manerbio	S	1	1
Id.	Mazzano	S	1	1
Id.	Montichiari	S	1	1
Id.	Nuvolera	S	1	1
Id.	Orzinuovi	S	1	1
Id.	Palazzolo sull'Oglio	S	1	1
Id.	Pavone del Mella	S	1	1
Id.	Pontevico	S	1	1
Id.	Rezzato	S	1	1
Id.	Roccafranca	S	1	1
Id.	Rodengo Saiano	S	1	1
Id.	Roncadelle	S	1	1
Id.	Rovato	S	1	1
Id.	Sale Marasino	S	1	1
Id.	Salò	S	1	1
Id.	San Zeno Naviglio	S	1	1
Id.	Sarezzo	S	1	1
Id.	Travagliato	S	1	1
Id.	Verolanuova	S	1	1
Id.	Visano	S	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Peste e setticemia dei suini				
Foggia	Motta Montecorvino	S	1	1
Id.	San Severo	S	1	1
Id.	San Marco in Lamis	S	1	1
Id.	Celenza Valfortore	S	1	1
Grosseto	Manciano	S	1	1
Id.	Civitella Paganico	S	1	1
L'Aquila	L'Aquila	S	1	1
Id.	Capitignano	S	1	1
Id.	Campotosto	S	1	1
Id.	Montereale	S	1	1
Id.	Barete	S	1	1
Nuoro	Illasi	S	1	1
Id.	Perugia	S	1	1
Perugia	Pergola	S	1	1
Pesaro	Pesaro	S	1	1
Id.	Lacedano	S	1	1
Pistoia	Brisighella	S	1	1
Ravenna	Omignano	S	1	1
Salerno	Pollegnadello	S	1	1
Id.	Olivelo Chia	S	1	1
Id.	Castelnuovo Berardenga	S	1	1
Siena	Torrita di Siena	S	1	1
Id.	Montelupone d'Orvieto	S	1	1
Terni	Narni	S	1	1
Id.	Terni	S	1	1
Id.	Varese	S	1	1
Varese	Casalzuigno	S	1	1
Id.	Capriano Veronese	S	1	1
Verona	Cavaion	S	1	1
Vicenza				
Morva				
Foggia	Foggia	E	115	139
Farcin criptococcico				
Bari	Altamura	S	1	1
Id.	Cassa di Puglia	S	1	1
Id.	Gruno	S	1	1
Id.	Polignano	S	1	1
Id.	Sammichele di Bari	S	1	1
Catanzaro	Rosalo	S	1	1
Id.	Calanda	S	1	1
Id.	Mesoraca	S	1	1
Id.	Nicotera	S	1	1
Catanzaro	Cutro	S	1	1
L'Aquila	Sulmona	S	1	1
Lecce	Cavaglieri Salentina	S	1	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle e passeggi istituiti: Rimasti dalla precedente	Numero delle stalle e passeggi istituiti: Nuovi denunciati
	Italia			
Ascoli Piceno	Acquata del Tronto	Can	1	
Id.	Arquata	Cav		
Id.	Montedinove di Fermo	Can		
Avellino	Serino	Can		
Chieti	Casoli	Can		
Id.	Pizzoferrato	Can		
Firenze	Incisa	Can		
Id.	Montespertoli	Can		
Foggia	Vezzato di Puglia	Can		
Id.	Montefalcone di Puglia	Can		
Frosinone	Cervaro	Can		
Matera	Pisticci	Can		
Perugia	Città di Castello	Can		
Id.	Bastia	Can		
Id.	Perugia	Can		
Ragusa	Santa Croce Camerina	E		
Salerno	Montecorvino Rovella	Can		
Id.	Nocera Inferiore	Can		
Id.	Cetara	Can		
Id.	Cava dei Tirreni	Can		
Terni	Terni	Can		
Viterbo	Orte	Can		
	Roma			
Ancona	Falconara	O		
Ascoli Piceno	Acquasanta	O		
Id.	Arquata del Tronto	O		
Bari	Altamura	O		
Benevento	Cerreto Sannita	O		
Id.	Castelfranco in Miscano	O		
Id.	Montefalcone di Valfortore	O		
Campobasso	Campobasso	O		
Id.	Belmonte del Sannio	O		
Id.	Bonefro	O		
Id.	Campolieto	O		
Id.	Casalciprano	O		
Id.	Sepino	O		
Id.	Trivento	O		
Id.	Acerno	O		
Id.	Montecorvino di Pugliano	O		
Caserta	Caiazzo	O		
Id.	Isola Capo Rizzuto	O		
Id.	Sessa Aurunca	O		
Id.	Teano	O		
Chieti	Montenerodomo	O		
Id.	Rocca San Giovanni	O		
Id.	Vasto	O		
Cosenza	Belvedere Marittimo	O		
Id.	Cropalati	O		

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle e passeggi istituiti: Rimasti dalla precedente	Numero delle stalle e passeggi istituiti: Nuovi denunciati
	Segue: Roma			
Foggia	Orta Nova	O		
Id.	Monte Sant'Angelo	O	3	
Id.	Peschici	O	1	1
Id.	Vieste	O		2
Frosinone	Amaseno	O	15	10
Id.	Fiuggi	O		20
Grosseto	Arcidosso	O	8	
Id.	Castell'Azzara	O	20	
Id.	Castiglione della Pescaia	O	2	
Id.	Grosseto	O	6	
Id.	Massa Marittima	O	4	
Id.	Pitigliano	O	2	
Id.	Sorano	O	11	
L'Aquila	Avezzano	O		
Id.	Aielli	O		
Id.	Avezzano	O		
Id.	Barete	O		
Id.	Bisegna	O		
Id.	Capistrello Anfiterno	O		
Id.	Celano	O		
Id.	Campotosto	O	1	1
Id.	Capestrano	O		
Id.	Carapelle	O		
Id.	Carsoli	O		
Id.	Civita di Leri	O		
Id.	Castelvecchio Subequo	O		
Id.	Cerchio	O		
Id.	Civitella	O		
Id.	Collarmele	O		
Id.	Collelongo	O		
Id.	Corfinio	O		
Id.	Fagnano	O		
Id.	Fontecchio	O		
Id.	Gagliano Aterno	O		
Id.	Garmo Scalo	O		
Id.	L'Aquila	O		
Id.	Molina	O		
Id.	Monticchio	O		
Id.	Navelli	O		
Id.	Ocre	O		
Id.	Ofena	O		
Id.	Ortona dei Marsi	O		
Id.	Ovindoli	O		
Id.	Pescina	O		
Id.	Pescasseroli	O		
Id.	Pizzoli	O		
Id.	Prata d'Ansidonia	O		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Abbia

Ascoli Piceno	Acquata del Tronto	Com.	1		1						
Id.	Force	Id.									
Id.	Montelesone di Fermo	Com.	1		1						
Avellino	Serino	Com.	1		1						
Chieti	Gissi	Com.	1		1						
Id.	Fraciscritico	Com.	1		1						
Firenze	Dicci	Com.	1		1						
Id.	Montesperioli	Com.	1		1						
Foggia	Accadia di Puglia	Com.	1		1						
Id.	Montelesine di Puglia	Com.	1		1						
Frosinone	Ceprano	Com.	1		1						
Matera	Pisticci	Com.	1		1						
Perugia	Città di Castello	Com.	1		1						
Id.	Bastia	Com.	1		1						
Id.	Perugia	Com.	3		3						
Reggio	Santa Cruce Cannesa	E.	1		1						
Salerno	Montecorvino Rovella	Com.	1		1						
Id.	Nocera Inferiore	Com.	1		1						
Terama	Canapli	Com.	1		1						
Id.	Cervicamino	Com.	1		1						
Terni	Terni	Com.	2		1	1					
Viterbo	Orte	Com.	1		1						
			3		2	1					

Reggio

Ancona	Falconara		0	3							
Ascoli Piceno	Acquasanta		0	2							
Id.	Acquata del Tronto		0	4	1						
Bari	Altamura		0	3							
Benevento	Cerreto Sannita		0	3							
Id.	Castelfranco in Miscano		0	4							
Id.	Montefalcone di Valfortore		0	3							
Campobasso	Campobasso		0	1							
Id.	Bellante del Sannio		0	2							
Id.	Pietrabbondante		0	1							
Id.	Pesche		0	1							
Id.	Guglionesi		0	1							
Id.	Sepino		0	1							
Id.	Trivigliano		0	1							
Id.	Agnone		0	1							
Id.	Montenero di Bisaccia		0	1							
Catanzaro	Cutro		0	1							
Id.	Isola Capizzano		0	1							
Id.	Savelli		0	1							
Id.	Soverla Mannelli		0	1							
Chieti	Montenerodomo		0	1							
Id.	Isola del Sangro		0	1							
Id.	Vasto		0	1							
Cosenza	Belsito		0	1							
Id.	Chiaravalle		0	1							
Id.	Calopezzati		0	1							
Id.	Cariati		0	1							
Id.	Cassano al Ionio		0	1							
Id.	Castrovillari Calabro		0	1							
Id.	Cropalati		0	1							
Id.	Cosia		0	1							
Id.	Paludi		0	1							
Id.	Pedrapagola		0	1							
Id.	Reggiano Calabro		0	1							
Id.	Rossano		0	1							
Id.	San Giorgio Albanese		0	1							
Id.	San Marco Argentano		0	1							
Id.	Scala Coeli		0	1							
Id.	San Marco in Lamis		0	1							
Foggia	Rignano Garganico		0	1							
Id.	Chieuti		0	1							

Sondrio

Foggia	Orta Nova		0	1							
Id.	Monte Sant'Angelo		0	3	1						
Id.	Troia		0	1							
Id.	Lucera		0	1							
Frosinone	Gaeta		0	15							
Id.	Fondi		0	8							
Genova	Arcola		0	20							
Id.	Castelli Azzara		0	2							
Id.	Castiglione della Pescaia		0	6							
Id.	Grosseto		0	24							
Id.	Monte Marittimo		0	2							
Id.	Pitigliano		0	1							
Id.	Sorano		0	11							
Id.	Sovana		0	1							
L'Aquila	Acciano		0	1							
Id.	Aielli		0	1							
Id.	Arsoli		0	1							
Id.	Bisegno		0	1							
Id.	Cantiere Antiterno		0	1							
Id.	Celano		0	1							
Id.	Campotosto		0								
Id.	Capestrano		0								
Id.	Capistrello		0								
Id.	Campelle		0								
Id.	Carsoli		0								
Id.	Castel di Ieri		0								
Id.	Castelvecchio Subequo		0								
Id.	Cocchia		0								
Id.	Corfinio		0								
Id.	Collarmele		0								
Id.	Collelongo		0								
Id.	Corfinio		0								
Id.	Fagnano		0								
Id.	Fontecchio		0								
Id.	Magliano Aterno		0								
Id.	Ortona dei Marsi		0								
Id.	L'Aquila		0								
Id.	Molina		0								
Id.	Navelli		0								
Id.	Oreo		0								
Id.	Ofena		0								
Id.	Ortona dei Marsi		0								
Id.	Ovindoli		0								
Id.	Pescina		0								
Id.	Prezza		0								
Id.	Rocca		0								
Id.	Rocca Casale		0								
Id.	San Pio delle Camere		0								
Id.	San Benedetto dei Marsi		0								
Id.	Santo Stefano di Sessanio		0								
Id.	Santa Maria		0								
Id.	Secinaro		0								
Id.	Stiffone		0								
Id.	Tagliacozzo		0								
Id.	Villa Santa Lucia		0								

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Rogna				
Macerata	Tolentino	O	1	44
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	12	—
Perugia	Campello	O	1	1
Id.	Foligno	O	—	—
Id.	Fossato di Vico	O	4	—
Id.	Gualdo Tadino	O	4	—
Id.	Nocera Umbra	O	2	—
Id.	Norcia	O	3	—
Id.	Scheggino	O	—	—
Id.	Spello	O	1	1
Id.	Spoleto	O	4	—
Id.	Trevi	O	1	—
Pesaro	Cagli	O	—	1
Potenza	Avigliano	O	1	—
Id.	Genzano	O	4	—
Id.	Marsicovetere	O	3	—
Id.	Potenza	O	—	1
Reggio Calabria	Roccaforte	O	4	—
Id.	Roccella Jonica	O	6	—
Rieti	Rieti	O	1	—
Id.	Collevecchio	O	1	—
Id.	Castel di Tora	O	—	1
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Campagnano Romano	O	3	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Guidonia	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	7	—
Id.	Montelibretti	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Nettuno	O	5	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Ponzia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	4	—
Id.	Roma	O	10	1
Id.	Sutofano	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Velletri	O	3	—
Salerno	Piaggine	O	2	—
Id.	Sanza	O	1	—
Id.	Montegrosso Rovella	O	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Afterite epizootica				
Firenze	Firenze	B	1	1
Pesaro	Monteluiade	O	—	1
Id.	Sant'Agata Feltria	O	—	4
			1	6
Vaiuola aviaria				
Lucca	Capannori	O	1	—
Taranto	San Marzano di San Giuseppe	O	—	3
			1	3
Colera dei polli				
Ancona	Serra de' Conti	P	2	—
Catania	Paternò	P	1	1
Lecce	Lecce	P	—	1
Sassari	Sassari	P	1	—
			4	2
Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	2	—
Id.	Carassai	P	1	1
Id.	Cossignano	P	3	—
Id.	Ripatransone	P	1	3
Firenze	Firenze	P	—	1
Treviso	Castel	P	6	—
			13	5
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Avellino	Cassano Irpino	P	6	1
Id.	Montella	P	11	1
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	P	20	1
Id.	Zungoli	P	18	1
Matera	Grassano	P	—	12
Reggio nell'Emilia	Cavriago	P	—	1
Id.	Correggio	P	—	2
Id.	Gattatico	P	—	1
Id.	Gualtieri	P	—	2
Id.	Guastalla	P	—	1
Id.	Luzzara	P	—	1
Id.	Rolo	P	—	1
Id.	San Polo	P	—	1
Salerno	Magliano Vetere	P	—	2
Id.	Montecorvino Rovella	P	2	1
Id.	Campagna	P	2	1
Id.	Buonalbergo	P	2	1
Id.	Ruino	P	1	1
Id.	Pellezzano	P	—	31

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

RIEPILOGO
dal 1° al 15 giugno 1945 - N. 11

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle province	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	7	11	11
2	Afta epizootica	23	189	1026
3	Mal rossino dei suini	17	51	139
4	Peste e setticemia dei suini	21	74	364
5	Morva	1	1	2
6	Farcino cripococcico	13	26	50
7	Rabbia	13	22	29
8	Rogna	22	162	1291
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	6	6
10	Aborto epizootico	2	3	3
11	Vaiuolo ovino	2	2	4
12	Colera dei polli	4	4	5
13	Peste aviaria	3	6	19
14	Laringo tracheite infettiva dei polli	11	33	357

B. bovina; Baf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina.

(1360)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo di Piglio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 ottobre 1945 si scioglie la Società anonima coop. Consorzio agrario cooperativo di Piglio, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1936, n. 1882, e si nomina liquidatore il sig. Angelo Sanfilli.

(1756)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 ottobre 1945 - N. 214

Australia	L.	323,70
Belgio	»	2,2845
Canada	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India Bombay	»	3 ,249
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7445
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI NAPOLI

Elenco delle quietanze di deposito provvisorio andate distrutte a causa di bombardamento aereo del 4 agosto 1943 presso la Direzione di Commissariato militare di Napoli, rilasciate dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli.

La Direzione generale del tesoro rende noto che, presso la Direzione di Commissariato militare di Napoli, in seguito a bombardamento aereo di quella città, andarono distrutte le seguenti quietanze:

Quietanza in data 28 giugno 1930, n. 3887, importo L. 2500 in contanti, intestatario Papa Giovanni.

Quietanza in data 1° luglio 1930, n. 5, importo L. 21.000 in contanti, intestataria Società Molini Bizzarro.

Quietanza in data 12 luglio 1930, n. 116, importo L. 1015,20 in contanti, intestataria ditta Cosimo Amato.

Quietanza in data 16 luglio 1930, n. 156, importo L. 22.000 in titoli, intestatario sig. Scala Antonio fu Pasquale.

Quietanza in data 23 settembre 1930, n. 365, importo L. 210 in contanti, intestatario sig. Orlando Pasquale.

Quietanza in data 2 ottobre 1930, n. 397, importo L. 100 in contanti, intestatario sig. Cosimo Amato.

Quietanza in data 30 novembre 1930, n. 1551, importo L. 3000 in titoli, intestatario sig. Vincenzo Di Ruggiero.

Quietanza in data 24 giugno 1930, n. 3881, importo L. 36.000 in titoli, intestataria Società An. Mar. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 25 ottobre 1930, n. 1235, importo L. 125.000 in titoli, intestataria Società An. Mar. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 30 dicembre 1930, n. 1455, importo L. 22.000 in titoli, intestataria Società An. Mar. Cot. Meridionali.

Quietanza in data 3 giugno 1931, n. 3108, importo L. 30.000 in titoli, intestataria Società An. Mar. Cot. Meridionali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1	Carbonchio ematico	7	11	11
2	Mal epizootico	23	189	1026
3	Malrossino dei suini	17	51	139
4	Peste e setticemia dei suini	21	74	264
5	Morva	1	1	2
6	Farcino criptococcico	13	26	50
7	Rabbia	13	22	29
8	Rogna	22	162	1291
11	Vaiolo ovino	2	2	4
12	Colera dei polli	4	4	5
13	Peste aviaria	3	6	19
14	Laringo tracheite infettiva dei polli	11	23	337

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; F. felina.

(1360)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo di Piglio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 ottobre 1945 si scioglie la Società anonima coop. Consorzio agrario cooperativo di Piglio, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1936, n. 1882, e si nomina liquidatore il sig. Angelo Sanilli.

(1756)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 ottobre 1945 - N. 214

Australia	L.	323,70
Belgio	»	2,2845
Canada	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Dollaro	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	31,749
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	22,31
Turchia	»	27,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,975
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,375
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,35
Id. 5 % 1936	»	97,625
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98,025
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,775

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI NAPOLI

Elenco delle quietanze di deposito provvisorio andate distrutte a causa di bombardamento aereo del 4 agosto 1943 presso la Direzione di Commissariato militare di Napoli, rilasciate dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli.

La Direzione generale del tesoro rende noto che, presso la Direzione di Commissariato militare di Napoli, in seguito a bombardamento aereo di quella città, andarono distrutte le seguenti quietanze:

Quietanza in data 28 giugno 1940, n. 882, importo L. 250 in contanti, intestataria Papa Giovanni.

Quietanza in data 12 luglio 1940, n. 5, importo L. 24.000 in contanti, intestataria Società Molini Vizzarro.

Quietanza in data 12 luglio 1940, n. 116, importo L. 1012,50 in contanti, intestataria ditta Cosimo Amato.

Quietanza in data 16 luglio 1940, n. 156, importo L. 32.000 in titoli, intestatario sig. Scala Antonio fu Pasquale.

Quietanza in data 21 settembre 1940, n. 865, importo L. 210 in contanti, intestatario sig. Orlando Pasquale.

Quietanza in data 2 ottobre 1940, n. 907, importo L. 100 in contanti, intestatario sig. Cosimo Amato.

Quietanza in data 30 novembre 1940, n. 1574, importo L. 3000 in titoli, intestatario sig. Vincenzo Di Ruggiero.

Quietanza in data 24 giugno 1940, n. 3961, importo L. 95.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Col. Meridionali.

Quietanza in data 24 ottobre 1940, n. 1235, importo L. 125.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Col. Meridionali.

Quietanza in data 30 dicembre 1940, n. 1851, importo L. 33.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Col. Meridionali.

Quietanza in data 3 giugno 1941, n. 3168, importo L. 30.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Col. Meridionali.

Quietanza in data 21 maggio 1941, n. 3235, importo L. 110.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Col. Meridionali.

Quietanza in data 11 febbraio 1941, n. 2252, importo L. 26.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Col. Meridionali.

Quietanza in data 6 agosto 1941, n. 292, importo L. 30.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Col. Meridionali.

Quietanza in data 1° febbraio 1941, n. 2139, importo L. 118.250 in titoli, intestataria Società An. Man. Col. Meridionali.

Quietanza in data 27 marzo 1941, n. 2636, importo L. 316.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Col. Meridionali.

Quietanza in data 19 marzo 1941, n. 2395, importo L. 860.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Col. Meridionali.

Quietanza in data 28 gennaio 1941, n. 2079, importo L. 311.850 in titoli, intestataria Società An. Man. Col. Meridionali.

Quietanza in data 14 gennaio 1941, n. 1949, importo L. 18.000 in titoli, intestataria Società An. Man. Col. Meridionali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Quietanza in data 17 gennaio 1941, n. 1956, importo L. 115.000 in titoli, intestatario Società An. Mar. Col. Meridionali.

Quietanza in data 28 gennaio 1941, n. 2060, importo L. 283.000 in titoli, intestatario Società An. Mar. Col. Meridionali.

Quietanza in data 12 febbraio 1941, n. 2232, importo L. 100.000 in titoli, intestatario Società An. Mar. Col. Meridionali.

Quietanza in data 31 marzo 1942, n. 2584, importo L. 630.000 in titoli, intestatario Società An. Mar. Col. Meridionali.

Quietanza in data 15 settembre 1942, n. 2921, importo L. 27.000 in titoli, intestatario Società An. Mar. Col. Meridionali.

Quietanza in data 25 marzo 1942, n. 3072, importo L. 220.000 in titoli, intestatario Società An. Mar. Col. Meridionali.

Quietanza in data 2 dicembre 1942, n. 3033, importo L. 100.000 in titoli, intestatario Società An. Mar. Col. Meridionali.

Quietanza in data 1° marzo 1943, n. 3010, importo L. 84.500 in contanti, intestatario Società An. Mar. Col. Meridionali.

Quietanza in data 4 febbraio 1943, n. 2968, importo L. 110.000 in titoli, intestatario Società An. Mar. Col. Meridionali.

Quietanza in data 2 febbraio 1943, n. 2951, importo L. 1.220.000 in titoli, intestatario Società An. Mar. Col. Meridionali.

Quietanza in data 4 dicembre 1942, n. 2931, importo L. 105.000 in titoli, intestatario Società An. Mar. Col. Meridionali.

Quietanza in data 5 dicembre 1942, n. 2935, importo L. 170.000 in titoli, intestatario Società An. Mar. Col. Meridionali.

Quietanza in data 3 maggio 1942, n. 2870, importo L. 5.000 in contanti, intestatario Pasticcio Mercadante.

Quietanza in data 15 marzo 1942, n. 2744, importo L. 21.500 in contanti, intestatario Ditta Di Prisco Biagio.

Quietanza in data 15 marzo 1943, n. 2733, importo L. 30.000 in contanti, intestatario Ditta Di Prisco Biagio.

Quietanza in data 18 febbraio 1943, n. 2742, importo L. 11.500 in contanti, intestatario sig. Edmondo Evangelista.

Quietanza in data 27 marzo 1943, n. 2856, importo L. 5.000 in contanti, intestatario sig. Costantino Giovanni fu Marino.

Quietanza in data 12 giugno 1943, n. 2917, importo L. 21.200 in contanti, intestatario S. A. Cantieri Riuniti Adriatico.

Quietanza in data 5 giugno 1943, n. 2905, importo L. 21.000 in contanti, intestatario sig. Rocco Augusto.

Quietanza in data 20 [illegible] n. 633, importo L. 21.500 in titoli, intestatario sig. Mascarello Antonio di Giovanni.

Quietanza in data 28 dicembre 1942, n. 3022, importo L. 8.000 in titoli, intestatario sig. Schettini Francesco di Pasquale.

Quietanza in data 8 giugno 1943, n. 6[illegible], importo L. 25.000 in titoli, intestatario S. A. I. Ernesto e C.

Quietanza in data 26 giugno 1943, n. 2682, importo L. 21.000 in contanti, intestatario sig. Sergio Giorgio fu Angelo.

Quietanza in data 6 aprile 1943, n. 2811, importo L. 18.000 in titoli, intestatario Società Esercizi Molini e Pastifici.

Quietanza in data 6 novembre 1942, n. 1113, importo L. 12.000 in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data 3 dicembre 1941, n. 1852, importo L. 8.000 in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data 3 gennaio 1942, n. 2036, importo L. 3.000 in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data 3 marzo 1942, n. 2253, importo L. 3.500 in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data 21 marzo 1942, n. 2520, importo L. 3.000 in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data 2 aprile 1942, n. 2726, importo L. 8.000 in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data 9 maggio 1942, n. 2926, importo L. 8.000 in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data 9 aprile 1943, n. 3105, importo L. 4.000 in titoli, intestatario Molino e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data 1° dicembre 1942, n. 1861, importo L. 21.000 in titoli, intestatario sig. Enrico Di Noia.

Quietanza in data 19 maggio 1943, n. 3520, importo L. 26.000 in titoli, intestatario sig. Ettorio Di Noia.

Quietanza in data 19 maggio 1943, n. 3521, importo L. 26.000 in titoli, intestatario sig. Ettorio Di Noia.

Quietanza in data 13 febbraio 1943, n. 2751, importo L. 117.000 in titoli, intestatario Banco di Roma, Ed. di Napoli.

Quietanza in data 1° agosto 1942, n. 331, importo L. 21.000 in titoli, intestatario Francesco D'Andrea.

Quietanza in data 2 marzo 1943, n. 2656, importo L. 50.000 in titoli, intestatario Barba Giuseppe.

Quietanza in data 1° maggio 1943, n. 2831, importo L. 26.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Marchi di Gastone.

Quietanza in data 1° maggio 1943, n. 2832, importo L. 26.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Marchi di Gastone.

Quietanza in data 11 maggio 1943, n. 2859, importo L. 37.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Marchi di Gastone.

Quietanza in data 11 maggio 1943, n. 2940, importo L. 37.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Marchi di Gastone.

Quietanza in data 19 maggio 1943, n. 2930, importo L. 125.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Società Lattaj.

Quietanza in data 12 maggio 1943, n. 2941, importo L. 125.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Società Lattaj.

Quietanza in data 21 marzo 1943, n. 2584, importo L. 25.000 in titoli e L. 2000 in contanti, intestatario sig. D'Amore Raffaele.

Quietanza in data 20 gennaio 1943, n. 1691, importo L. 17.000 in titoli, intestatario sig. Paolo Andreola.

Quietanza in data 28 gennaio 1943, n. 2021, importo L. 20.000 in titoli, intestatario sig. Umberto Salvatore Salvatore.

Quietanza in data 8 marzo 1941, n. 2570, importo L. 10.000 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franco.

Quietanza in data 3 luglio 1940, n. 27, importo L. 10.000 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franco.

Quietanza in data 14 novembre 1940, n. 1251, importo L. 52.000 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franco.

Quietanza in data 30 novembre 1940, n. 1322, importo L. 57.000 in contanti e L. 12.500 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franco.

Quietanza in data 13 gennaio 1942, n. 1926, importo L. 36.000 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franco.

Quietanza in data 13 gennaio 1942, n. 1927, importo L. 27.500 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franco.

Quietanza in data 20 gennaio 1942, n. 2088, importo L. 15.000 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franco.

Quietanza in data 1° luglio 1942, n. 1, importo L. 35.000 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franco.

Quietanza in data 3 aprile 1940, n. 1200, importo L. 7.000 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franco.

Quietanza in data 5 febbraio 1943, n. 2742 importo L. 15.000 in titoli, intestatario Ottenuto Michele.

Quietanza in data 21 maggio 1943, n. 2815 importo L. 15.000 in titoli, intestatario Ottenuto Michele.

Quietanza in data 25 maggio 1943, n. 2937, importo L. 60.000 in titoli, intestatario Società Anonima Ausiliaria di Elba.

Quietanza in data 20 gennaio 1943, n. 2063, importo L. 21.000 in contanti, intestatario sig. Biagio Michele.

Quietanza in data 1° dicembre 1942, n. 1933, importo L. 102.000 in titoli, intestatario S. A. Manifatture Cotoniere Meridionali.

Quietanza in data 25 gennaio 1943, n. 2024, importo L. 15.000 in contanti, intestatario sig. Giuseppe Assisi.

Quietanza in data 25 maggio 1943, n. 2856, importo L. 15.000 in contanti, intestatario sig. Giuseppe Assisi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in testa a Intestatario Società An. Mar. Col. Meridionali.

Quietanza in data 1° marzo 1933, n. 3616, importo L. 81.500 in testa a Intestatario Società An. Mar. Col. Meridionali.

Quietanza in data 2 febbraio 1934, n. 2264, importo L. 110.000 in testa a Intestatario Società An. Mar. Col. Meridionali.

Quietanza in data 3 febbraio 1933, n. 9851, importo L. 1.350.000 in testa a Intestatario Società An. Mar. Col. Meridionali.

Quietanza in data 4 dicembre 1932, n. 1901, importo L. 305.000 in testa a Intestatario Società An. Mar. Col. Meridionali.

Quietanza in data 7 dicembre 1933, n. 1882, importo L. 120.000 in testa a Intestatario Società An. Mar. Col. Meridionali.

Quietanza in data 5 maggio 1932, n. 855, importo L. 5.000 in contanti, intestatario Pacifico Mercurio.

Quietanza in data 13 marzo 1932, n. 2156, importo L. 21.500 in contanti, intestatario ditta Di Palma Biagio.

Quietanza in data 15 gennaio 1933, n. 2388, importo L. 26.500 in contanti, intestatario ditta Di Palma Biagio.

Quietanza in data 18 febbraio 1933, n. 2382, importo L. 11.200 in contanti, intestatario sig. Edoardo Evangelista.

Quietanza in data 21 marzo 1933, n. 3400, importo L. 5250 in contanti, intestatario sig. Costantino Giovanni di Mauro.

Quietanza in data 12 marzo 1933, n. 3217, importo L. 21.700 in contanti, intestatario S. A. Cacciatori Reali di Chiaiano.

Quietanza in data 5 giugno 1933, n. 2063, importo L. 21.650 in contanti, intestatario sig. Russo e Mazzella.

Quietanza in data 20 set. e 1933, n. 355, importo L. 21.500 in titoli, intestatario sig. Municipio Vittoria di Comiso.

Quietanza in data 11 dicembre 1933, n. 1737, importo L. 8000 in titoli, intestatario sig. S. Indeni Fratelli di Pescara.

Quietanza in data 8 giugno 1933, n. 2451, importo L. 25.000 in titoli, intestatario S. A. A. Esercizio n. 4.

Quietanza in data 20 giugno 1933, n. 3062, importo L. 21.000 in contanti, intestatario sig. Stefano Ferrazzo fu Nicola.

Quietanza in data 6 aprile 1933, n. 2611, importo L. 18.000 in titoli, intestatario Società Esercizi Medici e Chirurgici.

Quietanza in data 6 novembre 1933, n. 1135, importo L. 14.000 in titoli, intestatario Medico e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data 31 de ottobre 1933, n. 1063, importo L. 8.00 in titoli, intestatario Medico e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data 27 gennaio 1932, n. 2086, importo L. 3000 in titoli, intestatario Medico e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data 3 marzo 1933, n. 2388, importo L. 3500 in titoli, intestatario Medico e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data 21 marzo 1933, n. 2526, importo L. 3000 in titoli, intestatario Medico e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data 23 aprile 1932, n. 2350, importo L. 8000 in titoli, intestatario Medico e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data 29 maggio 1932, n. 2000, importo L. 8000 in titoli, intestatario Medico e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data 6 aprile 1933, n. 2109, importo L. 9000 in titoli, intestatario Medico e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data 9 aprile 1933, n. 3105, importo L. 30.000 in titoli, intestatario Medico e Pastificio Pagano e Cirillo.

Quietanza in data 20 gennaio 1933, n. 2743, importo L. 30.000 in titoli, intestatario Della Giovanni Vitello.

Quietanza in data 5 aprile 1932, n. 2422, importo L. 10.000 in titoli, intestatario Della Giovanni Vitello.

Quietanza in data 30 gennaio 1933, n. 29, importo L. 15.000 in titoli, intestatario Della Giovanni Vitello.

Quietanza in data 28 marzo 1932, n. 1418, importo L. 2500 in contanti, intestatario Della Corte Pasquale.

Quietanza in data 3 ottobre 1931, n. 572, importo L. 9300 in contanti, intestatario Calzaretti fu Vincenzo Alessandro.

Quietanza in data 30 ottobre 1931, n. 1206, importo L. 31.500 in contanti, intestatario sig. Romano Vincenzo fu Vincenzo.

Quietanza in data 22 gennaio 1930, n. 2802, importo L. 36.800 in titoli, intestatario sig. Grande Gaetano.

in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. 300 in Gaspare.

Quietanza in data 16 maggio 1932, n. 2352, importo L. 28.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Marchi Gaetano.

Quietanza in data 11 maggio 1932, n. 2329, importo L. 37.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Marchi Gaetano.

Quietanza in data 11 marzo 1932, n. 2030, importo L. 37.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Marchi Gaetano.

Quietanza in data 12 marzo 1932, n. 2050, importo L. 125.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Navarra Luigi.

Quietanza in data 12 maggio 1932, n. 2051, importo L. 125.000 in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Navarra Luigi.

Quietanza in data 21 marzo 1931, n. 583, importo L. 35.000 in titoli + L. 500 in contanti, intestatario sig. D'Amore Raffaele.

Quietanza in data 30 gennaio 1931, n. 193, importo L. 17.650 in titoli, intestatario sig. Paolo Archetto.

Quietanza in data 28 gennaio 1931, n. 2083, importo L. 30.350 in titoli, intestatario sig. Umberto Talevi fu Salvatore.

Quietanza in data 8 maggio 1931, n. 2430, importo L. 10.000 in titoli, intestatario sig. Giuseppe Grande di Franzo.

Quietanza in data 4 luglio 1930, n. 37, importo L. 16.000 in titoli, intestatario sig. Giuseppe Grande di Franzo.

Quietanza in data 15 novembre 1930, n. 1193, importo L. 52.000 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franzo.

Quietanza in data 16 novembre 1930, n. 1162, importo L. 32.000 in contanti L. 13.500 in titoli, intestatario sig. Giuseppe Grande di Franzo.

Quietanza in data 15 gennaio 1932, n. 1936, importo L. 31.500 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franzo.

Quietanza in data 15 gennaio 1932, n. ref., importo L. 31.500 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franzo.

Quietanza in data 30 giugno 1933, n. 3088, importo L. 15.000 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franzo.

Quietanza in data 16 luglio 1932, n. 1, importo L. 35.000 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franzo.

Quietanza in data 24 aprile 1930, n. 3306, importo L. 3000 in titoli, intestatario sig. Gaetano Grande di Franzo.

Quietanza in data 5 febbraio 1933, n. 3111, importo L. 15.050 in titoli, intestatario Chiericolo Michele.

Quietanza in data 21 maggio 1933, n. 2001, importo L. 15.050 in titoli, intestatario Chiericolo Michele.

Quietanza in data 30 agosto 1930, n. 3007, importo L. 60.000 in titoli, intestatario Schiavo Antonio di Vito.

Quietanza in data 30 giugno 1930, n. 2063, importo L. 21.000 in contanti, intestatario sig. Rizzo Antonio.

Quietanza in data 5 febbraio 1932, n. 1083, importo L. 152.000 in titoli, intestatario S. A. Manifatture Cotoniere Meridionali.

Quietanza in data 25 maggio 1931, n. 3033, importo L. 15.200 in contanti, intestatario sig. Giuseppe Vesci.

Quietanza in data 25 maggio 1932, n. 3035, importo L. 15.000 in contanti, intestatario sig. Giuseppe Vesci.

Quietanza in data 30 agosto 1931, n. 382, importo L. 50.000 in contanti, intestatario sig. Cipolla Ernesto.

Quietanza in data 2 gennaio 1931, n. 1011, importo L. 15.650 in contanti, intestatario S. A. Mobilio Francesco Ilazzetto.

Quietanza in data 11 gennaio 1931, n. 1029, importo L. 10.000 in contanti, intestatario sig. Tandoterra Angelo.

Quietanza in data 11 febbraio 1931, n. 2325, importo L. 3000 in titoli, intestatario sig. Luigi Salerno fu Andrea.

Quietanza in data 20 marzo 1931, n. 2659, importo L. 5000 in titoli, intestatario sig. Luigi Salerno fu Andrea.

Quietanza in data 10 marzo 1931, n. 2426, importo L. 100 in contanti, intestatario sig. Teodoro di Nola.

Quietanza in data 13 marzo 1931, n. 2248, importo L. 15.000 in titoli, intestatario sig. Giuseppe Foglia Manzillo.

Quietanza in data 15 marzo 1931, n. 2525, importo L. 35.000 in titoli, intestatario sig. Vitelli Attilio.

Quietanza in data 18 marzo 1941, n. 2701, importo L. 17.000 in titoli, intestatario sig. Vezzio Giovanni.

Quietanza in data 18 aprile 1941, n. 2759, importo L. 1250 in contanti, intestatario sig. Lavarra Salvatore.

Quietanza in data 4 luglio 1942, n. 33, importo L. 10.000 in titoli, intestatario sig. Mangarano Gennaro in Giuseppe.

Quietanza in data 20 agosto 1942, n. 56, importo L. 11.000 in contanti, intestatario sig. Gaquinto Sebastiano.

Quietanza in data 28 settembre 1942, n. 1031, importo L. 275.50 in contanti, intestatario sig. Terrazzano Salvatore in Vincenzo.

Quietanza in data 9 maggio 1942, n. 2915, importo L. 10.650 in titoli, intestataria ditta Gennaro Iemmino.

Quietanza in data 19 gennaio 1942, n. 2405, importo L. 28.350 in titoli, intestataria ditta Salvatore Inserra.

Quietanza in data 29 aprile 1943, n. 3322, importo L. 15.000 in titoli, intestataria ditta Salvatore Inserra.

Quietanza in data 18 maggio 1943, n. 3736, importo L. 15.000 in titoli, intestataria ditta Salvatore Inserra.

Quietanza in data 24 aprile 1941, n. 2847, importo L. 7000 in titoli, intestatario sig. Iachino Chirico.

Quietanza in data 28 aprile 1941, n. 2882, importo L. 10.000 in titoli, intestatario sig. Luigi D'Apozzo.

Quietanza in data 29 aprile 1941, n. 2876, importo L. 1000 in titoli, intestataria S.A.I.C.

Quietanza in data 25 giugno 1941, n. 3265, importo L. 15.500 in contanti, intestatario sig. Scalia Raffaele.

Quietanza in data 12 agosto 1941, n. 374, importo L. 2000 in contanti, intestataria sig. Mascarello Carmine.

Quietanza in data 26 agosto 1941, n. 387, importo L. 12.000 in titoli, intestataria Banco di Napoli p. c. Salerno e Cirillo.

Quietanza in data 26 agosto 1941, n. 377, importo L. 70.000 in titoli, intestatario sig. Caputo Vincenzo.

Quietanza in data 1° settembre 1941, n. 656, importo L. 500 in titoli, intestataria sig. Latte Salvatore.

Quietanza in data 11 settembre 1941, n. 558, importo L. 30.000 in titoli e L. 6000 in contanti, intestataria sig. Natale Antonio.

Quietanza in data 22 settembre 1941, n. 1012, importo L. 10.000 in titoli, intestatario sig. Vitelli Arturo.

Quietanza in data 21 ottobre 1941, n. 1258, importo L. 9000 in titoli, intestataria Banco di Roma p. c. Salerno e Cirillo.

Quietanza in data 28 ottobre 1941, n. 1361, importo L. 6000 in titoli, intestatario sig. Mormone Antonio.

quietanza in data 28 ottobre 1941, n. 1362, importo L. 6000 in titoli, intestataria sig. Mormone Antonio.

Quietanza in data 3 novembre 1941, n. 1275, importo L. 2000 in titoli, intestatario sig. Del Gaudio Giovanni.

Quietanza in data 6 novembre 1941, n. 1115, importo L. 6742.50 in contanti, intestatario Molino e Pastificio Savino.

Quietanza in data 6 novembre 1941, n. 1116, importo L. 6742.50 in contanti, intestatario Molino e Pastificio Savino.

Quietanza in data 8 novembre 1941, n. 1136, importo L. 6000 in titoli, intestatario sig. Del Gaudio Giovanni.

Quietanza in data 14 novembre 1941, n. 1176, importo L. 6000 in titoli, intestatario sig. Caso Vincenzo.

Quietanza in data 19 novembre 1941, n. 1520, importo L. 7000 in titoli, intestataria ditta Antonio Pepe.

Quietanza in data 19 novembre 1941, n. 1371, importo L. 2000 in titoli, intestatario sig. Iavarone Vincenzo.

Quietanza in data 26 novembre 1941, n. 1367, importo L. 15.000 in titoli, intestatario The S. Erasmo.

Quietanza in data 26 gennaio 1942, n. 2005, importo L. 30.000 in contanti, intestataria S. A. Cotonificio Napoletano.

Quietanza in data 31 gennaio 1942, n. 2066, importo L. 1000 in titoli, intestatario sig. Izzi Massimiliano.

Quietanza in data 10 febbraio 1942, n. 2271, importo L. 22.000 in titoli, intestataria sig. Giuliano Teodoro.

Quietanza in data 19 febbraio 1942, n. 2281, importo L. 18.000 in titoli, intestatari sigg. Pagano e Cirillo.

Quietanza in data 28 febbraio 1942, n. 2369, importo L. 115.000 in titoli, intestataria S.A.C.I.M.

Quietanza in data 30 marzo 1942, n. 2561, importo L. 62.500 in titoli, intestataria S.A. A. Pertusola.

Quietanza in data 26 marzo 1942, n. 2548, importo L. 25.117 in contanti, intestataria ditta Costuno Alcalo.

Quietanza in data 27 marzo 1942, n. 2552, importo L. 16.500 in titoli, intestatario sig. Sica Antonio.

Quietanza in data 27 marzo 1942, n. 2558, importo L. 30.000 in titoli, intestatario sig. Scalia Antonio.

Quietanza in data 27 aprile 1942, n. 2781, importo L. 17.000 in titoli, intestataria Banco di Napoli p. c. Francesco Alfieri.

Quietanza in data 5 maggio 1943, n. 3572, importo L. 15.000 in titoli, intestataria ditta Ismerico Del Grande.

Quietanza in data 7 maggio 1942, n. 2865, importo L. 23.000 in titoli, intestataria Banco di Roma p. c. Luigi Nocera.

Quietanza in data 9 maggio 1942, n. 2921, importo L. 3000 in titoli, intestataria Banco di Napoli p. c. Gennaro Iemmino.

Quietanza in data 9 maggio 1942, n. 2925, importo L. 23.000 in titoli, intestataria Banco di Napoli p. c. Gennaro Iemmino.

Quietanza in data 12 maggio 1942, n. 2903, importo L. 8000 in titoli, intestataria Banco di Roma p. c. Savio Giovanni.

Quietanza in data 13 maggio 1942, n. 2882, importo L. 38.000 in titoli, intestataria Banco di Roma p. c. di Nocera Gennaro.

Quietanza in data 15 maggio 1942, n. 3063, importo L. 10.000 in titoli, intestataria sig. Ferri Massimino.

Quietanza in data 16 maggio 1942, n. 2895, importo L. 68.500 in titoli, intestataria Banco di Roma p. c. Nocera Ferdinando.

Quietanza in data 16 maggio 1942, n. 2896, importo L. 68.500 in titoli, intestataria Banco di Roma p. c. Nocera Ferdinando.

Quietanza in data 16 maggio 1942, n. 2908, importo L. 37.500 in titoli, intestataria Banco di Roma p. c. Salerno e Cirillo.

Quietanza in data 16 maggio 1942, n. 2907, importo L. 37.500 in titoli, intestataria Banco di Roma p. c. Salerno e Cirillo.

Quietanza in data 29 maggio 1942, n. 3131, importo L. 9750 in titoli, intestataria Banco di Roma p. c. Prifo e Generali.

Quietanza in data 29 maggio 1942, n. 3139, importo L. 65.000 in titoli, intestataria S. A. Cotonificio Partenopeo.

Quietanza in data 29 maggio 1942, n. 3142, importo L. 10.000 in titoli, intestataria Pastificio Mormone Antonio.

Quietanza in data 29 maggio 1942, n. 3143, importo L. 9000 in titoli, intestataria Pastificio Mormone Antonio.

Quietanza in data 3 giugno 1942, n. 3186, importo L. 250.50 in contanti, intestataria ditta Fratelli Barletta.

Quietanza in data 6 agosto 1942, n. 361, importo L. 3000 in titoli, intestataria sig. Ferrara Mario.

Quietanza in data 1° settembre 1942, n. 755, importo L. 100.000 in contanti, intestataria sig. Esposito Giuseppe.

Quietanza in data 11 settembre 1942, n. 874, importo L. 6000 in titoli, intestataria sig. Iannone Ettore.

Quietanza in data 21 settembre 1942, n. 1030, importo L. 25.117 in contanti, intestataria S. A. Pastificio S. Vito.

Quietanza in data 5 ottobre 1942, n. 1146, importo L. 60.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di Vincenzo.

Quietanza in data 5 maggio 1932, n. 2[illegible], importo L. 10.600 in titoli, intestatario ditta Gennaro Iannaco.

Quietanza in data 10 gennaio 1942, n. 2566, importo L. 28.300 in titoli, intestataria ditta Salvatore Inserra.

Quietanza in data 22 aprile 1[illegible], n. 2582, importo L. 15.600 in titoli, intestataria ditta Salvatore Inserra.

Quietanza in data 18 maggio 1933, n. 2756, importo L. 10.000 in titoli, intestataria ditta Salvatore Inserra.

Quietanza in data 24 aprile 1941, n. 2845, importo L. 7000 in titoli, intestatario sig. Luciano Chirico.

Quietanza in data 28 aprile 1941, n. 2867, importo L. 10.000 in titoli, intestatario sig. Luigi D'Amizza.

Quietanza in data 22 aprile 1931, n. 2876, importo L. 1000 in titoli, intestataria S.A.I.C.

Quietanza in data 25 giugno 1941, n. 2925, importo L. 15.800 in contanti, intestatario sig. [illegible] Raffaele.

Quietanza in data 12 agosto 1931, n. 333, importo L. 500 in contanti, intestatario sig. Mascarello Carmine.

Quietanza in data 26 agosto 1931, n. 561, importo L. 45.000 in titoli, intestatario Banco di Napoli p. c. Salerno e Cirillo.

Quietanza in data 25 agosto 1931, n. 577, importo L. 20.000 titoli, intestatario sig. Capone Vincenzo.

Quietanza in data 18 settembre 1941, n. 658, importo L. 5000 in titoli, intestatario sig. Lalle Salvatore.

Quietanza in data 11 settembre 1941, n. 858, importo L. 20.000 in titoli e L. 6240 in contanti, intestatario sig. Natale Antonio.

Quietanza in data 22 settembre 1931, n. 1012, importo L. 10.000 in titoli, intestatario sig. Vitelli Arturo.

Quietanza in data 21 ottobre 1931, n. 1251, importo L. 9[illegible] in titoli, intestatario Banco di Roma p. c. Salerno e Cirillo.

Quietanza in data 28 ottobre 1931, n. 1387, importo L. 6000 in titoli, intestatario sig. Mormone Antonio.

Quietanza in data 28 ottobre 1931, n. 1392 importo L. 6000 in titoli, intestatario sig. Mormone Antonio.

Quietanza in data 3 novembre 1931, n. 1395, importo L. 5000 in titoli, intestatario sig. Del Gaudio Giovanni.

Quietanza in data 6 novembre 1931, n. 1430, importo L. 67[illegible] in contanti, intestatario Molino e Pastificio Sarno.

Quietanza in data 6 novembre 1931, n. 1436, importo L. 67[illegible] in contanti, intestatario Molino e Pastificio Sarno.

Quietanza in data 8 novembre 1931, n. 1456 importo L. 6000 in titoli, intestatario sig. Del Gaudio Giovanni.

Quietanza in data 11 novembre 1931, n. 1535, importo L. 6000 in titoli, intestatario sig. Cuna Vincenzo.

Quietanza in data 12 novembre 1931, n. 1520, importo L. 4300 in titoli, intestataria ditta Antonio Pepe.

Quietanza in data 19 novembre 1931, n. 1531, importo L. 2000 in titoli, intestatario sig. Iavarone Vincenzo.

Quietanza in data 25 novembre 1931, n. 1567, importo L. 15.000 in titoli, intestatario Duca S. Erasmo.

Quietanza in data 1 dicembre 1931, n. 1612, importo L. 500 in titoli, intestatario Mormone Antonio.

Quietanza in data 1 dicembre 1931, n. 1621, importo L. 20.000 in contanti, intestatario Duca S. Erasmo.

Quietanza in data 5 dicembre 1931, n. 1758, importo L. 500 in titoli e L. 50 in contanti, intestataria S.A.I.C.

Quietanza in data 21 dicembre 1931, n. 1890, importo L. 5000 in titoli, intestatario Del Gaudio Giovanni.

Quietanza in data 30 dicembre 1931, n. 1826, importo L. 500 in titoli, intestataria ditta Stanzione.

Quietanza in data 18 gennaio 1932, n. 1911, importo L. 25.000 in contanti, intestataria ditta Carmine Amato.

Quietanza in data 13 gennaio 1932, n. 1887, importo L. 6[illegible] in contanti, intestataria ditta Savino Salvatore.

Quietanza in data 22 gennaio 1932, n. 1902, importo L. 1500 in contanti, intestataria S.A. Cantalupo.

in titoli, intestataria S.A. Pellegrini.

Quietanza in data 26 marzo 1932, n. 2548, importo L. 20.117 in contanti, intestataria ditta Cosimo Amato.

Quietanza in data 2 marzo 1932, n. 2552, importo L. 6.100 in titoli, intestatario sig. Sisto Antonio.

Quietanza in data 7 marzo 1932, n. 2558, importo L. 30.000 in titoli, intestatario sig. Scala Antonio.

Quietanza in data 27 aprile 1932, n. 2785, importo L. 15.000 in titoli, intestatario Banco di Napoli p. c. Francesco Villetti.

Quietanza in data 4 maggio 1932, n. 2972, importo L. 13.000 in titoli, intestataria ditta Mormone Del Gaudio.

Quietanza in data 7 maggio 1932, n. 2985, importo L. 23[illegible] in titoli, intestataria Banco di Roma p. c. Luigi Nocera.

Quietanza in data 9 maggio 1932, n. 3003, importo L. 20.0[illegible] in titoli, intestataria Banco di Napoli p. c. Gennaro Iannaco.

Quietanza in data 9 maggio 1932, n. 3023, importo L. 33.000 in titoli, intestataria Banco di Napoli p. c. Gennaro Iannaco.

Quietanza in data 12 maggio 1932, n. 3062, importo L. 10.200 in titoli, intestataria Banco di Roma p. c. Sarno Giovanni.

Quietanza in data 12 maggio 1932, n. 3063, importo L. 58.000 in titoli, intestataria Banco di Roma p. c. De Nocera Gennaro.

Quietanza in data 16 maggio 1932, n. 3085, importo L. 10.000 in titoli, intestataria sig. Forte Mariantonio.

Quietanza in data 16 maggio 1932, n. 3092, importo L. 68.500 in titoli, intestataria Banco di Roma p. c. Nocera Ferdinando.

Quietanza in data 16 maggio 1932, n. 3093, importo L. 68.500 in titoli, intestataria Banco di Roma p. c. Nocera Ferdinando.

Quietanza in data 16 maggio 1932, n. 3098, importo L. 27.000 in titoli, intestataria Banco di Roma p. c. Salerno e Cirillo.

Quietanza in data 16 maggio 1932, n. 3097, importo L. 27.000 in titoli, intestataria Banco di Roma p. c. Salerno e Cirillo.

Quietanza in data 27 maggio 1932, n. 3134, importo L. 19.500 in titoli, intestataria Banca di Roma p. c. Pinto e Canonico.

Quietanza in data 31 maggio 1932, n. 3158 importo L. 63.000 in titoli, intestataria S. A. Consorzio Bevilacqua.

Quietanza in data 29 maggio 1932, n. 3172, importo L. 10.000 in titoli, intestataria Pastificio Mormone Antonio.

Quietanza in data 29 maggio 1932, n. 3173, importo L. 6000 in titoli, intestataria Pastificio Mormone Antonio.

Quietanza in data 3 giugno 1932, n. 3186, importo L. 350.70 in contanti, intestataria ditta Fratelli Bonacio.

Quietanza in data 6 agosto 1932, n. 305, importo L. 5000 in titoli, intestataria sig. Ferrara Mario.

Quietanza in data 1 settembre 1932, n. 775, importo L. 100.000 in contanti, intestataria sig. Capone Giuseppe.

Quietanza in data 11 settembre 1932, n. 871, importo L. 4000 in titoli, intestataria sig. Iannone Ettore.

Quietanza in data 21 settembre 1932, n. 1030, importo L. 25.117 in contanti, intestataria S. A. Pastificio S. Vito.

Quietanza in data 3 ottobre 1932, n. 1156, importo L. 60.000 in titoli, intestataria Fratelli Napoletano.

Quietanza in data 10 ottobre 1932, n. 1238, importo L. 20000 in titoli, intestataria sig. Generoso Angelo.

Quietanza in data 3 novembre 1932, n. 1615, importo L. 3500 in titoli, intestataria sig. Nocera Luigi.

Quietanza in data 27 novembre 1932, n. 1807, importo L. 1758.30 in contanti, intestataria sig. Di Nocera Gennaro.

Quietanza in data 30 novembre 1932, n. 1880, importo L. 20.117 in contanti, intestataria ditta Cosimo Amato.

Quietanza in data 3 settembre 1932, n. 836, importo L. 10.000 in titoli, intestataria sig. Capone Vincenzo.

Quietanza in data 8 settembre 1932, n. 892, importo L. 5000 in contanti, intestataria sig. Gentile Umberto.

Quietanza in data 8 luglio 1932, n. 70, importo L. 10.250 in titoli, intestataria Banco di Roma p. c. Nocera Luigi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Elenco delle quietanze di deposito provvisorio rilasciate dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza andate distrutte presso questa Direzione a causa del bombardamento aereo del 4 agosto 1943.

Quietanza in data 18 giugno 1940, n. 116, importo L. 11.000 in titoli, intestataria ditta Venanzio Guida fu Pietro.

Quietanza in data 11 agosto 1941, n. 21, importo L. 19.000 in titoli, intestataria ditta cav. Pietro Guida e Figli.

Quietanza in data 18 giugno 1943, n. 250, importo L. 16.000 in titoli, intestataria ditta Venanzio Guida fu Pietro.

Quietanza in data 18 giugno 1943, n. 221, importo L. 45.000 in titoli, intestataria ditta cav. Pietro Guida e Figli.

Elenco delle quietanze di deposito provvisorio rilasciate dalla Regia tesoreria provinciale di Frosinone andate distrutte presso questa Direzione a causa del bombardamento aereo del 4 agosto 1943.

Quietanza in data 25 agosto 1942, n. 34, importo L. 2080 in titoli, intestataria ditta Loreto D'Ambrosio.

Quietanza in data 25 agosto 1942, n. 35, importo L. 3595 in titoli, intestataria ditta Loreto D'Ambrosio.

Elenco delle quietanze di deposito provvisorio rilasciate dalla Sezione di Regia tesoreria di Bari andate distrutte a causa del bombardamento aereo del 4 agosto 1943.

Quietanza in data 23 settembre 1939, n. 150, importo L. 30.000 in titoli, intestataria Banca d'America e d'Italia di Bari per conto della ditta Lanificio Lattarulo.

Si diffida chiunque le abbia rinvenute a restituirle alla suddetta Direzione generale del tesoro, avvertendo che decorso un mese dalla data del presente avviso, si procederà alla emissione dei certificati mod. 128-*E*, in sostituzione delle dette quietanze.

(1735)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Teodoro Bagnoli di Felice, nato a Bologna il 15 agosto 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguita presso la Regia università di Bologna il 30 giugno 1936.

Si dà notizia, a sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bologna.

(1755)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 18 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale 7 settembre 1945 (Vincolo e conferimento del 25 % della produzione di concentrato di pomodoro della campagna 1945), già reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 27 settembre 1945, e del decreto Ministeriale 8 settembre 1945 (Modificazioni al decreto Ministeriale 8 giugno 1945 sul contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945), nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nei comuni di Pantelleria (provincia di Trapani), Lampedusa e Linosa (provincia di Agrigento), Napoli (provincia di Napoli), Livorno e Colle Salvetti (provincia di Livorno) e Pisa (provincia di Pisa), soggetti al Governo Militare Alleato, tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle suddette Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nei territori soggetti al Governo Militare Alleato diversi da quelli indicati nel comma precedente, tale decreto è escluso dalla esecutorietà e viene pubblicato nei detti territori a solo titolo informativo.

In data 10 ottobre 1945.

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1757)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Quietanza in data 25 agosto 1942, n. 36, importo L. 7050 in titoli, intestataria ditta Loreto D'Ambrosio.

Quietanza in data 25 agosto 1942, n. 55, importo L. 4750 in titoli, intestataria ditta Loreto D'Ambrosio.

Elenco delle quietanze di deposito provvisorio rilasciate dalla Sezione di Regia tesoreria di Bari andate distrutte a causa del bombardamento aereo del 4 agosto 1943.

Quietanza in data 21 settembre 1942, n. 156, importo L. 20.000 in titoli, intestataria Banca d'America e d'Italia di Bari per conto della ditta Lauricio Lamantia.

Si diffida chiunque le abbia rinvenute a restituirle alla suddetta Direzione generale del tesoro, avvertendo che decorsi un mese dalla data del presente avviso, si procederà alla emissione dei certificati mod. 128-T, in sostituzione delle dette quietanze.

(1735)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Teodoro Ragnoli di Felice, nato a Bologna il 15 agosto 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la Regia università di Bologna il 30 giugno 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bologna.

(1755)

d) nei territori soggetti al Governo Militare Alleato diversi da quelli indicati nel comma precedente, tale decreto è esclusa dalla esecutorietà e viene pubblicato nei detti territori a solo titolo informativo.

In data 10 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1757)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

MEMORANDUM

AC/4010/L.

AP/pa.
23 Oct 45.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.123 of 13 October 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of G.U. contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Public Safety

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.617 of 10 August 1945.
Regulating police services in the capital.

(b) Economic Section Shipping

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.618 of 10 August 1945.
Transfer of vessels requisitioned or hired which were formerly abandoned by the proprietors.

(c) Education

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.619 of 31 August 1945.
Continuation of courses at the University of Bari.

(d) Finance Public Works

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.620 of 14 September 1945.
Authorizing the Bank for Deposits and Loans to grant a loan of 85.000.000 lire to the Apulian Acqueduct Society.

(e) Civil Affairs Public Safety

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.621 pf 14 September 1945.
Supplementary rules for the working of the Provincial commissions established by Art.2 of Legislative Decree n.149 of 26 April 1945 concerning sanctions against fascists considered politic-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a) Public Safety

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.617 of 10 August 1945.
Regulating police services in the capital.

(b) Economic Section Shipping

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.618 of 10 August 1945.
Transfer of vessels requisitioned or hired which were formerly abandoned by the proprietors.

(c) Education

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.619 of 31 August 1945.
Continuation of courses at the University of Bari.

(d) Finance Public Works

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.620 of 14 September 1945.
Authorizing the Bank for Deposits and Loans to grant a loan of 85.000.000 lire to the Apulian Acqueduct Society.

(e) Civil Affairs Public Safety

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.621 pf 14 September 1945.
Supplementary rules for the working of the Provincial commissions established by Art.2 of Legislative Decree n.149 of 26 April 1945 concerning sanctions against fascists considered politically dangerous.

(f) Finance Public Safety

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.622 of 14 September 1945.
Cancelling the provisions of the law on General State Accounts concerning purchases of equipment and clothing for the Public Security Corps.

(g) Finance Civil Affairs

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.623 of 22 Sept 45.
Transferring to the Ministry of Finance the powers and functions exercised by the High Commissioner for Sanctions against Fascism on matters of forfeiture and confiscation of profits of the regime.

(h) Education Labour

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.624 of 22 September 1945.
Changing the name of the "Opera Nazionale Dopolavoro" to "Ente Nazionale Assistenza Lavoratori" (E.N.A.L.).

9

7483

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(i) Civil Affairs

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No.625 of 5 October 1945.

Modifying the rules on sanctions against fascism.

(j) Civil Affairs

(j) Legislative Decree of the Lieutenant General No.626 of 5 Oct 45.

Extension of the time limits to make the declaration prescribed by Art.11 of Legislative Decree No.364 of 31 May 1945 relating to the forfeiture and confiscation of profits of the regime after the date upon which Legislative Decree No.438 of 4 August 1945 has become operativ in the provinces restored to the Italian administration, and in the territories not yet restored

(k) Monuments and Fine Arts S/C

(k) Decree of the Lieutenant General No.627 of 31 August 1945.

Merger of the Royal Superintendence of Antiquities of 1st and 2nd class of Rome III and IV i one Superintendence and changing the name to the Royal Superintendence of Antiquities of Rome V.

(l) Education

(l) Decreeof the Lieutenant General No.628 of 2 August 1945.

Revoking Decree No.1755 of 26 September 1925 giving a name to Royal Technical Institute of Commerce of Vasto.

(m) Finance Education

(m) Decree of the Lieutenant General No.629 of 4 August 1945.

Giving a legal status to the School Fund of the Royal Scientific High School "Antonio Orsini" in Ascoli Piceno.

(n) Transportation

(n) Ministerial Decree of 19 September 1945.

Extension of the provisions concerning the reorganization of public transportation services under concession to the territory restored to the Italian administration.

(o) Finance (Property Control)

(o) Ministerial Decree of 9 September 1945.

Placing the "Seitzinger Alfredo & Figli" Company with head office in Ornavasso (Novara)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Monuments and Fine Arts S/C

Merger of the Royal Superintendence of Antiquities of 1st and 2nd class of Rome III and IV in one Superintendence and changing the name to the Royal Superintendence of Antiquities of Rome V.

(l) Education

(l) Decreeof the Lieutenant General No.628 of 2 August 1945.
Revoking Decree No.1755 of 26 September 1925 giving a name to Royal Technical Institute of Commerce of Vasto.

(m) Finance Education

(m) Decree of the Lieutenant General No.629 of 4 August 1945.
Giving a legal status to the School Fund of the Royal Scientific High School "Antonio Orsini" in Ascoli Piceno.

(n) Transportation

(n) Ministerial Decree of 19 September 1945.
Extension of the provisions concerning the reorganization of public transportation services under concession to the territory restored to the Italian administration.

(o) Finance (Property Control) RC Piemonte

(o) Ministerial Decree of 9 September 1945.
Placing the "Seitzinger Alfredo & Figli" Company with head office in Ornavasso (Novara) under receivership and appointing a receiver.

(p) Finance (Property Control) RC Piemonte

(p) Ministerial Decree of 9 September 1945.
Placing the "Ditta L.A.L.A." Company with head office in Ornavasso (Novara) under receivership and appointing a receiver.

(q) Finance (Property Control) RC Lombardia

(q) Ministerial Decree of 10 September 1945.
Placing the "Murze e Gramotto" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(r) Finance (Property Control) RC Lombardia

(r) Ministerial Decree of 10 September 1945.
Placing the "A.Viganò" Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(s) Finance (Property Control) RC Lombardia

(s) Ministerial Decree of 10 September 1945. Placing the Italian representative of the "Agrippina" Sea, River and Land Insurance Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(t) Finance (Property Control) RC Lombardia

(t) Ministerial Decree of 10 September 1945. Extending the receivership to the entire industrial commercial and property of the "Mabbo" Company Limited with head office in Milan and appointing a receiver.

(u) Finance

(u) Ministerial Decree of 10 September 1945. Opening of a branch of the National Bank of Labour in Messina.

(v) Finance

(v) Ministerial Decree of 10 September 1945. Opening of branches of the Bank of Naples.

(w) Finance (Property Control)

(w) Ministerial Decree of 11 September 1945. Placing the "Ditta Nolte Alfredo fu Guglielmo" Company with head office in Rome under receivership and appointing a receiver.

(x) Finance (Property Control) RC Lombardia

(x) Ministerial Decree of 12 September 1945. Placing the "Iniex" Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(y) Finance (Property Control) RC Lombardia

(y) Ministerial Decree of 12 September 1945. Placing the Company for Commerce in "Bosch" materials with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(z) Finance (Property Control) RC Lombardia

(z) Ministerial Decree of 16 September 1945. Placing the Lombardia Pump Manufacturing Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(aa) Finance

(aa) Ministerial Decree of 17 September 1945. Substituting the President of the Board of Directors of the Pawn Credit Bank of Capua (Naples)

(bb) Finance

(bb) Ministerial Decree of 20 September 1945. Authorizing the liquidator-commissioners

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

and appointing a receiver.

(x) Finance (Property Control) RC Lombardia

(x) Ministerial Decree of 12 September 1945. Placing the "Iniex" Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(y) Finance (Property Control) RC Lombardia

(y) Ministerial Decree of 12 September 1945. Placing the Company for Commerce in "Bosch" materials with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(z) Finance (Property Control) RC Lombardia

(z) Ministerial Decree of 16 September 1945. Placing the Lombardia Pump Manufacturing Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(aa) Finance

(aa) Ministerial Decree of 17 September 1945. Substituting the President of the Board of Directors of the Pawn Credit Bank of Capua (Naples)

(bb) Finance Industry

(bb) Ministerial Decree of 20 September 1945. Authorizing the liquidator-commissioners of the suppressed Confederation of Industry to avail themselves of the services of assistants.

(cc) Finance

(cc) Ministerial Decree of 25 September 1945. Substituting the auditor of the Pawn Credit Bank of Lugo (Ravenna).

7

(dd) Transportation

(dd) Ministerial Decree of 2 October 1945. Rendering void all provisions issued by institutions of the so-called Social Republican Government concerning the disposition, use and assignment of all motor-vehicles belonging to the administration of Air Forces.

(ee) Finance

(ee) Ministerial Decree of 3 October 1945. Appointing the President and Vice President of the Savings Bank of Lugo (Ravenna).

(ff) Agriculture

(ff) Ministerial Decree of 5 October 1945. Rules for the liquidation of property of the National Federation of threshing machine owners.

7483

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(gg) Agriculture

(gg) Ministerial Decree of 8 October 1945.
Exemption from consignment to the people's granaries of the barley crop of 1945.

(hh) Commerce Industry Agriculture

(hh) Ministerial Decree of 4 October 1945.
Appointing the president of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Ravenna.

(ii) Finance

(ii) Ministerial Decree of 4 October 1945.
Dissolving the board of the Savings Bank of Bologna and appointing a special commissioner.

(jj) Agriculture

(jj) Ministerial Decree of 5 October 1945.
Substituting the commissioner of the Provincial Agrarian Society of Ferrara.

(kk) Finance

(kk) Ministerial Decree of 10 October 1945.
Rules concerning the division of charges made by the court registries.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Wednesday, 31 October 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

JOHN K. WEBER,
Col. Infantry,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 13 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. anno	L. 600	All'Estero	Abb. anno	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. anno	L. 400	All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. anno	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 1585

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 617.
Disciplina dei servizi di polizia nella capitale Pag. 1591

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 618.
Alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono . . Pag. 1591

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 619.
Funzionamento dei corsi d'insegnamento presso la Regia università di Bari . . . . . Pag. 1592

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 620.
Concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. 85.000.000 all'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese . . . . . Pag. 1592

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 621.
Norme integrative per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite dall'art. 2 del decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 624.
Cambiamento di denominazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro in Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) . . . . . Pag. 1594

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 625.
Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo. Pag. 1595

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 626.
Proroga del termine per rendere, nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo la entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 438, ed in quelle non ancora restituite, la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sulla avocazione e la confisca dei profitti di regime . . . . . Pag. 1597

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 627.
Fusione in unica Regia soprintendenza alle antichità di 1ª classe delle Regie soprintendenze alle antichità di 2ª classe di Roma III e IV e cambiamento di denominazione della Regia soprintendenza alle antichità di 3ª classe di Roma V. . . . . . Pag. 1598

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 628.
Revoca del R. decreto 26 settembre 1923, n. 1755, concernente l'intitolazione del Regio Istituto tecnico commerciale di Vasto . . . . . Pag. 1598

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia { Abb. annuo L. 600 · semestrale » 350 · trimestrale » 200 } All'Estero { Abb. annuo L. 1.200 · semestr. » 700 · trimestr. » 400 Un fascicolo » 8 / Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia { Abb. annuo L. 400 · semestrale » 200 · trimestrale » 120 Un fascicolo » 8 } All'Estero { Abb. annuo L. 800 · semestrale » 500 · trimestrale » 300 Un fascicolo » 20 }

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia { Abb. annuo L. 400 — · semestrale » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari }

All'Estero { Abb. annuo L. 800 — · semestrale » 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia }

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 1590

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 617.
Disciplina dei servizi di polizia nella capitale Pag. 1591

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 618.
Alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono Pag. 1591

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 619.
Funzionamento dei corsi d'insegnamento presso la Regia università di Bari . . . . . Pag. 1592

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 620.
Concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. 85.000.000 all'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese . . . . . Pag. 1592

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 621.
Norme integrative per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione delle sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi. Pag. 1593

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 622.
Deroga alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato per gli acquisti relativi all'armamento ed al vestiario per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 1593

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 623.
Norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni . . Pag. 1594

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 624.
Cambiamento di denominazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro in Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) . . . . . Pag. 1594

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 625.
Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo. Pag. 1595

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 626.
Proroga del termine per rendere, nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo la entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 438, ed in quelle non ancora restituite, la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sulla avocazione e la confisca dei profitti di regime . . . . . Pag. 1597

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 627.
Fusione in unica Regia soprintendenza alle antichità di 1ª classe delle Regie soprintendenze alle antichità di 2ª classe di Roma III e IV e cambiamento di denominazione della Regia soprintendenza alle antichità di 3ª classe di Roma V. . . . . . Pag. 1598

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 628.
Revoca del R. decreto 26 settembre 1925, n. 1755, concernente l'intitolazione del Regio istituto tecnico commerciale di Vasto . . . . . Pag. 1598

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 629.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico «Antonio Orsini» di Ascoli Piceno. Pag. 1598

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Applicazione nei territori restituiti all'amministrazione diretta del Governo italiano delle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione . . . . . Pag. 1599

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto «Seitzinger Alfredo & Figli», con sede in Ornavasso, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1599

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7481

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Ornavasso, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1590

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Wurze e Granotto », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1590

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « A. Viganò », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1590

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della « Agrippina » società di assicurazioni marittime fluviali e terrestri, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1600

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Estensione del sequestro all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della Società anonima « Mabo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1600

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro sulla piazza di Messina . . . . . Pag. 1600

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Apertura di filiali del Banco di Napoli . . . . . Pag. 1601

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Nolte Alfredo fu Guglielmo, con sede in Roma, e nomina del sequestratario. Pag. 1601

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anon. « Iniex », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1601

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima per il commercio di materiali Bosch, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1601

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima lombarda costruzioni pompe, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1602

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.
Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Capua (Napoli). Pag. 1602

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.
Autorizzazione ai commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali ad avvalersi dell'opera di condiutori . . . . . Pag. 1602

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.
Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna) . . . . . Pag. 1602

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.
... dipendenti impiegati dagli organi . . . . . Pag. 1603

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna. Pag. 1607

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Bologna e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 1608

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ferrara . . . . . Pag. 1608

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.
Modalità circa la ripartizione dei proventi di cancelleria. Pag. 1608

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Cattedre universitarie ... con le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei Pag. 1609

Ministero del tesoro:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1609
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1610

Ministero dell'interno:
Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1610
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche . . . . . Pag. 1610

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 1610

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario del Consorzio « Maremma », fra le cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto. Pag. 1611

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per titoli a 250 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nell'Amministrazione di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 1611

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1612

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 123 DEL 13 OTTOBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Estrazione di obbligazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della « Agrippina » società di assicurazioni marittime fluviali e terrestri, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . Pag. 1600

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Estensione del sequestro all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della Società anonima « Mabo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1600

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro sulla piazza di Messina . . . . . Pag. 1600

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Apertura di filiali del Banco di Napoli . . . Pag. 1601

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Nolte Alfredo fu Guglielmo, con sede in Roma, e nomina del sequestratario. Pag. 1601

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anon. « Iniex », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1601

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima per il commercio di materiali Bosch, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1601

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima lombarda costruzioni pompe, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1602

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.
Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Capua (Napoli). Pag. 1602

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.
Autorizzazione ai commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali ad avvalersi dell'opera di coadiutori . . . . . Pag. 1602

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.
Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna) . . . Pag. 1602

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.
Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, mobilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'aeronautica. Pag. 1603

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo (Ravenna) . . . Pag. 1603

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.
Norme per la liquidazione del patrimonio della Federazione nazionale dei consorzi obbligatori fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina . . Pag. 1603

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.
Esonero dal vincolo e dal conferimento ai granai del popolo dell'avena di produzione 1945 . . . . . Pag. 1605

Modalità circa la ripartizione dei proventi di cancelleria. Pag. 1605

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei . . . Pag. 1609

Ministero del tesoro:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1609
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1610

Ministero dell'interno:
Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1610
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche . . . . . Pag. 1610

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . Pag. 1611

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario del Consorzio « Maremma », fra le cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto. Pag. 1611

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per titoli a 250 posti di allievo d'ordine in prova (gruppo C) nell'Amministrazione di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 1611

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1612

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 123 DEL 13 OTTOBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Monte dei Paschi di Siena Credito fondiario:** Estrazione di obbligazioni.

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne il signor Sigurd Bentzon, il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Norvegia.

Roma, addì 10 ottobre 1945

(1738)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 855021

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 617.

Disciplina dei servizi di polizia nella capitale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a quando non sarà diversamente provveduto, i servizi statali e municipali di polizia, entro la circoscrizione del comune di Roma, continuano ad essere unificati e restano alla dipendenza del questore di Roma.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentito il comune di Roma, sono stabilite le norme per la ripartizione delle spese fra gli enti interessati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 618.

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, che reca provvedimenti relativi a perdita di navi mercantili e al reimpiego delle corrispondenti indennità;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica e per l'Africa Italiana;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

E' data facoltà al Ministro per la marina, per la durata della guerra e non oltre due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, di ritrasferire, su richiesta degli interessati, la proprietà delle navi mercantili requisite o noleggiate dall'Amministrazione statale, considerate perdute e successivamente ricuperate, a coloro che a abbiano abbandonate allo Stato o che comunque siano stati privati dei relativi diritti reali a favore dello Stato.

ART. 2.

Per riacquistare la proprietà della nave gli interessati debbono rimetterle, a propria cura e spese, la unità in perfetta efficienza e in condizioni di navigabilità, entro il termine fissato dall'Amministrazione.

ART. 3.

Per il riacquisto della proprietà, di cui ai precedenti articoli, gli interessati debbono riversare allo Stato le somme da essi eventualmente percepite a titolo di indennizzo di perdita in base al R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, e dichiarare di rinunciare alla parte di indennità non ancora riscossa; essi debbono, altresì, rimborsare all'Amministrazione requisitrice o noleggiatrice tutte le spese da questa eventualmente sostenute per il ricupero e per il ripristino in efficienza della unità.

ART. 4.

Il riacquisto della proprietà della nave è soggetto alla imposta fissa di registro.

ART. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 26 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 1 aprile 1944, n. 111;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro pér l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a quando non sarà diversamente provveduto, i servizi statali e municipali di polizia, entro la circoscrizione del comune di Roma, continuano ad essere unificati e restano alla dipendenza del questore di Roma.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentito il comune di Roma, sono stabilite le norme per la ripartizione delle spese fra gli enti interessati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1945

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 115 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 618.

Alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1151, che reca norme sulla requisizione del naviglio mercantile, e sue successive modificazioni;

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la marina, per la durata della guerra e non oltre due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, di ritrasferire, su richiesta degli interessati, a proprietà delle navi mercantili requisite o noleggiate dall'Amministrazione statale, considerate perdute e successivamente ricuperate, a coloro che si abbiano abbandonate allo Stato o che comunque siano stati privati dei relativi diritti reali a favore dello Stato.

Art. 2.

Per riacquistare la proprietà della nave gli interessati debbono rimettere, a propria cura e spese, la nave in perfetta efficienza e in condizioni di navigabilità, entro il termine fissato dall'Amministrazione.

Art. 3.

Per il riacquisto della proprietà, di cui ai precedenti articoli, gli interessati debbono riversare allo Stato le somme da essi eventualmente percepite a titolo di indennizzo di perdita in base al R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, e dichiarare di rinunciare alla parte di indennità non ancora riscossa; essi debbono, altresì, rimborsare all'Amministrazione requisitrice o noleggiatrice tutte le spese da questa eventualmente sostenute per il ricupero e per il ripristino in efficienza della nave.

Art. 4.

Il riacquisto della proprietà della nave è soggetto alla imposta fissa di registro.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — RICCI — JACINI — CIANCIOLETTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1945

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 115 — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 619.

Funzionamento dei corsi d'insegnamento presso la Regia università di Bari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Visto il R. decreto 27 gennaio 1944, n. 60;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I corsi d'insegnamento istituiti presso la Regia università di Bari col R. decreto 27 gennaio 1944, n. 60, per l'anno accademico 1943-44 continueranno a funzionare fino a tutto l'anno accademico nel quale verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

A decorrere dall'anno accademico 1944-45 è istituito il secondo anno dei corsi per il conseguimento della laurea in scienze matematiche e in matematica e fisica.

Art. 2.

Per il funzionamento dei corsi è assegnato alla Regia università di Bari a decorrere dall'esercizio 1944-45, un contributo annuo di L. 150.000 che verrà iscritto, con decreto del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Registro atti Luogotenenza n. 12 — FRANCO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui all'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese, con sede in Bari, sino ad un massimo di ottantacinque milioni di lire per porlo in grado di provvedere alla estinzione di passività e far fronte ad indilazionabili esigenze del proprio bilancio.

Le richieste e le assunzioni dei singoli mutui, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, saranno deliberate, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con esplicita indicazione ed accettazione delle condizioni essenziali, che regoleranno le relative concessioni.

Art. 2.

I mutui saranno estinti in cinquanta annualità a decorrere dal 1° gennaio successivo alla loro somministrazione o alla data in cui saranno prodotte le deleghe di cui al seguente art. 3.

Per i primi dieci anni, l'Ente sarà tenuto al solo pagamento degli interessi, per gli anni successivi corrisponderà rate comprensive di interessi e capitale, fino al completo ammortamento del prestito.

Il Ministero dei lavori pubblici concorrerà al pagamento delle annualità come sopra determinate per il primo decennio, con un contributo, per ogni milione di lire mutuate, di lire cinquantamila per i primi cinque anni e di lire trentamila per i cinque anni successivi.

Art. 3.

Il pagamento delle annualità sarà garantito dall'Ente mutuatario col rilascio a favore della Cassa depositi e prestiti di deleghe degli introiti per vendita dell'acqua, compresi nei ruoli principali, di cui all'art. 11-*bis* della legge 13 dicembre 1928, n. 3253.

Dette deleghe saranno pagate annualmente dagli esattori delegati in tre rate corrispondenti alle scadenze stabilite per i pagamenti dei canoni di vendita dell'acqua iscritti nei detti ruoli, nel termine di cui all'art. 80 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Visto il R. decreto 27 gennaio 1944, n. 60;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I corsi d'insegnamento istituiti presso la Regia università di Bari col R. decreto 27 gennaio 1944, n. 60, per l'anno accademico 1943-44 continueranno a funzionare fino a tutto l'anno accademico nel quale verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

A decorrere dall'anno accademico 1944-45 è istituito il secondo anno dei corsi per il conseguimento della laurea in scienze matematiche e in matematica e fisica.

Art. 2.

Per il funzionamento dei corsi è assegnato alla Regia università di Bari a decorrere dall'esercizio 1944-45, un contributo annuo di L. 150.000 che verrà iscritto, con decreto del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 112. — PAESCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 620.

Concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. 85.000.000 all'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

sede in Bari, sino ad un massimo di otto miliardi di lire per porlo in grado di provvedere alla estinzione di passività e far fronte ad indilazionabili esigenze del proprio bilancio.

Le richieste e le assunzioni dei singoli mutui, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, saranno deliberate, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con esplicita indicazione ed accettazione delle condizioni essenziali, che regoleranno le relative concessioni.

Art. 2.

I mutui saranno estinti in cinquanta annualità a decorrere dal 1° gennaio successivo alla loro somministrazione o alla data in cui saranno prodotte le deleghe di cui al seguente art. 3.

Per i primi dieci anni, l'Ente sarà tenuto al solo pagamento degli interessi, per gli anni successivi corrisponderà rate comprensive di interessi e capitale, fino al completo ammortamento del prestito.

Il Ministero dei lavori pubblici concorrerà al pagamento delle annualità come sopra determinate per il primo decennio, con un contributo, per ogni milione di lire mutuate, di lire cinquantamila per i primi cinque anni e di lire trentamila per i cinque anni successivi.

Art. 3.

Il pagamento delle annualità sarà garantito dall'Ente mutuatario col rilascio a favore della Cassa depositi e prestiti di deleghe degli introiti per vendita dell'acqua, compresi nei ruoli principali, di cui all'art. 11-*bis* della legge 13 dicembre 1928, n. 3228.

Dette deleghe saranno pagate annualmente dagli esattori delegati in tre rate corrispondenti alle scadenze stabilite per i pagamenti dei canoni di vendita dell'acqua iscritti nei detti ruoli, nel termine di cui all'art. 80 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 4.

I mutui saranno somministrati in base a richiesta dell'Ente ed a nulla osta del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Per tutto quanto non sia contemplato dalle presenti disposizioni, valgono le norme che regolano il servizio dei prestiti della Cassa depositi, di cui al titolo IV, capitolo 3°, sezione 1ª, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, del relativo regolamento e della successiva legge 11 aprile 1938, n. 498.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785181

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 129. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 621.

Norme integrative per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione delle sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei modi e con i requisiti stabiliti dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, possono essere nominati presidenti supplenti per le Commissioni provinciali per le sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi istituite con l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149.

I presidenti supplenti esercitano le loro funzioni in

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BRUSTO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — REALE — SCELBA — MARIO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GIULIO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 114. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 622.

Deroga alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato per gli acquisti relativi all'armamento ed al vestiario per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, art. 4, che eleva ad un milione il limite stabilito dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, per ciascun capitolo di spesa;
Considerata la necessità e l'urgenza di procedere ad acquisti di materiale, vestiario ed equipaggiamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 120. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 621.

Norme integrative per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione delle sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei modi e con i requisiti stabiliti dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, possono essere nominati presidenti supplenti per le Commissioni provinciali per le sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi istituite con l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149.

I presidenti supplenti esercitano le loro funzioni in caso di assenza o impedimento del presidente titolare.

Per le provincie in cui il numero dei procedimenti lo richieda, possono essere istituite, nelle forme previste dal primo comma del citato art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, Sottocommissioni aventi gli stessi poteri delle Commissioni.

Art. 2.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo dal Governo Militare Alleato.

RUINI — SFORZA — GASPAROTTO — ROSELLI — JACINI — DE COURTEN — CASTELLINO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 114. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 622.

Deroga alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato per gli acquisti relativi all'armamento ed al vestiario per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, art. 4, che eleva ad un milione il limite stabilito dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, per ciascun capitolo di spesa;
Considerata la necessità e l'urgenza di procedere ad acquisti di materiale, vestiario ed equipaggiamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a tutto l'esercizio finanziario in corso, per il pagamento delle spese di cui al cap. 64 (Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Armamento, vestiario, ecc.) del bilancio passivo del Ministero dell'interno, potranno essere emessi ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 116. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 623.

Norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 361, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'avocazione e la confisca dei profitti di regime;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma la facoltà di segnalazione spettante, in materia di avocazione di profitti di regime, all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo e ai suoi delegati, sono trasferiti al Ministro per le finanze i poteri e le attribuzioni, a norma dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 31 maggio 1945, n. 361, spettanti all'Alto Commissario stesso così nella detta materia dell'avocazione dei profitti di regime come in quella della confisca dei beni, disciplinata dai detti decreti.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto alla costituzione di un ufficio speciale per la confisca ed alla avocazione e ad apportare ad esse ed alla organizzazione dei servizi quelle modifiche che si rendessero necessarie, anche per coordinare le norme stesse con ogni altra di carattere tributario.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE CASTRIES — CIVOGGETTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GIULIO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BACCHELLI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 119. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 624.

Cambiamento di denominazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro in Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 136. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 623.

Norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 361, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'avocazione e la confisca dei profitti di regime;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma la facoltà di segnalazione spettante, in materia di avocazione di profitti di regime, all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo e ai suoi delegati, sono trasferiti al Ministro per le finanze i poteri e le attribuzioni, a norma dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 31 maggio 1945, n. 361, spettanti all'Alto Commissario stesso, così nella detta materia dell'avocazione dei profitti di regime come in quella della confisca dei beni, disciplinata dai detti decreti.

Art. 2.

I servizi relativi alla confisca ed alla avocazione, indicati nell'articolo precedente, istituiti presso l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo passano alle dipendenze del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Sarà, con successivi decreti legislativi, provveduto a raccogliere in testo unico tutte le norme relative alla [illegible] chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BRACCO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GIULIO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 119. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 624.

Cambiamento di denominazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro in Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifiche;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La denominazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro, di cui al R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 582, è modificata in quella di « Ente Nazionale Assistenza Lavoratori » (E.N.A.L.).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — RUINI — ARANGIO RUIZ — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARACCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 118. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 625.

Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, concernente l'istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, relativo alla punizione dell'attività fascista nell'Italia liberata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione di sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 196, riguardante l'attribuzione all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo della facoltà di impugnare le sentenze emanate nella materia dei delitti fascisti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I

Art. 1.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sono soppresse.

L'Alta Corte di Giustizia, istituita col decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, resta in funzione per l'espletamento dei giudizi di decadenza dei senatori.

Art. 2.

Le Corti di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, funzioneranno quali Sezioni speciali delle Corti di Assise, aventi sede nei capoluoghi di provincia; esse sono composte di un presidente e di quattro giudici popolari, estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini maggiorenni di buona condotta morale e politica.

Art. 3.

Le Sezioni speciali di Corte di Assise sono competenti a giudicare di tutti i delitti previsti dal titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142 (modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 466) e dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, e che non appartengano alla competenza del Tribunale o del pretore a norma delle leggi vigenti.

Qualora si presentino questioni che, implicando un giudizio di carattere militare, influiscano sulla decisione, la cognizione dei reati è devoluta al competente Tribunale militare.

Art. 4.

Ai fini della formazione degli elenchi previsti nell'art. 2 i Comitati di Liberazione Nazionale del capoluogo compilano un elenco di almeno cento cittadini aventi i requisiti prescritti dall'articolo stesso e lo presentano al presidente del Tribunale del capoluogo.

Il presidente del Tribunale compila l'elenco di cinquanta giudici popolari, scegliendoli fra quelli designati dai Comitati di Liberazione Nazionale, previo accertamento che si tratti di persone di buona condotta morale e politica.

Se si tratta di provincie con popolazione superiore ad un milione di abitanti, i giudici popolari devono essere nominati in numero di cento e l'elenco previsto nel primo comma deve comprendere i nomi di almeno duecento persone.

Art. 5.

Il presidente delle Sezioni speciali di Corte d'Assise è nominato dal Primo presidente della Corte d'Appello competente, fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'Appello ovvero, se par-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 118. — PRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 625.

Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, concernente l'istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, relativo alla punizione dell'attività fascista nell'Italia liberata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione di sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 196, riguardante l'attribuzione all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo della facoltà di impugnare le sentenze emanate nella materia dei delitti fascisti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Sono unificati in tutto il territorio dello Stato gli organi e le procedure per la repressione dei delitti preveduti dal titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195.

Le Corti straordinarie di Assise e la Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione, istituite col decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sono sostituite dalle Sezioni speciali di Corte di Assise, costituite a norma del presente decreto.

Art. 2.

Le Sezioni speciali di Corte di Assise sono composte di un presidente e di quattro giudici popolari, estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini maggiorenni di buona condotta morale e politica.

Art. 3.

Le Sezioni speciali di Corte di Assise sono competenti a giudicare di tutti i delitti previsti dal titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142 (modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 466) e dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, e che non appartengano alla competenza del Tribunale o del pretore a norma delle leggi vigenti.

Qualora si presentino questioni che, implicando un giudizio di carattere militare, influiscano sulla decisione, la cognizione dei reati è devoluta al competente Tribunale militare.

Art. 4.

Ai fini della formazione degli elenchi previsti nell'art. 2 i Comitati di Liberazione Nazionale del capoluogo compilano un elenco di almeno cento cittadini aventi i requisiti prescritti dall'articolo stesso e lo presentano al presidente del Tribunale del capoluogo.

Il presidente del Tribunale compila l'elenco di cinquanta giudici popolari, scegliendoli fra quelli designati dai Comitati di Liberazione Nazionale, previo accertamento che si tratti di persone di buona condotta morale e politica.

Se si tratta di provincie con popolazione superiore ad un milione di abitanti, i giudici popolari devono essere nominati in numero di cento e l'elenco previsto nel primo comma deve comprendere i nomi di almeno duecento persone.

Art. 5.

Il presidente delle Sezioni speciali di Corte d'Assise è nominato dal Primo presidente della Corte d'Appello competente, fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'Appello ovvero, se particolari esigenze di servizio non consentono tale scelta, fra magistrati di grado sesto.

Negli stessi modi può essere nominato un presidente supplente.

Art. 6.

Con decreto del Primo presidente della Corte d'Appello possono essere istituite altre Sezioni speciali di Corte d'Assise, composte nei modi indicati negli articoli precedenti.

Le predette Sezioni possono giudicare in località diversa dal capoluogo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 7.

Presso le Sezioni speciali di Corte di Assise è istituito un ufficio di pubblico ministero, con provvedimento del procuratore generale presso la Corte d'Appello. Nel provvedimento sono indicati il numero e il grado dei magistrati addetti all'ufficio stesso.

Dell'ufficio di pubblico ministero possono essere chiamati a far parte anche avvocati di illibata condotta morale, di ineccepibili precedenti politici e di provata capacità, scelti fra quelli designati dal Comitato di Liberazione Nazionale.

Gli avvocati designati dal Comitato di Liberazione Nazionale sono chiamati a far parte dell'ufficio del pubblico ministero per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto. Essi hanno il trattamento economico dei magistrati di grado sesto.

L'avvocato che si rifiuta di assumere l'ufficio suddetto è punito ai sensi dell'art. 366 del Codice penale.

Art. 8.

Per i giudizi avanti le Sezioni speciali di Corte di Assise i termini stabiliti dal Codice di procedura penale per la istruttoria ed il giudizio sono ridotti alla metà.

Art. 9.

Per i reati di competenza delle Sezioni speciali di Corti di Assise si procede con istruzione sommaria a cura degli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 7.

Il pubblico ministero, nei casi in cui ritenga che sussistano prove esaurienti sulla colpevolezza dell'imputato, può ordinare che si proceda a giudizio direttissimo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma dell'art. 502 del Codice di procedura penale.

Il pubblico ministero, qualora ritenga di non dovere procedere per la manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della querela o dell'istanza, ordina la trasmissione degli atti all'archivio, dandone avviso all'autorità militare, se trattasi di militari, o all'autorità amministrativa, se trattasi di civili, per gli eventuali provvedimenti di competenza delle autorità stesse.

Art. 10.

Per i delitti previsti dall'art. 3 del presente decreto, l'azione penale può essere altresì promossa dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, con le facoltà previste dagli articoli 74, 77, 232, e 233 del Codice di procedura penale.

Art. 11.

Le sentenze delle Sezioni speciali di Corti di Assise debbono essere depositate entro dieci giorni dalla pronunciazione.

Gli atti debbono essere trasmessi immediatamente e in ogni caso non oltre il giorno successivo a quello della presentazione dei motivi del ricorso.

La istanza di revisione del condannato alla pena di morte non sospende la esecuzione della sentenza, se non sia presentata contemporaneamente ai motivi del ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione, se rigetta il ricorso per cassazione, provvede con la stessa sentenza sulla istanza di revisione.

La domanda di grazia, in caso di condanna alla pena di morte, deve essere presentata, sotto pena di inammissibilità, entro il termine di giorni tre dalla pronuncia della sentenza; in caso di contumacia del condannato, il termine decorre dalla notifica della sentenza.

Se vi è ricorso per cassazione, la domanda di grazia deve essere presentata contemporaneamente ai motivi del ricorso.

Art. 13.

L'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 196, è sostituito dal seguente:

« Le sentenze istruttorie di proscioglimento e le sentenze, sia di condanna sia di proscioglimento, emanate in giudizio nei procedimenti per i delitti previsti dall'art. 3, sono comunicate, a cura del cancelliere, all'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo immediatamente dopo il loro deposito in cancelleria.

L'Alto Commissario può proporre impugnazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione prescritta dal comma precedente, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Può altresì proporre impugnazione nonostante l'impugnazione del pubblico ministero ».

Art. 14.

L'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di Assise dirige, coordina e invigila l'applicazione delle sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

Le Commissioni provinciali di cui agli articoli 2 e 3 decidono di ufficio o sulle denuncie che l'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di Assise, il procuratore del Regno, o gli organi di polizia trasmettono ad esse.

Possono ordinare l'immediato arresto delle persone che vengono proposte per l'applicazione delle sanzioni indicate nel primo comma dell'art. 3 soltanto le Commissioni provinciali suddette, gli uffici del pubblico ministero presso le Sezioni speciali di Corti di Assise, i procuratori del Regno,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'avvocato che si rifiuta di assumere l'ufficio suddetto è punito ai sensi dell'art. 366 del Codice penale.

Art. 8.

Per i giudizi avanti le Sezioni speciali di Corte di Assise i termini stabiliti dal Codice di procedura penale per la istruttoria ed il giudizio sono ridotti alla metà.

Art. 9.

Per i reati di competenza delle Sezioni speciali di Corti di Assise si procede con istruzione sommaria a cura degli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 7.

Il pubblico ministero, nei casi in cui ritenga che sussistano prove esaurienti sulla colpevolezza dell'imputato, può ordinare che si proceda a giudizio direttissimo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma dell'art. 502 del Codice di procedura penale.

Il pubblico ministero, qualora ritenga di non dovere procedere per la manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della querela o dell'istanza, ordina la trasmissione degli atti all'archivio, dandone avviso all'autorità militare, se trattasi di militari, o all'autorità amministrativa, se trattasi di civili, per gli eventuali provvedimenti di competenza delle autorità stesse.

Art. 10.

Per i delitti previsti dall'art. 3 del presente decreto, l'azione penale può essere altresì promossa dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, con le facoltà previste dagli articoli 74, 77, 232, e 393 del Codice di procedura penale.

Art. 11.

Le sentenze delle Sezioni speciali di Corti di Assise debbono essere depositate entro dieci giorni dalla pronuncia.

Art. 12.

I motivi del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Sezioni speciali delle Corti di Assise devono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito della sentenza.

Il termine per l'impugnativa da parte del pubblico ministero è stabilito in cinque giorni.

Quando si tratta di impugnativa di sentenze che abbiano inflitto la pena di morte, il giudizio della Corte di Cassazione deve essere pronunciato nei trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Se vi è ricorso per cassazione, la domanda di grazia deve essere presentata contemporaneamente ai motivi del ricorso.

Art. 13.

L'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 196, è sostituito dal seguente:

« Le sentenze istruttorie di proscioglimento e le sentenze, sia di condanna sia di proscioglimento, emanate in giudizio nei procedimenti per i delitti previsti dall'art. 3, sono comunicate, a cura del cancelliere, all'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo immediatamente dopo il loro deposito in cancelleria.

L'Alto Commissario può proporre impugnazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione prescritta dal comma precedente, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Può altresì proporre impugnazione nonostante l'impugnazione del pubblico ministero ».

Art. 14.

L'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di Assise dirige, coordina e invigila l'applicazione delle sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

Le Commissioni provinciali di cui agli articoli 2 e 3 decidono di ufficio o sulle denuncie che l'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di Assise, il procuratore del Regno, o gli organi di polizia trasmettono ad esse.

Possono ordinare l'immediato arresto delle persone che vengono proposte per l'applicazione delle sanzioni indicate nel primo comma dell'art. 3 soltanto le Commissioni provinciali suddette, gli uffici del pubblico ministero presso le Sezioni speciali di Corti di Assise, i procuratori del Regno ed i questori.

La notizia dell'arresto deve essere comunicata entro tre giorni alla competente Commissione provinciale, la quale deve pronunciarsi nei trenta giorni successivi ».

Art. 15.

Debbono essere denunciati alla Commissione provinciale di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'eventuale applicazione delle sanzioni ivi previste, coloro che comunque abbiano fatto parte delle « brigate nere », salve rimanendo le responsabilità penali per i fatti costituenti reato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Art. 16.

I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, possono essere applicati non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

L'Alta Corte di Giustizia espleterà, fino ad esaurimento, i giudizi dei quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia stato già iniziato il dibattimento.

I procedimenti pendenti avanti l'Alta Corte di Giustizia, diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla competente Sezione speciale di Corte di Assise, salva l'eventuale applicazione da parte di questa dell'ultimo comma dell'art. 3.

Per i provvedimenti di esecuzione relativi alle pronunzie dell'Alta Corte di Giustizia la competenza è devoluta alla Corte di Appello di Roma.

Art. 18.

Le Corti di Assise straordinarie e gli uffici di pubblico ministero presso le Corti stesse, già istituiti, sono trasformati rispettivamente in sezioni speciali di Corti di Assise ed in uffici di pubblico ministero presso le Sezioni medesime.

Il presidente del Tribunale dei capoluoghi di provincia nei quali si trovano istituite Corti straordinarie di Assise, provvederà, quando ricorra l'ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 1, ad integrare il numero dei giudici popolari, ai sensi dell'articolo stesso, richiedendo ai Comitati di Liberazione Nazionale le occorrenti designazioni.

Art. 19.

La Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione, istituita ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, cesserà di funzionare nel trentesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

I giudizi pendenti avanti la predetta Sezione saranno devoluti, nello stato in cui si trovano, alle Sezioni ordinarie della Corte Suprema di Cassazione.

Art. 20.

I procedimenti devoluti al [illegible]

Art. 21.

Per ciò che non è previsto nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di procedura penale.

Art. 22.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili col presente decreto.

Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto cessa il funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti di Assise e la cognizione dei delitti di competenza delle Sezioni stesse è devoluta secondo le ordinarie norme di competenza.

Art. 23.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana esso entrerà in vigore il giorno in cui vi verrà reso esecutivo con disposizione del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GUELLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 124. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 626.

Proroga del termine per rendere, nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo la entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 438, ed in quelle non ancora restituite, la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sulla avocazione e la confisca dei profitti di regime.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nato, i giudizi dei quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia stato già iniziato il dibattimento.

I procedimenti pendenti avanti l'Alta Corte di Giustizia, diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla competente Sezione speciale di Corte di Assise, salva l'eventuale applicazione da parte di questa dell'ultimo comma dell'art. 3.

Per i provvedimenti di esecuzione relativi alle pronunzie dell'Alta Corte di Giustizia la competenza è devoluta alla Corte di Appello di Roma.

Art. 18.

Le Corti di Assise straordinarie e gli uffici di pubblico ministero presso le Corti stesse, già istituiti, sono trasformati rispettivamente in sezioni speciali di Corti di Assise ed in uffici di pubblico ministero presso le Sezioni medesime.

Il presidente del Tribunale del capoluoghi di provincia nei quali si trovano istituite Corti straordinarie di Assise, provvederà, quando ricorra l'ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 1, ad integrare il numero dei giudici popolari, ai sensi dell'articolo stesso, richiedendo ai Comitati di Liberazione Nazionale le occorrenti designazioni.

Art. 19.

La Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione, istituita ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, cesserà di funzionare nel trentesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

I giudizi pendenti avanti la predetta Sezione saranno devoluti, nello stato in cui si trovano, alle Sezioni ordinarie della Corte Suprema di Cassazione.

Art. 20.

I procedimenti devoluti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto alla cognizione delle Corti d'Assise ordinarie o dei Tribunali militari saranno espletati dai medesimi secondo le ordinarie norme di procedura rispettivamente applicabili.

Le istruttorie dei delitti di competenza delle Sezioni speciali di Corti di Assise, che si trovino in corso presso gli uffici del pubblico ministero o di istruzione all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno proseguite dagli uffici medesimi, salva, per i giudizi, l'applicazione delle norme del presente decreto.

Le istruttorie in corso presso l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo sono devolute agli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 7.

Art. 23.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana esso entrerà in vigore il giorno in cui vi verrà reso esecutivo con disposizione del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BRUSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 124. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 626.

Proroga del termine per rendere, nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo la entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 438, ed in quelle non ancora restituite, la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sulla avocazione e la confisca dei profitti di regime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 438;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo la entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 438, ed in quelle non ancora restituite, il termine per la dichiarazione prevista dal secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 384, scadrà il 20 ottobre 1945.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, esso entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo dal Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BRUSCO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 125. — PASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 627.

Fusione in unica Regia soprintendenza alle antichità di 1ª classe delle Regie soprintendenze alle antichità di 2ª classe di Roma III e IV e cambiamento di denominazione della Regia soprintendenza alle antichità di 3ª classe di Roma V.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823;

Romano) sono fuse in un'unica Regia soprintendenza alle antichità di 1ª classe, che assumerà la denominazione di Regia soprintendenza alle antichità di 1ª classe di Roma III (Palatino, Foro Romano e Ostia Antica).

Art. 2.

La Regia soprintendenza alle antichità di 3ª classe di Roma V (Museo Preistorico Etnografico) assumerà la denominazione di Regia soprintendenza alle antichità di Roma IV (Museo Preistorico Etnografico).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 141. — PASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 628.

Revoca del R. decreto 26 settembre 1925, n. 1755, concernente l'intitolazione del Regio istituto tecnico commerciale di Vasto.

N. 628. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione il R. decreto 26 settembre 1925, n. 1755, con il quale il Regio istituto tecnico commerciale di Vasto veniva intitolato al nome di Nicola Pacheco, viene revocato.

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 629.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Antonio Orsini » di Ascoli Piceno.

N. 629. Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Antonio Orsini » di Ascoli Piceno viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fana dopo la entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 458, ed in quelle non ancora restituite, il termine per la dichiarazione prevista dal secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, scadrà il 20 ottobre 1945.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, esso entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo dal Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BRUSCO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — REALE — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROSETTA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 125. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 627.

Fusione in unica Regia soprintendenza alle antichità di 1ª classe delle Regie soprintendenze alle antichità di 2ª classe di Roma III e IV e cambiamento di denominazione della Regia soprintendenza alle antichità di 3ª classe di Roma V.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 1 settembre 1940, n. 1547;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Regie soprintendenze alle antichità di 2ª classe di Roma III (Ostia Antica) e di Roma IV (Palatino e Foro di Roma V (Museo Preistorico Etnografico) assumeranno la denominazione di Regia soprintendenza alle antichità di Roma IV (Museo Preistorico Etnografico).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 131 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 628.

Revoca del R. decreto 26 settembre 1925, n. 1755, concernente l'intitolazione del Regio istituto tecnico commerciale di Vasto.

N. 628. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione il R. decreto 26 settembre 1925, n. 1755, con il quale il Regio istituto tecnico commerciale di Vasto veniva intitolato al nome di Nicola Palmieri, viene revocato.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 629.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Antonio Orsini » di Ascoli Piceno.

N. 629. Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Antonio Orsini » di Ascoli Piceno viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Applicazione nei territori restituiti all'amministrazione diretta del Governo italiano delle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, relativo all'applicazione del decreto legislativo medesimo nei territori dello Stato a quella data non ancora liberati o comunque non ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano;
Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 11 settembre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c. a., con il quale l'applicazione dell'anzidetto decreto legislativo è stata estesa ai territori delle Provincie di cui ai decreti legislativi Luogotenenziali 10 maggio 1945 e 28 giugno 1945, rispettivamente nn. 181 e 376;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 454, relativo alla riassunzione da parte del Governo italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca ed in quello del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa ai territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca ed al territorio del comune di Ancona nella provincia di Ancona, l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, relativo alle provvidenze eccezionali per la rialtivazione dei servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata, che hanno subito danni per effetto di eventi bellici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro: LA MALFA

(1611)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Seltzinger Alfredo & Figli », con sede in Ornavasso, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Seltzinger Alfredo & Figli », esercente attività lavorazione pietre per orologi, con sede in Ornavasso (prov. di Novara), via al Bedem, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di na-

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Ornavasso, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Ditta L.A.L.A. » (lavorazione artistica legno ed affini) esercente fabbricazione mobili e commercio al minuto, con sede in Ornavasso (prov. di Novara), via Marconi n. 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Ditta L.A.L.A. » (lavorazione artistica legno ed affini) con sede in Ornavasso, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor avv. Marchioni Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1575)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Wurze e Granotto », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Wurze e Granotto » (oggetti d'attrea), con sede in Milano, via Parini, 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sot-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Emilia, Apuania, Lucca ed in quello del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa ai territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca ed al territorio del comune di Ancona nella provincia di Ancona, l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, relativo alle provvidenze eccezionali per la rimessa in esercizio dei servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata, che hanno subito danni per effetto di eventi bellici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro: LA MALFA

(1611)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Seitzinger Alfredo & Figli », con sede in Ornavasso, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Seitzinger Alfredo & Figli », esercente attività lavorazione pietre per orologi, con sede in Ornavasso (prov. di Novara), via al Boden, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Seitzinger Alfredo & Figli », con sede in Ornavasso, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Macchioni Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1574)

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Ditta L.A.L.A. » (lavorazione artistica legno ed affini) esercente fabbricazione mobili e commercio al minuto, con sede in Ornavasso (prov. di Novara), via Marconi n. 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Ditta L.A.L.A. » (lavorazione artistica legno ed affini) con sede in Ornavasso, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor avv. Macchioni Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1573)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Wurze e Granotto », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Wurze e Granotto » (oggetti d'ottica), con sede in Milano, via Parini, 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Wurze e Granotto », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Lucchini Lucchino.

E' autorizzata la continuazione dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1577)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « A. Viganò », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 631 21, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima « A. Viganò », con sede in Milano, corso d'Italia, 8 (vendita articoli ottici, fotografici, ecc.), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalente interesse persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « A. Viganò », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Carlo Gobessi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1513)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della « Agrippina » società di assicurazioni marittime fluviali e terrestri, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana della « Agrippina » società di assicurazioni marittime fluviali e terrestri, sede della rappresentanza in Milano, via Monte di Pietà, n. 21, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Estensione del sequestro all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della Società anonima « Mabo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 29 maggio u. s. con il quale venne sottoposta a sequestro la filiale di Roma della Società anonima « Mabo », con sede in Milano, via Londonio, e nominato sequestratario il prof. Piscedda Gaetano;

Ritenuta l'opportunità, in seguito alla liberazione dell'Alta Italia, di estendere il sequestro, per le motivazioni esposte nel suindicato decreto, all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale rappresentante la citata società;

Decreta:

Il provvedimento di sequestro di cui al decreto Ministeriale 29 maggio u. s. è esteso all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della Società anonima « Mabo », con sede in Milano, ed è del medesimo nominato sequestratario il rag. Cuccioli Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1581)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro sulla piazza di Messina.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima « A. Viganò », con sede in Milano, corso d'Italia, 8 (vendita articoli ottici, fotografici, ecc.), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalente interesse persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « A. Viganò », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Carlo Gobessi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1513)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della « Agrippina » società di assicurazioni marittime fluviali e terrestri, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana della « Agrippina » società di assicurazioni marittime fluviali e terrestri, sede della rappresentanza in Milano, via Monte di Pietà, n. 24, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana della « Agrippina » società di assicurazioni marittime fluviali e terrestri, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Bruno Sforni.

Non è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività della suddetta rappresentanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1511)

domo, è nominato sequestratario il rag. Gaetano;

Ritenuta l'opportunità, in seguito alla liberazione dell'Alta Italia, di estendere il sequestro, per le motivazioni esposte nel suindicato decreto, all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale rappresentante la citata società;

Decreta:

Il provvedimento di sequestro di cui al decreto Ministeriale 20 maggio u. s. è esteso all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della Società anonima « Malo », con sede in Milano, ed è del medesimo nominato sequestratario il rag. Cucciolì Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1581)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro sulla piazza di Messina.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1531)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Apertura di filiali del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 1o giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze nelle piazze di Triggiano, Noci e Palo del Colle (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1532)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Nolte Alfredo fu Guglielmo, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Nolte Alfredo fu Guglielmo, sita in Roma, via Santi Quattro n. 35-*B*, esercente affittacamere, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anon. « Iniex », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Iniex », industria e commercio di equipaggiamento iniezioni motori, con sede in Milano, via Francesco Melzi, 22, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Iniex », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Dino Colò.

E' autorizzata la continuazione dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1578)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima per il commercio di materiali Bosch, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima per il commercio dei materiali Bosch, con sede in Milano, via Londonio, 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze nelle piazze di Triggiano, Noci e Palo del Colle (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1532)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Nolte Alfredo fu Guglielmo, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Nolte Alfredo fu Guglielmo, sita in Roma, via Santi Quattro n. 35-*B*, esercente affittacamere, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Nolte Alfredo fu Guglielmo, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Maresca Roberto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1573)

trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Iniex », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Dino Colò.

E' autorizzata la continuazione dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1578)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima per il commercio di materiali Bosch, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima per il commercio dei materiali Bosch, con sede in Milano, via Londonio, 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima per il commercio di materiali Bosch, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Capelli Vincenzo Maria.

E' autorizzata la continuazione dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1579)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima lombarda costruzioni pompe, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 773/42, emesso in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima lombarda costruzioni pompe;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima lombarda costruzioni pompe, con sede in Milano, viale Tunisia, 46, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima lombarda costruzioni pompe, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Achille Peja.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1626)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Capua (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e fa-

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Mario Sementini, il rag. Domenico Orlando è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Capua, con sede in Capua (Napoli).

E' presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1610)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.

Autorizzazione ai commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali ad avvalersi dell'opera di coadiutori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Vista la lettera del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, Ufficio di Gabinetto, del 9 marzo 1945, n. 5882, con la quale i commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali sono stati autorizzati ad avvalersi dell'opera dei signori ing. Raffaello Melograni, ing. Carlo Alberto Miranda e cav. uff. Ernesto Cavallucci, quali coadiutori;

Vista la delibera in data 15 maggio 1945 dei commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali con la quale, in sostituzione dell'ing. Carlo Alberto Miranda che ha declinato l'incarico, viene designato a coadiutore l'avv. Carlo Jurgens;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, i commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali sono autorizzati ad avvalersi dell'opera dell'avv. Carlo Jurgens, quale coadiutore per le operazioni di liquidazione della stessa Confederazione.

I suddetti commissari liquidatori continueranno ad avvalersi, per le operazioni di liquidazione, dell'opera dei coadiutori: ing. Raffaello Melograni e cav. uff. Ernesto Cavallucci.

Roma, addì 20 settembre 1945

Il Ministro: Buozzi

(1742)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Società anonima lombarda costruzioni pompe;

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1066;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima lombarda costruzioni pompe, con sede in Milano, viale Tunisia, 46, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge sucitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima lombarda costruzioni pompe, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Achille Peja.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1626)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Capua (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 17 agosto 1944, con il quale l'avv. Mario Sementini è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Capua, con sede in Capua (Napoli);

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto avv. Mario Sementini;

Roma, addì 17 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1610)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.

Autorizzazione ai commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali ad avvalersi dell'opera di coadiutori.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Vista la lettera del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, Ufficio di Gabinetto, del 9 marzo 1945, n. 5882, con la quale i commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali sono stati autorizzati ad avvalersi dell'opera dei signori ing. Raffaello Melegrani, ing. Carlo Alberto Miranda e cav. uff. Ernesto Cavalluccì, quali coadiutori;

Vista la delibera in data 15 maggio 1945 dei commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali con la quale, in sostituzione dell'ing. Carlo Alberto Miranda che ha declinato l'incarico, viene designato a coadiutore l'avv. Carlo Jurgens;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, i commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali sono autorizzati ad avvalersi dell'opera dell'avv. Carlo Jurgens, quale coadiutore per le operazioni di liquidazione della stessa Confederazione.

I suddetti commissari liquidatori continueranno ad avvalersi, per le operazioni di liquidazione, dell'opera dei coadiutori: ing. Raffaello Melegrani e cav. uff. Ernesto Cavalluccì.

Roma, addì 20 settembre 1945

Il Ministro: Buozzi

(1742)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 14 ottobre 1942, con cui il rag. Orazio Lega venne nominato, per la durata di tre anni, sindaco del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna);

Decreta:

In sostituzione del rag. Orazio Lega, il perito agrario Luigi Rossi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), per il triennio 1945-1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(1731)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli autoveicoli appartenenti all'Amministrazione dell'aeronautica.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'aeronautica rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari e contro la sua volontà e vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo (Ravenna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni date nel luglio 1945 dai componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), occorre provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria di detto Ente;

Decreta:

I sigg. avv. Mario Ricci e il dott. Luigi Capucci sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), per il periodo previsto dalle norme statutarie in vigore e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1732)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.

Norme per la liquidazione del patrimonio della Federazione nazionale dei consorzi obbligatori fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 2, 3° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152, concernente la disciplina per l'esercizio e l'inquadramento della trebbiatura e sgranatura a macchina o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rag. Orazio Lega venne nominato, per la durata di tre anni, sindaco del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna);

Decreta:

In sostituzione del rag. Orazio Lega, il perito agrario Luigi Rossi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), per il triennio 1945-1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

(1731) p. *Il Ministro*: Persico

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli autoveicoli appartenenti all'Amministrazione dell'aeronautica.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'aeronautica rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari e contro la sua volontà a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio ordinanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione dell'aeronautica caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo d'occupazione tedesca.

Roma, addì 2 ottobre 1945

(1736) *Il Ministro*: Cevolotto

---

n. 141, 1° aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 201, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 2 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni date nel luglio 1945 dai componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), occorre provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria di detto Ente;

Decreta:

I sigg. avv. Mario Ricci e il dott. Luigi Capucci sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), per il periodo previsto dalle norme statutarie in vigore e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1945

(1732) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.

Norme per la liquidazione del patrimonio della Federazione nazionale dei consorzi obbligatori fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 2, 3° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152, concernente la disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose;

Decreta:

Art. 1.

Per la liquidazione del patrimonio della Federazione nazionale dei consorzi obbligatori fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina per conto terzi, nonchè dei dipendenti consorzi provinciali ed interprovinciali, si osservano le norme che seguono.

Art. 2.

I commissari, i liquidatori e coloro che con qualsiasi altra denominazione siano stati preposti dall'autorità alla gestione o alla liquidazione dei beni degli enti sop-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

presso prima della nomina dei commissari liquidatori di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152, decadono dalla funzione dal giorno della pubblicazione del decreto di nomina dei commissari predetti nella *Gazzetta Ufficiale* e, per i territori che, al tempo di tale pubblicazione non sono stati ancora restituiti all'Amministrazione italiana, dal giorno di tale restituzione o, se anteriore, da quello in cui il presente decreto entrerà in vigore per disposizione del Governo Militare Alleato.

Art. 3.

Se sono nominati più commissari liquidatori, questi devono essere in numero dispari.

In tale caso i commissari liquidatori deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Art. 4.

Se la liquidazione della Federazione e dei consorzi è affidata allo stesso commissario liquidatore, il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, può nominare un vice commissario, per coadiuvare il commissario liquidatore nell'esecuzione dell'incarico.

Nel caso preveduto dal comma precedente il commissario liquidatore può nominare un coadiutore per ogni consorzio, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste.

La deliberazione è resa pubblica a cura del commissario liquidatore mediante comunicazione dei suoi estremi e dell'autorizzazione ministeriale all'ufficio provinciale del commercio e dell'industria del luogo in cui ha sede il consorzio.

Art. 5.

Il Ministro per l'industria e il commercio nomina per ogni consorzio e per la Federazione un Comitato di sorveglianza di tre membri, scelti tra i consorziati e i creditori.

La nomina del Comitato stesso può farsi anche prima che sia accertato lo stato passivo dell'ente soppresso. I creditori saranno scelti fra quelli i crediti dei quali appaiano veri e reali in base alle risultanze dei libri e dei documenti dell'ente o a quegli altri elementi che possano ritenersi idonei.

Art. 6.

Il commissario liquidatore e il vice commissario possono essere sostituiti in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, da emanarsi di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 8.

Il commissario e il vice commissario e i coadiutori esercitano personalmente le loro funzioni.

Essi sono pubblici ufficiali per quanto attiene all'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 9.

Il Comitato di sorveglianza, nella sua prima seduta, elegge il presidente. Questo convoca il Comitato ogni qual volta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

Art. 10.

Il commissario liquidatore e il vice commissario liquidatore procedono alle operazioni inerenti alle loro funzioni secondo le direttive del Ministro per l'industria e il commercio e sotto la vigilanza e il controllo del Ministro stesso e di quello per l'agricoltura e le foreste.

I coadiutori agiscono secondo le istruzioni del commissario liquidatore o del vice commissario liquidatore, ma sotto la propria responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione delle istruzioni stesse.

Art. 11.

Il Comitato di sorveglianza ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti della liquidazione dell'ente per cui sono stati nominati e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al commissario liquidatore, al vice commissario liquidatore e ai coadiutori.

Il Comitato di sorveglianza riferisce al Ministro per l'industria e il commercio e a quello per l'agricoltura sui rilievi riguardanti l'attività degli organi di liquidazione e su quanto riguarda la liquidazione e propone i provvedimenti che siano di competenza dei Ministri stessi in relazione ai rilievi fatti.

Il Comitato è richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando sia ritenuto opportuno dal Ministro per l'industria e il commercio, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, dal commissario liquidatore o dal vice commissario liquidatore.

Art. 12.

Il compenso dovuto al commissario liquidatore e ai coadiutori è stabilito dal Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, su parere del Comitato di sorveglianza, te-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

devono essere in numero dispari.

In tale caso i commissari liquidatori deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Art. 4.

Se la liquidazione della Federazione e dei consorzi è affidata allo stesso commissario liquidatore, il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, può nominare un vice commissario, per coadiuvare il commissario liquidatore nell'esecuzione dell'incarico.

Nel caso preveduto dal comma precedente il commissario liquidatore può nominare un coadiutore per ogni consorzio, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste.

La deliberazione è resa pubblica a cura del commissario liquidatore mediante comunicazione dei suoi estremi e dell'autorizzazione ministeriale all'ufficio provinciale del commercio e dell'industria del luogo in cui ha sede il consorzio.

Art. 5.

Il Ministro per l'industria e il commercio nomina per ogni consorzio e per la Federazione un Comitato di sorveglianza di tre membri, scelti tra i consorziati e i creditori.

La nomina del Comitato stesso può farsi anche prima che sia accertato lo stato passivo dell'ente soppresso. I creditori saranno scelti fra quelli i crediti dei quali appaiano veri e reali in base alle risultanze dei libri e dei documenti dell'ente o a quegli altri elementi che possano ritenersi idonei.

Art. 6.

Il commissario liquidatore e il vice commissario possono essere sostituiti in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, da emanarsi di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I membri del Comitato di sorveglianza possono essere sostituiti in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 7.

Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo commissario con l'autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio.

L'autorizzazione del predetto Ministro è necessaria anche al commissario liquidatore per promuovere l'azione di responsabilità contro il vice commissario liquidatore e i coadiutori revocati.

ranza dei voti dei suoi membri.

Art. 10.

Il commissario liquidatore e il vice commissario liquidatore procedono alle operazioni inerenti alle loro funzioni secondo le direttive del Ministro per l'industria e il commercio e sotto la vigilanza e il controllo del Ministro stesso e di quello per l'agricoltura e le foreste.

I coadiutori agiscono secondo le istruzioni del commissario liquidatore o del vice commissario liquidatore, ma sotto la propria responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione delle istruzioni stesse.

Art. 11.

Il Comitato di sorveglianza ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti della liquidazione dell'ente per cui sono stati nominati e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al commissario liquidatore, al vice commissario liquidatore e ai coadiutori.

Il Comitato di sorveglianza riferisce al Ministro per l'industria e il commercio e a quello per l'agricoltura sui rilievi riguardanti l'attività degli organi di liquidazione e su quanto riguarda la liquidazione e propone i provvedimenti che siano di competenza dei Ministri stessi in relazione ai rilievi fatti.

Il Comitato è richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando sia ritenuto opportuno dal Ministro per l'industria e il commercio, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, dal commissario liquidatore o dal vice commissario liquidatore.

Art. 12.

Il compenso dovuto al commissario liquidatore e ai coadiutori è stabilito dal Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, su parere del Comitato di sorveglianza, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'attivo realizzato e della sollecitudine con la quale furono condotte le relative operazioni.

Il Ministro per l'industria e il commercio su parere del Comitato di sorveglianza, può disporre che siano corrisposti degli acconti e che dal compenso attribuito ai commissari liquidatori e ai coadiutori sia detratta una aliquota non superiore al 10 % per costituire un fondo destinato ad attribuire compensi ai commissari liquidatori e ai coadiutori che non poterono conseguire adeguate retribuzioni.

I membri del Comitato di sorveglianza hanno diritto solo al rimborso delle spese.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 16.

I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, possono esser applicati non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

L'Alta Corte di Giustizia espleterà, fino ad esaurimento, i giudizi dei quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia stato già iniziato il dibattimento.

I procedimenti pendenti avanti l'Alta Corte di Giustizia, diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono devolati, nello stato in cui si trovano, alla competente Sezione speciale di Corte di Assise, salva l'eventuale applicazione da parte di questa dell'ultimo comma dell'art. 3.

Per i provvedimenti di esecuzione relativi alle pronunzie dell'Alta Corte di Giustizia la competenza è devoluta alla Corte di Appello di Roma.

Art. 18.

Le Corti di Assise straordinarie e gli uffici di pubblico ministero presso le Corti stesse, già istituiti, sono trasformati rispettivamente in sezioni speciali di Corti di Assise ed in uffici di pubblico ministero presso le Sezioni medesime.

Il presidente del Tribunale dei capoluoghi di provincia nei quali si trovano istituite Corti straordinarie di Assise, provvederà, quando ricorra l'ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 4, ad integrare il numero dei giudici popolari, ai sensi dell'articolo stesso, richiedendo ai Comitati di Liberazione Nazionale le occorrenti designazioni.

Art. 19.

La Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione, istituita ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, cesserà di funzionare nel trentesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

I giudizi pendenti avanti la predetta Sezione saranno devoluti, nello stato in cui si trovano, alle Sezioni ordinarie della Corte Suprema di Cassazione.

Art. 20.

I procedimenti devoluti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto alla cognizione delle Corti d'Assise ordinarie o dei Tribunali militari saranno

Art. 21.

Per ciò che non è previsto nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di procedura penale.

Art. 22.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili col presente decreto.

Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto cessa il funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti di Assise e la cognizione dei delitti di competenza delle Sezioni stesse è devoluta secondo le ordinarie norme di competenza.

Art. 23.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana esso entrerà in vigore il giorno in cui vi verrà reso esecutivo con disposizione del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 124. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 626.

Proroga del termine per rendere, nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo la entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 438, ed in quelle non ancora restituite, la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sulla avocazione e la confisca dei profitti di regime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

presso prima della nomina dei commissari liquidatori di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152, decadono dalla funzione dal giorno della pubblicazione del decreto di nomina dei commissari proferti nella *Gazzetta Ufficiale* e, per i territori che, al tempo di tale pubblicazione non sono stati ancora restituiti all'Amministrazione italiana, dal giorno di tale restituzione o, se anteriore, da quello in cui il presente decreto entrerà in vigore per disposizione del Governo Militare Alleato.

Art. 3.

Se sono nominati più commissari liquidatori, questi devono essere in numero dispari.

In tale caso i commissari liquidatori deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Art. 4.

Se la liquidazione della Federazione e dei consorzi è affidata allo stesso commissario liquidatore, il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, può nominare un vice commissario, per coadiuvare il commissario liquidatore nell'esecuzione dell'incarico.

Nel caso preveduto dal comma precedente il commissario liquidatore può nominare un coadiutore per ogni consorzio, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste.

La deliberazione è resa pubblica a cura del commissario liquidatore mediante comunicazione dei suoi estremi e dell'autorizzazione ministeriale all'ufficio provinciale del commercio e dell'industria del luogo in cui ha sede il consorzio.

Art. 5.

Il Ministro per l'industria e il commercio nomina per ogni consorzio e per la Federazione un Comitato di sorveglianza di tre membri, scelti tra i consorziati e i creditori.

La nomina del Comitato stesso può farsi anche prima che sia accertato lo stato passivo dell'ente soppresso. I creditori saranno scelti fra quelli i crediti dei quali appaiano veri e reali in base alle risultanze dei libri e dei documenti dell'ente o a quegli altri elementi che possano ritenersi idonei.

Art. 6.

Il commissario e il vice commissario e i coadiutori esercitano personalmente le loro funzioni.

Essi sono pubblici ufficiali per quanto attiene all'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 9.

Il Comitato di sorveglianza, nella sua prima seduta, elegge il presidente. Questo convoca il Comitato ogni qual volta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

Art. 10.

Il commissario liquidatore e il vice commissario liquidatore procedono alle operazioni inerenti alle loro funzioni secondo le direttive del Ministro per l'industria e il commercio e sotto la vigilanza e il controllo del Ministro stesso e di quello per l'agricoltura e le foreste.

I coadiutori agiscono secondo le istruzioni del commissario liquidatore o del vice commissario liquidatore, ma sotto la propria responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione delle istruzioni stesse.

Art. 11.

Il Comitato di sorveglianza ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti della liquidazione dell'ente per cui sono stati nominati e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al commissario liquidatore, al vice commissario liquidatore e ai coadiutori.

Il Comitato di sorveglianza riferisce al Ministro per l'industria e il commercio e a quello per l'agricoltura sui rilievi riguardanti l'attività degli organi di liquidazione e su quanto riguarda la liquidazione e propone i provvedimenti che siano di competenza dei Ministri stessi in relazione ai rilievi fatti.

Il Comitato è richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando sia ritenuto opportuno dal Ministro per l'industria e il commercio, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, dal commissario liquidatore o dal vice commissario liquidatore.

Se sono nominati più commissari liquidatori, questi devono essere in numero dispari.

In tale caso i commissari liquidatori deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Art. 4.

Se la liquidazione della Federazione e dei consorzi è affidata allo stesso commissario liquidatore, il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, può nominare un vice commissario, per coadiuvare il commissario liquidatore nell'esecuzione dell'incarico.

Nel caso preveduto dal comma precedente il commissario liquidatore può nominare un coadiutore per ogni consorzio, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste.

La deliberazione è resa pubblica a cura del commissario liquidatore mediante comunicazione dei suoi estremi e dell'autorizzazione ministeriale all'ufficio provinciale del commercio e dell'industria del luogo in cui ha sede il consorzio.

Art. 5.

Il Ministro per l'industria e il commercio nomina per ogni consorzio e per la Federazione un Comitato di sorveglianza di tre membri, scelti tra i consorziati e i creditori.

La nomina del Comitato stesso può farsi anche prima che sia accertato lo stato passivo dell'ente soppresso. I creditori saranno scelti fra quelli i crediti dei quali appaiano veri e reali in base alle risultanze dei libri e dei documenti dell'ente o a quegli altri elementi che possano ritenersi idonei.

Art. 6.

Il commissario liquidatore e il vice commissario possono essere sostituiti in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, da emanarsi di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I membri del Comitato di sorveglianza possono essere sostituiti in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 7.

Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo commissario con l'autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio.

L'autorizzazione del predetto Ministro è necessaria anche al commissario liquidatore per promuovere l'azione di responsabilità contro il vice commissario liquidatore o i coadiutori revocati.

opportuno.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

Art. 10.

Il commissario liquidatore e il vice commissario liquidatore procedono alle operazioni inerenti alle loro funzioni secondo le direttive del Ministro per l'industria e il commercio e sotto la vigilanza e il controllo del Ministro stesso e di quello per l'agricoltura e le foreste.

I coadiutori agiscono secondo le istruzioni del commissario liquidatore o del vice commissario liquidatore, ma sotto la propria responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione delle istruzioni stesse.

Art. 11.

Il Comitato di sorveglianza ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti della liquidazione dell'ente per cui sono stati nominati e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al commissario liquidatore, al vice commissario liquidatore e ai coadiutori.

Il Comitato di sorveglianza riferisce al Ministro per l'industria e il commercio e a quello per l'agricoltura sui rilievi riguardanti l'attività degli organi di liquidazione e su quanto riguarda la liquidazione e propone i provvedimenti che siano di competenza dei Ministri stessi in relazione ai rilievi fatti.

Il Comitato è richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando sia ritenuto opportuno dal Ministro per l'industria e il commercio, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, dal commissario liquidatore o dal vice commissario liquidatore.

Art. 12.

Il compenso dovuto al commissario liquidatore e ai coadiutori è stabilito dal Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, su parere del Comitato di sorveglianza, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'attivo realizzato e della sollecitudine con la quale furono condotte le relative operazioni.

Il Ministro per l'industria e il commercio su parere del Comitato di sorveglianza, può disporre che siano corrisposti degli acconti e che dal compenso attribuito ai commissari liquidatori e ai coadiutori sia detratta una aliquota non superiore al 10 % per costituire un fondo destinato ad attribuire compensi ai commissari liquidatori e ai coadiutori che non poterono conseguire adeguate retribuzioni.

I membri del Comitato di sorveglianza hanno diritto solo al rimborso delle spese.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Art. 13.

I poteri di amministrazione e di disposizione dei beni della Federazione e dei consorzi soppressi passano al commissario liquidatore e cessano le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo degli enti stessi.

Art. 14.

Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti alle sue attribuzioni, e sta in giudizio nelle controversie nelle quali gli enti soppressi abbiano interesse, anche se trattasi di controversie in corso al tempo della nomina.

Art. 15.

Il commissario liquidatore può consentire riduzione di crediti, fare transazioni, compromessi, rinuncie alle liti e ricognizioni di diritti di terzi, cancellare ipoteche, restituire pegni, svincolare cauzioni ed accettare crediti e donazioni. Se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a L. 50,000, il commissario deve essere autorizzato dal Ministro per l'industria, e il commercio.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione e dal parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 16.

Il commissario liquidatore non può, senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio:

1) vendere immobili, mobili in blocco o mobili di particolare pregio e valore;

2) dare immobili in locazione per un tempo superiore ad un anno;

3) utilizzare per scopi non interessanti direttamente la liquidazione, i documenti e le scritture di pertinenza degli enti soppressi.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata dal parere del Comitato di sorveglianza.

Il Ministro può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari norme e cautele.

Art. 17.

Salva diversa disposizione della legge durante la liquidazione, nessuna azione individuale può essere iniziata o perseguita dai creditori degli enti soppressi.

Tuttavia i creditori garentiti da pegno o assistiti da privilegio, a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile, possono chiedere al pretore del luogo in cui era la sede dell'ente alla data dell'8 settembre 1943 di essere autorizzati alla vendita. Il pretore, sentito il commissario liquidatore e il presidente del Comitato di sorveglianza, stabilisce con decreto il tempo della

biano riguardo ad essi, svolto attività di amministrazione, devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione tenuta per il periodo successivo all'ultimo conto che sia stato approvato anteriormente all'8 settembre 1943 e devono riferire sull'attività svolta e sulle operazioni compiute.

L'approvazione del conto spetta al Ministro per l'industria e il commercio che vi provvede di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, sentito il commissario e il Comitato di sorveglianza.

Entro un mese dalla comunicazione del rifiuto di approvazione, le persone tenute al rendiconto possono proporre le loro istanze all'autorità giudiziaria ordinaria.

La stessa disposizione si applica ai commissari, ai liquidatori e a coloro che con qualsiasi denominazione siano stati preposti dall'autorità alla gestione o alla liquidazione degli enti soppressi prima della nomina del commissario liquidatore previsto dal presente decreto.

Art. 19.

L'azione per far valere la responsabilità contro i dirigenti, i membri dei consigli direttivi, i cassieri, gli impiegati e contro chiunque, anche senza averne veste legale, abbia svolto attività di amministrazione o funzioni amministrative all'Ente e l'azione contro i revisori per violazione degli obblighi loro incombenti e contro le persone indicate nel quarto comma dell'articolo precedente, è esercitata dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste.

Art. 20.

Il commissario liquidatore deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal pretore, senza spese, e annotarvi, giorno per giorno, le operazioni relative alla sua amministrazione.

Art. 21.

Le disponibilità finanziarie, nonchè le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'industria e il commercio su parere del Comitato di sorveglianza, dichiara necessario per spese di amministrazione, devono essere tenute in deposito presso un Istituto di credito.

Il deposito deve essere intestato all'Ufficio commissariale e non può essere ritirato, nè in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Gli istituti depositari trasmettono trimestralmente al Ministero dell'industria e del commercio gli estratti dei conti relativi ai depositi stessi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nomina.

Art. 15.

Il commissario liquidatore può consentire riduzione di crediti, fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti e ricognizioni di diritti di terzi, cancellare ipoteche, restituire pegni, svincolare cauzioni ed accettare crediti e donazioni. Se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a L. 50.000, il commissario deve essere autorizzato dal Ministro per l'industria, e il commercio.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione e dal parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 16.

Il commissario liquidatore non può, senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio:

1) vendere immobili, mobili in blocco o mobili di particolare pregio e valore;

2) dare immobili in locazione per un tempo superiore ad un anno;

3) utilizzare per scopi non interessanti direttamente la liquidazione, i documenti e le scritture di pertinenza degli enti soppressi.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata dal parere del Comitato di sorveglianza.

Il Ministro può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari norme e cautele.

Art. 17.

Salva diversa disposizione della legge durante la liquidazione, nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita dai creditori degli enti soppressi.

Tuttavia i creditori garentiti da pegno o assistiti da privilegio, a norma degli articoli 2750 e 2761 del Codice civile, possono chiedere al pretore del luogo in cui era la sede dell'ente alla data dell'8 settembre 1943 di essere autorizzati alla vendita. Il pretore, sentito il commissario liquidatore e il presidente del Comitato di sorveglianza, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa deve essere fatta a mezzo di commissionario o all'incanto e determinandone le modalità.

Il pretore può autorizzare il commissario liquidatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio pagando il creditore o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

Art. 18.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti della Federazione e dei consorzi e tutti coloro che, anche senza averne veste legale abbiano avuto comunque ingerenza nell'amministrazione o nella liquidazione degli enti soppressi, debbono rendere il conto della loro gestione al commissario liquidatore.

La stessa disposizione si applica ai commissari, ai liquidatori e a coloro che con qualsiasi denominazione siano stati preposti dall'autorità alla gestione o alla liquidazione degli enti soppressi prima della nomina del commissario liquidatore previsto dal presente decreto.

Art. 19.

L'azione per far valere la responsabilità contro i dirigenti, i membri dei consigli direttivi, i cassieri, gli impiegati e contro chiunque, anche senza averne veste legale, abbia svolto attività di amministrazione o funzioni amministrative all'Ente e l'azione contro i revisori per violazione degli obblighi loro incombenti e contro le persone indicate nel quarto comma dell'articolo precedente, è esercitata dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste.

Art. 20.

Il commissario liquidatore deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal pretore, senza spese, e annotarvi, giorno per giorno, le operazioni relative alla sua amministrazione.

Art. 21.

Le disponibilità finanziarie, nonchè le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'industria e il commercio su parere del Comitato di sorveglianza, dichiara necessario per spese di amministrazione, devono essere tenute in deposito presso un istituto di credito.

Il deposito deve essere intestato all'Ufficio commissariale e non può essere ritirato, nè in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Gli istituti depositari trasmettono trimestralmente al Ministero dell'industria e del commercio gli estratti dei conti relativi ai depositi stessi.

Art. 22.

Il commissario liquidatore è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma alla fine di ogni trimestre deve presentare al Ministro per l'industria e il commercio e a quello per l'agricoltura e le foreste una relazione sulla situazione patrimoniale della Federazione e dei consorzi dipendenti, nonchè sull'andamento della gestione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

I conduttori, alla fine di ogni mese, rimettono al commissario liquidatore un rendiconto e una relazione sull'attività svolta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 23.

Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, gli archivi, le scritture contabili e gli altri documenti degli enti soppressi richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio. Prima di tale consegna deve provvedere agli atti necessari per la conservazione delle cose predette e può chiedere anche l'apposizione dei sigilli.

Il commissario liquidatore forma l'inventario di tutto ciò che appartiene agli enti, e nomina, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Copia dell'inventario è prontamente rimessa al Ministero dell'industria del commercio e a quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 24.

Fino a quanto non sia possibile completare l'inventario con la indicazione dei beni esistenti in territorio non ancora restituito all'Amministrazione italiana, il commissario liquidatore può soltanto riscuotere i crediti, accertare ed assicurare i diritti degli enti soppressi, accertare o contestare le pretese dei terzi, stare in giudizio attivamente o passivamente e, in genere, compiere tutti gli atti che non pregiudichino la successiva fase della liquidazione.

Il Ministro per l'industria e il commercio può, tuttavia, disporre, sentito il Comitato di sorveglianza, il pagamento, totale o parziale delle somme dovute ad alcuni creditori, in relazione alla natura del credito e se agli altri non ne derivi pregiudizio.

Art. 25.

Entro quindici giorni dal completamento dell'inventario, ai sensi dell'articolo precedente, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'industria e il commercio sulla consistenza dell'attivo e del passivo degli enti in liquidazione e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 26.

Se i beni dell'Ente non sono sufficienti al pagamento integrale delle passività, il Ministro per l'industria e il commercio autorizza il liquidatore a procedere alla liquidazione concorsuale nell'interesse di tutti i creditori. In ogni altro caso autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei creditori a misura che si presentano.

Art. 27.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori conosciuti l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente.

Il decreto del presidente del Tribunale è comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale comunicazione può essere proposto reclamo al Primo presidente della Corte di appello, il quale provvede pure con unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione. Egli può assegnare la decisione ad uno dei presidenti di sezione della Corte.

Art. 28.

Se non è necessaria la liquidazione concorsuale, e se, decorso il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano respinte, il commissario liquidatore provvede a riscuotere i crediti e a pagare i debiti.

Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei crediti condizionali e di quelli che non siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Decorsi tre mesi dal giorno della richiesta scritta del pagamento, i creditori possono proporre le loro istanze all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 29.

Se è necessaria la liquidazione concorsuale nell'interesse dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 30.

Il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'art. 27 o dalla data del decreto del Primo presidente indicato nel terzo comma dello stesso articolo, provvede alle comunicazioni previste nell'articolo 207 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno un avviso contenente l'invito ai creditori ed ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento già iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori ed i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, in plico raccomandato, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ciò che appartiene agli enti, e nominati, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Copia dell'inventario è prontamente rimessa al Ministero dell'industria del commercio e a quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 24.

Fino a quanto non sia possibile completare l'inventario con la indicazione dei beni esistenti in territorio non ancora restituito all'Amministrazione Italiana, il commissario liquidatore può soltanto riscuotere i crediti, accertare ed assicurare i diritti degli enti sopressi, accertare o contestare le pretese dei terzi, stare in giudizio attivamente o passivamente e, in genere, compiere tutti gli atti che non pregiudichino la successiva fase della liquidazione.

Il Ministro per l'industria e il commercio può, tuttavia, disporre, sentito il Comitato di sorveglianza, il pagamento totale o parziale delle somme dovute ad alcuni creditori, in relazione alla natura del credito e se agli altri non ne derivi pregiudizio.

Art. 25.

Entro quindici giorni dal completamento dell'inventario, ai sensi dell'articolo precedente, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'industria e il commercio sulla consistenza dell'attivo e del passivo degli enti in liquidazione e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 26.

Se i beni dell'Ente non sono sufficienti al pagamento integrale delle passività, il Ministro per l'industria e il commercio autorizza il liquidatore a procedere alla liquidazione concorsuale nell'interesse di tutti i creditori. In ogni altro caso autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei creditori a misura che si presentano.

Art. 27.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori conosciuti l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro quindici giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore può proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione indicate nell'articolo precedente, con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui era la sede dell'Ente alla data dell'8 settembre 1943. Il presidente provvede con unico decreto su tutti i ricorsi, sentito il commissario liquidatore ed il Comitato di sorveglianza, con la massima celerità di procedura.

Se non è proposta alcuna istanza entro il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano respinte, il commissario liquidatore provvede a riscuotere i crediti e a pagare i debiti.

Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei crediti condizionali e di quelli che non siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Decorsi tre mesi dal giorno della richiesta scritta del pagamento, i creditori possono proporre le loro istanze all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 29.

Se è necessaria la liquidazione concorsuale nell'interesse dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 30.

Il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'art. 27 o dalla data del decreto del Primo presidente indicato nel terzo comma dello stesso articolo, provvede alle comunicazioni previste nell'articolo 207 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno un avviso contenente l'invito ai creditori ed ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento già iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori ed i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, in plico raccomandato, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni.

Art. 31.

Per la formazione dello stato passivo della liquidazione e per la ripartizione dell'attivo si applicano le disposizioni degli articoli 209 e 212 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto, osservato quanto è prescritto nel precedente art. 28, terzo comma.

L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti o respinti deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 27, secondo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

comma, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nell'articolo precedente.

Per il pagamento di accenti si applica l'art. 23, comma secondo.

Art. 32.

Agli effetti della liquidazione concorsuale i diritti dei creditori, i rapporti giuridici preesistenti e gli atti pregiudiziali ai creditori, sono regolati dagli articoli 54 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Gli effetti che gli articoli ricordati riferiscono alla dichiarazione di fallimento si considerano con riguardo al giorno della entrata in vigore del presente decreto.

Le azioni relative si propongono dinanzi al Tribunale competente a norma dell'art. 27, secondo comma.

Art. 33.

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore deposita il conto della gestione nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 27, secondo comma. Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza.

Del deposito, il commissario liquidatore, dà notizia mediante avviso pubblico nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del Tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza, e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministero dell'Industria e commercio.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento allo Stato entro un anno dall'approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che lo Stato ha ricevuto.

Art. 34.

Si osservano, per quanto non è previsto nel presente decreto, le disposizioni con questo compatibili degli articoli 194 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 35.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I creditori non ancora restituiti all'Amministra

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Esonero dal vincolo e dal conferimento ai granai del popolo dell'avena di produzione 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, concernente norme per il conferimento ai « Granai del Popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1945;

Considerato che nelle presenti attuali contingenze è venuta meno la necessità di provvedere all'approvvigionamento dell'avena per le Forze armate nazionali ed alleate;

Decreta:

Art. 1.

L'avena di produzione 1945 è esonerata dal vincolo e dal conferimento di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 28 aprile 1945.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'alimentazione
MOLÈ

(1746)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e industria;

Decreta:

Il sig. Camillo Garavini, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

giudiziali ai creditori, sono regolati dagli articoli 194 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Gli effetti che gli articoli richiamati riferiscono alla dichiarazione di fallimento si considerano con riguardo al giorno della entrata in vigore del presente decreto.

Le azioni relative si propongono dinanzi al Tribunale competente a norma dell'art. 27, secondo comma.

Art. 33.

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore deposita il conto della gestione nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 27, secondo comma. Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza.

Del deposito, il commissario liquidatore, da notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del Tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza, e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministero dell'industria e commercio.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento allo Stato entro un anno dall'approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che lo Stato ha ricevuto.

Art. 34.

Si osservano, per quanto non è previsto nel presente decreto, le disposizioni con questo compatibili degli articoli 194 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 35.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Roma, addì 5 ottobre 1945

Il Ministro per l'industria e il commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(1729)

polo e del grano e degli altri cereali di produzione 1945;

Considerato che nelle presenti attuali contingenze è venuta meno la necessità di provvedere all'approvvigionamento dell'avena per le Forze armate nazionali ed alleate;

Decreta:

Art. 1.

L'avena di produzione 1945 è esonerata dal vincolo e dal conferimento di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 28 aprile 1945.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'alimentazione
MOLÈ

(1746)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e industria;

Decreta:

Il sig. Camillo Garavini, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 4 ottobre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1717)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Bologna e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 luglio 1938;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Bologna sono sciolti.

Art. 2.

Il prof. dott. Paolo Pagliazzi fu Enrico, è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio predetta con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1945

p. *Il Ministro*: Pesenti

(1718)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ferrara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Vista la lettera 6 settembre 1945, con la quale la Federazione italiana dei Consorzi agrari, in sostituzione del sig. Armando De Rham, commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Ferrara, dichiarando [illegible] la nomina del prof. Achille

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Modalità circa la ripartizione dei proventi di cancelleria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 22;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione bimestrale dei proventi nelle cancellerie e segreterie giudiziarie è effettuata, dopo il prelevamento di cui all'articolo seguente, per due terzi, in parti uguali, fra tutti i funzionari che prestano servizio nella cancelleria e nella segreteria del rispettivo collegio o nella cancelleria della pretura, e per un terzo, pure in parti uguali, fra tutti i cancellieri e segretari che prestano servizio negli uffici giudiziari del distretto di corte d'appello, previo versamento del detto terzo presso la segreteria della procura generale.

I cancellieri ispettori si considerano in servizio presso la Corte d'appello in cui è stabilita la loro residenza, ai termini dell'art. 3, comma secondo, del R. decreto 13 agosto 1940, n. 1212.

Art. 2.

Ogni cancelleria giudiziaria invierà al Ministero grazia e giustizia il 2 % sul totale dei proventi.

Tale percentuale sarà ripartita in quote uguali fra tutti i funzionari di cancelleria che prestano servizio nel detto Ministero, ma la quota assegnata a ciascuno di essi non può superare quella media, complessivamente distribuita nello stesso bimestre ai funzionari del distretto di Roma.

L'eventuale eccedenza è riportata nel conto del bimestre successivo e alla fine di ogni esercizio finanziario l'eccedenza totale è devoluta all'Istituto nazionale di previdenza e di mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.

Ai detti funzionari del Ministero è applicabile l'articolo 17 del R. decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

Art. 3.

Per la ripartizione dei due terzi della somma, di cui all'art. 1, e per gli eventuali reclami, si osservano le disposizioni stabilite negli articoli 13 e 15 del R. decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

Alla ripartizione del terzo fra tutti i funzionari di cancelleria e di segreteria di ciascun distretto di Corte d'appello provvede una commissione presso la Corte [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

con sede in Bologna, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 luglio 1938;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Bologna sono sciolti.

Art. 2.

Il prof. dott. Paolo Pagliazzi fu Enrico, è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio predetta con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1945.

p. Il Ministro: PERSICO

(1718)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ferrara.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Vista la lettera 6 settembre 1945, con la quale la Federazione italiana dei Consorzi agrari, in sostituzione del sig. Armando De Rham, commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Ferrara, dimissionario, propone la nomina del prof. Achille Sacchi, dirigente dell'Ufficio interregionale di Bologna, a commissario dell'Ente predetto;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Ferrara;

Decreta:

Il prof. Achille Sacchi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Ferrara, in sostituzione del sig. Armando De Rham, dimissionario.

Roma, addì 5 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(1730)

La ripartizione bimestrale [illegible] cancellerie e segreterie giudiziarie è effettuata, dopo il prelevamento di cui all'articolo seguente, per due terzi, in parti uguali, fra tutti i funzionari che prestano servizio nella cancelleria e nella segreteria del rispettivo collegio o nella cancelleria della pretura, e per un terzo, pure in parti uguali, fra tutti i cancellieri e segretari che prestano servizio negli uffici giudiziari del distretto di corte d'appello, previo versamento del detto terzo presso la segreteria della procura generale.

I cancellieri ispettori si considerano in servizio presso la Corte d'appello in cui è stabilita la loro residenza, ai termini dell'art. 3, comma secondo, del R. decreto 13 agosto 1940, n. 1212.

Art. 2.

Ogni cancelleria giudiziaria invierà al Ministero grazia e giustizia il 2 % sul totale dei proventi.

Tale percentuale sarà ripartita in quote uguali fra tutti i funzionari di cancelleria che prestano servizio nel detto Ministero, ma la quota assegnata a ciascuno di essi non può superare quella media, complessivamente distribuita nello stesso bimestre ai funzionari del distretto di Roma.

L'eventuale eccedenza è riportata nel conto del bimestre successivo e alla fine di ogni esercizio finanziario l'eccedenza totale è devoluta all'Istituto nazionale di previdenza e di mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.

Ai detti funzionari del Ministero è applicabile l'articolo 17 del R. decreto 9 febbraio 1806, n. 25.

Art. 3.

Per la ripartizione dei due terzi della somma, di cui all'art. 1, e per gli eventuali reclami, si osservano le disposizioni stabilite negli articoli 13 e 15 del R. decreto 9 febbraio 1806, n. 25.

Alla ripartizione del terzo fra tutti i funzionari di cancelleria e di segreteria di ciascun distretto di Corte d'appello provvede una commissione presso la Corte stessa, composta dei cancellieri capi di corte, del tribunale e della pretura, e del segretario capo di ciascun ufficio del pubblico ministero della sede. Per il distretto della Corte d'appello di Roma fanno parte della commissione anche il cancelliere capo e il segretario capo della Corte suprema di cassazione.

Per il Ministero di grazia e giustizia la commissione è composta del direttore dell'ufficio dei servizi di cancelleria, quale presidente, e di un cancelliere non inferiore al grado 9° per ciascuna delle direzioni generali del Ministero stesso, designato al principio di ogni anno dai singoli direttori generali e che può essere riconfermato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 4.

Per gli uffici giudiziari il reclamo è proposto nel termine di giorni dieci dall'avvenuta ripartizione e su di esso provvede la commissione di cui all'art. 15, comma secondo, del R. decreto 9 febbraio 1896, n. 25. Per il distretto della Corte d'appello di Roma fanno parte della commissione anche un consigliere della Corte suprema di cassazione e un sostituto procuratore generale presso la Corte stessa, designati rispettivamente dal primo presidente e dal procuratore generale.

Per il Ministero di grazia e giustizia, il reclamo è proposto nel termine di tre giorni dal deposito del progetto di ripartizione, e su di esso provvede una commissione, composta del direttore generale, capo dell'ufficio superiore del personale, del direttore dell'ufficio del personale del Ministero e di quello dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 5.

La percentuale del 2 %, di cui all'art. 2, relativa ai bimestri precedenti, è trasmessa con unico versamento al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni.

Art. 6.

Restano ferme tutte le disposizioni vigenti, non incompatibili con le presenti norme.

Art. 7.

Il presente decreto avrà vigore fino al 31 dicembre 1946 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
Ricci

(1741)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei.

REGIA UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
Clinica pediatrica.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:
Geometria analitica coi elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno.

REGIA UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di lettere e filosofia:
Storia del risorgimento.

REGIA UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:
Patologia generale

REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:
Economia e finanza delle imprese di assicurazione.

Scuola di ingegneria aeronautica:
Aeronautica generale.

REGIA UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina veterinaria:
Patologia generale e anatomia patologica.

REGIA UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:
Chimica (1).

(1) La Facoltà si riserva, in relazione alle domande dei vari aspiranti, di provvedere ad uno dei seguenti insegnamenti fondamentali: chimica generale e inorganica, chimica organica, chimica fisica.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1747)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 ottobre 1945 - N. 211

Australia	L.	323,70
Belgio	»	2,2845
Canadà	»	90,959
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	00 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	47,52

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485021

presso la Corte stessa, designati rispettivamente dal primo presidente e dal procuratore generale.

Per il Ministero di grazia e giustizia, il reclamo è proposto nel termine di tre giorni dal deposito del progetto di ripartizione, e su di esso provvede una commissione, composta del direttore generale, capo dell'ufficio superiore del personale, del direttore dell'ufficio del personale del Ministero e di quello dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 5.

La percentuale del 2 %, di cui all'art. 2, relativa ai bimestri precedenti, è trasmessa con unico versamento al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni.

Art. 6.

Restano ferme tutte le disposizioni vigenti, non incompatibili con le presenti norme.

Art. 7.

Il presente decreto avrà vigore fino al 31 dicembre 1946 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
Ricci

(1741)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università appresso indicate sono vacanti le cattedre per ciascuna segnata, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo:

REGIA UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di magistero:
Storia della filosofia;

Facoltà di medicina e chirurgia:
Farmacologia;
Patologia generale;
Clinica delle malattie nervose e mentali.

REGIA UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:
Patologia generale.

REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:
Economia e finanza delle imprese di assicurazione.

Scuola di ingegneria aeronautica:
Aeronautica generale.

REGIA UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina veterinaria:
Patologia generale e anatomia patologica.

REGIA UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:
Chimica (1).

(1) La Facoltà si riserva, in relazione alle domande dei vari aspiranti, di provvedere ad uno dei seguenti insegnamenti fondamentali: chimica generale e inorganica, chimica organica, chimica fisica.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi della Facoltà predette, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1747)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 ottobre 1945 - N. 211

		L. 323,70
Australia		» 2,2845
Belgio		» 90,99
Canada		» 20,87683
Danimarca		» 415 —
Egitto		» 2,0175
Francia		» 1 —
Gran Bretagna		» 30,349
India (Bombay)		» 325,42
Nuova Zelanda		» 37,7415
Olanda		» 4,057
Portogallo		» 9,13
Spagna		» 100 —
Stati Uniti America		» 23,845
Svezia		» 23,31
Svizzera		» 17,52
Turchia		» 403,50
Unione Sud A.		» 107,525
Rendita 3,50 % 1906		» 91,50
Id. 3,50 % 1902		» 82 —
Id. 3 % lordo		» 97,325
Id. 5 % 1935		» 90,625
Redimibile 3,50 % 1934		» 97,775
Id. 5 % 1936		» 98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %		» 98,30
Buoni del Tesoro 6 % (5 giugno 1948)		» 97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		» 97,825
Id. 5 % (15 febbraio 1960)		» 97,85
Id. 5 % (15 settembre 1960)		» 97,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)		» 91,775
Id. 4 % (15 settembre 1951)		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 ottobre 1945 - N. 212

Australia	L.	323,70
Belgio	»	2,2845
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,8768
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,319
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	100,90
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82 —
Id. 5 % 1935	»	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,45
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,825
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80

Media dei cambi e dei titoli dell'11 ottobre 1945 - N. 213

Australia	L.	323,70
Belgio	»	2,2845
Canada	»	90,909
Danimarca	»	20,57083
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,249
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,741
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	100,50
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82 —
Id. 5 % 1935	»	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,35
Id. 5 % 1936	»	97,00
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1945.

Per l'integrazione del bilancio 1945 i sottoindicati Comuni sono stati autorizzati, col decreto interministeriale a fianco di ciascuno indicato, a contrarre, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, i seguenti mutui:

comune di Agrigento: decreto interministeriale n. 1261 del 29 agosto 1945, importo del mutuo L. 3.500.000;

comune di Bari: decreto interministeriale n. 973 del 23 luglio 1945, importo del mutuo L. 6.000.000;

comune di Benevento: decreto interministeriale n. 749 del 18 giugno 1945, importo del mutuo L. 6.000.000;

comune di Cagliari: decreto interministeriale n. 887 del 30 giugno 1945, importo del mutuo L. 10.850.000;

comune di Campobasso: decreto interministeriale n. 910 dell'8 agosto 1945, importo del mutuo L. 2.650.000;

comune di Cannazaro: decreto interministeriale n. 772 del 30 giugno 1945, importo del mutuo L. 5.000.000;

comune de l'Aquila: decreto interministeriale n. 701 del 1° settembre 1945, importo del mutuo L. 6.000.000;

comune di Latina: decreto interministeriale n. 981 del 10 luglio 1945, importo del mutuo L. 2.000.000;

comune di Palermo: decreto interministeriale n. 845 del 10 giugno 1945, importo del mutuo L. 25.000.000;

comune di Potenza: decreto interministeriale n. 981 del 29 agosto 1945, importo del mutuo L. 1.600.000;

comune di Salerno: decreto interministeriale n. 1101 del 3 settembre 1945, importo del mutuo L. 8.000.000;

comune di Sassari: decreto interministeriale n. 1130 del 6 agosto 1945, importo del mutuo L. 8.000.000,

comune di Taranto: decreto interministeriale n. 808 del 30 giugno 1945, importo del mutuo L. 4.500.000;

comune di Teramo: decreto interministeriale n. 960 del 13 agosto 1945, importo del mutuo L. 750.000;

comune di Trapani: decreto interministeriale n. 765 del 10 luglio 1945, importo del mutuo L. 5.000.000;

comune di Viterbo: decreto interministeriale n. 1173 del 18 agosto 1945, importo del mutuo L. 4.000.000.

(1739)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Con decreto Ministeriale in data 28 agosto u. s., è stata autorizzata l'Amministrazione provinciale di Messina ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, a contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di L. 25.000.000 al fine della integrazione del disavanzo economico del bilancio per l'esercizio 1945.

(1721)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	108,50
Rendita 3,50 % 1906	»	106,90
Id. 3,50 % 1902	»	91,30
Id. 3 % lordo	»	82 —
Id. 5 % 1935	»	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,45
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,825
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80

Media dei cambi e dei titoli dell'11 ottobre 1945 - N. 213

Australia	L.	323,70
Belgio	»	2,2845
Canada	»	90,909
Danimarca	»	20,57083
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	409 —
India (Bombay)	»	30,249
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,741
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82 —
Id. 5 % 1935	»	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,35
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,22
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,76

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nell'elenco per smarrimento di certificati di rendita nominative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 27 settembre 1945, il numero di iscrizione *6993* intestato alla Cassa del Regio Ospedale Torquato Tasso di Salerno deve intendersi rettificato in: *6963*.

(1740)

comune di Avigliano; decreto interministeriale n. 1301 del 29 agosto 1945, importo del mutuo L. 3.500.000;

comune di Bari; decreto interministeriale n. 973 del 23 luglio 1945, importo del mutuo L. 6.000.000;

comune di Benevento; decreto interministeriale n. 739 del 18 giugno 1945, importo del mutuo L. 5.000.000;

comune di Cagliari; decreto interministeriale n. 887 del 30 giugno 1945, importo del mutuo L. 10.800.000;

comune di Campobasso; decreto interministeriale n. 949 dell'8 agosto 1945, importo del mutuo L. 2.655.000;

comune di Catanzaro; decreto interministeriale n. 732 del 30 giugno 1945, importo del mutuo L. 5.000.000;

comune de l'Aquila; decreto interministeriale n. 701 del 1° settembre 1945, importo del mutuo L. 6.000.000;

comune di Latina; decreto interministeriale n. 981 del 16 luglio 1945, importo del mutuo L. 3.000.000;

comune di Palermo; decreto interministeriale n. 845 del 10 giugno 1945, importo del mutuo L. 25.000.000;

comune di Potenza; decreto interministeriale n. 981 del 9 agosto 1945, importo del mutuo L. 1.000.000;

comune di Salerno; decreto interministeriale n. 1171 del 3 settembre 1945, importo del mutuo L. 8.000.000;

comune di Sassari; decreto interministeriale n. 1130 del 6 agosto 1945, importo del mutuo L. 8.000.000;

comune di Teramo; decreto interministeriale n. 808 del 30 giugno 1945, importo del mutuo L. 1.930.000;

comune di Teramo; decreto interministeriale n. 980 del 13 agosto 1945, importo del mutuo L. 750.000;

comune di Trapani; decreto interministeriale n. 764 del 10 luglio 1945, importo del mutuo L. 5.000.000;

comune di Viterbo; decreto interministeriale n. 1173 del 18 agosto 1945, importo del mutuo L. 4.000.000.

(1739)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Con decreto Ministeriale in data 28 agosto u. s., è stata autorizzata l'Amministrazione provinciale di Messina ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, a contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di L. 25.000.000 ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio per l'esercizio 1945.

(1721)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto Luogotenenziale del 7 settembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1945, il dott. Vonero Omero di Vincenzo, fornito dei requisiti prescritti, è autorizzato all'esercizio temporaneamente le funzioni notarili nel comune di Viggiano, distretto notarile di Potenza, a condizione che, prima di assumere tali funzioni, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 1° e 2° della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(1716)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario del Consorzio « Maremma » fra le cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 settembre 1945, sono stati prorogati al 28 febbraio 1946 i poteri conferiti al sig. Emilio Zamorani, commissario per la temporanea gestione del Consorzio « Maremma » fra le cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto, con sede in Grosseto.

(1720)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 250 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nell'Amministrazione di pubblica sicurezza

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 26 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 25 settembre 1931, n. 1251, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1556, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 febbraio 1945, n. 211;

Vista la lettera in data 1° ottobre 1945, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'Amministrazione della pubblica sicurezza ad espletare, con procedura di urgenza, un pubblico concorso per titoli a 250 posti di alunno d'ordine in prova nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza (gruppo C);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 250 posti d'ordine in prova nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza (gruppo C).

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno dimostrare di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1555, e cioè dell'ammissione al Liceo classico o scientifico, o al corso superiore degli istituti tecnici ovvero di un titolo di studio di grado superiore.

Gli aspiranti che dimostrino di essere ufficiali, nel termine perentorio, dovranno far pervenire alla Prefettura richiesta la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 6 settembre 1925, n. 1514.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni e non superata quella di 35 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da L. 6 del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 18;

4) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi su carta da bollo da L. 6 dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza;

5) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 6 da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo, che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal prefetto competente, dal quale deve risultare che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre ugualmente i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

6) copia, su carta da bollo da L. 12, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato, e certificato su carta da bollo da L. 6, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con le legalizzazioni prescritte.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle ben meritate di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare inoltre, il certificato, mod. n. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra devranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i partigiani ed in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 895021

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 250 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nell'Amministrazione di pubblica sicurezza

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1233, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1608, che porta innovazioni all'ordinamento del personale di polizia stabilito con legge 1° luglio 1926, n. 1223;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 211;

Vista la lettera in data 4 giugno 1945, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'Amministrazione della pubblica sicurezza ad espletare, con procedura di urgenza, un pubblico concorso per titoli a 250 posti di alunno d'ordine in prova nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza (gruppo C);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 250 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza (gruppo C).

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno dimostrare di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1608, e cioè dell'ammissione al I liceo classico o scientifico, o al corso superiore degli istituti tecnici di cui all'art. 68 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o a quelli degli istituti magistrali secondo l'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o del diploma di licenza ginnasiale o di scuola commerciale, o di scuola di avviamento professionale di cui alla legge 29 aprile 1962, n. 590, o delle soppresse scuole tecniche o complementari, o dell'ammissione agli istituti industriali, giusta l'art. 6 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alla Prefettura della provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Uffi-*

A corredo delle domande dovranno essere unti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12 dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni e non superata quella di 25 anni, salve le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da L. 6 del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 18;

4) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi in carta da bollo da L. 6 dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza;

5) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 6 da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo, che all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal prefetto o questore, dal quale deve risultare che l'aspirante è sano e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

6) copia su carta da bollo da L. 12 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato, o certificato su carta da bollo da L. 6 di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con regolarizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, anche copia delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare inoltre il certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra in cui siano anche indicati i dati documentali in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità, al fine dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1941, n. 1092.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità;

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dal coniugato, dal vedovo con prole;

8) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata;

9) lo speciale questionario predisposto dall'Alto Commissariato per l'epurazione debitamente compilato. Detto questionario potrà essere ritirato presso l'Alto Commissariato stesso o presso le singole prefetture.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, sono impiegati civili di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8, 9 del precedente articolo insieme a copia, in carta da bollo da L. 12, del loro stato di servizio civile rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con certificato in carta da bollo da L. 6 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione, a causa di eventi bellici, degli archivi comunali, potranno supplirvi con atti notori corredati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei registri da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito della età.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni anche se dipendenti dal Ministero dell'interno ad eccezione del titolo di studio originale, né si terrà conto delle domande che saranno presentate alla Prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà compilata in base a criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Detta Commissione sarà composta da un funzionario di grado 4 dell'Amministrazione dell'interno avente funzioni di direttore capo divisione, che la presiederà, da un consigliere dell'Amministrazione dell'interno e da un archivista capo od impiegato di polizia di 1ª classe dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Un funzionario amministrativo addetto alla Direzione generale della pubblica sicurezza eserciterà le funzioni di segretario.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola, di dieci punti e, pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in trentesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai quindici trentesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza del numero dei posti per quali fu bandito il concorso, allievi d'ordine in prova nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza e conseguiranno l'effettività del grado di allievo d'ordine dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, durante il quale percepiranno l'assegno mensile lordo di L. 1087,50, l'assegno di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste, nonchè gli altri assegni previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116.

Il direttore capo della Divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1945

p. *Il Ministro*: SPATARO

(1737)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 626, contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 ottobre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1748)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con certificato in carta da bollo da L. 6 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. I concorrenti che non possano esibire i documenti richiesti per la distruzione, a causa di eventi bellici, degli archivi comunali, potranno supplirvi con atti notori ricevuti dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei registri da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 pel requisito della età.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammetteranno riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni anche se dipendenti dal Ministero dell'interno ad eccezione del titolo di studio originale, né si terrà conto delle domande che saranno presentate alla Prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà compilata in base a criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Detta Commissione sarà composta da un funzionario di grado I dell'Amministrazione dell'interno avente funzioni di direttore capo divisione, che la presiede, da un consigliere dell'Amministrazione dell'interno e da un archivista capo od impiegato di polizia di 1ª classe dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Un funzionario amministrativo addetto alla Direzione generale della pubblica sicurezza eserciterà le funzioni di segretario.

(1737)

p. *Il Ministro*: SFORZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 626, contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 ottobre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 ottobre 1945.

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1748)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/AG 10/L.

AP/pa.
19 Oct 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.122 of 11 October 1945. 22 OCT 1945

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.614 of 7 September 1945.
Modifying the estimate of income and expenditure of certain Ministries as well as the balance-sheets of certain autonomous undertakings for the financial year 1945-46.

(b) Finance Navy S/C

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.615 of 7 September 1945.
Modifying law No.1226 of 2 June 1936 concerning the Fund for non-commissioned officers of the Royal Navy.

(c) Finance

(c) Decree of the Lieutenant General No.616 of 7 September 1945.
Constituting a Central Office of Accounts for the services of the Ministry of Reconstruction.

5

(d) Finance (Property Control) RC Lombardia

(d) Ministerial Decree of 6 September 1945.
Placing la Cristalla Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(e) Finance (Property Control)

(e) Ministerial Decree of 8 September 1945.
Placing the Ikonita Company with head office in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the [illegible] No.614 of 7 September 1945.

Modifying the estimate of income and expenditure of certain Ministries as well as the balance-sheets of certain autonomous undertakings for the financial year 1945-46.

(b) Finance Navy S/C

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.615 of 7 September 1945.

Modifying law No.1226 of 2 June 1936 concerning the Fund for non-commissioned officers of the Royal Navy.

(c) Finance

(c) Decree of the Lieutenant General No.616 of 7 September 1945.

Constituting a Central Office of Accounts for the services of the Ministry of Reconstruction.

5.

(d) Finance (Property Control) RC Lombardia

(d) Ministerial Decree of 6 September 1945.

Placing la Cristalle Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(e) Finance (Property Control) RC Lombardia

(e) Ministerial Decree of 8 September 1945.

Placing the Ikonita Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(f) Finance (Property Control) RC Lombardia

(f) Ministerial Decree of 8 September 1945.

Placing la Meccanoptica Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(g) Finance (Property Control) RC Piemonte

(g) Ministerial Decree of 9 September 1945.

Placing the A.Seitzinger & Tamini Company with head office in Crnavasso (Novara) under receivership and appointing a receiver.

(h) Agriculture

(h) Ministerial Decree of 12 September 1945.

Substituting the commissioner of the Agricultural Society for the Province of Aquila.

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 14 September 1945.

Authorizing the Savings Bank of Lucca to open a Branch at Montecarlo (Lucca).

7647

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(j) Transportation

(j) Ministerial Decree of 15 September 1945.
Substituting the Commissioner Liquidator of the Society for Provincial Railways with head office in Rome.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 17 September 1945.
Establishing contributions of "vigilanza" due by Insurance Societies on premiums collected in the year 1944.

(l) Agriculture Food

(l) Ministerial Decree of 4 October 1945.
Rules concerning the assignment of wine to certain social categories.

(m) Industry

(m) Ministerial Decree of 4 October 1945.
Modification of Ministerial Decree of 28 February 1945 validating the dismissal of employees of the "Aziende Minerali Metallici Italiani" (A.M.M.I.).

(n) Industry

(n) Ministerial Decree of 4 October 1945.
Validating the dismissal of employees of the "Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili" (A.N.I.C.).

2

NOTE :- RCs, SCACs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.G. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Saturday, 27 October 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue of G.G. will be published in the issue appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

JOHN H. WOOD,
Col. INFantry,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Giovedì, 11 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-354

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 320; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 —; » semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 800 —; » semestrale » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 3
All'Estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'ispettorato della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 611.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri, nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46. Pag. 1566

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 615.
Modificazioni alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, sulla Cassa sottufficiali della Regia marina . . . . . Pag. 1575

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 616.
Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero della ricostruzione . . . . . Pag. 1575

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della S. A. «La Cristallo», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1578

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.
[illegible] in accomandita [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Aquila . . . . . Pag. 1580

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1945.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Lucca ad aprire una propria dipendenza in Montecarlo (Lucca) . Pag. 1580

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Società per ferrovie vicinali, con sede in Roma . . . Pag. 1580

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.
Determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione sui premi incassati nell'anno 1944 . . . . . Pag. 1580

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.
Norme relative all'approvvigionamento del vino a determinate categorie sociali . . . . . Pag. 1581

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.
Modificazioni al decreto Ministeriale 28 febbraio 1945 relativo alla convalida dei provvedimenti di licenziamento dei dipendenti dall'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) . . . . . Pag. 1581

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In Italia	Abb. anno L. 600	All'Estero	Abb. anno L. 1.200	In Italia	Abb. anno L. 400	All'Estero	Abb. anno 600
	» semestrale » 320		» semestr. » 750		» semestrale » 500		» semestrale » 300
	» trimestrale » 160		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 160
	Un fascicolo » 3		Un fascicolo » 20		Un fascicolo » 3		Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno L. 400 —	All'Estero	Abb. anno L. 800 —
	» semestrale » 200 —		» semestrale » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo: il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedgansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 614.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri, nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46. Pag. 1569

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 615.

Modificazioni alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, sulla Cassa sottufficiali della Regia marina . . . . . Pag. 1578

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 616.

Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero della ricostruzione . . . . . Pag. 1578

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. «La Cristallo», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1578

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita «Ilonia», con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1579

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice «La Meccanoptica», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1579

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice «A. Seitzinger & Tamini», con sede in Ornavasso, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1579

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Aquila . . . . . Pag. 1580

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Lucca ad aprire una propria dipendenza in Montecarlo (Lucca) . Pag. 1580

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società per ferrovie vicinali, con sede in Roma . . . Pag. 1580

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione sui premi incassati nell'anno 1944 . . . . . Pag. 1580

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Norme relative all'approvvigionamento del vino a determinate categorie sociali . . . . . Pag. 1581

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Modificazioni al decreto Ministeriale 28 febbraio 1945 relativo alla convalida dei provvedimenti di licenziamento dei dipendenti dall'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) . . . . . Pag. 1581

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) . . . . . Pag. 1582

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Bollettino bimensile del bestiame n. 10 dal 16 al 31 maggio 1945 . . . . . Pag. 1583

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi. Pag. 1588

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

2447

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 1588

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli. Pag. 1588

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1588

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 122 DELL'11 OTTOBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Latina.

(916)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 614.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri, nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere all'inscrizione nei bilanci di vari Ministeri e in quelli di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento dei servizi statali nelle provincie di Apuania, Bologna, Ferrara, Forlì, Lucca, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia, ritornate all'Amministrazione diretta del Governo Italiano il 5 agosto 1945, nonchè per altre esigenze di carattere urgente;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, ulteriori somme per provve[illegible] degli esercizi finan[illegible]

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria commercio e lavoro, approvati per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e della Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di L. 200,000,000 per provvedere a cura ed a carico dello Stato alle riparazioni, alle sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche straordinarie in genere a pagamento non differito.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di L. 600,000,000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di ricoveri per i senza tetto, agli interventi di interesse pubblico.

Art. 6.

E' autorizzata la spesa di L. 150,000,000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, numero 1543, alla ricostruzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di L. 115,000,000 per lavori, a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di alloggi di proprietà privata, nonchè per la concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio ai senza tetto ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Latina.

(516)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 614.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri, nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere all'inscrizione nei bilanci di vari Ministeri e in quelli di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento dei servizi statali nelle provincie di Apuania, Bologna, Ferrara, Forlì, Lucca, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia, ritornate all'Amministrazione diretta del Governo italiano il 5 agosto 1945, nonchè per altre esigenze di carattere urgente;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, ulteriori somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1944-45 e retro;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, nn. 481, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 490, 491, 494, 495 e 496;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1945-46, nonchè per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e della Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per provvedere a cura ed a carico dello Stato alle riparazioni, alle sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche straordinarie in genere a pagamento non differito.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di L. 600.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di ricoveri per i senza tetto, agli interventi di interesse pubblico.

Art. 6.

E' autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, numero 1543, alla ricostruzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di L. 115.000.000 per lavori, a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di alloggi di proprietà privata, nonchè per la concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio ai senza tetto ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 107. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46

a) In aumento:

Cap. n. 35. — Imposta sui fondi rustici	L.	80.000.000
Cap. n. 36. — Imposta sui fabbricati	»	25.000.000
Cap. n. 37. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	80.000.000
Cap. n. 38. — Imposta complementare progressiva sul reddito, ecc.	»	125.000.000
Cap. n. 40. — Imposta ordinaria sul patrimonio, ecc.	»	220.000.000
Cap. n. 41. — Imposta sui redditi delle ville ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 42. — Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 50. — Imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, ecc.	»	270.000.000
Cap. n. 52. — Imposta sulle successioni e donazioni	»	160.000.000
Cap. n. 53. — Imposta sul valore netto globale delle successioni, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 54. — Imposta sulla fanomorta	»	2.500.000
Cap. n. 55. — Imposta di registro	»	250.000.000
Cap. n. 56. — Imposta speciale sul plus valore dei beni, ecc.	»	2.500.00
Cap. n. 57. — Imposta generale sull'entrata, ecc.	»	1.500.000.000
Cap. n. 58. — Tasse di bollo	»	200.000.000
Cap. n. 59. — Imposta in surrogazione del registro, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 61. — Imposta ipotecaria	»	50.000.000
Cap. n. 66. — Canoni di abbonamento alle radioaudizioni, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 67. — Tasse sulle concessioni governative	»	25.000.000
Cap. n. 70. — Tassa unica di circolazione sugli autocarri, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 71. — Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici, ecc.	»	90.000.000
Cap. n. 72. — Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 78. — Tassa di bollo sui biglietti e recapiti di trasporto, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 79. — Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 83. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	»	70.000.000
Cap. n. 85. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	»	2.500.000
Cap. n. 88. — Imposta sulla fabbricazione degli oli minerali, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 89. — Imposta sul gas e sulla energia elettrica	»	30.000.000
Cap. n. 90. — Imposta sulla fabbricazione surrogati del caffè	»	2.000.000
Cap. n. 93. — Diritto erariale sul mercurio metallico in bamboccie, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 95. — Dogane e diritti marittimi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 98. — Sovraimposta di confine sugli oli minerali, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 198. — Ritenute sugli stipendi, sugli assi, sulle paghe, ecc.	L.	65.000.000
Cap. n. 220. — Proventi derivanti dalla vendita dei demanio, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 233. — Proventi derivanti dalla vendita di oggetti, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 235. — Entrate eventuali e diverse del Ministero	»	25.000.000
Cap. n. 239. — Entrate derivanti dalla gestione del servizio, ecc.	»	10.000.000
Totale	L.	1.250.165.000

b) Capitolo di nuova istituzione:

Cap. n. 255-*bis*. — Somme da versare dal Ministero delle finanze - Servizi del lotto, gestione delle lotterie nazionali - e da assegnarsi agli enti beneficiari delle lotterie medesime.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
BIRAGI

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

Cap. n. 15. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	1.250.000
Cap. n. 23. — Spese casuali (Sottosegretariato stampa, spettacolo e turismo)	»	1.500
Cap. n. 144. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc.	»	500.000
Cap. n. 180. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati, ecc.	»	170.000.000
Cap. n. 182. — Indennità di trasferimento, di viaggio, ecc. (Provveditorato)	»	200.000
Cap. n. 225. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto, ecc.	»	55.650.000
Cap. n. 234. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per colmare il disavanzo della gestione.	»	35.000.000
Cap. n. 295-*bis* (di nuova istituzione). — Spese riservate (Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo)	»	12.000.000
Cap. n. 304-*bis*. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc. comandato a prestare servizio presso l'Alto Commissariato per la Sardegna	»	90.000
Cap. n. 312-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità al comando al prefetto del Regno nominato segretario generale	»	46.000
Cap. n. 313. — Indennità di carica e di rappresentanza all'Alto Commissario (Alto Commissariato per la Sicilia)	»	50.000
Cap. n. 313-*bis*. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc.		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gressiva sul reddito, ecc.	»	125.000.000
Cap. n. 40. — Imposta ordinaria sui terreni, ecc.	»	220.000.000
Cap. n. 41. — Imposta sui redditi delle azioni emesse dalle Società, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 42. — Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 50. — Imposta straordinaria sui profitti anormali relativi allo stato di guerra, ecc.	»	270.000.000
Cap. n. 52. — Imposta sulle successioni e donazioni	»	160.000.000
Cap. n. 53. — Imposta sul valore netto globale delle successioni, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 54. — Imposta sulla manomorta	»	2.500.000
Cap. n. 55. — Imposta di registro	»	250.000.000
Cap. n. 56. — Imposta speciale sul plus valore dei beni, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 57. — Imposta generale sull'entrata, ecc.	»	1.750.000.000
Cap. n. 58. — Tasse di bollo	»	200.000.000
Cap. n. 59. — Imposta in surrogazione del registro, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 61. — Imposta ipotecaria	»	50.000.000
Cap. n. 65. — Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 67. — Tasse sulle concessioni governative	»	25.000.000
Cap. n. 70. — Tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 71. — Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici, ecc.	»	90.000.000
Cap. n. 72. — Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 78. — Tassa di bollo sui biglietti e ricevute di trasporto, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 79. — Tasse sul prodotto dei movimento a grande e piccola velocità, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 83. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	»	70.000.000
Cap. n. 85. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	»	2.500.000
Cap. n. 88. — Imposta sulla fabbricazione degli oli minerali, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 89. — Imposta sul gas e sulla energia elettrica	»	20.000.000
Cap. n. 90. — Imposta sulla fabbricazione surrogati del caffè	»	2.000.000
Cap. n. 93. — Diritto erariale sul mercurio metallo in bombole, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 95. — Dogane e diritti marittimi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 98. — Sovrimposta di confine sugli oli minerali, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 99. — Diritto di licenza sulle merci ammesse all'importazione, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 110. — Tasse di pubblico insegnamento	»	12.000.000
Cap. n. 111. — Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 195. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro	»	3.115.000
Cap. n. 196. — Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 180. — Contributi nelle spese per l'ispettorato dell'industria e del lavoro, ecc.	»	4.350.000
Cap. n. 183. — Addizionale 2,5 % alle imposte dirette erariali, ecc.	»	20.000.000

Al Capitolo di nuova istituzione:

Cap. n. 293 bis. — Somma da versare dal Ministero delle finanze - Servizi del lotto, gestione delle lotterie nazionali - e la assegnare agli enti beneficiari della lotterie medesime.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
BOCCA

TABELLA *E*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

Cap. n. 45 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	130.000
Cap. n. 92. — Spese casuali (Sottosegretariato stampa, spettacolo e turismo)	»	1.300
Cap. n. 141. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc.	»	500.000
Cap. n. 180. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 182. — Indennità di trasferimento, di viaggio, ecc. (Provveditorato)	»	200.000
Cap. n. 225. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto, ecc.	»	55.650.000
Cap. n. 234. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per colmare il disavanzo della gestione	»	35.000.000
Cap. n. 292-bis (di nuova istituzione). — Spese riservate (Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo)	»	12.000.000
Cap. n. 301-bis. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc. comandato a prestare servizio presso l'Alto Commissariato per la Sardegna	»	90.000
Cap. n. 312-bis (di nuova istituzione). — Indennità di comando al prefetto del Regno nominato segretario generale	»	55.000
Cap. n. 313. — Indennità di carica e di rappresentanza all'Alto Commissario (Alto Commissariato per la Sicilia)	»	50.000
Cap. n. 313-bis. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc. comandato a prestare servizio presso l'Alto Commissariato per la Sicilia	»	90.000
Cap. n. 321-bis (di nuova istituzione). — Indennità di comando al prefetto del Regno nominato segretario generale	»	55.000
Cap. n. 323. — Assegni una volta tanto per legge, ecc. (Pensioni di guerra)	»	50.000
Cap. n. 324. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc.	»	3.600.000
Cap. n. 325. — Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 326. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 327. — Pensioni ed assegni di guerra e sussidi, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 328. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	»	50.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 351. — Retribuzione al personale non di ruolo, ecc. . . . . L. 6.500.000
Cap. n. 355. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici, ecc. (Pensioni di guerra) . » 250.000
Cap. n. 357. — Spese per il funzionamento del Consiglio, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 358. — Somme occorrenti per il pagamento di indennità a titolo di risarcimento di danni causati da fatti di guerra . . . » 500.000.000
Cap. n. 386-bis di nuova istituzione. — Anticipazione a favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare da devolversi al pagamento agli istituti di credito degli importi dei mutui attivi provenienti dalla cessione dei beni di proprietà ebraica, versati a suo tempo alle Casse stesse — gestione Alta Italia — e che siano ultimamente utilizzati per erogazioni di altra natura . . . . . » 25.000.000
Cap. n. 536. — Pensioni ed assegni di guerra . . . . . » 740.000.000

Totale . . . L. 1.015.250.500

L. Modifica di denominazione:

Cap. n. 285. — Contributo alla sezione autonoma del credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui concessi ai comuni che intendono costruire o rinnovare edifici scolastici ad uso di caserme per le Reali guardie di finanza e che per la costruzione di tali edifici siano stati autorizzati a valersi del mutuo senza fare luogo alla possibile riduzione del mutuo stesso a scopo di mezzo per cento a sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1165, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 496 e art. 1 della legge 1° aprile 1940, n. 336).

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, assimilato, d'ordine, ecc. . . . . L. 30.000.000
Cap. n. 2. — Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze . . . . . » 300.000
Cap. n. 3. — Fitto di locali e di aree per le Amministrazioni centrali e per le Intendenze, ecc. . . . . » 450.000
Cap. n. 5. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . . » 5.000.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc. . . » 3.000.000
Cap. n. 11. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria centrale e provinciale, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 12. — Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero . . . . . » 400.000
Cap. n. 15. — Pensioni ordinarie . . . . » 60.000.000
Cap. n. 17. — Stipendi, paghe, assegni di famiglia, ecc. . . . . » 200.000.000
Cap. n. 25. — Indennità eventuali di trasferimento, ecc. Regia guardia di finanza . » 2.500.000
Cap. n. 26. — Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie al personale della Regia Accademia, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 38. — Somma da rimborsare al Fondo-massa della R. guardia di finanza, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 46. — Spese pei servizi di polizia tributaria . . . . . L. 2.000
Cap. n. 47. — Assegni e compensi al personale salariato di macchina e d'officina addetto ai motoscafi per la vigilanza doganale, ecc. » 250.000
Cap. n. 48. — Spese per la vigilanza doganale in mare, nei laghi e sulla frontiera, ecc. » 600.000
Cap. n. 49. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi (Catasto) . » 40.000.000
Cap. n. 50. — Premi di operosità, rendimento e compensi per prestazioni straordinarie al personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici . . . . . » 3.000.000
Cap. n. 51. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria, ecc. . . . . » 28.000.000
Cap. n. 52. — Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici erariali . » 10.000.000
Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto, ecc. . . . . » 75.000
Cap. n. 55. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . . . » 40.000.000
Cap. n. 56. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 59. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Catasto) . . . . . » 700.000
Cap. n. 60. — Fitto di locali per gli uffici esterni del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . . » 280.000
Cap. n. 62. — Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 63. — Spese per la formazione ed il rinnovo di planimetrie, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 64. — Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione d'ufficio delle volture relative ai catasti del tavolare) . . . » 7.000
Cap. n. 66. — Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi ed assegni fissi (Tasse) . . » 30.000.000
Cap. n. 67. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse . » 2.500.000
Cap. n. 68. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. Tasse) . » 7.500.000
Cap. n. 69. — Indennità di viaggio, ecc., agli impiegati per reggenze di uffici esercitati (Tasse) . . . . . » 4.000.000
Cap. n. 71. — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 72. — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 73. — Aggio ai distributori straordinari dei valori di bollo, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 76. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 78. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna (Tasse) . . . . . » 500.000
Cap. n. 79. — Fitto dei locali per gli uffici esterni (Tasse) . . . . . » 400.000
Cap. n. 80. — Spese per lavori di sicurezza, ecc. (Tasse) . . . . . » 500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Liquidazione immobiliare da devolversi al demanio nei casi di cessazione degli impianti dei campi minori precedentemente facilitati nella costituzione dei beni di proprietà ebraica, versati a sito bilancio attivo stesso — gestione Alta Italia — e da questo utilizzati per erogazioni di natura patrimoniale . . . . . » 25.000.000

Cap. n. 38. — Pensioni ed assegni di previdenza . . . . . » 130.000.000

Totale . . . L. 1.015.572.500

b) Modifica di denominazione:

Cap. n. 285. — Contributi alla Sezione autonoma del credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui concessi ai comuni che intendono eseguire o riparare edifici scolastici o ad uso di scuole e asili infantili che abbiano ottenuto giudizio favorevole per la loro finalità possono iniziare lo sviluppo del tutto nuovo campo di opere per l'art. 11 del decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1136, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466 e art. 1 della legge 1 aprile 1939, n. 378.

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo amministrativo, ordine, ecc. . . . . L. 30.000.000

Cap. n. 2. — Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze . . . . . » 500.000

Cap. n. 3. — Fitto di locali e di aree per le Amministrazioni centrali e per le Intendenze, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 4. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . . . » 5.000.000

Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc. . . . » 3.000.000

Cap. n. 11. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria centrale e provinciale, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 12. — Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero . . . . . » 900.000

Cap. n. 13. — Pensioni ordinarie . . . . » 60.000.000

Cap. n. 21. — Stipendi, paghe, assegnazioni di famiglia, ecc. . . . . » 200.000.000

Cap. n. 35. — Indennità eventuali di trasferimento, ecc. (Regia guardia di finanza) . » 2.500.000

Cap. n. 36. — Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie al personale della Regia Accademia, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 38. — Somma da rimborsare al Fondo massa per la R. guardia di finanza, ecc., per la somministrazione gratuita del vestiario, ecc. . . . . » 300.000.000

Cap. n. 39. — Rette di spedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 41. — Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, ecc. » 2.500.000

Cap. n. 42. — Spese per il servizio automobilistico . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 43. — Assegni fissi per spese d'ufficio . . . . . » 700.000

Cap. n. 44. — Fitto di locali in servizio della Regia guardia di finanza . . . . . » 450.000

Cap. n. 45. — Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della Regia guardia di finanza, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 46. — Spese per il personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici . . . . » 3.000.000

Cap. n. 51. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria, ecc. . . . . » 28.000.000

Cap. n. 52. — Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici erariali . » 10.000.000

Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto, ecc. . . . . » 75.000

Cap. n. 54. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . . . » 30.000.000

Cap. n. 56. — Spese di corrispondenza al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 59. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Catasto) . . . . . » 700.000

Cap. n. 60. — Fitto di locali per gli uffici esterni del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . . » 200.000

Cap. n. 62. — Acquisto, manutenzione e operazione di strumenti, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 64. — Spese per la formazione ed il catasto di planimetrie, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 65. — Autorizzazione delle spese occorrenti per la esecuzione d'ufficio delle volture relative ai canali dei terreni . . . » 7.000

Cap. n. 66. — Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi ed assegni fissi (Tasse) . » 30.000.000

Cap. n. 67. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse . » 2.500.000

Cap. n. 68. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Tasse) . » 7.500.000

Cap. n. 69. — Indennità di viaggio, ecc., agli impiegati per reggenze di uffici esterni (Tasse) . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 71. — Spese per il personale addetto alla vigilanza finanziaria permanente istituita presso gli uffici del registro, ecc. . . . » 1.000.000

Cap. n. 72. — Spese e premi di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 73. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 76. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 78. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna (Tasse) . . . . . » 500.000

Cap. n. 79. — Fitto dei locali per gli uffici esterni (Tasse) . . . . . » 400.000

Cap. n. 80. — Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manutenzione, ecc. (Tasse) . . » 500.000

Cap. n. 81. — Spese di concerti e di lite, ecc. (Tasse) . . . . . » 150.000

Cap. n. 82. — Quota spettante nel provento dalla vendita di bollo sulle inserzioni, ecc. . » 267.500

Cap. n. 88. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto erariale, ecc., spettante all'Ente autonomo, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 89. — Quota spettante ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 91. — Restituzione e rimborsi (Tasse) » 2.500.000

Cap. n. 92. — Restituzione e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, ecc. . » 30.000

Cap. n. 93. — Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi ed assegni fissi (Demanio) » 1.000.000

Cap. n. 95. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del Demanio, ecc.	L.	10.000
Cap. n. 96. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, infermità, ecc.	»	50.000
Cap. n. 98. — Indennità di trasferimento, ecc. per missioni e ispezioni	»	20.000
Cap. n. 97. — Spese di amministrazione e di manutenzione, ecc., dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'esecuzione degli operati, ecc.	»	500.000
Cap. n. 98. — Spese per la amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 105. — Spese di canoni e di fitti, ecc.	»	7.000
Cap. n. 106. — Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali del demanio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 109. — Imposte, sovraimposte, ecc., a carico dello Stato	»	50.000
Cap. n. 112. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio	»	1.500.000
Cap. n. 113. — Sussidi agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali, ecc.	»	15.000
Cap. n. 114. — Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni, ecc., devolute allo Stato, ecc.	»	92.000
Cap. n. 116. — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio e del demanio pubblico, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 117. — Spese di amministrazione e manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 118. — Restituzioni e rimborsi	»	50.000
Cap. n. 122. — Personale di ruolo degli uffici esterni: stipendi ed assegni (imposte)	»	50.000.000
Cap. n. 123. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette	»	2.200.000
Cap. n. 124. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 125. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di accertamento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 126. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte, ecc.	»	500.000
Cap. n. 127. — Compensi e spese per i mesi di notificatori	»	1.000.000
Cap. n. 129. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 130. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di primo e secondo grado, ecc.	»	70.000
Cap. n. 132. — Indennità di missione e di trasferta nell'interesse del servizio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 133. — Spese d'ufficio per la gestione delle esattorie vacanti, ecc.	»	40.000
Cap. n. 134. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna	»	1.200.000
Cap. n. 135. — Fitto di locali per gli uffici	»	1.000.000
Cap. n. 143. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 153. — Spese per lite civili, risarcimenti ed altri accessori, ecc.	»	15.000
Cap. n. 161. — Acquisto delle materie prime per la numerazione, ecc. dei contrassegni doganali, ecc.	»	20.000
Cap. n. 162. — Tasse postali per vetturini, spese per trasporto di fondi, ecc.	»	5.000
Cap. n. 165. — Restituzione di diritti alla esportazione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 170. — Soprassoldo carrozzieri per carabinieri, sottobrigadieri, ecc., pelibi e vetture senza posto attinente, ecc.	»	200.000
Cap. n. 175 *bis* di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Servizi del lotto e lotterie ». — Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della lotteria « Solidarietà Nazionale » istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353	»	2.000.000
Cap. n. 175 *ter* di nuova istituzione. — Premi di operosità e di rendimento al personale per i servizi inerenti alla organizzazione ed all'esercizio della lotteria « Solidarietà Nazionale » istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353	»	200.000
Cap. n. 179. — Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni, ecc.	»	13.000.000
Cap. n. 181. — Spese occorse i premi di operosità e di rendimento, ecc., per la revisione generale degli estimi e del classamento dei terreni	»	1.000.000
Cap. n. 182. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 185. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 188. — Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'asse ecclesiastico, ecc.	»	2.000
Cap. n. 190. — Spese varie, ecc., per l'impianto, ecc., dell'anagrafe tributaria, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 191. — Premi di operosità e di rendimento al personale, per lavori inerenti all'impianto, ecc., dell'anagrafe tributaria, ecc.	»	500.000
Cap. n. 195. — Aggio agli esattori delle imposte, ecc.	»	15.000
Cap. n. 197. — Spese per il funzionamento delle Sezioni speciali delle commissioni provinciali delle imposte, ecc.	»	1.000.000
Totale	L.	1.005.051.500

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In generale:

Cap. n. 4. — Spese per telegrammi, ecc.	L.	4.000
Cap. n. 6. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	50.000
Cap. n. 7. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, ecc.	»	50.000
Cap. n. 8. — Spese per la Commissione		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 109. — Imposte, sovraimposte, ecc., a carico dello Stato	»	30.000
Cap. n. 110. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio	»	1.850.000
Cap. n. 111. — Stipendi ed assegni ai custodi ed ai guardiani di proprietà demaniali, ecc.	»	15.000
Cap. n. 114. — Spese e ricerche relative ai beni provenienti da donazioni, ecc., devoluti allo Stato, ecc.	»	32.000
Cap. n. 116. — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'attivo demanio e del demanio pubblico, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 117. — Spese di amministrazione e manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 118. — Restituzioni e rimborsi	»	30.000
Cap. n. 122. — Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi ed assegni fissi	»	50.000.000
Cap. n. 123. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette	»	2.500.000
Cap. n. 124. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 125. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di accertamento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 126. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte, ecc.	»	500.000
Cap. n. 127. — Compensi e spese per i ruoli suppletivi	»	1.000.000
Cap. n. 128. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di primo e seconda istanza, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 130. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di primo e secondo grado.	»	70.000
Cap. n. 132. — Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 133. — Spese d'indennità per la gestione delle esattorie vacanti, ecc.	»	40.000
Cap. n. 135. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione centrale	»	1.200.000
Cap. n. 136. — Fitto di locali per gli uffici esterni (Imposte)	»	800.000
Cap. n. 139. — Spese per lavori di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata, ecc.	»	250.000
Cap. n. 137. — Spese di canoni e di fitti, ecc.	»	50.000
Cap. n. 138. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali, ecc.	»	12.000
Cap. n. 141. — Restituzioni e rimborsi (Imposte)	»	40.000.000
Cap. n. 142. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 143. — Personale di ruolo degli uffici esterni delle dogane e delle imposte di fabbricazione. Stipendi ed assegni fissi	»	20.000.000
Nazionale » istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 393	»	5.000.000
Cap. n. 178 *bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale per i servizi connessi alla organizzazione ed all'esercizio della lotteria « Solidarietà Nazionale » istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 393	»	300.000
Cap. n. 179. — Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni, ecc.	»	13.000.000
Cap. n. 181. — Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento, ecc.) per la revisione generale degli estimi e del classamento dei terreni	»	1.000.000
Cap. n. 182. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc.	»	23.000.000
Cap. n. 184. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori, condomini, miglioramenti patrimoniali, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 189. — Spese occorrenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'asse ecclesiastico, ecc.	»	3.000
Cap. n. 190. — Spese varie, ecc., per l'impianto, ecc., dell'catasto tributario, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 191. — Premi di operosità e di rendimento al personale, per lavori inerenti all'impianto, ecc., dell'catasto tributario, ecc.	»	200.000
Cap. n. 196. — Acquisti esattori delle imposte, ecc.	»	15.000
Cap. n. 197. — Spese per il funzionamento delle Sezioni speciali delle commissioni provinciali delle imposte, ecc.	»	1.000.000
Totale	L.	166.063.500

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 4. — Spese per telegrammi, ecc.	L.	1.000
Cap. n. 6. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	50.000
Cap. n. 7. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, ecc.	»	50.000
Cap. n. 8. — Spese per la Commissione centrale per gli avvocati, ecc.	»	5.000
Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 10. — Sussidi al personale, ecc.	»	60.000
Cap. n. 11. — Sussidi ai impiegati invalidi, ecc.	»	10.000
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie, segreterie giudiziarie, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	1.500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 22. — Premi di operosità, ecc. ai magistrati, ecc.	L.	2.500.000
Cap. n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 25. — Contributo nelle spese d'ufficio, ecc.	»	80.000
Cap. n. 27. — Indennità fisse ai componenti il tribunale superiore delle acque, ecc.	»	20.000
Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc. al personale degli ufficiali giudiziari, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 32. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza, ecc.	»	500.000
Cap. n. 33. — Spese di giustizia, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 35. — Spese relative alle Commissioni, ecc., in materia d'iscrizione negli albi, ecc.	»	6.000
Cap. n. 40. — Spese per gli esami di abilitazione, ecc., di avvocato, ecc.	»	100.000
Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 46. — Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena — Stipendi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 47. — Stipendi, ecc. agli agenti di custodia, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc.	»	150.000
Cap. n. 49. — Indennità di rimboccamento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento, ecc.	»	200.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	»	250.000.000
Cap. n. 52. — Mantenimento e trasporto di minorenni, ecc.	»	10.500.000
Cap. n. 53. — Servizio delle industrie, ecc.	»	8.050.000
Cap. n. 56. — Spese di riparazione, ecc. degli edifici, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali, ecc.	»	150.000
Cap. n. 58. — Spese per l'acquisto e l'esercizio delle automobili, ecc.	»	125.000
Cap. n. 60. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia, ecc.	»	20.000
Cap. n. 61 *bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'esercizio di automezzi	»	200.000
Cap. n. 62. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia, ecc.	»	115.000
Totale	L.	569.055.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 25. — Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti, ecc.	L.	800.000
Cap. n. 30 *bis* — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo a favore, ecc. del disciolto Corpo di polizia dell'Africa Italiana	»	21.000.000
Totale	L.	21.800.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 17. — Personale ordinario	L.	25.500.000
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc.	»	35.000
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. - Stipendi, ecc. ed altre competenze di carattere generale	»	40.000.000
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi	»	600.000
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria e per trasporti e facchinaggi che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi, ecc.	»	750.000
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di rotabili e per trasporti e facchinaggi che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi, ecc.	»	650.000
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza sanitaria, ecc.	»	700.000
Cap. n. 25. — Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative, ecc.	»	5.000
Cap. n. 26. — Spese per stipendi, assegni, ecc., al personale insegnante nelle scuole elementari, ecc.	»	670.000.000
Cap. n. 28. — Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi, ecc.	»	30.000
Cap. n. 31. — Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole elementari	»	90.000
Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole elementari	»	17.000
Cap. n. 33. — Assegni di remunerazione al personale direttivo ed insegnante, ecc.	»	15.000
Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante	»	80.000
Cap. n. 36. — Rimborso del valore capitale dell'importo delle pensioni concesse agli insegnanti, ecc.	»	21.000
Cap. n. 37. — Vitalizio fisso agli insegnanti delle scuole elementari	»	8.000
Cap. n. 38. — Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e Corpi morali per l'arredamento di scuole, ecc.	»	70.000
Cap. n. 39. — Assegni, premi e sussidi agli asili e giardini d'infanzia, ecc.	»	60.000
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 43. — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola elementare, ecc.	»	100.000
Cap. n. 44. — Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero, ecc.	»	4.000
Cap. n. 45. — Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole elementari	»	4.000
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc.	»	300.000
Cap. n. 47. — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc.	»	35.000
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico, ecc.	»	600.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 53. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione, ecc.	»	220.000
Cap. n. 54. — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	5.000
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione	»	45.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 33. — Spese di giustizia, ecc. . . » 6.000.000

Cap. n. 35. — Spese relative alle Commissioni, ecc., in materia d'iscrizione negli albi, ecc. . . . . » 6.000

Cap. n. 40. — Spese per gli esami di abilitazione, ecc., di avvocato, ecc. . . . . » 101.000

Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 48. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena. — Stipendi, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 49. — Stipendi, ecc., agli agenti di custodia, ecc. . . . . » 60.000.000

Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza del sanitari, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 49. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 250.000.000

Cap. n. 53. — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc. . . . . » 16.500.000

Cap. n. 54. — Servizio delle industrie, ecc. » 8.000.000

Cap. n. 56. — Spese di riparazione, ecc., degli edifici, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali, ecc. » 150.000

Cap. n. 58. — Spese per l'acquisto e l'esercizio delle autovetture, ecc. . . . . » 125.000

Cap. n. 60. — Retribuzione ed assistenza di famiglia, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 61 *bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'esercizio di indennizzi . . . . » 200.000

Cap. n. 62. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia, ecc. . . . . » 115.000

Totale . . . L. 580.075.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 27. — Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti, ecc. . . L. 500.000

Cap. n. 30 *bis*. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo a favore del disciolto Corpo di polizia dell'Africa Italiana . » 21.000.000

Totale . . . L. 21.500.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di stato L. 100.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti benemeriti . » 1.000.000

Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi . . . . . » 500.000

Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento . » 150.000

Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti, e.e. e loro famiglie . . . » 150.000

Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie . . . . . » 200.000

Cap. n. 12. — Spese per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro . . . . » 20.000

Per il Regi provveditorati agli studi, ecc. » 250.000

Cap. n. 23. — Spese per indennità di rimborsi di servizio dei Regi provveditorati agli studi . . . . . » 450.000

Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. . . . » 700.000

Cap. n. 25. — Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative, ecc. . . . » 5.000

Cap. n. 26. — Spese per stipendi, assegni, ecc., al personale insegnante nelle scuole elementari, ecc. . . . . » 670.000.000

Cap. n. 28. — Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 31. — Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole elementari . . » 90.000

Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole elementari . » 17.000

Cap. n. 33. — Assegni di benemerenza al personale direttivo ed insegnante, ecc. . . » 15.000

Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante . . . . . » 80.000

Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesse agli insegnanti, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 37. — Visite mediche fiscali agli insegnanti delle scuole elementari . . . » 8.000

Cap. n. 39. — Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e Corpi morali per l'arredamento di scuole, ecc. . . » 70.000

Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 43. — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola elementare, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 44. — Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero, ecc. . . » 4.000

Cap. n. 45. — Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole elementari . . » 4.000

Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc. . . . » 280.000

Cap. n. 47. — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc. . . . . » 321.000

Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per fornire e riparazioni al materiale didattico, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc. . . . . » 70.000.000

Cap. n. 53. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione, ecc. . . . » 230.000

Cap. n. 54. — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc. . . . . » 3.000

Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione . . . . . » 3.000

Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . » 330.000

Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche, ecc. . . . . » 425.000

Cap. n. 59. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc. . . . . » 35.000

Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento, ecc. . . . . » 148.000

Cap. n. 61. — Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle scuole medie, ecc. . . . » 5.000

Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo. Retribuzioni, ecc. . . . » 70.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

Cap. n. 63. — Rimunerazione ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai 1000 alunni, ecc. . . . . L. 25.000

Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale . . . . . » 1.800.000

Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale . . . . . » 50.000

Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, per forniture e manutenzione di mobili, ecc. . . . . » 7.500

Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche, ecc. . . . » 600.000

Cap. n. 70. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale « G. Kirner » per l'assistenza ai professori, ecc. . . . » 30.000

Cap. n. 71. — Borse di studio da assegnare ad alunni insolventi, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 72. — Stipendi, ecc. agli insegnanti di educazione fisica . . . . . » 13.000.000

Cap. n. 73. — Sussidi e spese per l'educazione fisica e sussidi, ecc. . . . . » 4.000

Cap. n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 4.500.000

Cap. n. 75. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione . . . . » 300.000

Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di ufficio, ecc. . . . » 200.000

Cap. n. 78. — Sussidi e rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti, ecc. » 400.000

Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autorizzati per i sordomuti e per i ciechi, ecc. . » 1.750.000

Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole di Regi istituti tecnici agrari, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 85. — Stipendi, assegni, retribuzioni ed altre competenze di carattere generale al personale dei Regi istituti tecnici, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici, ecc. . » 45.000

Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 88. — Regi istituti tecnici, ecc. - Compensi ai segretari, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 89. — Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi . . . » 50.000

Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, ecc. . . . » 31.000.000

Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc. . . . . » 13.000.000

Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini . . . . . » 125.000

Cap. n. 95. — Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc. » 185.000

Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi speciali di avviamento professionale - Stipendi, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 100. — Spese per visite, ecc., da praticarsi, a cura dell'ufficiale sanitario, ecc. . . . . L. 10.000

Cap. n. 101. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (detrazione effettuata) . . . . . » 20.800.000

Cap. n. 102. — Sussidi e incoraggiamenti ad istituti universitari, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie Università, ecc. . . . . » 23.500.000

Cap. n. 111. — Spese per incoraggiamenti a carattere di carattere scientifico, ecc. . » 300.000

Cap. n. 114. *modificato la denominazione*. — Fondazioni, posti gratuiti, borse di studio, premi, medaglie, sussidi ed assegni per studi universitari e per il perfezionamento all'interno e all'estero. Viaggi all'interno ed all'estero in servizio dell'istruzione universitaria . . . . . » 10.050.801

Cap. n. 119. — Biblioteche governative e sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 120. — Biblioteche governative e sopraintendenze bibliografiche - Spese per ufficio, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 122. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio, ecc. . » 250.000

Cap. n. 123. — Assegni a biblioteche non governative, ecc. . . . . » 350.000

Cap. n. 127. — Assegni alle Accademie ed a corpi scientifici e letterari, ecc. . . . » 350.000

Cap. n. 132. — Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 133. — Retribuzioni, assegni fissi, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . » 200.000

Cap. n. 134. — Premi di operosità e di assiduità al personale non di ruolo, ecc. » 100.000

Cap. n. 135. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 70.000

Cap. n. 137. — Accademia di Belle Arti e Licei artistici - Conservatori di musica - Fitto e manutenzione di locali, ecc. . . . » 850.000

Cap. n. 139. — Regia accademia d'arte drammatica in Roma, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 140. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e manutenzione di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . . » 11.000.000

Cap. n. 142. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc. . . . » 200.000

Cap. n. 143. — Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, ecc. . . . . » 80.000

Cap. n. 144. — Borse di studio o sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 145. — Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 146. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 147. — Scavi - Lavori di scavo, di liberazione e di assicurazione degli edifici e monumenti scoperti, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 149. — Monumenti - Donazioni governative a monumenti, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 150. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . » 1.000.000

Cap. n. 158. — Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 161. — Custodia dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. . . . » 75.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per assegni e le biblioteche, ecc. . . . » 80.000
Cap. n. 70. — Contributo annuale dello Stato a favore dell'Istituto nazionale « G. Kirner » per l'assistenza ai professori, ecc. . . . » 30.000
Cap. n. 71. — Borse di studio da assegnare ai alunni meritevoli, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 72. — Stipendi, ecc. agli insegnanti di educazione fisica . . . . . » 13.600.000
Cap. n. 73. — Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi, ecc. . . . . » 4.000
Cap. n. 74. — Contribuzioni ed assegni ad istituti - Personale a ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 4.500.000
Cap. n. 75. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione . . . . » 300.000
Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di vitto, ecc. . . » 225.000
Cap. n. 78. — Sussidi e sussidi di spese di convitto ed altre per alunni di convitti, ecc. » 100.000
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autorizzati per i sordomuti e per i ciechi, ecc. » 1.700.000
Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 85. — Stipendi, assegni, retribuzioni ed altre competenze di carattere fisso dovute al personale di Regi istituti tecnici, ecc. » 10.000.000
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici, ecc. . » 45.000
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica . . . . . » 4.000.000
Cap. n. 88. — Regi istituti tecnici, ecc. - Compensi al segretario, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 89. — Spese, generali e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi . . . » 50.000
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, ecc. . . » 34.000.000
Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc. . . . . » 13.000.000
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini . . . . . » 125.000
Cap. n. 95. — Contributi dei comuni e delle province a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc. » 180.000
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi e assegni, ecc. . . . . » 70.000.000
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti, ecc. . . . . » 60.000
Cap. n. 101. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 103. — Mano e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . . » 700.000
Cap. n. 104. — Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale . . . . . » 450.000

all'interno e all'estero. Viaggi all'interno ed all'estero in servizio dell'Istituto centrale del restauro . . . . . » 10.050.800
Cap. n. 119. — Biblioteche governative e sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 120. — Biblioteche governative e sopraintendenze bibliografiche - Spese per ufficio, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 122. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio, ecc. . » 250.000
Cap. n. 123. — Assegni a biblioteche non governative, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 125. — Assegno alla Accademia di scienze, lettere e belle arti, ecc. . . . . » 350.000
Cap. n. 127. — Sopraintendenze alle antichità ed ai monumenti, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 128. — Retribuzioni, assegni fissi, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . » 800.000
Cap. n. 129. — Premi di operosità e di incoraggiamento al personale non di ruolo, ecc. » 100.000
Cap. n. 130. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 131. — Accademie di Belle Arti e licei artistici. Conservatori di musica. Fitto e manutenzione di locali, ecc. . . . . » 870.000
Cap. n. 139. — Regia accademia d'arte drammatica in Roma, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 140. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e manutenzione di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . . » 11.000.000
Cap. n. 142. — Arte contemporanea. Spese per acquisti di opere d'arte, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 143. — Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 144. — Borse di studio e sussidi da conferire ad alunni di condizione disagiata, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 145. — Sopraintendenze alle antichità ed ai monumenti, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 146. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 147. — Scavi - Lavori di scavo, di esplorazione e di assicurazione degli edifici e monumenti scoperti, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 149. — Monumenti - Donazioni governative a monumenti, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 150. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 151. — Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 152. — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. . . » 75.000
Cap. n. 162. — Retribuzione alle guardie custodi dei musei, ecc. . . . . » 80.000
Cap. n. 163. — Legge, sussidi, indennità, assicurazione di fabbrica, ecc., al personale subalterno, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 165. — Spese per fitti di locali di uffici e di cancelleria, ecc. . . . . » 400.000
Cap. n. 171. — Sussidi in caso di parto e di aborto alle insegnanti e alle impiegate non di ruolo, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 179. — Infortuni, ecc., per le ispezioni da compiersi dal personale, ecc. . . » 150.000
Cap. n. 180. — Somme da rimborsare all'Amministrazione della cassa depositi, ecc. » 65.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 182. — Posti gratuiti straordinari negli istituti di educazione . . . . . L. 20.000

Cap. n. 189-bis (di nuova istituzione). — Somma occorrente per completare i lavori e l'arredamento dell'edificio in Recanati, esonerato la continuazione dei locali occupati dalla Biblioteca di Giacomo Leopardi e ceduti allo Stato, con la biblioteca medesima, ai termini di legge . . . . . » 238.000

Cap. n. 198. — Assegnazione straordinaria per le spese relative alla protezione antiaerea, ecc. . . . . » 1.250.000

Cap. n. 199. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza, ecc. . . . . » 12.500.000

Cap. n. 200. — Spese per il trasporto ed il ricollocamento, ecc. . . . . » 2.000.000

Totale . . . . L. 1.170.127.500

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo, ecc. . . . . L. 30.000.000

Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza al Capo della polizia, ai Prefetti, ecc. » 4.500.000

Cap. n. 3. — Indennità di trasloco al personale civile . . . . . » 500.000

Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile - Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le quote di locazione e circolazione a favore del personale civile, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale proprio e a quello dell'altre Amministrazioni, ecc., presso l'Amministrazione e il Gabinetto . . . . . » 2.500.000

Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio o alle appartenenze all'Amministrazione dell'interno e rispettive famiglie, ecc. - Elargizioni alle famiglie dei funzionari, ecc., vittime del dovere . . . . . » 570.000

Cap. n. 9. — Fitti e pigioni . . . . . » 520.000

Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, telegrafi e stazioni radiotelegrafiche, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette per gli uffici di P. S., ecc. . . . . » 2.700.000

Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie . . . . » 13.000.000

Cap. n. 28. — Foglio degli annunzi legali provinciale - Spese di stampa, distribuzione e spedizione - Retribuzione agli amministratori » 250.000

Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . . » 3.200.000

Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri, ecc. - Spese di cura e di

Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. . L. 200.000

Cap. n. 44. — Contributi ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc., per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, ecc. . » 8.000.000

Cap. n. 45. — Sussidi per costruzione, estensione e arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma, ecc. . » 500.000

Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie e alle officine di prodotti chimici, ecc., e per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali, ecc. . . . » 60.000

Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc. . . . . » 310.000

Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 51. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc. - Contributi per le condotte veterinarie, ecc. - Contributo all'istituto internazionale del freddo in Parigi, ecc. » 700.000

Cap. n. 52. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri pericolanti, affetti da pellagra, di poliomielite anteriore acuta, a mezzo di appositi centri e reparti all'uopo istituiti - Sussidi e contributi, ecc. . . . » 300.000

Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe e assegni vari, ecc. » 170.000.000

Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di P. S. - Premio di arruolamento e di rafferma - Gratificazioni, ecc. . . . . » [illegible]0

Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di P. S. - Armamento - Vestiario, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di P. S. per scandali servizi di polizia urbana in genere - Premi agli stessi, ai carabinieri Reali, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 68. — Spese per trasferte di funzionari di P. S., all'Arma dei RR. CC., ai componenti il Corpo degli agenti di P. S., ecc. » 2.000.000

Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di P. S. - Spese di cura, ecc. . » 150.000

Cap. n. 71. — Spese di accasermamento dei corpi armati di polizia fuori della circoscrizione del comune di Roma, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 72. — Casermaggio pei RR. CC., per gli agenti di P. S. e per le scuole tecniche di polizia - Arredamento degli uffici e comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali, ecc. . » 25.000.000

Cap. n. 75. — Trasporti di carabinieri di scorta a veicoli postali, acquisti di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, ecc. . . . . » [illegible]0

Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 78. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 3.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Cap. n. 8. — Fitti e canoni	»
	Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc.	»
	Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, ecc.	»
	Cap. n. 12. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, telegrafi e stazioni radiotelegrafiche, ecc.	»
	Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette per gli uffici di P. S., ecc.	»
	Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie	»
	Cap. n. 28. — Foglio degli annunzi legali provinciali - Spese di stampa, distribuzione e gestione - Rettifiche agli annunzi stessi	»
	Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti pubblici di beneficenza, ecc.	»
	Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati coloniali, ecc. - Spese di cura e di ricovero di dementi all'estero, ecc.	»
	Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro, fatti ricoverare negli appositi stabilimenti, ecc.	»
	Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc.	»
	Cap. n. 38. — Cura e mantenimento dei malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali, ecc.	»
	Cap. n. 39. — Provvedimenti di profilassi contro la lebbra, ecc	»
	Cap. n. 40. — Sussidi ai Comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico tempestivo per il cancro e i tumori maligni in genere, ecc.	»
500.000	Cap. n. 42. — Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Sussidi, paghe e assegni vari, ecc.	»
2.500.000	Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di P. S. - Premi di arruolamento e di rafferma - Trasferte, ecc.	»
2.000.000	Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di P. S. - Armamento - Vestiario, ecc.	»
	Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di P. S. per eccezionali servizi di polizia attiva in genere - Premi agli stessi, ai carabinieri Reali, ecc.	»
250.000	Cap. n. 68. — Spese per trasferte di funzionari di P. S. all'Asmara del III CC., ai componenti il Corpo degli agenti di P. S., ecc.	»
320.000	Cap. n. 70. — Sussidi ed assegni alle famiglie degli agenti di P. S. - Spese di cura, ecc.	»
400.000	Cap. n. 71. — Spese di accasermamento dei reparti armati di polizia fuori della circoscrizione del comune di Roma, ecc.	»
900.000	Cap. n. 73. — Casermaggio pel III CC., per gli agenti di P. S. e per la scuola tecnica di polizia - Arredamento degli uffici e comandi di gruppi di legioni carabinieri Reali, ecc. . .	»
10.000	Cap. n. 75. — Trasporti di carabinieri di scorta a lettere postali, mobili di alloggio, borghesine e di lanterne, noleggio di autobus, ecc.	»
2.500.000	Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto	»
17.000.000	di militari per ragioni di sicurezza pubblica, ecc.	»
250.000	Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc.	»
3.200.000	Cap. n. 80. — Spese per i comandi di polizia ed ex confinati - Contributo pel funzionamento dei servizi pubblici delle sole Tremiti . . .	»
150.000	Cap. n. 81. — Spese per il servizio di investigazione politica	»
2.000.000	Cap. n. 95. — Rimborsi e indennità di trasferta al personale avventizio e giornaliero, avventizi al personale di custodia e di fatica, ecc. e indennità di buonuscita a quello licenziato, ecc.	»
40.000.000	Cap. n. 97. — Saldo di impegni di spese relative di esercizi finanziari anteriori . . .	»
4.000.000	Cap. n. 103. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	»
1.000.000	Cap. n. 108. — Sussidi straordinari alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi	»
200.000	Cap. n. 109. — Sussidi straordinari ai comuni bisognosi, ecc.	»

350.000	
110.000.000	
5.000.000	
4.000.000	
2.000.000	
150.000	
3.000.000	
25.000.000	
200.000	
2.000.000	
1.700.000	
5.000.000	
1.500.000	
90.000.000	
200.000.000	
250.000.000	
20.000.000	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 119. — Spesa per la erogazione ai contribuenti in capitale previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211, ecc. . . . . L. 110.000.000

Cap. n. 111. — Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per le spese sostenute dagli uffici postali incaricati del servizio relativo al pagamento dei soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari alle armi . . . . . » 235.000

Cap. n. 113. — Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali . . . . » 27.000.000

Cap. n. 115. — Spese straordinarie per i servizi di liquidazione della protezione antiaerea » 3.000.000

Cap. n. 116. — Spese per la liquidazione dei ricoveri antiaerei negli edifici di proprietà privata di alcune città del Regno di particolare importanza . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 121. — Indennità da corrispondersi ai disoccupati volontari, ecc. . . . . » 120.000.000

Cap. n. 123. — Spese relative all'incremento della produzione zootecnica e alla difesa sanitaria del bestiame, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 125. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 127. — Spese per l'impianto, ecc. di campi di concentramento . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 129. — Indennità straordinaria giornaliera di P. S. ai funzionari di P. S., ufficiali, sottufficiali e militari dei carabinieri Reali ed ufficiali, sottufficiali guardie di P. S. . » 3.500.000

Cap. n. 131. — Indennità speciale giornaliera di P. S., ecc. . . . . » 38.000.000

Cap. n. 136. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi e per i servizi tecnici in genere, ecc. . . . . » 13.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.368.550.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 114. — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche, ecc. . . . . L. 130.000.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 121-*ter*. — Spese inerenti alla prima formazione delle liste elettorali ed alla attrezzatura dei seggi elettorali.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 27.800.000

Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Salari, ecc. » 1.500.000

Cap. n. 5. — Salariati della viabilità statale - Retribuzioni, ecc. . . . . » 27.000.000

Cap. n. 7. — Genio civile - Personale di ruolo, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . . . » 1.400.000

Cap. n. 25. — Genio civile - Manutenzione, riparazione e adattamento di locali, ecc. . L. 2.600.000

Cap. n. 27. — Spese relative alla manutenzione, riparazione, ecc., degli automezzi, ecc. » 6.000.000

Cap. n. 75-VI. — Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni, ecc. (Provveditorato regionale di Firenze) . . . » 15.000.000

Cap. n. 75-VII. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 75-VIII. — Manutenzione, riparazione e illuminazione dei porti, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 75-IX. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . . . » 6.000.000

Cap. n. 75-X (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica «Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bologna»). — Manutenzione ordinaria di strade statali; indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concessi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade comprese entro gli abitati . » 60.000.000

Cap. n. 75-XI (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, spese per il servizio di piena e spese centrali . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 75-XII (di nuova istituzione). — Manutenzione, riparazione e illuminazione dei porti. Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti . . . . » 10.000.000

Cap. n. 75-XIII (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici. » 30.000.000

Cap. n. 82. — Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione - Retribuzioni, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 83. — Personale straordinario, ecc. - Retribuzioni, ecc. . . . . » 14.000.000

Cap. n. 84. — Personale assunto a contratto di lavoro, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . » 200.000

Cap. n. 85. — Personale straordinario, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 86. — Personale assunto a contratto di lavoro, ecc. - Premi di operosità, ecc. . » 1.000.000

Cap. n. 87. — Personale tecnico avventizio o giornaliero assunto per la ricostruzione di beni danneggiati dalla guerra: retribuzioni, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 88. — Incaricati provvisori, ecc. - Retribuzioni e paghe, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 89. — Assicurazioni sociali per il personale non di ruolo . . . . . » 500.000

Cap. n. 90. — Indennità di trasferta, ecc., al personale di ruolo, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 91. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 92. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, ecc. . . . . » 750.000

Cap. n. 94. — Spese per l'acquisto di autoveicoli, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 95. — Spese relative al noleggio, ecc., delle autovetture, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 96. — Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie . . . . . » 500.000

Cap. n. 98. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti . . . » 1.500.000

Cap. n. 103. — Spese per l'impianto e il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Vari gli stanziamenti di cui al Regio decreto-legge 6 maggio 1940, n. 404, convertito nella legge 4 giugno 1940, n. 762, per l'importo complessivo di lire 1.000.000.000 (un miliardo) in ragione di lire 200.000.000 (duecento milioni) per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1944-45 . . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 121. — Indennità da corrispondersi ai disoccupati volontari, ecc. . . . . » 120.000.000

Cap. n. 123. — Spese relative all'incremento della produzione zootecnica e alla difesa sanitaria del bestiame, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 124. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 127. — Spese per l'impianto ecc. di campi di concentramento . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 130. — Indennità straordinaria giornaliera di P. S. al funzionari di P. S., ufficiali, sottufficiali e militari dei carabinieri Reali, sottufficiali e militari del carabinieri Reali e ufficiali, sottufficiali guardie di P. S. . » 5.000.000

Cap. n. 131. — Indennità speciale giornaliera di P. S., ecc. . . . . » 38.000.000

Cap. n. 136. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi e per i servizi tecnici in genere, ecc. . . . . » 12.000.000

Totale degli aumenti . . . . L. 1.365.350.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 114. — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche, ecc. . . . . L. 130.000.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 121-*ter*. — Spese inerenti alla prima formazione delle liste elettorali ed alla tenuazione dei seggi elettorali.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Cap. n. 2 — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 37.660.000

Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. . . . . » 4.500.000

Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Salari, ecc. . » 4.500.000

Cap. n. 5. — Salariati della viabilità statale - Retribuzioni, ecc. . . . . » 23.000.000

Cap. n. 7. — Genio civile - Personale di ruolo, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 8. — Ufficiali idraulici - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 450.000

Cap. n. 9. — Incaricati stabili - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 10. — Salariati della viabilità statale - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali per il personale salariato, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 13. — Premi di operosità, ecc. . . » 1.500.000

Cap. n. 14. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc. » 600.000

Cap. n. 20. — Genio civile - Spese di ufficio » 2.450.000

Cap. n. 21. — Spese postali, telegrafiche, ecc. . . . . » 300.000

e concorsi per l'irrigazione dei pascoli e dei terreni di stazioni compresi entro gli abitati . » 60.000.000

Cap. n. 75-XI (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, spese per il servizio di piena e spese casuali . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 75-XII di nuova istituzione). — Manutenzione, riparazione e illuminazione dei porti. Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 75-XIII (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici. » 20.000.000

Cap. n. 82. — Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione - Retribuzioni, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 83. — Personale straordinario, ecc. - Retribuzioni, ecc. . . . . » 12.000.000

Cap. n. 84. — Personale assunto a contratto di lavoro, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . » 200.000

Cap. n. 85. — Personale straordinario, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 86. — Personale assunto a contratto di lavoro, ecc. - Premi di operosità, ecc. . » 1.000.000

Cap. n. 87. — Personale tecnico avventizio o giornaliero assunto per la ricostruzione di beni danneggiati dalla guerra: retribuzioni, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 88. — Incaricati provvisori, ecc. - Retribuzioni e paghe, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 89. — Assicurazioni sociali per il personale non di ruolo . . . . . » 500.000

Cap. n. 90. — Indennità di trasferta, ecc., al personale di ruolo, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 91. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 92. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, ecc. . . . . » 750.000

Cap. n. 93. — Spese per l'acquisto di automezzi, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 95. — Spese relative al noleggio, ecc., delle automobili, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 96. — Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie . . . . . » 500.000

Cap. n. 98. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti . . . » 1.500.000

Cap. n. 101. — Spese per l'impianto e il funzionamento, ecc. (Provveditorati regionali) » 3.000.000

Cap. n. 104. — Compensi al personale, ecc. » 500.000

Cap. n. 202-VIII. — Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione, ecc. (Provveditorato regionale di Firenze) . » 150.000.000

Cap. n. 202-IX — Spese per la ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali, ecc. . . » 100.000.000

Cap. n. 202-X (modificata la denominazione). — Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305) . . . . . » 80.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 202-XI (modificata la denominazione) — Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguano riparazioni inderogabili e urgenti e ricostruzioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305) . L. 15.000.000

Cap. n. 202-XIII. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc. . . . . » 50.000.000

Cap. n. 202-XIV (di nuova istituzione, sotto la nuova sovrabbrica « Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bologna »). — Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di beni dello Stato danneggiati o distrutti dalla guerra - Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1940, n. 938 e successive modificazioni e integrazioni) . . . . . » 450.000.000

Cap. n. 202-XV (di nuova istituzione). — Spese per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1950, n. 1543, art. 37) . . . . . » 250.000.000

Cap. n. 202-XVI (di nuova istituzione). — Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1950, n. 1543 e decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305) . . . . . » 200.000.000

Cap. n. 202-XVII (di nuova istituzione). — Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni inderogabili e urgenti e ricostruzioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305) . . . . . » 50.000.000

Cap. n. 202-XVIII (di nuova istituzione). — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare . *per memoria*

Cap. n. 202-XIX (di nuova istituzione). — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 18) . . . » 150.000.000

Cap. n. 223. — Annualità dovute alla Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze ed esclusione dei mutui, ecc., per i lavori di sistemazione edilizia della Regia Università di Firenze, ecc. . . . . » 85.000

Totale . . . L. 1.951.675.000

b) Modifiche di denominazione:

Le denominazioni dei capitoli numeri 1-a, 167, 175, 181, 187, 193, 199, 202-IV, 205 e 214 sono modificate come segue:

« Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1950, n. 1543 e decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305) »

Cap. n. 5. — Indennità di trasferta, ecc. al personale di ruolo, ecc. . . . . L. 300.000

Cap. n. 8. — Fitti e canoni . . . . . » 150.000

Cap. n. 9. — Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali . . . . . » 45.000

Cap. n. 10. — Spese di ufficio per gli Ispettorati compartimentali, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 11. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 14. — Spese telegrafiche, ecc. . . » 30.000

Cap. n. 16. — Spese per liti ed arbitraggi » 5.000

Cap. n. 18. — Indennità e diarie ai componenti di Commissioni, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie, ecc. . . » 300.000

Cap. n. 25. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse, ecc. . . . . » 35.000.000

Cap. n. 28. — Sovvenzioni alle tranvie extraurbane, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 30. — Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee per trasporto viaggiatori, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 31. — Personale non di ruolo - Retribuzioni, ecc. . . . . » 850.000

Cap. n. 34. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 120.000

Cap. n. 36. — Indennità di trasferta, ecc. per opere di carattere straordinario, ecc. » 150.000

Cap. n. 37. — Spese per l'acquisto di autoveicoli . . . . . » 150.000

Cap. n. 38. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. . . . . » 13.000.000

Cap. n. 40. — Premi di esercizio per autolinee esercitate con vetture a rimorchio . » 125.000

Cap. n. 44. — Provvidenze eccezionali per la ricostituzione dei pubblici servizi, ecc. » 50.000.000

Cap. n. 49. — Premi di operosità, ecc. . » 1.000.000

Cap. n. 50. — Sussidi al personale in servizio, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 51. — Spese di ufficio, manutenzione, riparazione, adattamento ed affitto locali, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 52. — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . . » 75.000

Cap. n. 53. — Spese per liti, ecc. . . . » 50.000

Totale . . . L. 104.320.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 28. — Spese per indagini tecniche riservate . . . . . L. 1.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc. . . . . L. 25.000.000

Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 2.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

Cap. n. 208 XV (di nuova istituzione). — Spese per la ricostituzione del beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1950, n. 1336, art. 27) . . . . . » 350.000.000

Cap. n. 208 XVI (di nuova istituzione). — Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1950, n. 1336 e decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305) . . . . . » 200.000.000

Cap. n. 208 XVII (di nuova istituzione). — Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti e ricostruzioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 350) . . . . . » 50.000.000

Cap. n. 208 XVIII (di nuova istituzione). — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare . *per memoria*

Cap. n. 208 XIX (di nuova istituzione). — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16) . . » 150.000.000

Cap. n. 209. — Annualità dovute alla Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze ad estinzione del mutuo, ecc., per i lavori di sistemazione edilizia della Regia Università di Firenze, ecc. . . . . » 85.400

Totale . . . L. 1.071.655.000

b) Modifiche di denominazioni:

Le denominazioni dei capitoli numeri 130, 169, 175, 181, 187, 197, 199, 202 IV, 205 e 212 sono modificate come segue:

« Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1950, n. 1336 e decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305) ».

Le denominazioni dei capitoli numeri 143, 170, 176, 182, 188, 191, 200, 202 V, 206 e 213 sono modificate come segue:

« Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti e ricostruzioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305) ».

MINISTERO DEI TRASPORTI

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 3. — Premi di operosità, ecc. . » 250.000

Cap. n. 4. — Sussidi al personale, ecc. . » 80.000

Cap. n. 23. — Personale non di ruolo - Retribuzioni, ecc. . . . . » 850.000

Cap. n. 24. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 35. — Indennità di trasferta, ecc., per opere di carattere straordinario, ecc. . » 120.000

Cap. n. 37. — Spese per l'acquisto di autoveicoli . . . . . » 170.000

Cap. n. 38. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. . . . . » 13.000.000

Cap. n. 40. — Premi di esercizio per autolinee esercitate con autobus a gassogeno . » 125.000

Cap. n. 44. — Provvidenze straordinarie per la ripresa dei pubblici servizi, ecc. . » 50.000.000

Cap. n. 49. — Premi di operosità, ecc. . » 1.000.000

Cap. n. 50. — Sussidi al personale in servizio, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 51. — Spese di ufficio, manutenzione, riparazione, adattamento ed affitto locali, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 52. — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . . » 75.000

Cap. n. 53. — Spese per litl, ecc. . . . » 50.000

Totale . . . L. 105.520.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 38. — Spese per indagini tecniche riservate . . . . . L. 1.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc. . . . . L. 25.000.000

Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 7.000.000

Cap. n. 4. — Indennità, ecc., per missioni, ecc., del personale, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 5. — Premio di operosità e rendimento, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc. . » 150.000

Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi . . » 2.000.000

Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie, ecc. . » 3.000.000

Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc. . . . » 250.000

Cap. n. 22. — Contributi e spese, ecc. intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario, ecc. . . . . » 130.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Cap. n. 23. — Ispettorie agrarie, acclimatazione di semi di piante erbacee e legnose, ecc.	L.	300.000	
Cap. n. 24. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 26. — Spese per il controllo della produzione e del commercio dei semi locali ed esteri, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 27. — Apicoltura, incoraggiamenti, ecc.	»	120.000	
Cap. n. 28. — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc.	»	150.000	
Cap. n. 29. — Spese per la distinzione dei metodi e dei processi delle piante, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 30. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali, ecc.	»	75.000	
Cap. n. 31. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc.	»	350.000	
Cap. n. 32. — Contributi e spese per i corsi ambulanti per contadini, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 33. — Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 34. — Studi sui fenomeni stagionali, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 35. — Spese per incoraggiare, promuovere, ecc. la produzione vorticola nazionale, ecc.	»	2.500.000	
Cap. n. 36. — Contributi per il funzionamento dei deposito cavalli stalloni, ecc.	»	3.000.000	
Cap. n. 37. — Spese e contributi per l'applicazione della tassa sulla carta, ecc.	»	350.000	
Cap. n. 38. — Spese per l'incoraggiamento alla silvicoltura e alle piccole industrie forestali, ecc.	»	3.000.000	
Cap. n. 39. — Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali, ecc.	»	80.000	
Cap. n. 40. — Stipendi e assegni fissi agli ufficiali, ecc., del Reale Corpo delle foreste, ecc.	»	31.000.000	
Cap. n. 41. — Indennità di trasferimento, di missione, ecc., ai ufficiali, ecc., del Reale Corpo delle foreste, ecc.	»	650.000	
Cap. n. 42. — Spese per vestiario ed equipaggiamento, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 43. — Spese per il funzionamento delle scuole del Real Corpo, ecc.	»	350.000	
Cap. n. 44. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 45. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale forestale civile, ecc.	»	2.000	
Cap. n. 46. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	250.000	
Cap. n. 47. — Sussidi al personale, ecc., in servizio del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	10.000	
Cap. n. 48. — Spese casuali ed imprevviste per i servizi del Real Corpo delle foreste	»	8.000	
Cap. n. 49. — Manutenzione delle opere costruite nei boschi demaniali	»	600.000	
Cap. n. 50. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 51. — Spese relative a studi e ricerche sperimentali, ecc., contro i parassiti delle piante da frutto, ecc.	»	125.000	
Cap. n. 52. — Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la conces-			
Cap. n. 53. — Concorso dello Stato nelle annue rate di mutui concessi a norma precedenti agli eventi di guerra, ecc.	L.	100.000	
Cap. n. 54. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi con per l'estinzione e la trasformazione dei debiti agrari onerosi, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 55. — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito comunale, ecc. di parte di agricoltori, ecc.	»	3.100.000	
Cap. n. 56. — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura, ecc.	»	16.000	
Cap. n. 57. — Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari, ecc.	»	267.000	
Cap. n. 58. — Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari, ecc.	»	206.000	
Cap. n. 59. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzioni di case coloniche, ecc.	»	75.000	
Cap. n. 60. — Acquisto di terreni e spese l'impianto ed ampliamento di vivai forestali	»	500.000	
Cap. n. 61. — Indennità temporanea mensile agli agenti del Real Corpo delle foreste	»	30.000	
Cap. n. 62. — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, ecc.	»	40.000	
Cap. n. 63. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	20.000.000	
Cap. n. 64. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ecc.	»	15.000.000	
Cap. n. 65. — Spese a pagamento differito relative ai lavori di bonifica di competenza statale, ecc.	»	5.500.000	
Cap. n. 66. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ecc.	»	5.000.000	
Cap. n. 67. — Stipendi, ecc., al personale addetto al servizio per l'approvvigionamento di prodotti legnosi, ecc.	»	750.000	
Cap. n. 68. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 69. — Premi di operosità e di rendimento al personale	»	125.000	
Cap. n. 70. — Spese per il funzionamento degli uffici	»	500.000	
Cap. n. 71. — Spese per l'acquisto diretto o requisizione del soprasuolo dei boschi, ecc.	»	8.000.000	
Totale . . .	L.	167.377.000	

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

In aumento:

Cap. n. 2. — Stipendi ed assegni vari, ecc., al personale dei ruoli provinciali	L.	6.200.000
Cap. n. 4. — Personale avventizio della Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni	»	1.000.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, ecc.	»	1.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

Cap. n. 1, ecc.	»	120.000
Cap. n. 2. — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc.	»	120.000
Cap. n. 3. — Spese per la disinfezione del terreno e dei prodotti delle piante, ecc.	»	500.000
Cap. n. 4. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali, ecc.	»	75.000
Cap. n. 5. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc.	»	350.000
Cap. n. 6. — Indennità e spese per i corsi temporanei per castrini, ecc.	»	500.000
Cap. n. 7. — Spese, sussidi e sussidi vari per istituti sperimentali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 8. — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc.	»	100.000
Cap. n. 9. — Spese per incoraggiare, migliorare, ecc., la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 10. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 11. — Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc.	»	250.000
Cap. n. 12. — Spese per l'incoraggiamento della silvicoltura e alle piccole industrie forestali, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 13. — Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali, ecc.	»	80.000
Cap. n. 14. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, ecc., del Regio Corpo delle foreste, ecc.	»	31.000.000
Cap. n. 15. — Indennità di trasferimento, di missione, ecc., ai ufficiali, ecc., del Regio Corpo delle foreste, ecc.	»	650.000
Cap. n. 16. — Spese per corredo ed equipaggiamento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle scuole del Real Corpo, ecc.	»	250.000
Cap. n. 18. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 19. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale forestale civile, ecc.	»	3.000
Cap. n. 20. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Real Corpo delle foreste ecc.	»	250.000
Cap. n. 21. — Stipendi al personale ecc. in servizio del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	30.000
Cap. n. 22. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale forestale civile, ecc.	»	3.000
Cap. n. 23. — Spese casuali ed impreviste per i servizi del Real Corpo delle foreste	»	100.000
Cap. n. 24. — Manutenzione delle opere compiute per bacini montani	»	600.000
Cap. n. 25. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 26. — Spese relative a studi e ricerche sperimentali, ecc., contro i parassiti delle piante da frutto, ecc.	»	125.000
Cap. n. 27. — Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per le concessioni ed i contratti delle terre incolte, ecc.	»	500.000
Cap. n. 28. — Contributi nelle spese per la disinfezione di stabilimenti, ecc.	»	25.000
Cap. n. 29. — Contributi nelle spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti, ecc.	»	50.000
Cap. n. 30. — Contributi e mutui alle stazioni sperimentali per la produzione animalizia e casearia, ecc.	»	500.000
Cap. n. 31. — Spese per promuovere e sussidiare l'incremento, ecc., della pesca, ecc.	»	500.000
Cap. n. 32. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 33. — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura, ecc.	»	16.000
Cap. n. 34. — Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari, ecc.	»	265.000
Cap. n. 35. — Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari ecc.	»	295.000
Cap. n. 36. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche, ecc.	»	25.000
Cap. n. 37. — Acquisto di terreni e spese l'impianto ed ampliamento di vivai forestali	»	500.000
Cap. n. 38. — Indennità temporanea mensile agli agenti del Real Corpo delle foreste	»	20.000
Cap. n. 39. — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, ecc.	»	30.000
Cap. n. 40. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 41. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 42. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 43. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 44. — Stipendi, ecc. al personale addetto al servizio per l'applicazione di provvedimenti legislativi, ecc.	»	250.000
Cap. n. 45. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 46. — Premi di operosità e di rendimento al personale	»	125.000
Cap. n. 47. — Spese per il funzionamento degli uffici	»	300.000
Cap. n. 48. — Spese per l'acquisto diretta a regolazione del sopraccarico dei boschi, ecc.	»	8.000.000
Totale . . .	L.	167.333.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

In aumento:

Cap. n. 2. — Stipendi ed assegni vari, ecc., al personale dei ruoli provinciali . . .	L.	6.200.000
Cap. n. 4. — Personale avventizio della Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni . . .	»	1.000.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, ecc. . . .	»	1.000.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni di acqua . . .	»	500.000
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie . . .	»	1.500.000
Cap. n. 23. — Premi di operosità, ecc., al personale del Corpo Reale delle miniere . . .	»	300.000
Cap. n. 27. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico, ecc. . . .	»	4.000.000
Cap. n. 32. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari, ecc. . . .	»	150.000
Cap. n. 37. — Compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere, ecc. . . .	»	50.000
Cap. n. 39. — Indennità al personale degli uffici metrici, ecc. . . .	»	200.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Cap. n. 42. — Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico, ecc. .	L.	100.000
Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	150.000
Cap. n. 47. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 48. — Indennità, assegni, rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 51. — Assegni di quiescenza. . .	»	15.000
Cap. n. 73. — Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti, ecc., sugli infortuni degli operai sul lavoro, ecc.	»	20.000
Cap. n. 76. — Stipendi ed assegni vari, ecc., al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro	»	2.000.000
Cap. n. 77. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 78. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 79. — Sussidi al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro, ecc. . .	»	50.000
Cap. n. 80. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato dell'industria e lavoro, ecc.	»	800.000
Cap. n. 81. — Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati, ecc. . .	»	90.000
Cap. n. 98. — Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, ecc.	»	300.000
Cap. n. 102. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 103. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	180.000
Totale . . .	L.	24.565.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 87. — Assegni ed indennità di missione agli addetti alla Segreteria particolare (Sottosegretariato stampa, spettacolo e turismo)	L.	5.000
Cap. n. 89. — Spese di rappresentanza .	»	5.000
Cap. n. 96. — Spese casuali	»	5.000
Cap. n. 98. — Manutenzioni, riparazioni ed adattamento di locali	»	80.000
Cap. n. 113. — Spese per la censura teatrale, ecc.	»	250.000
Cap. n. 115. — Quota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, ecc.	»	250.000
Cap. n. 118. — Spese per la propaganda .	»	100.000
Cap. n. 281-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la liquidazione delle pendenze dell'ex Ministero della cultura popolare	»	3.500.000
Cap. n. 283. — Indennità di rappresentanza,		115.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 30. — Contributo alle ferrovie dello Stato per le riduzioni concesse sui prezzo dei viaggi, ecc.	L.	337.500

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 38. — Spese per le indagini tecniche riservate	L.	1.781.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 149. — Sussidi per opere di dissodamento, ecc.	L.	15.000.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali, per l'esercizio finanziario 1945-46

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 11. — Rimborso da parte dello Stato della spesa per la fornitura gratuita del vestiario, ecc.	L.	300.000.000
Cap. n. 19-*bis* (di nuova istituzione). — Quote contravvenzionali spettanti al Fondo per la repressione del contrabbando sul Monopolio dei sali e dei tabacchi (art. 115 della legge 17 luglio 1942, n. 907)	»	50.000
Totale . . .	L.	300.050.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 22. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento, ecc.	L.	297.000.000
Cap. n. 23. — Investimento dei capitali disponibili, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 29-*bis* (di nuova istituzione). — Spese a carico del Fondo per la repressione del contrabbando sul Monopolio dei sale e dei ta-		50.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Cap. n. [illegible] — [illegible]		
ecc., al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro	»	2.000.000
Cap. n. 77. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 78. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 79. — Sussidi al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro, ecc. . . .	»	50.000
Cap. n. 80. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato dell'industria e lavoro, ecc.	»	800.000
Cap. n. 81. — Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati, ecc. . . .	»	90.000
Cap. n. 82. — Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, ecc.	»	300.000
Cap. n. 102. — Spese per il servizio della distribuzione e del consumo dei prodotti industriali, ecc.	»	1.230.000
Cap. n. 103. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	180.000
Totale . . .	L.	21.500.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 87. — Assegni ed indennità di missione agli addetti alla segreteria particolare (Sottosegretario stampa, spettacolo e turismo)	L.	5.000
Cap. n. 89. — Spese di rappresentanza .	»	3.000
Cap. n. 92. — Spese casuali	»	5.000
Cap. n. 96. — Manutenzioni, riparazioni ed adattamento di locali	»	80.000
Cap. n. 113. — Spese per la censura teatrale, ecc.	»	250.000
Cap. n. 115. — Quota del 6,17 per cento sui canoni di abbuonamento alle radioaudizioni, ecc.	»	350.000
Cap. n. 118. — Spese per la propaganda .	»	100.000
Cap. n. 285-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la liquidazione delle pendenze dell'ex Ministero della cultura popolare	»	3.904.500
Cap. n. 301. — Indennità di rappresentanza, ecc. (Alto Commissariato per la Sicilia) . .	»	111.000
Cap. n. 305. — Retribuzione ed assegni varî al personale avventizio, ecc.	»	710.000
Cap. n. 306. — Indennità di missione, ecc.	»	100.000
Totale . . .	L.	5.650.000

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 88. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale, ecc., all'Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera di Roma, ecc.	L.	1338.867

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 145. — Sussidi per opere di dissodamento, ecc.	L.	15.000.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1945-46

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 11. — Rimborso da parte dello Stato della spesa per la fornitura gratuita del vestiario, ecc.	L.	300.000.000
Cap. n. 19-*bis* (di nuova istituzione). — Quota contravvenzionali spettanti al Fondo per la repressione del contrabbando sul Monopolio del sale e dei tabacchi (art. 115 della legge 17 luglio 1942, n. 907)	»	50.000
Totale . . .	L.	300.050.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 22. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento, ecc.	L.	297.000.000
Cap. n. 23. — Investimento dei capitali disponibili, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 26-*bis* (di nuova istituzione). — Spese a carico del Fondo per la repressione del contrabbando sul Monopolio del sale e dei tabacchi (art. 115 della legge 17 luglio 1942, n. 907)	»	50.000
Totale . . .	L.	300.050.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 2. — Prodotti di beni stabili . .	L.	35.000
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali	»	900.000
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	165.000
Cap. n. 6. — Rendite e crediti di dubbia riscossione	»	3.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro, ecc. . . . . L. 55.420.000
Cap. n. 11. — Esazione e ricupero di capitali . . . . . » 250.000

Totale . . . L. 57.000.500

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Indennità pel Consiglio d'amministrazione e per Commissioni, ecc. . . . L. 50.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio, ecc. . . . » 215.000
Cap. n. 8. — Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo . . . . . » 100.000
Cap. n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 11. — Spese di lite e di coazione, ecc. » 10.000
Cap. n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 13. — Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri, ecc. . . . » 10.000
Cap. n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc. . » 200.000
Cap. n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di culto, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 16. — Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura, ecc. . . . » 100.000
Cap. n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse, ecc. . . . . » 260.000
Cap. n. 21. — Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza . . . . . » 70.500
Cap. n. 22. — Custodia e conservazione di boschi, ecc. . . . . » 4.500
Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci, ecc. . . . . » 55.000.000
Cap. n. 28. — Restituzione di rendite e di altre somme, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 29. — Spese per riparazioni ad edifici ex demaniali, ecc. . . . . » 75.000
Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . . » 117.000
Cap. n. 35. — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . . » 75.000
Cap. n. 36. — Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 40. — Uscita di capitali per estinzione di debiti, ecc. . . . . » 250.000

Totale degli aumenti . . . L. 57.163.500

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . . L. 163.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 3. — Prodotto di beni stabili . . L. 90.000
Cap. n. 5. — Canoni, annui, livelli, ecc. . » 25.000
Cap. n. 6. — Ricuperi e proventi diversi . » 25.000
Cap. n. 17. — Spesa del Fondo clero veneto, ecc. . . . . L. 400.000
Cap. n. 26. — Reinvestimento di capitali, ecc. . . . . » 100.000

Totale degli aumenti . . . L. 730.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero, ecc. . . . . L. 20.000
Cap. n. 25. — Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero, ecc. . . . . » 42.610

Totale delle diminuzioni . . . L. 62.610

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 28. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . L. 27.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 23 *bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'esercizio, la manutenzione e la riparazione di automezzi adibiti ai servizi postali e telegrafici . . . . . L. 35.000.000

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . . L. 25.120.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, assegnata di famiglia, caroviveri, ecc. . . . . L. 10.000.000
Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc. » 700.000
Cap. n. 3. — Indennità per missioni e per trasferimenti, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 5. — Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico, ecc. » 600.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale . . . » 100.000
Cap. n. 7. — Rimborsi da farsi all'Amministrazione PP. TT. ecc., per le pensioni ordinarie, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 9. — Indennità per servizio di notte . . . . . » 1.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 8. — Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo . . . . . » 100.000
Cap. n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 11. — Spese di lite e di coazione, ecc. » 10.000
Cap. n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 13. — Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri, ecc. . . . » 10.000
Cap. n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc. . » 200.000
Cap. n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di culto, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 16. — Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 21. — Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza . . . . . » 76.500
Cap. n. 22. — Custodia e conservazione di chiese, ecc. . . . . » 4.400
Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci, ecc. . . . . » 55.000.000
Cap. n. 28. — Restituzione di rendite e di altre somme, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 29. — Spese per riparazioni ad edifici ex demaniali, ecc. . . . . » 75.000
Cap. n. 31. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . . » 117.000
Cap. n. 35. — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . . » 75.000
Cap. n. 36. — Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 40. — Uscita di capitali per estinzione di debiti, ecc. . . . . » 240.000

Totale degli aumenti . . . L. 57.163.500

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 31. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . . L. 160.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili . . L. 20.400
Cap. n. 3. — Censi, canoni, livelli, ecc. . » 25.000
Cap. n. 4. — Ricuperi e proventi diversi . » 25.000
Cap. n. 6. — Entrate del Fondo clero veterano, ecc. . . . . » 420.000
Cap. n. 8. — Riunione di capitali . . . » 160.000

Totale . . . L. 650.400

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 6. — Imposte e tasse . . . . L. 30.000
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc. . . . . » 105.000
Cap. n. 9. — Censi, canoni, livelli, ecc. . » 15.000
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura » 14.000
Cap. n. 14. — Assegni fissi ed oneri diversi, ecc. . . . . » 71.000

Totale degli aumenti . . . L. 235.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 3. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . L. 35.600.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 83-bis (di nuova istituzione). — Spese per l'esercizio, la manutenzione e la riparazione di automezzi adibiti ai servizi postali e telegrafici . . . . . L. 25.600.000

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . . L. 33.120.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, caroviveri, ecc. . . . . L. 10.000.000
Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc. » 700.000
Cap. n. 3. — Indennità per missioni e per trasferimenti, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 550.000
Cap. n. 5. — Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico, ecc. » 600.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale . . . » 100.000
Cap. n. 7. — Rimborsi da farsi all'Amministrazione PP. TT. ecc., per le pensioni ordinarie, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 9. — Indennità per servizio di notte . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 10. — Retribuzione al personale distaccato, ecc. . . . . » 8.500.000
Cap. n. 14. — Spese di ufficio, spese di adattamento e di manutenzione, ecc. . . . » 1.250.000
Cap. n. 21. — Spese per fitto di locali, ecc. » 60.000
Cap. n. 22. — Spese di manutenzione ordinaria della rete telefonica, ecc. . . . . » 9.500.000

Totale . . . L. 35.120.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 615.

Modificazioni alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, sulla Cassa sottufficiali della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 2 giugno 1936, n. 1226, relativa alla istituzione di una Cassa sottufficiali della Regia marina;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 242;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 2 giugno 1936, n. 1226, è modificato nel senso che la Cassa sottufficiali della Regia marina ha sede presso il Ministero della marina.

Art. 2.

L'art. 2 della legge 2 giugno 1936, n. 1226, è modificato come segue:

« La Cassa sottufficiali è amministrata da un Consiglio presieduto dal direttore generale del C.R.E.M. e composto da due ufficiali e da un sottufficiale della Regia marina e da un funzionario del Ministero del tesoro.

Il controllo sulle operazioni e sui bilanci è affidato ad un Comitato di sindaci composto da un ufficiale e da un sottufficiale della Regia marina e da un funzionario del Ministero del tesoro.

I membri del Consiglio di amministrazione ed i componenti del Comitato sindacale sono nominati con decreto del Ministro per la marina di concerto col Ministro per il tesoro.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione ha sede ed ufici presso la Direzione generale del C.R.E.M. del Ministero della marina ».

Art. 3.

Nell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 2 giugno giorenni, quando il sottufficiale sia dichiarato inoperoso ai sensi della legge 8 luglio 1938, n. 1115, e successive modificazioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 113. — PESCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 616.

Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero della ricostruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 378, che istituisce il Ministero della ricostruzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero della ricostruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 108. — PESCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n. 812;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 2 giugno 1926, n. 1226, è modificato nel senso che la Cassa sottufficiali della Regia marina ha sede presso il Ministero della marina.

Art. 2.

L'art. 2 della legge 2 giugno 1926, n. 1226, è modificato come segue:

« La Cassa sottufficiali è amministrata da un Consiglio presieduto dal direttore generale del C.R.E.M. e composto da due ufficiali e da un sottufficiale della Regia marina e da un funzionario del Ministero del tesoro.

Il controllo sulle operazioni e sui bilanci è affidato ad un Comitato di sindaci composto da un ufficiale e da un sottufficiale della Regia marina e da un funzionario del Ministero del tesoro.

I membri del Consiglio di amministrazione ed i componenti del Comitato sindacale sono nominati con decreto del Ministro per la marina di concerto col Ministro per il tesoro.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione ha sede ed uffici presso la Direzione generale del C.R.E.M. del Ministero della marina ».

Art. 3.

Nell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 2 giugno 1926, n. 1226, è aggiunto il seguente periodo:

« La stessa pensione è corrisposta alla moglie ed ai figli minorenni, o, in mancanza, alle figlie nubili maggiorenni, quando il sottufficiale sia dichiarato irreperibile ai sensi della legge 8 luglio 1938, n. 1115, e successive modificazioni ».

Art. 4.

Nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 2 giugno 1926, n. 1226, è aggiunto il seguente periodo:

« Le stesse somme sono restituite alla moglie ed ai figli minorenni, o, in mancanza, alle figlie nubili mag-

Pareri — De Courten — Ricci

Visto, il guardasigilli: Tarchiani

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945

Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 123. — Persia

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 616.

Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero della ricostruzione.

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 378, che istituisce il Ministero della ricostruzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero della ricostruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

Parri — Ricci

Visto, il guardasigilli: Tarchiani

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1945

Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 108. — Persia

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. « La Cristallo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 779/18, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della S. A. « La Cristallo »;

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. « La Cristallo », commercio e rappresentanza articoli ceramica, vetreria e affini, con sede in Milano, via S. Sandri n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. « La Cristallo », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Bruno Giussano.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1523)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Ikonta », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 632/25, emanato dal Prefetto di Milano in via d'urgenza nei confronti della Società « Ikonta »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Ikonta » (importazione apparecchi ottici, con sede in Milano, corso Italia 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice « La Meccanoptica », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 630/23, emanato dal Prefetto di Milano, in via d'urgenza nei confronti della Società « La Meccanoptica »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice « La Meccanoptica » (importazione strumenti ottico-scientifici), con sede in Milano, corso Italia, 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice « La Meccanoptica », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Piero Valtolina.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1633)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice « A. Seitzinger & Tamini », con sede in Ornavasso, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sequestro;

Decreta:

La S. A. « Ia Cristallo », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Renno Giussano.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1523)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Ikonta », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 682 25, emanato dal Prefetto di Milano in via d'urgenza nei confronti della Società « Ikonta »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Ikonta » importazione apparecchi ottici, con sede in Milano, corso Italia 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Ikonta », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Piero Vallolina.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1572)

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice « La Meccanoptica », importazione strumenti ottico-ed affini, con sede in Milano, corso Italia, 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice « La Meccanoptica », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Piero Vallolina.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1633)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice « A. Seitzinger & Tamini », con sede in Omavasso, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice « A. Seitzinger & Tamini », esercente fabbricazione filiere di diamante e tungsteno, con sede in Omavasso (prov. di Novara), via Rimembranza n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice « A Seitzinger & Tamini », con sede in Omavasso, è sottoposta a se-

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

questro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Macchioni Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1945

(1576) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Aquila.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1945, col quale l'ing. Adelchi Marlani è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Aquila;

Vista la lettera 30 agosto u. s. con cui la Federazione italiana dei Consorzi agrari dà notizia delle dimissioni presentate dal predetto commissario;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Aquila;

Decreta:

L'avv. Antonio Borelli è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Aquila, in sostituzione dell'ing. Adelchi Marlani, dimissionario.

Roma, addì 12 settembre 1945

(1535) *Il Ministro*: Gullo

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Lucca ad aprire una propria dipendenza in Montecarlo (Lucca).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Lucca

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società per ferrovie vicinali, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti i Regi decreti-legge 15 giugno 1933, n. 859, e 19 maggio 1938, n. 1479, contenenti provvedimenti relativi all'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1941, col quale la Società per ferrovie vicinali fu posta in liquidazione speciale e fu nominato il Collegio dei commissari liquidatori;

Ritenuto che il commissario liquidatore dott. Francesco M. Magrini ha chiesto di essere esonerato dall'incarico conferitogli con decreto Ministeriale 17 luglio 1942;

Decreta:

Il dott. Sergio Ruggeri è nominato commissario liquidatore della Società per ferrovie vicinali, società per azioni, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Francesco M. Magrini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e produrrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 settembre 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1618)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione sui premi incassati nell'anno 1944.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

viziale di Aquila.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1945, col quale l'ing. Adelchi Mariani è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Aquila;

Vista la lettera 30 agosto u. s. con cui la Federazione italiana dei Consorzi agrari dà notizia delle dimissioni presentate dal predetto commissario;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Aquila;

Decreta:

L'avv. Antonio Borelli è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Aquila, in sostituzione dell'ing. Adelchi Mariani, dimissionario.

Roma, addì 12 settembre 1945

Il Ministro: GULLO

(1535)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Lucca ad aprire una propria dipendenza in Montecarlo (Lucca).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Montecarlo (Lucca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1569)

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1941, col quale la Società per ferrovie vicinali fu posta in liquidazione speciale e fu nominato il Collegio dei commissari liquidatori;

Ritenuto che il commissario liquidatore dott. Francesco M. Magrini ha chiesto di essere esonerato dall'incarico conferitogli con decreto Ministeriale 17 luglio 1942;

Decreta:

Il dott. Sergio Ruggeri è nominato commissario liquidatore della Società per ferrovie vicinali, società per azioni, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Francesco M. Magrini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e produrrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 settembre 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1616)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione sui premi incassati nell'anno 1944.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto Regio decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926 n. 519;

Decreta:

Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1944 dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle ha-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

prese nazionali all'estero che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e contro i danni e dalle imprese di capitalizzazione è stabilito:

a) nella misura del 0,50 per mille sui premi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita, per le capitalizzazioni e le assicurazioni contro i danni;

b) nella misura del 0,25 per mille sui premi assunti dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1585)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Norme relative all'approvvigionamento del vino a determinate categorie sociali.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, sulle attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Considerata la opportunità di adottare provvedimenti per assicurare a determinate categorie sociali l'approvvigionamento del vino;

Decreta:

Art. 1.

Per assicurare l'approvvigionamento del vino a determinate categorie sociali è data facoltà ai prefetti di adottare i seguenti provvedimenti, in conformità con le direttive stabilite dal Ministero dell'alimentazione:

a) fare obbligo a tutti coloro che, singolarmente o in società, detengono quantitativi di vino, anche se non completamente fermentato, eccedenti i 20 hl., di denunziare l'intera giacenza, alla data che sarà stabilita dal prefetto, alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio; nella denunzia debbono essere tenuti distinti i quantitativi di vino della decorsa campagna. La denunzia deve essere presentata anche se i quantitativi complessivamente detenuti da ciascuna azienda si trovino dislocati in magazzini o stabilimenti diversi;

b) fare obbligo a tutti i vinificatori di denunziare alla Sezione provinciale dell'alimentazione, alla data che sarà stabilita dal prefetto, i quantitativi di vino

d) nelle provincie importatrici, far denunziare alla Sezione provinciale dell'alimentazione i quantitativi di volta in volta importati e vincolarne determinate percentuali fino ad un massimo del 25 %, per integrare le disponibilità conseguenti col vincolo di cui al precedente punto *c*).

Art. 2.

Le categorie sociali di cui al precedente articolo e la misura dell'approvvigionamento del vino da assicurare in loro favore vengono stabilite dal prefetto, sulla base e nei limiti delle direttive del Ministero dell'alimentazione.

Art. 3.

Il vino vincolato deve essere ceduto ai prezzi stabiliti dal Comitato provinciale prezzi, in conformità con le istruzioni ad esso impartite.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto ed a quelle che saranno adottate dalla competente autorità in applicazione di esso sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1945

Il Ministro: MOLÈ

(1722)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Modificazioni al decreto Ministeriale 28 febbraio 1945 relativo alla convalida dei provvedimenti di licenziamento dei dipendenti dall'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
E COMMERCIO

Visto il decreto interministeriale n. 90214, del 28 febbraio 1945, con cui vengono convalidati i provvedimenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Norme relative all'approvvigionamento del vino a determinate categorie sociali.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, sulle attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Considerata la opportunità di adottare provvedimenti per assicurare a determinate categorie sociali l'approvvigionamento del vino;

Decreta:

Art. 1.

Per assicurare l'approvvigionamento del vino a determinate categorie sociali è data facoltà ai prefetti di adottare i seguenti provvedimenti, in conformità con le direttive stabilite dal Ministero dell'alimentazione:

a) fare obbligo a tutti coloro che, singolarmente o in società, detengono quantitativi di vino, anche se non completamente fermentato, eccedenti i 20 hl., di denunziare l'intera giacenza, alla data che sarà stabilita dal prefetto, alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio; nella denunzia debbono essere tenuti distinti i quantitativi di vino della decorsa campagna. La denunzia deve essere presentata anche se i quantitativi complessivamente detenuti da ciascuna azienda si trovino disfocati in magazzini o stabilimenti diversi;

b) fare obbligo a tutti i vinificatori di denunziare alla Sezione provinciale dell'alimentazione, alla data che sarà stabilita dal prefetto, i quantitativi di vino, anche se non completamente fermentato, prodotti successivamente alla data stabilita per la denunzia di cui al punto *a*). Vengono esclusi dalla denunzia i produttori di quantitativi di vino eccedenti i 20 hl., qualora non abbiano già goduto della esenzione dalla denunzia a norma del punto *a*);

c) vincolare una quota delle giacenze denunziate alla Sezione provinciale dell'alimentazione a norma del punto *a*) e della produzione che sarà ulteriormente conseguita, secondo il punto *b*), in misura non superiore al 25 % della quantità eccedente i limiti stabiliti dal prefetto a norma dei punti *a*) e *b*);

dal Comitato provinciale prezzi, in conformità delle istruzioni ad esso impartite.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto ed a quelle che saranno adottate dalla competente autorità in applicazione di esse sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1945

Il Ministro: MOLÈ

(1722)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Modificazioni al decreto Ministeriale 28 febbraio 1945 relativo alla convalida dei provvedimenti di licenziamento dei dipendenti dall'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto interministeriale n. 90214, del 28 febbraio 1945, con cui vengono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati dall'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), sotto l'impero del soppresso governo della repubblica sociale italiana, nei confronti dei dipendenti di detto ente;

Considerato che nella redazione del suddetto decreto Ministeriale si è incorso in due errori di scritturazione: il primo al punto *b*) delle premesse, in cui si menziona la data del 1° settembre 1943, anzichè quella del 1° dicembre 1943; il secondo al punto *b*) dell'art. 1, nel quale si è omesso quanto è detto al punto corrispondente delle premesse relativamente alla esuberanza del personale alle necessità di servizi in Roma;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

Art. 1.

Il punto *b*) delle premesse del decreto interministeriale n. 99241 viene così modificato:

« *b*) dal 1° dicembre 1943 «licenziamenti o dimissioni per non avere aderito all'invito di recarsi al Nord ed esuberante alle necessità dei servizi in Roma; ».

Art. 2.

Il comma *b*) dell'art. 1 del predetto decreto interministeriale viene così modificato:

« *b*) Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento per gli impiegati licenziati o dimissionari dal 1° dicembre 1943 per non avere aderito all'invito di recarsi nel Nord Italia ed esuberanti alle necessità dei servizi in Roma, spostando la data del licenziamento al 30 giugno 1944, salvo l'esame di ogni eventuale questione particolare in sede di ricorso; ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1945

Il Ministro per le finanze
SOLEMBRINO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1723)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del cessante governo della repubblica sociale italiana

licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la società predetta ha proceduto al licenziamento di dipendenti dei seguenti uffici, in numero di 1515 unità:

Roma:			
impiegati	n.	16	
salariati	»	3	
		—	n. 19
Milano:			
impiegati e salariati			» 42
Novara:			
impiegati e salariati			» 6
Livorno:			
impiegati	n.	113	
salariati	»	1035	
		—	» 1148
Totale dipendenti licenziati			n. 1515

Considerato, inoltre, che i suddetti provvedimenti di licenziamento furono determinati da apprezzamenti di esclusivo carattere aziendale, in quanto l'attività della società aveva subito notevole contrazione in dipendenza dei fatti di guerra (distruzioni, sabotaggi, requisizioni, esigue disponibilità di carburanti, ecc.);

Considerato che la situazione dell'azienda non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale se non nei limiti strettamente necessari, in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del cessante governo della repubblica sociale italiana dalla Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) nei confronti dei 1515 dipendenti dalle soprindicate sedi.

Art. 2.

Il presente decreto avrà applicazione di mano in mano che le singole provincie saranno restituite all'Amministrazione italiana da parte del Governo Militare Alleato.

Art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2.

Il comma 5) dell'art. 1 del predetto decreto interministeriale viene così modificato:

« *b*) Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento per gli impiegati licenziati o dimissionari dal 1° dicembre 1943 per non avere aderito all'invito di recarsi nel Nord Italia ed esonerati alle necessità dei servizi in Roma, spostando la data del licenziamento al 30 giugno 1944, salvo l'esame di ogni eventuale questione particolare in sede di ricorso; ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1945

Il Ministro per le finanze
SOLEMBRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1723)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che lo Stato ha una partecipazione azionaria nel capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto ente,

Milano:

impiegati e salariati . .		»	42
Novara:			
impiegati e salariati . .		»	6
Livorno:			
impiegati	n. 113		
salariati	» 1335		
		»	1448
Totale dipendenti licenziati . .		n.	1515

Considerato, inoltre, che i suddetti provvedimenti di licenziamento furono determinati da apprezzamenti di esclusivo carattere aziendale, in quanto l'attività della società aveva subito notevole contrazione in dipendenza dei fatti di guerra (distruzioni, sabotaggi, requisizioni, esigue disponibilità di carburanti, ecc.);

Considerato che la situazione dell'azienda non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale se non nei limiti strettamente necessari, in relazione alla sua attività;

Vista l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legislativo Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dalla Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) nei confronti dei 1515 dipendenti dalle sopraindicate sedi.

Art. 2.

Il presente decreto avrà applicazione di mano in mano che le singole provincie saranno restituite all'Amministrazione italiana da parte del Governo Militare Alleato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1945

Il Ministro per le finanze
SOLEMBRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1724)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 10
dal 16 al 31 maggio 1915

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio essatico				
Alessandria	Montegioco	B	1	1
Bari	Noicattaro	O	1	1
Cosenza	Rocca Imperiale	Cap	1	1
Foggia	Cagnano Varano	Cap	1	1
Lecce	Ugento	O	1	1
Nuoro	Villagrande Strisaili	O	2	1
Id.	Id.	C	1	1
Potenza	Calvello	B	1	
Salerno	Angri	B	1	
Id.	San Severino Bota	B		1
Sassari	Sassari	Cap	1	1
Teramo	Ghiosa	B	1	1
Vicenza	Thiene		2	12
Carbonchio sintomatico				
Catania	Biancavilla	B	1	1
Afta epizootica				
Avellino	Ariano Irpino	B	14	4
Bari	Acquaviva delle Fonti	B	1	3
Id.	Altamura	BO	1	13
Id.	Bari	BC		2
Id.	Canosa	O		2
Id.	Cassano delle Murge	OC		2
Id.	Gioia del Colle	BO		2
Id.	Polignano	BO		3
Id.	Sannicandro	BS		3
Id.	Spinazzola	B	7	3
Benevento	Paduli	B		1
Id.	S. Bartolomeo in Galdo	B		2
Id.	Castelfranco in Miscano	B		1
Id.	Montefalcone di Valfortore	B	1	
Id.	Castelpagano	B		2
Campobasso				

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica				
Cosenza	Cerchiara di Calabria	B	12	
Id.	Corigliano Calabro	B	15	2
Id.	Cropia	B	10	
Id.	Firmo	BS		5
Id.	Rossano	BO	23	
Id.	San Basile	B	10	
Id.	San Demetrio Corone	B		15
Id.	San Giovanni in Fiore	B	1	15
Id.	San Giorgio Albanese	B	1	15
Id.	San Lorenzo Bellizzi	B	1	15
Id.	San Pietro in Guarano	B	10	
Id.	Id.	Mak	5	33
Id.	Spezzano	B	1	3
Id.	Vaccarizzo Albanese	B	1	
Id.	Longobucco	B	1	1
Id.	Mirano Calabro	B	1	
Id.	Rende	B	10	
Id.	Rose	B D S	28	10
		Cro		
Foggia	Cerignola	B	11	1
Id.	San Severo	O Cap	5	1
		B		
Id.	Orta Nova	B O S	9	4
Id.	Foggia	B S	20	5
		Bul.		
Id.	Lucera	B S	9	
Id.	Manfredonia	B	8	
Id.	Rovino	B	1	
Id.	Monte Sant'Angelo	O Cap	3	7
		S B		
Id.	Torremaggiore	B	4	1
Id.	San Giovanni Rotondo	B	3	
Id.	Ostuni	B	1	1
Id.	Cele San Vito	B		1
Id.	Fasano	B		1
Id.	Ostuni	B		3
Id.	Martina	B		1
Id.	Ascoli Satriano	B		1
Id.	Trinitapoli	B		1
Id.	Troia	S B		6
Grosseto	Guardino	O	20	20
L'Aquila	Carsoli	B	1	
Id.	Montereale	O		1
Id.	Scoppito	B		1
Littoria	Littoria	B		1
Id.	Aprilia	B		1
Matera	Matera	B	1	4
Napoli	Vico Equense	B		1
Id.	Napoli	B O		6
Nuoro	Aritzo	BO		6
Id.	Belvi	B		3
Id.	Meana			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infesti: Rimasti dalla campagna precedente	Numero delle stalle o pascoli infesti: Nuovi denunziati
Carbonchio emafico				
Alessandria	Montegioco	B		1
Bari	Noicattaro	O		1
Cosenza	Rocca Imperiale	Cap		1
Foggia	Cagnano Varano	Cap		1
Lecce	Ugento	O		2
Nuoro	Villagrande Strisaili	O		1
Id.	Id.	C		1
Potenza	Calvello	B	1	
Salerno	Angri	B	1	
Id.	San Severino Rota	B		1
Sassari	Sassari	Cap		1
Udine	Gemona	B		1
Vicenza	Thiene	B		1
			2	12
Carbonchio sintomatico				
Catania	Bronte	B	—	1
Afta epizootica				
Avellino	Ariano Irpino	B	14	4
Bari	Acquaviva delle Fonti	B	1	
Id.	Altamura	BO	1	13
Id.	Bari	BO		2
Id.	Canosa	O		2
Id.	Cassano delle Murge	OC		2
Id.	Gioia del Colle	BO		3
Id.	Polignano	BO		2
Id.	Sacterama	BS		1
Id.	Spice	B		1
Benevento	Paduli	B	7	
Id.	S. Bartolomeo in Galdo	B		1
Id.	Castelfranco in Miscano	B		1
Id.	Montefalcone di Val Fortore	B		1
Id.	Castropignano	B		2
Campobasso	Ferrello	B		2
Id.	Roccamandolfi	B		1
Id.	Frosolone	B		1
Id.	San Massimo	B		1
Id.	Sessano	B		1
Id.	Acquaformosa	E		1
Cosenza	Acri	B		10
Id.	Belsito	O		2
Id.	Id.	S		3
Id.	Id.	B		1
Id.	Calopezzati	B	10	
Id.	Calvesto	B	2	
Id.	Cassano Jonico	O	5	
Id.	Id.	B	6	
Id.	Castrovillari	B		4
Cosenza	Cerchiara di Calabria	B	12	
Id.	Cerisano Calabro	B	15	2
Id.	Crosia	B	10	
Id.	Firmo	BS		5
Id.	Rossano	BO	57	
Id.	San Basile	B	10	
Id.	San Demetrio Corone	B		28
Id.	San Giovanni in Fiore	B		10
Id.	San Giorgio Albanese	B		9
Id.	San Lorenzo Bellizzi	B		15
Id.	San Piero in Guarano	B	10	
Id.	Id.	Bas	5	
Id.	Spezzano	B		2
Id.	Vaccarizzo Albanese	B		3
Id.	Longobucco	B	1	
Id.	Mormanno Calabro	B		9
Id.	Rende	B	10	
Id.	Rose	B S	28	10
Foggia	Carlgnola	Cap	11	1
Id.	San Severo	B Cap	5	1
Id.	Orta Nova	B S	9	4
Id.	Poggia	B S	20	5
Id.	Lucera	Bal.	9	—
Id.	Manfredonia	B S	8	—
Id.	Rovino	B	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	B	3	7
Id.	Torremaggiore	S G	4	1
Id.	San Giovanni Rotondo	B	3	1
Id.	Orsara	B	1	4
Id.	Celle San Vito	B	1	1
Id.	Faeto	B		1
Id.	Roseto	B		3
Id.	Alfedena	B		1
Id.	Ascoli Satriano	B		1
Id.	Tripalda	B		1
Id.	Troia	S B		6
Frosinone	Guarcino	O	20	20
L'Aquila	Cansoli	B	1	
Id.	Montereale	O		1
Id.	Scoppito	B		1
Littoria	Littoria	B		1
Id.	Aprilia	B		4
Matera	Matera	B	1	1
Napoli	Vico Equense	B		4
Id.	Napoli	B		6
Nuoro	Arbizo	BO		3
Id.	Belvi	BO		40
Id.	Bolotana	B		12
Id.	Borore	S S		6
Id.	Bosa	B	1	15
Id.	Cagliari	B S		29
Id.	Escalaplano	B S		25
Id.	Fonni	B S C		16
Id.	Gavoi	O		29
Id.	Gergei	B S		35
Id.	Ilgoli di Gallelli	B S S		6
Id.	Isili	B S S		25
Id.	Lanusei	B		16
Id.	Mamoiada	B		15
Id.	Maconner	B O S		
Id.	Nuoro	B O S		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla precedente denuncia	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunciati
	Segue: Afta epizootica			
Nuoro	Ozieri	BO		1
Id.	Orani	B		3
Id.	Id.	B		1
Id.	Orgosolo	BO		4
Id.	Orosei	B		4
Id.	Seunariolo	B		10
Id.	Sorri	B		3
Id.	Siniscola	B		1
Id.	Tiesumaghes	B		1
Id.	Id.	O		1
Id.	Villagrande Strisaili	BO		1
Id.	Aiella	B		1
Potenza	Calvello	B		1
Id.	Lagonegro	B		1
Id.	Lauria	B		2
Id.	Lavello	B		1
Id.	Ripacandida	B		1
Id.	Rionero in Vulture	B		1
Id.	Pescorocchiano	B		1
Rieti	Fiamignano	B		1
Id.	Id.	B		1
Id.	Posta	B		1
Id.	Castel Sant'Angelo	B		1
Roma	Allumo	B		1
Id.	Artena	B		1
Id.	Castel Madama	B		1
Id.	Guidonia	B		1
Id.	Lanuvio	B		1
Id.	Id.	B		1
Id.	Mandela	B		1
Id.	Nettuno	BO	4	1
Id.	Poli	B	4	1
Id.	Pomezia	B	2	1
Id.	Roma	B	12	2
Id.	Gallicano	B	1	1
Id.	San Gregorio	B	1	1
Id.	Tivoli	B	1	1
Id.	Torrignano Romano	B	1	1
Id.	Velletri	B	1	1
Id.	Vicovaro	B	1	1
Id.	Sant'Arsenio	B	1	1
Salerno	Corleto	B	1	1
Id.	Ricigliano	B	1	1
Sassari	Alghero	B	2	1
Id.	Azzanadema	B	1	1
Id.	Benari	B	9	1
Id.	Calangianus	B	1	1
Id.	Chiaramonti	B	1	1
Id.	Florinas	B	1	1
Id.	Luras	B	1	1
Id.	Nulvi	B	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla precedente denuncia	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunciati
	Malocchio dei suini			
Alessandria	Alessandria	Z	3	1
Ancona	Chiaravalle	Z	1	3
Id.	Osimo	Z		1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Z	1	4
Id.	Montesampietrangeli	Z		4
Id.	Sant'Egidio a Mare	Z	6	
Avellino	Gesualdo	Z	10	
Id.	Frigento	Z	3	1
Id.	Sturno	Z	1	
Belluno	Belluno	Z	1	1
Belluno	Bernadia	Z	1	
Matera	Grassano	Z	1	1
Id.	Matera	Z	5	1
Id.	San Mauro Forte	Z	1	1
Id.	San Giorgio Lucano	Z	1	1
Id.	Tursi	Z	1	1
Pistoia	Corleto Perticara	Z	1	1
Potenza	Sarconi	Z	1	1
Ragusa	Adria	Z	1	1
Rovigo	Vrecenta	Z	1	1
Id.	Sanza	Z	1	1
Salerno	Castellabate S.	Z	1	1
Id.	Sec Cilento	Z	1	1
Id.	Campli	Z	1	1
Teramo	Monsellino	Z	1	1
Id.	Pineto	Z	1	1
Id.	Teramo	Z	1	1
Id.	Silvi	Z	1	1
Terni	Acquasparta	Z	1	1
Id.	Ferentillo	Z	1	1
Treviso	Farfanelle	Z	1	1
Id.	Maser	Z	1	1
Id.	Preganziol	Z	1	1
Id.	Vittorio Veneto	Z	1	1
			39	23
	Peste e setticemia dei suini			
Alessandria	Garole	Z	1	4
Ancona	Ancona	Z	5	1
Id.	Montemarciano	Z	1	2
Id.	Senigallia	Z	1	1
Id.	Ancona	Z	1	1
Id.	Polignano	Z	1	4
Ascoli Piceno	Acquasanta	Z	1	
Id.	Ascoli Piceno	Z	1	
Id.	Carassai	Z	1	
Id.	Comunanza	Z	1	
Id.	Poligniano	Z	1	
Id.	Monsampolo del Tronto	Z	1	
Id.	Pedaso	Z	1	
Id.	Porto San Giorgio	Z	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla precedente quindicina	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Peste e polmonite dei suini				
Cosenza	Albidona	S	4	3
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	5	1
Firenze	Rufina	S		1
Foggia	Monteleone di Puglia	S	4	1
Id.	Chieuti	S	1	
Id.	Motta Montecorvino	S	1	
Id.	San Severo	S		3
Id.	San Marco in Lamis	S	1	
L'Aquila	L'Aquila	S		3
Id.	Capitignano	S	1	
Id.	Campotosto	S	1	
Id.	Montereale	S		2
Id.	Sulmona	S	1	
Id.	Scoppito	S	1	
Id.	Tornimparte	S		1
Napoli	Boscoreale	S	1	
Id.	Palma Campania	S	1	
Id.	Pimonte	S	6	
Id.	Nola	S	1	
Id.	Liveri	S	2	
Nuoro	Onanì	S	1	
Pesaro Urbino	Pergola	S	2	
Id.	Pesaro	S	1	
Pistoia	San Marcello Pistoiese	S	3	
Id.	Lamporecchio	S	2	
Rieti	Rieti	S	2	
Id.	Petrella Salto	S	1	
Roma	Cerveteri	S		1
Id.	Roma	S	1	
Rovigo	Adria	S		1
Terni	Montegabbione	S	1	
Id.	Monteleone d'Orvieto	S	1	
Id.	Terni	S		1
Varese	Leggiuno	S	1	
			104	90
Morra				
Benevento	San Bartolomeo in Galdo	E		1
Foggia	Cerignola	E	1	
			1	2
Partino e pleuropneumonia				
Bari	Altamura	E	1	
Id.	Canosa di Puglia	E	1	
Id.	Gravina	E	1	
Id.	Putignano	E	1	
Id.	Santeramo	E	1	
Id.	Triggiano	E	1	
Caltanissetta	Vallelunga	E	1	
Id.	Sutera	E	1	
Id.	Milocca	E	1	
Id.	Resuttano	E	1	

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla precedente quindicina	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Farcino cisticercico				
Napoli	Aversa	E	1	
Id.	Frattaminore	E	1	
Id.	Marcianise	E	1	
Id.	Arienzo San Felice	E	1	
Id.	Afragola	E	1	
Ragusa	Vittoria	E	1	
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	
Roma	San Vito Romano	E	1	
Salerno	Serre	E	1	
Id.	Campagna	E	1	
Sassari	Semori	E	1	
Siracusa	Cassibile	E	1	
Id.	Siracusa	E	1	
Id.	Solarino	E	1	
Trapani	Marsala	E	1	
Id.	Santa Ninfa	E	1	
Id.	Camporeale	E	1	
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	
Rabbia				
Ascoli Piceno	Acquasanta	Can	1	
Id.	Altidona	Can	1	
Id.	Ascoli Piceno	Can	1	
Catania	Catania	Can	1	
Firenze	Fiesole	Can	1	
Id.	Firenze	Can	1	
Id.	Rignano	Can	1	
Foggia	San Marco in Lamis	C	1	
Id.	Monte Sant'Angelo	E	1	
Id.	Castelnuovo Monteforte	C	1	
Matera	Irsina	C	1	
Id.	Pomarico	C	1	
Pesaro Urbino	Pergola	C	1	
Reggio Calabria	Sant'Agata di Mondobello	C	1	
Salerno	Montecorvino Rovella	C	1	
Taranto	Taranto	C	1	
Terni	Terni	C	1	
			21	20
Rogna				
Alessandria	Tortona	E	1	
Ancona	Fabriano	E	3	
Ascoli Piceno	Acquasanta	E	4	
Id.	Arquata del Tronto	E	2	
Avellino	Aquilonia	E	3	
Id.	Calitri	E	2	
Id.	Caposele	E	4	
Bari	Altamura	E	1	
Id.	Gioia del Colle	E	2	
Id.	Gravina di Puglia	E	3	
Id.	Grumo	E	2	
Id.	Noci	E	1	
Id.	Ruvo di Puglia	E	2	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cosenza	Altomonte	S	4		3
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	5		—
Firenze	Rufina	S	—		1
Foggia	Monteleone di Puglia	S	4		4
Id.	Chieuti	S	1		1
Id.	Motta Montecorvino	S	1		—
Id.	San Severo	S	1		—
Id.	San Marco in Lamis	S	—		3
L'Aquila	L'Aquila	S	—		3
Id.	Capitignano	S	—		3
Id.	Campotosto	S	—		3
Id.	Montereale	S	—		2
Id.	Sulmona	S	1		—
Id.	Scoppito	S	1		—
Id.	Tornimparte	S	1		—
Napoli	Ercolanolina	S	—		6
Id.	Palma Campania	S	—		1
Id.	Pomigliano	S	—		1
Id.	Nola	S	—		2
Id.	Ercolano	S	—		1
Nuoro	Orani	S	—		1
Pesaro Urbino	Pergola	S	—		2
Id.	Pesaro	S	—		1
Pistoia	San Marcello Pistoiese	S	—		3
Id.	Empolecchio	S	—		2
Rieti	Rieti	S	—		2
Id.	Petrella Salto	S	—		1
Roma	Cerveteri	S	1		—
Id.	Roma	S	8		—
Rovigo	Adria	S	—		1
Terni	Montegabbione	S	1		—
Id.	Monteleone d'Orvieto	S	—		1
Id.	Terni	S	—		2
Varese	Leggiuno	S	—		3
			104		90

Marca

Benevento	San Bartolomeo in Galdo	E	—		1
Foggia	Casalnuovo	E	—		2
			—		3

Tavoliere e Ofantocello

Bari	Altamura	E	1		—
Id.	Canosa di Puglia	E	1		—
Id.	Gravina	E	1		—
Id.	Putignano	E	1		—
Id.	Sannicandro	E	1		—
Id.	Triggiano	E	1		—
Catanzaro	Vallelonga	E	1		—
Id.	Sersera	E	1		—
Id.	Milocca	E	1		—
Catania	Bronte	E	1		—
Id.	Catania	E	5		—
Id.	Militello in Val di Catania	E	2		—
Id.	Misterbianco	E	3		—
Id.	Nicolosi	E	1		—
Id.	Trecastagni	E	1		—
Catanzaro	Cutro	E	2		—
L'Aquila	Sulmona	E	1		—
Lecce	Campi Salentina	E	1		—
Messina	San Fratello	E	—		1
Napoli	Palma Campania	E	—		1
Id.	Napoli	E	—		6
Id.	Arzano	E	1		—
Id.	Pozzuoli	E	1		—
Napoli	Aversa	E	1		—
Id.	Frattamaggiore	E	1		—
Id.	Marcianise	E	2		—
Id.	Arienzo San Felice	E	1		—
Id.	Arnagola	E	1		—
Ragusa	Vittoria	E	1		—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1		—
Roma	San Vito Romano	E	1		—
Salerno	Serre	E	1		1
Id.	Campagna	E	—		1
Sassari	Semori	E	—		1
Siracusa	Carlentini	E	2		—
Id.	Siracusa	E	3		—
Id.	Solarino	E	1		—
Trapani	Marsala	E	10		—
Id.	Santa Ninfa	E	—		1
Id.	Campobello	E	3		—
Id.	Castellammare del Golfo	E	2		—
			42		10

Babbia

Ascoli Piceno	Acquasanta	Can	—		2
Id.	Arquata	Can	—		1
Id.	Ascoli Piceno	Can	—		1
Catania	Catania	Can	—		1
Firenze	Firenze	Can	—		1
Id.	Firenze	Can	—		1
Id.	Rignano	Can	—		1
Foggia	San Marco in Lamis	C	—		3
Id.	Monte Sant'Angelo	C	—		1
Id.	Castelnuovo Monterotaro	C	—		1
Matera	Irsina	C	—		1
Id.	Pomarico	C	—		1
Pesaro Urbino	Pergola	C	—		1
Reggio Calabria	Saline di Montebello	C	—		1
Salerno	Montecorvino Rovella	C	—		1
Taranto	Taranto	C	—		1
Terni	Terni	C	—		1
			—		20

Bogna

Alessandria	Tortona	E	1		—
Ancona	Fabriano	C	—		1
Ascoli Piceno	Acquasanta	C	—		9
Id.	Arquata del Tronto	C	—		4
Avellino	Aquilonia	C	—		5
Id.	Calitri	C	—		24
Id.	Caposele	C	—		3
Bari	Altamura	C	—		12
Id.	Cisla del Colle	C	—		1
Id.	Gravina di Puglia	C	—		4
Id.	Grumo	C	—		2
Id.	Noci	C	—		1
Benevento	Cerreto Sannita	C	—		5
Id.	Castelfranco in Miscano	C	—		11
Id.	Montefalcone di Valfortore	C	—		4
Campobasso	Guglionesi	C	1		—
Id.	Petacciato	C	—		1
Id.	Termoli	C	1		—
Id.	Reluonde del Sannio	C	—		7
Id.	Pietrabbondante	C	—		4
Id.	Campobasso	C	1		—
Id.	Agnone	C	4		—
Catanzaro	Casino	C	—		1
Id.	Cirò	C	1		—
Id.	Crotone	C	2		—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Regno				
Catanzaro	Catrio	0	1	1
id.	Girifalco	0		
id.	Petilia Policastro	0		
id.	Sersanetta	0		
id.	Sersale	0		
Chieti	Monteferodomo	0	1	
id.	Roio	0	1	
id.	Vasto	0		
Cosenza	Belsito	0		
id.	Cassano Ionico	0	1	
id.	Corigliano Calabro	0		
id.	Roggiano Gravina	0	15	15
id.	Rossano	0		
id.	San Giorgio Albanese	0		
id.	San Marco Argentano	0		
id.	Rignano Garganico	0		
Foggia	Cibeoli	0		
id.	Orta Nova	0		
id.	Monte Sant'Angelo	0	1	1
id.	Troia	0	40	15
id.	Gaeta	0	1	
Frosinone	L'Aquila	0	1	
L'Aquila	Acciano	0	1	
id.	Avelli	0	1	
id.	Avezzano	0	1	
id.	Barete	0	1	
id.	Bisegna	0	1	
id.	Cagnano Amiterno	0	1	
id.	Calascio	0	1	
id.	Capestrano	0	1	
id.	Carapelle	0	1	
id.	Carapelle	0	1	
id.	Carsoli	0	1	
id.	Castel di Ieri	0	1	
id.	Castellafiume	0	1	
id.	Castelvecchio Calvisio	0	1	
id.	Castelvecchio Subequo	0	1	
id.	Cerchio	0	1	
id.	Ciccilo	0	1	
id.	Collarmele	0	1	
id.	Collelongo	0	1	
id.	Corfinio	0	1	
id.	Fagnano Alto	0	1	
id.	Fontecchio	0	1	
id.	Goriano Sicoli	0	1	
id.	Molina	0	1	
id.	Montereale	0	1	
id.	Navelli	0	1	
id.	Ocre	0	1	
id.	Ofena	0	1	

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Regno				
L'Aquila	Santa Maria	0	1	1
id.	Scoppito	0	1	1
id.	Scurcola	0	1	1
id.	Sulmona	0	1	1
id.	Tagliacozzo	0	1	1
id.	Terranopoli	0	1	1
id.	Villa Santa Lucia	0	1	1
Matera	Fermo in c.	0	1	1
id.	Irsina	0	1	1
id.	Tricarico	0	1	1
Pesaro Urbino	Cagli	0	1	1
Potenza	Accettura	0	1	1
id.	Genzano	0	1	1
id.	Marsicovetere	0	1	1
id.	Tito	0	1	1
id.	Tolve	0	1	1
Reggio Calabria	Bocenforte del Greco	0	1	1
id.	Boccella Ionica	0	1	1
Rieti	Longessa	0	1	1
id.	Collevecchio	0	1	1
id.	Rieti	0	1	1
Roma	Allumiere	0	1	1
id.	Anguillara Sabazia	0	1	1
id.	Ariccia	0	1	1
id.	Bracciano	0	1	1
id.	Castelnuovo di Porto	0	1	1
id.	Campagnano di Roma	0	1	1
id.	Civitavecchia	0	1	1
id.	Colleferro	0	1	1
id.	Nettuno	0	1	1
id.	Guidonia	0	1	1
id.	Lanuvio	0	1	1
id.	Marino	0	1	1
id.	Montelibretti	0	1	1
id.	Nazzano	0	1	1
id.	Nerola	0	1	1
id.	Poli	0	1	1
id.	Pomezia	0	1	1
id.	Rignano Flaminio	0	1	1
id.	Roma	0	1	1
id.	Sant'Angelo Romano	0	1	1
id.	Sant'Oreste	0	1	1
id.	Tolfa	0	1	1
id.	Velletri	0	1	1
Salerno	Sacrofano	0	1	1
id.	San Gregorio Magno	0	1	1
id.	Piaggine	0	1	1
id.	Sanza	0	1	1
id.	Monteforte sulla Marcellana	0	1	1
id.	Montecorvino Rovella	0	1	1
id.	Eboli	0	1	1
id.	Sant'Angelo Fasanella	0	1	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

	Id.	Cerfalco	O	—	1	—	Id.	Scoppito	O	1	—
	Id.	Pofilli Polisastro	O	—	1	—	Id.	Sechiaro	O	1	—
	Id.	Serrasecca	O	—	1	—	Id.	Sulmona	O	1	—
	Id.	Serrole	O	—	1	—	Id.	Tagliacozzo	O	1	—
	Chieti	Montenerodomo	O	3	—	—	Id.	Tornimparte	O	1	—
	Id.	Rolo	O	5	—	—	Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
	Id.	Vasto	O	2	—	—	Matera	Ferrandina	O	1	—
	Cosenza	Belsito	O	—	6	—	Id.	Irsina	O	1	—
	Id.	Cassano Jonico	O	1	—	—	Id.	Tricarico	O	2	—
	Id.	Corigliano Calabro	O	6	—	—	Pesaro Urbino	Cagli	O	1	—
	Id.	Reggiano Gravina	O	—	4	—	Potenza	Avigliano	O	4	—
	Id.	Rossano	O	15	15	—	Id.	Genzano	O	3	—
	Id.	San Giorgio Albanese	O	—	2	—	Id.	Marsicovetere	O	2	—
	Id.	San Marco Argentano	O	1	2	—	Id.	Tito	O	2	—
	Foggia	Rignano Garganico	O	2	—	—	Id.	Tolve	O	4	—
	Id.	Cifeuti	O	—	—	—	Reggio Calabria	Roccaforte del Greco	O	6	—
	Id.	Orta Nova	O	—	1	—	Id.	Roccella Jonica	O	1	—
	Id.	Monte Sant'Angelo	O	—	3	—	Rieti	Fiamenga	O	—	1
	Id.	Troia	O	—	1	—	Id.	Collevecchio	O	—	—
	Frosinone	Gorgeino	O	40	15	—	Id.	Rieti	O	1	—
	L'Aquila	L'Aquila	O	1	—	—	Roma	Allumiere	O	—	1
	Id.	Avezzano	O	—	1	—	Id.	Anguillara Sabazia	O	—	3
	Id.	Abelli	O	—	1	—	Id.	Artena	O	—	1
	Id.	Avezzano	O	—	1	—	Id.	Bracciano	O	—	1
	Id.	Barete	O	—	1	—	Id.	Castelnuovo di Porto	O	—	1
	Id.	Bisegna	O	—	1	—	Id.	Campagnano di Roma	O	—	8
	Id.	Cagnano Amiterno	O	—	1	—	Id.	Civitavecchia	O	—	4
	Id.	Calascio	O	—	1	—	Id.	Colleferro	O	—	1
	Id.	Capestrano	O	—	1	—	Id.	Nettuno	O	—	5
	Id.	Cappadocia	O	—	1	—	Id.	Guidonia	O	—	1
	Id.	Carapelle	O	—	1	—	Id.	Lanuvio	O	—	1
	Id.	Carsoli	O	—	1	—	Id.	Mariano	O	—	1
	Id.	Castel di Ieri	O	—	1	—	Id.	Montelibretti	O	—	1
	Id.	Castellafiume	O	—	1	—	Id.	Nazzano	O	—	1
	Id.	Castelvecchio Calvisio	O	—	1	—	Id.	Nerola	O	—	1
	Id.	Castelvecchio Subequo	O	—	1	—	Id.	Poli	O	—	1
	Id.	Cerchio	O	—	1	—	Id.	Pomezia	O	—	5
	Id.	Civitella	O	—	1	—	Id.	Riguano Flaminio	O	—	1
	Id.	Collarmele	O	—	1	—	Id.	Roma	O	—	9
	Id.	Collelongo	O	—	1	—	Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
	Id.	Goriano	O	—	1	—	Id.	Sant'Oreste	O	2	—
	Id.	Pagliano Alto	O	—	1	—	Id.	Tolfa	O	2	—
	Id.	Pescasseroli	O	—	1	—	Id.	Velletri	O	3	—
	Id.	Goriano Sicoli	O	—	1	—	Id.	Sacrofano	O	1	—
	Id.	Molina	O	—	1	—	Salerno	San Gregorio Magno	O	2	—
	Id.	Montereale	O	—	1	—	Id.	Piaggine	O	2	—
	Id.	Navelli	O	—	1	—	Id.	Sanza	O	2	—
	Id.	Ocre	O	—	1	—	Id.	Monteforte sulla Marcellana	O	1	—
	Id.	Ofena	O	—	1	—	Id.	Montecorvino Rovella	O	—	1
	Id.	Ortona de' Marsi	O	—	1	—	Id.	Eboli	O	1	—
	Id.	Ortucchi	O	—	1	—	Id.	Sant'Angelo Fasanella	O	2	—
	Id.	Pescina	O	—	1	—	Id.	Pisciotta	O	2	—
	Id.	Pescocostanzo	O	—	1	—	Id.	Palinuro	O	—	1
	Id.	Pizzoli	O	—	1	—	Id.	Ottati	O	—	2
	Id.	Prata d'Ansidonia	O	—	1	—	Terni	Amelia	O	1	3
	Id.	Pratola Peligna	O	—	1	—	Id.	Terni	O	1	—
	Id.	Prezza	O	—	1	—	Id.	Forano	O	—	1
	Id.	Raiano	O	—	1	—	Viterbo	Ischia di Castro	O	1	—
	Id.	Roccacasale	O	—	1	—	Id.	Montalto di Castro	O	—	1
	Id.	Rocca di Mezzo	O	—	1	—	*Aqualesia contagiosa delle pecore e capre*			343	76
	Id.	San Demetrio	O	—	1	—	Campobasso	Venafro	Cap	—	1
	Id.	San Pio delle Camere	O	—	1	—	Matera	Accettura	O	1	—
	Id.	Santo Stefano di Sessanio	O	1	—	—	Id.	Montalbano Jonico	O	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Aglalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Roma	Frascati	O	1	—
Id.	Fiumicino Salaria	O	1	—
			4	1
Aborto epizootico				
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Lucca	San Romano	C	1	—
			2	—
Vaiuolo ovino				
Lucca	Camaiore	O	—	1
Taranto	San Marzano di San Giuseppe	O	—	3
			—	4
Brucellosi				
Messina	Motta Camastra	Cap	—	1
			—	11
Colera dei polli				
Ancona	Senigallia	P	—	2
Catania	Ramacca	P	1	—
Pesaro Urbino	Pergola	P	—	1
Rovigo	Adria	P	—	1
Sassari	Sassari	P	—	1
Treviso	Susegana	P	2	—
			3	5
Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	2	—
Id.	Carassai	P	2	—
Id.	Comunanza	P	1	—
Id.	Petritoli	P	1	—
Id.	Rapagnano	P	2	—
Campobasso	Agnone	P	2	—
Rovigo	Adria	P	11	—
Id.	Castelmassa	P	2	—
Id.	Guarda Veneta	P	1	—
Id.	Melara	P	1	—
Id.	Polesella	P	1	—
Id.	Rovigo	P	1	—
Id.	Villanova del Ghebbo	P	2	—
Terni	Montecastrilli	P	1	—
Treviso	Casier	P	13	6
			23	15
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Alessandria	Bistagno	P	1	—
Id.	Bosco Marengo	P	3	—
Id.	Casale Monferrato	P	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Laringo tracheite infettiva dei polli				
Firenze	Cafo	P	1	—
Lecce	Copertino	P	—	1
Matera	Grassano	P	1	—
Salerno	Sanza	P	1	—
Id.	Postiglione	P	1	—
Id.	Padula	P	1	—
Id.	Magliano Vetere	P	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	P	1	—
Id.	Castagna	P	1	—
Id.	Bernalda	P	1	—
Siracusa	Buccheri	P	1	—
Id.	Buscemi	P	1	—
Id.	Cassaro	P	1	—
Treviso	Cordignano	P	4	—
Id.	Crespano	P	16	1
Id.	Treviso	P	1	—
Id.	Mogliano	P	1	—
Varese	Saltrio	P	1	—
Vercelli	Collobiano Vicentino	P	2	—
Vicenza	Montecchio Maggiore	P	1	—
Id.	Orgiano Vicentino	P	2	—
Id.	Rosà	P	1	—
			104	52

RIEPILOGO
dal 16 al 31 maggio 1945 - N. 10

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle aziende
		Casi-sedi di malattia		
1	Carbonchio ematico	11	12	14
2	Carbonchio sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	19	144	1131
4	Malrossino dei suini	14	39	93
5	Peste e scilicmia dei suini	21	65	191
6	Morva	2	2	3
7	Farcino cripto-ococco	15	41	72
8	Rabbia	11	17	17
9	Rogna	12	151	439
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	5	5
11	Morbo epizootico	2	2	2
12	Vaiuolo ovino	2	2	4
13	Brucellosi	1	1	11
14	Colera dei polli	6	15	88

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: *Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre*

Roma	Frascati	O	1	—	
Id.	Palombara Sabina	O	1	—	
			4	1	
	Aborto epizootico				
Alessandria	Alessandria	B	1	—	
Lucca	San Romano	B	1	—	
			2	1	
	Vaiuolo ovino				
Lucca	Camaiori	O	—	1	
Taranto	San Marzano di San Giuseppe	O	—	3	
			—	4	
	Brucellosi				
Messina	Motta Camastra	Can.	1	—	1
			1	11	
	Colera dei polli				
Ancona	Serra de' Conti	P	1	—	2
Catania	Ramacca	P	—	1	
Pesaro Urbino	Pergola	P	—	1	
Rovigo	Adria	P	—	1	
Sassari	Sassari	P	—	1	
Treviso	Susegana	P	1	—	
			3	5	
	Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	5	—	
Id.	Carassai	P	2	—	
Id.	Comunanza	P	1	—	
Id.	Petritoli	P	1	—	
Id.	Ripatransone	P	1	—	
Campobasso	Agnone	P	2	—	2
Rovigo	Adria	P	2	—	
Id.	Castelmassa	P	11	—	
Id.	Guarda Veneta	P	7	—	
Id.	Melara	P	2	—	
Id.	Polesella	P	—	—	5
Id.	Rovigo	P	1	—	
Id.	Villanova del Ghebbo	P	2	—	
Terni	Montecastrilli	T	13	—	6
Treviso	Casier		73	—	15
	Laringo tracheite infettiva dei polli				
Alessandria	Bistagno	P	1	—	
Id.	Bosco Marengo	P	5	—	
Id.	Casale Monferrato	P	1	—	
Id.	Terruela	P	2	—	
Id.	Frugarolo	P	1	—	
Id.	Ragnoli Ligure	P	1	—	
Avellino	Cassano Irpino	P	7	—	
Id.	Monella	P	11	—	3
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	P	23	—	
Id.	Zungoli	P	21	—	
Firenze	Fiesole	P	1	—	1
Lecce	Copertino	P	—	1	
Matera	Grassano	P	1	—	
Salerno	Sanza	P	1	—	
Id.	Postiglione	P	1	—	
Id.	Padula	P	—	1	
Id.	Magliano Vetere	P	1	—	
Id.	Montecorvino Rovella	P	1	—	
Id.	Campagna	P	—	1	
Id.	Bronaldicola	P	1	—	
Siracusa	Buccheri	P	—	1	
Id.	Rosolini	P	—	1	
Id.	Cassaro	P	2	—	
Treviso	Cordignano	P	4	—	
Id.	Crocetta	P	16	—	
Id.	Treviso	P	1	—	
Varese	Mornago	P	1	—	
Vercelli	Salussola	P	1	—	
Vicenza	Polzano Vicentino	P	1	—	
Id.	Monteviale Maggiore	P	—	1	
Id.	Quinto Vicentino	P	2	—	
Id.	Rosà	P	—	1	
			104	52	

RIEPILOGO

dal 16 al 31 maggio 1945 - N. 10

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle località	Numero dei comuni	Numero delle aziende
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	11	12	14
2	Carbonchio sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	49	144	1131
4	Mal rossino dei suini	14	39	23
5	Peste e setticemia dei suini	21	65	197
6	Morva	2	2	3
7	Farcino criptococcico	15	41	72
8	Rabbia	11	17	21
9	Rogna	32	151	439
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	3	5
11	Aborto epizootico	2	2	4
12	Vaiuolo ovino	1	1	11
13	Brucellosi	6	6	8
14	Colera dei polli	5	15	88
15	Peste aviaria	11	32	156

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(1186)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

E' stata disposta la sospensione di termini per la formazione della lista elettorale del comune di Val di Nizza (Pavia).

La nuova decorrenza dei termini è stata stabilita dal 25 luglio 1945.

(1734)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 8 ottobre 1945, Navarra Giuseppe di Cesare, notaio residente nel comune di Naro, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Licata, stesso distretto, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(1725)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PREDEBITO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 ottobre 1945 - N. 209

Australia	l.	323,70
Belgio	»	2,2845
Canadà	»	90,969
Danimarca	»	28,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7425
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	107,825
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	81,50
Id. 5 % 1935	»	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,825
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,125
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1958)	»	98,375
Id. 5 % (15 febbraio 1959)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,875

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PREDEBITO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 ottobre 1945 - N. 210

Australia	l.	323,70
Belgio	»	2,2845
Canadà	»	90,969
Danimarca	»	28,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7425
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	107,775
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	81,50
Id. 5 % 1935	»	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,725
Id. 5 % 1936	»	97,775
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1958)	»	98,225
Id. 5 % (15 febbraio 1959)	»	98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,875

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 5 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1733)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di Gesturi, bollo rendente nel comune di Nuro, distretto forestale di Agrigento, e trasferito nel comune di Licata, stesso distretto, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(1725)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE DEL DEBITO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 ottobre 1945 - N. 269

Australia	L.	328,70
Belgio	»	2,2845
Canadà	»	90,969
Danimarca	»	28,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,6175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,73
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	25,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	107,825
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	81,50
Id. 5 % 1935	»	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,825
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,125
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1978)	»	98,375
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,875

Svezia	»	100 —
Svizzera	»	23,845
Turchia	»	25,31
Unione Sud A.	»	77,52
	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	107,775
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	81,50
Id. 5 % 1935	»	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,725
Id. 5 % 1936	»	97,775
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1978)	»	98,225
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,875

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 5 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1733)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/pa.
18 Oct 45.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.121 of 9 October 1945.

TO : See Distribution List.

MEMORANDUM

22 OCT 1945

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Public Safety Patriots Branch

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.601 of 21 August 1945.
Extraordinary recruitment of non-commissioned officers and public security guards reserved for veterans of the war of liberation.

(b) Finance Local Government

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.602 of 24 August 1945.
Provisions concerning the administration of the provincial services of Caserta Province and granting and extraordinary contribution of L.10.000.000.

(c) Public Safety

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.603 of 31 August 1945.
Establishing the organization strength and regulations for the Royal Carabinieri .

(d) Finance Transportation

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.604 of 31 August 1945.
Authorizing an expenditure of L.50.000.000 for the execution of works for the completion of the railway section of Palermo Lolli-Palermo Marittima station.

(e) Industry

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.605 of 14 September 1945.
Provisions assisting the recovery of industry.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ublic Safety
triots Branch

of 21 August 1945.
Extraordinary recruitment of non-commissioned officers and public security guards reserved for veterans of the war of liberation.

(b)
Finance
ocal Government

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.602 of 24 August 1945.
Provisions concerning the administration of the provincial services of Caserta Province and granting and extraordinary contribution of L.10.000.000 .

(c)
ublic safety

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.603 of 31 August 1945.
Establishing the organization strength and regulations for the Royal Carabinieri .

(d)
Finance
Transportation

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.604 of 31 August 1945.
Authorizing an expenditure of L.50.000.000 for the execution of works for the completion of the railway section of Palermo Lolli-Palermo Marittima station.

(e)
Industry

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.605 of 14 September 1945.
Provisions assisting the recovery of industry.

(f)
Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.606 of 7 September 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of the Costituent Assembly for the financial year 1945-46.

(g)
Finance

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.607 of 14 September 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry ofthe National Consulta for the financial year 1945-46.

(h)
Finance

(h) Legislative Decreeof the Lieutenant General No.608 of 14 September 1945.
Increasing the amount allotted on the estimate of expenditure of the Ministry of War for the financial year 1945-1946.

(i)
ducation

(i) Decree of the Lieutenant General No.609 of 5 April 1945.
odifying certain articles of the Charter for the Italian Centre of American Studies.

7446

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(j) Local Government

(j) Decree of the Lieutenant General No.610 of 2 August 1945.
Authorising the Commune of Filettino Graziani to resume its old name of "Filettino".

(k) Local Government

(k) Decree of the Lieutenant General No.611 of 2 August 1945.
Modifying the name of "S.Agata" hamlet to "S.Agata sui due Golfi".

(l) Finance

(l) Decree of the Lieutenant General No.612 of 14 Sept 45.
Rules for the payment of interest on public debt yielding a 3% gross interest.

(m) Education

(m) Decree of the Lieutenant General No.613 of 2 Aug 1945.
Authorizing the Royal University of Sassari to accept a gift.

(n) Finance Public Relations

(n) Decree of the President of the Council of Ministers of 17 September 1945.
Revoking the Presidential Decree of 28 May 1945 concerning the appointment of a special commissioner for the temporary administration of the "Giornale di Sicilia" Company Limited of Palermo.

(o) Communications

(o) Decree of the President of the Council of Ministers of 1st October 1945.
Extending until 31st December 1945 the management by a commission of the "Italcable Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici" Company.

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 10 August 1945.
Modifying Art.3 of Ministerial Decree of 4 June 1945 concerning the contribution fees to be given to the special commissioner of "Campagria Portuale" of Palermo.

(q) Finance

(q) Ministerial Decree of 27 August 1945.
Instituting a metrical office for the control and marking of precious metals in the provincial capital of Caserta.

(r) Finance

(r) Ministerial Decree of 1st September 1945.
Placing the "Schmidt & Dupont" Company with head (Control) office in Naples under receivership and appointing a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Public Relations ing the appointment of a special [illegible] temporary administration of the "Giornale di Sicilia" Company Limited of Palermo.

(c) Communications

(c) Decree of the President of the Council of Ministers of 1st October 1945.
Extending until 31st December 1945 the management by a commission of the "Italcable Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici" Company.

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 10 August 1945.
Modifying Art.3 of Ministerial Decree of 4 June 1945 concerning the contribution fees to be given to the special commissioner of "Campagnie Portuale" of Palermo.

(q) Finance

(q) Ministerial Decree of 27 August 1945.
Instituting a metrical office for the control and marking of precious metals in the provincial capital of Caserta.

(r) Finance (Property Control) Zone Commissioner Naples

(r) Ministerial Decree of 1st September 1945.
Placing the "Schmidt & Dupont" Company with head office in Naples under receivership and appointing a receiver.

(s) Finance (Property Control) RC Lombardia

(s) Ministerial Decree of 3 September 1945.
Placing the "La Pace" Insurance and Re-insurance Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(t) Industry

(t) Ministerial Decree of 5 September 1945.
Validating the provisions for dismissal from service of employees of the Ente del Tessile Nazionale.

(u) Finance

(u) Ministerial Decree of 10 September 1945.
Appointing Mr.ZEI Ettore as a stock-broker at the Stock-Exchange of Torino.

(v) Finance Agriculture

(v) Ministerial Decree of 13 September 1945.
Transferring the administration of "Cassa comunale di Credito Agrario"of Castelpetroso (Campobasso) to the Agrarian Credit Section of the Bank of Naples with head office in Naples.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(w) Finance Agriculture

(w) Ministerial Decree of 19 September 1945.
Appointing a special commissioner for the Agrarian Credit Bank of Città di Castello (Perugia).

(x) Finance

(x) Ministerial Decree of 27 September 1945.
Revoking the appointment of Mr.Angelo BUFFA as a stock-broker on the stock-Exchange of Torino.

(y) Transportation

(y) Ministerial Decree of 2 October 1945.
Rendering void all provisions issued by institutions of the so-called Social Republican Government concerning the disposition, use and assignment of all motor-vehicles belonging to the Administration of Finance.

(z) Ministerial Decree of 6 October 1945.
Reconstructing the archives of the judicial offices of Vicenza.

NOTE :- ROs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Friday, 26 October 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

JOHN E. WEBER,
Col.Infantry,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1700 hours, Friday, 26 October 1945. As
of the decrees appearing in this issue will be published
in the issue of C.O. appearing next after the above date,
returns received after this date will be too late for
action.

JOHN E. WEBER,
Col. Infantry,
Chief Legal Advisor.

2

7446

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 9 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. **601**.

Reclutamento straordinario in soprannumero di sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza riservato ai combattenti della guerra di liberazione . . . . . Pag. 1550

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. **602**.

Gestione dei servizi provinciali della provincia di Caserta e concessione di un contributo straordinario di L. 10.000.000 . . . . . Pag. 1551

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. **603**.

Forza organica e ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali . . . . . Pag. 1552

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. **604**.

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento del tronco ferroviario stazione di Palermo Lolli - Nuova stazione ferroviaria - Ultima di Palermo . . . . . Pag. 1553

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. **605**.

Provvidenze per favorire la ripresa dell'attività indu-

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. **609**.

Modificazione di alcuni articoli dello statuto del Centro italiano di studi americani . . . . . Pag. 1557

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. **610**.

Autorizzazione al comune di Filettino Graziani a riprendere l'antica denominazione di «Filettino» . . . Pag. 1558

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. **611**.

Modificazione della denominazione della frazione «S. Agata» in «S. Agata sui due Golfi» . . . . . Pag. 1558

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. **612**

Norme per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi del debito Consolidato 3 per cento lordo. Pag. 1559

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. **613**.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione . . . . . Pag. 1559

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 1945.

Revoca del decreto presidenziale 28 maggio 1945 riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Giornale di Sicilia» di Palermo . . . . . Pag. 1560

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1945.

Proroga della gestione commissariale della Società per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

(1° trimestre . . 100
(Un fascicolo . . » 8

(1° trimestre . . 100
(Un fascicolo . . » 20

(1° trimestre . . 100
(Un fascicolo . . » 8

(1° trimestre . . 100
(Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . (Abb. anno . . . . L. 400 —
» semestrale . . » 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . (Abb. anno . . . . L. 800 —
» semestrale . . » 500 —
Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. **601.**

Reclutamento straordinario in soprannumero di sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza riservato ai combattenti della guerra di liberazione . . . . . Pag. 1550

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. **602.**

Gestione dei servizi provinciali della provincia di Caserta e concessione di un contributo straordinario di L. 10.000.000 . . . . . Pag. 1551

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. **603.**

Forza organica e ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali . . . . . Pag. 1552

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. **604.**

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento del tronco ferroviario stazione di Palermo Lolli - Nuova stazione ferroviaria Acquasanta di Palermo . . . . . Pag. 1553

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. **605.**

Provvidenze per favorire la ripresa dell'attività industriale . . . . . Pag. 1553

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. **606.**

Stato di previsione della spesa del Ministero per la Costituente per l'esercizio finanziario 1945-46 . . Pag. 1554

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. **607.**

Stato di previsione della spesa del Ministero per la Consulta nazionale per l'esercizio finanziario 1945-46 Pag. 1556

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. **608.**

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-46. Pag. 1557

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. **609.**

Modificazione di alcuni articoli dello statuto del Centro italiano di studi americani . . . . . Pag. 1557

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. **610.**

Autorizzazione al comune di Filettino Graziani a riprendere l'antica denominazione di «Filettino» . . Pag. 1558

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. **611.**

Modificazione della denominazione della frazione «S. Agata» in «S. Agata sui due Golfi» . . . . Pag. 1558

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. **612**

Norme per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi del debito Consolidato 3 per cento lordo. Pag. 1559

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. **613.**

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione . . . . . Pag. 1559

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 1945.

Revoca del decreto presidenziale 28 maggio 1945 riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Giornale di Sicilia» di Palermo . . . . . Pag. 1560

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1945.

Proroga della gestione commissariale della Società per azioni «Italcable Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici» . . . . . Pag. 1560

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Modificazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 4 giugno 1945 relativo alla misura della retribuzione da assegnarsi al commissario straordinario della Compagnia portuale di Palermo . . . . . Pag. 1560

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Istituzione dell'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi nel Capoluogo della ricostituita provincia di Caserta . . . . . Pag. 1561

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo «Schmidt e Dupont», con sede in Napoli, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1561

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Z 2446

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1561

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.
Convalida dei provvedimenti per la cessazione dal servizio del personale dell'Ente del Tessile Nazionale. Pag. 1561

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Nomina del sig. Zei Ettore a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . Pag. 1562

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Nomina del sig. Gherra Renato a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino. Pag. 1562

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.
Conferimento della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli in Napoli. Pag. 1562

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.
Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia). Pag. 1563

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.
Revoca della nomina del sig. Angelo Buffa da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . . Pag. 1563

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.
Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione delle finanze. Pag. 1563

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.
Ricostituzione degli archivi degli uffici giudiziari di Vicenza . . . . . Pag. 1564

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 1564

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1564

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 121 DEL 9 OTTOBRE 1945:

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. **691.**

Reclutamento straordinario in soprannumero di sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza riservato ai combattenti della guerra di liberazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, con il quale è stata disposta l'istituzione di un nuovo Corpo di polizia con la denominazione di « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato, in deroga a qualsiasi disposizione legislativa, ad effettuare un arruolamento straordinario in soprannumero, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riservato esclusivamente ai combattenti della guerra di liberazione per i seguenti posti:

1) brigadieri	. . . . .	n. 200
2) vicebrigadieri	. . . . .	» 300
3) guardie scelte	. . . . .	» 500
4) guardie	. . . . .	» 2000

Qualora all'arruolamento risulti idoneo un numero di aspiranti superiore a quello dei posti messi a concorso, è in facoltà del Ministero dell'interno di arruolare tutti gli idonei fino al doppio dei posti messi a concorso per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nomina del sig. Gherra Renato a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino. Pag. 1562

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Conferimento della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli in Napoli. Pag. 1562

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia). Pag. 1563

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.

Revoca della nomina del sig. Angelo Buffa da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . . Pag. 1562

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione delle finanze. Pag. 1563

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1945.

Ricostituzione degli archivi degli uffici giudiziari di Vicenza . . . . . Pag. 1561

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . Pag. 1564

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1564

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 121 DEL 9 OTTOBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 1° ottobre 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 1° ottobre 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » (1ª e 2ª emissione).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 1° ottobre 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova ».

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, con il quale è stata disposta l'istituzione di un nuovo Corpo di polizia con la denominazione di « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato, in deroga a qualsiasi disposizione legislativa, ad effettuare un arruolamento straordinario in soprannumero, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riservato esclusivamente ai combattenti della guerra di liberazione per i seguenti posti:

1) brigadieri	n.	200
2) vicebrigadieri	»	300
3) guardie scelte	»	500
4) guardie	»	2000

Qualora all'arruolamento risulti idoneo un numero di aspiranti superiore a quello dei posti messi a concorso, è in facoltà del Ministero dell'interno di arruolare tutti gli idonei fino al doppio dei posti messi a concorso per ciascun grado.

Agli effetti di questo decreto per combattente della guerra di liberazione s'intendono:

a) partigiani;

b) appartenenti alle unità regolari delle Forze armate che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

c) militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche;

d) patrioti civili deportati in condizioni analoghe a quelle indicate alla lettera *c*).

Art. 2.

Gli aspiranti, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono presentare alla Prefettura della provincia nella quale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

risiedono domanda su carta da bollo da L. 8, corredata dei seguenti documenti in carta semplice e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superato quella di 35 anni;

2) certificato di un medico militare o di un medico provinciale o di un ufficiale sanitario dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e di statura non inferiore a metri 1,65;

3) stato di famiglia (all'arruolamento possono partecipare i coniugati);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato penale generale;

6) certificato di buona condotta;

7) foglio di congedo militare o esito di leva;

8) licenza della 5ª classe elementare per le guardie;

9) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà per i giovani minori di 21 anni;

10) dichiarazione dell'interessato dalla quale risulti che egli non è iscritto a nessun partito politico, o, in contrario, che s'impegna all'atto della nomina a dimettersi dal partito cui è iscritto;

11) documenti comprovanti la qualifica di combattente della guerra di liberazione, rilasciati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Qualora, per effetto della distruzione degli uffici o relativi registri, non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, gli aspiranti potranno supplirvi con atti notori ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254.

Art. 3.

I posti di guardie scelte possono essere conferiti a coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente articolo 2, abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato, rivestendo il grado di caporal maggiore o abbiano esercitato analoga funzione di comando nelle formazioni partigiane.

Art. 4.

I posti di vice brigadiere possono essere conferiti a coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente art. 2, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato, rivestendo il grado di sergente;

b) abbiano esercitato analoghe funzioni di comando nelle formazioni partigiane;

c) siano in possesso della licenza di una scuola media inferiore.

Art. 5.

I posti di brigadiere possono essere conferiti a coloro [illegible] da un funzionario in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza avente funzioni di capo divisione, da un esponente del movimento partigiano designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno di grado non superiore all'ottavo eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Per l'esame dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di combattente della guerra di liberazione, sono aggregati alla Commissione due membri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

Gli aspiranti giudicati idonei all'arruolamento dalla Commissione di cui al precedente art. 6 sono nominati, con decreto Ministeriale, allievi nei diversi gradi e vengono inviati alla Scuola di polizia per compiervi un corso d'istruzione della durata massima di tre mesi.

Le guardie scelte ed i sottufficiali che nell'esame finale non fossero riconosciuti idonei per il grado ove sono stati provvisoriamente inquadrati, ma che siano riconosciuti eventualmente idonei per i gradi inferiori potranno, a richiesta, essere inquadrati nel grado per cui è stata riconosciuta l'idoneità.

I non idonei, in qualsiasi grado, saranno licenziati.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — JACINI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 95 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 602.

Gestione dei servizi provinciali della provincia di Caserta e concessione di un contributo straordinario di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3) stato di famiglia (all'arruolamento possono partecipare i coniugati);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato penale generale;

6) certificato di buona condotta;

7) foglio di congedo militare o esito di leva;

8) licenza della 5ª classe elementare per le guardie;

9) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà per i giovani minori di 21 anni;

10) dichiarazione dell'interessato dalla quale risulti che egli non è iscritto a nessun partito politico, o, in contrario, che s'impegna all'atto della nomina a dimettersi dal partito cui è iscritto;

11) documenti comprovanti la qualifica di combattente della guerra di liberazione, rilasciati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Qualora, per effetto della distruzione degli uffici o relativi registri, non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, gli aspiranti potranno supplirvi con atti notori ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254.

Art. 3.

I posti di guardie scelte possono essere conferiti a coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente articolo 2, abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato, rivestendo il grado di caporal maggiore o abbiano esercitato analoga funzione di comando nelle formazioni partigiane.

Art. 4.

I posti di vice brigadiere possono essere conferiti a coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente art. 2, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato, rivestendo il grado di sergente;

b) abbiano esercitato analoghe funzioni di comando nelle formazioni partigiane;

c) siano in possesso della licenza di una scuola media inferiore.

Art. 5.

I posti di brigadiere possono essere conferiti a coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente art. 2, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato, rivestendo il grado di sergente maggiore;

b) abbiano esercitato analoghe funzioni di comando nelle formazioni partigiane;

c) siano in possesso dell'ammissione all'ultimo anno di una scuola media superiore.

Art. 6.

L'esame delle domande di arruolamento è demandato ad una Commissione composta da un prefetto che la presiede, dal capo divisione Forze armate di polizia, dei requisiti di combattente della guerra di liberazione, sono aggregati alla Commissione due membri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

Gli aspiranti giudicati idonei all'arruolamento dalla Commissione di cui al precedente art. 6 sono nominati, con decreto Ministeriale, allievi nei diversi gradi e vengono inviati alla Scuola di polizia per compiervi un corso d'istruzione della durata massima di tre mesi.

Le guardie scelte ed i sottufficiali che nell'esame finale non fossero riconosciuti idonei per il grado ove sono stati provvisoriamente inquadrati, ma che siano riconosciuti eventualmente idonei per i gradi inferiori potranno, a richiesta, essere inquadrati nel grado per cui è stata riconosciuta l'idoneità.

I non idonei, in qualsiasi grado, saranno licenziati.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROCCO — JACINI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 96. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 602.

Gestione dei servizi provinciali della provincia di Caserta e concessione di un contributo straordinario di L. 10.000.000.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma restando la data 1° settembre 1945, stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, per la ricostituzione della provincia di Caserta, la gestione dei servizi provinciali sul territorio da restituire alla detta provincia, da quelle di Napoli, Benevento e Campobasso sarà rispettivamente continuata da queste ultime provincie fino al 31 dicembre 1945.

I rapporti finanziari fra le predette Amministrazioni provinciali di Napoli, Benevento e Campobasso e quella di Caserta, in dipendenza della suindicata gestione provvisoria, verranno regolati con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373.

Art. 2.

Per l'attuazione dei primi provvedimenti di cui all'art. 2 del sopracitato decreto legislativo Luogotenenziale concernente la ricostituzione della provincia di Caserta, è autorizzata la concessione, da parte dello Stato, di un contributo di L. 10.000.000 da iscriversi nello stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno per l'esercizio 1945-46.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 93. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 603.

Forza organica e ordinamento dell'Arma dei carabinieri

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Arma dei carabinieri Reali comprende:

1 comando generale;
3 comandi di divisione;
6 comandi di brigata;
21 comandi di legioni territoriali;
1 scuola centrale;
1 legione allievi carabinieri;
4 comandi di raggruppamento di battaglioni mobili;
12 battaglioni mobili.

Comprende inoltre:

alle dipendenze della legione territoriale dei carabinieri Reali di Roma:

1 gruppo squadroni carabinieri Reali;
1 squadrone guardie del Re.

alle dipendenze della legione allievi carabinieri Reali:

1 banda dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 2.

La forza organica dell'Arma dei carabinieri Reali è fissata in 65.000 unità, compresi gli ufficiali.

Art. 3.

L'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali è il seguente:

marescialli maggiori	2.306
marescialli capi	3.737
marescialli d'alloggio	4.573
brigadieri	3.161
vice brigadieri	6.636
appuntati	39.651
carabinieri	3.151
allievi carabinieri	
Totale	63.238

In detto organico non sono compresi i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma impiegati presso i vari Ministeri ed enti dipendenti.

Il personale indicato nel comma precedente, il cui fabbisogno sarà stabilito dalle amministrazioni interessate, di concerto con i Ministeri del tesoro e della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

queste ultime provincie fino al 31 dicembre 1945.

I rapporti finanziari fra le predette Amministrazioni provinciali di Napoli, Benevento e Campobasso e quella di Caserta, in dipendenza della suindicata gestione provvisoria, verranno regolati con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373.

Art. 2.

Per l'attuazione dei primi provvedimenti di cui all'art. 2 del sopracitato decreto legislativo Luogotenenziale concernente la ricostituzione della provincia di Caserta, è autorizzata la concessione, da parte dello Stato, di un contributo di L. 10.000.000 da iscriversi nello stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno per l'esercizio 1945-46.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 93. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 603.

Forza organica e ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 128, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 445, col quale gli organici dell'Arma dei carabinieri Reali sono aumentati di 10.000 unità;

6 comandi di brigata;
21 comandi di legioni territoriali;
1 scuola centrale;
1 legione allievi carabinieri;
4 comandi di raggruppamento di battaglioni mobili;
12 battaglioni mobili.

Comprende inoltre:

alle dipendenze della legione territoriale dei carabinieri Reali di Roma:
1 gruppo squadroni carabinieri Reali;
1 squadrone guardie del Re.

alle dipendenze della legione allievi carabinieri Reali:
1 banda dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 2.

La forza organica dell'Arma dei carabinieri Reali è fissata in 65.000 unità, compresi gli ufficiali.

Art. 3.

L'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali è il seguente:

marescialli maggiori	2.306
marescialli capi, marescialli d'alloggio	3.757
brigadieri	4.573
vice brigadieri	3.161
appuntati	6.636
carabinieri	39.651
allievi carabinieri	3.151
Totale	63.238

In detto organico non sono compresi i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma impiegati presso i vari Ministeri ed enti dipendenti.

Il personale indicato nel comma precedente, il cui fabbisogno sarà stabilito dalle amministrazioni interessate, di concerto con i Ministeri del tesoro e della guerra, sarà collocato nella posizione di fuori organico, gravando la relativa spesa sul bilancio delle stesse amministrazioni interessate.

Art. 4.

I comandi di raggruppamento di battaglioni mobili di cui all'art. 1 del presente decreto ed i dipendenti battaglioni mobili avranno sede nelle località che saranno stabilite con determinazione del Ministro per la guerra.

Le formazioni organiche dei comandi, enti e reparti di cui allo stesso art. 1 sono stabilite da tabelle gra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

duali e numeriche approvate con decreto del Ministro per la guerra, su proposta del Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 5.

I comandi di raggruppamento di battaglioni mobili dipenderanno dai comandi di brigata della sede in cui verranno a trovarsi.

Art. 6.

Le stazioni sono comandate da sottufficiali o da appuntati all'uopo abilitati.

Art. 7.

Con successivo provvedimento, da emanare su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nei ruoli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali le variazioni riduttive conseguenti alla organizzazione dell'Arma stessa prevista dal presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni che hanno autorizzato aumenti temporanei negli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 103. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. **604**.

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento del tronco ferroviario stazione di Palermo Lolli - Nuova stazione ferroviaria marittima di Palermo.

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'esecuzione di urgenti lavori di completamento del tronco ferroviario stazione di Palermo Lolli - Nuova stazione ferroviaria marittima di Palermo.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. **605**.

Provvidenze per favorire la ripresa dell'attività industriale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per il tesoro, e per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, gli Istituti di credito e le Aziende di credito possono essere autorizzati, entro il limite complessivo di tre miliardi di lire, ad effettuare anticipazioni, rimborsabili come all'articolo seguente, a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 7.

Con successivo provvedimento, da emanare su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nei ruoli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali le variazioni riduttive conseguenti alla organizzazione dell'Arma stessa prevista dal presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni che hanno autorizzato aumenti temporanei negli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 103. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. **604**.

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento del tronco ferroviario stazione di Palermo Lolli - Nuova stazione ferroviaria marittima di Palermo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 105. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. **605**.

Provvidenze per favorire la ripresa dell'attività industriale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per il tesoro, e per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, gli Istituti di credito e le Aziende di credito possono essere autorizzati, entro il limite complessivo di tre miliardi di lire, ad effettuare anticipazioni, rimborsabili come all'articolo seguente, a favore delle imprese industriali, che non dispongano di mezzi per provvedere alle improrogabili erogazioni occorrenti per la gestione delle rispettive aziende, in considerazione anche delle particolari esigenze inerenti alle attività delle industrie per i bisogni civili del Paese, ed in quanto non possano avvalersi in tutto o in parte delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365.

Art. 2.

Nei decreti di cui all'articolo precedente saranno stabiliti il tasso d'interesse e la durata massima dell'anticipazione, nonchè l'obbligo da parte dello Stato di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rimborsare direttamente l'ente finanziatore in caso di insolvenza dell'azienda, fino a concorrenza del sessanta per cento.

L'assunzione dell'anzidetto obbligo è subordinata alla condizione che abbia luogo a favore dello Stato l'acquisizione di una congrua copertura, quale la costituzione in pegno di titoli azionari, la cessione fiduciaria di azioni privilegiate di nuova emissione, la iscrizione di ipoteche o la prestazione di altra garanzia riconosciuta idonea dal Ministro per il tesoro e da quelli per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

E' istituito un Comitato di coordinamento e vigilanza che ha il compito di esaminare le domande e stabilirne l'ordine di priorità, di proporre le anticipazioni, fissarne l'impiego e le forme di copertura.

Il Comitato può chiedere alle imprese e alle aziende di credito tutti gli elementi necessari all'istruttoria delle domande.

Esso è composto:

di due rappresentanti del Ministero del tesoro;

di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri seguenti: Finanze, Industria e commercio, Lavoro e previdenza sociale;

di un rappresentante della Banca d'Italia;

di un rappresentante per ciascuno dei seguenti Istituti: Consorzio di credito per le opere pubbliche, Istituto mobiliare italiano, Istituto per la ricostruzione industriale;

di un rappresentante per ognuna delle seguenti banche: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca nazionale del lavoro, Banca commerciale italiana, Credito italiano, Banco di Roma.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, si provvederà alla nomina dei componenti il Comitato, nonchè a quant'altro occorra per il suo funzionamento.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà applicazione per un periodo di sei mesi. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 606.

Stato di previsione della spesa del Ministero per la Costituente per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 435, che ha istituito il Ministero per la Costituente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero per la Costituente, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto legislativo.

Art. 2.

All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i capitoli seguenti:

Ministero per la Costituente:

Cap. n. 9. — Spese postali e telegrafiche.

Cap. n. 15. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro.

Art. 3.

All'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 41 - primo comma - del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente capitolo:

Ministero per la Costituente:

Cap. n. 1. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

seguente.

Art. 3.

E' istituito un Comitato di coordinamento e vigilanza che ha il compito di esaminare le domande e stabilirne l'ordine di priorità, di proporre le anticipazioni, fissarne l'impiego e le forme di copertura.

Il Comitato può chiedere alle imprese e alle aziende di credito tutti gli elementi necessari all'istruttoria delle domande.

Esso è composto:

di due rappresentanti del Ministero del tesoro;

di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri seguenti: Finanze, Industria e commercio, Lavoro e previdenza sociale;

di un rappresentante della Banca d'Italia;

di un rappresentante per ciascuno dei seguenti Istituti: Consorzio di credito per le opere pubbliche, Istituto mobiliare italiano, Istituto per la ricostruzione industriale;

di un rappresentante per ognuna delle seguenti banche: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca nazionale del lavoro, Banca commerciale italiana, Credito italiano, Banco di Roma.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, si provvederà alla nomina dei componenti il Comitato, nonchè a quant'altro occorra per il suo funzionamento.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà applicazione per un periodo di sei mesi. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, il guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 103 — PIOLA

Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 435, che ha istituito il Ministero per la Costituente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero per la Costituente, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto legislativo.

Art. 2.

All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i capitoli seguenti:

Ministero per la Costituente:

Cap. n. 9. — Spese postali e telegrafiche.

Cap. n. 15. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro.

Art. 3.

All'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 41 - primo comma - del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente capitolo:

Ministero per la Costituente:

Cap. n. 1. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 106 — PIOLA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stato di previsione della spesa del Ministero per la Costituente per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo (*Spese fisse*)	110.000 —
2	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo	1.500.000 —
3	Assegni e indennità di missione al personale addetto al Gabinetto del Ministro	90.000 —
4	Spese di viaggio e indennità di missione	500.000 —
5	Indennità e diarie a componenti di commissioni. Compensi ad estranei incaricati di speciali studi nell'interesse dell'Amministrazione	15.000.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale	300.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale in deroga alle norme di cui al R. decreto 17 febbraio 1925, n. 182 e successive disposizioni modificative ed integrative (art. 12 - secondo comma - del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 581)	*per memoria*
8	Spese per l'impianto degli uffici, per cancelleria, riscaldamento ed illuminazione e varie	1.000.000 —
9	Spese postali e telegrafiche (*Spese obbligatorie*)	200.000 —
10	Fitto, adattamento e manutenzione locali	250.000 —
11	Spese per pubblicazioni, stampa, propaganda e per sovvenzioni ad istituti di studi costituzionali	19.000.000 —
12	Sussidi agli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso il Ministero	350.000 —
13	Spese per trasporti di persone e cose per i servizi del Ministero	700.000 —
14	Spese casuali	1.500.000 —
15	Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro (*Spese obbligatorie*)	20.000 —
	Totale	40.520.000 —

RIASSUNTO

Num.	CAPITOLI — Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente gen

Il Ministro per il tesoro
Ricci

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sa del Ministero per la Costituente
al 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

L I	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
ione	
sa ORDINARIA	
ese effettive	
rali	
al personale di ruolo	110.000 —
ssi al personale non di	1.500.000 —
le al personale addetto al	90.000 —
di missione	500.000 —
ni di commissioni, Com- di speciali studi nell'Inte-	15.000.000 —
mento al personale	300.000 —
rmento al personale in de- d. decreto 17 febbraio 1925, zioni modificative ed inte- comma del decreto legi- agosto 1945, n. 481)	
ffici, per cancelleria, riscal- e varie	*per memoria*
(*Spese obbligatorie*)	1.000.000 —
nzione locali	200.000 —
ppa, propaganda e per sov- di costituzionali	250.000 —
lo e non di ruolo in servizio	19.000.000 —
e e ose per i servizi del Mi-	350.000 —
	700.000 —
	1.500.000 —
ociali obbligatorie e per gli se obbligatorie)	20.000 —
Totale	40.520.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	40.520.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 607.

Stato di previsione della spesa del Ministero per la Consulta nazionale per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 443, che ha istituito il Ministero per la Consulta nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero per la Consulta nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto legislativo.

Art. 2.

All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessi al Governo la facoltà di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i capitoli seguenti:

Ministero per la Consulta nazionale:

Cap. n. 10. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Cap. n. 14. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro.

Art. 3.

All'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41 - primo comma - del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, è aggiunto il seguente capitolo:

Ministero per la Consulta nazionale:

Cap. n. 1. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 106. — LOSSA

Stato di previsione della spesa del Ministero per la Consulta nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

T. C. L. 1	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
Spesa ordinaria	
— Spese effettive	
generali.	
Stipendi, assegni fissi al personale di ruolo	110.000 —
Spese varie al personale avventizio	1.000.000 —
Assegnamento al personale licenziato in base al decreto-legge 2 marzo 1924, n. 349	
Indennità di missione (decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46).	60.000 —
Spese per gli addetti al Gabinetto	400.000 —
Spese per studi e lavori all'Amministrazione centrale	150.000 —
Assegnamento al personale in deroga ai limiti di spesa fissati dal decreto 8 maggio 1924, n. 843, convertito nella legge 17 febbraio 1924, n. 473	
Indennità di missione al personale avventizio dell'Amministrazione dello Stato	150.000 —
Assegnamento all'Amministrazione centrale per la	
Spese per il funzionamento del Consiglio di Stato	*per memoria*
Assegnamento al personale in deroga ai limiti di spesa fissati dal decreto 17 febbraio 1924, n. 473, e disposizioni modificative ed aggiuntive	70.000 —
Spese per il funzionamento della Commissione, del decreto legislativo 1° febbraio 1945, n. 58)	1.500.000 —
Indennità di missione	100.000 —
Spese per il funzionamento dei servizi	300.000 —
Spese per l'acquisto, stampa, acquisto di libri,	300.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero per la Consulta nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto legislativo.

Art. 2.

All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis)

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1945

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 106. — ERASCA

Stato di previsione della spesa del Ministero per la Consulta nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	1	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo (*Spese fisse*)	110.000 —
2	Retribuzione ed indennità varie al personale avventizio ed indennità di licenziamento al personale licenziato (art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 349 e art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 49).	1.000.000 —
3	Assegni ed indennità di missione per gli addetti al Gabinetto	60.000 —
4	Compensi al personale esterno all'Amministrazione dello Stato incaricato di studi e lavori di speciale importanza (art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, ed art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 398) - Indennità e diarie ai componenti di Commissioni	400.000 —
5	Spese di viaggio ed indennità di missione	150.000 —
6	Premi di operosità e rendimento al personale avventizio ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato comandato a prestar servizio presso il Ministero per la Consulta nazionale	150.000 —
7	Premi di operosità e rendimento al personale in deroga alle norme di cui al R. decreto 17 febbraio 1925, numero 185 e successivi disposizioni modificative ed integrative (art. 12, 2° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 30 agosto 1945, n. 581)	*per memoria*
8	Sussidi al personale in servizio	70.000 —
9	Spese per l'impianto, il riscaldamento e l'illuminazione degli uffici - Spese per cancelleria e stampati . . .	1.500.000 —
10	Spese postali, telegrafiche e telefoniche (*Spese obbligatorie*)	100.000 —
11	Spese per trasporti di persone e di cose per i servizi del Ministero	300.000 —
12	Spese per pubblicazioni e stampe, acquisto di libri, giornali e riviste	300.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
N.	Denominazione		
13	Spese casuali		1.000.000 —
14	Spese per le assicurazioni obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro (*Spese obbligatorie*)		20.000 —
15	Spese per la requisizione di locali per alloggio dei consultori e per l'impianto e l'esercizio di uno mense		18.000.000 —
16	Indennità di seduta ai consultori		18.000.000 —
17	Indennità di consultori residenti fuori Roma e rimborso di spese di viaggio e di permanenza in Roma		15.000.000 —
18	Rimborso alle ferrovie dello Stato delle spese di viaggio dei consultori		500.000 —
			54.660.000 —

RIASSUNTO

TITOLO I — SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I — *Spese effettive*

Spese generali . . . . . 54.660.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
PARRI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. **608**.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 492;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e promulghiamo quanto segue:

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. **609**.

Modificazione di alcuni articoli dello statuto del Centro italiano di studi americani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		
numero	Denominazione	
13	Spese casuali	. . . .
14	Spese per le assicurazioni obbligatorie e per i tani sul lavoro (*Spese obbligatorie*) .	
15	Spese per la repulsione di feali per alloggi sudori e per l'impianto e l'esercizio di una	
16	Indennità di seduta ai consultori .	
17	Indennità ai consultori residenti fuori Roma rimborso di spese di viaggio e di permanenza Roma	
18	Rimborso alle ferrovie dello Stato delle spese gio dei consultori	

RIASSUNTO

TITOLO I — Spesa ordinaria

CATEGORIA I — *Spese effettive*

Spese generali . . . . . .

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente G
Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 608.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 492;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 62 « Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-1946 è aumentato di lire sei miliardi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 192. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 609.

Modificazione di alcuni articoli dello statuto del Centro italiano di studi americani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936, n. 2027, relativo all'istituzione del Centro italiano di studi americani in Roma ed alla approvazione dello statuto dell'Ente anzidetto;

Visto il R. decreto 8 aprile 1940, n. 468, relativo alla modifica degli articoli 12, 13, 15 e 16 dello statuto dell'Ente predetto;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comma 3 e 4, dell'art. 5 dello statuto del Centro italiano di studi americani in Roma, approvato con R. decreto 17 settembre 1936, n. 2027, sono abrogati.

Art. 2.

I comma 4, 5 e 6 dell'art. 21 dello statuto predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Lo stesso Ministro provvede all'annullamento d'ufficio, con decreto Ministeriale, delle deliberazioni illegittime per violazione di legge o regolamento, e allo scioglimento del Consiglio quando ne riconosca la necessità.

Con lo stesso provvedimento il Ministro nomina uno o più commissari per la gestione straordinaria.

L'Amministrazione disciolta deve essere ricostituita entro il termine di sei mesi ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SORIERI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. **610.**

Autorizzazione al comune di Filettino Graziani a riprendere l'antica denominazione di « Filettino ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1938, n. 1703;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Filettino Graziani, in provincia di Frosinone, in esecuzione della propria deliberazione n. 22 del 16 settembre 1944, chiede l'autorizzazione a ripristinare l'antica denominazione del comune « Filettino »;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 7 ottobre 1938, n. 1703, è abrogato.

Il comune di Filettino Graziani, in provincia di Frosinone, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Filettino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 95. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. **611.**

Modificazione della denominazione della frazione « S. Agata » in « S. Agata sui due Golfi ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Massalubrense, in provincia di Napoli, in esecuzione della propria deliberazione n. 22 del 31 gennaio 1945, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione « S. Agata » in « S. Agata sui due Golfi »;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Napoli, in adunanza 23 marzo 1945, con la deliberazione n. 64;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione « S. Agata » del comune di Massalubrense, in provincia di Napoli, è autorizzata a modificare la propria denominazione in « S. Agata sui due Golfi ».

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta la necessità di apportare allo statuto del Centro italiano di studi americani alcune modifiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comma 3 e 4, dell'art. 5 dello statuto del Centro italiano di studi americani in Roma, approvato con R. decreto 17 settembre 1936, n. 2027, sono abrogati.

Art. 2.

I comma 4, 5 e 6 dell'art. 21 dello statuto predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Lo stesso Ministro provvede all'annullamento d'ufficio, con decreto Ministeriale, delle deliberazioni illegittime per violazione di legge o regolamento, e allo scioglimento del Consiglio quando ne riconosca la necessità.

Con lo stesso provvedimento il Ministro nomina uno o più commissari per la gestione straordinaria.

L'Amministrazione disciolta deve essere ricostituita entro il termine di sei mesi ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SORIERI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 39. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. **610.**
Autorizzazione al comune di Filettino Graziani a riprendere l'antica denominazione di « Filettino ».

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Frosinone, in adunanza 21 settembre 1944, con la deliberazione n. 1261;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 7 ottobre 1938, n. 1703, è abrogato.

Il comune di Filettino Graziani, in provincia di Frosinone, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Filettino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. **611.**
Modificazione della denominazione della frazione « S. Agata » in « S. Agata sui due Golfi ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Massalubrense, in provincia di Napoli, in esecuzione della propria deliberazione n. 22 del 31 gennaio 1945, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione « S. Agata » in « S. Agata sui due Golfi »;

Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Napoli, in adunanza 23 marzo 1945, con la deliberazione n. 64;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2.

I comma 3 e 4, dell'art. 5 dello statuto del Centro italiano di studi americani in Roma, approvato con R. decreto 17 settembre 1936, n. 2027, sono abrogati.

Art. 2.

I comma 4, 5 e 6 dell'art. 21 dello statuto predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Lo stesso Ministro provvede all'annullamento d'ufficio, con decreto Ministeriale, delle deliberazioni illegittime per violazione di legge o regolamento, e allo scioglimento del Consiglio quando ne riconosca la necessità.

Con lo stesso provvedimento il Ministro nomina uno o più commissari per la gestione straordinaria.

L'Amministrazione disciolta deve essere ricostituita entro il termine di sei mesi ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — ARANGIO RUIZ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 610.

Autorizzazione al comune di Filettino Graziani a riprendere l'antica denominazione di « Filettino ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1938, n. 1703;
Vista la domanda con la quale il sindaco di Filettino Graziani, in provincia di Frosinone, in esecuzione della propria deliberazione n. 22 del 16 settembre 1944, chiede l'autorizzazione a ripristinare l'antica denominazione del comune « Filettino »;
Udito il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Napoli, in adunanza 23 marzo 1945, con la deliberazione n. 64;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 7 ottobre 1938, n. 1703, è abrogato.

Il comune di Filettino Graziani, in provincia di Frosinone, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Filettino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 95. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 611.

Modificazione della denominazione della frazione « S. Agata » in « S. Agata sui due Golfi ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la domanda con la quale il sindaco di Massalubrense, in provincia di Napoli, in esecuzione della propria deliberazione n. 22 del 31 gennaio 1945, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione « S. Agata » in « S. Agata sui due Golfi »;
Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Napoli, in adunanza 23 marzo 1945, con la deliberazione n. 64;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione « S. Agata » del comune di Massalubrense, in provincia di Napoli, è autorizzata a modificare la propria denominazione in « S. Agata sui due Golfi ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 94. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 612

Norme per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi del debito Consolidato 3 per cento lordo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, ed il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1740, con cui furono apportate modificazioni alle norme relative al pagamento degli interessi sui titoli nominativi del Consolidato 3 per cento lordo;

Veduto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, con il quale venne elevata, dal 20 per cento al 24 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1944, l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile, per i redditi di puro capitale, cui è soggetto il pagamento degli interessi relativi ai titoli del debito suddetto;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, con il quale detta aliquota venne elevata, dal 24 per cento al 30 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1945;

Ritenuto che, in dipendenza di tali aumenti, anzichè procedere, all'allestimento di nuovi fogli tagliandi, con l'indicazione dell'importo netto da pagarsi, e all'unione di essi ai titoli nominativi del Consolidato 3 per cento lordo in circolazione, sia preferibile ripristinare il sistema di pagamento, di cui all'art. 111 del menzionato regolamento generale sul Debito pubblico;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per

Art. 2.

I titoli nominativi considerati nel precedente articolo, recanti il foglio di ricevute, attualmente in circolazione, verranno muniti di un foglio di compartimenti semestrali, dopo la scadenza della rata di interessi relativa all'ultima ricevuta annessa ai titoli medesimi.

Nel frattempo le semestralità di interessi, a cominciare da quella di scadenza al 1° ottobre 1945, saranno corrisposte con l'osservanza delle modalità, di cui all'art. 111 del regolamento generale sul Debito pubblico, e la Sezione di tesoreria provinciale, all'atto del pagamento, apporrà sulla ricevuta, relativa alla rata pagata, che lascerà unita al titolo, il bollo a calendario, con la leggenda « pagato » e con la indicazione della città ove ha luogo il pagamento.

Analogo procedimento sarà seguito per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi, che verranno emessi, in dipendenza di operazioni ordinarie, dalla Direzione generale del debito pubblico, muniti di foglio di ricevute, sino a che non siano allestiti i nuovi stampati col foglio di compartimenti semestrali.

Art. 3.

Con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, verranno stabilite le caratteristiche dei fogli di compartimenti semestrali, di cui saranno a suo tempo muniti i titoli nominativi del Consolidato 3 % lordo, attualmente in circolazione, e quelle dei nuovi stampati per i titoli medesimi da allestirsi, in relazione alla norma stabilita dal precedente art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 613.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accet-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 612

Norme per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi del debito Consolidato 3 per cento lordo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, ed il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1740, con il quale furono apportate modificazioni alle norme relative al pagamento degli interessi sui titoli nominativi del Consolidato 3 per cento lordo;

Veduto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, con il quale venne elevata, dal 20 per cento al 24 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1944, l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile, per i redditi di puro capitale, cui è soggetto il pagamento degli interessi relativi ai titoli del debito suddetto;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 ottobre 1944, n. 284, con il quale detta aliquota venne elevata, dal 24 per cento al 30 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1945;

Ritenuto che, in dipendenza di tali aumenti, anzichè precedere, all'allestimento di nuovi fogli tagliandi, con l'indicazione dell'importo netto da pagarsi, e all'unione di essi ai titoli nominativi del Consolidato 3 per cento lordo in circolazione, sia preferibile ripristinare il sistema di pagamento, di cui all'art. 111 del menzionato regolamento generale sul Debito pubblico;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sistema di pagamento, previsto dall'art. 111 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, è ripristinato nei riguardi degli interessi relativi ai titoli nominativi del Consolidato 3 per cento lordo.

che lascerà unita al titolo, il bollo a calendario, con la leggenda « pagato » e con la indicazione della città ove ha luogo il pagamento.

Analogo procedimento sarà seguito per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi, che verranno emessi, in dipendenza di operazioni ordinarie, dalla Direzione generale del debito pubblico, muniti di foglio di ricevute, sino a che non siano allestiti i nuovi stampati col foglio di compartimenti semestrali.

Art. 3.

Con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, verranno stabilite le caratteristiche dei fogli di compartimenti semestrali, di cui saranno a suo tempo muniti i titoli nominativi del Consolidato 3 % lordo, attualmente in circolazione, e quelle dei nuovi stampati per i titoli medesimi da allestirsi, in relazione alla norma stabilita dal precedente art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1945

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 101. — FRANCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 613.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 613. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Sassari viene autorizzata ad accettare la donazione di una raccolta di periodici per la biblioteca della clinica ostetrico-ginecologica, del valore di L. 27.000, disposta in suo favore dal comm. prof. Alessandro Bertino.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 1945.

Revoca del decreto presidenziale 28 maggio 1945 riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Giornale di Sicilia » di Palermo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 1945, con il quale veniva nominato un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Giornale di Sicilia » di Palermo;

Considerato che, dalle informazioni fornite dall'Alto Commissario per la Sicilia, si è accertato non sussistere nei confronti del « Giornale di Sicilia » le condizioni richieste per l'assoggettamento di aziende giornalistiche a regime commissariale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di revocare il decreto di nomina del commissario alla Società anonima editrice « Giornale di Sicilia »;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 1945, con il quale l'avv. Enrico Merlo veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Giornale di Sicilia » di Palermo, è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Palermo.

Roma, addì 17 settembre 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
ARTESANI

(1710)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1945.

Proroga della gestione commissariale della Società per azioni « Italcable Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, concernente la gestione commissariale della Società per azioni « Italcable Servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici » di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1945;

Ritenuta pertanto la necessità di prorogare la temporanea gestione commissariale per consentire la partecipazione all'assemblea di almeno una parte dei soci residenti all'estero;

Sentito il Ministro per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino al 31 dicembre 1945 la durata della gestione commissariale della Società per azioni « Italcable Servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici » di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1945.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 1° ottobre 1945

PARRI

(1711)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Modificazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 4 giugno 1945 relativo alla misura della retribuzione da assegnarsi al commissario straordinario della Compagnia portuale di Palermo.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 597, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4 B, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1945 relativo alla nomina del signor Musmeci Pietro a commissario straordinario per la Compagnia portuale di Palermo;

Considerata l'opportunità di assegnare al predetto commissario straordinario una indennità giornaliera, pari alla retribuzione dei lavoratori iscritti alla Compagnia portuale, maggiorata del 50 %;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...nato un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Giornale di Sicilia » di Palermo;

Considerato che, dalle informazioni fornite dall'Alto Commissario per la Sicilia, si è accertato non sussistere nei confronti del « Giornale di Sicilia » le condizioni richieste per l'assoggettamento di aziende giornalistiche a regime commissariale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di revocare il decreto di nomina del commissario alla Società anonima editrice « Giornale di Sicilia »;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 1945, con il quale l'avv. Enrico Merlo veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Giornale di Sicilia » di Palermo, è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Palermo.

Roma, addì 17 settembre 1945.

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
ARESANI

(1710)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1945.

Proroga della gestione commissariale della Società per azioni « Italcable Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il decreto Presidenziale 16 aprile 1945, che nomina il commissario per la gestione della Società per azioni « Italcable Servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici »;

Considerato che le difficoltà di comunicazione con numerosi Paesi esteri dove risiede una parte notevole degli azionisti della Società ostacolano tuttora la convocazione di una assemblea degli azionisti sufficientemente rappresentativa per la elezione degli organi amministrativi centrali della Società stessa;

...cabile Servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici » di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1945.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 1° ottobre 1945

PARRI

(1711)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Modificazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 4 giugno 1945 relativo alla misura della retribuzione da assegnarsi al commissario straordinario della Compagnia portuale di Palermo.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 597, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4 B, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1945 relativo alla nomina del signor Musmeci Pietro a commissario straordinario per la Compagnia portuale di Palermo;

Considerata l'opportunità di assegnare al predetto commissario straordinario una indennità giornaliera, pari alla retribuzione dei lavoratori iscritti alla Compagnia portuale, maggiorata del 50 %;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto interministeriale 4 giugno 1945, citato nelle premesse al presente decreto, è così modificato:

« Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera pari alla retribuzione dei lavoratori iscritti alla Compagnia predetta, maggiorata del 50 %.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2.

La modifica di cui al precedente articolo ha effetto dal 1° luglio 1945.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1714)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Istituzione dell'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi nel Capoluogo della ricostituita provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, che ricostituisce la provincia di Caserta;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2127, relativo alla circoscrizione degli uffici metrici del Regno;

Decreta:

A decorrere dal 1° settembre 1945, è istituito l'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi nel Capoluogo della ricostituita provincia di Caserta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1679)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Schmidt e Dupont », con sede in Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Prefetto di Napoli del 27 maggio 1944, n. 5390, emanato ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Schmidt e Dupont », con sede in Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Osvino Ventrella.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1521)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbrio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, piazza Cavour n. 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalente interesse persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giulio Bas.

E autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1520)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.

Convalida dei provvedimenti per la cessazione dal servizio del personale dell'Ente del Tessile Nazionale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Istituzione dell'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi nel Capoluogo della ricostituita provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, che ricostituisce la provincia di Caserta;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2127, relativo alla circoscrizione degli uffici metrici del Regno;

Decreta:

A decorrere dal 1° settembre 1945, è istituito l'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi nel Capoluogo della ricostituita provincia di Caserta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1679)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Schmidt e Dupont », con sede in Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Prefetto di Napoli del 27 maggio 1944, n. 5390, emanato ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emessi dall'istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Schmidt e Dupont » (gioielleria e argenteria), con sede in Napoli, piazza Trieste e Trento n. 48, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti

Roma, addì 1° settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1521)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, piazza Cavour n. 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalente interesse persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giulio Pas.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1520)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.

Convalida dei provvedimenti per la cessazione dal servizio del personale dell'Ente del Tessile Nazionale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernenti la cessazione dal servizio dei dipendenti degli Enti sottoposti alla vigilanza e alla tutela dello Stato;

Considerato che l'Ente del Tessile Nazionale è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e commercio ai sensi del R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 1057;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Vista la deliberazione di convalida n. 8 in data 5 dicembre 1944 dell'attuale commissario, dalla quale rilevasi che l'Ente ebbe a procedere, dopo l'8 settembre 1943, a licenziamento di alcuni impiegati non di ruolo, in relazione alle diminuite necessità di lavoro;

Considerato che l'Ente non ha ancora ripreso pienamente la sua attività e che il personale attualmente in ruolo è sufficiente per assicurare la regolarità del servizio;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti concernenti la cessazione dal servizio adottati dall'Ente del Tessile Nazionale sotto l'impero del sedicente governo fascista repubblicano dopo l'8 settembre 1943 nei riguardi del personale già dipendente dall'Ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il Ministro: Gronchi

(1536)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Zei Ettore a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Zei Ettore di Corrado;

Vista la relativa procura speciale notarile;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino, nonchè dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata con nota n. 13105/*F* del 13 agosto 1945;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Zei Ettore di Corrado è nominato rappresentante del sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1547)

---

cambio della Borsa valori di Torino, nonchè dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata con nota n. 13105/*F* del 13 agosto 1945;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gherra Renato di Massimo è nominato rappresentante del sig. Nasi Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1548)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Conferimento della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sazione dal servizio adottati dall'Ente del Tessile Nazionale sotto l'impero del sedicente governo fascista repubblicano dopo l'8 settembre 1943 nei riguardi del personale già dipendente dall'Ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il Ministro: GROSCHI

(1536)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Zei Ettore a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Zei Ettore di Corrado;

Vista la relativa procura speciale notarile;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino, nonché dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata con nota n. 13105 *F* del 13 agosto 1945;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Zei Ettore di Corrado è nominato rappresentante del sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1547)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Gherra Renato a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Nasi Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del signor Gherra Renato di Massimo;

Vista la relativa procura speciale notarile;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino, nonché dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata con nota n. 13105 *F* del 13 agosto 1945;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gherra Renato di Massimo è nominato rappresentante del sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1548)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Conferimento della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1675)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vedati i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia).

Art. 2.

Il dott. Aldo Rossi fu Gualtiero è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia) con l'incarico altresì di promuovere la costituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1673)

gito 4 luglio 1945 del notaio Gili di Torino, ha rinunziato al mandato a suo tempo conferitogli dal signor Costa;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 275;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Angelo Buffa fu Giovanni da rappresentante alle grida del sig. Angelo Corte fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 27 settembre 1945

(1713) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione delle finanze, ivi compresi quelli appartenenti al Comando generale della guardia di finanza rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Ritenuto che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Ritenuto che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia).

Art. 2.

Il dott. Aldo Rossi fu Gualtiero è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia) con l'incarico altresì di promuovere la costituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1673)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.

Revoca della nomina del sig. Angelo Buffa da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1940, con il quale il sig. Angelo Buffa fu Giovanni fu nominato rappresentante del sig. Angelo Corte fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la nota n. 12304 del 15 settembre 1945, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino comunica che il predetto sig. Buffa, con ro...

...Torino;

Roma, addì 27 settembre 1945

(1713) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione delle finanze, ivi compresi quelli appartenenti al Comando generale della guardia di finanza rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Ritenuto che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Ritenuto che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione delle finanze, ivi compresi quelli appartenenti al Comando generale della guardia di finanza, caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatti dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 ottobre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1712)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1945.

Ricostituzione degli archivi degli uffici giudiziari di Vicenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari;

Decreta:

Art. 1.

E' ordinata la ricostituzione degli archivi degli uffici giudiziari di Vicenza distrutti a seguito degli eventi bellici.

Alla ricostituzione degli archivi si procede d'ufficio sotto la direzione del magistrato preposto all'ufficio giudiziario nel quale la distruzione si è verificata, o di altro magistrato da esso all'uopo delegato, provvedendosi a raccogliere le copie legali atti e documenti estratte dagli originali o da altre copie esistenti presso pubblici uffici o anche presso privati, osservate le disposizioni degli articoli 7 e seguenti del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

Per la ricostituzione degli atti e documenti depositati dalle parti presso gli uffici giudiziari di Vicenza si provvede su istanza delle parti interessate, a norma degli articoli 1 e seguenti del su citato R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1715)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

Con decreto del Ministro per l'Interno in data 23 febbraio 1945 è stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali del comune di Mazzarino (Caltanissetta).

La nuova decorrenza è stata stabilita dal 20 settembre 1945.

(1719)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 ottobre 1945 - N. 268

Australia	1	322,70
Belgio		2,1845
Canadà		90,900
Danimarca		20,87683
Egitto		415 —
Francia		2,0175
Gran Bretagna		400 —
India (Bombay)		30,349
Nuova Zelanda		325,42
Olanda		37,7415
Portogallo		4,057
Spagna		9,13
Stati Uniti America		100 —
Svezia		23,845
Svizzera		23,31
Turchia		77,52
Unione Sud A.		403,50
Rendita 3,50 % 1906		107,75
Id. 3,50 % 1902		91,50
Id. 3 % lordo		81,50
Id. 5 % 1935		97,40
Redimibile 3,50 % 1934		90,95
Id. 5 % 1936		97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %		98,125
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		98,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		98,675
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)		97,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)		97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)		91,675

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021